



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



BIBLIOTECA
NAZIONALE
VITT. EMAN.

ATTI
UFFICIALI

14

1

2. 249

ANNO XXVIII




1935

ANNO XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato



INDICE DELLA PARTE I



LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI



157
21

ROMA

SOCIETÀ ANONIMA POLIGRAFICA ITALIANA

Via della Guardiola, 22



INDICE DELLE LEGGI E DEI DECRETI REALI

	N. del Pagina Boll.
R. D. L. 8 dicembre 1934, n. 1942 - Provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero	1 1
R. D. L. 18 ottobre 1934, n. 2053. - Modificazioni all'ordinamento gerarchico ed alle piante del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il subalterno)	15 2
R. D. 2 dicembre 1934, n. 2037. - Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1933-34	18 2
R. D. 2 dicembre 1934, n. 2039. - Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1934-35	25 3
R. D. 21 gennaio 1935 - Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria e nomina di quella straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni	31 6
R. D. L. 27 dicembre 1934, n. 2277 - Trasferimento ad altri Enti dei compiti assistenziali già svolti dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri, riconoscimento giuridico dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato e provvedimenti relativi alla gestione dell'Opera stessa	37 8
R. D. L. 21 gennaio 1935, n. 76 - Contributo al Partito Nazionale Fascista e all'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di Congressi, fiere, mostre, gare e simili, per l'uso di biglietti ferroviari a riduzione	57 10
R. D. L. 25 febbraio 1935, n. 163 - Ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi	65 13
R. D. L. 3 dicembre 1934, n. 2049 - Norme integrative per l'applicazione dei contributi di migliorìa per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato	89 15
Legge 28 marzo 1935, n. 379 - Conversione in legge del R. D. L. 30 giugno 1934, n. 1059, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei decreti Reali 28 maggio 1934, n. 830; 3 giugno 1934, n. 917 e 30 giugno 1934, n. 1056, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo	121 18

Regio Decreto 4 aprile 1935 - Conferma in carica, di Consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, dell'On. Cav. di Gr. Croce Giovanni Cattaneo	122	15
Legge 1° aprile 1935, n. 440 - Conversione in legge del R. D. L. 12 luglio 1934, n. 1168, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35 e convalidazione del R. D. 20 luglio 1934, n. 1191, relativo a prelievemento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo	129	19
R. D. L. 21 marzo 1935, n. 446 - Proroga della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato	130	19
Legge 8 aprile 1935, n. 476 - Conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1930-31	143	20
Legge 4 aprile 1935, n. 584 - Conversione in legge del R. D. L. 3 dicembre 1934, n. 2049, che reca norme integrative per l'applicazione dei contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato	172	21
R. D. L. 9 maggio 1935, n. 606 - Agevolazioni tributarie in materia di tasse di registro	172	21
R. D. L. 20 maggio 1935, n. 654 - Costituzione di un Organo per disciplinare lo scambio delle valute	203	23
R. D. L. 6 maggio 1935, n. 607 - Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo	207	24
Regio Decreto-Legge 9 maggio 1935, n. 725 - Nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione	210	24
R. D. L. 6 maggio 1935, n. 609 - Approvazione del Protocollo fra l'Italia e l'Ungheria stipulato in Roma il 20 aprile 1935 per la istituzione e il funzionamento di un Ufficio doganale ungherese nel porto di Fiume	237	25
Legge 4 aprile 1935, n. 882 - Conversione in legge R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716, concernente i provvedimenti a favore degli agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonchè degli agenti stessi mutilati e feriti per la causa fascista	253	26
R. D. L. 9 maggio 1935, n. 849 - Provvedimenti a favore della gestione case economiche per i ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma	257	26
R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874 - Autorizzazione a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato	256	26
Legge 4 aprile 1935, n. 911 - Conversione in legge del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato »	270	27

Legge 24 aprile 1935, n. 980 - Conversione in legge del R. D. L. 18 ottobre 1934-XII, n. 2053, concernente le modificazioni all'ordinamento gerarchico ed alle piante del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il subalterno)	280	27
Legge 3 giugno 1935, n. 966 - Conversione in legge del R. D. L. 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi	281	27
Legge 8 aprile 1935, n. 1015 - Conversione in legge del R. D. L. 20 settembre 1934, n. 1490, concernente l'esenzione doganale per i residui della distillazione degli oli minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie	289	28
Legge 24 aprile 1935, n. 978 - Conversione in legge del R. D. L. 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277, concernente il trasferimento ad altri Enti dei compiti assistenziali già svolti dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri, il riconoscimento giuridico dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, ed i provvedimenti relativi alla gestione dell'Opera stessa	290	28
R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1027 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché in alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri indifferibili provvedimenti	291	28
Legge 13 giugno 1935, n. 1012 - Stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936	321	29
R. D. 9 maggio 1935, n. 1149 - Norme per la pubblicità sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibile da esse	365	29
R. D. L. 13 maggio 1935, n. 894 - Istituzione di uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni	370	29
R. D. L. 20 maggio 1935, n. 1156 - Norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione	372	29
R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1010 - Istituzione del Sabato Fascista	375	29
R. D. L. 27 giugno 1935, n. 1322 - Nuove concessioni di temporanea importazione	409	31
R. D. L. 28 luglio 1935, n. 1375 - Istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami	433	32
Legge 13 giugno 1935, n. 1936 - Conversione in legge del R. D. L. 6 maggio 1935-XIII, n. 607, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo	437	33
R. D. 26 luglio 1935, n. 1587 - Passaggio dal Ministero dei lavori pubblici a quello delle comunicazioni (Ferrovie dello Stato) di numero novanta manovali del ruolo del personale delle nuove costruzioni ferroviarie	487	38
Legge 11 aprile 1935, n. 1593 - Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, concernente l'adozione di disposizioni		

particolari per il trasporto delle merci spedite per ferrovia con lettera di vettura all'ordine. Accordo firmato a Roma il 31 marzo 1934-XII	509	40
R. D. 18 aprile 1935, n. 919 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933, n. 284, riguardante le norme relative alla distribuzione di maschere antigas	524	40
R. D. L. 23 settembre 1935, n. 1714 - Nuove concessioni di temporanea importazione	553	41
R. D. L. 14 luglio 1935, n. 1374 - Costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra	541	42
• R. D. L. 23 settembre 1935, n. 1723 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario medesimo, ed altri indifferenti provvedimenti	551	42
R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1781 - Norme integrative del R. D. L. 26 luglio 1935, n. 1412, concernente l'obbligatorietà dell'investimento in titoli di Stato dei depositi a garanzia dei contratti d'affitto dei fabbricati	557	44
R. D. 26 settembre 1935 - Sostituzione del commissario dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni	561	45
R. D. L. 10 ottobre 1935, n. 1808 - Agevolazioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV della entrata in vigore del R. D. L. 26 luglio 1935, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati	562	45
R. D. L. 26 luglio 1935, n. 1412 - Obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati	567	46
R. D. L. 28 ottobre 1935, n. 1844 - Norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato	570	46
R. D. L. 30 ottobre 1935, n. 1856 - Autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici	571	46
R. D. L. 24 ottobre 1935, n. 1880 - Istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi »	575	47
R. D. L. 3 novembre 1935, n. 1891 - Modificazioni al regime delle importazioni delle merci dall'estero	578	47
R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1868 - Proroga del termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo	587	48
R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1908 - Trattamento tributario per le somministrazioni fatte dal Monopolio per l'acquisto all'estero di carbone, rame, stagno e nichel	588	48
R. D. L. 24 ottobre 1935, n. 1925 - Aumento della scorta di riserva degli oli minerali	589	48

	N. dei Pagina Boll.	
R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1988 - Corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso	591	49
R. D. L. 14 novembre 1935, n. 1935 - Disciplina del commercio dell'oro	597	50
R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1817 - Approvazione dell'Accordo italo-austriaco stipulato a mezzo di scambio di Note in Roma il 30 settembre 1935, per l'importazione in Italia di ghisa e acciaio in esenzione da dazio doganale	609	51

INDICE DEI DECRETI E DELLE ORDINANZE MINISTERIALI

	N. del Pagina Boll.
D. M. 13 novembre 1934, n. 1421 - Facilitazioni ferroviarie per i viaggi di andata e ritorno in destinazione di località mete di sports invernali	4 1
D. M. 8 dicembre 1934 - Obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero	5 1
D. M. 12 dicembre 1934 - Modificazioni alle norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi	12 1
D. M. 10 novembre 1934, n. 1381 - Istituzione di prezzi speciali per i viaggi fra Napoli e Castellammare di Stabia	19 2
D. M. 13 novembre 1934, n. 1420 - Istituzione di biglietti speciali per operai fra Venezia Santa Lucia e Molo A di Scalo Marghera	20 2
D. M. 21 dicembre 1934, n. 1762 - Graduatorie di merito relative al concorso interno a 30 posti di Sottocapo tecnico, bandito col D. M. 2 maggio 1934, n. 2915	21 2
D. M. 28 dicembre 1934, n. 1840 - Modifiche al bando del concorso interno a posti di Macchinista, approvato col D. M. 27 febbraio 1934, n. 2310	24 2
D. M. 8 gennaio 1935, n. 1965 - Proroga al 27 gennaio 1935 del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso a 40 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere	26 3
D. M. 17 gennaio 1935 - Aggiunta ai Decreti Ministeriali 27 febbraio 1934, n. 2310 e 28 dicembre 1934, n. 1840, riguardanti il concorso interno a posti di macchinista	27 3
D. M. 19 dicembre 1934 - Obbligo della presentazione alla Dogana delle denunce di esportazione per le merci destinate verso tutti i paesi aventi con l'Italia accordi di compensazione	32 6
D. M. 17 gennaio 1935, n. 2048 - Modificazioni all'Allegato n. 6 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose «	34 6
D. M. 22 gennaio 1935, n. 2084 - Norme per il calcolo della indennità percentuale nel caso di trasloco di agenti avventizi ordinari	35 6
D. M. 26 gennaio 1935 - Delegazione di firma al Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni addetto alle Ferrovie dello Stato .	40 8
D. M. 5 febbraio 1935, n. 2193 - Modificazioni alla tabella dei requisiti fisici annessa al D. M. 3 maggio 1933, n. 2391	43 8
D. M. 29 gennaio 1935, n. 2164 - Soppressione del servizio ferroviario viaggiatori e merci sul tronco di linea Albano-Campoleone	55 9
D. M. 11 febbraio 1935, n. 2230 - Soppressione del servizio ferroviario viaggiatori e merci sulla linea Golfo Aranci-Terranova P.	ivi 9
D. M. 12 febbraio 1935, n. 2240 - Proroga al 19 luglio 1935 della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai Concorsi per 2 posti di Ufficiale di 3 ^a classe in prova e per 2 posti di Macchinista di 3 ^a classe in prova, approvati coi Decreti Ministeriali nn. 1371 e 1372 del 10 novembre 1934	59 11

	N. del Pagina Boll.
D. M. 5 marzo 1935, n. 2464 - Graduatoria di merito del Concorso a un posto di Allievo Ispettore in prova fra laureati in scienze naturali o in scienze agrarie o in scienze forestali	61 12
D. M. 5 marzo 1935, n. 2465 - Decisione relativa al Concorso a un posto di Allievo Ispettore in prova fra specializzati in scienze forestali	ivi 12
D. M. 5 marzo 1935, n. 2466 - Graduatoria di merito del Concorso a 2 posti di Segretario in prova fra periti elettromeccanici	62 12
D. M. 5 marzo 1935, n. 2467 - Graduatoria di merito del Concorso a 4 posti di Segretario in prova fra periti industriali chimici	63 12
Decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1935 - Normalizzazioni dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato	67 13
D. M. 20 febbraio 1935 - Modificazioni all'allegato n. 3-bis alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato	74 13
D. M. 16 febbraio 1935 - Prescrizione della licenza del Ministero delle Finanze per la importazione di talune merci	79 14
D. M. 26 marzo 1935, n. 2637 - Nuove norme per il concorso interno a posti di Conduttore principale	83 14
D. M. 30 marzo 1935 - Nuove tabelle delle merci colpite da divieto d'importazione e delle merci la cui importazione è sottoposta a licenza del Ministero delle Finanze	103 15
D. M. 2 aprile 1935, n. 2760 - Norme per la fornitura del vestiario uniforme della Milizia ferroviaria	109 15
D. M. 3 aprile 1935, n. 2762 - Apertura all'esercizio della nuova linea a scartamento normale Noto-Pachino	116 15
D. M. 1° marzo 1935 - Importazione di merci in compensazione	117 16
Decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935 - Norme relative alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli enti autarchici parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato	119 17
D. M. 12 marzo 1935, n. 2550 - Prezzi speciali per biglietti di andata-ritorno domenicali per alcune linee appartenenti al Compartimento di Milano	123 18
D. M. 23 aprile 1935, n. 2924 - Graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Capo deposito di 3ª classe	124 18
D. M. 23 aprile 1935, n. 2994 - Soppressione dell'Ispettorato Sanitario di Taranto	125 18
D. M. 23 aprile 1935, n. 2995 - Revoca del divieto di fumare nelle Sale d'aspetto delle stazioni	126 18
D. M. 23 aprile 1935, n. 2996 - Variazioni alla giurisdizione delle Sezioni Materiale e Trazione di Torino e Genova	127 18
D. M. 16 aprile 1935 - Approvazione dell'Accordo stipulato a Cracovia nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 1935-XIII, concernente l'adozione di prescrizioni meno onerose di quelle stabilite dall'Allegato I alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.)	131 19

D. M. 12 marzo 1935 - Istituzione di speciali biglietti ferroviari di libera circolazione per gli stranieri e per gli italiani residenti all'estero	146	20
D. M. 23 marzo 1935 - Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Cecoslovacchia	147	20
D. M. 25 marzo 1935 - Disposizioni concernenti i pagamenti di merci importate originarie o provenienti dalla Grecia	154	20
D. M. 26 marzo 1935, n. 2677 - Biglietti di andata-ritorno festivi sulle Ferrovie dello Stato	157	20
D. M. 15 aprile 1935 - Modificazioni alle norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate	158	20
D. M. 23 aprile 1935, n. 2951 - Facilitazioni per viaggi di andata e ritorno in destinazione del Santuario di Caravaggio	160	20
D. M. 30 aprile 1935, n. 3044 - Norme tariffa per il risarcimento dei danni arrecati alle carrozze ferroviarie	162	20
D. M. 19 febbraio 1935 - Facilitazioni ferroviarie per i viaggi individuali e di gruppi familiari, in destinazione di località balneari, termali, e climatiche	175	21
D. M. 16 aprile 1935, n. 2845 - Istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 riguardante « Provvedimenti a favore degli Agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 nonchè degli Agenti stessi mutilati e feriti per la Causa Fascista »	177	21
D. M. 7 maggio 1935, n. 3104 - Istituzione di biglietti ferroviari di andata-ritorno e biglietti di abbonamento mensili e quindicinali, a tariffa ridotta, per località balneari, termali e climatiche	181	21
D. M. 2 aprile 1935, n. 2748 - Applicazione delle facilitazioni previste dalla « Concessione speciale XII » agli italiani residenti nelle colonie italiane e nei possedimenti italiani	182	21
D. M. 7 maggio 1935, n. 3057 - Modifiche ai bandi di Concorso a 2 posti di Ufficiale di 3ª classe in prova e a 2 posti di Macchinista di 3ª classe in prova di cui ai Decreti Ministeriali n. 1371 e n. 1372 del 10 novembre 1934	183	21
D. M. 7 maggio 1935, n. 3058 - Graduatoria di merito nel Concorso a 5 posti di Allievo Ispettore in prova Medico-Chirurgo nei ruoli delle Ferrovie dello Stato	184	21
D. M. 7 maggio 1935, n. 3059 - Graduatoria di merito al Concorso a 10 posti di Disegnatore in prova nei ruoli delle Ferrovie dello Stato	185	21
D. M. 7 maggio 1935, n. 3060 - Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 80 posti di Sorvegliante della linea	186	21
D. M. 14 maggio 1935, n. 3155 - Graduatoria di merito del concorso a 15 posti di Sorvegliante lavori in prova nei ruoli delle Ferrovie dello Stato	193	21
D. M. 27 aprile 1935 - Norme per il pagamento delle merci e dei noli nel traffico diretto fra l'Italia e il Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale	195	22

	N. del Pagina Boll.
D. M. 7 maggio 1935, n. 3139 - Soppressione delle Casse Com- partimentali e dei Riparti Controllo Cassa di Genova e di Ancona	206 23
D. M. 14 maggio 1935 - Modificazioni alle norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche	213 24
D. M. 14 maggio 1935 - Modificazioni alle norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomodoro	225 24
D. M. 27 novembre 1934 - Nuovo Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive (Allegato 7 alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato »	244 25
D. M. 2 aprile 1935 - Modificazioni alle « Condizioni e tariffe » per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato	246 25
D. M. 16 aprile 1935, n. 2883 - Facilitazioni di viaggio sulle Fer- rovie dello Stato, per le famiglie residenti in Italia	248 25
D. M. 4 giugno 1935, n. 3372 - Funzionamento delle Sezioni Lavori D. M. 20 maggio 1935 - Varianti al Decreto Ministeriale 28 feb- braio 1935 concernente l'esportazione delle patate	249 25 258 26
D. M. 28 maggio 1935, n. 3313 - Graduatoria di merito del Con- corso a 15 posti di Assistente lavori in prova fra Periti Mecca- nici o Periti Elettricisti o Periti Minerari o Macchinisti Navali	259 26
D. M. 20 giugno 1935, n. 3528 - Graduatoria di merito relativa al concorso interno a n. 504 posti di Operaio	261 26
D. M. 26 aprile 1935 - Estensione dell'Accordo internazionale di Cracovia (trasporto merci per ferrovia) alla Città Libera di Dan- zica, all'Olanda, Polonia, Romania, Svezia ed Ungheria	242 27
D. M. 7 maggio 1935, n. 3105 - Abbonamenti ferroviari per stu- denti	283 27
D. M. 16 giugno 1935, n. 3501 - Trattamento al personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione	284 27
D. M. 14 maggio 1935, n. 3147 - Facilitazioni ferroviarie per i viaggi di nozze	303 28
D. M. 4 giugno 1935, n. 3376 - Graduatoria di merito del concorso a 30 posti di Assistenti lavori in prova fra Geometri e Periti Edili nei ruoli dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.	305 28
D. M. 4 giugno 1935, n. 3384 - Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere	306 28
D. M. 4 giugno 1935, n. 3386 - Graduatoria di merito del concorso a 10 posti di Aiutante Disegnatore in prova nei ruoli delle Fer- rovie dello Stato	309 28
D. M. 11 giugno 1935, n. 3447 - Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di Segretario in prova nei ruoli delle Ferrovie dello Stato	310 28
D. M. 20 giugno 1935, n. 3507 - Istituzione di biglietti di andata e ritorno da Roma-Trastevere a Fiumicino al prezzo di lire tre	312 28
D. M. 25 giugno 1935 - Regime delle importazioni dal 1 luglio 1935	313 28

D. M. 12 luglio 1935, n. 112 - Disposizioni per l'applicazione del R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1010, riguardante l'« Istituzione del sabato fascista »	379	29
D. M. 21 maggio 1935 - Modificazioni alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato »	380	29
D. M. 4 giugno 1935, n. 3385 - Graduatoria di merito del Concorso a 8 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali o sindacali, o laureati dalle Sezioni Magistrali di economia e diritto o di Computisteria o ragioneria o dalla Sezione Consolare dell'Istituto superiore di Venezia	382	29
D. M. 20 giugno 1935, n. 3506 - Graduatoria di merito relativa al concorso a 60 posti di Sottocapotecnico in prova nei ruoli dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato	383	29
D. M. 20 giugno 1935, n. 3510 - Graduatoria di merito relativa al concorso a 80 posti di Alunno d'ordine in prova nei ruoli degli Uffici delle Ferrovie dello Stato	386	29
D. M. 20 giugno 1935, n. 3511 - Graduatoria di merito relativa al concorso a 80 posti di Segretario in prova fra Ragionieri nei ruoli delle Ferrovie dello Stato	389	29
D. M. 20 giugno 1935, n. 3512 - Graduatoria di merito relativa al concorso a 80 posti di Sottocapo in prova nei ruoli delle stazioni delle Ferrovie dello Stato	392	29
D. M. 20 giugno 1935, n. 3515 - Graduatoria di merito relativa al concorso a 150 posti di Alunno d'ordine in prova nei ruoli delle stazioni delle Ferrovie dello Stato. (Vedi errata-corrige Boll. n. 31-1935)	395	29
D. M. 15 giugno 1935 - Autorizzazione alla fabbricazione ed alla emissione di biglietti di Stato da L. 10	401	30
D. M. 12 luglio 1935 - Norme per la importazione temporanea dall'estero di varietà di patate esclusivamente destinate ad uso di semina	402	30
D. M. 9 luglio 1935, n. 103 - Istituzione di speciali biglietti ferroviari di andata e ritorno da Roma Ostiense per Fiumicino	411	31
D. M. 23 luglio 1935, n. 144 - Concorso interno a posti di sottocapo tecnico	412	31
D. M. 31 luglio 1935 - Modifica alla tabella A annessa al Decreto Interministeriale 23 giugno 1935-XIII per l'importazione dei carboni	436	32
D. M. 6 agosto 1935, n. 319 - Graduatorie di merito relative al concorso interno a 100 posti di Capo squadra cantonieri	439	34
D. M. 27 giugno 1935 - Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Grecia	447	35
D. M. 27 giugno 1935 - Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria	453	35
D. M. 27 giugno 1935 - Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Svezia	459	35

	N. del Pagina Boll.
D. M. 5 luglio 1935 - Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Norvegia	465 35
D. M. 30 luglio 1935 - Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Olanda	472 35
D. M. 23 luglio 1935, n. 121 - Chiusura all'esercizio della linea a scartamento ridotto Trieste C. M. Parenzo - Istituzione di servizi automobilistici	479 35
D. M. 31 luglio 1935 - Ordinanza di polizia veterinaria concernente la visita del bestiame non destinato ai pubblici macelli	485 36
D. M. 20 giugno 1935 - Modificazioni al regolamento per i trasporti militari	488 38
D. M. 10 settembre 1935, n. 621 - Immissione nelle funzioni superiori degli agenti riusciti idonei per fuochista nel concorso interno bandito col D. M. 12 giugno 1934, n. 3296	491 38
D. M. 27 agosto 1935, n. 460 - Graduatoria di merito del concorso a 400 posti di cantoniere in prova nei ruoli dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato	493 39
D. M. 6 settembre 1935 - Incarico all'Ing. Gr. Uff. Nobili Bartolomeo di coadiuvare il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato e di sostituirlo in caso di assenza od impedimento	508 39
D. M. 27 agosto 1935, n. 459 - Annullamento dei Concorsi per 2 posti di Ufficiale di 3 ^a classe in prova e per 2 posti di Macchinista di 3 ^a classe in prova indetti rispettivamente con i DD. MM. 1371 e 1372 del 10 novembre 1934-XIII	530 40
D. M. 10 settembre 1935 - Proroga della emissione dei biglietti ferroviari di andata e ritorno per i viaggi da Roma a Fiumicino a tariffa ridotta	531 40
D. M. 24 settembre 1935 - Modificazione alla tabella A annessa al decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII relativo all'elenco delle merci vincolate a licenza (regime importazioni)	535 41
D. M. 26 settembre 1935 - Modificazione alle tabelle annesse al Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, relativo alle merci la cui importazione è subordinata a licenza	537 41
Decreto del Capo del Governo 23 settembre 1935 - Attribuzioni ed ordinamento del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra	544 42
D. M. 1° ottobre 1935 - Modificazioni alle norme per l'esportazione degli agrumi	565 45
Decreto del Capo del Governo 5 novembre 1935 - Norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici	572 46
D. M. 30 ottobre 1935 - Imposizione di divieti di esportazione.	573 46
D. M. 5 novembre 1935, n. 1132 - Istituzione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di segnalamento di Trieste	574 46
D. M. 1° ottobre 1935, n. 797 - Annullamento dei concorsi per titoli a 85 posti di medico di riparto delle Ferrovie dello Stato	583 47
D. M. 31 ottobre 1935 - Nuovi divieti di esportazione	585 47

Decreto Presidenziale 10 novembre 1935 - Disposizioni per l'orario continuato nei pubblici uffici	586	47
D. M. 12 settembre 1935 - Aumento del contingente di importazione di olio minerale combustibile	595	49
D. M. 26 novembre 1935, n. 1285 - Modifica al regolamento per la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate	596	49
Decreto Presidenziale 30 novembre 1935 - Disposizioni concernenti l'orario continuato nei pubblici uffici	600	50
D. M. 6 ottobre 1935 - Divieto di esportazione del fieno	ivi	50
D. M. 10 ottobre 1935 - Abrogazione dell'obbligatorietà della presentazione, per le spedizioni di merci verso la Romania, della dichiarazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero	601	50
D. M. 16 novembre 1935 - Norme relative alle operazioni in cambi e divise	ivi	50
D. M. 16 novembre 1935 - Norme per l'importazione di biglietti di banca italiani e di assegni e chèques stilati in lire italiane	602	50
D. M. 17 novembre 1935 - Disposizioni concernenti i pagamenti di merci importate, originarie o provenienti dal territorio svizzero e da quello del Liechtenstein	603	50
D. M. 20 novembre 1935 - Disposizioni concernenti il pagamento di merci importate nel Regno, originarie o provenienti da Paesi che abbiano adottato misure restrittive nei riguardi dei pagamenti relativi a merci originarie o provenienti dall'Italia, dalle sue Colonie e Possedimenti	605	50
D. M. 22 novembre 1935 - Determinazione delle misure delle scorte di prodotti petroliferi che debbono essere conservate nei depositi di oli minerali	607	50
D. M. 4 dicembre 1935, n. 1307 - Norme da seguirsi per il calcolo dell'indennità percentuale prevista dall'art. 19 delle Disposizioni sulle Competenze Accessorie nel caso di trasloco di agenti avventizi ordinari	611	51
D. M. 11 novembre 1935 - Disposizioni concernenti pagamenti di merci importate originarie o provenienti dal territorio deganale francese, dalle Colonie francesi e dai territori africani sotto mandato francese	ivi	51
D. M. 15 ottobre 1935, n. 929 - Modificazioni all'allegato n. 6 alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose »	613	52
D. M. 29 novembre 1935 - Nuove autorizzazioni all'esercizio della caccia e dell'uccellazione	616	52
D. M. 4 dicembre 1935, n. 1314 - Modificazioni all'allegato n. 6 alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose »	ivi	52



6. 249 *Alti uff. 14-*

3 Gennaio 1935

Anno XIII




100


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ



INDICE



PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

8 dicembre 1934 — Regio decreto-legge, n. 1942. — Provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero	Pag. 1
13 novembre 1934 — Decreto Ministeriale n. 1421 — Facilitazioni ferroviarie per i viaggi di andata e ritorno in destinazione di località mete di sports invernali	» 4
8 dicembre 1934 -- Decreto Ministeriale — Obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero	» 5
12 dicembre 1934 — Decreto Ministeriale — Modificazioni alle norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi	» 12

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Ordine di servizio N. 1</i> — Soppressione della dotazione delle locomotive al Deposito di Cervignano	» 1
<i>Ordine di servizio N. 2</i> — Nuovo testo delle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone".	» <i>ivi</i>
<i>Ordine di servizio N. 3</i> — Biglietti speciali di abbonamento per impiegati ferroviari e loro famiglie	» 13

23
91

<i>Ordine di servizio N. 4</i> — Servizio cumulativo con la ferrovia Roma-Lido di Roma	Pag. 26
<i>Ordine di servizio N. 5</i> — Estensione di servizio nella fermata di "S. Cristina e Bissone"	» ivi
<i>Ordine di servizio N. 6</i> — Servizio doganale — Cessione di crediti derivanti dall'esportazione di merci	» 27
<i>Ordine di servizio N. 7</i> — Norme riguardanti l'eseguimento dei trasporti delle cose — Consegne dei trasporti fra il personale delle stazioni e quello dei treni	» 29
<i>Circolare N. 1</i> — Radiazione dal parco veicoli F. S. di 2 carri serbatoio di proprietà privata	» 30
<i>Comunicato</i> — Esclusione dalle gare	» ivi

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata :

<i>Ordine di servizio N. 1-v.</i> — Carta di libera circolazione, marchette di convalidazione ecc. per l'anno 1935	» 1
<i>Circolare N. 1-v.</i> — Carrozze e bagagliai specializzati per determinate linee	» 3
 <i>Comunicazioni:</i>	
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture	» 11

REGIO DECRETO-LEGGE 8 dicembre 1934, n. 1942. — *Provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le banche, i banchieri, le ditte, le società, e le persone giuridiche di qualsiasi natura, di nazionalità italiana e aventi sede nel Regno o nei Possedimenti, dovranno offrire all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e, su richiesta, vendere e trasferire al medesimo, tutti i loro crediti verso l'estero, contro pagamento al cambio del giorno per i crediti liquidi ed a condizioni da fissarsi per i crediti non liquidi.


L'offerta dovrà essere fatta, pel tramite della Banca d'Italia, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Agli enti, di cui al primo comma del presente articolo, è fatto anche obbligo di denunziare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, pel tramite della Banca d'Italia, i propri impegni verso l'estero.

Art. 2.

Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro per le finanze potrà autorizzare imprese di assicurazione o

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 288 dell'8 dicembre 1934-XIII.



di trasporti marittimi a tenere conti in valuta estera nella quantità strettamente necessaria per le operazioni correnti, sottoponendo il movimento di detti conti al controllo della Banca d'Italia.

Art. 3.

E' fatto obbligo a tutti i cittadini italiani, domiciliati nel Regno o nei Possedimenti, di dichiarare alla Banca d'Italia, i loro crediti verso banche e banchieri, enti commerciali e finanziari di qualsiasi natura, compagnie fiduciarie e similari, aventi sede fuori del Regno e dei Possedimenti. E' parimenti fatto obbligo a tutti i cittadini italiani di dichiarare i titoli esteri ed i titoli italiani emessi all'estero da loro posseduti anche se depositati all'estero.

Tale dichiarazione dovrà essere fatta entro il 31 dicembre 1934 - Anno XIII, per i crediti esistenti e i titoli posseduti alla data del presente decreto.

Le variazioni, che potranno intervenire successivamente nelle posizioni di credito o nella proprietà dei titoli, dovranno parimenti essere dichiarate alla Banca d'Italia a cura degli interessati, entro il termine di giorni quindici dalla avvenuta variazione.

La Banca d'Italia ed i suoi funzionari sono tenuti al segreto in ordine al contenuto delle dichiarazioni.

Art. 4.

In caso di omessa dichiarazione o quando la dichiarazione non risponde a verità i contravventori sono passibili di pena restrittiva della libertà personale fino ad un anno.

L'autorità giudiziaria e qualsiasi organo giurisdizionale come pure ogni pubblico ufficiale non potrà conoscere dell'esistenza dei crediti e dei titoli all'estero di cui all'art. 3, nè prestare il suo ministero se non in seguito alla presentazione di un certificato della Banca d'Italia che comprovì la dichiarazione fatta a norma del presente decreto.

La omissione della dichiarazione potrà essere regolarizzata agli effetti del comma precedente, con decreto

del Ministro per le finanze e contro il pagamento di una tassa variabile dal 25 al 40 per cento del valore per il quale la dichiarazione non fu effettuata.

Art. 5.

Le banche, i banchieri, le ditte, le società e le persone giuridiche di qualsiasi natura, di nazionalità italiana, aventi sede nel Regno e nei Possedimenti, dovranno dichiarare alla Banca d'Italia i titoli esteri ed i titoli italiani emessi all'estero da essi posseduti anche se depositati all'estero.

Tale dichiarazione dovrà essere fatta entro il 31 dicembre 1934 - Anno XIII.

Le variazioni che potranno intervenire successivamente nella proprietà dei titoli dovranno essere dichiarate alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla avvenuta variazione a cura degli interessati.

La Banca d'Italia ed i suoi funzionari sono tenuti al segreto in ordine al contenuto delle dichiarazioni.

I presidenti ed amministratori delle società, i titolari delle banche e delle ditte ed i rappresentanti legali delle persone giuridiche sono personalmente responsabili del fatto della dichiarazione e della veridicità di essa.

Senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dalle leggi comuni e dalla sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207, i contravventori saranno puniti con ammenda che il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire fino ad un importo pari al valore dei titoli non dichiarati.

Per le società per azioni i sindaci dovranno convalidare la dichiarazione delle società. In caso di omessa dichiarazione o in caso che la dichiarazione non risponda a verità i sindaci sono passibili di pena restrittiva della libertà personale fino ad un anno.

Art. 6.

Tutte le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti saranno fatte in carta libera.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1934, n. 1421. —
Facilitazioni ferroviarie per i viaggi di andata e ritorno in destinazione di località mete di sports invernali (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

viste le Tariffe e Condizioni per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico), n. C. 311/39804/23 in data 10 novembre 1934-XIII;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 295 del 17 dicembre 1934-XIII.

visto il R. D. n. 2641 in data 10 settembre 1923;
sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1. — E' concessa, nel periodo degli sports invernali, l'applicazione della metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno in destinazione di località mète di sports invernali.

Art. 2. — La concessione suindicata sarà subordinata ad una permanenza minima di sei giorni nella località terminale del viaggio di andata.

Art. 3. — Dalla Direzione Generale saranno stabilite le località per le quali si applica la riduzione e le norme particolari di applicazione delle facilitazioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 13 novembre 1934 Anno XIII.

Il Ministro delle Comunicazioni

PUPPINI

Il Ministro delle Finanze

JUNG

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1934 — *Obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.* (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 288 dell'8 dicembre 1934-XIII.

Parte I — n. 1 - 3 gennaio 1935-XIII.

DECRETA :

Art. 1.

L'esportazione di merci dal Regno è subordinata all'obbligo della cessione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero delle divise, dei crediti, e di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia corrispondenti al prezzo delle merci esportate.

La cessione si attua pel tramite della Banca d'Italia e delle banche di cui all'art. 10.

La cessione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla copia della fattura munita, a prova della sua autenticità e sincerità, della firma dell'esportatore.

Le dilazioni accordate per il pagamento della merce esportata non potranno in nessun caso superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce stessa.

Art. 2.

L'esportatore, in via definitiva, di merci dall'Italia è tenuto a presentare alle Dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale il benestare all'esportazione che gli verrà rilasciato dalla Banca d'Italia o da una delle banche autorizzate di cui all'art. 10 contro la cessione di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'esportatore in via temporanea di merci dall'Italia è tenuto a presentare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale il benestare all'esportazione che gli verrà rilasciato dalla Banca d'Italia contro presentazione di una fattura proforma nella quale siano indicati il destinatario della merce, la descrizione qualitativa e quantitativa della merce da esportare, il motivo della temporanea esportazione e la data alla quale la merce rientrerà in Italia.

La fattura proforma sarà munita, a prova della sua autenticità e sincerità della firma dell'esportatore.

L'esportatore in via temporanea dovrà impegnarsi nei confronti della Banca d'Italia a fare rientrare la

merce in Italia entro il termine indicato ed ove contravenga a tale impegno oltre che incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 14 sarà obbligato a consegnare all'Istituto dei cambi con l'estero le divise corrispondenti al valore della merce non rientrata in Italia.

Art. 4.

Chiunque intende esportare in conto deposito o per la vendita in commissione merci, che non siano deperibili, deve assumere impegno nei confronti dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero di effettuare nel giorno della vendita anche parziale della merce la cessione delle divise, dei crediti, e di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia corrispondenti al ricavo netto delle merci vendute.

Tale ricavo netto dovrà essere adeguatamente documentato e, tenuto conto delle spese e delle condizioni del rispettivo traffico di esportazione, dovrà corrispondere ai prezzi vigenti in Italia il giorno della vendita, per merci della stessa natura e qualità.

L'impegno di cui sopra sarà preso per il tramite della Banca d'Italia o di una delle banche autorizzate di cui all'art. 10 e dovrà essere accompagnato da fattura proforma nella quale saranno indicati il nome e domicilio del destinatario, la descrizione qualitativa e quantitativa della merce ed il prezzo di essa al giorno della spedizione.

La fattura proforma sarà a prova della sua sincerità e autenticità munita della firma dell'esportatore.

Il benestare per l'esportazione rilasciato dalla Banca d'Italia o da una delle banche autorizzate di cui all'art. 10 dovrà essere presentato alle Dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale.

Art. 5.

Chiunque intende esportare per la vendita in commissione merci deperibili deve assumere impegno nei confronti dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero di effettuare nel giorno della vendita anche parziale della merce la cessione della divisa, dei crediti e di ogni

mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia corrispondenti al ricavo netto delle merci vendute. Tale ricavo netto dovrà essere adeguatamente documentato.

L'impegno di cui sopra sarà preso pel tramite della Banca d'Italia o di una delle banche autorizzate di cui all'art. 10 e dovrà essere accompagnato da fattura proforma nella quale saranno indicati il nome e il domicilio del destinatario, la descrizione qualitativa e quantitativa della merce ed il prezzo di essa al giorno della spedizione.

La fattura proforma sarà a prova della sua sincerità ed autenticità munita della firma dell'esportatore.

Il benestare per l'esportazione rilasciato dalla Banca d'Italia o da una delle banche autorizzate di cui all'art. 10 dovrà essere presentato alle Dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale.

Art. 6.

Presso ogni filiale della Banca d'Italia sita in capoluogo di provincia è costituito un comitato di revisione dei prezzi dichiarati per le merci esportate. Esso è composto dal direttore della Banca d'Italia o da un suo delegato fisso, dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa o da un suo delegato fisso, da un ufficiale della Regia guardia di finanza. Potranno essere chiamati a partecipare alla verifica dei prezzi di ciascuna categoria di merci, esperti del rispettivo ramo di attività economica designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa su richiesta del direttore della filiale della Banca d'Italia.

Per i ricavi netti delle merci deperibili esportate per la vendita in commissione potrà essere interpellato l'Istituto nazionale per l'esportazione.

Presso il Ministero delle finanze è costituito un comitato centrale di revisione dei prezzi composto da due delegati del Ministero delle finanze, da un delegato del Ministero delle corporazioni e da un delegato della Banca d'Italia. Esso avrà per compito di coordinare e sorvegliare l'azione e le rilevazioni dei singoli comitati provinciali.

Art. 7.

Chi per ragioni di residenza non sia in grado di attuare altrimenti la cessione della divisa di cui all'art. 1, di prendere altrimenti l'impegno di cui agli articoli 4 e 5 e di richiedere il benestare per l'esportazione potrà rivolgersi alla Banca d'Italia o ad una delle banche autorizzate di cui all'art. 10 con telegramma del quale deve essere stato identificato il firmatario secondo le norme dell'articolo 26 delle Istruzioni sul servizio dei telegrammi, ovvero con telegramma con firma legalizzata da trasmettersi giusta l'articolo 41 delle predette istruzioni.

Nel telegramma dovrà essere specificato, ove si tratti di esportazione a fermo, il nome ed il domicilio del compratore, la descrizione qualitativa e quantitativa della merce ed il prezzo, ed ove si tratti di esportazione in deposito o per la vendita in commissione il nome e domicilio del destinatario, la descrizione qualitativa e quantitativa della merce, ed il prezzo del giorno di spedizione.

La Banca d'Italia o quella delle banche autorizzate di cui all'art. 10 alla quale l'esportatore si sarà rivolto col suo telegramma dovrà, entro 48 ore dalla ricezione del telegramma stesse, dichiarare telegraficamente se il benestare richiesto può essere rilasciato o no.

In caso affermativo il benestare per l'esportazione di cui agli articoli 2, 4 e 5 sarà rilasciato dalla Banca d'Italia o da una delle banche autorizzate di cui all'articolo 10 con telegramma con firma del capo dell'Ufficio centrale della località, mediante la formula « Autenticata d'ufficio ».

Art. 8.

Le norme di cui ai precedenti articoli non si applicano alle esportazioni verso Stati con i quali sono in vigore accordi di compensazione (clearings). Per tali esportazioni continuano ad essere applicate le disposizioni di legge che regolano ciascuno dei detti accordi.

Art. 9.

E' riservato al solo Istituto nazionale per i cambi con l'estero il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia.

L'acquisto delle divise, delle tratte sull'estero, dei biglietti di Stato e di banca esteri, la utilizzazione di ogni altro mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia, la realizzazione all'estero dei titoli stranieri ed italiani emessi all'estero e l'incasso delle cedole relative spetterà esclusivamente al medesimo Istituto.

L'esportazione di titoli esteri o italiani emessi all'estero non può essere effettuata senza il benestare dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 10.

Il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia sarà esercitato dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per mezzo della Banca d'Italia.

Su proposta della Banca d'Italia il Ministro per le finanze con suoi decreti e con le eventuali limitazioni specificate in ciascun decreto potrà autorizzare altre banche a fungere, ai soli fini suindicati, da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa.

Il Ministro per le finanze, con propri decreti, potrà, a suo giudizio insindacabile, in qualunque tempo revocare le autorizzazioni date.

Art. 11.

La Banca d'Italia, con le modalità e le limitazioni specificate in ciascuna autorizzazione, potrà autorizzare singoli cambiavalute ad esercitare, sotto il suo controllo, il commercio di biglietti di Stato e di banca esteri e di monete estere.

La Banca d'Italia potrà in qualunque tempo revocare le autorizzazioni date.

Art. 12.

Le banche autorizzate di cui all'articolo 10 ed i cambiavalute sono obbligati a tenere un apposito registro per le operazioni relative al commercio dei cambi soggetto alle discipline di cui all'art. 23 del Codice di commercio.

In questo registro saranno indicate distintamente in ordine di data tutte le operazioni sia di acquisto che di vendita indicando il nome, la nazionalità e la residenza del venditore e del compratore e specificando oltre la qualità delle valute la natura e le condizioni delle operazioni stesse.

L'obbligo della tenuta del detto registro è esteso agli esportatori ed agli importatori che dovranno annotarvi le rispettive operazioni di esportazione e di importazione e le cessioni e gli acquisti dei corrispettivi mezzi che possono servire a pagamenti fuori d'Italia.

Art. 13.

Le banche di cui all'art. 10 ed i cambiavalute di cui all'art. 11 dovranno tenere distinte da quelle riferentisi ad altri affari la contabilità e la corrispondenza riguardanti gli affari relativi ad ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia.

Art. 14.

Senza pregiudizio delle maggiori pene portate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto legge 29 settembre 1931, n. 1207, ai contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno inflitte dal Ministro per le finanze, con propri decreti, pene pecuniarie che non potranno essere in misura superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione.

Le stesse sanzioni sono applicabili agli esportatori che abbiano fatto ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi sarà stabilita dal Ministero delle finanze la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Qualora si tratti di società, o enti, le sanzioni saranno applicabili anche al presidente, all'amministratore delegato ed ai sindaci, nonchè ai funzionari o agli impiegati che con la loro azione personale abbiano reso possibile l'operazione ovvero abbiano reso possibile la presentazione di essa in guisa da ostacolare l'accertamento della sua effettiva natura.

Qualora i trasgressori siano ditte o privati, le sanzioni di cui sopra saranno applicabili distintamente ai titolari, agli interessati direttamente all'operazione, nonchè agli impiegati che abbiano agito nel modo di cui al precedente comma.

Alle sanzioni di cui al presente articolo sono soggetti anche tutti coloro che sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo intervengono alle operazioni non consentite dal presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno per quanto concerne le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e nel terzo giorno dalla pubblicazione stessa per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli dall'1. all'8.

Roma, addì 8 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1934. — *Modificazioni alle norme speciali tecniche per la esportazione degli agrumi* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, con il Ministro per le Finanze e con il Ministro per le Comunicazioni.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 294 del 15 dicembre 1934-XIII.

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928, n. 2928, portante modifiche all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 1930, con il quale furono stabilite nuove norme speciali tecniche per la esportazione degli agrumi;

Visti i decreti Ministeriali: 6 dicembre 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1931; 18 novembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 1° dicembre 1931; 30 novembre 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 3 dicembre 1932; 9 febbraio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1934, con i quali furono stabilite disposizioni integrative e modificative delle norme speciali tecniche per la esportazione degli agrumi;

Considerata la opportunità di revocare l'obbligo dell'uso delle qualifiche di selezione « prima » e « seconda » per le arance « Moro », « Tarocco » e « Ovaletto sanguigno » oggi previsto dall'art. 4 del citato decreto Ministeriale 18 novembre 1930;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

DECRETA :

Art. 1. — L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930 è abrogato.

Art. 2. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1934, anno XIII.

p. il Ministro per le corporazioni:

ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

ACERBO.

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni:

PUPPINI.

6. 244

mm. 14-1

10 Gennaio 1935

Anno XIII



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOZZETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE



PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

18 ottobre 1934 — Regio decreto legge, n. 2053. — Modificazioni all'ordinamento gerarchico ed alle piante del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il subalterno)	Pag. 15
2 dicembre 1934 — Regio decreto, n. 2037. — Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1933-34	18
10 novembre 1934 — Decreto Ministeriale, n. 1381. — Istituzione di prezzi speciali per i viaggi fra Napoli e Castellammare di Stabia	19
13 novembre 1934 — Decreto Ministeriale, n. 1420. — Istituzione di biglietti speciali per operai fra Venezia Santa Lucia e Molo A di Scalo Marghera	20
21 dicembre 1934 — Decreto Ministeriale, n. 1702. — Graduatorie di merito relative al concorso interno a 30 posti di Sottocapo tecnico, bandito col D. M. 2 maggio 1934, n. 2915	21
28 dicembre 1934 — Decreto Ministeriale, n. 1840. — Modifiche al bando del concorso interno a posti di Macchinista, approvato col D. M. 27 febbraio 1934, n. 2310	24

Roma, 1935-XIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

**PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio,
Circolari, ed Istruzioni di durata in-
determinata :**

<i>Ordine di servizio N. 8 — Impianto apparati celeri telegrafici "Teletype"</i>	<i>Pag.</i>	31
<i>Ordine di servizio N. 9 — Servizio cumulativo per la ferrovia Reggio Emilia - Boretto</i>	»	31
<i>Ordine di servizio N. 10 — Cambiamento di nome della stazione di S. Remo</i>	»	32
<i>Circolare N. 2 — Documenti di scorta dei carri completi contenenti merci vincolate a dogana</i>	»	33

**PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata
determinata :**

Comunicazioni:

<i>Gare, appalti ecc. per lavori e forniture</i>	»	15
<i>Errata-corrige</i>	»	22

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934-XII, n. 2053. —
*Modificazioni all'ordinamento gerarchico ed alle
piante del personale degli uffici delle Ferrovie dello
Stato (escluso il subalterno). (1)*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, con-
vertito nella legge 3 aprile 1926, n. 695;

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2796;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n.
405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, ed il
R. decreto 18 gennaio 1932, n. 12;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di appor-
tare modificazioni, a scopo di economia, all'ordinamento
gerarchico ed alle piante organiche del personale degli
uffici delle Ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;


Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di
Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le
finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A deroga del disposto del secondo e terzo comma
dell'art. 3 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868,
convertito nella legge 3 aprile 1926, n. 695, e modificato
con legge 2 dicembre 1928, n. 2796, è data facoltà al Mi-
nistro per le comunicazioni di sopprimere la carica di
vice direttore generale o direttore aggiunto delle Ferro-
vie dello Stato, e di conferire l'incarico di coadiuvare
il direttore generale e di sostituirlo in caso di assenza
od impedimento ad uno dei capi servizio principali ad-
detti alla Direzione generale delle ferrovie stesse, a sua

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 1 del 2 gennaio 1935-XIII.



scelta senza la procedura di cui all'art. 6 del citato Regio decreto-legge.

Art. 2.

Le piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno), risultanti dall'allegato n. 3 al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, modificato secondo l'allegato al R. decreto 18 gennaio 1932, n. 12, vengono sostituite con quelle risultanti dall'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Nelle qualifiche per le quali l'esistenza sia superiore alla nuova pianta, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà di sostituire parzialmente con promozioni gli agenti che ne verranno eliminati, entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto: l'eccezione deve ad ogni modo scomparire entro un quinquennio dalla data stessa.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934- Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - PUPPINI - JUNG

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

ALLIGATO (R. D. L. 18-10-1934, n. 2053).

Piante organiche del personale degli uffici.

Gruppo	Grado	QUALIFICHE	Quantità	TOTALI
A	1	Capi servizio principali e Capi compartimento di 1 ^a classe	15	
•	1	Capi servizio e Capi compartimento di 2 ^a classe	26	
•	2	Ispettori capi superiori	90	
•	3	Ispettori capi e Cassieri principali	270	
•	4	Ispettori principali e Cassieri di 1 ^a classe	480	
•	5	Ispettori di 1 ^a classe e Cassieri di 2 ^a classe	677	
•	6	Ispettori di 2 ^a classe		
•	7	Allievi ispettori		
B	6	Segretari capi, Segretari tecnici capi, Disegnatori capi e Revisori capi	475	1558
•	7	Segretari principali, Segretari tecnici principali, Disegnatori principali e Revisori principali	1212	
•	8	Segretari di 1 ^a classe, Segretari tecnici di 1 ^a classe, Disegnatori di 1 ^a classe, Revisori e Assistenti lavori di 1 ^a classe	5448	
•	10	Segretari, Segretari tecnici, Disegnatori e Assistenti dei lavori		7135
C	6	Applicati capi	198	
•	7	Applicati principali	620	
•	8	Applicati di 1 ^a classe, Aiutanti disegnatori principali e Aiutanti assistenti lavori principali		
•	10	Applicati, Aiutanti disegnatori di 1 ^a classe, Aiutanti assistenti lavori e Scrivane principali (1)	3020	
•	11	Aiutanti, Aiutanti disegnatori, Sorveglianti dei lavori, Alunni d'ordine e Scrivane (1)		3838
		TOTALE		12531 (2)

(1) Fino ad eliminazione delle scrivane principali e scrivane.

(2) Nelle suesposte quantità sono compresi 148 posti occupati da agenti distaccati ad altri Enti. Le piante organiche saranno diminuite di altrettanti posti man mano che si verificherà senza sostituzione il definitivo ritorno di detti agenti al servizio ferroviario; le riduzioni saranno eseguite nei gradi da essi coperti all'atto del ritorno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le Comunicazioni
PUPPINI

Il Ministro per le Finanze
JUNG

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934, n. 2037. — *Prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprecise dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1933-34.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1933, n. 663;

Visti gli articoli 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439; 6, ultimo comma, del R. decreto-legge 20 maggio 1932, n. 563, e 13 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059;

Considerato che il « Fondo di riserva » delle Ferrovie dello Stato, compresa l'assegnazione in suo favore inserita nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1933-34, presenta una disponibilità di L. 48 milioni 117.613,53;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal « Fondo di riserva » delle Ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno è autorizzata, per l'esercizio 1933-34, la prelevazione di L. 8.890.641,31 da versarsi all'Amministrazione delle Ferrovie con imputazione al capitolo 21 « Prelevamenti dal Fondo di riserva, ecc. » dello Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto. Ed è autorizzato che di tale somma, L. 6.956.048,04 rimangano assegnate alle entrate ad integrazione della deficienza verificatasi nelle stesse in confronto alla previsione di bilancio, e le rimanenti

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 303 del 27 dicembre 1934-XIII.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc. anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.



L. 1.934.593,27 vengano portate in aumento allo stanziamento dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. 13 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni)	L. 1.151.629,72
Cap. 39 — Compensi corrisposti ad Amministrazione ferroviarie estere per l'e- sercizio di tronchi di confine	L. 782.963,55
	<u>L. 1.934.593,27</u>

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1933-34.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

PUPPINI - JUNG

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1934, n. 1381 — *Istituzione di prezzi speciali per i viaggi fra Napoli e Castellammare di Stabia.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le Tariffe e Condizioni per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C.311/29752/5 in data 27 ottobre 1934-XII;

Visto il R. D. L. 10 settembre 1923 n. 2641;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare sul tratto Napoli-Castellammare di Stabia prezzi di corsa semplice e di andata-ritorno uguali a quelli praticati dalla Ferrovia Circumvesuviana.

Art. 2.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato stabilirà la data di attuazione del provvedimento, la sua durata, e le norme particolari d'applicazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 10 novembre 1934-XIII.

Il Ministro delle Comunicazioni
PUPPINI

Il Ministro delle Finanze
JUNG

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1934, n. 1420 —
*Istituzione biglietti speciali per operai fra Venezia
S. Lucia e Molo A di Scalo Marghera.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C.311/40623/23 in data 10 novembre 1934 - XIII;

Parte I — n. 2 - 10 gennaio 1935-XIII.

Visto il R. D. n. 2641 del 10 settembre 1923;
Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Le Ferrovie dello Stato sono autorizzate ad istituire biglietti speciali di andata-ritorno, di 3^a classe, fra Venezia S. L. e Molo A di Scalo Marghera al prezzo di Lire 1,40, per gli operai addetti al servizio di carico e scarico delle merci nel porto di Venezia.

Art. 2.

La Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la durata del provvedimento e le norme particolari per l'uso dei detti biglietti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 13 novembre 1934-XIII.

Il Ministro delle Comunicazioni

PUPPINI

Il Ministro delle Finanze

JUNG

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1934, n. 1762 — *Graduatorie di merito relative al concorso interno a 30 posti di Sottocapo tecnico, bandito col D. M. 2 maggio 1934 n. 2915.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 dicembre 1934 - Anno XIII, n. PAG. 410/24/159023 del Servizio Personale e Affari Generali;



Visto l'art. 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono approvate le unite graduatorie di merito, relative al concorso interno a 30 posti di Sottocapo tecnico per il Servizio Materiale e Trazione, bandito col D. M. 2 maggio 1934 n. 2915, e si autorizza la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro delle Comunicazioni
PUPPINI

Graduatorie di merito degli agenti riusciti idonei nel concorso interno a 30 posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Materiale e Trazione bandito col D. M. 2 maggio 1934, n. 2915.

OFFICINE

Calderai e Saldatore

(posti 3)

- 1 - 275209 - TONCIC Lodovico
- 2 - 267372 - ROLANDO Giovanni
- 3 - 273128 - FRANCESCHI Antonio

Fucinatori

(posto 1)

- 1 - 216067 - PELLEGRINI Socrate
- 2 - 266232 - MORETTI Galliano
- 3 - 267368 - GINO Giulio

Falegname

(posto 1)

- 1 - 275616 - CORNIA Adelmo
- 2 - 260563 - PORZIO Ernesto
- 3 - 259626 - DOMINATO Alessandro
- 4 - 259638 - MATTELO Mario
- 5 - 288315 - DI NUNZIO Isidoro
- 6 - 266131 - CABONI Antonio
- 7 - 153166 - MARINO Giuseppe
- 8 - 271111 - PISTARINO Maurizio
- 9 - 264539 - ARAIS Francesco

Verniciatori

(posti 3)

- 1 - 281084 - POSCETTI Filippo
- 2 - 216853 - OLIVA Giacomo
- 3 - 271774 - DE BATTISTI Attilio

Tappeziere

(posto 1)

- 1 - 238174 - PEDILIZON Igino

Montatore veicoli e aggiustatore veicoli

(posti 6)

- 1 - 267485 - GIORGI Guido
- 2 - 267380 - BOCCA Emilio
- 3 - 271276 - BENEDETTINI Bruno

- 4 - 231089 - Pozzi Arrigo
- 5 - 269074 - PASSALEVA Carlo
- 6 - 271785 - AMOROSO Giov. Batt.

- 7 - 206073 - NOCERINO Alberto
- 8 - 271184 - CAVALIERI Attilio
- 9 - 267510 - BUCCERA Orazio
- 10 - 205176 - CORSICO Silvio
- 11 - 210690 - MEZZALANA Eugenio

Tornitori

(posti 3)

- 1 - 262598 - DISPARI Giovanni
- 2 - 188815 - FILIPPINI Adone
- 3 - 196126 - AGLIERINI Ugo

- 4 - 189659 - QUAGLIANA Rosario
- 5 - 200108 - FORMICONI Mariano
- 6 - 263718 - MANDOLESI Arnaldo
- 7 - 264488 - RENOFIO Luigi
- 8 - 267495 - BERTELONE Luigi
- 9 - 230580 - BERRETTONI Gino

SQUADRE DI RIALZO

(posti 12)

- 1 - 208227 - PESCIULLESI Attilio
- 2 - 217953 - TAVERNA Giuseppe
- 3 - 213489 - FAZZANO Basso
- 4 - 277230 - CERRONI Domenico
- 5 - 226384 - ROBOTTI Giuseppe
- 6 - 225268 - SALANI Attilio
- 7 - 217572 - MONDANELLI Guido
- 8 - 251573 - CORBANI Vittorio
- 9 - 217340 - AINA Pacifico
- 10 - 271987 - BORGHINO Giovanni
- 11 - 267614 - COLAVIZZA Giuseppe
- 12 - 240670 - VENTURA Luciano
- 13 - 264293 - LOMMI Remo
- 14 - 261913 - CINQUITI Amleto
- 15 - 272794 - CATULLO Tommaso
- 16 - 269740 - CONTI Giovanni
- 17 - 269514 - PIZZUTTI Ercole
- 18 - 233768 - CASTELLANO Elia
- 19 - 217108 - BANELLA Sestilo

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1934, n. 1810 --
*Modifiche al bando del concorso interno a posti di
 Macchinista, approvato col D. M. del 27 febbraio
 1934 n. 2310.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale
 con la relazione in data 19 dicembre 1934 - A. XIII n.
 PAG. 410/24/168090 del Servizio Personale e Affari Ge-
 nerali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale ap-
 provato col Regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405;
 Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Al punto 2° delle norme relative al Concorso in-
 terno a posti di Macchinista, bandito col D. M. 27 feb-
 braio 1934 n. 2310, è aggiunto il seguente comma:

«i) Quelli provenienti da altre qualifiche del
 «personale che abbiano una anzianità di nomina a Fuo-
 «chista od Assistente T. E. non posteriore al 1° gen-
 «naio 1924, purchè abbiano prestato effettivo servizio
 «in ambedue gli scioperi del maggio ed agosto 1922,
 «oppure siano in possesso del brevetto di partecipazio-
 «ne alla Marcia su Roma».

Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e
 che intendano partecipare al concorso di cui sopra do-
 vranno presentare, pel tramite gerarchico, alla Sezione
 Materiale e Trazione dalla quale dipendono, e non oltre
 30 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto nel
 «Bollettino Ufficiale», apposita domanda compilata in
 carta da bollo da L. 3.

I Capi delle Sezioni da cui dipendono gli aspiranti
 trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione, entro
 30 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro
 presentazione, le domande ricevute, dopo aver segui-
 to per la loro accettazione e documentazione la proce-
 dura stabilita dal punto 7° delle norme allegate al ban-
 do del concorso su citato.

Si autorizza inoltre la pubblicazione del presente
 Decreto sul «Bollettino ufficiale».

Roma, li 28 dicembre 1934 - XIII.

Il Ministro: PUPPINI

li
iv

le
n.
ie-

p-
5;

n-
b-

el
o-
n-
io
2
o-

e
r
e
p
]
3

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934, n. 2039. — *Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1934-35* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° marzo 1934, n. 434;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439;

Visto l'art. 6 ultimo comma, del R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563;

Considerato che il « Fondo di riserva » delle spese impreviste delle Ferrovie dello Stato, compresa l'assegnazione in suo favore inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1934-35, presenta una disponibilità di L. 59.226.972,22;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » delle Ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno è autorizzata, per l'esercizio 1934-35, la prelevazione di L. 14.000.000 da versarsi all'Amministrazione delle Ferrovie con imputazione al capitolo 21 « Prelevamento dal Fondo di riserva, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento allo stanziamento del seguente capitolo del bilancio della spesa:

Capitolo 13 - Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni) L. 14.000.000.



(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 304 del 28 dicembre 1934-XIII

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1934-35.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

PUPPINI — JUNG

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1935-XIII, n. 1965. — *Proroga al 27 gennaio 1935 del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso a 40 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale n. 1351 del 10 novembre 1934;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 410/24/18192 in data 7 gennaio 1935-XIII;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

DECRETA:

Il termine utile per far pervenire alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato le domande ed i docu-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 10 del 12 gennaio 1935-XIII.

menti necessari per partecipare al concorso a 40 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere è prorogato al 27 gennaio 1935, alle ore 12.

Roma, li 8 gennaio 1935-Anno XIII.

Il Ministro
PUPPINI

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1935, n. 2014. — *Aggiunta ai Decreti Ministeriali 27 febbraio 1934, n. 2310 e 28 dicembre 1934, n. 1840, riguardanti il concorso interno a posti di Macchinista.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 14 gennaio 1935, n. PAG. 410/24/15484 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405;

Visti i propri decreti n. 2310 del 27 febbraio 1934 e n. 1840 del 28 dicembre detto;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Gli agenti per i quali, in base alle norme allegate al D. M. 27 febbraio 1934, n. 2310, era ammessa la partecipazione al concorso interno a posti di Macchinista bandito col Decreto stesso e che non presentarono per qualsiasi motivo la relativa domanda entro i termini prescritti dalle su citate norme, potranno avanzare la domanda medesima entro i termini previsti dal D. M. 28 dicembre 1934, n. 1840.

Roma, li 17 gennaio 1935-XIII.

Il Ministro
PUPPINI

Ar
B
P
19
17
E
P
U
U
R


9.249 Alt'uff. 14-1



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ



INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

21 gennaio 1935	— Regio decreto — Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria e nomina di quella straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni	Pag.	31
19 dicembre 1934	— Decreto ministeriale — Obbligo della presentazione alla Dogana delle denunce di esportazione per le merci destinate verso tutti i paesi aventi con l'Italia accordi di compensazione	»	32
17 gennaio 1935	— Decreto ministeriale n. 2048 — Modificazioni all'Allegato n. 6 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose	»	33
22 gennaio 1935	— Decreto ministeriale n. 2084 — Norme per il calcolo della indennità percentuale nel caso di trasloco di agenti avventizi ordinari	»	34
<i>Errata corrige</i>	»	35

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Ordine di servizio</i> N. 23	— Ristampa del fascicolo "Tariffe e condizioni per i trasporti a domicilio"	»	77
<i>Ordine di servizio</i> N. 24	— Istruzione per il servizio dei manovratori	»	78

Comunicati:

Esperimenti per cambi di qualifica da manovale ad aiutante operaio (Servizio Materiale e Trazione)	<i>Pag.</i>	78
Esclusione dalle gare	»	79
<i>Errata corrige</i>	»	79

**PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata
determinata :**

Comunicazioni:

Gare, appalti, ecc. per lavori di forniture	»	43
---	---	----

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII. — *Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria e nomina di quella straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le dimissioni rassegnate dai consiglieri di amministrazione e dai componenti il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni;

Ritenuta la necessità di garantire il regolare funzionamento dell'Ente medesimo, in attesa che venga ricostituito il Consiglio di amministrazione;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;


Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è sciolta.

Art. 2.

L'on. Riccardi Raffaele è nominato commissario dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni con tutti i poteri del Consiglio di amministrazione.



(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 23 del 28 gennaio 1935-XIII.

Art. 3.

Per coadiuvare il commissario nel suo incarico è nominato un Collegio composto dai signori:

Tezzi comm. dott. Amedeo;
 Cremonesi comm. rag. Francesco;
 Simeone comm. dott. Francesco;
 Tucci gr. uff. dott. Michele.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1925 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - PUPPINI - JUNG - ACERBO.

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1934. — *Obbligo della presentazione alla Dogana delle denunce di esportazione per le merci destinate verso tutti i paesi aventi con l'Italia accordi di compensazione (1).*

IL MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con il Ministro per gli Affari Esteri, il Ministro per le Corporazioni ed il Ministro per la Grazia e Giustizia.

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 28 settembre 1934 contenente norme per regolare i pagamenti fra l'Italia e la Germania;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 300 del 22 dicembre 1934 XIII.

Parte I - n. 6 - 7 febbraio 1925-XIII.

Ritenuta la necessità di estendere alle esportazioni verso gli altri Stati con i quali vigono accordi di compensazione, l'obbligo della presentazione della denuncia alla Regia dogana, sancito dal decreto Ministeriale suindicato;

DECRETA:

Articolo unico. — Le disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto Ministeriale 28 settembre 1934, concernenti l'obbligo dell'esportatore di merci verso la Germania di presentare alle Dogane del Regno, all'atto dell'esportazione, apposita denuncia in triplice esemplare, sono estese a tutte le esportazioni verso Stati coi quali vigono accordi di compensazione.

Ai contravventori si applicano le sanzioni richiamate o previste all'art. 11 del sopraindicato decreto Ministeriale 28 settembre 1934.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1935-XIII.

Roma, addì 19 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

Il Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:

DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1935, n. 2048. —
modificazioni all'Allegato n. 6 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. Decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Vista la relazione della Direzione Generale (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 321/46581-43 del 30 dicembre 1934, con la quale si propone una modificazione all'Allegato n. 6 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose circa le abilitazioni di servizio della stazione di Ancona Marittima;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Nell'allegato n. 6 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, il primo alinea dell'art. 15 è annullato e sostituito dal seguente:

«La stazione di Ancona Marittima è abilitata all'accettazione delle spedizioni di cose a carro, a grande ed a piccola velocità, provenienti dal mare e destinate oltre Ancona per ferrovia ed al ricevimento di quelle provenienti da oltre Ancona per ferrovia e destinate all'imbarco, nonché all'accettazione ed al ricevimento delle spedizioni di cose in piccole partite, a grande ed a piccola velocità, eseguite in servizio cumulativo ferroviario-marittimo da o per «Fiume e Zara».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 17 gennaio 1935-XIII.

Il Ministro
 PUPPINI

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1935, n. 2084. -- *Norme per il calcolo della indennità percentuale nel caso di trasloco di agenti arrentizi ordinari.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 19 delle Disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405:

Udita la relazione n. P. A. G. 3728/174599 in data 18 gennaio 1935, Anno XIII, della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali);

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Agli effetti della determinazione dell'indennità percentuale di trasloco, di cui all'art. 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie, nei confronti degli avventizi ordinari, «per stipendio annuo» deve intendersi l'ammontare della paga giornaliera da ciascuno fruita, al netto delle riduzioni previste dai RR. DD. LL. 1491/1930 e 561/1934, moltiplicata per 300.

Agli effetti del compenso anzidetto non deve tenersi conto degli eventuali altri assegni fruiti oltre la paga.

Roma, addì 22 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
PUPPINI

Errata-corrige.

Boll. Uff. n. 47-1934

Concorso a 1 posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze naturali, di cui al D. M. 10 novembre 1934, n. 1355.

A pag. 814 - punto - 11° - secondo comma - dove è detto: Saranno ammessi alla prova... ecc.; leggasi invece: Saranno ammessi alla prova orale... ecc.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc. anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277. —
Trasferimento ad altri Enti dei compiti assistenziali già svolti dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri, riconoscimento giuridico dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato e provvedimenti relativi alla gestione dell'Opera stessa. (1).



VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1189;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di regolare con disposizioni definitive la continuità del funzionamento delle opere assistenziali a favore del personale delle Ferrovie dello Stato già esercitate dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri dello Stato;

Considerato che detta Associazione è passata alle dipendenze dirette del Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I compiti assistenziali già esercitati dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri dello Stato a beneficio dei soci sono trasferiti:

a) l'assistenza sanitaria all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 35 dell'11 febbraio 1935-XIII.

b) la gestione delle mense e refettori all'Amministrazione delle ferrovie e al Dopolavoro ferroviario;

c) il funzionamento dei nidi d'infanzia annessi ai gruppi di case economiche per ferrovieri al Dopolavoro ferroviario;

d) il funzionamento delle Colonie marine e climatiche all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato.

Il patrimonio già destinato dall'Associazione ai suddetti compiti è ripartito tra gli enti stessi, tenute presenti le attività assistenziali loro assegnate.

Art. 2.

All'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato è attribuita personalità giuridica con capacità di acquistare, possedere, alienare e amministrare beni anche immobili, di ricevere lasciti e donazioni.

Art. 3.

Vengono assegnati in aumento al patrimonio dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato:

a) il capitale ricavato dalla sottoscrizione effettuata fra il personale ferroviario per solennizzare le nozze delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte;

b) il fondo costituito dalle trattenute effettuate al personale che partecipò allo sciopero del gennaio 1920.

Le quote d'ammortamento maturate e maturande dei mutui concessi alle Società cooperative edilizie sulle somme di cui al precedente punto *b)* in forza del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1221, restano devolute all'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Al funzionamento delle Colonie marine e climatiche provvede con gestione separata il Comitato amministra-

tore dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, il quale, occorrendo, potrà destinarvi una quota da prelevarsi sulle disponibilità per le concessioni facoltative di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314.

La manutenzione dei fabbricati dell'Opera e l'esecuzione dei lavori in essi occorrenti sono affidate all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato verso rimborso delle relative spese vive, aumentate della competente quota di spese generali.

Art. 5.

La Fondazione «Vittorio Emanuele III» istituita con R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1189, pur conservando la stessa denominazione, è costituita in gestione speciale annessa all'Opera di previdenza e viene amministrata dallo stesso Comitato amministratore dell'Opera.

Il 2° e 3° comma dell'art. 7 del detto decreto-legge sono abrogati.

Art. 6.

All'Opera di previdenza per il personale ferroviario si applicano le disposizioni stabilite col 1° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, per l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Gli atti e contratti relativi al trapasso del patrimonio di cui all'art. 1, sono esenti dalle tasse di registro e ipotecarie.

Art. 7.

In caso di cessazione dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato o di alcune delle sue gestioni le corrispondenti rimanenze attive sono devolute all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'assistenza legale all'Opera di previdenza resta affidata alla Avvocatura dello Stato.

Art. 8.

Con decreto del Ministero per le comunicazioni saranno stabilite le norme di applicazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio delle Ferrovie dello Stato, titolo VIII «Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita» le conseguenti variazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1935 — *Delegazione di firma al Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni addetto alle Ferrovie dello Stato.*

II. MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, N. 5195, serie 3^a;

Visto il Regio decreto 1° marzo 1888, N. 5247, serie 3^a, per l'applicazione della predetta legge;

Visti i Regi decreti 29 settembre 1910, N. 804 e 13 luglio 1911, N. 928;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, N. 2440 e 23 maggio 1924, N. 827 e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 30 aprile 1924, N. 596 e 22 maggio 1924, N. 868;

Parte I - n. 8 - 21 febbraio 1935-XIII.

Visto il Regio decreto-legge 23 aprile 1925, N. 520;
Visto il Regio decreto-legge 5 marzo 1925, N. 342;
Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1925, che nomina il Comitato amministratore della gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento;
Visto il Regio decreto 26 giugno 1927, N. 1570;
Visto l'art. 9 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, N. 1277;

DECRETA :

E' delegata al Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni addetto alle Ferrovie dello Stato;

1° La firma, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, di tutti gli atti relativi all'amministrazione delle Ferrovie dello Stato e all'Ispettorato Generale delle Ferrovie concesse, tramvie ed automobili, purchè delegabili;

2° La trattazione della corrispondenza riguardante affari di ordinaria amministrazione con le Autorità, sempre che non rientrino nella competenza dei direttori generali e capi servizi delle due amministrazioni predette, esclusa quella con la Presidenza dei due rami del Parlamento, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i Ministri, con il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti;

3° La trattazione dei seguenti affari riguardanti l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

a) L'approvazione di contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata, che importino un onere non superiore alle L. 500.000 (cinquecentomila) e di quelli a trattativa privata per un ammontare non superiore alle Lire 200.000 (duecentomila) sui quali si sia pronunciato il Consiglio di Amministrazione;

b) L'approvazione delle convenzioni per servitù temporanea delle vendite, permutate di relitti di terreno ed altri immobili, facenti parte del patrimonio ferroviario, su cui si sia pronunciato il Consiglio di Amministrazione, quando il valore della cosa contratta non superi le L. 200.000 (duecentomila) previo, ben inteso, il nulla osta

dell'Amministrazione demaniale nei casi in cui il valore della cosa da cedere superi le L. 40.000 (quarantamila);

c) L'approvazione delle promozioni del personale di grado inferiore al 10° in base alle graduatorie definitive delle Commissioni competenti.

d) L'approvazione delle norme relative ad anticipazioni di stipendio o paga al personale, su cui si sia pronunciato il Consiglio di Amministrazione;

e) La liquidazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, delle pensioni e dei sussidi al personale e l'esercizio della facoltà di accertamento della inabilità al servizio degli agenti esonerati, dietro domanda degli interessati;

f) La presidenza della Commissione per la formazione dell'elenco dei giornalisti aventi titolo alle concessioni dei biglietti di cui all'art. 10 del Regolamento approvato con Regio decreto 26 novembre 1908, N. 804;

g) La presidenza del Comitato Amministratore per regolare la Gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento;

h) La facoltà di esercitare l'alta sorveglianza e le attribuzioni che spettano al Ministero delle Comunicazioni sulle due Aziende speciali per lo sfruttamento rispettivamente dei terreni petroliferi e dei boschi sul territorio della Repubblica Albanese, di cui ai Regi decreti-legge n. 1301 in data 8 luglio 1925 e n. 1915 in data 25 ottobre 1925;

i) La presidenza della Commissione delle Cooperative Edilizie;

l) La presidenza del Comitato del Dopolavoro Ferroviario;

m) La presidenza della Commissione delle concorrenze.

Omissis

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 26 gennaio 1935-XIII.

Il Ministro
BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1935-XIII, n. 2193. —
*Modificazioni alla tabella dei requisiti fisici annessa
al D. M. 3 maggio 1933, n. 2391.*

IL MINISTRO

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — Servizio Personale e Affari Generali — in data 27 gennaio 1935, anno XIII;

Visto il D. M. 3 maggio 1933, n. 2391, che fissa le norme per le visite mediche di assunzione in servizio, di assegnazione alle funzioni e di revisione ed approva l'annessa tabella dei requisiti fisici;

Riconosciuta la necessità di apportare alcune modifiche alla tabella suddetta;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

La tabella annessa al D. M. 3 maggio 1933, n. 2391 è sostituita da quella allegata al presente decreto, comprendente anche le norme relative.

Roma, 5 febbraio 1935, Anno XIII.

Il Ministro

BENNI.

**Norme per le visite mediche di ammissione in servizio,
di assegnazione alle funzioni e di revisione.**

Art. 1.

Agli effetti delle visite sanitarie gli agenti sono distinti in tre gruppi. Nella tabella allegata sono indicati i requisiti per l'ammissione, per l'assegnazione alle funzioni e per la revisione degli agenti di ogni gruppo.

Visite di ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione in servizio è necessario che gli aspiranti posseggano sana costituzione, sistema nervoso normale e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Qualora si dovessero ammettere in servizio agenti con qualifiche non indicate nella tabella, si procederà alla visita adottando i criteri stabiliti per la qualifica assimilabile.

Visite per l'assegnazione alle funzioni o per cambio di qualifica

Art. 3.

Gli agenti già in servizio da abilitarsi o da assegnarsi a funzioni o qualifiche per le quali siano richiesti requisiti superiori dovranno essere sottoposti ad apposita visita da effettuarsi coi criteri stabiliti per la revisione nel gruppo relativo a dette funzioni o qualifiche.

Non occorre di procedere a nuova visita per il passaggio da una funzione o qualifica ad un'altra per la quale siano richiesti requisiti identici od inferiori, salvo che per gli agenti da abilitare alle funzioni di macchinista ai treni o tradotte, per i quali la visita medica non deve essere omessa.

Visite di revisione

Art. 4.

Tutti gli agenti del terzo gruppo dopo compiuto il 45° anno di età devono essere sottoposti a visita di revisione della facoltà visiva.

Saranno inoltre sottoposti a visita di revisione gli agenti di ogni gruppo quando sorga dubbio sulle loro condizioni fisiche o psichiche, quando abbiano sofferto lesioni o malattie gravi del capo, degli occhi o degli orecchi o quando siano dediti all'abuso di bevande alcoliche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di mantenere in impiego, in via eccezionale, in mansioni compatibili colle minorate condizioni fisiche ed in relazione alla disponibilità dei posti, agenti che, comunque, vengano a trovarsi in possesso di requisiti minori di quelli dell'annessa tabella.

Il giudizio sull'idoneità, in questi casi, è riservato esclusivamente all'Ufficio Centrale Sanitario.

Art. 5.

Le visite di ammissione dovranno essere eseguite da due medici dell'Amministrazione, dei quali uno almeno di ruolo.

Quelle per l'assegnazione alle funzioni, per il cambio di qualifica e quelle di revisione potranno essere eseguite anche da un solo medico di ruolo.

Art. 6.

Le presenti norme hanno vigore dalla data della loro approvazione e sostituiscono quelle emanate precedentemente.

Roma, 5 febbraio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: BENNI.

**Tabella allegata al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1935-XIII n. 2193 che abroga e sostituisce
relativo alle visite mediche per gli aspiranti**

Gruppi	QUALIFICHE	A M M I S S I O N E					Udito	Statura
		Vista			Campo visivo	Senso cromatico		
		Acutezza visiva		con lenti sferiche o cilindriche				
		Grado						
I	Agenti dei primi 5 gradi; Ispettori di 2 ^a classe e Allievi Ispettori (salvo le eccezioni di cui al gruppo 2°). Revisori; Segretari (1); Applicati (1); Aiutanti (1); Allievi d'ordine (1) e scrivane (1) agli uffici Commessi; Uscieri ed inservienti (uomini e donne)	10/10 complessivamente o in un solo occhio	+ 5 D - 10 D	-	-	-	Voce di conversazione a non meno di m. 4 complessivamente o da un solo orecchio	-
II	Ispettori principali; Ispettori di 1 ^a e 2 ^a classe e Allievi Ispettori dei Servizi Movimento, Commerciale e del Traffico, Materiale e Trazione, Lavori e Costruzioni e degli Uffici Sanitari. Segretari tecnici; Disegnatori; Assistenti dei lavori; Aiutanti disegnatori; Aiutanti assistenti dei lavori e Sorveglianti dei lavori.	14/10 complessivamente	+ 4 D - 5 D (14)	normale	normale	normale	Voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio (2)	m. 1.50

tuisce quella allegata al Decreto Ministeriale in data 3 maggio 1933 n. 2331 ad impiego e per il personale in servizio

R E V I S I O N E					ANNOZZIONI
Vista				Udito	
Acutezza visiva		Campo visivo	Senso cromatico		
Grado	Con lenti sferiche o cilindriche				
8/10 complessivamente o in un solo occhio	con qualsiasi correzione di lenti	—	—	Voce di conversazione a non meno di m.1 complessivamente o da un solo orecchio	<p>(1) Escluso il personale addetto ai Magazzini degli Approvvigionamenti, pel quale sono richiesti i requisiti del gruppo 2°, ma non è richiesto il senso cromatico normale.</p> <p>(2) Per i calderai, battimazza, fucinatori e sotto capi tecnici e per i capi tecnici provenienti dalle dette qualifiche e mestieri rumorosi affini, è sufficiente la percezione della voce di conversazione a m. 2 per orecchio all'ammissione ed a m. 2 complessivamente o da un solo orecchio alla revisione. Per gli operai e capi tecnici addetti ai motori elettrici è richiesta all'ammissione voce afona ad 8 metri per orecchio; alla revisione voce afona a m. 4 per orecchio.</p> <p>(3) Per gli operai conduttori di caldaie e motori e comunque per il personale operaio non avente rapporto con la circolazione dei treni (esclusi i verniciatori) non è necessario che il senso cromatico sia normale.</p>
12/10 complessivamente	con qualsiasi correzione di lenti	normale	normale	Voce di conversazione a non meno di m.8 complessivamente o da un solo orecchio	
			normale		

Gruppi	QUALIFICHE	A M M I S S I O N E					Udito	Statura	
		Vista			Senso cromatico	Udito			Statura
		Acutezza visiva		Campo visivo					
Grado	con lenti sferiche o cilindriche								
Seque II	Capi Gestione e Capi telegrafisti	14/10	+ 4 D	normale	—	Voce afona a non meno di m. 8 com- plessivamen- te o da un solo orecchio (2)	m. 1.50		
	Aiutanti e Alunni d'ord. (in funzione di Capo fermata .	comples- siva- mente	- 5 D (14)		normale				
	Scrivane delle sta- zioni; Guardamer- ci e Guardasala.			—					
	Capi tecnici (2); Sot- tocapi tecnici (2); Capi verificatori; Verificatori; Ope- rai di 1 ^a classe (2); Operai (2) e Ai- tanti Operai (2).			normale (3)					
	Capi Squadra ma- novali e Manova- li delle Officine e dei Magazzini Approvvigionati			—					
	Capi guardie; Sot- to Capi guardie e Guardie (4) (5).			—					
	Personale del tra- ghetto di Venezia			normale					
	Personale di mac- china ed operaio delle navi - tra- ghetto (Capi Mac- chinisti di 1 ^a e 2 ^a classe. Macchini- sti di 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a cl., Capi fuochisti, Fuochisti, Carbo- nai, Elettrici- sti) (6) (14).			normale					
Personale di ca- mera delle navi- traghetto (14).			—						

R E V I S I O N E					ANNOTAZIONI
V i s t a				Udito	
Acutezza visiva		Campo visivo	Senso cromatico		
Grado	Con lenti sferiche o cilindriche				
12/10 complessivamente	con qualsiasi correzione di lenti	normale	—	Voce di conversazione a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio	<p>(4) Per il personale di vigilanza non è consentita la correzione con lenti.</p> <p>(5) Per il personale di vigilanza si richiede la percezione della voce a fona a non meno di metri 8 per orecchio alla ammissione, ed a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio alla revisione.</p> <p>(6) Per il personale di macchina e operaio delle navi-traghetto si richiedono i requisiti di udito del gruppo III.</p> <p>(7) Se non addetti al movimento bastano i requisiti del gruppo II, richiesti per i Capi gestione e Capi telegrafisti.</p> <p>(8) Il senso cromatico normale è richiesto per l'assunzione degli alunni d'ordine: non è invece da richiedersi nei casi di passaggio a tale qualifica di agenti dei gradi inferiori.</p> <p>(9) Per il personale di macchina utilizzabile alle sole manovre, per i fuochisti alle sole manovre e per i manovratori capi sono sufficienti complessivamente 12/10.</p>
			normale		
			—		
			normale (3)		
			—		
			—		
			normale		
			normale		
			—		

Gruppi	QUALIFICHE	A M M I S S I O N E					
		V i s t a				Udito	Statura
		Acutezza visiva		Campo visivo	Senso cromatico		
Grado	con lenti sferiche o cilindriche						
III	<p>Capistazione*; Sottocapi* (7); Aiutanti* (7) (8); Allunni d'ordine* (7) (8) alle stazioni.</p> <p>Controllori viaggianti*; Capi personale viaggiante*; Conduttori capi e principali; Conduttori e frenatori (11).</p> <p>C pi deposito* ; Macchinisti; Capi squadra accudienti e manovali* ; Fuochisti; Assistenti T. E.; Accudienti; Manovratori e Deviatori delle Officine e dei Depositi.</p> <p>Manovratori capi; Capi squadra manovratori; Manovratori (11); Deviatori capi; Capi squadra deviatori; Deviatori.</p> <p>Manovali alle stazioni, ai treni e del ruolo di manovalanza alla dipendenza del Servizio Materiale e Trazione (esclusi i manovali delle officine) (12).</p>	10 10 per occhio	senza lenti, meno che per le qualifiche asteriscate per le quali è ammessa la correzione con lenti di + 4 D - 5 D	normale	normale	Voce afona a non meno di m. 8 per orecchio	m. 1.55 (11)

R E V I S I O N E					ANNOTAZIONI
V i s t a					
Acut zza visiva		Campo visivo	Senso cromatico	Udito	
Grado	Con lenti sferiche o cilindriche				
14/10 complessivamente (9)	senza lenti, meno che per le qualifiche asteriscate per le quali è ammessa qualsiasi correzione di lenti	normale	normale	Voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio (10)	<p>(10) Per i macchinisti e fuochisti è sufficiente la voce di conversazione a m. 8 da ciascun orecchio.</p> <p>(11) Frenatori statura minima m. 1,60. Manovratori al movimento statura minima m. 1,50, statura massima m. 1,70. (Tale limitazione non riguarda gli agenti rivestiti di altra qualifica che venissero eventualmente utilizzati in via saltuaria alle mansioni di manovratore).</p> <p>(12) Se esclusi da attribuzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio bastano, alla revisione, i requisiti del gruppo II.</p> <p>(13) Per le guardabarriere non è richiesto alcun limite di statura e per quelle assunte al 45° anno di età sono sufficienti i requisiti stabiliti per le visite di revisione.</p> <p>(14) Per il personale di macchina ed operaio e per il personale di camera delle navi-traghetto all'ammissione non è consentita la correzione con lenti.</p>

Gruppi	QUALIFICHE	A M M I S S I O N E					Udito	Statura
		V i s t a			Campo visivo	Senso cromatico		
		Acutezza visiva		Grado				
		con lenti sferiche o cilindriche						
<i>Segue</i> III	<p>Sorveglianti della linea*; Capi squadra cantonieri; Guardiani; Cantonieri; Guardabarriere (13).</p> <p>Personale di coperta delle navitraghetto (Comandanti di 1^a e 2^a classe; Ufficiali di 1^a, 2^a e 3^a classe; Nostromi; Marinai; Mozzi).</p>	10/10 per occhio	senza lenti, meno che per le qualifiche asteriscate per le quali è ammessa la correzione con lenti di + 4 D - 5 D	normale	normale	Voce afona a non meno di m. 8 per orecchio	m. 1.55 (11)	

R E V I S I O N E						
V i s t a					Udito	ANNOTAZIONI
Acutezza visiva		Campo visivo	Senso cromatico			
Grado	Con lenti sferiche o cilindriche					
14/10 complessivamente (9)	senza lenti, meno che per le qualifiche asteriscate per le quali è ammessa qualsiasi correzione di lenti	normale	normale		Voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio (10)	

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1935, n. 2164. — *Soppressione del servizio ferroviario viaggiatori e merci sul tronco di linea Albano-Campoleone.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. Decreto Legge 21 dicembre 1931, n. 1575 col quale è autorizzato a modificare i servizi ferroviari qualora se ne presenti la convenienza;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato n. PAG. 024/33181 in data 24 gennaio 1935-XIII, relativa alla soppressione del servizio ferroviario sul tronco di linea Albano-Campoleone;

Ritenuta la convenienza di tale soppressione;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;



DECRETA :

E' approvata la soppressione del servizio ferroviario viaggiatori e merci sul tronco di linea Albano-Campoleone a datare dal 1° marzo 1935-XIII.

Roma, li 29 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1935, n. 2230. — *Soppressione del servizio ferroviario viaggiatori e merci sulla linea Golfo Aranci-Terranova P.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. Decreto Legge 21 dicembre 1931, n. 1575, col quale è autorizzato a sostituire parzialmente o totalmente i servizi ferroviari con servizi automobilistici;

Vista la relazione della Direzione Generale delle

Ferrovie n. PAG. 24/174301 in data 15 dicembre 1934
A. XIII relativa alla soppressione del servizio ferroviario della linea Golfo Aranci-Terranova;

Ritenuta la convenienza di tale soppressione;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;


DECRETA:

E' approvata la soppressione del servizio ferroviario viaggiatori e merci sulla linea Golfo Aranci-Terranova a datare dal 1° marzo 1935-XIII.

Roma, li 11 febbraio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1935-XIII, n. 76 — *Contributo al Partito Nazionale Fascista e all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili, per l'uso di biglietti ferroviari a riduzione* (1).



VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive variazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2684;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 394;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2684;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2684, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 394, resta modificato come segue:

« E' fatto obbligo al Comitato organizzatore di devolvere sull'importo lordo ricavato dalla percezione delle quote di cui all'art. 1:

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 45 del 22 febbraio 1935-XIII.

- a) il 20 per cento a favore del Partito Nazionale Fascista;
- b) il 10 per cento all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
- c) il 10 per cento all'Opera di previdenza della Milizia;
- d) il 10 per cento all'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato ».

Art. 2.

Le facilitazioni temporanee di cui all'art. 3 b) del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, non potranno consentire una riduzione superiore a quella del 50 per cento sui prezzi della tariffa ordinaria differenziale per viaggi di corsa semplice.

Le facilitazioni stesse non potranno inoltre avere una durata superiore a quattro mesi per anno solare e per località salvo quelle relative alla Capitale e ad altre località previste da disposizioni di legge in vigore alla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1935-XIII, n. 2240.
— *Proroga al 19 luglio 1935 della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai Concorsi per 2 posti di Ufficiale di 3^a classe in prova e per 2 posti di Macchinista di 3^a classe in prova, approvati coi Decreti Ministeriali n. 1371 e 1372 del 10 novembre 1934.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i propri Decreti n. 1371 e 1372 in data 10 novembre 1934-XIII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/36615 in data 2 febbraio 1935 Anno XIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;


Decreta :

1° La scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per 2 posti di Ufficiale di 3^a classe in prova e per 2 posti di Macchinista di 3^a classe in prova, di cui gli avvisi-programma approvati coi Decreti Ministeriali n. 1371 e 1372 del 10 novembre 1934, è rimandata al 19 luglio 1935.

2° Anche a tale data dovranno ritenersi validi, per i candidati che hanno già partecipato ai concorsi di cui trattasi, i documenti che, in base agli avvisi-programma, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della scadenza.

Roma, li 12 febbraio 1935 Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.



DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1935-XIII, n. 2464. —
Graduatoria di merito del Concorso a un posto di
Allievo Ispettore in prova fra laureati in scienze natu-
rali o in scienze agrarie o in scienze forestali.

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1355 del 10 novembre 1934-XIII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/48651 in data 2 marzo 1935 Anno XIII;
 Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a un posto di Allievo Ispettore in prova fra laureati in scienze naturali o in scienze agrarie o in scienze forestali nei ruoli dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

- 1° Dr. MARINI GIUSEPPE
 2° Dr. FIORESI LUIGI.

Roma, li 5 marzo 1935-Anno XIII.

Il Ministro
BENNI



DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1935-XIII, n. 2465 —
Decisione relativa al Concorso a un posto di Allievo
Ispettore in prova fra specializzati in scienze fore-
stali.

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1354 del 10 novembre 1934-XIII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/48652 in data 2 marzo 1935, Anno XIII;
 Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

E' approvata la decisione relativa al Concorso a un posto di Allievo Ispettore in prova fra Specializzati in Scienze Forestali, in base alla quale nessuno dei candidati ammessi agli esami è stato riconosciuto idoneo.

Roma, li 5 marzo 1935-Anno XIII.

Il Ministro
BENNI

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1935-XIII, n. 2466. ---
Graduatoria di merito del Concorso a 2 posti di Segretario in prova fra periti elettromeccanici.

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1356 del 10 novembre 1934-XIII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/48650 in data 2 marzo 1935 Anno XIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

E' approvata la seguente graduatoria del Concorso a due posti di Segretario in prova fra Periti elettromeccanici nei ruoli dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

- 1° GIANNELLI EDMONDO
- 2° CORRADI VALTER.

Roma, li 5 marzo 1935-Anno XIII.

Il Ministro
BENNI

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1935-XIII, n. 2467. —
Graduatoria di merito del Concorso a 4 posti di Segretario in prova fra periti industriali chimici.

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1357 del 10 novembre 1934-XIII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n.PAG.040/24/48649 in data 2 marzo 1935, Anno XIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a 4 posti di Segretario in prova fra Periti Industriali Chimici nei ruoli dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

- 1° BANDETTINI CESARE
- 2° PIZZIGALLI BATTISTA
- 3° RAMPINI RICCIARDO
- 4° SBRASCIA PIERINO
- 5° SANTINI ORESTE.

Roma, li 5 marzo 1935-Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

to DE
Ann
blei

PER C

Visto
Visto

certite
Visto

temo,
bre 193

Visto
190:

Rite
diere;

Sen
Sill

to Seg
sato pe

Abb

Gli
611,
1808,

61-XII
etra.

0) Pg

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1935-XIII, n. 163. -
Ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi (1).



VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641,
convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808;

Visto il decreto 10 ottobre 1934-XII, del Capo del
Governò, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ot-
tobre 1934-XII, n. 242;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV,
n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di prov-
vedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governò, Primo Mini-
stro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di
Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI,
n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII,
n. 1808, e 2 del decreto del Capo del Governò 10 ottobre
1934-XII, non sono applicabili ai mutilati o invalidi di
guerra.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 61 del 13 marzo 1935-XIII.

Ai soli effetti del comma precedente, e per i concorsi già indetti e non scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni interessate potranno concedere una proroga che consenta dalla data medesima un periodo utile di giorni quindici per la presentazione delle documentate istanze per l'ammissione ai concorsi stessi.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 febbraio 1935-XIII.
 — *Normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato (1).*

IL CAPO DEL GOVERNO
 PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli enti autarchici, parastatali e comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 10 febbraio 1935-XIII;

DECRETA:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione di materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli enti autarchici, agli enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonché alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed enti predetti, alle società, ditte, istituti, ed enti comunque sovvenzionati dallo Stato, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

Tabella	UNI	- n. 157	del 31 ottobre 1932-XI	- Conicità normali per applicazioni meccaniche.
»	»	n. 158	del 31 ottobre 1932-XI	- Tolleranze sulle aperture di chiave e sulle larghezze di dado.
»	»	n. 159	del 21 dicembre 1932-XI	- Filettatura sistema metrico serie MA (per bulloneria a passo normale - serie internazionale ISA A). Sostituisce UNIM 5 e 6.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 62 del 14 marzo 1935-XIII

- Tabella UNI - n. 160 del 21 dicembre 1932-XI - Filettatura sistema metrico serie MB (per bulloneria a passo fine - serie internazionale ISA B). Sostituisce UNIM 14 e 15.
- » » n. 161 del dicembre 1932-XI - Viti metriche a testa circolare - Prospetto dei tipi.
- » » n. 162 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa cilindrica, grezze (viti da coperta) Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 163 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa tonda stretta, grezze. Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 164 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa tonda stretta, lavorate, (ricalcate e rullate). Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 165 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa tonda larga, grezze - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 166 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa tonda larga, lavorate (ricalcate e rullate) - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 167 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa svasata stretta piana, grezze - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 168 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa svasata stretta piana lavorate (ricalcate e rullate) - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 169 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa svasata stretta con calotta, grezze - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 170 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa svasata larga, grezze - Filettatura sistema metrico serie MA.

- Tabella UNI - n. 171 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa svasata larga, lavorate (ricalcate e rullate) - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 172 del 21 dicembre 1932-XI - Viti a testa conica, grezze - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 173 del 4 aprile 1933-XI - Lunghezze di gambo per viti di bulloneria.
- » » n. 174 del 4 aprile 1933-XI - Apparecchi elettrici di motori a scoppio ed a combustione interna - Sensi di rotazione.
- » » n. 175 del 4 aprile 1933-XI - Estremità d'albero per apparecchi elettrici di motori a scoppio e per pompe di iniezione di motori a combustione.
- » » n. 176 del 4 aprile 1933-XI - Giunti di accoppiamento per apparecchi elettrici di motori a scoppio e per pompe di iniezione di motori a combustione.
- » » n. 177 del 4 aprile 1933-XI - Magneti per motori a scoppio per montaggio su base - Montaggio, ingombro, prescrizioni.
- » » n. 178 del 4 aprile 1933-XI - Basi di supporto per magneti UNI 177.
- » » n. 179 del 4 aprile 1933-XI - Spinterogeno per motori a scoppio - Montaggio, ingombro, prescrizioni.
- » » n. 180 del 4 aprile 1933-XI - Viti metriche a testa esagona e quadra - Prospetto dei tipi.
- » » n. 183 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate - Gambo a nazione filettata corta - Filettatura sistema metrico serie MA.

- Tabella UNI - n. 184 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate - Gambo a porzione filettata corta - Filettatura sistema metrico serie MB.
- » » n. 185 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate - Gambo a porzione filettata lunga - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 186 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate - Gambo a porzione filettata lunga - Filettatura sistema metrico serie MB.
- » » n. 187 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate - Gambo interamente filettato - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 188 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate - Gambo interamente filettato - Filettatura sistema metrico serie MB.
- » » n. 189 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate (ricalcate e rullate) - Gambo parzialmente filettato (porzione filettata lunga) - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 190 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate (ricalcate e rullate) - Gambo parzialmente filettato (porzione filettata lunga) - Filettatura sistema metrico serie MB.
- » » n. 191 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate (ricalcate e rullate) - Gambo interamente filettato - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 192 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, lavorate (ricalcate e rullate) - Gambo interamente filettato - Filettatura sistema metrico serie MB.

- Tabella UNI - n. 193 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona ridotta, lavorate - Gambo a porzione filettata corta - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 194 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona, ridotta, lavorate - Gambo a porzione filettata corta - Filettatura sistema metrico serie MB.
- » » n. 195 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona ridotta, lavorate - Gambo a porzione filettata lunga - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 196 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona ridotta, lavorate - Gambo a porzione filettata lunga - Filettatura sistema metrico serie MB.
- » » n. 197 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona ridotta, lavorate - Gambo interamente filettato - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 198 del 4 aprile 1933-XI - Viti a testa esagona ridotta, lavorate - Gambo interamente filettato - Filettatura sistema metrico serie MB.
- » » n. 202 del 4 aprile 1933-XI - Dadi metrici esagoni e quadri - Prospetto dei tipi.
- » » n. 205 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni alti, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 206 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni alti, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MB.
- » » n. 207 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni medi, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 208 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni medi, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MB.

- Tabella UNI - n. 209 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni bassi, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 210 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni bassi, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MB.
- » » n. 211 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni bassi, lavorati (tranciati lucidi) - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 215 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni ad intagli, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 216 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni ad intagli, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MB.
- » » n. 217 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni ad intagli, bassi, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MA.
- » » n. 218 del 4 aprile 1933-XI - Dadi esagoni ad intagli bassi, lavorati - Filettatura sistema metrico serie MB.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre, per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dalla data del presente decreto, e per i materiali già regolamentari dopo un anno dalla stessa data. Pertanto, entro detto termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno e si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, quando ciò non presenti particolare difficoltà nell'impiego, le parti di ricambio non esistenti nei magazzini e che sa-

fanno acquistate per sostituzioni, dovranno conformarsi alle predette tabelle, come pure dovranno conformarvisi le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione nei magazzini o per reintegro di dotazioni.

Art. 3.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono corrispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'Unificazione nell'industria, UNI, di Milano (Foro Bonaparte, 16). Copie autenticate dal bollo della segreteria generale della Commissione suprema di difesa sono cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti di cui all'art. 1 dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
MUSCOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1935-XIII. — *Modificazioni all'allegato n. 3-bis alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. Decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Nell'allegato n. 3-bis alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato sono introdotte le varianti appresso indicate:

a) Tra il primo ed il secondo comma del punto 1° è fatta la seguente aggiunta:

«Le casse mobili si distinguono in grandi e piccole. Di massima, sono grandi quelle di capacità superiore a tre metri cubi; piccole quelle di capacità da uno a tre metri cubi. L'Amministrazione ha facoltà di considerare, in via eccezionale, come casse mobili grandi anche determinate casse mobili di capacità da uno a tre metri cubi, quando ciò sia giustificato, a suo giudizio, da particolari caratteristiche delle casse stesse».

b) I punti 4°, 6° ed 8° sono annullati e sostituiti dai seguenti:

«4° — Il peso massimo di ciascuna cassa carica (peso lordo) non deve superare i Kg. 5.000 se di tipo pesante e i Kg. 2.500 se di tipo leggero. Su questi limiti è ammessa la tolleranza del 5%.

La tara delle casse mobili grandi non è soggetta a

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 64 del 16 marzo 1935-XIII.

Parte I - n. 13 - 28 marzo 1935-XIII.

tassazione purchè non ecceda i seguenti limiti per ogni metro cubo di capacità:

Kg. 150 per le casse mobili ordinarie;

Kg. 400 per le casse mobili isotermitiche o refrigeranti.

Ove questi limiti vengano superati l'eccedenza di tara viene tassata come merce, e se nella cassa sono contenute diverse merci la detta eccedenza viene aggiunta al peso della merce meno tassata.

Per le casse mobili piccole soltanto metà della tara è esente da tassazione. Il peso corrispondente all'altra metà viene tassato come merce, e se nella cassa mobile sono contenute diverse merci il detto peso viene aggiunto al peso della merce meno tassata».

«6° — Il numero e la marca di proprietà della cassa mobile, la tara in chilogrammi e la capacità in metri cubi devono essere indicati nella lettera di vettura a cura dello speditore.

Questi deve altresì dichiarare il peso delle merci contenute nelle casse, il peso dei dispositivi di cui al punto 5° e — per le casse mobili grandi — l'eccedenza di tara di cui al punto 4°.

Non è ammessa la richiesta di verifica del peso tranne che nei casi di irregolarità nei trasporti».

«8° — Per le casse mobili grandi il peso minimo tassabile è di Kg. 1.000 per ogni cassa e di Kg. 2.000 per ogni spedizione.

Per le casse mobili piccole il peso minimo tassabile per ogni cassa è quello corrispondente alla tara della cassa aumentata di 100 chilogrammi per ogni metro cubo di capacità.

Al peso minimo di chilogrammi 2.000 per spedizione non sono soggette le spedizioni costituite esclusivamente da casse mobili piccole.

Per le spedizioni costituite da più merci soggette a diverso modo di tassazione la eventuale differenza in meno fra il peso reale delle merci e i pesi minimi tassabili si aggiunge al peso della merce meno tassata».

c) Nel punto 9°, dopo le parole «Le spedizioni di merci in casse mobili» è aggiunta la parola «grandi».

d) Nel punto 11°, alle parole «Le casse devono essere assicurate» sono sostituite le seguenti: «Le casse mobili grandi devono essere assicurate».

e) Nel punto 16°, alle parole del 1° comma «Alle casse mobili vuote di ritorno ed a quelle spedite vuote a prender carico» sono sostituite le seguenti: «Alle casse mobili grandi vuote di ritorno o spedite vuote a prender carico».

f) Nel punto 16°, gli ultimi tre comma che seguono il quadro dei prezzi sono annullati e sostituiti dai seguenti:

«Alle casse mobili piccole vuote di ritorno o spedite vuote a prender carico si applicano i prezzi risultanti dalla colonna intestata «fino a 7 metri cubi» ridotti del 20 %.

Per le casse mobili smontate i prezzi risultanti dai precedenti comma sono ridotti del 50 %.

Per le spedizioni fatte a grande velocità di casse mobili vuote si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n. S. G. V.

Per le casse grandi vuote e non smontate vale quanto è stabilito nel punto 9°).

g) Al punto 18° aggiungere:

«Salvo che non si tratti di casse mobili private d'importazione estera, per le quali abbia assunto obblighi verso l'Amministrazione doganale, nel qual caso si applicano le norme di cui al successivo punto 20°».

h) Dopo il punto 19°, aggiungere il seguente punto 20°:

«20° — Per l'asportazione dalla sede ferroviaria di casse mobili — cariche o vuote — d'importazione estera, per le quali la Ferrovia debba rispondere in proprio verso le Amministrazioni doganali interessate, valgono in aggiunta alle disposizioni che precedono anche le seguenti norme:

a) Chi asporta la cassa mobile estera, in caso di perdita o, comunque, di mancata restituzione, è tenuto a rispondere altresì di tutte le conseguenze derivanti dalla mancata riesportazione all'estero.

b) La Ferrovia ha facoltà di fissare e di esigere da chi asporta la cassa estera anche una somma a titolo di garanzia dei diritti di confine e delle eventuali multe da corrispondersi all'Amministrazione doganale, in caso di mancata riesportazione all'estero.

c) In caso di perdita o di mancata restituzione della cassa mobile estera, il destinatario, ove non ne abbia già fatto il deposito, è tenuto a pagare alla Ferrovia anche i diritti e le multe di cui al precedente comma b); qualora detto deposito sia stato fatto, la Ferrovia ha il diritto di procedere senz'altro all'incameramento, salvo a richiedere o a restituire le eventuali differenze che dovessero risultare in meno o in più, dopo effettuato il pagamento alla dogana.

d) Rimane assolutamente vietata, nei trasporti in servizio interno, l'utilizzazione delle casse mobili estere giunte vuote o la riutilizzazione, dopo lo scarico, di quelle giunte cariche. In caso di infrazione, il destinatario, oltre alle penalità di cui al punto 15-f) sarà tenuto a corrispondere i diritti e le maggiori penalità che dovessero essere richieste dall'Amministrazione doganale».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:

BENNI.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1935-XIII. — *Prescrizione della licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con i Ministri per gli Affari Esteri, per le Corporazioni, e per l'Agricoltura e le Foreste;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 387;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, convertito nella legge 21 giugno 1934, n. 1157;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489;

Ritenuta la necessità di assicurare il giusto rapporto fra le importazioni e i mezzi di pagamento all'estero;

Determina:

Art. 1.

Le merci indicate nella tabella annessa al presente decreto non possono essere importate nel Regno senza licenza del Ministero delle finanze.

Fino a nuova disposizione nulla è innovato per la importazione delle merci considerate nella tabella A annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni, nè per quelle di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, convertito nella legge 21 giugno 1934, n. 1157.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'articolo precedente sarà ammessa la importazione delle merci in compensazione,

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 42 del 19 febbraio 1935-XIII



generale o privata, con merci nazionali, con le norme e sotto le condizioni da stabilire con successivi provvedimenti.

Art. 3.

Potrà altresì essere consentita in deroga all'art. 1 la temporanea importazione delle merci ammesse a tale beneficio dalle disposizioni legislative sulle importazioni temporanee, per essere lavorate o trasformate, a condizione della riesportazione.

Art. 4.

Le infrazioni al disposto del presente decreto saranno punite a norma dell'art. 11 del citato R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 febbraio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze:

THAON DI REVEL.

p. il Ministro per gli affari esteri:

SUVICH.

p. il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

ROSSONI.

Categoria della tariffa	Numeri della tariffa
I	1 a 17
II	18 a 25
III	26 a 32
IV	33 a 36
V	38 a 63
VI	64 a 76
VII	77 a 102
VIII	103 a 113
IX	114 a 116
X	118 a 123
XI	124 a 139
XII	140 a 180
XIII	181 a 210- <i>bis</i>
XIV	211- <i>c, d, e, f</i> ; 213 a 245
XV	246 a 269
XV- <i>bis</i>	247- <i>bis</i> ; 248- <i>bis</i> ; 251- <i>bis</i> a 269- <i>bis</i>
XVI	270 a 273- <i>bis</i>
XVII	274 a 277
XVIII	278 a 348
XIX	350 a 367; 369
XX	370 a 388
XXI	389 a 395- <i>bis</i>
XXII	396 a 466
XXIII	467 a 476
XXIV	477 a 504
XXV	505 a 515
XXVI	516 a 542
XXVII	543 a 562; 564; 564- <i>bis</i> ; 565
XXVIII	566 a 573
XXIX	574 a 580
XXX	581 a 592
XXXI	593 a 603
XXXII	604 a 626
XXXIII	627 a 633

Categoria della tariffa	Numeri della tariffa
XXXIV	634 a 642
XXXV	645 a 657
XXXVI	658 a 667
XXXVII	668 a 714
XXXVIII	715; 716
XXXIX	717 a 743; 749; 751; 763; 765; a 769
XL	770 a 782
XLI	783 a 794; 796 a 804
XLII	805 a 825
XLIII	826 a 845
XLIV	846 a 864
XLV	866 a 878
XLVI	879 a 887
XLVII	888 a 910
XLVIII	911 a 917
XLIX	918 a 932
L	933 a 940
LI	941 a 951

Roma, addì 16 febbraio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze:

THAON DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1935-XIII, n. 2637. —
Nuove norme per il concorso interno a posti di Con-
duttore principale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 21 marzo 1935-XIII N. P.A.G. 040/24/42703 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto Part. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Le norme annesse al D. M. 28 agosto 1934-XII, n. 542, relative al concorso interno a posti di Conduttore principale, sono sostituite da quelle allegate al presente Decreto e delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 26 marzo 1935-XIII.

Il Ministro

BENNI

Norme per il concorso interno a posti di Conduttore principale.

1) In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a posti di Conduttore principale.

2) Potranno partecipare a detto concorso i Conduttori stabili con anzianità di grado non posteriore al 1° gennaio 1934 e che alla data per la quale verranno fissate le prove scritte risultino già in possesso dell'abilitazione alla scorta dei treni.

3) Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione Generale « Servizio Movimento », scritte di pugno degli interessati e redatte su carta da

bollo da L. 6, dovranno essere presentate ai Depositi dai quali gli agenti dipendono entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme sul Bollettino Ufficiale.

Entro i cinque giorni successivi le domande medesime — corredate ciascuna da un esauriente rapporto informativo sulla condotta, diligenza e capacità dell'agente e sulle attitudini eventualmente dimostrate nelle funzioni della qualifica a cui aspira — dovranno essere inviate, a cura dei Superiori immediati, alle competenti Sezioni Movimento.

Dal suindicato rapporto dovranno anche risultare le qualificazioni riportate dall'aspirante nel quinquennio 1930-31-32-33-34.

4) Le Sezioni Movimento, entro i quindici giorni successivi, inoltreranno le dette domande al Servizio Movimento, dopo aver controllato la esattezza dei dati esposti dai Superiori immediati, accertate e fatte risultare, eventualmente, le benemeritenze militari, fasciste, ecc., di cui l'art. 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, N. 1176 possedute dagli interessati e la data d'iscrizione dei medesimi al Partito Nazionale Fascista, nonchè dopo dopo essersi assicurate che a carico degli aspiranti non siano intervenuti provvedimenti punitivi o non pendano procedimenti disciplinari per mancanze incompatibili con l'ammissione al concorso. Le domande stesse dovranno essere corredate dei fogli matricolari dei singoli aspiranti, dei fogli informativi redatti dai superiori immediati e di un elenco nominativo da cui risultino tutti gli elementi relativi al concorso, nonchè il parere e le eventuali osservazioni di esse Sezioni.

5) Le domande presentate per l'ammissione all'analogo concorso già indetto col D. M. 28 agosto 1934, n. 542 potranno essere tenute valide per l'ammissione al presente concorso, purchè regolarizzate con il bollo in relazione al R. D. L. 10 dicembre 1934, n. 1983, e sempre che gli interessati ne facciano richiesta ai Superiori immediati con istanza in carta libera da produrre nei termini su indicati.

6) La Commissione esaminatrice — che deciderà inappellabilmente dell'ammissione o della esclusione dal

concorso — verrà nominata dal sig. Direttore Generale. Essa sarà composta di un Presidente di grado non inferiore al 4° e di due Membri di grado non inferiore al 5°, e sarà assistita da un Segretario di grado non inferiore al 7° nominato dal Capo del Servizio Movimento.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

7) Presso ciascuna Sezione Movimento verrà inoltre nominata dal Comitato d'Esercizio apposita Commissione incaricata della vigilanza delle prove scritte. Essa sarà costituita da un Presidente di grado non inferiore al 5° e da due Membri di grado non inferiore al 7°.

8) Spetta alla Commissione esaminatrice la compilazione dei temi per le prove scritte, i quali saranno unici per la intera Rete.

9) Il Servizio Movimento determinerà e diramerà quelle ulteriori norme di dettaglio che riterrà più opportune per il regolare svolgimento degli esami.

10) Le prove scritte avranno luogo presso tutte le Sezioni in uno stesso giorno e con lo stesso orario che saranno fissati dal Servizio Movimento.

I candidati che ne facciano richiesta saranno ammessi a sostenere una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e del risultato di essa sarà tenuto conto solo nel caso che il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere una conversazione nella lingua o nelle lingue prescelte.

11) Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le singole prove è il seguente:

Prove scritte:

Composizione italiana e calligrafia	punti 20	} per ciascuno dei componen- ti la Commis- sione
Problema di aritmetica) 20	

Prove orali:

Italiano	punti 20	} per ciascuno dei componenti la Commissione
Aritmetica e geometria	» 20	
Geografia	» 20	
Lingue estere (per ciascuna)	punti 3	} complessivamente per tutta la Commissione

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio per la valutazione dei quali saranno assegnati fino a 10 punti.

12) Sarà ammesso agli orali il candidato che avrà riportato in ciascuna delle prove scritte almeno 6/10 dei punti attribuiti alle prove stesse.

13) Sarà dichiarato idoneo il candidato che in ciascuna delle prove orali avrà riportato non meno di 7/10 dei punti stabiliti per le dette prove.

14) La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato in ciascuna prova (compresa quella relativa alle lingue estere) e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudini alla dirigenza, costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito del concorso.

15) La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice, che, a parità di voti, darà la precedenza agli agenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del R. D. L. 5 luglio 1934-XII, n. 1176, nell'ordine di preferenza stabilito dall'articolo stesso.

16) I concorrenti che risulteranno idonei, sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine della graduatoria di merito come sopra compilata a mano a mano che si renderanno vacanti posti d'organico ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1937. A tale data la detta graduazione sarà da ritenersi perenta.

17) Coloro i quali si rifiutassero di raggiungere o comunque non raggiungessero nel termine fissato la destinazione loro assegnata, saranno considerati rinunciatari alla promozione e, a norma dell'art. 12 del Rego-

lamento del personale, decadranno da ogni titolo inerente al concorso.

18) La graduatoria di merito, approvata da S. E. il Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

PROGRAMMA

ESAMI SCRITTI

Composizione italiana da servire anche come saggio di calligrafia.

Problema di aritmetica nei limiti stabiliti per le prove orali.

ESAMI ORALI

Italiano — Lettura e spiegazione di un brano di prosa.

Aritmetica — Numeri interi e decimali; frazioni ordinarie; rapporti e proporzioni; regola del tre semplice; sistema metrico decimale.

Geometria — Definizione, nomenclatura e misure delle superfici e dei volumi delle principali figure piane e solide.

Geografia — Geografia fisica e politica dell'Italia (monti, fiumi, laghi, golfi e porti; regioni e provincie); rete ferroviaria italiana dello Stato; località di contatto delle ferrovie secondarie italiane con la rete statale; transiti fra l'Italia e gli Stati confinanti; località di contatto fra la rete statale e le comunicazioni marittime, lacuali ed aeree italiane.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 2019. — *Norme integrative per l'applicazione dei contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 6 aprile 1933, n. 427;

Ritenuta l'urgenza e l'assoluta necessità di emanare norme integrative per l'applicazione dei contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato di cui alla sovracitata legge 6 aprile 1933, n. 427;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato è un contributo di miglioria specifica che colpisce gli incrementi di valore che vengono ad assumere i beni immobili, comprese le aree fabbricabili, in dipendenza dell'opera pubblica eseguita.

Art. 2.

L'obbligo al contributo dev'essere notificato alle ditte, salvo le eccezioni di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1933, n. 427, entro il termine perentorio di un triennio, successivo al compimento dell'opera o del complesso organico di opere se la miglioria è determinata da tale complesso. Ove invece ciascun'opera

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 306 del 31 dicembre 1934-XIII



del complesso sia tale da dar luogo per sè stessa, ad un incremento di valore agli immobili contigui, la decorrenza del triennio di cui sopra è stabilita dal compimento di ciascuna di siffatte opere.

Sono pertanto soggetti al contributo anche tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili, che si sono avvantaggiate da opere eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato, ultimate nel triennio antecedente la data in cui il contributo verrà disposto, ovvero nel quinquennio antecedente l'anzidetta data, ove ricorra la circostanza di cui al richiamato quinto comma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1933, n. 427.

Opere eseguite dallo Stato direttamente o per concessione

Art. 3.

Per le opere eseguite o date in concessione dallo Stato l'incremento di valore su cui è applicabile il contributo di miglioria è costituito dalla differenza tra il valore venale in comune commercio che hanno i beni prima dell'inizio dell'opera — da stabilirsi con perizia dell'Ufficio tecnico di finanza — e quello successivamente accertato, ad opera compiuta, con le modalità di cui ai successivi articoli 4 e 6.

Nella determinazione del valore iniziale si deve escludere qualsiasi coefficiente di valore riferibile in qualunque modo alle opere da eseguire.

Art. 4.

Il valore da attribuire agli immobili ad opera compiuta è quello accertato e notificato in via definitiva in occasione del primo trasferimento di proprietà ai fini dell'applicazione della tassa di registro.

Ove entro un quinquennio dal compimento dell'opera da cui il contributo trae origine nessun trapasso di proprietà avvenga per i beni soggetti a contributo, il nuovo valore che essi hanno assunto allo scadere di detto quinquennio, in dipendenza dell'opera pubblica, viene stabilito in via presuntiva, giusta quanto dispone l'art. 240, terzultimo comma, del testo unico di legge per la finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175. A ciò prov-

vede l'Ufficio tecnico di finanza, tenendo presenti i criteri di cui all'art. 30 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Art. 5.


Dall'incremento di valore a cui va commisurato il contributo, si devono detrarre le spese sostenute e la presunta remunerazione dell'opera eventualmente prestata dal proprietario per migliorare l'immobile cui l'incremento si riferisce, nonchè il valore dei beni ceduti dallo stesso proprietario senza corrispettivo.

Art. 6.

Per la determinazione dell'incremento di valore degli immobili che si sono avvantaggiati in dipendenza di opere eseguite o date in concessione dallo Stato, compiute nell'ultimo triennio ovvero nell'ultimo quinquennio, di cui è parola al secondo comma del precedente articolo 2, ed in genere quando manchi il valore iniziale cui riferirsi ovvero questo venga a risultare superiore a quello che ha l'immobile ad opera pubblica ultimata, come per sopraggiunta flessione dei valori di mercato, l'incremento di valore sarà determinato dall'Ufficio tecnico di finanza mediante comparazione dei beni migliorati con altri non migliorati trovantisi in condizioni analoghe a quelle in cui i primi erano all'inizio dell'opera; all'uopo sarà tenuto presente come costituiscano elementi di maggior valore l'aumento di luce e di prospetto, la più larga e comoda circolazione, le comunicazioni più agevoli e più brevi, la cessazione di oneri e di servitù, il miglioramento delle condizioni igieniche, la possibilità di destinare gli immobili ad uso più redditizio, e, generalmente, ogni sorta di vantaggi economicamente apprezzabili derivanti al fondo in conseguenza dell'opera o del complesso di opere.

Art. 7.

La somma da ripartire a carico di tutti i proprietari soggetti a contributo non può eccedere, in alcun caso, il trenta per cento della spesa complessivamente sostenuta per la esecuzione dell'opera, e l'aliquota da



applicarsi all'incremento di valore non può superare il quindici per cento dell'incremento stesso.

Art. 8.

Quando dalla esecuzione di un'opera da parte dello Stato sia presumibile l'applicabilità del contributo di migioria, l'Amministrazione che la esegue, o la dà in concessione, nell'atto di approvazione dei lavori farà riferimento alla legge 6 aprile 1933, n. 427, e trasmetterà all'Intendenza di finanza competente per territorio, la copia di tale atto, il piano di massima dei lavori, nonchè, appena possibile, l'elenco dei proprietari degli immobili soggetti a parziale esproprio e ogni altra eventuale notizia riguardante il valore di questi ultimi immobili.

Art. 9.

L'Intendenza, avuti gli elementi di cui all'articolo precedente li trasmetterà all'Ufficio tecnico di finanza, perchè compili, in base al piano dei lavori, l'elenco dei proprietari di immobili e di aree soggetti a contributo di migioria.

L'Ufficio tecnico dopo compilato l'elenco dei proprietari soggetti a contributo, in cui oltre le generalità degli obbligati e le indicazioni del loro domicilio o residenza, se risulti, saranno indicati anche gli elementi di identificazione catastale dei beni, lo trasmetterà all'Intendenza, ai fini dell'articolo seguente.

Art. 10.

L'Intendenza, seguendo la procedura di cui all'articolo 239, comma terzo del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, provvede alla pubblicazione dell'elenco dei proprietari soggetti a contributo ed alle notifiche individuali nel modo stabilito all'articolo 277, comma terzo, del citato testo unico per la finanza locale.

Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione anzidetta i proprietari possono ricorrere per il tramite dell'Intendenza di finanza competente per territorio, ai

Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici).

Diventato definitivo l'elenco degli obbligati al contributo l'Intendenza lo ripartirà fra i vari Uffici del registro competenti per territorio, e, qualora nella stessa sede esistessero Uffici a ramo diviso, lo invierà a quello che ha il servizio degli atti privati.

L'elenco degli obbligati al contributo deve essere, senza ritardo, trascritto a cura dell'Intendenza, senza spese nè emolumenti al conservatore, presso la Conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione sono situati i beni che si sono avvantaggiati in dipendenza di opere eseguite o date in concessione dallo Stato.

La stessa Intendenza provvederà man mano agli annotamenti di riduzione o cancellazione delle anzidette trascrizioni, pure senza spese nè emolumenti ai conservatori delle ipoteche, a misura che gli obbligati avranno soddisfatto il loro debito per contributo di miglioria.

Art. 11.

Ultimata l'opera pubblica o il complesso di opere pubbliche che danno origine a miglioria, l'Amministrazione dello Stato che le ha eseguite o date in concessione ne dà avviso alla Intendenza di finanza competente, indicando il costo totale dell'opera.

L'Intendenza di finanza, in relazione al precedente art. 10 ed in base alle proposte dell'Ufficio tecnico di finanza, liquida, di mano in mano, provvisoriamente, e cioè in base all'aliquota massima del 15 per cento, i contributi di miglioria nei confronti dei proprietari i cui immobili siano oggetto di trasferimento entro il quinquennio successivo al compimento dell'opera, facendoli notificare direttamente ai contribuenti nei modi di cui al successivo art. 13.

Per gli altri proprietari, trascorso l'anzidetto quinquennio, l'Intendenza compila apposito elenco che trasmette all'Ufficio tecnico di finanza insieme con altro elenco ove sono indicati i proprietari per i quali fu già provveduto alla liquidazione provvisoria del contributo, nonchè il rispettivo ammontare di questo.

L'Ufficio tecnico di finanza procede alla determi-

nazione del valore degli immobili non trasferiti nel quinquennio e stabilisce per essi l'ammontare del corrispondente contributo.

Qualora l'ammontare totale dei contributi venga a superare il 30 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la esecuzione dell'opera pubblica, quale risulterà oltrechè dalla indicazione di cui al 1° comma del presente articolo, dalla completa definizione delle eventuali riserve avanzate dalle imprese appaltatrici, l'Ufficio tecnico di finanza riduce di una medesima percentuale l'importo dei singoli contributi, in guisa tale da far rientrare la loro somma nell'anzidetto massimo del 30 per cento.

Art. 12.

Le parti che stipulano atti traslativi, a titolo oneroso o gratuito, della piena proprietà di immobili compresi nei piani di opere pubbliche per cui siano soggetti a contributi di miglioria, hanno l'obbligo di dichiararlo nell'atto, ai fini dell'attuazione della legge, indicando l'opera pubblica.

Lo stesso obbligo hanno gli eredi rispetto alle denunce di successione, anche se il trapasso dell'immobile abbia luogo a favore di legatari, e lo stesso obbligo hanno i legatari che presentino separate denunce.

Se il trapasso a titolo oneroso o gratuito concerne un elemento di piena proprietà smembrata, cioè il solo dominio utile o la sola nuda proprietà o l'usufrutto o l'uso di immobili soggetti a contributo di miglioria, uguale dichiarazione debbono fare le parti contraenti, l'erede ed il legatario.

Qualora non si adempia all'obbligo di fare la dichiarazione prevista nei tre precedenti capoversi di quest'articolo, il contributo verrà liquidato nella misura massima del 15 per cento, e il contribuente decadrà dall'eventuale conguaglio di cui al successivo art. 16.

Per gli incombenti di cui al secondo comma del precedente art. 11 gli Uffici del registro e delle successioni daranno immediata notizia alle Intendenze di finanza dei trapassi di immobili dichiarati soggetti a contributo.

Se un trapasso immobiliare fosse registrato o de-

nunciato presso un Ufficio diverso da quello nella cui circoscrizione territoriale trovasi l'immobile, il procuratore che dà la formalità di registrazione o riceve la denuncia provvederà intanto, secondo le norme vigenti, per quanto concerne la tassa ma dovrà avvertire, con notizia di rinvio, l'Intendenza di finanza competente, per il tramite dell'Ufficio del registro ove trovasi l'immobile o per il tramite dell'Ufficio degli atti privati nelle sedi in cui i rami di servizio siano divisi, ed esso resta competente anche per la riscossione del contributo di miglioria.

Art. 13.

La notificazione dei singoli contributi agli interessati, viene effettuata secondo la procedura della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata con la legge 12 giugno 1930, n. 742, ad eccezione della dichiarazione delle parti, di cui al n. 2 del terzo comma dell'art. 30 dell'anzidetta legge 30 dicembre 1923, n. 3269, che nella specie non trova applicazione.

Art. 14.

I procuratori del registro, quando siavi luogo a contemporaneo accertamento di tassa di registro e di contributo di miglioria, procederanno a separate notifiche dell'avviso di accertamento, ai fini tanto della composizione del collegio peritale quanto dell'ulteriore svolgimento delle due vertenze. Essi però affideranno ad uno stesso perito la rappresentanza della pubblica amministrazione ed iscriveranno sullo scadenziere dei procedimenti di valutazione le due vertenze separatamente con opportuno riferimento. Essi inoltre iscriveranno separati articoli nel partitario dei creditori certi per la tassa e per il contributo di miglioria accertati, facendo tra loro opportuno riferimento. Per i contributi di miglioria per opere pubbliche sarà adoperata una serie separata del partitario di crediti certi. Essi provvederanno pure separatamente alla stipulazione degli atti di dilazione di diritto o facoltativo, attenendosi all'art. 243 del testo unico per la finanza locale relativamente al contributo di miglioria, ma nel caso di esecuzione coattiva potranno

procedere occorrendo, cumulativamente a risparmio di spesa in danno del debitore.

Art. 15.

La Intendenza di finanza stabilisce l'importo definitivo dei singoli contributi, giusta gli elementi forniti dall'Ufficio tecnico di finanza ai sensi del precedente articolo 11, ne dà comunicazione alle Amministrazioni statali interessate e li fa notificare ai contribuenti, secondo la procedura della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata con la legge 12 giugno 1930, n. 742, tenuto presente però quanto è detto nel precedente articolo 13, ovvero, quando si tratti di contribuenti ai quali fu già notificato il valore provvisorio ai sensi del precedente art. 11, ne dà comunicazione agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16.

Qualora per gli immobili che siano stati oggetto di trasferimento nel quinquennio, e per i quali quindi sia stato già pagato in tutto o in parte il contributo di miglioria, l'importo del contributo liquidato in via definitiva a norma del precedente art. 15 risulti inferiore alla somma già pagata, l'Intendenza di finanza farà luogo alla restituzione a favore di chi versò quella somma dell'importo corrisposto in più.

Art. 17.

La imputazione delle riscossioni da parte dei procuratori del registro sarà fatta, dedotto l'eventuale sconto ammesso dall'art. 243 del testo unico per la finanza locale, ad apposito capitolo del bilancio d'entrata in amministrazione della Direzione generale delle tasse, fatta eccezione per i contributi di miglioria per opere eseguite da Enti statali a bilancio autonomo, per i quali il versamento sarà fatto allo speciale capitolo, da designarsi, nel loro bilancio d'entrata, previa detrazione su ciascun versamento di una quota percentuale, per spese di accertamento e riscossione, la cui misura sarà stabilita dal

Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) e che sarà versata all'apposito capitolo del bilancio d'entrata dello Stato.

*Opere eseguite dalle Provincie e dai Comuni
con il concorso dello Stato.*

Art. 18.

Per le opere eseguite dalle Provincie, dai Comuni o da altri Enti, con il concorso dello Stato l'istituzione del contributo seguirà con le norme di cui all'art. 239 del testo unico per la finanza locale. Il Ministro delle Finanze (Direzione Generale dei Servizi per la finanza locale) nell'omologare ai sensi del citato articolo 239 la deliberazione che istituisce il contributo, stabilisce la misura percentuale della quota da trattenersi per spese generali ed il conseguente riparto dell'introito derivante dal contributo, in misura percentuale fra i vari Enti partecipanti.

Art. 19.

Per le anzidette opere eseguite col concorso dello Stato, l'Amministrazione dello Stato interessata trasmetterà alla Intendenza di finanza competente copia del provvedimento di concessione del concorso statale. Gli Enti che eseguono le opere trasmetteranno poi alla predetta Intendenza, e, per conoscenza, anche all'Ufficio tecnico di finanza, copia della deliberazione che istituisce il contributo, omologata dal Ministero e della disposizione con la quale il contributo viene ripartito tra i vari Enti, ai sensi del precedente art. 18.

Agli effetti della riscossione del contributo, l'elenco definitivo degli obbligati al contributo, allegato alla deliberazione di cui al precedente comma, verrà dalla Intendenza ripartito fra i diversi Uffici del registro, nel modo prescritto nel comma terzo del precedente art. 10.

Art. 20.

Le parti che stipulano atti traslativi, a titolo oneroso o gratuito, della piena proprietà di immobili com-

presi nei piani di opere eseguite dai Comuni, dalle Provincie o da altri Enti col concorso dello Stato, per cui siano soggetti a contributo di miglioria, nonchè gli eredi, nel caso di successione, sono tenuti a fare le dichiarazioni di cui al precedente art. 12.

In caso di inadempienza si applica la disposizione di cui al quarto comma del medesimo art. 12.

Art. 21.

Le Provincie, i Comuni e gli altri Enti che eseguono lavori col concorso dello Stato, che danno origine a contributo di miglioria, di mano in mano che liquidano il contributo nei confronti dei proprietari i cui beni siano oggetto di trasferimento nel quinquennio successivo al compimento dell'opera, ne danno notizia alla Intendenza, perchè a sua volta provveda per la riscossione a mezzo del competente Ufficio del registro.

Per gli altri proprietari, allo spirare dell'anzidetto quinquennio, compilano apposito elenco che trasmettono all'Ufficio tecnico di finanza competente insieme con altro elenco ove sono indicati i proprietari per i quali fu già provveduto alla liquidazione del contributo nonchè il rispettivo ammontare di questo.

L'Ufficio tecnico di finanza, seguendo i criteri di cui al precedente art. 6, procede alla determinazione del valore degli immobili non trasferiti nel quinquennio e stabilisce per essi l'ammontare del competente contributo.

Qualora l'ammontare totale dei contributi venga a superare il 30 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la esecuzione dell'opera, l'Ufficio tecnico di finanza riduce di una medesima percentuale l'importo dei singoli contributi in guisa tale da far rientrare la loro somma nell'anzidetto limite del 30 per cento.

L'ammontare definitivo dei contributi viene poi comunicato agli Enti interessati, per la notificazione ai contribuenti, e alla Intendenza di finanza per le disposizioni di riscossione e per le eventuali restituzioni in conformità del disposto del precedente art. 16.

Art. 22.

Le riscossioni di contributi per opere pubbliche eseguite dagli Enti locali col concorso dello Stato saranno dai procuratori del registro integralmente versate nelle casse dello Stato (Tesoreria provinciale) con imputazione allo speciale capitolo del bilancio d'entrata dello Stato, per contributi di miglioria e salvo le posteriori erogazioni a favore degli Enti locali compartecipi, detratta la quota spettante allo Stato.

Tali erogazioni saranno ordinate dal Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi per la finanza locale) ai termine di ciascun esercizio finanziario. Per opere di notevole entità potranno essere corrisposte, nel corso dell'esercizio, agli Enti partecipanti, quote provvisorie sui versamenti effettuati, salvo congruaglio finale.

Art. 23.

Le Intendenze di finanza terranno in particolare evidenza l'elenco delle opere eseguite con il concorso dello Stato, al fine di accertare quelle per le quali da parte dei Comuni, Provincie od altri Enti non si sia provveduto a disporre l'applicazione del contributo nel termine di un triennio dal compimento dell'opera giusta il disposto dell'art. 6 della legge 6 aprile 1933, n. 427.

Art. 24.

Decorso un triennio dal compimento dell'opera da cui è derivato l'incremento di valore, senza che gli Enti che hanno eseguite le opere con il concorso dello Stato abbiano provveduto ad applicare la legge 6 aprile 1933, n. 427, l'Intendenza ne informa il Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi per la finanza locale) che di concerto col Ministero degli interni ha facoltà di disporre, entro il biennio successivo, che all'applicazione del contributo provveda l'Intendenza di finanza competente, seguendo le norme stabilite per i contributi derivanti da opere eseguite o date in concessione dallo Stato.

In tal caso il provento del contributo di miglioria verrà dal Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) ripartito fra gli Enti partecipanti alla spesa delle opere, in proporzione delle quote rispettivamente assunte, previa detrazione della quota a favore dell'Erario, per spese generali relative all'accertamento del contributo ai sensi del terzultimo comma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1933, n. 427, e della quota del 25 per cento dell'ammontare complessivo del provento, a titolo di penalità a carico degli Enti inadempienti.

Disposizioni comuni.

Art. 25.

Al procedimento svolto dallo Stato per accertare gli incrementi di valore soggetti al contributo di miglioria sono altresì applicabili le seguenti disposizioni della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269;

a) secondo comma dell'art. 34.

Inoltre, entro il termine di trenta giorni dall'unica o seconda notificazione, l'obbligato al contributo che non voglia accettare il valore notificatogli deve a sua volta notificare all'Ufficio del registro con ricorso in carta bollata, a norma dell'art. 141 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, che egli intende se proceda a stima giudiziale, designando il suo perito se l'incremento di valore stabilito dall'Amministrazione superi L. 10.000, altrimenti la stima sarà eseguita da unico perito nominato dal presidente del Tribunale. Decorso il termine di trenta giorni senza che sia fatta tale notificazione, resta definitivo l'incremento di valore stabilito dall'Amministrazione, salvo a quest'ultima la insindacabile facoltà di ridurlo, se risulta manchevole od erroneo l'accertamento eseguito;

b) articolo 37 con la modifica recata dal comma secondo dell'art. 3 della legge 6 aprile 1933, n. 427. Quando si verifichi concorso di procedimenti di valutazione, sia per contributo di miglioria che per tassa di registro o successione, i due procedimenti di valutazio-

ne saranno abbinati ed il collegio peritale sarà unico, da costituirsi mediante ordinanza del presidente del Tribunale, su domanda della parte più diligente. Ove i due procedimenti fossero iniziati a perito unico ed a collegio di tre periti, l'organo unico peritale sarà il Collegio. Le valutazioni peraltro come pure le rispettive relazioni peritali dovranno tenersi distinte;

c) articolo 38;

d) ultimi tre commi dell'art. 39. Le spese peraltro del giudizio di stima saranno a carico dell'Amministrazione se l'ammontare da essa richiesto, diminuito del 20 per cento, superi quello accertato dalla perizia; altrimenti saranno a carico dell'obbligato al contributo di miglioria.

Nel concorso delle due valutazioni, come alla precedente lettera b) la soccombenza nelle spese sarà rispettivamente per ognuna di esse regolata a norma della legge del Registro o della presente, e ripartita sul soccombente nell'ordinanza presidenziale di tassazione di dette spese, con discrezionale criterio del presidente;

e) articolo 41. Il concordato non è vincolativo per l'Amministrazione se non è approvato dall'Intendenza di finanza.

Giusta il risultato della perizia si farà luogo alla riscossione del contributo di miglioria, il cui ammontare è garantito da privilegio sull'immobile che ne è l'oggetto, anche nel caso di concordato e di valore divenuto definitivo per mancata tempestiva opposizione all'accertamento.

Art. 26.

Per la riscossione in via coattiva del contributo di miglioria accertato dallo Stato si applicheranno le norme vigenti circa la riscossione della tassa di registro.

Ove la rata del contributo di miglioria non venga pagata entro il ventesimo giorno dalla notifica dell'avviso di liquidazione il debitore dovrà corrispondere altresì gli interessi moratori nella misura del 4 per cento fino al giorno del pagamento.

Art. 27.

Per le opere pubbliche statali in corso o già eseguite, per le quali sia applicabile il contributo, comprese quelle per le quali il contributo fu disposto ma non ancora effettuato, ai sensi dell'art. 6, penultimo comma, della legge 6 aprile 1933, n. 427, le Amministrazioni dello Stato trasmetteranno all'intendenza di finanza competente, rispettivamente gli atti di cui al precedente art. 8, per provvedere all'ulteriore procedura ai sensi delle presenti norme.

Per le opere pubbliche in corso o già eseguite col concorso dello Stato, gli Enti locali trasmetteranno alla Intendenza di finanza e, per conoscenza, all'Ufficio tecnico di finanza, la copia della deliberazione di cui al precedente art. 19.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1935-XIII. — *Nuove tabelle delle merci colpite da divieto di importazione e delle merci la cui importazione è sottoposta a licenza del Ministero delle finanze (1).*

IL MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con i Ministri per gli Affari Esteri, per le Corporazioni e per l'Agricoltura e le Foreste;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 387;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, convertito nella legge 21 giugno 1934, n. 1157;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935;

Determina:

Art. 1.

Alla tabella A, annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni, è sostituita la tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2.

Alla tabella annessa al decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che sottopone a licenza del Ministero delle finanze la importazione di talune merci, è sostituita la tabella B allegata al presente decreto.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 76 del 1° aprile 1935-XIII.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 marzo 1935-Anno XIII.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. il Ministro per gli affari esteri:
SUVICI.

p. il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

TABELLA A

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci
11	Porci
19 a)	Carni fresche, anche refrigerate
29 a)	Burro di latte fresco.
33	Pesci freschi, anche congelati.
106	Vini.
247	Seta tratta.
252	Tessuti di seta.
273	Oggetti cuciti di seta.
350	Verghe o spranghe, di rame e sue leghe.
351	Fogli o lamiere, di rame e sue leghe.
352	Lastre di rame e sue leghe, per focolari di caldaie, fucinate greggie, anche semplicemente piegate.
353	Fili di rame e sue leghe.
355	Tubi di rame e sue leghe, greggi.

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci
407 a)	Aratri ed altre macchine per la lavorazione del suolo, e loro parti.
407 b)	Trebbiatrici e loro parti.
407 c)	Falciatrici e mietitrici e loro parti.
408	Macchine non nominate, per mulini, pastifici, panifici e brillatoi.
437 b)	Macchine ed apparecchi per riscaldare, raffreddare, distillare, concentrare e simili, con serpentino.
468	Lime e raspe.
497-ter b)	Valvole termoioniche, comprese le valvole raddrizzatrici.
520 b)	Trattrici.
744	Nitrobenzolo.
745	Anilina e toluidina greggia.
746	Cloridrato di anilina.
747	Sali di anilina non nominati.
748	Derivati dalla anilina non nominati.
750	Derivati dalla naftalina non nominati.
752	Benzidina.
753	Tolidina, dianisidina, orto e paratoluidina.
754	Kiidina.
755	Fenilendiamina, fenetidina e anisidina.
756	Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalla todilina, dalla dianisidina, dalla xilidina, dalla fenilendiamina, dalla fenetidina e dalla anisidina, non nominati.
757	Antrachinone.
758	Resorcina.
759	Naftolo (alfa e beta).
760	Derivati dal naftolo e dalla naftilamina, non nominati.
761	Derivati dall'acido fenico, non nominati.

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci
762	Benzaldeide e derivati.
ex 763	Aminofenoli e etilaminofenoli.
764	Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo, non nominati.
775	Canfora.
795	Colori organici sintetici.
ex 797	Lacche di colori organici sintetici su supporto organico.
803 a)	Colla forte.
847 a-1 alfa	Carta bianca o tinta in pasta non patinata in rotoli, destinata a giornali e ad altre pubblicazioni periodiche.
879 a) h-1)	Pietre preziose, gregge e pietre preziose lavorate fini.
883	Gioielli d'oro o di platino e d'argento, anche dorato.
886	Oro e platino, in lavori non nominati.
887	Argento in lavori non nominati, anche dorati.
948 b)	Pellicole per cinematografia, impressionate.

Roma, addì 30 marzo 1935-Anno XIII.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA B.

Categoria della tariffa	Numeri della tariffa
I	1 al 10; 12 al 17
II	18; 19 b); 20 al 25
III	26 al 28; 29 b); 30 al 32
IV	34 al 36
V	38 al 63
VI	64 al 76

Categoria della tariffa	Numeri della tariffa
VII	77 al 102
VIII	103 al 105; 107 al 113
IX	114 al 116
X	118 al 123
XI	124 al 139
XII	140 al 180
XIII	181 al 210- <i>bis</i>
XIV	211 <i>c)</i> , <i>d)</i> , <i>e)</i> , <i>f)</i> ; 213 al 245
XV	246; 248 al 251; 253 al 269
XV- <i>bis</i>	247- <i>bis</i> ; 248- <i>bis</i> ! 251- <i>bis</i> al 269- <i>bis</i>
XVI	270 al 272; 273- <i>bis</i>
XVII	274 al 277
XVIII	278 al 348
XIX	354; 356 al 367; 369
XX	370 al 388
XXI	389 al 395- <i>bis</i>
XXII	396 al 406; 407 <i>d)</i> , <i>e)</i> , <i>f)</i> , <i>g)</i> ; 409 al 436; 437 <i>a)</i> ; 438 al 466
XXIII	467; 469 al 476
XXIV	477 al 497- <i>bis</i> ; 497- <i>ter a)</i> , <i>c)</i> , <i>d)</i> ; 498 al 504
XXV	505 al 515
XXVI	516 al 519; 520 <i>a)</i> , <i>c)</i> ; 521 al 542
XXVII	543 al 562; 564; 564- <i>bis</i> ; 565
XXVIII	566 al 573
XXIX	574 al 580
XXX	581 al 592
XXXI	593 al 603
XXXII	604 al 626
XXXIII	627 al 633
XXXIV	634 al 642
XXXV	645 al 657
XXXVI	658 al 667
XXXVII	668 al 714
XXXVIII	715; 716

Categoria della tariffa	Numeri della tariffa
XXXIX	717 al 743; 749; 751; 763 (esclusi aminofenoli ed etilaminofenoli); 765 al 759
XL	770 al 774; 776 al 782
XLI	783 al 794; 796; 797 (escluse lacche di colori organici sintetici su supporto organico); 798 al 802; 803 b), c), d); 804
XLII	805 al 825
XLIII	826 al 845
XLIV	846; 847 (escluso 847 a-1 alfa); 848 a 864
XLV	866 al 878
XLVI	879 b)-2, 3; 880 al 882; 884; 885
XLVII	888 al 910
XLVIII	911 al 917
IL	918 al 932
L	933 al 940
LI	941 al 947; 948 a); 949 al 951

Roma, addì 30 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1935-XIII, n. 2760 —
*Norme per la fornitura del vestiario uniforme della
Milizia ferroviaria.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1932, n. 1300;
Vista la Istruzione n. 1 pubblicata nel *Bollettino Uf-
ficiale* n. 2 del 12 gennaio 1933-XI;

Udita la relazione PAG, n. 03712/52738 in data 26
marzo p. p., della Direzione Generale delle Ferrovie del-
lo Stato;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione:

DECRETA:

Le norme annesse al Decreto Ministeriale n. 1300 del
20 dicembre 1932 sono abrogate e sostituite da quelle
allegate al presente Decreto, il quale avrà vigore dai
1° aprile 1935-XIII.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei
Conti per la registrazione.

Roma, li 2 aprile 1935-XIII.

Il Ministro
BENNI

Norme per la fornitura del vestiario uniforme alla Milizia ferroviaria.

Art. 1.

L'Amministrazione Ferroviaria provvederà direttamente, a mezzo di Ditte, o indirettamente, autorizzando gli agenti all'acquisto e confezione di tutto o parte degli oggetti di corredo, alla fornitura del vestiario uniforme degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere della Milizia Ferroviaria in servizio e in congedo, con ricupero di una parte della spesa relativa da farsi con tratte mensili.

Il corredo degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in servizio e in congedo e la durata minima di ciascun oggetto sono indicati nell'allegata tabella.

La durata minima del vestiario viene computata in base al numero dei giorni in cui l'agente in servizio continuativo di Milizia percepisce l'indennità di cui all'articolo 15 del R. D. L. n. 1174 del 14 giugno 1925.

Per gli agenti in congedo che prestano servizio saltuario, la durata viene computata in base al numero dei giorni in cui percepiscono la suddetta indennità, moltiplicato per il rapporto di assimilazione risultante dalla tabella.

Art. 2.

Il Direttore Generale stabilirà i prezzi di ogni oggetto di vestiario in base ai costi di acquisto e di confezione e provvederà alla revisione periodica dei prezzi stessi in dipendenza delle variazioni che si verificheranno nei costi suddetti.

Alla spesa annua, risultante dall'applicazione di tali prezzi per il vestiario uniforme dei Graduati e Camicie Nere, l'Amministrazione Ferroviaria contribuirà con una quota annua pari al sessantatre per cento per quelli in servizio e del trentatre per cento per quelli in congedo.

Un contributo di uguale importo sarà pure corrisposto e accreditato agli Ufficiali e Sottufficiali in servizio e in congedo.

Art. 3.

Per le forniture di vestiario dirette o indirette l'Amministrazione ferroviaria accorderà un credito di:

L. 2600 per gli Ufficiali in servizio e L. 1600 per gli Ufficiali in congedo;

L. 1000 per i Sottufficiali in servizio e L. 720 per i Sottufficiali in congedo;

L. 920 per i Graduati e Camicie Nere in servizio e L. 650 per i Graduati e Camicie Nere in congedo.

Nel limite di tali somme possono venire fatti i rimborsi e le forniture degli oggetti di cui la tabella allegata.

E' ammessa l'anticipata sostituzione degli oggetti stessi ed è in facoltà dei Comandi di Legione di imporla, quando le cattive condizioni dell'uniforme lo esigano.

Le maggiori spese derivanti da tale anticipata sostituzione sono per intero a carico dell'agente e verranno recuperate per la parte eccedente il credito succitato con trattenute straordinarie mensili, oltre quelle normali di cui al successivo articolo 4, di:

Ufficiali in servizio L. 60; in congedo L. 30;

Sottufficiali in servizio L. 40; in congedo L. 20;

Graduati e Camicie Nere in servizio L. 30; in congedo L. 15.

In caso di forza maggiore il Comando Gruppo Legioni potrà proporre al Direttore Generale l'abbuono totale o parziale delle suddette maggiori spese.

Art. 4.

Dedotto dalla spesa annua sostenuta dall'Amministrazione per ciascun appartenente alla Milizia il contributo di cui all'art. 2, la rimanente quota sarà a carico dell'agente e verrà trattenuta in dodici rate mensili.

A tale scopo sarà impiantato un conto corrente individuale nel quale verranno mensilmente accreditati i contributi dell'Amministrazione e le trattenute praticate agli agenti e addebitato il costo di ogni singola fornitura.

I conti correnti relativi agli Ufficiali saranno tenuti dal Comando Gruppo Legioni, quelli dei Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere dai rispettivi Comandi di Legione.

Quando si sia raggiunto il saldo del conto corrente sarà sospesa la trattenuta all'agente mentre il contributo dell'Amministrazione seguirà ad essergli mensilmente accreditato.

Art. 5.

La fornitura e confezione indiretta degli oggetti di vestiario sono ammesse per gli Ufficiali, i quali rimangono autorizzati all'acquisto di detti oggetti presso Ditte di loro fiducia, ricevendo i rimborsi di spesa di cui al precedente art. 3. Il Direttore Generale potrà concedere analoga autorizzazione per alcuni oggetti dell'uniforme dei Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere.

Art. 6.

In caso di cessazione di appartenenza alla Milizia per qualsiasi motivo, l'eventuale credito per contributo risultante dal conto corrente dell'agente verrà incamerato dall'Amministrazione e in nessun caso sarà restituito.

Il debito invece sarà recuperato sullo stipendio o sulla pensione diretta dell'agente o di riversibilità della famiglia in un numero di rate non superiore a dodici.

Rimane in facoltà del Direttore Generale il condono parziale o totale dell'addebito quando si tratti di decesso o di esonero per inabilità fisica.

Tali condoni e gli addebiti per forniture anticipate di cui al precedente art. 3 non pregiudicano menomamente le sanzioni di carattere disciplinare e penale per i casi previsti dal vigente Regolamento del personale e da quello militare, nonchè dal Codice Penale del R. Esercito.

A diminuzione del debito risultante all'atto dell'allontanamento dalla Milizia, i Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere potranno versare parte degli oggetti che saranno indicati dal Direttore Generale.

Art. 7.

Il Direttore Generale emanerà le Istruzioni per l'applicazione delle presenti norme.

Roma, li 2 aprile 1935-XIII.

Il Ministro
BENNI

TABELLA allegata alle norme approvate con D. M. N. 2760 del 2 aprile 1935 (XIII)
Vestuario ed oggetti vari costituenti l'uniforme dei Graduati di truppa e delle CC. NN., e durata minima espressa in mesi.

	C A P I D I V E S T I A R I O				Rapporto di assimilazione
	Durata in mesi per le CC. NN. in servizio di guardianaggio	Durata in mesi per le CC. NN. in servizio di vigilanza	Durata in mesi per le CC. NN. in congedo		
Una giubba di panno, confezionata, per uniforme ordinaria	15	12	72	1 ÷ 6	
Un paio di pantaloni di panno, confezionati, per uniforme ordinaria	9	6	72	1 ÷ 12	
Una giubba di tela, confezionata, per uniforme estiva	15	—	—	—	
Un paio di pantaloni di tela, confezionati per uniforme estiva	15	—	—	—	
Una giubba di panno, confezionata, per grande uniforme	48	48	—	—	
Un paio di pantaloni di panno, confezionati, per grande uniforme	48	48	—	—	
Un cappotto di panno, confezionato	36	36	72	1 ÷ 2	
Un impermeabile gommato	36	36	72	1 ÷ 2	
Una camicia nera con cravatta	6	6	72	1 ÷ 12	
Un copricapo per uniforme ordinaria	15	12	72	1 ÷ 6	
Un copricapo per grande uniforme	48	48	—	—	
Un copricapo per uniforme estiva	15	—	—	—	
Un paio di gambali di cuoio nero per uniforme ordinaria	36	36	72	1 ÷ 2	
Un paio di gambali di cuoio nero per grande uniforme	72	72	108	1 ÷ 3	
Uno zainetto di tela impermeabile	36	36	108	1 ÷ 3	
Una bandoliera con fondina e corregegiuola	72	72	108	1 ÷ 6	
Una borsa di pelle nera	12	12	72	1 ÷ 6	
Un paio di guanti di pelle	12	12	75	1 ÷ 6	
Una foderina impermeabile per copricapo	15	15	72	1 ÷ 6	
Oggetti accessori a corpo	12	12	72	1 ÷ 6	

Segue TABELLA

Vestiaro ed oggetti vari costituenti l'uni orme dei Sottufficiali e durata minima espressa in mesi.

C A P I D I V E S T I A R I O	Durata in mesi per Sottufficiali in servizio	Durata in mesi per Sottufficiali in congedo	Rapporto di assimilazione
Una giubba di panno speciale, confezionata, per uniforme ordinaria	12	72	1 : 6
Un paio di pantaloni di panno speciale, confezionati, per uniforme ordinaria	2	72	1 : 6
Una giubba di panno speciale, confezionata, per grande uniforme	48	—	—
Un paio di pantaloni di panno speciale, confezionati, per grande uniforme	48	—	—
Un cappotto di panno, confezionato	36	72	1 : 2
Un impermeabile gommato	36	72	1 : 2
Una camicia nera con cravatta	6	72	1 : 12
Un copricapo di panno speciale, con trofeo, per uniforme ordinaria	12	72	1 : 6
Un copricapo di panno speciale, con trofeo, per grande uniforme	48	—	—
Un paio di gambali di cuoio nero per uniforme ordinaria	36	72	1 : 2
Un paio di gambali di cuoio nero per grande uniforme	72	—	—
Uno zainetto di tela impermeabile	72	108	1 : 1,5
Una bandoliera con fondina e corre-giuola	36	108	1 : 3
Una borsa di pelle nera	72	108	1 : 1,5
Un paio di guanti di pelle	12	72	1 : 6
Una foderina impermeabile per copricapo	15	75	1 : 5
Oggetti accessori a corpo	12	72	1 : 6

Segue TABELLA

Vestiaro ed oggetti vari costituenti l'uniforme degli Ufficiali e durata minima espressa in mesi.

C A P I D I V E S T I A R I O	Durata in mesi per gli Ufficiali in servizio	Durata in mesi per gli Ufficiali in congedo	Rapporto di assimilazione
Una giubba di stoffa grigio-verde per uniforme ordinaria (confezionata)	12	96	1 : 8
Una giubba di stoffa grigio-verde per 2 ^a uniforme ordinaria (confezionata)	96	—	—
(1) Una giubba di stoffa grigio-verde per grande uniforme (confezionata)	96	—	—
Un paio di pantaloni corti di stoffa grigio-verde per uniforme ordinaria (confezionati)	12	96	1 : 8
Un paio di pantaloni corti di stoffa grigio-verde per 2 ^a uniforme ordinaria (confezionati)	96	—	—
(1) Un paio di pantaloni corti di stoffa grigio-verde per grande uniforme (confezionati)	96	—	—
Un paio di pantaloni lunghi di stoffa grigio-verde per grande uniforme (confezionati)	96	96	1 : 1
Un cappotto di servizio (confezionato)	36	—	—
Un cappotto di panno nero (confezionato)	48	96	1 : 2
Un impermeabile	36	72	1 : 2
Oggetti accessori a corpo	48	96	1 : 2

(1) È in facoltà degli Ufficiali in servizio continuativo di acquistare una divisa nera per grande uniforme in sostituzione di quella grigio-verde. L'importo da corrispondere sarà però quello stabilito per la divisa grigio-verde per grande uniforme.

Il Ministro: BENNI.

Roma, li 2 aprile 1935-XIII.

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1935-XIII, n. 2762. —
Apertura all'esercizio della nuova linea a scartamento normale Noto-Pachino.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le leggi 12 luglio 1908, N. 444 e 21 luglio 1910, N. 580, che autorizzano l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad esercitare provvisoriamente i tronchi delle linee in costruzione per conto dello Stato;

Vista la legge 21 luglio 1911, N. 848 con la quale il R. Governo fu autorizzato ad accordare la concessione di una rete ferroviaria a scartamento ridotto in Sicilia;

Visto il R. Decreto 29 aprile 1923, N. 1218 col quale, approvandosi due convenzioni per la concessione della costruzione delle Ferrovie Secondarie in Sicilia, previste dalla legge suddetta, si dava facoltà al R. Governo di prescrivere lo scartamento normale per quelle linee per le quali ciò fosse ritenuto necessario;

Ritenuto che, come risulta dal verbale della visita di ricognizione, nulla osta all'apertura al pubblico esercizio della linea a scartamento normale Noto-Pachino;

DECRETA:

E' autorizzata l'apertura al pubblico esercizio della linea Noto-Pachino a scartamento normale, a datare dal 28 aprile 1935-XIII.

L'esercizio di detto tronco sarà assunto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, e sarà compresa nella giurisdizione del Compartimento di Palermo.

Roma, 3 aprile 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1935-XIII. — *Importazione di merci in compensazione* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con i Ministri per gli Affari Esteri, per le Corporazioni e per l'Agricoltura e le Foreste;

Visto Part. 2 del decreto Ministeriale 16 febbraio 1935-XIII, concernente la prescrizione della licenza del Ministero delle finanze per l'importazione di talune merci;

DECRETA:

Art. 1.

Le importazioni da Paesi il cui pagamento è regolato mediante accordi di compensazione generale (clearings) sono ammesse alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi stessi o da accordi speciali ovvero dalle disposizioni emanate per la loro applicazione.

Art. 2.

L'importazione di merci estere in compensazione con esportazioni di merci nazionali deve essere autorizzata dall'Istituto nazionale per l'esportazione.

Le condizioni dell'autorizzazione saranno stabilite dal Comitato di coordinamento per l'applicazione degli accordi di pagamento e di compensazione costituito presso l'Istituto predetto di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 18 ottobre 1934-XII, integrato dal successivo decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, o, in caso di urgenza, dalla Giunta prevista dall'art. 2 del succitato decreto del 18 ottobre 1934-XII. Della Giunta stessa farà parte anche il direttore generale delle dogane.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 53 del 4 marzo 1935-XIII.



Le compensazioni di merce contro merce effettuate a norma del presente articolo sono escluse dalla osservanza delle disposizioni vigenti in materia di compravendita dei mezzi di pagamento all'estero.

Art. 3.

Le licenze per importazioni di merci ammesse alla compensazione privata come previsto all'art. 2 saranno rilasciate dal Ministero delle finanze, su richiesta dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Il benessere per l'esportazione delle merci ammesse alla compensazione privata sarà rilasciato dall'Istituto predetto.

Art. 4.

Le licenze e i benessere non sono trasferibili, nè utilizzabili da nominativi diversi dagli intestatari.

I contravventori sono punibili a sensi di legge.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 1° marzo 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze:

THAON DI REVEL.

p. Il Ministro per gli affari esteri:

SUVICH.

p. Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ROSSONI.

uate
esser
pra-

alla
o ri
Isti-

esse
tuto

nti

cont
trac-

Lib

P

210

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

Vista
11
Parte

LEGGE 28 marzo 1935-XIII, n. 379. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei decreti Reali 28 maggio 1934, n. 830; 3 giugno 1934, n. 917, e 30 giugno 1934, n. 1056, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri provvedimenti di carattere finanziario; e sono convalidati i decreti Reali 28 maggio 1934, n. 830; 3 giugno 1934, n. 917, e 30 giugno 1934, n. 1056, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle Finanze, per l'esercizio finanziario 1933-34.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 91 del 18 aprile 1935-XIII.

REGIO DECRETO 4 aprile 1935. — *Conferma in carica, di Consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, dell'On. Cav. di Gr. Croce Giovanni Cattaneo.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto-Legge 22 maggio 1924, n. 868;

Visto il R. Decreto-Legge 19 luglio 1924, n. 1244;

Visto il R. Decreto-Legge 19 luglio 1924, n. 1321;

Visto il R. Decreto-Legge 11 giugno 1925, n. 1049;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per le Comunicazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riconfermato nella carica di Consigliere di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2, punto C del citato R. Decreto-Legge 22 maggio 1924, n. 868 modificato dal citato R. Decreto-Legge n. 1049 dell'11 giugno 1925, a datare dal 1° maggio 1935-XIII, l'On. Cav. di Gr. Croce Giovanni Cattaneo, Generale di Corpo d'Armata, Senatore del Regno.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1935-XIII, n. 2559. —
Prezzi speciali per biglietti di andata-ritorno domenicali per alcune linee appartenenti al Compartimento di Milano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311/7110/5 in data 5 marzo 1935 Anno XIII.

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato.

Visto il R. D. L. n. 1948 in data 11 ottobre 1934-XII.

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

DECRETA:

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, i seguenti prezzi speciali per biglietti di andata-ritorno domenicali.

	2. ^a classe	3. ^a classe
Milano-Busto Arsizio o viceversa	L. 8,80	4,80
» Como	» 12,60	7,80
» Laveno	» 17,40	9—
» Varese	» 13,20	7,20
» Novara	» 10,55	8,05

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, li 12 marzo 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1935, n. 2924. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Capo deposito di 3^a classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 15 aprile 1935 A. XIII n. PAG. 040/24/66692 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Capo deposito di 3^a classe bandito col D. M. 10 novembre 1934, n. 1348 e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 23 aprile 1935 — Anno XIII.

Il Ministro
BENNI

Graduatoria di merito del Concorso interno a posti di Capo Deposito di 3^a classe bandito col D. M. 10 novembre 1934, n. 1348.

1. — 235330 — SPANO' Giuseppe
2. — 273612 — BONZI Aldo
3. — 182780 — DE IACO Cosimo
4. — 213970 — SAGNOTTI Giosuè
5. — 275709 — PAROLA Virginio
6. — 235142 — ZUCCHINI Adolfo
7. — 168357 — GENTILINI Ugo

Parte I — n. 18 — 2 maggio 1935.XIII.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1935-XIII, n. 2994. —
Soppressione dell'Ispettorato Sanitario di Taranto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la deliberazione n. 1374 del 27 giugno 1923;
Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale
con la relazione in data 19 aprile 1935 Anno XIII, nu-
mero PAG. 011/59152 del Servizio Personale e Affari
Generali;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA :

Dal 1° maggio 1935-XIII viene soppresso l'Ispetto-
rato Sanitario di Taranto come unità autonoma alle di-
pendenze dirette dell'Ufficio Sanitario Centrale.

Delle linee che attualmente sono comprese nell'Ispet-
torato Sanitario di Taranto passano a far parte dell'I-
spettorato Sanitario di Bari quelle del Compartimento di
Bari e cioè :

Potenza Inferiore-Taranto;
Taranto-Brindisi;
Gioia del Colle-Taranto;

passano invece a far parte dell'Ispettorato Sanitario
di Reggio Calabria le linee del Compartimento di Reggio
Calabria e cioè :

Metaponto (e)-Sibari;
Sibari - Castiglione Cosentino.

Roma, 23 aprile 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1935, n. 2995. — *Revoca del divieto di fumare nelle sale d'aspetto delle stazioni.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regio Decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 che approva il Regolamento per la polizia, la sicurezza, e la regolarità dell'esercizio delle Strade Ferrate;

Visto il Regio Decreto Legge 18 gennaio 1932 n. 43 che dà al Ministro per le Comunicazioni la facoltà di emanare norme in materia;

Visto il Regio Decreto Legge 11 ottobre 1934, n. 1918 che approva le Condizioni e Tariffe pel Trasporto delle persone e che dà facoltà al Ministro delle Comunicazioni di approvare modifiche alle Condizioni suddette;

Vista la proposta di cui la Relazione N. PAG. 0.14 42173 del 13 aprile 1935-XIII del Servizio Personale e Affari Generali circa la convenienza di togliere il divieto di fumare nelle sale d'aspetto delle stazioni;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

Il divieto di fumare nelle sale d'aspetto delle stazioni stabilito dall'art. 51 del suddetto Regolamento per la polizia, la sicurezza, e la regolarità dell'esercizio delle Strade Ferrate, è abrogato.

Conseguentemente la prima parte del paragrafo 4 dell'articolo 4 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone, approvato con Regio Decreto Legge 11 ottobre 1934, n. 1948, resta modificato e sostituito come appresso :

«Non è permesso di fumare nei compartimenti che non siano a tale uso destinati, a meno che tutti i viaggiatori non diano il loro consenso».

Roma, 23 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro

BENNI

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1935, n. 2996. — *Variazioni alla giurisdizione delle Sezioni Materiale e Trazione di Torino e Genova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il D. M. n. 3219 del 28 aprile 1931-IX;
Vista la proposta avanzata dalla Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 011/65780 del 16 aprile 1935 - Anno XIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

Dal 1° maggio 1935-XIII il tratto di linea San Dal-mazzo di Tenda-Ventimiglia (e) passa dalla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Genova a quella della Sezione Materiale e Trazione di Torino.

Roma, li 23 aprile 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI

LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 440. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1168, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, e convalidazione del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1191, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1168, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-1935, ed è convalidato il decreto Reale 20 luglio 1934, n. 1191, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 99 del 27 aprile 1935-XIII.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 marzo 1935-XIII, n. 446. —
Proroga della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato. (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

Visto l'art. 12 delle norme approvate col decreto
Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1888;

Visto il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585, con-
vertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, con-
vertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2631;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2484;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926,
n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di differi-
re la revisione della nomenclatura e classificazione delle
cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello
Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di
Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le
finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La revisione della nomenclatura e classificazione
delle cose di cui all'art. 40 della legge 7 luglio 1907,
n. 429, è differita al 1° gennaio 1937.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento
per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è
autorizzato alla presentazione del relativo disegno di
legge.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 100 del 29 aprile 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1935-XIII. — *Approvazione dell'Accordo stipulato a Cracovia nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 1935-XIII, concernente l'abolizione di prescrizioni meno onerose di quelle stabilite dall'Allegato I alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.). (1)*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 131/9829/1 del 14 aprile 1935-XIII;

Visto il nulla osta del Ministero degli affari esteri a concludere accordi del genere di quello che forma oggetto del presente provvedimento;

Visto il proprio decreto n. 2956 in data 20 giugno 1933-XI col quale veniva approvato l'accordo di Dresda;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato l'accordo stipulato a Cracovia (in facoltà dell'art. 4, par. 2 della Convenzione internazionale

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 99 del 27 aprile 1935-XIII.

per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) del 23 ottobre 1924) nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 1935-XIII fra i delegati del Governo italiano da una parte e dei Governi cecoslovacco, germanico, jugoslavo, olandese, polacco ed ungherese dall'altra; accordo al quale hanno successivamente aderito i Governi austriaco, danese e norvegese, relativo all'adozione di prescrizioni meno onerose di quelle stabilite dall'allegato I alla Convenzione sopra richiamata, concernenti il traffico internazionale ferroviario degli oggetti esclusi dal trasporto od ammessi a determinate condizioni.

Art. 2.

Avendo per il momento soltanto i Governi austriaco, cecoslovacco, danese, germanico, jugoslavo e norvegese, ratificato l'accordo di cui all'articolo precedente nei confronti dell'Italia, esso ha valore solamente nelle relazioni reciproche fra l'Italia e tali Stati.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è incaricata di prendere accordi con le Amministrazioni ferroviarie estere interessate per quanto riguarda le modalità di applicazione e la durata dell'accordo di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'accordo di cui all'art. 1 entra in vigore il 1° maggio 1935-XIII e sostituisce l'accordo di Dresda, oggetto del decreto Ministeriale sopra citato, che rimane abrogato.

Roma, addì 16 aprile 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

Accordo di prescrizioni più facilitative per le merci escluse dal trasporto od ammesse al reciproco traffico solo sotto date condizioni dalla Convenzione internazionale (C. I. M.) del 23 ottobre 1924.

Il base all'art. 4, paragrafo 2, della Convenzione internazionale relativa al traffico ferroviario merci, sono state convenute con decorrenza dal 1° maggio 1935 N. 111 pel traffico reciproco ferroviario le seguenti deroghe alle prescrizioni del nuovo Allegato I in vigore dal 1° maggio 1935.

Osservazioni preliminari (all'Allegato I).

1. — Alla fine della cifra marginale 1 viene aggiunto quanto segue:

Per gli oggetti indicati nell'allegato 1 debbono essere presentate lettere di vettura distinte sempre che per essi sussista divieto di carico in comune o con altre merci.

CLASSE I.

MATERIE SOGGETTE AD ESPLOSIONE.

I-a. — Esplosivi:

(Esplosivi da mina e da tiro ed altre materie analoghe)

A — Esplosivi da mina.

2° gruppo

2. — Nella cifra marginale 14 alla fine dell'intestazione (dopo le parole «spedizione a carro») viene posto il richiamo * e quindi con lo stesso richiamo la seguente nota a piè pagina:

* Questi esplosivi da mina nel traffico fra l'Austria, l'Italia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia possono essere trasportati come spedizioni in piccole partite fino alla quantità massima di kg. 300 peso lordo.

3. — Nella cifra marginale 14 il richiamo 1) viene posto anche dopo la parola «trinitroresorcina» e la nota

a piè pagina già esistente relativa alla parola « tetranitrometilaniлина » viene cambiata come segue:

1) Nel traffico fra la Germania, l'Austria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Svezia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia la tetranitrometilaniлина e la trinitroresorcina possono essere trasportate come spedizioni in piccole partite sino alla quantità massima di kg. 300 peso lordo.

4. — Nella cifra marginale 16 dopo le parole « Il tetra nitrato di pentaeritrite (nitropentaeritrite) finemente cristallizzato e uniformemente inumidito con 30 % di acqua » e dopo le parole finali « finemente cristallizzata e uniformemente umettata col 15 % di acqua » viene messo il richiamo 1) e quindi con lo stesso richiamo la seguente nota a piè pagina:

1) Nel traffico fra la Germania, l'Austria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia il tetranitrato di pentaeritrite (nitropentaeritrite) finemente cristallizzato e uniformemente inumidito con 30 per cento di acqua e la trimetilentrinitroamina (ciclotrimetilentrinitroamina) finemente cristallizzata e uniformemente umettata col 15 per cento di acqua possono essere trasportati come spedizioni in piccole partite sino alla quantità massima di kg. 300 peso lordo.

B — *Esposivi da tiro.*

2° gruppo

5. — Nella cifra marginale 22 alla fine dell'intestazione (dopo le parole « spedizioni a carro ») viene posto il richiamo * e quindi dopo lo stesso richiamo la seguente nota a piè pagina:

* Questi esplosivi da tiro nel traffico tra l'Austria, l'Italia, la Polonia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia possono essere trasportati come spedizioni in piccole partite sino alla quantità massima di kg. 300 peso lordo.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A — *Colli: Imballaggio, limitazione del peso, iscrizioni ed etichette.*

6. — Nella cifra marginale 34 il comma: « I colli contenenti acido picrico devono portare l'iscrizione in caratteri rossi ben visibili Acido picrico » non si applica.

E — *Materiale di trasporto: Carico, iscrizioni, etichette.*

7. — La cifra marginale 59: « (2) I carri che abbiano le pareti od il tetto rivestiti di piombo non devono essere impiegati per il trasporto dell'acido picrico » non si applica.

F — *Divieto di carico in comune.*

8. — Nella cifra marginale 62 nel 4° rigo la frase « con le capsule per scandaglio della classe I b, nominate sub 6°, » si considera cancellata.

9. — La cifra marginale 63: « (2) E' proibito caricare il piombo e le materie contenenti piombo (in mescolanza od in combinazione) in uno stesso carro insieme con l'acido picrico » non si applica.

I b. — *Munizioni.*

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A — *Colli: Imballaggio, limitazione del peso, iscrizioni ed etichette.*

10. — Nella cifra marginale 102 nel 3° rigo la cifra « 6° » si considera cancellata.

C — *Modo di trasporto.*

11. — Nella cifra marginale 104 le parole « e 5° a 11° » vengono sostituite con: , 5° e 7° a 11°.

D — Menzioni ed attestazioni nella lettera di vettura.

12. — Nella cifra marginale 106 (1) *a*) la frase «5°, 6° e 7°», viene sostituita con la frase: 5° e 7°.

13. — La cifra marginale 107 prende il seguente tenore:

(2) Per le spedizioni degli oggetti della classe I-b, eccetto quelli nominati sub 1° *a*) e 6°, il mittente deve certificare nella lettera di vettura: «La natura e l'imballaggio sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I alla C. I. M.».

Per gli oggetti del punto 6° il mittente deve nella lettera di vettura certificare:

«Corrispondenti alle prescrizioni più facilitative di quelle dell'allegato I alla C. I. M.».

F — Dirieto di carico in comune.

14. — Nella cifra marginale 113 la frase «le capsule per scandaglio nominate sub 6°», si considera cancellata.

I c. — Mezzi di accensione, pezzi di artificio, ecc.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

B — Imballaggio con altri oggetti.

15. — Per la cifra marginale 176 vale la seguente dizione: L'imballaggio in comune è sottoposto alle seguenti prescrizioni:

(1) Gli oggetti nominati sub 1° e 27° ciascuno in quantità sino a 5 kg. possono essere riuniti in un sol collo insieme con altri oggetti, ad eccezione di quelli della classe I-c, nominati sub 4°, e di quelli delle classi II e III.

I d. — Gas compressi, liquefatti e disciolti sotto pressione.

16. — Nella cifra marginale 202 viene introdotto:

1) al punto 6° alla fine (come nuovo comma):

Miscugli di idrocarburi liquefatti ricavati da gas naturali, dal carbon fossile ecc. i quali:

a) a 50° C. hanno una pressione non superiore a 6,5 kg/cm² indicati con la frase « Miscuglio di gas A »;

b) a 50° C. hanno una pressione non superiore a 16,5 kg/cm² indicati con la frase « Miscuglio di gas B »;

2) al punto 7° dopo le parole « acido solforoso 3), »: idrogeno solforato;

3) al punto 8° alla fine (dopo una virgola invece del punto): diclorodifluorometano.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A — Colli: *Imballaggio, limitazione del peso, iscrizioni ed etichette.*

4. — Prove ufficiali dei recipienti.

17. — Nella cifra marginale 217 il principio dell'alinea (2) b) prende la seguente dicitura:

b) per i gas liquefatti nominati sub 5°, 6°, 7° e 8°:

Acido carbonico	190	kg/cm ²	1)
Gas d'olio	190	»	1)
Protossido d'azoto	180	»	1)
Etilene	225	»	
Acido cloridrico anidro	110	»	1)
Etano	95	»	1)
Gas detto «Z»	40	»	
Propilene	35	»	
Ammoniaca	30	»	
Propano	24	»	1)
Ossicloruro di carbonio (fosgene)	15	»	
Cloro e gas detto «T»	22	»	1)

e così di seguito come nell'Allegato I con l'avvertenza che alla fine viene aggiunto:

Miscugli liquefatti del punto 6°:

(Miscuglio di gas A) 10 kg/cm² 2)

Miscugli liquefatti del punto 6°:

(Miscuglio di gas B) 24 » 2)

Diclorodifluorometano 13 » 2)

Idrogeno solforato 45 » 2)

Ai richiami 1) e 2) vengono poste le seguenti note a piè pagina:

1) Nel traffico con l'Italia valgono le pressioni del l'Allegato I.

2) Nel traffico con l'Italia valgono le seguenti pressioni di prova:

per i miscugli liquefatti del punto 6°: (Miscuglio di gas A) 11 kg/cm²

per i miscugli liquefatti del punto 6°: (Miscuglio di gas B) 25 kg/cm²

per il diclorodifluorometano 17 kg/cm²

per l'idrogeno solforato 54 kg/cm².

18. — Per la cifra marginale 218 vale la seguente dicitura:

(3) Le prove di pressione debbono essere rinnovate 1):

a) ogni due anni per i recipienti destinati al trasporto del fluoruro di boro, dell'acido cloridrico anidro, del tetrossido di azoto, dell'ossicloruro di carbonio e dell'idrogeno solforato;

b) ogni cinque anni per i recipienti destinati al trasporto degli altri gas compressi o liquefatti e dell'ammoniaca disciolta sotto pressione.

Al richiamo 1) viene posto come nota a piè pagina:

1) Questa facilitazione non ha valore nel traffico con l'Italia.

5. — *Riempimento dei recipienti.*

19. — Nella cifra marginale 225 il rigo che comincia «per l'acido cloridrico anidro» prende la seguente dicitura:

per l'acido cloridrico anidro 1 kg. di liquido per ogni 1,50 l) litri di capacità del recipiente.

Al richiamo 1) viene posto come nota a piè pagina:

1) Nel traffico con l'Italia il massimo riempimento ammesso ammonta a 1 kg. di liquido per ogni 1,70 litri di capacità del recipiente.

20. — Alla fine della cifra marginale 225 viene altresì aggiunto:

per i miscugli liquefatti del punto 6° (miscuglio di gas A):	}	litri di capacità del recipiente.
1 kg. di liquido per ogni 2,08		
per i miscugli liquefatti del punto 6° (miscuglio di gas B):		
1 kg. di liquido per ogni 2,35		
per il diclorodifluorometano	}	
1 kg. di liquido per ogni . 0,89		
per l'idrogeno solforato 1 kg. di liquido per ogni 1,45 2)		

Al rimando 2) viene posto come nota a piè pagina:

2) Nel traffico con l'Italia il massimo riempimento ammesso ammonta a 1 kg. di liquido per ogni 1,50 litri di capacità del recipiente.

E — *Materiale di trasporto: Carico, iscrizioni, etichette.*

Nella cifra marginale 236:

21. — 1. Nell'alinea (1) sub a) (2° comma) la parola «ottobre» viene sostituita con la parola: settembre

22. — 2. Nell'alinea (1) sub a) (3° comma) e sub c) la parola «novembre» viene ogni volta sostituita con la parola: ottobre.

23. — 3. Nell'alinea (1) sub b) la parola «ottobre» viene sostituita con la parola: settembre.

I.e. — *Materie che, al contatto dell'acqua sviluppano gas infiammabili o atti a facilitare la combustione.*

24. — Nella cifra marginale 263 alla fine dopo le parole «perossido di sodio» viene posto il richiamo 2) e quindi come nota a piè pagina:

2) Preparati per liscive o prodotti similari contenenti perossido di sodio, pronti per la vendita, contenuti in recipienti impermeabili, quali ad esempio tubi di piombo

— quantità massima per ogni recipiente gr. 200 — ed imballati in modo sicuro dentro un robusto recipiente collettore, sono ammessi al trasporto senza condizioni purchè il mittente dichiarì nella lettera di vettura: « Senza condizioni in conformità alla nota 2), riferentesi alla cifra marginale 263, delle condizioni più facilitative dell'Allegato I alla C.I.M. ».

CLASSE III.

MATERIE INFIAMMABILI.

III-a — *Liquidi combustibili.*

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A — *Colli: Imballaggio, limitazione del peso, iscrizioni ed etichette.*

25. — La cifra marginale 338 prende la dicitura:

(3) I recipienti di lamiera di ferro o di altri metalli contenenti liquidi nominati sub 1° e 2° debbono essere riempiti sino al 95 % al massimo della loro capacità alla temperatura di 15° C.

E — *Materiale di trasporto: Carico, iscrizioni ed etichette.*

26. — Nella cifra marginale 346 nel punto c) la frase « sino al 90 % » viene sostituita con: « sino al 95 % ».

F — *Divieto di carico in comune.*

27. — Nella cifra marginale 348 la frase « con le materie della classe I-b nominale sub 3°, 5°, 6°, 7° e 13° » viene sostituita con la frase: « con le materie della classe I-b nominate sub 3°, 5°, 7° e 13° ».

CLASSE IV.

MATERIE VELENOSE.

28. — La cifra marginale 384: « 9° anilina (olio di anilina) » si considera cancellata.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A — *Colli: Imballaggio, limitazione del peso
iscrizioni ed etichette.*

29. — La intera cifra marginale 399 si considera cancellata.

B — *Imballaggio con altri oggetti.*

Nella cifra marginale 406:

30. — 1. nel punto *b*) si considera cancellata la frase: «nonchè con quelle della classe IV, nominate sub 9°».

31. — 2. Nel punto *c*) la frase «e 9° a 12°» viene sostituita dalla frase: «e 10° a 12°».

CLASSE V.

MATERIE CAUSTICHE.

32. — Nella cifra marginale 430 dopo le parole «anidride solforica» e nella cifra marginale 431 dopo le parole «pentacloruro di fosforo (percloruro di fosforo)» viene posto in entrambi i casi il richiamo * e quindi come nota a piè pagina:

* Le materie adoperate principalmente come mezzo di conservazione nei silos del foraggio verde: l'anidride solforica, anche con una piccola aggiunta di acido solforico, imballata in robuste scatole di lamiera del peso lordo massimo di 15 kg. munite di una maniglia dal lato alla chiusura, e così pure il pentacloruro di fosforo pressato in blocchi di peso non superiore a 10 kg. ed imballato in scatole di lamiera saldate a chiusura ermetica — per il pentacloruro di fosforo le scatole debbono singolarmente od in più di una essere collocate in un gabbia, in una cassa od in una cassa mobile (container — sono trasportati senza condizioni.

La facilitazione riguardante l'anidride solforica non si applica nel traffico con l'Italia.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A — *Colli: Imballaggio, limitazione del peso, iscrizioni ed etichette.*

33. — Alla fine della cifra marginale 444 viene aggiunta questa indicazione:

Per il trasporto senza imballaggio dei fanghi di piombo contenenti acido solforico spediti a carro vedi cifra marginale 467.

34. — La cifra marginale 467 prende la seguente dicitura:

(5) I fanghi di piombo contenenti acido solforico ed i residui acidi della depurazione degli olii minerali (Säure Harz), nominati sub 1°, che contengono solo piccole quantità di acido solforico capaci di colare, possono essere trasportati senza imballaggio se spediti a carro; però, prima del carico, sul piano del carro si deve spandere uno strato di calcare polverizzato o frantumato, oppure di calce spenta in quantità sufficiente per assorbire ed affievolire l'acido solforico che potesse colare.

e ag-

hi di
vedi

nente

orico
erali
pic-
sone
rro:
pan-
op-
bire

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 476. --- *Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1930-31.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 11.135.372.989,51
delle quali furono riscosse » 9.927.108.424,86

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.208.264.564,65

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 11.135.372.989,51
delle quali furono pagate » 9.607.806.071,29

e rimasero da pagare . . . L. 1.527.566.918,22

(1) Pubblicato nella *Gazz. Off.* n. 103 del 2 maggio 1935-XIII.

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1929-30, restano determinate in L. 2.605.857.113,30

delle quali furono riscosse . . . » 1.276.762.742,89

e rimasero da riscuotere . . L. 1.329.094.370,41

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1929-30, restano determinate in L. 2.423.014.360,83

delle quali furono pagate . . . » 1.699.193.123,43

e rimasero da pagare . . L. 723.821.237,40

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1930-31 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1930-31 (art. 1) . . . L. 1.208.264.564,65

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) » 1.329.094.370,41

Resti attivi al 30 giugno 1931 L. 2.537.358.935,06

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1930-31 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1930-31 (art. 2) L. 1.527.566.918,22

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) » 723.821.237,40

Resti passivi al 30 giugno 1931 L. 2.251.388.155,62

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI --- DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1935-XIII. — *Istituzione di speciali biglietti ferroviari di libera circolazione per gli stranieri e per gli italiani residenti all'estero.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311/5040/L del 14 febbraio 1935-XIII;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII n. 1948;

Visto il decreto Ministeriale n. 1283 del 7 novembre 1933 prorogato con i decreti Ministeriali n. 2081 del 23 gennaio 1934, n. 2677 del 27 marzo 1934 e n. 1074 del 10 ottobre 1934;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a modificazione dell'art. 1 comma c) del decreto Ministeriale n. 1283 del 7 novembre 1933, è autorizzata a consentire agli stranieri una riduzione dal 30 al 50 % sul prezzo dei biglietti di libera circolazione di cui all'art. 51 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato approvate con R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 103 del 2 maggio 1935-XIII.
Parte I - n. 20 - 16 maggio 1935-XIII.

Art. 2.

I nuovi prezzi per stranieri, indicati al precedente articolo, saranno applicati dalla data che sarà fissata dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 marzo 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1935-XIII. -- *Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Cecoslovacchia.* (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Di concerto con il Ministro per gli affari esteri, il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per le corporazioni;

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge l'11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934 recante norme che regolano le operazioni in cambi o divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 70 del 25 marzo 1935 XIII.

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935 che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935 concernente la importazione di merci in compensazione;

DECRETA:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti che si riferiscono, sia direttamente sia indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare, di merci originarie o provenienti dalla Cecoslovacchia è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in altre valute, si effettuerà sulla base del corso ufficiale dei cambi del giorno precedente quello dei versamenti.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale ad eccezione del transito.

Art. 3.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie o provenienti dalla Cecoslovacchia, e alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato, in tutto o in parte, al pagamento di dette merci, dovrà entro quindici giorni dalla data suindicata, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui

il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia munito del visto della Banca d'Italia sarà restituito al denunciante.

Art. 4.

L'importatore in via definitiva o temporanea di merce originaria o proveniente dalla Cecoslovacchia, è tenuto a presentare alle dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia nelle forme di cui al precedente articolo 3. Tale denuncia dovrà contenere inoltre l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo; uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione, merce originaria o proveniente dalla Cecoslovacchia, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'articolo 4 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merce considerata nel presente articolo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dalla avvenuta vendita nei modi stabiliti per le denunce di cui all'art. 3.

Art. 6.

I creditori per merci italiane già esportate in Cecoslovacchia alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenuti a presentare, non oltre il 24 aprile 1935 e per il tramite delle filiali della Banca d'Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, denuncia del loro credito.

Le forme e modi della denuncia saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tale denuncia dovrà essere accompagnata da copia della fattura e dovrà indicare gli estremi dei documenti doganali che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato. La copia della fattura dovrà essere munita, a prova della sua autenticità, della firma del creditore.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali o dei loro duplicati o di certificati equipollenti rilasciati dalle dogane, ed ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Art. 7.

Per le merci esportate in Cecoslovacchia dal 25 marzo 1934, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia su apposito mo-

dulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendite a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della preventiva scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante; un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine o provenienza cecoslovacca destinato ad essere importato in Italia dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità della operazione.

Art. 9.

L'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero, potrà consentire, d'accordo con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero compensazioni speciali (private).

Tali compensazioni possono riguardare le merci di origine e provenienza cecoslovacca importate in Italia e quelle di origine e provenienza italiana esportate in Cecoslovacchia.

Le domande di compensazione dovranno essere compilate su appositi moduli stabiliti dal sopraindicato Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero.

Art. 10.

Le norme di cui agli articoli precedenti, sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca del Carnaro e di Zara.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931 i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi e con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dalla Cecoslovacchia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno inoltre applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'articolo 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie o provenienti dalla Cecoslovacchia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori o creditori che abbiano fatto ai sensi del presente decreto dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in mi-

sura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione e della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il 25 marzo 1935 XIII.

Roma, addì 23 marzo 1935 – Anno XIII. •

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI

Il Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI

Il Ministro per la grazia e giustizia:

SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1935-XIII. — *Disposizioni concernenti i pagamenti di merci importate originarie o provenienti dalla Grecia.* (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 sulla obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e sulle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo delle merci importate, originarie o provenienti dalla Grecia dovrà essere depositato a nome e per conto del creditore presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Il deposito sarà iscritto in un conto bloccato senza interesse ed avrà effetto liberatorio.

Ove il pagamento sia stato convenuto in valuta estera, il deposito stesso sarà fatto in lire italiane, al cambio più favorevole per il creditore tra quelli valevoli per il giorno di scadenza del debito e il giorno del versamento.

Art. 2.

In relazione al disposto dell'art. 1, chiunque alla entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di merci importate, originarie o provenienti dalla Grecia dovrà, entro dieci giorni, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 71 del 26 marzo 1935-XIII.

Tale denuncia firmata dal debitore, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la data della fattura, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunziante che dovrà consegnarlo alla Banca d'Italia, quale cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'atto della costituzione in deposito del versamento di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'importatore di merce originaria o proveniente dalla Grecia è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia nelle forme di cui all'articolo precedente.

Tale denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo. Uno degli esemplari, munito del visto delle dogane, sarà restituito al denunziante che dovrà consegnarlo alla Banca d'Italia quale cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'atto della costituzione in deposito del versamento di cui all'art. 1. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4.

L'importatore di merce originaria o proveniente dalla Grecia, inviata per la vendita in commissione, dovrà dichiararlo nella denuncia di cui all'art. precedente. Delle vendite di tale merce che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per la denuncia di cui all'art. 2.

Art. 5.

Per le infrazioni alle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 14 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, concernente la obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e le norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Art. 6.

Gli organi della polizia tributaria potranno essere richiesti di procedere alle investigazioni ed agli accertamenti per la esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:

SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1935 n. 2677. — *Biglietti di andata-ritorno festivi sulle Ferrovie dello Stato* (1).

II. MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Segretario di Stato per le Comunicazioni di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311/7352/5 in data 21 marzo 1935-XIII;

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934-XII n. 1948;

Udito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

I punti *d*) ed *e*) del paragrafo 1 dell'art. 22 delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato » sono annullati e sostituiti dal seguente punto *d*):

d) *Biglietti di andata-ritorno festivi*. Questi biglietti si possono emettere fra stazioni distanti non oltre 250 km.

Il successivo punto *f*) del suddetto articolo 22 prenderà la denominazione di punto *e*).

Il terzultimo e quartultimo comma del successivo articolo 23 delle suddette « Condizioni e Tariffe », sono annullati e sostituiti dal seguente:

« I biglietti di andata-ritorno festivi sono distribuiti « dalle ore 12 del giorno feriale che precede il festivo ed « in questo. Il viaggio di ritorno deve essere iniziato nel « giorno festivo ovvero non oltre le ore 12 del giorno feriale che immediatamente lo segue. Quando ricorrono « due o più giorni festivi consecutivi ovvero intercalati « da un giorno feriale i biglietti sono validi per iniziare

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 111 dell'11 maggio 1935-XIII.

« il ritorno fino alle ore 12 del giorno feriale che segue
« l'ultimo festivo »).

Art. 2.

Il provvedimento di cui al precedente articolo avrà attuazione dalla data che sarà fissata dal Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, li 26 marzo 1935 - Anno XIII.

Il Ministro delle Finanze

REVEL

Il Ministro delle Comunicazioni

BENNI

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1935 XIII. — *Modificazioni alle norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate.* (1)

**IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI**

Di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per le comunicazioni;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1933, con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate;

Considerata la necessità di apportare modifiche alle norme medesime;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 107 del 7 maggio 1935-XIII.
Parte I - n. 20 - 16 maggio 1935-XIII.

Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero;

DECRETA :

Art. 1.

Per la campagna 1935 la data di inizio del periodo di decorrenza del peso minimo di 20 grammi per le patate esportate dalla Campania è stabilita al 1° maggio 1935.

Art. 2.

Il penultimo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 28 febbraio 1933 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Dal 1° novembre di ogni anno all'ultimo di febbraio dell'anno successivo, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, è ammessa la esportazione, senza alcun limite di peso, di patate cosiddette « bisestili » o « di secondo raccolto ».

Art. 3.

L'art. 6 del decreto Ministeriale 28 febbraio 1933 è abrogato e sostituito dal seguente:

« All'esterno di ogni imballaggio contenente patate per l'esportazione è fatto obbligo di apporre, in modo indelebile e ben visibile, mediante scritturazione sull'involucro o mediante un cartellino assicurato con spago piombato le seguenti indicazioni:

— marchio nazionale, per le ditte autorizzate;

— denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice; potrà essere usata anche la sola marca quando essa sia regolarmente registrata presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stata preventivamente depositata all'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero;

— in caso di partite composte di patate di più tipi tra quelli previsti all'art. 3, la sigla:

GL se si tratta di patate lunghe a pasta gialla;

BL se si tratta di patate lunghe a pasta bianca;

GT se si tratta di patate tonde a pasta gialla;

BT se si tratta di patate tonde a pasta bianca;

VV se si tratta di patate di tipo diverso da quelli precedenti;

— « patate piccole »;

— « patate bisestili » o « patate di secondo raccolto ».

Le indicazioni relative alle patate piccole ed alle patate bisestili devono essere impresse per esteso, con caratteri indelebili e di almeno 5 centimetri di altezza, all'esterno dell'imballaggio.

Le stesse indicazioni nonchè le sigle devono figurare anche sui documenti di spedizione insieme con la indicazione del numero dei colli contenenti patate di ogni tipo.

Roma, addì 15 aprile 1935 - Anno XIII.

p. il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:

ROSSONI.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:

BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1935 n. 2951. — *Facilitazioni per viaggi di andata-ritorno in destinazione del Santuario di Caravaggio.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311/8455/5 in data 13 aprile 1935-XIII;

Viste le « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 111 dell'11 maggio 1935-XIII.

Parte I - n. 20 - 16 maggio 1935-XIII.

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934-XII n. 1948 art. 3 comma b);

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA :

Art. 1.

Per un periodo di durata non superiore a quattro mesi, ai viaggiatori in partenza dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato situate nei Compartimenti ferroviari di Torino, Milano, Genova, Bologna, Venezia e Trieste, nonchè sulla linea Massa-Sarzana-Fidenza-Parma, e diretti al Santuario di Caravaggio, sono concesse le seguenti facilitazioni:

a) applicazione della tariffa n. 5 (riduzione del 50 %) per viaggi individuali di andata e ritorno;

b) applicazione della tariffa n. 7 (riduzione del 70 %) per viaggi di andata-ritorno in gruppi di almeno 5 persone.

Le tariffe suddette sono applicabili soltanto per biglietti in servizio cumulativo ferroviario automobilistico in destinazione di Caravaggio Santuario.

Art. 2.

Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la data di decorrenza del provvedimento e le norme particolari per l'applicazione delle facilitazioni di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, li 23 aprile 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

Faci-
o:20

delle
Trat
;
delle

XIII.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1935, n. 3041. — *Nuova tariffa per il risarcimento dei danni arrecati alle carrozze ferroviarie.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 1926 n. 1737 col quale vennero approvate le Istruzioni per l'applicazione delle disposizioni del R. D. 22 novembre 1925 n. 2175 che commina sanzioni contro coloro che deteriorano ed insudiciano le carrozze ferroviarie;

Vista la relazione N. PAG. 024 64134 in data 22 aprile 1935 XIII della Direzione Generale riguardante modifiche alla tariffa ammessa alle suddette Istruzioni;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita tariffa per il risarcimento dei danni arrecati alle carrozze ferroviarie, la quale annulla e sostituisce quella allegata alle Istruzioni approvate con Decreto Ministeriale 23 gennaio 1926 n. 1737 per l'applicazione del R. Decreto 22 novembre 1925 n. 2175, contenente sanzioni contro coloro che deteriorano ed insudiciano le carrozze ferroviarie.

Roma li 30 aprile 1935 — Anno XIII.

Il Ministro
BENNI

Tariffa per il risarcimento dei danni arrecati alle carrozze

PARTE PRIMA — LASTRE DI VETRO E DI CRISTALLO.

TABELLA N. 1. — *Lastre di vetro o cristallo, lisce o stampate, montate su telaini di legno.* — *Lastre di vetro o cristallo, stampate, montate su telaini metallici.*

ALTEZZA IN CENTIMETRI	Prezzo in lire e centesimi per larghezza in centimetri				
	fino a 30	da 31 a 50	da 51 a 70	da 71 a 90	da 91 a 110
Fino a 30 . . .	8	10	12	14	16
Da 31 a 50 . . .	10	14	17	20	23
Da 51 a 70 . . .	12	17	22	26	30
Da 71 a 90 . . .	14	20	26	32	37
Da 91 a 110 . . .	16	23	30	37	44

TABELLA N. 2. — *Lastre di vetro o cristallo, non stampate, montate su telaini metallici.* — *Cristalli fissi senza telaino.*

ALTEZZA IN CENTIMETRI	Prezzo in lire e centesimi per larghezza in centimetri				
	fino a 50	da 51 a 70	da 71 a 90	da 91 a 120	da 121 a 150
Fino a 50 . . .	25	30	35	45	60
Da 51 a 70 . . .	30	35	45	60	75
Da 71 a 90 . . .	35	45	60	75	95
Da 91 a 120 . . .	45	60	75	95	120
Da 121 a 150 . . .	60	75	95	120	150

N. B. — Per i cristalli temperati i prezzi della presente tabella devono essere raddoppiati.

TABELLA N. 3. — *Specchi semplici od arrotati a sbalzo.*

ALTEZZA IN CENTIMETRI	Prezzo in lire e centesimi per larghezza in centimetri		
	fino a 30	da 31 a 50	da 51 a 70
Fino a 40	20	30	40
Da 41 a 60.	30	45	60
Da 61 a 80.	35	55	75
Da 81 a 100	45	70	95

PARTE SECONDA. — TAPPEZZERIE.

	Prezzo in L. e centesimi per ogni pezzo	
	riparabile	inservibile
<i>Tiravetri.</i>		
1. - Tiravetri delle carrozze di I e II cl:		
a) lunghi	6	30
b) corti	—	5
2. - Tiravetri delle carrozze di III cl.	—	4
<i>Tendine.</i>		
3. - Tendine scorrevoli:		
a) damascate	10	45
b) non damascate		
di lana	8	30
di cotone	6	25
4. - Tendine a rullo:		
a) di lana e cotone	10	40
b) di pegamoide o pegamoide e stoffa	20	65
5. - Rulli per tendine	5	20

		Prezzo in Lire e centesimi per ogni pezzo		
		riparabile	inservibile	
<i>Velluti e stoffe — Rivestimenti di pegamoide e di lincrusta.</i>				
6. - Velluto di lana dei compartimenti di I classe:				
a) degli schienali	}	a 1 posto	35	75
		a 2 posti	40	120
b) dei cuscini o sedili	}	a 1 posto	30	60
		a 2 posti	35	100
c) di rivestimento degli appoggiatesta	}	a 3 posti	50	150
		a 1 posto	—	15
d) di rivestimento degli appoggiatesta			—	12
e) di rivestimento delle pareti o delle porte (ogni mq. o fraz.)			—	30
7. - Velluto di lana dei compartimenti di II classe:				
a) degli schienali	}	a 1 posto	25	50
		a 2 posti	25	80
b) dei cuscini o sedili	}	a 1 posto	15	35
		a 2 posti	20	60
c) di rivestimento degli appoggiatesta	}	a 4 posti	35	100
		a 1 posto	—	10
d) di rivestimento degli appoggiatesta			—	8
e) di rivestimento delle pareti o delle porte (ogni mq. o fraz.)			—	15

		Prezzo in L. e centesimi per ogni pezzo	
		riparabile	inservibile
8. - Stoffa di crine di rive- stimento dei cuscini di I e II classe.	a 1 posto .	—	40
	a 2 posti .	—	65
	a 4 posti .	—	105
9. - Frangie di cotone o lana poste alla base dei divani di I e II classe . . .		—	10
10. - Pegamoide di rivestimento delle pa- reti o delle porte delle carrozze in genere (ogni mq. o frazione) . . .		—	18
11. - Linoleum di rivestimento delle pa- reti o delle porte delle carrozze in genere (ogni mq. o frazione) . . .		—	25
12. - Lincrusta di rivestimento delle pa- reti o dei cicli delle carrozze di I e II classe (ogni mq. o frazione) . . .		—	17
<i>Merletti.</i>			
13. - Merletti appoggiatesta dei divani.	a 1 posto .	—	15
	a 2 posti .	—	25
14. - Merletti appoggiabraccia		—	10
<i>Parti complete della tappezzeria.</i>			
15. - Cuscini completi di I classe.	a 1 posto .	—	170
	a 2 posti .	—	300
	a 3 posti .	—	430
16. - Cuscini completi di II classe.	a 1 posto .	—	140
	a 2 posti .	—	250
	a 4 posti .	—	470
17. - Appoggiabraccia completi di I e II classe		—	40
18. - Tappeti dei compartimenti:			
a) di lana felpati		70	200
b) di linoleum		—	40

	Prezzo in L. e centesimi per ogni pezzo	
	riparabile	inservibile
19. - Tappeti dei corridoi:		
a) di lana felpati	60	160
b) di linoleum	15	35
20. - Zerbini di vegetale posti nei vestiboli delle carrozze a cassa metallica:		
a) grandi	—	25
b) piccoli	—	15

PARTE III. — MOBILIO - ACCESSORI DIVERSI IN OPERA NEI COMPARTIMENTI E NELLE RITIRATE

	Prezzo in L. e centesimi per ogni pezzo	
	riparabile	inservibile
<i>Mobilio ed altre parti.</i>		
21. - Tavolinetti cernierati fissati alle pareti dei compartimenti:		
a) grandi	15	75
b) piccoli	10	55
22. - Mensole di legno cernierate o fisse:		
a) grandi (oltre m. 0,50)	10	35
b) piccole (inferiori a m. 0,50)	5	20
23. - Fotografie	—	15
24. - Reti dei porta-bagagli:		
a) grandi	10	20
b) piccole	5	10
25. - Portacenere:		
a) di bronzo	—	25
b) di porellana	—	2

	Prezzo in L. e centesimi per ogni pezzo	
	riparabile	inservibile
<i>Accessori in opera nelle ritirate.</i>		
26. - Lavandini:		
<i>a)</i> grandi	—	115
<i>b)</i> piccoli	—	35
27. - Canteri di porcellana	—	125
28. - Canteri piccoli di ferro smaltato	—	85
29. - Coperchi o ciambelle per canteri	15	45
30. - Orinatoj di porcellana	—	130
31. - Attaccapanni di metallo	—	9
32. - Apparecchi di distribuzione della carta igienica:		
<i>a)</i> di legno	—	10
<i>b)</i> di metallo	—	30
33. - Apparecchi di distribuzione del sa- pone:		
<i>a)</i> di solo metallo	—	30
<i>b)</i> di metallo e vetro	—	35
34. - Piastrelle di maiolica di rivestimen- to (ciascuna)	—	1
35. - Porta-asciugamani:		
<i>a)</i> ad armadietto metallico	—	55
<i>b)</i> a rullo	—	60
36. - Cestini raccogli carta	—	45
37. - Brocche per acqua	—	20
38. - Bottiglie	—	15
39. - Bicchieri	—	4
40. - Ascigamani di lino o cotone		
<i>a)</i> a rullo	—	9
<i>b)</i> piccoli	—	0,70

	Prezzo in L. e centesimi per ogni pezzo	
	riparabile	inservibile
<i>Accessori per l'illuminazione.</i>		
41. - Lampadine ad incandescenza	—	3,50
42. - Riflettori:		
a) di metallo	—	4
b) di cristallo	—	7
43. - Globi di vetro bianchi o colorati per veilleuse	—	4
44. - Interruttori dei compartimenti	—	3
45. - Fanaletti completi per l'illuminazio- ne sussidiaria	—	5
46. - Lumini mobili dei fanaletti per l'il- luminazione sussidiaria	—	1
47. - Vetri per fanaletti per l'illumina- zione sussidiaria	—	1
<i>Parti colorate o lucide.</i>		
48. - Sfregiature o sgraffiature alle parti colorate o lucidate dei soffitti o del- le pareti:		
a) per le parti colorate a smalto		13 —
b) per le parti lucidate		8 —

ANNOTAZIONI

1. - Le lastre di vetro o cristallo che siano state danneggiate con graffiature si considerano come lastre rotte.
2. - Per danni od insudiciamenti non compresi nella tariffa o che non corrispondono perfettamente alle indicazioni esposte nella tariffa stessa, la somma da esigersi verrà stabilita per analogia.
3. - Qualora — come si verifica nelle carrozze delle ferrovie estere — nell'interno del veicolo vi fosse un elenco degli oggetti fissi e mobili che lo corredano, con l'indicazione dei relativi prezzi, dovranno esigersi i prezzi indicati nell'elenco stesso.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 30, 32, 36 e 37.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 584. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2049, che reca norme integrative per l'applicazione dei contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2049, che reca norme integrative per l'applicazione dei contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 114 del 15 maggio 1935-XIII.



REGIO DECRETO LEGGE 9 maggio 1935-XIII, n. 606. —
Agerolazioni tributarie in materia di tasse di registro. (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo di legge del registro;

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 878;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per disciplinare l'aliquota di tassa di registro sui contratti concernenti concessione di pubblici servizi e su quelli di cessione di annualità statali o di altri enti connessi con operazioni di finanziamento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti di concessione di pubblici servizi, di cui all'articolo 56 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e gli atti di cessione, di rinnovazione e di proroga della concessione, sono soggetti a tassa proporzionale di registro del 0,50 % sui corrispettivi convenuti e sui proventi lordi dell'esercizio, fermi rimanendo l'aliquota del 0,20 % stabilita dal R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, per le concessioni concernenti acqua, gas ed energia elettrica, nonchè il disposto del terzo comma del citato art. 56 della legge di registro concernente le concessioni di tramvie. Tale tassa al momento della registrazione dell'atto, sarà liquidata provvisoriamente pel solo

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 116 del 17 maggio 1935-XIII.
Parte I - n. 21 - 23 maggio 1935-XIII.

primo anno di esercizio, salvo liquidazione definitiva al termine di ogni anno di esercizio.

Sono assoggettati alla registrazione col solo pagamento della tassa fissa di L. 10 gli atti con i quali lo Stato accorda concessioni per servizi pubblici di trasporto con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie su strade ordinarie.

Art. 2.

Per gli atti, di cui al precedente articolo, registrati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto ed alla stessa data tuttora in corso, la suddetta aliquota del 0,50 % è applicabile solo in quanto tali atti diano luogo ad ulteriore pagamento di tassa.

Art. 3.

Ai fini del conguaglio annuale, la denuncia dei proventi lordi effettivi, di cui al secondo comma del citato art. 56 deve essere prodotta, per tutti gli atti di concessione di pubblici servizi, compresi quelli contemplati dal R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, sopra citato, e per i relativi eventuali atti di cessione, entro trenta giorni dalla chiusura dei rendiconti annuali della gestione o dalla loro approvazione, ove questa sia necessaria, debitamente corredata da un estratto autentico di essi. Se il concessionario sia persona fisica, i trenta giorni decorrono dalla fine dell'anno solare.

In caso di omessa denuncia nel termine di cui sopra, è dovuta la sopratassa di cui all'art. 102 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, ed in caso di tardivo pagamento, anche la sopratassa di cui all'art. 103 della stessa legge, entrambe a carico del concessionario del pubblico servizio.

Art. 4.

Il testo dell'art. 4 della tariffa Allegato A alla leg-

ge del registro approvata con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal testo seguente:

Art. 4. - a) Cessioni pro soluto e pro solvendo di crediti e retrocessione di crediti 1,30 %

b) Cessioni pro soluto e pro solvendo di annualità o contributi governativi e di enti pubblici, nonchè di mandati di pubbliche Amministrazioni, stipulate in dipendenza di concessione di mutui, aperture di credito, finanziamenti in genere, che abbiano già scontato o scontino contestualmente la tassa ordinaria di cui all'art. 28 della presente tariffa . 0,50 %

La tassa si applica a norma degli articoli 26 e 52 della legge.

Id. Id.

Se il valore delle cessioni è superiore all'ammontare del mutuo, dell'apertura di credito o del finanziamento, si applica, sulla eccedenza, l'aliquota di cui alla lettera a).

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1935-XIII. — *Facilitazioni ferroviarie per i viaggi individuali e di gruppi familiari, in destinazione di località balneari, termali e climatiche.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato » approvato con R. decreto-legge 11 ottobre 1934 XII, n. 1948;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311/5415/20 in data 18 febbraio 1935-XIII;

Visto i R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare — durante il quadrimestre giugno-settembre 1935 — la tariffa differenziale ridotta del 50 per cento per viaggi individuali alle località termali, balneari e climatiche, che saranno stabilite dalla Direzione stessa, d'accordo con quella pel Turismo, vincolando il ritorno ad una permanenza di almeno sei giorni nella località prescelta.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 111 del 11 maggio 1935-XIII.

Per le località della Venezia Tridentina le facilitazioni stesse saranno applicate anche nel periodo aprile-maggio.

Art. 2.

L'Amministrazione è autorizzata inoltre ad istituire, sempre nel periodo suddetto e in congiunzione con i biglietti snaccemati, speciali libretti a scontrini per famiglie con diritto ad effettuare, con la tariffa differenziale ridotta del 50 per cento, dieci viaggi di andata e di ritorno senza vincolo di soggiorno, fra la località prescelta di villeggiatura e quella di residenza abituale.

Art. 3.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme e modalità d'uso dei biglietti di cui agli articoli 1 e 2, rendendo noto un apposito elenco delle località per le quali verranno istituiti i biglietti stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1935 — Anno XIII.

Il Ministro per le comunicazioni:

BENNI.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1935, n. 2845. — *Istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 relativo a provvedimenti a favore degli Agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 nonché degli Agenti stessi mutilati e feriti per la Causa Fascista.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Udita la relazione del Direttore Generale in data 15 aprile 1935-XIII, n. PAG. 040/16/69511 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, n. 1716;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono approvate le unite istruzioni relative alla applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, n. 1716 e si autorizza la pubblicazione di esso nel *Bollettino Ufficiale*.

Roma, li 16 aprile 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

ISTRUZIONI

In relazione all'art. 10 del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716, si stabilisce quanto segue per l'applicazione delle disposizioni del Decreto stesso:

1° — Gli agenti che si trovino nelle condizioni previste, per beneficiare delle relative provvidenze, debbono

presentare all'Ufficio da cui dipendono domanda su carta legale da lire 6.

In dette domande dovranno essere specificate le benemerenze possedute ed i documenti che le comprovino che vi dovranno essere allegati.

2° — Il requisito dell'appartenenza ai Fasci di Combattimento deve risultare da certificato, rilasciato personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento presso la quale è iscritto l'interessato. Detto certificato deve essere redatto su carta legale e contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di Combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o, in sua vece, dal Segretario Amministrativo o da uno dei Vice Segretari.

3° — I partecipanti alla Marcia su Roma ed i feriti per la Causa Fascista devono produrre i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da Regio Notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suindicati brevetti. Per i feriti per la Causa Fascista, o dal brevetto o dal certificato dovrà risultare la data dell'evento che fu causa della ferita.

4° — Avuto riguardo alla lettera ed allo spirito informatore del Decreto Legge, debbono essere esclusi dai benefici contemplati dal detto provvedimento coloro che, per qualsiasi motivo o per qualsiasi periodo di tempo, abbiano, posteriormente al 28 ottobre 1922, omissso di rinnovare l'iscrizione ai Fasci di Combattimento.

5° — I compensi di cui agli art. 2 e 3 del Decreto debbono essere applicati a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1934.

I compensi stessi, facendo parte integrante dello stipendio, sono soggetti alle trattenute ordinarie e straordinarie a favore del Fondo Pensioni ed Opera di Previdenza.

6° — Gli aumenti di valutazione, agli effetti della pensione, previsti dagli art. 5 e 9 del R. D. L. non sono

applicabili agli agenti che comunque abbiano cessato il loro servizio con decorrenza 1° gennaio 1934 o anteriore e non possono essere cumulati quando un medesimo agente sia in possesso tanto del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, quanto di quello di ferito per la Causa Fascista per evento anteriore al 31 dicembre 1925.

7° — Accertati i titoli esibiti dagli interessati ed approvati i compensi di cui agli art. 2 e 3 del R. D. L. dovrà essere comunicata tanto agli Uffici da cui dipendono gli agenti, che alla Matricola Generale — i quali ne cureranno la registrazione sullo stato matricolare dell'interessato — la misura del compenso o dei compensi liquidati, la data di iscrizione ai Fasci di Combattimento, il possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la Causa Fascista con la indicazione della data della ferita.

8° — Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento del Personale, approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405, modificato dall'art. 6 del Decreto Legge in questione, è stabilita apposita punteggiatura di merito, come risulta dalla tabella allegata alle presenti istruzioni.

Tale punteggiatura, nella concretazione degli scrutini e delle graduatorie relative agli avanzamenti di cui al citato art. 58, va sommata a quella eventualmente già assegnata agli interessati in base alle disposizioni dell'articolo 1 del R. D. 19 agosto 1927, n. 1711.

9° — Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del Decreto legge, che estende ai feriti per la Causa Fascista i benefici relativi al trattamento di quiescenza contemplati dall'art. 5 per coloro che, oltre ad essere iscritti senza interruzione e da data anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di Combattimento, siano anche in possesso del Brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la Causa Fascista, si precisa che per i feriti iscritti ai Fasci anzidetti dopo la Marcia su Roma, ed ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, tale data non deve essere posteriore al 31 dicembre 1925.

10° — I benefici previsti dal R. D. L., anche se deliberati, sono soggetti ad annullamento qualora l'interessato non abbia rinnovato l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o nè sia stato espulso.

Pertanto ogni anno gli interessati dovranno comprovare di non trovarsi nelle condizioni sopra indicate.

L'annullamento di cui sopra decorrerà, a tutti gli effetti, dal 29 ottobre in cui s'inizia l'anno dell'Era Fascista per il quale la tessera non venne rinnovata. In caso di espulsione dal P. N. F. l'annullamento stesso decorre dalla data di essa.

TABELLA DELLE PUNTAZIONI PER LE BENEMERENZE FASCISTE

Per ogni mese o frazione di appartenenza ai Fasci di Combattimento, anteriormente al 28 ottobre 1922	5
Per ogni ferita comprovata dal relativo brevetto	50
Per aver partecipato alla Marcia su Roma (perchè sia comprovato dal relativo brevetto)	35
Per mutilazione od invalidità:	
1 ^a e 2 ^a categoria	150
3 ^a , 4 ^a , 5 ^a e 6 ^a	100
7 ^a , 8 ^a , 9 ^a e 10 ^a	50
Sansepoleristi (in posse so del relativo brevetto)	100

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935-XIII, n. 3104. —
Istituzione di biglietti ferroviari di andata-ritorno e di biglietti di abbonamento mensili e quindicinali, a tariffa ridotta, per località balneari, termali e climatiche. (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale) n. C. 311/5415/5 in data 27 aprile 1935-XIII;

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, numero 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad istituire, durante la prossima stagione estivo-autunnale, per il movimento locale verso località balneari e termali, e per un periodo non superiore a 4 mesi, speciali biglietti giornalieri di andata-ritorno a tariffa n. 5 (ridotta del 50 %) e biglietti di abbonamento quindicinali e mensili a prezzi ridotti del 50 %.

Verificandosi per talune corrispondenze una diretta concorrenza di altri mezzi di trasporto, la stessa Amministrazione è altresì autorizzata a fissare i prezzi suddetti allo stesso livello di quelli praticati dai mezzi concorrenti.

Art. 2

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le relazioni per le quali dovranno applicarsi le fa-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 116 del 17 maggio 1935-XIII.

ilitazioni di cui al precedente articolo, e le norme particolari di applicazione del provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1935, n. 2748. — *Applicazione delle facilitazioni previste dalla « Concessione speciale XII » agli italiani residenti nelle colonie italiane e nei possedimenti italiani.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Viste le Tariffe e Condizioni per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311/6 in data 26 marzo 1935 - Anno XIII;

Vista la Concessione speciale XII istituita con D. M. n. 466 del 29 agosto 1928 e successive varianti;

Visto l'art. 3 del R. D. L. 11 ottobre 1934-XII n. 1948;

Udito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA :

Art. 1.

Le riduzioni previste dalla Concessione speciale XII per gli italiani residenti all'estero, sono estese, alle stesse condizioni, e con le stesse modalità, agli italiani residenti nelle Colonie italiane e nei possedimenti italiani.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 115 del 16 maggio 1935-XIII.

Art. 2.

Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato ad apportare al testo della relativa Concessione le varianti necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 2 aprile 1935 – Anno XIII.

Il Ministro delle comunicazioni:

BENNI.

Il Ministro delle finanze:

REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935-XIII, n. 3057. —
Modifiche ai bandi di Concorso a 2 posti di Ufficiale di 3^a classe in prova e a 2 posti di Macchinista di 3^a classe in prova di cui ai Decreti Ministeriali n. 1371 e n. 1372 del 10 novembre 1934.

IL MINISTRO

Visti i Decreti Ministeriali n. 1371 e n. 1372 in data 10 novembre 1934 e n. 2240 in data 12 febbraio 1935;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/69632 in data 2 maggio 1935-XIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

1° Il periodo di 2 anni di navigazione con comando di guardia richiesto al punto I degli avvisi programma dei concorsi, approvati coi DD. MM. 1371 e 1372 del 10 novembre 1934, a 2 posti di Ufficiale di 3^a classe in pro-

Parte I - n. 21 - 23 maggio 1935-XIII.

va e a 2 posti di Macchinista di 3^a classe in prova è ridotto ad un solo anno.

2° Resta ferma la scadenza al 19 luglio 1935 del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi in parola.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 7 maggio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935-XIII, n. 3058. —
Graduatoria di merito del concorso a 5 posti di Allievo Ispettore in prova Medico-Chirurgo nei ruoli dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 10 novembre 1934 n. 1353;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/74150 in data 29 aprile 1935;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 5 posti di Allievo Ispettore in prova *Medico-Chirurgo* nei ruoli dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 7 maggio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

- 1 - OTTAVI Mario
- 2 - D'ALESSANDRO Pietro
- 3 - GIOVANNETTI Fernando
- 4 - MASSARI Francesco Paolo
- 5 - SABENA Vittorio
- 6 - CIATTI Pietro
- 7 - CAPORALETTI Mario
- 8 - SAVINO Giovanni
- 9 - MAFFEI Vincenzo
- 10 - BACCARANI Cesare
- 11 - PAGANO Giuseppe
- 12 - DE SIMONE Francesco
- 13 - BLOIS Francesco
- 14 - BARRA Salvatore
- 15 - NOVELLI Giovanni.

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935-XIII, n. 3059. —
Graduatoria di merito del concorso a 10 posti di Disegnatore in prova nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1362;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/74149 in data 29 aprile 1935-XIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 10 posti di Disegnatore in prova nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 7 maggio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro

BENNI

GRADUATORIA DI MERITO

- 1 - FIUMI Celso
- 2 - FERRINI Nilo
- 3 - FANTIN Quartilio
- 4 - AMODEO Pietro
- 5 - VALLERO Vittorio
- 6 - GUIDETTI Guido
- 7 - MARTEMUCCI Pasquale
- 8 - FUSCO Fausto
- 9 - MANCINI Guglielmo
- 10 - BARBON Giuseppe
- 11 - LOTTI Elvio
- 12 - BADINO Carlo
- 13 - MARINI Aldo
- 14 - CAMILLI Paris
- 15 - D'ALEO Carmelo
- 16 - BISAGNI Carlo
- 17 - RONCA Bruno
- 18 - GENTILE Vittorio.

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935, n. 3060. — *Graduatoria di merito, relativa al concorso interno a 80 posti di Sorvegliante della linea.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 2 maggio 1935-XIII, n. PAG. 010/24/71316 del Servizio Personale e Affari Generali;
Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a 80 posti di Sorvegliante della linea, bandito col Decreto Ministeriale 17 aprile 1934-XII, n. 2811, e si autorizza la pubblicazione di essa nel *Bollettino Ufficiale*.

Roma, li 7 maggio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

**Concorso interno per 80 posti di sorvegliante della linea
(D. M. 17 aprile 1934, n. 2811)**

GRADUATORIA DI MERITO

1. — 166080 — BORGUCCI Pompilio
2. — 228041 — ROSSI Angelo
3. — 180603 — CARENA Giovanni
4. — 238013 — ORLANDO Giovanni
5. — 162830 — TREVISIOL Donato
6. — 227935 — TULISSI Felice
7. — 235029 — GRAVANTE Stefano
8. — 235094 — FORTE Domenico
9. — 245598 — BUZZELLI Nicola
10. — 258966 — GALAZZO Carlo
11. — 228261 — GELORMINI Francesco
12. — 231006 — POSILLIPO Alfredo
13. — 239474 — FRIZZERA Vigilio
14. — 245738 — FARA Carlo
15. — 281041 — LORENZI Vittorio
16. — 210553 — COSTA Salvatore
17. — 213782 — ALÙ Giacomo
18. — 186154 — BERTOLINI Aldino
19. — 230902 — FIGORILLI Amedeo
20. — 183116 — MERATUR Giuseppe
21. — 238316 — CAMPOSTRINI Vittorio
22. — 161805 — SANSONE Antonino
23. — 274125 — D'APRILE Carlo
24. — 219038 — MARTINI Pietro
25. — 243058 — PALUMBO Vincenzo
26. — 247499 — FORTINO Cataldo
27. — 268763 — INNANTE Gaetano
28. — 242561 — MOLLE Guglielmo
29. — 185347 — NARDIELLO Raffaele
30. — 268759 — DANIELI Cesario
31. — 219606 — BIGARELLI Aldino
32. — 216252 — MODESTI Modesto
33. — 163339 — SFARA Nicola
34. — 165437 — SINOPOLI Giuseppe
35. — 241421 — METERANGELO Michele
36. — 243777 — DI IANNI Giuseppe
37. — 249149 — ABBATE Filiberto
38. — 233488 — DI BARI Nicolò

39. — 200091 — BARDINI Primo
40. — 277603 — BORGNI Cirillo
41. — 214941 — COMINI Gio. Batta
42. — 187969 — DALMONTE Agostino
43. — 137856 — BALESTRI Giorgio
44. — 242472 — ROMAGNANI Dante
45. — 229564 — TROBIA Luigi
46. — 224261 — TURRINI Segefrido
47. — 184256 — DE TOGNI Ermenegildo
48. — 180895 — ARTERITANO Pasquale
49. — 171958 — CANDELO Domenico
50. — 216339 — DI NINO Emilio
51. — 201760 — BELLUZZO Andrea
52. — 272203 — BARABESI Alfredo
53. — 281910 — PINTURO Salvatore
54. — 193472 — POLICANTE Ferruccio
55. — 207134 — SIGNORINI Giuseppe
56. — 264970 — CASELLI Lorenzo
57. — 124686 — MAGGI Vito Antonio
58. — 103287 — DI CRETICO Errico
59. — 158334 — MONTANA Paolo
60. — 143493 — MUSACCHIO Domenico
61. — 209873 — NANNI Silvio
62. — 195933 — NICOLINO Casimiro
63. — 241398 — VOCCA Raffaele
64. — 253789 — FERRO Felice
65. — 280206 — GALLICET Massimo
66. — 245024 — CAMEIRANA Giuseppe
67. — 193563 — MUSETTI Vittorio
68. — 179584 — TESINO Doviglio
69. — 228233 — DEL PARCO Ruffino
70. — 197480 — LA CROCE Vincenzo
71. — 202865 — ROSI Vincenzo
72. — 201862 — CECCANTI Elico
73. — 217959 — GASTALDELLI Benvenuto
74. — 200758 — FATONE Francesco
75. — 182558 — PONTA Giuseppe
76. — 161716 — DENTATO Antonio
77. — 288789 — BOSIN Giovanni
78. — 208364 — RONCOLINI Telemaco
79. — 156729 — FRACCHIA Leandro
80. — 239132 — OLIVA Salvatore
81. — 268937 — BELLO Giuseppe

82. — 238017 — D'AMORE Pietro
 83. — 273697 — FAVA Umberto
 84. — 148226 — DAL CANTO Giacomo
 85. — 228496 — KRIZNIC Luigi
 86. — 250221 — ROSSETTI Armando
 87. — 288515 — IZZO Mattia
 88. — 238327 — ZENATTI Luigi
 89. — 162862 — SERGI Arturo
 90. — 213728 — VILLANI Terigio
 91. — 231361 — BOLOGNA Francesco
 92. — 281913 — LO RE Rosario
 93. — 181035 — SURIANO Cosimo
 94. — 247475 — CAMMISA Pietro
 95. — 252727 — VACCARO Gaetano
 96. — 213627 — BORETTI Virgilio
 97. — 242341 — GHIPELLINI Alberto
 98. — 204401 — MICHELOTTI Luigi
 99. — 247054 — MELANI Gino
 100. — 200083 — BINI Camillo
 101. — 180090 — DELL'ANNA Luigi
 102. — 267646 — BREZZI Calisto
 103. — 228015 — BALDASSARRI Innocente
 104. — 193429 — POSSENTE Augusto
 105. — 135423 — MARSILIO II Tommaso
 106. — 149563 — LANZA Carmelo Domenico
 107. — 133733 — BUTTITA Pasquale
 108. — 153387 — SPATERI Vincenzo
 109. — 250567 — OTTINO Savino
 110. — 216434 — BATTISTUTTI Reduce
 111. — 212833 — FILIPPI Giacomo
 112. — 272743 — LABONIA Giuseppe
 113. — 253805 — IMBERTI Luigi
 114. — 180868 — OLIVIERI Pasquale
 115. — 141038 — PORTA Augusto
 116. — 165356 — CORBO Antonio
 117. — 223568 — CACCAMESE Salvatore
 118. — 219775 — MATTEUCCI Ivò
 119. — 224256 — LOVATTI Romeo
 120. — 202056 — FIORENZA Francesco
 121. — 264769 — BOETTI Giorgio
 122. — 223845 — LAPI Bruno
 123. — 186825 — BRUNA Pietro
 124. — 193564 — BANDIERA Mario

125. — 158964 — FALCIANI Pietro
126. — 176117 — POLETTI Adolfo
127. — 213067 — SCANZAROLI Dante
128. — 237705 — LOVATTI Guido
129. — 196804 — POLETTI Serafino
130. — 238735 — RENZONI Pasquale
131. — 268917 — CERCHIA Giuseppe
132. — 211096 — BIANCHI Gino
133. — 165841 — MELATO Carlo
134. — 150634 — LOMBARDO Francesco
135. — 166567 — SIGNORE Luigi
136. — 159970 — PORRÈ Giovanni
137. — 223844 — COSTA Ezio
138. — 202236 — TOLOMINI Ambrogio
139. — 185271 — ZANDI Cesare
140. — 213550 — SCIANNA Santo
141. — 243059 — GIARRUSSO Antonio
142. — 204542 — GABRIELLI Publio
143. — 200768 — DI GIORGIO Antonio
144. — 254454 — DI CHIARA Gaetano
145. — 164596 — DUCCESCHI Arbace
146. — 243915 — PRUDENTE Domenico
147. — 173897 — SAVARESE Gioele
148. — 253183 — SEMINO Paolo
149. — 213113 — TALAMONI Filiberto
150. — 139652 — CUCÈ Matteo
151. — 264072 — BROGLIA Giuseppe
152. — 219615 — MARATA Battista
153. — 250701 — DI CECIO Giuseppe
154. — 195767 — MARIOTTI Giuseppe
155. — 281035 — BUONGIOVANNI Antonio
156. — 239802 — IPPINO Gaetano
157. — 152822 — GADDI Luigi
158. — 180158 — GIANNETTI Sabatino
159. — 166354 — CAROLLO Stefano
160. — 240843 — BALDI Settimio
161. — 213668 — MERCURIALI Egidio
162. — 240215 — LAGHI Amleto
163. — 214563 — FERRORO Attilio
164. — 231017 — RAIMO Fiorentino
165. — 281325 — RANIERI Alessandro
166. — 245632 — SPUNTARELLI Francesco
167. — 163479 — ALBERGATTI Pietro

168. — 212076 — GAUZER Paolo
169. — 250656 — CASTELLI Otevà
170. — 180586 — MASCI Francesco
171. — 181494 — TOMASELLI Pasquale
172. — 180121 — ALBERTI Deline
173. — 180390 — PALAZZOLI Carmine
174. — 212249 — DIODATO Vito
175. — 185264 — GARAVINI Ettore
176. — 212249 — DE VITA Carlo
177. — 157158 — FORTUNATO Giuseppangelo
178. — 235131 — SURIANO Francesco
179. — 234977 — SPERANDIO Armando
180. — 202903 — NARDECCHIA Aurelio
181. — 238267 — MAGGI Paolo
182. — 223805 — TROLANI Guido
183. — 118408 — MARZI Dionigio
184. — 202307 — GUERRA Giuseppe
185. — 225396 — LOIERO Vincenzo
186. — 202045 — BATTISTELLI Gino
187. — 282163 — IANNETTI Giovanni
188. — 219855 — GIANNANGELO Giovanni
189. — 185731 — BELLAGAMBA Primo
190. — 180983 — CASERTA Alfonso
191. — 238843 — MATTIACCI Alberico
192. — 242247 — PELATI Luigi
193. — 246455 — RICCIARELLI Quintilio
194. — 210126 — ESPOSITO Domenico
195. — 181287 — FONTANA Giuseppe
196. — 274772 — DI SCIPIO Agostino
197. — 228490 — KRBAVIC Antonio
198. — **243860** — DE INNOCENTIS Filippo
199. — 253803 — MUSSO Gio. Batta
200. — 252418 — VARESE Vincenzo
201. — 180395 — TRIVELLONE Antonio
202. — **243936** — DI TURO Vito
203. — 180050 — TONDINI Carlo
204. — 242056 — ORITI Antonio
205. — 214542 — VERDFROSA Gaetano
206. — 213669 — MORETTI Guido
207. — 204375 — BELLINI Mario
208. — 238760 — TAGLIAFERRI Pietro
209. — 223453 — IONTA Oreste
210. — 149607 — DI GIULIO Giuseppe

211. — 152576 — MANORITI Domenico
212. — 158159 — AGUZZI Luigi
213. — 159583 — GALLOTTA Ottaviano
214. — 207192 — SIMBOLOTTI Amato
215. — 186859 — NAVALESI Ezio
216. — 212618 — DENALDI Carlo
217. — 200763 — BARBARO Pietro II
218. — 253558 — ANDENINO Luigi
219. — 208452 — DELLA TORRE Carmine
220. — 193676 — BETTI Guglielmo
221. — 159006 — ARCADI Giovanni
222. — 214371 — TINUTI Egidio
223. — 154838 — SETACCIOLI Rutilio
224. — 187329 — PERUZZO Guglielmo
225. — 204364 — ZANARONE Attilio
226. — 201898 — NOTARGIACOMO Folco
227. — 223970 — VALLE Giovanni
228. — 282596 — D'AGOSTINO Rosario
229. — 160007 — PASETTO Leonardo
230. — 213781 — INDORATO Michele
231. — 216344 — SANTUCCI Pietro
232. — 204378 — GASPARATO Marco
233. — 203142 — BONA Giuseppe
234. — 259066 — SCOTTI Ernesto
235. — 260917 — VILLATA Melchiorre
236. — 165141 — MONTAGNA Argentino
237. — 162490 — MALABAILA Giovanni
238. — 267814 — FRANZINI Luigi
239. — 214410 — MASSI Luigi
240. — 200001 — ZENAROLA Sisto
241. — 156824 — CUCCARO Laviero
242. — 277658 — CUCINOTTA Giacomo
243. — 155459 — FURLONI Angelo
244. — 153646 — CERAGIOLI Alberto
245. — 219791 — BECONCINI Agostino
246. — 214912 — SCASSO Stefano
247. — 203141 — SUSELLA Antonio
248. — 185146 — PRUZZI Luigi
249. — 263502 — FERRARA Antonio
250. — 239652 — TATTANELLI Agostino
251. — 173241 — FERRI Silvio
252. — 159354 — MOSSO Giuseppe.

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1935-XIII, n. 3155. —
*Graduatoria di merito del Concorso a 15 posti di
 Sorvegliante lavori in prova nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1365 del 10 novembre 1934;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/77777 in data 7 maggio 1935 XIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 15 posti di Sorvegliante lavori in prova nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 14 maggio 1935 — Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

1. — OCCHINO Fortunato
2. — ROBERTI Alberico
3. — BERGE Giovanni
4. — TUCCI Gaetano
5. — DI MATTEO Carmine
6. — PANARO Gaspare
7. — VARCASIA Vincenzo
8. — SOLA Luigi
9. — COLLAZUOL Alfredo
10. — SALLUSTIO Cosimo
11. — BOLLA Romeo
12. — PIETRACAPRINA Tito

13. - INGRAO Carlo
14. - AITA Angelo
15. - MASSACCESI Luigi
16. - PIGLIINI Eugenio
17. - LUPARIA Giuseppe
18. - CAZZOLLI Giuseppe
19. - TORRIANI Maurizio
20. - BISCARI Giovannino
21. - D'AMARIO Salvatore
22. - QUERCIA Antonino
23. - INCITTI Giulio
24. - PREZIOSI Giacomo
25. - GENTILI Francesco
26. - BRAVI Ascanio
27. - DI CAMILLO Leonardo
28. - PIANTANIDA Oreste
29. - POZZI Guido
30. - CASTORI Dedaio
31. - ZANDRINO Giuseppe
32. - SCARSO Marco
33. - CELICO Antonio.

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1935-XIII. — *Norme per il pagamento delle merci e dei noli nel traffico diretto fra l'Italia e il Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale (1).*



IL MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con il Ministro per gli Affari Esteri, il Ministro per la Grazia e Giustizia ed il Ministro per le Corporazioni;

visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge l'11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934 recante norme che regolano le operazioni in cambi o divise;

visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935 che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935 concernente la importazione di merci in compensazione;

DECRETA:

Art. 1.

I debitori italiani di somme dovute a persone, ditte ed enti privati e pubblici che risiedono abitualmente e che operano o conducono affari abitualmente nel Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale;

- a) per esportazioni dal Regno Unito in Italia;
- b) per noli relativi a trasporto di merci tra i due Paesi su navi britanniche;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 102 del 1° maggio 1935-XIII.

dovranno depositare alla scadenza del debito il relativo importo in lire italiane presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero in Roma, in un conto speciale lire.

Saranno altresì ammesse al deposito nel detto conto le somme per noli di cui al comma *b*) del primo capoverso, dovute tra il 18 marzo e il 30 aprile 1935, non ancora pagate o trasferite alla data del presente decreto.

Le lire depositate resteranno vincolate a favore dei rispettivi creditori nel Regno Unito per essere trasferite in sterline, secondo l'ordine cronologico del relativo deposito, nei limiti delle disponibilità esistenti nello speciale conto sterline presso la Bank of England di cui all'art. 3.

Quando il debito è espresso in valuta diversa dalla lira italiana, il deposito sarà effettuato sulla base del cambio ufficiale vigente in Italia il giorno del deposito. Il trasferimento in sterline sarà effettuato sulla base del corso ufficiale del cambio vigente in Italia il giorno del trasferimento per le valute in cui è espresso il debito. La differenza di cambio fra il giorno del deposito e quello del trasferimento sarà a favore o a carico del debitore italiano.

Art. 2.

E' fatto obbligo:

a) agli esportatori italiani per i loro crediti nascenti da esportazioni italiane nel Regno Unito;

b) agli armatori italiani per noli relativi al trasporto di merci fra i due Paesi su navi italiane;

di stipulare che il pagamento delle somme ad essi dovute per siffatti titoli da persone, ditte ed enti privati e pubblici che risiedono abitualmente o che operano o conducono affari abitualmente nel Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale, sia effettuato in lire sterline, quale che sia la valuta in cui siano stipulati i relativi documenti.

Art. 3.

I rapporti di credito di cui all'art. 2 dovranno essere regolati per il tramite dell'Istituto nazionale per i

cambi con l'estero. Il creditore italiano dovrà richiedere che il debitore nel Regno Unito versi l'importo del suo debito, alla relativa scadenza, alla Bank of England sia direttamente, sia per il tramite di una Banca nel Regno Unito, a credito di un conto speciale sterline al nome dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Nella eventualità che i rapporti di credito siano stati regolati direttamente mediante assegni in sterline pagabili all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, questo ne verserà l'importo a credito del conto di cui sopra.

Art. 4.

Il creditore italiano dovrà convenire col debitore nel Regno Unito che il regolamento del debito di quest'ultimo abbia luogo come segue:

1° effettuando il versamento della somma dovuta in sterline alla Bank of England come prescritto dall'art. 3;

2° se il debito è espresso in lire italiane, effettuando il versamento al cambio ufficiale di acquisto delle sterline vigente in Italia il giorno lavorativo precedente al giorno del pagamento;

3° se il debito è espresso in valuta diversa dalla sterlina e dalla lira italiana, effettuando il versamento al cambio corrente sulla piazza di Londra il giorno del pagamento.

Art. 5.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, su notifica dell'avvenuto incasso e accredito delle sterline nel conto speciale presso la Bank of England, corrisponderà al creditore italiano l'equivalente in lire italiane, al cambio ufficiale di acquisto vigente in Italia per la sterlina il giorno del realizzo delle sterline stesse.

Art. 6.

L'importatore in via definitiva o temporanea di merce esportata dal Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante su apposito modulo, dovrà contenere, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

La denuncia, alla quale dovrà essere allegata copia della fattura munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore, dovrà contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, il pagamento della merce in conformità del presente decreto, e sarà redatta in triplice esemplare. Uno degli esemplari, munito del visto della Dogana sarà restituito al denunciante; un altro, munito dello stesso visto, sarà a cura della Dogana rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merce esportata dal Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto. L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 6 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta

in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle successive vendite di merci considerate nel presente articolo, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dalla avvenuta vendita nei modi che saranno stabiliti dall'Istituto stesso.

Art. 8.

Per le merci esportate dall'Italia nel Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale, l'esportatore è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, denuncia su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando invece trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo approssimativo della merce oggetto della spedizione e della presumibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante; un altro, munito dello stesso visto, sarà a cura della Dogana rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa l'obbligo della presentazione alle dogane del benessere previsto dal decreto Ministeriale dell'8 dicembre 1934 per le esportazioni italiane nel Regno Unito.

Art. 9.

Dovranno essere denunciati alla Dogana i crediti degli armatori italiani verso debitori del Regno Unito

e i debiti degli importatori italiani verso armatori del Regno Unito per noli relativi a trasporto di merci fra i due Paesi. Tali denunce saranno effettuate su apposito modulo da redigersi in triplice esemplare.

Uno degli esemplari munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante; un altro, munito dello stesso visto, sarà a cura della Dogana rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 10.

Le compensazioni private di merci fra persone in Italia e persone nel Regno Unito saranno ammesse previa esplicita autorizzazione dei due Governi.

Le richieste dovranno essere inoltrate all'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero, su appositi moduli da quest'ultimo predisposti, e le relative autorizzazioni saranno concesse dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, d'accordo con l'Ambasciata di S. M. Britannica in Roma.

Art. 11.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche nel territorio della zona franca del Carnaro e di Zara.

Art. 12.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni in caso di trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono applicabili le norme di cui all'art. 14 del decreto Ministeriale 26 maggio 1934 in materia di cambi e divise e all'art. 14 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 relativo all'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento all'estero, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagare in misura non superiore a quella oggetto dell'operazione.

Art. 13.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli

accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 1935-XIII.

Roma, addì 27 aprile 1935-XIII.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

p. il Ministro per gli affari esteri:

SUVICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia:

SOLMI.

p. il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1935-XIII, n. 654. —
Costituzione di un Organo per disciplinare lo scambio delle valute (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di coordinare e perfezionare l'applicazione delle norme impartite in materia di scambi con l'estero al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi di pagamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito Organo per disciplinare la distribuzione delle divise in rapporto alle norme vigenti per gli scambi con l'estero, coordinare i servizi relativi alle importazioni ed alle esportazioni, e regolare gli approvvigionamenti dall'estero da farsi nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Il dirigente, col titolo di « Sovraintendente allo scambio delle valute » è nominato dal Capo del Governo e ne dipende direttamente.

Il Sovraintendente mantiene rapporti con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, ed ha facoltà di corrispondere con tutte le pubbliche Amministrazioni interessate e di richiedere ad esse, oltre alle notizie ed in-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 121 del 23 maggio 1935-XIII.



fermazioni occorrenti, ogni altro mezzo di collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Le Amministrazioni dello Stato hanno l'obbligo di dare al Sovraintendente preventiva notizia degli approvvigionamenti dall'estero cui intendano procedere per i rispettivi servizi, e delle ordinazioni e commesse che intendano affidare a ditte appaltatrici nazionali, in cui sia necessario l'impiego di materiali non prodotti all'interno.

Art. 3.

Il Sovraintendente sarà tempestivamente informato di ogni trattativa che si inizi e si svolga con altre Nazioni per il regolamento degli scambi tra esse e l'Italia, e farà parte delle delegazioni incaricate di trattare con le delegazioni estere per la discussione e la definizione degli accordi economici.

Art. 4.

Il Sovraintendente può prendere parte alle riunioni del Comitato dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

L'Istituto comunica al Sovraintendente la situazione giornaliera della disponibilità delle divise e tutti gli altri dati ed elementi che dal Sovraintendente siano richiesti.

Il Sovraintendente ha facoltà di stabilire le direttive per la distribuzione delle divise disponibili e di comunicarle all'Istituto per l'applicazione.

Art. 5.

Il Sovraintendente ha facoltà di intervenire alle adunanze del Consiglio generale e del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero ed a quelle del Comitato di coordinamento di cui al decreto Ministeriale 18 ottobre 1934-XII e della Giunta di cui all'art. 2 dello stesso decreto Ministeriale.

Art. 6.

Con decreti del Capo del Governo, di concerto con i Ministri competenti, può essere comandato a prestare

servizio presso l'Organo istituito con il presente decreto, personale di qualsiasi gruppo e grado delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e personale particolarmente idoneo appartenente ad Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Per i servizi dell'Organo medesimo può inoltre essere assunto personale non di ruolo, mediante decreti del Ministro per le finanze, alle condizioni da stabilirsi con i decreti medesimi.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad iscrivere in bilancio con propri decreti gli stanziamenti necessari per l'attuazione del presente decreto ed a provvedere per i locali occorrenti agli uffici del Sovrintendente.

Art. 8.

Con decreti del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno determinate le attribuzioni e facoltà dell'Organo costituito dal presente decreto, le modalità del suo funzionamento, le norme di organizzazione, e tutte le altre di attuazione o complementari occorrenti.

Il presente decreto ha vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935, n. 3139. — *Soppressione delle Casse Compartimentali e dei Riparti Controllo Cassa di Genova e di Ancona.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la Relazione della Direzione Generale, Servizio Ragioneria, in data 30 aprile 1935-XIII numero 11286/1°/1° A.G.;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

E' approvata la soppressione, con effetto dal 1° luglio 1935-XIII delle Casse Compartimentali e dei Riparti Controllo Cassa di Genova e di Ancona.

Con disposizione del Direttore Generale saranno stabilite le modificazioni da apportarsi alla circoscrizione delle rimanenti Casse Compartimentali.

Roma, li 7 maggio 1935 — Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

Errata-corrigo.

Bollettino Ufficiale n. 46 — 1934-XIII — prima parte. — Nella graduatoria di merito del concorso a 70 posti di Alunno d'ordine degli uffici approvata con Decreto Ministeriale 6 novembre 1934, n. 1319, a pag. 711 — al n. 29 — dove è detto: Zaccaria — Nobile Francesco; leggasi invece Zaccaria Francesco.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1935-XIII, n. 607. — *Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo* (1).



VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera del 9 aprile 1935, concernente la ferrovia del Gottardo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 116 del 17 maggio 1935-XIII.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Accordo fra l'Italia e la Svizzera riguardante la ferrovia del Gottardo.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Consiglio Federale Svizzero, nel riferirsi all'Accordo originalmente concluso in Berna il 1° luglio 1918 e che riguarda la Conversione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, successivamente rinnovato con proroghe, l'ultima delle quali, in data 26 luglio 1930, scade il 1° maggio 1935, hanno convenuto quanto segue:

A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell'art. 10 della predetta Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, concernente le tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, il Governo italiano consente che l'applicazione alla Ferrovia del Gottardo delle tasse e sovrattasse interne svizzere sia prorogata fino al 1° maggio 1940, e, dal canto suo, il Governo Federale Svizzero s'impegna a non aumentare sulla stessa Ferrovia i prezzi di trasporto attualmente esistenti, anzi a ridurli gradualmente, secondo le riduzioni

che durante lo stesso periodo venissero apportate ai prezzi della rimanente Rete svizzera.

Le disposizioni di cui sopra hanno carattere eccezionale, restando inteso che alla scadenza del termine sopra indicato (1° maggio 1940) le disposizioni della Convenzione principale riprenderanno pieno vigore.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, il 9 aprile 1935.

In nome di Sua Maestà il Re d'Italia:

MUSSOLINI.

In nome del Consiglio Federale Svizzero:

WAGNIÈRE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*

SUVICH.



REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1935-XIII, n. 725. —
*Nuove concessioni di temporanea importazione ed
esportazione. (1)*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni e aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1^a annessa al R. de-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff* n. 118 del 1^o giugno 1935-XIII.

creto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa nella temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Nastro di ottone	Per la fabbricazione di occhiali, ganci, rivetti e bottoni. (Concessione provvisoria valevole fino al 30 aprile 1936).	Kg. 100	un anno
Cappelli di filo di carta	Per subire qualsiasi operazione di completamento e di foggatura. (Concessione provvisoria valevole fino al 30 aprile 1936).	illimitata	sei mesi
Glicerina greggia	Per essere raffinata e quindi impiegata nella fabbricazione di carta trasparente. (Concessione provvisoria valevole fino al 30 aprile 1936).	Kg. 100	sei mesi
Acido arsenioso	Per la fabbricazione di prodotti antiparassitari (Concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1936).	illimitata	sei mesi
Linters idrofilii	Per la fabbricazione di celluloidi e relativi manufatti. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1936).	illimitata	sei mesi
Olio di lino. . .	Per essere mescolato con il minio, il litargirio e la biacca ottenuti da piombo temporaneamente importato. (Concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1937).	illimitata	un anno

Art. 2.

E' prorogata alle stesse condizioni già precedentemente stabilite e fino al 30 aprile 1936 la temporanea importazione delle fibre di sisal e di canapa di Manilla

per la fabbricazione di spaghi e di cordami, agevolezza concessa in via provvisoria col R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 13, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1005.

Art. 3.

La temporanea importazione di galatite per la fabbricazione dei bottoni, concessa col R. decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è limitata al 30 giugno 1937 ed è estesa, fino alla stessa data, alla fabbricazione di fibbie, allacciatori e simili.

Art. 4.

La temporanea esportazione di maglie di lana per subire un processo industriale d'irrestringibilità, concessa in via provvisoria col R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2496, già prorogata fino al 30 aprile 1935 col R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 657, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1124, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1936 ed estesa alle maglie che, oltre al processo d'irrestringibilità debbano essere anche imbianchite o tinte.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1935-XIII. — *Modificazioni alle norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche.* (1)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Considerata l'opportunità di rivedere le norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche, emanate con decreto Ministeriale 16 aprile 1934;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero;

DECRETA :

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione delle pesche.

Gli esportatori autorizzati, a termini della legge predetta, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione delle pesche, sono tenuti all'osservanza delle norme appresso indicate.

L'osservanza di tali norme, ai sensi del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2938, è resa altresì obbligatoria, nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto, indistintamente per tutte le spedizioni all'estero delle pesche ancorchè non coperte dal marchio nazionale.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 126 del 29 maggio 1935-XIII.

Art. 2.*Requisiti qualitativi.*

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto alla varietà, di giusta maturazione commerciale, esenti da screpolature, da ammaccature, da lesioni, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo sensibile l'aspetto.

Quali requisiti minimi di giusta maturazione commerciale devono considerarsi il diffuso cambiamento del colorito verde esterno (sbiancatura, voltatura, sfioritura), la perdita di peluria (fatta eccezione per la varietà « Trionfo ») e la perdita di capacità.

I frutti debbono comunque essere ben consistenti per giungere in buono stato sui mercati di destinazione.

E' vietata l'esportazione delle pesche conservate in frigorifero che abbiano subito alterazioni nelle loro caratteristiche organolettiche (avvizzimento e alterazione di colore della buccia, deficiente consistenza, scarsa sucosità e imbrunimento della polpa, perdita od alterazione di sapore, perdita dell'aroma tipico della pesca).

I frutti contenuti in ogni imballaggio devono essere della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

Art. 3.*Qualifiche di selezione.*

Debbono essere distinti con la qualifica di « Prima » i frutti che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presentino ben coloriti in rapporto alle peculiari caratteristiche della varietà e della zona di produzione ed immuni da difetti che ne pregiudichino comunque l'aspetto.

Debbono essere distinti con la qualità di « Seconda » i frutti che, pur possedendo i requisiti minimi di cui all'articolo precedente, non possono essere qualificati di « Prima ».

Art. 4.

Categorie di calibrage.

Salvo quanto previsto al successivo terzo comma, è vietata la esportazione dei frutti di circonferenza inferiore ai sedici centimetri, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I frutti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di **grossezza** :

con circonferenza superiore ai 25 cm.: distinguibile con le lettere AAA;

con circonferenza da 23 a 25 cm.: distinguibile con le lettere AA;

con circonferenza da 21 a 23 cm.: distinguibile con la lettera A;

con circonferenza da 19 a 21 cm.: distinguibile con la lettera B;

con circonferenza da 17,5 a 19 cm.: distinguibile con la lettera C;

con circonferenza da 16 a 17,5 cm.: distinguibile con la lettera D.

E' ammessa una categoria supplementare, da 15 a 16 cm. di circonferenza per i frutti esportati entro il 31 luglio, distinguibile con la lettera E.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

Art. 5.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze, riferibili al contenuto di ogni imballaggio:

6 % in numero, di frutti non aventi i requisiti qualitativi stabiliti rispettivamente per le qualifiche di selezione di cui all'art. 3, fermo però il divieto di spedire frutti affetti da marciume e dal « mal della scatola » esternamente rilevabile. Per le pesche conservate in frigorifero è ammessa una tolleranza supplementare del 3 % in numero, di frutti affetti da alterazioni che ne pregiudichino la resistenza e la commestibilità;

10 % in numero, di frutti di circonferenza inferiore o superiore di non più di un centimetro ai limiti

fissati per ogni categoria di grossessa all'art. 4, fermo però il divieto di spedire frutti al disotto del limite minimo di circonferenza di cui al primo e al terzo comma dello stesso art. 4.

Art. 6.

Imballaggi.

Per l'esportazione delle pesche sono prescritti i seguenti imballaggi:

1. - *Cassetta chiusa*, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza variabile, e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 8-10; fiancate, fondo e coperchio di uno o più pezzi dello spessore di mm. 5-6, intervallati al massimo di cm. 3 nelle fiancate e di cm. 4 nel coperchio e nel fondo, con eventuali listelli di rinforzo.

2. - *Cassetta chiusa* (particolarmente raccomandabile per l'impacco a più strati) avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 30, altezza variabile, e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10; fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 5-6; fondo e coperchio al massimo di tre pezzi dello spessore di mm. 5-6, intervallati di un centimetro; due listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6 da inchiodarsi sopra il coperchio in corrispondenza delle testate;

3. - *Gabbietta parallelepipedica chiusa*, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 30, altezza cm. 12-13, e le seguenti caratteristiche: testate di due listelli orizzontali (superiore ed inferiore) larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6 e di una tavoletta larga cm. 20 e spessa mm. 4-5; fiancate di due listelli orizzontali (superiore ed inferiore) larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6 e di 8 listelli verticali larghi cm. 3 e spessi mm. 4-5, intervallati di 2 cm.; 4 cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3; coperchio e fondo di 3 listelli longitudinali larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6 e di 10 listelli trasversali larghi cm. 3 e spessi mm. 4-5, intervallati di cm. 2.

4. - *Cassetta aperta accatastabile*, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza

cm. 39-40, altezza variabile e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 5-6; fiancate di uno o due pezzi uguali ben combacianti dello spessore di mm. 8-10; fondo di più pezzi trasversali accostati, dello spessore di mm. 5-6, inchiodati sulle fiancate ed un listello longitudinale esterno di rinforzo; 4 cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 5, e sporgenti cm. 3 dal bordo superiore delle fiancate e delle testate; 4 listelli larghi cm. 2 e spessi mm. 10 inchiodati agli angoli del fondo in corrispondenza della sezione triangolare dei 4 cantonali, in modo da rendere possibile l'incastro delle cassette nell'accatastamento.

Gli spessori sopra indicati valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze affini (dure), tali spessori devono essere ridotti di un millimetro per i vari elementi. Con lo stesso criterio vanno ridotti di un centimetro i lati dei quattro cantonali per le cassette aperte accatastabili.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi ed inchiodati a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero può autorizzare l'uso di imballaggi che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi su prescritti.

Art. 7.

Impacco.

Nei vari imballaggi i frutti devono essere disposti ordinatamente in non più di due strati. E' ammesso l'impacco a tre strati soltanto per i frutti della categoria D e E. Nella cassetta accatastabile è vietato l'impacco ad uno strato dei frutti delle categorie C, D ed E.


L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare fra loro uniformi per composizione e qualità. E' obbligatorio l'uso di materiale di protezione atto ad evitare danneggiamento dei frutti nell'imballaggio.

I materiali d'impacco e d'addobbo devono essere nuovi, puliti, asciutti e inodori.


Fatta eccezione per le pesche impaccate nella cassetta accatastabile, è obbligatorio il completo avvolgimento dei frutti in carta velina bianca, tranne i frutti dello strato superiore che possono essere incartati solo per metà. Negli imballaggi ad un solo strato è ammesso di impaccare alternativamente frutti non incartati.

In sostituzione dell'avvolgimento in carta velina è ammesso l'uso di « pirottini » o « bicchierini » di carta.


E' raccomandato l'impacco « diagonale » dei frutti secondo uno degli schemi seguenti :




disposizione 2-2



disposizione 3-2



disposizione 3-3



disposizione 4-3

Art. 8.

Indicazioni esterne.

All'esterno di ogni imballaggio contenente pesche per esportazione si devono apporre in modo indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice; potrà essere usata anche la sola marca quando essa sia regolarmente registrata presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stata preventivamente depositata all'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero;

b) prodotto, varietà e facoltivamente l'indicazione di « Polpa bianca » o « Polpa gialla »;

c) qualifica di selezione e cioè « Prima » o « Seconda »;

d) categoria di grossezza e cioè le lettere AAA o AA o A o B o C o D o E, secondo quanto previsto all'art. 4, a cui può seguire l'indicazione del numero dei frutti;

e) marchio nazionale per le ditte autorizzate.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una testata, eventualmente in etichette di carta bene incollate, e quando ciò non sia possibile, sul coperchio o su di un cartellino fortemente assicurato all'imballaggio.

Art. 9.

Controllo.

Tutte le spedizioni di pesche dirette all'estero sono soggette a controllo.

Detto controllo si effettuerà secondo le disposizioni che verranno date dall'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero e in maniera da assicurare che la merce consegnata al vettore per la spedizione all'estero sia rispondente ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

Al controllo provvedono gli ispettori dell'Istituto predetto e, secondo le norme da esso stabilite, il personale

nella cas-
to avvolgi-
ne i frutti
cartati solo
è ammesso
cartati.
ta velina è
di carta
dei frutti.



ne 3-2



ne 4-3

della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare l'esportazione all'estero di pesche devono, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle spedizioni, segnalare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto, la località precisa in cui trovasi il magazzino di lavorazione della merce.

Non meno di 48 ore prima del carico o dell'imbarco della merce l'esportatore deve far pervenire la richiesta di controllo al centro di controllo più vicino.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce e, in caso di società o consorzio (oltre la denominazione e la sede) il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore o la società o il consorzio sono iscritti ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata, per conto dell'esportatore della merce, di assistere al controllo;

d) la natura del prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta dell'esportatore della merce e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697. La delega dell'esportatore della merce, quando ha

carattere permanente, deve essere depositata presso il centro di controllo competente.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato .

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta in duplice copia dei colli che intende spedire, suddivisi secondo la varietà, i tipi d'imballaggio, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « certificato d'ispezione », intestato all'esportatore. Per le spedizioni ferroviarie tale certificato deve allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali; per le spedizioni via mare o via ordinaria, il certificato viene consegnato all'esportatore, perchè lo presenti alle autorità doganali all'imbarco o all'uscita dal Regno. Una copia della distinta di cui al comma precedente, sarà posta nell'interno del carro insieme con la copia della lettera di vettura prevista dai regolamenti ferroviari.

Le partite di pesche dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedito all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. Conseguentemente, tali partite devono aver subito il controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le rispeditizioni dai centri di Bologna, di Venezia, di Padova e di Milano, ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, o da altri centri di rispeditizione eventualmente ammessi a fruire della stessa concessione, il controllo si effettua presso i centri medesimi.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, le partite di pesche devono essere dichiarate, anche nel caso di spedizioni miste, con la precisa loro qualifica. Tale dichiarazione di qualifica deve contenere le seguenti indicazioni:

a) quando si tratti di carro contenente esclusivamente pesche, la quantità di esse;

b) quando si tratti di spedizioni miste di pesche e di altri prodotti, la specie dei diversi prodotti e la relativa quantità.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero, e le autorità doganali vietaranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di pesche che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e di quelle per le quali manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 10.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 11.

Con il presente decreto è abrogato e sostituito il decreto Ministeriale 16 aprile 1934.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1935 – Anno XIII.

p. Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

ROSSONI.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:

BENNI.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle pesche.

Z O N E	CENTRI DI CONTROLLO
Piemonte	Asti
Liguria	Albenga Andora Ventimiglia
Lombardia	Milano
Veneto.	Verona Mogliano Noale S. Donà di Piave Padova Monselice
Venezia Giulia	Trieste
Emilia	Bologna Modena Imola Massalombarda Lugo Cesena
Toscana	Pisa
Campania	Napoli
Puglie	Bari

Per le spedizioni dalle suddette zone le richieste di controllo dovranno essere fatte pervenire al centro più vicino alla stazione di partenza della merce, tra quelli indicati.

Per spedizioni di pesche da zone non comprese nella presente tabella, la richiesta di controllo deve essere indirizzata all'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero, via Torino, 107, Roma.

p. Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1935-XIII. — *Modificazioni alle norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomodoro.* (1)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Considerata l'opportunità di rivedere le norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomodoro emanate con decreto Ministeriale 28 febbraio 1933, modificato con decreto Ministeriale 16 aprile 1934;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione dei pomodoro.

Gli esportatori autorizzati, a termini della legge predetta, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione dei pomodoro, sono tenuti all'osservanza delle norme appresso indicate.

L'osservanza di tali norme, ai sensi del R. decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2938, è resa altresì obbligatoria, nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto, indistin-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 126 del 29 maggio 1935-XIII.

tamente per tutte le spedizioni all'estero dei pomodoro, ancorchè non coperte dal marchio nazionale.

Art. 2.

Tipi.

Agli effetti dell'esportazione, i pomodoro sono distinti secondo i tipi seguenti:

- a) pomodoro tondo-lisci;
- b) pomodoro costolati.

Non rientrano nel tipo « tondo-lisci » i pomodoro che presentano, dalla parte del peduncolo, costolature profonde, estese oltre la metà del frutto.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomodoro di un sol tipo tra quelli suindicati.

Art. 3.

Requisiti qualitativi.

I pomodoro destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto al tipo, di giusta maturazione commerciale, esenti da screpolature, da lesioni, da ammaccature, da sostanze estranee o da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo sensibile l'aspetto.

Quali requisiti minimi di giusta maturazione devono considerarsi il generale diffuso cambiamento del colore verde e la presenza di sfumature rosce all'esterno. I pomodoro devono comunque essere ben consistenti per giungere in buono stato sui mercati di destinazione.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomodoro di uniforme grado di maturazione.

Art. 4.

Calibrazione.

Salvo quanto previsto al successivo terzo comma, è vietata l'esportazione di pomodoro tondo-lisci e costolati di circonferenza inferiore a 14 cm., intendendosi per cir-

conferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I pomodoro tondo-lisci devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezze:

da 21 a 25 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BB;

da 18 a 21 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera B;

da 16 a 18 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera A;

da 14 a 16 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera C.

Per il prodotto esportato dall'inizio della campagna fino ai 15 giugno, è ammessa una categoria supplementare, da 12 a 14 cm. di circonferenza, distinguibile con le lettere CC.

I pomodoro costoluti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

da 24 a 30 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BBC;

da 19 a 24 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BC;

da 14 a 19 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere AC.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomodoro di una sola delle suindicate categorie.

Art. 5.

Tolleranze.

Sono stabilite le seguenti tolleranze, riferibili al contenuto di ogni imballaggio:

— 6 %, in numero, di frutti non aventi i requisiti qualitativi indicati all'art. 3;

— 10 %, in numero, di frutti di circonferenza superiore od inferiore di non più di un centimetro ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4, fermo però il divieto di spedire pomodoro al disotto dei limiti minimi di cui al primo e al terzo comma dello stesso art. 4.

Art. 6.*Imballaggi.*

Per l'esportazione dei pomodoro sono stabiliti i seguenti imballaggi:

1. - *Cassettina parallelepipedica chiusa*, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 38, larghezza cm. 26, altezza cm. 8-9, e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 8-10, fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 5-6, fondo e coperchio al massimo di tre pezzi dello spessore di mm. 5-6 intervallati di un centimetro, due listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6 da inchiodarsi sopra il coperchio in corrispondenza delle testate.

2. - *Cassetta parallelepipedica chiusa*, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 30, altezza cm. 12-14,5, e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10, fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 5-6, fondo e coperchio al massimo di tre pezzi dello spessore di mm. 5-6 intervallati di un centimetro, due listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6 da inchiodarsi sopra il coperchio in corrispondenza delle testate.

3. - *Cassetta aperta accatastabile*, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39-40, altezza cm. 10-15, e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 5-6, fiancate di uno o due pezzi uguali ben combacianti dello spessore di mm. 8-10; fondo di più pezzi trasversali accostati dello spessore di mm. 5-6, inchiodati sulle fiancate, e un listello longitudinale esterno di rinforzo; 4 cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 5 e sporgenti cm. 3 dal bordo superiore delle fiancate e delle testate; 4 listelli larghi cm. 2 e spessi mm. 10 inchiodati agli angoli del fondo in corrispondenza della sezione triangolare dei 4 cantonali, in modo da rendere possibile l'incastro delle cassette nell'accatastamento.

4. - *Gabbietta parallelepipedica chiusa*, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 30, altezza cm. 12-13 e le seguenti caratteristiche:

testate di due listelli orizzontali (superiore e inferiore) larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6 e di una tavoletta larga cm. 20 e spessa mm. 4-5, fiancate di due listelli orizzontali (superiore e inferiore) larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6 e di 8 listelli verticali larghi cm. 3 e spessi mm. 4-5 intervallati di cm. 2; 4 cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3; coperchio e fondo di 3 listelli longitudinali larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6, e di 10 listelli trasversali larghi cm. 3 e spessi mm. 4-5, intervallati di cm. 2.

Per le sole spedizioni di pomodoro costoluti:

5. - *Gabbietta troncopiramidale chiusa*, avente le seguenti dimensioni interne: superiori cm. 46×28 , inferiori centimetri 34×16 , altezza cm. 17, e costruita a regola d'arte.

Gli spessori sopra indicati valgono per gli imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze affini (dure), i tali spessori devono essere ridotti di un millimetro per i vari elementi. Con lo stesso criterio vanno ridotti di un centimetro i lati dei quattro cantonali delle cassette aperte accatastabili.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti e inchiodati a regola d'arte.

Per consentire lo smaltimento delle giacenze è tollerato, in via transitoria, per la sola campagna 1935, l'uso della gabbietta troncopiramidale anche per le spedizioni di pomodoro tondolisci.

Art. 7.

Impacco.


Nelle cassetine, cassette e gabbiette parallelepipediche e nelle gabbiette troncopiramidali, i pomodoro devono essere impaccati a strati ordinati; nelle cassette accatastabili possono anche essere posti alla rinfusa.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare fra loro uniformi per composizione e qualità.


I materiali d'impacco e di addobbo devono essere nuo.

vi, puiti, asciutti e inodori. Si raccomanda di usare, per il rivestimento interno degli imballaggi, carta pergamina di colore blu.


E' raccomandato l'impacco « diagonale » dei frutti, effettuabili secondo uno degli schemi seguenti:




disposizione 3-2



disposizione 3-3



disposizione 4-3



disposizione 4-4

Art. 8.

Indicazioni.

Al'esterno di ogni imballaggio contenente pomodoro per l'esportazione devono essere apposte, in modo in-

delebile e chiaramente leggibile, le seguenti indicazioni :

a) denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice; potrà essere usata anche la sola marca quando essa sia regolarmente registrata presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stata preventivamente depositata all'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero;

b) tipo del prodotto e cioè le espressioni « Pomodoro tondo-liscio » (« Runde Tomaten » in tedesco e « Round Tomatoes » in inglese) o « Pomodoro costoluto » (« Gerippte Tomaten » in tedesco e « Ridged Tomatoes » in inglese) a cui può seguire, eventualmente, l'indicazione della zona di produzione;

c) categoria di grossezza, e cioè le lettere BB o B o A o C o CC o BBC o BC o AC, secondo quanto previsto all'art. 4, a cui può seguire, eventualmente, l'indicazione del numero dei frutti;

d) marchio nazionale per le ditte autorizzate.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una testata, eventualmente in etichette di carta bene incollate e, quando ciò non sia possibile, sul coperchio o su di un cartellino fortemente assicurato all'imballaggio.

Per distinguere il diverso grado di maturazione del prodotto esportato, l'etichetta o la timbratura o il cartellino applicati ad ogni collo devono essere di colore *rosso* per prodotto in stato di maturazione piuttosto avanzato, *blu* per prodotto in stato di maturazione medio e *verde* per prodotto in stato di incipiente maturazione. Non sono ammessi, al riguardo, altri sistemi di indicazione.

Art. 9.

Autorizzazioni speciali.

E' data facoltà all'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero di autorizzare l'adozione di sistemi speciali di calibrazione, di impacco e di imballaggio quando rappresentino, a suo giudizio, un miglioramento su quelli prescritti dal presente decreto. L'auto.

rizzazione speciale stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

Art. 10.

Controllo sulle spedizioni.

Tutte le spedizioni di pomodoro dirette all'estero sono soggette a controllo.

Detto controllo si esegue nelle stazioni ferroviarie, all'atto del carico della merce e prima della stipulazione del contratto di trasporto, ovvero nei porti, al momento dell'imbarco della merce e, per le spedizioni fatte per via ordinaria, secondo le disposizioni che verranno date dall'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero.

Esso viene effettuato dagli ispettori dell'Istituto predetto e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare spedizioni all'estero di pomodoro, devono, non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, far pervenire la richiesta di controllo all'Ispettorato di zona dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero, ovvero al Comando di Milizia ferroviaria del luogo di partenza della merce o, in mancanza, a quello vicinioro.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce e in caso di società o consorzio (oltre la denominazione e la sede) il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore o la società o il consorzio sono iscritti e del relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale a termini degli articoli 2 e 3 del R decreto 16 giugno 1932, n. 697;

- c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata per conto dell'esportatore della merce di assistere al controllo;
- d) il numero dei colli;
- e) la destinazione;
- f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce per il carico;
- g) la data e la firma del richiedente.

Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta dall'esportatore della merce e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697. La delega dell'esportatore della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso il centro di controllo o presso il Comando di Milizia ferroviaria competenti.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta in duplice copia dei colli che intende spedire suddivisi secondo il tipo e, per ogni tipo, secondo le rispettive categorie di calibrazione.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « certificato di ispezione », intestato all'esportatore. Per le spedizioni ferroviarie tale certificato deve allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali; per le spedizioni via mare o via ordinaria il certificato viene consegnato all'esportatore perchè lo presenti alle autorità doganali all'imbarco o all'uscita dal Regno. Una copia della distinta di cui al comma precedente, sarà posta nell'interno del carro insieme con la copia della lettera di vettura prevista dai regolamenti ferroviari.

Le partite di pomodoro dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispediti all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. Conseguentemente tali partite devono aver subito il controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le rispeditizioni dai centri di Bologna, di Verona, di Padova e di Milano ammessi a fruire della concessione della tassazione unica o da altri centri di rispeditizione eventualmente ammessi a fruire della stessa concessione, è ammessa la effettuazione del controllo presso i centri medesimi, col conseguente rilascio del certificato di ispezione. In caso di merce accompagnata da certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispeditizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispeditizione o, comunque, quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni. La rispeditizione in questo caso non può avvenire che previo nuovo controllo con esito favorevole presso il centro di rispeditizione e conseguente rilascio di un nuovo certificato di ispezione.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, la dichiarazione di qualifica deve contenere le seguenti indicazioni:

a) quando si tratti di carro contenente esclusivamente pomodoro, la quantità di essi;

b) quando si tratti di spedizioni miste di pomodoro e di altri prodotti ortofrutticoli, la specie dei diversi prodotti e la relativa quantità.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispeditizione all'estero, e le autorità doganali vietano l'uscita dal Regno, di qualunque partita di pomodoro che non sia accompagnata dal certifica-

to di ispezione e di quelle per le quali manchi la dichiarazione di qualità di cui al comma precedente.

Art. 11.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 12.

Con il presente decreto sono abrogati e sostituiti i decreti Ministeriali 28 febbraio 1933 e 16 aprile 1934.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1935 - Anno XIII.

p. il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ROSSONI.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni:

BENNI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1935-XIII, n. 609. — *Approvazione del Protocollo fra l'Italia e l'Ungheria stipulato in Roma il 20 aprile 1935 per la istituzione e il funzionamento di un Ufficio doganale ungherese nel porto di Fiume.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA



Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno al Protocollo fra l'Italia e l'Ungheria in applicazione dell'art. 4 della Convenzione fra i due Paesi del 18 novembre 1934, concernente il traffico ungherese attraverso il porto di Fiume;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo fra l'Italia e l'Ungheria stipulato in Roma il 20 aprile 1935 per la istituzione e il funzionamento di un Ufficio doganale ungherese nel porto di Fiume.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha ef-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 116 del 17 maggio 1935-XIII

fetto, in applicazione dell'art. 14 del Protocollo anzidetto, dal 23 aprile 1935.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PROTOCOLE.

Les Gouvernements Italien et Hongrois sont tombés d'accord sur les dispositions suivantes en application de l'art. 4 de la Convention italo-hongroise du 18 novembre 1934 pour le développement du trafic hongrois à travers le port de Fiume.

Art. 1.

La douane royale hongroise prévue à l'art. 4 de la Convention pour le développement du trafic hongrois en transit par le port de Fiume pourra exécuter moyennant ses fonctionnaires et ses agents toutes les opérations douanières, y compris le dédouanement des marchandises destinées à la Hongrie, ou en provenance de la Hongrie pour être exportées.

La dénomination de la douane susdite, conformément aux fonctions plus importantes qui lui sont attribuées, sera: Douane principale royale hongroise à Fiume, en suite on parlera simplement de douane hongroise.

Le bureau susdit accomplira les opérations susindiquées soit dans les Magasins situés dans le Punto Franco, soit dans d'autres lieux ou zones du port de Fiume où

se trouveront les marchandises à destination ou en provenance de la Hongrie.

A cet effet, des accords seront pris entre la douane italienne et la douane hongroise. Ces accords seront approuvés par les Autorités supérieures compétentes.

La douane hongroise aura la faculté d'apposer ses cachets douaniers soit aux véhicules contenant les marchandises destinées à la Hongrie, soit, si cela sera nécessaire, à des rayons spéciaux magasins susdits.

Toutefois, la douane hongroise ne pourra adopter aucune mesure ni faire aucun acte qui puissent soustraire à la douane italienne sa liberté d'action dans l'accomplissement de son service et dans la surveillance des marchandises visitées ou à visiter, soit dans les magasins susmentionnés, soit au dehors de ceux-ci.

De son côté, la douane italienne aura soin de ne pas entraver l'accomplissement des opérations de la douane hongroise.

La douane hongroise pourra faire usage de l'écusson et des couleurs nationales avec les inscriptions relatives en langue hongroise et italienne et pourra exposer le drapeau national hongrois sur l'édifice.

Art. 2.

Pour les marchandises à destination à la Hongrie, les opérations douanières seront accomplies simultanément par la douane italienne et par la douane hongroise. Toutefois, si cette procédure ne serait pas possible, la douane hongroise accomplira son service après que la douane italienne aura accompli le sien.

Les opérations douanières pour les marchandises en provenance de la Hongrie et destinées au Punto Franco de Fiume seront accomplies par la douane italienne après que les wagons auront été libérés par la douane hongroise, sauf le cas où la douane italienne doit procéder à la vérification des marchandises contenues dans les dits wagons, vérification qui pourra être accomplie pendant le déchargement et avec l'intervention d'un fonctionnaire de la douane hongroise.

Les opérations douanières pour les marchandises en provenance de la Hongrie et destinées aux magasins si-

tués au dehors du Punto Franco seront accomplies simultanément par les deux bureaux douaniers italien et hongrois. Si cela n'était pas possible, la douane italienne interviendra après que les marchandises auront été libérées par la douane hongroise.

Les cachets douaniers apposés par l'un des deux bureaux ne pourront, de règle, être enlevés par les fonctionnaires douaniers de l'autre bureau sans le concours d'un fonctionnaire du bureau douanier qui les aura apposés.

Art. 3.

Les douanes italiennes de frontière feront de leur mieux à ce que les marchandises arrivées sous escorte de documents douaniers hongrois procèdent le plus tôt possible et maintiendront intacts les cachets ou les autres moyens de fermeture appliqués aux wagons par les bureaux hongrois, sauf le cas où aux termes des prescriptions spéciales douanières, il fût nécessaire de procéder à l'ouverture desdits wagons et à la visite des marchandises pour la constatation de leur identité par rapport aux documents de transit.

Dans le cas où les wagons cachetés ou autrement fermés par les bureaux douaniers italiens ou hongrois dussent être ouverts ou déchargés pendant le parcours sur le territoire italien, à cause de dégâts, de dommages ou de toute autre circonstance de force majeure, la procédure effectuée d'après le règlement italien pour la garantie des douanes italiennes sera reconnue comme valable même vis-à-vis de l'Administration douanière hongroise.

Art. 4.

Pour le mouvement des marchandises entre le Punto Franco de Fiume et les magasins situés au dehors du Punto Franco même la douane italienne adoptera la procédure la plus simple qui sera compatible avec les exigences de la surveillance fiscale.

Art. 5.

Les meubles, la papeterie, les registres et tout autre matériel nécessaire au fonctionnement de la douane hon-

groise seront admis en Italie en exemption de tout droit d'importation.

Art. 6.

Les bureaux douaniers italiens et hongrois s'assureront leur coopération mutuelle afin que les contraventions aux lois douanières ou aux lois sur les monopoles d'Etat de l'une des deux Hautes Parties Contractantes soient prévenues, découvertes et dénoncées au bureau de l'autre Haute Partie Contractante.

Les mêmes bureaux se donneront tous les éclaircissements et se communiqueront tous les éléments qui puissent les intéresser à cet égard.

Art. 7.

L'Administration douanière hongroise communiquera à l'Autorité politique de Fiume les noms des fonctionnaires et des agents qui seront envoyés à la douane hongroise. Cette communication devra être faite huit jours à l'avance de l'entrée en service desdits fonctionnaires ou agents.

Dans le cas où, pour de raisons plausibles, l'Autorité susindiquée aurait à soulever des objections contre quelques unes des personnes susdites, ces objections seront prises en considération par l'Administration hongroise.

Le Gouvernement Royal Hongroise s'engage à remplacer immédiatement les fonctionnaires ou les agents dont la conduite donnerait lieu à des remarques justifiées de la part du Gouvernement Royal Italien.

Art. 8.

Les fonctionnaires et agents de la douane hongroise sont autorisés à accomplir leurs fonctions selon les usages et les règlements en vigueur en Hongrie et pourront, dans la douane, dans les magasins du Punto Franco et dans les magasins situés au dehors du Punto Franco, porter l'uniforme et les armes prescrites par leurs règlements.

Ils sont aussi autorisés à porter l'uniforme pour se rendre à leur domicile et vice versa.

Art. 9.

Au cas de contraventions en matière de douane, les fonctionnaires de chaque Etat appliqueront leurs lois respectives, sauf le droit de retenir les contrevenants, droit qui est du ressort des Autorités italiennes.

Les fonctionnaires et les agents de la douane hongroise auront le droit de dénoncer les contrevenants à l'Autorité judiciaire hongroise, qui aura la compétence de les juger selon les lois hongroises.

Les fonctionnaires et les agents de la douane susdite pourront, de même, transiger en matière de contraventions, confisquer les objets saisis en flagrante contravention et disposer, s'il y aura lieu, des marchandises confisquées, selon les jugements définitifs, administratifs ou judiciaires.

Les fonctionnaires et les agents susdits pourront, de même, retenir les marchandises et les bagages en garantie des amendes.

Art. 10.

En ce qui concerne la discipline, les fonctionnaires et les agents de la douane hongroise seront soumis, pour tout ce qui se rattache à leur service, exclusivement aux Autorités respectives du Royaume de Hongrie. Ces fonctionnaires et agents seront toutefois soumis aux lois et aux règlements de police du Royaume d'Italie.

Ils seront exemptés de tout impôt et de tout service personnel à l'égard du Royaume d'Italie. Ils ne pourront non plus être obligés au paiement des impôts sur le revenu et en général des impôts sur leurs recettes ou revenus. Du même, ils ne pourront pas être obligés de prêter le service militaire, ou chargés des fonctions de membre soit d'un jury, soit des conseils d'administration des circonscriptions autonomes.

Toutefois, les fonctionnaires et les agents susdits, comme il en est pour les ressortissants italiens, devront payer les impôts sur leurs propriétés immobilières situées dans le territoire italien. De même, ils devront payer les droits de douane et les autres impôts indirects.

Art. 11.

L'Administration douanière hongroise pourra déléguer des employés supérieurs pour la révision et pour l'inspection des services de la douane hongroise à Fiume.

Art. 12.

Les Autorités italiennes accorderont aux fonctionnaires et aux agents hongrois, en service à Fiume, la même protection et la même assistance qu'elles accordent aux employés de l'Etat italien.

Les fonctionnaires et les agents susdits, ainsi que les membres de leurs familles demeurant d'une façon permanente à Fiume, jouiront, de la part de l'Italie, de la même protection accordée par celle-ci aux sujets italiens. Lesdits fonctionnaires et agents ainsi que leurs familles, jouiront, soit au moment de leur établissement à Fiume, soit au moment de leur transfert, de l'exemption des droits de douane sur leurs meubles et objets usés.

Art. 13.

Les formalités de passeport ne seront pas requises par les Autorités italiennes à l'entrée dans le Royaume des fonctionnaires et de agents de la douane hongroise. Les fonctionnaires supérieurs chargés de mission temporaires de la susdite douane en seront aussi dispensés.

A cet effet, les fonctionnaires susmentionnés n'auront qu'à justifier leur qualité auprès les Autorités italiennes, par un ordre de service et par une carte d'identité munie de portrait.

La forme de cet ordre de service et de cette carte d'identité sera établie d'accord entre les Administrations des deux Etats.

Les membres des familles des fonctionnaires susmentionnés seront également exemptés de la formalité des passeports, sur l'exhibition de documents d'identité visés par les Autorités hongroises compétentes.

Art. 14.

Les règles d'application des dispositions visées au présent Protocole pourront être fixées, si cela ce rendrait

nécessaire, par une Commission spéciale nommée sur place, d'accord entre les Administrations intéressées.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 20 Avril 1935.

Pour le
Gouvernement Italien:
SUVICH.

Pour le
Gouvernement Hongrois:
VILLANI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:

SUVICH.

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1934-XIII. — *Nuovo Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive (Allegato 7 alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato »* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuta l'opportunità di coordinare le disposizioni interne con quelle internazionali relative al trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive;

Visto il Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

(1) Pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale », n. 82 dell'8 aprile 1935.

DECRETA:

Art. 1.

Il « Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive » — Allegato n. 7 al Volume I delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » — è annullato e sostituito con quello costituente l'Allegato A al presente decreto (1).

Art. 2.

Nei volumi I e II delle citate Condizioni e Tariffe sono inoltre apportate le aggiunte e modificazioni risultanti dagli Allegati B e C (1).

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 27 novembre 1934-XIII.

Il Ministro per le comunicazioni:

PUPPINI.

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

(1) Col 1° luglio 1935 si provvede alla ristampa delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » (Edizione ufficiale a cura del Ministero delle Comunicazioni pubblicata dalla Ditta Fratelli Pozzo di Torino), nella quale ristampa sono riportate le aggiunte e le modificazioni di cui al presente decreto.

Di conseguenza, viene omessa la pubblicazione degli allegati A, B e C al decreto stesso.

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1935-XIII. — *Modificazioni alle « Condizioni e tariffe » per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA :

Alle « Condizioni e tariffe » per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le modificazioni seguenti :

1) Gli ultimi due comma del paragrafo 4 dell'articolo 46 delle « Condizioni » sono così sostituiti :

« Ciascuno dei suindicati termini decorre dal momento in cui è dato l'avviso, se questo è rimesso per espresso o trasmesso con fonogramma ovvero con telegramma, e negli altri casi dal mezzogiorno o dalla mezzanotte immediatamente successivi alla consegna od alla impostazione della lettera d'avviso, e rimane sospeso :

a) durante i giorni festivi riconosciuti dallo Stato (allegato n. 9), per le spedizioni a piccola velocità ;

b) durante il solo pomeriggio dei giorni festivi di cui al precedente punto a), per le spedizioni a grande velocità.

Nessuna sospensione però è ammessa per le spedizioni a grande velocità il cui termine di resa sia calcolato in base all'orario dei treni (art. 43, paragrafo 3), nè per quelle, pure a grande velocità, di giornali, feretri, ceneri mortuarie, addobbi funebri, casse mortuarie, can-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 135 del 10 giugno 1935-XIII.

de e torce per funerali, animali, sieri curativi, ossigeno, fiori freschi e artificiali, bozzoli vivi, seme bachi, foglie di gelso, ghiaccio e neve ».

2) Il paragrafo 3 dell'art. 47 delle « Condizioni » è sostituito dal seguente:

« § 3. *Giorni festivi.* — Agli effetti dell'applicazione delle tasse di sosta non si tien conto dei giorni festivi riconosciuti dallo Stato (allegato n. 9) che cadono nel periodo di giacenza delle spedizioni a piccola velocità ».

3) La nota in parentesi che segue l'intestazione dell'allegato n. 9, è sostituita dalla seguente:

« (Valevole agli effetti degli articoli 38, 43, 46 e 47 delle « Condizioni ») ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le comunicazioni:

BENNI.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1935, n. 2883. — *Facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato, per le famiglie residenti in Italia.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Viste le « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;

vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311.8058.5 in data 10 aprile 1935 anno XIII;

visto il R. D. L. 11 ottobre 1934-XII n. 1948;

sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

DECRETA:

Art. 1.

Il primo capoverso dell'art. 55 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato » è annullato e sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione rilascia biglietti collettivi di « corsa semplice a tariffa n. 5 per i viaggi che i componenti di una medesima famiglia, residente in Italia, effettuano — sia pure in classi diverse — col medesimo itinerario e nel medesimo treno in gruppo di almeno « quattro persone adulte ».

Art. 2.

Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la data di attuazione del provvedimento di cui al precedente articolo.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, li 16 aprile 1935-XIII.

Il Ministro delle comunicazioni:

BENNI.

Il Ministro delle Finanze:

REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1935-XIII, n. 3372. —
Funzionamento delle Sezioni Lavori.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge organica sull'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione 27 giugno 1923, n. 1273 del Commissario Straordinario delle Ferrovie dello Stato riguardante il nuovo ordinamento degli organi periferici del Servizio Lavori e Costruzioni;

Visto il Decreto Ministeriale 2 agosto 1932, n. 315, relativo all'ordinamento delle Sezioni Lavori;

Vista la proposta avanzata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Lavori e Costruzioni) con la relazione n. L. 123/38235 del 29 marzo 1935-XIII circa il funzionamento delle Sezioni Lavori;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Art. 1.

I Riparti di linea possono essere riuniti in gruppi alla dipendenza diretta di un funzionario che prende il nome di Capo Gruppo Riparti Lavori;

I Capi Gruppo Riparti Lavori ricevono le disposizioni dal Capo della Sezione Lavori ed hanno alla diretta dipendenza i Dirigenti dei Riparti di linea;

Tutti gli ordini e le disposizioni da darsi ai Capi Gruppo Riparti devono essere firmati dal Capo della Sezione, o dal funzionario che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce.

Art. 2.

Le mansioni spettanti al Capo Gruppo Riparti Lavori, in linea generale, sono le seguenti:

Dirige e sorveglia il regolare andamento del servizio lungo le linee componenti i Riparti del suo Gruppo,

facendo osservare i regolamenti, le norme, le istruzioni e tutte le disposizioni che vengono impartite;

Mantiene la disciplina di tutto il personale dipendente;

Fa le proposte al Capo della Sezione che ritiene necessarie e convenienti per il buon andamento del servizio;

Provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei binari, del materiale fisso, del corpo stradale delle opere d'arte e dei fabbricati esistenti nei Riparti del Gruppo;

Cura che le spese di esercizio e quelle per i lavori ad esso affidati siano mantenute rispettivamente nei limiti dei fondi annuali assegnati ed in quelli delle proposte approvate;

Provvede allo studio ed alla compilazione delle proposte riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria e di quelle riguardanti altri lavori per le quali abbia avuto l'incarico dal Capo della Sezione;

Dirige e sorveglia, per delega del Capo della Sezione, al quale per altro compete sempre la qualità di « Ingegnere dirigente » di cui all'art. 11 del regolamento 26-27 luglio 1906, i lavori che si eseguono sulle linee del suo Gruppo, curandone la gestione tecnica ed amministrativa, salvo le eccezioni che saranno stabilite caso per caso dal Capo della Sezione;

Fornisce al Capo della Sezione tutti quegli elementi che gli venissero richiesti per lo studio e la compilazione da parte degli Uffici Sezionali, delle proposte per lavori, nonchè quelli occorrenti agli Uffici stessi circa le tariffe e le altre condizioni riguardanti specialmente le modalità ed i programmi di esecuzione da inserirsi negli schemi dei Capitolati per le gare di appalto;

Provvede direttamente od a mezzo dei Capi dei Riparti alle trattative interne con imprese per l'assegnazione dei lavori per i quali è prevista l'esecuzione a mezzo di ordinativi o di lettere commerciali;

Dà corso, visitandoli, agli ordinativi emessi dai Capi Riparto;

Vista gli schemi delle lettere commerciali da tradurre in atto regolare a firma del Capo della Sezione Lavori, le fatture e le situazioni provvisorie dei lavori.

Art. 3.

Nelle Sezioni Lavori dove la riunione dei Riparti in Gruppi non esiste, i dirigenti dei Riparti ricevono le disposizioni interessanti i Riparti rispettivi direttamente dal Capo della Sezione Lavori, al quale spettano pure tutte le attribuzioni attinenti al Capo Gruppo Riparti.

Art. 4.

Per lavori di speciale importanza possono essere istituiti speciali Riparti Lavori, alla dipendenza dei Capi Gruppo, o, quando ciò non sia possibile, alla diretta dipendenza del Capo della Sezione, che potrà valersi in via del tutto eccezionale, per disimpegno di tali mansioni, del Capo di uno degli Uffici Sezionali.

Nelle Sezioni in cui, per la qualità ed importanza dei lavori si dovessero istituire diversi Riparti Speciali Lavori, questi potranno essere riuniti in Gruppo alla dipendenza di un Funzionario Capo Gruppo.

L'istituzione di detti Riparti Speciali lavori e la loro dipendenza e funzionamento e la riunione dei Riparti di linea in Gruppi è subordinata all'approvazione del Sig. Direttore Generale.

Art. 5.

La costituzione e le attribuzioni degli Uffici Sezionali restano quelle previste dalla Deliberazione del Commissario Straordinario del 27 giugno 1923, n. 1273, in quanto non siano modificate dal presente Decreto.

Roma, li 4 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 882. — *Conversione in legge del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716, concernente i provvedimenti a favore degli agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonché degli agenti stessi mutilati e feriti per la causa fascista (1).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA



Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1716, concernente i provvedimenti a favore degli agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonché degli agenti stessi mutilati e feriti per la causa fascista.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 141 del 17 giugno 1935-XIII.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1935-XIII, n. 849. — *Provvedimenti a favore della gestione case economiche per ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 553, e le altre disposizioni successivamente emanate per la costruzione di case economiche per i ferrovieri da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 22 marzo 1928, n. 527, per la costruzione della sede di Roma del Dopolavoro ferroviario;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1998, col quale è ridotto al 4,50 % il saggio d'interesse sui mutui e sulle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti a maggior tasso;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla sistemazione della gestione delle case economiche per i ferrovieri in seguito all'aggravio ad essa derivato dalla riduzione delle pigioni prescritta dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il tasso d'interesse sui capitali, forniti e da fornire dal Fondo pensioni e sussidi delle Ferrovie dello Stato e dall'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie stesse per l'acquisto e la costruzione di case economiche

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 138 del 13 giugno 1935-XIII

per i ferrovieri, è stabilito, a partire dall'esercizio 1934-35, nella misura unica del 4,50 %.

E' ugualmente fissate in tale misura del 4,50 % il saggio d'interesse sul mutuo di L. 8.000.000 concesso dal Fondo pensioni e sussidi anzidetto per la costruzione della sede di Roma del Dopolavoro ferroviario.

Art. 2.

Il capitale costituente il Fondo di riserva per i rischi di mare del cessato Esercizio navigazione delle ferrovie dello Stato è trasferito, con effetto dal 1° luglio 1934, al Fondo pensioni e sussidi delle Ferrovie dello Stato, fermo rimanendo l'investimento di una parte del capitale anzidetto in mutui a Società cooperative edilizie tra ferrovieri, autorizzato col R. decreto 12 luglio 1923, n. 1932.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1935-XIII, n. 874. —
*Autorizzazione a ritirare dalla circolazione le attuali
monete di argento e ad emettere biglietti di Stato. (1)*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente necessità di provvedimenti atti ad
eliminare le difficoltà pratiche manifestatesi nel movi-
mento delle attuali monete metalliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del No-stro Ministro Segretario di Sta-
to per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia
e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a ritirare dal-
la circolazione le attuali monete di argento e ad emettere
biglietti di Stato dei tagli e nei limiti da stabilirsi con
suoi decreti.

Art. 2.

Le monete di argento ritirate dalla circolazione, uni-
tamente alle giacenze d'argento esistenti presso la Regia
zecca, costituiranno riserva di copertura dei biglietti di
Stato.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabi-
liti il giorno dal quale cesserà il corso legale nel Regno
delle monete di argento e il periodo per il cambio delle
monete stesse.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 140 del 15 giugno 1935-XIII.

Art. 4.

Chiunque faccia incetta di monete di argento di conio nazionale incorre nelle pene comminate dall'art. 501 del Codice penale.

Chiunque, trascorso il periodo assegnato per il cambio, sarà trovato in possesso di monete d'argento di conio nazionale, sarà passibile dell'ammenda da L. 100 a L. 2000.

Art. 5.

Sono approvate le norme regolamentari sul servizio dei biglietti a debito dello Stato secondo l'allegato testo, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto e stabilite le ulteriori norme regolamentari che eventualmente occorressero a completamento di quelle di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Omissis dell'allegato

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1935-XIII. — *Varianti al decreto Ministeriale 28 febbraio 1935 concernente l'esportazione delle patate (1).*

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1933 con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate ed il decreto Ministeriale 15 aprile 1935 con il quale furono apportate modificazioni alle norme stesse;

Considerata l'opportunità, in rapporto all'andamento stagionale, di prorogare per la campagna 1935 la data di decorrenza del peso minimo di 25 grammi per le patate esportate dalla Campania e dalle Puglie;

Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero;

DECRETA:

Articolo unico.

Per la campagna 1935 la data di inizio del periodo di decorrenza del peso minimo di 25 grammi per le patate esportate dalla Campania e dalle Puglie è stabilito al 5 giugno invece che al 21 maggio.

Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII.

p. Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

ROSSONI.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. n. 133 del 7 giugno 1935-XIII.

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1935-XIII, n. 3313. —
Graduatoria di merito del Concorso a 15 posti di Assistente lavori in prova fra Periti Meccanici o Periti Eletttricisti o Periti Minerari o Macchinisti Navali (1).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 20 novembre 1934, numero 1359;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/83747 in data 22 maggio 1935-XIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 15 posti di Assistente lavori in prova fra Periti Meccanici o Periti Eletttricisti o Periti Minerari o Macchinisti Navali.

Roma, li 28 maggio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

- 1 - PICCINELLI Renato
- 2 - TOSI Ernesto
- 3 - PIAGGIO Walter
- 4 - VALPIANI Ottaviano

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 142 del 18 giugno 1935-XIII

- 5 - FURLAN Germano
- 6 - MONTERUBBIANESI Alceo
- 7 - CARROZZONI Manlio
- 8 - MAURO Luigi
- 9 - ZANOBI Faliero
- 10 - FIORITO Antonino
- 11 - PARISI Fiore
- 12 - MAISANO Antonino
- 13 - VALERIANI Ottorino
- 14 - CASTELLUCCI Viadimiro
- 15 - PAPARCURA Costantino
- 16 - MARTIN Antonio
- 17 - DUVAL Marcello
- 18 - GIAPPONESI Luigi
- 19 - MACCIONE Raffaele
- 20 - DOLCINI Rinaldo
- 21 - BARTOLI Pietro
- 22 - GENONI Guido
- 23 - PAPARESTA Carmine
- 24 - SILVANI Ruggiero
- 25 - PROIETTI Evaldo
- 26 - FIUMI Celso
- 27 - COLLEGIANI Silvio
- 28 - SOLERI Giovanni
- 29 - PISANI Sergio
- 30 - MARINI Alighiero
- 31 - PONIS Livio

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1935, n. 3528. — *Graduatorie di merito relative al concorso interno a n. 504 posti di Operaio.*

IL MINISTRO

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 14 giugno 1935 Anno-XIII, N. PAG. 040/24/40157 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925, N. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono approvate le unite graduatorie di merito relative al concorso interno a N. 504 posti di Operaio bandito col D. M. 28 agosto 1934-XII N. 541, e si autorizza la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 20 giugno 1935-XIII.

Il Ministro:
BENNI.

Graduatorie di merito relative al Concorso interno a posti di Operaio bandito col D. M. 28 agosto 1934-XII n. 541.

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

Compartimento di Torino (posti 27)

- 1 - 293874 - RASETTI Girolamo
- 2 - 293873 - BRUNELLI Romeo
- 3 - 276792 - LOSCHI Giuseppe
- 4 - 265523 - RONZA Luigi
- 5 - 236734 - MERLO Gaetano
- 6 - 265657 - PRINA Lorenzo

- 7 - 267325 - BUSSONETTO Giorgio
- 8 - 205477 - DI BARTOLO Angelo
- 9 - 265592 - CERRATO Albino
- 10 - 293983 - BASILE Cataldo
- 11 - 265423 - BOSIO Luigi
- 12 - 266931 - PETTITI Giuseppe

Compartimento di Genova (posti 4)

- 1 - 294348 - FOCO Guido
- 2 - 294224 - GENNARI Nilo
- 3 - 294326 - BONZANO Giuseppe
- 4 - 290011 - TAFURO Crocifisso
- 5 - 294347 - SAJEVA Giovanni

Compartimento di Milano (posti 54)

- 1 - 262602 - RIVABELLA Carlo
- 2 - 217062 - BARCHIETTO Armando
- 3 - 275279 - GAMBINO Giovanni
- 4 - 193510 - CASANOVA Celestino
- 5 - 228012 - PICCHIO Giuseppe
- 6 - 291520 - BOIDO Mario
- 7 - 254936 - DEBARBERIS Angelo
- 8 - 219167 - MARENCO Terecio
- 9 - 230663 - GIANOTTI Ismaele
- 10 - 257183 - BELLAGENTE Benedetto
- 11 - 218600 - DEL FREO Gino
- 12 - 276682 - TRINCHERO Pierino
- 13 - 187164 - LIPPI Guido
- 14 - 179345 - BANFI Carlo
- 15 - 271934 - GENSINI Arduino
- 16 - 293573 - COLONNA Giovanni
- 17 - 294325 - PRIAMO Ricciotti
- 18 - 276592 - FINO Domenico
- 19 - 278246 - FORTI Filippo
- 20 - 263673 - VISCONTI Umberto
- 21 - 270412 - MACCHIARINI Luigi
- 22 - 225766 - REALI Domenico
- 23 - 281529 - CASANOVA Francesco
- 24 - 210830 - REMOTTI Umberto

- 25 - 262610 - PINI Pietro
- 26 - 226283 - VICARI Michele
- 27 - 275833 - AMESSO Ernesto
- 28 - 262905 - RAVIOLA Angelo
- 29 - 275839 - MONTALBETTI Paolo
- 30 - 254927 - RADICE Angelo
- 31 - 217335 - COLOMBO Antonio
- 32 - 253941 - REGOGLIOSI Francesco
- 33 - 260805 - SCAGLIONE Lorenzo
- 34 - 205764 - MASSOBRIO Angelo
- 35 - 254914 - GUEMURI Antonio
- 36 - 212382 - LANZA Alessandro
- 37 - 263668 - SALA Ernesto
- 38 - 217354 - FERRARIO Antonio
- 39 - 226851 - PRODISSI Antonio
- 40 - 208060 - CAVEDAGNA Renzo
- 41 - 276051 - FERRARI Ernesto
- 42 - 278220 - ALBERI Angelo
- 43 - 177256 - COMINETTI Francesco
- 44 - 255762 - TUMELLINI Italo
- 45 - 204610 - PALENZONA Gio Batta
- 46 - 254799 - BRAMBILLA Mauro
- 47 - 238244 - ROVEDA Angelo
- 48 - 253945 - MORE' Valentino
- 49 - 262604 - PERONI Vittorio
- 50 - 179239 - VALSECCHI Gaetano
- 51 - 205722 - RE Mario
- 52 - 265466 - DEMICHELII Piero
- 53 - 246822 - MEAZZA Roberto
- 54 - 236893 - UNTERMAZZONER Giuseppe
- 55 - 254955 - COLOMBO Enrico
- 56 - 217058 - DEBANDI Battista
- 57 - 222968 - ZULBERTI Giulio

Compartimento di Venezia (posi 25)

- 1 - 294443 - FRACCHIA Ernesto
- 2 - 293688 - DALLA VIA Edmondo
- 3 - 294442 - FORNIER Francesco
- 4 - 294284 - NOVARA Gio Batta
- 5 - 184265 - TAMBURINI Armando
- 6 - 240705 - MAGI Ruggero

- 7 - 294440 - CASSARDO Emilio
- 8 - 280951 - TOMMASI Domenico
- 9 - 292051 - GONANO Silvio
- 10 - 185186 - MAZZOLIN Timoteo
- 11 - 205961 - PONGHELLINI Giuseppe
- 12 - 276574 - BELLUZZO Angelo
- 13 - 221704 - COSTA Pietro
- 14 - 293899 - SERPELLONI Cesare
- 15 - 294441 - CONTRATTI Oreste
- 16 - 276594 - BAZZANELLA Umberto
- 17 - 216864 - FERRARI Angelo
- 18 - 269187 - CREMONESE Fortunato
- 19 - 278122 - KALC Francesco
- 20 - 220714 - CAPANNA Roberto
- 21 - 208067 - MAFFEIS Angelo
- 22 - 294276 - FORTI Aipiano
- 23 - 206430 - GIROLI Luciano
- 24 - 253171 - PIUBELLO Umberto
- 25 - 294308 - ACCILI Guerrino
- 26 - 269186 - PICU' Umberto
- 27 - 249219 - FOIS Francesco
- 28 - 293726 - BRAGANTINI Gino

Compartimento di Trieste (posti 7)

- 1 - 293900 - TURCHETTO Vittorio
- 2 - 292094 - BRESIN Gino
- 3 - 293893 - GODI Pasquale
- 4 - 292093 - DONIS Giovanni
- 5 - 291965 - SORDI Amedeo
- 6 - 293453 - MALMESI Terzo
- 7 - 292097 - RONCO Agostino

Compartimento di Bologna (posti 40)

- 1 - 245449 - ALIVENTI Luigi
- 2 - 293833 - FRANCESCONI Dino
- 3 - 293826 - MORRI Romeo
- 4 - 293698 - PARI Benedetto
- 5 - 292144 - TUMA Francesco
- 6 - 227009 - CONSOLINI Giorgio
- 7 - 293704 - ZAMAGNI Giuseppe
- 8 - 293694 - FABBRI Guido

- 9 - 293690 - ASTOLFI Carlo
- 10 - 205320 - DAMIANI Rolando
- 11 - 293876 - GENESTRETI Giovanni
- 12 - 196175 - PAPINI Ferruccio
- 13 - 218932 - MANCINI Giovanni Amos
- 14 - 205489 - SARTI Enrico
- 15 - 282515 - MORELLI Augusto
- 16 - 293691 - BONETTI Gaetano
- 17 - 269312 - NICOLOSI Francesco Paolo
- 18 - 293536 - MORRI Pietro
- 19 - 293699 - RUSSO Renato
- 20 - 255106 - VIAGGI Guido
- 21 - 272110 - MACORI Luigi
- 22 - 293700 - SEMPRINI Giovanni
- 23 - 293703 - TUNDO Giuseppe
- 24 - 293697 - NARDINI Guglielmo
- 25 - 256649 - QUAGLIETTA Bruno
- 26 - 214070 - PALLANTI Angelo
- 27 - 257841 - MORUZZI Ernesto
- 28 - 196173 - FIORELLI Cesare
- 29 - 193228 - RICCI Uberto
- 30 - 272095 - BONGIOVANNI Mario
- 31 - 214643 - STEFANINI Amedeo
- 32 - 247233 - CAVULLI Francesco
- 33 - 294283 - MURATORI Spartaco
- 34 - 219587 - BIANCHI Umberto
- 35 - 230885 - MORONI Quirino
- 36 - 293832 - TIBERINI Fausto
- 37 - 254081 - BERTOZZI Vincenzo
- 38 - 244294 - RIEGER Rodolfo
- 39 - 293897 - VAGNETTI Mario

Compartimento di Firenze (posti 21)

- 1 - 283763 - PAOLI Bruno
- 2 - 271240 - BROGI Augusto
- 3 - 293986 - FORIERI Renzo
- 4 - 261186 - BIANCHI Gino
- 5 - 293724 - PARISI Ettore
- 6 - 253389 - BIGONGIALI Eraldo
- 7 - 269264 - PERINTI Ezio
- 8 - 294164 - CECCHI Giovanni
- 9 - 211235 - PROFETI Rinaldo

- 10 - 195916 - GIANNONI Renato
- 11 - 293438 - CASSINERA Giuseppe
- 12 - 256998 - MANNELLI Luigi
- 13 - 256204 - BIAGIOTTI Gino
- 14 - 294398 - GIORDANI Idilio
- 15 - 231809 - BENELLI Bruno
- 16 - 255956 - MADIAT Carlo
- 17 - 223999 - MINECCIA Nicolavito
- 18 - 272193 - BALDI Giuseppe
- 19 - 290644 - BARZI Azeïo
- 20 - 279575 - LAZZERI Emilio
- 21 - 265824 - NEGRO Domenico
- 22 - 229145 - POZZI Giovanni
- 23 - 294159 - FOCARDI Leonetto
- 24 - 293517 - BERTELLI Renato
- 25 - 209640 - MANETTI Gino
- 26 - 248914 - PANCANI Bruno
- 27 - 217519 - BUTI Nardino
- 28 - 293791 - PAPARO Silvio
- 29 - 241181 - MAGAZZINI Ricciotti
- 30 - 219510 - MANETTI Alviero
- 31 - 259395 - ROSSI Giulio
- 32 - 291115 - LAURO Michele

Compartimento di Ancona (posti 7)

- 1 - 146500 - FAUSTINI Fausto
- 2 - 294140 - CIANCHINI o CIANCHIETTINI Luigi
- 3 - 281640 - POLLONARA Dante
- 4 - 225291 - LEONE Rizieri
- 5 - 223679 - CASTELLUCCI Alessio
- 6 - 225293 - PERUCCI Giovanni
- 7 - 282514 - DI VIRGILIO Gennaro

Compartimento di Roma (posti 11)

- 1 - 294097 - DI FOLCO Nicola
- 2 - 292295 - CORTESI Faustino
- 3 - 226009 - VATTANI Eurico
- 4 - 283142 - BONI Aldo
- 5 - 282721 - ALOISI Ottavio
- 6 - 275436 - POZZESSERE Pasquale
- 7 - 268561 - BOTONI Patrizio

- 8 - 294024 - LOMBARDOZZI Giovanni
- 9 - 293960 - MARAZZA Luigi
- 10 - 293560 - FONTANA Nicola
- 11 - 292042 - GROSSO Pietro
- 12 - 277219 - DI RUZZA Tommaso

Compartimento di Napoli (posti 25)

- 1 - 294188 - SCARPATI Antonio
- 2 - 293786 - VIGONE Cesare
- 3 - 293788 - D'ANDREA Ciro
- 4 - 249835 - SCOGNAMIGLIO Raffaele
- 5 - 272583 - SERGIO Francesco
- 6 - 247506 - MANO Albino
- 7 - 293790 - BORAGNO Emilio
- 8 - 293881 - GALLO Luca
- 9 - 294207 - RECANO Alberto
- 10 - 293109 - ODERINO Giuseppe
- 11 - 293882 - MAZZITELLI Giovanni
- 12 - 272593 - CARUSO Michele
- 13 - 215743 - CAPPETTA Francesco
- 14 - 276354 - PESCATORE Nicola
- 15 - 273965 - BASILE Luigi
- 16 - 294189 - PALMA Gennaro
- 17 - 182780 - DI GIACOMO Francesco
- 18 - 293880 - CALABRESE Giovanni
- 19 - 293904 - OLIVIERO Antonio
- 20 - 248379 - ALVAN Antonio
- 21 - 294273 - PERNA Ciro
- 22 - 294043 - DI BERNARDO Federico
- 23 - 213320 - CIACCIO Francesco
- 24 - 225366 - SCOGNAMIGLIO Antonio
- 25 - 293754 - RISTALDI Ciro
- 26 - 294101 - BARBARULO Giarardo

Compartimento di Bari (posti 12)

- 1 - 293979 - LA CAPRIA Romeo
- 2 - 279679 - PELLEGRINI Alfredo
- 3 - 293801 - BOCCUNI Luigi
- 4 - 268731 - DE GREGORIO Michele
- 5 - 243890 - GALLONE Michele
- 6 - 293802 - PASANISI Giuseppe

- 7 - 288298 - ELLER Luigi
- 8 - 201923 - CAVOTTA Armando
- 9 - 293714 - RIZZO Salvatore
- 10 - 291966 - MAGGINI Ugo
- 11 - 293800 - BATTISTA Luigi
- 12 - 215065 - PAGLIARULO Filippo
- 13 - 273030 - CANNATA Antonino
- 14 - 224694 - CONTE Egidio

Compartimento di Reggio Calabria (posti 10)

- 1 - 294491 - ACAMPORA Pasquale
- 2 - 294107 - SUFFLO' Ciro
- 3 - 270744 - CALABRÒ Giuseppe
- 4 - 268795 - VERDUCI Saverio
- 5 - 231569 - LETO Giuseppe
- 6 - 294313 - MERITO Salvatore
- 7 - 242022 - VILLANI Giuseppe
- 8 - 246595 - ARTESE Vincenzo
- 9 - 205420 - MALARA Vincenzo
- 10 - 262569 - POLIZZI Giuseppe
- 11 - 256867 - VIOLA Gesualdo

Compartimento di Palermo (posti 5)

- 1 - 221269 - SCELTA Giovanni
- 2 - 270906 - MORABITO Giuseppe
- 3 - 293392 - COZZUBBO Benedetto
- 4 - 287950 - BERTINI Giuseppe

Delegazione di Cagliari (posti 2)

- 1 - 293944 - DE LUCA Leopoldo

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

*Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento -
Torino (posti 36)*

- 1 - 276897 - FAVRO Celestino
- 2 - 283058 - FOGLIATO Pietro
- 3 - 268966 - FERRARI Bernardo
- 4 - 245374 - BERTON GIACCHETTI Michele

- 5 - 271012 - PAGELLA Carlo
- 6 - 274379 - PAIUZZA Sebastiano
- 7 - 277711 - GABRI Carlo
- 8 - 275542 - SENORE Maggiorino
- 9 - 264460 - GRAZIANO Felice
- 10 - 216822 - IOURDAN Gio Batta
- 11 - 253860 - GAJ Giovanni
- 12 - 264458 - BARBERIS Vittorio
- 13 - 267340 - DARDANELLI Tommaso
- 14 - 242121 - DAVITO GARA Pietro
- 15 - 253125 - GAJ Florindo
- 16 - 267332 - CAVAGNINO Mario
- 17 - 239683 - BOTTAZZI Carlo
- 18 - 273437 - BRODA Pietro
- 19 - 264461 - FERRARI Rosminio
- 20 - 210958 - ARLAUD Giovanni
- 21 - 281548 - NATTA Giuseppe
- 22 - 277715 - POZZI Alberto
- 23 - 267310 - GORIA Onorato Natale
- 24 - 273441 - CAVALLO Lorenzo
- 25 - 276884 - CABELLA Edoardo
- 26 - 276926 - TERZIANO Attilio
- 27 - 269034 - ARBORE Antonio
- 28 - 276882 - BOTTAZZI Secondo
- 29 - 269006 - IMERITO Francesco
- 30 - 276892 - DAMERI Luigi
- 31 - 243185 - SACCHI Pietro
- 32 - 226785 - GOFFI Carlo Renato
- 33 - 269050 - BIANCO Secondo
- 34 - 271053 - MARTIN Giorgie
- 35 - 267311 - GATTI Giuseppe
- 36 - 283669 - LANFRANCHI Antonio
- 37 - 267331 - CASELLE Giovanni
- 38 - 268963 - FASSIO Giuseppe
- 39 - 248021 - GIANOLA Francesco
- 40 - 271052 - MARTIN Ermelindo
- 41 - 268970 - FOCO Perpetuo
- 42 - 258008 - FAVETTA Pietro
- 43 - 271029 - VISCONTI Giovanni
- 44 - 264456 - MILANESE Francesco
- 45 - 268998 - TABBIA Giuseppe
- 46 - 269004 - GORIA Giuseppe
- 47 - 267317 - BOLLEA Sebastiano

- 48 - 276920 - FINELLO Giuseppe
- 49 - 241535 - CUGNETTO Battista
- 50 - 245318 - GARNIER Luigi
- 51 - 282382 - MARCHETTI Mario
- 52 - 267339 - CRESTA Enrico
- 53 - 216816 - BOMPARD Feliciano
- 54 - 269043 - BATTAGLIOTTI Domenico
- 55 - 267288 - GIULIANO Angelo
- 56 - 267338 - COSTA Agostino

*Ufficio Impianti elettrici e di segnalamento
di Genova (posti 36)*

- 1 - 264977 - GHIA Federico
- 2 - 288538 - CHIABRERA Giuseppe
- 3 - 280514 - ALLEGRI Duilio
- 4 - 276120 - FORTUNATO Vincenzo
- 5 - 281998 - MERLO Stefano
- 6 - 193193 - RONDELLI Mario
- 7 - 287640 - MARCENARO Gio Batta
- 8 - 270234 - ANSELMO Agostino
- 9 - 210835 - TERRILE Gio Batta
- 10 - 266604 - FEZZI Adolfo
- 11 - 231175 - CHIARLO Alfredo
- 12 - 279276 - PRIMO Enrico
- 13 - 288061 - DEL BALLI Dino
- 14 - 268028 - MASSA Agostino
- 15 - 238427 - GRONDONA Carlo
- 16 - 270243 - GALLONI Pilade
- 17 - 282027 - VARINI Antonio
- 18 - 276122 - PICCARDO Silvio
- 19 - 288059 - BAGLIETTO Gio Batta
- 20 - 222976 - BONAFINI Francesco
- 21 - 244950 - VICINO Nicola
- 22 - 267301 - BORDONE Pietro
- 23 - 291124 - PINO Pietro
- 24 - 172365 - ZACCANTI Silvio
- 25 - 264715 - BONZANO Enrico
- 26 - 283279 - CANE Paolo
- 27 - 288771 - IAGASIO Enrico
- 28 - 280039 - POLA Domenico
- 29 - 270246 - RUMAZZA Michele
- 30 - 200084 - FENZI Giovanni

- 31 - 277846 - REPETTO Giovanni
32 - 214950 - BARENGHI Alessandro
33 - 266606 - GHESSI Giovanni
34 - 268120 - ROSSI Gino
35 - 268111 - CIABELLA Eligio
36 - 201806 - DAMONTE Gio Batta
37 - 236005 - SOBRINO Giovanni
38 - 254634 - GUERRIERO Francesco
39 - 208159 - MALASPINA Umberto
40 - 276121 - MAGGIORANO Giuseppe
41 - 242136 - SARTORI Enrico
42 - 203560 - BACCINO Lorenzo
43 - 258188 - RINALDI Adauto
44 - 211504 - GILARDENGHI Antonio
45 - 263180 - DE ROSA Ferdinando
46 - 231171 - CORSO Michele
47 - 276105 - BOTTARO Giuseppe
48 - 268094 - VENEZIANI Antonio
49 - 283273 - GALLI Giuseppe
50 - 265673 - BORGHI Paolo
51 - 288036 - GONELLA Giuseppe
52 - 221486 - MERLO Vincenzo
53 - 231333 - FOCHI Giuseppe
54 - 281569 - SPILLA Serafine
55 - 231173 - PERRONE Benedetto
56 - 241551 - VIOTTI Domenico
57 - 288543 - PRANDI Costantino
58 - 251249 - POLOGNO Vincenzo
59 - 276106 - FRANCI Alfredo
60 - 278351 - ANTONA Giuseppe
61 - 278454 - MILANESE Giuseppe
62 - 279275 - PASQUALE Pietro
63 - 287656 - SITTA Arcadio
64 - 291505 - PALETTA Vincenzo
65 - 264716 - CAZZOLA Pietro
66 - 283675 - DIAMANTE Giovanni
67 - 203561 - BERTELLA Modesto
68 - 268271 - CIULLI Attilio
69 - 238150 - CECCONETTO Silvio
70 - 270225 - ROLLANDO Erminio
71 - 246760 - BOTTARO Vittorio
72 - 193426 - SARACCO Secondo
73 - 289438 - BUFFA Benedetto

- 74 - 277972 - FERRERO Estore
- 75 - 258298 - CASALE Mario
- 76 - 281549 - VIOTTI Valentino
- 77 - 280033 - CHELOTTI Giuseppino
- 78 - 280032 - MOGGIA Giulio
- 79 - 226973 - MOLINARI Severino
- 80 - 250768 - FERRARIS Domenico

*Uffici I.E.S. di Venezia e Milano ed Ufficio
Elettrificazione di Gorizia (posti 36)*

- 1 - 265664 - BRESSAN Gino
- 2 - 278210 - BUSATO Silvio
- 3 - 230669 - STRACCHI Giuseppe
- 4 - 281755 - SIMONATO Luigi
- 5 - 212044 - BENETOLLO Fiolindo
- 6 - 248133 - BOTTINI Emilio
- 7 - 212938 - CIGOGNINI Battista
- 8 - 278268 - BARBIERI Ettore
- 9 - 228601 - BIFFI Luigi
- 10 - 227388 - UGOLANI SARETTA Tranquillo
- 11 - 233633 - SCOTTI Carlo
- 12 - 187332 - POGGIANELLA Agenino
- 13 - 280676 - TARENGHI Mario
- 14 - 269015 - BELLOTTI Paolo
- 15 - 226976 - VASSALLO Michele
- 16 - 267805 - CARENZI Umberto
- 17 - 282479 - DE ROSSI Eugenio
- 18 - 282859 - PORTA Attilio
- 19 - 236216 - MASNADA Guido
- 20 - 212919 - CORIONI Francesco
- 21 - 226395 - MAZZOLENI Umberto
- 22 - 222902 - FAVARO Luigi
- 23 - 268112 - CORNACCHIA Vincenzo
- 24 - 251031 - GUSMINI Angelo
- 25 - 197248 - TERRINI Santino
- 26 - 267803 - PAVIA Vasco
- 27 - 222297 - BALDI Giovanni
- 28 - 197242 - COZZI Domenico
- 29 - 187844 - BRASCA Carlo
- 30 - 269903 - BOIOLI Lazzaro
- 31 - 242859 - RIZZARDO Eugenio

- 32 - 278534 - BALZARINI Mario
- 33 - 245065 - MENIN Adriano
- 34 - 172206 - NARDOZZA Vito
- 35 - 281928 - MACCHI Francesco
- 36 - 278258 - MALINVERNI Battista
- 37 - 288797 - CESTARI Emilio
- 38 - 172667 - RISARI Annibale
- 39 - 278278 - BORCHIETTO Luigi
- 40 - 212011 - NISOLI Ernesto
- 41 - 280829 - AROBBA Pietro
- 42 - 275873 - MIELE Egidio
- 43 - 288884 - ZANINI Sisinio

Uffici I.E.S. di Bologna, Firenze, Ufficio Costruzioni idroelettriche di Porretta Terme ed Ufficio elettrificazione di Arezzo (posti 55).

- 1 - 241047 - ROSA Virgilio
- 2 - 282504 - FABBRI Jorio
- 3 - 186188 - MORINI Amedeo
- 4 - 289652 - TORRI Antonio
- 5 - 290734 - BORRO Antonio
- 6 - 290133 - TONIONI Angiolino
- 7 - 289653 - MANZO Licinio
- 8 - 283400 - RONCARATI Arturo
- 9 - 289596 - LENZI Amedeo
- 10 - 212700 - MELLINI Abramo
- 11 - 280340 - MORUZZO Uisse
- 12 - 281786 - RAMBELLI Pietro
- 13 - 222994 - LUNARDELLI Livio
- 14 - 277864 - FALCHI Celestino
- 15 - 268986 - REGALDO Michele
- 16 - 281787 - BUCELLI Raffaello
- 17 - 212130 - ZUFFI Guido
- 18 - 241267 - NICCOLINI Amedeo
- 19 - 282717 - ZANABONI Agostino
- 20 - 267644 - PICHIRALLO Francesco
- 21 - 245201 - BALESTRI Vasco
- 22 - 255887 - BRASCHI Eugenio
- 23 - 215587 - ARTIGIANI Egisippo
- 24 - 289408 - GIROTTI Otello
- 25 - 278797 - GARUTI Rodolfo
- 26 - 245100 - MORETTI Alberto

- 27 - 280316 - BERNARDINI Adelmo
28 - 281785 - SCARPARO Luigi
29 - 276212 - FANTONI Adeimo
30 - 289119 - NESI Nerino
31 - 240074 - MASI Gino
32 - 231408 - RUOZZI Cesarino
33 - 272137 - PASSERINI Aurelio
34 - 289633 - LOTTI Sisto
35 - 289648 - LAMBERTINI Giovanni
36 - 193544 - CERAGIOLI Vincenzo
37 - 288032 - ZANI Ernesto
38 - 260266 - BIANCHINI Agostino
39 - 210854 - BUDA Cesare
40 - 228711 - NEGRONI Orlando
41 - 195917 - FERGNANI Enea
42 - 236357 - BIASCI Ugo
43 - 230755 - COBIANCHI Giuseppe
44 - 274606 - TINTORI Nazzareno
45 - 214694 - COLLINA Giuseppe
46 - 288131 - RISALITI Bruno
47 - 267269 - ORSINI Guglielmo
48 - 243409 - MORINI Antonio
49 - 186854 - BARTOLI Orazio
50 - 277670 - MARE Lucio
51 - 212126 - BONAIUTI Giuseppe
52 - 227982 - TOSCANO Michele
53 - 186175 - POLI Ugo
54 - 215102 - BOVI Adelmo
55 - 291823 - OGNIBENE Riccardo
56 - 289442 - SAGLIETTI Mario
57 - 281046 - PAFI Ferruccio
58 - 166426 - SIMONINI Erminio
59 - 291883 - ZANELLA Ettore
60 - 273288 - MACHNIC Carlo
61 - 289130 - LOTTI Silvio
62 - 273099 - BIASI Luigi
63 - 240238 - BUGIANELLI Guido
64 - 245541 - MONTANINI Giuseppe
65 - 240243 - FUSI Giuseppe
66 - 289608 - MARCHESINI Raffaele
67 - 223814 - CASAMONTI Alberto
68 - 274567 - MENEGHETTI Pietro

Uffici I.E.S. di Roma e Napoli e Ufficio Elettrificazione di Roma (posti 45).

- 1 - 240393 - D'AMBROSIO Ettore
- 2 - 281992 - PICCIRILLI Giuseppe
- 3 - 200721 - CONTI Cesare
- 4 - 246517 - DAMIANI Giovanni
- 5 - 223875 - MATTIONI Cesare
- 6 - 275583 - CIANFONI Raimondo
- 7 - 193776 - MARTINO Potito
- 8 - 281993 - PACE Costantino
- 9 - 147865 - BRIANTE Giuseppe
- 10 - 289151 - DE ROSA Luigi
- 11 - 246404 - PITTIA Giovanni
- 12 - 290984 - CARNEVALE Angelo
- 13 - 202632 - MELONI Alessio
- 14 - 281199 - PALMIERI Ettore
- 15 - 199503 - PERNINI Umberto
- 16 - 287647 - MARZOVILLA Romolo
- 17 - 122592 - DE NITTIS Domenico
- 18 - 241941 - JOBICE Aniello
- 19 - 279240 - GATTA Domenico
- 20 - 290982 - DI CIOCCIO Salvatore
- 21 - 167264 - MAIOLINO Vito
- 22 - 249482 - PINZAGLIA Erino
- 23 - 283271 - NARDONI Giuseppe
- 24 - 210912 - LANCIA Primo
- 25 - 281098 - VALENTINI Alfredo
- 26 - 216358 - FRANCO Vincenzo
- 27 - 238037 - SALLUSTIO Biagio
- 28 - 290986 - BERGERO Francesco
- 29 - 213157 - MOSCATELLI Mario
- 30 - 243930 - DE GRANDIS Tommaso
- 31 - 272748 - CIAFRONE Luigi
- 32 - 273834 - PIRRI Remo
- 33 - 242570 - MARRONE Camillo
- 34 - 243756 - PRIMAVERA Enrico
- 35 - 182363 - LATTANZI Francesco
- 36 - 291185 - SIGISMONDI Ricciotti
- 37 - 238938 - GIANFERMO Oreste
- 38 - 241908 - BRACACCIA Novennio
- 39 - 184340 - PACIELLO Giovanni
- 40 - 272715 - DI CRISTOFARO Domenico

- 41 - 282277 - BELLUCCI Eugenio
- 42 - 281544 - CALANCA Terzo
- 43 - 274919 - MONTIERI Nicola
- 44 - 290981 - VENDEMBIA Francesco
- 45 - 279619 - SOLDATI Pietro
- 46 - 270609 - FUSCO Francesco Antonio
- 47 - 203396 - MASELLA Lorenzo
- 48 - 219857 - CARDILLI Quirino
- 49 - 294279 - GIORDANO Bruno
- 50 - 288040 - EVANGELISTA Antonio
- 51 - 281994 - ANGELINI Guerrino
- 52 - 204547 - SERVIDDIO Francesco
- 53 - 228229 - LUCARIELLO Andrea
- 54 - 280818 - ARZILLA Oreste
- 55 - 290739 - CONTI Pietro
- 56 - 245775 - CRISAPULLI Bruno
- 57 - 275531 - CONTI Domenico

Sede Centrale ed Uffici Speciali delle Sezioni Lavori di Trieste, Ancona, Bari, Reggio C., Palermo e Cagliari (posti 25).

- 1 - 246386 - BARONCINI Guerrino
- 2 - 243745 - SANTELLI Valeriano
- 3 - 167259 - QUAGLIANA Francesco
- 4 - 250703 - BOTTALICO Nicola
- 5 - 259498 - PACIOLLA Sebastiano
- 6 - 282441 - LUISA Dionisio
- 7 - 232100 - CUMINETTI Augusto
- 8 - 202897 - PALLESCHI Bernardo
- 9 - 282592 - CACCIATORE Pietro
- 10 - 282955 - LOTTI Bruno
- 11 - 187443 - CAVALLARO Giuseppe
- 12 - 275692 - TROMBETTA Vito
- 13 - 267804 - CASTANO Giuseppe
- 14 - 259861 - CARGNINO Matteo
- 15 - 249313 - FERRARI Rocco
- 16 - 288064 - EVANGELISTA Panfilo
- 17 - 234901 - CARLETTI Giuseppe
- 18 - 274378 - MORANDO Giuseppe
- 19 - 291289 - FILETI Sebastiano
- 20 - 289398 - DI FRANCO Guido

- 21 - 257995 - ACBENZA Gino
- 22 - 216189 - DELLA-VEDOVA Guido
- 23 - 282347 - FARO Nunzio
- 24 - 256058 - MOSCA Francesco

Ramo Squadre Ponti in ferro (compreso il personale addetto alle navi traghetto) (posti 5).

- 1 - 276116 - FRANCESCHINI Flavio
- 2 - 274551 - PESCE Andrea
- 3 - 276831 - PASSANTINO Giuseppe
- 4 - 263481 - COLONNA Antonio
- 5 - 172218 - VERSACE Vincenzo
- 6 - 266961 - CITARELLA Vito

*Ramo materiale fisso, meccanismi e servizi acqua.
(posti 10).*

- 1 - 261484 - PICCIAU Costantino
- 2 - 228390 - PRATESI Ottavino
- 3 - 261483 - ORRÙ Salvatore
- 4 - 240247 - RIMBOTTI Rodolfo
- 5 - 261225 - CAVALIER D'ORO Mario
- 6 - 208025 - DURANTI Arnaldo
- 7 - 200929 - LO TURCO G. Battista
- 8 - 294026 - VEROLI Alessandro
- 9 - 192521 - RICCI Dante
- 10 - 156348 - BIGI Emilio
- 11 - 290424 - COSTANZI Guido
- 12 - 266081 - BENCINI Giuseppe
- 13 - 218066 - CELLINI Nello
- 14 - 266052 - MARRANCI Egidio
- 15 - 208254 - VOLPI Cesare
- 16 - 280546 - VENTURI Giuseppe
- 17 - 176656 - CERTINI Guido
- 18 - 282266 - MOLINARI Amedeo
- 19 - 272208 - PISTOLESI Giovanni
- 20 - 263482 - PANTONE Michele

Laboratorio Fotocianografico (posti 2)


- 1 - 183950 - DE BERARDINIS Vincenzo
- 2 - 236794 - GREGORI Giuseppe
- 3 - 231154 - GENTILI Tommaso

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI*(Stabilimento tipo-litografico) (posti 4).*

- 1 - 274719 - MIGLIORATI Alfredo
- 2 - 268468 - DI SORA Angeio Maria
- 3 - 207716 - FACONDINI Gino
- 4 - 283791 - LATINI Agostino
- 5 - 227074 - PACE Antonio
- 6 - 237867 - BALDASSARRI Settimio
- 7 - 259791 - BOERO Giovanni Battista

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 911. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato ».* (1)

VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA



Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, con il quale è stato approvato il nuovo testo delle « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 143 del 19 giugno 1935-XIII.

LEGGE 24 aprile 1935-XIII, n. 980. — Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2053, concernente le modificazioni all'ordinamento gerarchico ed alle piante del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il subalterno) (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2053, concernente le modificazioni all'ordinamento gerarchico ed alle piante del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il subalterno).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 147 del 25 giugno 1935-XIII.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 966. — *Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'è convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 146 del 24 giugno 1935-XIII.

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1935-XIII. — *Estensione dell'Accordo internazionale di Cracovia (trasporto merci per ferrovia) alla Città Libera di Danzica, all'Olanda, Polonia, Rumania, Svezia ed Ungheria.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 131-9829-1 del 25 maggio 1935-XIII;

Visto il proprio decreto n. 2841, in data 16 aprile 1935-XIII col quale veniva reso esecutivo in Italia l'Accordo di Cracovia soltanto nelle relazioni con l'Austria, la Cecoslovacchia, la Danimarca, la Germania, la Jugoslavia e la Norvegia;

Viste le ratifiche pervenute successivamente alla data del detto decreto dall'Olanda, dalla Polonia anche per la Città Libera di Danzica, dalla Rumania, dalla Svezia e dall'Ungheria;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

DECRETA:

L'Accordo stipulato a Cracovia (in facoltà dell'articolo 4, paragrafo 2 della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia — C.I.M. — del 23 ottobre 1924), nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 1935-XIII, fra i delegati del Governo italiano da una parte e dei Governi cecoslovacco, germanico, jugoslavo, olandese, polacco, ed ungherese dall'altra parte, e reso esecutivo in Italia a partire dal 1° maggio 1935-XIII, nelle relazioni con l'Austria, la Cecoslovacchia, la Danimarca, la Germania, la Jugoslavia e la Norvegia, viene esteso e reso esecutivo anche nelle relazioni reciproche fra l'Italia e la Città Libera di Danzica, l'Olanda, la Polonia, la Rumania, la Svezia e l'Ungheria.

Roma, addì 26 aprile 1935 - Anno XIII.

Il Ministro:

BENNI

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 145 del 22 giugno 1935-XIII.

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935, n. 3105 — *Abbonamenti ferroviari per studenti* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311.9630.5 in data 27 aprile 1935-XIII;

viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

visto il R. D. L. 11 ottobre 1934-XII n. 1948;

sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato

DECRETA:

Art. 1.

Il terzo capoverso dell'art. 14 delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato », approvate con l'art. 1 del R. D. L. n. 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, è annullato e sostituito dal seguente:

« Gli abbonamenti si rilasciano limitatamente alla « percorrenza fra la località che è Sede dell'Istituto e « quella ove dimora lo studente. La percorrenza non deve « superare i 150 km. per gli studenti degli Istituti di « istruzione superiore ed i 100 km. per gli altri a tale « limite di percorrenza si fa eccezione a favore degli stu- « denti dimoranti nella provincia di Bolzano iscritti « nei R. Istituti d'istruzione superiore di Padova, Bologna e Venezia. Non si rilasciano abbonamenti intestati « a due persone ».

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff. n. 148 del 20 giugno 1935, XIII.*

Art. 2.

Le disposizioni di cui il precedente articolo avranno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, li 7 maggio 1935-XIII.

Il Ministro per le comunicazioni:

BENNI.

Il Ministro delle Finanze

REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1935, n. 3501. — *Trattamento al personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione.*

II. MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello delle Finanze;

Visto l'art. 9 del Regio Decreto Legge n. 343 del 1° aprile 1935-XIII, relativo al trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Art. 1.

Al personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sia stabile che in prova, richiamato o trattenuto alle armi

posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII, per esigenze militari di carattere eccezionale, o che dopo tale data, col consenso dell'Amministrazione, abbia contratto o contragga, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle forze armate o nella M. V. S. N., è dovuto:

a) per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento, il trattamento di cui all'articolo 68 del Regolamento del personale ferroviario;

b) per il periodo successivo:

1) Agli agenti dei primi quattro gradi della gerarchia ferroviaria, nonchè a quelli contrassegnati colla lettera a) nell'allegato VI alla Legge n. 1047 del 27 giugno 1929, portante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato, sarà usato il trattamento più favorevole tra quello inerente all'impiego e quello militare, per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri, quando dovuta, ferma, in ogni caso, la concessione delle indennità fisse ed eventuali inerenti al grado militare rivestito.

2) Agli agenti contrassegnati colla lettera b) nell'allegato VI alla citata legge n. 1047 del 27 giugno 1929, i quali siano ammogliati o vedovi con prole minorenni, sarà corrisposta l'eventuale eccedenza delle competenze civili per stipendio ed aggiunta di famiglia, quando dovuta, rispetto a quanto l'Amministrazione militare corrisponde per paga giornaliera oppure complessivamente per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, escluse le indennità fisse ed eventuali inerenti al grado militare.

La misura della concessione è ridotta:

a) a due terzi, per gli ammogliati senza prole;

b) alla metà per i celibi o vedovi senza prole.

Art. 2.

Al personale avventizio delle Ferrovie dello Stato, ordinario e straordinario, appartenente sia agli Uffici (compreso il personale subalterno), sia al ramo esecutivo

(limitatamente, per questo ultimo, agli agenti rivestiti di qualifiche dei gradi 12° e superiori) richiamato o trattato alle armi, o arruolato volontariamente, nelle circostanze di cui al precedente articolo 1, posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII, e che non rivesta il grado di ufficiale o di sottufficiale, sarà conservato, in aggiunta al trattamento militare, fino a contraria disposizione, il trattamento complessivo giornaliero o mensile in godimento, per retribuzione ed indennità di caroviveri, quando dovuta, esclusa ogni altra indennità fisca od eventuale, ridotto come segue:

- a) ad un terzo per i celibi o vedovi senza prole;
- b) alla metà per gli ammogliati senza prole;
- c) a due terzi per gli ammogliati o vedovi con prole minore.

Ove invece il personale di cui si tratta sia richiamato o trattenuto alle armi o arruolato col grado di ufficiale o di sottufficiale, il trattamento da usare sarà quello più favorevole fra il trattamento complessivo inerente alla posizione civile, ridotto come sopra, ed il trattamento complessivo per stipendio o paga e sovrappaga, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri spettante per il grado di ufficiale o di sottufficiale.

Il presente articolo è applicabile esclusivamente al personale avventizio sopra specificato assunto anteriormente al 1° gennaio 1935-XIII.

Art. 3.

Al rimanente personale avventizio delle Ferrovie dello Stato saranno applicate norme analoghe a quelle che, nelle circostanze previste dal precedente articolo 1, le organizzazioni sindacali potranno stabilire per le maestranze dipendenti dall'industria privata.

Tali norme verranno emanate con decreto del Ministro delle Comunicazioni di concerto col Ministro delle Finanze.

Art. 4.

Per il personale avventizio delle Ferrovie dello Stato, sia ordinario che straordinario, l'allontanamento dal servizio, dopo il 1° gennaio 1935-XIII, determinato da richiamo o da trattenimento alle armi, o da arruolamento volontario nelle Forze Armate o nella M. V. S. N. contratto col consenso dell'Amministrazione, nelle circostanze previste al precedente articolo 1, non produce interruzione del rapporto d'impiego o di lavoro.

Quando sia assolutamente necessario sostituire il personale di cui al precedente comma, la sostituzione può effettuarsi, osservate le disposizioni in vigore, limitatamente al periodo di permanenza alle armi del personale medesimo.

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano in caso di chiamata alle armi per istruzione, addestramento o comunque dipendente da esigenze di carattere normale dei servizi militari metropolitani, o di chiamata alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva o di arruolamento volontario per anticipazione degli obblighi di leva.

Art. 6.

Il trattamento previsto dal presente decreto non è cumulabile con i soccorsi giornalieri stabiliti a favore delle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattati alle armi.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 16 giugno 1935-XIII.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Il Ministro delle comunicazioni:

BENNI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 1015. -- *Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1490, concernente l'esenzione doganale per i residui della distillazione degli oli minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie (1).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1490, concernente l'esenzione doganale per i residui della distillazione degli oli minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935-Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 149 del 27 giugno 1935-XIII

LEGGE 24 aprile 1935-XIII, n. 978. — *Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277, concernente il trasferimento ad altri Enti dei compiti assistenziali già svolti dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri, il riconoscimento giuridico dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, ed i provvedimenti relativi alla gestione dell'Opera stessa (1).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277, concernente il trasferimento ad altri Enti dei compiti assistenziali già svolti dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri, il riconoscimento giuridico dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, ed i provvedimenti relativi alla gestione dell'Opera stessa.

Ordiniamo che la pre-ente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 aprile 1935-A. XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 147 del 25 giugno 1935-XIII.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1027. —
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché in alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri indifferibili provvedimenti (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, (nn. 125, 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 384, 392, 417, 431 e 460; e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inseriti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché in alcuni bilanci di aziende autonome, e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 149 del 27 giugno 1935-XIII.

lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B. firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Le disposizioni relative alle concessioni di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1935, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1935-36.

Art. 5.

Il Governo della Cirenaica è autorizzato a corrispondere al Municipio di Bengasi, per la costruzione di un albergo in quella città, l'ulteriore somma di L. 400.000 a carico del capitolo del bilancio coloniale destinato al pagamento di contributi ai Municipi.

Art. 6.

Per le spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie è autorizzata l'ulteriore assegnazione di complessive L. 91.500.000 da iscriversi per l'esercizio finanziario 1934-35 negli stati di previsione del Ministero della guerra per L. 60.000.000, di quello della marina per lire 28.000.000, e di quello dell'agricoltura e delle foreste per L. 3.500.000.

Art. 7.

Per opere ed esigenze straordinarie dei servizi nelle Colonie è autorizzata la ulteriore spesa di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1934-35.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione alle necessità, alla assegnazione della somma suddetta per L. 49.500.000, in aumento al Fondo a disposizione del Ministero delle Colonie di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1932, n. 1895, e per lire 500.000, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero medesimo per spese straordinarie politiche di carattere riservato.

Art. 8.

Per l'ampliamento e l'adattamento dell'ospedale italiano in Tunisi è autorizzata la spesa di L. 3.000.000, da stanziarsi nel bilancio del Ministero degli affari esteri, in tre rate eguali, negli esercizi finanziari dal 1934-35 al 1936-37.

Per tutto quanto riguarda la spesa suindicata è data facoltà di derogare alle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di opere pubbliche.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 20 giugno 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

TABELLA A.

(Omissis)

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1934-35.

(Omissis)

9. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6 — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dall'Amministrazione ferroviaria . L.	700.000
Cap. n. 7 — Prodotti per servizi accessori »	1.600.000
Cap. n. 9 — Utili di magazzino . . . »	7.000.000
Cap. n. 12 — Ricuperi dei Servizi . . . »	6.000.000
Cap. n. 14 — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materiali fuori d'uso ed esuberanti »	2.500.000
Cap. n. 15 — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune »	2.000.000
Cap. n. 19 — Interessi ed ammortamento a carico della gestione delle centrali elettriche »	4.700.000
Cap. n. 20 — Proventi eventuali . . . »	6.500.000
Cap. n. 24 — Sovvenzioni del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione »	171.990.000
Cap. n. 44 — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri ed officine diverse e dell'energia prodotta nelle centrali elettriche (cap. n. 81 della spesa) »	5.550.000
C) Centrali elettriche L.	5.550.000

Cap. n. 49 — Contributi dell'Amministrazione al fondo pensioni e sussidi (cap. n. 21 della spesa) (Gestione del fondo pensioni e sussidi) L. 4.000.000

A) per l'integrazione
delle pensioni e sussidi L. + 6.000.000
B) Per caro viveri » — 2.000.000

Cap. n. 55 — Ritenute ordinarie (Gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi) » 10.000

Cap. n. 57 — Contributo dell'Amministrazione (Cap. n. 22 della spesa) (Gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi) » 340.000

Cap. n. 69 — Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) . . . » 850.000

Cap. n. 70 — Entrate diverse ed eventuali (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) (Cap. n. 22 della spesa) » 4.702.000

Cap. n. 85 — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (Cap. n. 124 della spesa) » 2.500.000

Totale degli aumenti . . . L. 220.942.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Prodotti della rete principale e dello Stretto di Messina . . . L. 179.800.000

Cap. n. 2 — Prodotti delle ferrovie secondarie Sicule » 200.000

Cap. n. 3 — Redditi patrimoniali . . . » 1.200.000

Cap. n. 11. — Ricuperi di carattere generale	L.	2.000.000
Cap. n. 17 — Interessi a carico della gestione delle case economiche pei capitali forniti dall'Amministrazione, ecc. . . »		1.500.000
Cap. n. 33 — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro »		4.500.000
D) Materiale rotabile e navi traghetto.		
1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento (Capitoli nn. 50, 66 e 67 della spesa) L. 4.500.000		
Cap. n. 47 — Ritenute al personale (Gestione del Fondo Pensioni e sussidi) »		1.000.000
Cap. n. 52 — Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi (Gestione del Fondo Pensioni e Sussidi) »		2.300.000
Cap. n. 60 — Affitti delle case (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) »		1.900.000
Cap. n. 62 — Prelevamenti dal fondo di riserva, ecc., (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) »		2.400.000
Cap. n. 63 — Contributo del personale (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) »		800.000
Cap. n. 66 — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattie, ecc. (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) . . »		400.000
Cap. n. 67 — Interessi sul fondo dell'Opera (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) »		1.050.000
Cap. n. 84 — Tasse erariali e di bollo sui trasporti (Cap. n. 123 della spesa) . . »		3.700.000
Totale delle diminuzioni L.		202.750.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale (Servizi della Direzione Generale)	L.	1.500.000
Cap. n. 3 — Personale (Servizio movimento)	»	6.300.000
Cap. n. 6 — Personale (Servizio commerciale e del traffico)	»	300.000
Cap. n. 9 — Personale (servizio materiale e trazione)	»	7.400.000
Cap. n. 10 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiali trazione)	»	16.500.000

a) Combustibile per la locomozione a vapore (cap. 10/b-1) L. 3.000.000

b) Energia elettrica per la trazione dei treni (cap. 10/C-1) » 6.000.000

c) Locomozione con carburanti (di nuova istituzione - cap. 10 C-bis) » 1.000.000

Carburanti

cap. 10

C-bis 1) . L. 1.000.000

d) Diverse » 6.500.000

Locomozione a vapore (cap. 10 B-2) . . . L. 3.400.000

Locomozione con carburanti (cap. 10 C-bis) . . . » 200.000

Materie per untura (cap. 10 C-bis 2) . . . » 100.000

Spese per
altri titoli
(cap. 10
C-bis 3) . » 100.000

Locomozione a vapore ed
elettrica (cap. 10-d) . . L. 2.900.000

Pulizia e
untura vei-
coli (cap.
10 d-1) . L. 700.000

Spese di-
verse (capi-
tolo 10 d.²) » 2.200.000

Cap. n. 12 — Personale (Servizio lavori
e costruzioni) L. 1.300.000

Cap. n. 17 — Manutenzione del mate-
riale rotabile (Linee secondarie a scarta-
mento ridotto - Gruppo Sicilia) . . » 300.000

Cap. n. 19 — Personale (Navigazione
dello stretto di Messina) » 200.000

Cap. n. 21 — Contributo al fondo
pensioni e sussidi, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 22 — Contributo al fondo
speciale per le pensioni agli aventi di-
ritto al trattamento di previdenza del
personale addetto ai pubblici servizi ecc » 340.000

Cap. n. 23 — Contributo per l'assicu-
razione degli avventizi ordinari presso
l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni » 500.000

Cap. n. 24 — Spese per assegni e in-
dennità diverse al personale » 2.600.000

Cap. n. 26 — Oblazioni e sussidi al
personale » 250.000

Cap. n. 28 — Contributo per il « Do-
polavoro ferroviario » ecc. » 40.000

Cap. n. 29 — Spese per il personale
addetto al servizio degli autoveicoli . . » 270.000

Cap. n. 37 — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	L.	600.000
Cap. n. 39 — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine »		1.200.000
Cap. n. 40 — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli »		200.000
Cap. n. 44 — Spese diverse . . . »		4.000.000
Cap. n. 45 — Servizi accessori ad impresa od in economia »		1.400.000
Cap. n. 81 — Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche »		5.550.000

C) Centrali elettriche L. 5.550.000

3. - Rinnovamento degli impianti e macchinari L. 850.000

4 - Quote di interessi e ammortamento dei capitali investiti . . » 4.700.000

Cap. n. 84 — Pensioni (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) » 2.700.000

Cap. n. 90 — Pensioni (Gestione del Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici serv.) » 350.000

Cap. n. 102 — Versamenti alla Cassa depositi e prestiti (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) » 200.000

C) Per eccedenze attive dei bilanci . . L. 200.000

Cap. n. 103 — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) L.	600.000
Cap. n. 105 — Indennità di buonuscita (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) . »	5.500.000
Cap. n. 106 — Assegni alimentari (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) . . . »	300.000
Cap. n. 107 — Assegni giornalieri di malattia di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) . . »	200.000
Cap. n. 124 — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (Cap. n. 85 dell'entrata) »	2.500.000
	<hr/>
Totale degli aumenti . . L.	67.100.000
	<hr/>

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 4 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento) L.	1.200.000
Cap. n. 7 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico) »	200.000
Cap. n. 8 — Indennizi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporto rimaste totalmente o parzialmente scoperte (Servizio commerciale e del traffico) »	1.000.000
Cap. n. 11 — Manutenzione del materiale rotabile (Servizio materiale e trazione) »	9.000.000
Cap. n. 15 — Personale (Linee secondarie a scartamento ridotto - Gruppo Sicilia) »	800.000
Cap. n. 20 — Forniture, spese ed acquisti (Navigazione dello Stretto di Messina) »	400.000

Cap. n. 30 — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	L.	800.000
Cap. n. 32 — Spese giudiziali e contenziose	»	110.000
Cap. n. 34 — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	»	500.000
Cap. n. 43 — Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanni di materie e perdite di somme e valori	»	2.000.000
Cap. n. 46 — Annualità per la ricostruzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri, ecc.	»	200.000
Cap. n. 50 — Rinnovamento del materiale rotabile (Capitoli nn. 28 e 33 D-1 dell'entrata)	»	4.500.000
Cap. n. 53 — Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti	»	6.900.000
Cap. n. 54 — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria, ecc.	»	3.300.000
Cap. n. 66 — Acquisto di materiale rotabile e di navi traghetto (Cap. n. 33 D-1 dell'entrata)	»	4.500.000
Cap. n. 85 — Indennità per caro viveri (Gestione del Fondo pensioni e sussidi)	»	2.000.000
Cap. n. 95 — Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili (Gestione delle case economiche pei ferrovieri)	»	2.700.000
Cap. n. 96 — Imposte e sovrimposte (Gestione delle case economiche pei ferrovieri)	»	150.000
Cap. n. 97 — Spese di amministrazione, custodia e diverse (Gestione delle case economiche pei ferrovieri)	»	200.000

Cap. n. 98 — Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) L.	350.000
Cap. n. 99 — Manutenzione ordinaria (Gestione delle case economiche dei ferrovieri) »	400.000
Cap. n. 100 — Manutenzione straordinaria (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) »	700.000
Cap. n. 104 — Sussidi straordinari (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) »	400.000
Cap. n. 109 — Avanzo della gestione (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) »	2.898.000
Cap. n. 123 — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (Cap. n. 84 dell'entrata) »	3.700.000
	<hr/>
Totale delle diminuzioni . . . L.	48.908.000
	<hr/>

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le Finanze:

DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1935, n. 3147. — *Facilitazioni ferroviarie per i viaggi di nozze.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311/23207/L in data 13 maggio 1935 A. XIII;

visto il R. D. L. n. 1948 dell'11 ottobre 1934-XII;

viste le Concessioni Speciali per i trasporti di persone riordinate a norma dell'art. 61 dell'Allegato al R. D. L. suddetto;

sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA :

Art. 1.

Sono concesse sulle Ferrovie dello Stato le seguenti riduzioni per viaggi di prime nozze, di nozze d'argento e di nozze d'oro, da effettuare in 2^a e 3^a classe:

a) agli sposi che abbiano celebrato le prime nozze nel Regno, o che ivi siano residenti all'epoca della ricorrenza delle nozze d'argento o d'oro, è concessa la riduzione dell'80 % per un viaggio di andata-ritorno o circolare a condizione che nell'itinerario sia compresa Roma;

b) agli sposi che abbiano celebrato le nozze in provincia di Roma o che siano ivi residenti all'epoca della ricorrenza delle nozze d'argento o d'oro, è concessa la riduzione dell'80 % per un viaggio di andata-ritorno o circolare a condizione che nell'itinerario sia compresa una delle seguenti località: Roma, Venezia, Firenze, Napoli o Capri;

c) agli sposi che abbiano celebrato le nozze fuori del Regno o che ivi siano residenti all'epoca della ricorrenza delle nozze d'argento o d'oro, è concessa la riduzione del 70 % per un viaggio di andata-ritorno o circolare a condizione che questo abbia inizio e termine in una stazione di confine, porto di sbarco o aeroporto doganale e comprenda Roma.

Art. 2.

L'applicazione delle riduzioni di cui ai commi a) e b) del precedente articolo è subordinata alla condizione che il biglietto sia rilasciato non oltre il settimo giorno dalla data di celebrazione del matrimonio o, nel caso di nozze d'argento o d'oro, da quella della ricorrenza.

Il termine suddetto è elevato a giorni quindici per i provenienti da Paesi europei ed a giorni trenta per i provenienti da Paesi extra europei.

Art. 3.

Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la data di decorrenza del provvedimento ed emanerà le norme particolari per l'applicazione delle facilitazioni e per il coordinamento del testo della Concessione Speciale XX con le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 14 maggio 1935-XIII.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:

BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1935-XIII, n. 3376. —
Graduatoria di merito del concorso a 30 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri e Periti Edili nei ruoli dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 10 novembre 1934, numero 1358;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/90618 in data 3 giugno 1935-XIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 30 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri e Periti Edili nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 4 giugno 1935 — Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

- 1 - SPINELLI Eugenio
- 2 - SALOMONE Mario
- 3 - LUINI Franco
- 4 - GRANDE Raffaele
- 5 - SANTINI Bartolomeo
- 6 - DE LEONARDO Armando
- 7 - IANNANTUONI Michele
- 8 - NERI Renzo
- 9 - ANTONA Giuseppe
- 10 - FANTIN Quartilio

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 156 del 5 luglio 1935-XIII.

- 11 - SOFIA Alessio
- 12 - DI MATTEO Carmine
- 13 - ROSSI Alberto
- 14 - DI LAZZARO Biagio
- 15 - GORNI Lino
- 16 - MAGAUDDA Placido
- 17 - LORENZONI Guglielmo
- 18 - SOTTILE Raffaele
- 19 - SCAPPATICCI Domenico
- 20 - AMERIO Lorenzo
- 21 - VALENTE Achille
- 22 - PANARO Gaspare
- 23 - NERI Giuseppe
- 24 - CIAVARELLA Mario
- 25 - MUCCIOLI Genaro
- 26 - DE SANTIS Fernando
- 27 - PELIZZARO Antonio
- 28 - PEDROTTI Luigi
- 29 - GALLUZZO Salvatore

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1935-XIII, n. 3384. —
*Graduatoria di merito del Concorso a 40 posti di Al-
lievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio
della professione d'ingegnere. (1)*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 10 novembre 1934, nu-
mero 1351;

Udita la relazione della Direzione Generale delle
Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Gene-
rali) n. PAG. 040/24/SS049 in data 31 maggio 1935-XIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 154 del 4 luglio 1935-XIII

DECRETA :

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del Concorso a 40 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere.

Roma, li 4 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

- 1 - PALIERI Luigi
- 2 - TAGLIONI Renato
- 3 - MEZZETTI Giuseppe
- 4 - GASBARRI Attilio
- 5 - QUADRINI Pasquale
- 6 - POZZI Corrado
- 7 - BASERGA Giovanni
- 8 - DE AGAZIO Mario
- 9 - MASCI Andrea
- 10 - SAMOGGIA Giovanni Battista
- 11 - DI FERDINANDO Marcello
- 12 - VITALI Gianfranco
- 13 - SARTI Guido
- 14 - AVOGARO Guido
- 15 - MARTINELLI Mario
- 16 - ANDREUSSI Odorico
- 17 - RUGGIERI Ruggiero
- 18 - TENTI Enrico
- 19 - MAZZOLA Camillo
- 20 - PISANI Pio
- 21 - MELIARCA Raffaele
- 22 - BRANCONI Bruto
- 23 - QUERENA Eduino
- 24 - BOTTO Pietro
- 25 - RIGGIO Antonino
- 26 - STRACCIATI Guglielmo
- 27 - TROMBETTA Beniamino
- 28 - TOSOLINI Luciano
- 29 - ARCHETTI Augusto
- 30 - VILLA Antonio

- 31 - MARINO Mario
- 32 - MERLANI Gino
- 33 - PLET Aido
- 34 - DI ONOFRIO Alberto
- 35 - MENEGOTTO Ennio Quirino
- 36 - DI GUGLIELMO Guglielmo
- 37 - FOÀ Leonardo
- 38 - RHO Mirto
- 39 - TRAVERSO STEFANO
- 40 - MORPURGO Sergio
- 41 - AUDOLI Guido
- 42 - PANSIRONI Giulio
- 43 - LEVIZZANI Norberto
- 44 - MERCATANTI Adriano
- 45 - BROGLIO Luigi
- 46 - GUZZANTI Corrado
- 47 - BRIZIO Emilio
- 48 - MARZI Enrico
- 49 - OTTAVIANI Giovanni
- 50 - CURTI Giuseppe
- 51 - TACCONI Adolfo
- 52 - POLLIO Antonio
- 53 - MASCARETTI Pietro
- 54 - CLERICI-BAGOZZI Alberto
- 55 - BONI Mauro
- 56 - CORRADO Vito
- 57 - MINELLI Fausto
- 58 - VONA Gerardo
- 59 - FORTI Alberto
- 60 - PALADINI Angelo
- 61 - BINI Brunetto
- 62 - FENOGLIO Isidoro
- 63 - SAIJA Francesco
- 64 - TRINCHIERI Aldo
- 65 - MARFISA Raimondo
- 66 - QUAGLIERE Ernesto
- 67 - LOMBARDI Umberto
- 68 - RODINÒ Domenico

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1935-XIII, n. 3386. --
*Graduatoria di merito del Concorso a 10 posti di
Aiutante Disegnatore in prova nei ruoli delle Fer-
rovie dello Stato. (1)*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 10 novembre 1934 nu-
mero 1363;

Udita la relazione della Direzione Generale delle
Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Gene-
rali) N. PAG. 040/24/87063 in data 31 maggio 1935-XIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del
concorso a 10 posti di Aiutante Disegnatore in prova nei
ruoli delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 4 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

- 1 - TINELLI Nello
- 2 - MARRANCI Armando
- 3 - PACENTI Fernando
- 4 - TRASCIATTI Artese
- 5 - LUPETTI Mario
- 6 - DE SANTIS Amedeo
- 7 - BERTELLA Ugo
- 8 - MODICA Rosario
- 9 - CELEBRE Mario
- 10 - GUARINI Roberto
- 11 - DI DOMIZIO Gino

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 154 del 4 luglio 1935-XIII.

- 12 - DEL SORDO Vincenzo
- 13 - BARINCI Bruno
- 14 - PESAPANE Sergio
- 15 - BRASINI Giovanni
- 16 - ROCCA Renato
- 17 - SCARSO Marco
- 18 - CORTESI Ermenegildo
- 19 - STELLA Croce
- 20 - PARIGI Renzo
- 21 - CARBONE Luigi
- 22 - PALLONI Marie
- 23 - RIVIEZZO Ermanno
- 24 - FAUSTO Raffaele
- 25 - CAPRIGLIONE Carlo
- 26 - GELODI Gastone
- 27 - CALIZZANO Pietro
- 28 - BREZZI Marino
- 29 - MARCHIESE Vittorio

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1935-XIII, n. 3447 *che approva la graduatoria di merito del concorso a 40 posti di Segretario in prova nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.* (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1361;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. pag. 040/24/89467 in data 5 giugno 1935-XIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 151 del 4 luglio 1935-XIII.

Parte I - n. 28 - 11 luglio 1935-XIII.

DECRETA :

E' approvata l'unità graduatoria di merito del concorso a 40 posti di Segretario in prova nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 11 giugno 1935-XIII.

Il Ministro
BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

- 1 - DELL'AGATA Nicola
- 2 - TOMASELLI Attilio
- 3 - CONTRI ENZO
- 4 - GUERRA Alessandro
- 5 - RABEZZANA Oreste
- 6 - DEL DEO Mario
- 7 - ZAMPAGNI Fernando
- 8 - BURLANDO Giacomo
- 9 - TISCIONE Nestore
- 10 - CUTRONA Giuseppe
- 11 - MARSILI Ezio
- 12 - D'OCA Alfio
- 13 - BALDUCCI Fausto
- 14 - PAPA Giovanni
- 15 - MELATI Ercole
- 16 - GENCARELLI Niccolò
- 17 - FIDENZI Pericle
- 18 - VIALE Giacomo
- 19 - MINZIONI Angelo
- 20 - MAZZOTTA Euno
- 21 - SOLE Stanislao
- 22 - MARTINELLI Carlo Alberto
- 23 - MASTRORILLI Adamo
- 24 - PIPPA Edmondo
- 25 - AMERIO Francesco
- 26 - PEDERZOLI Francesco
- 27 - TERRA Vincenzo
- 28 - FRUNZIO Giuseppe
- 29 - PESCE Adolfo

- 30 - GAMBETTA Armando
- 31 - FRANICH Enrico
- 32 - TAGLIAFERRI Giuseppe
- 33 - GIANNI Fausto
- 34 - PASQUALI Pasquale
- 35 - AVERAIMO Luigi
- 36 - ANTOMELLI Renzo
- 37 - ROPPO Sabine
- 38 - CRISOSTOMI Ettore
- 39 - MOSSINI Franco
- 40 - TURZIANI Giuseppe
- 41 - MANCINI Lorenzo
- 42 - FRANCHI Assuero
- 43 - D'ANGELO Alfredo

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1935, n. 3507. — *Istituzione di biglietti di andata e ritorno da Roma Trastevere a Fiumicino al prezzo di lire tre.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

vista la Relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311/20584/5 in data 15 giugno 1935-XIII;

viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

visto l'articolo 3 comma b) del R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

udito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Articolo unico.

E' autorizzata durante i mesi di luglio e agosto la istituzione di biglietti di andata e ritorno da Roma Trastevere per Fiumicino al prezzo speciale di lire tre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 20 giugno 1935-XIII.

Il Ministro: BENNI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 153 del 3 luglio 1935-XIII.

Parte I - n. 23 - 11 luglio 1935-XIII.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1935-XIII. — *Regime delle importazioni dal 1° luglio 1935* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con i Ministri per gli Affari Esteri, per le Corporazioni e per l'Agricoltura e le Foreste;

visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495;

visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 387;

visto la legge 8 gennaio 1931, n. 234;

visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 397;

visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, convertito nella legge 21 giugno 1934, n. 1157;

visti i decreti Ministeriali 16 febbraio 1935 e 30 marzo 1935;

DETERMINA:

Art. 1.

L'importazione delle merci indicate nella tabella A annessa al presente decreto, è subordinata a licenza da parte del Ministero delle Finanze.

Art. 2.

Salvo il disposto del successivo art. 3, la importazione di merci diverse da quelle indicate nella tabella A è subordinata a licenza, con le seguenti modalità:

a) per le merci comprese nella tabella B, annessa al presente decreto, è delegata alle dogane la facoltà di permettere l'importazione, durante ciascun trimestre, nei limiti di una quota parte delle quantità che risulteranno importate nel corrispondente trimestre del 1934. La suddetta quota parte sarà per ciascuna merce fissata con disposizione del Ministero delle Finanze.

La dimostrazione delle importazioni effettuate nel 1934 sarà data dalle ditte importatrici mediante esibizione delle bollette di sdoganamento;

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. n. 159 del 28 giugno 1935-XIII.

b) per le altre merci, è delegata alle dogane, fino a nuova disposizione, la facoltà di permettere direttamente l'importazione, senza riferimento ai quantitativi importati nel 1934.

Art. 3.

La importazione delle merci seguenti non è subordinata ad alcun rilascio di licenza:

monete di rame e sue leghe (voce 368 della tariffa doganale);

giornali (voce 860);

manoscritti (voce 865);

oro in monete (voce 952-b);

monete d'argento (voce 953).

Art. 4.

Nulla è innovato alle disposizioni che disciplinano la importazione dei materiali radio elettrici, comprese le valvole termoioniche; degli oli minerali e loro residui; delle lane, del caffè, del rame e sue leghe in pani e in rottami e dei semi oleosi.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto saranno applicate a partire dal 1° luglio 1935-XIII.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1935-XIII.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

p. Il Ministro per gli affari esteri:

SUVICH.

p. il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

ROSSONI.

TABELLA A

ELENCO DELLE MERCI VINCOLATE A LICENZA

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci
11	Porci.
19 a)	Carni fresche, anche refrigerate.
29 a)	Burro di latte fresco.
33	Pesci freschi, anche congelati (esclusi uova di pesce fresche; tonno destinato ai conservifici).
50	Cacao.
64	Frumento.
71	Semolino.
99	Conserva di pomodoro
106	Vini.
124	Oli animali.
125	Oli vegetali (esclusi gli oli concreti e l'olio di legno della Cina).
127	Sevo animale.
128	Oleomargarina.
131	Burro artificiale.
132	Dègras, anche artificiale, non contenente oli minerali nè vaselina.
134	Olio di cocco, di illipé e di palmisti.
135	Olio di palma.
136	Sevo vegetale.
137	Grassi non nominati.
142	Lino.
143	Stoppa di lino.
144	Juta.
146	Crino vegetale, anche ariccciato.
147	Vegetali filamentosi non nominati.
181 a)	Cotone in blocchi o in massa.
182	Cascami di cotone di ogni sorta.
213	Crino animale.
214	Pelo.
215	Setole.
247	Seta tratta.
252	Tessuti di seta.
273	Oggetti cuciti di seta.
274 a)	Minerali metallici esclusi quelli di manganese e di ferro
c) d) e)	manganese e i minerali metallici non nominati).
276	Ceneri di zinco.
278	Rottami di ferro e di acciaio.
279	Rottami di ghisa e cascami della lavorazione della ghisa.
280	Ghisa da fusione o da affinazione, allo stato greggio.
281	Leghe ferro-metalliche allo stato greggio.
282	Metalli per leghe ferro-metalliche a tenore di più di 90 per cento.
284	Acciai in lingotti.
285	Acciai comuni in blooms e bidoni.
350	Rame e sue leghe, in verghe o spranghe.

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci
351	Rame e sue leghe, in fogli o lamiere.
352	Rame e sue leghe, in lastre per focolari di caldaie, fucinate greggie, anche semplicemente piegate.
353	Rame e sue leghe in fili (esclusi quelli "tirati" per passamanerie, tessuti e simili, e quelli smaltati).
355	Rame e sue leghe in tubi greggi.
375	Mercurio.
376 a)	Nichelio e sue leghe, in pani, in dadi e in rottami.
379 a)	Piombo e sue leghe, in pani e in rottami.
383 a)	Stagno e sue leghe, in pani, in verghe e in rottami.
386 a)	Zinco e sue leghe, in pani e in rottami.
386 b)	Matte, scorie, cenere, schiumature ed altri avanzi di lavorazione, contenenti zinco in proporzione di 80 per cento o più.
388 a)	Metalli e leghe metalliche, non nominati, in pani o in rottami.
396 al 466	Macchine e apparecchi e loro parti.
468	Lime e raspe.
497 ter b)	Valvole termo ioniche, comprese le valvole raddrizzatrici.
520	Trattrici.
562	Zolfo.
564	Carboni fossili ed altri combustibili fossili, naturali o carbonizzati.
564 bis	Carbone coke.
ex 565	Talco.
ex 565	Fosfati minerali allo stato naturale e fosfati minerali macinati.
ex 565	Bauxite.
715	Concimi chimici.
716	Concimi organici di origine animale, vegetale o mista.
744	Nitrobenzolo.
745	Anilina e toluidina greggia.
746	Cloridrato di anilina.
747	Sali di anilina non nominati.
748	Derivati dall'anilina non nominati.
750	Derivati dalla naftalina non nominati.
752	Benzidina.
753	Tolidina, dianisidina, orto e paratoluidina.
754	Xilidina.
755	Fenilendiamina, fenetidina e anisidina.
756	Derivati dalla benzidina, dalla tolidina, dalla dianisidina, dalla xilidina, dalla fenilendiamina, dalla fenetidina e dalla anisidina, non nominati.
757	Antrachinone.
758	Resoreina.
759	Naftolo (alfa e beta).
760	Derivati dal naftolo e dalla naftilamina, non nominati.
761	Derivati dall'acido fenico, non nominati.
762	Benzaldeide e derivati.
ex 763	Aminotenoli e etilaminofenoli.
764	Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo, non nominati.

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci
775	Canfora.
783	Legni per tinta e per concia.
784	Radiche, cortece e frutti per tinta e per concia.
786	Foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante, per tinta e per concia, non nominate.
790	Estratti coloranti di legni e di altre materie vegetali per tinta, di qualsiasi sorta.
791	Estratti tannici per concia.
795	Colori organici sintetici.
ex 797	Lacche di colori organici sintetici su supporto organico.
803 a)	Colla forte.
805	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche (anche salate o salamoiate), secche o marinate.
806	Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche.
814	Cuoio falso.
826	Gomma elastica.
826 bis	Avanzi, frantumi, residui o ritagli di ebanite, di gomma elastica o di tessuti gommati.
846 a)	Pasta meccanica per la fabbricazione della carta.
846 b)	Pasta chimica (cellulosa).
847 a)	Carta bianca o tinta in pasta non patinata, in rotoli destinati a giornali e ad altre pubblicazioni periodiche.
1 alfa	
879 a)	Pietre preziose greggie.
879 b) 1	Pietre preziose lavorate, fini o gemme propriamente dette.
883	Gioielli d'oro o di platino, o d'argento, anche dorato.
886	Oro e platino in lavori non nominati.
887	Argento in lavori non nominati, anche dorati.
948 b)	Pellicole per cinematografia, impressionate.
951	Stracci di ogni sorta.
952 a)	Oro in verghe, in pani, in polvere e in rottami.

Roma, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TABELLA B

Categoria della tariffa	Numeri della tariffa
I	1 b); 2; 4 a 8; 12; 13 b); 15.
II	18 a); 19 b); 20 al 22; 24; 25.
III	26; 28; 29 b); 30; 31.
IV	34 al 36.
V	38 al 42; 44 al 47; 49; 51 al 54; 57 al 60; 62.
VI	65 al 70; 72; 74; 76.

Categoria della tariffa	Numeri della tariffa
VII	77; 81; ex 82 (Banane); 84; 85; 89 al 93; 96 al 98; 100; 102.
VIII	103; 105; 107; 109 al 112.
IX	114 al 116.
X	118; 119; 122; 123.
XI	126; 129; 130; 133; 139 a).
XII	140; 148 al 158; 160 al 162; 164; 167; 168; 175; 176.
XIII	18 b), d); 183 al 185; 187; 190; 191; 193; 195 al 197; 198 b); 199 al 205; 207; 208.
XIV	211 c), d), e), f); 216; 217; 218 a), b), c); 219 al 221; 223 al 228; 230 b); 231 b); 232; 236; 237; 241 b); 244.
XV	246; 248 a), b); 249 al 251; 253 al 255; 257; 260 al 269.
XV bis	247 bis; 248 bis; 251 bis al 255 bis; 257 bis; 260 bis al 269 bis.
XVI	270; 271 b), c), d); 272; 273 bis.
XVII	275.
XVIII	286 al 293; 295; 297 al 305; 310 al 320; 322 al 325; 327; 328; 330 al 333; 335; 336; 338 al 340; 343; 344; 347; 348.
XIX	354; 356; 360; 361; 364 b); 365; 366; 367; 369.
XX	370; 372; 373; 376 b); 378; 379 b), c); 380; 382; 383 b), c); 384; 386 c), d); 387; 388 b), c).
XXI	389 al 395 bis.
XXIII	469 al 472; 475 bis; 476.
XXIV	477; 480 al 494; 496 al 497 bis; 497 ter a), c), d); 498; 501 al 504.
XXV	505 al 508; 510 al 515.
XXVI	519 b); 520 a), c); 521 al 525; 527; 527 bis; 528; 536; 537; 539 al 541.
XXVII	543; 545; 546 b), c), d); 548; 549 al 552; 553 b); 556 al 558; 561; 563 (escluse le peci da petrolio).
XXVIII	567 a bis), b), c); 569.
XXIX	574 al 580.
XXX	581 al 586; 588; 589; 591 al 591 ter.
XXXI	593 al 598; 600 al 602.
XXXII	604; 605; 606; 609; 610 bis; 611 b); 612 al 618; 622 al 625.
XXXIII	627; 629 al 631; 633.
XXXIV	635 b); 636 b); 637 b), c); 638 b); 639 b); 640; 641; 642 (esclusi i cascami di celluloidi e simili, atti al rimpasto).
XXXV	645; 647 al 653; 655.
XXXVI	658; 660 al 666.
XXXVII	669; 670; 671; 672 c), e), f), h), i), j), k); 673 al 678; 679 a), c), d), e), f), g), h), i), j), l); 680; 681; 683; 691; 692 a), b), e), g), h), i), j); 693 al 696; 698 al 709; ex 710 (sali di torio); 711 al 714.
XXXIX	717 (escluso l'acido cresilico) al 732; 735 al 743; 749; 751; 763; 765 al 769.
XL	770; 771 b); 772; 776; 778 b), c), d); 780; 781; 782.

Categoria della tariffa	Numeri della tariffa
XLI	792 al 794; 796 all'801; 802 a), c); 803 b), c), d); 804.
XLII	808; 809; 810 b); 811 all'813; 815 a 817; 821; 823 all'825.
XLIII	827; 828; 830; 831 all'835; 837 b); 838 all'841; 843 all'845.
XLIV	847 all'850; 852; 854 all'857; 864.
XLV	868; 871; 874; 878.
XLVI	879 b) 2-3); 880 all'882; 884; 885.
XLVII	888; 892 all'893; 895 all'899; 901; 906 b); 907; 910.
XLVIII	911 al 917.
XLIX	918; 920 al 925; 927; 931; 932.
L	933 a); 937; 938 b); 939.
XI	941; 943 b); 944; 945; 946; 947 a); 948 a).


Roma addì 25 giugno 1905 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1012. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA



Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella A).

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, ai termini del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1 — Tabelle B e C).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, ai termini del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità dello

(1) Pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazz. Uff.* n. 148 del 26 giugno 1935-XIII.

stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 2 — Tabelle *D* ed *E*).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3 — Tabelle *F* e *G*).

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1935-36 è sospeso il versamento di L. 40.000.000 al Fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario ad integrazione del patrimonio del Fondo stesso, previsto dal 2° comma dell'articolo 1 del R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 6.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1935-1936, in L. 900.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935-Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
	C) Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi	7,000,000
	D) Canoni per pedaggi attraversamenti e accessi speciali	2,500,000
	E) Diversi	400,000
4	Telegrammi privati	1,000,000 —
5	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	2,500,000 --
6	Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria	14,000,000 —
	A) Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati	7,500,000
	B) Nolo di materiali diversi	6,500,000
7	Prodotti per servizi accessori	15,000,000 —
8	Introiti indiretti delle ferrovie secondarie Sicule	100,000 —
9	Utili di magazzino	18,000,000 —
	Totale del § 2	78,100,000 —
	§ 3. — <i>Introiti per rimborsi di spesa.</i>	
10	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	15,500,000 --
	A) Trasporti per il servizio postale	10,000,000
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto di terzi	5,000,000
	C) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	400,000
	D) Diverse	100,000

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
11	Ricuperi di carattere generale	50,000,000 —
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	26,000,000
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	6,000,000
	C) Prestazioni per altre ferrovie	300,000
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	60,000
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	1,500,000
	F) Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato	20,000
	G) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale iscritto all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale	700,000
	H) Ritenute per massa vestiario agli agenti appartenenti alla milizia ferroviaria	2,170,000
	I) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli	250,000
	L) Ricuperi diversi	13,000,000
12	Ricuperi dei servizi	22,000,000 —
13	Introiti a rimborso di spesa delle ferrovie secondarie Sicule	100,000 —
14	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori d'uso od esuberanti	10,500,000 —
15	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune	9,200,000 —
16	Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine	5,600,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
17	Interessi a carico della gestione delle case economiche per capitale forniti dall'Amministrazione (articolo 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e Regio decreto legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2658)	17,100,000 -
18	Canone a carico del "Dopolavoro ferroviario" per la sede di Roma (cap. n. 47 della spesa)	500,000 -
19	Interessi ed ammortamento a carico della gestione delle centrali elettriche	20,000,000 -
	Totale del § 3	156,500,000 -
	§ 4. — Entrate eventuali.	
20	Proventi eventuali	37,000,000 -
	A) Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria centrale	25,000,000
	B) Interessi a debito di Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	2,500,000
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (cap. n. 59 della spesa)	4,000,000
	D) Differenze di cambio	per memoria
	E) Diversi	5,500,000
21	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 2, del Regio decreto legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898, e art. 13 del Regio decreto legge 30 giugno 1934, n. 1059)	per memoria
22	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, errence consegne o pagamenti e simili somme e valori	per memoria
23	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad integrazione del prodotto netto	per memoria

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
24	Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	900,000,000 —
	Totale del § 4	937,000,000 —
	Totale della Sezione I	3,751,600,000 —
SEZIONE II. — <i>Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa</i>		
25	Concorso di enti pubblici o privati nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (cap. n. 48 della spesa)	<i>per memoria</i>
26	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (cap. n. 48 della spesa)	<i>per memoria</i>
27	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. n. 49 della spesa)	<i>per memoria</i>
28	Introiti a reintegro del capitolo di spesa pel rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto (cap. n. 50 della spesa)	<i>per memoria</i>
29	Concorsi e ricavi inerenti a lavori in conto migliorie alle migliorie alle linee ed agli impianti (cap. n. 51 della spesa)	<i>per memoria</i>
30	Introiti e reintegro di capitoli di spesa delle ferrovie secondarie Sicule (cap. n. 52 della spesa)	<i>per memoria</i>
	A) Concorso di terzi nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	<i>per memoria</i>
	B) Versamento a magazzino di materiali provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	<i>per memoria</i>
	C) Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	<i>per memoria</i>
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione II	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Num.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Denominazione	
RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE		
ENTRATE D'ESERCIZIO		
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
<i>SEZIONE I. — Prodotti del traffico e proventi diversi.</i>		
	§ 1. -- Prodotti del traffico	2,580,000,000 -
	§ 2. -- Introiti indiretti dell'esercizio	78,100,000 -
	§ 3. -- Introiti per rimborsi di spesa	156,500,000 -
	§ 4. -- Entrate eventuali	937,000,000 -
	Totale della Sezione I	3 751,600,000 -
<i>SEZIONE II. — Introiti con speciale destinazione a ricircolo dei corrispondenti capitoli di spesa</i>		
	Totale del Titolo I — Parte ordinaria	3,751,600,000 -

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL

Num.	CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
	(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)		
31	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie		<i>per memoria</i>
32	Somma da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1888		<i>per memoria</i>
33	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro		64,400,000 —
	A) Lavori patrimoniali	<i>per memoria</i>	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui (capitolo n. 69 della spesa)	<i>per memoria</i>	
	2. Ricavo dalla vendita di beni (capitolo n. 69 della spesa)	<i>per memoria</i>	
	3. Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio immobiliare e ricavi diversi (capitolo n. 69 della spesa)	<i>per memoria</i>	
	4. Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie alle linee ed agli impianti (capitoli nn. 51 e 71 della spesa)	<i>per memoria</i>	
	B) Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 70 della spesa)	<i>per memoria</i>	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui	<i>per memoria</i>	
	2. Ricavi	<i>per memoria</i>	

Competenza
esercizio
ziario dal
glio 1935
giugno 1936

2,580,000

78,000

156,500

937,000

3,751,000

3,751,000

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finan- ziario dal 1° lu- glio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
	C) Materiale d'esercizio (capitolo n. 68 della spesa)	<i>per memoria</i>
	1. Versamento a magazzino di materiali di esercizio in genere	<i>per memoria</i>
	2. Versamento a magazzino di materiali provenienti dalla elettrificazione delle linee	<i>per memoria</i>
	D) Materiale rotabile e navi-traghetto	64,400,000.-
	1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento (capitoli nn. 50, 66 e 67 della spesa)	64,400,000.-
	Totale del Titolo II	64,400,000 -
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE	
	§ 1. — <i>Gestione autonoma dei Magazzini.</i> (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
34	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (capitoli nn. 72 e 73 della spesa)	<i>per memoria</i>
35	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste per aumento temporaneo delle scorte (art. 2, comma 1° del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898)	<i>per memoria</i>
36	Forniture ai Servizi (capitolo n. 73 della spesa)	805,000,000 -
37	Ricavi per vendite e accrediti diversi (capitolo n. 73 della spesa)	75,000,000 -
38	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (capitolo n. 74 della spesa)	<i>per memoria</i>
39	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (capitolo n. 75 della spesa)	<i>per memoria</i>
40	Prelevamenti dal Fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (capitolo n. 76 della spesa)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1	880,000,000 -

Num.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Denominazione	
	§ 2. — <i>Gestione speciale distributori vivari.</i>	
	« La Provvida »	
	(Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; e Regio decreto 4 febbraio 1932, n. 125).	
41	Ricuiperi di spese d'impianto (capitolo n. 78 della spesa)	<i>per memoria</i>
42	Ricevii della gestione per vendite ed accrediti vari (capitolo n. 79 della spesa)	240,000,000 —
	A) Ricevii per vendite 240,000,000	
	B) Introiti e ricuiperi diversi <i>per memoria</i>	
	C) Deficienze e simili <i>per memoria</i>	
	Totale del § 2	240,000,000 —
	§ 3. — <i>Officine e scorte.</i>	
43	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 80 della spesa)	520,000,000 —
	A) Officine di grande riparazione 259,000,000	
	B) Officine di depositi e squadre di rialzo 170,000,000	
	C) Stabilimenti dell'industria privata 91,000,000	
44	Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e dell'energia prodotta nelle centrali elettriche (cap. n. 81 della spesa)	60,000,000 —
	A) Officine lavori 15,500,000	
	B) Cantieri dell'elettrificazione 7,200,000	
	C) Centrali elettriche 35,500,000	
	D) Tipolitografia 1,800,000	

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
45	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. n. 82 della spesa)	229,000,000 —
	A) Servizio materiale e trazione	228,000,000
	1. Scorte per le Officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo	200,000,000
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina	1,500,000
	3. Parco sale montate e carrelli completi	26,500,000
	B) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione	1,000,000
	Totale del § 3	809,000,000 —
	Totale del Titolo III	1,929,000,000 —
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI.	
	(Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 561).	
46	Sfruttamento boschi in Albania	1,000,000 —
	A) Ricuperi di spese d'impianto (cap. n. 83-A della spesa)	<i>per memoria</i>
	B) Ricavi dell'esercizio (capitolo n. 83-B della spesa)	1.000.000
	Totale del Titolo IV	1,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI. (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	
47	Ritenute al personale	74,500,000 —
	A) Ordinarie (lettera a dell'articolo 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto legge 27 novembre 1919, n. 2373 convertito nella legge con l'articolo 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369)	72,400,000
	B) Straordinarie (lettera b dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1,700,000
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	400,000
48	Entrate diverse	500,000 —
49	Contributi dell'Amministrazione al Fondo pensioni e sussidi (cap. n. 21 della spesa)	416,000,000 —
	A) Per l'integrazione delle pensioni e sussidi	339,000,000
	B) Per caro viveri	77,000,000
	C) Per accantonamento in conto capitale <i>per memoria</i>	
50	Ricupero somme anticipate per conto del Tesoro per pagamenti di pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1972, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (cap. n. 87 della spesa)	8,500,000 —
51	Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni del personale	300,000 —
52	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del Fondo pensioni e sussidi	49,200,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
53	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nella amministrazione dei valori in sua consegna, costituenti il Fondo pensioni e sussidi	500,000 —
54	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. n. 88 della spesa)	7,000 —
Totale del Titolo V		549,507,000 —
TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI.		
(Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).		
55	Ritenute ordinarie	50,000 —
56	Entrate diverse	<i>per memoria</i>
57	Contributo dell'Amministrazione (cap. n. 22 della spesa)	2,800,000 —
58	Interessi sul patrimonio della gestione	250,000 —
Totale del Titolo VI		3,100,000 —
TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER FERROVIERI.		
(Legge 14 luglio 1907, n. 553).		
<i>Patrimonio.</i>		
59	Somme mutate per acquisto e costruzione di case (leggi 14 luglio 1907, n. 553 e 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1647, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688, e 6 novembre 1930, n. 1954, convertito nella legge 1° giugno 1931, n. 748; legge 18 giugno 1931, n. 920 e Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, convertito nella legge 8 dicembre 1932, n. 1743) (cap. nn. 93 e 94 della spesa)	500,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
<i>Gestione.</i>		
60	Affitti delle case	17,500,000 —
61	Proventi e recuperi diversi	5,000,000 —
62	Prelevamenti dal Fondo di riserva (secondo capoverso dell'articolo 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	1,600,000 —
Totale del Titolo VII		24,600,000 --
TITOLO VIII. — OPERE DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA.		
(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190; Leggi 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713 ed art. 1 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251).		
63	Contributo del personale	18,500,000 —
64	Multe al personale	1,100,000 —
65	Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire cento	100,000 --
66	Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	2,100,000 —
67	Interessi sul Fondo dell'Opera	5,350,000 —
68	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali	50,000 --
69	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni	1,350,000 —
70	Entrate diverse ed eventuali	200,000 —
Totale del Titolo VIII		28,750,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI. (Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto legge 28 agosto 1930, numero 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251).	
71	Introiti della gestione (cap. n. 110 della spesa) . . .	17,900,000 —
	A) Riscossioni per ritenute percentuali sulle cessioni	3,500,000
	B) Riscossioni per ritenute mensili sugli stipendi	1,200,000
	C) Interessi sui capitali investiti nella gestione dei mutui al personale	1,500,000
	D) Interessi sui capitali depositati alla Cassa depositi e prestiti ed investimenti vari	2,000,000
	E) Reintegri al Fondo	8,000,000
	F) Avanzo della gestione dei mutui al personale (cap. n. 112-E della spesa)	1,700,000
	Totale del Titolo IX	17,900,000 —
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE. (Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251, e art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1933, n. 1109).	
	<i>Patrimonio.</i>	
72	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (cap. n. 111 della spesa)	83,500,000 —
	<i>Gestione.</i>	
73	Introiti della gestione (cap. n. 112 della spesa)	93,100,000 —
	Totale del Titolo X	176,600,000 —

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936

17,900,000-

17,900,000-

83,500,000-

93,100,000-

176,800,000-

Num.	CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	<p>TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.</p> <p>(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432, Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, numero 2118; Regio decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e decreto ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624).</p> <p style="text-align: center;"><i>Patrimonio.</i></p>		
74	<p>Sovvenzioni da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (cap. n. 113 della spesa) . . .</p> <p style="text-align: center;"><i>Gestione.</i></p>		1,000,000 —
75	<p>Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari - Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (cap. nn. 114 e 115 della spesa)</p>		15,500,000 —
76	<p>Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985) (cap. n. 116 della spesa) .</p>		<i>per memoria</i>
	<p>Totale del Titolo XI . . .</p>		16,500,000 —
	<p>TITOLO XII. — GESTIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA.</p> <p>(Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; leggi 31 dicembre 1928, numero 3150 e 8 maggio 1933, n. 524).</p> <p style="text-align: center;"><i>Patrimonio.</i></p>		
77	<p>Somme fornite dal Ministero delle Finanze per l'impianto della gestione (cap. n. 117 della spesa) . . .</p>		40,000,000 —
78	<p>Ricuperi diversi (cap. n. 117 della spesa)</p>		<i>per memoria</i>

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
	<i>Gestione.</i>	
79	Introiti della gestione e proventi diversi (cap. n. 118 della spesa)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XII	40,000,000 —
	TITOLO XIII. — OPERAZIONI PER CONTO DEI TERZI E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E DI ANTICIPAZIONE.	
80	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. n. 119 della spesa)	950,000,000 —
81	Operazioni attinenti al personale (cap. n. 120 della spesa)	70,000,000 —
82	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. n. 121 della spesa)	1,600,000,000 —
83	Mandati a disposizione e di anticipazione estinti (capitolo n. 122 della spesa)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XIII	2,620,000,000 —
	TITOLO XIV. — PARTITE DI GIRO.	
84	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. n. 123 della spesa)	62,200,000 —
	A) Tasse erariali 45,700,000	
	B) Tasse di bollo 16,500,000	
85	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. n. 124 della spesa)	165,700,000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie 113,000,000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di Previdenza 43,500,000	

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finan- ziario dal 1° lu- glio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
	C) Tassa di bollo	950,000
	D) Imposta complementare sugli sti- pendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	8,250,000
86	Imposte e tasse ritenute a terzi (cap. n. 125 della spesa)	7,000,000 —
	.A) Imposta di ricchezza mobile	1,000,000
	B) Imposta complementare	50,000
	C) Tassa di bollo	5,950,000
87	Ritenute sulle competenze degli avventizi ordinari e cor- rispondente contributo dell'Amministrazione per l'as- sicurazione presso l'Istituto Nazionale delle Assicura- zioni (capitolo n. 126 della spesa)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XIV	<u>234,900,000 —</u>
	Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: <i>Il Ministro per le finanze:</i> DI REVEL.	
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.	
	Titolo I. — Parte ordinaria	3,751,600,000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	64,400,000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	<u>3,816,000,000 —</u>
	<i>Gestioni speciali ed autonome.</i>	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	880,000,000 —

Num.	CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finan- ziario dal 1° lu- glio 1935 al 30 giugno 1936
	Denominazione		
	§ 2. —	Gestione speciale distributori viveri « La Prov- vida »	240,000,000 —
	§ 3. —	Officine e scorte	809,000,000 —
	Titolo IV. —	Industrie speciali	1,000,000 —
	Titolo V. —	Gestione del Fondo pensioni e sussidi	549,507,000 —
	Titolo VI. —	Gestione del Fondo speciale per le pen- sioni, ecc.	3,100,000 —
	Titolo VII. —	Gestione delle case economiche per fer- rovieri	24,600,000 —
	Titolo VIII. —	Opera di previdenza per gli orfani, ecc.	28,750,000 —
	Titolo IX. —	Gestione del Fondo di garanzia per le ces- sioni	17,900,000 —
	Titolo X. —	Gestione dei mutui al personale	176,600,000 —
	Titolo XI. —	Mutui a cooperative ferroviarie costrut- trici, ecc.	16,500,000 —
	Titolo XII. —	Gestione per lo sfruttamento terreni pe- troliferi	40,000,000 —
	Titolo XIII. —	Operazioni per conto dei terzi, ecc.	2,620,000,000 —
		Totale delle gestioni speciali ed autonome	5,406,957,000 —
	Titolo XIV. —	Partite di giro	234,900,000 —
		Totale generale dell'Entrata	9,457,857,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

TABELLA G.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936

240,000,000 -

809,000,000 -

1,000,000 -

549,507,000 -

3,100,000 -

24,600,000 -

28,750,000 -

17,900,000 -

176,600,000 -

16,500,000 -

40,000,000 -

2,620,000,000 -

5,406,957,000 -

234,900,000 -

9,457,857,000 -

Num.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Denominazione	
	S P E S A	
	TITOLO I. PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — Spese d'esercizio della Rete ferroviaria e dello Stretto di Messina.	
	(Art. 19, primo capoverso, e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).	
	§ 1. — <i>Servizi della Direzione generale.</i>	
1	Personale	65,500,000 --
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati 51,700,000	
	B) Magazzini ed agenzie 13,800,000	
2	Forniture, spese ed acquisti	4,000,000 —
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati 2,500,000	
	B) Magazzini ed agenzie 1,500,000	
	Totale del § 1	69,500,000 —
	§ 2. — <i>Servizio movimento.</i>	
3	Personale	639,000,000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti 29,500,000	
	B) Stazioni 449,000,000	
	C) Depositi del personale viaggiante 160,500,000	

Num.	CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Denominazione		
4	Forniture, spese ed acquisti		42,500,000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	750,000	
	B) Stazioni	34,200,000	
	C) Depositi del personale viaggiante	1,300,000	
	D) Convogli	6,250,000	
5	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		2,000,000 —
		Totale del § 2	683,500,000 —
	§ 3. — Servizio commerciale e del traffico.		
6	Personale		28,000,000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	13,800,000	
	B) Controlli prodotti	14,200,000	
7	Forniture, spese ed acquisti		1,000,000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	400,000	
	B) Controlli prodotti	600,000	
8	Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di stazioni e passività per tasse di trasporto rimaste totalmente o parzialmente scoperte		3,000,000 —
		Totale del § 3	32,000,000 —
	§ 4. — Servizio materiale e trazione.		
9	Personale		298,000,000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	32,000,000	

za per
zio finan-
dal 1° lu-
37 al 30
1936

000,000 -

000,000 -

000,000 -

000,000 -

000,000 -

000,000 -

000,000 -

000,000 -

000,000 -

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finan- ziario dal 1° lu- glio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
	<i>B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie)</i>	190,000,000
	<i>C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi e personale di condotta)</i>	46,000,000
	<i>D) Locomozione con carburante (servizio interno dei depositi e guidatori)</i>	3,000,000
	<i>E) Pulizia, verifica e untura veicoli</i>	27,000,000
10	Forniture, spese ed acquisti	308,000,000 —
	<i>A) Servizio centrale, Sezioni e reparti</i>	4,000,000
	<i>B) Locomozione a vapore</i>	189,000,000
	1. Combustibile	166,000,000
	2. Spese diverse	23,000,000
	<i>C) Locomozione elettrica</i>	102,200,000
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni	98,000,000
	2. Spese diverse	4,200,000
	<i>D) Locomozione con carburanti</i>	1,200,000
	1. Carburanti	1,000,000
	2. Spese diverse	200,000
	<i>E) Locomozione a vapore ed elettrica</i>	11,600,000
	1. Pulizia ed untura veicoli	7,600,000
	2. Spese diverse	4,000,000
11	Manutenzione del materiale rotabile	362,000,000 —
	Totale del § 4	968,000,000 —

Num.	CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Denominazione		
	§ 5. — <i>Servizio lavori e costruzioni.</i>		
12	Personale		284,000,000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	62,000,000	
	B) Sorveglianza della linea	20,500,000	
	C) Manutenzione della linea	128,500,000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione	33,000,000	
	E) Operai	40,000,000	
13	Forniture, spese ed acquisti		74,000,000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	4,500,000	
	B) Linea	37,000,000	
	C) Impianto di elettrificazione	1,500,000	
	D) Stazioni - Illuminazione	17,000,000	
	E) Convogli - Illuminazione elettrica	14,000,000	
14	Manutenzione della linea		196,000,000 —
	Totale del § 5		554,000,000 —
	§ 6. — <i>Linee secondarie a scartamento ridotto.</i> (Gruppo Sicilia)		
15	Personale		8,200,000 —
	A) Servizio movimento	1,800,000	
	B) Servizio commerciale e del traffico	60,000	
	C) Servizio materiale e trazione	3,000,000	
	D) Servizio lavori e costruzioni	3,340,000	

Num.	CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Denominazione		
16	Forniture, spese ed acquisti		2,700,000 —
	A) Sezioni e reparti	30,000	
	B) Stazioni	360,000	
	C) Depositi del personale viaggiante	10,000	
	D) Convegni	20,000	
	E) Locomozione	2,000,000	
	1. Combustibile	1,500,000	
	2. Spese diverse	500,000	
	F) Linea	275,000	
	G) Indennizzi	5,000	
17	Mantenimento del materiale rotabile		3,000,000 —
18	Mantenimento della linea		3,000,000 —
	Totale del § 6		16,900,000 —
	§ 7. — <i>Navigazione dello Stretto di Messina.</i>		
19	Personale		2,500,000 —
20	Forniture, spese ed acquisti		3,500,000 —
	A) Combustibile	1,200,000	
	B) Spese diverse	2,300,000	
	Totale del § 7		6,000,000 —
	§ 8. — <i>Spese generali attinenti al personale.</i>		
21	Contributo al Fondo pensioni e sussidi (Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (cap. n. 49 dell'entrata)		416,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num	Denominazione	
22	Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (cap. n. 57 dell'entrata)	2,800,000 —
23	Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni	900,000 —
24	Spese per assegni e indennità diverse al personale	28,300,000 —
25	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	5,100,000 —
26	Oblazioni e sussidi al personale	2,200,000 —
27	Spese per il servizio sanitario (Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 2918 e Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	5,300,000 —
28	Contributo per il «Dopolavoro ferroviario». (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	2,150,000 —
29	Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	1,500,000 —
	A) Pel trasporto di persone	550,000
	B) Pel trasporto di materiali	950,000
	Totale delle « Spese generali di personale	464,250,000 —
	<i>Spese generali diverse.</i>	
30	Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	3,800,000 —
	A) Pubblicazioni statistiche e stampati per lavori statistici	100,000
	B) Avvisi, orari e pubblicazioni non inerenti ai lavori statistici	3,700,000

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
31	Imposte e tasse	7,000,000 —
32	Spese giudiziali e contenziose	800,000 —
33	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino	800,000 —
34	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	5,000,000 —
35	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	3,400,000 —
36	Spese per la sorveglianza di trasporti	4,000,000 —
37	Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	12,900,000 —
38	Compensi ed altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale	1,700,000 —
39	Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine	7,500,000 —
40	Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	2,300,000 —
	A) Pel trasporto di persone	850,000
	B) Pel trasporto di materiali	1,450,000
41	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 12 del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432)	1,200,000 —
42	Spese casuali (art. 141 del Regolamento approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827)	250,000 —
43	Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori	12,000,000 —
44	Spese diverse	10,000,000 —
	Totale delle Spese generali diverse	72,650,000 —
	Totale del § 8	536,900,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
N. in.	Denominazione	
§ 9. — <i>Servizi secondari.</i>		
45	Servizi accessori ad impresa od in economia	4,000,000 —
46	Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553 e Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688)	18,800,000 —
47	Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del «Dopolavoro ferroviario» in Roma (art. 1 della legge 22 marzo 1928, n. 227) (capitolo n. 18 dell'entrata)	500,000 —
Totale del § 9		23,300,000 —
Totale della Sezione I		2,880,100,000 —
SEZIONE II. — <i>Spese complementari</i>		
(Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372 e penultimo capoverso dell'art. 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898).		
48	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitoli nn. 25 e 26 dell'entrata)	25,000,000 —
49	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo n. 27 dell'entrata)	42,000,000 —
50	Rinnovamento del materiale rotabile (capitoli nn. 28 e 33-D-1 dell'entrata)	64,400,000 —
51	Migliorie alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (capitoli nn. 29 e 33-A-4 dell'entrata)	<i>per memoria</i>

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
52	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. n. 30 dell'entrata)	2,000,000 —
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	1,750,000
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	100,000
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	150,000
	Totale della Sezione II	193,400,000 —
	SEZIONE III. — Spese accessorie.	
	(Art. 20, secondo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).	
	§ 1. — <i>Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.</i>	
53	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti	598,700,000 —
	A) del valore del materiale rotabile e di esercizio consegnato alle Ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65% (articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23,711,192.54
	B) delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907 n. 429)	39,026,835.03
	C) delle somme fornite per spese patrimoniali, per lavori di elettrificazione e rimborsi anticipati di certificati 3,50% (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	533,115,653.52
	D) delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1,326,879.94
	E) delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1,519,438.97

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
54	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	1,443,387.50
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino <i>per memoria</i>	
	B) Spese patrimoniali e di elettrificazione	1,443,387.50
55	Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni (art. 2 dei Regi decreti 21 maggio 1933, n. 450 e 2 luglio 1933, n. 755)	94,256,612.50
	A) Interessi	50,827,612.50
	B) Capitale	36,625,000.—
	C) Premi	6,000,000.—
	D) Spesa annua pel servizio del prestito	804,000.—
56	Assegno al Fondo di riserva per le spese impreviste (articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898, e art. 6, comma 3°, del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1737)	20,000,000 —
57	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione	<i>per memoria</i>
58	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)	120,000 —
59	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (c.p. numero 20-C dell'entrata)	3,000,000 —
60	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi a diminuzione del prodotto netto	<i>per memoria</i>
61	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute	4,780,000 —
	A) Per l'elettrificazione delle linee	4,460,000
	B) Per impianti e lavori di carattere patrimoniale	320,000
Totale del § 1		722,300,000 —

1.448
91.250
20.000
per memoria
120.000
3.000.000
per memoria
4.720.000
722.300

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finan- ziario dal 1° lu- glio 1935 al 30 giugno 1936
	§ 2. — <i>Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.</i>	
62	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale	3,000,000 —
63	Contributo all'Erario per linee cedute in esercizio ad altre Amministrazioni	2,800,000 —
	Totale del § 2	5,800,000 —
	§ 3. — <i>Avanzo di gestione.</i>	
64	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6 secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione III	728,100,000 —
	Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:	
	<i>Il Ministro per le finanze:</i>	
	DI REVEL.	
	RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE	
	SPESE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — <i>Spese d'esercizio della Rete ferroviaria e dello Stretto di Messina.</i>	
	§ 1. — Direzione generale (Servizi centrali)	69,500,000 —
	§ 2. — Servizio movimento	683,500,000 —
	§ 3. — Servizio commerciale e del traffico	32 000,000 —
	§ 4. — Servizio materiale e trazione	968,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
§ 5.	Servizio lavori e costruzioni	554,000,000 —
§ 6.	Ferrovie secondarie sicule	16,900,000 —
§ 7.	Navigazione dello stretto di Messina	6,000,000 —
§ 8.	Spese generali dell'Amministrazione	536,900,000 —
§ 9.	Servizi secondari	23,300,000 —
Totale della Sezione I		2,890,100,000 —
SEZIONE II. — Spese complementari		133,400,000 —
SEZIONE III. — <i>Spese accessorie</i>		
§ 1.	Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria	722,300,000,—
§ 2.	Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria	5,800,000 —
§ 3.	Avanzo di gestione	—
Totale del Titolo I — Parte ordinaria		3,751,600,000 —
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: <i>Il Ministro per le finanze:</i> DI REVEL.		
TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA (Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
65	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio	<i>per memoria</i>
66	Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto (capitolo n. 33-D-1 dell'entrata)	29,400,000 —
67	Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi-traghetto (capitolo n. 33-D-1 dell'entrata)	35,000,000 —

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
 554,000.⁰⁰
 16,900.⁰⁰
 6,000.⁰⁰
 598,900.⁰⁰
 23,300.⁰⁰

 2,890,000.⁰⁰
 133,400.⁰⁰

 722,300.⁰⁰
 5,800.⁰⁰

 3,751,000.⁰⁰

 29,400.⁰⁰

 35,000.⁰⁰

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
68	Materiale di esercizio in aumento patrimoniale (cap. n. 33-C dell'entrata)	<i>per memoria</i>
69	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del cap. n. 33-A-1, 2 e 3 della entrata	<i>per memoria</i>
70	Lavori di elettrificazione delle linee (cap. n. 33-B dell'entrata)	<i>per memoria</i>
71	Miglioramenti alle linee ed agli impianti (cap. numero 33-A-4 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
72	Aumento della dotazione di magazzino (cap. n. 34 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
Totale del Titolo II		64,400,000 —
TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.		
§ 1. — <i>Gestione autonoma dei Magazzini.</i>		
(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
73	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino (capitoli nn. 34, 36 e 37 dell'entrata)	880,000,000 —
74	Acconti sulle forniture in corso (cap. n. 38 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
75	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (cap. n. 39 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
76	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. n. 40 della entrata)	<i>per memoria</i>
77	Reintegro dei prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per un aumento temporaneo delle scorte (art. 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898)	<i>per memoria</i>
Totale del § 1		880,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
	<p>§ 2. — <i>Gestione speciale distributori viveri « La Provvida ».</i> (Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e Regio decreto 4 febbraio 1932, n. 125).</p>	
78	Spese d'impianto (cap. n. 41 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	A) Adattamento locali	<i>per memoria</i>
	B) Materiali d'esercizio	<i>per memoria</i>
	C) Diverse	<i>per memoria</i>
79	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (cap. n. 42 dell'entrata)	240,000,000 —
	A) Acquisti e spese accessorie	240,000,000
	B) Reintegri e rinnovamenti patrimoniali	<i>per memoria</i>
	C) Eccessenze e maggiori ricavi	<i>per memoria</i>
	Totale del § 2	240,000,000 —
	§ 3. — <i>Officine e scorte.</i>	
80	Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 43 dell'entrata)	520,000,000 —
	A) Officine di grande riparazione	259,000,000
	1. Personale	102,000,000
	2. Forniture, spese ed acquisti	157,000,000
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo	170,000,000
	1. Personale	95,000,000
	2. Forniture, spese ed acquisti	75,000,000
	C) Stabilimenti dell'industria privata	91,000,000
	1. Pagamenti per riparazioni al materiale rotabile	78,000,000
	2. Forniture e spese diverse	13,000,000

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
81	Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche (cap. n. 44 dell'entrata)	60,000,000 —
	A) Officine lavori 15,500,000	
	1 Personale 2,500,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti 13,000,000	
	B) Cantieri dell'elettrificazione 7,200,000	
	1. Personale 1,400,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti 5,800,000	
	C) Centrali elettriche 35,500,000	
	1. Personale 1,500,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti 2,000,000	
	3. Rinnovamento degli impianti e macchinari 6,000,000	
	4. Quote d'interessi e di ammortamento dei capitali investiti 26,000,000	
	D) Tipolitografia 1,800,000	
	1. Personale 700,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti 1,100,000	
82	Materiali di scorta, materie ricevute (cap. n. 45 dell'entrata)	229,000,000 —
	A) Servizio materiale e trazione 228,000,000	
	1) Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo 200,000,000	

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
	2. Scorte fisse per le navi traghetto dello stretto di Messina	1,500,000
	3. Parco sale montate e carrelli completi	26,500,000
	<i>B)</i> Servizio lavori e costruzioni - cantieri per i lavori di elettrificazione	1,000,000
	Totale del § 3	809,000,000 —
	Totale del Titolo III	1,929,000,000 --
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI.	
	(Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).	
83	Sfruttamento boschi in Albania	1,000,000 —
	<i>A)</i> Spese d'impianto (cap. n. 46-A dell'entrata) <i>per memoria</i>	
	<i>B)</i> Spese d'esercizio (cap. n. 46-B dell'entrata)	1,000,000
	Totale del Titolo IV	1,000,000 —
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.	
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	
84	Pensioni	459,200,000, —
85	Indennità per caro-viveri	77,000,000 —
86	Sussidi	300,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
87	Pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925 n. 1972, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (cap. n. 50 dell'entrata)	13,000,000 —
	A) Pensioni	11,000,000
	B) Caro-viveri	2,000,000
88	Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. n. 54 dell'entrata)	7,000 —
89	Investimento del contributo dell'Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo V	549,507,000 —
<p>TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI.</p> <p>(Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).</p>		
90	Pensioni	3,100,000 —
91	Sussidi	<i>per memoria</i>
92	Avanzo della gestione	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo VI	3.100,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER FERROVIERI.		
(Legge 14 luglio 1907, n. 553).		
<i>Patrimonio.</i>		
93	Spese per acquisto e costruzione di case (leggi 14 luglio 1907, n. 553 e 19 giugno 1913, n. 641; R. decreti-legge: 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432; 3 settembre 1925, n. 1647, convertito nella legge, 18 marzo 1926, n. 562; 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688, e 6 novembre 1930, n. 1954, convertito nella legge 1° giugno 1931, n. 748; legge 18 giugno 1931, n. 920 e Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, convertito nella legge 8 dicembre 1932, n. 1743) (capitolo n. 59 dell'entrata)	300,000 —
94	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (cap. n. 59 dell'entrata)	200,000 —
<i>Gestione.</i>		
95	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	16,800,000 —
96	Imposte e sovrimposte	200,000 —
97	Spese di amministrazione, custodia e diverse	1,500,000 —
98	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	1,500,000 —
99	Manutenzione ordinaria	3.000,000 —
100	Manutenzione straordinaria	400,000 —
101	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (articolo 50 del regolamento approvato con Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	per memoria
102	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti	700,000 —
	A) per accantonamento del contributo statale per l'attenuazione dei fitti delle nuove costruzioni (Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269 convertito nella legge 22 dicemb. 1927, n. 2688)	300,000

Num.	CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Denominazione		
	B) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrainposte (art. 4 del regolamento di cui al Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)		400,000
	C) per eccedenze attive dei bilanci <i>per memoria</i>		
	Totale del Titolo VII		24,400,000 —
TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA.			
(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370, Regi decreti-legge 23 marzo 1924, n. 499, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713 ed art. 1 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1814, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251).			
103	Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti		14,100,000 —
104	Sussidi straordinari		1,000,000 —
105	Indennità di buonuscita		6,300,000 —
106	Assegni alimentari		1,300,000 —
107	Assegni giornalieri di malattia		2,100,000 —
108	Rimborsi di ritenute		2,000 —
109	Avanzo della gestione		3,948,000 —
	Totale del Titolo VIII		28,750,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
<p>TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI. (Legge 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251).</p>		
110	Spese della gestione (cap. n. 71 dell'entrata) . . .	17,900,000 -
	A) Pagamenti per riscatti di cessioni	5,000,000
	B) Pagamenti di quote mensili	4,400,000
	C) Rimborsi di ritenute fatte ad agenti collocati a riposo	155,000
	D) Contributo alle spese di amministrazione	145,000
	E) Versamento dell'avanzo	8,200,000
	Totale del Titolo IX	17,900,000 -
<p>TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE. (Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251, e art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1933, n. 1109).</p>		
<i>Patrimonio.</i>		
111	Somme mutate al personale (cap. n. 72 dell'entrata)	83,500,000 -
<i>Gestione.</i>		
112	Spese della gestione (cap. n. 73 dell'entrata) . . .	98,100,000 -
	A) Quote riversate in conto capitale	83,500,000
	B) Interessi sui capitali del Fondo di garanzia per le cessioni	1,500,000

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
	C) Interessi sui capitali del Fondo pensioni e sussidi	6,400,000
	D) Spese eventuali <i>per memoria</i>	
	E) Avanzo della gestione versato al Fondo di garanzia per le cessioni (cap. n. 71-F dell'entrata)	1,700,000
	Totale del Titolo X	176,000,000 —
<p>TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.</p> <p>(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, numero 2118; Regio decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e decreto ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624).</p> <p style="text-align: center;"><i>Patrimonio.</i></p>		
113	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (cap. n. 74 dell'entrata)	1,000,000 —
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case	980,000
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione	20,000
<p style="text-align: center;"><i>Gestione.</i></p>		
114	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ed estinzione mutui (cap. n. 75 dell'entrata)	15,000,000 —
115	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (cap. n. 75 dell'entrata)	500,000 =

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
116	Versamento a cooperative delle ritenute fatta a soci in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985) (cap. n. 76 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XI	16,500,000 -
<p style="text-align: center;">TITOLO XII. — GESTIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA.</p> <p style="text-align: center;">(Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; leggi 31 dicembre 1928, numero 3150 e 8 maggio 1933, n. 524).</p> <p style="text-align: center;"><i>Patrimonio.</i></p>		
117	Spese di impianto (cap. nn. 77 e 78 dell'entrata)	40,000,000 -
<p style="text-align: center;"><i>Gestione.</i></p>		
118	Spese della gestione e diverse (cap. n. 79 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XII	40,000,000 -
<p style="text-align: center;">TITOLO XIII. — OPERAZIONI PER CONTO DEI TERZI E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E DI ANTICIPAZIONE.</p>		
119	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. n. 80 dell'entrata)	950,000,000 -
120	Operazioni attinenti al personale (cap. n. 81 dell'entrata)	70,000,000 -
121	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n. 82 dell'entrata)	1,600,000,000 -
122	Mandati a disposizione e di anticipazione emessi (capitolo 83 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XIII	2,620,000,000 -

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
TITOLO XIV. — PARTITE DI GIRO.		
123	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. n. 84 dell'entrata)	62,200,000 —
	A) Tasse erariali	45,700,000
	B) Tassa di bollo	16,500,000
124	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. n. 85 dell'entrata)	165,700,000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie	113,000,000
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	43,500,000
	C) Tassa di bollo	950,000
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio; sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	8,250,000
125	Versamento dell'imposte e tasse ritenute a terzi (capitolo n. 86 dell'entrata)	7,000,000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile	1,000,000
	B) Imposta complementare	50,000
	C) Tassa di bollo	5,950,000
126	Versamento all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dei premi per l'assicurazione degli avventizi ordinari (cap. n. 87 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
Totale del Titolo XIV		234,900,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	Titolo I. — Parte ordinaria	3,751,600,000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	64,400,000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	3.816,000,000 —
	<i>Gestioni speciali ed autonome.</i>	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	880,000,600 —
	§ 2. — Gestione speciale distributori viveri « La Provvida »	240,000,000 —
	§ 3. — Officine e scorte	809,000,000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	1.000,000 —
	Titolo V. — Gestione del Fondo pensioni e sussidi	549,507,000 —
	Titolo VI. — Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecc.	3.100,000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	24,600,000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc.	28,750,000 —
	Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni	17,900,000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale	176,600,000 —
	Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie, costruttrici, ecc.	16,500,000 —
	Titolo XII. — Gestione per lo sfruttamento dei terreni petroliferi	40,000,000 —
	Titolo XIII. — Operazioni per conto dei terzi, ecc.	2,620,000,000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	5 406,957,000 —
	Titolo XIV. — Partite di giro	234.900,000 —
	Totale generale della Spesa	9,457,857,000 —

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. 1149. — *Norme per la pubblicità sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibile da esse.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 22 maggio 1933, n. 608;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soggette alle disposizioni della legge 22 maggio 1933, n. 608, le esposizioni di cartelli, stendardi e quadri permanenti e provvisori, le targhe e diciture sui pali e fili aerei, le insegne luminose, le striscie e tele pubblicitarie ed in genere qualsiasi altro richiamo di carattere pubblicitario in qualunque modo eseguito sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e collocato in maniera di essere visibile dalle linee anzidette.

Art. 2.

Le disposizioni suddette non si applicano alla pubblicità, anche se visibile dalle sedi ferroviarie, impiantata:

- a) lungo le sedi delle autostrade;
- b) lungo le strade statali, in quanto rientrante nell'esercizio pubblicitario conferito all'Azienda autonoma statale della strada dalla legge 17 maggio 1928, numero 1094, e di cui l'art. 2 del R. decreto 14 marzo 1929, n. 410;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 157 dell'8 luglio 1935-XIII

c) nei centri abitati, in quanto rientrante nella gestione delle affissioni conferita ai Comuni dall'art. 1 del testo unico approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e di cui l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399.

Art. 3.

Non sono soggetti alla concessione di cui la legge 22 maggio 1933, n. 608, gli avvisi ed i manifesti elettorali affissi direttamente dagli interessati, i manifesti delle Autorità pubbliche, del Partito Nazionale Fascista, delle Corporazioni e delle Organizzazioni sindacali costituite a norma delle leggi 3 aprile 1926, n. 563, e 5 febbraio 1934, n. 163, purchè non contengano pubblicità di ditte, e gli avvisi relativi al culto.

Art. 4.

Ai fini della legge 22 maggio 1933, n. 608, non sono considerate come pubbliche affissioni le mostre, le insegne e gli altri mezzi di pubblicità di natura indicativa e di carattere permanente, assoggettabili alla tassa sulle insegne stabilita dagli articoli 201 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Parimenti non sono considerate pubbliche affissioni, ai fini della citata legge 22 maggio 1933, n. 608, le indicazioni degli stabilimenti ed opifici situati fuori del perimetro dell'abitato e in vista delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione dello Stato, semprechè dette indicazioni siano apposte sugli stabilimenti stessi e contengano la sola ragione sociale ed il genere di prodotto fabbricato.

Art. 5.

La gestione della pubblicità contemplata dalla legge 22 maggio 1933, n. 608, potrà essere esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in economia, secondo apposite norme da emanarsi dal Ministro per le comunicazioni, o affidata in concessione, per periodi che saranno di volta in volta stabiliti, ed in ogni caso non superiori ad anni cinque, a ditte, persone od enti

idonei che si impegnino di gestire il servizio stesso con personale e con mezzi propri e a loro rischio e pericolo, osservando le disposizioni della citata legge 22 maggio 1933, n. 608, e del presente decreto, oltrechè delle leggi e regolamenti dello Stato

Art. 6.

Sia nel caso della gestione in economia, sia in quello della concessione in appalto, la tariffa base della pubblicità di qualsiasi genere soggetta alla concessione di cui la legge 22 maggio 1933, n. 608, non potrà eccedere per metro quadrato e per ogni anno lire venti per gli impianti collocati o da collocarsi sui fondi a lato delle linee ferroviarie di prima categoria, lire diciotto per quelli collocati o da collocarsi sui fondi a lato delle linee di seconda categoria e lire quindici per quelli collocati o da collocarsi sui fondi a lato delle linee di terza categoria, e rispettivamente lire quattordici, lire dodici e lire dieci per ogni semestre, salvo le eccezioni che saranno determinate con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Le tariffe suindicate sono quintuplicate quando si tratti di pubblicità redatta in lingua straniera, limitatamente alla superficie coperta con le parole straniere, con esclusione però dei nomi propri e delle denominazioni di Ditte straniere o di origine straniera, nonchè dei termini tecnici non traducibili in lingua italiana.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui al presente articolo, la classificazione in categorie delle linee della rete esercitata dall'Amministrazione dello Stato è quella risultante dall'art. 2 della tariffa per biglietti di abbonamento ordinario (allegato 6 delle Tariffe e condizioni per i trasporti delle persone).

Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarti di metro quadrato.

Art. 7.

Gli impianti pubblicitari a più fronti in qualunque modo collocati sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dalla Amministrazione dello Stato sono soggetti alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933,

n. 608, solo per la parte in vista della sede ferroviaria, salve le eccezioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 8.

Non saranno fatte concessioni per quegli impianti pubblicitari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, possano, per la loro ubicazione, colorazione, luminosità e forma, ostacolare la visuale delle linee ferroviarie, ingenerare equivoci nella percezione dei segnali e degli impianti di protezione, o, comunque, apportare soggezione all'esercizio ferroviario.

Non saranno parimenti fatte concessioni per pubblicità che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, siano ritenute non rispondenti a criteri di estetica o in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, o, comunque, contrarie alla decenza, al buon costume ed all'ordine pubblico.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà insindacabile in qualunque momento di revocare le concessioni pubblicitarie accordate in relazione al presente decreto e di far modificare in qualunque momento l'ubicazione, la dicitura, i disegni, la colorazione e la luminosità degli impianti pubblicitari soggetti alla concessione di cui la legge 22 maggio 1933, n. 608, escluso nell'uno o nell'altro caso, qualsiasi diritto degli utenti a compenso o risarcimento.

Art. 9.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto tutte le forme pubblicitarie esistenti sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione dello Stato e visibili da esse dovranno essere regolarizzate a cura degli interessati nei modi di cui al presente decreto e mediante denuncia alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico), sotto le comminatorie dell'art. 5 della legge 22 maggio 1933, n. 608.

La denuncia suddetta dovrà essere corredata di tutti gli elementi indicativi di cui il successivo art. 10.

Art. 10.

Per ottenere l'autorizzazione per il collocamento di nuovi impianti pubblicitari sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione dello Stato e in vista di esse gli interessati dovranno rivolgersi direttamente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (servizio commerciale e dei traffici) comunicando il consenso scritto dei proprietari privati degli edifici, fondi ed aree sui quali dovranno essere posti gli impianti stessi, indicandone le dimensioni, le diciture, la esatta località di collocamento ed il periodo di tempo durante il quale la pubblicità dovrà rimanere esposta, ed unendone il disegno.

Art. 11.

Gli impianti pubblicitari che risultassero collocati in contravvenzione con le disposizioni contenute nel presente decreto potranno, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 maggio 1933, n. 608, essere rimossi a cura della Milizia ferroviaria su richiesta del capo del Compartimento ferroviario, o di chi ne fa le veci in caso di suo impedimento od assenza, indipendentemente dall'ammenda stabilita dall'art. 663 del Codice penale a carico dei contravventori.

La rimozione degli impianti pubblicitari per mezzo della Milizia predetta potrà essere effettuata anche nel caso di mancato pagamento totale o parziale delle tasse dovute.

Le spese di rimozione sono a carico dei trasgressori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1935-XIII, n. 894. —
*Istituzione di uno speciale diritto di licenza sulle
merci la cui importazione nel Regno è subordinata
a restrizioni. (1)*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con speciali mezzi di entrata al funzionamento dell'attuale regime degli scambi con l'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le corporazioni, per l'agricoltura e le foreste e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a permesso o licenza in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero è istituito uno speciale diritto di licenza nella misura del tre per cento del valore delle merci ammesse all'importazione.

Art. 2.

Il provento di cui al precedente articolo affluirà ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Nei limiti del provento introitato potranno essere disposte erogazioni ai fini del regolamento degli scambi con l'estero con le modalità e le norme che saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze, di concerto

(1). Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 141 del 17 giugno 1935 XIII.

con i Ministri per gli affari esteri, per le corporazioni, per l'agricoltura e le foreste, a carico di apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto con particolare riguardo alla organizzazione dei servizi.

Art. 3.

Le norme di applicazione del presente decreto e le eventuali esenzioni dal diritto di cui all'art. 1 saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste.

Art. 4.

E' abrogato, a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 974.

Art. 5.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL. —
ROSSONI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1935-XIII, n. 1156 --
*Norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo
alle armi per mobilitazione.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di semplificare e rendere solleciti, in caso di richiamo alle armi, per mobilitazione delle Forze armate dello Stato, i viaggi dei richiamati dai Comuni di residenza ai centri di presentazione;

Visto Part. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trasporto dei richiamati dal congedo per esigenze di mobilitazione (ufficiali, sottufficiali e truppa) sulle Ferrovie dello Stato, su quelle concesse all'industria privata, sulle tramvie extra-urbane, sulle linee automobilistiche e su quelle di navigazione, dovrà effettuarsi senza il pagamento diretto dell'importo del viaggio. I documenti di riconoscimento del richiamato che viaggia sono quelli indicati nell'art. 8 del regolamento per i trasporti militari (persone), edizione 1° gennaio 1935.

Per trasporti di mobilitazione debbono intendersi quelli che i richiamati effettuano (sulle Ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse, sulle tramvie extra-urbane, sui mezzi delle linee automobilistiche e su quelli delle linee di navigazione marittime e lacuali) per tra-

sferirsi dalla località di residenza al centro di presentazione, in seguito a richiamo ordinato con cartolina pre-cetto di color bianco o con manifesto.

Anche nel caso che il richiamato sia sprovvisto dei documenti di identificazione, dovrà essere autorizzato a viaggiare; salvo a precisarne la condizione, da parte degli agenti di controlleria, durante od al termine del viaggio.

Art. 2.

I podestà dei Comuni non serviti da linee ferroviarie, con la cooperazione dei comandanti delle stazioni carabinieri Reali, debbono, se necessario, regolare l'affluenza dei richiamati dai Comuni di residenza alle stazioni ferroviarie od agli scali marittimi, dando la precedenza a quelli che compiono un viaggio più lungo per affluire ai centri di presentazione.

Gli stessi podestà sono inoltre tenuti:

a) a sospendere il servizio pubblico sulle linee automobilistiche, per adibirle esclusivamente al trasporto dei richiamati;

b) a far compiere agli autoveicoli ordinari e di riserva, che percorrono normalmente le linee automobilistiche, più corse nella stessa giornata per accelerare la partenza dei richiamati per ferrovia e per mare;

c) a noleggiare autoveicoli, non precettati dalle autorità militari, per facilitare la defluenza dei richiamati dai Comuni di residenza alle stazioni ferroviarie od agli scali marittimi.

Art. 3.

L'impiego degli automezzi per il trasporto dei richiamati dai Comuni di residenza alla stazione ferroviaria od allo scalo marittimo non è subordinato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 27, 28 e 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283.

I permessi prescritti dai predetti articoli saranno rilasciati direttamente (a loro giudizio e senza alcuna speciale formalità) dai podestà dei Comuni i quali provvederanno alla riscossione delle dovute tasse con l'applicazione di marche doppie per concessione governativa,

da annullare nella prima e nella seconda parte con la data e la firma del podestà.

Nel giorno successivo all'effettuato trasporto dei richiamati i permessi suddetti saranno dal podestà trasmessi all'Intendenza di finanza della rispettiva Provincia.

Art. 4.

I podestà dei Comuni, in mancanza di fondi propri, avranno, eccezionalmente, facoltà di richiedere e prelevare dagli Uffici postali le somme indispensabili per le anticipazioni del prezzo di noleggio di automezzi, salvo a restituire non appena i Ministeri competenti abbiano fatto luogo ai corrispondenti rimborsi.

I capi delle Amministrazioni comunali saranno rimborsati dell'importo del prezzo di noleggio dai Ministeri interessati dietro loro richiesta documentata.

Art. 5.

Il pagamento delle spese di trasporto sulle Ferrovie dello Stato, su quelle concesse all'industria privata, sulle tramvie extra-urbane, sulle linee automobilistiche e su quelle di navigazione sarà effettuato alle aziende interessate a cura dei Ministeri competenti ed avrà luogo:

per le Ferrovie dello Stato: in base agli accordi di cui all'art. 8 del «Regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato», parte 1^a, edizione 1935;

per le ferrovie concesse all'industria privata, tramvie extra-urbane, linee automobilistiche e linee di navigazione: sulla base del numero dei richiamati che alle varie Amministrazioni risulteranno d'aver viaggiato con detti mezzi e del prezzo del biglietto di 3^a classe (tariffa militare od, in mancanza, ordinaria) corrispondente al percorso medio fatto dai richiamati stessi su ciascuna linea.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RAZZA
— ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1010. —
Istituzione del Sabato Fascista (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Viste le proposte del Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'orario normale di ufficio degli impiegati civili e quello di lavoro dei salariati dello Stato ha termine nei giorni di sabato non oltre le ore 13.

Sono fatti salvi i casi di servizi speciali pei quali con disposizione del Ministro, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista, sia diversamente stabilito.

La riduzione dell'orario di ufficio e di lavoro nel po-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 148 del 26 giugno 1935-XIII.

meriggio di sabato sarà recuperata, senza far luogo a maggiorazione di stipendio o di salario, con l'aumento dell'orario di ufficio o di lavoro, fatta salva pei salariati la limitazione normale massima delle quarantotto ore settimanali.

Nulla è innovato alle disposizioni relative ai giorni festivi.

Art. 2.

La disposizione del precedente articolo è applicabile anche agli istituti scolastici pubblici e privati di qualsiasi ordine e grado nonchè al personale delle Amministrazioni, Istituti ed Enti elencati nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni della legge 22 febbraio 1934-XII, n. 370, il lavoro del personale non considerato dai precedenti articoli che presta la propria opera alla dipendenza altrui ha termine nei giorni di sabato non oltre le ore 13, salve le eccezioni che saranno stabilite mediante contratti collettivi di lavoro da approvarsi nelle forme di legge, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

In tali casi saranno stabiliti per i prestatori d'opera turni che consentano la disponibilità di almeno 24 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni.

Ai minori degli anni 21, però, dovrà essere sempre lasciato libero il pomeriggio di sabato.

Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio di sabato potranno essere recuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggiorazioni di stipendio o di salario.

Art. 4.

Il Prefetto, per superiori esigenze di interesse generale, d'intesa con il Segretario Federale, può sospendere l'applicazione della disposizione di cui al precedente ar-

ticolo, specificando, nel relativo decreto da emanarsi sentito il competente Ispettorato corporativo, il periodo di tempo, gli uffici, le zone, le aziende od i rami di attività, ai quali la sospensione si riferisce.

Art. 5.

Le ore pomeridiane di sabato sono destinate alle attività di carattere addestrativo prevalentemente premilitare e postmilitare, come ad altre di carattere politico, professionale, culturale e sportivo.

All'uopo il personale lasciato libero in applicazione delle norme del presente decreto dovrà mettersi a disposizione del e rispettive organizzazioni del Regime per le attività che il Segretario Federale, sentiti le autorità ed i dirigenti responsabili, preordinerà tenendo conto particolarmente delle esigenze della istruzione premilitare e postmilitare.

Nella domenica potranno indirsi di regola soltanto manifestazioni culturali, sportive e ricreative, salvo speciali circostanze in ricorrenze celebrative, periodi continuativi di istruzioni per i campi d'armi, manovre e altre attività di natura simile.

Almeno una domenica al mese dovrà essere lasciata completamente libera.

Art. 6.

Il datore di lavoro che contravvenga alle disposizioni circa la cessazione del lavoro nel pomeriggio del sabato è punito con l'aumento sino a L. 10 per ogni persona occupata nel lavoro al quale la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda in ogni caso non può mai essere inferiore a L. 20.

Art. 7.

I singoli Ministri sono autorizzati ad emanare, sentito quello per le finanze e il Segretario del Partito Nazionale Fascista, le norme di attuazione del presente decreto per il personale nonchè per gli Istituti ed Enti dipendenti o soggetti alla propria vigilanza e ad integrare

e coordinare, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni vigenti con quelle del presente decreto.

Per i prestatori d'opera, cui si applicano le disposizioni sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, le modalità di attuazione del presente decreto saranno stabilite nei singoli contratti collettivi di lavoro o norme od accordi corporativi.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto, che entrerà in vigore col primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - A. XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1935, n. 112. — *Disposizioni per l'applicazione del R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1010 riguardante l'Istituzione del sabato fascista.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del R. D. Legge 20 giugno 1935-XIII n. 1010;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

DECRETA :

Art. 1.

La limitazione d'orario di cui all'art. 1 del R. D. Legge 20 giugno 1935-XIII n. 1010, per l'istituzione del sabato fascista, non si applica al personale addetto all'esercizio delle comunicazioni terrestri e marittime dipendenti dal Ministero delle Comunicazioni ed ai servizi accessori e tecnici intesi ad assicurare il funzionamento delle comunicazioni stesse, anche se esercitate in concessione od appalto.

Art. 2.

Gli organi direttivi centrali e periferici debbono trattenere in servizio, nel pomeriggio del sabato, soltanto il personale non contemplato nell'articolo precedente, che sia strettamente necessario per il funzionamento dei Servizi.

Art. 3.

E' fatto obbligo ai capi degli uffici di portare a conoscenza del personale dipendente, con apposito ordine di servizio, che tutti coloro i quali nel pomeriggio di sabato sono liberi dal servizio in applicazione delle norme di cui al R. D. Legge 20 giugno 1935-XIII n. 1010 dovranno mettersi a disposizione delle competenti Organizzazioni del Regime.

Roma, il 12 luglio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1935-XIII. — *Modificazioni alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato »*. (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA :

Nelle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » sono apportate le modificazioni di cui appresso :

a) nel secondo comma dell'art. 10 delle Condizioni le parole: « la tassa di cui all'allegato 1, n. 23 » sono sostituite da quelle: « la tassa di cui all'allegato 1, n. 22 »;

b) il § 4 dell'art. 39 delle Condizioni è sostituito dal seguente :

« § 4. *Preavviso telegrafico.* — La stazione di partenza, a richiesta del mittente, avverte con telegramma la stazione interessata dell'ordine impartito. In tal caso la stazione interessata tiene ferma la spedizione fino a che abbia ricevuto l'ordine scritto del mittente. Se però l'ordine riguarda merci deperibili, la stazione lo esegue appena ricevuto il telegramma.

« Nessun compenso è dovuto all'Amministrazione per l'invio del telegramma ;

c) nel § 2 dell'art. 40 delle Condizioni l'indicazione in parentesi « (allegato 1, n. 23) », è sostituita da quella « (allegato 1, n. 22) »;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 158 del 9 luglio 1935-XIII.

d) i panti 22 e 23 dell'allegato n. 1 sono annullati e sostituiti dal seguente:

22	Ritiro della spedizione prima della partenza o modificazione al contratto di trasporto.	10 40	Tassa per ogni spedizione ritirata o per ogni disposizione del mittente: per le spedizioni a bagaglio, L. 5; per le spedizioni a grande o a piccola velocità: in piccole partite, L. 5; a carro, o come talj considerate dell'Amministrazione, L. 10 Queste tasse comprendono l'aumento percentuale in vigore. In luogo delle suddette tasse è però dovuto, se inferiore, un compenso pari alla tassa di porto (compreso l'aumento percentuale) della spedizione ritirata o alla quale si riferisce la modificazione al contratto di trasporto.
----	---	----------	---

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le comunicazioni:

BENNI

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1935-XIII, n. 3385. —
Graduatoria di merito del Concorso a 8 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali o sindacali, o laureati dalle Sezioni Magistrali di economia e diritto o di computisteria o ragioneria o dalla Sezione Consolare dell'Istituto Superiore di Venezia. (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 10 novembre 1934, numero 1352;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/88059 in data 31 maggio 1935-XIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del Concorso a 8 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali o sindacali, o laureati dalle Sezioni Magistrali di economia e diritto o di computisteria o ragioneria o dalla Sezione Consolare dell'Istituto Superiore di Venezia.

Roma, li 4 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

- 1 - DAINI Enrico
- 2 - TANCREDI Aldo
- 3 - BARBERINI Francesco

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 157 dell'8 luglio 1935-XIII.
Parte I - n. 29 - 18 luglio 1935-XIII.

- 4 - FARNARARO Mario
- 5 - MOLINENGO Franco
- 6 - PECORARO Luigi
- 7 - FRIGGERI Guido
- 8 - FILIPPONIO Giuseppe
- 9 - CASALENGO Francesco
- 10 - MACCHIA Angelo
- 11 - FAZIO Filomeno
- 12 - BUFARINI Francesco
- 13 - LAZZARO Pasquale
- 14 - CASTELLETTI Giuseppe
- 15 - MUNGO Francesco
- 16 - STRADA Ugo

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1935-XIII, n. 3506. —
Graduatoria di merito relativa al concorso a 60 posti di Sottocapotecnico in prova nei ruoli dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 10 novembre 1934, numero 1366;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/95222 in data 16 giugno 1935 Anno XIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 60 posti di Sottocapotecnico in prova nei ruoli dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 20 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Ministro:
BENNI

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 161 del 12 luglio 1935-XIII.

GRADUATORIA DI MERITO

- 1 — ENRICO Luigi
- 2 — TOSI Ernesto
- 3 — MEZZETTI Nando
- 4 — VALPIANI Ottaviano
- 5 — FARONE Gaetano
- 6 — VERCELLINO Silvio
- 7 — BAVA Goffredo
- 8 — GALORA Angelo
- 9 — ADESSA Ottorino
- 10 — LIVINGS Salvatore
- 11 — PAPARCURA Costantino
- 12 — PICCINELLI Renato
- 13 — GIAPPONESI Luigi
- 14 — MAURO Luigi
- 15 — PIAGGIO Walter
- 16 — COLLEGIANI Silvio
- 17 — BELSITO Antonio
- 18 — ANGELI Gaetano
- 19 — PLACHESI Pasquale
- 20 — BOLSI Telemaco
- 21 — RENDA Sebastiano
- 22 — VAGNI Nazzareno
- 23 — PESCOSOLIDO Pasquale
- 24 — VASAPOLLI Vincenzo
- 25 — MARTELLA Mario
- 26 — CUCCHI COLLEONI Cesare
- 27 — REDOLFI Tullio
- 28 — BRUTTI Giuseppe
- 29 — GENONI Guido
- 30 — DE NIGRIS Carlo
- 31 — AMODEO Pietro
- 32 — GRASSO Raffaele
- 33 — SERI Romolo
- 34 — MULONIA Pasquale
- 35 — PASSIO Urbano
- 36 — BALDUCCI Ezio
- 37 — LOTTI Elvio
- 38 — DONFRANCESCO Osvaldo
- 39 — PAOLINETTI Lido
- 40 — MERLINI Bruno

- 41 — LANDI Antonio
- 42 — CARLINI Vincenzo
- 43 — CASADEI Carlo
- 44 — MARINI Alighiero
- 45 — GIUFFRIDA Ignazio
- 46 — DI MARIO Giuseppe
- 47 — AVALLONE Ignazio
- 48 — IRACE Vincenzo
- 49 — DONATI Federico
- 50 — SPINA Filippo
- 51 — CASSANI Enzo
- 52 — CAPOCCHI Raniero
- 53 — BONCINA Guido
- 54 — BENAGHI Libero
- 55 — MARCHIONE Francesco Biagio
- 56 — MARTIGNAGO Vittorio
- 57 — MASELLI Enrico
- 58 — GARDINI Aures
- 59 — PIZZAMIGLIO Libero
- 60 — BALESTRIERI Paride Vladimiro
- 61 — PACI Luigi
- 62 — TIZZANO Giuseppe
- 63 — FIORITO Antonino
- 64 — BATTISTOTTI Romolo
- 65 — NALETTO Giorgio
- 66 — FELICETTI Bruno
- 67 — D'AGOSTINO Salvatore
- 68 — DEL GOBBO Aldo
- 69 — PETRUCCIOLI Ilvet
- 70 — CANNIZZARO Nicola
- 71 — CAPUTO Saverio
- 72 — GASPARON Ruggero
- 73 — GASTON Antonio
- 74 — NOVELLI Sileno
- 75 — BIONDO Antonio
- 76 — PISANI Sergio
- 77 — CRESTI Aldo
- 78 — MASTROPASQUA Aldo
- 79 — CANTONE Giovannino
- 80 — DE LUCIA Angelo
- 81 — SOLERI Giovanni
- 82 — PAPARESTA Carmine
- 83 — MINIATI Pier Luigi

- 84 --- PENASI Claudio
 85 --- FULIANO Onofrio
 86 --- COLOMBO Armando
 87 --- FRUNI Filippo
 88 --- VERINI Werther
 89 --- DUVAL Marcello
 90 --- SIMONI Renato
 91 --- ZANCHI Ezio
 92 --- ROTONDALE Americo
 93 --- IACOVINO Diodato
 94 --- MIRANDOLA Mario
 95 --- MCLIDORO Carmine
 96 --- ARSELMI Domingo
 97 --- GAUTIER Bruno
 98 --- DELL'ACQUA Nicola
 99 --- C. MARDELLA Gioacchino
 100 --- PENIS Livio
 101 --- FERRARI Emiliano

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1935-XIII, n. 3510. ---
Graduatoria di merito relativa al concorso a 80 posti di alunno d'ordine in prova nei ruoli degli uffici delle Ferrovie dello Stato. (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale, 10 novembre 1934, n. 1364;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/96229 in data 17 giugno 1935 Anno XIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 160 dell'11 luglio 1935-XIII

Parte I - n. 29 - 18 luglio 1935-XIII.

DECRETA :

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 80 posti di Alunno d'ordine in prova nei ruoli degli Uffici delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 20 giugno 1955 Anno XIII.

Il Ministro :

BENNI

**GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO A 80
POSTI DI ALUNNO D'ORDINE IN PROVA
DEGLI UFFICI**

- 1 — BOSSI Dante
- 2 — VANNINI Ermindo
- 3 — BONATI Disimò
- 4 — MOSCHEO Domenico
- 5 — PORZIO Lucilio
- 6 — DI MUZIO Mario
- 7 — BOCCACCINI Raffaello
- 8 — PRIMO Alfredo
- 9 — COCORULLO Mario
- 10 — NARDINI Trento
- 11 — FRONGILLO Gennaro
- 12 — MEMMI Aldo
- 13 — AZZARIO Adolfo
- 14 — MAIELLA Luigi
- 15 — CARAMAZZA Benedetto
- 16 — D'ORSI Luigi
- 17 — LOMASTO Vincenzo
- 18 — RICCI Romeo
- 19 — PARRINO Cosmo
- 20 — MISERENDINO Aurelio
- 21 — TALAMONTI Ferruccio
- 22 — MAGLIOCCHI Giacinto
- 23 — CIONI Fernando
- 24 — VECCHIO Gaetano
- 25 — ERCOLES Luigi
- 26 — DE CRESCENZO Alessandro
- 27 — PROFETA Antonio Attilio
- 28 — NESTI Roberto

- 29 — ZORZIN Primo
- 30 — RODRIGUEZ Pietro
- 31 — SAVASTANO Taddeo
- 32 — BROCCIERI Vittorio
- 33 — DE BLASI Salvatore
- 34 — CAVAGNOLO Daniele
- 35 — DE SISTO Otello
- 36 — EVANGELISTI Trento
- 37 — CACCAMO Arcangelo
- 38 — PALMERINI Ezio
- 39 — BERNARDO Raffaele
- 40 — TIONE Carlo
- 41 — VOLANTI Giuseppe
- 42 — MINARDI Elso
- 43 — DEL RY Mario
- 44 — PROVENZA Agatino
- 45 — MASSIMI Antonio
- 46 — NARDI Rinaldo
- 47 — LOMBARDO Domenico
- 48 — COCOZZA Silvio
- 49 — PARRAVICINI Vittorio
- 50 — BENEDETTI Trento
- 51 — PICCHI Omero
- 52 — SUPINO Luigi
- 53 — CARAVELLA Natale
- 54 — SIANO Antonio
- 55 — DE SANCTIS Costantino
- 56 — ALTOBELLI Giovanni
- 57 — SCIACCA Salvatore
- 58 — MANNA Corrado
- 59 — CAPPIELLO Leopoldo
- 60 — MARINI Goffredo
- 61 — MECARELLI Filiberto
- 62 — FORTINI Stefano
- 63 — PIERETTI Edoardo
- 64 — MONTENERO Annibale
- 65 — GIUDICI Fernando
- 66 — LIBERATI Romualdo
- 67 — AMOROSO Amedeo
- 68 — DE ROSA Mario
- 69 — TARTAGLINO Erminio
- 70 — LENZI Bruno
- 71 — MENDIA Vittorio

- 72 — GINEBRI Fulvio
 - 73 — NESPOLI Raffaele
 - 74 — ANDREASSI Giovanni
 - 75 — CALDANA Domenico
 - 76 — FERRARI Amilcare
 - 77 — ORECCHIO Silvio
 - 78 — MOTTOLA Giuseppe
 - 79 — VOLPI Bonaventura
 - 80 — DANGOLA Giuseppe
 - 81 — MAGRO Francesco
 - 82 -- CHIMIENTI Giuseppe
 - 83 — CORRADI Umberto
 - 84 — SECCI Giuseppe
 - 85 — BERNARDINI Vittorio
 - 86 — PAPALEO Francesco
 - 87 — PARLATO Carmelo
 - 88 — DEL PRIORE Angelomaria
 - 89 — FURLANI Adalgiso
 - 90 — DI MARCO Guglielmo
 - 91 — BIONDI Adelmo
-

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1935-XIII, n. 3511. —
Graduatoria di merito relativa al concorso a 80 posti di Segretario in prova fra Ragionieri nei ruoli delle Ferrovie dello Stato. (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 10 novembre 1934, numero 1360;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali), n. PAG. 040/24/96574 in data 17 giugno 1935 Anno XIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff* n. 160 dell'11 luglio 1935-XIII.

DECRETA :

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 80 posti di Segretario in prova fra Ragionieri nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 20 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Ministro:
BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

- 1 — FERRARIA Marcello
- 2 — MINERVINO Ariosto
- 3 — RICCA Antonio
- 4 — GARRONE Umberto
- 5 — MOLINO Antonio
- 6 — FERRARO Francesco
- 7 — DE STEFANO Oscar
- 8 — CRESPI Goffredo
- 9 — CHIESI Vittorio Emanuele
- 10 — BOGANI Elio
- 11 — MACCHIA Enrico
- 12 — NAVIGLIO Luigi Eros
- 13 — TAITI Fosco
- 14 — BILIOTTI Brunetto
- 15 — FIORANI Enzo
- 16 — LEMBO Umberto
- 17 — BARBERIS Arnaldo
- 18 — PETROSINO Roberto
- 19 — ROLANDI Carlo
- 20 — PORZIO Lucilio
- 21 — DINI Dino
- 22 — BRUNO Ercole
- 23 — FORCIGNANÒ Giovanni
- 24 — FACCINI Alberto
- 25 — CAVARRA Romolo
- 26 — CORINO Attilio
- 27 — DE GIOSA Michele
- 28 — SERAFINI Ettore
- 29 — SOLOFRANO Eduardo

- 30 — COCCOLO Cesare
- 31 — GIALLI Domenico
- 32 — DE AMBROSIS Pietro
- 33 — PAVANELLO Marco
- 34 — CRESCIOLI Bruno
- 35 — MAZZONI Aldo
- 36 — LAMARRA Gennaro
- 37 — BATTIATO Cirino
- 38 — NICASTRO Luigi
- 39 — LUCHI Aldo
- 40 — MONACO Alfredo
- 41 — SUPINO Luigi
- 42 — GIUSSANI Giuseppe
- 43 — DI GREGORIO Aldo
- 44 — GAGLIARDI Eugenio
- 45 — SIMOLA Unico
- 46 — LAZZERI Otelio
- 47 — VARRIALE Ernesto
- 48 — LUX Bernardo
- 49 — PAVAN Achille
- 50 — STURCCHIO Giuseppe
- 51 — BELLELLI Athos
- 52 — MAZZOLA Dario
- 53 — VAINA de PAVA Giovanni
- 54 — NICOLETTI Alfredo
- 55 — BOSSI Dante
- 56 — DOMINELLA Raoul
- 57 — ROMANI Enzo
- 58 — BURLIZZI Loris
- 59 — LOMASTO Vincenzo
- 60 — GEREMIA Lerio
- 61 — TINI Claudio
- 62 — SARASSO Eugenio
- 63 — BRANCATO Francesco
- 64 — CAVALLARO Leonardo
- 65 — NARDI Rinaldo
- 66 — LOMBARDI Francesco
- 67 — PRONTI Gustavo
- 68 — VOIPE PRIGNANO Ernesto
- 69 — FIGUS Eugenio
- 70 — BAMBACE Antonio
- 71 — NEMOLA Francesco
- 72 — BALESTRA Giovanni

- 73 — SILVA Armando
- 74 — TERRANOVA Salvatore
- 75 — PRUGNO Lelio
- 76 — RENZI Mario
- 77 — MINUCCI Pasquale
- 78 — ANGELINI Edgardo
- 79 — RUSSO Giovanni
- 80 — COCUMELLI Ferdinando
- 81 — CAGNONI Carlo
- 82 — D'APICE Michele
- 83 — NARDI Umberto
- 84 — CRESCENTI Raffaele
- 85 — VALESIO Germano
- 86 — ORAZI Carlo

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1935-XIII, n. 3512. —
Graduatoria di merito relativa al concorso a 80 posti di Sottocapo in prova nei ruoli delle stazioni delle Ferrovie dello Stato. (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 10 novembre 1934, numero 1360;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/96575 in data 17 giugno 1935 Anno XIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annua graduatoria di merito del concorso a 80 posti di Sottocapo in prova nei ruoli delle stazioni delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 20 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Ministro:
BENNI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 161 del 12 luglio 1935 XIII.

GRADUATORIA DI MERITO

- 1 — DI GIALLONARDO Cesare
- 2 — GRECO Bartolomeo
- 3 — VERDICCHIO Mario
- 4 — MICCOLI Luciano
- 5 — PUGLIESE Giuseppe
- 6 — RODRIGUEZ Pietro
- 7 — SCARPONI Gualberto
- 8 — TRIPEPI Mario
- 9 — TORRENTE Osvaldo
- 10 — MINARDI Mario
- 11 — SERRAO Enrico
- 12 — PESCE Adolfo
- 13 — RAGNI Alberto
- 14 — DECAROLI Riccardo
- 15 — MARTONE Mario
- 16 — BACHI Giovanni
- 17 — FINOCCHIARO Mario
- 18 — MOSNA Lorenzo
- 19 — PRUGNO Lelio
- 20 — LOFFREDO Domenico
- 21 — NESTI Roberto
- 22 — COSTA Renato
- 23 — DUCCI Mario
- 24 — MINGUZZI Sante
- 25 — NAVIGLIO Luigi Eros
- 26 — DAINELLI Alfredo
- 27 — LI VOLSI Michele
- 28 — PAULETICH Armando
- 29 — DE LIDDO Giulio
- 30 — MASCAGNA Alfredo
- 31 — GIAMMONA Giuseppe
- 32 — ABBRUZZESE Luciano
- 33 — BOTTALICO Vincenzo
- 34 — FERRARA Espedito
- 35 — IALONGO Dante
- 36 — ROSA Alberto
- 37 — PANDOLFO Francesco
- 38 — ROSSATO Redi
- 39 — GIUFFRIDA Gustavo

- 40 — **TROINI Medardo**
- 41 — **BROGLIA Enrico**
- 42 — **SALVO Nunziato**
- 43 — **MEDRI Salvatore**
- 44 — **CASTELLACCI Aldo Luigi**
- 45 — **SAGNELLI Luigi**
- 46 — **MASTELLONE Telesforo**
- 47 — **VALLARINO Gio. Batta**
- 48 — **GIUFFRIDA Carmelo**
- 49 — **NOBIS Enrico**
- 50 — **BELGIORNO-NETTIS Vito Francesco**
- 51 — **BAZZANI Francesco**
- 52 — **BRANDANI Francesco**
- 53 — **GUIDOTTI Guido**
- 54 — **FARULLA Giuseppe**
- 55 — **VEZZOSI Samuele**
- 56 — **RIZZETTO Vincenzo**
- 57 — **PINI Ranieri**
- 58 — **BIANCHETTA Attilio**
- 59 — **PRONO Mario**
- 60 — **D'ANGELO Giuseppe**
- 61 — **CROATTO Attilio**
- 62 — **TUMMINELLI Vincenzo**
- 63 — **SANARICA Elio**
- 64 — **MANDARA Bonaventura**
- 65 — **MONTONERI Luciano**
- 66 — **GIAGHEDDU Giuliano**
- 67 — **NIERO Pio Carlo**
- 68 — **DE SIMONE Luigi**
- 69 — **DE ROSA Mario**
- 70 — **PICCHIONE Stefano**
- 71 — **BOSSI Dante**
- 72 — **ROSATI Bruno**
- 73 — **DAMASCATI Francesco**
- 74 — **COCCOLO Cesare**
- 75 — **DANGOLA Giuseppe**
- 76 — **GRANATA Alfonso**
- 77 — **ZANETTI Paolo**
- 78 — **BERNABÒ Vincenzo**
- 79 — **AMITRANO Filippo**
- 80 — **BUGATTELLI Mario**
- 81 — **MAGGI Filippo**
- 82 — **ROIO Giuseppe**

- 83 — BUFACCHI Giulio
84 — LO BIANCO Francesco Vincenzo
85 — CUCCHI-COLLEONI Beniamino

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1935-XIII, n. 3515 —
*Graduatoria di merito relativa al concorso a 150
posti di Alunno d'ordine in prova nei ruoli delle
stazioni delle Ferrovie dello Stato. (1)*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 10 novembre 1934, numero 1369;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/97168 in data 18 giugno 1935 Anno XIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 150 posti di Alunno d'ordine in prova nei ruoli delle Stazioni delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 20 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Ministro:
BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

- 1 — ALTOBELLI Giovanni
- 2 — PEDRAZZONI Eolo
- 3 — BIANCHETTA Attilio
- 4 — RAGGI Filippo
- 5 — PAVARELLI Gino

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 162 del 13 luglio 1935-XIII.

- 6 — IALONGO Dante
- 7 — PERRONE Giacomo
- 8 — MAIELLA Luigi
- 9 — BARONI Randolfo
- 10 — SUCCIO Ermenegildo
- 11 — SAVASTANO Taddeo
- 12 — GINEBRI Fulvio
- 13 — LOFFREDO Domenico
- 14 — MASCAGNA Alfredo
- 15 — BACHI Giovanni
- 16 — CAVAGNGLO Daniele
- 17 — FUZZI Giorgio
- 18 — NESTI Roberto
- 19 — MORICONI Remo
- 20 — GOLA Aldo
- 21 — CORRADI Umberto
- 22 — BALDINI Ubaldo
- 23 — LAMARRA Gennaro
- 24 — VANNINI Ermindo
- 25 — SCATOZZA Gerardo
- 26 — ROSA Alberto
- 27 — CERRINA Dante
- 28 — DAVINO Vittorio
- 29 — MICCOLI Luciano
- 30 — PUOSI Bruno
- 31 — BRONZI Libero
- 32 — FERRO Sebastiano
- 33 — BATTISTONI Francesco
- 34 — MINARDI Mario
- 35 — IANNUCCI Oscar
- 36 — RODRIGUEZ Pietro
- 37 — SANTORO Feliciano
- 38 — NARDINI Trento
- 39 — SALOTTI Edelberto
- 40 — MINUTO Consolato
- 41 — PARRINO Cosmo
- 42 — GIMIGLIANO Rocco
- 43 — GAUDENZI Anselmo
- 44 — GIOVANNELLI Nello
- 45 — CALABRESE Giorgio
- 46 — FORTINI Stefano
- 47 — GIACOMELLI Silvio
- 48 — CATANOSO Davide

- 49 — MORCHIO Angelo
- 50 — PALMERINI Ezio
- 51 — BIANCO Michele
- 52 — NUCIFORO Pietro
- 53 — MARTINI Danilo
- 54 — MEMMI Aldo
- 55 — FORLINI Eros
- 56 — MARASSO Antonio
- 57 — MILANI Giuseppe
- 58 — LOMBARDO Domenico
- 59 — STORTI Vincenzo
- 60 — MONCELSI Alviero
- 61 — LOCHE Vitaliano
- 62 — MAZZANTI Leonardo
- 63 — DI BENEDETTO Fernando
- 64 — GAGLIARDO Oscar
- 65 — GIANCOLA Lorenzo
- 66 — MAGHERI Roberto
- 67 — GRIMALDI Giuseppe
- 68 — CERCONE Alessandro
- 69 — BARTOCCINI Renzo
- 70 — LACAGNINA Giovanni
- 71 — CRESPI Lino
- 72 — MAZZEO Luigi
- 73 — IMPELLIZZIERI Francesco
- 74 — ANDREASSI Giovanni
- 75 — CHIMIENTI Giuseppe
- 76 — PICOTTI Mario
- 77 — SERVENTI Aldo
- 78 — PALLOTTA Ezio
- 79 — PICCARDI Eugenio
- 80 — APROSIO Silvano
- 81 — BRAVI Ascanio
- 82 — BOCCACCINI Raffaello
- 83 — CELENTANO Armando
- 84 — MORI Ardito
- 85 — CAZZOLA Giulio
- 86 — RUVIELLO Mario
- 87 — IMMOVILLI Pietro
- 88 — SPINA Renato
- 89 — MARTINI Tullio
- 90 — FICHERA Sebastiano
- 91 — SALVADORI Ruggero

- 92 — BIENTINESI Ilvo
- 93 — CARLINI Carlo
- 94 — CASELLI Federigo
- 95 — LI VOLSI Michele
- 96 — CORETTO Tommaso
- 97 — SCHLAGENAUFG Carlo
- 98 — PAVANELLO Marco
- 99 — MONTAGNA Leonida
- 100 — PICCHI Omero
- 101 — DI SALVIA Antonio
- 102 — TIBERI Delfo
- 103 — PICCOLINI Giuseppe
- 104 — TALAMONTI Ferruccio
- 105 — CONSOLE Santino
- 106 — FALCINELLI Oscar
- 107 — VOLANTI Giuseppe
- 108 — MASCOLO Antonio
- 109 — FABBRI Giuseppe
- 110 — BALDASSARINI Mario
- 111 — TROCCHIA Giovanni
- 112 — CATTARIN Giulio
- 113 — CINTI Umberto
- 114 — BRIOLI Emilio
- 115 — VULPI Leonello
- 116 — CARMONA Paolo
- 117 — PICAZIO Mario
- 118 — CUZZOCREA Domenico
- 119 — REPOSINI BUCCIARELLI Luigi
- 120 — FONTANELLA Aldo
- 121 — FRATTINI Mario
- 122 — IACCHERI Berto
- 123 — CAVALIERE Francesco
- 124 — CARONNA Vincenzo
- 125 — MARCUCCI Rolando
- 126 — FINAMORE Domenico
- 127 — GALUPPINI Guido
- 128 — GIUDICI Fernando
- 129 — TARANI Alberto
- 130 — TOMASELLI Arturo
- 131 — ALBINO Rodolfo
- 132 — ACUTO Aldo
- 133 — FILENI Osvaldo
- 134 — BARILE Michele

- 135 — MIRABELLI Angelo
136 — PEZZANO Raffaele
137 — MODICA Giuseppe
138 — POLITI Adrio
139 — PIATTO Gennaro
140 — TURNATURI Francesco
141 — DE GIOVANNI Gildo
142 — BRUNETTI Ferdinando
143 — PELLEGRINI Mario
144 — LABATE Pasquale
145 — MUZZOPAPPA Raffaele
146 — NAPOLETANO Gaetano
147 — ROSSI Giuseppe
148 — AMATRUDA Pietro
149 — MARTONE Aldo
150 — MITTICA Vincenzo
151 — MOCCALDI Nicola
152 — VALENTI Carmelo
153 — PUGLISI Antonino
154 — PEDICONI Franco
155 — MARRUCCI Stelio
156 — BARBIN Pietro
157 — ROTELLA Antonio
158 — DAMIANO Renato
159 — SPINOLO Iginò
160 — GUARNERI Bartolomeo
161 — BARBARISI Vincenzo
162 — D'AMORE Vincenzo
163 — RUTIGLIANG Michele
164 — NIERO Pio Carlo
165 — GRAVINA Francesco
166 — LUBRANO Giuseppe
167 — D'ORTONA Fausto
168 — DI DOMIZIO Gino
169 -- LINI Francesco
170 -- LELLI Adriano
171 -- BENEVENTO Nicola
172 -- FORNARI Stefano
173 -- LASSI Bruno
174 -- BERTELLO Carlo
175 -- BOCCIA Antonio

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1935-XIII. — *Autorizzazione alla fabbricazione ed alla emissione di biglietti di Stato da L. 10 (1).*

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto gli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, che autorizza la emissione dei biglietti di Stato;

Visto l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato, approvato con l'art. 5 del predetto R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874;

DECRETA :

Art. 1.

E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da L. 10 per l'importo complessivo di Lire 850.000.000.

Art. 2.


Le monete divisionali d'argento in circolazione da L. 20 e da L. 10, il cui contingente fu stabilito in Lire 850.000.000 con il decreto-legge 3 luglio 1930, n. 988, convertito nella legge 16 febbraio 1931, n. 190, cesseranno di avere corso legale con il 31 dicembre 1936-XV e potranno essere cambiate al loro valore nominale fino al 31 dicembre 1937-XVI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: DI REVEL

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 163 del 15 luglio 1935-XIII.



DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1935-XIII. — *Norme per la importazione temporanea dall'estero di varietà di patate esclusivamente destinate ad uso di semina* (1).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina, allo scopo di rinnovare la sementa;

Visto il parere del Ministero delle corporazioni;

Udito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il divieto d'importazione di patate sancito dall'art. 8, lettera c), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, può essere consentita, in via eccezionale, per la campagna 1935-36 e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di quintali centocinquantamila, purchè esclusivamente per uso di semina e da destinarsi prevalentemente alle zone di produzione precoce per l'esportazione.

L'importazione è ammessa per provenienze da Stati nei quali esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta im-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 163 del 15 luglio 1935-XIII.

portanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da semina da ammettersi all'importazione dovranno provenire da località immuni dai seguenti parassiti: *Doriphora decemlineata*, *Synchytrium endobioticum*, *Phthorimaea operculella*, *Heterodera rostochiensis*, *Epitrix cucumeris*.

Le patate inoltre dovranno provenire da colture sottoposte a controllo tecnico di istituti degli Stati di provenienza o riconosciuti dagli Stati medesimi, sia nei riguardi della selezione, sia nei riguardi di fenomeni degenerativi (malattie da virus). Le patate dovranno essere immuni da qualsiasi alterazione con una tolleranza complessiva al riguardo del 3%.

Art. 3.

Le autorizzazioni all'importazione di patate da semina sono rilasciate dalla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, via S. Susanna 13, la quale compirà gli accertamenti necessari per la constatazione dello stato di sanità delle patate, compresa la visita alle colture di origine in tutti quei Paesi nei quali questa sarà ritenuta necessaria, e fisserà le norme per il controllo fitosanitario agli effetti della definitiva importazione nel Regno.

Art. 4.

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono applicabili soltanto in favore di enti agrari, agricoltori e ditte commerciali iscritte all'Albo degli esportatori e che a giudizio insindacabile della Commissione di cui al successivo art. 6, presentino sufficiente garanzia di destinare le patate importate esclusivamente per la semina.

Gli enti e le persone che si trovino nelle condizioni di cui sopra, qualora intendano, per la prossima campagna, importare patate da semina, dovranno farne domanda in carta da bollo, che dovrà pervenire entro il 31

agosto 1935 alla Regia stazione di patologia vegetale, indicando:

a) le località estere dalle quali desiderano prelevare le patate da importare;

b) la varietà e relativa classifica di riproduzione, il quantitativo (non inferiore a mille quintali) che intendano importare.

La domanda stessa dovrà, inoltre, contenere l'esplícita dichiarazione che l'importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dalla predetta Regia stazione di patologia vegetale; che si obbliga inoltre a trasmettere settimanalmente a quest'ultima, dopo l'arrivo delle patate, l'elenco delle aziende nelle quali saranno eseguite le coltivazioni con l'indicazione delle varietà e relative quantità, la precisa località di provenienza, e che, infine, riconosce di non aver diritto a ripetere risarcimento di danni da qualsiasi causa dipendenti.

All'atto della domanda il richiedente dovrà versare alla Regia stazione di patologia vegetale, in rapporto alla quantità di patate richiesta, la quota delle spese necessarie per gli accertamenti di cui all'art. 3. La Regia stazione di patologia vegetale rimborserà all'interessato l'aliquota di spese per la parte del quantitativo eventualmente non assegnato.

Art. 5.

E' data facoltà alla Regia stazione di patologia vegetale di esercitare anche, con sopraluoghi nei magazzini ed alle coltivazioni, il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle norme che saranno dettate dalla Regia stazione stessa, avvalendosi dei Regi osservatori e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante. Gli enti agrari, gli agricoltori e le ditte commerciali autorizzati all'importazione hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e di esibire tutti i documenti che all'uopo saranno richiesti dagli incaricati del controllo.

Art. 6.

La ripartizione tra i richiedenti del quantitativo di tuberi di patate ammesse all'importazione, di cui all'ar-

ticolo 1, sarà effettuata da una Commissione presieduta dal direttore generale dell'agricoltura e costituita da un funzionario della Direzione generale predetta, da un funzionario della Direzione generale del commercio (Ministero delle corporazioni), dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale, da un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori, da un rappresentante della Confederazione fascista del commercio, da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, e da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero.

Art. 7.

Le spedizioni di patate da semina dovranno effettuarsi in sacchi piombati dal Servizio fitopatologico dello Stato di origine, e dovranno essere accompagnate da un certificato di origine e di sanità, secondo il modello allegato, e da un certificato rilasciato dagli Istituti di controllo tecnico sulle colture di cui all'art. 2.

Art. 8.

L'importazione non potrà protarsi oltre il 30 aprile 1936 e dovrà avvenire attraverso i seguenti transiti di confine: Modane, Ventimiglia, Domodossola, Chiasso, Fortezza, Tarvisio, Postumia, Trieste, Genova, Savona, Livorno, Napoli, Brindisi, Catania e Cagliari.

Art. 9.

La concessione dell'autorizzazione ad importare patate da semina potrà essere in qualsiasi momento revocata, sia nei confronti dell'importatore il quale sia incorso in inosservanza delle norme contenute nel presente decreto e di quelle dettate dalla Regia stazione di patologia vegetale, sia per qualsiasi ragione di carattere fitosanitario.

Art. 10.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno punite ai sensi dell'art. 54 del-

la legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: ROSSONI.

Certificato di origine e di sanità per l'esportazione di patate da semina in Italia.

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale, dichiara:

1° che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da (1) e situate nel comune di
. provincia di ;

2° che le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti: *Doriphora decemlinnata*, *Sinchytrium endobioticum*, *Plthorimaea operculella*, *Heterodera rostochiensis*, *Epithrix cucumeris*;

3° che entro un raggio di 200 chilometri dal campo su cui sono state raccolte non è stata constatata la presenza di *Doriphora*, nè degli altri suddetti parassiti entro un raggio almeno di due chilometri;

4° che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5° che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

6° che le patate sono prive di terra.

(1) Nome dell'Ente o della Ditta o del privato che ha coltivato le patate.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Varietà delle patate
 Classifica di riproduzione (originali, 1^a riproduzione,
 ne, riproduzione riconosciuta)
 Peso della spedizione
 Specie dell'imballaggio
 N. N. dei colli
 Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate
 e comprovanti la classifica di riproduzione di queste
 N. del vagone
 Nome ed indirizzo del concessionario del permesso di
 esportazione
 Nome ed indirizzo del mittente

(Timbro) *Firma del delegato del Servizio fitopatologico*

Certificato dell'avvenuto controllo tecnico delle colture delle patate da semina che si esportano in Italia.

Il sottoscritto (1)
 certifica che le patate prodotte nelle colture eseguite da
 (2)
 e situate nel comune di provincia di
 sono (3)
 e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie
 da virus (malattie di degenerazione).

(Timbro).

Firma

Data

(1) Qualità del funzionario e nome dell'Istituto o Ente tecnico riconosciuti dallo Stato d'origine che controllava le colture delle patate.

(2) Nome dell'Ente o della Ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(3) Indicare la classifica di riproduzione: se originali, di prima riproduzione, riproduzione riconosciuta.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. 1322. —
Nuove concessioni di temporanea importazione (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogata, alle stesse condizioni già precedentemente stabilite e fino al 31 dicembre 1937, la concessione della temporanea importazione di ferro e acciaio in lamiere, verghe e nastri per la fabbricazione di serrande di sicurezza a rotolo e loro parti, agevolata concessa in via provvisoria col R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 803.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 172 del 25 luglio 1935-XIII.

Art. 2.

E' del pari prorogata alle stesse condizioni precedentemente stabilite e fino al 31 luglio 1936 la concessione della temporanea importazione di caffè crudo per essere torrefatto e confezionato in scatole, agevolanza concessa in via provvisoria col R. decreto-legge 12 aprile 1934, n. 656, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1006.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI --- DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1935, n. 103. — *Istituzione di speciali biglietti ferroviari di andata e ritorno da Roma Ostiense-Fiumicino.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311.20584.6 in data 4 luglio 1935;

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto l'articolo 3 comma b) del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1948;

Visto il D. M. n. 3507 del 20 giugno 1935-XIII;

Udito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Articolo unico.

E' autorizzata durante i mesi di luglio e agosto 1935 l'istituzione di biglietti di andata e ritorno da Roma Ostiense per Fiumicino al prezzo di lire tre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 9 luglio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro:
BENNI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 172 del 25 luglio 1935-XIII.

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1935, n. 144. — *Concorso interno a posti di Sotto capo tecnico*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 11 luglio 1935-XIII, N. PAG. 040/24/106801 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del Personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Visto il proprio Decreto in data 2 aprile 1935 n. 2722;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA :

Sono indetti esami di concorso interno per n. 40 posti di Sottocapotecnico con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 23 luglio 1935-XIII.

Il Ministro
BENNI.

Norme per il concorso interno a posti di Sotto capo tecnico.

1. — In relazione all'art. 60 del R. P., viene indetto un esame di concorso interno per n. 40 posti di Sotto capo tecnico.

Tali posti sono suddivisi come appresso:

OFFICINE

N. 5 posti	nel mestiere di aggiust. e mont. veicoli
» 4 » » »	» aggiust. e mont. locomotive
» 2 » » »	» falegname
» 3 » » »	» verniciatore
» 5 » » »	» tornitore
» 1 posto » »	» fucinatoro
» 4 posti » »	» caldaiaio e saldatore

24 a riportare.

Parte I - n. 31 - 1° agosto 1935-XIII.

Riporto 24

OFFICINE E DEPOSITI

N. 8 posti nel mestiere di elettricista.

SQUADRE RIALZO

N. 8 posti.

N. 40 posti in totale.

2. — Potranno partecipare a detto concorso:

— per le OFFICINE E DEPOSITI: gli operai di 1^a classe stabili;

— per le SQUADRE RIALZO: i verificatori e gli operai di 1^a classe stabili abilitati alle funzioni di verificatore.

Potranno inoltre prendere parte al concorso stesso anche gli operai di 1^a classe stabili dipendenti dalla Sezione Ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni.

3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare, per il tramite gerarchico non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel *Bollettino Ufficiale*, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 6 indicando la specialità di servizio per la quale concorrono.

I Capi delle Sezioni, delle Officine ecc. dai quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, attitudine alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, indicando complessivamente il numero delle giornate effettuate nelle funzioni stesse.

Dovrà essere inoltre trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della

data di nascita, dell'anzianità di servizio di ruolo, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1930-1934 nonché, eventualmente, delle benemerenze militari, fasciste ecc. di cui l'art. 1 del Regio Decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 possedute dagli interessati e la data d'iscrizione dei medesimi al Partito Nazionale Fascista.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente da apposite Commissioni esaminatrici, di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 R. P. ed in base agli elementi di cui al precedente punto 3° e dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno effettuati da apposite Commissioni esaminatrici, una per le Officine, una per le Squadre di Rialzo ed una per gli elettricisti, da nominarsi dal Direttore Generale, su proposta del Servizio Materiale e Trazione.

Ciascuna Commissione sarà composta di un Presidente, di grado non inferiore al 3°, e di due Membri, di grado non inferiore al 5°.

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alle Commissioni esaminatrici, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

6. — Gli esami consisteranno in prove scritte, grafica ed orale.

Le prove scritte saranno due e consisteranno: la prima nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana; la seconda nella soluzione di problemi di aritmetica, di geometria e di meccanica elementare, in base al punto a) del programma indicato in appresso; la

prova grafica riguarderà il disegno quotato di un pezzo di meccanismo o di una membratura di locomotiva, veicolo o locomotore, su rilievo dal vero.

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma.

Ai candidati che ne facciano richiesta sarà consentita anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere nella lingua prescelta una breve conversazione su argomento di indole pratica.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le prove obbligatorie e facoltative è il seguente:

Prove scritte e grafica:		} Per ciascuno dei componenti la Commissione.
Composizione . . . punti	10	
Problemi »	10	
Prova grafica »	10	
Prova orale »	30	
Prove facoltative »	3	Complessivamente per tutta la Commissione.

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 3°, fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, tenendo anche conto delle funzioni di grado superiore eventualmente esercitate. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte e orali.

8. — I candidati per essere ammessi alla prova orale debbono aver riportato in media almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica, con non meno di sei decimi dei punti attribuiti a ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati per essere riconosciuti idonei devono riportare almeno sette decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito

in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità, costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti di qualifica superiore, tra questi a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del Regio decreto legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, nell'ordine di preferenza stabilito dall'articolo stesso.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo ramo di servizio e specialità.

11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso verranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire, e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 R. P.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 R. P. e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

12. — Qualora in qualche mestiere o ramo di servizio non si raggiungesse il numero di idonei fissato, è lasciata facoltà all'Amministrazione di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei compresi nelle graduatorie degli altri mestieri o rami di servizio, seguendo beninteso l'ordine delle graduatorie stesse e fermo restando il totale di 40 posti stabilito dal presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere, per qualsiasi motivo, eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine di graduatoria.

13. — Le graduatorie di merito, approvate da S. E. il Ministro, saranno pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* delle Ferrovie dello Stato.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite sarà escluso dal concorso con deliberazione della Commissione esaminatrice.

MATERIE DI ESAME PER LE OFFICINE

(Comuni a tutti i mestieri)

a) CULTURA GENERALE:

1. — *Aritmetica e geometria elementare.* — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di esse. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice. Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagrammi. Costruzione di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2. — *Nozioni di fisica.* — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri, barometro, manometro, pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazione del vapore d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura pratica.

3. — *Elementi di meccanica.* — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometro. Principi di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). Resilienza.

4. — *Nozioni di chimica.* — Corpi semplici e composti. Miscugli, leghe. Composizione dell'acqua. Combustione e combustibili. Composizione dei combustibili. Prodotti della combustione.

b) MATERIE DI SERVIZIO:

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie; regolamento per gli agenti delle Officine. Contabilità delle officine per quanto riguarda le mansioni dei Sotto capi tecnici. Appuntatura della manco d'opera. Lavori col premio di maggior produzione; prelievo e versamento dei materiali e compilazione dei buoni relativi; commissioni di lavori alle officine; conti di commissione, norme sugli inventari. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi, denunce. Nozioni elementari di igiene.

c) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:

Criteri di organizzazione generale di una azienda industriale. Organizzazione tecnica di un'officina. Sala direttiva. Servizio di lavorazione. Collaudo. Normalizzazione. Intercambiabilità dei pezzi. Tolleranza e sistemi di tolleranza; gradi di lavorazione. Calcolo dei tempi di lavorazione. Cronometristi. Tempi di macchina e passivi. Sistema di remunerazione. Selezione ed orientamento professionale.

d) CULTURA TECNICA:

(per gli Aggiustatori e Mont. Veicoli)

1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro, acciaio.

2. — Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Caldaie a vapore: generalità e tipi fondamentali. Cenno sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici.

Inserzione ed avviamento di motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3. — Descrizione dei principali tipi di carrozze, bagagliai, carri nelle loro parti essenziali. Accessori ed apparecchi vari con particolare riguardo a quelli del F. W. e del R. V. classificazione e numerazione dei veicoli iscritti nel parco FF. SS. Iscrizioni diverse e segni convenzionali.

4. — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali metallici adoperati nella riparazione dei veicoli, loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi per la lavorazione a mano di detti materiali. Profilo degli utensili. Strumenti per tracciare. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle Officine (calibri, viti metriche, minimetri, dinamometri).

Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per bene eseguire detti trattamenti termici.

5. — Processi di lavorazione per la riparazione ordinaria dei veicoli nella parte relativa al mestiere dell'aspirante. Lavori e modificazioni prescritti dalle Istruzioni tecniche riguardanti il mestiere dell'aspirante. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (norme elementari e sommarie). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione dei disegni costruttivi dei veicoli.

6. — Operazioni da eseguire ai veicoli in occasione di revisione. Disposizioni sul servizio di verifica. Unità tecnica delle strade ferrate. Regolamento RIV e RIC.

(per gli Aggiustatori e Montatori Locomotive)

1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro, acciaio.

2. — Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: Pulegge, Ingranaggi, Bielle e Manovelle, Eccentrici. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Caldaie a vapore: Generalità e tipi fondamentali.

Cenno sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento di motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3. — Descrizione della locomotiva nelle sue parti essenziali: caldaia, carro e meccanismo motore. Sistema di distribuzione del vapore, concetto della distribuzione. Accessori ed apparecchi vari con particolare riguardo a quelli del F. W. Classificazione e numerazione delle locomotive in relazione al rodiggio ed al modo di utilizzazione del vapore (sistema Compound e sistema di vapore surriscaldato).

4. — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali adoperati nella riparazione delle locomotive. Loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi per la lavorazione a mano di detti materiali. Profilo degli utensili. Strumenti per tracciare. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle Officine (calibri, viti micrometriche, minimetri e dinamometri). Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per bene eseguire detti trattamenti termici.

5. — Processi di lavorazione per le riparazioni ordinarie delle locomotive nella parte relativa al mestiere dell'aspirante. Lavori e modificazioni prescritti dalle istruzioni tecniche. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione di disegni costruttivi delle locomotive.

6. — Istruzioni Ministeriali riguardanti l'ammissione in servizio delle locomotive, delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore delle FF. SS., o destinati al Servizio delle FF. SS. Unità tecnica delle Strade Ferrate.

(per i Falegnami)

1. — Nozioni elementari sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni elementari sulle proprietà tecniche dei legnami (caratteri organolettici, fisici e meccanici). Effetti della stagione del taglio sulle proprietà tec-

niche dei legnami. Effetti delle incisioni anulari, della scorzatura e della resinazione degli alberi in piedi, sulle dette proprietà. Difetti dei legnami. Legnami da lavoro nazionali e principali esotici con particolare riguardo alle essenze usate dalle FF. SS. Metodi di segare i legnami da lavoro, sfridi. Primi elementi di utilizzazione forestale. Esecuzione del taglio e del dicioccamento. Aliestimen- to del legname. Prodotti secondari dei boschi, Trasporto dei legnami. Conservazione dei legnami: sua importanza, modi per togliere l'acqua e metodi per la conservazione. Sughero. Prodotti della distillazione del legno. Altera- zioni del legname dovute all'azione degli animali con particolare riguardo ai coleotteri di carattere infestativo. Al- terazioni del legname dovute ai funghi. Metodi di misu- razione e cubatura dei legnami. Criteri commerciali di classificazione. Costo dei legnami usati dalle FF. SS. Ca- pitolato delle FF. SS. per la fornitura dei legnami.

2. — Organi di trasmissione e trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, e- centrici. Generalità sulle caldaie a vapore. Autoclavi. Macchine operatrici per la lavorazione del legno. Nozioni elementari sui motori elettrici: inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure elettriche. Attrezzi e mezzi d'opera per la lavorazione a mano dei legnami.

3. — Descrizione generale dei vari tipi di veicoli e, particolareggiata, delle parti di veicoli specialmente in- teressanti il mestiere di falegname. Numerazione e clas- sificazione dei veicoli iscritti nel parco FF. SS. Iscrizioni diverse e segni convenzionali.

4. — Istruzioni tecniche riguardanti la riparazio- ne veicoli che specialmente interessano il mestiere di fa- legname. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (norme sommarie, elementari). Prove e verifi- che periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi

5. — Unità tecnica delle strade ferrate. Regola- mento RIV e RIC.

(per i Verniciatori)

1. — Nomenclatura dei generi di mesticheria. Nor- me generali che servono a distinguere un prodotto più

costoso da un altro meno costoso. Materie prime principali: olii essiccativi, solventi volatili, pigmenti, essiccativi. Nozioni chimiche su di essi, caratteristiche, provenienza, preparazione.

Principali tipi di vernici, composizione, preparazione, caratteristiche. Sverniciatori a solventi volatili e sverniciatori alcalini; proprietà, pregi e difetti e costi relativi.

Nozioni sui pericoli d'incendio nell'uso dei vari prodotti.

Nozioni igieniche. Metalli più frequentemente impiegati per la fabbricazione dei pigmenti. Costi relativi.

Principali pigmenti. Cenni sulla loro composizione e fabbricazione.

Costi relativi.

Terre colorate e lacche. Provenienza e cenni sulla loro preparazione. Costi relativi.

Vernici a smalto, caratteristiche e loro composizione. Tinte o pitture.

Nozioni teorico-pratiche sulla coloritura e verniciatura. Essiccazione delle pellicole. Ossidazione delle pellicole o indurimento. Adesione della tinta sulle superfici da colorire o da verniciare. Verniciatura a nuovo o su vecchi strati.

Temperatura, aerazione, loro funzione nell'essiccazione e nella ossidazione.

Come debbono susseguirsi gli strati di tinta o di vernice, definire, cioè, di massima, le variazioni di composizione passando dagli strati superficiali a quelli sottostanti. Norme fondamentali della verniciatura cellulosa. Caratteristiche di un buon mestico a spatola. Sabbiatura. Nozioni sugli abrasivi di mesticheria. Pulizia delle superfici verniciate e di quelle lucidate. Pennelli, materie prime di cui sono costituiti, incollatura delle setole. Attrezzi a mano usati dai verniciatori.

2. — Organi di trasmissione e trasformazione del movimento (pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici). Macchine che vengono usate nelle mesticherie. Attrezzatura per la verniciatura a spruzzo. Nozioni elementari sui motori elettrici: inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3. — Descrizione generale dei vari tipi di rotabili. Computi delle superfici da verniciare. Numerazione e classificazione dei veicoli iscritti nel parco FF. SS. Iscrizioni diverse e segni convenzionali.

4. — Istruzioni tecniche delle FF. SS. sulla verniciatura dei rotabili. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione dei disegni elementari costruttivi.

(per i Tornitori)

1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro ed acciaio.

2. — Organi di trasmissione e trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Caldaie a vapore: generalità e tipi fondamentali. Cenno sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento di motori elettrici. Apparecchi comuni di misura elettriche.

3. — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali usati nella riparazione dei rotabili. Loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi per la lavorazione a mano di detti materiali. Profilo degli utensili. Taglio dei metalli. Strumenti per tracciare. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle officine (calibri, viti micrometriche, minimetri e dinamometri). Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per bene eseguire detti trattamenti termici.

4. — Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione dei disegni costruttivi.

(per i Fucinatori)

1. — Nozioni generali sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro e acciaio. Proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali metallici adoperati nella riparazione de rotabili; loro difetti e modo di accertarli.

2. — Lavorazione a caldo dei metalli. Fucinazione al maglio. Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per ben eseguire i trattamenti termici. Prove tecnologiche sui metalli. Organi di trasmissione e trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Nozioni elementari sui motori elettrici: inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure elettriche. Macchine per forgiare, bilancieri. Tipi di magli e loro funzionamento. Presse. Forni di riscaldamento e di ricottura. Lavorazione delle molle. Macchinario relativo. Prove.

Stampi attrezzi a mano usati nell'arte del fucinatoro.

Combustibili solidi, liquidi. Computo dei materiali occorrenti per la confezione dei pezzi fucinati. Cali e sfridi.

Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi.

Interpretazione di disegni costruttivi.

(per i calderai e saldatori)

1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro, acciaio.

2. — Proprietà fisiche e meccaniche. Uso e costo dei materiali usati nella riparazione delle caldaie. Loro difetti e modo di accertarli. Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento. Pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Nozioni elementari sui motori elettrici. Inserzione ed avviamento di essi. Apparecchi comuni di misure elettriche. Macchine operatrici occorrenti nella riparazione e costruzione delle caldaie. Arnesi a mano indispensabili all'arte del calderai. Spessimetri, ca-

libri. Descrizione di caldaie da locomotive nelle loro parti essenziali. Accessori di dette. Caldaie per impianti fissi (tipi principali). Lavorazione delle lamiere per la costruzione delle caldaie (scelta, tagliatura, spianatura, piegatura, cilindratura, chiodatura, presellatura, proporzione dei chiodi e delle lamiere). Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per ben eseguire detti trattamenti termici. Tipi di unione di lamiere. Tracciatura delle lamiere, del cono e del tronco di cono, di una calotta sferica; penetrazione dei cilindri e loro sviluppi. Taglio di un cilindro per piano.

3. — Lavorazione di tiranti filettati per caldaie da locomotive. Lavorazione dei tubi bollitori. Lavori di saldatura o. a. ed elettrica sulle caldaie. Precauzioni da usare nello esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie, elementari).

4. — Istruzioni tecniche delle FF. SS. sulla riparazione delle caldaie. Istruzioni Ministeriali riguardanti l'ammissione **in servizio** delle locomotive, delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore delle Ferrovie dello Stato o destinati a servizio delle FF. SS. Prove e verifiche periodiche dei recipienti contenenti gas compressi e agli impianti per compressione di aria.

5. — Interpretazione dei disegni costruttivi delle caldaie.

MATERIE DI ESAME PER GLI ELETTRICISTI

Depositi ed Officine

a) CULTURA GENERALE:

1. — *Aritmetica e geometria elementare.* — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di esse. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice. Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e vo-

lumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione) Rappresentazione grafica, diagrammi. Costruzione di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2. — *Nozioni di fisica.* — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri, barometri, manometro. Pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazione del vapore d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura pratiche.

3. — *Elementi di meccanica.* — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometro. Principi di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). Resilienza

4. — *Elettrostatica.* — Carica elettrica. Corpi conduttori ed isolanti. Massa. Densità. Potenziale.

5. — *Elettrodinamica.* — Corrente elettrica. Resistenza. Forza elettromotrice. Differenze di potenziale. Intensità di corrente. Circuiti elettrici. Leggi di Ohm e di Joule. Unità di misure elettriche. Pile, accumulatori.

6. — *Magnetismo.* — Magneti permanenti e temporanei. Induzione magnetica. Campo magnetico. Flusso di induzione.

7. — *Elettromagnetismo.* — Campo magnetico prodotto da una corrente. Solenoide. Elettrocalamita. Magnetismo residuo. Forza elettromotrice e corrente indotta in un circuito. Isteresi.

8. — *Cariche elettriche.* — Corrente continua, variabile, alternata. Grandezze relative alle correnti alternate. Induzione mutua. Autoinduzione. Impedenza. Correnti bifasi e trifasi. Correnti parassite.

9. — *Campi magnetici alternativi.* — Campi monofasi, bifasi, trifasi. Campi rotanti bifasi e trifasi.

10. — *Istrumenti di misura.* — Amperometri, Voltometri, Wattometri. Misure di intensità, di tensione, di resistenza e di potenza.

11. — *Nozioni di chimica.* — Corpi semplici e composti. Miscuglio, leghe.

b) MATERIE DI SERVIZIO :

Disposizioni del Regolamento del Personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie; regolamento per gli agenti delle Officine. Contabilità delle Officine per quanto riguarda le mansioni dei Sotto capi tecnici. Appuntatura della mano d'opera. Lavori col premio di maggior produzione; prelievo e versamento dei materiali e compilazione dei buoni relativi; commissioni di lavori alle Officine; conti di commissione; norme sugli inventari. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi, denunce. Nozioni elementari di igiene.

c) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO :

Criteri di organizzazione generale di un'azienda industriale. Organizzazione tecnica di un'officina. Sala direttiva. Servizio di lavorazione. Collaudo. Normalizzazione. Intercambiabilità dei pezzi. Tolleranza e sistemi di tolleranza, gradi di lavorazione. Calcolo dei tempi di lavorazione. Cronometristi. Tempi di macchina e passivi. Sistema di remunerazione. Selezione ed orientamento professionale.

d) CULTURA TECNICA :

1. — *Macchine elettriche.* — Dinamo a corrente continua. Alternatori. Trasformatori statici. Trasformatori Scott. Trasformatori e convertitori rotanti. Motori a corrente continua ordinari per trazione. Motori a corrente alternata. Motori a campo rotante ordinari e per trazione. Connessione in cascata. Potenza, rendimento dei generatori, trasformatori e motori.

2. — *Impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica.* — Centrali di produzione. Linee di trasmissione. Perdite nella trasmissione.

3. — *Sistemi di trazione.* — Trazione a corrente continua, monofase, bifase e trifase. Sottostazioni. Linea di contatto. Organi di presa corrente.

4. — *Illuminazione elettrica - telefoni - telegrafi.*

5. — *Locomotori ed automotrici elettriche.* — Carro. Telaio. Sale. Ruote e boccole. Sospensione. Distribuzione del peso. Circolazione nelle curve. Trasmissione del movimento (bielle ed ingranaggi). Freni. Equipaggiamento elettrico a corrente continua e trifasica. Vari tipi di locomotori ed automotrici a corrente continua e trifasica. Avviamento. Ricupero di energia. Trazione semplice e multipla.

6. — *Tecnologia.* — Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere dell'aspirante: loro difetti più frequenti e modo di accertarli. Attrezzi e macchine per la lavorazione di detti materiali. Apparecchi di misura usati nelle Officine; loro uso e lettura; amperometri voltometri, calibri a nonio, viti micrometriche, manometri, dinamometri. Interpretazione dei disegni costruttivi di locomotori. Metodi e processi di lavorazione e di riparazione dei locomotori nei riguardi delle parti sulle quali ordinariamente viene impiegato il mestiere dell'aspirante. Precauzioni da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas compressi.

MATERIE DI ESAME PER LE SQUADRE DI RIALZO

a) CULTURA GENERALE:

1. — *Aritmetica e geometria elementare.* — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di esse. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice. Numeri complessi (orc, gradi, misure inglesi).

Rette parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagrammi. Costruzione di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazione al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2. — *Nozioni di fisica.* — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aereostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri, Barometri. Manometri. Pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazioni del vapore d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura pratiche.

3. — *Nozioni di meccanica.* — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometro. Principi di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). Resilienza.

4. — *Nozioni di chimica.* — Corpi semplici e composti. Miscugli. Leghe. Composizione dell'acqua. Combustione e combustibili. Composizione dei combustibili. Prodotto della combustione.

b) CULTURA TECNICA :

1. — *Nozioni generali sulle macchine.* — Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Descrizione sommaria dei principali tipi di caldaie a vapore. Organi essenziali e funzionamento della macchina a vapore a moto alterno nei suoi vari tipi e nelle sue caratteristiche di lavoro (ad espansione multipla, a vapore surriscaldato ecc.). Cenno sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici.

Inserzione ed avviamento dei motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

2. — *Nozioni di tecnologia.* — Metalli industriali e loro leghe. Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nella riparazione dei veicoli, loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi e macchine per la lavorazione dei materiali medesimi. Utensili (tempera, profilo, affilatura). Velocità di lavoro delle macchine utensili. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle Squadre di Rialzo (calibri a nonio, viti micrometriche, manometri, dinamometri ecc.).

c) MATERIE DI SERVIZIO:

Numerazione e classificazione dei veicoli iscritti nel parco delle FF. SS. Iscrizioni diverse e segni convenzionali. Descrizione dei vari tipi di veicoli e delle loro parti essenziali. Accessori ed apparecchi vari, con particolare riguardo a quelli del F. W. e del R. V. Metodi e processi di lavorazione e di riparazione dei veicoli; lavori e modificazioni prescritti dalle Istruzioni tecniche e da altre disposizioni in vigore. Interpretazione dei disegni.

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai ed i manovali e relative competenze accessorie. Regolamento sul vestiario uniforme. Contabilità delle Squadre per quanto riguarda le mansioni dei dirigenti. Appuntatura della mano d'opera. Premio di maggior produzione, organizzazione, tariffe. Norme per la tenuta delle scorte; prelievo e versamento. Conti di commissione. Gestione del parco sale. Norme sugli inventari. Disposizioni pel personale di verifica, pulizia e lubrificazione dei veicoli. Unità tecnica delle strade ferrate. Regolamento del del RIV e del RIC. Precauzioni da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (norme sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche degli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Norme d'impianto e di manutenzione dei gazogeni; prove e verifiche periodiche. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi; denunce. Nozioni elementari d'igiene.

Errata-corrige.

Nella graduatoria di merito relativa al concorso a 150 posti di alunno d'ordine in prova nei ruoli delle stazioni delle Ferrovie dello Stato — pubblicata nel *Boll. Uff.* n. 29 - 1935 — a pag. 397 — il nome del 61° Loche anzichè Vitaliano, deve leggersi Vitalino.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 luglio 1935-XIII, n. 1375. —
*Istituzione del monopolio di acquisto all'estero del
carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei
relativi rottami. (1)*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto Part. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926,
n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di unificare gli ac-
quisti all'estero di talune materie prime;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Mini-
stro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni,
di concerto con i Ministri per le finanze, per le comuni-
cazioni e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° agosto 1935-XIII è istituito il mono-
polio per gli acquisti all'estero delle seguenti materie
prime:

- a) carbone fossile, suoi agglomerati e carbone
coke;
- b) rame e sue leghe in forme greggie ed in rot-
tami;
- c) stagno in pani, in verghe ed in rottami;
- d) nichelio e sue leghe in pani, in dadi ed in rot-
tami.

Art. 2.

Il monopolio di cui al precedente articolo è affi-
dato all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 177 del 31 luglio 1935-XIII

lo esercita a mezzo del proprio Servizio approvvigionamenti.

Art. 3.

Gli organi dell'Amministrazione ferroviaria provvedono e dispongono, ai fini dell'esercizio del monopolio, secondo le rispettive competenze stabilite dagli ordinamenti dell'Amministrazione medesima.

Non si applicano però per le materie attinenti al monopolio predetto le disposizioni che prescrivono il parere del Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Le ditte che abbiano stipulato contratti, ancora in corso, per l'acquisto all'estero delle materie sottoposte al monopolio, dovranno farne denuncia al Servizio approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato, entro il 4 agosto 1935-XIII, indicando per ogni contratto il quantitativo già ritirato e introdotto nel Regno e quello ancora da ricevere.

Per le materie che, alla data d'inizio del monopolio, si trovino sotto scarico nei porti italiani, o in viaggio per mare, o sotto carico nei porti stranieri, resta ferma la libera consegna agli acquirenti.

Per le materie che giungano per altra via ai transiti di confine la libera consegna agli acquirenti ha effetto fino a tutto il 10 agosto 1935-XIII.

Art. 5.

I contratti in corso di esecuzione possono essere condotti a termine fuori del regime di monopolio quando vadano a scadere non oltre il 31 agosto 1935-XIII.

Le ditte interessate dovranno all'uopo presentare domanda al Ministero delle Comunicazioni che rilascerà le autorizzazioni per l'introduzione delle materie nel Regno.

Per i contratti stipulati prima della pubblicazione del presente decreto, e non ancora iniziati, e per quelli in corso che abbiano scadenza oitre il 31 agosto 1935-XIII, il Ministero delle Comunicazioni ha facoltà di accordarne alle ditte interessate, su loro richiesta, la esecuzione totale o parziale, rilasciando le corrispondenti autorizzazioni ai termini del precedente comma.

Art. 6.

Con decreti Reali sulla proposta del Ministro per le Comunicazioni, di concerto coi Ministri per le Finanze e per le Corporazioni, saranno emanate le norme integrative ed esecutive eventualmente occorrenti per la attuazione del presente decreto-legge e adottati tutti i provvedimenti che siano necessari per il regolare esercizio del monopolio.

Il presente decreto ha effetto dalla sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetto di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVEL - BENNI
- SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1935-XIII. — *Modifica alla tabella A annessa al decreto Interministeriale 23 giugno 1935-XIII per l'importazione dei carboni.* (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE
 DI CONCERTO CON I
 MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
 PER LE CORPORAZIONI
 E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1935 che stabilisce il regime delle importazioni dal 1° luglio 1935;

DETERMINA:

Art. 1.

Dalla tabella A « Elenco delle merci vincolate a licenza » annessa al decreto interministeriale 25 giugno 1935, sono soppresse le seguenti voci:

564 — Carboni fossili ed altri combustibili fossili, naturali o carbonizzati;

564-bis — Carbone coke.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 luglio 1935-XIII.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

p. Il Ministro per gli affari esteri:

SUVICH.

p. il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ROSSONI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 178 del 1° agosto 1935-XIII.

Parte I - n. 32 - 8 agosto 1935-XIII.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1396. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 607, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo. (1)*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 maggio 1935, n. 607, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 179 del 2 agosto 1935-XIII.

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1935 - XIII, n. 319. —
*Graduatorie di merito relative al concorso interno
a 100 posti di Capo squadra cantonieri.*

IL MINISTRO

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale
con la relazione in data 20 luglio 1935 - XIII, N. PAG.
040/24/107270 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale ap-
provato col Regio decreto legge 7 aprile 1925, N. 405;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

Sono approvate le unite graduatorie di merito re-
lative al concorso interno a 100 posti di Capo squadra
cantonieri bandito col Decreto Ministeriale 4 dicembre
1934-XIII, N. 1604 e si autorizza la pubblicazione di esse
nel « Bollettino Ufficiale ».

Roma, li 6 agosto, 1935-XIII.

Il Ministro
BENNI

COMPARTIMENTO DI TORINO

(Posti 6)

- 1 — 244309 — COPITAR Giovanni
- 2 — 259000 — SARTORIO Paolo
- 3 — 288556 — GEIGER Giovanni
- 4 — 253773 — BATTISTINO Francesco
- 5 — 237569 — BAIOTTO Antonio
- 6 — 264738 — BORRA GIACASSO Pietro
- 7 — 259008 — RINET Giuseppe
- 8 — 267747 — SALVAGIOTTO Bernardino
- 9 — 254645 — SERRACANE Pietro
- 10 — 254616 — BARALE Domenico
- 11 — 264784 — SUBRI Lorenzo
- 12 — 253790 — BRIANO Giovanni

COMPARTIMENTO DI MILANO

(Posti 6)

- 1 — 275857 — ÀBBIATI Emilio
- 2 — 281732 — DONIDA Teresio
- 3 — 288833 — FROFANTER Luigi
- 4 — 274436 — SALOMONI Federico
- 5 — 283341 — SOLBIATI Ernesto
- 6 — 214301 — BONATO Romeo
- 7 — 159077 — PISATI Giovanni
- 8 — 212937 — CORAZZA Luigi
- 9 — 226942 — GEROSA Giuseppe

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

(Posti 9)

- 1 — 293485 — CHALIER Antonio
- 2 — 253124 — OPPEZZO Eusebio
- 3 — 200014 — ZAZZERON Gregorio
- 4 — 230634 — CHIARCOSSI Amedeo
- 5 — 264726 — LONGO Michele
- 6 — 225173 — CONZON Giacomo
- 7 — 226967 — POLANI Luciano
- 8 — 234719 — TRONCHINI Silvio
- 9 — 238315 — BIONDANI Luigi
- 10 — 226401 — BRISTOT Carlo
- 11 — 227055 — BECHERI Leonello
- 12 — 287433 — PIEROBON Angelo
- 13 — 207406 — MILETTO Pietro
- 14 — 225092 — ARMELLINI Serafino
- 15 — 253793 — FERRERO Stefano
- 16 — 225176 — PIAI Cirillo
- 17 — 226417 — GIURIN Secondino
- 18 — 239457 — FORNO Giovanni
- 19 — 289107 — MORANDI Francesco

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

(Posti 8)

- 1 — 279018 — CAPITANELLI Tito
- 2 — 214565 — CAMPETIELLO Erasmo
- 3 — 213841 — FABERO Settimo

- 4 — 288941 — ZANGHIRELLA Pietro
- 5 — 250612 — ZOBOLI Camillo
- 6 — 272854 — DELL'ERNIA Nicola
- 7 — 278149 — PIROVANO Giovanni
- 8 — 240845 — PANICO Giuseppe
- 9 — 289991 — GALEAZZI Vincenzo
- 10 — 231242 — PERCO Bruno
- 11 — 272766 — DE FALCO Arturo
- 12 — 275306 — BUSACCHI Bruno
- 13 — 255136 — FERRANTI Antonio
- 14 — 223118 — POLTRONIERI Emilio
- 15 — 218637 — IOPPI Angelo
- 16 — 283769 — NICCOLAI Guido
- 17 — 253594 — NEGRO Giuseppe
- 18 — 278509 — BABBINI Emilio
- 19 — 215009 — BARTOLOZZI Guglielmo
- 20 — 241894 — MASSARO Orazio
- 21 — 287886 — BERTELLONI Francesco
- 22 — 208397 — PANDOLFI Umberto
- 23 — 245084 — PLAINO Giovanni Battista
- 24 — 219774 — GASPARINI Emilio
- 25 — 206669 — NOCCIOLI Ezio
- 26 — 282448 — BERTAGNA Giovanni
- 27 — 286191 — SEMEIA Giuseppe
- 28 — 223979 — VICIDOMINI Salvatore
- 29 — 267636 — PITTINO Fortunato
- 30 — 183888 — CARNEVALE Gerardo

COMPARTIMENTO DI GENOVA

(Posti 5)

- 1 — 253190 — POGGI Luigi
- 2 — 268007 — MORDEGLIA Gerolamo
- 3 — 264077 — DOLARA Lorenzo
- 4 — 213022 — PASTORINO Giulio
- 5 — 268058 — ROSSI Gino
- 6 — 158191 — PASTORINO Angelo
- 7 — 273644 — ODONE Vincenzo
- 8 — 264975 — FRANCISCO Giovanni
- 9 — 277473 — PRIOLO Giuseppe
- 10 — 272010 — MULINACCI Giovanni
- 11 — 279535 — POGGIO Giuseppe

- 12 — 214796 — ALFEO Giuseppe
- 13 — 122279 — GHIGLIAZZA Giovanni Battista
- 14 — 266619 — SIRI Lorenzo

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

(Posti 6)

- 1 — 226448 — GUADAGNINI Alessandro
- 2 — 273693 — VENTURI Casimiro
- 3 — 268247 — MALDINI Aurelio
- 4 — 186844 — SITTA Giuseppe
- 5 — 248197 — BOLOGNESI Alberto
- 6 — 268270 — CAPPELLI Arturo
- 7 — 270288 — BELLESIA Emanuele
- 8 — 187990 — CORRADI Egisto
- 9 — 249053 — LANZA Arturo
- 10 — 237193 — SEGANTI Stefano
- 11 — 204111 — DONDARINI Lodovico
- 12 — 245144 — MINCHERI Giuseppe

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

(Posti 6)

- 1 — 286412 — KOCJAN Francesco
- 2 — 225976 — VALLINI Emanuele
- 3 — 231467 — DEL GIUSTO Rino

COMPARTIMENTO DI ANCONA

(Posti 5)

- 1 — 231232 — ACQUARELLI Luigi
- 2 — 213163 — PIERMATTEO Vittorio
- 3 — 282119 — STRACCIA Guido
- 4 — 193717 — MORELLI Ezio
- 5 — 245223 — SPINOZZI Vittorio
- 6 — 213110 — ONIGHINI Ettore
- 7 — 251411 — MUCCI Cesare
- 8 — 184916 — GASPARINI Cariglio
- 9 — 244607 — FERRANTI Adelmo
- 10 — 223881 — GHINASSI Eugenio

- 11 — 241282 — MATTIOLI Biagio
- 12 — 200122 — BOSI Luigi
- 13 — 174255 — SARRA Leonardo
- 14 — 204532 — ROSSI Giov. Battista
- 15 — 165218 — FEBBO Camillo
- 16 — 184316 — ANTONUCCI Giovanni
- 17 — 235526 — SPINOZZI Raffaele

COMPARTIMENTO DI ROMA

(Posti 8)

- 1 — 200149 — ROSATI Domenico
- 2 — 241620 — GESUALDO Antonio
- 3 — 242557 — MANDRICI Cesare
- 4 — 277607 — MATTARELLI Nicola
- 5 — 209989 — ROCCHI Roberto
- 6 — 282960 — DE LUCA Famiano
- 7 — 240403 — ERCOLANI Giuseppe
- 8 — 238950 — SALVATORI Enrico
- 9 — 250166 — DEL RE Michele
- 10 — 250184 — CHIATTI Gaspare
- 11 — 283444 — DI LORENZO Michelangelo
- 12 — 244345 — KRALJ Antonio
- 13 — 242587 — D'OLIVA Michele
- 14 — 208393 — CICCINELLI Stefano
- 15 — 279015 — FIORELLI Alduino
- 16 — 243769 — PAGLIUCA Iginò
- 17 — 255133 — MORELLINI Pietro
- 18 — 220821 — TONTODONATO Pietro
- 19 — 249105 — CIARROCCA Alessandro

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

(Posti 8)

- 1 — 288171 — MEROLILLO Angelo
- 2 — 237367 — TAMMARO Giovanni
- 3 — 270632 — DI MATTEO Emilio
- 4 — 270633 — GRAVANTE Gaetano
- 5 — 240507 — MATANO Francesco
- 6 — 286187 — SKABAR Rodolfo

- 7 — 204558 — LUISI Costanzo
- 8 — 236626 — RENZULLI Federico
- 9 — 274910 — GALEOTA LANZA Alfonso
- 10 — 237353 — TIRANNO Oto
- 11 — 200203 — CACCAVELLA Raffaele
- 12 — 250219 — MINUTELLA Feliciano
- 13 — 183886 — BARRELLA Matteo
- 14 — 243856 — PERROTTA Emilio
- 15 — 167361 — BARRELLA Vincenzo
- 16 — 276370 — NATALINO Nicola

COMPARTIMENTO DI BARI

(Posti 9)

- 1 — 283480 — PARISI Vincenzo
- 2 — 193783 — ROSATO Pantaleo
- 3 — 235051 — MATARANGOLO Francesco
- 4 — 266962 — NASTASIA Antonio
- 5 — 237986 — ANTONUCCI Attilio
- 6 — 241411 — DI CARLO Alfredo
- 7 — 251501 — BELMONTE Giuseppe
- 8 — 162135 — OLIVIERI Nicola
- 9 — 182838 — STASI Giuseppe
- 10 — 239104 — GRIECO Alessandro
- 11 — 279711 — SERENA Carlo
- 12 — 247345 — ZANGARDI Pietro
- 13 — 245742 — ZACCAGNINO Rocco
- 14 — 213750 — OLIVIERI Leone
- 15 — 237982 — L'EPISCOPIA Rocco Salvatore
- 16 — 239107 — LEONE Luigi
- 17 — 250231 — MORO Erasmo
- 18 — 244771 — SPAGNUOLO Antonio
- 19 — 214156 — ZACCAGNINO Vito
- 20 — 249110 — LUCIANETTI Antonio
- 21 — 268698 — SUMMA Canio
- 22 — 193767 — VERNOLA Nicola
- 23 — 289156 — MASTROMARINO Cosimo Damiano
- 24 — 281361 — LAGHEZZA Antonio
- 25 — 250738 — QUINTO Giovanni Battista
- 26 — 214157 — PALMIERI Domenico
- 27 — 243926 — GUIDA Luigi
- 28 — 278579 — ERAMO Cosimo

- 29 — 247477 — DE CARLO Vincenzo
- 30 — 249108 — RAGNI Basso
- 31 — 274951 — PARISI Nicola

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

(Posti 9)

- 1 — 283531 — D'ONOFRIO Francesco
- 2 — 200738 — URSINI Raffaele
- 3 — 239241 — SANNUTO Francesco
- 4 — 241458 — AVERSA Gregorio
- 5 — 287599 — ALOISIO Raffaele
- 6 — 238038 — AGRIPPINO Germano
- 7 — 202063 — MONACO Giovanni
- 8 — 245767 — MOLLO Giuseppe
- 9 — 246307 — DE LEO Giuseppe
- 10 — 224898 — PALAZZO Giuseppe
- 11 — 202254 — BRUNO Santo
- 12 — 161002 — FRONTERA Rocco
- 13 — 243974 — SALIFURO Michele
- 14 — 241459 — LAUDONIA Francesco
- 15 — 193802 — MANTUANO Vincenzo
- 16 — 242764 — IMBROISI Francesco

COMPARTIMENTO DI PALERMO

(Posti 10)

- 1 — 287395 — FERRARA Matteo
- 2 — 268942 — ARGENTA Crocifisso
- 3 — 290054 — CLEMENZA Francesco
- 4 — 293610 — GALLOITA Sabatino
- 5 — 283045 — PECORARO Mario
- 6 — 235633 — SPICUGLIA Corrado
- 7 — 254549 — CANNIZZARO Giusto
- 8 — 281511 — DI ROSA Calogero
- 9 — 270948 — SARDO Giuseppe
- 10 — 281174 — SANFILIPPO Domenico
- 11 — 283601 — SINACORI Gaetano
- 12 — 288015 — GALLUZZO Gerlando

- 13 — 175802 — LA PAGLIA Domenico
14 — 281474 — PINTURO Giuseppe
15 — 291417 — DEGLIUOMINI Pasquale

DELEGAZIONE DI CAGLIARI

(Posti 5)

- 1 — 261461 — MURETTI Giuseppe
2 — 263608 — RUSSO Vincenzo
3 — 233788 — PORTAS Onofrio
4 — 250793 — MASALA Antonio
5 — 283361 — FRESU Diego
6 — 260735 — LUXI Raffaele

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1935-XIII. — *Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Grecia.* (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849 e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

Visto il Regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge l'11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi o divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da **esportazioni**;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935 che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935 concernente la importazione di merci in compensazione;

DECRETA :

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti che si riferiscano, sia direttamente sia indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare, di merci originarie o

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 151 del 1° luglio 1935-XIII.

provenienti dalla Grecia è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in altre valute, si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Milano nel giorno precedente a quello del versamento.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale ad eccezione del transito.

Art. 3.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie o provenienti dalla Grecia, e alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato, in tutto o in parte, al pagamento di dette merci, dovrà entro quindici giorni dalla data suindicata, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia munito del visto della Banca d'Italia sarà restituito al denunciante.

Art. 4.

L'importatore in via definitiva o temporanea di merce originaria o proveniente dalla Grecia, è tenuto a presentare alle dogane del Regno all'atto della dichiarazione

di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo; uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione, merce originaria o proveniente dalla Grecia deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'articolo 4 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merce considerate nel presente articolo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dalla avvenuta vendita, nei modi stabiliti per le denunce di cui all'articolo 3.

Art. 6.

I creditori per merci italiane già esportate in Grecia alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenuti a presentare, non oltre il 31 luglio 1935 e per il tramite delle filiali della Banca d'Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, denuncia del loro credito.

Le forme e i modi della denuncia saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tale denuncia dovrà essere accompagnata da copia della fattura e dovrà indicare gli estremi dei documenti doganali che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato. La copia della fattura dovrà essere munita, a prova della sua autenticità, della firma del creditore.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali o dei loro duplicati o di certificati equipollenti rilasciati dalle dogane, ed ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Art. 7.

Per le merci esportate in Grecia, dal 1° luglio 1935-XIII l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendite a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavato presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto

deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura **pro-forma**.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante; un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine o provenienza greca destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9.

L'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero potrà consentire, d'accordo con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero compensazioni speciali (private).

Tali compensazioni possono riguardare le merci di origine o provenienza greca importate in Italia e quelle di origine o provenienza italiana esportate in Grecia.

Art. 10.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara, ed a quelle destinate nella zona franca del Carnaro.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, i contravventori alle disposi-

zioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, numero 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi e con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dalla Grecia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno inoltre applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale:

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie o provenienti dalla Grecia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto ai sensi del presente decreto dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13.

Dal 1° luglio 1935-XIII sono abrogate le disposizioni di cui al decreto interministeriale 25 marzo 1935-XIII

recante disposizioni concernenti i pagamenti di merci importate originarie o provenienti dalla Grecia.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1935-XIII.

Roma, addì 27 giugno 1935 – Anno XIII.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

p. Il Ministro per gli affari esteri:

SUVICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia:

SOLMI.

p. Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1935-XIII. — *Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria.* (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 151 del 1° luglio 1935-XIII.

Visto il Regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge l'11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi o divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935 che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935 concernente la importazione di merci in compensazione;

DECRETA :

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti che si riferiscano, sia direttamente sia indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare, di merci originarie o provenienti dall'Ungheria è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in altre valute, si effettuerà sulla base del corso medio dei cambi della Borsa di Milano del giorno della scadenza. I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale ad eccezione del transito.

Art. 3.

L'importatore in via definitiva o temporanea di merce originaria o proveniente dall'Ungheria, è tenuto a presentare alle dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia.

Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo; uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione, merce originaria o proveniente dall'Ungheria, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 3 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merce considerate nel presente articolo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dalla avvenuta vendita.

Tale comunicazione, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia munito del visto della Banca d'Italia sarà restituito al denunciante.

Art. 5.

Per le merci esportate in Ungheria, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendite a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione o della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante; un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 6.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine o provenienza ungherese destinate ad essere importate in Italia dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità della operazione.

Art. 7.

L'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero potrà consentire, d'accordo con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero compensazioni speciali (private).

Tali compensazioni possono riguardare le merci di origine o provenienza ungherese importate in Italia e quelle di origine o provenienza italiana esportate in Ungheria.

Art. 8.

L'applicazione delle norme di cui agli articoli precedenti è estesa anche al territorio della zona franca di Zara. E' invece sospesa per le merci destinate al consumo nella zona franca del Carnaro fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni.

Art. 9.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, numero 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi e con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dall'Ungheria.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno inoltre applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di

merci originarie o provenienti dall'Ungheria importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto ai sensi del presente decreto dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione e della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 10.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1935-XIII e sostituirà a tutti gli effetti il precedente decreto Ministeriale 25 luglio 1932 recante disposizioni per i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria.

Roma, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

p. Il Ministro per gli affari esteri:

SUVICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia:

SOLMI.

p. Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1935-XIII. — Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Svezia. (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849 e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

Visto il Regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge l'11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi o divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935 che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935 concernente la importazione di merci in compensazione;

DECRETA:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie o provenienti dalla Svezia che si riferiscano, sia direttamente sia indirettamente, ad importazioni ef-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 151 del 1° luglio 1935-XIII

fettuate ed il cui pagamento scada dopo il 30 giugno 1935-XIII, o da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in altre valute, si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della borsa di Milano nel giorno precedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale ad eccezione del transito.

Sono considerate di origine svedese anche le merci che abbiano subito in Svezia considerevoli lavorazioni.

Art. 3.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie o provenienti dalla Svezia, il cui pagamento scada dopo il 30 giugno 1935-XIII, dovrà entro quindici giorni dalla data suindicata, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia munito del visto della Banca d'Italia sarà restituito al denunciante.

Art. 4.

L'importatore in via definitiva o temporanea di merce originaria o proveniente dalla Svezia, è tenuto a presentare alle dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo, uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione, merce originaria o proveniente dalla Svezia deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'articolo 4 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdurre successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merce considerate nel presente arti-

colo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dalla avvenuta vendita, nei modi stabiliti per le denunce di cui all'art. 3.

Art. 6.

I creditori per merci italiane già esportate in Svezia il cui pagamento scada dopo il 30 giugno 1935-XIII sono tenuti a presentare, non oltre il 31 luglio 1935 e per il tramite delle filiali della Banca d'Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, denuncia del loro credito.

Le forme e i modi della denuncia saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tale denuncia dovrà essere accompagnata da copia della fattura e dovrà indicare gli estremi dei documenti doganali che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato. La copia della fattura dovrà essere munita, a prova della sua autenticità, della firma del creditore.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali o dei loro duplicati o di certificati equipollenti rilasciati dalle dogane, ed ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Art. 7.

Per le merci esportate in Svezia dal 1° luglio 1935 l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendite a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o

per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante; un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine o provenienza svedese destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di casiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9.

L'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero potrà consentire, d'accordo con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, compensazioni speciali (private).

Tali compensazioni possono riguardare le merci di origine o provenienza svedese importate in Italia e quelle di origine o provenienza italiana esportate in Svezia.

Art. 10.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara, ed a quelle destinate nella zona franca del Carnaro.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, numero 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi e con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dalla Svezia.

Le stesse sanzioni sono applicabili agli spedizionieri accreditati in dogana che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno inoltre applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie o provenienti dalla Svezia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto ai sensi del presente decreto dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione e della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1935-XIII.

Roma, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

p. Il Ministro per gli affari esteri:

SUVICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia:

SOLMI.

p. Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1935-XIII. — *Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Norvegia. (1)*

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

ED

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che auto-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 159 del 10 luglio 1935-XIII.

rizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente la importazione di merci in compensazione;

DECRETA:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie o provenienti dalla Norvegia che si riferiscano, sia direttamente sia indirettamente, ad importazioni effettuate ed il cui pagamento scada dopo il 9 luglio 1935-XIII, o da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Milano nel giorno precedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Sono considerate di origine norvegese anche le merci che abbiano subito in Norvegia considerevoli lavorazioni.

Art. 3.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci ori-

ginarie o provenienti dalla Norvegia, il cui pagamento scada dopo il 9 luglio 1935-XIII dovrà, entro quindici giorni dalla data suindicata, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante.

Art. 4.

L'importatore in via definitiva o temporanea di merce originaria o proveniente dalla Norvegia, è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo, e uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merce originaria o provenien-

te dalla Norvegia deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 4 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merce considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per la denuncia di cui all'art. 3.

Art. 6.

I creditori per merci italiane già esportate in Norvegia il cui pagamento scada dopo il 9 luglio 1935-XIII, sono tenuti a presentare non oltre il 9 agosto 1935, e per il tramite delle filiali della Banca d'Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, denuncia del loro credito.

Le forme e i modi della denuncia saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tale denuncia dovrà essere accompagnata da copia della fattura e dovrà indicare gli estremi dei documenti doganali che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato. La copia della fattura dovrà essere munita, a prova della sua autenticità, della firma del creditore.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali o dei loro duplicati o di certificati equipollenti

rilasciati dalle dogane, ed ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Art. 7.

Per le merci esportate in Norvegia dal 10 luglio 1935 l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendite a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante; un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine o provenienza norvegese destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9.

L'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero potrà consentire, d'accordo con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, compensazioni speciali (private).

Tali compensazioni possono riguardare le merci di origine o provenienza norvegese importate in Italia e quelle di origine o provenienza italiana esportate in Norvegia.

Art. 10.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara, e a quelle destinate nella zona franca del Carnaro.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi e con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dalla Norvegia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno inoltre applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti

di merci originarie o provenienti dalla Norvegia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fiserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il 10 luglio 1935-XIII.

Roma, addì 5 luglio 1935 - Anno XIII.

~~AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - AL MINISTRO DELLE FERROVIE DELLO STATO~~

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

p. Il Ministro per gli affari esteri:

SUVICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia:

SOLMI.

p. il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1935-XIII. — *Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Olanda* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente la importazione di merci in compensazione;

DECRETA :

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie o provenienti dall'Olanda, dalle Indie Olandesi, dal Surinam e da Curaçao, che si riferiscano, sia

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 178 del 1 agosto 1935-XIII.

direttamente sia indirettamente, ad importazioni effettuate ed il cui pagamento scada dopo il 31 luglio 1935-XIII, o da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base della media del corso ufficiale dei cambi della Borsa di Milano del giorno precedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Sono considerate di origine olandese anche le merci che abbiano subito in Olanda lavorazioni sufficienti per dare a tali merci un carattere prettamente olandese.

Art. 3.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie o provenienti dall'Olanda, dalle Indie Olandesi dal Surinam e da Curaçao, il cui pagamento scada dopo il 31 luglio 1935-XIII, dovrà, entro quindici giorni dalla data suindicata, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fat-

tura, munita a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante.

Art. 4.

L'importatore in via definitiva o temporanea di merce originaria o proveniente dall'Olanda, dalle Indie Olandesi, dal Surinam e da Curaçao, è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo, e uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merce originaria o proveniente dall'Olanda, dalle Indie Olandesi, dal Surinam e da Curaçao, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'articolo 4 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane

ne, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per la denuncia di cui all'art. 3.

Art. 6.

I creditori per merci italiane già esportate in Olanda, nelle Indie Olandesi, nel Surinam e Curaçao il cui pagamento scada dopo il 31 luglio 1935-XIII sono tenuti a presentare non oltre il 31 agosto 1935-XIII e per il tramite delle filiali della Banca d'Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, denuncia del loro credito.

Le forme e i modi della denuncia saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tale denuncia dovrà essere accompagnata da copia della fattura e dovrà indicare gli estremi dei documenti doganali che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato. La copia della fattura dovrà essere munita, a prova della sua autenticità, della firma del creditore.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali o dei loro duplicati o di certificati equipollenti rilasciati dalle dogane, od ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Art. 7.

Per le merci esportate in Olanda, nelle Indie Olandesi, nel Surinam e Curaçao dal 1° agosto 1935-XIII l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito mo-

dulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendite a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante; un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine o provenienza olandese, dalle Indie Olandesi, dal Surinam e da Curaçao destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero potrà consentire, d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero, compensazioni speciali (private).

Tali compensazioni possono riguardare le merci di origine o provenienza olandese, dalle Indie olandesi, dal Surinam e da Curaçao importate in Italia e quelle di

origine o provenienza italiana esportate in Olanda, nelle Indie olandesi, nel Surinam e a Curaçao.

Art. 10.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara, e a quelle destinate nella zona franca del Carnaro.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fissa la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi o con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dall'Olanda, dalle Indie olandesi, dal Surinam e da Curaçao.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno inoltre applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie o provenienti dall'Olanda, dalle Indie Olandesi, dal Surinam e da Curaçao importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° agosto 1935-XIII.

Roma, addì 30 luglio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

p. il Ministro per gli affari esteri:

SUVICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia:

SOLMI.

p. Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

l
0
s
n
r
zi
a
fē
f0

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1935, n. 121. — *Chiusura all'esercizio della linea a scartamento ridotto Trieste C. M. — Parenzo. Istituzione di servizi automobilistici.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. Decreto Legge 21 dicembre 1931, n. 1575, col quale è autorizzato a sostituire parzialmente o totalmente i servizi ferroviari con servizi automobilistici;

Visto il proprio Decreto 7 novembre 1934-XIII, n. 1347, col quale veniva stabilita la sostituzione del servizio ferroviario viaggiatori e merci con servizi automobilistici su strada ordinaria per le linee Trieste-Parenzo e Canfanaro-Rovigno;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato N. PAG. 024/113066 in data 21 luglio 1935-XIII, riguardante l'attivazione dei nuovi servizi, le modalità, le tariffe e le condizioni con le quali saranno eseguiti i servizi stessi;

Sentito il Consiglio di Amministrazione

DECRETA:

Art. 1.

La linea ferroviaria Trieste-Parenzo è chiusa all'esercizio a decorrere dal 1° settembre 1935-XIII.

In sostituzione del servizio ferroviario viaggiatori di detta linea sono istituiti i seguenti servizi automobilistici su strada ordinaria:

Trieste-Portorose-Buie;
Trieste-Buie-Cittanova-Parenzo;
Trieste-Pinguente-Montena-Visinada-Parenzo;
Umago-Buie-Portole-Montona.

Per il trasporto delle merci a collettame, che non può essere effettuato dalle autocorriere, e per il trasporto delle merci a carro completo da e per le località già servite dalla ferrovia Trieste-Parenzo è istituito un servizio camionistico su strada ordinaria con percorso:

Trieste-Capodistria-Portorose - Buie - Montona-Visinada-
Parenzo.

Art. 2.

A modifica di quanto stabilito col precedente succitato Decreto Ministeriale 7 novembre 1934-XIII, N. 1347, sulla linea ferroviaria Canfanaro Rovigno, a datare dal 1° settembre 1935 è soppresso il servizio viaggiatori e bagagli rimanendo così disabilitata a tali servizi la stazione di Rovigno d'Istria e chiuse all'esercizio le fermate di Sossi e di Villa di Rovigno. Permane il servizio ferroviario merci.

Dalla detta data, in sostituzione del servizio ferroviario viaggiatori fra Rovigno e Canfanaro è istituito un servizio automobilistico su strada ordinaria.

Art. 3.

Tutti i detti servizi automobilistici, viaggiatori e merci sono affidati, a termini degli art. 1 e 2 del succitato R. Decreto-Legge 21 dicembre 1931, N. 1575, all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che vi provvede a mezzo dell'Istituto Nazionale Trasporti.

Le norme e le tariffe per il servizio viaggiatori e bagagli, comuni a tutte le linee, risultano dall'allegato 1, mentre i singoli orari; con i quali vengono iniziati i servizi, e i singoli prezzi di tariffa per ogni linea automobilistica risultano dai quadri allegati dal II all'XI.

Il servizio merci da e per le località già servite dalla ferrovia Trieste-Parenzo è effettuato con le tariffe e condizioni risultanti dall'allegato XII, che costituisce un annesso al fascicolo del « Servizio di collegamento » edizione febbraio 1935-XIII.

Roma, 23 luglio 1935-XIII.

Il Ministro:

BENNI.

Alleg. 1 al Decreto Ministeriale 23 luglio 1935, n. 121.

ISTITUTO NAZIONALE TRASPORTI

Autoservizi dell'Istria Occidentale.

NORME E TARIFFE

Disposizioni generali

1° — I viaggiatori sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni relative all'esercizio del servizio automobilistico e ad uniformarsi agli avvertimenti del personale che vi è addetto; in caso diverso, rispondono delle conseguenze.

2° — Ai viaggiatori è rigorosamente vietato:

a) di portare nelle vetture armi da fuoco cariche e merci esplodenti, infiammabili o comunque pericolose, o tali da recar disturbo agli altri viaggiatori;

b) di fumare o sputare nell'interno delle vetture;

c) di salire o scendere mentre la vettura è in moto;

d) di parlare all'autista mentre la vettura è in marcia.

3° — Non sono ammesse nelle vetture e ne vengono allontanate durante il viaggio le persone che ricusino di sottomettersi alle prescrizioni d'ordine e di sicurezza del servizio, quelle che offendano la decenza, siano causa di scandalo o disturbo agli altri viaggiatori, o si trovino in istato di ubbriachezza.

4° — L'I.N.T. non risponde dei ritardi e delle mancate coincidenze, come pure non è tenuto ad eseguire trasporti di persone o di cose quando non vi possa provvedere con i mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili od ostino impedimenti straordinari o di forza maggiore.

5° — I viaggiatori sono responsabili dei danneggiamenti che causassero alle vetture. Il fattorino, ove si tratti di danni lievi, è autorizzato a transigere ed incassare la rivalsa, rilasciandone ricevuta.

Viaggiatori

6° — I prezzi dei biglietti risultano dal diagramma in calce a ciascun quadro-orario.

7° — Sono istituiti biglietti di A-R limitatamente alle relazioni fra ciascun capolinea e le singole località contrassegnate con asterisco sul quadro-orario. I relativi prezzi corrispondono all'importo di due biglietti di corsa semplice ridotti del 20 %.

La validità ordinaria dei biglietti A-R è di due giorni. Nella ricorrenza di giorni festivi si applicano le proroghe di validità stabilite per tali giorni dalle Ferrovie dello Stato.

8° — I ragazzi, che non superino un metro di altezza, sono trasportati gratuitamente purchè non occupino un posto di viaggiatore e sieno accompagnati da persona adulta. Quelli che eccedono tale misura pagano il biglietto intero.

9° — I biglietti non danno diritto a fermate intermedie.

10° — I biglietti non sono cedibili, debbono essere esibiti ad ogni richiesta del personale e, al termine del viaggio, consegnati al fattorino. Sui biglietti di A-R saranno indicati il nome e il cognome del viaggiatore.

11° — Il passeggero, il quale è sorpreso mentre viaggia senza biglietto, incorre nella penale di L. 2.— senza pregiudizio delle pene più gravi comminate dalle Leggi, dai decreti e dai regolamenti in vigore. Il passeggero è in ogni caso obbligato al pagamento del biglietto (Art. 2 R. D. 27-9-1923, n. 2446).

Bagagli.

12° — Sono normalmente ammesse al trasporto come bagaglio le cose di uso personale, i campionari, le biciclette sciolte ed i cani muniti di museruola e guinzaglio ed accompagnati da un viaggiatore.

Potranno essere anche ammesse tutte le altre cose che sulle Ferrovie dello Stato sono accettate per tal modo di inoltro e le merci in genere, nei limiti compatibili con le disponibilità dei mezzi automobilistici di eser-

cizio. In tal caso la tassazione sarà fatta in base al peso, anche quando si tratta di cose che, sul percorso FF. SS., sono soggette a tassazione per capo e per macchina.

13° — Il viaggiatore potrà portar seco gratuitamente, nelle vetture, colli non eccedenti il complessivo peso di kg. 10 ed il volume che può essere contenuto nello spazio messo a sua disposizione.

Pei colli che eccedessero tali limiti, il viaggiatore dovrà pagare le tasse stabilite sul peso eccedente. Ove si tratti di un collo indivisibile eccedente i limiti ammessi, il viaggiatore perde il diritto al trasporto gratuito della parte di peso che rientra nella franchigia e deve pagare il prezzo ordinario di trasporto per l'intero collo.

14° — Saranno di regola trasportati con le autovetture solo i colli che non eccedono i kg. 30 ciascuno e nei limiti compatibili col carico massimo stabilito per ogni vettura.

L'I. N. T. provvede con mezzi sussidiari al trasporto dei colli che, per ragione di spazio disponibile o di peso, non potessero essere caricati sugli imperiali degli autobus. Altrettanto dicasi per le biciclette.

15° — La tariffa dei bagagli e delle altre cose ammesse al trasporto è stabilita in L. 0,30 per ogni 10 kg. indivisibili e per ogni 10 km. pure indivisibili con una tassa minima di L. 2,—. Peso minimo tassabile per spedizioni kg. 20. I cani e le biciclette si tassano in base al peso fisso di kg. 20 per capo e per macchina, con una tassa minima di L. 2,—, ferma restando la base di L. 0,30 per ogni 10 km. indivisibili.

16° — Al viaggiatore verrà rilasciato uno scontrino indicante, con perforazioni, la data del trasporto, il numero della corsa con la quale viene eseguito ed il prezzo pagato, ed il viaggiatore dovrà accertare l'esattezza delle perforazioni. Lo scontrino sarà restituito al personale di servizio all'atto della riconsegna delle cose trasportate.

17° — Le operazioni relative all'accettazione ed alla riconsegna dei colli da trasportare sugli autobus e che non siano accompagnati dal viaggiatore saranno eseguite presso le Agenzie ed i Recapiti dell'I. N. T.

18° — I colli non ritirati entro le 24 ore dall'arrivo saranno soggetti ad un diritto di sosta di L. 1.— per collo e per ogni 24 ore indivisibili. Una tassa di ugual misura si applica ai colli lasciati in deposito.

Per importi superiori a L. 1.— e fino a L. 100,— è dovuta la tassa di bollo di L. 0,10.

L'ISTITUTO NAZIONALE TRASPORTI

N. B. — Si omette la pubblicazione degli allegati: II - IV - VI - VIII e X, riguardanti gli orari di servizio.

Si avverte inoltre che gli allegati: III - V - VII - IX - XI e XII sono stati riportati nella seconda parte del presente Bollettino, nell'Ordine di Servizio n. 148 - 1935.

100
100
100

100
100
100
100
100

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1935-XIII. — *Ordinanza di polizia veterinaria concernente la visita del bestiame non destinato ai pubblici macelli.* (1)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Constatata la diffusione dell'afta epizootica in alcune Province della Valle Padana;

Riconosciuta la necessità di adottare speciali misure dirette ad impedire la diffusione del contagio aftoso a mezzo di animali trasportati per ferrovia, tramvia od autoveicoli;

Ordina:

Art. 1.

Il bestiame bovino, ovino, caprino e suino trasportato per ferrovia, tramvia od autoveicoli, che non abbia diretta destinazione ai pubblici macelli, dovrà essere sottoposto a visita veterinaria nella località di arrivo.

Art. 2.

E' fatto obbligo a chi spedisce il bestiame, di cui all'articolo precedente, di preavvertire in tempo utile il podestà del Comune di destinazione per il necessario sopralluogo del veterinario, ed alle Amministrazioni ferroviarie, tranviarie ed agli esercenti autotrasporti di non consentirne lo scarico se il veterinario non sia presente.

Art. 3.

Il bestiame, dopo la visita veterinaria all'atto dell'arrivo, dovrà rimanere sottoposto, nella località di destina-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 189 del 14 agosto 1935-XIII.

zione, ad un periodo di osservazione di almeno dieci giorni, ed in condizioni tali da non avere contatto diretto od indiretto con altri animali recettivi al contagio aftoso.

Il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli, i Prefetti del Regno, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.


Roma, addì 21 luglio 1935- Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

REGIO DECRETO 26 luglio 1935-XIII, n. 1587. — *Passaggio dal Ministero dei lavori pubblici a quello delle comunicazioni (Ferrovie dello Stato) di numero novanta manovali del ruolo del personale delle nuove costruzioni ferroviarie (1).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA



Visto il R. decreto 4 agosto 1924, n. 1262;
Visto il R. decreto 25 marzo 1926, n. 548;
Visto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915;

Atteso che, ai fini di una migliore utilizzazione, si è manifestato conveniente restituire all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato parte dei manovali del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie attualmente dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzato il passaggio dal Ministero dei lavori pubblici a quello delle comunicazioni (Amministrazione delle ferrovie dello Stato) di numero novanta manovali del ruolo del personale delle nuove costruzioni ferroviarie.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 210 del 9 settembre 1935-XIII

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1935 - A. XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RAZZA — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1935-XIII. — *Modificazioni al regolamento per i trasporti militari* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GUERRA E PER LE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1935-XIII, n. 2150, che dà le norme sull'istruzione premilitare;

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti sulle ferrovie dello Stato approvate con R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, numero 1948;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311.3158.L dell'8 giugno 1935-XIII;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 210 del 9 settembre 1935-XIII
Parte I - n. 38 - 19 settembre 1935-XIII.

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA :

Art. 1.

Al « Regolamento pei trasporti militari » riordinato a norma del R. decreto-legge n. 1948 in data 11 ottobre 1934 sono apportate le seguenti modificazioni:

A) I punti 10° e 13° del § 1 dell'art. 2 nonchè la nota (3) al punto 10° sono sostituiti dai seguenti:

« 10°) Gli allievi non arruolati dei Collegi militari, per i viaggi che essi effettuino per qualsiasi motivo (3) ».

« 13°) Gli istruttori e gli allievi dei corsi premilitari e postmilitari, organizzati sia dalla M.V.S.N., sia dai Fasci giovanili di combattimento, sia dall'O.N.B., per i viaggi che debbano fare tanto isolatamente quanto in gruppi per recarsi alle località ove si svolgono le istruzioni o le esercitazioni, e gli allievi dei corsi premilitari o postmilitari aeronautici anche per i viaggi che debbano fare per recarsi presso gli Istituti psicofisiologici tanto per gli accertamenti sanitari necessari per l'ammissione al pilotaggio aereo quanto per gli accertamenti sanitari di controllo annuale; nonchè, per tutti, per i viaggi di ritorno dalle località predette alle rispettive sedi di residenza ».

« (3) Quando i detti allievi viaggino in gruppo non inferiore a 10, è ammesso il trasporto alle medesime condizioni di tariffa del personale di accompagnamento purchè in numero non superiore ad un terzo degli allievi ».

B) Il punto 3) del § 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 3) agli allievi non arruolati dei Collegi militari, qualunque sia la ragione del viaggio ».

C) Alla fine del 5° alinea del § 5 dell'art. 4, dopo le parole « del ritorno stesso » deve aggiungersi:

« La corsa di ritorno deve essere iniziata non oltre 60 giorni dalla data di emissione del biglietto di viaggio,

questa compresa. Scadute tale termine, il biglietto è nullo ».

D) Alla fine del § 2° dell'art. 5, dopo le parole « se forniti di libretto personale di viaggio » aggiungere le parole: « o di speciale autorizzazione militare ».

E) I primi due alinea del § 3 dell'art. 5 sono sostituiti dal seguente:

« § 3 - I marescialli e gli altri sottufficiali delle forze armate, gli allievi ufficiali di complemento, gli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali di complemento, i capi operai esclusi quelli addetti ai corpi, i capi lavoranti ed i capi manovali, possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori ed in II e III classe ».

F) Nello stesso § 3 dell'art. 5, in fine al penultimo alinea, dopo le parole « se provvisti di libretto personale di viaggio » aggiungere: « o di speciale autorizzazione militare ».

G) Il § 10 del detto art. 5 deve essere sostituito dal seguente:

« § 10 - Le famiglie dei marescialli e degli altri sottufficiali delle forze armate, quelle dei capi operai (escluse quelle dei capi operai addetti ai corpi), quelle dei capi lavoranti o dei capi manovali, sono ammesse in tutti i treni viaggiatori ed in II e III terza classe, tanto nei viaggi a tariffa ridotta differenziale n. 7 che in quelli a tariffa differenziale ridotta n. 5.

« Le famiglie dei militari di truppa di carriera, quelle degli operai e quelle dei capi operai addetti ai corpi, sono ammesse in tutti i treni ed in II e III classe nei viaggi a tariffa differenziale ridotta n. 5: sono invece ammesse soltanto nei treni accelerati omnibus e misti nei viaggi a tariffa ridotta differenziale n. 7 ».

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo saranno applicate dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le comunicazioni:

BENNI.

Il Ministro per le Finanze:

DI REVEL

p. Il Ministro della guerra:

BAISTROCCHI.

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1935-XIII, n. 621.
— *Immissione nelle funzioni superiori degli agenti riusciti idonei per Fuochista nel concorso interno bandito col D. M. 12 giugno 1934, n. 3296.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 30 agosto 1935-XIII, N. PAG 040/16/115673 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visti gli art. 53 e 60 e l'allegato G al Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925, N. 405, modificato col Regio decreto legge 20 agosto 1926, N. 1494;

Visto che nel concorso interno a 225 posti di Fuochista, bandito col Decreto Ministeriale 12 giugno 1934, N. 3296, sono risultati idonei complessivamente soltanto 197 concorrenti;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

Nei Compartimenti nei quali il numero degli agenti riusciti idonei per Fuochista nel concorso interno bandito col D. M. 12 giugno 1934 N. 3296 è risultato inferiore a quello dei posti messi a concorso, i posti rimasti vacanti possono essere coperti da altri idonei dello stesso concorso, compresi nelle graduatorie di altri Compartimenti e classificati oltre il numero di posti stabilito, per questi ultimi Compartimenti, dal su citato Decreto Ministeriale.

Roma, li 10 settembre 1935-XIII.

Il Ministro
BENNI.

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

211
212

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1935-XIII n. 460. —
Graduatorie di merito del concorso a 400 posti di
Cantoniere in prova nei ruoli dell'Amministrazione
delle Ferrovie dello Stato. (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 10 novembre 1934,
 n. 1370;


Udita la relazione della Direzione Generale delle
 Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Gene-
 rali) n. PAG. 040/24/122674 in data 20 agosto 1935-XIII;
 Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA :

Sono approvate le annesse graduatorie di merito del
 Concorso a 400 posti di Cantoniere in prova.

Roma, li 27 agosto 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
 BENNI.



Graduatoria di merito dei riusciti idonei al concorso a posti di can-
toniere in prova indetto con D. M. 1370 del 10 novembre 1934.

SEZIONE LAVORI DI TORINO

1 - CAVAGNERO Virginio	10 - CASSINA Primo.
2 - ASINARO Arturo	11 - GARBARINO France-
3 - VOGLIOTTI Aristide	sco fu G. B.
4 - BOCCA Giacomo	12 - GAI Giovanni
5 - RIGONI Corinno	13 - PINO Luigi
6 - GIACOSA Oreste	14 - BARBERO Giovanni
7 - DESALVO Luigi	15 - CAMPANINI Arturo
8 - TORTA geom. Mau-	16 - CHIARLONE Celso
rizio	17 - BARBERA Sebastiano
9 - MARENCO Stefano	18 - TERZANO Giuseppe

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 218 del 18 settembre 1935-XIII

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 19 - CHIAMBERLANDO Alberto | 43 - CARBONE Pierino |
| 20 - BRUSASCO Luigi | 44 - DELPIANO Giuseppe |
| 21 - CONDIO Pietro | 45 - ROSSI Attilio |
| 22 - FERRARI Carlo | 46 - PISANO Luigi |
| 23 - MORTARA Giuseppe | 47 - FERRARO Antonio |
| 24 - ROMANELLO Cesare | 48 - MASOERO Ernesto |
| 25 - GENERO Mario | 49 - NOVARESE Giovanni |
| 26 - GARLANDO Soave | 50 - MAGGIORA Francesco |
| 27 - BOTTAZZI Luigi | 51 - ZANOTTO Giacomo |
| 28 - GALANZINO Domenico | 52 - BARTOLI Carlo |
| 29 - BIANCHI Luigi | 53 - ROSSI Nicola |
| 30 - CERRATO Luigi | 54 - GANDINO Albino |
| 31 - RODOLFO Michele | 55 - BERRUTO Francesco |
| 32 - GARBARINO Francesco di Pietro | 56 - PRIN Anselmo |
| 33 - BOANO Giuseppe | 57 - PAGANINI Giuseppe |
| 34 - PAOLI Arnaldo | 58 - GUASCO Giuseppe |
| 35 - GARBARINO Silvio | 59 - MASSAZZA Angelo |
| 36 - CAVALLO Pietro | 60 - GRANA Francesco |
| 37 - DALLAVALLE Primo | 61 - CORBANI Arturo |
| 38 - FENO Giuseppe | 62 - MANZINI Francesco |
| 39 - BIZZI Mario | 63 - FRANCIA Felice |
| 40 - CHIESA Silvio | 64 - STRADELLA Giuseppe |
| 41 - SARTIRANA Giovanni | 65 - FORTE Paolo |
| 42 - REY Serafino | 66 - MIRACCA Erminio |
| | 67 - ACCATINO Osvaldo |
| | 68 - CAVALLARI Aldo |
| | 69 - ROSSI Ettore |

SEZIONE LAVORI DI MILANO

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1 - FERRARI Francesco | 13 - MILANI Carlo |
| 2 - LORENZONE Leone | 14 - VITALI Teresio |
| 3 - STOPPINI Mario | 15 - MAZZA Gino |
| 4 - MAGGI Silvio | 16 - MAZZUCCO Olindo |
| 5 - TAVERNA Pierino | 17 - TACCHINI Carlo |
| 6 - CARCANO Ernesto | 18 - BESSI Giacomo |
| 7 - RASCHETTI Maurizio | 19 - DEGRATE Mario |
| 8 - SCABABELLI Pietro | 20 - SALVATI Annibale |
| 9 - TOFFALI Ferdinando | 21 - CAVALLI Carlo |
| 10 - NAVA Angelo | 22 - TERENGI Enrico |
| 11 - RIVA Artemio | 23 - PICCININI Eligio |
| 12 - FERLENGHI Mario | 24 - GANDINI Luciano |

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 25 - COMINI Arturo | 55 - MAGNANI Alcide |
| 26 - GUARNASCHELLI Te-
resio | 56 - LAUDI Pietro |
| 27 - ROVEDA Eugenio | 57 - NATALICCHIO Ra-
chele |
| 28 - MILANESI Giuseppe | 58 - GUERCI Terenzio |
| 29 - GHILOTTI Domenico | 59 - MONICI Giovanni |
| 30 - LEDDI Camillo | 60 - BUSI Giacomo |
| 31 - PEROTTI Alessandro | 61 - FERRARI Giovanni |
| 32 - ARMANO Emilio | 62 - GILARDONI Luciano |
| 33 - PICCININI Mario | 63 - FERRARI Giuseppe |
| 34 - FONTANA Arturo | 64 - TOMMASINI Giu-
seppe |
| 35 - TOMIZZOLI Cesare | 65 - BUSSETTI Carlo |
| 36 - FAGGIANI Pietro | 66 - RE Giuseppe |
| 37 - VEZZOLI Carlo | 67 - CUCCHI Pietro |
| 38 - PRATI Mario | 68 - COLOMBANI Giu-
seppe |
| 39 - CLERICI Giuseppe | 69 - ASCHEI Francesco |
| 40 - VERDI Angelo | 70 - BULLANO Rinaldo |
| 41 - GHILARDI Giuseppe | 71 - BRIA Giovanni |
| 42 - GUFFANTI Mario | 72 - SUSANNA Antonio |
| 43 - MASSETTI Costan-
tino | 73 - BOBBELLO Luciano |
| 44 - PRANDINI Silvio | 74 - ZANETTI Mario |
| 45 - LANDONI Celeste | 75 - PERINATI Enrico |
| 46 - DE NARDIN Vittorio | 76 - CALCATERRA Genesio |
| 47 - BREGA Carlo | 77 - ZOCCHETTI Mario |
| 48 - CAPELLA Pierino | 78 - COMOLA Gino |
| 49 - FUMEO Mario | 79 - DEGIOVANNETTI Fla-
minio |
| 50 - CADEI Arturo | 80 - GILARDONI Gu-
glielmo |
| 51 - PEDRAZZANI Ottavio | 81 - CHIERCHINI Alfredo |

SEZIONE LAVORI DI VENEZIA

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 - DA RE Guido | 8 - BAZZICA Antonio |
| 2 - BASSI Giovanni | 9 - GHEZZO Francesco |
| 3 - DE BIASI Albino | 10 - MANSERVIGI Alfredo |
| 4 - ALTINIER Antonio | 11 - ZULIAN Enrico |
| 5 - RENON Ettore | 12 - ZANOTTO Tullio |
| 6 - BANFI Attilio | 13 - STEFANINI Bruno |
| 7 - BACILIERI Gino | 14 - CONTE Giuseppe |

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 15 - FAGGIAN Mario | 47 - SCARPA Giovanni |
| 16 - SPANU Luigi | 48 - DAL MOLIN Antonio |
| 17 - FABBRI Fabio | 49 - GILARDI Nello |
| 18 - MARTINI Remo | 50 - ZERBINI Alessandro |
| 19 - MANZON Riccardo | 51 - SCALARI Umberto |
| 20 - ROBAZZA Mario | 52 - BALLESTRIN
Innocente |
| 21 - BALESTRINI Pietro | 53 - CERA Venturino |
| 22 - STONFER Guglielmo | 54 - FRANCO Oscar |
| 23 - GROTT Enrico | 55 - BISETTO Emilio |
| 24 - BANDERA Olivo | 56 - FAGGIAN Bruno |
| 25 - FRANCO Antonio | 57 - MATTEI Guido |
| 26 - DAL PAN Antonio | 58 - ZENNARO Alfredo |
| 27 - ANOARDI Giuseppe | 59 - VENDRAME Mario |
| 28 - DAL PAN Attilio | 60 - PIN Francesco |
| 29 - POLESEL Luigi | 61 - SALIVA Antonio |
| 30 - SPAGNOLO Luigi | 62 - ONGARO Attilio |
| 31 - SBICEGO Emo | 63 - BUSOLIN Umberto |
| 32 - SARTORATO Giuseppe | 64 - ZANELLA Iocundo |
| 33 - SANTOLINI Claudio | 65 - MOLIN Espedito |
| 34 - INFANTI Gino | 66 - ZIN Nestore |
| 35 - FONTANA Giovanni | 67 - MENEGHELLI Gilio |
| 36 - TREVISAN Quintino | 68 - SCHENAL Pietro |
| 37 - FAGGIAN Ferruccio | 69 - MASCALZONI Gaetano |
| 38 - DALLA PREDÀ Bruno | 70 - GEREMIA Ferruccio |
| 39 - MENEGUZZO Leone | 71 - PAESANO Luigi |
| 40 - GABRIELLI Giovanni | 72 - MARTINI Guido |
| 41 - PORCIATTI Meroè | 73 - FUSATI Gaetano |
| 42 - MATTIUSI Angelo | 74 - BARBINI Angelo |
| 43 - PADOVANI Leonello | 75 - SCHIOCCHET Bruno |
| 44 - OLERNI Sante | 76 - ZORZETTO Giovanni |
| 45 - OTTOLINI Luigi | |
| 46 - MAIMERI Giovanni | |

SEZIONE LAVORI DI TRIESTE

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1 - POSANI Ezio | 8 - PECORARO Arduino |
| 2 - GALATTO Mario | 9 - MANZON Gino |
| 3 - DEL ROSS Vittorio | 10 - LENARDON Antonio |
| 4 - BENEDETTI Celso | 11 - GOLLINO Pietro |
| 5 - CAENARO Antonio | 12 - CANDUSSIO Antonio |
| 6 - CATTAROSSI Attilio | 13 - BELLINA Egidio |
| 7 - GORTAN Antonio | 14 - VITTOZZI Ugo |

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 15 - LODOLO Antimo | 51 - EBANO Terzo |
| 16 - GRECO Francesco | 52 - PERFETA Michele |
| 17 - LODOLO Mafaldo | 53 - MAHNIC Rodolfo |
| 18 - RIZZI Carlo | 54 - SARTORI Silvio |
| 19 - FALCONE Armando | 55 - MAREZIA Eugenio |
| 20 - MORANDINI Giuseppe | 56 - CARLEVARIS Inno-
cente |
| 21 - ANZIL Renato | 57 - TRINK Giovanni |
| 22 - ROSSI Luigi | 58 - SGAMBATI Achille |
| 23 - BERTO Bartolo | 59 - PAVARELLI Giulio |
| 24 - CONTESSI Luciano | 60 - LAMA-CESCHET Giu-
seppe |
| 25 - ABNERO Giovanni | 61 - MOCOROVICICH Vin-
cenzo |
| 26 - DEL DEGAN Angelo | 62 - BARZAGLI Bruno |
| 27 - BOSCHIN Mario | 63 - MINEN Alceo |
| 28 - BUTTIGNOLO Mario | 64 - ZAMPAR Adolfo |
| 29 - FOI Ervin | 65 - BRESSAN Ottone |
| 30 - DREOSTO Rizzieri | 66 - BELLI Alvaro |
| 31 - CATTAROSI Guer-
rino | 67 - ADOTTI Giovanni |
| 32 - ZENAROLA Modesto | 68 - FURLAN Emilio |
| 33 - ZANIN Guido | 69 - BERTOLISSI Dino |
| 34 - MOKOLE Francesco | 70 - SCODINI Gualtiero |
| 35 - CATTARIN Giovanni | 71 - SALSA Pierino |
| 36 - MALMESI Quinto | 72 - BIZI Valter |
| 37 - RIZZI Tommaso | 73 - VISMARA Mario |
| 38 - MILANESE Antonio | 74 - DEL FABRO Gaetano |
| 39 - GUBIANI Pietro | 75 - LINASSI Salvatore |
| 40 - POSANI Primo | 76 - TRAMONTIN Antonio |
| 41 - MILLO Ferruccio | 77 - VELISCEK Giovanni |
| 42 - SALVADOR Giovanni | 78 - BERTOLI Romano |
| 43 - MALMESI Settimio | 79 - ROJATTI Mario |
| 44 - PIUSSI Biagio | 80 - GENTILINI Angelo |
| 45 - MATTIONI Emilio | 81 - CANARUTTO Spartaco |
| 46 - PII Mario | 82 - TOMBA Fioravante |
| 47 - BORTOLUSSI Luigi | 83 - SPADONI Giorgio |
| 48 - MORETTI Emilio | |
| 49 - CECCHINI Umberto | |
| 50 - MERLO Leopoldo | |

SEZIONE LAVORI DI GENOVA

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1 - BARATTA Giovanni | 41 - REBAGLIATI Gerolamo |
| 2 - GATTO Giuseppe | 42 - TRIPPI Vittorio |
| 3 - BORAGNI Bernardino | 43 - BERETTA Cleto |
| 4 - BARISIONE Bernardo | 44 - SORAGNI Francesco |
| 5 - CLEMENTE Gino | 45 - PORCEDDU Vitalio |
| 6 - CULAZZO Stefano | 46 - FERRARI Aldo |
| 7 - RAVA Francesco | 47 - DE MARTINI Vittorio |
| 8 - GARAVELLI Sesto | 48 - SCARRONE Virgilio |
| 9 - PRAMPOLINI Domenico | 49 - BAGNASCO Giacomo |
| 10 - GAZZO Luizi | 50 - AMISANO Carlo |
| 11 - BARISIONE Carlo | 51 - ROMANO Paolo |
| 12 - BARBERIS Domenico | 52 - BIANCHI Tomaso |
| 13 - PALMERO Silvio | 53 - RAMO' Francesco |
| 14 - GIACOBBE Francesco | 54 - FIACCHI Elnore |
| 15 - SALCICCIA Duilio | 55 - TORRIELLI Amerigo |
| 16 - LAGUZZI Francesco | 56 - BOSCHIETTI Duilio |
| 17 - TERRENO Costanzo | 57 - LUPI Giuseppe |
| 18 - LIZZA Carlo | 58 - COSSO Alfredo |
| 19 - GHIAZZA Francesco | 59 - CAMERA Giuseppe |
| 20 - DURELLO Giuseppe | 60 - SEMERIA Antonio |
| 21 - RAVERA Giacomo | 61 - PITANTI Libero |
| 22 - ROBOTTI Carlo | 62 - MAGNONE Ernesto |
| 23 - GATTORNO Attilio | 63 - FERRARI Armando |
| 24 - FAVA Antonio | 64 - CARBONE Giovanni |
| 25 - GAGLIONE Giuseppe | 65 - MONTE Antonio |
| 26 - BENZA Luigi | 66 - PELACCHI Aristide |
| 27 - BRENCIO Giovanni | 67 - PITTALUGA Remo |
| 28 - PARODI Giuseppe | 68 - BALESTRERO Giuseppe |
| 29 - FERRARI Antonio | 69 - RAGAZZO Aldo |
| 30 - PERANDELLO Carlo | 70 - BALDA Lorenzo |
| 31 - SPIGNO Aldo | 71 - PONTA Pietro |
| 32 - CARUZZO Alessandro | 72 - SIVORI Giacomo |
| 33 - FOSSATI Angelo | 73 - RICCIARDI Mariano |
| 34 - BOZZANO Agostino | 74 - TOCISNE Alfredo |
| 35 - MARENCO Antonio | 75 - SPOTORNO Giulio |
| 36 - BINDA Giovanni | 76 - GROSSI Romolo |
| 37 - COCCO Arturo | 77 - REPETTO Aldo |
| 38 - CALDARINI Libero | 78 - MEZZI Guido |
| 39 - ALOISIO Agostino | 79 - BALBI Giulio |
| 40 - PASTORINO Francesco | |

SEZIONE LAVORI DI BOLOGNA

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 - CINOTTI Bruno | 43 - GASPERINI Aldo |
| 2 - CATTABRIGA Aldo | 44 - RIGHI Arturo |
| 3 - ROSSI Armando | 45 - FACGIOLI Enrico |
| 4 - ZANDI Roberto | 46 - COLLA Ennio |
| 5 - STANZANI Dino | 47 - FABBRI Gualtiero |
| 6 - FARNE' Guido | 48 - GELOTTI Giambatti-
sta |
| 7 - CINOTTI Cataldo | 49 - LAMBERTINI Elio |
| 8 - PELLERZI Giovanni | 50 - MONZALI Adelmo |
| 9 - MELLINI Giovanni | 51 - MARZADORI Corrado |
| 10 - GAMBERINI Adolfo | 52 - DEGLI ESPOSTI
Aleardo |
| 11 - RAZZINI Duilio | 53 - PIZZIRANI Federico |
| 12 - CALZONI Otello | 54 - GUARESCHI Fanore |
| 13 - BENDANDI Ugo | 55 - LODI Libero |
| 14 - CREMESANI Oliviero | 56 - CASADIO Bruno |
| 15 - CESARO Giacomo | 57 - FALLAVENA Enea |
| 16 - GUIDOTTI Duilio | 58 - ZAMBONI Nino |
| 17 - MARTINI Gino | 59 - TOMESANI Cesare |
| 18 - CARNEVALI Gino | 60 - BALDI Plutarco |
| 19 - LEVONI Terzo | 61 - ZACCARELLI Enea |
| 20 - FANTINI Everardo | 62 - LIPOMANI Silvio |
| 21 - DALL'AGATA Paolo | 63 - ARAVECCHIA Pietro |
| 22 - BOLLINI Raffaele | 64 - RUOZZI Lepido |
| 23 - PELLERZI Giuseppe | 65 - FINELLI Federico |
| 24 - FORNI Francesco | 66 - TRIOSI Giovanni |
| 25 - GROSSI Carlo | 67 - MAI Giovanni |
| 26 - MINGHINI Augusto | 68 - MANZELLI Ottorino |
| 27 - CORAZZARI Primo | 69 - MALAGUTI Dino |
| 28 - LAGHI Roberto | 70 - IACOMETTI Pietro |
| 29 - DOLFINI Aldo | 71 - FORNASARI Dino |
| 30 - SANTINI Gino | 72 - CHIARELLI Giovanni |
| 31 - MERLI Ciro | 73 - GUALANDI Amedeo |
| 32 - MAZZOLI Marcello | 74 - BUGLI Amleto |
| 33 - SCHIANCHI Igino | 75 - MARZATELLI Italo |
| 34 - ZAPPATERRA Giusep-
pe. | 76 - BERNARDI Mario |
| 35 - DRUDI Elvino | 77 - ROCCA Aurelio |
| 36 - UGHINI Osvaldo | 78 - BERGAMINI Roberto |
| 37 - TARDINI Giuseppe | 79 - GATTEI Vincenzo |
| 38 - DELVECCHIO Gino | 80 - BREVEGLIERI Aroldo |
| 39 - LOLLI Gino | 81 - CAMPANA Agostino |
| 40 - FABBRI Ermes | 82 - METALLI Nello |
| 41 - BULDINI Adelmo | |
| 42 - CAMANGI Remo | |

SEZIONE LAVORI DI FIRENZE

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 - GIANNOTTI Placido | 23 - MEACCI Fluvio |
| 2 - BENASSAI Dino | 24 - PERTICUCCI Lam-
berto |
| 3 - FABIANI Antonio | 25 - MUCCIARELLI Atto |
| 4 - FAMBRINI Renato | 26 - GREMENTIERI Virgi-
lio |
| 5 - MITTICA Vincenzo | 27 - VERRAZZANI Giulio |
| 6 - VENTURI Ruffo | 28 - INCERPI Rutilio |
| 7 - FORCONI Eusebio | 29 - TREMOLANTI Vasco |
| 8 - VENTURI Osvaldo | 30 - D'ULIVO Rino |
| 9 - BRANDUZZI Roberto | 31 - CASTALDI Renzo |
| 10 - PIANIGLIANI Marino | 32 - PAGANELLI Attilio |
| 11 - GUGLIA Enrico | 33 - TARCHI Aldo |
| 12 - VANNI Elio | 34 - MANFREDI Adolfo |
| 13 - MAZZESCHI Alfredo . | 35 - BAGNOLI Duilio |
| 14 - GALLI Giuseppe | 36 - GAGLIARDI Alvaro |
| 15 - BIAGI Arnaldo' | 37 - LEONCINI Dante |
| 16 - MONTEVECCHI Dome-
nico | 38 - DALLE PIAGGIE Giu-
seppe |
| 17 - BUTELLI Nello | 39 - BOLOGNESI Duilio |
| 18 - BIANCHI Riccardo | 40 - MASINI Osvaldo |
| 19 - SIMONELLI Arrigo | 41 - GIUBBOLINI Mario |
| 20 - ROMOLI Mario | 42 - ANGELI Antonio |
| 21 - FAVILLI Ilio | |
| 22 - VERRAZZANI Gio-
vanni | |

SEZIONE LAVORI DI ANCONA

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 - GLORI Romualdo | 10 - DI MARCO Ermanno |
| 2 - STURBINI Serafino | 11 - BELEGNi Antonio |
| 3 - BONACCI Giuseppe | 12 - GIAMMARCHI Vin-
cenzo |
| 4 - GIAMBARTOLOMEI
Armando | 13 - CAMPLONE Tommaso |
| 5 - TATTANELLI Evange-
lista | 14 - CAMBORATA Ugo |
| 6 - BARONI Randolfo | 15 - DI GIROLAMO Dome-
nico |
| 7 - D'INCECCO Pasquale | 16 - PASQUALINI Ar-
mando |
| 8 - TERRA Alberto | 17 - DI TOMMASO Guido |
| 9 - DELLE VEDOVE Re-
nato Mario | 18 - STROPPA Rosilio |

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 19 - MORICONI Antonio | 47 - TROSINI Giovanni |
| 20 - MARTINI Nello | 48 - FREDDARA Aroldo |
| 21 - BURATTI Rodosto | 49 - PAJALUNGA Ar- |
| 22 - MEZZABOTTA Luigi | mando |
| 23 - SANTINI Enrico | 50 - BREGA Gino |
| 24 - PIERFEDERICI Aldo | 51 - BELARDINELLI Luigi |
| 25 - NATALE Gioacchino | 52 - DAMIANI Nazzareno |
| 26 - BALLARINI Alessan- | 53 - CONTI Egilio |
| doro | 54 - ROMANI Giulio |
| 27 - TACCHI Natale | 55 - CARBONARI Vincenzo |
| 28 - PIETRAFORTE Co- | 56 - SORCI Esino |
| lombo | 57 - PETRONI Duilio |
| 29 - PIANGERELLI Mario | 58 - SUSINI Giovanni |
| 30 - COSTANTINI Giu- | 59 - LUCCIARINI Arturo |
| seppe | 60 - FILIPPETTI Alfredo |
| 31 - LORENZANO Giuseppe | 61 - LEPORONI Virgilio |
| 32 - GIOVANNINI Arnaldo | 62 - FAVORITO Francesco |
| 33 - DI PASQUALE Ric- | 63 - TAGLIATESTA Sesto |
| cardo | 64 - STROPPA Silvestro |
| 34 - REGGIANI Primo | 65 - MARINELLI Gino |
| 35 - MAZZA Attilio | 66 - TOBALDI Mario |
| 36 - ZAMPA Luigi | 67 - DI CRETICO Dome- |
| 37 - STURBINI Fernando | nico |
| 38 - FORONI Duilio | 68 - BUSSOLETTI Luigi |
| 39 - MEGNI Nello | 69 - RICCI Mario |
| 40 - CAMPODIPIETRA Giu- | 70 - PALMERINI Fermo |
| seppe | 71 - ARBUATTI Roberto |
| 41 - ALLEGRI Ennio | 72 - PIMPINI Dino |
| 42 - GERVASI Renato | 73 - MOBILI Bruno |
| 43 - MERLINI Emidio | 74 - SEBASTIANELLI Dui- |
| 44 - BIAGIOLI Mario | lio |
| 45 - BARIGELLI Otello | 75 - SANTINI Bernardino |
| 46 - CIBELLI Nicola | |

SEZIONE LAVORI DI ROMA

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 - ANTONELLI Umberto | 7 - AMBROGIONI Dome- |
| 2 - MECARELLI Filiberto | nico |
| 3 - TRAVETTI Domenico | 8 - MASTRODDI Giuseppe |
| 4 - BETTINI Pasquino | 9 - PESCOSOLIDO Carlo |
| 5 - DI LORENZO Nazza- | 10 - DELLA LONGA Naz- |
| reno | zareno |
| 6 - CONTARDI Luigi | 11 - MATTEI Pasquale |

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 12 - NAPOLEONI Fiorello | 49 - CERRONI Umberto |
| 13 - SGAMELLOTTI Renato | 50 - INNOCENZI Edmondo |
| 14 - DE FELICE Loreto | 51 - LANZA Rosario |
| 15 - MILITE Tommaso | 52 - RICCARDI Fernando |
| 16 - CHIODI Antonio | 53 - SANTORI Vittorio |
| 17 - CIGLIONI Angelo | 54 - SORICELLI Carlo |
| 18 - DI STEFANO Silvio | 55 - FRASCHIETTI Mario |
| 19 - TARULLI Giovanni
Nicola | 56 - DI ROLLO Giuseppe |
| 20 - SANTOPADRE Francesco | 57 - FRAIOLI Antonio |
| 21 - SAGGINELLI Arnaldo | 58 - BARLETTA Giulio |
| 22 - DELLA ROSA Gino | 59 - LUCIDI Giovanni |
| 23 - CASTALDI Antonio | 60 - CASTALDI Luigi |
| 24 - BIANCHI Evaristo | 61 - SILVERI Rufino |
| 25 - DE SANTIS Michele
Arcangelo | 62 - DI COLA Antonio |
| 26 - STORNO Arnaldo | 63 - ACCIARESÌ Augusto |
| 27 - FERRETTI Augusto | 64 - DI LITTA Vincenzo |
| 28 - ALFANI Carlo | 65 - BIONDI Giovanni |
| 29 - TANZILLI Tommaso-
santonio | 66 - DI BALDO Armando |
| 30 - D'ERAMO Adolfo | 67 - RUSSO Salvatore |
| 31 - GUGLIELMI Stefano | 68 - VERGARI Vittorio |
| 32 - ALTIERI Giuseppe | 69 - DE SANTIS Armando
fu Manfredi |
| 33 - SECLI Luigi | 70 - ATTILI Armando |
| 34 - BINI Giuseppe | 71 - CERRONI Pietro |
| 35 - SPINOZZI Enea | 72 - CLEMENTE Giovanni |
| 36 - DE SANTIS Giovanni
di Giuseppe | 73 - LOFFARELLI Francesco |
| 37 - SIMBOLI Cesidio | 74 - CAPONI Antonio |
| 38 - GHINASSI Ubaldo | 75 - CAVALIERI Elio |
| 39 - MARRICCHI Elido | 76 - DEL BON Gaudenzio |
| 40 - PICCIONI Domenico | 77 - DIANA Antonio |
| 41 - FULIGNI Dante | 78 - DERME Bruno |
| 42 - STEFANONI Antonio | 79 - TAROLLA Michele |
| 43 - IACOBUCCI Rocco | 80 - RUFFINI Gabriele |
| 44 - CIOLLI Americo | 81 - ODDI Ferdinando |
| 45 - TORRIERO Giuseppe | 82 - RADICI Remo |
| 46 - PACIUCCI Mario | 83 - LOFFREDI Fernando |
| 47 - MARZILLI Luigi | 84 - SCARDALA Fausto |
| 48 - MONTRONE Nicola | 85 - RALLI Raimondo |
| | 86 - TANZILLI Tommaso |
| | 87 - SINCERI Umberto |
| | 88 - BOTTICCI Adolfo |
| | 89 - MANCHINELLO
Fulvio |

- 90 - SABATINI Ferdinando
91 - GIULIANI Aldo
92 - GIAMMARCO Liberato

- 93 - MARCOVALDI Mario
94 - MINARDO Giovanni
95 - CECCARELLI Antonio

SEZIONE LAVORI DI REGGIO CALABRIA

- 1 - SPATARO Antonino
2 - LODDO Angelo
3 - CANDIDO Giovanni
4 - BINNI Ugo
5 - SCALI Giuseppe
6 - SOVRANO Antonio
7 - CICCIARELLO Saverio
8 - COPPA Giuseppe
9 - PIO Rocco
10 - GUGLIOTTA Eduardo
11 - SURACE Paolo
12 - MARINO Matteo
13 - GERUNDINO Gaetano
14 - FINO Adolfo
15 - SALLUSTIO Ferdinando
16 - D'AGOSTINO Giuseppe
17 - MARAGUCCIO Francesco
18 - ZAPPÀ Osvaldo
19 - PUGLIESE Carmelo
20 - IMPERIO Domenico
21 - PIO Alfredo
22 - SANTARCANGELO Pasquale
23 - D'AMATO Giacomo
24 - LUGARÀ Antonino
25 - MONTEROSSO Domenico
26 - CALABRETTA Felice
27 - MARAGUCCIO Pasquale
28 - DELFINO Giovanni

- 29 - AMMIRATO Michele
30 - PAVONE Antonio
31 - ASSUMMA Filippo
32 - TEBALA Giovanni
33 - GIGLIETTA G. Battista
34 - ZIMBARO Michele
35 - RODINÒ Salvatore
36 - MULONIA Antonino
37 - SCARPELLI Antonio Smplicio
38 - MARRAPODI Pierino
39 - SCARFONE Carmelo
40 - GOZZOLINO Carmine
41 - SCERRA Giovanni
42 - GROSSO CIPONTE Lorenzo
43 - FULFARO Enrico
44 - AMBROSIO Demetrio
45 - GAGLIARDI Vincenzo
46 - IACONIANNI Nicola
47 - DIONISIO Gabriele
48 - APRILE Luigi
49 - PUNTORIERI Pietro
50 - SCHIPILLITI Domenico
51 - BUCCINÀ Antonino
52 - MANGANO Domenico
53 - PANZA Attilio
54 - MINNITI Francesco
55 - ALECCI Pasquale
56 - BLASI Francesco
57 - FILARDI Alfredo
58 - LAGANÀ Francesco
59 - MAESTRI Felice

SEZIONE LAVORI DI NAPOLI

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 - PUGLIESE Francesco | 23 - ESPOSITO Renato di
Salvatore |
| 2 - LIMONCIELLO
Pasquale | 24 - ACCARDO Filippo |
| 3 - GUADAGNO Agostino | 25 - CAPUOZZO Pasquale |
| 4 - SALVATORE Giovanni | 26 - PISCOPO Domenico |
| 5 - CARRUBBO Ernesto | 27 - ITOLLO Gennaro |
| 6 - VISONE Nicola | 28 - CATANESE Francesco |
| 7 - GUARINO Nicola | 29 - MAIELLO Vincenzo |
| 8 - MONACO Raffaele | 30 - RUFOLO Emiddio |
| 9 - LA ROSA Giuseppe | 31 - DI FILIPPO Elia |
| 10 - PERRINI Oscar | 32 - GIORDANO Luigi |
| 11 - ESPOSITO Antonio di
Luigi | 33 - MALTESE Luigi |
| 12 - DE LUCA Mario | 34 - ZACCARO Silvio |
| 13 - STOPPELLI Ettore | 35 - ROTONDI Giuseppe |
| 14 - RICCHETTI Michele | 36 - MARCHEGIANO Gue-
rino |
| 15 - DE SANTIS Bernar-
dino | 37 - DI PALMA Marco |
| 16 - GAROFALO Lorenzo | 38 - COPPOLA Carmine |
| 17 - GUELPA Tommaso | 39 - MAZZEI Francesco |
| 18 - ANNUNZIATA
Giuseppe | 40 - MORANTE Crescenzo |
| 19 - CELENTANO Nicola | 41 - NAPOLITANO
Armando |
| 20 - ZACCARO Terige | 42 - PIGRO Bartolo |
| 21 - BELLACICCO
Giovanni | 43 - ANDOLFI Luigi |
| 22 - DIRETTORE Ovidio | 44 - PORRIELLO Angelo |
| | 45 - ROSSI Francesco |
| | 46 - BALESTRINO Orlando |
| | 47 - BUFFONE Alberto |

SEZIONE LAVORI DI BARI

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1 - BUONGIORNO Salva-
tore | 7 - CHIRONNA
Vitantonio |
| 2 - FRANULLI Michele | 8 - STRAGAPEDE Giovanni |
| 3 - MONTELLO Pasquale | 9 - ERRIQUEZ Antonio |
| 4 - D'ALESSANDRO Fran-
cesco | 10 - TRIPOLI Eugenio |
| 5 - LITRO Giuseppe | 11 - DE LEO Giuseppe |
| 6 - GALLO G. Battista | 12 - CATAPANO Antonio |
| | 13 - D'ANDREA Giuseppe |

- 14 - CELLIE Ernesto
15 - VERGINE Francesco
16 - FONTANAROSA Cosimo
17 - RISULO Filippo
18 - RANIERI Michele
19 - CARBONE Angelo
20 - DARIO Nicola
21 - GALEANDRO MATUSEI
Ernesto
22 - LOSCIALE Cosimo
23 - MORI Carlo Alberto
24 - CAMPODIPIETRO Pel-
legrino
25 - NICOLOTTI Mauro
26 - CALABRESE Armando
27 - CENTODUCATI Dome-
nico
28 - CANDELORO Nicola
29 - D'ALESSANDRO Be-
rardino
30 - LOGLISCI Benedetto
31 - GAROFALO Leonardo
32 - CELETTI Angelo
33 - MARTIRADONNA
Nicola
34 - VERGINE Antonio
35 - CAVALLONE Luigi
36 - FUMAROLA Angelo
37 - D'ADDUZIO Mario
38 - CONTINOLO Giacinto
39 - DE GIOIA Ignazio
40 - DI CANIO Domenico
41 - DE FANO Vito
42 - SPILOTROS Domenico
43 - MASSARO Salvatore
44 - GIANCANE Luigi
45 - DEBERARDINIS Ber-
nardo
46 - RIBEZZI Antonio
47 - GLAVE Antonio
48 - DE GENNARO Tom-
maso
49 - ZONNO Nicola
50 - RUBINO Angeló Vito
Francesco
51 - CALÒ Giuseppe
52 - L'ERARIO Domenico
53 - DI BELLO Filippo
54 - MORISCO Raffaele
55 - GUACCI Roberto
56 - LONGO Francesco
57 - NAPOLITANO Pompeo
58 - TERMITE
Orazio Luigi
59 - LUZIO Umberto
60 - AVVISATI Primo
61 - GIANCOLA Antonio
62 - TOSCANO Italo Pietro
63 - SETTANNI Francesco
64 - GIORGIO Michele
65 - CATALDO Francesco
66 - CARUSO Antonio
67 - CICERONE Raffaele
68 - DE LUCA Ettore
69 - ARMENIO Giovanni
70 - DI FONZO Nicola
71 - GRAZIOLI Giuseppe
72 - GIANNOTTA Primaldo
73 - CALVANI Nicola
74 - SPORTELLI Giuseppe
75 - DEL SORDO Angelo
Alfredo
76 - MATTIA Luigi
77 - MUOLO Francesco
78 - MORILLO Adolfo
79 - SPORTELLI Domenico
80 - LAMANNA Vincenzo
81 - BUCCOMINO Luigi
82 - DIMA Cosimo
83 - MARINUCCI Raffaele
84 - ROSCINI Michele
85 - DE MEO Pasquale
86 - FRISULI Pasquale
87 - D'APRILE Attilio
88 - RENNA Vincenzo
89 - SISCO Francesco

SEZIONE LAVORI DI PALERMO

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 - CERRUTO Francesco | 38 - INGUAGGIATO
Francesco |
| 2 - PARTINICO Carmelo | 39 - VENTIMIGLIA
Leonardo |
| 3 - COSTA Antonino | 40 - CORSO Giuseppe |
| 4 - LO VULLO
Francesco | 41 - GAROFALO Giuseppe |
| 5 - SCICOLONE Lorenzo | 42 - MARINO Baldassare |
| 6 - NASCA Paolo | 43 - VITALE Onofrio |
| 7 - STRAZZERI Salvatore | 44 - PICONE Vincenzo |
| 8 - MUSICÒ Gaetano | 45 - LA FERRARA Marco |
| 9 - PETRULLI Rosario | 46 - GROVA Calogero |
| 10 - ALÙ Calogero Salva
tore | 47 - SAVATTERI Rosario |
| 11 - SANTOEMMA Nicolò | 48 - CAVALLO Giovanni |
| 12 - MIGNOSI Pasquale | 49 - CICALA Vincenzo |
| 13 - ZITO Giuseppe | 50 - MISURACA Giuseppe |
| 14 - RIZZO Giovanni | 51 - CACCIOLA Letterio |
| 15 - CANNATA Antonino | 52 - D'AI Michelangelo |
| 16 - LEONARDI Mario | 53 - CONTINO Giuseppe |
| 17 - INGEGNOSI Antonino | 54 - VELLA Alfio |
| 18 - LO RE Panerazio | 55 - CELI Giuseppe |
| 19 - MONTAINA Salvatore | 56 - RUSSO Ignazio |
| 20 - SPADARO Raffaele | 57 - PULIATTI Carmelo |
| 21 - CASUCCIO
Alessandro | 58 - CANDIDO Francesco |
| 22 - TERMINI Giuseppe | 59 - PUGLIA Gaetano |
| 23 - ROLLERI Francesco | 60 - LIOTTA Antonino |
| 24 - TRECALLI Vincenzo | 61 - TREGLIA Giuseppe |
| 25 - PANZARELLA
Giuseppe | 62 - PATERNÒ Giuseppe |
| 26 - BELLOMO Cataldo | 63 - CAMINITI Giacomo |
| 27 - BUTERA Salvatore | 64 - GARIGALE
Filippo Francesco |
| 28 - NASTASI Carmelo | 65 - SAVARINO Santo |
| 29 - LO BUE Giuseppe | 66 - LO TURCO Antonino |
| 30 - CIVILLERI Stefano | 67 - BLANDO Antonino |
| 31 - SODA Tommaso | 68 - GRAZIANO Michelan-
gelo |
| 32 - DI MARZO Vincenzo | 69 - VINCI
Francesco Paolo |
| 33 - PRESTOPINO Attilio | 70 - MANISCALCO Vito |
| 34 - SANSONE Giuseppe | 71 - ENIA Rocco |
| 35 - DI MARCO Nunzio | 72 - MONICA Pietro |
| 36 - SCARPINATI Lorenzo | 73 - LA ROSA Pietro |
| 37 - SOTTILE Luigi | |

74 - PULIATTI Antonino	83 - BUONOCORE Giovanni
75 - D'AMORE Giuseppe	84 - GIOÈ Francesco
76 - RADOSTI Salvatore	85 - LO DESTRO Giuseppe
77 - MANZO Antonino	86 - ZUCCARELLO Emilio
78 - PICCOLO Salvatore	87 - ORLANDO Francesco
79 - CRISCIONE Angelo	88 - ALFANO Giuseppe
80 - INGARDIA Giuseppe	89 - RUSTICA Onofrio
81 - ANGELICO Gaetano	90 - MONTALBANO
82 - LATINO Concetto	Gaetano

SEZIONE LAVORI DI CAGLIARI

1 - CAU Luigi	11 - ESU Antonio
2 - CORO Salvatore	12 - MARTINEZ Pietro
3 - SCANU Giovanni	13 - CAEDDU Antonio
4 - MONTICHIARA Ludo- vico	14 - FOIS Antonio Giu- seppe
5 - PIRAS Giuseppe	15 - MUREDDU Salvatore
6 - LAURINO Michele	16 - PUTZOLU Serafino Angelo
7 - PINTUS Giovanni Maria	17 - VIRDIS Giuseppino
8 - MEDDA Antonio	18 - COSSU Bachisio
9 - PERRA Pietro	19 - SPADA Emilio
10 - MUREDDU Martino	

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1935. — *Incarico all'Ing. Gr. Uff. Nobili Bartolomeo di coadiuvare il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato e di sostituirlo in caso di assenza od impedimento.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione del Sig. Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato n. P. A. G. 041/34/141617 del 5 settembre 1935-XIII;

Vista la prolungata assenza per ragioni di salute del Vice Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato;

Ritenuto indispensabile ed urgente provvedere alla designazione di un Funzionario che coadiuvi il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato e lo sostituisca in caso di assenza od impedimento;

DECRETA:

Il Capo Servizio Principale della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato Sig. Gr. Uff. Ing. *Nobili Bartolomeo* è incaricato di coadiuvare il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato e di sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

Roma, li 6 settembre 1935-XIII.

Il Ministro: BENNI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 1593. — *Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, concernente l'adozione di disposizioni particolari per il trasporto delle merci spedite per ferrovia con lettera di vettura all'ordine. Accordo firmato a Roma il 31 marzo 1934-XII (1).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA



Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, concernente l'adozione di disposizioni particolari per il trasporto delle merci spedite per ferrovia con lettera di vettura all'ordine, Accordo firmato a Roma il 31 marzo 1934.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni, nei modi e nei termini previsti negli articoli 4 e seguenti dell'Accordo anzidetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 212 dell'11 settembre 1935-XIII

Accord concernant l'adoption de dispositions particulières pour le transport des marchandises expédiées par Chemins de fer avec lettre de voiture à ordre.

Les soussignés, au nom de leurs Gouvernements respectifs,

désirant faciliter le commerce international par l'adoption de la lettre de voiture à ordre pour le transport des marchandises par chemins de fer dans le trafic international,

ayant résolu de se prévaloir de la faculté prévue à l'art. 61 de la Convention de Berne concernant le transport des marchandises par chemins de fer, selon le texte signé à Rome le 23 novembre 1933,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier.

Les Etats contractants déclarent adopter dans leurs rapports réciproques le règlement annexé au présent Accord concernant le transport des marchandises expédiées par chemins de fer avec lettre de voiture à ordre. Le dit règlement sera considéré comme faisant partie intégrante du présent Accord.

Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux règles établies par le présent Accord.

Article 2.

Les Etats contractants s'engagent à observer, pour la solution de certains conflits de lois qui pourraient naître de l'application du présent Accord, la disposition suivante :

Les rapports entre celui qui a nommé le domiciliaire et le domiciliaire lui-même et les responsabilités dérivant des actes du domiciliaire relatifs à la lettre de voiture à ordre sont réglés par la loi du lieu où le domiciliaire a son domicile.

Article 3.

Le présent Accord restera ouvert à la signature de tout Etat jusqu'au 31 mars 1934.

A partir du 1^{er} avril 1934 tout Etat non signataire pourra adhérer au présent Accord. Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Gouvernement italien. Le Gouvernement italien notifiera ce dépôt immédiatement à tous les Etats signataires ou adhérents.

Article 4.

Le présent Accord sera ratifié Les instruments de ratification seront transmis au Gouvernement italien, qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires ou adhérents.

Article 5.

Le présent Accord entrera en vigueur dès que trois Etats limitrophes au moins l'auront ratifié ou y auront adhéré. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Gouvernement italien de la troisième ratification ou adhésion.

En ce qui concerne les Etats qui ratifieront le présent Accord ou y adhéreront ultérieurement, cet Accord entrera en vigueur quatre-vingts-dix jours après la réception de la ratification ou de l'adhésion.

L'entrée en vigueur du présent Accord ne pourra en tout cas avoir lieu avant l'entrée en vigueur de la Convention internationale concernaant le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.) signée à Rome le 23 novembre 1933.

Le Gouvernement italien notifiera à chaque Etat contractant la première entrée en vigueur de l'Accord et, ultérieurement, l'entrée en vigueur pour chaque Etat qui l'aura ratifié ou y aura adhéré.

Article 6.

Le présent Accord pourra être dénoncé par chaque Etat contractant. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Gouvernement Italien, qui en donnera communication à tous les Etats contractants.

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Gouvernement italien et ne sera opérante qu'en ce qui concerne l'Etat qui l'aura notifiée.

Article 7.

Le présent Accord sera révisé à l'occasion de la révision de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C.I.M.). Toutefois une révision pourra avoir lieu en tout temps sur demande d'un tiers des Etats contractants.

Article 8.

Le présent Accord est rédigé en langue française, en simple expédition, qui sera déposée dans les Archives du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume d'Italie. Copie conforme en sera transmise à tous les Etats contractants.

Fait à Rome, le 31 mars 1934.

Pour l'Italie: MUSSOLINI

Pour la Bulgarie: Général VOLKOFF

Pour la Hongrie: FRED. VILLANI

Pour la Yougoslavie: DOUTCHITCH

Pour la Pologne: ALFRED VISOCKI

Pour la Ville libre de Danzig: ALFRED VISOCKI

Pour le Territoire de la Saar: L. D'EHRNBOTH

Pour l'Autriche: Dr. A. RINTELEN

Pour l'Estonie: A. SCHMIDT

Pour la Lettonie: J. RIEKSTINS

Pour la Tchécoslovaquie: CHVALKOVSKI

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:

SUVICH

ANNEXE

Règlement concernant le transport des marchandises expédiées par Chemins de fer avec lettre de voiture à ordre.*Prescriptions préliminaires.*

1. Les dispositions de la C. I. M. sont applicables au transport des marchandises expédiées avec lettres de voiture à ordre en tant qu'elles ne sont pas modifiées ou complétées par les dispositions suivantes.

2. Dans tous les articles de la C. I. M. et des prescriptions suivantes, où les mots « lettre de voiture » et « duplicata de la lettre de voiture » sont employés, il faut entendre, aux lieu et place de ces mots, les suivants : « lettre de voiture à ordre » et « duplicata de la lettre de voiture à ordre ».

Les modèles de la lettre de voiture à ordre et du duplicata seront établis par le Chemins de fer des Etats intéressés, en s'inspirant des modèles prévus à l'annexe II de la C. I. M.

3. L'on entendra sous la dénomination de « destinataire » figurant dans la C. I. M., le « porteur du duplicata de la lettre de voiture à ordre », en tant que ce mot « destinataire » n'est pas modifié par les dispositions qui suivent.

*Modifications de la C. I. M.**A l'art. 1.*

La disposition suivante est ajoutée sous forme de § 3 :

« § 3. Ne sont admis au transport avec lettre de voiture à ordre que les envois dont les gares de départ et d'arrivée, ainsi que les lignes qui relient ces gares sont situées sur le territoire d'Etats qui ont admis le transport des marchandises avec lettre de voiture à ordre ».

A l'art. 4.

La disposition suivante est ajoutée sous forme de § 3 :

§ 3. Sont admises au transport avec lettre de voiture à ordre marchandises expressément désignées par

le Chemins de fer, expédiées par wagons complets, en provenance et à destination des gares désignées par eux.

« La liste des marchandises et gares doit être dûment publiée par les Chemins de fer ».

A l'art. 6.

Les dispositions suivantes sont applicables aux lieux et places du § 1 :

« § 1. L'expéditeur doit présenter pour toute expédition internationale soumise au présent règlement une lettre de voiture à ordre et un duplicata endossable conformes aux modèles prévus dans les tarifs.

« Les formulaires sont imprimés sur papier à écrire jaune foncé de qualité spéciale; ils portent pour la grande vitesse une bande rouge d'un centimètre au moins de largeur, l'une au bord supérieur, l'autre au bord inférieur au recto et au verso.

« Ces formulaires sont fournis exclusivement par les Chemins de fer au prix fixé et dûment publié par eux ».

La première phrase du § 4 est remplacée par la suivante :

« § 4. Le choix du formulaire de lettre de voiture avec ou sans « bandes rouges » indique si la marchandise est à transporter en petite ou grande vitesse ».

Le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

« § 5. Les lettres de voiture et les duplicata surchargés, grattés ou raturés ne sont pas admis »

Au § 6 le premier alinéa doit être remplacé par le suivant :

« Les mentions portées sur la lettre de voiture et sur le duplicata doivent être écrites ou imprimées en caractères indélébiles ».

Au § 6, la disposition figurant sous lettre d) est remplacée par la suivante :

« d) Le nom et le domicile d'une personne (domiciliataire) domiciliée dans la localité desservie par la gare de destination ».

La deuxième phrase de la lettre *g)* du § 6 est remplacée par la disposition suivante :

« La signature de l'expéditeur ne peut être ni imprimée ni remplacée par un timbre ».

Les dispositions figurant sous lettres *h)* et *m)* du § 6 ne sont pas applicables.

A l'art. 7.

Au § 1 un deuxième alinéa ainsi conçu est ajouté :

« L'expéditeur supporte seul toutes les conséquences qui pourraient résulter du fait que la lettre de voiture à ordre ne remplit pas les conditions prévues au § 3 de l'art. 4. Ces irrégularités ne portent pas atteinte aux droits du porteur du duplicata sur la marchandise.

Dans la première phrase du deuxième alinéa du § 2, le mot « destinataire » est remplacé par le mot « domiciliaire ».

Les dispositions suivantes sont applicables au lieu et place du § 3 :

« § 3. Sur demande de l'expéditeur formulée dans la lettre de voiture, le Chemin de fer est tenu de constater le poids de l'envoi et de l'attester sur la lettre de voiture et le duplicata.

« Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le Chemin de fer a le droit ou est tenu de constater ou de contrôler le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons.

« Le Chemin de fer a le droit d'établir si et sous quelles conditions il se charge de constater la concordance du contenu de l'emballage d'un envoi avec les indications de la lettre de voiture et de certifier le résultat de cette constatation sur la lettre de voiture même et sur le duplicata ».

La deuxième phrase du premier alinéa du § 8 est remplacée par la disposition suivante :

« S'il y a lieu, le porteur du duplicata de la lettre de voiture est invité sans retard, par l'intermédiaire du domiciliaire, à faire connaître comment il entend disposer de l'excédent de charge ».

Au troisième alinéa du § 8, les mots « l'expéditeur » sont remplacés par les mots « le porteur du duplicata ».

A l'art. 8.

Les dispositions suivantes sont applicables aux lieu et place du § 5 :

« § 5. Le Chemin de fer est tenu de certifier la réception de la marchandise et la date de l'acceptation au transport moyennant l'apposition d'un timbre et la signature d'un employé autorisé sur le duplicata de la lettre de voiture qui doit être présenté par l'expéditeur en même temps que la lettre de voiture.

« Le duplicata de la lettre de voiture est transmissible par voie d'endossement. Toute personne au bénéfice de laquelle le duplicata a été endossé peut l'endosser à nouveau.

« L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée nulle et non avenue. Un endossement partiel est nul. L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

« Pour être valable l'endossement doit être inscrit sur le duplicata de la lettre de voiture à la place désignée à cet effet. Il doit être signé par l'endosseur.

« L'endossement ne doit pas nécessairement désigner le bénéficiaire; il peut consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc)).

Un § 6 ainsi conçu est ajouté :

« § 6. Le détenteur du duplicata d'une lettre de voiture à ordre est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés son à cet égard réputés non écrits. Lorsqu'un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le duplicata par l'endossement en blanc.

« Si une personne a été dépossédée du duplicata d'une lettre de voiture à ordre par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir du duplicata de la lettre que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde ».

Un § 7 ainsi conçu est ajouté :

« § 7. Le Chemin de fer est responsable de la concordance, au moment de la conclusion de contrat de trans-

port, entre les indications et déclarations inscrites dans la lettre de voiture et celles qui sont inscrites dans le duplicata correspondant ».

Un § 8 ainsi conçu est ajouté :

« § 8. Sur demande de l'expéditeur, le Chemin de fer est tenu de lui délivrer une quittance des montants que l'expéditeur a payés ».

Un § 9 ainsi conçu est ajouté :

« § 9. La transmission des droits sur la marchandise acceptée au transport par le Chemin de fer ne peut s'opérer que par transmission du duplicata de la lettre de voiture à ordre ».

A l'art. 9.

Le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

« Les Chemins de fer peuvent établir des taxes supplémentaires pour les envois effectués avec lettre de voiture à ordre ».

A l'art. 10.

La disposition suivante est applicable, aux lieu et place du dernier alinéa de la lettre g) :

« Le porteur du duplicat de la lettre de voiture est avisé par l'intermédiaire du domiciliataire que le transport a lieu par une voie autre que celle qui a été prescrite par l'expéditeur ».

A l'art. 11.

La disposition suivante es applicable, aux lieu et place de la première phrase du § 6 :

« § 6. Le délai de livraison est observé si, avant son expiration, l'arrivée de la marchandise est notifié au domiciliataire »

Le deuxième alinéa du § 6 n'est pas applicable.

A l'art. 15.

A la fin du troisième alinéa du § 1, les mots « l'expéditeur » sont remplacés par les mots « le domiciliataire ».

A l'art. 16.

Les dispositions suivantes sont applicables, aux lieu et place du § 1 :

« § 1. Le Chemin de fer doit aviser le domiciliataire de l'arrivée de la marchandise à la gare de destination.

« Le Chemin de fer est tenu de livrer au porteur légitime du duplicata, tel qu'il est désigné au 1^{er} alinéa du § 6 de l'art. 8, à la gare de destination indiquée par l'expéditeur, la lettre de voiture et la marchandise contre remise du duplicata et paiement du montant des créances résultant de la lettre de voiture.

« Le porteur du duplicata de la lettre de voiture doit compléter le dernier endossement en mentionnant son adresse; en cas d'endossement en blanc, il doit remplir cet endossement de son nom et de son adresse.

« Le Chemin de fer est tenu de vérifier la régularité de la suite des endossements. A tel effet, les endossements doivent être effectués d'une manière lisible. Le Chemin de fer n'est pas tenu de vérifier la régularité de la signature des endosseurs.

« L'acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture oblige celui à qui la marchandise a été délivrée à payer au Chemin de fer le montant des créances résultant de la lettre de voiture.

« Dans le cas prévu à l'alinéa 2 du § 1 de l'art. 7 la livraison ne peut être demandée par le porteur du duplicata qu'à une gare autorisée à effectuer, conformément au § 3 de l'art. 4, des transports avec lettre de voiture à ordre. A cet effet le Chemin de fer, aussitôt qu'il a constaté l'irrégularité, doit en aviser le porteur du duplicata par l'intermédiaire du domiciliataire. Le même avis doit être fait à l'expéditeur à titre d'information ».

Un § 4 ainsi conçu est ajouté :

« § 4. En cas de perte du duplicata de la lettre de voiture attestée par écrit par le domiciliataire, le Chemin de fer délivre la marchandise et remet la lettre de voiture au domiciliataire contre paiement du montant des créances résultant de la lettre de voiture et contre cautionnement de la valeur usuelle de la marchandise au lieu de destination, augmentée de 25%.

« Si le porteur du duplicata se présente ultérieure-

ment, le cautionnement lui est versé avec l'assentiment du domiciliataire.

« A défaut de cet assentiment, le Chemin de fer ne se dessaisit du cautionnement que sur décision judiciaire ».

A l'art. 19

La disposition suivante est applicable, aux lieu et place de cet article :

« Les envois ne peuvent être grevés ni de remboursements, ni de débours ».

A l'art. 21.

Les disposition suivantes sont applicables, aux lieu et place de cet article :

« § 1. Le porteur du duplicata de la lettre de voiture a seul le droit de modifier le contrat de transport soit en retirant la marchandise à la gare expéditrice, soit en l'arrêtant en cours de route, soit en la faisant livrer en tout autre point situé en deça ou au delà de la gare de destination, soit en ordonnant son retour à la gare expéditrice, soit enfin en indiquant, au lieu du domiciliataire que l'expéditeur a mentionné dans la lettre de voiture, un autre domiciliataire.

« D'autres modifications que celles qui sont énumérées ci-dessus ne sont admises en aucun cas.

« Les modifications au contrat de transport ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi.

« Si le porteur du duplicata veut donner un ordre modifiant la gare de destination, il ne peut indiquer qu'une autre gare qui figure dans la liste prévue au § 3 de l'art. 4.

« Dans ce cas, il doit désigner un nouveau domiciliataire si le domiciliataire primitif n'est pas établi dans la localité desservie par la nouvelle gare de destination.

« § 2. Les modifications au contrat mentionnées ci-dessus doivent être données au moyen d'une déclaration écrite, signée par le porteur du duplicata et conforme au formulaire constituant l'Annexe IV à la présente Convention.

« Cette déclaration doit être répétée sur le duplicata de la lettre de voiture qui sera présenté en même temps

au Chemin de fer et rendu par ce dernier au porteur du duplicata après apposition du timbre et de la signature de l'agent autorisé par le Chemin de fer.

« Le Chemin de fer qui se sera conformé aux ordres du porteur du duplicata de la lettre de voiture, sans exiger la présentation du duplicata portant la déclaration écrite dont il est question à l'alinéa précédent, sera responsable du préjudice causé par ce fait à tout porteur ultérieur du duplicata ».

« L'apposition du timbre et de la signature de l'agent de Chemin de fer ne peut être exigée avant que le Chemin de fer soit sûr que la modification du contrat de transport puisse être exécutée. Les dépenses occasionnées par les informations nécessaires grèvent l'envoi.

« Toute modification ordonnée par le porteur du duplicata sans les formalités susindiquées est nulle.

« § 3. Le Chemin de fer n'est tenu de donner suite aux modifications du porteur du duplicata que si celles-ci sont données par l'intermédiaire de la gare expéditrice ou la gare destinataire ».

A l'art. 22.

L'avant-dernier alinéa du § 1 est remplacé par la disposition suivante:

« Dans les cas visés ci-dessus, le domiciliataire est avisé le plus tôt possible des empêchements qui s'opposent à la exécution des ordres ».

Dans tous les cas où, dans le texte de cet article, figure le mot « expéditeur », il faut lire « le porteur du duplicata de la lettre de voiture »

A l'art. 23.

Dans le § 1 il faut lire, au lieu de « l'expéditeur »: « le porteur du duplicata de la lettre de voiture ».

Les §§ 2 à 9 sont remplacés par les dispositions suivantes:

« § 2. S'il n'y a pas d'autres voies de transport le Chemin de fer doit en aviser le domiciliataire pour lui demander les instructions du porteur du duplicata.

« Toutefois, cette demande n'est pas obligatoire pour

le Chemin de fer dans le cas d'empêchement temporaire résultant des circonstances prévues au § 5 de l'art. 5.

« § 3. Le porteur du duplicata, avisé d'un empêchement au transport, peut donner par écrit des instructions sur la marchandise, pourvu que le Chemin de fer soit à même de les exécuter.

« Les dispositions du § 2 de l'art. 21, deuxième, troisième et quatrième alinéas s'appliquent ici par analogie.

« § 4. Il n'est pas donné suite :

« a) aux instructions du porteur qui ne seraient pas adressées par l'intermédiaire soit de la gare expéditrice, soit de la gare destinataire ;

« b) aux demandes de renvoi d'une marchandise dont la valeur ne couvre pas, selon toute prévision, les frais de réexpédition, à moins que le montant de ces frais ne soit payé ou garanti immédiatement.

« § 5. Si le porteur du duplicata ne donne pas, dans un délai raisonnable, des instructions exécutables, ou ne peut être avisé de l'empêchement au transport à cause d'une erreur dans l'adresse du domiciliataire, il sera procédé conformément aux dispositions relatives aux empêchements à la livraison visées au § 1 de l'art. 24.

« § 6. Si l'empêchement au transport vient à cesser avant l'arrivée des instructions du porteur du duplicata la marchandise est dirigée sur sa destination sans attendre des instructions et le domiciliataire en est prévenu dans le plus bref délai possible ».

A l'art. 24.

Les dispositions suivantes sont applicables, aux lieux et places des §§ 1 à 3 :

« Lorsqu'il se présente des empêchements à la livraison de la marchandise, le Chemin de fer n'est tenu d'en prévenir ni l'expéditeur ni le domiciliataire ; mais il est tenu de procéder d'après les lois et règlements que le Chemin de fer destinataire doit observer pour les marchandises en souffrance dans le cas où l'expéditeur d'un envoi en trafic intérieur, à qui le Chemin de fer a déjà demandé des instructions, n'a pas donné une instruction de nature à éliminer l'empêchement.

« Le domiciliataire et l'expéditeur doivent être prévenus des mesures à prendre à cet effet.

« En cas de vente de la marchandise effectuée par le Chemin de fer, celui-ci est tenu de notifier au domiciliaire et à l'expéditeur le résultat de la vente. Le reliquat disponible, défalcation faite des frais non encore payés ainsi que des dépenses occasionnées par la vente, doit être versé sans autre, contre remise du duplicata de la lettre de voiture, au porteur de ce duplicata s'il se présente; il ne peut être versé à toute autre personne qu'à la suite d'une décision judiciaire. Lorsque le produit de la vente ne suffit pas à couvrir les frais, l'expéditeur est tenu de parfaire le découvert ».

A l'art. 40.

Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes:

« § 3. Pour faire valoir la réclamation, l'ayant droit doit produire soit le duplicata de la lettre de voiture, soit la lettre de voiture qui lui a été délivrée.

« Toutefois, la demande de l'expéditeur en restitution d'une somme payée par lui n'est pas subordonnée à la production des documents susmentionnés ».

Au deuxième alinéa du § 4, les mots « du bulletin de remboursement » sont remplacés par « de la quittance qu'il aura, le cas échéant, délivrée en vertu du § 8 de l'art. 8 ».

A l'art. 41.

Le § 2 n'est pas applicable.

Le § 3 est remplacé par les prescriptions suivantes:

« § 3. Les actions contre le Chemin de fer qui naissent du contrat de transport appartiennent:

« aussi longtemps que la marchandise n'a pas été délivrée, au porteur du duplicata de la lettre de voiture.

« après la livraison de la marchandise, à la personne à laquelle la lettre de voiture a été délivrée contre remise du duplicata de la lettre de voiture.

« L'exercice de ces actions est subordonné à la production des documents prévus par les dispositions du § 3 de l'art. 40, relatives aux réclamations administratives ».

A l'art. 42.

Le § 2 n'est pas applicable

A l'art. 44.

Au n. 5 du § 2, les mots « ou le remboursement prévu à l'art. 19 » ne sont pas applicables.

Au § 4, les mots « la quittance prévue au § 1 de l'art. 16 » sont remplacés par les mots « le duplicata de la lettre de voiture ».

A l'art. 45.

Au § 1, la disposition sous *a*) n'est pas applicable.

En outre, ce paragraphe est complété par le prescription suivantes:

« *e*) d'une action relative au versament du reliquat laissé par la vente d'une marchandise non délivrée,

« *f*) d'une action en remboursement du cautionnement prévu au § 4 de l'art. 16 ».

Au § 2 la disposition sous *d*) n'est pas applicable.

En outre, ce paragraphe est complété par les prescriptions suivantes:

« *g*) pour la demande en paiement de l'excédent de la vente d'une marchandise non délivrée:

« du jour de la vente;

« *h*) pour la demande en remboursement du cautionnement prévu au § 4 de l'art. 16 »:

« du jour où la livraison de la marchandise a été effectuée au domiciliataire »

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. 919. — *Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933, n. 284, riguardante le norme relative alla distribuzione di maschere antigas (1).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 6 aprile 1933, n. 284, sulle norme relative alla distribuzione di maschere antigas;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la esecuzione della legge 6 aprile 1933, n. 284, riguardante le norme relative alla distribuzione di maschere antigas.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 143 del 19 giugno 1935-XIII.

Regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933, n. 284, sulle norme per la distribuzione delle maschere antigas.

Art. 1.

Le località di cui all'art. 1 della legge del 6 aprile 1933, n. 284, saranno determinate annualmente dal Ministero della guerra, sentito il Comitato centrale interministeriale per la protezione antiaerea (C.C.I.P.A.A.) ed il Comitato per la mobilitazione civile.

Art. 2.

La distribuzione delle maschere antigas, al personale che, in virtù della legge sulla mobilitazione civile, debba, in caso di guerra, continuare a svolgere la propria opera anche durante gli attacchi nemici aerei, sarà graduale, giusta l'art. 8 della legge.

Art. 3.

La graduatoria di acquisto delle maschere antigas, sia in ordine alle località di cui all'art. 1, sia in ordine ai personali che ne dovranno essere provvisti, verrà stabilita:

a) dai Ministeri interessati, sentito il C.C.I.P.A.A., per il personale facente parte della propria amministrazione, per gli stabilimenti ed aziende che sono controllate dai dipendenti organi di mobilitazione, previsti dalla legge 8 giugno 1925, n. 969, sulla organizzazione della Nazione in guerra, e per quello degli enti parastatali:

b) dai Comitati provinciali di protezione antiaerea (C.P.P.A.A.), per il personale e gli enti dipendenti dalle provincie e dai comuni;

c) dal Comitato per la mobilitazione civile, in accordo con i C.P.P.A.A., per il personale degli stabilimenti, aziende, industrie interessati nella mobilitazione civile o comunque nei provvedimenti di protezione antiaerea del territorio nazionale;

d) dall'Unione nazionale protezione antiaerea (U.N.P.A.), per il personale civile delle organizzazioni alla

sua diretta dipendenza prevista dalla lettera b) dell'articolo 3 e dalle lettere b) e c) dell'art. 9 dello statuto dell'U.N.P.A. approvato con R. decreto 30 agosto 1934, n. 1539.

Art. 4.

Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i personali ai quali sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, dovranno essere provvisti al completo di maschere antigas.

Art. 5.

Le maschere da distribuire al personale di cui all'art. 2 dovranno essere di tipo analogo a quello da distribuire ai reparti territoriali delle Forze armate.

Per i personali destinati ad opere di soccorso (pompieri, squadre sanitarie, ecc.), o che si ritiene debbano, per le particolari mansioni loro affidate, svolgere la loro opera in locali chiusi o poco aerati, dovranno essere adottati tipi di maschere a riserva di ossigeno (auto-protettori).

Art. 6.

I Ministeri interessati che debbono provvedere al proprio personale le maschere antigas di cui al precedente art. 5, dovranno farne richiesta, nei quantitativi occorrenti, alla direzione del servizio chimico militare.

La Direzione del servizio chimico militare provvederà all'acquisto per conto dei Ministeri sopradetti e ne curerà il collaudo e la distribuzione.

Gli enti parastatali, le provincie, i comuni, gli enti privati e le organizzazioni di cui al comma d) del precedente art. 3 dovranno avanzare richiesta delle maschere antigas alla Presidenza generale dell'U.N.P.A., la quale provvederà ad acquistarle, per conto degli enti civili sopradetti, dal commercio presso gli enti autorizzati alla vendita, purchè rispondenti al tipo di maschera completa, per il quale fu rilasciata licenza di vendita, giusta il regolamento per la esecuzione della legge 23 mag-

gio 1932, n. 551, approvato con R. decreto 29 maggio 1933, n. 1330.

Art. 7.

Completata la distribuzione delle maschere ai personali delle località considerate nell'art. 2 del presente regolamento, nel termine indicato dall'art. 4 potrà provvedersi con le stesse modalità, alla distribuzione delle maschere di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 della legge a tutti gli altri personali che durante gli attacchi aerei possono interrompere la loro opera e cercare protezione nei ricoveri.

Art. 8.

Gli enti indicati all'art. 3, oltre alla gradualità dell'acquisto di cui all'articolo medesimo, dovranno stabilire nel progetto di mobilitazione quali personali sono da considerarsi fra quelli contemplati dal presente regolamento.

Art. 9.

Gli osservatori industriali, in unione con i direttori delle singole aziende, industrie e stabilimenti, ai quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, stabiliranno il quantitativo di personale a cui, in un primo tempo, si farà obbligo di essere munito di maschere e segnaleranno al comitato per la mobilitazione civile gli elementi occorrenti ai fini della disposizione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 3.

Art. 10.

Di massima il personale degli stabilimenti, aziende ed industrie, a cui in un primo tempo dovrà farsi obbligo di essere muniti di maschera, dovrà essere quello addetto ai seguenti servizi:

a) personale addetto alle centrali termiche ed elettriche ed alle cabine di trasformazione;

b) personale addetto alla sorveglianza dei depositi di acidi, materie incendiarie ed esplosivi;

c) personale addetto al servizio di soccorso e di assistenza;

d) personale addetto al servizio pompieristico nell'interno dello stabilimento;

e) personale addetto al servizio dei trasporti con mezzi automobilistici o nelle immediate vicinanze dello stabilimento;

f) personale di vedetta per segnalazione di allarmi;

g) personale addetto ai centralini telefonici ed apparecchi radio;

h) personale strettamente necessario alla sorveglianza delle trasmissioni meccaniche nell'interno dello stabilimento e al servizio d'ordine e di custodia presso archivi, casseforti e simili;

i) qualunque altro personale che per specifiche mansioni non debba lasciare il proprio posto durante l'offesa nemica.

Art. 11.

Il Ministero della guerra — Direzione del servizio chimico militare — detterà le norme tecniche, di indole generale, per la provvista, la conservazione e la manutenzione delle maschere, in modo che i Ministeri e gli enti interessati possano provvedere con uniformità di criteri ciascuno nel proprio ambito e cioè:

i Ministeri interessati per il personale dipendente;

il Comitato centrale interministeriale per la protezione antiaerea (C.C.I.P.A.A.) per le provincie ed i comuni;

il Comitato per la mobilitazione civile per gli enti privati.

Le norme tecniche di cui sopra riguarderanno tanto le maschere tipo territoriale, cennate al precedente art. 5, quanto quelle tipo popolazione civile, considerate nell'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 12.

I Ministeri interessati, secondo le disposizioni dell'art. 6 della legge, si assicureranno mediante ispezioni della rigorosa esecuzione delle istruzioni di cui all'articolo precedente da parte dei propri personali e di quello degli enti parastatali dipendenti.

Per le ispezioni da eseguirsi al personale dipendente dalle provincie e dai comuni il Ministero dell'interno si varrà dell'opera dei comitati provinciali di protezione antiaerea.

Il Comitato per la mobilitazione civile eserciterà tale funzione ispettiva a mezzo degli osservatori industriali.

Art. 13.

Ogni qualvolta sia ritenuto necessario, gli ispettori di cui all'articolo precedente e gli osservatori industriali, potranno chiedere l'opera della Direzione del servizio chimico militare per la verifica sullo stato di efficienza delle maschere antigas.

Art. 14.

Gli ispettori denunceranno all'autorità da cui dipendono tutte le infrazioni rilevate a carico degli stabilimenti od aziende di cui è fatto cenno all'art. 3, gli ispettori e gli osservatori industriali denunceranno egualmente all'autorità da cui dipendono le infrazioni accertate nelle aziende e negli stabilimenti privati, che importino violazione delle norme della legge 6 aprile 1933, n. 284.

I Ministeri competenti ed il Comitato per la mobilitazione civile, esaminata la regolarità della denuncia, la trasmetteranno all'autorità giudiziaria per l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 7 della legge, senza pregiudizio di ogni altra pena stabilita del codice penale qualora il fatto sia punibile a termine di detto codice.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1935-XIII, n. 459. —
Annullamento dei Concorsi per 2 posti di Ufficiale di 3^a Classe in prova e per 2 posti di Macchinista di 3^a Classe in prova indetti rispettivamente con i DD. MM. 1371 e 1372 del 10 novembre. 1934-XIII. (1)

IL MINISTRO

Visti i Decreti Ministeriali n. 1371 e 1372 in data 10 novembre 1934, n. 2240 in data 12 febbraio 1935 e n. 3057 in data 7 maggio 1935;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/121063 in data 20 agosto 1935-XIII;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA :

I Concorsi per 2 posti di Ufficiale di 3^a Classe in prova e per 2 posti di Macchinista di 3^a Classe in prova indetti rispettivamente con i DD. MM. 1371 e 1372 del 10 Novembre 1934-XIII sono annullati.

Roma, li 27 agosto 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. n. 218 del 18 settembre 1935-XIII

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1935-XIII — *Pro-
roga della emissione dei biglietti ferroviari di andata
e ritorno per i viaggi da Roma a Fiumicino a tariffa
ridotta (1).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle
Ferrovie (Servizio commerciale e del traffico) n. C.
311/2983/20 del 10 settembre 1935-XIII;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle
persone sulle ferrovie dello Stato »;

Visto l'art. 3, comma *b*), del R. decreto-legge 11 otto-
bre 1934-XII, n. 1948;

Visto i decreti Ministeriali del 20 giugno e del 9 lu-
glio c. a. ai nn. 3507 e 103 rispettivamente;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie
dello Stato;

DECRETA :

Articolo unico.

La emissione dei biglietti di andata e ritorno per
viaggi tra Roma-Trastevere, Roma-Ostiense e Fiumicino
al prezzo speciale di L. 3, è prorogata per tutto il mese
di settembre 1935-XIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei
Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed
avrà esecuzione immediata.

Roma, addì 10 settembre 1935 - Anno XIII.

Il Ministro
BENNI.

(1) Pubblicata nella *Gass. Uff.* n. 225 del 26 settembre 1935-XIII

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1935-XIII, n. 1714.
— *Nuove concessioni di temporanea importazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I ammessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 229 del 1° ottobre 1935-XIII.

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Melasso proveniente dalla raffinazione di zucchero greggio temporaneamente importato.	Per la fabbricazione di lievito.	illimitata	6 mesi
Sottonitrato di bismuto.	Per la preparazione di compresse medicinali da esportare (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1936).	Kg. 10	6 mesi
Tessuti di filo carta.	Per essere sottoposti ad operazioni di tagliatura, rifinitura e guarnizione (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1936).	Kg. 100	6 mesi
Cotone greggio.	Per il rivestimento di cilindri di calandro (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937).	Kg. 100	1 anno
Budella salate.	Per la fabbricazione di corde armoniche (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937).	Kg. 100	1 anno
Tronchi e radici di legno noce.	Per la produzione di impiallaccature (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937).	Kg. 100	1 anno
Caratteri da stampa.	Per essere applicati alle macchine da scrivere da riesportare (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937).	Kg. 50	6 mesi
Ottone in lastre, in verghe ed in nastri.	Per la fabbricazione di munizioni, di accessori per ombrelli e di «virole» per lampadine elettriche (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937).	Kg. 100	1 anno
Pellicole cinematografiche impressionate.	Per ritrarre copie positive da riesportare insieme al negativo (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937).	Kg. 10	2 mesi

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Ressorè, addì 23 settembre 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL —

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1935-XIII. — *Modificazione alla tabella A annessa al decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII relativo all'elenco delle merci rinviate a licenza (regime importazioni) (1).*

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1935, che stabilisce il regime delle importazioni dal 1° luglio

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 229 del 1° ottobre 1935-XIII

1935 e quello del 31 luglio 1935 che ha eliminato dalla tabella A annessa al decreto stesso le voci relative ai carboni fossili ed al coke;

DETERMINA:

Art. 1.

Dalla tabella A «Elenco delle merci vincolate a licenza» annessa al decreto interministeriale 25 giugno 1935, sono soppresse le seguenti voci:

376 a - Nichelio e sue leghe, in pani, in dadi e in rottami.

383 a - Stagno e sue leghe, in pani, in verghe e in rottami.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 settembre 1935-XIII.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

p. Il Ministro per gli affari esteri:

SUVICH.

p. Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1935-XIII. — *Modificazione alle tabelle annesse al decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, relativo alle merci la cui importazione è subordinata a licenza (1).*

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1935, che stabilisce il regime delle importazioni dal 1° luglio 1935, modificato col decreto Ministeriale 31 luglio 1935;

DETERMINA:

Art. 1.

Alla tabella A annessa al decreto Ministeriale 25 giugno 1935, relativa alle merci la cui importazione è subordinata a licenza da parte del Ministero delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 229 del 1° ottobre 1935-XIII.

I. — Sono aggiunte le seguenti voci:

N. della tariffa doganale	Denominazione delle merci
66 a)	Orzo tallito (malto).
670	Jodio greggio e raffinato.
777 a)	Piante e parti di piante, medicinali, non nominate, indigene.
874	Grammofoni e parti di grammofoni.
924 a)	Semi non oleosi, da prato.

II. — La voce 274 a), c), d), e) « Minerali metallici (esclusi quelli di manganese e di ferro-manganese e i minerali metallici non nominati) » è sostituita dalle seguenti:

- 274 a) Minerali di ferro:
- 1° piriti di ferro;
 - 2° altri, esclusi i minerali di cromo (cromite).
- 274 c) Minerali metallici di piombo, anche argenteriferi.
- 274 d) Minerali metallici di rame.
- 274 e) Minerali metallici di zinco.

Art. 2.

Alla tabella B ammessa al decreto di cui all'articolo 1 sono apportate le modificazioni seguenti:

I. — Sono aggiunte le voci di tariffa seguenti:

- | | |
|--------|-------------------------------------|
| 121 | Farine di semi oleosi non nominate. |
| 478 b) | Aghi per iniezioni ipodermiche. |
| 621 | Persiane di legno avvolgibili. |

II. — Alla voce n. 66 è sostituita la voce 66 b) « Orzo altro ».

Alla voce n. 924 è sostituita la voce 924 b) « Semi non oleosi non nominati ».

III. — Sono cancellate le voci:

- | | |
|-----|----------------------------|
| 670 | Jodio greggio e raffinato. |
| 874 | Grammofoni. |

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il 1° ottobre 1935.

Roma, addì 26 settembre 1935-XIII.

Il Ministro per le Finanze:

DI REVEL

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*

SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni:*

LANTINI.


Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ROSSONI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1935-XIII, n. 1374. —
*Costituzione di un Commissariato generale per le
fabbricazioni di guerra (1).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA



Visto l'art. 15 della legge 8 giugno 1925, n. 969;

Visto il testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa, approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di costituire l'Organo di cui all'art. 4, comma b), della legge 8 giugno 1925, n. 969;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per disciplinare e controllare le attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, nonchè l'impiego dei mezzi e del personale all'uopo necessari, è costituito, alla diretta ed esclusiva dipendenza del Capo del Governo, presidente della Commissione Suprema di difesa, un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 177 del 31 luglio 1935-XIII.

Art. 2.

Assume la carica di Commissario generale per le fabbricazioni di guerra il presidente del Comitato per la mobilitazione civile.

Il Commissario generale ha la facoltà di corrispondere con le pubbliche amministrazioni interessate, di richiedere ad esse, oltre le notizie ed informazioni occorrenti, ogni altro mezzo di collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni e di impartire tutte le disposizioni attuative inerenti al proprio mandato.

Art. 3.

Alle Amministrazioni dello Stato è fatto obbligo di dare al Commissario generale preventiva notizia dei programmi di fabbricazioni di guerra e delle conseguenti ordinazioni e commesse da affidare alle industrie nazionali e di attenersi, per l'espletamento di esse, alle specifiche disposizioni del Commissario generale.

Art. 4.

Gli uffici e servizi del Commissariato generale si costituiscono — secondo un apposito ruolo organico, da stabilirsi dal Capo del Governo con suo decreto — utilizzando il personale della Segreteria del Comitato per la mobilitazione civile e dei servizi, da esso dipendenti nonchè il personale comandato a prestar servizio presso il Commissariato predetto a seguito di richiesta nominativa del Commissario generale ai rispettivi Ministeri.

Oltre al personale di ruolo di cui al comma precedente, il Commissario generale ha facoltà di reclutare personale a contratto o avventizio, nei limiti strettamente indispensabili e con trattamento da fissare di intesa col Ministro per le finanze.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad appor-
tare, con suo decreto, le necessarie variazioni di bilancio

in dipendenza dell'attuazione del presente decreto, nonchè a provvedere per i locali occorrenti agli uffici e servizi del Commissariato generale.

Art. 6.

Con decreti del Capo del Governo saranno determinate tutte le norme, anche integrative, necessarie per la esecuzione del presente decreto e da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze quando si riferiscano al personale o determinino comunque effetti finanziari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Capo del Governo, propone e, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 settembre 1935-XIII.
— *Attribuzioni ed ordinamento del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra* (1).

**IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO**

Vista la legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra;

Visto il R. decreto 15 giugno 1933, n. 1176, che approva il regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra predetta;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1935, n. 1374, relativo alla costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;

Ritenuta la necessità di emanare norme integrative per l'attuazione del Regio decreto-legge predetto circa le attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;

Di concerto col Ministro per le finanze;

DECRETA:

TITOLO I.

Attribuzioni e facoltà del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 1.

Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra:

a) predispone, gradua, attiva e dirige la mobilitazione civile degli stabilimenti delle industrie private che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra;

b) armonizza e coordina i programmi delle lavorazioni occorrenti alle Forze armate ed alle altre Ammi-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 237 del 19 ottobre 1935-XIII

nistrazioni dello Stato, commisurandoli alle possibilità produttive delle industrie nazionali ed alla urgenza ed importanza delle necessità contingenti;

c) designa e ripartisce, tra le Amministrazioni interessate, le fonti di produzione per l'espletamento delle relative commesse;

d) esercita, attraverso un apposito ufficio, la necessaria azione calmieratrice e di revisione sui prezzi di produzione;

e) disciplina e controlla, d'intesa con le competenti Amministrazioni statali, l'approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti industriali necessari agli stabilimenti di cui alla lettera a) — siano essi, o non, civilmente mobilitati — nonché agli stabilimenti statali, e impartisce disposizioni per la loro ripartizione;

f) provvede, attraverso le Amministrazioni statali che saranno designate dal Commissariato generale e con gli appositi mezzi da stanziarsi nei rispettivi bilanci, alla formazione delle scorte da tenere a diretta disposizione del Commissariato generale;

g) disciplina e controlla la consistenza e la formazione delle scorte, giacenze e riserve indispensabili agli stabilimenti di cui alla lettera a) — siano essi, o non, civilmente mobilitati;

h) provvede, attraverso le Amministrazioni statali che saranno designate dal Commissariato generale e con gli appositi mezzi da stanziarsi nei rispettivi bilanci, all'approvvigionamento di prodotti finiti di fabbricazione estera e di speciali caratteristiche tecniche, che comunque necessiti avere a disposizione;

i) esercita sugli stabilimenti di cui alla lettera a) — siano essi, o non, civilmente mobilitati — ogni necessario controllo, sia disciplinare che tecnico, inteso ad assicurare il massimo rendimento, produttivo ed economico, delle lavorazioni;

l) provvede e sovrintende, d'intesa coi Ministeri dell'educazione nazionale e delle corporazioni, all'addestramento della mano d'opera complementare, sia presso gli stabilimenti interessati, sia presso appositi « Centri di formazione maestranze ».

In ogni caso i provvedimenti del Commissariato generale, dai quali possono derivare effetti finanziari, o che rendano necessaria la disponibilità di divise, saranno preventivamente concordati col Ministero delle finanze.

Art. 2.

Per quanto concerne le attribuzioni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, ogni determinazione disposta dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, in applicazione dell'art. 24 (2° capoverso) del regolamento per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, dovrà essere comunicata ai Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle comunicazioni e delle corporazioni, per le necessarie partecipazioni alle autorità civili e militari territoriali, agli uffici periferici ed alle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 3.

In relazione alla lettera *c*) dell'art. 1, nessuna Amministrazione dello Stato, centrale o periferica, ha facoltà di dare commesse a stabilimenti industriali privati che non siano designati dal Commissariato generale.

In ogni caso le Amministrazioni in parola, ciascuna per le commesse di rispettiva competenza, conservano intera la propria responsabilità tecnica e amministrativa.

Art. 4.

Per quanto concerne gli approvvigionamenti dall'estero, che risultino indispensabili agli stabilimenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 — siano essi, o non, civilmente mobilitati — e le conseguenti operazioni di trasporto, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra concorderà, coi Ministeri delle comunicazioni e delle corporazioni e con la Sovrintendenza allo scambio delle valute, i modi più acconci per accentrare, semplificare e accelerare la procedura delle importazioni.

Art. 5.

Per tutte le questioni inerenti all'igiene del lavoro, alla protezione e sicurezza dei lavoratori, all'applicazione e interpretazione delle norme di legislazione sociale e dei contratti collettivi di lavoro, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra si varrà dell'opera di un proprio « ufficio », costituito d'intesa col Ministero delle corporazioni e con funzionari dello stesso Ministero. Questi seguitano a far parte dei propri ruoli organici, senza esservi in alcun modo sostituiti, conservando ogni diritto in materia di assegni, avanzamento e pensione.

TITOLO II.*Ordinamento del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.***Art. 6.**

Sono organi del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra:

- la Direzione superiore per le fabbricazioni di guerra;
- il Segretariato generale;
- il Servizio ispettivo delle fabbricazioni di guerra;
- il Servizio della mobilitazione industriale;
- la Giunta centrale (consultiva).

Art. 7.

La Direzione superiore delle fabbricazioni di guerra è retta da un direttore superiore e sovrintende a tutti i servizi inerenti alle attività del Commissariato generale.

Il Segretariato generale, alla dipendenza del direttore superiore, è organo centrale direttivo per i servizi anzidetti, ed è retto da un segretario generale.

Il Servizio ispettivo delle fabbricazioni di guerra, alla dipendenza del direttore superiore, assolve compiti ispettivi per i servizi stessi, a mezzo di ispettori delle fabbricazioni di guerra.

Art. 8.

Il Servizio della mobilitazione industriale, di cui è a capo il segretario generale, assolve i compiti relativi al controllo di cui al comma i) dell'art. 1.

Esso dispone e si vale dell'opera:

- a) degli uffici centrali della mobilitazione industriale, presso il Segretariato generale;
- b) degli ispettori delle fabbricazioni di guerra di cui all'art. 7;
- c) delle Delegazioni interprovinciali delle fabbricazioni di guerra;
- d) del Servizio osservatori industriali di cui all'art. 7 del R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165, che approva il testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ed il Servizio degli osservatori industriali.

Art. 9.

La Giunta centrale è organo consultivo e di studio del commissario generale per tutte le questioni inerenti alle fabbricazioni di guerra, che il commissario stesso crederà, volta per volta, di sottoporle.

Essa è presieduta dal commissario generale e si compone:

- del sovrintendente allo scambio delle valute;
- di quattro rappresentanti confederali (due degli industriali, due dei lavoratori dell'industria), nominati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su designazione del Ministro per le corporazioni, d'intesa col commissario generale;
- di esperti, nominati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su designazione del commissario generale, fra persone che abbiano competenza specifica in questioni attinenti alle lavorazioni di guerra e all'impiego dei mezzi e del personale all'uopo necessari;
- del rappresentante del Ministero delle finanze;
- dei direttori generali dell'industria, del commercio e del lavoro, previdenza e assistenza del Ministero delle corporazioni;

— del direttore superiore delle fabbricazioni di guerra, di cui all'art. 7;

— del capo della Segreteria generale della Commissione suprema di difesa.

Per l'esame di particolari argomenti e questioni, il commissario generale ha facoltà di chiedere l'intervento nella Giunta di quei delegati delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti confederali, nonché di quegli altri esperti che riterrà, volta per volta, opportuno di convocare.

Il commissario generale ha facoltà di costituire, in seno alla Giunta, delle « sezioni » corrispondenti alle diverse attività che essa sarà chiamata ad esplicare nel campo consultivo.

Per la raccolta, il coordinamento e lo studio delle questioni sulle quali la Giunta centrale è chiamata ad esprimere il suo parere e per l'approntamento, attraverso la rilevazione ed elaborazione statistica od ogni altro mezzo ritenuto idoneo, dei dati relativi ai prezzi di produzione, di cui alla lettera d) dell'art. 1, la Giunta centrale dispone di una propria Segreteria. Questa dipende direttamente dal direttore superiore di cui all'art. 7 e svolge la propria attività in armonia con le direttive generali impartite dallo stesso direttore superiore ai servizi dipendenti.

Art. 10.

L'ordinamento interno dei vari organi, centrali e periferici, del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sarà stabilito dal commissario generale. Analogamente dicasi per quanto riguarda i compiti e le norme di funzionamento degli organi stessi.

Art. 11.

Il personale addetto al servizio della mobilitazione industriale, di cui all'art. 8, avrà libero accesso in tutti gli stabilimenti industriali del Paese e facoltà di raccogliere ogni necessaria informazione, con gli stessi vincoli di cui agli articoli 11 e 12 del R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165, che approva il testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ed il Servizio degli osservatori industriali.

Art. 12.

Al personale di cui all'articolo precedente sarà corrisposto, per sopraluoghi presso stabilimenti ed organi industriali, in sostituzione della indennità di missione, un assegno mensile commisurato su di una somma globale, da stabilirsi dal commissario generale di concerto col Ministro per le finanze, e ragguagliato all'attività effettivamente svolta dal personale stesso ed alla dislocazione ed entità degli stabilimenti sottoposti a controllo.

Art. 13.

Ai mezzi di viaggio occorrenti per il personale direttivo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, e per quello addetto al servizio della mobilitazione industriale, sarà provveduto a richiesta del commissario generale, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257.

Art. 14.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione del ruolo organico di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 14 luglio 1935, n. 1374.

Art. 15.

Il presente decreto andrà in vigore, ad ogni effetto, dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1935-XIII.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1935-XIII, n. 1723 —
*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a
quelli della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio
finanziario 1935-36, nonchè ad alcuni bilanci di A-
ziende autonome per l'esercizio finanziario medesimo,
ed altri indifferibili provvedimenti.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 8 aprile 1935, nn. 486, 503 e 516, 18
aprile 1935, nn. 531 e 542; 29 aprile 1935, nn. 589, 603 e
623; 9 maggio 1935, n. 699; 3 giugno 1935, n. 954; 13
giugno 1935, nn. 1011 e 1012; e 20 giugno 1935, n. 1013;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926,
n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di intro-
durre alcune variazioni agli stanziamenti iscritti, per
l'esercizio finanziario 1935-36, nello stato di previsione
dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri
nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome, e di adot-
tare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di
Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio fi-
nanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui
all'annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Mini-
stro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri
delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, del-

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 281 del 3 ottobre 1935 XIII

le colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, della Libia, dell'Eritrea, della Somalia, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4.

L'assegnazione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 576, è prorogata a tutto il 1955, fermo il disposto del secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 6, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1124.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere per la sistemazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto di credito fondiario Dalmato in Zara, censite nel 1931-32 dall'Amministrazione provinciale di Zara, alla quale ne fu, provvisoriamente, affidato l'incarico.

Art. 6.

E' assegnato all'Amministrazione provinciale di Sassari per il mantenimento della locale Regia Università, un contributo straordinario annuo di L. 270.000 per gli esercizi finanziari dal 1934-35 al 1943-44.

La relativa spesa sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Per l'assetto edilizio della Regia università di Roma è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 15.500.000 da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale nella misura di L. 9.000.000 per l'esercizio finanziario 1935-36 e di lire 6.500.000 per l'esercizio finanziario 1936-37.

Art. 8.

Per la costruzione della strada di accesso al primo pontile inclinato del porto di Napoli è autorizzata la spesa di L. 1.000.000 da inscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1935-36.

Art. 9.

L'assegnazione di cui all'art. 5 della legge 18 aprile 1935, n. 542, è aumentata della somma di L. 25.000.000 da iscriversi nell'esercizio 1935-36 al capitolo n. 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 10.

Il contributo straordinario, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982, sarà corrisposto, per gli esercizi finanziari dal 1935-36 al 1952-53, nelle somme come appresso indicate:

Esercizio 1935-36	L.	18.853.700
» dal 1936-37 al 1947-48	»	26.000.000
» 1948-49	»	25.700.000
» 1949-50	»	17.000.000
» 1950-51	»	11.000.000
» 1951-52	»	3.846.300
» 1952-53	»	3.600.000

Le somme suddette saranno versate all'Azienda in due rate semestrali per ognuno degli esercizi finanziari. Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni nello stato di previsione della

spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada.

Art. 11.

Il termine fissato dall'art. 4 del R. decreto-legge 4 aprile 1935, n. 415, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1021, è prorogato al 31 dicembre 1935.

Art. 12.

Le quote annue autorizzate con gli articoli 3 e 4 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per le spese di miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, e per lavori portuali interessanti il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, sono stabilite, per l'esercizio 1935-36, rispettivamente, in Lire 23.500.000 e Lire 16.500.000.

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 5.000.000 da stanziarsi nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1935-36, per l'acquisto del Palazzo Falconieri e dipendenze in Roma.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1935 - A. XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Omissis

TABELLA C.

**Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali
per l'esercizio finanziario 1935-1936.**

Omissis

**7. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLE FERROVIE DELLO STATO.**

ENTRATA.

Di nuova istituzione:

TITOLO XII-bis — Monopolio per gli acquisti all'estero di car-
boni e metalli (R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375).

In aumento:

Cap. n. 79-bis — Somme da provvedersi con operazioni di eredito per prima dotazione della gestione	L. 100.000.000
Cap. n. 79-ter — Ricavo vendite e introi- ti vari	» 1.000.000.000
Totale	L. 1.100.000.000

SPESA

Di nuova istituzione:

TITOLO XII-bis — Monopolio per gli acquisti all'estero di car-
boni e metalli (R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375).

In aumento:


Cap. n. 118-bis — Rimborsi in conto somme ricevute per prima dotazione della gestione	L. 100.000.000
Cap. n. 118-ter — Spese per acquisti e diverse	» 1.000.000.000
Totale	L. 1.100.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

REGIO DECRETO LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1781.
 — *Norme integrative del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, concernente l'obbligatorietà dell'incensimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti d'affitto dei fabbricati.* (1)



VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412;
 Vista la legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269;
 Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di integrare le norme del su citato R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, concernente i depositi a garanzia dei contratti di locazione dei fabbricati;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, tutti coloro che danno in locazione o sublocazione case, appartamenti o locali, anche se mobiliati, destinati ad uso di abitazione, d'albergo o pensione, d'ufficio o di altro esercizio professionale, industriale o commerciale, devono, entro il 31 dicembre 1935 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, denunziare all'Ufficio del registro competente, mediante elenco in doppio esemplare, le locazioni e sublocazioni stipulate, prorogate o rinnovate nel corso dell'anno, tenendo distinte quelle con costituzione di deposito o con pagamento del canone a due o più rate mensili anticipate, da quelle per le quali non è stato costituito deposito cauzionale o il relativo canone viene corrisposto in modo diverso da quello sopra accennato.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 243 del 17 ottobre 1935-XIII.

La detta denuncia deve contenere per ogni contratto:

- a) l'indicazione dei fabbricati affittati e subaffittati e loro ubicazione;
- b) cognome e nome del conduttore o subconduttore;
- c) data del contratto di locazione o di sublocazione, sua durata e canone relativo;
- d) data e numero della registrazione del contratto o della denuncia del contratto verbale, nonché l'ufficio presso il quale è stata eseguita la registrazione.

Un esemplare del detto elenco munito del bollo a calendario dell'ufficio e della firma del procuratore sarà restituito all'esibitore in segno di ricevuta.

Sono esonerati dall'obbligo della denuncia le Amministrazioni dello Stato, le Amministrazioni pubbliche in genere e gli enti che, a norma della vigente legge del registro o in virtù di legge speciale, sono obbligati alla tenuta del repertorio per gli atti soggetti a registrazione.

Sono altresì esenti dal detto obbligo i locatori e sublocatori di camere mobiliate muniti di regolare licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Coloro che omettono la presentazione della denuncia di cui sopra nel termine stabilito incorrono nella pena pecuniaria da L. 50 a L. 2000.

Per le omissioni e per le infedeli dichiarazioni contenute nell'elenco il locatore o sublocatore incorre nell'ammenda da L. 500 a L. 10.000, per ciascuna omissione o infedele dichiarazione.

Le violazioni si accertano e le sanzioni si applicano giusta le norme di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, ed al R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412.

Art. 2.

Sono esenti dalle soprattasse e pene pecuniarie previste dalla legge di registro e del bollo, incorse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, coloro che entro il 31 dicembre 1935-XIV, paghino integralmente le tasse dovute e adempiano nello stesso termine alle relative formalità stabilite dalle suddette leggi per quanto riguarda i contratti di locazione e di sublocazione dei

fabbricati indicati nel precedente art. 1, contengano o meno costituzione di deposito cauzionale e qualunque sia la forma del pagamento del canone di locazione. Resta abrogato l'art. 13 del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412.

Art. 3.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione, delle locazioni dei fabbricati indicati nel precedente art. 1, prevista dal primo comma dell'art. 101 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è determinata nella misura di dodici volte la tassa. Alla suddetta sopratassa non si applicano le riduzioni previste dall'art. 104 della suddetta legge del registro.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme di esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - A. XIII.


VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto. *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII. — *Sostituzione del commissario dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA



Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2571;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1935-XIII, riguardante lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e la nomina di quella straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni;

Viste le dimissioni rassegnate dal commissario onorevole Raffaello Riccardi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'on. Raffaello Riccardi da commissario dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

Art. 2.

Il dott. Quario Cesare è nominato commissario dell'Istituto stesso con tutti i poteri del Consiglio di amministrazione.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 251 del 26 ottobre 1935-XIII.

Art. 3.

L'art. 3 del R. decreto 21 gennaio 1935-XIII, è abrogato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL —
ROSSONI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808. —
*Agevolazioni in materia di tasse di registro e pro-
roga al 1° aprile 1936-XIV della entrata in vigore
del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, concer-
nente depositi a garanzia di contratti di locazione
di fabbricati, (1).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926,
n. 100;

Vista la legge sulle tasse di registro 30 dicembre
1923, n. 3269;

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, con-
vertito in legge con la legge 31 luglio 1933, n. 1041,
concernente agevolazioni tributarie per gli acquisti di
beni immobili effettuati da istituti di credito;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 249 del 24 settembre 1935 XIII.
Parte I - n. 45 - 7 novembre 1935-XIV.


Visti il R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, ed il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, contenenti norme circa i depositi cauzionali per contratti di locazione dei fabbricati e la registrazione di tali contratti;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di adottare ulteriori provvedimenti in ordine alle materie disciplinate dai citati testi di legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:



Art. 1.

Le cessioni di crediti verso lo Stato in dipendenza di contratti concernenti commesse di guerra, effettuate dalle ditte fornitrici a favore di enti od istituti bancari sovventori, come pure le anticipazioni di somme e finanziamenti in genere concessi dai detti enti ed istituti in relazione alle cessioni anzidette, sono soggette alla tassa fissa di registro di L. 10.

Sono del pari soggetti alla tassa fissa di registro di L. 10, gli atti, compresi quelli di cessione o di costituzione di pegno del credito, posti in essere per il risconto presso la Banca d'Italia o altro ente, delle anticipazioni e finanziamenti eseguiti dagli enti ed istituti suddetti.

Resta fermo il trattamento ordinario per quanto riguarda la tassa di bollo sugli atti e sulle cambiali occorrenti per le operazioni di cui sopra.

Art. 2.

E' prorogato al 1° aprile 1936-XIV l'entrata in vigore del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, concernente l'obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati.

Nulla è innovato quanto alle disposizioni di cui al R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, ed alla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

All'art. 3 del R. decreto-legge 20 aprile 1933, numero 332, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora, entro il termine di due anni dalla data dell'atto dell'originaria cessione volontaria o coatta, si verificasse la rivendita degli stessi beni immobili da parte del primitivo cessionario in favore del medesimo debitore cedente, la tassa di registro dovuta è quella di quietanza nella misura di L. 0,50 per cento da liquidarsi sul corrispettivo della retrocessione».

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto avranno effetto per la durata di un anno a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1935-XIII. — *Modificazione alle norme per l'esportazione degli agrumi* (1)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione del prodotto ortofrutticoli;

Considerata la necessità di rivedere le norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi emanate con decreto Ministeriale 18 novembre 1930 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 1930;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° ottobre di ogni anno al 31 maggio dell'anno successivo è vietata l'esportazione dei limoni di Sicilia e di Calabria delle pezzature 420, 440, 490 e 504 previste agli articoli 5 e 16 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930 portante norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi.

Art. 2.

All'ultimo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930 portante norme speciali tecniche per

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 252 del 27 ottobre 1935-XIII.

l'esportazione degli agrumi, modificate con decreti Ministeriali 18 novembre 1931, 30 novembre 1932 e 9 febbraio 1934, è sostituito il seguente:

« Fatta eccezione per i frutti spediti alla rinfusa destinati ad uso industriale di cui all'ultimo comma dell'art. 11, è altresì vietata l'esportazione: dal 1° ottobre di ogni anno al 31 maggio dell'anno successivo, di limoni con circonferenza inferiore a cm. 16,5; dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno di limoni con circonferenza inferiore a cm. 15; per tutto l'anno di arance con circonferenza inferiore a 16 cm., intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto ».

Art. 3.

L'articolo 9 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930, portante norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi; modificato con decreto Ministeriale 30 novembre 1932 è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° ottobre 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro per le corporazioni:*

LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ROSSONI.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:

BENNI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1935-XIII, n. 1412. — *Obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA



Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare i depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I depositi in contanti, o in titoli diversi da quelli dello Stato, comunque costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che in avvenire saranno costituiti a garanzia di contratti di locazione e di sublocazione di case, di appartamenti o di locali, anche se mobiliati, destinati ad uso di abitazione, di alberghi o pensioni, d'ufficio o di altro esercizio professionale, industriale o commerciale, devono essere investiti in titoli emessi dallo Stato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche se la cauzione venga prestata sotto forma di più rate mensili anticipate di affitto. In tale caso la conversione in titoli emessi dallo Stato è obbligatoria per almeno due mensilità di affitto da prelevarsi sulle rate anticipate, e il conduttore o subconduttore ha l'obbligo di reintegrare il locatore o sublocatore dello ammontare delle due mensilità suddette non oltre il termine stabilito per il pagamento delle ultime rate anticipate di locazione, salva diversa pattuizione fra le parti.

Art. 2. — Per i contratti di locazione e di sublocazione che verranno posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per le loro rinnovazioni o proroghe l'investimento del deposito in titoli emessi dallo Stato deve risultare dal relativo contratto scritto o denuncia del contratto verbale.

Per i contratti, invece, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se il contratto scade entro un anno dalla detta data, l'investimento del deposito in titoli deve risultare dal contratto di rinnovazione o di proroga del contratto o dalla relativa denuncia di rinnovazione o di proroga di contratto verbale.

Qualora il contratto in corso scada oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'investimento del deposito in titoli deve essere effettuato entro tale anno e risultare da atto scritto o quietanza.

Nei detti atti, contratti, quietanze o denunce devono essere descritti i titoli dello Stato, nei quali il deposito è stato investito, con l'indicazione dei loro numeri.

Art. 3. — I titoli nei quali deve essere investito il deposito devono computarsi al prezzo di compenso fissato, pel mese precedente a quello della data del contratto di locazione, dalla Borsa più vicina al luogo in cui sono situati gli immobili dati in locazione.

L'investimento del deposito deve avere luogo nei limiti in cui è possibile l'acquisto dei titoli. Le eventuali differenze restano presso il locatore o sublocatore.

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 ottobre 1935-XIII

Il deposito costituito non subisce variazioni per tutta la durata della locazione, quali che siano le oscillazioni nel valore di Borsa dei titoli.

Art. 4. — Qualora, nel corso del contratto di locazione o di sublocazione, il deposito cauzionale debba, per qualsiasi motivo, essere aumentato o ricostituito, la ricostituzione del deposito e l'investimento di esso in titoli dello Stato, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, deve risultare da apposito atto scritto o quietanza.

Art. 5. — Le convenzioni concernenti la costituzione del deposito cauzionale e l'investimento del deposito in titoli, inserite nei contratti di locazione o menzionate nelle denunce di contratti verbali, sono soggette a distinta tassa di registro nella misura fissa di L. 2.

Gli atti separati o le quietanze dai quali risulta la costituzione del deposito e nel suo investimento in titoli, in conformità alle norme stabilite dal presente decreto, sono soggetti a registrazione nel termine di giorni venti dalla loro stipulazione.

Il locatore o sublocatore può con un medesimo atto far constare di più investimenti in titoli, corrispondenti a più contratti di locazione riguardanti un medesimo immobile.

I detti atti separati e quietanze sono esenti da tassa di bollo e soggetti anch'essi alla tassa fissa di registro di L. 2.

Art. 6. — Il locatore e il sublocatore sono responsabili dell'investimento in titoli del deposito a norma del presente decreto, nonchè della esistenza effettiva del detto deposito, il quale rimane presso lo stesso locatore o sublocatore.

L'importo degli interessi deve dal locatore o sublocatore essere detratto dalla prima rata del canone di affitto che viene a scadere dopo che gli interessi stessi si siano resi esigibili.

Qualunque patto contrario è di nessun effetto.

Art. 7. — La prova del deposito cauzionale a garanzia dei contratti di locazione o sublocazione è data, ad ogni effetto, esclusivamente dal contratto scritto e dalla denuncia del contratto verbale, ovvero da separato atto scritto, o da quietanza, recanti la specificazione esatta dei titoli e del contratto cui si riferiscono, e registrati. È escluso ogni altro mezzo di prova.

Art. 8. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle locazioni fatte allo Stato, nonchè a quelle fatte dagli Istituti per le case economiche e popolari e dallo Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 9. — Il locatore o sublocatore è soggetto alla pena pecuniaria nella misura da una a due mensilità del canone di locazione:

a) se non ha investito in titoli dello Stato, a termini del presente decreto, il deposito che sia stato costituito, aumentato o ricostituito, ovvero almeno due mensilità del canone di affitto nel caso preveduto dal comma secondo dell'art. 1;

b) se non ha denunciato ovvero descritto nei contratti o nelle denunce dei contratti verbali o nei separati atti previsti dal presente decreto i titoli costituenti il deposito cauzionale.

Alla stessa pena pecuniaria nella misura da una a due mensilità del canone di locazione è soggetto il conduttore o subconduttore che non provveda alla reintegrazione del deposito effettuato dal locatore o sublocatore a sensi del secondo comma dell'art. 1.

Nei casi preveduti dai commi precedenti, se non risulta l'ammontare della mensilità del canone di locazione, la pena pecuniaria è da lire 200 a lire 2000.

L'applicazione della pena pecuniaria stabilita in questo articolo non pregiudica quella delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Art. 10. — L'applicazione della pena pecuniaria comminata dal precedente articolo ha luogo secondo le norme all'uopo stabilite nella legge 7 gennaio 1929, n. 4.

In deroga, peraltro, al disposto dell'art. 56 di detta legge è ammesso il ricorso al Ministero per le finanze, contro la ordinanza dell'Intendente di finanza, quando la pena pecuniaria, che può essere applicata ai termini dell'articolo precedente, supera nel massimo lire 500.

L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente decreto spetta in particolare modo agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria, agli ispettori del demanio e delle tasse ed ai procuratori del registro.

Art. 11. — Contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza ovvero contro il decreto del Ministro per le finanze è dato reclamo alla Corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio dell'Intendente di finanza che ha pronunziato l'ordinanza, anche se il reclamo riguarda il decreto Ministeriale.

Il reclamo deve essere fatto entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione del provvedimento impugnato, che deve essere unito al reclamo ed è presentato all'Intendente di finanza, il quale lo rimette alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare un termine per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni, uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte d'appello, all'Intendente di finanza.

Art. 12. — La riscossione delle pene pecuniarie stabilite dal precedente art. 9 è effettuata dagli Uffici del registro con la procedura stabilita per la riscossione delle pene pecuniarie relative a violazioni delle leggi delle tasse sugli affari.

Art. 13. — Sono esenti dalle soprattasse e pene pecuniarie previste dalle leggi del registro e del bollo ed incorse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto coloro che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, paghino integralmente le tasse dovute ed adempiano nello stesso termine alle relative formalità stabilite dalle suddette leggi, per quanto riguarda i contratti di locazione e di sublocazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 14. — Con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello per le corporazioni, saranno emanate le norme che potranno occorrere per attuare ed integrare le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1935 - A. XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844. — *Norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di norme per limitare la pubblicità di atti e documenti, quando, in circostanze eccezionali, esigenze della difesa finanziaria ed economica della Nazione lo richiedano;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Quando, in eccezionali circostanze, esigenze nazionali lo richiedano, il Capo del Governo potrà, con suo provvedimento, disporre che restino temporaneamente riservati atti e documenti che riflettano od interessino la vita economica e finanziaria dello Stato e che ne sia sospesa la pubblicazione anche se eventualmente disposta o prevista da leggi od altre norme giuridiche.

Restano in vigore le ulteriori norme vigenti sul divieto di divulgazione di notizie d'interesse militare, sulla riservatezza nella produzione cartografica, sulla pubblicità degli atti di archivio ed ogni altra norma generale o speciale relativa ai limiti del regime di pubblicità.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1935-Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1935-XIV.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856. — *Autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici.* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 26 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato ad emanare con Suoi decreti, anche in deroga delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi, nei confronti delle Amministrazioni statali, nonché delle Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808, come pure degli istituti scolastici pubblici e privati di qualsiasi ordine e grado.

Il presente decreto entrerà in vigore il 5 novembre 1935-XIV e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 257 del 5 novembre 1935-XIV.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 novembre 1935-XIV. — *Norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856.

Veduto il R. decreto 18 gennaio 1923-I, n. 94, ed il R. decreto 11 giugno 1925-III, n. 882;

Visti gli articoli 24 e 25 del R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058;

Visti gli articoli 9, 106, 117 e 118 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010;

Veduta la legge 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1. — E' fatto obbligo al Provveditorato generale dello Stato:

a) di ridurre al minimo possibile il numero delle pagine di tutte le pubblicazioni periodiche di Stato (*Gazzetta Ufficiale* del Regno, *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno, bollettini ecc.) modificandone il formato e le composizioni e riducendo il corpo dei caratteri e le illustrazioni;

b) di apportare le opportune riduzioni al formato e alle composizioni dei modelli, delle carte da lettera, delle buste, degli stampati, ecc. occorrenti per le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2. — E' fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato di procedere alla stampa di monografie e di altre pubblicazioni, compresi gli annuari ed i ruoli del personale, senza speciale autorizzazione da concedersi caso per caso dal Capo del Governo, su relazione del Provveditore generale dello Stato.

Anche per dette pubblicazioni dovrà curarsi che il numero delle pagine sia limitato al minimo possibile, stabilendone il formato e la composizione nel tipo più economico.

Art. 3. — E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di ridurre al minimo strettamente indispensabile le forniture di mobili, sopramobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria, ecc. nonchè le minute spese di ufficio e quelle per comunicazioni postali telegrafiche e telefoniche.

Per l'acquisto di mobili, sopramobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria ecc., occorre in ogni caso l'autorizzazione preventiva del Provveditorato generale dello Stato, anche se la relativa spesa sia erogata su ordini di accreditamento ed anche quando vi si provveda con fondi diversi da quelli stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze sotto la rubrica dei Servizi del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 4. — Ferme restando le disposizioni del R. decreto-legge del 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, nei pubblici Uffici, quando le norme vigenti non consentano l'orario continuato, sarà osservato l'orario dalle ore 8 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 18, e ciò anche per ridurre al minimo le spese per riscaldamento e per consumo di energia elettrica per illuminazione.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 257 del 5 novembre 1935-XIV.

Il lavoro straordinario dovrà essere espletato esclusivamente nell'intervallo fra i due turni.

Sono fatti salvi i casi di servizi speciali per i quali, con disposizione del Capo del Governo, sentite le Amministrazioni interessate, sia diversamente stabilito.

Art. 5. — Le disposizioni di cui al presente decreto sono estese, in quanto sono applicabili, anche alle Amministrazioni, agli Istituti ed agli Enti indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808, nonchè agli istituti scolastici pubblici e privati di qualsiasi ordine e grado.

All'uopo sono demandate ai rispettivi organi di vigilanza e di tutela, le attribuzioni deferite nei precedenti articoli al Provveditore generale dello Stato, cui essi potranno rivolgersi per questioni di carattere tecnico.

Il presente decreto entra in vigore dal 5 novembre 1935-XIV e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1935 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1935-XIV. — *Imposizione di divieti di esportazione* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI

PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489;

Determina:

Articolo unico. — Alle merci indicate nella tabella B "Merci di vietata esportazione" annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	Merce
140	Canapa greggia e pettinata
141	Stoppa di canapa.
274	Minerali metallici.
275	Ceneri di pirite di ferro.
276	Ceneri di zinco.
277	Scorie provenienti da fusione o da affinazione di metalli o prodotti metallici.
ex 565	Bauxite.

(1) Pubblicato sulla *Gazz. Uff.* n. 256 del 2 novembre 1935 Digitized by Google

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 ottobre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. Il Ministro per gli affari esteri: SUVICH.

p. Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1935-XIV, n. 1132. -- *Istituzione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Trieste.*

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge organica sull'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione 27 giugno 1923 N. 1273 del Commissario Straordinario delle Ferrovie dello Stato riguardante il nuovo ordinamento degli Uffici periferici del Servizio Lavori e Costruzioni;

Visti i Decreti Ministeriali 30 marzo 1932 e 2 agosto 1932 n. 316;

Vista la proposta avanzata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P. A. G. 024/160353 del 30 ottobre 1935 Anno XIV riguardante l'istituzione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Trieste;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione:

Decreta:

Nel Compartimento di Trieste l'Ufficio Elettrificazione di Gorizia e l'Ufficio Speciale ivi esistente vengono fusi in una nuova Unità con Sede a Trieste, denominata "Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento";

Tale Unità, alla quale rimangono assegnate le incombenze degli Uffici di provenienza, compreso l'esercizio e la manutenzione delle linee elettrificate e degli impianti relativi, dipenderà direttamente dal Servizio Lavori e Costruzioni e sarà Sede Contabile di funzionamento indipendente dalla Sezione Lavori tanto per la parte amministrativa e contabile quanto per la parte tecnica, salvo il disposto dell'articolo 9 della sopra citata Deliberazione N. 1273 per quanto riguarda le espropriazioni.

Il provvedimento avrà inizio dal 1° gennaio 1936-XIV.

Roma, li 5 novembre 1935 - Anno XIV.


Il Ministro: BENNI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880. — *Istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di «Ufficio speciale dei combustibili liquidi» (1).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA



Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 969;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935, n. 412;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di istituire, alla dipendenza del Ministero delle corporazioni, l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Presso il Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'Industria), è istituito l'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali) sotto la denominazione di «Ufficio speciale dei combustibili liquidi». Il capo dell'Ufficio è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, fra i funzionari di ruolo — gruppo A — del Ministero stesso.

Art. 2. — L'Ufficio speciale dei combustibili liquidi ha il compito di:

a) determinare il fabbisogno nazionale complessivo degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, ivi comprese le necessità del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Marina mercantile e delle Ferrovie dello Stato;

b) stabilire l'ordine di preferenza secondo la natura dei consumi e fissare le quantità di oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere da distribuire, in relazione alle disponibilità, alle varie Amministrazioni statali ed Enti pubblici ed ai privati; in ogni caso dovrà essere data l'assoluta precedenza al fabbisogno delle Amministrazioni militari;

c) studiare e coordinare le possibilità di approvvigionamento dalle varie fonti estere e nazionali degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere;

d) organizzare all'estero il servizio di informazioni e quello di acquisto dei prodotti suindicati;

e) provvedere d'accordo od a mezzo degli Enti, Amministrazioni ed Uffici competenti, ad assicurare il servizio dei trasporti marittimi e terrestri (ferroviari ed automobilistici), quello di ricevimento nei porti e quello di custodia degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere;

f) provvedere a mezzo degli organi competenti al fabbisogno di fusti metallici necessari per la distribuzione;

g) organizzare ed assicurare il controllo delle scorte di riserva obbligatorie;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 1935-XIV.

h) fissare i prezzi di cessione di ciascuna specie di prodotto, anche, se del caso, secondo le singole categorie di consumatori.

Oltre ai compiti su specificati, l'Ufficio speciale deve provvedere a quell'altro ha riferimento all'approvvigionamento degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, esteri e nazionali, ed alla loro distribuzione.

Art. 3. — Il capo dell'Ufficio speciale combustibili liquidi e alla dipendenza del Ministro per le corporazioni, ed è coadiuvato da un Comitato consultivo, nel quale saranno rappresentati i Ministeri delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle comunicazioni: il Commissariato generale delle fabbricazioni di guerra, la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, l'Azienda generale italiana petroli e l'Azienda italiana petroli Albania.

Il Comitato consultivo è convocato e presieduto dal capo dell'Ufficio speciale.

Il parere del Comitato consultivo è obbligatorio sulle materie di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2, e facoltativo in ogni altro caso.

Art. 4. — Per l'esecuzione delle proprie decisioni l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi ha facoltà di avvalersi di una o più organizzazioni industriali e commerciali esistenti in Paese, le quali, pertanto, diventano suoi organi esecutivi.

Ove se ne ravvisi l'opportunità, i rapporti di servizio e quelli economici fra l'Ufficio speciale e gli organi esecutivi di cui sopra, potranno essere determinati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello, per le finanze, su proposta del capo dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi.

Per l'acquisto e la conservazione degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere occorrenti ai bisogni della Regia marina, l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi si avvale dell'organizzazione dell'opera e dei mezzi dell'Amministrazione militare marittima.

Art. 5. — Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessa il libero commercio di tutti gli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, anche se destinati al rifornimento di navi mercantili ed al consumo nella zona del Carnaro o nel territorio di Zara. È fatta eccezione per la vendita al minuto nella misura che sarà indicata con decreto del Ministro per le corporazioni.

La vendita di tali prodotti sarà continuata da parte delle ditte interessate (esercenti di raffinerie di oli minerali titolari di licenze generali di importazione, grossisti, ecc.), sotto il controllo dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi e con le modalità e condizioni che saranno stabilite dall'Ufficio speciale stesso.

Il Ministro per le corporazioni, su proposta del capo dell'Ufficio speciale, per assicurare l'approvvigionamento e la distribuzione degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, può anche procedere per via di requisizione.

Art. 6. — L'Ufficio speciale dei combustibili liquidi mantiene rapporti con tutte le pubbliche Amministrazioni interessate, al fine di ottenerne la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 7. — Per il funzionamento dell'Ufficio speciale sarà provveduto di massima, con personale del Ministero delle corporazioni e con personale militare.

Presso l'Ufficio speciale suddetto potrà essere anche comandato personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato e ad Enti comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato, d'accordo con le Amministrazioni ed Enti stessi.

Con decreto del Ministro per le corporazioni possono essere inoltre assunte in servizio presso l'Ufficio speciale medesimo persone che abbiano speciale competenza nell'industria e nel commercio degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere.

Per i compiti da svolgere all'estero, l'Ufficio speciale potrà avvalersi, oltre che degli organi, enti, rappresentanze e delegazioni italiane all'estero anche dell'opera di esperti e di missioni speciali.

Gli emolumenti e le competenze spettanti al personale degli enti di cui al secondo comma, saranno a carico degli enti stessi, quelli invece spettanti al personale di cui al terzo e quarto comma saranno stabiliti di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 8. — Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio speciale si provvede con apposito stanziamento da iscriversi con decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 4 e dal terzo comma dell'art. 5, i fondi occorrenti per la gestione saranno fatti affluire ad una contabilità speciale intestata all'Ufficio speciale ed aperta presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma.

Le modalità di gestione per tale contabilità speciale saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni.

L'entità delle somministrazioni sarà stabilita dal Ministero delle finanze d'accordo col Ministero delle corporazioni, che inoltrerà le richieste, prospettando le necessità.

Art. 9. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, finanze, guerra, marina, aeronautica, comunicazioni, sarà determinato l'ordinamento dell'Ufficio speciale e quant'altro possa occorrere per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 10. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1935-XIV, n. 1891. — *Modificazioni al regime delle importazioni delle merci dall'estero* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 504, convertito nella legge 21 giugno 1934, n. 1157, che disciplina l'approvvigionamento all'estero di talune merci;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 654, che istituisce un organo per disciplinare lo scambio delle valute e il decreto Ministeriale 12 giugno 1935 per la costituzione ed il funzionamento di speciali Giunte al riguardo;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, che istituisce il monopolio per l'acquisto all'estero di talune merci;

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1713, che modifica quello del 14 aprile 1934, n. 564;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad un riordinamento delle norme riguardanti le discipline delle importazioni, con particolare riguardo alle speciali esigenze dei rifornimenti del Paese in rapporto con le disponibilità dei mezzi di pagamento all'estero;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A datare dall'entrata in vigore del presente decreto, le merci la cui importazione nel Regno è subordinata al rilascio di licenze da parte del Ministero delle finanze, su proposta della Sovrintendenza allo scambio delle valute, sono quelle indicate nell'allegata tabella A, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2. — Restano di libera importazione nel Regno le merci di cui alla annessa tabella B, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 3. — E' data facoltà al Ministro per le finanze, d'intesa con i competenti Ministeri e con la Sovrintendenza allo scambio delle valute, di apportare modificazioni alle tabelle di cui ai precedenti articoli.

Art. 4. — Restano ferme le disposizioni relative ai prodotti il cui acquisto all'estero è affidato al Monopolio istituito col R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375.

Le quantità dei prodotti da importarsi sono fissate periodicamente dalla Sovrintendenza allo scambio delle valute previ accordi con il Commissariato per le fabbricazioni di guerra e con i Ministeri delle corporazioni e delle comunicazioni.

Art. 5. — Le Giunte tecniche istituite in dipendenza del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564 (lana, caffè, semi oleosi), sono poste alla dipendenza della Sovrintendenza allo scambio delle valute. Con decreto del Capo del Governo le dette Giunte verranno riordinate in armonia con i criteri fissati con il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1935.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'11 novembre 1935-XIV.

I contingenti di importazione amministrati dalla Commissione per la importazione degli oli minerali e dei carburanti, dal Comitato nazionale dell'industria dei colori organici sintetici, dall'Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico, dall'Istituto Cotoniero Italiano, sono fissati periodicamente dalla Sovrintendenza allo scambio delle valute, previ accordi con il Commissariato per le fabbricazioni di guerra e con i Ministeri delle corporazioni e delle comunicazioni.

Art. 6. — Per tutte le merci la cui importazione non risulti regolata dalle norme di cui agli articoli precedenti, resta in vigore il regime della importazione sulla base della presentazione alle dogane delle bollette relative alle importazioni effettuate nel corrispondente periodo dell'anno precedente e nei limiti di percentuali da stabilirsi. Tale importazione potrà essere consentita dal Ministero delle finanze su parere della Sovrintendenza allo scambio delle valute, previ accordi col Ministero delle corporazioni, con particolare riguardo alle necessità degli approvvigionamenti del Paese e alle disponibilità dei mezzi di pagamento derivanti dalle esportazioni italiane.

Art. 7. — In quanto le disposizioni del presente decreto-legge innovino in confronto di quelle attualmente in vigore, è data facoltà al Ministero delle finanze di ammettere alla importazione, sulla base delle norme che vengono abrogate, le merci che risultino spedite dall'origine con destinazione diretta per l'Italia alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, a condizione, tuttavia, che dette merci siano dichiarate per importazione alla dogana entro i termini qui sotto indicati:

merci di origine europea, e di origine da Paesi non europei del Bacino del Mediterraneo: dieci giorni dopo l'entrata in vigore del presente decreto;

merci originarie da Paesi dell'Asia, non compresi nel Bacino del Mediterraneo, nonchè originarie dall'America del Nord: un mese dopo l'entrata in vigore del presente decreto;

merci di qualunque altra origine: non oltre il 31 dicembre 1935.

Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore nel settimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1935 Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

TABELLA A

Elenco delle merci vincolate a licenza del Ministero delle finanze.

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
11	Forci
19	Carni
21	Estratti di carne e brodi condensati
25	Giallo d'uova disseccato, o liquido
29 a)	Burro di latte fresco
33	Pesci freschi, anche congelati (esclusi uova di pesce fresche, tonno destinato al conservificio)

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
34	Pesci preparati
37	Caffè
50	Cacao
64	Frumento
66	Orzo
67 b)	Granturco altro
71	Semolino
74	Legumi secchi
99	Conserva di pomidori
106	Vini
117	Semi oleosi
119	Copra
124	Gli animali
125	Oli vegetali (esclusi gli oli concreti e l'olio di legno della Cina)
127	Sevo animale
128	Oleomargarina
131	Furro artificiale
132	Dègras, anche artificiale, non contenente oli minerali nè vaselina
134	Olio di cocco, di illipè e di palmisti
135	Olio di palma
136	Sevo vegetale
137	Grassi non nominati
142	Lino
143	Stoppa di lino
144	Juta
146	Crino vegetale, anche arricciato
147	Vegetali filamentososi non nominati
181 a)	Cotone in blocchi o in massa
182	Cascami di cotone di ogni sorta
211 a-b.e-1	Lane naturali, sudice, lavate, pettinate non tinte
212	Cascami e borra di lana
213	Crino animale
214	Pelo
215	Setole
247	Seta tratta
252	Tessuti di seta
273	Oggetti cuciti di seta
274	Minerali metallici
276	Ceneri di zinco
278	Rottami di ferro e di acciaio
279	Rottami di ghisa e cascami della lavorazione della ghisa
280	Ghisa da fusione o da affinazione, allo stato greggio
281	Leghe ferro metalliche allo stato greggio
282	Metalli per leghe ferro metalliche al tenore di più di 90 %
284	Acciai in lingotti
285	Acciai comuni in blooms e bidoni
350	Rame e sue leghe, in verghe o spranghe
351	Rame e sue leghe, in fogli o lamiere
352	Rame e sue leghe in lastre per focolari di caldate, fucinate greggie, anche semplicemente plegate
353	Rame e sue leghe in fili (esclusi quelli "tirati" per passamanerie, tessuti e simili, e quelli smaltati)
355	Rame e sue leghe in tubi greggi
375	Mercurio
379 a)	Piombo e sue leghe, in pani e in rottami
386 a)	Zinco e sue leghe, in pani e in rottami

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
386 b)	Matte, scorie, cenere, schiumature e altri avanzi di lavorazione, contenenti zinco in proporzione di 80 per cento o più
388 a)	Metalli e leghe metalliche, non nominati, in pani e in rottami
396 al 466	Macchine e apparecchi e loro parti
468	Lime e raspe
497-ter-b)	Valvole termoloniche, comprese le valvole raddrizzatrici
520 b)	Trattrici
556	Caolino
558	Argille, terre refrattarie e terre da fonderia
563	Zolfo
565	Pietre, terre e minerali non metallici, non nominati
567	Materiale refrattario
624 a)	Sughero greggio
646	Essenza di trementina
655 a)	Colofonia
670	Iodio greggio e raffinato
715	Concimi chimici
716	Concimi organici di origine animale, vegetale o mista
744	Nitrobenzolo
745	Anilina e toluidina greggia
746	Cloridrato di anilina
747	Sali di anilina non nominati
748	Derivati dall'anilina non nominati
750	Derivati dalla naftalina non nominati
752	Benzidina
753	Tolidina, dianisidina, orto e paratoluidina
754	Xilidina
755	Fenilendiamina, fenetidina e anisidina
756	Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalla tolldina, dalla dianisidina, dall'a xilidina, dalla fenilendiamina, dalla fenetidina e dalla anisidina, non nominati
757	Antrachinone
758	Resorcina
759	Naftolo (alfa e beta)
760	Derivati dal naftolo e dalla naftilamina, non nominati
761	Derivati dall'acido fenico, non nominati
762	Benzaldeide e derivati
ex 763	Aminofenoli e etilaminofenoli
764	Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo non nominati
776	Canfora
777 a)	Piante e parti di piante medicinali, non nominate, indigene
783	Legni per tinta e per concia
784	Radiche, cortecce e frutti per tinta e per concia
784	Foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante, per tinta e per concia, non nominate
786	Estratti coloranti di legni e di altre materie vegetali per tinta, di qualsiasi sorta
790	Estratti tannici
791	Colori organici sintetici
795	Lacche di colori organici sintetici su supporto organico
ex 797	Colla forte
802 a)	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche (anche salate o salamoiate) secche o marinate
805	Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche
806	Cuoio falso
814	Gomma elastica
826	Avanzi, frantumati, residui o ritagli di ebanite, di gomma elastica o di tessuti gommati
826-bis	Pasta meccanica
846 a)	

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
846 b)	Pasta chimica (cellulosa)
847 a.1-alfa	Carta bianca o tinta in pasta non patinata, in rotoli, destinata a giornali e ad altre pubblicazioni periodiche
874	Grammofoni e parti di grammofoni
879 a)	Pietre preziose greggie
879 b).1	Pietre preziose lavorate, fini o gemme propriamente dette
883	Gioielli d'oro o di platino, e d'argento, anche dorato
886	Oro e platino, in lavori non nominati
887	Argento in lavori non nominati, anche dorati
918	Avena
924 a)	Semi non oleosi da prato
925	Crusca
926	Fieno
927	Luppolo
948 b)	Pellicole per cinematografia, impressionate
951	Stracci di ogni sorta
952 a)	Oro in verghe, in pani, in polvere e in rottami

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TABELLA B.

Merci di libera importazione nel Regno.

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
368	Monete di rame e sue leghe
865	Manoscritti
952 b)	Oro in monete
953	Argento in monete

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

v

Roma XIII	Ispettorato	Sanitario	di Roma
Roma XVI	»	»	»
Tarquinia II	»	»	»
S. Antonino di Susa	»	»	Torino
Casale Monferrato II	»	»	»
Verona IV	»	»	Venezia
Venezia IV	»	»	»
Sambonifacio	»	»	»
Casarsa	»	»	»
Meolo	»	»	»
Venezia II	»	»	»

CONCORSI PER POSTI DI MEDICO DI RIPARTO
(con scadenza 30 Settembre 1935)

Pontelagoscuro	Ispettorato	Sanitario	di Bologna
Rovigo I	»	»	»
Savignano sul Rubicone	»	»	»
Suzzara	»	»	»
Tavernelle	»	»	»
Torralba	»	»	Caigliari
Grammichele	»	»	Catania
Nizza di Sicilia	»	»	»
Noto	»	»	»
Pachino	»	»	»
Paternò	»	»	»
Siracusa I	»	»	»
Bonassola	»	»	Genova
Cremona II	»	»	Milano
Eboli II	»	»	Napoli
Nocera Inferiore	»	»	»
Padula	»	»	»
S. Martino in Pensilis	»	»	»
Solopaca	»	»	»
Palermo VII	»	»	Palermo
Campiglia Marittima	»	»	Pisa
Collecchio	»	»	»
Fauglia	»	»	»
Gavorrano	»	»	»
Aquappesa	»	»	Reggio Cal.
Agropoli	»	»	»
Celle di Bulgheria	»	»	»
Praja d' Ajeta	»	»	»
Ricadi	»	»	»
Rosarno I	»	»	»
Bastia Mondovì	»	»	Torino
Gravellona Toce	»	»	»
Mortara II	»	»	»
Sessant	»	»	»
Malles Venosta	»	»	Trento
Prato all'Isarco	»	»	»

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1935-XIV. — Nuovi divieti di esportazione. (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE
 DI CONCERTO CON
 I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
 PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489;

Determina:

Articolo unico. — Alle merci indicate nella tabella B "Merci di vietata esportazione" annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	M E R C E
65	Segala
66	Orzo
67	Granturco
69	Granaglie non nominate
74	Legumi secchi
122	Panelli di semi oleosi e di altre materie oleose
123	Sansa di olive
214	Pelo greggio e tinto
601	Grafite
cx 604	Legno di betulla, di okumé, di ontano, di frassino
744	Nitrobenzolo
745	Anilina e toluidina greggia (miscuglio degli isomeri)
746	Cloridrato di anilina
747	Sali di anilina non nominati
748	Derivati dall'anilina non nominati
749	Naftalina
750	Derivati dalla naftalina non nominati
751	Antracene
752	Benzidina
753	Tolidina, dianisidina, orto e paratoluidina
754	Xilidina
755	Fenilendiamina, fenetidina e anisidina
756	Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalla tolidina, dalla dianisidina, dalla xilidina, dalla fenilendiamina, dalla fenetidina e dalla anisidina, non nominati
757	Antrachinone
759	Naftolo (alfa e beta)
760	Derivati dal naftolo e dalla naftilamina, non nominati
761	Derivati dall'acido fenico non nominati
762	Benzaldeide e derivati
763	Prodotti sintetici per fotografia
764	Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo, non nominati
805	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche, secche o marinate
806	Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche
832	Cerchi e fasce, di gomma elastica, per coperture di ruote da veicoli
834	Pneumatiche e camere d'aria per ruote da veicoli, anche miste a tessuti
925	Crusca
951	Stracci d'ogni sorta

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. n. 263 del 12 novembre 1935-XIV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. Il Ministro per gli affari esteri: SUVICH.

p. Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

DECRETO PRESIDENZIALE 10 novembre 1935-XIV. — *Disposizioni per l'orario continuato nei pubblici uffici (1).*

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010;

Visto il decreto Presidenziale 5 novembre 1935-XIV;

DECRETA:

L'art. 4 del sopra citato decreto Presidenziale 5 novembre 1935-XIV è sostituito del seguente:

« L'orario dei pubblici uffici è fissato dalle ore 9 alle ore 16,30, con un intervallo di riposo dalle ore 12,30 alle ore 13. Nei giorni di sabato l'orario terminerà alle ore 12,30.

« Sono fatti salvi i casi di servizi speciali nei quali, con disposizioni del Capo del Governo, su proposta delle Amministrazioni interessate, sia diversamente stabilito ».

Il presente decreto entra in vigore dal 14 novembre 1935-XIV e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1935 Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'11 novembre 1935-XIV.

REGIO DECRETO LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868. — *Proroga del termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, che approva il testo unico delle leggi sulle case popolari ed economiche e sull'industria edilizia, e le successive disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica;

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Visto Part. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente provvedimenti per le nuove costruzioni;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10, convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 782;

Ritenuta la necessità di prorogare al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione fissato al 31 dicembre 1935 dall'art. 5 del cennato R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10,;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

Visto Part. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il termine di costruzione fissato dall'art. 5 del R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1936 agli effetti sia della concessione del contributo per case popolari ed economiche, sia dell'applicazione, anche per quanto concerne le agevolazioni tributarie, del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, e successive modifiche.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 1935-XIV.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1908. — *Trattamento tributario per le somministrazioni fatte dal Monopolio per l'acquisto all'estero di carbone, rame, stagno e nichel (1).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, che istituisce il monopolio per l'acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno e del nichel;

Vista la legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269;

Vista la legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, concernente i divieti di importazione e d'esportazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire il trattamento tributario delle somministrazioni di merci da parte del monopolio sopra menzionato e di fissare le sanzioni per le intrazioni in materia di temporanea importazione dei materiali di monopolio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le somministrazioni di merci da parte del monopolio istituito col R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, possono essere eseguite anche con semplice rilascio di fattura commerciale. In tal caso la detta fattura, od altro equivalente documento, è soggetta alla tassa di scambio con le norme ed esenzioni relative, stabilite dalla legge 28 luglio 1930, n. 1011, e successive modificazioni.

Qualora le somministrazioni risultino da atto scritto, ancorchè abbiano carattere continuativo o periodico, la tassa di registro è dovuta nella misura di L. 2,50% se hanno per oggetto merci soggette a tassa di scambio, e nella misura fissa di L. 10 quando si riferiscano a merci esenti da tassa di scambio. Tanto nell'un caso che nell'altro, la tassa è a carico del privato contraente.

Art. 2. — Chiunque abbia ottenuto materiali di monopolio in temporanea importazione e non riesporti entro il termine stabilito i prodotti ottenuti dai materiali temporaneamente importati, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927 n. 1495.

Art. 3. — Il presente decreto ha effetto dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono incaricati alla presentazione del relativo disegno di legge.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 266 del 15 novembre 1935-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO LEGGE 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925. — *Aumento della scorta di riserva degli oli minerali* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare la percentuale di scorta di riserva di oli minerali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' data facoltà al Ministro per le corporazioni di imporre con proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, a tutti i concessionari o comunque gestori di depositi di oli minerali, a qualsiasi uso destinati, una scorta di riserva di detti oli fino al 70 per cento della capacità geometrica di ogni singolo deposito superiore ai 500 mc., salvo gli eventuali maggiori obblighi di scorta derivanti ai concessionari e gestori stessi da altre disposizioni o convenzioni.

E' pure data facoltà al Ministro per le corporazioni di imporre ai concessionari o gestori di depositi di oli minerali di variare la destinazione di determinati serbatoi da uno ad altro prodotto petrolifero.

Art. 2. — Nel termine di giorni 10 dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i concessionari o gestori di depositi di oli minerali devono denunciare al Ministero delle corporazioni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la esatta ubicazione del deposito, il numero e la capacità geometrica in mc. di ciascun serbatoio, nonché la specie di olio minerale cui ciascun serbatoio è destinato a contenere. Devono inoltre denunciare la quantità di ciascun prodotto petrolifero che sono autorizzati o che comunque possono tenere in fusti od altri imballaggi.

La capacità dei serbatoi collegati a distributori automatici di carburanti deve essere denunciata distintamente da quella di cui al comma precedente.

Art. 3. — Le trasgressioni agli obblighi che deriveranno ai concessionari o gestori di oli minerali per effetto del precedente art. 1, saranno punite con le sanzioni di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, numero 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367.

La mancata, ritardata o falsa denuncia di cui al precedente art. 2 sarà punita con l'ammenda da L. 500 a L. 1000.

Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, i' *Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO - LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988. — *Corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA



Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato e le disposizioni sulle competenze accessorie del personale stesso approvati col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1893, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 983, relativo all'ordinamento giuridico e trattamento economico del personale addetto al servizio delle navi traghetto attraverso lo Stretto di Messina;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, istitutiva dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19, relativo al trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere a risanare il bilancio relativo agli assegni giornalieri corrisposti al personale ferroviario in caso di lunghe malattie in luogo di competenze accessorie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Fra gli scopi affidati all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato resta confermato quello di provvedere, per gli agenti che siano iscritti all'Opera stessa, alla corresponsione di assegni giornalieri durante le lunghe malattie, come al seguente art. 2.

Art. 2. — Nei casi di assenza per malattia accertata dai sanitari dell'Amministrazione e la cui durata sia maggiore di quindici giorni, a decorrere dal 16° giorno di malattia e fino a quando sarà corrisposto in tutto o in parte lo stipendio o la paga, l'Opera di previdenza corrisponderà all'agente un assegno giornaliero inteso a compensarlo della perdita delle competenze accessorie che dipendono dalla effettiva presenza in servizio.

Detto assegno sarà valutato come segue:

a) per gli agenti considerati nella tabella dell'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, allegato al R. decreto-legge 7 aprile 1925 n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, l'assegno sarà pari al premio di interessamento di cui l'agente fruisce al momento dell'inizio della malattia,

al netto delle due riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18 e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

b) per gli agenti del personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, che hanno qualifiche non contemplate nella detta tabella, l'assegno sarà corrisposto nelle misure seguenti, con le riduzioni di cui alla lettera a) del presente articolo:

Personale di macchina.

Macchinista di 1 ^a classe	L. 8,50
Macchinista	» 8—
Macchinista tradotte e manovre	» 6—
Fuochista	» 6—
Assistente treni elettrici	» 6—

Personale dei treni.

Controllore viaggiante principale	L. 8—
Controllore viaggiante di 1 ^a classe	» 7,50
Controllore viaggiante di 2 ^a classe	» 7—
Controllore viaggiante di 3 ^a classe	» 6,50
Conduttore capo di 1 ^a classe	» 6,50
Conduttore capo	» 6—
Conduttore principale	» 5,50
Conduttore	» 5—
Frenatore	» 4,50
Manovale addetto in via permanente alle squadre trasbordatrici	» 4,50

Personale delle navi traghetto.

Comandante di 1 ^a classe	L. 8—
Capo macchinista di 1 ^a classe	» 8—
Comandante di 2 ^a classe	» 8—
Capo macchinista di 2 ^a classe	» 8—
Ufficiale di 1 ^a classe	» 7—
Macchinista di 1 ^a classe	» 7—
Ufficiale di 2 ^a classe	» 6—
Macchinista di 2 ^a classe	» 6—
Ufficiale di 3 ^a classe	» 6—
Macchinista di 3 ^a classe	» 6—
Nostromo	» 3—
Capo fuochista	» 3—
Elettricista di 1 ^a classe	» 3—
Elettricista di 2 ^a classe	» 3—
Fuochista	» 1,50
Marinajo	» 1,50
Carbonajo	» 1,50

c) per gli agenti che al momento in cui cadono malati si trovino a lavorare col premio di maggior produzione, l'assegno sarà corrisposto in misura pari alla media del premio di interessamento relativo alla qualifica

rivestita, al netto delle due riduzioni di cui alla lettera a) del presente articolo.

I supplementi trimestrali dei premi di interessamento non saranno computati nella determinazione degli assegni di malattia.

Art. 3. — L'assegno di malattia non verrà corrisposto per le giornate che, per i singoli interessati, dovrebbero essere di riposo o festive.

Esso sarà corrisposto integralmente fino a quando lo stipendio sia mantenuto anche in misura ridotta.

Quando la malattia sopraggiunga mentre l'agente sta scontando un periodo di riduzione o di sospensione del premio di interessamento, l'assegno di malattia sarà computato come se la riduzione o la sospensione del premio non avessero luogo.

In tal caso l'assegno sarà commisurato al premio di interessamento minimo previsto per la qualifica rivestita e per quanto riguarda gli agenti rivestiti di qualifiche per le quali non è previsto detto premio, in base alle misure stabilite dall'art. 2 sub b).

Il periodo di riduzione o sospensione del premio si considererà interrotto per la durata dell'assenza per malattia.

Al termine di questa, detto periodo sarà ripreso e completato per tutta la durata stabilita.

Art. 4. — Quando a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione si tratti della ricaduta di una malattia precedente, avvenuta non oltre dieci giorni dalla ripresa del servizio, la durata del primo e del secondo periodo della malattia sono cumulati insieme e restano esclusi dall'assegno soltanto i primi quindici giorni del complesso dei due periodi.

Sono escluse dall'assegno, per tutta la loro durata, le malattie che i sanitari dell'Amministrazione dichiarino dovute a colpa o sregolatezza o che risultino occasionate da ferite o lesioni riportate in rissa o per prestazioni di lavoro estraneo al servizio dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 5. — L'assegno di malattia non sarà corrisposto durante i periodi di aspettativa, neppure se si tratti di aspettativa per motivi di salute.

Art. 6. — Nei casi di infortunio l'assegno di malattia sarà corrisposto come per i casi di malattia comune, e cesserà pertanto quando cesserà la corresponsione totale o parziale dello stipendio.

Art. 7. — Per far fronte all'onere degli assegni a carico dell'Opera di previdenza, gli agenti che vi sono iscritti saranno assoggettati a una ritenuta speciale a favore dell'Opera stessa che per ogni mese sarà pari a quattro decimi e mezzo dell'importo di una giornata del premio minimo di interessamento o dell'assegno di malattia previsto dal comma b) dell'art. 2 delle rispettive qualifiche al netto delle due riduzioni di cui ai Regi decreti-legge citati all'art. 2 sub a).

Per le qualifiche di guardiano, cantoniere e guardabarriere la ritenuta sarà limitata ai soli agenti che siano ammessi a fruire in via continuativa del premio di interessamento e sarà applicata su un importo del premio di interessamento di L. 0,50.

Detta ritenuta sarà sempre praticata integralmente per tutti i mesi in cui abbia luogo la corresponsione totale o parziale dello stipendio; quindi anche durante i periodi di malattia, e tanto per la parte di essi senza corresponsione dell'assegno, quanto per la parte con corresponsione dell'assegno.

Art. 8. — La gestione delle entrate e delle spese relative allo speciale servizio considerato nel presente decreto sarà tenuta distinta da quella relativa agli altri servizi dell'Opera di previdenza.

La misura delle ritenute di cui all'art. 7 e la durata del periodo iniziale di malattia escluso dalla corresponsione dell'assegno saranno soggette a revisione di anno in anno, secondo i risultati della particolare gestione.

Le eventuali variazioni saranno deliberate dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Art. 9 — Le norme di applicazione del presente decreto, in quanto necessarie, saranno emanate dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 10. — Il presente decreto avrà vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Dalla stessa data cessano di aver vigore:

— le disposizioni concernenti il funzionamento della speciale gestione contenute nel R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

— le disposizioni di cui il R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1893, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 983, per la sola parte dell'art. 8 sub 80, ultimo comma, relativo al trattamento di malattia nei riguardi del personale addetto al servizio delle navi traghetto;

— le disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19, ai soli effetti dell'assegno di malattia e delle relative ritenute a carico del personale formanti oggetto del presente decreto.

Art. 11. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1935-XIII. — *Aumento del contingente di importazione di olio minerale combustibile* (1).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge summenzionata, approvato con R. decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1935 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1935, n. 180) col quale venne aumentato del 10 % il quantitativo d'importazione di oli minerali combustibili, assegnato per il 1935, ai titolari di licenze generali d'importazione;

Ritenuta la necessità di aumentare ulteriormente il quantitativo totale di importazione di oli minerali combustibili con peso specifico superiore a 0,880 (fuel-oil), stabilito con le licenze generali di importazione rilasciate, per il 1935, ai sensi e per gli effetti del Regio decreto-legge succitato;

Decreta :

Articolo unico. — Il quantitativo di importazione di oli minerali combustibili con peso specifico superiore a 0,880 (fuel-oil) assegnato per il 1935 ai titolari di licenza generale di importazione che alla data 30 giugno 1935 abbiano dimostrato di avere integralmente costituita la prescritta scorta di oli minerali, è ulteriormente aumentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del regolamento nelle premesse citato, del 10 % (dieci per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 1935-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1935-XIV, n. 1285. — *Modifica al regolamento per la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.*

IL MINISTRO

Visto il R. Decreto 31 ottobre 1873 N. 1687 (Serie 2^a) col quale fu approvato il regolamento per la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle Strade Ferrate;

Visto il R. D. Legge N. 43 del 18 gennaio 1932-X, convertito nella legge 24 marzo 1932 N. 300, col quale è data facoltà al Ministro delle Comunicazioni di emanare norme riguardanti la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, salvo per quanto concerne la materia penale;

Vista la proposta della Direzione Generale N. PAG. 024/169585 in data 22 novembre 1935-XIV per una modifica al Regolamento suddetto, e precisamente all'art. 15, che stabilisce in quali modi le gallerie e le opere d'arte delle ferrovie devono essere periodicamente visitate;

Scritto il Consiglio d'Amministrazione,

D E C R E T A :

Per le ferrovie dello Stato l'art. 15 del Regolamento approvato con R. Decreto 31 ottobre 1873 N. 1687 (Serie 2^a) è modificato come appresso:

Le opere d'arte in muratura, in cemento armato e in ferro dovranno essere ogni anno sottoposte ad una visita generale allo scopo di riconoscere lo stato delle loro strutture e dei loro sostegni.

Le gallerie saranno pure visitate al loro interno ogni anno mediante appositi carri o carrelli con adatta impalcatura e con sagoma, le quali permettano agli incaricati della visita di scandagliare lo stato delle murature di rivestimento per tutta la loro estensione.

Tutte le visite sopra prescritte dovranno essere ripetute con maggiore frequenza per le opere d'arte e gallerie da tenersi in osservazione per facilità di guasti o di alterazioni; e quando si manifestino comunque indizi o circostanze per cui si possano presumere necessarie.

Di tutte le visite saranno redatti verbali che dovranno portare la data e la firma degli incaricati delle visite stesse.

Roma, li 26 novembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro
BENNI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1935-XIV, n. 1935. — *Disciplina del commercio dell'oro.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di meglio disciplinare il commercio dell'oro;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto è istituito il monopolio per gli acquisti all'estero dell'oro greggio in lingotti, in verghe, in pani, in polvere e in rottami.

L'importazione dell'oro semilavorato e lavorato, di cui alle voci 881, 884 A e 885 A, della tariffa doganale in vigore, nonché la importazione degli oggetti di cui alle voci 501-A-1 e 502-A, è subordinata al rilascio di licenze da parte del Ministero delle finanze, su proposta della Sovrintendenza allo scambio delle valute, ferma restando l'analoga disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, per le voci 883 e 886 della tariffa predetta.

Art. 2. — Il monopolio di cui all'articolo precedente è affidato all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, che lo eserciterà per conto del Tesoro dello Stato, d'intesa con la Sovrintendenza allo scambio delle valute.

Art. 3. — I contratti per l'acquisto all'estero di oro greggio stipulati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto e non ancora eseguiti, in tutto o in parte, dovranno essere denunciati dalle ditte acquirenti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dalla data stessa.

E' in facoltà dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero di autorizzare l'esecuzione dei detti contratti o di rendersene cessionario alle medesime condizioni in essi stabilite.

Art. 4. — Tutti coloro che comunque esercitano nel Regno il commercio dell'oro, sia greggio che lavorato, sono obbligati a tenere, per le operazioni relative al commercio stesso, un apposito registro soggetto alla disciplina di cui all'art. 23 del codice di commercio.

In detto registro dovrà essere specificata la consistenza dell'oro presso il commerciante alla data di pubblicazione del presente decreto, e dovranno essere elencate di seguito e senza spazio in bianco, distintamente, in ordine di data, tutte le operazioni di acquisto e di vendite, sia con privati che con altri commercianti, con le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e nazionalità del venditore e del compratore, con annotazione degli estremi della rispettiva carta di identità o di altro documento fornito di fotografia proveniente da una Amministrazione statale;

b) le ragioni e le condizioni della vendita e della compra;

c) la qualità e le caratteristiche dell'oggetto venduto e comprato.

All'uopo potrà essere utilizzato, con le necessarie integrazioni, il registro prescritto dall'art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 262 del Regolamento approvato col R. D. 21 gennaio 1929, n. 62.

Art. 5. — Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre ispezioni intese ad accertare l'esattezza del registro di cui al precedente art. 4, la regolarità delle scritture relative e la loro corrispondenza con la consistenza dell'oro presso le ditte ispezionate, nonché a prendere conoscenza delle operazioni compiute anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e di tutta la documentazione relativa.

Art. 6. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad acquistare nel Regno, per conto del Tesoro dello Stato, a mezzo delle filiali della Banca d'Italia, oro greggio, semilavorato e lavorato, al prezzo che verrà fissato settimanalmente dall'Istituto stesso, sulla base del prezzo medio dell'oro nei mercati internazionali e al cambio ufficiale medio delle rispettive divise presso la Borsa di Milano nel giorno precedente a quello dell'acquisto con le maggiorazioni che periodicamente saranno stabilite dal Comitato dell'Istituto predetto.

Nessun commerciante o privato potrà acquistare nel Regno oro greggio sotto qualsiasi forma, nonché oggetti d'oro usati il cui valore prevalente sia rappresentato dal fino in essi contenuto, a prezzo superiore a quello determinato dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è altresì autorizzato a ricevere in deposito fruttifero, per conto del Tesoro dello Stato, oro, sia greggio che lavorato.

A favore del depositante l'Istituto predetto corrisponderà l'interesse nella ragione annua del 5 per cento sulla somma pari al valore dell'oro depositato, calcolato nel modo di cui al precedente art. 6, e si impegnerà a restituire, non oltre un anno dal giorno della costituzione del deposito, un quantitativo di oro fino uguale a quello accertato nell'oro depositato.

Art. 8. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per l'acquisto ed il deposito di oro non monetato, si avvarrà della Regia Zecca per la determinazione del quantitativo di fino contenuto nell'oro stesso, e per le operazioni relative al commercio dell'oro non sarà soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Art. 9. — Per gli oggetti d'oro compresi tra le cose confiscate ai sensi dell'art. 240 del codice penale o fra quelle sequestrate nei casi contemplati dall'art. 625 del codice di procedura penale, il giudice dovrà disporre la consegna all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per conto del Tesoro dello Stato.

Tale consegna dovrà avvenire entro un mese dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna nel caso di confisca, oppure dalla scadenza del termine previsto dal citato art. 625 del Codice di procedura penale nei casi di sequestro.

Per i casi in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile o la scadenza del termine previsto dal citato art. 625 del Codice di procedura penale si sia verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consegna dovrà avvenire entro un mese da tale data.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero verserà in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo il prezzo degli oggetti sequestrati.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei riguardi delle confische pronunciate dall'autorità amministrativa in conseguenza di infrazioni a leggi finanziarie.

Art. 10. — Da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici non potrà procedersi alla vendita sotto qualsiasi forma degli oggetti di cui all'art. 1 del presente decreto, nè da parte di chiechessia potranno essere indette, e se effettuate saranno ritenute nulle e di nessun effetto, aste pubbliche per la vendita degli oggetti stessi, se prima non ne sia stata fatta offerta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero il quale avrà facoltà, per conto del Tesoro, di esigerne la cessione alle condizioni di cui al precedente art. 6, salvo nei casi in cui trattisi di oggetti che dalla perizia giurata risultino contenere oro in minima parte del loro valore ovvero avere prevalentemente interesse scientifico, artistico o storico.

Art. 11. — Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, i trasgressori alle disposizioni del presente decreto, e coloro che comunque siano responsabili dell'inosservanza delle disposizioni stesse, sono passibili di una pena pecuniaria che il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire sino al valore dell'operazione cui si riferisce l'infrazione.

Art. 12. — Con decreti del Ministro per le corporazioni e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per l'agricoltura e le foreste potranno essere emanate le norme intergrative ed esecutive eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

E' data al Ministro per le finanze ogni più ampia facoltà di stabilire con propri decreti, le norme per la regolazione dei rapporti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e per l'istituzione di tutti quei controlli che riterrà necessari ed opportuni nell'interesse del Tesoro in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti a tutte le variazioni dei bilanci dell'entrata e della spesa occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 novembre 1935-XIV. — *Disposizioni concernenti l'orario continuato nei pubblici uffici* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010;

Visto i decreti 5 e 10 novembre 1935-XIV;

DECRETA:

A decorrere dal 2 dicembre 1935-XIV l'orario dei pubblici uffici è fissato dalle ore 9 alle 16, con un intervallo di riposo dalle ore 12,30 alle ore 13,30. Nei giorni di sabato l'orario termina alle ore 12,30.

Resta ferma ogni altra disposizione dei decreti 5 e 10 novembre 1935-XIV.

Roma, addì 30 novembre 1935 Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1935-XIII. — *Divieto di esportazione del fieno* (2).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489;

DETERMINA:

Articolo unico. — Alle merci indicate nella tabella B «Merci di vietata esportazione» ammessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, è aggiunta la seguente:

Numero della tariffa doganale	Merce
926	Fieno

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 ottobre 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. Il Ministro per gli affari esteri: SUCCHIELLI.

p. Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.*, n. 279 del 30 novembre 1935-XIV.

(2) Pubblicato nella *Gazz. Uff.*, n. 243 del 17 ottobre 1935-XIII.

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1935-XIII. — *Abrogazione dell'obbligatorietà della presentazione, per le spedizioni di merci verso la Romania, della dichiarazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.* (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI

PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 30 agosto 1934 recante norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Romania;

Ritenuta l'opportunità di revocare l'obbligo della presentazione, per le spedizioni di merci verso la Romania, della dichiarazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero di cui al n. 1 dell'art. 7 del citato decreto Ministeriale 30 agosto 1934;

DECRETA:

Art. 1. — E' abrogato il disposto del n. 1 dell'art. 7 del decreto Ministeriale 30 agosto 1934, relativo all'obbligatorietà della presentazione, per le spedizioni di merci verso la Romania, della dichiarazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. Il Ministro per gli affari esteri: SUCCHI.

Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.

p. Il Ministro per le corporazioni: LASTINI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 1935-XIII.

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1935-XIV. — *Norme relative alle operazioni in cambi e divise.* (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 654;

DECRETA:

Art. 1. — Ai fini del trasferimento di divise o di lire a favore dell'estero, la necessità di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 26 maggio 1934, contenente norme che regolano le operazioni in cambi e divise, debbono essere riconosciute con provvedimento del Sovraintendente allo scambio delle valute.

Art. 2. — Per le operazioni compiute non in conformità delle disposizioni del precedente art. 1 sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 14 del citato decreto Ministeriale 26 maggio 1934.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro: DI REVEL.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 18 novembre 1935-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1935-XIV. — *Norme per l'importazione di biglietti di banca italiani e di assegni e chèques stilati in lire italiane* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI E PER LA GRAZIA
E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207;

Visti i decreti Ministeriali 26 maggio 1934-XII; 8 dicembre 1934-XIII, 15 dicembre 1934-XIII e 3 ottobre 1935-XIII, sulla disciplina dei cambi;

DECRETA:

Art. 1. — Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere reintrodotti nel Regno i biglietti di Banca italiani esistenti all'estero da lire 1000 e da lire 500, dei quali è stata vietata l'esportazione con decreto Ministeriale 15 dicembre 1934-XIII. Il rinvio di tali biglietti dovrà effettuarsi mediante piego assicurato all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per il tramite della Banca d'Italia o di una delle banche autorizzate a fungere da sue agenzie ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII.

I biglietti di banca di cui sopra potranno anche essere rimessi dai possessori, a loro rischio e spese, per il tramite dei Regi uffici consolari all'estero, depositandoli presso di essi entro il termine indicato dal precedente comma.

Art. 2. — I biglietti di banca da lire 1000 e da lire 500 rinviati entro i termini e nelle forme indicate al precedente articolo, saranno accreditati agli aventi diritto in un conto speciale, infruttifero, non disponibile per il periodo durante il quale resterà in vigore il presente decreto.

Art. 3. — Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto gli assegni e chèques stilati in lire italiane, provenienti dall'estero, per l'incasso, che siano stati emessi e siano pagabili in Italia, nelle Colonie e nei possedimenti, e dei quali è vietata l'esportazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto Ministeriale 26 maggio 1934-XII, saranno accreditati agli aventi diritto in un conto speciale, infruttifero, non disponibile per il periodo durante il quale resterà in vigore il presente decreto.

Art. 4. — I titolari dei conti speciali di cui agli articoli 2 e 3 potranno essere autorizzati dal Ministro per le finanze, su proposta del Sovrintendente allo scambio delle valute, ad impiegare, in tutto o in parte, i fondi così costituiti in acquisto nel Regno di immobili, titoli, merci e servizi.

I titoli e le merci potranno essere esportati con una particolare licenza da rilasciarsi dal Ministro per le finanze, su proposta del Sovrintendente allo scambio delle valute.

Art. 5. — Trascorso il termine di cui agli articoli 1 e 3 rimane vietata l'importazione di biglietti di banca italiani da lire 1000 e da lire 500, nonché degli assegni e chèques di cui all'art. 3.

I contravventori a tale divieto saranno passibili delle sanzioni di cui all'art. 14 del decreto Ministeriale 26 maggio 1934-XII, sulle operazioni in cambi e divise.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 1935-XIV.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVELL.

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1935-XIV. — *Disposizioni concernenti i pagamenti di merci importate, originarie o provenienti dal territorio svizzero e da quello del Liechtenstein.* (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI

PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 942;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 sull'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e sulle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

DECRETA:

Art. 1. — Il prezzo delle merci importate, originarie o provenienti dal territorio doganale svizzero e da quello del Liechtenstein, dovrà essere depositato a nome e per conto del creditore presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Il deposito sarà iscritto in un conto bloccato senza interesse.

Ove il pagamento sia stato convenuto in valuta estera, il deposito stesso sarà fatto in lire italiane, al cambio più favorevole per il creditore tra quelli valevoli per il giorno di scadenza del debito e il giorno del versamento.

Art. 2. — In relazione al disposto dell'art. 1, chiunque all'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di merci importate, originarie o provenienti dai territori indicati nell'art. 1, dovrà, entro dieci giorni, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo e conterrà, tra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la data della fattura, la descrizione della merce, l'importo del prezzo della vendita in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunziante che dovrà consegnarlo alla Banca d'Italia,

quale cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'atto della costituzione in deposito del versamento di cui all'art. 1.

Art. 3. — L'importatore di merce originaria o proveniente dai territori indicati nell'art. 1, è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia nelle forme di cui all'articolo precedente.

Tale denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo. Uno degli esemplari, munito del visto delle Dogane, sarà restituito al denunziante che dovrà consegnarlo alla Banca d'Italia quale cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'atto della costituzione in deposito del versamento di cui all'art. 1. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della Dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4. — L'importatore di merce originaria o proveniente dai territori indicati nell'art. 1, inviata per la vendita in commissione o in deposito, dovrà dichiararlo nella denuncia di cui all'articolo precedente. Delle vendite di tale merce che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per la denuncia di cui all'art. 2.

Art. 5. — Senza pregiudizio delle maggiori pene portate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, ai contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno inflitte dal Ministero delle finanze, con propri decreti, pene pecuniarie che non potranno essere in misura superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione.

Qualora si tratti di società, o enti, le sanzioni saranno applicabili anche al presidente, all'amministratore delegato ed ai sindaci, nonchè ai funzionari o agli impiegati che con la loro azione personale abbiano reso possibile l'operazione ovvero abbiano reso possibile la presentazione di essa in guisa da ostacolare l'accertamento della sua effettiva natura.

Qualora i trasgressori siano ditte o privati, le sanzioni di cui sopra saranno applicabili distintamente ai titolari, agli interessati direttamente all'operazione, nonchè agli impiegati che abbiano agito nel modo di cui al precedente comma.

Alle sanzioni di cui al presente articolo sono soggetti anche tutti coloro che sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo intervengono alle operazioni non consentite dal presente decreto.

Art. 6. — Gli organi della polizia tributaria potranno essere richiesti di procedere alle investigazioni od agli accertamenti per la esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DE REVEL.

p. Il Ministro per gli affari esteri: SUVICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.

p. Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1935-XIV. — *Disposizioni concernenti il pagamento di merci importate nel Regno, originarie o provenienti da Paesi che abbiano adottato misure restrittive nei riguardi dei pagamenti relativi a merci originarie o provenienti dall'Italia, dalle sue Colonie e Possedimenti.* (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 942;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1650, riguardante modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 sulla obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e sulle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

DECRETA:

Art. 1. — L'importo del prezzo delle merci importate nel Regno, originarie o provenienti da Paesi che abbiano adottato o adotteranno misure restrittive nei riguardi dei pagamenti relativi a merci originarie o provenienti dall'Italia, dalle sue Colonie e Possedimenti, dovrà essere depositato, alla scadenza, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero o presso una delle agenzie di cui all'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII.

La somma depositata sarà iscritta, a nome e per conto del creditore, in un conto bloccato senza interessi. Ove il pagamento sia convenuto in valuta estera, il deposito sarà fatto in lire italiane al cambio più favorevole per il creditore, fra quello valevole per il giorno di scadenza del debito e quello valevole per il giorno del versamento.

Art. 2. — La disposizione di cui al precedente articolo non si applica:

a) alle importazioni di merci che avvengano a seguito di compensazione privata debitamente autorizzata;

b) nei casi di deroghe consentite dalla Sovrintendenza allo scambio delle valute.

Art. 3. — In relazione al disposto dell'art. 1, chiunque, all'entrata in vigore del presente decreto, sia ancora obbligato, in tutto o in parte, al pagamento di merci importate, originarie o provenienti dai Paesi di cui all'art. 1 stesso, dovrà, entro dieci giorni, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, tra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la data della fattura, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunziante, che dovrà consegnarlo alla Banca d'Italia, quale cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'atto della costituzione in deposito del versamento di cui all'art. 1.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 1935-XIV.

Art. 4. — L'importatore di merce, originaria o proveniente dai Paesi di cui all'art. 1, è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia nelle forme di cui all'articolo precedente.

Tale denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo. Uno degli esemplari, munito del visto delle Dogane, sarà restituito al denunziante, che dovrà consegnarlo alla Banca d'Italia, quale cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'atto della costituzione in deposito del versamento di cui all'art. 1. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura delle Dogane stesse, rimesso all'Istituto nazionale, per i cambi con l'estero.

Art. 5. — L'importatore di merce, originaria o proveniente dai Paesi di cui all'art. 1, inviata per la vendita in commissione o in deposito, dovrà dichiararlo nella denuncia di cui all'articolo precedente. Delle vendite di tale merce, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per la denuncia di cui all'art. 3.

Art. 6. — Senza pregiudizio delle maggiori pene portate dalle leggi vigenti e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, ai contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno inflitte, dal Ministro per le finanze, con propri decreti, pene pecuniarie che non potranno essere in misura superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione.

Qualora si tratti di società, o enti, le sanzioni saranno applicabili anche al presidente, all'amministratore delegato e ai sindaci nonchè ai funzionari o agli impiegati che, con la loro azione personale, abbiano resa possibile l'operazione, ovvero abbiano resa possibile la presentazione di essa in guisa da ostacolare l'accertamento della sua effettiva natura.

Qualora i trasgressori siano ditte o privati, le sanzioni di cui sopra saranno applicabili distintamente ai titolari, agli interessati direttamente all'operazione, nonchè agli impiegati che abbiano agito nel modo di cui al precedente comma.

Alle sanzioni di cui al presente articolo sono soggetti anche tutti coloro che, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, intervengono alle operazioni non consentite dal presente decreto.

Art. 7. — Gli organi della polizia tributaria potranno essere richiesti di procedere alle investigazioni od agli accertamenti per la esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. Il Ministro per gli affari esteri: SUCICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.

p. Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1935-XIV. — *Determinazione delle misure delle scorte di prodotti petroliferi che debbono essere conservate nei depositi di oli minerali.* (1)

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1925, concernente le scorte di riserva degli oli minerali;

DECRETA:

Art. 1. — E' fatto obbligo alle ditte, che gestiscono depositi di oli minerali, di capacità geometrica superiore ai 500 mc., di costituire e mantenere, a titolo di scorta intangibile, un quantitativo di benzina e di fuel-oil (olio combustibile) non inferiore al 70 % della capacità dei serbatoi normalmente destinati a contenere tali prodotti, e per gli altri prodotti petroliferi, non inferiore al 30 % della capacità dei serbatoi relativi.

La scorta di riserva, nella misura di cui al comma precedente, deve risultare integralmente costituita entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Entro cinque giorni successivi a tale data i concessionari ed i gestori dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni una dichiarazione con la specificazione dei depositi nei quali hanno costituito la scorta suindicata.

Art. 2. — Per i depositi aventi capacità geometrica inferiore a 500 mc. la scorta dovrà essere non inferiore al 50 % per la benzina e fuel-oil (olio combustibile) ed al 30 % per gli altri prodotti petroliferi, dei relativi serbatoi.

Art. 3. — Restano fermi gli eventuali maggiori obblighi di scorta che ai titolari di licenze generali di importazione di oli minerali derivino dai rispettivi decreti di licenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1935 - Anno XIV.

p. Il Ministro: LANTINI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 1935-XIV.

REGIO DECRETO LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817. — *A. orazione del Faccardo italo-austriaco stipulato, a mezzo di scambio di note in Roma il 30 settembre 1935, per l'importazione in Italia di ghisa e di acciaio in esenzione da dazio doganale (1).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'accordo italo-austriaco, stipulato a mezzo di scambio di note il 30 settembre 1935, per l'importazione in Italia di ghisa e di acciaio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. -- Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria, mediante scambio di note, per l'importazione in Italia, in esenzione da dazio doganale, durante il semestre 1° ottobre 1935-30 marzo 1936, di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi.

Art. 2. — Il presente decreto-legge ha effetto dal 1° ottobre 1935-XIII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Il Capo del Governo
Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri
al Ministro d'Austria in Roma.

Rome, le 30 septembre 1935

Monsieur le Ministre,

En me référant aux dispositions de l'Accord italo-autrichien du mai 1934 et des Accords successifs, qui prévoient pour certains articles autrichiens la concession d'un régime préférentiel à l'importation en Italie, j'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence, à la suite des récentes conversations, que le Gouvernement italien est d'accord à consentir que les produits suivants

(1) Pubblicato ne'la *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1935-XIV.

d'origine et provenance autrichienne soient admis à l'importation en Italie, pendant une période de six mois, à partir du 1^{er} octobre 1935, en exemption du droit de douane, dans les limites des contingents respectivement indiqués:

Fonte	150.000 quintaux	»
Acier en blooms	100.000	»

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les sentiments de ma haute considération.

MUSSOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri: SUVICIĆ.

Il Ministro d'Austria in Roma
Al Capo del Governo
Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Rome, le 30 septembre 1935.

Monsieur le Chef du Gouvernement,

Par note en date d'aujourd'hui Votre Excellence a bien voulu me communiquer ce qui suit:

En me référant aux dispositions de l'Accord italo-autrichien du 14 mai 1934 et des Accords successifs, qui prévoient pour certains articles autrichiens la concession d'un régime préférentiel à l'importation en Italie, j'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence à la suite des récentes conversations, que le Gouvernement italien est d'accord à consentir que les produits suivants d'origine et provenance autrichienne soient admis à l'importation en Italie, pendant un période de six mois, à partir du 1^{er} octobre 1935, en exemption du droit de douane, dans les limites des contingents respectivement indiqués:

Fonte	150.000 quintaux	»
Acier en blooms	100.000	»

En Vous accusant réception de la note ci dessus, je Vous prie, Monsieur le Chef du Gouvernement, de bien vouloir agréer l'assurance de ma très haute considération.

A. VOLLGRUBER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri: SUVICIĆ.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1935, n. 1307. — *Norme da seguirsi per il calcolo dell'indennità percentuale prevista dall'art. 19 delle Disposizioni sulle competenze accessorie nel caso di trasloco di agenti avventizi ordinari.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 19 delle Disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Visto il Decreto Ministeriale n. 2084 in data 22 gennaio 1935-XIV.

Udita la relazione n. PAG. 03728/180650 in data 26 novembre 1935-XIV della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali);

Sentito il Consiglio d'Amministrazione.

DECRETA:

Per il calcolo dell'indennità percentuale di trasloco di cui all'art. 19 delle citate Disposizioni nel caso di trasferimento di agenti avventizi ordinari si moltiplica la paga lorda giornaliera fruita da ciascun agente per 300 e per la percentuale prevista dal menzionato art. 19 ed al prodotto così ottenuto si applicano le riduzioni di cui ai RR. DD. LL. n. 1491/1930 e n. 561/1934 ammontanti complessivamente al 22,56 %.

Agli effetti del compenso anzidetto non deve tenersi conto degli eventuali altri assegni fruiti oltre la paga.

Il presente decreto annulla e sostituisce il citato decreto ministeriale n. 2084.

Roma, li 4 dicembre 1935-XIV.

Il Ministro:
BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1935-XIV. — *Disposizioni concernenti pagamenti di merci importate originarie o provenienti dal territorio doganale francese, dalle Colonie francesi e dai territori africani sotto mandato francese (1).*

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI

PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, sull'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e sulle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

DECRETA:

Art. 1. — Il prezzo delle merci importate, originarie o provenienti dal territorio doganale francese, dalle Colonie francesi e dai territori africani sotto mandato francese, dovrà essere depositato a nome e per conto del creditore presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 1935-XIV.

Il deposito sarà iscritto in un conto bloccato senza interesse.

Ove il pagamento sia stato convenuto in valuta estera, il deposito stesso sarà fatto in lire italiane, al cambio più favorevole e per il creditore tra quelli valevoli per il giorno di scadenza del debito e il giorno del versamento.

Art. 2. — In relazione al disposto dell'art. 1, chiunque all'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di merci importate, originarie o provenienti dai territori indicati nell'art. 1, dovrà, entro dieci giorni, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo e conterrà, tra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la data della fattura, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunziante che dovrà consegnarlo alla Banca d'Italia, quale cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'atto della costituzione in deposito del versamento di cui all'art. 1.

Art. 3. — L'importatore di merce originaria o proveniente dai territori indicati nell'art. 1, è tenuto a presentare alle dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia nelle forme di cui all'articolo precedente.

Tale denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo. Uno degli esemplari, munito del visto delle dogane, sarà restituito al denunziante che dovrà consegnarlo alla Banca d'Italia quale cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'atto della costituzione in deposito del versamento di cui all'art. 1. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4. — L'importatore di merce originaria o proveniente dai territori indicati nell'art. 1, inviata per la vendita in commissione o in deposito, dovrà dichiararlo nella denuncia di cui all'articolo precedente. Delle vendite di tale merce che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per la denuncia di cui all'art. 2.

Art. 5. — Per le infrazioni alle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 14 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, concernente l'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e le norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Art. 6. — Gli organi della Polizia Tributaria potranno essere richiesti di procedere alle investigazioni ed agli accertamenti per la esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.


DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1935-XIV, n. 929. — *Modificazioni all'allegato n. 6 alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. Decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:



Nell'Allegato n. 6 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le variazioni di cui appresso:

a) nel quadro delle abilitazioni di servizio degli scali di Genova Marittima, di cui all'art. 41, di contro all'indicazione dello scalo di Genova Sampierdarena 1^a e 2^a fermata è apposto, nelle colonne 2, 4 e 6, il richiamo (16) e in calce al quadro medesimo è aggiunta la seguente nota:

« (16) Limitatamente alle spedizioni eseguite da Ditte fruente della concessione di carico in punto determinato ».

b) La nota (1) al titolo « La Spezia Marittima » che precede l'art. 49 è modificata come segue:

« (1) Lo scalo marittimo di La Spezia si divide in calata Duca degli Abruzzi, calata S. Cipriano e calata Littorio »;

L'art. 50 è soppresso e nel quarto alinea dell'art. 51 alle parole « sono trattenuti nella stazione di La Spezia od in quella di Vezzano » sono sostituite quelle « sono trattenuti nella stazione di La Spezia Valdellora »;

c) nell'art. 69 riguardante le abilitazioni della stazione di Salerno Marittima dopo le parole « da e per gli stabilimenti ricordati » sono aggiunte quelle « e di quelli pure a carro presentati dall'Autorità militare o alla medesima diretti »;

d) nell'art. 87 il § 6 è soppresso e il § 4 (compresa la tabella delle tasse fisse applicabili alle spedizioni tra gli scali di Trieste Marittima) e il § 2 sono annullati e sostituiti da quelli seguenti:

« § 1. — Sono ammesse ed effettuate dalla ferrovia le spedizioni a carro o come tali considerate dall'Amministrazione, fra l'uno e l'altro degli scali di Trieste, previa presentazione della lettera di vettura e verso compenso delle tasse fisse indicate nella tabella seguente, senza riguardo al peso della merce caricata.

(Segue la tabella delle tasse fisse applicabili alle spedizioni tra gli scali di Trieste, riportata nell'allegato al presente decreto).

« Tra gli scali di Trieste punto Franco Vittorio Emanuele III, Trieste Campomarzio Rive (esclusa la riva ex Arsenal per la quale provvede la ferrovia) e Trieste punto Franco Duca d'Aosta il servizio delle spedizioni viene effettuato esclusivamente dai Magazzini Generali con proprie tradotte ed in base alle loro tariffe.

« § 2. — Le risedizioni, limitatamente ai trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione, sono ammesse ed effettuate dalla ferrovia previa presentazione della lettera di vettura e verso compenso della tassa fissa, comprensiva dell'aumento percentuale in vigore, di L. 50 per carro, senza riguardo al peso della merce caricata.

« Nei casi in cui per dichiarazione dell'autorità marittima la rispedizione fosse giustificata dal fatto di avere il natante dovuto accostare ad una calata diversa da quella stabilita prima dell'arrivo della merce il compenso da riscuotersi dalla ferrovia anzichè costituito dalla tassa fissa sopra indicata sarà uguale alle tasse previste per le spedizioni dalla tabella di cui al paragrafo precedente.

« Le rispedizioni fra gli scali di Trieste punto franco Vittorio Emanuele III, Trieste Campomarzio rive (eccettuata la riva ex Arsenale per la quale provvede esclusivamente la ferrovia) e Trieste punto franco Duca d'Aosta oltrechè all'Amministrazione ferroviaria possono essere chieste ai Magazzini Generali, perchè i medesimi vi provvedano con proprie tradotte ed in base alle loro tariffe.

« Se l'incarico delle rispedizioni fra le anzidette località è dato all'Amministrazione ferroviaria, è dovuto il compenso fisso come sopra di L. 50 per carro, salvo che la rispedizione sia giustificata dal fatto di avere il natante dovuto accostare ad una calata diversa da quella stabilita prima dell'arrivo della merce, nel qual caso sarà riscosso il compenso di L. 20 per carro ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, ed entrerà in vigore dalla data che verrà stabilita dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 15 ottobre 1935-XIII.

Il Ministro: BENNI....

ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1935-XIII, n. 929.

Dai seguenti scali a quelli contro indicati	Trieste Centrale		Trieste Campo Marzio loco		Trieste Campo Marzio Rive		Trieste punto franco Vittorio Emanuele III		Trieste punto franco Duca d'Aosta		Trieste punto franco scalo Legnani		Trieste scalo		Trieste scalo Zauli	
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Trieste Centrale	—		30		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	40	40
Trieste Campo Marzio loco	20		—		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30
Trieste Campo Marzio Rive } Riva ex Arsenal	20	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste Campo Marzio Rive } Altre Rive	20	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste P. F. Vittorio Eman. III	20	20	20	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste P. F. Duca d'Aosta	20	20	20	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste P. F. scalo Legnani	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Trieste Servola (scalo)	30	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Trieste S. Sabba	40	40	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Trieste Zauli (scalo)	40	40	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

N. B. - Nelle tasse fisse sopra indicate è compreso l'aumento percentuale in vigore.
 (1) Il servizio delle spedizioni fra gli scali di Trieste punto franco Vittorio Emanuele III, Trieste Campo Marzio Rive (esclusa la riva ex Arsenal) e Trieste punto franco Duca d'Aosta viene eseguito dai Magazzini Generali che applicano tariffe proprie.
 Per il servizio delle disposizioni tra gli scali medesimi vedasi il successivo paragrafo 2.

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1935-XIV. — *Nuove autorizzazioni all'esercizio della caccia e dell'uccellazione* (1).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

DECRETA:

Art. 1. — Fino al 31 maggio 1936-XIV, è vietata la importazione di quaglie dall'estero ed è revocato il divieto di cui all'art. 31, comma a), del predetto testo unico per quel che riguarda i richiami.

Omissis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 novembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro:
ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1935-XIV, n. 1311. — *Modificazioni all'Allegato n. 6 alle condizioni a tariffe per i trasporti delle cose.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. Decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

L'art. 71 dell'Allegato n. 6 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato è annullato e sostituito dal seguente:

« Art. 71. — Le stazioni marittime di Cagliari, Porto Torres e Terranova Pausania (2) sono abilitate all'accettazione ed al ricevimento delle spedizioni a carro, a grande ed a piccola velocità, tanto in servizio locale quanto in servizio da e per il mare, escluse le spedizioni di veicoli e di bestiame.

« La banchina Isola Bianca della stazione marittima di Terranova Pausania è abilitata anche all'accettazione ed al ricevimento delle spedizioni in piccole partite, a grande ed a piccola velocità, tanto in servizio locale quanto in servizio da e per il mare, ed all'accettazione ed al ricevimento delle spedizioni a bagaglio.

« Per i carri carichi in partenza od in arrivo alla stazione di Cagliari Marittima, che debbano essere collocati sui binari secondari staccantisi dalle piattaforme girevoli situate nella stazione medesima, è dovuta la tassa di L. 0,02 per quintale indivisibile, col minimo di L. 1 per carro.

« L'accettazione, lo svincolo e tutte le altre operazioni contabili inerenti alle spedizioni da e per le stazioni marittime di Cagliari, Porto Torres e Terranova Pausania (esclusa la banchina Isola Bianca, che ha uffici propri) si eseguono negli uffici delle rispettive stazioni centrali ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore con la data che sarà stabilita dall'Amministrazione Ferroviaria.

Roma, li 4 dicembre 1935-XIV.

Il Ministro
BENNI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 1935-XIV.

(2) La stazione di Terranova Pausania marittima comprende la banchina del porto e la banchina Isola Bianca.

ANNO XXVIII




1935

ANNO XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato



INDICE DELLA PARTE II

REGOLAMENTI INTERNI

Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Istruzioni e Comunicati

di durata indeterminata



ROMA

SOCIETÀ ANONIMA POLIGRAFICA ITALIANA

Via della Guardiola, 22

INDICE DEGLI ORDINI GENERALI

	N. del Pagina Boll.
App. n. 1 all'O. G. n. 1 - 1934 — Indennità di malaria . . .	121 13
» n. 2 all'O. G. n. 1 - 1934 — Indennità di malaria . . .	253 24



INDICE DEGLI ORDINI DI SERVIZIO

	N. del Pagina Boll.
O. S. n. 1 — Soppressione della dotazione delle locomotive al Deposito di Cervignano	1 1
» n. 2 — Nuovo testo delle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone"	1 1
» n. 3 — Biglietti speciali di abbonamento per impiegati ferroviari e loro famiglie	13 1
» n. 4 — Servizio cumulativo con la ferrovia Roma-Lido di Roma	26 1
» n. 5 — Estensione di servizio nella fermata di "S. Cristina e Bissonè"	26 1
» n. 6 — Servizio doganale — Cessione di crediti derivanti dall'esportazione di merci	27 1
» n. 7 — Norme riguardanti l'esecuzione dei trasporti delle cose — Consegne dei trasporti fra il personale delle stazioni e quello dei treni	29 1
» n. 8 — Impianto apparati celeri telegrafici "Teletype"	31 2
» n. 9 — Servizio cumulativo per la ferrovia Reggio Emilia-Boretto	31 2
» n. 10 — Cambiamento di nome della stazione di S. Remo	32 2
» n. 11 — Nuova etichetta mod. TV - 59 ^b per segnalare l'eseguita sostituzione di accoppiamenti del freno a carri di ferrovie estere — Modifiche delle etichette TV - 67, TV - 67 ^a e TV - 69	37 4
» n. 12 — Estensione di servizio nella fermata di Canegrate (Vedi errata-corrige Boll. 7-1935)	40 4
» n. 13 — Estensione del servizio merci nella fermata di Mercenasco	41 4
» n. 14 — Estensione di servizio nella stazione di Genova Piazza Principe	41 4
» n. 15 — Limitazione di servizio nella stazione di Rocca di Fondi	42 4
» n. 16 — Servizio cumulativo ferroviario-marittimo per i trasporti dei viaggiatori, bagagli e merci fra le stazioni delle Ferrovie dello Stato e lo Scalo marittimo di Zara per il transito di Ancona	43 4
» n. 17 — Organizzazione preventiva dei servizi ferroviari di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità	63 5
» n. 18 — Servizio doganale — Obbligo della denuncia in triplice copia per le esportazioni verso paesi coi quali vigono accordi di compensazione (Vedi errata-corrige Boll. 6-1935)	63 5
» n. 19 — Servizio doganale — Abolizione della Sezione doganale bagagli della stazione di Montecatini Terme	64 5

	N. del Pagina Boll.
O. S. n. 20 — Spostamento della fermata impresenziata di "Vacarella della linea Foggia-Lucera dal km. 8+678 al km. 7+219	61 5
» n. 21 — Estensione di servizio nella fermata di Barberino Val d'Elsa (Vedi errata-corrige Boll. 6-1935)	65 5
» n. 22 — Utilizzazione dei carri a sagoma inglese	66 5
» n. 23 — Ristampa del fascicolo " Tariffe e condizioni per i trasporti a domicilio "	77 6
» n. 24 — Istruzione per il servizio dei manovratori	78 6
» n. 25 — Trasformazione in fermata della casa cantoniera di Calosso-Castiglione Tinella ed estensione di servizio	81 7
» n. 26 — Estensione servizio merci nella stazione di Roma Tiburtina	82 7
» n. 27 — Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Unico sulla tratta Calatzo P. C. - Belluno della linea Calatzo P. C. - Treviso	83 7
» n. 28 — Estensione di servizio nello Scalo Merci di Bologna Arcoveggio	87 8
» n. 29 — Estensione di servizio nella fermata di Manta	88 8
» n. 30 — Riapertura all'esercizio della fermata di Rapolla	88 8
» n. 31 — Soppressione del servizio sulla linea Terranova Pausania-Golfo Aranci	91 9
» n. 32 — Soppressione del servizio sulla linea Albano-Campoleone	91 9
» n. 33 — Soppressione dell'Ufficio Costruzioni Idroelettriche di Porretta Terme e istituzione dell'Ufficio Costruzioni Idroelettriche di Bologna	99 9
» n. 34 — Chiusura all'esercizio della vecchia stazione di Signa ed attivazione della nuova	99 9
» n. 35 — Estensione di servizio merci nella stazione di Ceregnano	101 9
» n. 36 — Estensione del servizio merci nella stazione di Capo Spartivento	101 9
» n. 37 — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose	102 9
» n. 38 — Servizio cumulativo per i trasporti merci con la ferrovia " Massalombarda-Inola-Castel del Rio " esercitata dalla Società " Santerno Anonima Ferroviaria (S.A.F.) "	105 10
» n. 39 — Apertura all'esercizio della fermata di Dornelletto Paese (Vedi errata-corrige Boll. 11-1935)	110 10
» n. 40 — Servizio di corrispondenza merci e cumulativo viaggiatori con la ferrovia Roma-Fiuggi-Frosinone	113 11
» n. 41 — Servizio cumulativo ferroviario-marittimo fra le stazioni delle Ferrovie dello Stato e lo Scalo marittimo di Zara per il transito di Ancona	114 11
» n. 42 — Servizio cumulativo ferroviario-marittimo fra il continente e le Isole dell'Arcipelago Toscano	114 11

O. S. n. 43 — Attivazione del raccordo fra la linea Bologna-Ancona e la linea di cintura di Bologna nonché di due Apparati centrali elettrici ai Bivi S. Vitale e Rimesse — Attivazione del blocco assoluto nei due sensi di marcia dei treni fra il Bivio S. Vitale e Mirandola-Ozzano della linea Bologna-Ancona — Modificazioni al segnalamento di protezione partenza e libero transito della stazione di Mirandola-Ozzano	117	12
» n. 44 — Paratoie di legno ferrate per carico cereali e fosfati alla rinfusa nei carri coperti	118	12
» n. 45 — Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sulla linea Mantova-Monselice	118	12
» n. 46 — Attivazione del sistema di esercizio con dirigente centrale sulla linea Bologna-Rimini	124	13
» n. 47 — Apertura all'esercizio dell'allacciamento provvisorio della fermata di lido del Calambrone con la ferrovia elettrica Pisa-Marina di Pisa-Calambrone-Livorno della Società Trazione e Ferrovie Elettriche Toscane (S. T. E. F. E. T.) per il servizio diretto cumulativo viaggiatori . . .	125	13
» n. 48 — Marechio Nazionale — Esportazione vini	129	14
» n. 49 — Marechio Nazionale — Esportazione vini	131	14
» n. 50 — Servizio di corrispondenza con la Tramvia Padova-Pusina esercitata dalla Società Veneta	132	14
» n. 51 — Estensione del servizio viaggiatori e bagagli nella farmacia di Masio	132	14
» n. 52 — Estensione del servizio merci nella fermata di S. Silvestro	133	14
» n. 53 — Estensione del servizio merci nella stazione di Bologna-Corticella	134	14
» n. 54 — Visita intermedia ai carri serbatoio privati . . .	ivi	14
» n. 55 — Apertura all'esercizio della nuova linea a scartamento normale Noto-Pachino	143	15
» n. 56 — Soppressione dello Scalo di " Treviso scalo merci " con il trasferimento del servizio merci a P. V. da " Treviso Scalo merci " a Treviso	151	15
» n. 57 — Marechio nazionale — Esportazione vini	152	15
» n. 58 — Trasporti delle salme dei caduti in guerra . . .	152	15
» n. 59 — Estensione del servizio viaggiatori e bagagli nella fermata di Cozzo	153	15
» n. 60 — Estensione del servizio merci nella stazione di Serranova	185	16
» n. 61 — Viaggi di Carabinieri Reali in servizio speciale . . .	185	16
» n. 62 — Estensione di servizio nella fermata di Piano di Coreglia-Ponte all'Ania	189	16
» n. 63 — Cambiamento di nome della stazione di Magnano Artegna	189	16
» n. 64 — Cambiamento di nome della stazione di Ghilarza . . .	191	16
» n. 65 — Cambiamento di nome della stazione di Varenna . . .	192	16

	N. del Pagina Boll.
O. S. n. 66 — Soppressione della Squadra Rialzo di Sassari	199 17
» n. 67 — Nuovo allegato I alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.)	199 17
» n. 68 — Ripristino del presenziamento nella fermata di "Valle Mercato S. Severino"	200 17
» n. 69 — Estensione di servizio nella fermata di Villa S. Sebastiano	201 17
» n. 70 — Cambiamento di nome della stazione di Rignano sull'Arno	202 17
» n. 71 — Circoferizione dei reparti Movimento	205 18
» n. 72 — Variazioni alla giurisdizione delle Sezioni Materiale e Trazione di Torino e Genova	205 18
» n. 73 — Estensione del sistema di esercizio con dirigente centrale sulla tratta Voghera-Novì Ligure della linea Milano C.-Novì e modificazioni nella giurisdizione delle attuali Sezione IV (Rogoredo-Piacenza) e Sezione V (Milano Centrale-Voghera) dell'impianto dirigente centrale di Milano Centrale	205 18
» n. 74 — Servizio di corrispondenza con la Tramvia Elettrica Lana Postal-Lana di Sopra	209 18
» n. 75 — Utilizzazione dei carri a sagoma inglese	209 18
» n. 76 — Soppressione dell'Ufficio Costruzioni Idro-Elettriche di Bologna	213 19
» n. 77 — Istituzione del servizio coincidenze fra treni viaggiatori nel raddoppio di Montarioso della linea Empoli - Siena - Chiusi	213 19
» n. 78 — Ritiro delle batterie accumulatori dai veicoli che devono essere introdotti negli impianti di riparazione	214 19
» n. 79 — Distribuzione Appendice n. 6 alle "Norme per il carico delle merci" (edizione 1° agosto 1923)	218 19
» n. 80 — Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sulla linea Tarvisio Centrale - Udine	219 19
» n. 81 — Istituzione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di segnalamento di Reggio Calabria	221 20
» n. 82. — Servizio doganale — Pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Cecoslovacchia	221 20
» n. 83 — Servizio doganale — Pagamenti di merci importate originarie o provenienti dalla Grecia	222 20
» n. 84 — Estensione del Servizio viaggiatori e bagagli nella fermata di Frattochie	223 20
» n. 85 — Istituzione di nuove etichette e listini per il trasporto di merci pericolose e nocive. — 2° Appendice al 1° "Elenco dei cartellini, delle etichette e dei listini da usarsi per l'inoltro dei trasporti" (edizione 1° gennaio 1933)	224 20
» n. 86 — Cambiamento di nome della stazione di Greco	231 21
» n. 87 — Cambiamento di nome della fermata di Bovisa	232 21
» n. 88 — Cambiamento di nome della Stazione di Rogoredo	234 21

		N. del Pagina Boll.	
O. S.	n. 89 — Cambiamento di nome della Stazione di Cisterna di Roma	235	21
»	n. 90 — Servizio doganale — Pagamenti fra l'Italia e il Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale	237	22
»	n. 91 — Linea Padova-Bologna — Attivazione del Blocco assoluto, sistema Cardani, nei due sensi di marcia dei treni nel tratto Poggio Renatico-Castelmaggiore	239	22
»	n. 92 — Servizio cumulativo con la Ferrovia Mantova - Peschiera	239	22
»	n. 93 — Cambiamento di nome della stazione di S. Lucia Tolmino	241	22
»	n. 94 — Trasformazione della fermata impresenziata di San Mommè in fermata presenziata	241	22
»	n. 95 — Introiti estranei al traffico	242	22
»	n. 96 — Circoferizione dei Riparti della Sezione lavori di Palermo	249	23
»	n. 97 — Soppressione del deposito locomotive di Pistoia	251	23
»	n. 98 — Cambiamento di nome della Stazione di Gemona Ospedaletto	251	23
»	n. 99 — Circoferizione dei Riparti della Sezione Lavori di Bologna	258	24
»	n. 100 — Nuovi tipi di biglietti a serie fissa per viaggi di doppia corsa e per viaggi di andata e ritorno per manifestazioni. Biglietti facoltativi per le agenzie all'estero	258	24
»	n. 101 — Servizio cumulativo con la Ferrovia Trignaseo-Coggiola (Vallesessa). Applicazione di provvedimenti restrittivi	262	24
»	u. 102 — Soppressione del Deposito Locomotive di Grosseto	293	25
»	n. 103 — Soppressione delle casse compartimentali e dei riparti controllo cassa di Genova e Ancona	293	25
»	n. 104 — Linea Firenze C. Marte-Firenze Rifredi — Attivazione dell'esercizio a doppio binario della linea di raccordo fra le linee Firenze-Roma e Firenze-Bologna, fra le stazioni di Firenze Rifredi e Firenze C. Marte ed istituzione di un posto di movimento presso il Deposito Locomotive di Firenze S. M. N. (Romito)	296	25
»	n. 105 — Disposizioni per il Servizio con Dirigente Unico — Edizione 1935-XIII	297	25
»	n. 106 — Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sulla linea Napoli-Salerno	298	25
»	n. 107 — Estensione del servizio merci nella fermata di Corace	300	25
»	n. 108 — Marchio Nazionale — Esportazione pesche	301	25
»	n. 109 — Piombatura carri	301	25
»	n. 110 — Attivazione del prolungamento fino a Lucera città della linea Foggia-Lucera — Istituzione della fermata impresenziata di Lucera Città	303	26

	N. del Pagina Boll.	
O. S. n. 111 — Soppressione della fermata di Pontebba Pareo	305	26
» n. 112 — Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive	306	26
» n. 113 — Variazioni al testo della nomenclatura dei conti	308	26
» n. 114 — Trasformazione in fermata presenziata della fermata impresenziata di Frassinè	313	26
» n. 115 — Cambiamento di nome della Stazione di Mercato S. Severino	314	26
» n. 116 — Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Napoli	321	27
» n. 117 — Servizio cumulativo con la ferrovia Grignasco - Coggiola	321	27
» n. 118 — Modificazioni al Regolamento per la circolazione dei treni, al Regolamento sui segnali ed alle disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale	323	28
» n. 119 — Prontuario delle stazioni per il carico delle merci in collettame	327	28
» n. 120 — Abolizione del conto corrente per i trasporti di persone, di materiali da costruzioni e mezzi d'opera, per conto del Ministero dei Lavori pubblici	328	28
» n. 121 — Trasporti di cose e quadrupedi eseguiti, per motivi di servizio, dalla Milizia V. S. N.	329	28
» n. 122 — Estensione di servizio nella fermata di San Mommè	331	28
» n. 123 — Modificazioni al Regolamento per la circolazione dei treni, al Regolamento sui segnali ed alle Istruzioni per il servizio del personale di condotta delle locomotive	333	29
» n. 124 — Estensione di servizio nella fermata di Vallecrosia	336	29
» n. 125 — Apertura all'esercizio della fermata di Roncogno	339	30
» n. 126 — Ripristino del binario d'incrocio nella fermata di Mongiove della linea Chivasso-Aosta	340	30
» n. 127 — Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Unico sulla linea Faenza-Firenze S. M. N.	341	30
» n. 128 — Modificazioni progressive chilometriche delle località della linea Noto-Pachino	343	30
» n. 129 — Trasformazione in fermata della stazione di Riofreddo	344	30
» n. 130 — Servizio cumulativo con la ferrovia Arezzo-Sinalunga - Applicazione di provvedimenti restrittivi	345	30
» n. 131 — Cambiamento di nome della Stazione di Certosa	346	30
» n. 132 — Cambiamento di nome della Stazione di Rocchetta S. Antonio	347	30
» n. 133 — Istituzione della fermata impresenziata di Casa dei Coppi sulla linea Asti-Casale	347	30
» n. 134 — Servizio cumulativo con la ferrovia Modena - Vignola esercitata dalla Società Emiliana di Ferrovie, Tramvie e Automobili (S. E. F. T. A.) — Nuova denominazione della stazione di Castelnuovo	351	31

	N. del Pagina Boll.
O. S. n. 135 — Ammissione alla circolazione di un carro privato frigorifero, inserito nel parco delle Ferrovie francesi dell'Est	351 31
» n. 136 — Importazione, patate da semina - Campagna agraria 1935-1936	357 32
» n. 137 — Trasformazione in fermata dei raddoppi Padiglione e Campo di Carne ed estensione di servizio	359 33
» n. 138 — Estensione del servizio nella stazione di Catania Centrale	360 33
» n. 139 — Limitazione di servizio nella fermata di Viadana Bresciana	360 33
» n. 140 — Eseguitamento in conto corrente dei trasporti dei detenuti ed internati in traduzione, del relativo personale di scorta, dei viaggi degli agenti di custodia e famiglie, delle spedizioni dei loro bagagli e delle masserizie	361 33
» n. 141 — Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Bari	365 33
» n. 142 — Estensione di servizio nella fermata di Castione Andevenno	369 34
» n. 143 — Estensione di servizio merci nella stazione di Albizzate Solbiate Arno	369 34
» n. 144 — Istituzione della fermata di Villanova di Reggiolo sulla linea Modena-Verona (<i>Vedi</i> errata-corrige. Boll. 35 - 1935)	370 34
» n. 145 — Istituzione della fermata impresenziata di Vaprio d'Agogna sulla linea Novara-Domodossola	372 34
» n. 146 — Cambiamento di nome della stazione di Vado	374 34
» n. 147 — Passaggio dei veicoli F. S. ed assimilati sulla linea Bolzano-Caldaro esercitata dalla Società per la ferrovia Transatesina	375 34
» n. 148 — Chiusura all'esercizio della linea a scartamento ridotto Trieste Campo Marzio-Parenzo — Soppressione dei servizi viaggiatori e bagagli sulla linea Canfanaro-Rovigno d'Istria — Chiusura all'esercizio delle fermate di Sossi e Villa di Rovigno della linea Cantarano-Rovigno d'Istria e disabilitazione della stazione di Rovigno d'Istria dai servizi viaggiatori e bagagli	397 35
» n. 149 — Viaggi inerenti agli scopi dell'Opera di Previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato	418 35
» n. 150 — Servizio doganale — Pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Svezia, l'Italia e l'Ungheria, l'Italia e la Grecia, l'Italia e la Norvegia e l'Italia e l'Olanda	420 35
» n. 151 — Attivazione del sistema di esercizio con dirigente Centrale sulla linea Trieste Centrale-Portogruaro e sul triangolo Bivio Galleria-Aurisina-Bivio Aurisina	422 35
» n. 152 — Computo delle tasse di nolo nei giorni festivi	424 35
» n. 153 — I. Nuovi impianti di apparati centrali e di sicurezza e segnalamento. — II. Modificazioni a impianti esistenti. — III. Verifiche	427 36

	N. del Pagina Boll.	
O. S. n. 154 — Modificazione al regolamento per la circolazione dei treni	431	36
» n. 155 — Modificazioni all'Istruzione per il servizio dei deviatori	433	36
» n. 156 — Apertura all'esercizio della fermata di Noto Bagni	434	36
» n. 157 — Trasformazione in fermata della Stazione di Morolo	435	36
» n. 158 — Distribuzione biglietti in treno	436	36
» n. 159 — Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Unico sulla linea Cerignola Campagna-Cerignola	439	36
» n. 160 — Servizio cumulativo con la Ferrovia Arezzo-Sinalunga — Revoca di provvedimenti restrittivi	441	37
» n. 161 — Monopolio dei carboni e metalli di cui al R. D. Legge 28-7-1935, n. 1375 — Vendite ai terzi	441	37
» n. 162 — Servizio doganale — Compensazioni in conto privato	443	37
» n. 163 — Trasporti di materiali per conto dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi eseguiti in servizio cumulativo italiano	447	38
» n. 164 — Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sulla linea Bologna-Padova	455	38
» n. 165 — Cambiamento di nome della stazione di Santa Lucia d'Isonzo	457	38
» n. 166 — Cambiamento di nome della stazione di Montegrotto	457	38
» n. 167 — Estensione di servizio nella stazione di S. Basilio Pisticeci	458	38
» n. 168 — Estensione di servizio nella stazione Ponzano Magra (<i>Vedi errata-corrige</i> , Boll. 48-1935)	459	38
» n. 169 — Modificazioni al Regolamento per la circolazione dei treni, al Regolamento sui segnali, all'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive, all'Istruzione per il servizio del personale di linea ed all'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni (<i>Vedi errata-corrige</i> , Boll. 40, 42 e 43 - 1935)	463	39
» n. 170 — Modificazioni nelle circoscrizioni delle Sezioni Lavori di Torino e Genova (<i>Vedi errata-corrige</i> Bell. 40-1935)	494	39
» n. 171 — Ordinamento degli uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento di Torino e Genova	496	39
» n. 172 — Riapertura all'esercizio della fermata di Balata	497	39
» n. 173 — Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive — Edizione 1935 - XI11	497	39
» n. 174 — Servizio cumulativo con le Ferrovie Complementari della Sardegna	501	39
» n. 175 — Servizio viaggiatori e bagagli nella fermata di Versciaco	525	39

	N. del Pagina Boll.
O. S. n. 176 — Modificazioni alle circoscrizioni della Sezione Materiale e Trazione di Trieste e del Riparto Materiale e Trazione di Udine	527 40
» n. 177 — Servizio cumulativo con le Ferrovie di Reggio Emilia	527 40
» n. 178 — Norme sanitarie da applicarsi ad alcuni trasporti di bestiame circolanti nell'interno del Regno	529 40
» n. 179 — Cambiamento di nome della Stazione di La Salle	533 41
» n. 180 — Servizio cumulativo merci con la ferrovia Roma - Lido di Roma (<i>Vedi</i> errata-corrige, Boll. 43-1935)	534 41
» n. 181 — Utilizzazione dei carri a sagoma inglese	535 41
» n. 182 — Trasformazione in rimessa del deposito locomotive di Orte	537 42
» n. 183 — Modificazioni al Regolamento per la circolazione dei treni, all'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni ed all'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive	537 42
» n. 184 — Servizio dei biglietti combinabili internazionali	543 42
» n. 185 — Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sui tratti di linea Portogruaro-Venezia Mestre, Venezia Mestre-Padova	583 42
» n. 186 — Soppressione e modificazione di servizi in alcune fermate del Compartimento di Palermo	584 43
» n. 187 — Circoscrizione dei riparti della Sezione lavori di Napoli	595 43
» n. 188 — Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Brennero-Ora della linea Brennero-Verona P. N.	595 43
» n. 189 — Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Unico sulla linea Santhià - Arona	597 43
» n. 190 — Utilizzazione dei carri a sagoma inglese	599 43
» n. 191 — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose	611 43
» n. 192 — Cambiamento di nome della fermata di Valle Mercato S. Severino	611 43
» n. 193 — Trasformazione in fermata del Raddoppio di Terria	612 43
» n. 194 — Istituzione della fermata impresenziata di Pezza di Greco sulla linea Bari-Brindisi (<i>Vedi</i> errata-corrige, Boll. 45 - 1935)	614 43
» n. 195 — Estensione di servizio nella fermata di S. Cassiano Valtellina	616 43
» n. 196 — Estensione di servizio nella fermata di Madonna del Piano	617 43
» n. 197 — Circoscrizione dei Riparti Commerciale e del Traffico del Compartimento di Trieste	619 44
» n. 198 — Chiusura all'esercizio della vecchia stazione di Siena e del Raddoppio Montarioso. - Attivazione della nuova stazione di Siena	620 44

		N. del Pagina Boll.	
O. S.	n. 199 — Estensione di servizio nella fermata di Sesto Campano		
»	n. 200 — Trasporto di Malto	625	44
»	n. 201 — Modificazione alle Istruzioni per l'esercizio con sistemi di blocco Parte I e II	626	44
»	n. 202 — Soppressione del servizio di corrispondenza con la tramvia Bologna-Imola	626	44
»	n. 203 — Ordinamento degli Uffici elettrificazione di Gorizia, Roma e Arezzo	627	44
»	n. 204 — Ordinamento degli Uffici Impianti elettrici e di segnalamento di Bologna e Firenze	629	45
»	n. 205 — Trasporti viaggiatori, bagagli e colli espressi in servizio ferroviario-marittimo (<i>Vedi errata-corrige</i> , Boll. 47 - 1935)	629	45
»	n. 206 — Trasporti di materiali per conto della Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi	630	45
»	n. 207 — Norme per la consegna, la custodia e la vendita degli oggetti rinvenuti, dei bagagli non ritirati e delle merci eccedenti e giacenti per rifiuto od abbandono	664	45
»	n. 208 — Estensione di servizio nella fermata di Tortoreto Spiaggia	665	45
»	n. 209 — Trasporti in servizio interno cumulativo italiano gravati di assegno da e per Chiasso locale	667	46
»	n. 210 — Premi per la buona utilizzazione del materiale da carico e la sollecita resa dei trasporti	669	47
»	n. 211 — Importazione di patate dall'Estonia	609	17
»	n. 212 — Modificazioni alla Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive (Edizione 1930)	670	47
»	n. 213 — Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori	670	47
»	n. 214 — Attivazione del sistema con Dirigente Unico sulla linea Busca-Dronero	671	47
»	n. 215 — Utilizzazione dei carri a sagoma inglese	671	47
»	n. 216 — Riapertura all'esercizio della fermata di Gagliole	672	47
»	n. 217 — Estensione di servizio nella fermata di Valle San Severino Rota	673	48
»	n. 218 — Cambiamento di nome della stazione di Spaccaforno	674	48
»	n. 219 — Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali, e norme per la esecuzione dei lavori di manutenzione in tutti gli impianti di segnalamento e di sicurezza della Rete	674	48
»	n. 220 — Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Crotone-Roccella J. della linea Metaponto-Reggio Calabria	677	49
»	n. 221 — Apertura all'esercizio della fermata di " Tenuta Borghese "	678	49
		679	50

O. S.	n. 222	— Servizio di corrispondenza delle merci con la tram- via Vicenza-Recoaro Terme e diramazione S. Vitale-Chiampo esercitata dalla Società Tramvie Vicentine	681	50
»	n. 223	— Servizio di corrispondenza con le linee esercitate dalla Società Italiana di Ferrovie e Tramvie	682	50
»	n. 224	— Estensione fino a Brescia dell'esercizio con Diri- gente Unico della linea S. Zeno Folzano-Parma	685	50
»	n. 225	— Estensione di servizio nella stazione di Catania Centrale	686	50
»	n. 226	— Apertura dell'esercizio in via permanente della fermata di Gatteo a Mare	686	50
»	n. 227	— Modificazioni alla tabella dell'orario normale per l'uso dell'illuminazione relativa alle linee della Delegazione di Cagliari	687	50
»	n. 228	— Soppressione della Squadra Rialzo di Roma Ti- burtina	693	51
»	n. 229	— Attivazione del doppio binario fra le stazioni di Genova Pegli e Genova Voltri della linea Genova-Ventimiglia	693	51
»	n. 230	— Importo massimo delle riscossioni che le stazioni possono effettuare per somme dovute all'Amministrazione per vendite di carbon fossile	693	51
»	n. 231	— Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Trieste	695	52
»	n. 232	— Circoscrizione della Sezione Lavori di Torino e Genova	696	52
»	n. 233	— Soppressione del servizio viaggiatori e bagagli sulla linea Gaeta-Formia	696	52
»	n. 234	— Trasporti di viaggiatori e bagagli e colli espressi in servizio ferroviario marittimo	697	52
»	n. 235	— Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Unico sulla linea Cuneo-Bastia-Mondovì	697	52
»	n. 236	— Cambiamento di nome della stazione di Franca- villa Angitola	698	52

INDICE DELLE CIRCOLARI

	N. del Pagina Boll.	
Circ. n. 1 — Radiazione dal parco veicoli F. S. di 2 carri serbatoio di proprietà privata	30	1
» n. 2 — Documenti di scorta dei carri completi contenenti merci vincolate a dogana	33	2
» n. 3 — 18ª Appendice all'elenco alfabetico delle ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930-VIII)	35	3
» n. 4 — Radiazione dal parco veicoli F. S. di 4 carri serbatoio di proprietà privata	85	7
» n. 5 — Trasporto di materiali di propaganda turistica	104	9
» n. 6 — Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni	112	10
» n. 7 — Radiazione del Parco veicoli F. S. di 10 carri con serbatoio metallico di proprietà privata	136	14
» n. 8 — Trasporti di materiali di propaganda turistica	137	14
» n. 9 — Laboratori di sartoria	137	14
» n. 10 — Prezzi delle stoffe, fodere, accessori ed indumenti confezionati a valere dal 1 aprile 1935-XIII	154	15
» n. 11 — Cure balneo-termali	193	16
» n. 12 — Prezzi del vestiario uniforme della Milizia ferroviaria	202	17
» n. 13 — Prezzi degli impermeabili gommati neri con cappuccio per ferrovieri	220	19
» n. 14 — Spese di riordino di carico per trasporti in conto corrente	227	20
» n. 15 — 19ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930-VIII)	228	20
» n. 16 — Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro con serbatoio metallico di proprietà privata	236	21
» n. 17 — Contributi dell'Amministrazione nelle spese sostenute dagli agenti per il vestiario uniforme	242	22
» n. 18 — Indirizzi telegrafici convenuti	246	22
» n. 19 — Cure balneo-termali ed idropiniche	246	22
» n. 20 — Radiazione dal parco veicoli F. S. di 1 carro serbatoio di proprietà privata	316	26
» n. 21 — Vigilanza sui ristoranti — Prelievo ed invio di campioni	316	26
» n. 22 — 20ª appendice all'elenco alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930-VIII)	336	29

	N. del Pagina Boll.
Circ. n. 23 — Trasporti di materiali di propaganda turistica . . .	357 32
» n. 24 — Radiazione del parco veicoli F. S. di 3 carri serbatoio di proprietà privata	376 34
» n. 25 — Indirizzi telegrafici convenuti	376 34
» n. 26 — Radiazione dal parco veicoli F. S. di 3 carri coperti con botti in legno di proprietà privata	425 35
» n. 27 — Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata	446 37
» n. 28 — Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale delle linee e delle stazioni	446 37
» n. 29 — Radiazione dal parco veicoli F. S. di 10 carri con serbatoio metallico di proprietà privata	159 38
» n. 30 — Radiazione dal parco veicoli F. S. di due carri di proprietà privata	460 38
» n. 31 — 21 ^a Appendice all'Elenco alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inseritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930-VIII)	460 38
» n. 32 — Prezzi degli impermeabili gommati neri con cappuccio per ferrovieri	530 40
» n. 33 — Sigle convenzionali per veicoli che hanno eseguito o convalidato le revisioni e visite periodiche, le riparazioni e le verifiche di tara	586 42
» n. 34 — Modificazioni tasse di bollo	586 42
» n. 35 — Indirizzi telegrafici convenuti	617 43
» n. 36 — Titoli ammessi a costituire depositi cauzionali	667 46
» n. 37 — Prezzi delle stoffe, fodere ed accessori ed indumenti confezionati a valere dal 1 ^o ottobre 1935-XIII	688 50
» n. 38 — Tassa di bollo e tassa di scambio	689 50
» n. 39 — Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata	693 51
» n. 40 — 22 ^a Appendice dell'Elenco alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inseritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930-VIII)	694 51

INDICE DELLE ISTRUZIONI

	N. del Pagina Boll.
Vestiaro uniforme della Milizia Ferroviaria (<i>vedi</i> errata-corrige, Boll. 18-1935)	155 15

INDICE DEI COMUNICATI

		N. del Pagina Boll.
Esclusione dalle gare	30	1
Assicurazione abbinata al Prestito del Littorio	36	3
Concorso per l'ammissione di 4 alunni d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei Conti	36	3
Esclusione dalle gare	62	4
Opera di Previdenza a favore del personale	67	5
Diario delle prove scritte di alcuni concorsi	76	5
Esperimenti per cambi di qualifica da manovale ad aiutante operaio (Servizio Materiale e Trazione)	78	6
Esclusione dalle gare	79	6
Riammissione alle gare	112	10
Diario delle prove scritte di alcuni concorsi	115	11
Diario delle prove scritte di alcuni concorsi	128	13
Riammissione alle gare	128	13
Opera di Previdenza — Colonie marine e montane per i figli degli iscritti all'Associazione Fascista Ferrovieri	138	14
Opera di previdenza — Colonie climatiche marine e montane della Fondazione Vittorio Emanuele III per orfani e figli di Ferrovieri dello Stato	140	14
Esclusione dalle gare	142	14
Contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato	175	15
Opera di Previdenza a favore del personale	194	16
Riammissione alle gare	210	18
Conferma di esclusione dalle gare	210	18
Concorso per titoli e per esami a 2 posti di Referendario al Consiglio di Stato	230	20
Esclusione dalle gare	236	21
Riammissione alle gare	251	23
Risultato del concorso per l'abbellimento delle stazioni e di altri impianti ferroviari 1934-XII (<i>Vedi errata-corrige</i> , Boll. 27-1935)	263	24
Concorso per l'abbellimento delle stazioni e di altri impianti ferroviari 1935-XIII	290	24
Concorsi a posti di Medico di Riparto (<i>Vedi errata-corrige</i> , Boll. 28-1935)	318	26
Riammissione alle gare	319	26
Ordine delle precedenzae a Corte e nelle pubbliche funzioni	350	30
Esclusione dalle gare	350	30

	N. del Pagina Boll.	
Bando di concorso dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea per la Provincia di Roma	352	31
Riammissione alle gare	357	32
Concorsi per titoli a posti di Medico di Riparto	366	33
Graduatoria di merito relativa agli esperimenti interni per il cam- bio di qualifica ad aiutante operaio indetti coi comunicati pub- blicati nei Bollettini Ufficiali n. 36 del 6 settembre 1934-XII e n. 6 del 7 febbraio 1935-XIII	377	34
Esclusione dalle gare	425	35
Esclusione dalle gare	531	40
Esclusione dalle gare	535	41
Borse di studio a favore di orfani e figli di agenti ed ex agenti delle Ferrovie dello Stato	589	42
Esclusione dalle gare	617	43
Esclusione dalle gare	672	47
Riammissione alle gare	672	47
Opera di previdenza a favore del personale	699	52



Ordine di servizio N. 1.

Soppressione della dotazione delle locomotive al Deposito di Cervignano.

(Riferimento Ordine Generale n. 5 dell'8-8-1929-VIII).

A datare dal 15-12-1934-XIII al deposito locomotive di Cervignano è stata tolta la dotazione delle locomotive. Da tale data l'impianto suddetto funzionerà come semplice rimessa.

Ordine di servizio N. 2.

Nuovo testo delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone ».

Dal 1° gennaio 1935 è andato in vigore il nuovo testo delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone », approvato con R. D. L. N° 1948 dell'11 ottobre 1934-XII, riportato nella parte Leggi e decreti del bollettino N° 52/1934.

Nel nuovo testo sono state raccolte le disposizioni attualmente in vigore per il trasporto dei viaggiatori sia che esse risultino da speciali regolamenti, sia che si riferiscano a norme di diritto, sia infine che trovino la loro ragione di essere nella consuetudine, raggruppandole organicamente ed aggiornandole secondo le mutate esigenze del pubblico e del servizio ferroviario. Le nuove norme sono state inoltre liberate di tutte quelle limitazioni che non potevano più essere utili o giustificate e sono state, per quanto possibile, uniformate alla C. I. V. in modo da avvicinare fra loro le norme del servizio interno e quelle del servizio internazionale. Inoltre, poichè le nuove Condizioni e Tariffe danno al trasporto di persone la configurazione giuridica di Contratto, le Norme stesse sono state armonizzate di conseguenza ed ordinate, per quanto possibile, secondo il naturale svolgimento del trasporto.

RIASSUNTO DELLE NUOVE C. T.

Nel nuovo testo, seguendo il criterio già adottato per il corrispondente testo dei trasporti delle cose, la materia è distribuita in tre parti.

La prima parte contiene le condizioni generali di trasporto e la materia di carattere precipuamente contrattuale; la seconda contiene le tariffe (sia le condizioni particolari delle singole tariffe, sia i prezzi di trasporto); la terza parte contiene alcuni allegati.

PARTE I DELLE C. T.

La parte I è suddivisa in tre capi: disposizioni generali, contratto di trasporto, responsabilità ed azioni.

Nelle disposizioni generali sono indicati: gli obblighi dell'Amministrazione; gli obblighi di chi si serve della Ferrovia, il modo di esecuzione dei trasporti; le speciali norme riflettenti l'entrata nelle stazioni e nei recinti ferroviari; l'utilizzazione delle sale di aspetto e dei caffè da parte del pubblico; la utilizzazione delle carrozze e dei treni ecc. Queste norme sono messe in relazione con quelle del corrispondente testo di *C. T. per il trasporto delle cose*, salvo quanto è richiesto dalle particolari esigenze del servizio viaggiatori.

Dopo alcune disposizioni preliminari riguardanti la ammissione al trasporto e la distribuzione dei biglietti, si stabilisce il contenuto del documento di trasporto (biglietto di viaggio).

Per la **validità e le fermate intermedie** si rimanda alle norme particolari contenute nelle singole tariffe fissando in questa parte generale soltanto alcune norme fondamentali per il computo della validità. A questo riguardo occorre tener presente che, a modifica delle disposizioni attuali, viene stabilito che il giorno della distribuzione debba essere considerato come primo giorno di validità del biglietto, e ciò analogamente a quanto previsto nel servizio internazionale (C. I. V. art. 8 disp. comp. I).

Amnesso in linea di principio il concetto della **incedibilità del biglietto di viaggio**, si precisa poi nelle

disposizioni (art. 5 § 7) che la cessione dei biglietti non nominativi è ammessa soltanto prima dell'inizio del viaggio e che quella dei nominativi non è mai permessa.

Successivamente (art. 6) si parla delle **persone escluse dai treni** o ammesse condizionalmente: le disposizioni del nuovo testo sono notevolmente ampliate in confronto a quelle del testo in vigore.

Per il **trasporto dei ragazzi** (art. 7) la nuova tariffa contiene norme uguali a quelle già in vigore per il servizio internazionale (C. I. V. - articolo 7) e cioè il trasporto gratuito fino ai 4 anni, anzichè fino ai 3 come attualmente, ed il trasporto semigratuito dai 4 ai 10 anni anzichè dai 3 ai 7 come attualmente.

Un complesso di disposizioni molto importanti è contenuto nell'art. 8. Riguarda i casi di **modificazione al contratto di trasporto** (cambi di classe, modificazioni d'itinerario e simili) di **irregolarità ed abusi**. Alcune di queste disposizioni attualmente sono comprese nel Regolamento di Polizia Ferroviaria ed anche in Ordini di Servizio pubblicati nel Bollettino Commerciale.

E' da rilevare che le nuove disposizioni, in confronto delle attuali, sono in genere ispirate a concetti meno fiscali e sono applicabili a tutti i trasporti previsti dalla Parte II, salvo alcune disposizioni riguardanti particolari forme di contratto di trasporto e contenute in alcuni articoli della parte stessa. Una innovazione, ispirata a criteri di equità e di maggiore praticità, consiste nell'aver adottato delle sovratasse fisse (5, 10 e 20 lire) per i casi di lieve irregolarità, quali mancata firma del viaggiatore sul biglietto, mancanza di timbro di Comitati organizzatori di manifestazioni, mancanza di timbro della stazione iniziale del viaggio di ritorno; nei quali casi non sempre è agevole distinguere se vi sia stato o meno tentativo di abuso. E' peraltro da tener presente che queste sovratasse fisse sono attenuate dalle disposizioni del § 9 dello stesso articolo, in forza del quale le sovratasse stesse non debbono, in ogni caso, eccedere quello che il viaggiatore è tenuto a pagare a titolo di tassa o complemento di tassa.

E' stato ridotto da 2 ad 1 lira il minimo del diritto fisso per le esazioni in treno ovvero suppletive in stazione.

Sono raggruppate nell'art. 9 le disposizioni riguardanti la mancata esecuzione di viaggio dovuta a ritardi, interruzioni, mancate coincidenze e soppressioni di treni.

Sempre con nuovi criteri più favorevoli per il pubblico si prevedono i casi di rimborsi per totale o parziale utilizzazione dei biglietti, uniformando le disposizioni, in quanto è stato possibile, a quelle della C. I. V. (art. 26).

Il Capo III del nuovo testo tratta **delle responsabilità**, delle sue limitazioni, e poi **delle azioni**, della rappresentanza dell'Amministrazione, del reclamo preventivo, della prescrizione delle azioni. Fra i casi di responsabilità è considerato anche quello di responsabilità contrattuale del vettore per danno alle persone non dipendente da fatto del viaggiatore, da caso fortuito o forza maggiore.

Agli effetti dei termini è previsto, nel nuovo testo, che le azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone, salvo quelle per danno alla persona del viaggiatore, si prescrivono in un anno a decorrere dal giorno di scadenza della validità del biglietto; che le azioni per danno alle persone sono invece soggette alla prescrizione ordinaria commerciale (10 anni) e che il termine decorre dal giorno in cui avvenne il fatto causa del danno.

Sono inoltre previsti e precisati i casi di sospensione dei termini prescrizionali, quelli di decorrenza in caso di intervenuto riconoscimento di debito, nonchè la improponibilità delle azioni estinte o prescritte sotto forma di domanda riconvenzionale o di eccezione.

PARTE II DELLE C. T.

La Parte II si suddivide a sua volta come appresso:

a) condizioni particolari per l'applicazione delle singole tariffe;

b) prezzi di trasporto.

Come si vede, analogamente al criterio già seguito per le C. T. delle cose, anche per le C. T. delle persone, condizioni e prezzi sono tenuti distinti.

Al Capo IV risulta come debbano formare i **prezzi di trasporto** e di quali elementi si debba tener conto: distanze, tratti di confine, modo di applicazione delle tariffe differenziali, diritto speciale, arrotondamento del prezzo, ecc. Circa la formazione dei prezzi di trasporto è da rilevare le disposizioni dell'Art. 17 § 1 riguardante la determinazione delle distanze tassabili.

Nei riguardi della pratica formazione dei prezzi si richiamano le avvertenze premesse al « *Prontuario dei Prezzi per i Trasporti delle Persone secondo le varie tariffe - Edizione 1° gennaio 1935* ».

Seguono dal Capo V al Capo XVIII le norme particolari delle singole tariffe.

Per quanto riguarda i **viaggi di corsa semplice** (Capo V, art. 20), sia con tariffa ordinaria, sia con tariffa ridotta, sono da tenere presenti alcune innovazioni rispetto alla situazione attuale. In materia di itinerari è ammesso che l'Amministrazione ferroviaria possa stabilire anche un prezzo comune per due o più vie. Per le fermate intermedie, fermo rimanendo il loro numero attuale, sono state graduate meglio le zone di percorso, come risulta dal § 6 del citato art. 20.

Nello stesso Capo V sono pure comprese (articolo 21) le norme per i viaggi di **doppia corsa**. Si è voluta dare una speciale significazione a questa denominazione per ovviare alle confusioni e agli errori cui dava luogo la denominazione generica di viaggi di andata-ritorno. Per i viaggi di doppia corsa il documento di trasporto è considerato come composto di due distinti biglietti di corsa semplice. Una volta iniziato il viaggio, sia di andata, sia di ritorno, il viaggio stesso deve essere compiuto, rispetto alla validità ed alle fermate intermedie, alle stesse condizioni dei biglietti di corsa semplice.

Nel Capo VI sono comprese le norme per i **viaggi di andata e ritorno** considerando le varie specie di tali biglietti, cioè:

a) biglietti di andata-ritorno ordinari, il cui raggio di distribuzione, con la nuova tariffa, è stato esteso a km. 250;

b) biglietti di andata e ritorno speciali;

c) biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati, per relazioni entro il raggio di Km. 100;

d) biglietti di andata e ritorno festivi, per relazioni entro il raggio di Km. 250;

e) biglietti di andata e ritorno di fine settimana, entro un raggio di non oltre Km. 250;

f) biglietti di andata e ritorno per manifestazioni in occasione di particolari manifestazioni.

In questo modo tutto il complesso dei biglietti di andata e ritorno rimane inquadrato sotto un unico capitolo.

A proposito dei biglietti di andata e ritorno è opportuno rilevare che essi si distinguono dai biglietti di doppia corsa di cui abbiamo parlato prima. Nel biglietto di andata e ritorno vero e proprio, qualunque sia la specie cui appartiene, la validità del biglietto è considerata da un punto di vista, diremo, *complessivo*; invece in quelli di doppia corsa, si considerano le validità del viaggio di andata e quelle del viaggio di ritorno *distintamente*, ciascuna per sè stante. E' questo il caso dei biglietti delle Concessioni speciali, della Primavera Siciliana, dei biglietti per la Venezia Tridentina (Alto Adige) ecc. per i quali è appunto stabilito che la corsa di andata e quella di ritorno debbano ciascuna essere effettuate (fermate comprese) entro i limiti di validità di un ordinario biglietto di corsa semplice.

Per i biglietti di andata e ritorno ordinari è da tener presente che la validità è stata alquanto modificata rispetto alla situazione attuale ed in senso più favorevole per il pubblico.

Nel Capo VII, sono comprese le norme per i trasporti speciali: **treni straordinari, compartimenti interi, carrozze salone e saloncini dell'Amministrazione, carrozze dei privati, ammalati e dementi, carrozze con compartimenti per trasporti feretri.** Queste norme precisano quali posti di tali carrozze sono messi a disposizione

del pubblico col pagamento delle tasse previste dalle Tariffe 11, 12 e 13, e quali siano i prezzi dovuti per l'occupazione di compartimenti laterali e posti a letto eventualmente offerti da taluni tipi di tali carrozze speciali.

E' inoltre stabilito il diritto dell'Amministrazione di ripetere, in taluni casi, compensi per prestazioni accessorie al trasporto, quali i percorsi a vuoto, le soste per fermate intermedie, i proseguimenti di carrozze senza trasbordo, la disinfezione delle carrozze ecc. Fino a che non sarà diversamente disposto, la tassa di percorso a vuoto prevista dall'art. 32 delle nuove C. T., si applicherà soltanto quando il richiedente, rifiutando la carrozza messa a sua disposizione, abbia precisato per tipo e numero di servizio quella di cui intende servirsi per sue speciali ragioni.

Sono state apportate modificazioni alla tassazione dei treni straordinari, specialmente per quanto riguarda il prodotto minimo per treno, per il quale, in sostituzione dell'attuale tassa chilometrica dell'art. 6 delle C. T., è stabilito un importo differenziale corrispondente al costo di 175 biglietti di III cl. a tariffa ordinaria differenziale N. 1. Tale minimo è da determinare con i frazionamenti di percorso previsti al § 2 della tariffa n. 10, tenendo però presente che di tali frazionamenti non deve tenersi conto per l'applicazione delle tariffe competenti al trasporto e di cui al precedente § 1 della detta tariffa n. 10, per le quali invece valgono le norme di applicazione delle tariffe stesse. Quando l'Amministrazione abbia consentito occasionali ribassi di tariffa, l'aumento del 10 % non si applica.

E' prevista anche una riduzione del prodotto minimo per treno speciale quando ciò sia richiesto dalle condizioni della linea; ma tale riduzione deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Commerciale e del Traffico.

Per i treni speciali effettuati in base alla Concessione Speciale A valgono norme particolari contenute nella concessione stessa.

Per i treni straordinari da effettuare in base alla tariffa per comitive (art. 33) valgono pure particolari disposizioni di cui si dirà in appresso.

Nel Capo VIII si tratta delle norme per i **viaggi in comitiva**. Sono da rilevare due innovazioni sostanziali: il minimo di persone richieste per la costituzione della comitiva è ridotto ad 8 persone e si accorda il beneficio di una riduzione graduale di tariffa in relazione al numero dei componenti dei gruppi (30% per i gruppi da 8 a 50 persone, 40% per i gruppi da 51 a 100 persone, 50% per i gruppi di oltre 100 persone) in sostituzione della attuale riduzione fissa del 30%. Anche per la tassazione dei treni straordinari per comitive, il prezzo minimo è da riscuotersi nella stessa misura fissata per gli altri treni straordinari. Quando le comitive occupano carrozze di classe diversa, gli attuali minimi di 12, 48 e 60 posti rispettivamente per carrozza di I, II e III classe sono stati aboliti e sostituiti dall'obbligo del pagamento di almeno $\frac{4}{5}$ dei posti offerti *in ciascuna classe*. Quando trattasi però di aggiunta ai treni ordinari di materiale richiesto dalle comitive, l'obbligo del pagamento dei $\frac{4}{5}$ dei posti suddetti si intende riferito ai posti offerti *da ciascuna carrozza*.

Nel Capo IX sono contenute le norme per i **viaggi circolari**, per i quali la tassazione è fatta con la tariffa differenziale N. 3 (ridotta del 30%) anziché con la tariffa ordinaria fino ad oggi applicata. I prezzi fatti per questi biglietti risultano negli Allegati E ed F alle nuove C. T.

Nei Capi X e XI sono rispettivamente contenute le norme per i **biglietti di abbonamento ordinari e speciali (a serie)**. Una delle innovazioni di maggior vantaggio per il pubblico consiste nell'aver consentito che gli abbonamenti per due persone possano essere acquistati da due persone comunque associate in comunità d'interessi, e quindi, con concetto più largo dell'attuale, potranno acquistare tali tipi di biglietti, per esempio, due professionisti che abbiano uno studio in comune, proprietario e fattore che accudiscono alle stesse proprietà, direttore ed economo in uno stesso Istituto e così via.

La nuova tariffa prevede altresì il rimborso parziale del prezzo del biglietto, quando venga restituito prima della scadenza. Prevede cioè il rimborso della differenza tra il prezzo pagato e quello di un biglietto calco-

lato per il periodo precedente la restituzione stessa considerando come mese completamente utilizzato la eventuale frazione di mese.

Il cambio di classe ora limitato agli abbonamenti di validità annuale è ammesso per tutte le altre validità. Così pure è stata ammessa la sostituzione del biglietto, in caso di smarrimento, anche per i biglietti di validità *inferiore a tre mesi*. Sono abolite le penalità *fisse* ora in vigore per i casi di abuso, e sono attenuate tutte le altre penalità, adottando criteri di maggiore correttezza verso il pubblico, in analogia a quelli adottati per le altre forme di contratto di trasporto. Inoltre, per quanto riguarda i biglietti di abbonamento ordinari, sono stabilite norme particolari di tassazione nei casi in cui i relativi itinerari comprendano uno o più tratti di linea sui quali il servizio sia, *per tutti i treni*, effettuato con limitazione di classi di viaggio. Restano ferme le norme relative all'aggiunta dei percorsi di congiunzione agli itinerari dei biglietti di abbonamento speciali.

Un completo aggiornamento è fatto per la classificazione delle linee secondo la loro diversa categoria. La relativa cartina grafica viene ristampata in allegato al prontuario dei prezzi per biglietti di abbonamento. Analogo aggiornamento è stato fatto per gli itinerari grafici dei biglietti di abbonamenti speciali, nonché, per i relativi elenchi delle linee comprese in ciascuna serie

Nei Capi XII e XIII sono contenute rispettivamente le norme per gli **abbonamenti a riduzione degli studenti e degli impiegati statali**: esse corrispondono presso a poco alle attuali, salvo qualche maggiore larghezza, specialmente nei casi di irregolarità ed abusi.

Per quanto riguarda i **biglietti di abbonamento settimanali e festivi**, le cui norme sono riportate nel Capo XIV, sono apportate varie innovazioni: è esteso a Km. 100 il limite di applicazione della tariffa per i biglietti di II classe che attualmente è soltanto di Km. 60; gli abbonamenti potranno anche rilasciarsi agli studenti. Con il primo provvedimento si mira a favorire il pubblico, con il secondo si è voluta offrire una nuova agevolazione agli studenti. Infatti sarà possibile agli interessati limitare l'acquisto del biglietto ai periodi ef-

fettivi di scuola ed inoltre, siccome esistono anche i biglietti di abbonamento festivi, sarà possibile agli studenti che dimorano fuori famiglia, di recarsi con poca spesa a casa nei giorni di festa.

Nei Capi XV e XVI sono riportate rispettivamente le norme per i **biglietti di libera circolazione** e per le **tessere di autorizzazione che danno diritto all'acquisto a tariffa ridotta**. Tengasi presente, al riguardo di queste ultime, che viene accordata la riduzione del 30% sul prezzo di esse a favore dei viaggiatori o rappresentanti di commercio.

Le norme particolari per la tassazione dei biglietti di cui ai precedenti Capi dal X al XVI sono riportate, dettagliatamente corredate da numerosi esempi, nel «*Prontuario dei prezzi per i biglietti di abbonamento, tessere di autorizzazione e biglietti di libera circolazione — Ediz. 1° gennaio 1935-XIII*».

Nel Capo XVI si trovano le norme per le facilitazioni a favore delle **famiglie viaggianti in gruppo**. Trattasi di una agevolazione di nuova istituzione che viene accordata per viaggi in gruppo familiare di almeno 4 persone (genitori e figli). In più dei quattro è accordata la stessa facilitazione agli avi e ad una persona di servizio. Tutti i componenti del gruppo debbono essere conviventi ed i figli non debbono avere superato l'età di 25 anni. Le formalità per fruire della concessione sono ridotte al minimo, essendosi istituita una speciale tessera che dovrà essere riempita e legalizzata dall'Ufficio anagrafico: la tessera ha la validità di un anno e serve per l'acquisto di un numero illimitato di biglietti a tariffa differenziale N. 5 (riduzione 50%) i quali sono rilasciati verso semplice presentazione della tessera stessa.

Nel Capo XVIII sono contenute le **norme tariffarie per le linee in particolari condizioni di esercizio**: linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia, linee secondarie della Venezia Giulia e Tridentina, linea Napoli-Pozzuoli Solfatara, linea Cerignola-Cerignola Campagna.

La nuova tariffa ha uniformato il criterio di tassazione dei trasporti interessanti le linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia e le linee secondarie

della Venezia Giulia e Tridentina ed ha esteso anche alle linee della Venezia Tridentina tutte le tariffe ridotte e concessionali, tanto per i viaggi in servizio locale, quanto per quelli in servizio diretto con la rete stessa.

Inoltre, per agevolare i viaggiatori è ammesso:

a) il servizio diretto viaggiatori (sinora escluso) tra le stazioni della rete principale e quelle della linea Trieste Campomarzio Parenzo, tanto per il transito di Trieste C. quanto per quello di Trieste Campomarzio:

b) Il servizio diretto viaggiatori fra la rete principale e le stazioni della linea Trento Torre Verde-Malè (sinora limitato al transito di Mezzocorona) anche per il transito di Trento Torre Verde;

c) il servizio diretto viaggiatori fra la rete principale e le stazioni della linea Palermo Sant'Erasmo-S. Carlo-Castelvetrano con diramazione S. Ninfa-Salemi e S. Carlo-Burgio (ora limitato ai transiti di Castelvetrano e Salemi) anche per il transito di Palermo.

Rimane inteso che, per i viaggi interessanti le linee di cui ai precedenti comma *a*), *b*) e *c*), allorquando vengono prescelti dai viaggiatori rispettivamente i transiti di Trieste, Trento e Palermo, il percorso della rete principale dovrà essere computato fino a queste ultime stazioni lasciando però al viaggiatore di provvedere a propria cura e spese, al suo trasporto fra Trieste C. e Trieste Campomarzio o fra Trento e Trento Torre Verde o fra Palermo C. e Palermo S. Erasmo.

Per la tassazione dei viaggi relativi ai percorsi nei quali siano compresi tratti delle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia o delle linee Trento Torre Verde-Malè, Brunico-Campo Tures, Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena o Trieste Campomarzio-Parenzo, ovvero il tratto Cerignola Campagna-Cerignola, si richiamano le disposizioni di cui al punto IX del « *Prontuario dei prezzi per i trasporti delle persone secondo le varie tariffe.* — Edizione 1° gennaio 1935-XIII».

Al testo delle C. T. è aggiunta una parte stampata di color verde (Capi XX e XXI) nella quale sono comprese le **norme per i treni popolari** e quelle per i **viaggi degli stranieri in Italia** norme che sostituiscono quelle ora in vigore.

PARTE III DELLE C. T.

La Parte III contiene alcuni Allegati. Di questi uno dei più importanti è il primo che contiene tutte le tasse accessorie, cioè diritti fissi, diritti per le tessere di identificazione, tasse di deposito, di sosta, di percorso a vuoto, a carico, per evitato trasbordo e tasse di prenotazione di posti nelle carrozze.

Seguono i seguenti allegati:

- Allegato N. 2 — Valute metalliche e cartacee da accettarsi dalle stazioni;
- » » 3 — Giorni festivi riconosciuti dallo Stato;
- » » A — Stazioni di confine;
- » » B — Linee con servizio limitato di classi;
- » » C — Deviazioni;
- » » D — Prezzi speciali di concorrenza;
- » » E — Biglietti per viaggi circolari interni o attraverso un medesimo transito;
- » » F — Biglietti per viaggi circolari tra due transiti internazionali;
- » » G — Categorie delle linee degli abbonamenti ordinari;
- » » H — Elenco degli Istituti di istruzione regi e pareggiati (per il rilascio di biglietti di abbonamento a prezzo ridotto ovvero settimanali o festivi);
- » » I — Quote per i tratti di confine;
- » » L — Tariffe ed istruzioni varie.

Questi allegati sostituiscono le attuali corrispondenti disposizioni ora comprese in pubblicazioni varie.

Ordine di servizio N. 3.

Biglietti speciali di abbonamento per impiegati ferroviari e loro famiglie.

Si riassumono qui appresso le norme per l'emissione dei biglietti speciali di abbonamento per impiegati ferroviari e loro famiglie, e si indicano i relativi prezzi da applicarsi.

Capo I. — PREMessa.

Le domande dei biglietti debbono, dal personale, essere rivolte — per via gerarchica — ai Capi degli uffici da cui dipendono, che le trasmetteranno con il loro parere alle Autorità alle quali è deferita la decisione sulle domande medesime.

La concessione di questi abbonamenti speciali agli agenti è subordinata alla possibilità, da parte di ciascun agente medesimo, di attendere regolarmente alle proprie attribuzioni. Qualora in base alle circostanze che in ogni singolo caso si verificano, in relazione alla località, all'orario dei treni ed alle funzioni dell'impiegato richiedente, avesse a risultare che l'accoglimento della domanda è inconciliabile con le esigenze del servizio, la domanda stessa deve essere senz'altro respinta.

Gli abbonamenti si accordano soltanto per le linee della rete dello Stato.

Ciascun Servizio è autorizzato a decidere sulle domande presentate dagli impiegati residenti in sede ed a trasmettere direttamente le domande medesime — *mutine della autorizzazione al rilascio del biglietto domandato* — alla stazione in sede per la emissione del biglietto.

Le domande presentate invece dagli impiegati ed agenti dipendenti dai Compartimenti, a qualunque ramo di servizio appartengano od addetti anche ad uffici staccati dai Servizi Centrali, devono, per la via gerarchica, essere trasmesse, col parere dell'ufficio al quale il richiedente appartiene, alla Sezione Commerciale e del Traffico incaricata dell'esame delle domande o della decisio-

ne in merito alla emissione del biglietto chiesto, che, a sua volta, inoltrerà le domande stesse — *munite della autorizzazione al rilascio del biglietto domandato* — alla stazione competente.

I Servizi e le Sezioni Commerciali e del Traffico a cui è deferita, come sopra detto, la decisione sulle domande degli abbonamenti, prima di accordare il proprio nulla osta, devono accertare che i motivi addotti rientrano fra quelli previsti dalle condizioni indicate in appresso e che, nei riguardi dell'impiegato o delle persone della sua famiglia, ricorrono precisamente i requisiti voluti dalle condizioni medesime, e verificare che le domande siano regolarmente documentate.

Ad ogni domanda deve essere allegata la ricevuta (mod. Ci 203 *ter*) comprovante il pagamento del diritto fisso di L. 2,50 per ogni rata (mensile, bimestrale, ecc.) in cui viene chiesto di effettuare il pagamento dell'importo dovuto.

Tale diritto fisso deve essere preventivamente versato alla stazione presso cui l'impiegato presenta la domanda per l'abbonamento, e rimane acquisito all'Amministrazione anche nel caso in cui l'agente, dopo aver chiesta ed ottenuta l'emissione del biglietto, non lo ritiri o rinunci all'abbonamento.

Le stazioni procedono all'emissione di questa specie di abbonamenti soltanto in seguito a regolare autorizzazione degli uffici competenti.

L'importo dei biglietti di abbonamento può essere corrisposto anche a rate, che i richiedenti dovranno pagare alle relative scadenze presentandosi alle biglietterie delle stazioni di arrivo o di partenza per l'apposizione sul biglietto di abbonamento, della ricevuta (mod. Ci 203 *bis*) comprovante l'effettuato pagamento.

Non è ammesso il pagamento a rate mediante tenuta mensile sullo stipendio degli agenti.

Trascorsi 5 giorni dalla decorrenza della validità del biglietto senza che l'interessato si sia presentato a ritirarlo, la stazione si uniformerà alle disposizioni in vigore per gli abbonamenti ordinari.

I biglietti scaduti di validità e restituiti dagli abbonati debbono, dalle stazioni, essere inviati al Controllo Viaggiatori e Bagagli.

Dalla stazione emittente debbono essere esposte sui biglietti medesimi in modo ben chiaro la *percorrenza*, senza abbreviare i nomi delle stazioni; *le generalità del titolare*, compreso il *grado di parentela* per le persone di famiglia e *l'età* per i figli; la *validità* di ciascun periodo in cui è stato chiesto di effettuare il pagamento, computando i periodi a mesi solari.

Sui biglietti deve sempre figurare il cognome, il nome, la qualifica ed il Servizio cui appartiene l'impiegato che ha richiesto l'abbonamento ed il bollo della stazione di emissione.

I titolari all'atto della consegna devono firmare il biglietto nell'apposito spazio e pagare la somma totale o l'importo della prima rata se è stato chiesto il pagamento rateale. Per la convalidazione col mod. Ci 203 *bis*, per l'eventuale invio ad altra stazione od agenzia e per la contabilizzazione di tali abbonamenti, valgono le norme in vigore per gli abbonamenti ordinari.

Le domande per i casi eccezionali non contemplati dalle norme presenti, che meritino per circostanze speciali di essere prese in considerazione, debbono essere trasmesse per la decisione superiore, alla Sede centrale del Servizio Commerciale e del Traffico.

Capo II. — CONDIZIONI.

I. — Possono fruire dei biglietti di abbonamento ai prezzi ridotti della tariffa indicata nel prospetto N. 1:

a) gli agenti (personale maschile e femminile) in attività di servizio delle Ferrovie dello Stato, compresi gli avventizi in servizio continuativo e quelli assunti per la costruzione di nuove linee o di opere in conto patrimoniale, dopo che abbiano compiuto almeno un anno di servizio;

b) il personale sanitario ausiliario in attività di servizio delle Ferrovie dello Stato, dopo che abbia compiuto almeno un anno di servizio;

c) il personale in attività di servizio dell'Ispettorato generale delle Ferrovie, Tramvie e Automobili, dopo che abbia compiuto almeno un anno di servizio;

d) le persone di famiglia degli impiegati di cui sopra (moglie, figli celibi di età non superiore ai 25 anni, figlie nubili ed inoltre figlie vedove e loro figli celibi e figlie nubili minorenni, genitori, fratelli celibi minorenni, sorelle nubili o vedove, domestici e nutrici tutti se conviventi ed a carico).

La concessione dell'abbonamento non è ammessa a favore di domestici di agenti cui spetta la 3^a classe.

II. — I biglietti di abbonamento possono essere concessi nei casi seguenti:

a) *agli agenti* per recarsi dalla sede del rispettivo ufficio alla località nella quale — previa autorizzazione superiore — abbiano preso *stabile dimora*.

L'abbonamento per questo motivo può essere rilasciato anche agli agenti che siano assunti in servizio per un periodo ininterrotto non inferiore a 3 mesi.

La concessione del biglietto di abbonamento può essere accordata, pel medesimo percorso, in favore delle persone di famiglia, semprechè di analogo biglietto sia munito anche l'agente;

b) *agli impiegati e persone di famiglia*, quando debbano esperire cure balneari, termali, climatiche, o di altra natura, limitatamente al periodo di tali cure (1);

c) *agli impiegati* che durante la stagione estiva abbiano trasferita la famiglia in villeggiatura, considerando la località di villeggiatura come temporanea dimora;

d) *agli impiegati* che, coltivando studi speciali (come lingue, ecc.) si recano presso insegnanti privati o appositi istituti, quando ciò non sia possibile nella loro residenza;

e) *alle persone di famiglia* che frequentano scuole o corsi di istruzione. Se si tratta di istruzione professionale o manuale, le dette persone devono provare, con op-

(1) Agli agenti ferroviari già muniti di abbonamento a tariffa ridotta per raggiungere la propria residenza e che abbiano durante il periodo estivo trasferita la famiglia in località balneare o climatica, può essere rilasciato un secondo abbonamento per recarsi da detta località a quella di residenza.

portune dichiarazioni rilasciate dagli stabilimenti o dalle ditte private, che non percepiscono un compenso superiore a L. 4 al giorno;

f) *all'impiegato* per recarsi a visitare persone di famiglie indicate al punto I lettera d) degenti presso ospedali, istituti o case di cura. Analoga concessione può essere ammessa in favore di persone di famiglia per recarsi a visitare l'impiegato od altra persona di famiglia degente presso gli istituti suddetti;

g) *agli impiegati* che per comprovate ragioni di servizio non possono prendere stabile dimora fuori della sede del rispettivo ufficio, ed abbiano dovuto trasferire in altra località la propria famiglia.

Nei casi di cui alle lettere b) e d) i biglietti di abbonamento possono essere concessi anche se la stazione di partenza o di arrivo o ambedue non siano la residenza dell'impiegato. Verificandosi ciò, non occorre per le persone di famiglia la condizione della « convivenza » con l'agente, essendo sufficiente che esse siano a suo carico.

III. — Nei casi previsti alle lettere b) e c) è ammesso durante il periodo dal 16 maggio al 31 ottobre il rilascio di abbonamenti per 15 giorni (però con scadenza non oltre il 31 ottobre) verso pagamento del prezzo di un abbonamento mensile ridotto del 40%, nonché il rilascio di biglietti di abbonamento collettivi valevoli per più persone di una stessa famiglia, tanto per 15 giorni, come per uno o più mesi (pure con scadenza massima al 31 ottobre) col pagamento del prezzo normale per la prima persona e di quello ridotto del 40 % per le altre (vedasi il prospetto N. 2).

IV. — Per ottenere i biglietti di abbonamento, l'agente deve farne motivata domanda, anche in caso di rinnovazione e dimostrare i treni utili per recarsi alla sede del proprio ufficio e per ritornare al termine dell'orario di servizio.

V. — Nessuna modificazione dell'orario normale e del turno di servizio dell'agente è consentita per ragione dell'orario dei treni sul percorso dell'abbonamento. Così pure la ritardata entrata in servizio non può essere giustificata in dipendenza dell'abbonamento, salvo che consegua da ritardo del treno utile autorizzato.

VI. — Sulle domande corredate dalla ricevuta del diritto fisso pagato (L. 2,50 per ogni rata in cui viene chiesto di effettuare il pagamento, anche se l'abbonamento è valevole per più persone) deve essere indicato il cognome, nome e qualifica dell'agente e l'età per i figli. Per le persone di cui al comma *d*) del punto I deve essere dichiarato che sono iscritte sullo stato di famiglia come conviventi ed a carico.

VII. — I biglietti di abbonamento possono essere rilasciati per una classe inferiore a quella spettante a sensi delle norme d'applicazione del regolamento sui biglietti, ma in linea di massima non per una superiore.

E' fatta eccezione per i mutilati ed invalidi di guerra ai quali può essere rilasciato — verso pagamento del relativo prezzo — il biglietto di 2^a classe invece che di 3^a che a loro spettasse per la qualifica. Analoga eccezione è ammessa per tutti gli agenti dimoranti fuori della sede dell'ufficio, quando il rilascio dell'abbonamento di 2^a classe venga dai superiori dell'agente riconosciuto necessario allo scopo di poter approfittare di alcuni treni non aventi la 3^a classe. Tale necessità deve risultare sulla domanda da apposita annotazione convalidata dalla firma del Capo dell'ufficio cui appartiene l'agente.

VIII. — Per questi biglietti non è richiesto deposito cauzionale, ma è fatto ugualmente obbligo agli abbonati di restituire i biglietti alla stazione dalla quale li hanno ricevuti, non più tardi del giorno successivo a quello della scadenza.

IX. — Questi biglietti di abbonamento, in via di massima, non sono validi per i treni direttissimi, speciali e di lusso. Sono validi per tutti gli altri treni viaggiatori aventi vetture della classe rispettiva, sempre che non ostino le condizioni di percorrenza od altre stabilite dall'orario ufficiale per l'uso di determinati treni da parte dei possessori di abbonamenti ordinari. L'Amministrazione può inoltre escludere per questi abbonamenti l'uso di altri treni.

In via eccezionale, però, agli agenti dimoranti fuori della sede di ufficio, può essere consentito l'uso di determinati treni direttissimi e merci quando ciò sia ritenuto necessario nei riguardi dell'orario di ufficio. La rela-

tiva autorizzazione è data dai Capi servizio, se si tratti di agenti appartenenti a uffici centrali della Direzione generale; dai Comitati di Esercizio, se si tratti di agenti dipendenti dall'Esercizio o da Uffici distaccati dai Servizi Centrali o dalle Officine.

Gli uffici, dai quali gli agenti dipendono, comunicano l'avvenuta autorizzazione alle stazioni incaricate del rilascio degli abbonamenti di cui trattasi, le quali devono apporre sui relativi biglietti l'annotazione;

Valido anche pei treni { direttissimi n.°
 merci n.°

convalidata dal bollo ad umido e dalla firma del Capo stazione.

X. — I biglietti non danno diritto a fermata nelle stazioni intermedie del percorso.

XI. — Lo smarrimento dei biglietti deve tosto essere denunciato a sgravio di ogni conseguente responsabilità per l'indebito uso che altri potrebbe farne. Nel caso di smarrimento non si ammettono rimborsi od abbuoni. E' ammessa la sostituzione del biglietto smarrito, se il tempo mancante alla sua scadenza non è minore di *un mese*, e alle condizioni stabilite per gli abbonamenti ordinari.

XII. — Qualora a causa di trasloco, malattia, od altre eventualità specialmente giustificate, l'uso dell'abbonamento restasse impedito per più di un mese, può essere accordato il rimborso della quota di prezzo relativa ai mesi interi mancanti alla scadenza del biglietto.

XIII. — A questi biglietti di abbonamento non sono applicabili le disposizioni stabilite dall'art. 40 C. T. per le linee con limitazione di classe di viaggio nè quelle riguardanti la suddivisione delle linee della rete in categorie.

XIV. — Per l'uso degli abbonamenti è prescritto, quale documento d'identità personale, la tessera per l'uso dei biglietti di viaggio serie B, il cui numero dev'essere indicato nelle domande degli abbonamenti medesimi e trascritto poi sui relativi biglietti emessi.

Le persone le quali, secondo le disposizioni vigenti, non possono essere munite della tessera di riconoscimento di cui sopra, devono intendersi dispensate dalla presentazione della tessera nell'uso dei biglietti speciali di abbonamento a prezzo ridotto per impiegati ferroviari e loro famiglie.

In tal caso, sulle domande per ottenere i biglietti di abbonamento dovrà essere apposta una annotazione indicante che la persona è sprovvista di tessera, annotazione che dovrà essere poi riportata sui relativi biglietti emessi.

XV. — Tutte le norme e condizioni degli abbonamenti ordinari sono estese, in quanto non contrastino con quelle di cui sopra, agli abbonamenti rilasciati in base alla presente tariffa.

Di ogni abuso ed inosservanza delle prescrizioni per l'uso dei biglietti anche da parte delle persone di famiglia l'agente deve rispondere anche disciplinarmente, se del caso, in relazione al regolamento del personale.

Capo III. — NORME RIGUARDANTI LINEE IN PARTICOLARI CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Per i biglietti in servizio locale sulle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia e della Venezia Tridentina nonchè sulla linea Napoli Via Gianturco-Pozzuoli Solfatara si applicano integralmente i prezzi in vigore sulla rete principale di cui al prospetto N. 1.

I *prezzi fatti* per i biglietti in servizio locale sulla linea Napoli Via Gianturco-Pozzuoli Solfatara risultano dal prospetto N. 3.

Per i biglietti d'abbonamento valevoli promiscuamente per percorsi della rete principale e sulle linee sud-dette i relativi prezzi sono da computarsi sul percorso complessivo (rete principale e linee medesime) in base ai prezzi di cui il citato prospetto N. 1.

Anche in servizio locale sulla linea Cerignola Campagna-Cerignola, si applicano i prezzi vigenti sulla rete

principale. La tassazione dei biglietti in servizio diretto con la rete principale si effettua però in base alle distanze separate.

I prezzi fatti dei biglietti in vigore su detta linea risultano dal prospetto N. 4 e valgono tanto per gli abbonamenti in servizio locale, quanto per quelli in servizio diretto, aggiungendoli in quest'ultimo caso ai prezzi stabiliti per la rete principale.

Per l'uso delle classi sulle linee sopracitate valgono le norme stabilite per gli abbonamenti ordinari.

ALLEGATO 4) all' O. di S. n. 3-1935.


PROSPETTO N. 1

Tariffa per biglietti d'abbonamento per impiegati ferroviari e loro famiglie.

La tariffa è stabilita per mese. I biglietti si rilasciano con la validità di 1 o più mesi fino a 12.

Prezzi per ogni mese			
ZONE DI DISTANZA	I classe	II classe	III classe
	Lire	Lire	Lire
Fino a km. 10	29,00	16,00	10,80
Da km. 11 a km. 20	41,50	28,00	14,30
" 21 " 30	54,00	36,00	17,70
" 31 " 40	62,00	43,50	25,00
" 41 " 50	70,00	47,50	28,50
" 51 " 60	82,50	51,50	32,00
" 61 " 70	112,00	67,50	43,00
" 71 " 80	124,00	79,50	46,50
" 81 " 90	137,00	87,50	50,00
" 91 " 100	145,00	95,00	57,00

I prezzi degli abbonamenti per validità superiori ad un mese da formarsi con i prezzi mensili di cui sopra, già arrotondati, non sono soggetti ad ulteriori arrotondamenti.



Prezzi dei biglietti di abbonamento individuali e collettivi per impiegati ferroviari e loro famiglie
da applicarsi nel periodo 16 maggio-31 ottobre

ZONE DI DISTANZA	Validità	Per 1 persona			Per 2 persone			Per 3 persone			Per 4 persone			Per 5 persone		
		1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.
Fino a 10 km.	15 giorni	17,40	9,60	6,50	28,00	15,40	10,40	38,50	21,50	14,30	49,00	27,00	18,20	59,50	33,00	22,50
	1 mese	29,00	16,00	10,80	46,50	26,00	17,30	64,00	35,50	24,00	81,50	45,00	30,50	99,00	54,50	37,00
	2 mesi	58,00	32,00	21,60	93,00	51,50	35,00	128,00	70,50	48,00	163,00	90,00	60,50	198,00	109,00	73,50
	3 mesi	87,00	48,00	32,40	140,00	77,00	52,00	192,00	106,00	71,50	244,00	135,00	91,00	296,00	164,00	111,00
Da km. 11 a 20.	15 giorni	25,00	16,80	8,60	40,00	27,00	18,80	55,00	37,00	18,90	70,00	47,50	24,50	85,00	57,50	29,50
	1 mese	41,50	23,00	14,30	66,50	45,00	23,00	91,50	62,00	31,50	117,00	78,50	40,50	142,00	95,50	49,00
	2 mesi	83,00	56,00	28,60	133,00	90,00	46,00	183,00	124,00	63,00	233,00	157,00	80,50	283,00	191,00	97,50
	3 mesi	124,50	84,00	42,90	200,00	135,00	69,00	274,00	185,00	94,50	349,00	236,00	121,00	424,00	286,00	146,00
Da km. 21 a 30.	15 giorni	32,50	22,00	10,70	52,00	35,00	17,00	71,50	48,00	23,50	91,00	60,50	30,00	111,00	73,50	36,50
	1 mese	54,00	36,00	17,70	86,50	58,00	28,50	119,00	79,50	39,00	152,00	101,00	50,00	184,00	123,00	60,50
	2 mesi	108,00	72,00	35,40	173,00	116,00	57,00	238,00	159,00	78,00	303,00	202,00	99,50	368,00	245,00	121,00
	3 mesi	162,00	108,00	53,10	260,00	173,00	85,50	357,00	238,00	117,00	454,00	303,00	149,00	551,00	368,00	181,00
Da km. 31 a 40.	15 giorni	37,50	23,50	15,00	60,00	42,00	24,00	82,00	57,50	33,00	105,00	73,50	42,00	127,00	89,00	51,00
	1 mese	62,00	43,50	25,00	99,50	70,00	40,00	137,00	96,00	55,00	174,00	122,00	70,00	211,00	148,00	85,00
	2 mesi	124,00	87,00	50,00	199,00	140,00	80,00	273,00	192,00	110,00	348,00	244,00	140,00	422,00	296,00	170,00
	3 mesi	186,00	130,50	75,00	298,00	209,00	120,00	410,00	288,00	165,00	521,00	366,00	210,00	633,00	444,00	255,00
Da km. 41 a 50.	15 giorni	42,00	28,50	17,10	67,50	46,00	27,50	92,50	63,00	38,00	118,00	80,00	48,00	143,00	97,00	58,50
	1 mese	70,00	47,50	28,50	112,00	76,00	46,00	154,00	105,00	63,00	196,00	133,00	80,00	238,00	162,00	97,00
	2 mesi	140,00	95,00	57,00	224,00	152,00	91,50	308,00	209,00	126,00	392,00	266,00	160,00	476,00	323,00	194,00
	3 mesi	210,00	142,50	85,50	336,00	228,00	137,00	462,00	314,00	189,00	588,00	399,00	240,00	714,00	485,00	291,00
Da km. 51 a 60.	15 giorni	49,50	31,00	19,20	79,50	49,50	31,00	109,00	68,00	42,50	139,00	87,00	54,00	169,00	106,00	65,50
	1 mese	82,50	51,50	32,00	132,00	82,50	51,50	182,00	114,00	70,50	231,00	145,00	90,00	281,00	176,00	109,00
	2 mesi	165,00	103,00	64,00	264,00	165,00	103,00	363,00	227,00	141,00	462,00	289,00	180,00	561,00	351,00	218,00
	3 mesi	247,50	154,50	96,00	396,00	248,00	154,00	545,00	340,00	212,00	663,00	433,00	269,00	842,00	526,00	327,00
Da km. 61 a 70.	15 giorni	67,50	40,50	26,00	108,00	65,00	41,50	148,00	89,50	57,00	189,00	114,00	72,50	229,00	138,00	88,00
	1 mese	112,00	67,50	43,00	180,00	108,00	69,00	247,00	149,00	95,00	314,00	189,00	121,00	381,00	230,00	147,00
	2 mesi	224,00	135,00	86,00	359,00	216,00	138,00	493,00	297,00	190,00	628,00	378,00	241,00	762,00	459,00	293,00
	3 mesi	336,00	202,50	129,00	538,00	324,00	207,00	740,00	446,00	284,00	941,00	567,00	362,00	1143,00	689,00	439,00
Da km. 71 a 80.	15 giorni	74,50	48,00	28,00	120,00	76,50	45,00	164,00	105,00	61,50	209,00	134,00	78,50	253,00	163,00	95,00
	1 mese	124,00	79,50	46,50	199,00	128,00	74,50	273,00	175,00	103,00	348,00	223,00	131,00	422,00	271,00	159,00
	2 mesi	248,00	159,00	93,00	397,00	255,00	149,00	546,00	350,00	205,00	695,00	446,00	261,00	844,00	541,00	317,00
	3 mesi	372,00	238,50	139,50	596,00	382,00	224,00	819,00	525,00	307,00	1042,00	668,00	391,00	1265,00	811,00	475,00
Da km. 81 a 90.	15 giorni	82,50	52,50	30,00	132,00	84,00	48,00	181,00	116,00	66,00	231,00	147,00	84,00	280,00	179,00	102,00
	1 mese	137,00	87,50	50,00	220,00	140,00	80,00	302,00	193,00	110,00	384,00	245,00	140,00	466,00	298,00	170,00
	2 mesi	274,00	175,00	100,00	439,00	280,00	160,00	603,00	385,00	220,00	768,00	490,00	280,00	932,00	595,00	340,00
	3 mesi	411,00	262,50	150,00	658,00	420,00	240,00	905,00	578,00	330,00	1151,00	735,00	420,00	1398,00	893,00	510,00
Da km. 91 a 100.	15 giorni	87,00	57,00	34,50	140,00	91,50	55,00	192,00	126,00	75,50	244,00	160,00	96,00	296,00	194,00	117,00
	1 mese	145,00	95,00	57,00	232,00	152,00	91,50	319,00	209,00	126,00	406,00	266,00	160,00	493,00	323,00	194,00
	2 mesi	290,00	190,00	114,00	464,00	304,00	183,00	638,00	418,00	251,00	812,00	532,00	320,00	986,00	646,00	388,00
	3 mesi	435,00	285,00	171,00	696,00	456,00	274,00	957,00	627,00	377,00	1218,00	798,00	478,00	1479,00	969,00	582,00

PROSPETTO N. 3

ALLEGATO C) all'O. di S. n. 3-1935.

Prezzi fatti degli abbonamenti per impiegati ferroviari e loro famiglie in servizio locale sulla linea Napoli-Pozzuoli Solfatara (Metropolitana).

BIGLIETTI INDIVIDUALI.

PERCORRENZE	Classe	DURATA DELL'ABBONAMENTO IN MESI												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Prezzi in Lire														
Napoli P. Garibaldi-Napoli Mergellina (1) . .														
Napoli P. Garibaldi-Napoli Campi Flegrei (1).														
Napoli Mergellina-Pozzuoli Solfatara														
Napoli Mergellina-Napoli Campi Flegrei. . .	1 ^a	29,00	58,00	87,00	116,00	145,00	174,00	203,00	232,00	261,00	290,00	319,00	348,00	
Napoli Campi Flegrei-Pozzuoli Solfatara . . .	3 ^a	10,80	21,60	32,40	43,20	54,00	64,80	75,60	86,40	97,20	108,00	118,80	129,60	
Napoli P. Garibaldi-Bagnoli Agnano Terme (1)														
Napoli Mergellina-Bagnoli Agnano Terme . .														
Napoli Campi Flegrei-Bagnoli Agnano Terme .														
Bagnoli Agnano Terme-Pozzuoli Solfatara . .														
2 Napoli P. Garibaldi-Pozzuoli Solfatara (1) .	1 ^a	41,50	83,00	124,50	166,00	207,50	249,00	290,50	332,00	373,50	415,00	456,50	498,00	
	3 ^a	14,30	28,60	42,90	57,20	71,50	85,80	100,10	114,40	128,70	143,00	157,30	171,60	

(1) I prezzi da e per Napoli Porta Garibaldi valgono anche da e per Via Gianturco.

ALLEGATO D) all' O. di S. n. 3-1935.
Biglietti individuali e collettivi da rilasciarsi soltanto nel periodo 16 maggio-31 ottobre.

PERCORRENZE	Validità	Prezzi in Lire														
		Per 1 persona			Per 2 persone			Per 3 persone			Per 4 persone			Per 5 persone		
		1 ^a cl.	3 ^a cl.	1 ^a cl.	3 ^a cl.	1 ^a cl.	3 ^a cl.	1 ^a cl.	3 ^a cl.	1 ^a cl.	3 ^a cl.	1 ^a cl.	3 ^a cl.	1 ^a cl.	3 ^a cl.	
Napoli P. Garibaldi-Napoli Mergellina (1).	15 giorni	17,40	6,50	28,00	10,40	38,50	14,30	49,00	18,20	59,50	22,50					
Napoli P. Garibaldi-Napoli Campi Flegrei (1).	1 mese	29,00	10,80	46,50	17,30	64,00	24,00	81,50	30,50	99,00	37,00					
Napoli Mergellina-Pozzuoli Solfatara	2 mesi	58,00	21,00	93,00	35,00	128,00	45,00	163,00	60,50	198,00	73,50					
Napoli Campi Flegrei-Pozzuoli Solfatara	3 mesi	87,00	32,40	140,00	52,00	192,00	71,50	244,00	91,00	296,00	111,00					
Napoli P. Garibaldi-Bagnoli Agnano Terme (1)	15 giorni	25,00	8,60	40,00	13,80	55,00	18,90	70,00	24,50	85,00	29,50					
Napoli Mergellina-Bagnoli Agnano Terme	1 mese	41,50	14,30	66,50	23,00	91,50	31,50	117,00	40,50	142,00	49,00					
Napoli Campi Flegrei-Bagnoli Agnano Terme	2 mesi	85,00	28,60	138,00	46,00	183,00	63,00	233,00	80,50	283,00	97,50					
Bagnoli Agnano Terme-Pozzuoli Solfatara	3 mesi	124,50	42,90	200,00	69,00	274,00	94,50	349,00	121,00	424,00	146,00					

Tutti i prezzi suddetti non sono soggetti ad ulteriori arrotondamenti e non comprendono il diritto fisso di L. 2,50. In casi di abbonamento a pagamento rateale, l'importo dovuto per il primo periodo si stabilisce prendendo nel prospetto la cifra indicata sotto il numero di mesi corrispondenti al detto primo periodo. Per i periodi successivi al primo si stabilisce la quota dovuta facendo la differenza fra il prezzo di un abbonamento per il numero di mesi corrispondente alla durata del primo periodo sommata con quello del secondo e il prezzo precedentemente pagato. Alla cifra risultante si aggiunge il diritto fisso di L. 2,50.

Analogamente si procede per i periodi rateali successivi al secondo.

(1) I prezzi da e per Napoli Piazza Garibaldi valgono anche da e per Via Gianturco.

PROSPETTO N. 4

ALLEGATO E) all'O. di S. n. 3-1885.

Prezzi fatti degli abbonamenti per impiegati ferroviari e loro famiglie, in servizio locale sulla linea Cerignola Campagna-Cerignola.

CLASSE	DURATA DELL'ABBONAMENTO IN MESI											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terza	10,50	21,60	32,40	43,20	54,00	64,80	75,60	86,40	97,20	108,00	118,80	129,60

Ordine di servizio N. 4.

Servizio cumulativo con la Ferrovia Roma-Lido di Roma

A datare dal 1. gennaio 1935 il servizio cumulativo merci attualmente in atto con la Ferrovia Roma-Lido di Roma viene esteso anche ai trasporti a collettame G. V. Ai detti trasporti si dovranno applicare, per il percorso separato della secondaria, le tariffe in vigore sulle F. S. con gli stessi aumenti percentuali.

Dalla stessa data la soprattassa di transito attualmente applicata in L. 32,50 per spedizione ai trasporti a carro completo in servizio cumulativo con la Ferrovia predetta sia a grande che a piccola velocità viene ridotta a L. 21 per spedizione.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le seguenti modificazioni al Prontuario dei Servizi Cumulativi e di Corrispondenza. Parte 1^a — (Edizione 1-12-1933):

— nel prospetto a pagina 261, cancellare nella colonna 4 l'asterisco posto a fianco della lettera G di fronte al nome delle stazioni di Acilia, Lido di Roma e Ostia Antica e la corrispondente nota in calce al prospetto stesso;

— alla pagina 262 al punto «Soprattassa di transito» nel 3° comma sostituire a L. 32,50 per spedizione: «L. 21 - per spedizione».

Ordine di servizio N. 5.

Estensione di servizio nella fermata di "S. Cristina e Bissone"

Dal giorno 10 gennaio 1935 XIII la fermata di S. Cristina e Bissone, della linea Pavia-Cremona-Brescia, attualmente ammessa con limitazione al servizio viaggiatori e bagagli, verrà abilitata al completo servizio

Parte II — n. 1 - 3 gennaio 1935-XIII.

viaggiatori e bagagli ed a quello merci a G. V. limitata-
mente ai trasporti in piccole partite di peso fino a
kg. 500 composti di colli non eccedenti il peso di kg. 50.

La detta fermata cesserà quindi di dipendere con-
tabilmente dalla stazione di Casalpusterlengo ed effet-
tuerà invece direttamente alla Cassa Compartimentale
di Milano il versamento dei propri introiti, con le mo-
dalità prescritte dall'art. 25 delle « Disposizioni e norme
riguardanti il servizio dei valori » pubblicate con l'O. S.
n. 126/1930, osservando la periodicità indicata alla let-
tera F dell'O. S. 184/1913.

Di conseguenza, nella parte 1^a dei « Prontuario ge-
nerale delle distanze chilometriche fra le stazioni della
rete dello Stato » (Edizione 1^o aprile 1929) a pag. 87,
sotto il nome di S. Cristina e Bissone dovrà essere de-
pennata la indicazione di casa cantoniera e nelle co-
lonne 7 ed 8, di contro al nome medesimo, si dovrà can-
cellare il richiamo (i) e nella colonna 9 esporre l'indica-
zione G (a).

Nella parte II del prontuario suddetto, a pag. 23,
tabella 90, ed a pag. 72 di contro al nome di S. Cristina
e Bissone dovrà essere depennato il segno •.

Nella parte I della « Prefazione generale all'orario
generale di servizio » Edizione novembre 1931, a pag. 16,
di contro al nome di S. Cristina e Bissone, si dovrà de-
pennare il segno ♦ e modificare, inoltre, l'indicazione
LB in « LG ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 6.

Servizio doganale - Cessione dei crediti derivanti dalla esportazione di merci

Nella prima parte del presente Bollettino sono stati
riprodotti:

1° - IL DECRETO LEGGE 8 dicembre 1934, num. 1942
*Provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la
dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero;*

2° - IL DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1934 circa *L'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.*

In applicazione delle disposizioni dei citati Decreti, chi esporta merci dall'Italia, è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione per l'esportazione, il benestare rilasciato dalla Banca d'Italia o da una delle altre Banche autorizzate, verso cessione del credito corrispondente al prezzo delle merci esportate.

Sono esentate dall'osservanza di tale obbligo le esportazioni verso quegli Stati (attualmente: Bulgaria, Germania, Jugoslavia, Romania, Turchia, Ungheria), per i quali vigono accordi di compensazione (clearings), esportazioni che rimangono invece sempre soggette alle particolari disposizioni stabilite per l'applicazione degli accordi stessi.

Pertanto le stazioni ferroviarie non debbono accettare spedizioni destinate a Paesi diversi che non siano sopra specificati o quegli altri che saranno in seguito ammessi al clearing, se le relative lettere di vettura non portino o allegato il *benestare* di cui trattasi, o la dichiarazione dello speditore di *procedere sotto la propria responsabilità a che il benestare stesso sia comunicato direttamente in tempo utile alla competente dogana del transito di confine per il quale il trasporto deve uscire dal Regno.*

Le Agenzie doganali ferroviarie, nell'eseguire le operazioni doganali di uscita, procederanno nel modo seguente:

1° - *Se il detto benestare* sarà pervenuto direttamente con la lettera di vettura, lo presenteranno alla dogana unitamente alla dichiarazione per esportazione o alle dichiarazioni internazionali per la dogana, Mod. Ch-1-bis;

2° - *Se invece dalla lettera di vettura risulta che il benestare* è stato inviato alla dogana e comunque in tutti i casi in cui non sarà pervenuto direttamente, presenteranno ugualmente le dichiarazioni per esportazione alla dogana e solo se questa le respinge, faranno le comunicazioni del caso agli interessati perchè provvedano, nel loro interesse, a far cessare la giacenza.

Resta inteso che in caso di giacenza dei trasporti, dipendente da mancanza od insufficienza del *benessere* di cui trattasi, saranno applicate le prescritte tasse di sosta o di magazzinaggio quando, giusta le vigenti disposizioni, la mancanza o l'insufficienza in parola non siano da attribuirsi a fatto della Ferrovia.

Per l'eventuale custodia del *benessere all'esportazione* devono essere applicate le tasse di cui alla tariffa n. 7, lettera h), del fascicolo « Corrispettivi condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle ferrovie ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 7.

**Norme riguardanti l'eseguimento dei trasporti delle cose.
Consegne dei trasporti fra il personale delle stazioni
e quello dei treni.**

(Vedi Ordine di Servizio n. 63-1932-X)

Il secondo comma del punto 1 (Modo di consegna) dell'allegato all'Ordine di servizio n. 63-1932-X, deve essere annullato e sostituito dal seguente:

« Nella consegna in via simbolica dei carri piombati « il personale ricevente deve verificare, in contraddittorio « a quello consegnante:

« a) *pei carri completi*, che il numero, la provenienza e la destinazione dei medesimi, risultanti dalle scritture turazioni del foglio veicoli e di consegna moduli M. 18, « M. 18^v od M. 20, corrispondano a quelli indicati sui « rispettivi fogli di scorta ed annesse lettere di vettura;

« b) *pei carri misti*, che il numero e relativo itinerario, indicati sui detti fogli veicoli e di consegna, corrispondano a quelli esposti sui rispettivi fogli di accompagnamento.

« In entrambi i casi detto personale deve accertarsi « che i carri che riceve siano effettivamente quelli che « risultano dai documenti anzidetti, deve verificare la « quantità, regolarità e buon condizionamento dei piombi

« applicati ai carri stessi, nonchè la loro corrispondenza
« cogli estremi riportati sui fogli di scorta e di accompa-
« gnamento e deve infine accertarsi della buona condizio-
« ne esterna dei carri nonchè dei copertoni che ne proteg-
« gessero il carico ».

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,
12 e 15.*

Circolare N. 1.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di due carri serbatoio di proprietà privata

A richiesta della S. A. Esportazione Agricola Italiana di Reggio Emilia è stata autorizzata la radiazione dal nostro parco veicoli dei due carri coperti con botti in legno Mv 914042 e 914111.

Detti carri debbono essere cancellati a pagg. 187 e 189 dell'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929, e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra rete col trattamento previsto per i carri privati.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30,
32, 36 e 37.*

Comunicato.

Esclusione dalle gare.

Il Ministero delle Finanze, con atto del 30 ottobre 1934, n. 30103, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la Società Edilizia Imprese Riunite Romano e Battaglia - Brescia - Via Campo Marte e Via Monte Grappa — Industria Edile, nonchè i soci comproprietari della Società stessa, in nome collettivo, signori Romano Angelo fu Giacomo e Battaglia Angelo Mario di Antonio, domiciliati in Brescia, Via dei Mille, n. 20.

Il Direttore Generale
VELANI.

128
18
20
22

0

10

15
20
25

30
35
40

45

Ordine di servizio N. 8.

Impianto apparati celeri telegrafici "Teletype".

E, stato attivato, con speciali macchine celeri stampanti, il circuito telegrafico:

Bologna-Rimini-Ancona, con i dispositivi e le modalità indicate nell'Ordine di servizio n. 74 - 1931 - IX.

Ordine di servizio N. 9.

Servizio cumulativo con la ferrovia Reggio Emilia-Boretto

A datare dal 1° gennaio 1935 la stazione di Cadelbosco Sotto della linea Reggio Emilia-Boretto esercitata dal Consorzio per le Ferrovie Reggio-Ciano e Reggio-Po è stata disabilitata dai trasporti in servizio cumulativo dei viaggiatori, bagagli e merci.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le seguenti modificazioni nelle sottoindicate pubblicazioni di servizio:

1° - Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza (Edizione 1/12/1933);

a) Parte I. - Testo:

— a pag. 14, nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali, e nel prospetto a pag. 189 depennare il nome della stazione di Cadelbosco Sotto e le relative indicazioni.

b) Parte II - Carte;

— nella tavola VI depennare il nome della stazione suddetta.

2° - Prontuario dei servizi cumulativi con le Ferrovie concesse.

Trasporto dei viaggiatori (Edizione 1/1/1930):

— a pag. 14 nell'elenco alfabetico delle stazioni e nei prospetti alle pag. 106 e 107 depennare il nome della

stazione di Cadelbosco Sotto e le relative indicazioni e prezzi.

3° - Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio

Parte I - (Edizione novembre 1931):

— a pag. 25, nell'elenco delle località delle Ferrovie secondarie, tramvie, ecc., depennare il nome della stazione di Cadelbosco Sotto e le relative indicazioni.

Ordine di servizio N. 10.

Cambiamento di nome della stazione di S. Remo.

La stazione di S. Remo della linea Genova-Ventimiglia ha assunto la denominazione di « San Remo ».

Di conseguenza, nella parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° aprile 1929) si dovrà:

— alla pag. 93 fra i nomi di Sannazzaro e Santa Croce d'Aidussina inserire quello di « San Remo » con le indicazioni esistenti per « S. Remo alla pag. 91 »;

— alla pag. 91 cancellare il nome di S. Remo e le relative indicazioni.

Nella parte II del Prontuario suddetto, si dovrà:

— a pag. 12 tabella 34 modificare il nome di S. Remo in « San Remo »;

— a pag. 74 fra i nomi di Sannazzaro e Santa Croce d'Aidussina inserire quello di « San Remo » con le indicazioni esistenti a pag. 73 per S. Remo;

— a pag. 73 depennare il nome di « S. Remo » e le relative indicazioni.

Nella Parte I della « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio », edizione novembre 1931 - X, a pag. 17, fra i nomi di Sannazzaro e Santa Croce d'Aidussina, inserire quello di « San Remo » con le indicazioni esistenti di contro al nome di « S. Remo » cancellando poi il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

Nell'indice alfabetico, fra i nomi di Sannazzaro e Santa Croce d'Aidussina inserire quello di « San Remo » con le indicazioni esistenti per S. Remo, il quale nome e le relative indicazioni dovranno poi essere cancellate; nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di S. Remo in « San Remo ».

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate in tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome di S. Remo.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa a tariffa intera e ridotta di corsa semplice e di andata e ritorno alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però, queste, non ricevessero le nuove scorte entro il mese di gennaio 1935 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « San Remo ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Circolare N. 2.

Documenti di scorta dei carri completi contenenti merci vincolate a dogana.

A chiarimento di quanto è detto nell'ultimo comma della circolare 57-1922, circa la emissione del foglio speciale di carico modulo Ch 14, per i carri di merci scortate da bolletta di cauzione, si precisa, per uniformità di procedura, che per i trasporti a carro di merci vincolate a dogana, la stazione mittente deve sempre emettere, a scorta del trasporto, soltanto il modulo Ch. 14.

Quando la stazione destinataria degli anzidetti trasporti sia situata oltre la stazione di sdoganamento, quest'ultima deve provvedere ad emettere il foglio di scorta modulo M. 145, per il percorso successivo fino alla stazione destinataria, allegandovi il modulo Ch 14 utilizzato per il precedente percorso.

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 15.

Circolare N. 3.

18ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco veicoli F.S. (edizione 1930-VIII).

In relazione alla Circolare n. 37/1930, si avvertono le stazioni della rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'« Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri iscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929 », che il detto elenco dovrà essere aggiornato come segue alla data del 30 novembre 1934-XIII:

I. - *al quadro A* :

a) aggiungere le seguenti Ditte ed i numeri di servizio rispettivamente assegnati ai loro carri:

CASSIN CARLO - GENOVA - Via Caffare, n. 8, int. 6 | dal 945650 al 945799;

VOLTINI ATTILIO E FIGLI - CREMA - Fuori Porta Serio. | » 970350 » 970499.

II - *ai quadri A e B* :

b) cancellare la seguente Ditta che non ha più carri iscritti nel parco veicoli F. S.:

Società Vinicola Laziale - Roma - Via del Tritone, 132.

III - *al quadro B* :

c) di fianco ai numeri di servizio dei carri sotto-notati, aggiungere la scritta della ragione sociale:

dal 945650 al 945799	CASSIN CARLO - GENOVA;
» 970350 » 970499	ATTILIO VOLTINI E FIGLI - CREMA.

d) modificare la scritta della ragione sociale della seguente Ditta:

da - Officine di Bollate - Milano - in Officine di Bollate - Bollate.

Distribuita agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Comunicati:

Assicurazione abbinata al Prestito del Littorio.

Con riferimento al Comunicato inserito a pag. 251 del Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 aprile 1934 ed in base a conforme notificazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, si porta a conoscenza che per effetto dell'assegnazione a ciascun assicurato dei titoli del Prestito redimibile 3,50 %, effettuata dall'Istituto stesso con apposito eicenco depositato presso il R. Notaio Giuseppe Grispi, con studio in Roma, Via Poli 48, come da atto registrato il 15-12-1934 col N. 8711/535, ed in seguito all'eseguita verifica dei numeri sorteggiati nell'estrazione del decorso mese di dicembre, sono risultati vincenti un premio di lire 100.000 ciascuno i titoli della Serie 19 numero 9751791 e della Serie 20 n. 7702509 attribuiti rispettivamente alla Polizza abbinata al Prestito del Littorio n. 119554 intestata al fuochista, ora pensionato, Treonze Alessandro di Vincenzo (106568) e alla Polizza n. 99235 intestata all'operaio, pure pensionato, Ammirata Gioacchino di Salvatore (218939).

In vista di ciò, non essendovi altri titoli sorteggiati oltre i suddetti, si rende superflua qualsiasi ulteriore richiesta da parte degli agenti assicurati per conoscere i numeri dei titoli del Prestito redimibile assegnati alle loro polizze.

Concorso per l'ammissione di 4 alunni d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei Conti.

Con decreto del Presidente della Corte dei Conti in data 14 dicembre 1934-XIII (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 299 del 21 dicembre 1934) è stato indetto un concorso per esame a n. 4 posti di Alunno d'ordine in prova (grado XIII - gruppo C) nella carriera d'ordine della Corte dei Conti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di L. 6 e rivolte al Presidente della Corte dei Conti, dovranno essere presentate, coi prescritti documenti, al Segretariato Generale della Corte stessa nel termine perentorio di 60 giorni dalla anzidetta data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 11.

Nuova etichetta mod. TV-59^b per segnalare l'eseguita sostituzione di accoppiamenti del freno a carri di ferrovie estere - Modifiche delle etichette TV-67, TV-67^a e TV-69.

Il nuovo «Regolamento per il reciproco uso dei carri in servizio internazionale (R.I.V.)», in vigore dal 1-1-1935 e di cui l'Ordine di Servizio 242-1934, stabilisce che quando una ferrovia sostituisce ad un carro estero un accoppiamento del freno avariato con uno di sua proprietà, deve applicare al carro due etichette conformi al facsimile qui allegato, il quale costituisce il modello N del R.I.V. - Le etichette si applicano una su ciascun longherone del carro, dalla parte dell'accoppiamento sostituito; una terza etichetta deve essere incollata sull'accoppiamento guasto, ritirato dal carro.

Tali etichette saranno in uso anche presso la nostra Amministrazione, ed assumeranno il numero di catalogo TV-59^b.

Qualora, pertanto, sulle nostre linee si presentasse la necessità di sostituire ad un carro estero un accoppiamento del freno con uno di tipo F.S., la località che eseguisce tale sostituzione applicherà al carro le ordinarie etichette mod. TV-57 del servizio interno, con l'annotazione «Sostituito un accoppiamento del F.W.» e spedirà l'accoppiamento avariato al Dirigente la verifica F.S. del transito di confine, da cui il carro è entrato, indicando sull'accompagnatoria la marca ed il numero del carro stesso.

Ai carri esteri in uscita dall'Italia, che sono muniti di accoppiamenti F.S., il transito dovrà applicare le etichette mod. TV-59^b togliendo le etichette mod. TV-57 esistenti. L'accoppiamento guasto deve essere munito anch'esso di etichette mod. TV-59^b e trattenuto a disposizione del Servizio Materiale e Trazione.

La presente disposizione si applica anche alle carrozze ed ai bagagliai di ferrovie estere circolanti in Italia.

Le etichette mod. TV-59^b sono assegnate ai soli transiti di confine.



Descrizione dell'etichetta. Essa consta di un foglio sul quale è disegnato a scala ridotta un accoppiamento del freno Westinghouse, avente la parte corrispondente al tubo di gomma in color rosso.

Le etichette sono riunite in fascicoli di trenta fogli eguali. Del numero del veicolo al quale si applicano e della data relativa deve essere preso nota sulla copertina del fascicolo.

Dal 1-1-1935 hanno luogo le seguenti modificazioni nelle altre etichette del servizio internazionale:

a) abolizione dell'etichetta mod. TV-67 *azzurra* e modificazione del testo di quella mod. TV-67 *rossa*;

b) modificazione al testo dell'etichetta modello TV-67^a;

c) modificazione al testo dell'etichetta modello TV-69, la quale inoltre si applicherà d'ora in poi anche ai carri.

Fino a quando non saranno stampati col nuovo testo, il personale continuerà ad usare gli attuali moduli, ai quali si dovranno praticare a mano, quando occorra, le correzioni del caso per metterli in armonia coi modelli riportati nel R.I.V.

Per tutto quanto è oggetto del presente Ordine di servizio sarà prossimamente pubblicata un'appendice al libretto « Norme sull'uso delle etichette per constatare le avarie e le mancanze ai veicoli e per farli ritirare dalla circolazione » (O.S. 101/1931).


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 36, 37.

ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 11-1935.

MOD. TV-59^b (MODELLO N DEL R.I.V.).

F. S. Italia

Carro. Serie..... *N*..... *della Ferrovia*.....



Data e timbro

Firma

Ordine di servizio N. 12.

Estensione di servizio nella fermata di Canegrate.

Dal giorno 1^a febbraio 1935-XIII la fermata di Canegrate della linea Domodossola-Arona, attualmente ammessa con limitazione al servizio viaggiatori e bagagli, verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli con le modalità vigenti per le fermate aventi gestione propria.

La detta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Legnano ed effettuerà invece direttamente alla Cassa Compartimentale di Milano il versamento dei propri introiti, con le modalità prescritte dall'Art. 25 delle « Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori » pubblicate con l'O.S. 126/1930, osservando la periodicità indicata alla lettera C dell'O.S. 184/1913 e cioè ogni due giorni dispari ed ultimo del mese.

Di conseguenza, nella parte 1^a del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (Edizione 1° aprile 1929) a pag. 26, sotto il nome di Canegrate dovrà essere depennata l'indicazione di « casa cantoniera » e nelle colonne 7 ed 8 di contro al nome di detta fermata si dovrà depennare il richiamo (i).

Nella parte II del Prontuario suddetto, a pag. 6 tabella 7, ed a pag. 61 di contro il nome di Canegrate dovrà essere depennato il segno ●

Nella I parte della Prefazione Generale all'Orario di servizio, edizione novembre 1931, a pag. 9, di contro al nome di Canegrate, si dovrà depennare il segno ◆ e modificare l'indicazione LB in B.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 15.

Ordine di servizio N. 13.

Estensione del servizio merci nella fermata di Mercenasco.

Dal giorno 1° febbraio 1935-XIII la fermata di Mercenasco, della linea Chivasso-Ivrea-Aosta, verrà abilitata anche al servizio dei trasporti delle merci a P. V. in piccole partite, limitatamente a quelli di peso fino a chilogrammi 1000, composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno; dalla stessa data anche per i trasporti a G. V., che attualmente non possono superare i Kg. 500 col massimo di Kg. 50 per collo, verranno osservate le limitazioni di Kg. 1000 per ogni partita col massimo di Kg. 100 per ogni collo.

Di conseguenza, a pag. 58 della parte 1^a del «Pronuario Generale delle distanze chilometriche tra le stazioni della rete dello Stato», edizione 1-4-1929, di contro al nome di Mercenasco, nella colonna 9, si dovrà depennare il richiamo (a), sostituendolo col richiamo (b) e nella colonna 10 si dovrà esporre l'indicazione «P (b)».

Nella prefazione generale all'Orario Generale di servizio, edizione novembre 1931, parte 1^a, a pag. 13, di contro al nome di Mercenasco, l'indicazione L.G. dovrà essere modificata in: L.P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 14.

Estensione di servizio nella stazione di Genova Piazza Principe.

La stazione di Genova Piazza Principe già ammessa ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, a G.V. e P.V. per conto della Ditta concessionaria del Caffè Ristoratore, viene abilitata dal 1° febbraio 1935-XIII a ricevere e spedire trasporti in piccole partite e a carro, o come tali considerati dall'Ammini-

strazione, a G.V. e P.V. per conto del distributorio viveri « La Provvida ».

Di conseguenza, nella 1^a parte del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » - edizione 1° Aprile 1929 - in calce alla pag. 47 dovrà aggiungersi a seguito delle note (3) e (7) la seguente dizione:

« ed ai trasporti in piccole partite e a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, per conto del distributorio viveri « La Provvida ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 15.

Limitazione di servizio nella stazione di Rocca di Fondi.

Dal giorno 1° febbraio 1935-XIII la stazione di Rocca di Fondi, della linea Sulmona-Terni, non sarà più ammessa al servizio merci a G.V. a carro e disimpegnerà soltanto il servizio merci a G.V. in piccole partite limitatamente ai trasporti di peso fino a Kg. 500 composti di colli non eccedenti il peso di Kg. 50 ciascuno.

Di conseguenza, nella Parte 1^a del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (Edizione 1-4-1929) a pag. 82, di contro al nome della stazione di Rocca di Fondi, nella colonna 9, si dovrà esporre il richiamo (a).

Nella Parte 1^a della « Prefazione generale all'orario generale di servizio », Edizione Novembre 1931, a pagina 15, di contro al nome della stazione di Rocca di Fondi, l'indicazione G dovrà essere modificata in «L.G.».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 16.

Servizio cumulativo ferroviario-marittimo per i trasporti dei viaggiatori, bagagli e merci fra le stazioni delle Ferrovie dello Stato e lo Scalo Marittimo di Zara per il transito di Ancona.

In seguito all'abilitazione della stazione di Ancona Marittima (Molo Nord) al ricevimento e alla consegna alla Compagnia Adriatica di Navigazione anche dei trasporti a collettame effettuati in servizio cumulativo ferroviario-marittimo da e per Zara ed alla modificazione dei noli marittimi e relative tasse accessorie dei trasporti dei viaggiatori, bagagli e merci pure in servizio cumulativo ferroviario-marittimo da e per Zara, vengono abrogati l'Ordine di servizio N. 237-1932 e successive modificazioni e sostituiti col presente Ordine di servizio.

Le sotto indicate norme ed i prezzi risultanti dai relativi Allegati A B e C entreranno in vigore dal **1 febbraio 1935-XIII.**

TRASPORTO DEI VIAGGIATORI (1)

1. *Stazioni ammesse al servizio cumulativo ferroviario-marittimo.*

Il servizio cumulativo ferroviario-marittimo per lo scalo di Zara è ammesso per i soli viaggi di corsa semplice, sia a tariffa ordinaria, sia a tariffa ridotta, da tutte le stazioni continentali e sicule delle Ferrovie dello Stato comprese quelle appartenenti a linee in particolari condizioni di esercizio (capo XVIII delle Condizioni e Tariffe) e lo scalo suddetto e viceversa.

Le quote da applicarsi per la traversata marittima risultano dall'allegato A. al presente O. S.

(1) Per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo per i trasporti di viaggiatori da e per Zara a mezzo del transito di Trieste, vedi O. S. n. 170-1933.

2. *Tariffe e tassazione dei trasporti.*

Per la tassazione dei trasporti viaggiatori in servizio cumulativo le F. S. e la Compagnia di Navigazione applicheranno per il proprio percorso le rispettive tariffe.

3. *Biglietti.*

I biglietti in servizio cumulativo saranno di due specie:

a) a libretto per le relazioni ammesse con biglietto a destinazione fissa;

b) a foglietto per le relazioni ammesse a destinazione facoltativa.

Tutti i biglietti in uso per il servizio ferroviario-marittimo hanno un tagliando speciale per la traversata marittima.

I biglietti di cui al comma a) potranno essere di 1^a, 2^a e 3^a classe ed avranno il formato ed i colori adottati dalle F. S. per gli altri biglietti in uso per il servizio interno.

I biglietti di cui al comma b) sono i mod. Ci 205A di tipo unico per le tre classi e per ogni specie di viaggio, di color bianco, distinti con una striscia rossa che li attraversa orizzontalmente, e verranno distribuiti dalle stazioni ed agenzie sprovviste di biglietti, a serie fissa.

Tutti i biglietti distribuiti dalle F. S., nonchè quelli forniti dalle stesse alla Compagnia di Navigazione, saranno autenticati con il bollo a secco delle F. S.

4. *Validità dei biglietti.*

Sui biglietti distribuiti dalle F. S. sarà indicata — a stampa su quelli a destinazione fissa ed a penna, a cura della stazione od agenzia distributrice, sui mod. Ci 205A — la durata della validità relativa al percorso ferroviario, computata in base alle disposizioni in vigore sulle F. S. e una clausola che faccia obbligo al viaggiatore di proseguire col primo piroscafo utile coincidente dopo il suo arrivo al transito di Ancona Marittima (Molo Sud).

Sui biglietti distribuiti dall'Agenzia di Navigazione dovrà essere indicata, oltre la durata di validità relativa

al percorso ferroviario, la data d'inizio di tale validità, la quale dovrà coincidere con quella dell'arrivo del piroscafo allo scalo di Ancona, comprovata da apposito timbro della Compagnia di Navigazione.

5. *Ragazzi.*

I ragazzi di età inferiore ai quattro anni sono trasportati gratuitamente, anche sul percorso marittimo purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta.

Per i ragazzi di età compresa fra i quattro e i dieci anni non si rilasciano biglietti in servizio cumulativo.

6. *Esazioni suppletive.*

Le esazioni suppletive per i trasporti dei viaggiatori saranno fatte dagli agenti di ciascuna Amministrazione soltanto per il percorso rispettivo e non per il percorso dell'altra Amministrazione.

7. *Concessioni speciali e trasporti militari.*

Tutte le concessioni speciali ammesse sulla Rete dello Stato, nonchè il « Regolamento per i trasporti militari », (parte II e III del fascicolo ed 1-1-1935) saranno applicabili, per il servizio viaggiatori, anche in servizio cumulativo in tutte le loro prescrizioni e modalità, ferma restando l'applicazione delle tasse di trasporto per la percorrenza separata di ciascuna Amministrazione.

TRASPORTI DEI BAGAGLI. (1)

8. *Stazioni ammesse al servizio cumulativo ferroviario-marittimo.*

Anche per i trasporti a bagaglio il servizio cumulativo ferroviario-marittimo è ammesso da tutte le stazioni

(1) Per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo per i trasporti di bagagli da e per Zara a mezzo del transito di Trieste, vedi O. S. n. 170-1933.

continentali e sicule delle Ferrovie dello Stato comprese quelle appartenenti a linee in particolari condizioni di esercizio, per lo Scalo di Zara e viceversa.

9. *Bagagli da trasportarsi.*

Gli oggetti e le cose da trasportarsi come bagaglio sono quelli specificati negli art. 6 punto a) e 13 delle Condizioni e Tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

10. *Registrazione e tassazione dei bagagli.*

La registrazione dei bagagli in servizio cumulativo, sia a tariffa ordinaria, sia a tariffa ridotta, sarà fatta per tutte le corrispondenze per le quali si distribuiscono i biglietti diretti, tassando per il percorso ferroviario il peso totale dei bagagli, mentre per il percorso marittimo, la tassazione verrà fatta soltanto sull'eccedenza dei kg. 100 per la 1^a classe e dei kg. 70 per la 2^a e 3^a classe, essendo la Compagnia di Navigazione tenuta al trasporto gratuito dei bagagli entro i limiti suddetti.

Per l'accettazione delle spedizioni a bagaglio è obbligatoria la presentazione del biglietto di viaggio, sul quale la stazione od agenzia dovrà apporre il timbro « Bagaglio », ciò per evitare di concedere il trasporto con franchigia sul mare a spedizioni non accompagnate dal viaggiatore e non aventi perciò diritto alla franchigia stessa e per evitare altresì che con uno stesso biglietto si possano eseguire successivamente più spedizioni.

Per l'esecuzione del servizio cumulativo bagagli saranno adottati i **bollettari** in uso presso le F. S. Anche per la tassazione dei trasporti di bagagli in servizio cumulativo, ciascuna amministrazione applicherà, per il proprio percorso, le rispettive tariffe.

Il foglio di via dei bagagli, compilato dalla stazione o scalo di partenza, seguirà il trasporto fino allo scalo o alla stazione destinataria.

Le quote da applicarsi per la traversata marittima risultano dal prospetto Allegato B. al presente O. S.

11. *Esazioni suppletive.*

Valgono, anche per i trasporti di bagagli, le disposizioni di cui al punto 6.

12. *Luogo di consegna dei bagagli. — Operazioni doganali.*

La consegna dei bagagli fra le Ferrovie dello Stato e la Compagnia di Navigazione avverrà al Magazzino dello Scalo Marittimo di Ancona. Al momento dello scambio dei colli l'incaricato dell'Amministrazione ricevente dovrà fare sull'apposito registro le riserve per le eventuali anomalie riscontrate sul peso e sullo stato esterno dei bagagli.

La Compagnia di Navigazione provvederà direttamente alle necessarie operazioni doganali.

Per i bagagli non ritirati dagli scali ferroviari entro 24 ore dall'arrivo, la Compagnia di Navigazione corrisponderà all'Amministrazione F. S. presso cui i bagagli rimanessero giacenti le normali tasse di sosta previste dalle Condizioni e Tariffe in vigore sulle F. S.

Tali tasse non potranno in alcun modo essere gravate sui trasporti e rimarranno a totale carico della Compagnia di Navigazione che non curò in tempo utile il ritiro dei colli.

13. *Concessioni speciali e trasporti militari.*

Tutte le concessioni speciali risultanti dalla parte II del fascicolo Ed. 1-1-1935, nonché il Regolamento Trasporti Militari (parte seconda, trasporti delle cose Ed. 15-5-1934) sono applicabili per il trasporto dei bagagli in servizio cumulativo.

14. *Tassa di trasbordo dei bagagli.*

Per il trasporto del bagaglio registrato dalla stazione di Ancona Marittima a bordo del piroscafo o viceversa e da bordo del piroscafo al Magazzino dello scalo marittimo di Zara e viceversa, è dovuta alla Compagnia di Navigazione complessivamente la tassa di L. 10 per ogni collo, tassa da iscrivere sullo scuntrino del bagaglio separatamente, con l'indicazione « Tassa di trasbordo ».

Per la contabilizzazione dei biglietti e delle spedizioni a bagaglio valgono le norme vigenti per i corrispondenti trasporti in servizio diretto ferroviario marittimo con la Sicilia e la Sardegna.

TRASPORTI A GRANDE E A PICCOLA VELOCITA'

15. *Estensione del servizio cumulativo.*

Lo scalo di Zara è ammesso al servizio cumulativo per i trasporti delle merci a G. V. e a P. V. (escluse quelle indicate nell'Allegato C al presente Ordine di servizio), con tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato, continentali e sicule, comprese quelle della linea in esercizio speciale Cerignola Campagna-Cerignola.

Lo Scalo di Zara è inoltre ammesso al servizio cumulativo per i trasporti merci di cui sopra con le stazioni e scali delle amministrazioni aventi rapporti di servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato, escluse, beninteso, le Ferrovie concesse della Sardegna.

Da e per tutte le stazioni della Sardegna, comprese quelle delle ferrovie concesse, sono però ammessi i trasporti a tariffa N. 6 G. V.

16. *Tariffe.*

Le tariffe ordinarie ed eccezionali da applicarsi ai trasporti in servizio cumulativo, sul percorso separato di ciascuna amministrazione, nonchè le tasse accessorie, sono quelle previste dalle Condizioni e Tariffe vigenti sulle F. S., dal « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » e dal succitato Allegato C per il percorso Ancona-Zara e viceversa.

La tassazione dei trasporti deve essere fatta in base alla distanza di Ancona Marittima (Molo Nord), sia per spedizione in collettame e sia a carro.

17. *Accettazione dei trasporti.*

I trasporti ammessi al servizio cumulativo vengono accettati a partenza in base ai regolamenti interni di ciascuna amministrazione.

18. *Concessioni speciali e trasporti militari.*

Valgono, anche per i trasporti delle merci, le disposizioni di cui al punto 7. con le limitazioni stabilite dall'Alleg. C al presente O. S.

19. *Documenti di trasporto.*

Le lettere di vettura da usare per le spedizioni in servizio cumulativo debbono essere in tutto conformi a quelle in uso sulle F. S. per il proprio servizio interno ed essere presentate dai mittenti in doppio esemplare, se i trasporti sono destinati o provenienti da stazioni delle F. S. o di altre amministrazioni aderenti al Controllo Comune e in tre esemplari se trattasi di trasporti destinati o provenienti da stazioni di altre amministrazioni non aderenti al Controllo Comune.

20. *Tasse minime.*

Le tasse minime per spedizione si applicano per intero, tanto per il percorso F. S. quanto per quello marittimo.

21. *Spese anticipate, assegni, riserve, ecc.*

Per quanto riguarda le spese anticipate, gli assegni, le riserve in caso di mancanze od avarie, gli accertamenti di anomalità o di abusi, i documenti e le formalità doganali, le modificazioni al contratto di trasporto, le prescrizioni sanitarie, le giacenze, la piombatura ed etichettatura dei carri, ecc. valgono, anche nei rapporti della Compagnia di Navigazione, le norme vigenti sulle Ferrovie dello Stato.

22. *Trasporti in servizio.*

La corrispondenza e gli annessi documenti che gli uffici e le stazioni di una amministrazione avessero a mandare agli uffici e alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio cumulativo fra le F. S. e la Compagnia di Navigazione, saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due amministrazioni.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Ordine di servizio e nei relativi allegati, valgono i patti contenuti nella convenzione stipulata con la Compagnia A-

driatica di Navigazione per regolare il servizio cumulativo dei trasporti da e per Zara e le norme e condizioni generali che regolano i servizi cumulativi concessi all'industria privata.

In conseguenza di quanto risulta dal presente ordine di servizio e dai relativi allegati, dovranno essere apportate le modificazioni di cui appresso alle seguenti pubblicazioni:

1°. — *Prontuario dei servizi cumulativi per il trasporto dei viaggiatori* — Ed. 1-1-1930

— a pag. 150-ter sostituire tutte le indicazioni riguardanti i trasporti a tariffa ordinaria e ridotta da e per lo Scalo di Zara (transito di Ancona M.) con quelle risultanti dall'Allegato A al presente O. S.

2°. — *Istruzioni e tariffe applicabili per il trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo italiano « Allegato A ».*

— Al prog. N. 60 — colonne 3 e 4 — sostituire le indicazioni con le seguenti: « Prezzi e tasse accessorie risultanti dagli allegati ai punti N. 182 e 183 del Bollettino Commerciale N. 6-1933; dall'Allegato B al punto N. 652 del Bollettino Commerciale N. 17 - 1933; dall'Allegato C al punto N. 769 del Bollettino Commerciale N. 23 - 1934 e dall'Allegato B al punto N. ... del Bollettino Commerciale N. 3 - 1935.

3°. — *Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per il trasporto delle cose* — Ed. 1-12-1933.

— Sostituire le indicazioni delle pag. 373, 374, 375, 376 e 377 con quelle risultanti nell'Allegato C al presente O. S.

4°. — *Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato* — Parte 1^a - Ed. 1-4-1929.

— Sopprimere il richiamo (9) di contro al nome della stazione di Ancona e sostituire il richiamo (10) di

contro al nome della stazione di Ancona Marittima (Molo Nord) col richiamo (9).

— Sostituire la nota (9) in calce alla pag. 13 con la seguente:

(9) « Stazione di transito per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario-marittimo da e per Zara ».

— Sopprimere la nota (10) in calce alla stessa pagina.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13 e 14.

ALLEGATO A) ALL' O. DI S. N. 16-1985.

COMPAGNIA ADRIATICA DI NAVIGAZIONE
SEDE IN VENEZIA
Direzione Compartimentale - Ancona

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con soli biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle ferrovie dello Stato (escluse quelle della Sardegna) per tutti gli scali sottoindicati, e viceversa.

SCALI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri (1)	Corsa semplice		
			Prezzi per adulti		
			1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe
Zara	Ancona Marittima .	157	57	38	19

N. B. — Prezzi di solo passaggio esclusi: vitto e letto.

(1) Distanza computata da Ancona Marittima.

TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali e al Regolamento per i trasporti militari è ammesso da tutte le stazioni delle ferrovie dello Stato (escluse quelle della Sardegna) per gli scali sottoindicati, e viceversa.

Ragazzi. — Per i viaggi dei ragazzi fra i 4 e i 10 anni non si rilasciano biglietti in servizio cumulativo.

SCALI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri (1)	Tariffa ridotta del 30 per cento (2)			Operai e braccianti in comitiva Concessione XI
			1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	
Zara	Ancona Marittima	157	39,20	25,90	13,30	13,30

N. B. — Prezzi di solo passaggio esclusi: vitto e letto.

(1) Distanza computata da Ancona Marittima.

(2) Da applicarsi indistintamente, per qualsiasi trasporto in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento per i trasporti militari.

ALLEGATA B) ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 16-1935.

COMPAGNIA ADRIATICA DI NAVIGAZIONE

SEDE IN VENEZIA

Direzione Compartimentale - Ancona

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo è ammesso da tutte le stazioni della Rete dello Stato (escluse quelle della Sardegna) per gli scali sottoidicati e viceversa.

TARIFFA DEI BAGAGLI

SCALI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	PREZZI FATTI COMPREDENTI TUTTI GLI AUMENTI per chilogrammi										Base di tariffa	Classe I. prezzo per tonn. (1)	Conces. speciali e Reperimento trasporti mili-tari (1)
			CLASSE I.												
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100			
Zara	Ancona Mar.	157 (8)	1,70	3,35	5,05	6,70	8,40	10,10	11,75	13,45	15,10	16,80	108	—	117,60
			1,10	2,20	3,35	4,45	5,55	6,65	7,75	8,90	10	11,10	111	—	77,70
			0,55	1,15	1,70	2,30	2,85	3,40	4	4,55	5,15	5,70	57	—	39,90

Tassa di trasbordo. — Tariffa per il trasporto del bagaglio registrato dalla stazione di Ancona Marittima a bordo del piroscafo o viceversa e da bordo del piroscafo al magazzino dello scalo marittimo di Zara o viceversa.
Per ogni collo di qualsiasi peso L. 10.

N. B. — Per il percorso marittimo, dietro presentazione del biglietto di viaggio ogni passeggero ha diritto al trasporto gratuito del proprio bagaglio vero e proprio (robo di uso personale) nella misura di kg. 100 per la 1^a classe e di kg. 70 per la 2^a e 3^a classe; eppertanto la tassazione dei bagagli per il percorso marittimo deve essere fatta sul peso eccedente tale franchigia. La succitata tassa di L. 10 per trasbordo, imbarco e sbarco deve essere applicata per ciascun collo senza tener conto della franchigia.

(1) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.

(2) Distanza computata da Ancona Marittima.

(3) Prezzi da applicarsi ai bagagli dei viaggiatori muniti rispettivamente di biglietti di 1^a, 2^a e 3^a classe.

ALLEGATO C) ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 16-1935.

COMPAGNIA ADRIATICA DI NAVIGAZIONE

SEDE IN VENEZIA

Direzione Compartimentale - Ancona

Servizio merci cumulativo ferroviario-marittimo con Zara

Stazioni ammesse al servizio cumulativo	Transito di mare per il quale vengono istradati i trasporti	Scali marittimi ammessi al servizio cumulativo	O S S E R V A Z I O N I
<p>Tutte le stazioni della rete dello Stato, <i>continentali e sicule</i>, abilitate, senza limitazioni, ai trasporti a <i>grande</i> ed a <i>piccola velocità</i>.</p> <p>Sono inoltre ammesse le stazioni e gli scali delle amministrazioni avven-</p>	<p>Ancona Marittima (Scalo di Molo Nord)</p>	<p>Zara</p>	<p>Documenti di trasporto.</p> <p>Le lettere di vettura da usare per le spedizioni in servizio cumulativo debbono essere in tutto conformi a quelle in uso sulle ferrovie dello Stato per il proprio servizio interno ed essere presentate dai mittenti in doppio esemplare se i trasporti sono destinati o provenienti da stazioni delle F. S. o di altre amministrazioni aderenti al Controllo Comune e in tre esemplari se trattasi di trasporti destinati</p>

ti rapporti di servizio cumulativo con le F. S. escluse le Ferrovie concesse della Sardegna.

o provenienti da stazioni di altre amministrazioni non adde-
renti al Controllo comune. I detti documenti devono scor-
rare i trasporti dalla stazione di origine a Zara o vi-
ceversa.

Accettazione dei trasporti.

Vedasi al punto "Disposizioni particolari".

Merci escluse dal servizio cumulativo.

Sono esclusi dal servizio cumulativo:

- a) il numerario, le carte valori e gli oggetti preziosi, di antichità, da collezione ed artistici (medagliere, quadri e statue);
- b) il bestiame, compreso quello minuto in gabbie, pesce fresco, api in alveari;
- c) i bozzoli vivi;
- d) i feretri e le urne funerarie;
- e) la paglia ed i foraggi non compressi;
- f) i liquidi in recipienti di vetro non incassati od in danneggiare non completamente rivestite, e liquidi in carni serbatoi;
- g) i veicoli (compresi gli automobili ma esclusi quelli citati nella tar. spec. appresso riportata);
- h) i legami, le ferramenta, e le altre merci aventi una o più dimensioni superiori ai metri 6;
- i) i colli indivisibili superanti il peso di una tonnellata;
- k) le pellicole cinematografiche e le merci di vietata esportazione, perchè le spedizioni per Zara sono considerate agli effetti doganali, come indirizzate all'estero o quelle vietate per qualsiasi motivo da altre autorità competenti;

l) le merci alla rinfusa;

m) le merci pericolose e nocive di cui all'allegato 7 alle tariffe delle ferrovie dello Stato ed al Regolamento 13 luglio 1903. E' fatta eccezione per i gas compressi in bombole (categoria VII gruppo 3) e per le pelli di grossi animali fresche salate (categoria I), sia a collettame che a carro completo. I trasporti di pelli devono essere scortati da certificato sanitario.

Tuttavia, i trasporti sopra elencati, esclusi quelli nominati ai punti b), c), f), k), potranno essere diretti ad Ancona per il proseguimento a Zara, ma i mittenti dovranno prendere preventivi accordi con l'Agenzia della Compagnia di Navigazione per la determinazione delle relative spese.

Segue ALLEGATO C) ALL'O. DI S. N. 16-1935.

TARIFFE

TARIFFE APPLICABILI. — Le tariffe da applicare ai trasporti effettuati in servizio cumulativo sono:

a) per il percorso ferroviario :

Le tariffe e condizioni in vigore sulla rete dello Stato, comprese le tariffe eccezionali applicabili ai trasporti da e per Ancona.

La tassazione dei trasporti deve essere fatta in base alle distanze di Ancona Marittima (scalo molo nord).

Agli effetti del servizio cumulativo, in via eccezionale, anche i trasporti a grande velocità debbono essere diretti o spediti da Ancona Marittima (scalo molo nord).

Per le spedizioni a piccola velocità dirette a Zara, eccettuate quelle eseguite in base alle tariffe eccezionali, sono accordate le seguenti riduzioni:

ZONE DI PERCORRENZA	SERIE A	SERIE B
	Merci in genere	Merci indicate nell'elenco allegato alla tariffa N. 35 P. V.
se percorrenti fino a 50 km.	25 %	30 %
» » da 51 a 100 km.	25 %	30 %
» » » 101 a 150 km.	30 %	35 %
» » » 151 a 200 km.	35 %	45 %
» » oltre 200 km.	45 %	50 %

Le riduzioni non si estendono alle tasse e ai diritti accessori. Per effetto delle riduzioni medesime il prezzo di trasporto non deve scendere al disotto di L. 0,03 per tonnellata e per chilometro.

b) per il percorso marittimo :

1°) *Tariffa normale.* — Merci ascritte alle classi senza vincolo di peso (escluse quelle di cui alla tariffa speciale appresso riportata).

	Dalla 41 alla 48 inclusive	Dalla 49 alla 57 inclusive	Dalla 58 alla 61 inclusive	Dalla 62 alla 76 inclusive
Nolo (2). . . .	L. 6	. 5	L. 4	L. 3
Tassa di Tra- sbordo (1).	L. 4	L. 4	L. 4	L. 4

N. B. — Le merci spedite a grande velocità si classificano, per il percorso marittimo, in base alla nomenclatura e classificazione della piccola velocità. — Le merci escluse dal trasporto ferroviario a piccola velocità, epperò non iscritte nella nomenclatura e classificazione, si considerano, agli effetti del percorso marittimo, ascritte alla classe 43.

2°) *Tariffa speciale applicabile sul peso:*

	Nolo (2)	Tasse di trasbordo (1) (2)
Bottiglioni vuoti impagliati, damigiane, fiaschi vuoti, in casse, ceste e legacci per quintale	L. 8	6
Macchine e macchinette non nominate, motori e simili in colli fino a 10 q.li . . .	» 6	5
Masserizie per sgombero, mobili e parti di mobili in legno, ferro, vimini, giunco e canna d'India; effetti teatrali, sedie, specchi, cucine economiche, vasche da bagno, serramenti di legno o di ferro (porte, finestre, persiane, serrande, ecc.) e simili	» 7	5
Pellicole fotografiche	» 12	4
Recipienti di qualunque genere non di ferro, vuoti (bauli, valigie, cassolette o fusti per oggetti di moda, casse, ceste, corbelli, gabbie, botti, barili, tini e simili, scatole vuote di ogni qualità e specie)	» 7	5
Vagonetti Decauville	» 10	5

(1) La tassa di trasbordo per i trasporti a carro completo che, per il percorso marittimo, fruiscono dei noli di cui ai punti 1° e 2° è ridotta di L. 4 al quintale.

(2) I noli e le tasse di trasbordo per ogni 100 Kg. indicati ai punti 1° e 2°, stabiliti in relazione al peso delle merci, sono da computare, salvo il primo quintale indivisibile, per quintale divisibile di 50 in 50 Kg.

	Tasse di trasbordo	
	Noto	
Per ogni collo		
3 ^a) <i>Tariffa speciale applicabile per collo:</i>		
Armonium, pianoforti L.	70	50
Bicicli a pedale, (spedizioni costituite da un solo biciclo) »	10	5
Bicicli a pedale (spedizioni di due o più bicicli riuniti in gabbia) per ogni biciclo »	6	4
Carriole a mano ad una ruota »	7	7
Carriole a mano a due ruote »	20	15
Carrozine e tricicli per bambini »	15	8
Casseforti fino a 3 quintali »	30	40
Casseforti oltre 3 fino a 10 quintali »	50	50
Furgoncini su tricicli »	30	20
Furgoncini su motocicli e moto carrozzette »	40	25
Macchine da cucire, da scrivere e simili »	15	10
Motocicli »	25	20

TASSE MINIME — Si applicano per intero.

AUMENTI PERCENTUALI PROVVISORI. — Sui prezzi relativi al percorso marittimo, ivi compresa la tassa di trasbordo, non deve essere applicato alcun aumento percentuale.

TASSA DI TRASBORDO. — Per le operazioni di trasbordo sono dovute le tasse indicate al comma b) sub 1°, 2°, 3° del precedente punto "Tariffe applicabili".

TASSA DI ASSICURAZIONE PER IL PERCORSO MARITTIMO. — E' obbligatoria l'assicurazione contro i rischi marittimi, ed a tal uopo il mittente deve dichiarare il valore della merce sul documento di trasporto, scrivendolo in tutte lettere, con la formula "valore della merce L. . . . agli effetti dell'assicurazione marittima".

L'assicurazione ha luogo in base alle condizioni della polizza Italiana di Assicurazione.

Il premio di assicurazione, da computarsi in L. 0,30 per ogni 100 lire indivisibili del valore dichiarato della merce, comprende la quota di imposta erariale e vale per il solo rischio di Navigazione in base alle condizioni della polizza italiana di assicurazione.

ISTRADAMENTO DEI TRASPORTI. — Il servizio cumulativo si effettua soltanto per la via di Ancona.

CARICO E SCARICO. — Siccome le operazioni di carico e di scarico *al transito di Ancona* non possono essere eseguite dalle parti, deve essere applicato, *per i trasporti a carro*, il diritto di transito di L. 0,50 per tonnellata di peso tassabile, da attribuire alle Ferrovie dello Stato in relazione all'art. 68 delle tariffe in vigore sulle ferrovie medesime.

A Zara la merce viene consegnata o presa sotto paranco, a cura rispettivamente del ricevitore o del caricatore, a carico dei quali restano le spese d'imbarco e stivaggio nonché di disstivaggio e sbarco. In difetto provvederà la Sede d'Esercizio di Zara della Compagnia Adriatica di Navigazione che agirà per conto delle parti, regolando i conti direttamente con le parti stesse.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI — *Accettazione dei trasporti.* — I trasporti ammessi al servizio cumulativo vengono accettati a partenza in base ai regolamenti interni di ciascuna Amministrazione.

Le spedizioni si accettano, compreso il percorso marittimo, tanto in porto affrancato quanto in porto assegnato. Però le spedizioni composte di merci di facile deperimento (frutta fresca, agrumi, fiori, latticini freschi, piante e piantine vive, ecc.) e quelle di scarso valore si accettano soltanto in porto affrancato.

L'imballaggio delle merci, indipendentemente dalle disposizioni particolari valevoli per alcune tariffe, deve essere adatto al trasporto marittimo. Ciascun collo deve portare in modo inalterabile i numeri e le marche di riconoscimento in caratteri e cifre di almeno cinque centimetri di altezza, oltre l'indirizzo del destinatario.

Termini per la consegna delle merci. — La consegna delle merci dalle Ferrovie dello Stato alla Compagnia di Navigazione avrà luogo tutti i giorni nelle ore di apertura dello Scalo di Ancona Marittima (Scalo Molo Nord).

La consegna delle merci da parte della Compagnia di Navigazione alle Ferrovie dello Stato avrà luogo entro le 24 ore successive all'approdo del piroscalo.

Consegna delle merci al transito e ricognizione dei trasporti. — Lo scambio dei trasporti fra le Ferrovie dello Stato e la Compagnia di Navigazione avrà luogo nella stazione di Ancona Marittima (Scalo Molo Nord) per le spedizioni a carro ed a collette.

Lo scambio dei trasporti al transito si effettuerà mediante il riconoscimento in contraddittorio, fra gli agenti dell'Amministrazione ferroviaria e quelli della Compagnia di Navigazione, del numero, specie, condizione e peso di ciascun collo di merce, in confronto delle indicazioni portate dai documenti di trasporto.

Responsabilità in generale per le spedizioni in servizio cumulativo. — Per le spedizioni in servizio cumulativo valgono, quanto alla responsabilità e per tutto ciò che non è specialmente previsto dalle presenti norme, le disposizioni rispettivamente in vigore per le Ferrovie e per la Navigazione (polizza di carico).

Tuttavia, non essendo possibile assicurare le corrispondenze dei mezzi di trasporto in guisa da garantire in ogni caso il sollecito proseguimento delle spedizioni, le Amministrazioni non assumono nessuna responsabilità per danni di qualunque specie derivanti da ritardi per mancata corrispondenza dei piroscafi e dei treni. Ciò specialmente nei riguardi delle merci di facile deperimento, le quali sono sempre accettate a rischio dei mittenti.

Per il calo naturale delle merci valgono, per la Navigazione, le stesse disposizioni delle Ferrovie dello Stato.

Trasporti scortati da bollette doganali di cauzione, ecc. — Alle spedizioni scortate da bollette doganali di cauzione o da bollette d'esportazione per merci ammesse alla restituzione di diritti che richiedono maggiori pratiche doganali, è da applicare un diritto fisso di L. 10, per ogni documento, per bolli e carovana doganale.

Restano a carico dei mittenti o destinatari le eventuali spese di sdoganamento ed altri diritti doganali.

Salva ed impregiudicata la responsabilità dei vettori per la mancanza, insufficienza o inesattezza dei documenti che, a norma dell'art. 27 delle C. e T., i mittenti hanno l'obbligo di unire alla lettera di vettura per l'eseguimento delle operazioni doganali, le stazioni di partenza potranno far presente ai mittenti l'opportunità di allegare alla lettera di vettura una copia della fattura, munita di busta affrancata, affinchè il detto documento possa, nel loro interesse, essere restituito col visto doganale, agli effetti di ottenere l'esenzione del pagamento della tassa di scambio e nel contempo la Compagnia di Navigazione possa essere in grado di procedere alla esatta dichiarazione doganale delle merci.

CONCESSIONI SPECIALI (1). — Applicabili in servizio cumulativo le sole Concessioni speciali sottoindicate:

Concessione A - (trasporti per conto della Real Casa);

(1) Tanto per i trasporti eseguiti in base alle concessioni speciali, quanto per quelli militari valgono le esclusioni previste per i trasporti ordinari.

Concessione B - (trasporti per conto dello Stato) limitatamente ai trasporti a pagamento diretto;

Concessione V^a - (Croce Rossa Italiana);

Concessione IX^a (Compagnie teatrali ed assimilate);

Ai trasporti effettuati sotto il regime delle dette concessioni devono essere applicati — per il percorso marittimo — i prezzi delle tariffe ordinarie in vigore sul percorso stesso con la riduzione del 30 %.

Tale riduzione non è applicabile alla tassa di trasbordo.

REGOLAMENTO TRASPORTI MILITARI (1). — Applicabile in servizio cumulativo, limitatamente ai trasporti a pagamento diretto.

Ai detti trasporti devono essere applicati — per il percorso marittimo — i prezzi delle tariffe ordinarie in vigore sul percorso stesso, con la riduzione del 30 %.

Tale riduzione non è applicabile alla tassa di trasbordo.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER I TRASPORTI DELLE MERCI PER FERROVIA (C. I. M.). — Non ammessa.

SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO MARITTIMO CON LA SARDEGNA. — Ammesso per i trasporti fruanti della tariffa ordinaria N. 6 G. V.

NORME PER LE STAZIONI DELLA RETE DELLO STATO — *Registrazione dei trasporti*. — I trasporti debbono essere scritturati, secondo le norme in vigore, nei registri e riassunti delle spedizioni e degli arrivi del servizio cumulativo italiano.

Corrispondenza d'ufficio. — Le riserve per anomalie di qualunque genere saranno date alle stazioni interessate nei modi e nei termini prescritti dai regolamenti in vigore per gli ordinari trasporti in servizio interno.

Per le giacenze, per il rifiuto delle merci ed in genere per tutto quanto ha attinenza con i trasporti effettuati in base al servizio cumulativo, la corrispondenza sarà scambiata esclusivamente fra le stazioni ammesse al servizio e quella di Ancona, la quale servirà da intermediaria verso l'Agenzia della Compagnia di Navigazione.

(1) Tanto per i trasporti eseguiti in base alle concessioni speciali, quanto per quelli militari valgono le esclusioni previste per i trasporti ordinari.

Comunicato.

Il Ministro per le Comunicazioni con decreto 1926 in data 31 dicembre 1934-XIII ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato le Imprese:

NAPONIELLO GIUSEPPE fu Domenico, residente ad Eboli (Salerno) e

SANTORO ANIELLO fu Domenico, residente a Battipaglia (Salerno), appaltatrici di lavori di terra, murari ed armamento.

26 in
there

the ad

scrip
riped

Ordine di servizio N. 17.

Organizzazione preventiva dei servizi ferroviari di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

La seconda parte del paragrafo « *Scorte dei Magazzini Approvvigionamenti* » dell'Ordine di Servizio n. 162 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 32 del 9-8-1934-XII, viene modificata come appresso:

« Si avrà cura che tali scorte non discendano mai al di sotto del fabbisogno di un quadrimestre, e per il loro rifornimento verrà seguita la procedura di cui all'art. 16 delle « Norme per il funzionamento dei Magazzini » Edizione 1934-XII ».

Ordine di servizio N. 18.

Servizio doganale - Obbligo della denuncia in triplice copia per le esportazioni verso paesi coi quali vigono accordi di compensazione.

Col decreto Ministeriale 19 dicembre 1934, riprodotto nella prima parte del presente Bollettino, è stato esteso dal 1° gennaio 1935 alla Bulgaria, Jugoslavia, Romania, Turchia e Ungheria, coi quali Paesi vigono accordi di compensazione (clearings), l'obbligo della denuncia (mod. 5 esport.) in triplice esemplare, stabilito per le esportazioni in Germania.

Pertanto si richiama l'O. S. n. 250/1934 per la parte relativa alle esportazioni in Germania, le cui disposizioni sono da osservarsi anche per le esportazioni verso i suddetti Paesi, ferme restando le disposizioni già comunicate per quanto riguarda le importazioni dai Paesi stessi.

Ordine di servizio N. 19.

Servizio doganale - Abolizione della Sezione doganale bagagli della stazione di Montecatini Terme.

In seguito a decisione presa dal Ministero delle Finanze, d'intesa con gli Enti locali interessati, è stata soppressa la Sezione doganale bagagli che, durante il periodo delle cure, funzionava presso la stazione di Montecatini Terme (già Bagni di Montecatini).

Pertanto alle «Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie» sono da depennarsi tutte le indicazioni relative alla detta località, e di cui all'O. S. N. 122 pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 31/1928.

Ordine di servizio N. 20.

Spostamento della fermata impresenziata di "Vaccarella" della linea Foggia-Lucera dal km. 8+678 al km. 7+219.

Dal 1° febbraio 1934 la fermata impresenziata di Vaccarella della linea Foggia-Lucera sarà spostata dal Km. 8 + 678 al Km. 7 + 219, conservando il medesimo nome.

In conseguenza di quanto sopra nella Parte II del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato a pag. 40 si dovrà modificare la tabella 133 nel modo seguente:

(133) Foggia-Lucera

Foggia		
8	Vaccarella	
13	6	Pellegrini
20	13	7 Lucera

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche:

Le stazioni della linea Foggia-Lucera sostituiranno le attuali distanze per la fermata di Vaccarella con quelle risultanti dalla tabella N. 133 opportunamente modificata; tutte le altre stazioni della rete diminuiranno di Km. 1 le distanze esistenti sui Prontuari per la suddetta fermata.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 21.

Estensione di servizio nella fermata di Barberino Val d'Elsa.

Dal giorno 1° febbraio 1935-XIII la fermata di Barberino di Val d'Elsa della linea Napoli-Chiusi, attualmente ammessa con limitazione al servizio viaggiatori e bagagli verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli con le modalità vigenti per le fermate aventi gestione propria.

La detta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Siena ed effettuerà invece direttamente alla Cassa Compartimentale di Firenze il versamento dei propri introiti, con le modalità prescritte dall'art. 25 delle « Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori » pubblicate con l'Ordine di Servizio 126/930, osservando la periodicità indicata alla lettera A dell'O.S. 184/1913.

Di conseguenza, nella Parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » — Edizione 1° aprile 1929 — a pagina 17 sotto il nome di Barberino Val d'Elsa, dovrà essere deppennata l'indicazione di « casa cantoniera » e nelle colonne 7 e 8, di contro al nome di detta fermata si dovrà cancellare il richiamo (i).

Nella Parte II del Prontuario suddetto, a pagina 29 tabella 106 A., ed a pagina 30 tabella 106 B., di contro

al nome di Barberino Val d'Elsa, dovrà essere depennato il richiamo ●.

Nella I Parte della « Prefazione generale all'Orario generale di servizio », edizione novembre 1931, a pag. 8, di contro al nome di Barberino Val d'Elsa, si dovrà depennare il segno ◆ e modificare l'indicazione « LB » in « B ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 22.

Utilizzazione dei carri a sagoma inglese.

Per il periodo di un anno, a partire dal 1° corrente, ai trasporti di riso dall'Italia all'Inghilterra, effettuati con carri a sagoma inglese, è stata accordata la riduzione del 50% sul diritto speciale previsto dal paragrafo 13 dell'O. S. 228 1933.

Analogamente a quanto venne disposto per altri casi del genere, la suddetta riduzione non dovrà però essere applicata ai trasporti eseguiti in base alla tariffa diretta Italia-Londra.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 e 37.

Comunicati :

Opera di Previdenza a favore del personale.

(Legge 19 giugno 1913, n. 641, modificata dal decreto-legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1197, dalla legge 7 aprile 1921, n. 370, dal Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3157, dal Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499, dal Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2685 e dal Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314).

Dopo la comunicazione fattasi nel bolettino N. 47 del 22 novembre 1934-XIII, la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, a tutto il 31 dicembre 1934-XIII, le seguenti liquidazioni:

LIQUIDAZIONI	INDENNITÀ DI BUONSCITA (Art. 1 n. 1 della legge)				Sussidi temporanei ad orfani (Art. 1 n. 2 della legge)		ASSEGNI alimentari vitalizi (Art. 1 n. 3 della legge)		ASSEGNI finali		SUSSIDI in caso di morte dopo l'esonero		RIMBORSI di ritenute ad agenti	
	ad agenti		a famiglie											
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Approva e dal 1° luglio a tutto il 31 settemb. 1934	729	2.936.091,18	116	427.536,43	177	121.461	31	41.550	249	124.500	66	48.874,67	—	—
Aggiungendo quelle approvate dal 1° ottobre al 31 dicemb. 1934	1653	6.570.911,17	139	509.939,55	174	116.886	27	38.110	546	273.000	61	44.824,87	1	1.527,20
Si ha un totale nell'esercizio 1934-1935	2382	9.506.992,35	255	931.475,98	351	238.350	58	79.660	795	397.500	127	93.709,54	1	1.527,20

Sulla disponibilità dell'Opera di Previdenza, furono approvate dal Comitato dopo il 30 settembre 1934-XIII le seguenti concessioni:

1. SUSSIDI TEMPORANEI.

1. MARIO, AMEDEO, SALVATORE e MARIA, figli dell'ex-Manovale ALTERIO Giovanni (154296): L. 816 annue per due anni.

2. VINCENZA, RITA, DOMENICA, PASQUALE, ANNA, ASSUNTA, ANTONIO e SALVATORE, figli dell'ex Assistente Sale SICA Raffaele (149855): L. 1104 annue per due anni.

3. GIUSEPPE, ORESTE, ANNA, ANTONIO e MARIA, figli dell'ex Manovale RAVO Domenico (159384): L. 912 annue per due anni.

4. GIUDITTA, ANTONIO, PIETRO, TERESA, ALDO e MARIA, figli dell'ex Assistente Capo M. M. LASCALA Giuseppe (132322): L. 1008 annue per due anni.

2. ASSEGNI ALIMENTARI

a) Congiunti bisognosi.

1. MARTINI Carolina, figlia del defunto Assistente stazione di 2^a Cl. MARTINI Antonio (58727): L. 1200 annue per due anni.

2. MONETTI Ebe, figlia del defunto Macchinista MONETTI Regolo (26912): L. 1200 annue per due anni.

3. MORABITO Grazia Rosa vedova Salinitri, madre del defunto Manovale SALINITRI Vincenzo (213511): L. 1200 annue per due anni.

4. DENARO Giuseppa, sorella del defunto Operaio DENARO Giuseppe (5665): L. 1200 annue per due anni;

5. TROPEA Giuseppa, figlia del defunto Guardiano TROPEA Giuseppe (7037): L. 1200 annue per due anni;

6. PALLA Bice in BILLI, madre del defunto Conduttore Pr.le BILLI Luigi (202971): L. 1200 annue per due anni.

7. DE GENNARO Margherita, figlia del defunto Aiutante Applicato DE GENNARO Giuseppe (58895): L. 1200 annue per un anno;

8. EMANUELLI Clelia, sorella del defunto Capo Deposito di 2^a Cl. EMANUELLI Vincenzo (61233): L. 1500 annue per due anni;

9. MENEGAZZI Teresa, figlia del defunto operaio di I Cat. MENEGAZZI Enoch (28690): L. 1200 annue per due anni;

10. GIORDANO Francesca, vedova del Manovale BANCIA Stefano (263621): L. 1200 annue per due anni;

11. CERUTI Maria vedova GHILARDOTTI, madre del defunto Segretario di 1^a Cl. GHILARDOTTI Beniamino (105938): L. 1500 annue per due anni.

12. SCARAMUZZA Rosa, sorella del defunto Capo Personale Viaggiante SCARAMUZZA Rizzardo (29088): lire 1500 annue per due anni;

13. MORABITO Elena, vedova dell'Operaio di 1^a classe DURANTE Pietro (230173) L. 1200 annue per due anni;

14. BUSINARI Irene, sorella del defunto Capo Servizio BUSINARI Comm. Ing. Ferruccio (79637) L. 1500 annue per due anni;

15. CARBONE Paola, vedova SERICANO, madre del defunto Alunno d'ordine SERICANO Giuseppe (259080): L. 1500 annue per due anni;

16. MATTEICICHI Mercedes, vedova del Commesso TRANQUILLINI Mario (249274): L. 1500 annue per due anni.

17. ZEGLIOLI Abele, padre del defunto Assistente di stazione di 2^a classe i. p. ZEGLIOLI Luigi (174455): lire 1200 annue per due anni;

18. PELLEGRINO Maria, vedova PUTIGNANO, madre del defunto Segretario di 1^a classe PUTIGNANO Tancredi (146736): L. 1500 annue per due anni;

19. RENNA Elena, sorella del defunto Capostazione P. LE RENNA Ernesto (65763): L. 1500 annue per due anni;

20. LAZZARI Ilia, figlia del defunto frenatore LAZZARI Flaminio (48490) L. 1200 annue per due anni.

21. **PARISE Floride**, figlia del defunto Deviatore **Capo PARISE Bernardo** (32740): L. 1200 annue per due anni;

22. **DOLJAK Pierina**, vedova dell'Operaio **NANUT Emilio**, (282442): L. 1200 annue per due anni;

23. **D'AFFLISIO Giuseppina**, figlia del defunto Segretario di 1° classe **D'AFFLISIO Oscar** (56430): L. 1500 annue per due anni;

24. **ALBANI Rachele**, vedova del Frenatore **MANAGIA-ROTTI Luigi** (220123): L. 1200 annue per due anni;

25. **MEGNA Maria**, vedova dell'Usciere di 2° classe **GROSSO Giuseppe** (91142): L. 1200 annue per due anni;

26. **BETTINI Arnaldo**, figlio del defunto Macchinista **BETTINI Napoleone** (13569) L. 1200 annue per due anni;

27. **CASTALDI Concetta**, vedova del Manovale **MUCCI Nazzareno** (272577): L. 1200 annue per due anni;

28. **TOGNONI Emma**, vedova del Manovale **MARCHINI Emilio** (278399): L. 1200 annue per due anni;

29. **MONTANARO Carmela**, figlia del defunto Cantoniere **MONTANARO Pietro** (149885): L. 1200 annue per due anni;

30. **TASSINARI Francesca**, figlia del defunto sotto Ispettore **TASSINARI Gaetano** (382): L. 1500 annue per due anni;

31. **MARINONI Elvira**, vedova dell'Accenditore **VINCENZONI Giuseppe** (148741) L. 1200 annue per due anni;

32. **VIAPPIANI Angela**, vedova dell'Aiutante di 2° classe **PELOSI Eugenio** (43859) L. 1500 annue per due anni;

33. **TORRE Domenica**, sorella del defunto verificatore **TORRE Giuseppe** (75431): L. 1200 annue per due anni;

34. **CIMA Amelia**, figlia del defunto Assistente Capo **M. M. CIMA Paolo** (146160): L. 1200 annue per un anno;

35. **CERIONI Albina**, vedova **BADIALI**, madre del defunto Frenatore **BADIALI Elio** (275663): L. 1200 annue per due anni;

36. **CANALE Caterina**, vedova del Manovale **LABATE Giovanni** (235606): L. 1200 annue per due anni;

37. BERTUCCI Francesca, sorella del defunto segretario di 1^a classe BERTUCCI Odoardo (32132) L. 1500 annue per due anni;

38. — AIROLA Natalina, figlia del defunto frenatore AIROLA Pietro (55392) L. 1200 annue per due anni.

39. AVATI Anita, sorella del defunto Conduttore Capo AVATI Aldo (161052): L. 1200 annue per due anni;

40. TIMASSI Annunziata, vedova DI PIETRO madre del defunto manovale DI PIETRO Filippo (165344) lire 1200 annue per due anni;

41. MARCHETTI Olga, figlia del defunto Frenatore MARCHETTI Felice (13977): L. 1200 annue per due anni;

42. IMPERATORE Concetta, vedova del Manovratore DI CESARE Serafino (192668): L. 1200 annue per due anni;

43. BRANCOLI Anna, figlia del defunto Revisore P.le BRANCOLI Antonio (21176): L. 1500 annue per due anni;

44. BINDI Luigia, vedova dell'assistente lavori MARTELLI Imperio (R. A. 159): L. 1500 annue per due anni;

45. GIACOBELLI Celeste, figlio del defunto Conduttore GIACOBELLI Carlo (32210): L. 1200 annue per due anni;

b) *Ex agenti.*

1. CANZONERI Silvia, ex Scrivana (155030) L. 1200 annue per due anni;

2. ORTESE Gisberto, Aiutante Applicato (121383) L. 1200 annue per due anni;

3. SALLUSOGLIA Pietro, Operaio 1^a classe (267379) L. 1200 annue per due anni;

4. VACHINO Felice, ex Operaio di 1^a classe (273409) L. 1200 annue per due anni.

3. RICOVERO DI ORFANI.

1. ELIO, orfano dell'operaio di 1^a classe LORENZETTI Erasmo (168380);

2. CLAUDIA, orfana del Manovale DI CICCIO Antonio (272447);
3. SERENO, orfano del Manovratore MORIONDO Giovanni (267767);
4. GIUSEPPINA, orfana del Manovale ORLANDE Biagio (253668);
5. COSTANTINO, orfano del Deviatore CARLETTINI Domenico (182133);
6. GIOVANNI, orfano del Capo Squadra Cantonieri CUFARI Giuseppe (268837);
7. VITO, orfano del Disegnatore Capo R. P. GIAMBALVO Angelo (214219);
8. FRANCESCO, orfano del Manovale IOSSA Giovanni (270505);
9. PIA, orfana del Manovale CAROSI Dario (267236);
10. GIACOMO ed ELVIRA, orfani del Capo Squadra Canton. SCHIUFANO Gerlando (172429);
11. VINCENZO, orfano del Capo Squadra Manovratore PASSARO Vincenzo (88734).
12. GIACINTO, orfano del Manovale ANTONUCCI Silverio (282530).
13. GIULIO, orfano del Deviatore BOTTONI Giuseppe (166204);
14. SISINA, orfana del Fuochista PIESCO Eugenio (221635).
15. SERENO, orfano del Manovratore LEONI Mario (222288);
16. ORESTE, orfano dell'Operaio ACAMPORA Genaro (117861);
17. MARIA, orfana del Manovale GLORIO Ernesto (206445);
18. SILVIO, orfano del Caposquadra Dev. MONTANINI Oreste (36992);
19. ORONZO, orfano del Guarda Merci NEGLIA Giuseppe (282350);
20. FRANCESCA, orfana del Segretario di 2^a classe DE MARTINO Armando (116642);

21. BRUNO, orfano del Cantoniere CARROZZO Guerino (223452);
22. BRUNO, orfano del Deviatore SKOK Francesco (244274);
23. ALMA, orfana del Manovale FERRETTI Giuseppe (209488);
24. VALTER, orfano del Manovale SPADA Alfredo (258376);
25. MERCEDES, orfana del Manovratore SILLA Americo (236488);
26. MARIA, orfana del Manovale DE MARTINO Mario (199830);
27. MARIO, orfano del Manovale SALA Maurizio (240956);
28. ANGIOLINA, orfana del Manovale D'AGUANO Rocco (268420);
29. SALVATORE, orfano del Cantoniere CHIESSA Gavino (190492);
30. FRANCESCO, orfano del Guarda Merci STIRARELLA Carmine (233463);
31. LUIGI, orfano del Fucchiata LOMBARDI Oreste (257709);
32. SAVERIO, orfano del Manovale URBANO Saverio (252525);
33. MARIA, orfana del Guarda Merci PEDINI Salvatore (196231);
34. IVO, orfano dell'Operaio TONUCCI Inson (237267)
35. UGO, orfano del Capo Gestione di 3^a classe CROCE Italo (190726);
36. GLAUCO, orfano dell'Operaio di 1^a classe SALVADORINI Mario (211714);
37. RAFFAELE, orfano del Sostituto Avvocato di Stato di 2^a classe PARISI Francesco (264437);
38. LIBERO, orfano del Cantoniere TRIFOLELLI Agostino (282799);
39. ERMANNO, orfano del Conduttore Capo CAGNONI Bindo (128268);

40. PAOLO, orfano del Conduttore Capo PACILLO Domenico (170011);
41. DOMENICO, orfano del Manovale COSENTINO Calogero (288073);
42. MATTEO, orfano del Fuochista SABATINO Giuseppe (256775);
43. LUIGI, orfano del Manovale D'AGOSTINO Raffaele (241389);
44. RICCARDO, orfano dell'Accudiente FAVARO Emilio (185663);
45. ORLANDO, orfano del Cantoniere SAVINO Eliodoro (272607);
46. ANNA, orfana del Manovale MIRANDA Francesco (248293);
47. GIUSEPPE, orfano del Cantoniere DE MARCO Domenico (245779);
48. LIDIA, orfana del Manovale DI SANTE Tullio (272236);
49. LIDIA, orfana del Guardasala VALENT Gelindo (257020);
50. SALVATORE, orfano dell'operaio di 1^a classe PEDALINO Pasquale (222039);
51. LINO, orfano del Manovale VERNENGO Guido (268066);
52. ERALDO, orfano dell'Usciere di 1^a classe ANZEVI-NO Antonio (180152);

REVOCHE E SOSTITUZIONI

1. TARZIA Agostino, orfano del Cantoniere TARZIA Giuseppe (158266): in sostituzione della sorella Lucia;
2. DE CICERO Danilo, orfano del Manovale DE CICERO Antonio (272447): in sostituzione della sorella Claudia;
3. PIESCO Luigi, orfano del Fuochista PIESCO Eugenio (221635): in sostituzione della sorella Sisina;
4. DE MARTINO Luigi, orfano del Manovale DE MARTINO Mario (199530): in sostituzione della sorella Maria;

5. MONTANINI Antonio, orfano del C. Squadra Deviatori MONTANINI Oreste (36992): in sostituzione del fratello Silvio.

RICOVERO DI FIGLI DI EX AGENTI

1. GIULIANA, figlia dell'ex Frenatore POMPEI Antonio (207092).

RICOVERO DI FIGLI DI AGENTI.

1. LIVIA e GIUSEPPINA, figlie del C. Conduitt. di 1^a classe PALERMO Filippo (158027);

2. ARMANDO, figlio del Frenatore CALONA Emilio (275169);

SUSSIDI STRAORDINARI

Giusta l'art. 5 del R. D. L. 7 febbraio 1926 n. 187 il Comitato dell'Opera di Previdenza, prese in esame le istanze pervenute da ex agenti e da congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero ha accordato, in casi riconosciuti di grave ed eccezionale bisogno N. 216 sussidi straordinari per complessive L. 22.350.

BORSE DI STUDIO

L'opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato bandì nell'agosto u. s., come negli anni precedenti, un concorso pel conferimento di borse di studio a favore di orfani e figli di ferrovieri ed ex ferrovieri dello Stato per il corrente anno scolastico 1934-35.

Al concorso hanno partecipato N. 4.336 concorrenti e le borse di studio assegnate sono state 2461 per un importo complessivo di L. 1.810.100.

Esse sono così ripartite:

N. 930 per le scuole elementari.

N. 858 per le scuole medie inferiori.

N. 344 per le scuole medie superiori.

N. 329 per le Università e Istituti Superiori.

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi.

In relazione al punto 6° degli avvisi programma approvati coi DD. MM. n. 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358, 1362, 1363, 1365, e 1366 del 10 novembre 1934 e 1359 del 20 novembre, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale rispettivamente del 19 e 24 novembre 1934, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo in Roma nei giorni appresso segnati:

- 2 posti Segretario (Elettromeccanico), giorni 11, 12, 13, 14 febbraio 1935;
- 4 posti Segretario (Perito Chimico), giorni 11, 12, 13, 14 febbraio 1935;
- 1 posto Allievo Ispettore forestale, giorni 13, 14 febbraio 1935;
- 1 posto Allievo Ispettore Agraria, giorni 15, 16 febbraio 1935;
- 5 posti Allievo Ispettore Medico Chirurgo, giorni 18, 19 febbraio 1935;
- 8 posti Allievo Ispettore Laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, giorni 20, 21 febbraio 1935;
- 40 posti Allievo Ispettore Ingegnere, giorni 22, 23 febbraio 1935;
- 10 posti Disegnatore, giorni 26, 27, 28 febbraio 1935;
- 10 posti Aiutante Disegnatore, giorni 1, 2, 3 marzo 1935;
- 15 posti Solvegliante lavori, giorni 4, 5, 6 marzo 1935;
- 15 posti Assistente lavori elettromeccanici, giorni 11, 12, 13 marzo 1935;
- 30 posti Assistente lavori edili, giorni 14, 15, 16 marzo 1935;
- 60 posti Sottocapotecnico, giorni 21, 22, 23 marzo 1935.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 23.

Ristampa del fascicolo "Tariffe e condizioni per i trasporti a domicilio".

Si è pubblicato il nuovo fascicolo delle « *Tariffe e condizioni per i trasporti a domicilio* » che annulla e sostituisce l'altro edito nel novembre 1925.

Il nuovo fascicolo in vigore dal 15 febbraio 1935, è suddiviso in tre parti. La prima si riferisce al servizio delle merci compresi i « colli espressi »; la seconda a quello dei bagagli e la parte terza, infine, contiene l'elenco delle località ammesse ai vari servizi in relazione al nuovo ordinamento delle Agenzie (vedansi l'allegato al punto n. 791 del Bollettino Commerciale n. 21 del 1° novembre 1933 e l'allegato al punto n. 372 del Bollettino Commerciale n. 11 del 1° giugno 1934).

Non sono comprese nel fascicolo le tariffe delle Agenzie dipendenti da Ferrovie, Tramvie e Società di Navigazione concesse all'industria privata (in servizio cumulativo con le FF. SS.) già contenute nella parte 3ª dell'edizione 1925, in quanto già riportate nel Prontuario dei Servizi Cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose edizione 1° dicembre 1933).

Il nuovo fascicolo verrà distribuito a cura del Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze. Le Sezioni Commerciali però dovranno distribuirne una copia a ciascuna Impresa Automobilistica esercente il servizio merci di collegamento richiedendo a tal fine il quantitativo di copie necessarie al detto Controllo.

Il fascicolo stesso sarà pure in vendita al pubblico al prezzo di L. 3,00 e le stazioni, alle quali pervenissero domande di acquisto, dovranno comunicarle al Controllo predetto per l'invio degli occorrenti esemplari.

Ordine di servizio N. 24.

Istruzione per il servizio dei manovratori.

È in corso di distribuzione la ristampa dell'«Istruzione per il servizio dei manovratori» (in sostituzione di quella attualmente in uso — edizione 1923 —) comprendente l'appendice n. 1 (O. S. n. 48 - 1930) e le modificazioni apportate con gli O. S. n. 107 e 172 del 1932, n. 88 - 1934 e le varianti introdotte alle Nozioni sui veicoli.

Unitamente all'Istruzione suddetta viene anche distribuita la 2ª appendice, con la quale è stato aggiunto il nuovo paragrafo 10 all'art. 7 dell'Istruzione stessa.

Chi riceve dette pubblicazioni deve rilasciare regolare ricevuta scritta al proprio superiore immediato.

Le ricevute dovranno essere inviate alla Sezione Compartimentale da cui dipendono i singoli agenti, per essere conservate nelle posizioni personali dei medesimi.

Comunicati:

Esperimenti per cambi di qualifica da manovale ad aiutante operaio (Servizio Materiale e Trazione).

Il comma 2° del comunicato relativo ai suindicati esperimenti, pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 36 del 6 settembre 1934-XII, è sostituito dal seguente:

« 2° — Potranno partecipare agli esperimenti i « Manovali stabili dipendenti dal Servizio Materiale e « Trazione che al 1° gennaio 1935/XIII erano già utilizzati come Aiutanti operai oppure in aiuto agli Operai ».

Il termine stabilito dal punto 3° del su citato comunicato per la presentazione delle domande di ammissione agli esperimenti in parola, viene prerogato fino a 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente modifica nel Bollettino Ufficiale.

I Capi degli Impianti da cui dipendono gli aspiranti inoltreranno ai Presidenti delle Commissioni Esaminatrici le domande ricevute entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, dopo aver seguito per la loro accettazione e documentazione le norme stabilite dal punto 4° del sindacato comunicato.

Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Guerra con atto del 26 dicembre 1934, n. 473, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato i Signori:

CARLONI SECONDO GUSTAVO FU GIUSEPPE - nato a Fossombrone e domiciliato a Perugia - Via XX Settembre, n. 1, calzolaio; e

LISANDRELLI ADAMO FU VIRGILIO - nato a Perugia e domiciliato in quella città - Corso Cavour n. 60, calzolaio.

Errata-corrige.

Boll. Uff. n. 5-1935, O. S. n. 18 -
a pag. 63 - 1° periodo.

Il decreto Ministeriale 19 dicembre 1934, contenente l'«Obbligo della presentazione alla Dogana delle denunce di esportazione per le merci destinate verso tutti i paesi aventi con l'Italia accordi di compensazione» deve intendersi pubblicato nella prima parte del Bollettino n. 6 - 1935.

Boll. Uff. n. 5-1935, O. S. n. 21 -
a pag. 65 - 1° periodo.

Dove è detto: ... la fermata di Barberino di Val d'Elsa della linea Napoli-Chiusi...; leggasì invece: ... la fermata di Val d'Elsa della linea Empoli-Chiusi...

Il Direttore Generale
VELANI

Or

Tra

ra

mat

leg

leg

leg

leg

ne

re

i

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

Ordine di servizio N. 25.

Trasformazione in fermata della casa cantoniera di Calosso-Castiglione Tinella ed estensione di servizio.

Dal giorno 20 Febbraio 1935-XIII, la casa cantoniera di Calosso - Castiglione Tinella, trasformata in fermata, verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli ed ai trasporti a G. ed a P. V. di peso fino a kg. 1000 composti di coili non eccedenti il peso di kg. 100 ciascuno.


Detta fermata avrà contabilità propria, e la stazione di Castiglione d'Asti sarà quindi esonerata dal tenere la contabilità della fermata stessa, la quale eseguirà i propri versamenti alla Cassa Compartimentale di Torino con le modalità e norme in vigore e secondo la periodicità di cui alla lettera F dell' O. S. 184-1913 e cioè quattro volte al mese.

Di conseguenza, nella Parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato », edizione 1° Aprile 1929-VII, a pagina 24, si dovrà depennare sotto il nome di Calosso - Castiglione Tinella l'indicazione di casa cantoniera e nelle colonne 7 e 8 il richiamo (i). Dovranno inoltre essere espese le indicazioni G. (b) e P. (b) rispettivamente nelle colonne 9 e 10.

Nella Parte II del Prontuario suddetto, alla pagina 9 tabella 23 ed alla pagina 61, si dovrà depennare il segno di fianco al nome di Calosso - Castiglione Tinella.

Nella Parte I della Prefazione generale all'orario Generale di servizio, Edizione 1931, a pagina 9, di contro al nome di Calosso - Castiglione Tinella si dovrà depennare il segno • e modificare l'indicazione « L. B. » in L. P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.



Ordine di servizio N. 26.

Estensione servizio merci nella stazione di Roma Tiburtina

Dal 20 Febbraio 1935-XIII la stazione di Roma Tiburtina, della linea Firenze - Chiusi - Roma, verrà ammessa a spedire ed a ricevere i trasporti a carro ed in piccole partite a G. V. nonchè i trasporti a P. V. in piccole partite, anche per conto del Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Roma.

In conseguenza di quanto sopra, nella Parte I del «Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato» (Edizione 1° Aprile 1929), in calce alla pagina 84 la nota (4) dovrà essere sostituita con la seguente:

(4) Limitatamente:

a) ai trasporti in piccole partite del materiale profilattico per conto del Ministero dell'Interno;

b) ai trasporti in piccole partite per conto della Società Chimica dell'Aniene con la tassazione in base alle norme indicate nell'avvertenza c) a pagina 5;

c) ai trasporti a carro ed in piccole partite a G. V. per conto del Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Roma.

ed alla nota (5) dovrà essere aggiunto:

(i) ai trasporti a P. V. in piccole partite per conto del Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Roma.

Distribuzione agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 27.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Unico sulla tratta Calalzo P. C. - Belluno della linea Calalzo P. C. - Treviso.

Dalle ore 0 del 1° marzo 1935-XIII sarà attivato l'esercizio con D.U. sulla tratta Belluno-Calalzo della linea Treviso-Calalzo, per cui dalla data suddetta l'intera linea verrà esercitata col sistema del D.U. (Vedi O. S. 175-1934-XII).

L'Ufficio del D.U. per la tratta Belluno-Calalzo è situato nel F.A. della stazione di Belluno. Il Dirigente Unico amministrativamente è aggregato alla stazione di Belluno, ma esercita le sue funzioni con completa autonomia dalla stazione stessa; il suo Ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti, come un posto distaccato alle dirette dipendenze del Capo Riparto Movimento.

Il Dirigente Unico corrisponde a mezzo telefono selettivo con i seguenti impianti:

Belluno Dirigente Movimento.
P.L. km. 86 + 341.
C.C. km. 89 + 668 (posto eventuale).
Ponte nelle Alpi.
Abitazione Guarda Massi km. 96 + 201.
Posto Guarda Massi km. 96 + 800.
P.L. km. 97 + 630.
P.L. km. 98 + 673.
Faé Fortogna.
Longarone.
Castellavazzo.
Posto Guarda Massi km. 106 + 670.
Abitazione Guarda Massi km. 107 + 448.
Posto Guarda Massi km. 108 + 160.
Abitazione Guarda Massi 108 + 523.
Ospitale.
Posto Guarda Massi km. 103 + 923.
C.C. km. 116 + 438 (Posto eventuale).
Perarolo.

Posto Guarda Massi km. 119 + 045.
Posto Guarda Massi km. 120 + 750.
C.C. km. 122 + 528 (Posto eventuale).
C.C. km. 125 + 361 (Posto eventuale).
Sottocastello Tai.
Calalzo P.C.

Le stazioni di Belluno, Ponte nelle Alpi e Calalzo P.C., continueranno ad essere rette da Dirigente di Movimento, le altre stazioni saranno, invece, rette normalmente da Assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati ai Movimento.

L'esercizio della tratta di linea suddetta è regolato dalle «Disposizioni per il Servizio con il Dirigente Unico» edizione 1928-VI di cui l'Ordine di Servizio N. 146 del 20 settembre 1928-VI, dalla Norme particolari della circolare gialla N. 10 dell'8 settembre 1928-VI, nonché delle modificazioni di cui gli Ordini di Servizio N. 24 1930-VIII — N. 49, 1931-IX — N. 80, 1932-X e N. 9, 1934-XII.

Conserverranno però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati dalle suddette «Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico» ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Dallo stesso giorno 1° marzo 1935-XIII la stazione di Sedico Bribano tornerà ad essere retta da dirigente di movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 del Compartimento di Venezia.

Circolare N. 4.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di 4 carri serbatoio di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i 4 carri coperti con botti in legno Mv 914103, 914104, 914105, 914106, della S. A. Esportazione Agricola Italiana di Reggio Emilia.

Detti carri debbono essere cancellati a pag. 188 dell'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929, e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra rete col trattamento previsto per i carri privati.

Distribuita agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Errata-corrige.

Boll. Uff. n. 4-1935, O. S. n. 12 -

a pag. 40 - 2^a riga.

Dove è detto: ... la fermata di Canegrate della linea Domodossola-Arona ...; leggasi invece: ... la fermata di Canegrate della linea Milano-Arona....

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 28.

Estensione di servizio nello Scalo Merci di Bologna Arcoveggio.

Dal giorno 25 febbraio 1935/XIII il servizio merci nello Scalo di Bologna Arcoveggio viene esteso anche ai trasporti a P. V. di derrate a carro per conto del pubblico ed a quelli, pure a carro, di bestiame equino, non da macello e non vincolati a dogana, in partenza od in destinazione dei Magazzini Centrali Italiani.

Di conseguenza:

nella parte 1^a del «Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della Rete dello Stato» (Edizione 1-4-1929) a pag. 19, di contro al nome di Bologna Arcoveggio, nella colonna 12, dovrà essere apposta l'indicazione B (9);

in calce alla pagina stessa, il secondo periodo della nota (8) dovrà essere modificato come segue:

«Sono anche ammessi i trasporti a carro di derrate alimentari e prodotti di orticoltura a G. V. ed a P. V., con o senza acceleramento, in arrivo e partenza per conto del pubblico»;

aggiungere poi la seguente nota:

(9) «Limitatamente ai trasporti a carro di bestiame equino non da macello e non vincolati a dogana diretti ai Magazzini Centrali Italiani o provenienti dai medesimi».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 15.

Ordine di servizio N. 29.

Estensione di servizio nella fermata di Manta.

Dal 1° marzo 1935-XIII nella fermata di Manta, della linea Cuneo-Saluzzo, il servizio a G. V., che attualmente è limitato ai trasporti di pacchi ferroviari, sarà esteso ai trasporti in piccole partite delle merci di peso fino a kg. 1000, costituiti di colli non eccedenti il peso di kg. 100 ciascuno, e verrà ammesso il servizio dei trasporti a P. V. in piccole partite con le stesse limitazioni della G. V.

Di conseguenza, a pag. 56 della Parte I del « Pronuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » Edizione 1° aprile 1929, di contro al nome di Manta, nella colonna 9, si dovrà depennare il richiamo (3), sostituendolo col richiamo (b), e nella colonna 10 esporre l'indicazione P (b).

In calce alla detta pagina 56 si dovrà depennare l'annotazione corrispondente al richiamo (3).

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio, edizione novembre 1931, parte I, a pag. 13, di contro al nome di Manta, l'indicazione di « L. G. » dovrà essere sostituita con quella « L. P. ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 30.

Riapertura all'esercizio della fermata di Rapolla.

La fermata di Rapolla della linea Foggia-Potenza Inferiore, già soppressa con Decreto N. 2207 in data 25 aprile 1932, è stata riaperta all'esercizio con successivo decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XI.

Detta fermata, non presenziata dal personale, espleta il solo servizio viaggiatori e bagagli con le modalità e

Parte II - n. 8 - 21 febbraio 1935-XIII.

norme indicate nell'Ordine di servizio n. 105 pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 24 del 16 giugno 1932-X ed è assegnata alla giurisdizione del 2° Reparto Commerciale e del Traffico e del 1° Reparto Movimento entrambi con sede a Foggia.

In conseguenza di quanto sopra, nella Parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929, a pagina 80, fra le stazioni di Rapolano e Rapolla-Lavello, si dovrà inserire:

Rapolla/Foggia - Potenza Inferiore/Bari / Potenza/
V(z) B(z).

Nella Parte II del Prontuario suddetto, a pag. 42, tabella 138, ripristinare il nome di Rapolla e le relative distanze e nell'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di Rapolla 138.

Nella « Prefazione Generale all'orario generale di servizio, Parte I », edizione novembre 1931, a pagina 15, fra le stazioni di Rapolano e Rapolla-Lavello inserire:

Rapolla LR/Br/133

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 31.

Soppressione del servizio sulla linea Terranova Pausania - Golfo Aranci.

In relazione al Decreto 11 Febbraio 1935-XIII N. 2230 del Ministro delle Comunicazioni, dalle ore 0 del giorno 1° Marzo 1935-XIII viene sospeso il servizio ferroviario sulla linea Terranova Pausania - Golfo Aranci e la linea stessa resterà chiusa all'esercizio.

In conseguenza di quanto sopra resta soppresso il segnale di protezione di Terranova Pausania lato Golfo Aranci ed il circuito telefonico N. 5682.

Su tutte le pubblicazioni di servizio dovranno essere depennati i nomi di Golfo Aranci, Golfo Aranci marittima, della fermata di Marinella e le indicazioni relative.

Saranno impartite istruzioni per quanto riguarda il materiale di esercizio e di scorta in dotazione alla linea e per l'estinzione dei relativi inventari.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 nonché, limitatamente alla Delegazione di Cagliari, a quelli delle classi 10, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 e 54.



Ordine di servizio N. 32.

Soppressione del servizio sulla linea Albano-Campoleone

In relazione al Decreto 29 gennaio 1935-XIII del Ministro delle Comunicazioni, dalle ore 0 del giorno 1° marzo 1935-XIII viene soppresso il servizio ferroviario sulla linea Albano-Campoleone e la linea stessa resterà chiusa all'esercizio.

In conseguenza di quanto sopra restano soppressi:

ad Albano: il segnale di protezione lato Cecchina;

a Cecchina: i segnali di protezione lato Albano e lato Campoleone;

a Campoleone: i segnali di protezione lato Cecchina; il segnale di partenza N. 35 del binario tronco verso Cecchina e l'ala n. 37 del segnale di partenza posto fra la 2^a e 3^a linea la quale comanda ai treni partenti dalle linee I, II, III verso Cecchina.

Inoltre resta soppresso il circuito telegrafico 2284.

Per le modificazioni da apportare alle distanze chilometriche e alle pubblicazioni di servizio valgono le disposizioni contenute negli allegati *A*, *B* e *C* al presente *O. S.*

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 nonché, limitatamente al compartimento di Roma, a quelli delle classi 10, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 e 54.

Allegato A all'Ordine di Servizio n. 32 - 1985-XIII

Modificazioni ed aggiunte da apportare alle pubblicazioni di servizio.

Nella parte I del «Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1° aprile 1929 - VII) si dovrà:

— a pagina 9, nell'elenco delle linee del Compartimento di Roma in luogo della linea Roma-Albano-Nettuno si dovrà indicare le linee « Roma-Albano » e « Campo Leone-Nettuno ».

— di contro ai nomi delle stazioni di Albano Laziale, Capannelle, Castel Gandolfo e Marino Laziale, nella colonna 2, modificare l'indicazione della linea Roma-Albano-Nettuno in « Roma-Albano ».

— di contro ai nomi di Anzio, Anzio Colonia, Campo di Carne, Carroceto, Nettuno e Padiglione, nella colonna 2, modificare l'indicazione della linea Roma-Albano-Nettuno in « Campo Leone-Nettuno ».

Nella parte II del Prontuario suddetto si dovrà :

— all'indice grafico, quadro N. 2, depennare il tratto di linea Albano-Campo Leone.

— a pag. 34 sostituire la tabella N. 119 « Roma-Albano-Nettuno » con le tabelle N. 119 e 119-bis, di cui l'allegato B al presente ordine di servizio.

— alle pagine 38 e 39 sostituire le tabelle N. 129-A e 129-B con quelle di cui l'allegato C al presente ordine di servizio.

— all'indice alfabetico di contro al nome di Cecchina depennare il N. 119 e di contro ai nomi di Anzio, Anzio Colonia, Campo di Carne, Campo Leone, Carroceto, Nettuno e Padiglione modificare il N. 119 in « 119 bis ».

Nella — Prefazione generale all'Orario Generale di Servizio parte I — (edizione novembre 1931 - X) si dovrà :

— a pag. 2, Circoscrizione dei Compartimenti, depennare il tratto di linea Albano-Campo Leone;

— alle linee del Compartimento di Roma, numerazione 117, modificare l'indicazione della linea Roma-Albano-Campo Leone in « Roma-Albano ».

Modificazioni da apportare ai prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo.

— sia nel grafico che nel testo dovrà farsi risultare che la linea Roma-Albano-Nettuno e Campo Leone-Nettuno è ora frazionata in due tratti non collegati e cioè Roma-Albano e Campo Leone-Nettuno.

— per le modificazioni alle distanze le stazioni di Albano Laziale, Campo Leone, Capannelle, Anzio, Carroceto, Castel Gandolfo, Cecchina, Ciampino, Cisterna di Roma, Cori, Divino Amore, Frascati, Giulianello Roccamassima, Labico, Lanuvio, Marino Laziale, Monte Compatri Colonna, Nettuno, Norma Ninfa, Palestrina, Pavona, Santa Palomba, Torretta Corana, Torricola, Valmontone, Zagarolo, riceveranno particolari istruzioni dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze.

— tutte le stazioni situate a sud della linea Roma-Avezzano-Pescara formeranno le nuove distanze per le stazioni della linea Roma-Albano aggiungendo alla distanza risultante per la stazione di Roma Termini le distanze sottoindicate:

Da Roma Termini a Capannelle	Km. 11
» » Marino Laziale	» 24
» » Castel Gandolfo	» 27
» » Albano Laziale	» 30

L'istradamento da esporre sarà quello stesso della stazione di Roma Termini seguito dal N. 135.

Qualora nei prontuari per la tassazione dei trasporti merci esistano due distanze delle quali una computata in transito di Roma Termini, basterà depennare la distanza computata in transito di Campo Leone (241) Cecchina (222) e la nota in calce alla pagina con i relativi richiami.

Le stazioni di:

Alfedena Scontrone, Anagni, Aquino Castrocielo P., Arce, Arpino, Artena Valmontone, Balsorano, Bannello, Boiano, Bonefro S. Croce, Campobasso, Campochiaro, Campolieto Monacilione, Campomarino, Cantalupo del Sannio e M., Capriati al Volturno, Carovilli, Roccasicura, Carpinone, Casacalenda Guardialfiera,, Cassino, Castel di Sangro, Castro Pofi Vallecorsa, Cccano, Ceprano Falvaterra, Chieuti Serracapriola, Civita d'Antino Morino, Coldragone Villa Felice, Ferentino Supino, Fontana Liri, Frosinone Fiuggi, Guardiaregia,

Guglionesi Portocannone, Isola Liri, Isoletta S. Giovanni Incarico, Isernia, Lanuvio, Larino, Matrice Montagano, S. Giovanni in Galdo, Mignano, Montenero Valcoccchiara, Monteroduni Macchia, Morolo, Morrea Castronovo Rendingara, Pescolanciano, Pettoranello, Piedimonte S. Gennaro, Presenzano, Ripabottoni S. Elia, Ripalimosani, Ripalta, Rocca d'Evandro S. Vittore, Rocca Ravindola, Roccasecca, S. Agapito Longano, S. Angelo in Grotte, S. Croce del Sannio, S. Giuliano del Sannio, S. Martino in Pensilis, S. Massimo, S. Pietro Avellana Capracotta, S. Polo Matese, S. Vincenzo Valle Roveto, Segni Paliano, Sepino, Sessano Civitanova, Sgurgola, Sora, Termoli, Tora Presenzano, Ururi Rotello, Vairano Caianello .Vastogirardi, Velletri, Venafro, Vinchiaturò,

verificheranno quali distanze per le stazioni comprese nel seguente prospetto I sono attualmente computate in transito sulla linea Cecchina (222) Campo Leone (241) e le depennaranno con i relativi istradamenti.

Rileveranno poi dai prontuari medesimi le distanze per Formia, Roma Termini e Sezze Romano; sommeranno queste distanze con quelle indicate rispettivamente di contro a ciascuna stazione nel prospetto ed esporranno sul prontuario le distanze che dal confronto risulteranno minori.

L'istradamento sarà quello medesimo della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza, seguito dal N. 135 se avrà servito per base Roma Termini, dal N. 250 se avrà servito per base Sezze Romano o Formia.

PROSPETTO I

STAZIONI	Distanza a Formia	Distanza a Roma Termini	Distanza a Sezze Romano
Carroceto	102	41	44
Campo di Carne	106	45	48
Padiglione (radd.).	110 (1)	49 (1)	52 (1)
	118 (2)	57 (2)	60 (2)
Anzio Colonia (c.c.)	116	55	58
Anzio	118	57	60
Nettuno	121	60	63
Torricola	117	13	59
Divino Amore	112	18	54
Santa Palomba	105	24	47
Campo Leone	95	34	37
Cisterna di Roma	79	50	21

(1) Distanza effettiva valevole per i trasporti viaggiatori, bagagli e merci.

(2) Distanza virtuale valevole per i trasporti merci.

Le stazioni comprese nelle tabelle polimetriche N. 129-A e 129-B della parte II del Prontuario Generale rileveranno le nuove distanze ed i relativi istradamenti per le stazioni di Cecchina, Ciampino, Frascati, Frattocchie, Lanuvio e Pavona dalle nuove tabelle.

Allegato C all'Ordine di Servizio. n. 32 - 1935-XIII

— La stazione di Sezze Romano, quelle di Teano (della linea Vairano Caianello-Sparanise), Pontelandolfo (della linea Campobasso-Benevento), Poggio Imperiale (della linea Termoli-Foggia) e tutte le altre situate a sud delle medesime, escluse quelle comprese nelle tabel-

le N. 129-A e 129-B suddette, sostituiranno le attuali distanze per le stazioni di Cecchina. Ianuvio e Pavona con quelle che risulteranno formate aggiungendo alla distanza esistente sul prontuario per Sezze Romano rispettivamente per Ianuvio Km. 51, per Cecchina Km. 55, per Pavona Km. 60. L'istradamento sarà quello stesso di Sezze Romano seguito dal N. 250 - 177.

Inoltre verificheranno quali distanze per le stazioni di Ciampino, Frascati e Frattocchie sono attualmente computate in transito sulla linea Campo Leone (241) Cecchina (222) e le depenneranno con i relativi istradamenti; rileveranno dai prontuari manoscritti le distanze per le stazioni di Avellino, Cancello, Caserta, Mercato S. Severino, Sezze Romano, Sparanise; sommeranno queste distanze con quelle indicate rispettivamente di contro a ciascuna stazione nel seguente prospetto II ed esporranno sul prontuario la distanza che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza, seguita dai N. 250-177 se avrà servito di base Sezze Romano, dai N. 157-151 negli altri casi.

PROSPETTO II

STAZIONI	Avellino	Cancello	Caserta	Mercato S. Severino	Sezze Romano	Sparanise
Ciampino.	288	214	202	258	70	176
Frascati	297	224	212	267	79	185
Frattocchie	289	216	204	250	68	178

Allegato B all'Ordine di Servizio N. 32 - 1935-XIII

(119) Roma-Albano

Roma Termini				
11	Capannelle			
24	13	Marino Laziale		
27	16	4	Castel Gandolfo	
30	19	6	3	Albano Laziale

(119-bis) Campo Leone-Nettuno**Campo Leone**

7	Carroceto			
11	5	Campo di Carne		
15	9	5	Padiglione	
21	15	11	6	Anzio Colonia ●
23	17	13	8	2 Anzio
26	20	15	11	5 3 Nettuno

Ordine di servizio N. 33.

Soppressione dell'Ufficio Costruzioni Idroelettriche di Porretta Terme e istituzione dell'Ufficio Costruzioni Idroelettriche di Bologna

A decorrere dal 1° marzo 1935-XIII l'Ufficio Costruzioni Idroelettriche di Porretta Terme, istituito con l'Ordine Generale n. 14/1920, viene soppresso, e l'esercizio della centrale di Suviana viene affidato all'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Bologna.

Dalla stessa data suindicata viene istituito l'Ufficio Costruzioni Idroelettriche di Bologna per lo studio ed i lavori relativi al nuovo impianto di Castrola.

Detto Ufficio dipenderà direttamente a tutti gli effetti dal Servizio Lavori e Costruzioni.

Ordine di servizio N. 34.

Chiusura all'esercizio della vecchia stazione di Signa ed attivazione della nuova.

A partire dalle ore 24 del giorno 28 ottobre 1934-XIII la stazione di Signa, posta al km. 16+204,55 della linea Firenze-Pisa è stata chiusa all'esercizio ed in sua vece è stata attivata una nuova stazione.

Quest'ultima è dotata dei seguenti fabbricati, impianti e meccanismi:

— Un fabbricato viaggiatori con asse alla progressiva km. 15+926,35 della linea Firenze-Pisa e cioè a metri 278,20 dal vecchio F. V. verso Firenze, situato a destra dei binari di corsa nel senso Firenze-Pisa;

— Un marciapiedi in corrispondenza del F. V.;

— Un marciapiedi intermedio situato fra le due linee di corsa e collegato al F. V. a mezzo di un sottopassaggio;

— Un fabbricato isolato per latrine dal lato verso Pisa del F. V.;

— Un piano caricatore scoperto, con rampa di accesso e dispositivo per carico di testa situato dal lato verso Firenze del F. V.;

— Un magazzino merci all'estremo del P.C.S. suddetto;

— Una stadera a ponte da 40 tonnellate;

— Una sagoma limite;

— Due binari di corsa;

— Due binari di precedenza;

— Un binario passante allacciato alle linee di corsa;

— Un binario per deposito carri;

— Un binario d'accosto al piano caricatore;

— Un binario di carico e scarico diretto.

ABILITAZIONI.

La nuova stazione è abilitata a tutti i servizi ai quali era abilitata la vecchia.

DISTANZE.

Nessuna modificazione è da apportarsi, per ora, alle distanze chilometriche da e per la nuova stazione di Signa.

MODIFICAZIONI ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO.

In conseguenza di quanto sopra, a pagina 97 della parte prima del Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1 aprile 1929-VII), in corrispondenza del nome Signa, alla colonna 14, esporre la lettera T; alla colonna 17, modificare in 40 l'attuale indicazione di 30, della portata della bilancia a ponte.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, nonché, limitatamente al compartimento di Firenze, a quelli delle classi 14, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 e 54.

Ordine di servizio N. 35.

Estensione di servizio merci nella stazione di Ceregnano.

Dal giorno 10 marzo 1935-XIII il servizio delle merci a G. V. che nella stazione di Ceregnano (della linea Rovigo Chioggia) attualmente è limitato ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non eccedenti il peso di kg. 50 ciascuno, verrà esteso anche ai trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione.

Dalla stessa data, anche il servizio delle merci a P. V. che attualmente è limitato ai trasporti a carro o come tali considerati dalla Amministrazione verrà esteso ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500, composti di colli non eccedenti il peso di kg. 50 ciascuno.

Di conseguenza nella Parte 1^a del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato Edizione 1° aprile 1929 a pagina 33, di contro al nome di Ceregnano nelle colonne 9 e 10, i rispettivi richiami (a) e (d) alle lettere G. e P. dovranno essere modificati in «e».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 36.

Estensione del servizio merci nella Stazione di Capo Spartivento.

Dal giorno 5 marzo 1935-XIII nella stazione di Capo Spartivento — della linea Metaponto-Reggio Calabria — il servizio delle merci a G. V. e P. V., che attualmente è limitato ai trasporti in piccole partite, di peso fino a kg. 500 composti di colli non eccedenti il peso di kg. 50, verrà esteso ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 1000 col massimo di kg. 100 per ogni collo.

Parte II - n. 9 - 28 febbraio 1935-XIII.

Di conseguenza, a pagina 27 della Parte prima del «Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato» «Edizione 1° aprile 1929, di contro al nome di Capo Spartivento, nelle colonne 9 e 10, il richiamo (a) dovrà essere modificato in (b)».

Distribuito agli Agenti delle classi 3, 5, 8, e 15.

Ordine di servizio N. 37.

Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose.

(Vedi ordini di servizio n. 29 e n. 104 del 1930).

E' stato provveduto alla ristampa delle «Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose» di cui l'ordine di servizio n. 28 e n. 104 del 1930.

Il volume raccoglie in un testo unico quanto sinora è stato disposto con le diverse pubblicazioni in tema di eseguimento dei trasporti delle cose. La materia relativa è ordinata nelle seguenti parti:

Parte I. — Disposizioni d'indole generale ed amministrativa. Ordinamento e tenuta degli Uffici, piazzali, magazzini ed altri impianti destinati all'eseguimento dei trasporti.

Parte II. — Accettazione e custodia delle cose destinate al trasporto.

Parte III. — Dell'imballaggio in particolare.

Parte IV. — Mezzi e modi d'inoltro dei trasporti.

Parte V. — Disposizioni generali per il carico e trasbordo dei carri.

Parte VI. — Richiesta e fornitura dei carri alle parti.

Parte VII. — Disposizioni speciali per il carico dei trasporti in piccole partite e di quelli a carro.

Parte VIII. — Consegna fra il personale dei treni e delle stazioni e custodia dei trasporti durante il viaggio.

Parte IX. — Arrivo, scarico e riconsegna dei trasporti.

Parte II - n. 9 - 28 febbraio 1935-XIII.

Parte X. — Impedimenti al trasporto. Modifiche al contratto di trasporto.

Parte XI. — Anormalità: Riserve ed accertamenti.

Sono annessi al volume i seguenti allegati, nonchè l'indice dei moduli citati nelle norme stesse:

Allegato n. 1. — Sospensione dei trasporti.

Allegato n. 2. — Utilizzazione dei carri a sagoma inglese.

Allegato n. 3. — Premi per la buona utilizzazione del materiale da carico e la sollecita resa dei trasporti.

Allegato n. 4. — Treni merci con freno continuo.

Allegato n. 5. — Uso dei carri ed attrezzi delle Ferrovie estere.

Allegato n. 6. — Uso dei carri gru.

Allegato n. 7 — Prescrizioni tecniche per il carico dei carri.

Allegato n. 8. — Carri intercomunicanti e squadre con trasbordatori.

Allegato n. 9. — Uso e circolazione dei carrelli automotori per le manovre.

Allegato n. 10. — Computo e registrazione delle prestazioni di manovra.

Allegato n. 11. — Etichette e listini per l'inoltro dei trasporti.

Allegato n. 12. — Piombatura dei carri.

L'allegato 7° contiene le prescrizioni tecniche per il carico dei carri, costituenti l'allegato II al «Regolamento per il reciproco uso dei carri in servizio internazionale (R.I.V.)» edizione di Stoccolma, in vigore dal 1° gennaio c. a.

Il volume viene distribuito in congruo numero di esemplari agli uffici, alle stazioni ed ai depositi del personale viaggiante.

Raccomandasi perciò in avvenire, di riferirsi a queste «Norme» nei richiami da farsi da parte degli uffici direttivi, e nelle disposizioni di dettaglio da parte degli organi esecutivi.

Le successive varianti alla pubblicazione saranno diramate con appositi Ordini di servizio ed Appendici, di cui gli interessati dovranno prendere opportuna nota.

Il volume deve considerarsi in dotazione ai diversi uffici di stazione ed ai depositi del personale viaggiante e non ai singoli agenti, non dovrà quindi essere asportato nel caso di cambiamento dei titolari degli impianti o comunque degli assegnatari della pubblicazione.

Distribuito agli Agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 15.

Circolare N. 5.

Trasporti di materiali di propaganda turistica.

Con riferimento all'Ordine di Servizio n. 109-1927, si comunica che, in seguito all'avvenuto cambiamento di rappresentanza in Italia delle Ferrovie Ungheresi dello Stato, tutte le spedizioni di materiale di propaganda turistica e biglietti ferroviari, finora indirizzate al Gr. Uff. Avvocato Ludovico Silenzi, nella sua qualità di rappresentante delle dette Ferrovie, saranno d'ora in avanti dirette all'Ufficio Ungherese di Informazioni Turistiche — Roma, Via Vittorio Veneto 40.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 38.

**Servizio cumulativo per i trasporti merci con la ferrovia
" Massalombarda-Imola-Castel del Rio " esercitata dalla
Società " Santerno Anonima Ferroviaria (S. A. F) ".**

(Vedi Ordine di Servizio n. 124-1917 e successive modificazioni)

In seguito all'attivazione del tronco di linea Imola-Massalombarda della Ferrovia Massalombarda-Imola-Castel del Rio esercitata dalla Società « S.A.F. », a datare dal 18 Marzo 1935-XIII il tronco stesso viene ammesso al servizio cumulativo con la rete dello Stato per tutti i trasporti di merci e veicoli tanto a G. V. quanto a P. V., di bestiame, di feretri, numerario, carte valori ed oggetti preziosi tanto a mezzo del transito di Imola F.S. quanto di quello di Massalombarda F.S. ed alle stesse condizioni vigenti per l'attuale tronco Imola-Fontanelice del quale costituisce la continuazione.

Salvo le limitazioni di cui appresso, sono ammesse al servizio cumulativo, per i trasporti di cui innanzi, in quanto siano abilitate ai trasporti medesimi, tutte le stazioni delle F.S. e linee da queste esercitate e tutte le stazioni della Ferrovia Massalombarda-Imola-Castel del Rio.

Le stazioni di Imola e di Massalombarda della Concessionaria sono però ammesse al servizio cumulativo limitatamente ai trasporti in provenienza o in destinazione di stazioni situate oltre i transiti rispettivamente di Massalombarda F.S. e di Imola F.S. e per quelle della Sardegna il servizio stesso è ammesso soltanto per i trasporti eseguiti sotto il regime della tariffa ordinaria N. 6 G. V.

I carri, copertoni ed attrezzi delle F.S. e sociali scambiati fra le due Amministrazioni in servizio cumulativo potranno essere restituiti tanto al transito di Imola F.S. quanto a quello di Massalombarda F.S.

I veicoli, copertoni ed attrezzi di carico di altre Amministrazioni nonchè i carri privati iscritti nel parco F.S. non riutilizzati nel ritorno dovranno invece essere sempre restituiti al transito di entrata.

L'istridamento dei trasporti da e per la succitata linea Massalombarda-Imola-Castel del Rio si effettuerà in base alle norme previste dall'art. 29 delle Condizioni e Tariffe F.S.

In dipendenza di quanto sopra dovranno apportarsi le seguenti modificazioni alle sottoindicate pubblicazioni.

I. Prontuario dei Servizi Cumulativi e di Corrispondenza per i trasporti delle cose. - Edizione 1 dicembre 1933-XII:

a) a pagina 4 dell'indice punto A) dopo Santerno, Anonima Ferroviaria: Ferrovia Massalombarda-Imola-Castel del Rio, modificare la dicitura « Esercizio del tronco Imola-Fontanelice » in « Esercizio dei tronchi Imola-Fontanelice ed Imola-Massalombarda ».

b) a pagina 11 e seguenti nell'elenco alfabetico delle stazioni inserire, alle sedi opportune, le stazioni di Bubano, Chiavica Volta, Imola S.A.F., Maglio, Massalombarda S.A.F., Mordano, Poiano, con la indicazione per ciascuna delle pagine 223 e del gruppo 2.

c) a pagina 39 al nono capoverso dopo « Automobili » aggiungere « nonchè le stazioni di Imola e di Massalombarda le quali sono ammesse al servizio cumulativo per tutti i trasporti a grande e piccola velocità con le stazioni interne della Ferrovia Massalombarda-Imola-Fontanelice ».

d) nell'elenco alfabetico delle stazioni di transito a pagina 62, di contro al nome della stazione di Imola, la dizione « Ferrovia Imola-Fontanelice » esistente nella colonna 4^a, deve essere sostituita con la seguente « Ferrovia Massalombarda-Imola-Castel del Rio - Tronco Imola-Fontanelice »;

Inoltre, dopo l'indicazione della stazione di Mandela Sambuci, dev'essere aggiunto nell'elenco medesimo il nome della stazione di Massalombarda seguito nella 3^a colonna dalla lettera A e nella 4^a dall'indicazione « Ferrovia Massalombarda-Imola-Castel del Rio - Tronco Imola-Massalombarda »;

e) a pagina 221 l'indicazione « Ferrovia Imola-Fontanelice », deve essere sostituita dalla seguente « Massalombarda-Imola-Fontanelice »;

f) a pagina 223 nell'intestazione modificare la dicitura « Esercizio del tronco Imola-Fontanelice » in « Esercizio dei tronchi Imola-Fontanelice ed Imola-Massalombarda ». Alla pagina stessa sostituire il prospetto in essa inserito con quello formante l'allegato al presente « Ordine di Servizio »;

g) a pagina 224 al punto « *sopratasse di transito* » l'indicazione « Ferrovia Imola-Fontanelice » deve essere sostituita con la seguente: « Ferrovia Massalombarda-Imola-Fontanelice ».

Nella stessa pagina al punto « *acceleramento trasporti* » la dizione « Ferrovia Imola-Fontanelice » deve essere sostituita con « Ferrovia Massalombarda-Imola-Fontanelice »;

h) a pagina 225 nel punto « *Disposizioni particolari* » l'indicazione « Ferrovia Imola-Fontanelice » deve essere sostituita con la seguente: « Ferrovia Massalombarda-Imola-Fontanelice ».

Nello stesso punto la dicitura « Transito Imola Ferrovie dello Stato », deve essere sostituita con la seguente: « Transito Imola o Massalombarda - Ferrovie dello Stato »;

i) nella tavola I^a della carta annessa al prontuario suddetto tracciare, con inchiostro rosso, il nuovo tronco Imola-Massalombarda; nella tavola VI segnare sempre con inchiostro rosso il tronco stesso, indicando con cerchietto rosso e nel seguente ordine le stazioni sociali di: Imola S.A.F., Poiano, Maglio, Chiavica Volta, Bubano, Mordano, Massalombarda S.A.F.

II. Prontuario generale delle distanze chilometriche ecc. Parte Prima - Edizione 1 aprile 1929-VII:

a) a pagina 50 correggere la nota (4) in calce alla pagina in « stazione di transito con la Ferrovia Massalombarda-Imola-Fontanelice »;

b) a pagina 57 al richiamo (2) in calce alla pagina aggiungere « e con la S.A.F. (Linea Massalombarda-Imola-Fontanelice) ».

III. *Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio.*
Parte Prima - Edizione novembre 1931-X.

Nell'elenco delle località delle Ferrovie Secondarie, Tramvie ecc. (pagina 24 e seguenti) inserire, nella sede opportuna, il nome delle stazioni di Imola S.A.F., Poiano, Maglio, Chiavica Volta, Bubano, Mordano, Massalombarda S.A.F. seguito dall'indicazione:

| - | - M | 712

Parte Seconda - Edizione 1° luglio 1933-XI.

A pagina 54 correggere l'indicazione della linea « Imola-Fontanelice » in « Massalombarda-Imola-Fontanelice » e depennare l'indicazione « Massalombarda-Imola-Castel del Rio | 14 | 5 ».

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 38-1935 XIII.

STAZIONI	LINEA alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla Stazione di Imola (dalla città) 3			Distanze in chilometri dalla Stazione di Imola (dalla città) 4			Servizi cui sono abilitate			Impianti fissi					
		Massalombarda (all'incrocio) 5	Massalombarda (all'incrocio) 6	Imola (dalla città) 7	Grande Velo città 4	Piccola Velo città 5	Veicoli 6	Bestiame 7	Trasporti a domicilio 8	in testa 9	in fianco 10	Quantità 11	Portata in tonnellate 12	Quantità 13	Portata in tonnellate 14	Sagoma limite 15
Borgo Tossignano . . .	Massalombarda-Imola-Fontanelice	16	32	G	P	V	B	-	-	F	-	-	-	-	-	S
Bubano	•	10	9	G	P	V	B	-	-	F	-	-	-	-	-	S
Casalfimanesse . . .	•	12	24	G	P	V	B	-	-	F	-	-	-	-	-	-
Chivavica Volta . . .	•	4	11 (3)	G	P (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontanelice	•	19	36	G	P	V	B	-	-	F	-	-	-	-	-	S
Imola S. A. F. (1) . . .	•	-	18	G	P	V	B	-	-	F	-	-	-	30	-	S
Maglio	•	4	15	G	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Massalombarda S. A. F. (2)	•	14	-	G	P	V	B	-	-	F	-	-	-	40	-	S
Mordano	•	12	7	G	P	V	B	-	-	F	-	-	-	-	-	S
Poiano	•	3	16	G	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ponticelli d'Imola . . .	•	8	24	G	P	V	B	-	-	F	-	-	-	-	-	-

(1) Ammessa al servizio cumulativo limitatamente ai trasporti in provenienza o in destinazione di stazioni situate oltre Massalombarda S. S.
 (2) Ammessa al servizio cumulativo limitatamente ai trasporti in provenienza o in destinazione di stazioni situate oltre Imola S. S.
 (3) Limitatamente ai trasporti a collettame.
 Sulla Ferrovia Massalombarda-Imola-Fontanelice possono circolare soltanto i veicoli che soddisfino alle seguenti condizioni:
 (a) peso massimo per veicoli ad assi rigidi metri 4,50 e passo illimitato per i veicoli a carrello o portanti il segno ◀O▶;
 (b) peso massimo per assi: tonnellate 14;
 (c) sagoma normale di carico italiana per il materiale mobile e per il carico dei carri, con l'applicazione delle tabelle di riduzione in vigore, in relazione alla lunghezza della cassa e del carico.

Ordine di servizio N. 39.

Apertura all'esercizio della fermata di Dormelletto Paese.

In relazione al Decreto n. 2061 del 17 gennaio 1935-XIII di S. E. il Ministro delle Comunicazioni, dal giorno 15 marzo 1935-XIII viene aperta all'esercizio la fermata di Dormelletto Paese, situata al Km. 97 + 515 della linea Arona Novara, fra le stazioni di Arona e di Borgo Ticino, dalle quali dista rispettivamente m. 3254 e m. 4975.

Detta fermata è costituita da una casa cantoniera doppia, di cui viene utilizzato un locale al piano del ferro per i viaggiatori in partenza, situata alla sinistra rispetto ai treni dispari (da Arona verso Novara) ed è servita da un marciapiede, prospiciente il F. V., della lunghezza utile di m. 100. Essa è sprovvista di segnali di protezione, di telegrafo e di telefono.

La fermata in parola, non presenziata dal personale, espleta soltanto il servizio dei viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all'O. S. n. 105 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 16 giugno 1932-X, ed è assegnata alla giurisdizione del secondo Riparto Commerciale e del Traffico con sede a Milano Centrale ed al 3° Riparto Movimento con sede a Gallarate.

In conseguenza di quanto sopra, nella Parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (edizione 1 aprile 1929-VII) a pag. 40, fra i nomi di Dormelletto e Dossobuono si dovrà inserire:

« Dormelletto Paese / Arona-Novara / Milano / Novara / V (z) / B (z) ».

Nella parte II — tabelle polimetriche — del prontuario suddetto si dovrà:

— alla pagina 8, tabella (17), « Alessandria-Arona e Valenza-Vercelli trascrivere, fra i nomi di Borgo Ti-

Parte II - n. 10 - 7 marzo 1935-XIII.

cino ad Arona, il nome di « Dormelletto Paese » con le seguenti distanze:

Alessandria	Km. 100	Marano Ticino	Km. 13
Valmadonna	" 91	Varallo Pombia	" 8
Valenza	" 86	Borgo Ticino	" 5
Bozzole Monte	" 83	Arona	" 4
Torreberetti	" 79	Arona Lago	" 6
Sartirana	" 74	Monte Valenza	" 90
Valle	" 69	Villabella	" 91
Olevano	" 62	Giarole	" 90
Mortara	" 57	Borgo S. Martino	" 85
Albanese	" 52	Casale Monferrato	" 78
Borgo Lavezzaro	" 49	Casale Popolo	" 75
Vespolate	" 45	Balzola Martinetta	" 72
Garbagna	" 41	Rive	" 62
Novara	" 33	Pertengo	" 67
Vignale	" 30	Asigliano Vercelese	" 63
Bellinzago	" 20	Vercelli	" 55
Oleggio	" 16		

— alla pagina 64, fra i nomi di Dormelletto e Dosobuono inserire « Dormelletto Paese / 17 / ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometri che in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— nell'interno, dopo il nome di Borgo Ticino, trascrivere il nome di « Dormelletto Paese » e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nella tabella N. 17 la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto sopra indicato.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 5 a quella indicata per Borgo Ticino, Km. 4 a quella indicata per Arona, esponendo la più breve.

L'istradamento da indicare sarà quello relativo alla stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza, seguito dal N. 9 se avrà servito di base la stazione di Arona.

— all'indice alfabetico, nella sede opportuna, inserire il nome di « Dormelletto Paese » con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di Servizio » - parte I - (edizione novembre 1931-X) alla pagina 11, fra i nomi di Dormelletto e Dossobuono, inserire:

« Dormelletto Paese LB / M / 22 / ».

Descritto agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Circolare N. 6.

Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni.

Con riferimento alla circolare N. 40 pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 49 del 6 Dicembre 1934-XIII si porta a conoscenza di tutti gli Impianti interessati che il prezzo di ogni abito impermeabile da lavoro per il personale di linea e delle stazioni, di fornitura della Soc. Anon. CONSORZIO INDUSTRIALI CANAPIERI di MILANO — in base alle ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Società stessa dal 1° Gennaio al 30 Giugno 1935-XIII — resta fissato in L. 88,35 (lire ottantotto e cent. trentacinque) e partitamente:

L. 49,45 (lire quarantanove e cent. quarantacinque) per la giacca;

L. 30,05 (lire trenta e cent. cinque) per il pantalone;

L. 8,85 (lire otto cent. ottantacinque) per il cappello.

Comunicato.

Riammissione alle gare.

Il Ministero della Guerra con atto del 31 gennaio 1935-XIII, n. 38530 ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato l'Impresa Angelini Quinto fu Olinto di Gorizia, fornitrice di foraggi, e appaltatrice di lavori vari, che fu esclusa con precedente atto del 22 gennaio 1934-XII, n. 1682, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 8 del 22 febbraio 1934.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 40.

Servizio di corrispondenza merci e cumulativo viaggiatori con la ferrovia Roma-Fiuggi-Frosinone.

In data 21 gennaio 1935 l'esercizio della ferrovia Roma-Fiuggi-Frosinone è stato riassunto dalla Società Anonima per le Ferrovie Vicinali ed è quindi cessata da tale data la Gestione Governativa della ferrovia stessa.

In conseguenza si dovranno apportare le seguenti modificazioni nelle sottototate pubblicazioni di servizio:

1) *Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza. Parte I - Testo (edizione 1-12-1933):*

— alla pag. 448, cancellare nell'intestazione del prospetto le parole: « Gestione Governativa ».

2) *Prontuario dei servizi cumulativi con le ferrovie concesse. Trasporto dei viaggiatori. (Edizione 1° gennaio 1930):*

— a pag. 8 al progressivo 36, cancellare la dizione: « Gestione Governativa delle Ferrovie Vicinali » sostituendola con quella di: « Società Anonima per le Ferrovie Vicinali »;

— a pag. 153 nell'intestazione del prospetto apportare analoga correzione come sopra.

3) *Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio. Parte I. (Edizione novembre 1931):*

— a pag. 22, progressivo 819 correggere l'indicazione: « Gestione Governativa Ferrovie Vicinali » in quella di: « Società Anonima per le Ferrovie Vicinali ».

Ordine di servizio N. 41.

Servizio cumulativo ferroviario-marittimo fra le stazioni delle Ferrovie dello Stato e lo Scalo marittimo di Zara per il transito di Ancona.

Con effetto dal 18 marzo 1935 è abolito il diritto di transito di L. 0,50 per tonnellata di peso tassabile per i trasporti a carro in servizio cumulativo ferroviario-marittimo da e per lo scalo marittimo di Zara.

Di conseguenza, il punto « Carico e scarico » dell'Allegato C all'O. S. N. 16 1935 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Presa e consegna delle merci a Zara. — A Zara « la merce viene consegnata o presa sotto paranco a cura « rispettivamente del ricevitore o del caricatore, a carico « dei quali restano le spese d'imbarco e stivaggio nonché « di disistivaggio e sbarco. In difetto provvederà la Sede « d'Esercizio di Zara della Compagnia Adriatica di Navi- « gazione che agirà per conto delle parti, regolando i « conti direttamente con le parti stesse ».

Opportune modificazioni devono inoltre essere appor- tate al punto « Carico e scarico » a pag. 376 del « Pron- tuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » — Parte I — (Edizione 1° dicem- bre 1933-XII).

Ordine di servizio N. 42.

Servizio cumulativo ferroviario-marittimo fra il conti- nente e le Isole dell'Arcipelago Toscano.

Con effetto dal 18 marzo 1935 è abolita la soprattassa di transito per i trasporti a carro in servizio cumulativo ferroviario-marittimo con le Isole dell'Arcipelago To- scano.

Di conseguenza, nel « Prontuario dei servizi cumu- lativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » — Parte I — (edizione 1° dicembre 1933-XII) a pag. 372 **deve essere soppresso il punto « Soprattassa di transito ».**

Parte II — n. 11 — 14 marzo 1935-XIII.

Comunicato.

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati coi DD. MM. nn. 1361, 1360 e 1368 del 10 novembre 1934, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del Regno del 19 novembre 1934, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo in Roma nei giorni appresso segnati:

40 posti di Segretario in prova - giorni 26 e 27 marzo 1935;

80 posti di Segretario in prova (Ragioniere) - giorni 2 e 3 aprile 1935;

80 posti di Sottocapo in prova - giorni 4, 5 e 6 aprile 1935

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale N. 10/1935, O.S. n. 39, a pag. 111, la distanza esposta in Km. 62 di contro al nome di *Rive* deve modificarsi in Km. 69.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 43.

- Attivazione del raccordo fra la linea Bologna-Ancona e la linea di Cintura di Bologna, nonchè di due Apparati Centrali Elettrici ai Bivi S. Vitale e Rimesse.
- Attivazione del blocco assoluto nei due sensi di marcia dei treni fra il Bivio S. Vitale e Mirandola-Ozzano della linea Bologna-Ancona.
- Modificazioni al segnalamento di protezione, partenza e libero transito della stazione di Mirandola-Ozzano.

Per consentire ai treni merci della linea di Ancona di accedere alla stazione di Bologna Smistamento e di partirne senza interessare la stazione di Bologna Centrale, è stato di recente ultimato ed attivato un raccordo fra la linea Bologna-Ancona e la linea di Cintura di Bologna.

Il raccordo si innesta, sulla linea Bologna-Ancona, alla progressiva Km. 4+060, in corrispondenza del Bivio S. Vitale e, sulla linea di Cintura, alla progressiva Km. 1+080, in corrispondenza del Bivio Rimesse.

In occasione dell'attivazione di tale raccordo è stato anche attivato l'esercizio col sistema di Blocco Cardani, nei due sensi di marcia dei treni, sulla tratta Bivio San Vitale-Mirandola-Ozzano, ed è stato modificato il segnalamento di protezione, partenza e libero transito di Mirandola-Ozzano.

Il presente Ordine di Servizio verrà distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nonchè, limitatamente alle classi 9, 11, 12, 13, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54 del Compartimento di Bologna ed alle classi 9, 12, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dei Compartimenti di Firenze e Ancona.

Ordine di servizio N. 44.

Paratoie di legno ferrate per carico cereali e fosfati alla rinfusa nei carri coperti.

A parziale modificazione all'Ordine di servizio n. 57 del 29 marzo 1934 (*Bollettino Ufficiale* n. 13), si dispone che le paratoie siano fornite agli speditori di cereali e fosfati alla rinfusa, tanto se destinati all'interno, che all'estero, dietro un compenso di L. 2,50 per spedizione e per paratoia, sia essa costituita da un sol pezzo che da due pezzi sovrapponibili.

Si dispone altresì che il compenso stesso dovuto alla Ferrovia per la fornitura, al porto di Trieste, anziché essere pagato dagli speditori alla stazione di partenza, possa essere conteggiato con la procedura contemplata per la liquidazione fra la nostra Amministrazione ed i Magazzini Generali di Trieste di tutti gli altri diritti, e cioè a mezzo dei prospetti mod. G. di credito e di debito, di cui l'apposita convenzione.

Ordine di servizio N. 45.

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sulla linea Mantova-Monselice.

Dalle ore 0 del 25 marzo 1935-XIII, sarà attivato sulla linea Mantova-Monselice il sistema di esercizio con « DIRIGENTE UNICO ».

Il Dirigente amministrativamente è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio Ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa: il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo Riparto Movimento. L'Ufficio del Dirigente Unico è situato nella stazione di Legnago ed è comune a quello del Dirigente Unico della linea Grisignano di Zocco-

Parte II - n. 12 - 21 marzo 1935-XIII.

Ostiglia, ed è collegato, a mezzo del telefono selettivo, con i seguenti impianti:

MANTOVA — Dirigenti
 » — Deposito Locomotive
 » — Personale Viaggiante

P.L. Km. 92 + 775

» » 95 + 474

FRASSINE

P.L. Km. 96 + 908

C.C. » 98 + 262 (eventuale)

P.L. » 99 + 811

GAZZO DI BIGARELLO

C.C. Km. 105 + 149 (eventuale)

P.L. » 106 + 660

CASTEL D'ARIO

P.L. Km. 108 + 885

BONFERRARO

P.L. Km. 112 + 494

» » 114 + 928

NOGARA — Dirigenti

» — Cabina A.C.

C.C. Km. 119 + 012 (eventuale)

P.L. » 120 + 190

SANGUINETTO

P.L. Km. 124 + 479

» » 127 + 057

CEREA

P.L. Km. 49 + 865

S. PIETRO DI LEGNAGO

P.L. Km. 52 + 788

LEGNAGO

LEGNAGO — Dirigenti

P.L. Km. 137 + 832

» » 139 + 127

» » 141 + 120

» » 142 + 453

BEVILACQUA

P.L. Km. 145 + 985

C.C. » 147 + 186 (eventuale)

P.L. » 148 + 069

MONTAGNANA

P.L. Km. 149 + 492

» » 150 + 961

» » 153 + 986

SALETTO

C.C. Km. 156 + 495

P.L. » 158 + 681

OSPEDALETTO

C.C. Km. 162 + 049 (eventuale)

P.L. » 163 + 902

ESTE

P.L. Km. 167 + 836

» » 168 + 886

» » 170 + 723

MONSELICE

Le stazioni di Mantova, Nogara, Cerea, Legnago, Monselice continueranno ad essere rette da Dirigenti di Movimento; le altre stazioni e fermate saranno invece normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della linea suddetta è regolato dalle «DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO CON DIRIGENTE UNICO» edizione 1928-VI di cui l'Ordine di Servizio N. 146 del 20 settembre 1928-VI, dalle Norme particolari di cui la circolare gialla N. 10 dell'8 settembre 1928-VI, nonché dalle modificazioni cui gli O. S. 24/1930-VIII; — 49/1931-IX; — 80/1932-X; — 9/1934-XII.

Conservano, però, pieno valore, e debbono essere osservati, i regolamenti ed istruzioni sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette «Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Unico» ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 del Compartimento di Bologna.

Il Direttore Generale
VELANI

Appendice N. 1 all'Ordine Generale N. 1-1934.

Indennità di malaria.

1° - In applicazione dell'Art. 29 delle Disposizioni sulle competenze accessorie, ed in seguito a revoca della dichiarazione di zona malarica per i territori di alcuni Comuni della Provincia di Roma, la classificazione malarica delle linee:

- Roma-Sulmona (58);
- Roma-Cassino-Napoli (61);
- Ciampino-Velletri-Segni (63);
- Velletri-Terracina (64);
- Roma Trastevere-Viterbo (67);

stabilita dall'Ordine Generale n. 1-1934, è modificata come risulta dall'unito Allegato A.

Al provvedimento di cui sopra — approvato col Decreto ministeriale 12 marzo 1935-XIII, n. 2542 — è assegnata la decorrenza del 1° aprile c. a., agli effetti dell'art. 30 delle Disposizioni sulle competenze accessorie.

2° - In seguito all'apertura all'esercizio del tronco Agrigento Bassa - Agrigento Centrale (O.S.n. 209/1933) la classificazione malarica del tronco stesso è quella risultante dall'unito Allegato A, e ciò dalla data della sua apertura all'esercizio, agli effetti del sopradetto art. 30 D. C. A.

ALLEGATO A all'Appendice n. 1 all'Ordine Generale n. 1 - 1934-XII
 Elenco delle modificazioni da apportarsi alla classificazione delle località malariche di cui l'allegato A
 all'Ordine Generale n. 1 - 1934-XII

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme dal chilometro chilometrico	Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche		Classificazione delle zone malariche
			Stazioni e terminate	Case cantoniere dalla alla	
Roma-Sulmona — 58 —	6+667 28+907	22+240	Tor Sapienza - Salone - Lun- ghenza - Bagni Albule - Men- tecello S. Angelo - Montecelio Cantieri.	7+420	28+111 lieve
	34+150 45+496	11+346	Tivoli - S. Polo dei Cavalieri .	34+238	45+384 lieve
Roma-Cassine-Napoli — 61 —	8+355 17+300	8+945	Ciampino	9+071	16+500 lieve
	23+676 29+500	5+664	Montecompatri Colonna	24+493	28+258 lieve
	42+508 58+941	16+373	Valmontone - Segni Paliano .	43+500	58+197 lieve
	59+248 59+912	0+664	—	59+491	lieve
	60+159 112+451	51+852	Amagni - Scurcola - Morolo - Ferentino Supino - Frosinone Freggi - Ceccano - Castro Pofi Vallecorsa - Ceprano Palvaterra.	60+506	110+368 lieve
	129+242 138+589	9+353	Piedimonte S. Germano - Cas- sino.	129+270	138+499 lieve
Ciampino-Velletri-Segni. — 63 —	0+212 25+983	25+691	Frattocchie - Pavona - Cecchi- na - Lanuvio.	3+202	24+975 lieve
	29+844 36+560	6+716	Lariano	30+123	32+944 lieve

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche		Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e fermate	Caso cantoniere dalla alla	
Segue: Ciampino - Velletri - Segni.						
— 63 —	39+370	46+504	7+134	Artena Valmontone	39+371 43+832	<i>lieve</i>
	48+000	49+580	1+580	—	48+785	<i>lieve</i>
Velletri-Terracina . . .						
— 64 —	2+663	5+950	3+287	—	2+854 4+704	<i>lieve</i>
	6+200	7+329	1+129	—	—	<i>lieve</i>
	7+329	46+750	39+421	Giulianello Roccamassima - Cori - Torretta Corana - Norma Ninfa - Sermoneta Bassiano - Sezze Romano.	7+506 45+711	<i>grave</i>
	47+200	61+220	14+020	Priverno - Sonnino	48+513 60+826	<i>grave</i>
Roma Trastevere-Viterbo						
— 67 —	12+008	28+150	16+142	Ottavia - La Storta Formello - Cesano di Roma.	12+047 27+858	<i>lieve</i>
	31+900	34+700	2+800	—	32+139 34+083	<i>lieve</i>
	38+700	42+074	3+374	Vigna di Valle	39+367 41+614	<i>lieve</i>
	45+353	46+864	1+511	—	45+189 46+632	<i>lieve</i>
	53+345	63+522	10+177	Oriolo - Bassano di Sutri - Capranica Sutri.	53+353 63+064	<i>lieve</i>
Argento Bassa - Argento C.le.						
— 109 bis —	136+309	187+069	0+760	—	136+326	<i>lieve</i>

Ordine di servizio N. 46.

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente centrale sulla linea Bologna-Rimini.

Dalle ore 0 del 30 marzo 1935-XIII sarà attivato sulla linea Bologna-Rimini il sistema di esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale » approvate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 1452 del 13 gennaio 1931 e portato a conoscenza del personale interessato con Ordine di Servizio N. 36-1931.

L'Ufficio del Dirigente Centrale è comune a quello delle altre Sezioni ed è situato in un locale superiore della stazione di Bologna Centrale. L'Ufficio a mezzo telefono selettivo corrisponde con i seguenti posti tutti provvisti di telefono « Western » con chiamata per ciascuno indipendente:

MIRANDOLA OZZANO	CESENA
VARIGNANA	GAMBETTOLA
CASTEL S. PIETRO	SAVIGNANO R.
IMOLA	S. ARCANGELO R.
CASTEL BOLOGNESE	RIMINI - Dirigenti
FAENZA	» - Personale viaggiante
FORLÌ	» - Deposito locomotive
FORLIMPOPOLI	

Con il sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale devono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio in vigore sulle linee ad esercizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale ».

A partire dalla data suddetta la giurisdizione di tutte le Sezioni di D. C. facenti capo al centro di Bologna resta fissata come segue:

1^a Sezione - Linea di Cintura: Bologna C. (i) - Tavernelle (e); Bologna C. (i) - Castelmaggiore (e); Bologna S. Ruffillo (e) - Bologna C. - Lavino (e); Bologna C. (i) - Mirandola Ozzano (e);

- 2^a Sezione - *Linea Bologna-Piacenza*: da Lavino (i) a Piacenza (i) con antenna fino a Fornovo;
- 3^a Sezione - *Linea Bologna-Verona*: da Tavernole (i) a Verona P. N. (e);
- 4^a Sezione - (*da attivarsi*) - *Linea Bologna-Padova*: da Castelmaggiore (i) a Padova (e);
- 5^a Sezione - *Linea Bologna-Rimini*: da Mirandola (i) a Rimini (i);
- 6^a Sezione - *Linea Bologna-Prato (Direttissima)*: da Bologna S. Ruffilo (i) a Prato (e) con antenna fino a Firenze C. M. e Firenze S. M. N.;
- 7^a Sezione - *Linea Bologna-Pistoia*: da Borgo Panigale (i) a Pistoia (e). - (Servizio non permanente).

La sorveglianza tecnica di tutte le Sezioni di Dirigenza Centrale del centro di Bologna sarà esercitata dalla Sezione Movimento, direttamente e a mezzo dei Capi Riparto delle rispettive linee interessate. Al Capo del 1° Riparto Movimento di Bologna sono affidate la sorveglianza dell'ufficio e la dirigenza amministrativa del medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Compartimento di Bologna.

Ordine di servizio N. 47.

Apertura all'esercizio dell'allacciamento provvisorio della fermata di Lido del Calambrone con la ferrovia elettrica Pisa-Marina di Pisa-Calambrone-Livorno della Società Trazione e Ferrovie Elettriche Toscane (S. T. E. F. E. T.) per il servizio diretto cumulativo viaggiatori.

Dal 15 luglio 1934 è stato aperto all'esercizio l'allacciamento provvisorio della fermata di Lido del Calambrone con la stazione del Calambrone della Società Trazione e Ferrovie Elettriche Toscane (S.T.E.F.E.T.).

L'allacciamento si dirama dalla linea Livorno S. Marco-Lido del Calambrone alla progressiva Km. 2 + 807.18 dall'asse della cabina di Bivio Ugone ed è lun-

go ml. 602. La distanza fra la stazione di Livorno S. Marco (paraurti) e la stazione del Calambrone della S.T.E.F.E.T. (asse del F.V.) risulta quindi di metri 5245,47.

La Fermata di Lido del Calambrone attivata per il servizio estivo dei bagnanti alla Spiaggia del Marzocco con Ordine di Servizio N. 120 del 30/6/1932-X, e che trovasi al Km. 2 + 838,45 (e quindi a metri 31,27 dallo scambio di diramazione per la S.T.E.F.E.T.) è stata trasformata in posto di movimento permanente; essa continua a mantenere la stessa denominazione e dipende tecnicamente e amministrativamente dalla stazione di Livorno S. Marco.

Pel servizio viaggiatori della S.T.E.F.E.T. detto posto ha un ricovero in muratura ed un marciapiedi della lunghezza di metri 60 fiancheggiante il binario che mena alla stazione della S.T.E.F.E.T.

Il servizio cumulativo viaggiatori fra le stazioni di Livorno Centrale e Livorno S. Marco e quello di Asili Elioterapici, Tirrenia e Marina di Pisa della Società S.T.E.F.E.T. è limitato ai biglietti di andata - ritorno di II e III classe con i prezzi calcolati, per quanto riguarda il percorso delle FF. SS., in base alla tariffa ordinaria per biglietti di andata e ritorno.

Dalla stazione di Livorno Centrale vengono emessi, per i viaggi di cui trattasi, i normali biglietti a cartoncino, mentre dalla stazione di Livorno S. Marco e da quelle della S.T.E.F.E.T. sono distribuiti biglietti a blocchetto mod. Ci. 204 bis.

Per il rilascio e l'uso dei biglietti di cui trattasi valgono le norme di cui l'allegato N. 4 alle tariffe.

In conseguenza di quanto sopra nella Parte I del «Prontuario generale delle distanze chilometriche» (edizione 1° aprile 1929-VII) si dovrà:

— a pag. 23, fra i nomi di Calamandrana e Calatabiano, inserire:

« Calambrone (6) / } Calambrone (STEFET)
 / Lido del Calambrone
 Firenze/2° Pisa/6° Livorno/Livorno/ V(7) /»

e in calce alla pagina trascrivere le seguenti note:

« (6) Stazione per il servizio cumulativo viaggiatori fra le stazioni della Società Trazione e Ferrovie Elettriche Toscane (S.T.E.F.E.T.) e quelle di Livorno C.le e Livorno S. Marco ».

« (7) solo servizio per Livorno Centrale e Livorno S. Marco. I viaggiatori in partenza vengono regolarizzati in treno ».

— a pagina 53 cancellare il richiamo (7) di contro al nome di Lido del Calambrone e la relativa nota in calce alla pagina stessa;

— a pag. 54 modificare la nota 9 nel modo seguente:

« (9) Limitatamente al servizio per Lido del Calambrone, Livorno Zona Industriale e Calambrone della Società S.T.E.F.E.T. I viaggiatori in partenza vengono regolarizzati in treno »

Nella Parte II del prontuario suddetto si dovrà:

— a pag. 30, nel prospetto N. 109 bis, prima del nome di Lido di Calambrone, trascrivere:

« Calambrone (S.T.E.F.E.T. 9/6/ (*) »

— a pag. 61, fra i nomi di Calamandrana e Calatabiano, inserire:

« Calambrone (S.T.E.F.E.T.) /109 bis/ »

Nella Parte I della « Prefazione generale all'Orario generale di servizio (Ediz. Novembre 1931-X) si dovrà:

— a pag. 9, fra i nomi di Calamandrana e Calatabiano, inserire:

« CALAMBRONE (S.T.E.F.E.T.) LV. F. 89 »

— a pagina 12, cancellare il richiamo (1) di contro al nome di Lido del Calambrone;

— a pagina 19, cancellare il nome di « Lido del Calambrone » dalla nota n. 1;

— a pagina 23, trascrivere le seguenti indicazioni:

« /Società Trazione e Ferrovie Elettriche Toscane (STEFET)

(23) // 885/Calambrone-Marina di Pisa/ »

« (23) Ammessa al servizio cumulativo viaggiatori con le stazioni di Livorno Centrale e Livorno S. Marco ».

— da pag. 24 a pagina 31 trascrivere nelle sedi opportune i seguenti nomi e le relative indicazioni:

Asili Elioterapici	/V/-/-/885/
Tirrenia	/V/-/-/885/
Marina di Pisa	/V/-/-/885/

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16 nonchè limitatamente al Compartimento di Firenze, a quelli delle classi 10, 11, 14, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54.

Comunicati:

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati con DD. MM n. 1369 e 1364 del 10 novembre 1934, pubblicati sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale del Regno in data 19 novembre detto, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo in Roma nei giorni appresso segnati:

150 posti di Alunno d'ordine delle Stazioni — giorni 8 e 9 aprile 1935.

80 posti di Alunno d'ordine degli Uffici — giorni 11 e 12 aprile 1935.

Riammissione alle gare.

Il Ministero della Marina con atto del 20 febbraio 1935-XIII, N. 11741, ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato la Ditta Carlo Durante, di Taranto, con officina e ufficio in quella città, via Duca degli Abruzzi nn. 7 e 9, che fu esclusa con precedente atto del 17 settembre 1934-XII, N. 19595, pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 42 del 18 ottobre 1934.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 48.

Marchio nazionale - Esportazione vini.

Con richiamo agli Ordini di Servizio n. 39, 43, 46, 67, 106, 166 e 188/1934, si porta a conoscenza che l'Istituto Nazionale per l'Esportazione ha autorizzato anche le seguenti Ditte ad esportare, a norma del Regio Decreto Legge 26 ottobre 1933, n. 1443, e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1933, riportati nel *Bollettino Ufficiale* n. 1/1934, i tipi di vino per ciascuna indicati:

N. dell'auto-
rizzazione

- 329 — FELICI REMIDDI, Via Menotti Garibaldi, 19/29 — VELLETRI:
1) *Malvasia bianco pastoso* — 2) *Trebbiano bianco secco* — 3) *Cesanese rosso pastoso* — 4) *Cesanese rosso secco* (in damigiane, fusti e carri serbatoio).
- 330 — A. MARINI & C., Via La Piana, 1 — ANCONA:
1) *Verdicchio*.
- 331 — CAPODICI & CAPODICI, Via Mazzara — MARSALA (Trapani):
1) *Marsala S. O. M.*
- 332 — ARTEMIO LARAIA & FIGLI, Via Pontenuovo — LAURENZANA (Potenza):
1) *Vermouth rosso*.
- 333 — PASQUALE GIULIANO FU GIOVANNI, Via Anfiteatro Marmoreo — NOLA (Capri):
1) *Gragnano rosso* — 2) *Ravello bianco e rosso* — 3) *Vesuvio bianco e rosso* — 4) *Capri bianco e rosso* (in damigiane, fusti e carri serbatoio)
- 334 — CARLO VALZANIA FU ANGELO, Via Giuseppe Garibaldi, 26 — CHIERI (Torino):
1) *Barbera* — 2) *Grignolino* — 3) *Cortese* — 4) *Moscato* — 5) *Freisa* — 6) *Nebbiolo* — 7) *Brachetto*.
- 335 — MARINI RODOLFO — FASANA (Pola):
1) *Refoso d'Istria* — 2) *Moscato d'Istria bianco amabile*.

N. dell'auto-
rizzazione

- 336 — HOPPS VITO & FIGLI, Via Don Giacomo Hopps
- MAZARA DEL VALLO (Trapani):
1) *Marsala O. P.* - 2) *Marsala S. O. M.* - 3) *Vermouth bianco.*
- 337 — SOCIETÀ DELLA MALVASIA DI LO SCHIAVO, GIUFFRÈ & RE, Via Risorgimento, 23 - S. MARINA SALINA (Messina):
1) *Malvasia di Lipari.*
- 338 — GIOVANNI PASCIUTTI, Via Stazione - VALLE LOMELLINA (Pavia):
1) *Barbera tipo secco* (in damigiane, fusti e carri serbatoio).
- 339 — COPPOLA VINCENZO, Via Vernotto, 1 - CAPRI Napoli:
1) *Capri bianco* - 2) *Capri rosso.*
- 340 — ERNESTO RAIMONDI, Via Tito Carbone, 2 - TOR-
TONA (Alessandria):
1) *Chianti* - 2) *Vermouth rosso* - 3) *Marsala.*
- 341 — GAETANO GIURLANI - (San Concordio) - LUCCA:
1) *Chianti.*
- 342 — ARLORIO & FIGLI - RIVOLI (Torino):
1) *Vermouth rosso.*
- 343 — G. MARTINEZ VERNETTI & C., Via Salemi, 303 -
MARSALA:
1) *Marsala S. O. M. tipo secco* - 2) *Marsala G. P. tipo secco* - 3) *Marsala G. D. tipo dolce.*
- 344 — ORESTE PILETTI, Via S. Lorenzo, 8/3 - GENOVA:
1) *Chianti rosso* - 2) *Vermouth rosso.*
- 345 — TREITTS - DOTT. NELLO TRASCIATTI, Via Traforo, 145 - ROMA:
1) *Est Est Est.*
- 346 — FRATELLI FIORINI, Via Guido Fiorini - MEZZOLOMBARDO (Trento):
1) *Lagrein rosato* - 2) *Lagrein rosso* - 3) *Lago di Caldaro* - 4) *Teroldico rosato* - 5) *Terol-*

N. dell'auto-
rizzazione

*dico rosso - 6) Vino speciale Sorni (in dami-
giane, fusti e carri serbatoio).*

347 — VINCENZO TONICELLO & FIGLI Via Malabran-
ca, 22 - ORVIETO:

1) « *Orvieto secco* » - 2) « *Orvieto abboccato* ».

348 — SOCIETÀ ANONIMA VINICOLA ORVIETANA « S. A.
V.O. », Via Borgo Albizi, 7 - FIRENZE:

1) *Orvieto secco* - 2) *Orvieto abboccato* - 3) *Vin
Santo* - 4) *Aleatico*.

349 — SOCIETÀ ANONIMA CASA VINICOLA D'ESPORTAZIO-
NE LUIGI BIGI & FIGLIO. Via Roma, 3, pia-
no 1° - FIRENZE:

1) *Orvieto abboccato* - 2) *Orvieto secco* - 3) *Or-
vieto frizzante abboccato* - 4) *Orvieto frizzan-
te secco*.

350 — SOCIETÀ AGRICOLA SENESE. Via Antonio Nib-
by, 5-c - ROMA:

1) *Vin rosso comune*.

Pertanto anche per le spedizioni dei tipi di vino di
cui sopra effettuate dalle predette Ditte, valgono le di-
sposizioni emanate con l'Ordine di Servizio n. 43 pub-
blicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 10 dell'8 marzo c. a.

Ordine di servizio N. 49.

Marchio nazionale - Esportazione vini.

L'Istituto Nazionale per l'Esportazione comunica
che le autorizzazioni N. 175 e 182, rilasciate a norma
della legge 23 giugno 1927 N. 1272 alle Ditte Cassi e
Defilla di Firenze e Petrangeli e Tonicello di Orvieto,
sono decadute in seguito alla cessazione delle ditte me-
desime.

Le dette autorizzazioni dovranno pertanto depen-
dersi dall'elenco riportato nell'Ordine di Servizio N. 67,
pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* N. 14 del 5 aprile
1934-XII.

Ordine di servizio N. 50.

Servizio di corrispondenza con la Tramvia Padova-Fusina esercitata dalla Società Veneta.

Dal 1° marzo 1935 è stato soppresso il « Raccordo Lorenzoni » della tramvia Padova-Fusina.

Di conseguenza, nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » — Parte I — (edizione 1° dicembre 1933-XII) a pagina 28 (elenco alfabetico delle stazioni) e nel prospetto a pagina 427 deve essere cancellato il nome del Raccordo suddetto e tutte le relative indicazioni, compresa la nota (6) in calce al prospetto stesso. Le indicazioni del Raccordo Lorenzoni devono pure essere cancellate nella Parte II dell'accennato prontuario, alla tavola V, e a pagina 29 della « Prefazione all'orario generale di servizio » — Parte I — (edizione novembre 1931-X).

Ordine di servizio N. 51.

Estensione del servizio viaggiatori e bagagli nella fermata di Masio.

Dal 10 aprile 1935-XIII la fermata di Masio, della linea Torino-Alessandria, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, viene ammessa al rilascio dei normali biglietti ed alla registrazione dei bagagli con le modalità vigenti per le fermate con gestione propria.

La detta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Alessandria ed effettuerà invece direttamente alla Cassa Compartimentale di Torino il versamento dei propri introiti con le modalità prescritte dall'art. 25 delle « Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori » pubblicato con l'O. S. 126/1930, osservando la periodicità indicata alla lettera F. dell'O. S. 184/1913.

Parte II - n. 14 - 4 aprile 1935-XIII.

Di conseguenza nella Parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato ». Edizione 1° aprile 1929, a pagina 57 sotto il nome di Masio dovrà essere depennata la indicazione di Casa Cantoniera e nelle colonne 7 e 8, di contro al nome medesimo, si dovrà cancellare il richiamo (i).

Nella Parte II del Prontuario suddetto, a pagina 11 tabella 33 ed a pagina 67 di contro al nome di Masio dovrà essere depennato il segno ●

Nella I Parte della « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio » Edizione novembre 1931, a pagina 13 di contro il nome di Masio, depennare il segno ◆ e modificare l'indicazione « L.B » in « B ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 52.

Estensione del servizio merci nella fermata di S. Silvestro.

Dal giorno 10 aprile 1935-XIII la fermata di S. Silvestro, della linea Chivasso-Casale Monferrato, verrà abilitata anche al servizio delle merci a P. V. con la limitazione della G. V., e cioè ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non eccedenti il peso di kg. 50 ciascuno.

Di conseguenza a pag. 91 della 1ª Parte del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929, di contro al nome di S. Silvestro, nella colonna 10, si dovrà esporre l'indicazione P (a).

Nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio », edizione novembre 1931, parte 1ª, a pag. 16, di contro al nome di S. Silvestro, l'indicazione « L G » dovrà essere modificata in « L P ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 53.

Estensione del servizio merci nella stazione di Bologna Corticella.

Dal giorno 25 aprile 1935-XIII la stazione di Bologna Corticella della linea Bologna-Padova verrà abilitata anche al servizio dei trasporti delle merci a G. V. e P. V. a collettame, senza limitazione di peso, nonchè al servizio telegrafico per conto del pubblico.

Di conseguenza a pagina 19 della parte 1^a del « Pronuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato », edizione 1^o aprile 1929, di contro al nome di Bologna Corticella, si dovrà depennare nelle colonne 9 e 10 il richiamo (d), ed inserire nella colonna 13 l'indicazione S P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 15.

Ordine di servizio N. 54.

Visita intermedia ai carri serbatoio privati.

Al « Regolamento per i carri privati » (edizione 1923) e precisamente a pag. 15, deve aggiungersi il seguente articolo:

Art. 8-bis

VISITA INTERMEDIA AI CARRI SERBATOIO.

Oltre che alla revisione triennale, i carri serbatoio devono essere sottoposti — in base a quanto stabilito dall'O. S. 124/1934 — a due visite intermedie: la prima dopo un anno dalla data di revisione, la seconda dopo un anno dalla prima. Quando viene constatata scaduta la data di visita intermedia, si deve procedere come segue, a seconda dei casi:

1) *Carro serbatoio vuoto in corso di trasporto.* —

Il verificatore applica l'etichetta mod. TV. 57^a, tagliando S, per la Squadra Rialzo più prossima nel senso del percorso, avvertendone il Conduttore del treno se l'etichettamento avviene sotto treno, oppure il Capo stazione locale se l'etichettamento avviene durante la sosta del carro in una stazione dove, giunto con un treno, dovrà essere avviato con altro treno verso la destinazione.

Nessun avviso dovrà esser dato alla Ditta proprietaria del carro. La Squadra Rialzo che lo riceve, eseguirà con la massima sollecitudine la visita e lo riconsegnerà alla Stazione locale, perchè sia fatto proseguire per dov'era diretto.

Verificandosi però il caso che fra la stazione dove è stata rilevata la visita intermedia scaduta e quella di destinazione del carro non vi sia una Squadra Rialzo, il verificatore applicherà l'etichetta mod. TV. 57^a, *priva di tagliandi*, avvertendone il Conduttore del treno. Giunto il carro a destino, il caso rientra in quello contemplato dal seguente punto 2.

2) *Carro serbatoio giacente vuoto in stazione.* —

Il verificatore applica l'etichetta mod. TV. 57^a tagliando S, dandone avviso al Capo Stazione, il quale provvede al sollecito invio del carro alla Squadra Rialzo della circoscrizione ed in pari tempo ne avverte la Ditta proprietaria a mezzo del seguente telegramma:

« C. S. (località sede della
« Ditta proprietaria).

« Avvisi urgenza Ditta
« che suo carro (numero di servizio in
« cifre ed in lettere a cifre isolate) etichettato per vi-
« sita intermedia scaduta è stato inviato Squadra Rialzo
« che attende conoscere località
« dove carro dovrà essere spedito dopo visita. Conferma.

C. S. »

La stazione del luogo sede della Ditta proprietaria deve provvedere subito ad informarne quest'ultima, facendole pervenire col mezzo più sollecito una copia conforme del telegramma, verso rilascio del relativo talloncino di ricevuta.

La Squadra Rialzo, dopo eseguita la visita, rispe-

disce il carro al luogo di provenienza, oppure a quell'altra località che il proprietario avesse tempestivamente indicata.

3) *Carro serbatoio carico in corso di trasporto.* — Il verificatore applica l'etichetta mod. TV. 57c, tagliando S, avvertendone il Conduttore del treno. Il carro prosegue quindi fino a destino ed appena scaricato, il Capo Stazione lo invia alla Squadra Rialzo della circoscrizione, dandone notizia alla Ditta proprietaria con telegramma conforme a quello indicato al punto 2.

La Squadra Rialzo, dopo eseguita la visita, si regolerà come detto allo stesso punto 2.

4) *Carro serbatoio carico in arrivo.* — Se giunto a destino senza segnalazione della data di visita intermedia scaduta durante il trasporto, il carro, dopo lo scarico, rientra nel caso contemplato al punto 2.

5) *Carro serbatoio indebitamente caricato.* — Analogamente a quanto prescritto per la revisione, un carro serbatoio non dev'essere caricato se la data di visita intermedia è scaduta; pertanto se indebitamente caricato, la merce dev'essere trashedata e per il carro, reso vuoto, si procede come indicato al punto 2.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Circolare N. 7.

Radiazione dal Parco veicoli F. S. di 10 carri con serbatoio metallico di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i 10 carri con serbatoio metallico Mo. 986016 - 986026 - Mp. 986036 - 986081 - Mo. 986090 - 986210 - Mp. 986218 - 986223 - Mo. 986226 - Mp. 986231, della Raffineria Triestina Olii Minerali di Trieste.

Detti carri debbono essere cancellati a pagg. 890, 891, 893, 894, 895, dell'Elenco dei carri di proprietà pri-

vata, iscritti nel parco Veicoli F.S. (edizione 1930), e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra rete col trattamento previsto per i carri privati F.S.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36, e 37.

Circolare N. 8.

Trasporti di materiali di propaganda turistica.

Con riferimento all'Ordine di Servizio n. 109-1927, si comunica che, in seguito all'avvenuto cambiamento di rappresentanza in Italia delle Ferrovie Federali Austriache, tutte le spedizioni di materiale di propaganda turistica e biglietti ferroviari, finora indirizzate al Gr. Uff. Avv. Ludovico Silenzi, nella sua qualità di rappresentante delle dette Ferrovie, saranno d'ora in avanti dirette ad uno dei seguenti indirizzi:

Ente Nazionale Austriaco per il Turismo, Roma;
Rappresentante Generale delle Ferrovie Austriache,

Roma;

Bahnrat Dr. Emanuel Hauswirth, Roma;

Ente Nazionale Austriaco per il Turismo, Milano.

Gli Uffici emittenti sono invece i seguenti:

Oesterreichische Verkehrswerbung, Vienna;

Oesterreichische Bundesbahnen, Vienna.

Circolare N. 9.

Laboratori di sartoria.

Con riferimento alle circolari N. 38 e N. 7 pubblicate rispettivamente sui Bollettini Ufficiali N. 36 del 7 settembre 1933/XI e N. 7 del 15 febbraio 1934/XII, si

porta a conoscenza degli agenti interessati che il Laboratorio di Confezione « Ditta Fratelli Ferrucci — Via Mannu n. 12 — Cagliari », ha cessato di essere corrispondente della Soc. An. Antonio Marziale di Roma, appaltatrice della fornitura delle stoffe, fodere ed accessori per il vestiario uniforme.

In sostituzione della citata Ditta Fratelli Ferrucci, la predetta Società ha nominato suo Laboratorio corrispondente la « Sartoria Osvaldo Mezza » — Via Sassari n. 7 — Cagliari.

Comunicati.

Opera di previdenza-Colonie marine e montane per i figli degli iscritti all'Associazione Fascista Ferrovieri.

Sono aperte le iscrizioni alle colonie marine e montane per i figli di ambo i sessi degli iscritti all'Associazione Fascista Ferrovieri, che abbiano compiuto i 7 anni al 1° gennaio 1935 e non superato, alla stessa data, i 13 anni se maschi ed i 15 anni se femmine. Essi dovranno essere iscritti alle organizzazioni Fasciste (Barella, Piccole Italiane, Giovani Italiane).

Le Colonie si svolgeranno in due turni e vi saranno accolti di massima i fanciulli linfatici, anemici, predisposti, rachitici, gracili di costituzione e simili.

Non potranno ottenere l'ammissione i fanciulli che fossero affetti da malattie infettive, contagiose, o comunque pericolose per la comunità.

L'ammissione sarà subordinata al versamento di un contributo di L. 45 per ogni fanciullo. Per gli agenti in servizio tale versamento sarà effettuato a mezzo ritenuta sul ruolo paga in tante rate mensili per quanti sono i fanciulli ammessi. A richiesta degli interessati e a giudizio dell'apposita Commissione istituita presso ogni Compartimento, potranno essere dispensati in tutto od in parte dal pagamento del contributo coloro che, per ragioni di numerosa famiglia, di gravi malattie, di disgrazie sopportate, ecc. si trovino in eccezionali condizioni di bisogno.

L'istanza dovrà essere compilata dal padre, separatamente per ogni fanciullo, sull'apposito modello portante inferiormente quello del certificato medico il quale dovrà essere completato da un Sanitario delle Ferrovie dello Stato.

Le scorte del detto stampato si trovano presso i Servizi, i Capi Compartimento, le Sezioni, gli Uffici Speciali, le Officine, gli Ispettorati Sanitari, nonchè presso i Fiduciari Provinciali dell'A. F. F.

Le domande, corredate dell'atto di nascita e del certificato di vaccinazione per i fanciulli inferiori agli 8 anni o di rivaccinazione per quelli di età superiore, dovranno essere dirette all'Associazione Fascista Ferroviari e rimesse al rispettivo Fiduciario Provinciale non più tardi del 30 aprile 1935.

Le domande non compilate sull'apposito stampato, non corredate dei documenti richiesti e quelle comunque incomplete o presentate dopo il 30 aprile 1935 non saranno prese in considerazione.

Entro la 1^a decade di giugno sarà data comunicazione delle decisioni adottate.

I fanciulli, all'atto della partenza, dovranno indossare la Divisa di Balilla o di Piccola o di Giovane Italiana ed essere provvisti dei seguenti effetti di corredo che dovranno essere contrassegnati a cura delle famiglie col nome e cognome, marcati anche sulle scarpe e sul sacchetto che li dovrà contenere:

COLONIE MARINE

Maschi

2 paia di mutande, 2 camicie da giorno e 1 da notte, 2 paia di calzini neri, 6 fazzoletti, 2 maglie bianche di cotone, 1 maglia di lana, 1 secondo paio di pantaloncini di tela d'Africa, 1 cappello da spiaggia di piquet bianco, 1 paio di mutandine da bagno, 1 paio di scarpe buone, 1 paio di scarpe di tela bianca con suola di corda o di gomma, 2 asciugamani, 1 pettine, 1 spazzolino da denti.

Femmine

2 paia di mutande, 2 camicie da giorno e 1 da notte, 1 maglia di lana, 2 paia di calze bianche, 6 fazzoletti, 2 grembiuli bianchi, 1 cappello da spiaggia di piquet bianco, 1 costume da bagno, 1 paio di scarpe nere buone, 1 paio di scarpe di tela bianca con suola di corda o di gomma, 2 asciugamani, 1 pettine, 1 spazzolino da denti.

COLONIE MONTANE

Maschi

2 paia di mutande, 2 camicie da giorno e 1 da notte, 2 maglie di lana, 3 paia di calzini neri, 6 fazzoletti, 1 maglione di lana bianca, 1 paio di calzoni pesanti, un secondo paio di pantaloncini di tela d'Africa con elastico alla cintura, 2 paia di scarpe buone chiodate, 2 asciugamani, 1 pettine, 1 spazzolino da denti, 1 bicchiere tascabile, 1 cappello di piquet bianco per il sole.

Femmine

2 paia di mutande, 2 camicie da giorno e 1 da notte, 2 maglie di lana, 3 paia di calze bianche, 6 fazzoletti, 1 maglione di lana bianca, 1 sottana pesante, 2 grembiuli bianchi, 2 paia di scarpe buone chiodate, 2 asciugamani, 1 pettine, 1 spazzolino da denti, 1 bicchiere tascabile, 1 cappello di piquet bianco per il sole.

Si ricorda che le domande, complete dei documenti, dovranno essere presentate non più tardi del giorno 30 aprile 1935.

Opera di previdenza - Colonie climatiche marine e montane della Fondazione Vittorio Emanuele III per orfani e figli di Ferrovieri dello Stato.

Sono aperte le iscrizioni alle *Colonie marine e montane* per gli orfani ed i figli di ambo i sessi degli agenti ed ex agenti stabili ed in prova delle Ferrovie dello Stato, che abbiano compiuto i 7 anni al 1° gennaio 1935 e non

superato, alla stessa data, i 13 anni se maschi ed i 15 anni se femmine. Essi dovranno essere iscritti alle organizzazioni Fasciste (Balilla, Piccole Italiane, Giovani Italiane).

Le colonie si svolgeranno in due turni e vi saranno accolti di massima i fanciulli linfatici, anemici, predisposti, rachitici, gracili di costituzione e simili.

Non potranno ottenere l'ammissione quei fanciulli che fossero affetti da malattie infettive, contagiose, o comunque pericolose per la comunità.

L'ammissione degli orfani è gratuita. Quella dei figli di agenti e di ex agenti sarà subordinata al pagamento in una volta sola e per ogni fanciullo, entro il 10 giugno 1935, di L. 45, quale contributo nella spesa che sosterrà la Fondazione.

Per chiedere l'ammissione occorre restituire alla Fondazione l'apposito stampato dopo aver riempito a tergo l'istanza e fatto completare da un Sanitario delle Ferrovie dello Stato il certificato sottostante.

Detto stampato si trova presso tutti i Servizi, i Capi Compartimento, le Sezioni dell'Esercizio, le Officine, gli Uffici Speciali, gli Ispettorati Sanitari ed il Comando Gruppo Legioni Ferroviarie della M.V.S.N. e, in mancanza, potrà essere richiesto alla Fondazione Vittorio Emanuele III - Ferrovie dello Stato - Piazza della Croce Rossa - Roma.

La domanda dovrà essere corredata dell'atto di nascita, nonché del certificato di vaccinazione per i fanciulli di età inferiore agli anni 8, e di rivaccinazione per quelli di età superiore.

Sono dispensati dalla presentazione degli atti di nascita e di rivaccinazione soltanto i richiedenti ammessi alle colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III nel decorso anno 1934.

Le domande non compilate sull'apposito stampato, non corredate dei documenti richiesti e quelle comunque incomplete o trasmesse dopo il giorno 30 aprile 1935 non saranno prese in considerazione.

Il Comitato Amministratore della Fondazione deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli

da ammettere alle colonie, dando la preferenza agli orfani.


Entro il mese di maggio sarà data comunicazione dell'ammissione dei fanciulli e sarà trasmesso l'elenco dei capi di corredo di cui essi dovranno essere provvisti, a cura delle famiglie, all'atto della partenza per la colonia.

Domande e documenti dovranno essere trasmessi non più tardi del giorno 30 aprile 1935, alla Fondazione Vittorio Emanuele III presso le Ferrovie dello Stato - Piazza della Croce Rossa - Roma.

Esclusione dalle gare.

Il Ministro della Marina con atto 1 marzo 1935 Anno XIII, n. 12200 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la Ditta Ubaldo Palomba di Livorno, perchè, senza giustificato motivo, ha mancato di eseguire una fornitura di bozzelli di legno.

Il Direttore Generale
VELANI



Ordine di servizio N. 55.

Apertura all'esercizio della nuova linea a scartamento normale Noto-Pachino.

Il giorno 28 aprile 1935-XIII, verrà inaugurata ed aperta al pubblico servizio la linea, a scartamento normale, Noto-Pachino. La nuova linea si innesta alla linea Siracusa-Canicatti nella esistente stazione di Noto (Km. 0,000) ed ha termine nella stazione di Pachino, al Km. 27+543,36, a m. 512,68 al di là dell'asse di quel F. V.

La linea in parola, a semplice binario, comprende le seguenti stazioni e fermate:

Stazione di Noto	Km.	0+000
Fermata di Falconara Iblea	»	3+900
Stazione di Noto Marina	»	6+100
» » Roveto Bimmisca	»	12+218,82
» » S. Lorenzo Lo Vecchio	»	18+024,90
» » Marzamemi	»	24+346,21
» » Pachino	»	26+731,05

Le nuove località sono dotate dei seguenti impianti:

Fermata di Falconara Iblea:

- fabbricato viaggiatori, il cui asse è situato alla progressiva Km. 3+900, a destra della linea;
- fabbricato cessi isolato;

Stazione di Noto Marina:

- fabbricato viaggiatori, il cui asse è situato alla progressiva Km. 6+100, a destra della linea;
- fabbricato cessi isolato;
- un magazzino merci;
- un piano caricatore scoperto;
- una stadera a ponte da 10 tonnellate.

Stazione di Roveto Bimmisca:

- fabbricato viaggiatori, il cui asse è situato alla progressiva Km. 12+218,82, a destra della linea;
- fabbricato cessi isolato;
- un magazzino merci;
- un piano caricatore scoperto;
- una stadera a ponte da 40 tonnellate.

Stazione di S. Lorenzo Lo Vecchio:

- fabbricato viaggiatori, il cui asse è situato alla progressiva 18+024,90, alla destra della linea;
- fabbricato cessi isolato;
- un magazzino merci;
- un piano caricatore scoperto;
- una stadera a ponte da 40 tonnellate.

Stazione di Marzamemi:

- fabbricato viaggiatori, il cui asse è situato alla progressiva Km. 24+346,21, alla sinistra della linea;
- fabbricato cessi isolato;
- un magazzino merci;
- un piano caricatore scoperto;
- una stadera a ponte da 40 tonnellate.

Stazione di Pachino:

- fabbricato viaggiatori, il cui asse è situato alla progressiva 26+731,05, alla destra della linea;
- fabbricato cessi isolato;
- un magazzino merci;
- un piano caricatore coperto;
- una stadera a ponte da 40 tonnellate.

GIURISDIZIONE

La nuova linea Noto-Pachino, che ricade per intero nella Provincia di Siracusa e fa parte del Compartimento di Palermo, sarà assegnata ai vari Reparti ed Impianti Compartimentali, come qui appresso indicato:

SERVIZIO MOVIMENTO

Le stazioni da Noto (i) a Pachino (i) dipendono dal 6° Riparto Movimento, dal Circolo di Ripartizione e dal Riparto telegrafico, aventi sede a Catania. La sede del deposito del personale di scorta ai treni è Siracusa.

SERVIZIO COMMERCIALE E DEL TRAFFICO

Le stazioni da Noto (i) a Pachino (i) dipendono dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico con sede a Catania.

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

Le stazioni da Noto (i) a Pachino (i) dipendono dal Riparto Materiale e Trazione di Catania.

Sede di locomotive di riserva e zone d'azione:

da Noto (i) a Pachino (i), sede della locomotiva di riserva Siracusa.

Sede di carri soccorso e zone d'azione:

da Noto (i) a Pachino (i) carro soccorso di 1ª categoria con sede a Siracusa.

Circoscrizione squadre di rialzo, di disinfezione, di azione del personale di verifica ed operaio:

da Noto (i) a Pachino (i) squadre rialzo di Catania.

Località di concentramento dei riparandi etichettati per le officine:

da Noto (i) a Pachino (i) Catania Acquicella per i carri, a Messina per le carrozze, i bagagliai e le postali.

SERVIZIO LAVORI

Da Noto (i) a Pachino (i), al Gruppo di Catania, 9° Riparto Lavori Catania, Sorveglianza Pachino.

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

La nuova linea appartiene alla circoscrizione del Magazzino di Messina, tranne che per le somministrazioni di stampati e cancelleria, per le quali deve rivolgersi al Magazzino di Palermo.

SERVIZIO SANITARIO

Da Noto (i) a Pachino (i) dall'Ispettore Sanitario di Catania.

SERVIZI CUI LE STAZIONI SONO ABILITATE

Le stazioni di Noto Marina, Roveto Bimmisca, S. Lorenzo Lo Vecchio, Marzamemi e Pachino saranno abilitate a tutti i servizi senza limitazione; la fermata di Falconara Iblea sarà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli, ed al servizio merci a G. V. e P. V., limitatamente, però, ai trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione (esclusi bestiame e veicoli), nonchè a quelli in piccole partite di peso fino a Kg. 500, composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

DISTANZE CHILOMETRICHE

Risultano dalla tabella polimetrica 160 bis allegato B al presente O. S.; nell'allegato A sono riportate le aggiunte da inserire nelle pubblicazioni di servizio.

TRASPORTI VIAGGIATORI, BAGAGLI E MERCI

Sono applicabili le tariffe e condizioni in vigore sulle linee dello Stato, comprese quelle stabilite dalle « Concessioni Speciali » e dal « Regolamento Trasporti Militari ».

I biglietti di abbonamento per l'intera Rete dello Stato ed i biglietti speciali della Serie IV, VIII, VIII bis e XXXIV, ed i biglietti di libera circolazione delle zone prima e quarta varranno anche per la nuova linea senza aumento, fino a quando con successivo O. S. non sarà provveduto alla pubblicazione di nuovi prezzi.

Per il computo dei prezzi degli abbonamenti la nuova linea Noto-Pachino è da considerarsi di terza categoria.

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE E BIGLIETTI A LIBRETTO SER. AS

I portatori di carte di libera circolazione (Serie A. AL, At) e di biglietti a libretto Serie As, validi per le linee del Compartimento di Palermo, avranno facoltà di percorrere anche il nuovo tronco.

CONTABILITA' DELLE STAZIONI E VERSAMENTI

Varranno le norme in vigore sulla Rete Principale emanate con gli Ordini di Servizio n. 160/909, 75/1926, 195/1926 e successive modificazioni.

La fermata di Falconara Iblea e le stazioni di Noto Marina e Roveto Bimmisca effettueranno i versamenti alla Cassa Compartimentale con la periodicità di cui alla lettera B; quelle di S. Lorenzo Lo Vecchio, Marzamemi e Pachino, con la periodicità di cui alla lettera A dell'O. S. n. 184/1913 e sotto l'osservanza delle prescrizioni richiamate nell'art. 25 delle « disposizioni e norme » riguardanti il servizio dei valori (edizione 1930) pubblicate con l'O. S. n. 126/1930.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nonché, limitatamente al Compartimento di Palermo, agli agenti delle classi 9, 11, 12, 13, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 e 54.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 55 - 1935-XIII

Aggiunte da apportare ai prontuari delle distanze chilometriche ed alle altre pubblicazioni di servizio.

Nella parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1° aprile 1929), si dovrà:

— a pag. 8, nell'elenco delle linee del Compartimento di Palermo, aggiungere « Noto-Pachino »;

Parte II - n. 15 - 11 aprile 1935-XIII.

— a pag. 41, fra i nomi di Falconara Albanese e Falconara Marittima inserire:

« Falconara Iblea/Noto-Pachino/Palermo/2° Catania/6° Siracusa/Siracusa V/B/G(e)/P/(e) /—/—/—/—/—/—/—/—/»;

— a pag. 66, fra i nomi Noto e Novacco, inserire:

« Noto Marina/Noto-Pachino/Palermo/ 2° Catania/6° Siracusa/Siracusa V/B/G/P/V/B/—/—/F/—/40/ —/»;

— a pag. 85, fra i nomi di Rovereto e Roviano inserire:

« Roveto Bimmisca/Noto-Pachino/Palermo/2° Catania/6° Siracusa/Siracusa/V/B/G/P/V/B/—/—/F/—/40/—/»;

— a pag. 89, fra i nomi di S. Lorenzo in Pusteria e S. Lorenzo Maggiore inserire:

« S. Lorenzo Lo Vecchio/Noto-Pachino/Palermo/2° Catania/6° Siracusa/Siracusa/V/B/G/ P/V/B/—/—/F/—/40/—/».

— a pag. 57, fra i nomi di Marzabotto e Marzocca, inserire: « Marzaimemi/Noto-Pachino/Palermo/2° Catania/6° Siracusa/Siracusa/V/B/G/P/V/B/—/—/F/—/40/—/».

— a pag. 69, fra i nomi di Pace del Mela e Paderno Robbiate inserire:

« Pachino/Noto-Pachino/Palermo/2° Catania/6° Siracusa/Siracusa/V/B/G/P/V/B/—/—/F/—/40/—/».

Nella parte II del prontuario suddetto si dovrà:

— nel quadro N. 2 dell'indice grafico tracciare la nuova linea Noto-Pachino;

— a pag. 52 aggiungere la tabella polimetrica 160 bis di cui l'allegato B al presente Ordine di servizio;

— a pag. 52; tabella 160, considerare stampato in carattere grassetto il nome di Noto;

— a pag. 64; fra i nomi di Falconara Albanese e Falconara Marittima, inserire: « Falconara Iblea/160 bis/»;

— a pag. 69 fra i nomi di Noto e Novacco, aggiungere: « Noto Marina 160 bis/»;

di contro al nome di Noto aggiungere il numero 160 bis;

— a pag. 72, fra i nomi di Rovereto e Roviano, inserire Roveto Bimmisca/160 bis»;

— a pag. 73, fra i nomi di S. Lorenzo in Pusteria e S. Lorenzo Maggiore inserire: S. Lorenzo Lo Vecchio/160 bis»;

— a pag. 67, fra i nomi di Marzabotto e Marzocca, inserire: « Marzamemi/160 bis »;

— a pag. 69, fra i nomi di Pace del Mela e Paderno Robbiate, inserire: « Pachino/160 bis/ »;

Nella Prefazione Generale all'Orario generale di servizio, parte 1^a (edizione Novembre 1931-X) si dovrà:

— a pag. 7, aggiungere « Noto-Pachino » al fascicolo 156;

— da pag. 11 e seguenti, nella sede opportuna, inserire i nomi delle seguenti stazioni con le relative indicazioni:

Falconara Iblea	L P/P/156
Marzamemi	/P/156
Noto Marina	/P/156
Pachino	/P/156
Roveto Bimmisca	/P/156
S. Lorenzo Lo Vecchio	/P/156

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— all'indice grafico tracciare la nuova linea Noto-Pachino indicando, con un disco e con il N. 278, la stazione di Noto sulla linea Licata Siracusa;

— nell'elenco numerico delle stazioni che servono a determinare la via sulla quale è stabilita la distanza aggiungere « 278 Noto »;

— a pagina 101 (edizione 1922-1923) ed a pagina 113 (edizione 1933); di contro al progressivo 2 intestare la nuova linea « Noto-Pachino » ed ai progressivi seguenti trascrivere le nuove stazioni nell'ordine appresso indicate:

- 3 - Falconara Iblea
- 4 - Noto Marina
- 5 - Roveto Bimmisca

- 6 - S. Lorenzo Lo Vecchio
- 7 - Marzamemi
- 8 - Pachino

Di contro a ciascuna stazione esporre la distanza che dovrà essere formata aggiungendo a quella risultante per Noto Km. 4 per Falconara Iblea, Km. 7 per Noto Marina, Km. 13 per Roveto Bimmissa, Km. 19 per S. Lorenzo Lo Vecchio, Km. 25 per Marzamemi, Km. 27 per Pachino.

L'istradamento sarà quello stesso di Noto seguito dal N. 278;

— all'indice alfabetico, nella sede opportuna, inserire i nomi delle nuove stazioni suddette con il numero della pagina e il numero progressivo.

Allegato B all'Ordine di Servizio N. 55 - 1935-XIII

(160-bis) Noto-Pachino

Noto

4	Falconara Iblea		
7	3	Noto Marina	
13	9	7	Roveto Bimmissa
19	15	12	6 S. Lorenzo Lo Vecchio
25	21	19	13 7 Marzamemi
27	23	21	15 9 3 Pachino

Ordine di servizio N. 56.

Soppressione dello scalo di "Treviso scalo merci", con il trasterimento del servizio merci a P. V. da "Treviso scalo merci", a Treviso.

Dal giorno 15 aprile 1935-XIII la stazione di *Treviso Scalo Merci* della linea « Venezia Mestre-Treviso-Carsara-Udine » verrà chiusa all'esercizio.

I servizi cui detta stazione è abilitata (P. V. e Veicoli), compreso quello per tutti gli stabilimenti raccordati, verranno disimpegnati dalla stazione di Treviso.

Di conseguenza, nel « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » — edizione 1° aprile 1929 — dovranno apportarsi le seguenti modificazioni:

PARTE I:

— a pag. 105, depennare il nome « Treviso Scalo Merci » e le relative indicazioni;

— alla stessa pagina, di contro al nome di « Treviso », nella colonna 10, esporre la lettera « P ».

PARTE II:

— alle pagine 17, 18, 19 e 20 (tabelle 62, 64, 65-A, 65-B, 70, 71), di contro al nome di « Treviso » depennare il richiamo (1) o (2) e le relative annotazioni;

— a pag. 76 depennare il nome di « Treviso Scalo Merci » e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti in uso presso le stazioni, si dovrà cancellare il nome di « Treviso Scalo Merci », sia nell'indice che nell'interno dei prontuari stessi.

Nella parte I della « Prefazione Generale di Servizio » — Edizione novembre 1931-X — a pagina 18, si dovrà depennare il nome di « *Treviso Scalo Merci* » e le relative annotazioni; e di contro al nome della stazione di *Treviso* depennare l'indicazione Be-p.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 57.

Marchio nazionale - Esportazione vini.

L'Istituto Nazionale per l'Esportazione ha autorizzato le seguenti Ditte ad esportare col marchio nazionale, *senza l'obbligo di analisi di volta in volta*, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1933 (*Bollettino Ufficiale* n. 1/1934) piccole partite di vino dei tipi di cui all'Ordine di Servizio n. 43 (*Bollettino Ufficiale* n. 10/1934).

N.° della
autoriz-
zazione

27 - Ditta Camillo e F.lli Salvadori - Soiana.

43 - Ditta Amerio Eugenio e Figli - Via G. B. Giuliani - Canelli.

53 - Ditta Martini e Rossi S. A. - Corso Vittorio Emanuele, 42 - Torino.

61 - Ditta Luigi Bosca e Figli - Via Alfieri, 19 - Canelli.

Pertanto, con richiamo agli Ordini di Servizio n. 160 e 197/1934, si dispone che le stazioni interessate, nell'accettare le spedizioni di piccole partite di vino dei tipi di cui al citato O. S. n. 43 presentate dalle nominate Ditte, si astengano dall'esigere il prescritto certificato di analisi.

Ordine di servizio N. 58.

Trasporti delle salme dei caduti in guerra.

Si porta a conoscenza che le disposizioni emanate con l'Ordine di Servizio n. 35/1923 e con la circolare color camoscio n. 9/1926, disposizioni che prevedevano l'accettazione in conto corrente dei trasporti delle salme dei caduti in guerra, hanno cessato di avere vigore.

Con l'occasione si reputa opportuno rammentare che i trasporti delle salme dei militari morti in attività di

servizio e per cause di servizio dovranno effettuarsi con le modalità stabilite dal vigente « Regolamento per i trasporti militari »; per essi dovrà farsi uso della lettera di vettura ordinaria accompagnata dalla richiesta mod. C. parte 3^a.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 59.

Estensione del servizio viaggiatori e bagagli nella fermata di Cozzo.

Dal giorno 20 aprile 1935-XIII, la fermata di Cozzo della linea Castagnole Lanze - Asti - Mortara, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, viene ammessa al rilascio dei normali biglietti ed alla registrazione dei bagagli con le modalità vigenti per le fermate con gestione propria. Detta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Casale Monferrato ed effettuerà invece direttamente alla Cassa Compartimentale di Torino il versamento dei propri introiti con le modalità prescritte dall'art. 25 delle « Disposizioni e norme riguardanti il servizio valori », pubblicato col l'Ordine di servizio 126/1930, osservando la periodicità indicata alla lettera F. dell'ordine di servizio 184/1913.

Di conseguenza, nella prima parte del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929, a pagina 38, sotto il nome di Cozzo dovrà essere depennata la indicazione di casa cantoniera e, nelle colonne 7 ed 8, di contro al nome medesimo, si dovrà cancellare il richiamo (i).

Nella parte seconda del Prontuario suddetto, a pagina 9, tabella 2 ed a pagina 64, di contro al nome di Cozzo, dovrà essere depennato il segno ●.

Nella 1^a parte della « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio », edizione novembre 1931, a pagina 11, di contro al nome di Cozzo, depennare il segno ◆ e modificare l'indicazione « L.B. » in « B ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Circolare N. 10.

Prezzi delle stoffe, fodere, accessori ed indumenti confezionati a valere dal 1° aprile 1935-XIII.

Si informano tutti gli Impianti ed Agenti interessati, che i prezzi delle stoffe, fodere, accessori, per vestiario uniforme, nonché i prezzi delle combinazioni e dei camiciotti confezionati, da valere per le forniture effettuate in base ad ordinazioni che risulteranno riasciate alla Ditta Antonio Marziale Soc. Anon. di Roma, dal 1° Aprile al 30 Settembre 1935-XIII, sono i seguenti:

Panno marengo per cappotti	al m. L.	45.10
Panno nero per cappotti	» » »	39.40
Stoffa grigio scura per soprabiti	» » »	37.30
Stoffa drappé nera per stoffeljus dei Capi Stazione	» » »	38.95
Stoffa nera pesante	» » »	34.20
Stoffa nera leggera	» » »	25.65
Stoffa grigio ferro pesante	» » »	35.70
Stoffa grigio ferro leggera	» » »	25.65
Fustagno nero di cotone per abiti	» » »	6.90
Mistone grigio di cotone per abiti	» » »	4.50
Tela turchina di cotone	» » »	4.25
Tela rasata bianca per il personale delle navi traghetto	» » »	5.60
Piquet bianco per panciotti dei Capi Stazione	» » »	8.15
Seta per risvolti degli stoffeljus dei Capi Stazione	» » »	13.40
Flanella leggera per fodere	» » »	20.65
Glissade per fodere di maniche	» » »	8.15
Satino (silked) per fodere	» » »	4.80
Silesias nera per fodere	» » »	3.95
Silesias bianca per fodere	» » »	3.95
Silesias cenere per fodere	» » »	3.95
Baseno grigio scuro per forzaglie	» » »	3.60
Zanella nera per fodere	» » »	7.85
Tela apprettata per rinforzi	» » »	5.15

Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie, lunghi	cad. L.	31.20
Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie, corti	» »	25.75
Combinazioni di mistone confezionate in due taglie	» »	36.25
Camiciotti di tela turchina confezionati in tre taglie	» »	30.25
Combinazioni di tela turchina confezionate in due taglie	» »	31.65

Rimangono invariati per gli accessori (tela turchina per collo marinai, cordone bianco, fasce di satino nero, bottoni, monogrammi) i prezzi di cui alla precedente circolare n. 57 pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 52 del 29 dicembre 1932-XI.

Istruzione N. 1-1935.

Vestiario uniforme della Milizia Ferroviaria.

E' fatto obbligo a tutti gli agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti alla Milizia ferroviaria, qualunque sia il grado militare loro, di provvedersi del corredo completo di vestiario per l'uniforme militare, di custodirlo e di curarne la buona conservazione in modo da poterlo avere in perfetta condizione, avuto riguardo alla durata dell'uso, per indossarlo e per potersi presentare in tenuta inappuntabile in qualsiasi momento necessiti prestare servizio nella Milizia ferroviaria.

Spetta ai Consoli assicurarsi, personalmente ed a mezzo dei dipendenti Ufficiali, che tale prescrizione sia diligentemente osservata.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale 2 aprile 1935-XIII, n. 2760, la provvista e la contabilizzazione del vestiario uniforme della Milizia ferroviaria saranno regolate come appresso:

Art. 1.

Uniforme ed oggetti di corredo

I capi di vestiario e gli altri oggetti di corredo costituenti l'uniforme, e la durata minima di ogni capo

espressa in mesi per gli agenti, sia in servizio continuativo che in congedo, sono stabiliti dalla tabella allegata alle norme del Decreto sopra citato.

L'Amministrazione Ferroviaria fornirà ai Graduati di truppa e Camicie Nere, l'uniforme completa con tutti gli oggetti di corredo ed oggetti a corpo, ad eccezione dei gambali, per i quali corrisponderà una somma in denaro, come stabilito nel successivo art. 10 della presente Istruzione.

Per i Sottufficiali verrà provveduto come per i Graduati e le Camicie Nere, ma la giubba ed i pantaloni — sia dell'uniforme ordinaria come della grande uniforme — saranno confezionati con panno speciale; detti capi di vestiario ed il cappotto saranno poi confezionati su misura. Anche il copricapo sarà di qualità speciale.

La durata dei singoli oggetti di vestiario e di corredo degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in congedo che abbiano prestato servizio saltuario di Milizia, si ottiene moltiplicando i giorni di effettivo servizio (e cioè con corresponsione di indennità di Milizia) per il rapporto di assimilazione stabilito dalla predetta tabella ed aggiungendo al prodotto ottenuto il rimanente periodo in cui l'agente non ha prestato servizio di Milizia.

Art. 2.

Prezzi del vestiario, contributi e trattenute

I prezzi dei singoli capi di vestiario e di corredo saranno stabiliti dalla Direzione Generale FF. SS., comunicati con apposita circolare e riveduti periodicamente.

L'Amministrazione contribuirà nella spesa media annua individuale in ragione del 63 % per i Graduati e Camicie Nere in servizio e del 33 % per i Graduati e Camicie Nere in congedo. Un contributo di uguale importo verrà accreditato anche agli Ufficiali e Sottufficiali sia in servizio che in congedo.

Le trattenute individuali mensili — che verranno in seguito indicate con Circolare e periodicamente rivedute al pari dei contributi dell'Amministrazione — saranno

sospese agli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere quando nel loro conto corrente l'Avere divenga uguale o superiore al Dare, mentre si continuerà a contabilizzare a credito dell'agente il contributo mensile dell'Amministrazione.

Gli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in congedo che abbiano prestato nel mese 10 giorni ed oltre di servizio retribuito di Milizia, saranno assoggettati alla trattenuta mensile prevista per i pari grado in servizio continuativo, mentre per il servizio prestato dagli stessi per un periodo inferiore a 10 giorni nel mese saranno assoggettati alla trattenuta prevista per quelli in congedo.

Anche quando il residuo debito sia inferiore ad una quota mensile di trattenuta, verrà praticata nel mese la trattenuta integrale.

Art. 3.

Debito massimo individuale e trattenute eccezionali

Il debito massimo individuale consentito per la fornitura del completo corredo degli appartenenti alla Milizia Ferroviaria deve essere contenuto entro i seguenti limiti:

Ufficiali: in servizio L. 2600 - in congedo L. 1600;

Sottufficiali: in servizio L. 1000 - in congedo L. 720;

Graduati e Camicie Nere: in servizio L. 920 - in congedo L. 650.

E' ammessa per i Sottufficiali e truppa l'anticipata sostituzione di capi di vestiario e di corredo, ed è in facoltà dei Comandi di imporla, quando l'uniforme si palesi oltremodo logora o deteriorata, salvo le eventuali trattenute eccezionali per la maggiore spesa come detto in seguito.

Per gli Ufficiali, tale anticipata rinnovazione è ammessa solo in casi eccezionali e per provata necessità.

Per ottenere la concessione di cui sopra, gli Ufficiali dovranno produrre, per il tramite del Comando di Legione, motivata domanda al Comando Gruppo Legioni Ferroviarie; questi deciderà sull'accoglimento o meno della domanda stessa.

Nessun contributo straordinario sarà concesso dall'Amministrazione Ferroviaria per l'anticipata fornitura di vestiario e di oggetti di corredo dovuta a cause non dipendenti da evenienze eccezionali durante il servizio ed in dipendenza del medesimo.

Per tali evenienze, in seguito a motivata richiesta, il Comando di Legione dal quale dipende l'Ufficiale, Sottufficiale, Graduato o Camicia Nera, inoltrerà la richiesta al Comando Gruppo Legioni Ferroviarie, che, qualora ritenga applicabile il condono della maggiore spesa risultante, chiederà autorizzazione al Sig. Direttore Generale delle FF. SS. perchè l'importo del condono venga portato a credito sul conto corrente individuale.

In tutti gli altri casi, pur dando corso alle richieste, sarà provveduto ad addebitare sul conto corrente l'importo del vestiario e del rimborso, salvo provvedere alle trattenute eccezionali sottoindicate, qualora con la nuova fornitura venga a superarsi l'importo massimo sopra stabilito.

TRATTENUTE ECCEZIONALI MENSILI:

Ufficiali in servizio continuativo: L. 60,— (oltre la trattenuta normale) fino a quando nel conto corrente individuale l'importo del debito non sia contenuto nel limite di L. 2600;

Ufficiali in congedo: L. 30,— (oltre la trattenuta normale) fino a quando nel conto corrente individuale l'importo del debito non sia contenuto nel limite di L. 1600;

Sottufficiali in servizio continuativo: L. 40,— (oltre la trattenuta normale) fino a quando nel conto corrente individuale l'importo del debito non sia contenuto nel limite di L. 1000;

Sottufficiali in congedo: L. 20,— (oltre la trattenuta normale) fino a quando nel conto corrente individuale l'importo del debito non sia contenuto nel limite di L. 720;

Graduati e Camicie Nere in servizio continuativo: L. 30,— (oltre la trattenuta normale) fino a quando nel conto corrente individuale l'importo del debito non sia contenute nel limite di L. 920;

Graduati e Camicie Nere in congedo: L. 15,— (oltre la trattenuta normale) fino a quando nel conto corrente individuale l'importo del debito non sia contenuto nel limite di L. 650.

Nel caso che Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere cessino di appartenere alla categoria « In servizio continuativo » e passino alla categoria « in congedo », saranno fatte le trattenute eccezionali sopra indicate sino a quando il debito costituito a loro carico non vada a raggiungere il massimo del credito consentito per la categoria « in congedo ». Nei casi di promozione da Camicia Nera o Graduato di truppa a Sottufficiale, potranno essere consegnati gli oggetti di vestiario spettanti nel nuovo grado militare, ma anche in questo caso verrà provveduto alle dette trattenute eccezionali sino a quando il debito non sia sceso al massimo della categoria cui appartiene il promosso.

Nei casi di promozione da Camicia Nera, Graduato o Sottufficiale ad Ufficiale, verrà provveduto alla chiusura del conto corrente individuale come se si trattasse di un allontanamento dalla Milizia, e la differenza verrà comunicata al Comando Gruppo il quale intestierà un nuovo conto corrente e porterà a debito od a credito del nuovo nominato la differenza stessa.

Anche in questo caso se tra l'eventuale residuo debito e l'importo complessivo delle nuove forniture previste per il grado di Ufficiale, si vengano a superare i massimi consentiti, verrà provveduto alle trattenute eccezionali.

I Comandi di Legione — per i Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere — ed il Comando Gruppo — per gli Ufficiali — faranno le opportune comunicazioni agli impianti contabili.

Art. 4.

Conti correnti di massa-vestiario

Detratto il contributo di cui all'art. 2, tutte le rimanenti spese che l'Amministrazione sostiene per la provvista di oggetti di uniforme e di corredo degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere, saranno a carico

dei detti e verranno recuperate mediante trattenute mensili individuali.

Per la contabilizzazione della massa-vestiario della Milizia Ferroviaria verranno impiantati appositi conti correnti individuali (Mod. R. 85 bis) nei quali verranno addebitate le forniture e le anticipazioni ed accreditati mensilmente le trattenute ed i contributi.

Presso il Comando Gruppo saranno tenuti i conti individuali degli Ufficiali e presso i Comandi di Legione quelli dei Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere.

I conti correnti saranno mensilmente aggiornati per determinare la differenza tra il Dare e l'Avere. Si accetterà così se il debito abbia oltrepassato il massimo consentito previsto dall'art. 3 per procedere alle trattenute eccezionali o se si debba procedere alla sospensione della trattenuta in caso che l'Avere abbia eguagliato o superato il Dare.

Il Comando Gruppo ed i Comandi di Legione faranno all'uopo le comunicazioni del caso alle Sedi contabili per gli opportuni provvedimenti.

Art. 5.

Rimborsi agli Ufficiali

Gli Ufficiali provvederanno all'acquisto diretto dell'uniforme e degli altri oggetti di corredo e le spese sostenute saranno rimborsate nella misura stabilita dall'art. 2.

Gli Ufficiali che hanno titolo all'acquisto degli oggetti vestiario e relativi accessori, dovranno farne preventiva richiesta al Comando di Legione (Mod. A.), il quale trasmetterà tale richiesta al Comando Gruppo Legioni che, fatti gli opportuni accertamenti, autorizzerà o meno l'acquisto degli oggetti domandati.

Per il rimborso delle somme spettanti per l'acquisto dell'uniforme, (divisa ordinaria, divisa per la grande uniforme, cappotti, impermeabili ed oggetti a corpo) l'Ufficiale dovrà rivolgersi al proprio Comando di Legione, il quale, dopo essersi assicurato che l'Ufficiale *si è provveduto effettivamente* degli oggetti di cui viene richiesto il rimborso, e che *questi sono di prescrizione*, compilerà in duplice copia il Mod. B e lo trasmetterà al Comando Gruppo. Questo, dopo avere effettuato le relative regi-

strazioni, sui conti correnti, e dopo avere, a sua volta, vistato il modulo, lo restituirà al Comando di Legione perchè provveda ad inviarlo all'impianto contabile per la liquidazione col prossimo ruolo.

Nessun rimborso potrà essere effettuato senza la preventiva autorizzazione del Comando Gruppo Legioni (Mod. A.).

Gli Ufficiali della riserva non hanno obbligo di fornirsi del vestiario uniforme.

Art. 6.

Addebiti ed abbuoni

In caso di cessazione di appartenenza alla Milizia Ferroviaria, per qualsiasi motivo, l'eventuale addebito da farsi sarà quello integrale risultante dal conto corrente all'atto della cessazione stessa e cioè la differenza tra il Dare e l'Avere e sarà comunicato alle Sedi contabili che dovranno provvedere al ricupero in una sola volta sulle ultime competenze agli agenti che lasciano il servizio senza aver diritto a pensione o in un numero di rate non superiore a dodici — stabilito di volta in volta dal Comando Gruppo o dai Comandi di Legione — se si tratti di agenti che rimangono in servizio o che abbiano diritto a pensione o sulla pensione dei famigliari nei casi di reversibilità della pensione stessa.

In caso di morte o di esonero per inabilità fisica, il Sig. Direttore Generale — dietro domanda avanzata dagli interessati pel tramite del Comando Gruppo Legioni Ferroviarie — potrà accordare il condono parziale o totale dell'addebito.

Prima di costituire l'addebito per i Graduati di truppa e per le Camicie Nere, i Comandi di Legione dovranno invitare gli interessati a versare gli oggetti completamente nuovi ed in tale caso l'addebito verrà diminuito del costo degli oggetti ritirati.

Tali oggetti verranno poi, a cura del Comando di Legione distribuiti ad altri agenti che ne abbiano diritto, provvedendo di conseguenza, alla loro nuova scritturazione sui Mod. M. F. O. e R. 85 bis.

I Sottufficiali potranno versare solamenti i seguenti oggetti, purchè nuovi: copricapo, guanti di pelle, zainetto, borsa di pelle, camicia nera e bandoliera completa.

Non è ammesso il ritiro di qualsiasi oggetto dagli Ufficiali.

Non è ammesso per nessuno e per nessun motivo il ritiro di oggetti di vestiario usati. E' fatta eccezione per la bandoliera quando i Comandi di Legione riconoscano che tale oggetto sia suscettibile di ulteriore utilizzazione.

I Comandi di Legione daranno 15 giorni di tempo, agli interessati per versare gli oggetti. Trascorso tale periodo i Comandi stessi daranno comunicazione agli impianti contabili del residuo debito di massa-vestiario da recuperare dagli interessati dei modi sopra detti.

Copia di tale comunicazione dovrà essere inviata al Comando Gruppo Legioni Ferroviarie.

Scaduto tale termine, non sarà più ammesso il ritiro di oggetti di vestiario.

Nei casi di sospensione di appartenenza alla Milizia, pur continuando a praticare le trattenute normali, non si dovrà corrispondere il contributo, ed il periodo di tempo della sospensione non dovrà essere considerato agli effetti del computo della durata del vestiario.

Nei casi di riammissione alla Milizia di agenti per i quali sia intervenuto l'addebito del vestiario per minor periodo d'uso, non si dovrà provvedere alla ripresa in carico del vestiario stesso e dalla data di riammissione si inizierà nuovamente l'accreditamento nel conto corrente del contributo dell'Amministrazione. Le trattenute avranno inizio quando l'agente preleverà qualche capo di vestiario o riceverà un rimborso il cui importo sia superiore a quello dell'accreditamento accantonato.

Gli appartenenti alla Milizia Ferroviaria in possesso di vestiario di M. F., che vengono collocati in aspettativa con stipendio ridotto, o senza, non debbono pagare la trattenuta per massa-vestiario di Milizia, e di conseguenza per i mesi in cui non viene praticata la trattenuta stessa non deve essere accreditato il contributo mensile dell'Amministrazione sui loro conto corrente.

La durata del loro vestiario dovrà essere prorogata del periodo di tempo in cui non viene praticata la trattenuta di cui sopra.

Le Sedi contabili non potranno liquidare le ultime l'agente cessa di far parte per qualsiasi motivo della Milizia e che lascino per qualsiasi motivo il servizio ferroviario, se non riceveranno il nulla osta da parte del Co-

mando di Legione, se trattasi di Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere; dal Comando Gruppo Legioni se trattasi di Ufficiali.

Il contributo risultante a credito del conto corrente individuale non è mai rimborsabile e dalla data in cui l'agente cessa di far parte per qualsiasi motivo dalla Milizia ferroviaria, non deve essere più accreditato. Anche il contributo che fosse eventualmente accreditato, oltre la data dell'allontanamento, sarà pure incamerato dall'Amministrazione.

Qualora l'agente per una qualsiasi ragione fosse stato sottoposto alle trattenute regolamentari nei mesi successivi a quello in cui è avvenuto il pareggio del suo conto corrente, le quote mensili o parte di esse in più trattenute gli dovranno essergli rimborsate.

All'uopo i Comandi interessati faranno le comunicazioni del caso alle Sedi contabili di competenza.

Il vestiario dei Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere rimane di proprietà dell'Amministrazione fino a quando non venga provveduto al regolare scarico sui Mod. M. F. O. Lo scarico del vestiario deve avvenire allo scadere del doppio periodo di durata stabilita dalla tabella allegata alle norme del Decreto n. 2760 del 2 aprile 1935-XIII, senza la restituzione dell'oggetto, e quindi nessun versamento dovrà essere fatto al Magazzino Approvvigionamenti.

Nessun oggetto potrà quindi essere alienato, durante il doppio periodo minimo d'uso.

E' vietato in modo assoluto sia ai sarti convenzionati della Ditta concessionaria, sia agli appartenenti alla Milizia Ferroviaria, di alterare la foggia della divisa.

Qualsiasi abuso o sotterfugio tendente a percepire indebitamente somme per oggetti di vestiario o di corredo non effettivamente provvisti, per alienazione dei medesimi, ecc. sarà punito, oltre che con le sanzioni di Milizia, con i provvedimenti disciplinari previsti dal vigente Regolamento del Personale, nonchè dal Codice Penale del R. Esercito.

Nei casi di mancanza di oggetti di vestiario in consegna ai Comandi, l'importo di essi verrà addebitato ai responsabili mediante trattenute eccezionali da praticarsi sui ruoli paga.

Art. 7.

*Richieste vestiario da parte dei Sottufficiali,
Graduati e Camicie Nere*

Per la richiesta di un capo di vestiario (giubba, pantaloni, cappotto ecc.) gli interessati si rivolgeranno al proprio Comando di Stazione ritirando uno degli appositi stampati Mod. C. 1 (colore rosa) distribuiti a cura della Ditta prescelta dall'Amministrazione e riempiranno con le proprie generalità e con gli altri dati ivi richiesti il tagliando (n. 1) del modulo stesso, indicando chiaramente il capo di vestiario occorrente ed esponendo a tergo del tagliando (n. 3) le misure necessarie per la confezione dell'oggetto domandato.

Dovranno poi firmare i tagliandi uno e due del modulo suddetto e consegneranno il modulo al proprio Comando di Stazione, il quale, constatata la regolarità della richiesta, visterà i tagliandi uno e due e lo invierà al Comando di Legione che, a sua volta, dopo le verifiche del caso, visterà i tagliandi anzidetti e trasmetterà la richiesta al Comando Gruppo. Questo, fatti i debiti controlli, convaliderà a sua volta la richiesta e la trasmetterà al Servizio Approvvigionamenti, che la consegnerà alla Ditta incaricata apponendo in calce al tagliando (n. 2) la data di consegna, autenticata col bollo di ufficio, per averne poi norma circa la decorrenza dei termini contrattuali concessi per la spedizione del pacco vestiario e per la conseguente eventuale applicazione di penalità in caso di ritardo.

La Ditta, ricevuta la richiesta, rileverà, in base alle misure indicate dal richiedente, a quale categoria di misura appartenga l'indumento richiesto e spedità, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta, il quantitativo di stoffe e fodere corrispondente alla misura dell'indumento quale risulta dai prospetti a tergo del tagliando n. 2.

I pacchi di vestiario verranno dalla ditta spediti, riuniti in un unico pacco, ai Comandi di Legione. Contemporaneamente alla spedizione, la Ditta rimetterà agli stessi Comandi un elenco riepilogativo, in doppia copia, dei pacchi spediti, con le generalità di ogni singolo ri-

chiedente, l'indicazione dei capi richiesti, il numero della richiesta ecc.

Ricevuto il pacco collettivo, il Comando di Legione lo aprirà per constatare che i pacchi vestiario in esso contenuti siano corrispondenti per quantità e nominativi al predetto elenco riepilogativo ricevuto dalla Ditta, dei quali elenchi uno verrà trattenuto dal Comando di Legione, e l'altro verrà, con la indicazione di ricevuta, rimesso al Servizio Approvvigionamenti per gli opportuni riscontri.

Indi il Comando di Legione, senza aprire i singoli pacchi debitamente piombati dalla Ditta, dovrà invitare il sarto corrispondente della Ditta per la giurisdizione della Legione, a ritirare i pacchi stessi, ritirandone ricevuta sull'elenco riepilogativo di cui sopra che resta in possesso della Legione.

Ultimate le confezioni, il sarto presenterà i capi confezionati al Comando di Legione, esibendo i tagliandi n. 3 delle richieste. Il Comando di Legione, dopo aver verificato che le confezioni sono corrispondenti alle misure indicate dal richiedente, e della foggia prescritta, accetterà i capi stessi, e restituirà al sarto, che a sua volta li trasmetterà alla Ditta appaltatrice, i tagliandi n. 3 delle richieste, dopo averli completati, negli appositi talloncini, della data di consegna dei pacchi ai sarti e della data di ricevimento dei capi confezionati.

Curerà poi che i detti capi siano rimessi ai singoli richiedenti, ritirerà da questi regolare ricevuta nel Mod. M. F. O. indicando il numero, la specie dei capi consegnati e la data di consegna.

Alla prima consegna del vestiario ogni Sottufficiale, Graduato e Camicia Nera firmerà l'allegato al Mod. M. F. O. quale dichiarazione espressa di aver preso conoscenza degli obblighi che si assume verso la Milizia e verso l'Amministrazione nei riguardi dell'uniforme.

Tale disposizione vale anche per ogni Ufficiale che riceva per la prima volta il rimborso delle spese per la propria uniforme.

I sarti corrispondenti della Ditta concessionaria della gestione vestiario della M. F. appena preparato il capo di vestiario richiesto da un Sottufficiale, ne informeranno il Comando di Legione interessato e questo disporrà perchè il Sottufficiale si rechi dal sarto per la prova del-

l'indumento provvedendo, al caso, l'agente di recapito di viaggio.

Nessuna indennità spetta però al Sottufficiale per il viaggio eventualmente effettuato.

Il Comando Gruppo — in caso di necessità, e sentito anche il Servizio Approvvigionamenti — potrà proporre al Sig. Direttore Generale che le confezioni dell'uniforme dei Sottufficiali vengano fatte eseguire a cura degli interessati a mezzo di sarti di propria fiducia, corrispondendo loro in contanti l'importo delle confezioni preventivamente stabilito. Potrà anche autorizzare l'acquisto diretto di alcuni oggetti di corredo

Art. 8.

Richiesta impermeabili gommati

Per le richieste degli impermeabili gommati, da parte dei Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere, il richiedente dovrà ritirare dal Comando di Stazione da cui dipende uno degli appositi modelli a stampa (colore verde) distribuiti alle Legioni a cura della Ditta prescelta dall'Amministrazione, quindi riempirà, colle proprie generalità e con gli altri dati ivi richiesti, i tre tagliandi del modulo stesso, precisando la taglia dell'impermeabile che desidera, servendosi all'uopo del prospetto di misure esistente a tergo della richiesta Mod. C. 3. Ciò fatto, e dopo firmati tutti e tre i tagliandi della richiesta, consegnerà il modulo stesso al proprio Comando di stazione il quale, constatato che al richiedente compete l'impermeabile domandato, visterà i tagliandi uno e due della richiesta che invierà al proprio Comando di Legione, che, a sua volta, dopo le verifiche del caso, convaliderà la richiesta stessa e la trasmetterà al Comando Gruppo Legioni. Questo, fatti i debiti controlli, apporrà il suo visto, e trasmetterà la richiesta al Servizio Approvvigionamenti che la invierà alla Ditta fornitrice, apponendo in calce al tagliando (n. 2) la data di consegna, autenticata col bollo di ufficio, onde averne poi norma per la decorrenza dei termini contrattuali per la spedizione del pacco e per la conseguente eventuale applicazione di penalità in caso di ritardo.

I singoli pacchi contenenti gli impermeabili col'indicazione del destinatario saranno, dalla Ditta fornitrice, riuniti in un unico pacco ed inviati nel termine di venti giorni, dalla data di ricevimento della richiesta, ai Comandi di Legione.

Contemporaneamente alla spedizione stessa la ditta rimetterà agli stessi Comandi, in duplice copia, un elenco riepilogativo con l'indicazione dei pacchi spediti. I Comandi di Legione, ricevuti i pacchi, provvederanno alla consegna loro agli interessati, firmando per ricevuta le due copie degli elenchi riepilogativi; una copia sarà trattenuta dal Comando, mentre la seconda copia dovrà essere rimessa al Servizio Approvvigionamenti per gli opportuni controlli.

Art. 9.

Distribuzione di copricapo, camicie, bandoliere ed accessori all'uniforme.

Il Servizio Approvvigionamenti, dietro indicazione del Comando Gruppo Legioni Ferroviarie, acquisterà gli accessori all'uniforme per i Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere ed il Comando Gruppo stesso provvederà — come per gli altri oggetti di vestiario (copricapo, camicie, ecc.) — alla diretta distribuzione alle dipendenti Legioni.

La durata dei singoli accessori all'uniforme verrà stabilita dal Comando Gruppo, il quale darà anche istruzioni per la loro scritturazione a valore sui Mod. R. 85 - bis.

I Comandi di Legione, che sono incaricati della distribuzione ai dipendenti Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere, delle camicie, copricapo, bandoliere ed oggetti a corpo, dovranno mensilmente fare richiesta di tali oggetti al Comando Gruppo Legioni Ferroviarie, che, a sua volta, inviterà i Magazzini Approvvigionamenti a provvedere alla fornitura. I Comandi di Stazione, all'atto della consegna delle camicie, copricapo, bandoliere, ecc., scriveranno tali indumenti sul Mod. M.F.O. e faranno firmare gli interessati in segno di ricevuta.

Art. 10.

Rimborso per acquisto gambali.

L'Amministrazione concede ai Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere una somma in denaro, da stabilirsi periodicamente — come è detto all'art. 1 — a titolo di rimborso per l'acquisto diretto dei gambali. Gli aventi diritto dovranno, pertanto, fare apposita domanda (Mod. D) la quale, a cura del Comando di Legione, verrà trasmessa all'impianto contabile da cui dipende il richiedente perchè col prossimo ruolo paga venga corrisposta la somma stessa.

Sul Mod. M.F.O. e sul Mod. R. 85-bis dovrà essere scritturato «un paio di gambali» come se si trattasse dell'effettiva distribuzione di tale oggetto e non della corresponsione della somma.

Per ogni acquisto di gambali dovrà essere ritirata sul Mod. M.F.O. la firma dell'interessato in segno di ricevuta.

Art. 11.

Stralci dei ruoli paga (Mod. R. 85-ter).

Le sedi contabili dell'Amministrazione alla fine di ogni mese, dopo la chiusura dei ruoli paga ordinari, compileranno nei Mod. R. 85-ter due stralci distinti dei ruoli per la massa-vestiario, numerati progressivamente per mese, uno per gli Ufficiali e l'altro per i Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere, nei quali saranno indicate:

— le giornate di prestazione degli agenti iscritti alla Milizia consunte in servizio di Milizia ed in servizio ferroviario;

— le trattenute ordinarie per massa-vestiario Milizia;

— le trattenute eccezionali per l'uguale titolo;

— i rimborsi per acquisto uniformi ed oggetti a corpo;

— i contributi.

Lo stralcio per gli Ufficiali verrà trasmesso al Comando Gruppo Legioni Ferroviarie, quello dei Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere sarà invece inviato al Comando di Legione.

Art. 12.

Contabilità.

Circa l'uso dei conti istituiti nella nomenclatura dell'Amministrazione Ferroviaria per tenere in evidenza le spese che l'Amministrazione medesima sostiene per il vestiario uniforme degli agenti appartenenti alla Milizia, e gli inerenti ricuperi, saranno da osservarsi le seguenti norme:

Entrata conto 20 h) part. 68: « Ricuperi di carattere generale — ritenute per massa-vestiario agli agenti appartenenti alla Milizia Ferroviaria ».

A questo sottoconto le Sedi contabili accrediteranno le ritenute normali ed eccezionali operate sulle competenze degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere.

Le ritenute a carico degli agenti già vestiti continueranno fino ad avviso del Comando Gruppo Legioni o dei Comandi di Legione; quelle a carico dei nuovi vestiti avranno inizio dal mese di concessione del vestiario e sempre dietro avviso dei predetti Comandi, i quali daranno alle Sedi contabili l'avviso di interrompere o riprendere le ritenute nei casi disciplinati dalla presente Istruzione.

Nel caso di trasferimento da una ad altra Sede contabile di un Ufficiale, Sottufficiale, Graduato e Camicia Nera che sia sottoposto a ritenuta eccezionale, ciò dovrà essere fatto risultare con apposita annotazione sul Mod. n. 266 B.C.

Spesa conto 45 B part. 599: « Spese per la sorveglianza dei trasporti — Milizia ferroviaria ».

A questo sottoconto il Servizio Approvvigionamenti addebiterà l'importo di tutte le somministrazioni in natura effettuate dai Magazzini e dalle Ditte fornitrici delle stoffe e degli impermeabili, nonchè delle fatture pre-

sentate dai sarti convenzionati per la confezione delle uniformi dei Sottufficiali e della truppa.

A meglio assicurare l'esattezza delle scritturazioni sui conti correnti, il Servizio Approvvigionamenti darà notizia ai Comandi di Legione degli effettuati pagamenti con elenco numerato progressivamente per Comando di Legione, contenente i nominativi degli agenti cui i pagamenti si riferiscono. Al medesimo sottoconto le Sedi contabili, alle quali gli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere appartengono quali ferrovieri, addebiteranno l'importo dei rimborsi corrisposti ai propri amministrati per l'acquisto diretto dell'uniforme e degli oggetti di corredo.

Di tali rimborsi le Sedi contabili daranno notizia al Comando Gruppo Legioni Ferroviarie ed ai Comandi di Legione iscrivendoli sugli estratti di ruolo Mod. R 85 ter.

Ai riscontri sulla regolare tenuta dei conti correnti individuali provvederanno saltuariamente, oltre i Comandi di Milizia Ferroviaria, anche i Corpi Ispettivi di Ragioneria.

Art. 13.

Per quanto riguarda l'uso dell'uniforme, la foggia, i distintivi di grado e di specialità, ecc., il Comando Gruppo — ottemperando anche alle disposizioni del Comando Generale della M.V.S.N. — impartirà apposite istruzioni ai dipendenti Comandi di Legione.

ALLEGATO I ALL'ISTRUZIONE N. 1-1935-XIII

Mod. A.

Al Comando Gruppo Legioni Ferroviarie

ROMA

Il sottoscritto, ritenendo di aver titolo all'acquisto dei seguenti capi di vestiario:

.....
.....
.....

prega codesto Comando di volerlo autorizzare a provvedere all'acquisto diretto.

(data)
(grado) (matricola)
(qualifica ferroviaria)
(firma)

Visto: IL COMANDANTE DI LEGIONE

Bollo

Mod. A.

(data)

Al Comando Legione Ferroviaria

N. III/I/

Il (grado) (casato e nome)

..... ha titolo all'acquisto dei seguenti oggetti di vestiario:

.....
.....
.....
e può quindi provvedere all'acquisto diretto:

IL LUOGOTENENTE GENERALE
COMANDANTE IL GRUPPO LEGIONI FERROVIARIE

Bollo

ALLEGATO II ALL'ISTRUZIONE N 1-1935-XIII

Mod. B

Comando Legione Ferroviaria

(data)

Si attesta che il (grado) (cognome e nome)

..... (qualifica ferroviaria)

n. di matricola appartenente al

..... (Ufficio ferroviario) ha provveduto all'acquisto dei
 seguenti capi di uniforme che si sono riscontrati di prescri-
 zione:

.....

.....

.....

Detto Ufficiale ha pertanto titolo al rimborso della somma
 di L.

IL COMANDANTE DELLA LEGIONE

Bollo della Legione

Visto:

IL CAPO DI S. M. DEL COMANDO
 GRUPPO LEGIONI FERROVIARIE

.....

Bollo del Comando Gruppo

ALLEGATO III ALL'ISTRUZIONE N. 1-1935-XIII

Mod. D.

Il sottoscritto dichiara che il (1)

(2) (3)

(4) ha acquistato un paio di gambali corrispondenti per tipo e confezione alle prescrizioni volute, per cui ha diritto alla corresponsione della somma di L. come da disposizione in vigore.

li 193

IL COMANDANTE DI STAZIONE

Visto: IL COMANDANTE DI LEGIONE

Bollo

(1) Grado di milizia - (2) Cognome e nome - (3) Qualifica e Matricola - (4) Impianto ferroviario di appartenenza.

Comunicato :

Contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato.

(Circolare n. 4057 dell' 11 gennaio 1935 del Ministero delle Finanze).

Con la legge 6 aprile 1933, n. 427, fu modificata la precedente legislazione sui contributi di miglioria per opere eseguite dallo Stato o col suo concorso (legge 16 dicembre 1926, n. 2251 e R. decreto 16 febbraio 1928, n. 470), estendendo in gran parte a tali contributi le norme già sancite dal T. U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per gli analoghi contributi imposti dagli Enti locali.

Con la stessa legge venne inoltre disposto che fossero da applicare — per quanto riguarda le procedure della notificazione, dell'accertamento del contributo, nonchè quelle degli eventuali ricorsi — le disposizioni della legge del Registro 30 dicembre 1923, n. 3269, con le modificazioni apportatevi dalla legge 12 giugno 1930, n. 472.

A disciplinare poi l'applicazione del tributo e ad integrare, dove era necessario, le disposizioni della citata legge 6 aprile 1933, n. 427, è ora intervenuto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2049, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1934.

Per quanto con le disposizioni contenute in questo ultimo provvedimento legislativo la materia possa dirsi completamente regolata, tuttavia, per norma delle Amministrazioni pubbliche interessate all'applicazione dei contributi, si dànno qui di seguito alcuni chiarimenti sul contenuto delle singole disposizioni del decreto-legge, e si fissano in pari tempo, i compiti amministrativi e tecnici nonchè i termini entro i quali debbono provvedere gli Uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze (Intendenze di Finanza, Uffici Tecnici di Finanza e Uffici del Registro).

* * *

Innanzitutto è opportuno ricordare che le disposizioni della legge 6 aprile 1933, n. 127, non si rendono applicabili alle miglorie conseguenti:

1° alle opere già eseguite o da eseguire entro il 30 giugno 1936 dallo Stato o col suo concorso nelle provincie che rientrano nella competenza dei Provveditorati per opere pubbliche del mezzogiorno e delle isole (art. 5 della legge 6 aprile 1933, n. 427);

2° alle opere per le quali i beni interessati sono sottoposti a tributi speciali, come opere di bonifica, di scolo, idrauliche ecc. (art. 2, comma primo, della legge c. s.);

3° alle opere eseguite in applicazione del piano regolatore di Roma, approvato con R. decreto 6 luglio 1931, n. 981, ovvero in applicazione di altri piani regolatori che prevedono la imposizione di contributi di migloria (art. 8, comma secondo, della legge c. s.);

4° alle opere pubbliche per le quali sia stato già applicato il contributo stesso in base al R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, od alla legge 16 dicembre 1926, n. 2251, per le opere eseguite dallo Stato o da Enti pubblici col concorso dello Stato (art. 6, comma ultimo, della legge c. s.).

E' opportuno inoltre rilevare che il contributo di cui si tratta è un contributo di *miglioria specifica*, che si rende cioè applicabile in conseguenza degli incrementi di valore *direttamente* derivati ai beni rustici, urbani ed alle aeree fabbricabili per effetto dell'esecuzione di opere pubbliche.

* * *

Il decreto-legge stabilisce due diverse procedure a seconda che si tratti di opere eseguite dallo Stato direttamente o per concessione (articoli 3 a 17) oppure di opere eseguite dalle Provincie, dai Comuni o da altri Enti, col concorso dello Stato (articoli 18 a 25):

A) OPERE ESEGUITE DALLO STATO DIRETTAMENTE O PER CONCESSIONE.

L'incremento di valore che un immobile assume per effetto di tali opere viene di regola determinato mediante due accertamenti distinti: uno, riguardante il valore iniziale dell'immobile, da effettuarsi normalmente prima dell'esecuzione dell'opera da cui il contributo trae origine; l'altro, riguardante il valore assunto dall'immobile ad opera compiuta, in dipendenza dell'esecuzione dell'opera stessa, da effettuarsi all'atto del primo trasferimento di proprietà che avvenga dopo eseguita l'opera, o allo scadere di un quinquennio dalla data di ultimazione dell'opera medesima qualora nei cinque anni non vi sia stato alcun trasferimento.

In altri termini, il secondo accertamento è fatto in occasione della valutazione eseguita agli effetti della tassa di registro o di successione se nel quinquennio anzidetto si verifica un trasferimento di proprietà; forma invece oggetto, in caso contrario, di apposita valutazione.

Qualora poi mancasse l'accertamento del valore iniziale, come ad esempio nel caso in cui il contributo fosse disposto per opere già in corso od ultimate (art. 2, secondo comma, del decreto-legge) l'incremento di valore viene invece determinato mediante comparazione con altri immobili non migliorati che si trovino in condizioni analoghe a quelle in cui i primi erano all'inizio dell'opera (art. 6).

Nello stesso modo si dovrà procedere quando la diversità fra il valore finale e quello iniziale non sia attribuibile esclusivamente alla miglioria derivante all'immobile per effetto dell'opera eseguita, ma sia anche dovuta a sopraggiunte circostanze di altro genere (inflazione od aumento dei prezzi del mercato immobiliare, danni o vantaggi risentiti dall'immobile per eventi straordinari o comunque estranei all'opera considerata, ecc.).

Per quanto riguarda la procedura da seguire è opportuno — per maggiore chiarezza — distinguerla in due fasi: la prima — che si svolge di regola fra l'inizio ed il compimento dell'opera — mira a fare concretare, da parte delle Intendenze, l'elenco definitivo degli obbli-

gati al contributo (primi tre comma dell'art. 10), ed indi a dare pubblicità a tale elenco, mediante la trascrizione presso la Conservatoria delle Ipoteche (quarto comma dell'art. 10); la seconda fase — che si svolge sempre ad opera ultimata — mira invece a fare accertare e riscuotere il contributo, col procedimento stabilito per l'accertamento e riscossione delle tasse complementari di registro (articoli 11 a 17 e 25 a 27).

Questa seconda fase si svolge poi in due tempi: nel primo tempo si accerta in via provvisoria il contributo per gli immobili che sono oggetto di trasferimento entro il quinquennio successivo al compimento dell'opera, in base alla aliquota del 15 %, e di mano in mano che i trasferimenti avvengono; nel secondo tempo si accerta il contributo per gli immobili che non furono oggetto di trasferimento nell'anzidetto quinquennio, e si provvede, se del caso, a ridurre adeguatamente la cifra stabilita, quale ammontare del contributo, per gli immobili trasferiti entro il ripetuto quinquennio, riducendo così la liquidazione provvisoria in liquidazione definitiva.

Si precisano qui di seguito i dettagli per ciascuna delle due anzidette fasi:

Prima fase. — L'Amministrazione dello Stato, che esegue o dà in concessione un'opera dalla quale presume possa derivare l'applicazione del contributo, direttamente o a mezzo degli Uffici dipendenti, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Intendenza di Finanza competente per territorio una copia dell'atto di approvazione dei lavori, nel quale sarà fatto riferimento alla legge 6 aprile 1933, n. 427, nonchè il piano di massima dei lavori e, non appena predisposto, l'elenco dei proprietari soggetti a parziale esproprio.

Tale elenco deve servire per stabilire se ed in quanto, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 41 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni, taluno degli immobili soggetti a parziale esproprio, debba tuttavia, per ragioni particolari, sottostare al contributo di miglioria.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento, l'Intendenza dovrà trasmettere gli atti anzidetti all'Ufficio Tecnico di Finanza che, innanzi tutto, esaminerà, previo so-

praluogo, se l'esecuzione dell'opera possa dare effettivamente origine a migliorie assoggettabili a contributo.

In caso negativo ne riferirà al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Catasto e Servizi Tecnici) che, se conviene nel parere manifestato dall'Ufficio Tecnico, ne dà notizia a quest'ultimo ed all'Intendenza, la quale farà all'Amministrazione interessata le opportune comunicazioni. Se invece il contributo si rende applicabile, l'Ufficio Tecnico di Finanze compila l'elenco dei proprietari soggetti (Mod. 43 - Servizi Tecnici) e procede all'accertamento, mediante distinte perizie, del valore iniziale degli immobili che saranno migliorati.

Lo stesso Ufficio Tecnico, entro 120 giorni dalla data in cui ricevette gli atti (salvo speciale proroga da concedersi in casi eccezionali dalla Direzione Generale del Catasto e Servizi Tecnici), dovrà trasmettere all'Intendenza una copia dell'elenco, nel quale saranno riportate le indicazioni richieste dall'art. 9 del decreto-legge (esclusi quindi i valori peritati) e, *per uso riservato* dell'Intendenza, altra copia dell'elenco stesso indicando nella colonna « annotazioni » gli anzidetti valori peritati.

L'Intendenza dovrà quindi provvedere:

a) alla pubblicazione dell'elenco ed alle notifiche individuali prescritte dall'art. 10 del decreto-legge, da eseguirsi nei 60 giorni successivi alla data di ricevimento dell'elenco;

b) ad inoltrare al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Catasto e Servizi Tecnici) entro 60 giorni da quello in cui le pervennero, gli eventuali ricorsi che i contribuenti, in base all'art. 10 sopra citato, possono presentare nel termine di 30 giorni dalla notifica;

c) alla notifica agli interessati delle decisioni emesse dal Ministero delle Finanze in merito ai ricorsi anzidetti, da eseguirsi nei 30 giorni successivi a quello in cui le decisioni stesse pervennero all'Intendenza;

d) alla trascrizione presso la Conservatoria delle Ipoteche, a favore dello Stato, e contro ciascun obbligato al contributo, del titolo costituito dall'atto di approvazione dell'opera pubblica con l'elenco definitivo dei proprietari degli immobili assoggettati al contributo di mi-

gloria per quella determinata opera (articoli 8 e 10 del R. decreto-legge n. 2049 e art. 1937 Cod. civ.);

e) alla ripartizione dell'elenco dei contribuenti fra i vari Uffici del Registro competenti per territorio, ripartizione da effettuarsi nei trenta giorni successivi a quello in cui pervenne all'Intendenza la decisione Ministeriale in merito all'ultimo ricorso, oppure se non vi furono ricorsi, dal trentesimo giorno successivo a quello in cui venne effettuata la notificazione all'ultimo contribuente;

f) alla iscrizione dell'elenco stesso in apposito registro (Mod. 44 - Servizi Tecnici).

Seconda fase. — L'Intendenza di Finanza, dopo aver ricevuto dall'Amministrazione interessata la comunicazione prescritta dall'art. 11 del decreto-legge relativa al compimento ed al costo totale dell'opera, annota la data di ultimazione nell'apposito scadenziere (Mod. 45 - Servizi Tecnici) e ne dà notizia agli Uffici del Registro ai quali a suo tempo venne trasmesso l'elenco dei proprietari soggetti a contributo.

A questo proposito è opportuno chiarire che la data anzidetta deve coincidere con quella risultante dal verbale di ultimazione dell'opera.

Le richieste di valutazione di beni soggetti a contributo di miglioria che si trasferiscono successivamente alla data dell'ultimazione dell'opera che ha determinato l'applicazione del contributo medesimo debbono, qualunque sia il valore dichiarato, essere trasmesse dagli Uffici del Registro o delle Successioni alla competente Intendenza entro 20 giorni dalla data del pagamento della tassa o, nel caso di dilazione, dalla data dell'atto correlativo. E ciò in deroga di quanto fu stabilito con la normale n. 306 del *Bollettino Ufficiale* della Direzione Generale delle Tasse sugli Affari, dell'anno 1934.

L'Intendenza, a sua volta, inoltrerà nei dieci giorni successivi, la richiesta all'Ufficio Tecnico di Finanza, facendo presente che gli immobili sono soggetti a contributo.

L'Ufficio Tecnico di Finanza provvede alla stima degli immobili agli effetti della tassa di registro o di successione ed alla valutazione dell'incremento di valore, agli effetti dell'applicazione del contributo, nei modi pre-

cedentemente indicati, redige poi due distinte relazioni che rimette all'Intendenza almeno 30 giorni prima della scadenza del termine utile per la notifica degli avvisi di accertamento, stabilito dall'art. 8 della legge 12 giugno 1934, n. 742.

Gli atti quindi verranno trasmessi dall'Intendenza all'Ufficio del Registro, almeno 20 giorni prima della scadenza anzidetta per le distinte notificazioni e per altre formalità indicate nell'art. 14 del decreto-legge.

* * *

Le liquidazioni provvisorie e quelle definitive dei contributi, le notifiche, le riscossioni e gli eventuali rimborsi, sono regolati dagli articoli 11 a 17 del decreto-legge e non richiedono chiarimenti.

Tuttavia affinchè la procedura indicata sia attuata in modo uniforme ed entro i limiti di tempo adeguati, si aggiungono in proposito le seguenti istruzioni:

L'intendenza, nei 60 giorni che segnano la scadenza del quinquennio successivo al compimento dell'opera, trasmetterà all'Ufficio Tecnico di Finanza l'elenco dei contribuenti i cui immobili sono stati oggetto di trasferimento durante il quinquennio stesso, e, separatamente, l'elenco dei contribuenti per i quali non vi furono trasferimenti di proprietà, od i cui trasferimenti avvennero prima del compimento dell'opera.

L'Ufficio Tecnico di Finanza, entro 120 giorni dalla data di ricevimento degli elenchi (salvo eventuale eccezionale proroga da concedersi dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici) dovrà compilare e trasmettere all'Intendenza tutte le perizie relative al secondo dei suddetti elenchi.

Per quanto riguarda i concordati con i contribuenti, in materia di contributi di miglioria, le Intendenze si uniformeranno alla prassi in vigore per le tasse di registro, salvo ulteriori istruzioni che al riguardo potranno essere impartite dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici, alla quale pertanto si dovrà riferire in merito alle eventuali vertenze che occorresse definire con l'intervento superiore.

B) OPERE ESEGUITE DALLE PROVINCE, DAI COMUNI O DA ALTRI ENTI COL CONCORSO DELLO STATO.

Per quanto riguarda la procedura da seguire, è opportuno distinguere due casi, a seconda che gli Enti adempiano o pur no tempestivamente a tutti gli incombenenti di loro spettanza.

Nel primo caso, nel caso cioè in cui gli Enti provvedano a tempo debito a tutti gli incarichi loro affidati, l'intervento delle Intendenze si esplica nel provvedere alla riscossione del contributo a mezzo del competente Ufficio del Registro, di mano in mano che viene data loro notizia dagli Enti stessi del risultato definitivo dell'accertamento. E qui è da avvertire che la liquidazione viene fatta dagli Enti, per gli immobili che sono oggetto di trasferimento nel quinquennio successivo al compimento dell'opera; dall'Ufficio Tecnico di Finanza per gli immobili che non sono trasferiti nell'anzidetto periodo.

Nel secondo caso invece, in cui gli Enti non assolvano in tempo utile gli incarichi loro attribuiti, le Intendenze si sostituiscono in pieno ad essi Enti, e procedono alla imposizione, all'accertamento ed alla riscossione del contributo secondo le norme stabilite per i contributi derivanti da opere eseguite dallo Stato; provvedendo quindi, fra l'altro, a dare pubblicità all'elenco dei contribuenti mediante trascrizione presso la Conservatoria delle Ipotecche (articolo 24 del R. decreto-legge).

* * *

Le norme relative ai contributi di miglioria dovuti per le opere eseguite dagli Enti col concorso dello Stato sono chiaramente esposte negli articoli 18 a 24 del decreto-legge e non è necessario su di esse ulteriormente soffermarsi.

Tuttavia anche per i contributi derivanti da opere eseguite da Enti diversi dallo Stato, l'incremento di valore che un immobile assume per effetto di tali opere si determina di regola come differenza fra il valore iniziale e quello finale.

Il valore iniziale viene peritato dall'Ente che eseguisce le opere anzidette e, contrariamente a quanto avviene per le opere direttamente eseguite o date in concessione dallo Stato, è reso noto al contribuente con la no-

tifica individuale e con la pubblicazione dell'elenco, previste dall'art. 239 del testo unico per la Finanza locale.

Il valore finale, invece, è quello stabilito in occasione del primo trapasso di proprietà che dà luogo ad accertamenti di valore da parte degli Uffici finanziari dello Stato, oppure, se non avviene alcuno di tali trapassi entro il quinquennio successivo al compimento dell'opera, viene determinato dall'Ufficio Tecnico di Finanza con apposita perizia da compilarsi seguendo le norme precedentemente indicate, trattando delle opere direttamente eseguite o date in concessione dallo Stato.

La determinazione dell'incremento di valore da parte dell'Ufficio Tecnico anzidetto verrà invece eseguita mediante comparazione dei beni migliorati con altri non migliorati che si trovino in condizioni analoghe a quelle in cui i primi erano all'inizio dell'opera, quando ricorrano le circostanze previste dall'art. 6 del decreto-legge, o quando, per un qualsiasi motivo, il valore iniziale stabilito dall'Ente non risulti confrontabile col valore finale determinato dall'Ufficio anzidetto.

Per quanto riguarda la procedura ed i termini da osservarsi dai vari Uffici nella trattazione di tali pratiche, vale quanto è stato prescritto per le opere eseguite direttamente o date in concessione dallo Stato.

Anche la data di ultimazione di ogni opera, che dovrà essere comunicata all'intendenza dall'Ente appena l'opera stessa è compiuta unitamente ai dati relativi al suo costo totale, deve venire registrata dall'Intendenza sullo scadenziere (Mod. 45 - Servizi Tecnici) relative alle opere eseguite direttamente dallo Stato o da esso date in concessione.

Si chiarisce altresì che ai fini dell'art. 24 del decreto-legge, debbono ritenersi inadempienti gli Enti che non abbiano osservato uno qualsiasi degli obblighi loro imposti per l'applicazione del tributo.

C) DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRIBUENTI PER OPERE ESEGUITE O DATE IN CONCESSIONE DALLO STATO E PER QUELLE ESEGUITE DAGLI ENTI COL CONCORSO DELLO STATO.

Sono indicate negli articoli dal 25 al 28 del decreto-legge e di esse è particolarmente importante quella che

stabilisce che le spese dell'eventuale giudizio di stima vengono attribuite all'Amministrazione se l'ammontare da essa richiesto quale incremento di valore, diminuito del 20 %, supera quello accertato dalla perizia, ed al contribuente nel caso contrario.

In analogia a quanto è prescritto per le pratiche riguardanti le tasse di registro e di successione, l'Intendenza dovrà fornire tempestivamente all'Ufficio Tecnico di Finanza le opportune notizie circa i giudizi di stima, affinchè un Tecnico della Finanza possa tenersi in contatto con l'unico perito o col Collegio peritale e seguire l'andamento dei lavori. Dovrà inoltre partecipare di volta in volta allo stesso Ufficio Tecnico i valori definiti con ciascun contribuente mediante bonario accordo o con perizia giudiziaria.

Nel primo periodo di applicazione del contributo che verrà a gravare anche su opere da tempo ultimate, ad evitare decadenze legali per quanto riguarda i termini perentori per la notificazione di esso, gli Uffici interessati, ciascuno nella propria competenza, dovranno assolvere i compiti loro demandati con assoluta urgenza e prescindendo perciò dai limiti massimi di tempo concessi per la procedura normale.

Si avverte infine che le iscrizioni dei crediti certi per questo nuovo ramo di servizio, debbono avere luogo al partitario di *crediti certi Tasse sugli Affari*, in una speciale serie « *Contributi di miglioria per opere pubbliche* » sulla quale gli Ispettori delle Tasse eserciteranno l'organica vigilanza del loro Istituto.

Il Ministro: JUNG.

rima
tare
ullo
con-

te ri
ten-
nito
ima
con-
rize
vo-
con
n pe

o che
e, ad
quili
eres
assa
za e
con

cepi
Ingo
i que
uili
ranno

l.

Ordine di servizio N. 60.

Estensione del servizio merci nella stazione di Serranova.

Dal giorno 22 aprile 1935-XIII la stazione di *Serranova*, della linea *Bari-Brindisi*, sarà abilitata al servizio dei trasporti di merci a G. V. e P. V. in piccole partite di peso fino a Kg. 1000 costituiti di colli non eccedenti il peso di Kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza nella parte 1^a del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della Rete dello Stato », edizione 1/4/1929, a pag. 96, si dovrà, in corrispondenza del nome di detta stazione, nella colonna 9, sostituire l'indicazione G (2) con quella G (b), ed a piè di pagina cancellare la nota (2), nella colonna 10 esporre l'indicazione P (b).

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio - edizione novembre 1931, Parte 1^a, a pag. 17, di contro al nome di *Serranova*, modificare l'indicazione di « L.G » con quella « L.P. ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, e 15.

Ordine di servizio N. 61.

Viaggi di Carabinieri Reali in servizio speciale.

A partire dal 1° maggio 1935-XIII i « buoni » di colore rosa in uso per i viaggi di corsa semplice che gli ufficiali, sottufficiali e militari dei Carabinieri Reali (in borghese) effettuano sulle linee delle Ferrovie dello Stato senza pagamento immediato del biglietto, di cui l'O S. n. 75 del 1928, verranno sostituiti da quelli color bianco a matrice e figlia conformi al modello allegato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5 e 8.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

VIAGGI PER CONTO DEL S. I. M.

O. S. n. del

Libretto N.

Buono N.

Validità giorni 15

Buono per un biglietto di **classe da**

a

per il Sig. (1)

h

19

FIRMA DEL TITOLARE DEL BUONO

FIRMA DEL CAPO UFFICIO
che emette il buono

(2)

(1) Nome e qualifica del titolare. — (2) Bollo dell'Ufficio.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 61-1885
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

VIAGGI PER CONTO DEL S. I. M.

O. S. n. del

Libretto N.

Buono N.

Validità giorni 15

Buono per un biglietto di **classe da**

a

per il Sig. (1)

h

19

FIRMA DEL TITOLARE DEL BUONO

FIRMA DEL CAPO UFFICIO
che emette il buono

(2)

Rilasciato il biglietto N. di classe per
l'itinerario

h

19

IL BIGLIETTARIO

(3)

(1) Nome e qualifica del titolare. — (2) Bollo dell'Ufficio
(3) Bollo ad umido della stazione od agenzia di partenza.

Norme sul rilascio e sull'uso dei buoni

Art. 1 — Sono autorizzati a viaggiare col presente buono gli ufficiali, sottufficiali e militari dei CC. RR. addetti o dipendenti dal S. I. M.

Art. 2 — Ciascun buono varrà per un viaggio di corsa semplice. Per i viaggi che importino percorsi su linee ferroviarie ed insieme su linee di navigazione dello Stato, si emetteranno buoni distinti per i singoli percorsi.

Art. 3 — La validità dei buoni non oltrepasserà i 15 giorni dalla data del rilascio. Scaduto tale termine, i buoni dovranno essere senz'altro annullati.

Art. 4 — Il titolare del buono, firmerà la contromatrice e la figlia e presenterà quest'ultima all'ufficio di biglietteria di partenza.

Art. 5 — L'ufficio di biglietteria, accertata la validità e riconosciuta la regolarità del buono, tratterà la figlia e consegnerà in cambio, gratuitamente, o un biglietto ordinario a destinazione fissa, o, in mancanza di questo, un biglietto facoltativo della serie a prezzo intero, per l'itinerario e la classe indicati nel buono.

Art. 6 — È fatto assoluto divieto di adoperare buoni con cancellature, abrasioni ed alterazioni.

Norme sul rilascio e sull'uso dei buoni

Art. 1 — Sono autorizzati a viaggiare col presente buono gli ufficiali, sottufficiali e militari dei CC. RR. addetti o dipendenti dal S. I. M.

Art. 2 — Ciascun buono varrà per un viaggio di corsa semplice. Per i viaggi che importino percorsi su linee ferroviarie ed insieme su linee di navigazione dello Stato, si emetteranno buoni distinti per i singoli percorsi.

Art. 3 — La validità dei buoni non oltrepasserà i 15 giorni dalla data del rilascio. Scaduto tale termine, i buoni dovranno essere senz'altro annullati.

Art. 4 — Il titolare del buono, firmerà la contromatrice e la figlia e presenterà quest'ultima all'ufficio di biglietteria di partenza.

Art. 5 — L'ufficio di biglietteria, accertata la validità e riconosciuta la regolarità del buono, tratterà la figlia e consegnerà in cambio, gratuitamente, o un biglietto ordinario a destinazione fissa, o, in mancanza di questo, un biglietto facoltativo della serie a prezzo intero, per l'itinerario e la classe indicata nel buono.

Art. 6 — È fatto assoluto divieto di adoperare buoni con cancellature, abrasioni ed alterazioni.

Ordine di servizio N. 62.

Estensione di servizio nella fermata di Piano di Coreglia-Ponte all'Ania.

Dal giorno 22 aprile 1935-XIII la Fermata di Piano di Coreglia-Ponte all'Ania, della linea Lucca-Anlla, verrà abilitata anche al servizio dei trasporti delle merci a P. V. limitatamente (come per la G. V.) alle spedizioni in piccole partite di peso fino a Kg. 1000 composte di colli non eccedenti il peso di Kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza a pagina 72 della parte 1^a del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929, di contro al nome di Piano di Coreglia-Ponte all'Ania, si dovrà, nella colonna 10, aggiungere l'indicazione P (b).

Nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio » — edizione novembre 1931, parte 1^a, a pag. 14, di contro al nome di Piano di Coreglia-Ponte all'Ania, l'indicazione L G dovrà essere sostituita da quella « L.P. ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 63.

Cambiamento di nome della stazione di Magnano Artegna.

La stazione di Magnano Artegna della linea Tarvisio Cle-Udine ha assunto la denominazione di « Artegna ».

Di conseguenza nella parte 1^a del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione 1° aprile 1929) si dovrà :

— alla pag. 15 fra i nomi di « Arsoli e Artena-Valmontone » inserire quello di « Artegna » con le indicazioni esistenti per « Magnano Artegna » alla pag. 55 ;

alla pag. 55 cancellare il nome di Magnano Artegna e le relative indicazioni.

Nella parte 2^a del Prontuario suddetto, si dovrà:

— alle pagine 18 e 19 tabelle 65-B e 65-C modificare il nome di Magnano Artegna in « Artegna »;

— a pag. 59 fra i nomi di Arsoli e Artena-Valmontone inserire quello di « Artegna » con le indicazioni esistenti a pag. 67 per Magnano Artegna;

— a pag. 67 depennare il nome di « Magnano Artegna » e le relative indicazioni.

Nella Parte 1^a della « Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio », edizione novembre 1931 - X, a pagina 8, fra i nomi di Arsoli e Artena-Valmontone, inserire quello di « Artegna » con le indicazioni esistenti di contro al nome di « Magnano Artegna » cancellando poi il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni.

Nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

Nell'indice alfabetico, fra i nomi di Arsoli e Artena-Valmontone inserire quello di « Artegna » con le indicazioni esistenti per Magnano Artegna, il quale nome e le relative indicazioni dovranno poi essere cancellate; nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di Magnano Artegna in « Artegna ».

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Magnano Artegna.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa a tariffa intera e ridotta di corsa semplice e di andata e ritorno alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però, queste, non ricevessero le nuove scorte entro il mese di aprile 1935 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Artegna.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 64.

Cambiamento di nome della stazione di Ghilarza

La stazione di Ghilarza della linea Cagliari-Terranova Pausania, ha assunto la nuova denominazione di « Abbasanta ».

Di conseguenza, nella parte 1^a del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (edizione 1° aprile 1929), si dovrà:

— a pag. 11, fra i nomi di Abbadia e Abbazia Mattuglie, inserire quello di Abbasanta con le indicazioni esistenti per Ghilarza a pagina 47;

— a pag. 47 cancellare il nome di Ghilarza e le relative indicazioni.

Nella parte 2^a del « Prontuario » suddetto, si dovrà:

— a pag. 55 (Tabella 169) modificare il nome di Ghilarza in quello di « Abbasanta »;

— a pag. 59 fra i nomi di Abbadia e Abbazia Mattuglie, inserire il nome di Abbasanta con l'indicazione esistente per Ghilarza a pag. 65;

— a pag. 65 depennare il nome di Ghilarza e l'indicazione relativa.

Nella parte 1^a della « Prefazione Generale all'orario Generale di servizio », (edizione novembre 1931) a pag. 8, inserire il nome di Abbasanta fra quelli di Abbadia e Abbazia Mattuglie con le indicazioni esistenti di contro al nome di Ghilarza a pag. 12, cancellando poi il nome di quest'ultima e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e negli uffici di controllo si dovrà:

Nell'indice alfabetico, fra i nomi di Abbadia e Abbazia Mattuglie, inserire quello di Abbasanta con le indicazioni esistenti per Ghilarza, il quale nome e le relative indicazioni dovranno poi essere cancellate; nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di Ghilarza in Abbasanta.

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate in tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali si trovi indicato il nome di Ghilarza.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa a tariffa intera e ridotta di corsa semplice e di andata e ritorno alle stazioni ed alle Agenzie interessate. Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di aprile 1935 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Abbasanta.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome di cui trattasi dovranno essere restituiti al Controllo stesso nei modi d'uso.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15

Ordine di servizio N. 65.

Cambiamento di nome della stazione di Varenna.

La stazione di Varenna, della linea Lecco-Colico, ha assunto la denominazione di Varenna-Esino.

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed Agenzie interessate.

Peraltro, qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di maggio 1935-XIII, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di Varenna-Esino.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Circolare N. 11.

Cure balneo-termali.

Con riferimento alla Circolare N. 19 pubblicata nel Bollettino Ufficiale N. 18 del 30-4-1931 si avverte che, anche per il corrente anno, per poter graduare l'assegnazione delle tessere gratuite, che sono in limitato numero, per le cure alle RR. Terme di Salsomaggiore e di Montecatini, occorre che le proposte di tali cure (con l'osservanza delle disposizioni contenute nel punto 5° del Capitolo IV dell'O.S. n. 9 del 1926) per coloro che aspirano alle facilitazioni di cui trattasi, pervengano all'Ufficio Sanitario Centrale non oltre il 31 maggio 1935.

Analogamente dovrà provvedersi per le proposte di cure presso gli Stabilimenti di Acqui, Agnano, Bagni Albule, Chianciano, Fiuggi, Levico Vetriolo e S. Pellegrino, avendo le Direzioni di detti Stabilimenti accordato pure un limitato numero di tessere gratuite

Comunicato :**Opera di Previdenza a favore del personale.**

(Legge 19 giugno 1913 n. 641 modificata dal Decreto legge Luogotenenziale 1° agosto 1918 n. 1197, dalla legge 7 aprile 1921 n. 370, dal Regio decreto 31 dicembre 1923 n. 3157, dal Regio decreto legge 23 marzo 1924 n. 499, dal Regio decreto legge 7 febbraio 1926 n. 187, dalla legge 22 dicembre 1927 n. 2685 e dal Regio decreto legge 28 agosto 1930 n. 1314).

Dopo la comunicazione fattasi nel bollettino N. 5 del 31 gennaio 1935-XIII, la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, a tutto il 31 marzo 1935-XIII, le seguenti liquidazioni:

LIQUIDAZIONI	INDENNITÀ DI RICONSCIA (Art. 1 n. 1 della legge)		Sussidi temporanei ad orfani (Art. 1 n. 2 della legge)		ASSEGNI alimentari vitalizi (Art. 1 n. 3 della legge)		ASSEGNI finali		Sussidi in caso di morte dopo l'esonero		Rimorsi di ritenute ad agenti			
	ad agenti		a famiglie											
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo		
Approvate dal 19 luglio a tutto il 31 dicemb. 1931	282	9.506.962,45	255	431.475,98	351	298.350	58	79.600	76	107.500	130	83.704,54	1	1.527
Azzionendo quelle approvate dal 1° gennaio 1935 131 marzo 1935	682	2.569.095,30	141	465.430,11	203	139.557	39	51.900	265	132.500	73	531.141,77	3	5.28
ha un totale all'esercizio 1934-1935	964	12.076.058,34	396	1.896.906,09	554	437.907	97	131.500	1060	530.000	206	146.851,31	4	6,82

rite II - n. 16 - 18 aprile 1935-XIII.

Sulla disponibilità dell'Opera di previdenza furono approvate dal Comitato dopo il 31 dicembre 1934 le seguenti concessioni:

1. SUSSIDI TEMPORANEI.

1. ANNA, MARIA e CLAUDIA, figlie dell'ex conduttore PAOLINETTI Imo (169965): L. 624 annue per due anni;
2. ANNA, VINCENZA, ANTONINO, ELISABETTA, GIUSEPPE e FRANCESCO figli dell'ex accenditore BALLI Vincenzo (154312): L. 1008 annue per due anni;
3. BRUNO, CLARA, MARIA, RITA, ANTONIETTA, SALVATORE e VINCENZINO, figli dell'ex operaio di 1^a cl. ARTI Arturo (169559): L. 1104 annue per due anni;
4. GIUSEPPE, figlio dell'ex fuochista DI LEVA Ernesto (274752): L. 480 annue per due anni;
5. SOFIA, GIUSEPPINA e CLETA, figlie dell'ex manovale ANSOVINI Panfilo (236400): L. 720 annue per due anni.

2. ASSEGNI ALIMENTARI.

a) *Congiunti.*

1. SCARPIA Armelinda, ved. dell'usciera MONTANI Francesco (R.A. 240): L. 1200 annue per due anni.
2. BORGIO Clelia, figlia del defunto Csq. cantoniere BORGIO Giuseppe (70657): L. 1200 annue per due anni.
3. TERRIZZI Santa, ved. MASCALI madre del defunto frenatore MASCALI Carmelo (241468): L. 1200 annue per due anni.
4. INSEGNO Amalia, sorella del defunto capo conduttore INSEGNO Arcangelo (62323): L. 1200 annue per due anni.
5. FALENI Clelia Velia, sorella del defunto capo stazione di 3^a classe FALENI Leopoldo (103642): L. 1500 annue per due anni.
6. VESTUTI Concetta, ved. BASILE, madre del defunto operaio di 1^a cl. BASILE Salvatore (280784): L. 1200 annue per due anni.
7. VIOLA Maria, sorella del defunto macchinista VIOLA Luigi (125354): L. 1200 annue per due anni.

8. **SCOGNAMIGLIO** Filomena, ved. **PIRONE**, madre del defunto operaio di 1^a cl. **PIRONE**, **Ciro** (214665): L. 1200 annue per due anni.

9. **RAGO** **Domenica** ved. del manovale **LA CORTE** **Felice** (260341): L. 1200 annue per due anni.

10. **SAMBUCO** **Eva**, ved. del manovale **TEDESCHI** **Oreste** (210413): L. 1200 annue per due anni.

11. **ANTONELLI** **Guglielmina**, ved. dell'usciera **BONETTI** **Giuseppe** (A.N.S.): L. 1200 annue per due anni.

12. **CLERICO** **Giovanna**, sorella del defunto frenatore **CLERICO** **Domenico** (65381): L. 1200 annue per due anni.

13. **URRU** **Antonio**, padre del defunto frenatore **URRU** **Pasquale** (289897): L. 1200 annue per due anni.

14. **GRAZIANO** **Amalia** **Maria**, **Carolina**, sorelle del defunto capo deposito 3^a cl. **GRAZIANO** **Emilio** (65628): L. 1950 annue per due anni.

15. **CONSONNI** **Rosa**, ved. **SALA**, madre del defunto manovale **SALA** **Maurizio** (240956): L. 1200 annue per due anni.

16. **CICCONI** **Minerva**, figlia del defunto guardiano **CICCONI** **Pietro** (60237): L. 1200 annue per due anni.

17. **GAMBERINI** **Ada**, ved. del esq. deviatori **DOZZA** **Umberto** (181123): L. 1200 annue per due anni.

18. **GIANNATTASIO** **Elvira**, ved. dell'aiutante applicato **PABZIALE** **Michele** (197089): L. 1500 annue per due anni.

19. **SABBADIN** **Santina**, ved. dell'operaio di 1^a cl. **BERTAN** **Alberto** (145025): L. 1200 annue per due anni.

20. **RICCERI** **Matilde**, figlia del defunto applicato **RICCERI** **Geom.** **Ricciotto** (111615): L. 1500 annue per due anni.

b) - Ex agenti.

1. **ANGIULLI** **Francesco**, ex frenatore (165618): L. 1200 per due anni.

RICOVERO DI ORFANI.

1. **LUIGI**, orfano del manovale **BATTOLINI** **Giambattista** (254144);

2. **MARIA ANTONIA**, orfana del manovale **SACCONE Giovanni** (129305).

3. **ROSA**, orfana del cantoniere **PATTI Salvatore** (281480);

4. **VINCENZO**, orfano del manovale **CRISCUOLO** **Eduardo** (249986);

5. **ANNA MARIA**, orfana del manovale **ORGANARI** **Arnaldo** (210861);

6. **GIORDANO**, orfano dell'operaio di 1^a cl. **DRUIS** **Francesco** (282098);

7. **JONE**, orfana del manovale **CAPORALI** **Urbano** (242263);

8. **GIOVANNI**, orfano del manovale **FEDERICO** **Gaetano** (277274);

9. **FRANCESCO**, orfano dell'operaio di 1^a cl. **PISANO** **Amedeo** (214461);

*10. **GIUSEPPE**, orfano dell'operaio di 1^a cl. **FASANO** **Bartolomeo** (186967);

11. **BERNARDO**, orfano del cantoniere **PATRIARCA** **Rocco** (154280);

12. **LORENZO**, orfano del Segretario di 1^a cl. **FIORI** **Giuseppe** (250792);

13. **ANGELO**, orfano del manovale **TIROTTA** **Antonio** (267010);

14. **LORENZO**, orfano del Segretario di 1^a cl. **MACRI** **Giuseppe** (272862).

RICOVERO DI FIGLI DI AGENTI

1. **GAETANO**, figlio del guarda merci **LANZANO** **Umberto** (178830).

RICOVERO IN LUOGHI DI CURA

a) *orfani*.

1. **ENZO**, orfano del manovale **PERFETTO** **Alfredo** (202595).

b) *figli di agenti.*

1. STEFANO, figlio del guardamerci ALBERTALLI Francesco (227720).

REVOCHE E SOSTITUZIONI.

1. FRANCO, orfano del cantoniere TRIFOLELLI Agostino (282799) in sostituzione del fratello Libero.

DONAZIONI PERVENUTE.

1^a - *All'Opera di Previdenza*

L. 238 — Dal personale della Sezione VIII, Ufficio III del Servizio Personale e Affari Gen. per onorare la memoria della Consorte del Sig. BRIGHENTI Comm. Avv. Luigi, Capo della Sezione stessa;

L. 100 — Del Cav. Dino TOGNI in occasione del primo anniversario della morte del di lui figlio Raffaello.

2^a - *Alla Fondazione Vittorio Emanuele III*

L. 3.319,15 — Dal Cav. Cosimo SCIARELLI, ex Ispettore di 1^a cl. quale residuo netto della liquidazione della Società di Mutuo Soccorso fra gli impiegati delle Strade Ferrate Italiane Cassa Cooperativa (ex Continentale).

SUSSIDI STRAORDINARI

Giusta l'art. 5 del R. D. L. 7 febbraio 1926 n. 187 il Comitato dell'Opera di Previdenza, prese in esame le istanze pervenute da ex agenti e da congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, ha accordato in casi riconosciuti di grave ed eccezionale bisogno n. 259 sussidi straordinari per complessive L. 27.050.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 66.

Soppressione della Squadra Rialzo di Sassari,

(Riferimento O. S. n. 93 del 28 maggio 1931-IX)

A far tempo dal 1° maggio 1935, la Squadra Rialzo di Sassari viene soppressa e trasformata in posto di verifica.

Ordine di servizio N. 67.

Nuovo allegato 1 alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.).

La Commissione dei periti prevista dall'art. 60 paragrafo 2 della C. I. M. ha proceduto alla revisione dell'Allegato I alla detta Convenzione e vi ha apportato numerose modificazioni ed aggiunte, con le quali vengono rese in generale meno onerose le condizioni cui devono attenersi gli speditori delle merci pericolose e nocive contemplate dal detto Allegato.

Fra le modificazioni apportatevi sono da notarsi particolarmente quelle con le quali vengono fissate le condizioni di imballaggio anche per quegli esplosivi che a norma del vigente Allegato I devono essere imballati in base alle prescrizioni del paese di partenza.

Il nuovo Allegato I alla C.I.M. è stato reso esecutivo in Italia, a norma dell'art. 3 della legge 14 aprile 1927, n. 784, con decreto di S. E. il Ministro delle Comunicazioni n. 2838 in data 10 aprile 1935-XIII ed entrerà in vigore il 1° maggio del corrente anno, sostituendo quello ora vigente.

Gli Uffici e le stazioni interessati curino che le norme del nuovo Allegato in parola siano applicate ai trasporti in servizio internazionale dallo stesso previsti presentati per la spedizione dopo la mezzanotte del 30 aprile 1935.

Per facilitare la consultazione e l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi è stata curata per il nuovo

Allegato predetto una speciale edizione in forma di tabelle che verrà distribuita dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze.

Le Sezioni Commerciali e del Traffico riceveranno dal proprio Servizio Centrale anche qualche esemplare dell'edizione in forma ordinaria.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9.

Ordine di servizio N. 68.

Ripristino del presenziamento nella fermata di "Valle Mercato S. Severino".

Dal 1° maggio 1935-XIII viene ripristinato il presenziamento nella fermata di Valle Mercato S. Severino che disimpegnerà il servizio viaggiatori e bagagli per determinate località, colle modalità di cui all'art. 31 delle « Norme per il servizio della gestione viaggiatori » edizione 1° luglio 1926 « ed il servizio bagagli con le modalità di cui all'art. n. 24 delle « Norme per il servizio della gestione bagagli ».

Della registrazione e della contabilità relativa a tali servizi, nonchè del versamento degli introiti, rimane incaricata la stazione di Mercato S. Severino.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte 1^a del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° aprile 1929), a pag. 107, di contro al nome di Valle Mercato S. Severino, nelle colonne 7 ed 8 il richiamo (z) esistente accanto alla lettera V e B dev'essere depennato e sostituito col richiamo (i).

Nella parte II del detto Prontuario, nell'indice alfabetico, a pag. 76, e nelle tabelle polimetriche 129 B a pagina 39 e 129 C a pag. 40, di contro al nome di Valle Mercato S. Severino, dev'essere apposto il dischetto nero •

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — parte prima — (edizione Novembre 1931-X) a pag. 18 di contro al nome di Valle Mercato S. Severino si dovrà ripristinare il segno ◆ e l'indicazione L. B.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 69.

Estensione di servizio nella fermata di Villa S. Sebastiano

Dal giorno 1° maggio 1935-XIII la fermata di Villa S. Sebastiano, della linea Roma-Sulmona, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, viene ammessa al rilascio dei normali biglietti ed alla registrazione dei bagagli, con le modalità vigenti per le fermate aventi gestione propria.

La detta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Tagliacozzo ed effettuerà invece direttamente alla Cassa Compartimentale di Roma il versamento dei propri introiti con le modalità prescritte dall'articolo 25 delle « Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori », pubblicate con P.O. S. 126/1930, osservando la periodicità indicata alla lettera F. dell'O. S. 184/1913, e cioè il 6, 14, 21 ed ultimo del mese.

Di conseguenza, nella parte prima del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (edizione 1° aprile 1929) a pagina 111, sotto il nome di Villa S. Sebastiano dovrà essere depennata l'indicazione « Casa Cantoniera » e nelle colonne 7 e 8, di contro al nome di detta fermata, si dovrà depennare il richiamo (i).

Nella parte II del Prontuario suddetto, a pagina 37, tabella 127 ed a pagina 77, di contro al nome di Villa S. Sebastiano, dovrà essere depennato il segno ●.

Nella parte prima della Prefazione Generale dell'Orario Generale di Servizio (edizione novembre 1931) a pagina 19, di contro al nome di Villa S. Sebastiano, si dovrà depennare il segno ◆ e modificare l'indicazione LB. in B.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 70.

Cambiamento di nome della stazione di Rignano sull'Arno.

La stazione di Rignano sull'Arno, della linea Firenze-Chiusi-Roma, ha assunto la denominazione di Rignano sull'Arno-Reggello.

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiante e Bagagli di Firenze, provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed Agenzie interessate.

Peraltro, qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di maggio 1935 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di « Rignano sull'Arno-Reggello ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambio di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Circolare N. 12.

Prezzi del vestiario uniforme della Milizia ferroviaria.

TRATTENUTE E CONTRIBUTI INDIVIDUALI MENSILI.

A seguito della Circolare n. 30 (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 39 del 27 settembre 1934) e con riferimento a quanto è stabilito dall'art. 2 dell'Istruzione n. 1-1935, si avverte che a decorrere dal 1° aprile c. a., e fino a nuovo avviso, i prezzi del vestiario uniforme per gli agenti appartenenti alla Milizia ferroviaria, da addebitare sui conti correnti individuali (Mod. R. 85-bis) per le forniture dirette od indirette, sono i seguenti:

Parte II - n. 17 - 25 aprile 1935-XIII.

UFFICIALI

Giubba di stoffa grigio-verde, confezionata	L.	240—
Pantaloni corti di stoffa grigio-verde, confezionati	»	100—
Pantaloni lunghi di stoffa grigio-verde, confezionati	»	115—
Cappotto di servizio, confezionato	»	310—
Cappotto di panno nero, confezionato	»	420—
Impermeabile	»	200—
Oggetti accessori, a corpo	»	450—

SOTTUFFICIALI

Giubba di panno speciale grigio-verde, confezionata	L.	154—
Pantaloni di panno speciale grigio-verde, confezionati	»	78—
Impermeabile gommato	»	85—
Camicia nera con cravatta	»	12—
Copricapo di panno speciale, con trofeo, per sottufficiali	»	26—
Gambali di cuoio nero	»	28—
Zainetto di tela impermeabile grigio-verde	»	17—
Bandoliera con fondina e correggiuola	»	20—
Borsa di pelle nera	»	50—
Guanti di pelle	»	7—
Foderina impermeabile per copricapo	»	1,80
Oggetti accessori, a corpo	»	15—

(Si fa riserva di comunicare il prezzo del cappotto di panno, confezionato).

GRADUATI DI TRUPPA E CAMICIE NERE

Giubba di panno grigio-verde, confezionata	L.	92—
Pantaloni di panno grigio-verde, confezionati	»	45—
Giubba di tela grigia, confezionata	»	48—
Pantaloni di tela grigia, confezionati	»	26—
Impermeabile gommato	»	85—
Camicia nera con cravatta	»	12—
Copricapo di panno, per truppa	»	15—
Copricapo per uniforme estiva	»	13—

Gambali di cuoio nero	L.	28—
Zainetto di tela impermeabile grigio-verde	»	17—
Bandoliera con fondina e correggiuola	»	20—
Borsa di pelle nera	»	50—
Guanti di pelle	»	7—
Foderina impermeabile per copricapo	»	1,80
Oggetti accessori, a corpo	»	10—

(Si fa riserva di comunicare il prezzo del cappotto di panno, confezionato).

Dalla data suddetta i contributi e le trattenute mensili da registrare sui menzionati conti correnti individuali sono i seguenti:

CONTRIBUTI MENSILI

Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in Servizio	L.	21,50
Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in congedo	»	2,50

TRATTENUTE NORMALI MENSILI

Ufficiali	in servizio	L.	47,40
	in congedo	»	14,10
Sottufficiali	in servizio	»	20,20
	in congedo	»	6,90
Graduati e Camicie Nere	in servizio	»	12,65
	in congedo	»	5,05

I contributi sopra indicati ed i rimborsi per l'acquisto diretto di oggetti di vestiario e di corredo, sono esenti dalle riduzioni di cui ai RR. DD. legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Per la contabilizzazione dei contributi e delle trattenute degli agenti che abbiano prestato servizio saltuario di Milizia, si richiama il 4° alinea dell'art. 2 dell'Istruzione anzidetta.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 71.

Circoscrizione dei Riparti Movimento.

(Vedi P.O. G. u. 14 - Boll. Uff. n. 8 del 19 febbraio 1931-IX)

La Sede del 5° Riparto Movimento del Compartimento di Roma, viene trasferita da Civitavecchia a Roma, a far tempo dal 29 aprile 1935.

Ordine di servizio N. 72.

Variazioni alla giurisdizione delle Sezioni Materiale e Trazione di Torino e Genova.

(Riferimento O. G. n. 22 del 7 maggio 1931-IX)

A datare dal 1° maggio 1935 il tratto di linea San Dalmazzo di Tenda-Ventimiglia (e) passa dalla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Genova a quella della Sezione Materiale e Trazione di Torino.

Dalla stessa data il deposito locomotive di Ventimiglia viene soppresso e trasformato in semplice rimessa.

Ordine di servizio N. 73.

Estensione del sistema di esercizio con dirigente centrale sulla tratta Voghera-Novì Ligure della linea Milano C.-Novì e modificazioni nella giurisdizione delle attuali Sezione IV (Rogoredo-Piacenza) e Sezione V (Milano-Centrale-Voghera) dell'impianto dirigente centrale di Milano Centrale.

Dalle ore 12 del 6 maggio 1935-XIII sarà esteso sul tratto di linea Voghera-Novì Ligure il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, regolato dalle «Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale» di cui all'O.S. n. 36-1931.

Detto tratto sarà posto sotto la giurisdizione del Dirigente Centrale della V Sezione di Milano: in conseguenza di ciò la giurisdizione di tutte le Sezioni facenti capo al centro di Milano resterà fissata come segue:

1ª Sezione - Linea di cintura. — Linee merci: da Milano smistamento (i) e da Milano Lambrate (i) a Rogoredo Parco Sud (i), a Milano P. Vittoria (i), a Milano P. Romana (i);

da Milano Certosa (i) a Milano Smistamento (i), da Milano Farini (i) a Bivio Musocco (i), da Greco (i) a Bivio Greco (i), da Greco (i) a Bivio Seveso (i);

Regola inoltre la circolazione dei treni viaggiatori sulla tratta Milano Centrale-Milano Certosa ai soli effetti del blocco automatico (Segnali permissivi M 3; M 5; M 7; M 9; M 2; M 4; M 6);

2ª Sezione - Linea Chiasso (i) - Milano Centrale (i);

3ª Sezione - Linea Milano Centrale (i) - Brescia (i);

4ª Sezione - Linea Milano Centrale (i) - Piacenza (e);

5ª Sezione - Linea Rogoredo (i) - Novi Ligure (e) con antenne Tortona - Arquata Scrivia, Tortona - S. Giuliano Piemontese.

Per le modifiche apportate alle giurisdizioni della IV e V Sezione, i D. C. delle Sezioni stesse, a partire dalla data sopraindicata, corrisponderanno rispettivamente con gli impianti appresso specificati.

SEZIONE IV

MILANO CENTRALE Dirigenti

MILANO CENTRALE Cabina C (posto 1)

MILANO CENTRALE Deposito Locomotive

MILANO CENTRALE Personale Viaggiante

SEGNALE BLOCCO AUTOMATICO R 3

SEGNALE BLOCCO AUTOMATICO R 2

MILANO LAMBRATE Dirigenti

SEGNALE BLOCCO AUTOMATICO R 5

SEGNALE BLOCCO AUTOMATICO R 4

MILANO SMISTAMENTO Ufficio Movimento Centrale

MILANO SMISTAMENTO Deposito Locomotive
MILANO SMISTAMENTO Personale viaggiante
MILANO P. VITTORIA Dirigenti
POSTO MOVIMENTO TRECCA Dirigenti
ROGOREDO Cabina A Bivio Trecca (P. B. 51)
ROGOREDO PARCO Posto Movimento Nord Dirigenti
ROGOREDO PARCO Posto Movimento Sud Dirigenti
ROGOREDO F. V. Dirigenti
ROGOREDO Cabina E (P. B. 47)
SAN GIULIANO MILANESE (P. B. 2)
MELEGNANO (P. B. 3)
TAVAZZANO (P. B. 5)
LODI Cabina B (P. B. 7)
LODI Dirigenti
LODI Cabina A (P. B. 8)
POSTO BLOCCO 10
SEGUGNAGO (P. B. 11)
POSTO BLOCCO 12
CASALPUSTERLENCO Cabina A (P. B. 13)
CASALPUSTERLENCO Dirigenti
CASALPUSTERLENCO Cabina B (P. B. 14)
CODOGNO Cabina B (P. B. 15)
CODOGNO Dirigenti
CODOGNO Cabina A (P. B. 16)
S. STEFANO LODIGIANO (P. B. 17)
POSTO BLOCCO 18
PIACENZA (P. B. 11)
PIACENZA Posto Movimento A
PIACENZA Dirigenti F. V.
PIACENZA Deposito Locomotive
PIACENZA Personale Viaggiante
BOLOGNA Dirigenti Centrali (Antenna)

SEZIONE V

MILANO CENTRALE Dirigenti
MILANO CENTRALE Cabina C (Posto 1)
MILANO CENTRALE Deposito Personale Viaggiante
MILANO CENTRALE Deposito Locomotive
MILANO LAMBRATE Dirigenti
MILANO SMISTAMENTO Ufficio Movimento Centrale
MILANO SMISTAMENTO Deposito Locomotive

MILANO SMISTAMENTO Deposito Personale Viag-
giante

ROGOREDO PARCO Posto Movimento Nord
 ROGOREDO PARCO Posto Movimento Sud
 ROGOREDO Dirigenti F. V.
 ROGOREDO Cabina E (P. B. 47)
 CHIARAVALLE
 LOCALTE TRIULZI (P. B. 45)
 VILLAMAGGIORE (P. B. 44)
 CERTOSA (P. B. 42)
 BIVIO PAVIA SCALO (P. B. 41)
 PAVIA SCALO Dirigenti
 PAVIA Cabina A (P. B. 40)
 PAVIA Dirigenti
 PAVIA Cabina B (P. B. 39)
 BIVIO GRAVELLONE (P. B. 38)
 CAVA NANARA (P. B. 37)
 BRESSANA BOTTARONE (P. B. 36)
 LUNGAVILLA (P. B. 35)
 VOGHERA Cabina C
 VOGHERA Scalo
 VOGHERA Dirigenti
 VOGHERA Cabina A
 VOGHERA Deposito Locomotive
 PONTECURONE Dirigenti
 TORTONA Cabina B (P. B. 27)
 TORTONA Dirigenti
 TORTONA Cabina A (P. B. 26)
 BIVIO TORTONA (P. B. 25)
 RIVALTA SCRIVIA (P. B. 24)
 POZZOLO FORMIGARO (P. B. 23)
 NOVI S. BOVO Cabina A (P. B. 22)
 NOVI S. BOVO Dirigenti
 NOVI S. BOVO Deposito Locomotive
 NOVI S. BOVO Deposito Personale Viaggiante
 NOVI LIGURE Dirigenti
 ARQUATA (Antenna)
 S. GIULIANO PIEMONTE (P. B. 4) Antenna

Con il sistema di esercizio con Dirigente Centrale
 conservano pieno vigore e debbono essere osservati tutti
 i regolamenti e le istruzioni di esercizio sulle linee a ser-
 vizio normale, in quanto non siano modificate o sostit-

tuite dalle apposite « **DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO CON DIRIGENTE CENTRALE** ».

La sorveglianza tecnica di tutte le Sezioni di Dirigenza Centrale del centro di Milano sarà esercitata dalla Sezione Movimento, direttamente e a mezzo dei Capi Reparto delle rispettive linee interessate. Al Capo del 1° Reparto di Milano sono affidate la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33 del Compartimento di Milano, e agli agenti delle classi 9, 12, 13, 14, 31, 33 dei Compartimenti di Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma.

Ordine di servizio N. 74.

Servizio di corrispondenza con la Tramvia Elettrica Lana Postal-Lana di Sopra.

Come da comunicazione pervenuta dalla Direzione di Esercizio della Tramvia Elettrica Lana Postal-Lana di Sopra, alla stazione di Lana di Sotto della detta Tramvia è stata installata una bilancia a ponte della portata di 30 tonnellate.

Opportuna aggiunta dovrà pertanto essere praticata nel prospetto pubblicato a pag. 419 del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (Ed. 1° dicembre 1933) di fronte al nome della stazione di Lana di Sotto, colonna 12.

Ordine di servizio N. 75.

Utilizzazione dei carri a sagoma inglese.

Le facilitazioni sui diritti speciali accordate coll'Ordine di Servizio n. 15-1934 a favore dei trasporti di agrumi, cavolfiori e patate, effettuati in carri a sagoma in-

glese, sono state prorogate fino al 31 dicembre del corrente anno.

I trasporti del genere eseguiti in base alla tariffa diretta Italia-Londra continueranno ad essere esclusi da tali facilitazioni.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 e 37.

Comunicati:

Riammissione alle gare.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, Presidente dell'Azienda Autonoma statale della Strada, con atto 22 marzo 1935, n. 451, ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato i signori:

Tenaglia ing. Vincenzo di Salvatore;
Tenaglia ing. Beniamino di Salvatore

quali componenti la nuova Ditta «Impresa Tenaglia, costituita il 19 settembre 1934, con sede in Ortona a Mare (Chieti).

Conferma di esclusione dalle gare.

Il prefato Ministro dei LL. PP., con il sopracitato atto, ha confermato l'esclusione del cav. uff. Tenaglia Salvatore fu Beniamino, il quale era stato precedentemente escluso, insieme ai suddetti signori Tenaglia quali facenti parte della Ditta «Impresa di Costruzione Opere Pubbliche e Private cav. uff. Salvatore Tenaglia e Figli», come da pubblicazione fatta a mezzo del Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 maggio 1934-XII.

Parte II - n. 18 - 2 maggio 1935-XIII.

Errata-corrige.

Boll. Uff. 15 — dell'11 aprile 1935 — Istruzione n. 1
— a pag. 162 la terzultima riga deve essere sostituita dalla
seguinte :

*« competenze agli agenti che abbiano appartenuto alla Mi-
licia... »*

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 76.

Soppressione dell'Ufficio Costruzioni Idro-Elettriche di Bologna.

L'Ufficio Costruzioni Idro-Elettriche di Bologna, istituito con l'Ordine di Servizio n. 33 pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 9 del 28 febbraio 1935, per lo studio e l'esecuzione dei lavori relativi al nuovo Impianto di Castrola, è soppresso.

Ordine di servizio N. 77.

Istituzione del servizio coincidenze fra treni viaggiatori nel raddoppio di Montarioso della linea Empoli-Siena-Chiusi.

Dal giorno 15 maggio 1935/XIII le coincidenze fra i treni viaggiatori del tratto Empoli-Siena e quelli del tratto Siena-Chiusi potranno effettuarsi anche nel raddoppio di Montarioso.

Per lo svolgimento di tale servizio è stato costruito un marciapiede lungo m. 100 e largo m. 1, fra il 1° ed il 2° binario di detto Raddoppio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 7 e, limitatamente al Compartimento di Roma e Firenze, a quelli delle classi 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16.

Ordine di servizio N. 78.

Ritiro delle batterie accumulatori dai veicoli che devono essere introdotti negli impianti di riparazione.

Per disciplinare il ritiro delle batterie accumulatori per l'illuminazione elettrica dei treni, dai veicoli che devono essere introdotti negli impianti di riparazione; ritiro che deve essere effettuato dal personale delle Ditte appaltatrici del servizio di manutenzione manipolazione e carica delle batterie accumulatori si dispone:

1. — *Veicoli destinati alle Squadre Rialzo.*

Per i citati veicoli aventi in opera batterie di accumulatori, nessun avviso deve essere dato alle Officine di carica in quanto al ritiro viene — di regola — provveduto direttamente dall'apposito personale dipendente dagli Uffici I.E.S. in occasione del ritiro periodico delle batterie dai veicoli giacenti sui piazzali.

2. — *Veicoli destinati alle Officine F. S. e private, tolti dalla circolazione in località sedi di Officina di Carica.*

Deve essere sempre dato avviso con **M. 40** alla locale Officina di Carica:

— dai verificatori, per i veicoli con batterie da essi etichettati con **TV. 57a** o **TV. 57b**,

— dalle stazioni per i veicoli con batterie che devono essere introdotti per ordine superiore o che sono giunti nella località con etichette **TV. 57c**, trattenendoli sui binari di stazione fino a quando non sia stato provveduto al ritiro.

3. — *Veicoli destinati alle Officine F. S. e private (tutti dalla circolazione in località non sedi di Officine di Carica.*

Al ritiro delle batterie eventualmente in opera su questi veicoli, deve essere provveduto nelle stazioni F. S. in sede all'Officina di riparazione. Pertanto tali stazioni, prima di far luogo alla consegna dei veicoli alle citate Officine di riparazione, devono assicurarsi che su di essi non vi siano batterie in opera, avvertendo in caso affermativo con M. 40 o telegraficamente l'Officina di Carica in Sede o più vicina e trattenendo il veicolo sui propri binari fino a che non sia stato provveduto al ritiro.

Nelle località dove il movimento dei veicoli che entrano nelle Officine di riparazione di cui ai paragrafi 2 e 3 è rilevante si da richiedere con notevole frequenza l'intervento del personale per il ritiro delle batterie, gli Uffici interessati del Servizio Lavori potranno prendere accordi con le Sezioni Movimento e le Officine di riparazione (sia F. S. che private) perchè il ritiro delle batterie dai veicoli riparandi sia effettuato, salvo casi eccezionali, a termini fissi, in modo da evitare un lavoro troppo frazionato che si risolverebbe in un maggior dispendio di mano d'opera.

Si trascrive in calce l'elenco delle Officine di Carica Accumulatori attualmente in esercizio, suddivise per zona di manipolazione batterie, e con l'indicazione dell'Ufficio dal quale dipendono.

Il presente ordine di servizio annulla tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.

Da distribuire agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 15, 30, 32, 36, 37, 50 e 53.

**Elenco delle Officine di carica accumulatori della zona al Nord della
Linea Roma-Ancona.**

OFFICINA DI CARICA	UFFICIO DALLA QUALE DIPENDE
Alessandria	UFF. Imp. Elett. e Seg. Torino
Asti	» » » » Torino
Bologna	» » » » Bologna
Bolzano	» » » » Venezia
Cremona	» » » » Milano
Firenze	» » » » Firenze
Foligno	Sezione Lavori Ancona
Genova P. P.	UFF. Imp. Elett. e Seg. Genova
Genova P. B.	» » » » Genova
Lecco	» » » » Milano
Lucca	» » » » Firenze
Mantova	» » » » Bologna
Milano Nord	» » » » Milano
Milano Est	» » » » Milano
Milano Ovest	» » » » Milano
Milano Trattori	» » » » Milano
Milano P. N.	» » » » Milano
Novara	» » » » Torino
Padova	» » » » Venezia
Pisa	» » » » Firenze
Rimini	» » » » Bologna
Roma	» » » » Roma
Siena	» » » » Firenze
Spezia	» » » » Firenze
Torino	» » » » Torino
Treviso	» » » » Venezia

OFFICINA DI CARICA	UFFICIO DALLA QUALE DIPENDE	
Trieste Centrale	Sezione Lavori	Trieste
Trieste C. M.	» »	Trieste
Udine	Sezione Lavori	Trieste
Venezia	Uff. Imp. Elett. e Seg.	Venezia
Ventimiglia	» » » »	Genova
Verona	» » » »	Venezia

Officina di carica accumulatori al sud della ROMA-ANCONA

OFFICINA DI CARICA	UFFICIO DALLA QUALE DIPENDE	
Ancona	Sezione Lavori	Ancona
Benevento	Uff. Imp. Elett. e Seg.	Napoli
Cagliari	Sezione Lavori	Cagliari
Caltanissetta	» »	Palermo
Catania	» »	Palermo
Chilivani	» »	Cagliari
Cosenza	» »	Reggio Cal
Foggia	» »	Bari
Lecce	» »	Bari
Messina	» »	Palermo
Napoli Centrale	Uff. Imp. Elett. e Seg.	Napoli
Napoli Campi Flegrei	» » » »	Napoli
Palermo	Sezione Lavori	Palermo
Reggio Calabria	» »	Reggio Cal.
Rocchetta S. Antonio	» »	Bari
Salerno	Uff. Imp. Elett. e Seg.	Napoli
Siracusa	Sezione Lavori	Palermo
Sulmona	Uff. Imp. Elett. e Seg.	Roma
Taranto	Sezione Lavori	Bari

Ordine di servizio N. 79.

Distribuzione Appendice n. 6 alle " Norme per il carico delle merci " (edizione 1° agosto 1923).

In conseguenza delle modificazioni apportate col Decreto Ministeriale N. 1527, in data 27 novembre 1934-XIII, al « Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive » (allegato 7 alle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose ») è stata pubblicata l'appendice N. 6 alle « Norme per il carico delle merci » (edizione 1° agosto 1923).

Con detta appendice sono state aggiornate le disposizioni relative al modo di carico delle merci comprese nel prefato Regolamento, sia per i trasporti a carro, sia per quelli in piccole partite, ed è stato prescritto il mezzo di trasporto da fornirsi per le merci che, per effetto delle modificazioni di cui sopra, non fanno più parte del Regolamento in parola.

Sono state altresì indicate le merci per le quali, nella pubblicazione in oggetto, esisteva il rimando all'allegato 7 delle « C. T. » e che invece debbono essere depennate, trattandosi di merci non più nominate nella « Nomenclatura e classificazione delle cose » (Volume II alle « C. T. »), nonchè quelle per le quali devono essere apportate delle modificazioni alle indicazioni che le riguardano.

Poichè per alcune merci, comprese nel citato Regolamento, sono stati variati la categoria od il gruppo di appartenenza, si richiama in modo particolare l'attenzione su quanto detto nel Nota-Bene a pagina 22 di detta appendice.

La distribuzione dell'appendice stessa verrà fatta a cura del Servizio Movimento che indicherà anche la data dalla quale essa dovrà aver vigore.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 15.

Ordine di servizio N. 80.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sulla linea Tarvisio Centrale-Udine.

Dalle ore 12 del giorno 20 maggio 1935-XIII sarà attivato sulla linea Tarvisio C. Udine il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale » approvate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 1452 del 13 gennaio 1931-IX e portate a conoscenza del personale interessato con l'Ordine di Servizio N. 36/1931.

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato in un locale superiore del F. V. della stazione di Udine. L'Ufficio del Dirigente Centrale, a mezzo del telefono selettivo, corrisponde con i seguenti posti, tutti provvisti di telefoni Western, con chiamata per ciascuno indipendente:

Tarvisio Centrale — Dirigenti Movimento

» » — Deposito Locomotive

Camporosso

Ugovizza

Bagni di Lusnizza

Pontebba — Dirigenti Movimento

» — Deposito Locomotive

» — Deposito Personale Viaggiante

» — Parco

Dogna

Chiusaforte

Resiutta

Moggio

Carnia

Venzone

Gemona

Artegna

Tarcento

Tricesimo

Reana del R.

Udine — Dirigenti Movimento

» — Deposito Locomotive

Udine — Deposito Personale Viaggiante

» — Parco

Con il sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale devono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio in vigore nelle linee ad esercizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite «*Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale*».

La sorveglianza tecnica sarà esercitata dalla Sezione Movimento, direttamente e a mezzo del Capo Reparto al quale resta affidata anche la sorveglianza dell'Ufficio e la dirigenza amministrativa del medesimo.

Si lascia al Servizio Movimento di dare le disposizioni di competenza circa la estensione di orario del servizio cui trattasi.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Compartimento di Trieste.

Circolare N. 13.

Prezzi degli impermeabili gommati neri con cappuccio per ferrovieri.

Con riferimento alla circolare N. 20, pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 29 del 19 luglio 1934/XII si porta a conoscenza del personale interessato che il prezzo di ogni impermeabile gommato nero con cappuccio, di fornitura della «*Società Anonima Fabbriche Riunite Industria Gomma*» di Torino, resta fissato in L. 146 (lire centoquarantasei) per tutte le richieste che risulteranno rilasciate alla Società predetta dal 1° gennaio al 30 giugno 1935/XIII inclusi.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 81.

Istituzione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Reggio Calabria.

L'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Reggio Calabria, istituito col D. M. 18 luglio 1933 n. 522 pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 31 del 3 agosto detto anno, inizierà il suo funzionamento col 1° luglio 1935-XIII.

Ordine di servizio N. 82.

Servizio doganale - Pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Cecoslovacchia.

Nella prima parte del presente *Bollettino* è stato riprodotto il decreto ministeriale 23 marzo 1935, contenente le norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Cecoslovacchia.

In applicazione delle disposizioni di tale decreto, con effetto 25 marzo c. a., chiunque intenda importare od esportare merci da o per la Cecoslovacchia, deve presentare apposita denuncia in triplice copia, stesa su modelli appositamente istituiti e cioè:

1° unitamente alla dichiarazione per importazione, il mod. 2 Imp. Cecoslovacchia, per le merci in provenienza dal detto Paese ed in destinazione dell'Italia;

2° unitamente alla dichiarazione per esportazione, il modello Esportazione promiscuo, corredato dalla copia della fattura, per le merci in uscita dal Regno con destinazione in Cecoslovacchia.

Poichè gli accordi di compensazione con la Cecoslovacchia di cui al citato decreto ministeriale 23 marzo c. a., corrispondono a quelli vigenti con la Germania e con gli altri Paesi ammessi ad accordi di compensazione (clearings), si richiamano le disposizioni a suo tempo emanate con l'O. S. n. 250/1934 per gli scambi commer-

ciali con la Germania, disposizioni che vengono estese agli scambi con la Cecoslovacchia, avvertendo che, per quanto si riferisce alle esportazioni dall'Italia, con la dichiarazione per esportazione, mentre per le merci destinate in Germania è da presentarsi il mod. 5-Esport. Germania, per le merci destinate in Cecoslovacchia e negli altri Paesi coi quali esistono accordi di compensazione (Bulgaria, Jugoslavia, Romania, Turchia e Ungheria) è da presentarsi il Modello Esportazione promissivo.

Si rammenta che per la custodia dei due modelli di cui sopra dovranno essere applicate le apposite tasse previste dalla tariffa n. 7 *b*) del fascicolo « Corrispettivi e Condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle ferrovie » quando tali documenti vengono uniti alle lettere di vettura.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 83.

Servizio doganale - Pagamenti di merci importate originarie o provenienti dalla Grecia.

Col decreto ministeriale 25 marzo 1935, riprodotto nella 1ª parte del presente Bollettino, sono state emanate le disposizioni concernenti i pagamenti di merci importate nel Regno, originarie o provenienti dalla Grecia.

In applicazione delle disposizioni di tale decreto, con effetto 26 marzo c. a., l'importatore di merce originaria o proveniente dalla Grecia è tenuto a presentare alle dogane, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia in triplice copia stesa sul prescritto modello a stampa, mod. 2 - Imp. Grecia, compilato in ogni sua parte e firmato dall'importatore o dal suo legale rappresentante.

Pertanto per le merci sdoganate a cura della ferrovia le stazioni e le agenzie doganali provvederanno a compilare il detto Mod. 2 - Imp. Grecia, e a presentarlo alle dogane con la dichiarazione per importazione.

Non trattandosi di accordi di compensazione (clea-

rings) veri e propri, ma di semplici misure relative all'importazione dal detto Paese, nulla è modificato relativamente all'esportazione di merci italiane in Grecia, per le quali dovrà continuarsi a presentare alle dogane il benestare bancario prescritto dal decreto ministeriale 8 dicembre 1934 e di cui all'O. S. n. 6, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 1, 1935 e al punto 91 del *Bollettino Commerciale* n. 2, 1935.

Per la custodia dei modelli di cui sopra dovranno essere applicate le apposite tasse prescritte dalla tariffa n. 7-h) del fascicolo « Corrispettivi e Condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle Ferrovie » quando tali documenti vengono uniti alle lettere di vettura.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 84.

Estensione del Servizio viaggiatori e bagagli nella fermata di Frattocchie.

Dai giorno 20 maggio 1935-XIII la fermata di Frattocchie della linea Ciampino-Velletri, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, viene ammessa al rilascio dei normali biglietti ed alla registrazione dei bagagli, con le modalità vigenti per le fermate aventi gestione propria.

La detta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Ciampino, ed effettuerà invece direttamente alla Cassa Compartimentale di Roma il versamento dei propri introiti con le modalità prescritte dall'articolo 25 delle « Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori », pubblicate con l'ordine di servizio 126/1930, osservando la periodicità indicata alla lettera F. dell'O. S. 184/1913, e cioè il 6/14/21 ed ultimo del mese.

Di conseguenza, nella parte prima del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (Edizione 1° aprile 1929) a pagi-

na 44, sotto il nome di Frattocchie dovrà essere depennata l'indicazione « Casa Cantoniera » e nelle colonne 7 e 8, di contro al nome di detta fermata, si dovrà depennare il richiamo (j).

Nella parte II del Prontuario suddetto, a pagina 38 (tabella 129A), a pagina 39 (tabella 129B) ed a pagina 65 (indice alfabetico), di contro al nome di Frattocchie, dovrà essere depennato il segno ●.

Nella parte prima della Prefazione Generale dell'Orario Generale di Servizio (Edizione dicembre 1931) a pagina 11, di contro al nome di Frattocchie si dovrà depennare il segno ◆ e modificare l'indicazione LB. in B.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 85.

Istituzione di nuove etichette e listini per il trasporto di merci pericolose e nocive.

2^a Appendice all' « Elenco dei cartellini, delle etichette e dei listini da usarsi per l'inoltro dei trasporti », (edizione 1^o gennaio 1933).

In relazione alle modificazioni apportate col D. M. n. 1527 del 27 novembre 1934-XIII al « Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive » (Allegato 7 alle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose »), sono adottati i seguenti provvedimenti per quanto riguarda le etichette da applicarsi ai trasporti contemplati dal detto Regolamento.

I corrosivi, i veleni, gli infiammabili e gli esplosivi, spediti in servizio interno e cumulativo italiano, devono essere contraddistinti dalle etichette già in uso per i trasporti della stessa natura effettuati in servizio internazionale. Conseguentemente:

— i cartellini modd. M. 247 a), M. 247 b) ed M. 247 c) con le diciture rispettive di: « Corrosivi e veleni »; « Infiammabili », « Esplosivi » nonchè le etichette modd. M. 284, M. 284 a), M. 284 d) ed M. 284 e) con le

Parte II - n. 20 - 16 maggio 1935-XIII.

rispettive diciture di: « Esplosivi categ. 11^a », « Esplosivi categ. 12^a e 13^a », « Infiammabili » e « Corrosivi e veleni » potranno essere utilizzati solo fino ad esaurimento delle scorte;

— l'etichetta mod. 284 *b*) con la dicitura « Detonanti categoria 14^a » viene soppressa;

— il cartellino mod. M. 247 *d*), l'etichetta mod. M. 284 *c*) ed il listino mod. M. 272 *d*), già in uso per il trasporto di gas compressi o liquefatti, vengono soppressi.

Sono istituiti i seguenti nuovi listini, con la dicitura per ciascuno a fianco segnata, da applicarsi sui documenti di trasporto:

- Mod. M. 272 *e*) « Detonanti »
- » M. 272 *h*) « Veleni »
- » M. 272 *i*) « Munizioni innescate »
- » M. 272 *l*) « Esplosivi particolarmente pericolosi ».

E' istituita l'etichetta triangolare mod. M. 297 *l*) con la dicitura: « Munizioni innescate » e con il disegno in nero su fondo bianco di una bomba esplodente racchiusa in una doppia inquadratura, da applicarsi sulle comuni etichette da carro misto ogni qualvolta il misto contenga colli contraddistinti da etichette mod. M. 284 *l*) recanti lo stesso disegno.

Allo scopo di facilitare al personale di manovra l'osservanza delle disposizioni riguardanti il distanziamento, dalle carrozze con viaggiatori o dalle locomotive, dei carri contenenti materie delle categorie 4^a, 6^a, 8^a e 11^a, sono istituite le seguenti nuove etichette da applicarsi sulle pareti laterali dei carri:

- Mod. M. 271 « Materie di facile accensione - categ. 4^a »
- » M. 271 *a*) « Materie soggette a combustione spontanea - categ. 6^a »
- » M. 271 *b*) « Infiammabili della categ. 8^a »
- » M. 271 *c*) « Esplosivi della categoria 11^a ».

Le anzidette diciture sono trascritte in rosso su fondo bianco e racchiuse in un rettangolo pure di color rosso.

Tutti i sopra citati moduli di nuova istituzione devono essere applicati a cura del personale delle stazioni e sono forniti gratuitamente.

In relazione poi alle disposizioni contenute nel nuovo allegato 1 alla « C. I. M. », di cui l'Ordine di Servizio n. 67 del c. a. cessa di essere obbligatorio l'uso delle etichette mod. M. 248 *f*) ed M. 297 *h*) con la dicitura « Evitare la lanterna a fiamma libera » ed il disegno di una lanterna barrata. Le eventuali rimanenze delle etichette in parola dovranno essere pertanto versate ai competenti Magazzini Stampati.

Per la fornitura dei moduli di nuova istituzione le stazioni dovranno farne richiesta nei modi d'uso ai suddetti Magazzini.

Agli speditori che per l'etichettamento dei loro trasporti intendono usare i moduli stampati dall'industria privata, potrà essere consentito, non oltre il 31 dicembre del corrente anno, l'uso dei moduli conformi a quelli dei quali, a norma del presente Ordine di Servizio, viene mantenuta la fornitura fino ad esaurimento delle scorte.

In conseguenza dei provvedimenti di cui sopra è stato provveduto per la pubblicazione della 2ª appendice all'« Elenco dei cartellini, delle etichette e dei listini da usarsi per l'inoltro dei trasporti » (edizione 1º gennaio 1933) ed in essa sono state riportate tutte le modificazioni apportate all'« Elenco » dopo la pubblicazione della 1ª appendice.

Si richiama la particolare attenzione del personale sulla modificazione introdotta nel comma *b*) punto 3 delle « Avvertenze », in base alla quale le etichette, anziché sul lato inferiore destro, devono essere applicate sul lato inferiore *sinistro* di entrambe le pareti del carro. Conseguentemente le eventuali annotazioni in gesso da praticarsi sui carri devono essere trascritte preferibilmente sulle tabelle metalliche esistenti sul lato inferiore destro.

Come allegato alla 2ª appendice è stata completamente ristampata la parte II dell'« Elenco ». In essa sono state indicate, per ogni singola materia, le etichette da

applicarsi in base alle prescrizioni contenute nel nuovo allegato 7 alle « C. e T. ». Con successiva disposizione il Servizio Movimento indicherà la data dalla quale detta parte II dovrà entrare in vigore.

La distribuzione dell'appendice verrà fatta a cura del Servizio Movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15 ed esposta copia negli uffici delle stazioni e delle gestioni.

Circolare N. 14.

Spese di riordino di carico per trasporti in conto corrente.

Le stazioni destinatarie di trasporti militari (eseguiti dalle Amministrazioni della Guerra e dell'Aeronautica), di trasporti di stampati (eseguiti dal Provveditorato Generale dello Stato) e di trasporti di generi di monopolio, sui quali siano state gravate delle somme per spese inerenti al riordino del carico, dovranno assumere a debito la rivalsa emessa in proposito dalle stazioni interessate (circolare n. 32/1919) ma, in luogo di pareggiare il debito assunto con apposito mod. Ci 484, dovranno incassare il relativo importo dal destinatario. E ciò alla stregua delle tasse accessorie non comprese nei centi correnti di cui agli O. S. 157-1934, 217-1934, 13-1934 e 2-1934.

Resta stabilito che qualora il destinatario non si prestasse al pagamento di dette somme, i materiali dovranno essergli consegnati ugualmente, salvo informarne la propria Sezione Commerciale e del Traffico, per le pratiche del caso.

Per i trasporti eseguiti per conto della M. V. S. N. e sue specialità, le stazioni di arrivo dovranno continuare a pareggiarsi del debito assunto mediante il mod. Ci 484.

Distribuito agli agenti delle classi 3 e 5.

Circolare N. 15.

19^a Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930-VIII).

In relazione alla Circolare n. 37/1930, si avvertono le stazioni della Rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'« Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929 », che detto Elenco dovrà essere aggiornato come segue alla data del 31 marzo 1935-XIII:

1) *alla pag. 8:*

a) aggiungere la nuova serie « Vof » assegnata per i carri officina;

2) *al Quadro A:*

b) aggiungere le seguenti Ditte ed i numeri di servizio rispettivamente assegnati ai loro carri:

Aeronautica (R) - Ciampino	da 923.200 a 923.349
Giunti Riccardo e Figli - Poggibonsi	» 954.350 » 954.499
Pilara Francesco - Napoli - Piazza Sannazzaro, 199 bis	» 974.800 » 974.999
Sec. An. Arrigo Covani - Gallipoli - Contrada S. Leonardo	» 941.400 » 941.799
Spagni Angelo - Reggio Emilia - Frazione Gardenia	» 953.350 » 953.499

c) modificare l'indirizzo delle seguenti Ditte:

Dalla Vedova Giacomo - Verona - presso il Dott. Gaetano Chemello da Via S. Maria in Organo, 6 - in - Salita XX Settembre, 15;

Dinamite Nobel - Soc. Anon. Italiana - da Torino - Via S. Francesco d'Assisi, 14 - in Milano - Via Principe Umberto, 18;

3) *ai quadri A e B:*

d) cancellare le seguenti Ditte che non hanno più carri iscritti nel parco veicoli F. S.:

« Crei » Soc. Anon. - Genova - Via Roma, 11⁴;

Lecco Dott. Giuseppe – Milano – presso Unione Italiana Vini – Via Silvio Pellico, 7;

Schiapparelli – Stabilimenti Chimici Farmaceutici Riuniti – Torino – Via S. Anselmo, 14-16;

Solfuro di Carbonio (Anon.) – Milano – Foro Bonaparte, 35;

e) modificare la ragione sociale delle seguenti Ditte:

Ramella Emanuele e Figli – Imperia Oneglia – in – Soc. Anon. Emanuele e Figli – Imperia Oneglia;

Quaglia Giuseppe e Figli – Milano – in – Soc. Anon. Giuseppe Quaglia e Figli – Milano;

4) *al quadro B*:

f) di fianco ai numeri di servizio dei carri sotto-indicati aggiungere la scritta della ragione sociale:

da 923.200 a 923.349 R. Aeronautica – Ciampino;

» 941.400 » 941.799 Soc. Anon. Covani – Gallipoli;

» 953.350 » 953.499 Spagni Angelo – Reggio Emilia;

» 954.350 » 954.499 Riccardo Giunti e Figli – Poggibonsi;

» 974.800 » 974.999 Francesco Pilara – Napoli;

g) modificare la ragione sociale delle seguenti Ditte:

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie – Milano

– in – Società Subalpina di Imprese Ferroviarie – Roma;

Dinamite Nobel – Soc. Anon. Italiana – Avigliana –

in – Dinamite Nobel S. A. I. – Milano.

Distribuita agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Comunicato :

Concorso per titoli e per esami a 2 posti di Referendario del Consiglio di Stato.

Con decreto Presidenziale 15 marzo 1935-XIII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1935-XIII) è stato indetto un Concorso per titoli e per esami a 2 posti di Referendario del Consiglio di Stato, al quale potrà partecipare il personale ferroviario di grado non inferiore al V e che trovasi in possesso della laurea in giurisprudenza.

Le domande ed i relativi documenti dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — per il tramite del Servizio Personale e Affari Generali — non oltre il 1° agosto 1935-XIII.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 86.

Cambiamento di nome della Stazione di Greco.

La stazione di Greco, della linea Milano-Chiasso, ha assunto la denominazione di « Milano Greco ».

Di conseguenza, nella parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (Edizione 1° aprile 1929) si dovrà:

— alla pag. 59 fra i nomi di Milano Farini e Milano Lambrate inserire Milano Greco/ Milano Chiasso/ Milano/Milano/V/B/G.(6)/P/V/B.(15)/S/T/F/6/40/S/ »;

— alla pag. 49 cancellare il nome di Greco e le relative indicazioni.

Nella parte II del Prontuario anzidetto, si dovrà:

— a pag. 14, tabella 45 e 46, modificare il nome di Greco in « Milano Greco »;

— a pag. 68 fra i nomi di Milano Farini e Milano Lambrate inserire « Milano Greco/45 46/ »;

— a pag. 66 depeunare il nome di Greco e le relative indicazioni.

Nella parte I della « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio » Edizione novembre 1931-X, a pag. 13, fra i nomi di Milano Farini e Milano Lambrate inserire quello di Milano Greco con le indicazioni esistenti per Greco cancellando poi il nome di questa Stazione e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

Nell'indice alfabetico, fra i nomi di Milano Farini e Milano Lambrate inserire quello di Milano Greco con le indicazioni esistenti per Greco, il quale nome e le relative indicazioni dovranno poi essere cancellate.

Nell'interno dei prontuari modificare il nome di Greco in Milano Greco.

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate in tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome di Greco.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa a tariffa intera e ridotta di corsa semplice e di andata e ritorno alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però, queste, non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno 1935, dovranno richiedere al detto controllo la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di « Milano Greco ».

I biglietti tolti dalle distribuzioni, per effetto del cambiamento del nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 87.

Cambiamento di nome della fermata di Bovisa.

La fermata di Bovisa della linea Milano Certosa-Milano Porta Nuova ha assunto la denominazione di « Milano Bovisa ».

Di conseguenza, nella parte I del « Prontuario Generale » delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° aprile 1929) si dovrà:

— alla pag. 59 fra i nomi Mignano e Milano Centrale inserire quello di Milano Bovisa con le indicazioni esistenti per Bovisa alla pagina 21;

— alla pag. 21 cancellare il nome di Bovisa e le relative indicazioni.

Nella parte II del prontuario anzidetto, si dovrà:

— a pag. 5, tabella 2, modificare il nome di Bovisa in Milano Bovisa;

— a pag. 68 fra i nomi di Mignano e Milano Centrale inserire quello di Milano Bovisa con le indicazioni esistenti a pag. 61 per Bovisa;

— a pag. 61 depennare il nome di Bovisa e le relative indicazioni.

Nella parte I della « Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio » Edizione novembre 1931-X, a pagina 13, fra i nomi di Mignano e Milano Centrale, inserire quello di Milano Bovisa con le indicazioni esistenti di contro al nome di Bovisa cancellando poi il nome di questa ultima fermata e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

Nell'indice alfabetico, fra i nomi di Mignano e Milano Centrale, inserire quello di Milano Bovisa con le indicazioni esistenti per Bovisa, il quale nome e le relative indicazioni dovranno poi essere cancellate.

Nell'interno dei prontuari modificare il nome di Bovisa in Milano Bovisa.

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovansi indicato il nome di Bovisa.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, a tariffa intera e ridotta, di corsa semplice e di andata e ritorno, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno 1935, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di « Milano Bovisa ».

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 88.

Cambiamento di nome della Stazione di Rogoredo.

La stazione di Rogoredo, della linea Milano-Bologna, ha assunto la denominazione di Milano Rogoredo.

Di conseguenza, nella parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° aprile 1929) si dovrà:

— alla pag. 59, fra i nomi di Milano Porta Vittoria e Milano S. Cristoforo inserire « Milano Rogoredo/Milano-Bologna /Milano/ Milano/V/B/G. (6)/P/V/B. (15). /S./P./T/F/—/30/S/ »;

— alla pag. 83 cancellare il nome di Rogoredo e le relative indicazioni.

Nella parte II del Prontuario anzidetto, si dovrà:

— a pag. 5, tabella 3, a pag. 8, tabella 18, e a pag. 23, tabella 92, modificare il nome di Rogoredo in Milano Rogoredo;

— a pag. 68 fra i nomi di Milano P. Vittoria, e Milano S. Cristoforo inserire « Milano Rogoredo/3. 18.92/ »;

— a pag. 72 depennare il nome di Rogoredo e le relative indicazioni.

Nella parte I della « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio » Edizione novembre 1931-X, a pagina 13, fra i nomi di Milano P. Vittoria e Milano S. Cristoforo, inserire quello di Milano Rogoredo con le indicazioni esistenti per Rogoredo cancellando poi il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

Nell'indice alfabetico, fra i nomi di Milano Porta Vittoria e Milano S. Cristoforo inserire quello di Milano Rogoredo con le indicazioni esistenti per Rogoredo, il

quale nome e le relative indicazioni dovranno poi essere cancellate;

Nell'interno dei prontuari modificare il nome di Rogoredo in Milano Rogoredo.

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Rogoredo.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa a tariffa intera e ridotta, di corsa semplice e di andata e ritorno, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però queste, non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno 1935 dovranno chiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di « Milano Rogoredo ».

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 89.

Cambiamento di nome della Stazione di Cisterna di Roma

La stazione di Cisterna di Roma, della direttissima Roma-Napoli ha assunto la nuova denominazione di « Cisterna di Littoria ».

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome della detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero la nuova fornitura entro il mese di maggio 1935 dovranno richiedere al Controllo suddetto la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di « Cisterna di Littoria ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 15.

Circolare N. 16.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro con serbatoio metallico di proprietà privata.

Su richiesta degli Stabilimenti Chimici Farmaceutici Riuniti «Schiapparelli» di Torino, è stata autorizzata la radiazione dal nostro parco veicoli del carro con serbatoio metallico Mam 916601.

Detto carro dovrà essere cancellato a Pag. 224 dell'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929, e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra rete col trattamento previsto per i carri privati.


Distribuita agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36, 37.

Comunicato:

Esclusione dalle gare.

Il Ministero dei Lavori Pubblici con atto 24 aprile 1935, n. 351, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'Impresa Nicola Ferrara fu Giuseppe, imprenditrice di opere pubbliche, residente in Valsinni (Matera).

Il Direttore Generale
VELANI



7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ap
m
e. in
d-in

m

Ordine di servizio N. 90.

Servizio doganale — Pagamenti fra l'Italia e il Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale.

Nella prima parte del presente Bollettino è stato riprodotto il decreto ministeriale 27 aprile 1935 contenente le « norme per il pagamento delle merci e dei noli nel traffico diretto fra l'Italia e il Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale ».

In applicazione delle disposizioni di tale decreto, chiunque intenda importare od esportare merci da e per il Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale deve presentare, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia in triplice copia, compilata in ogni sua parte sugli appositi modelli forniti dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero e cioè:

1) — il mod. 1 — Imp. Gran Bretagna, corredato dalla copia della fattura firmata dal debitore, per le merci in importazione;

2) — il mod. 1 — Esport. Gran Bretagna, corredato dalla copia della fattura firmata dall'esportatore, per le merci da esportare nella Gran Bretagna.

Per le merci le cui operazioni doganali vengono eseguite a cura della Ferrovia, il primo di tali documenti (1 — imp.), come è detto all'art. 6 del citato decreto, quando dalla parte interessata non venga rimesso alla stazione che esegue le operazioni doganali, direttamente o allegato ai documenti di trasporto, potrà essere compilato a cura della stazione stessa (Agenzia doganale), quale legale rappresentante della parte di fronte alla dogana. La parte interessata dovrà però sempre far pervenire alla detta stazione la fattura debitamente firmata, mentre il secondo (1 — esport.), a norma dell'art. 8 dello stesso decreto, dovrà dall'esportatore italiano essere presentato unitamente ad una copia della fattura con gli altri documenti di scorta all'atto della spedizione.

Nei casi in cui i detti documenti manchino o siano incompleti, il trasporto avrà ugualmente corso, má rimarrà giacente alla stazione di confine a tutto rischio e pericolo delle parti interessate, non potendo la ferrovia, ai sensi degli articoli N. 13 della C. I. M. e N. 27 delle C. e T., assumere responsabilità per mancanza od insufficienza dei documenti necessari per l'eseguimento delle formalità doganali.

In tali casi però le stazioni di confine, uniformandosi alle vigenti disposizioni, opereranno nel miglior interesse delle parti per far cessare la giacenza.

In relazione a quanto suesposto, le agenzie doganali e stazioni, nell'eseguire le operazioni doganali, unitamente alla dichiarazione per importazione o per esportazione delle merci originarie o destinate nel Regno Unito, devono presentare alla dogana anche le prescritte denunce regolarmente compiute secondo le indicazioni richieste da tali stampati, con una copia della fattura.

Eseguite le operazioni doganali, la dogana consegnerà all'agenzia doganale o alla stazione, con la bolletta di importazione, una copia debitamente vistata del mod. 1 - import. Gran Bretagna, e con la bolletta di esportazione, una copia vistata del mod. 1 - esport. Gr.Br.

Il mod. 1 - import. verrà, con la bolletta di importazione, unito agli altri documenti di scorta al trasporto, per essere recapitato al destinatario; mentre il mod. 1 - esport., unitamente alla bolletta di esportazione, verrà rimesso allo speditore a mezzo piego valore, analogamente a quanto viene praticato per l'invio ai mittenti delle bollette di esportazione con restituzione di diritti (art. 144 delle Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie).

Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni cessa l'obbligo agli esportatori italiani di merci destinate nel Regno Unito di presentare alle dogane il benestare bancario prescritto dal decreto 8 dicembre 1934 e di cui all'O.S. n. 6, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 1/1935 e al punto 91 del Bollettino Commerciale n. 2/1935.

Per la custodia tanto del mod. 1 - Import., quanto del mod. 1 - Esport. dovranno essere applicate le apposite tasse di cui alla tariffa n. 7-h) del fascicolo « Corrispettivi e Condizioni per l'eseguimento delle opera

zioni e formalità doganali sul « ferrovie » quando i detti documenti vengono inoltrati rispettivamente al destinatario e all'agenzia doganale unitamente agli altri documenti scortanti il trasporto.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 91.

LINEA PADOVA-BOLOGNA

Attivazione del Blocco assoluto, sistema Cardani, nei due sensi di marcia dei treni nel tratto Poggio Renatico-Castelmaggiore.

Dalle ore 12 del giorno 6 maggio 1935-XIII nel tratto Poggio Renatico - S. Pietro in Casale e dalle ore 12 del giorno 7 maggio 1935-XIII nel tratto S. Pietro in Casale - Castelmaggiore, della linea Padova - Bologna, è stato attivato l'esercizio col sistema del blocco assoluto elettromeccanico tipo Cardani.

La linea Padova-Bologna resta così completamente esercita col blocco assoluto.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 6, 7 e, limitatamente ai Compartimenti di Bologna e Venezia, anche a quelli delle classi 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 30, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54.

Ordine di servizio N. 92.

Servizio cumulativo con la Ferrovia Mantova-Peschiera.

A modificazione dell'Ordine di Servizio N. 89-1934 resta stabilito che ai trasporti in servizio cumulativo da e per la stazione di Peschiera Darsena della ferrovia Mantova-Peschiera istradati per il transito di S. Antonio Mantovano devono essere applicate le tasse in base alla

distanza tassabile di km. 35 senza l'aggiunta dei prezzi di tariffa risultanti dalle « Disposizioni particolari » di cui al punto « Tariffe » dell'Allegato C all'O.S. suddetto.

Inoltre la stazione di *Peschiera del Garda* (S.A.E.R.) della predetta ferrovia è ammessa al servizio cumulativo per i trasporti a grande e piccola velocità effettuati per il solo transito di *S. Antonio Mantovano*.

In conseguenza di quanto sopra, nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (Edizione 1° dicembre 1933-XII) a pagina 324, nel prospetto delle stazioni della detta ferrovia, le indicazioni riguardanti *Peschiera del Garda* (S.A.E.R.) e *Peschiera Darsena* sono sostituite dalle seguenti:

Peschiera del Garda (S. A. E. R.)	»	35	—	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	S
Peschiera Darsena	•	35	(1)	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	S

La nota (1) in calce al prospetto stesso deve essere modificata come segue:

(1) « Ai trasporti in servizio cumulativo da e per *Peschiera Darsena* istradati per il transito di *Peschiera F. S.* si applicano relativamente al percorso della ferrovia secondaria le tariffe risultanti dal punto « Disposizioni particolari ».

Le indicazioni « Disposizioni particolari — Tariffe applicabili, ecc. » devono essere sostituite dalle seguenti:

« Disposizioni particolari — Tariffe applicabili ai trasporti da e per *Peschiera Darsena* effettuati per il transito di *Peschiera F. S.* ».

Il primo capoverso del detto punto « Disposizioni particolari, ecc. » deve essere sostituito dal seguente:

« Ai trasporti di contro indicati si applicano, per il percorso di questa ferrovia, le seguenti tariffe non soggette ad aumento percentuale ».

Inoltre di seguito al punto stesso deve essere aggiunto il seguente capoverso:

« E' dovuta inoltre, anche per questi trasporti, la soprattassa di transito prevista dal relativo punto ».

Ordine di servizio N. 93.

Cambiamento di nome della Stazione di S. Lucia Tolmino.

La stazione di S. Lucia Tolmino della linea Piedicole-Trieste C. M. ha assunto la nuova denominazione di « S. Lucia d'Isonzo ».

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Peraltro, qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno 1935-XIII dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di S. Lucia d'Isonzo.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 94.

Trasformazione della fermata impresenziata di San Mommè in fermata presenziata.

A partire dal 1° giugno 1935-XIII la fermata impresenziata di San Mommè della linea Bologna-Pistoia istituita con l'O. S. 186/1934, verrà trasformata in fermata presenziata da assumere e abilitata al completo servizio Viaggiatori e bagagli.

Per la tenuta della gestione saranno da osservare le norme in vigore ed i relativi introiti dovranno essere versati alla Cassa Compartimentale di Bologna con le modalità e prescrizioni previste dall'art. 25 delle «Disposizioni e Norme per il servizio dei valori» osservando la periodicità

cità di cui alla lettera E dell'O. S. 184/1913 e cioè ogni cinque giorni e l'ultimo del mese.

In conseguenza di quanto sopra nella parte I del « Prentuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » — edizione 1° aprile 1929 — a pagina 93 di contro al nome di San Mommé, nelle colonne 7 e 8 si dovrà depennare il richiamo (z).

Nella parte 1^a della Prefazione generale all'orario Generale di Servizio — edizione novembre 1931 — a pag. 17, di contro al nome di San Mommé, l'indicazione L B dovrà essere modificata in «B».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16.

Ordine di servizio N. 95.

Introiti estranei al traffico.

In deroga alla norma stabilita dal primo comma punto 1°) dell'O. S. n. 207/1929, l'importo massimo delle riscossioni che le stazioni possono effettuare in base ad ordini d'introito mod. R. 109 è elevato da L. 3000 a L. 3500 nel caso di somme dovute all'Amministrazione per vendite di carbone fossile all'industria privata.

Circolare N. 17.

Contributi dell'Amministrazione nelle spese sostenute dagli agenti per il vestiario uniforme.

A decorrere dal 1° aprile c. a. i contributi che l'Amministrazione, a norma dell'articolo 5 del Regolamento per il vestiario uniforme approvato con Decreto Ministeriale 17 settembre 1925, n. 698, corrisponde agli agenti

Parte II - n. 22 - 30 maggio 1935-X111.

per la provvista degli indumenti di prescrizione, sono quelli sottoindicati:

(Vedi pro-petto C allegato al vigente Regolamento per il vestiario uniforme).

Soprabito (stiffelius) di stoffa nera, d'ogni genere	L.	67 —
Giacca di stoffa nera, a due petti	»	38 —
Panciotto	»	11 —
Giubba di stoffa nera senza martingala, con collo diritto, o di stoffa grigio ferro con martingala e colio rovesciato	»	56 —
Calzoni di stoffa nera senza risvolti, o grigio ferro con risvolti	»	19 —
Vestito di fustagno nero, pel personale di macchina:		
giubba	»	21 —
calzoni	»	15 —
Cappotto:		
di panno nero a due petti	»	66 —
di panno marengo (con cappuccio o senza)	»	67 —
di stoffa grigio scuro ad un petto (pardessus)	»	48 —
Impermeabile gommato nero	»	49 —
Abito impermeabile per il personale di macchina	»	30 —
Camiciotto lungo di mistone grigio di cotone (O. S. 94/1927 e Circ. 44/1927)	L.	16 —
Camiciotto corto di mistone grigio di cotone (O. S. 94/1927 e Circ. 44/1927)	»	13 —

AUTISTI, CICLISTI E MOTOCICLISTI

(Vedi prospetto C allegato all'O. S. n. 94/1927).

Giubba di stoffa grigio ferro:		
pesante	L.	89 —
leggera	»	71 —

Pantaloni di stoffa grigio ferro:		
pesante	»	45 —
leggera	»	35 —
Pantaloni corti, tipo militare, di stoffa grigio ferro:		
pesante	»	43 —
leggera	»	33 —
Cappotto di panno marengo	»	143 —
Cappottino corto di panno marengo	»	117 —
Impermeabile gommato, color avana	»	103 —
Mantellina impermeabile, color avana	»	94 —
Spoiverino di gabardine, color avana	»	45 —
Berretto tipo autista	»	15 —
Gambali di cuoio nero	»	18 —
Guanti di pelle marrone:		
federati di lana	»	10 —
senza fodera	»	7 —

PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

(Vedi prospetto C allegato all'O. S. n. 111/1928).

Giacca di stoffa nera, a due petti, per Ufficiali	L.	37 —
Panciotto di stoffa nera, per Ufficiali	»	11 —
Pantaloni di stoffa nera, per Ufficiali	»	19 —
Cappotto di stoffa nera, per Ufficiali	»	67 —
Giubba di tela bianca, per Ufficiali	»	20 —
Pantaloni di tela bianca, per Ufficiali	»	11 —
Giubba di stoffa grigio ferro, per sottufficiali	»	37 —
Pantaloni di stoffa grigio-ferro, per sottufficiali	»	19 —
Cappottino corto di stoffa nera, per sottufficiali	»	53 —
Giubba di mistone grigio per sottufficiali, fuochisti e carbonai	»	10 —
Pantaloni di mistone grigio per sottufficiali, fuochisti e carbonai	»	8 —

Camicia (tipo R. Marina) di stoffa grigio-ferro, per marinai »	29 —
Pantaloni di stoffa grigio-ferro, per marinai »	14 —
Cappottino corto di panno marengo, per marinai »	38 —
Camicia (tipo R. Marina) di mistone grigio, per marinai »	10 —
Pantaloni di mistone grigio per marinai »	8 —
Impermeabile gommato nero, tipo ferroyia »	49 —
Maglia di lana color grigio-ferro »	7 —
Maglia di cotone color grigio-chiaro »	2 —

**PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DELLE
AUTOMOTRICI ELETTRICHE E DELLE AU-
TOMOBILI SU ROTAE**

(Decreto Ministeriale 4 luglio 1933, n. 111)

Giubba di stoffa grigio-ferro L.	53 —
Pantaloni corti di stoffa grigio ferro »	19 —
Cappottino corto di panno marengo »	39 —
Gambali di cuoio nero »	11 —
Berretto di stoffa grigio-ferro con visiera di cuoio nero (tipo autista) »	10 —
Abito impermeabile (giaccone e pantaloni) »	30 —
Combinazione di mistone grigio di cotone »	18 —

I contributi sopra indicati — e quelli per altri oggetti di vestiario non contemplati dalla presente Circolare, compresi gli orologi da tasca — dovranno essere corrisposti integralmente, e cioè senza le riduzioni di cui ai RR. DD. Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

I nuovi contributi si dovranno applicare agli oggetti per i quali la dichiarazione, prescritta dal 1° comma dell'articolo 7 del vigente Regolamento per il vestiario uniforme, sia posteriore al 31 marzo 1935-XIII.

Circolare N. 18.

Indirizzi telegrafici convenuti.

Per la corrispondenza telegrafica diretta all'Ufficio Trasporti Militari, ferrovie dello Stato — Ministero della Guerra — Roma dovrà essere usato il seguente indirizzo telegrafico convenzionale:

— Fermilitare — Roma.

Circolare N. 19.

Cure balneo-termali ed idropiniche.

Si porta a conoscenza del personale che i sottoindicati Stabilimenti Termali accordano i ribassi per la stagione balneo-termale ed idropinica 1935 agli agenti e persone di loro famiglia.

A FAVORE DEGLI AGENTI E PERSONE DI LORO FAMIGLIA

<i>Abano Terme</i> (Padova)	Stabilimento Termale « Nuove Sorgenti »
» » »	Hôtel Stabilimento Termale « Belvedere »
» » »	Stab. Termale « Al Massaggio »
» » »	Stab. Termale « Vena d'oro »
» » »	Stab. Termale « Al Sole »
<i>Acireale</i> (Catania)	Terme Santa Venera
<i>Agnano</i> (Napoli)	Terme
<i>Alì Marina</i> (Messina)	Terme Granata Cassibile
<i>Bagni Albule</i> (Roma)	Soc. An. Acque Albule (tariffa speciale per impiegati dello Stato)
<i>Bagni di Casciana</i>	Stab. Termale
<i>Caramanico</i> (Chieti)	Stab. Term. Climatico « La Salute »

Parte II - n. 22 - 30 maggio 1935-XIII.

Casamicciola (Napoli) Terme Belliazzi
 » » Terme Rag. Ferdinando Scioli
Castel S. Pietro dell'Emilia Soc. An. Terme
Castroreale Bagni (Messina) Stab. Termale
Chianciano (Siena) Soc. Terme
 » » Terme di S. Elena
Civitavecchia Stab. Termale Traiano
Equi Terme (Massa Carrara) Terme
Guardia Piemontese (Cosenza) Terme Luigiane
Monsummano (Pistoia) Grotta Giusti
 » » Terme e Grotta Parlanti
Montegrotto (Padova) Terme Neroniane
 » » Stab. Term. «Alla Stazione»
 » » Terme Preistoriche
Monticelli Terme (Parma) Terme Borrini
Porto d'Ischia Antiche Terme Comunali
Pozzuoli (Napoli) Terme del Cantarello
 » » Terme Puteolane
S. Casciano dei Bagni (Siena) Stabilimenti Termali
S. Pietro in Montagnon (Padova) Antiche Terme
Saint Vincent (Aosta) Fons Salutis
Spzzano Albanese (Cosenza) Acque Minerali
Telese (Benevento) Stabilimento Termale
Termini Imerese (Palermo) Grand Albergo delle Terme
Viterbo Terme (solo per gli iscritti all'Op. Naz. Dopol.).

A FAVORE DEI SOLI AGENTI

Acqui (Alessandria) Terme
Porretta Terme Stabilimento Termale
Santa Cesarea (Lecce) Terme (tariffa speciale per Impiegati dello Stato, mutilati, ecc.).

Le RR. Terme di Montecatini e Salsomaggiore, le Terme di Acqui, Agnano, Bagni Aibule, Castellamare di Stabia, Levico-Vetriolo, S. Pellegrino, Chianciano e le Fonti di Fiuggi, hanno accordato un limitato numero di tessere per la cura gratuita.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 96.

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Palermo

(Vedi deliberazione Commissario straordinario n. 2758 del 27-1-1924, Ordine Generale n. 3-1935, D. M. 2-8 1932, n. 315, Ordini di Servizio n. 191-1932 e n. 169 1934).

A datare dal 1° luglio 1935-XIII, la circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Palermo viene stabilita come segue:

SEZIONE LAVORI	R I P A R T I			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	

Gruppo di Riparti Palermo (Sede del Capo Gruppo Palermo)

Palermo....	1	Palermo	Palermo - Uff. Castellammare del Golfo (e) Sezione.	Castellammare del Golfo (e) - Termini Imerese (i); Diramazione al Porto di Palermo.
	2	Roccapalumba	»	Termini Imerese (e) - Aragona Caldare (e); Roccapalumba (e) - Valllunga (i).
	3	Cefalù	•	Bivio Fiumetorto (e) - Oliveri Tindari (i).
	4	Castelvetrano	•	Castellammare del Golfo (i) - Trapani (i); Castelvetrano (e) - Salaparuta (i); S. Ninfa (e) - Salemi (e).
	5	Corleone	•	Palermo S. Erasmo (i) - S. Carlo (i); Salaparuta (e) - Burgio (i).

Gruppo di Riparti Catania (Sede del Capo Gruppo Catania)

Palermo....	6	Messina	Messina	Oliveri Tindari (e) - Messina (i); Messina (e) - S. Teresa Riva (i); Diramazione al porto di Messina; Invasature navi traghetto di Reggio Calabria e Villa S. Giovanni.
-------------	---	-------------------	-------------------	--

SEZIONE LAVORI	R I P A R T I			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
Palermo....	7	Catania	Catania	S. Teresa Riva (e) - Valsavoia (i); Diramazione al porto di Catania.
	8	Dittaino	•	Bicoeca (e) - Enna (e); Motta S. Anastasia (e) - Schettino (i); Dittaino (e) - Leonforte (i)
	9	Siracusa	Siracusa	Valsavoia (e) - Pozzallo (i). Noto (e) - Pachino (i); Diramazione al porto di Siracusa.
	10	Caltagirone ...	Catania	Valsavoia (e) - Caltagirone (i); Dittaino (e) - Caltagirone (e).

Gruppo di Riparti Caltanissetta (Sede del Capo Gruppo Palermo)

Palermo....	11	Caltanissetta ..	Caltanissetta ..	Vallelunga (e) - Enna (i); Caltanissetta Xirbi (e) - Canicatti (e).
	12	Licata	•	Canicatti (e) - Gela (i); Margonia (e) - Licata (e).
	13	Ragusa	Ragusa	Gela (e) - Pozzallo (e).
	14	Agrigento	Caltanissetta ..	Canicatti (i) - Porto Empedoele (i); Diramazione al porto di Porto Empedoele; Agrigento Bassa (e) - Agrigento Centrale (i); Agrigento Bassa (e) - Margonia (e); Margonia (i) - Canicatti (e); Porto Empedoele (e) - Magazzolo (e).
	15	Sciaccia	Palermo	Lercara Bassa (e) - Magazzolo (e); Bivio Filaga (e) - Palazzo Adriano (i); Castelvetrano (e) - Magazzolo (i).

Ordine di servizio N. 97.

Soppressione del deposito locomotive di Pistoia.

(Riferimento all'O. G. n. 5 dell'8-8-1929 VII)

A datare dal 15 maggio 1935 XIII il deposito locomotive di Pistoia è stato soppresso e trasformato in semplice rimessa.

Ordine di servizio N. 98.

Cambiamento di nome della Stazione di Gemona Ospedaletto.

La stazione di Gemona Ospedaletto delle linee Tarvisio Centrale-Udine e Gemona Ospedaletto-Casarsa ha assunto la nuova denominazione di «Gemona del Friuli».

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Fircenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed Agenzie interessate.

Peraltro, qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno 1935-XIII, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di «Gemona del Friuli».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Comunicato:

Riammissione alle gare.

Il Ministero della Guerra con atto del 31 marzo 1935, n. 15110/234 ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato il prof. dott. Gambino Baldassarre, che fu escluso con precedente decreto del 23 dicembre 1914, n. 71.

Il Direttore Generale

Digitized by VELANI

Appendice N. 2 all'Ordine Generale N. 1-1934.

Indennità di malaria.

1. — In applicazione dell'art. 29 delle Disposizioni sulle competenze accessorie ed in conseguenza della revoca della dichiarazione di zona malarica per i territori di alcuni Comuni del Regno e della verifica dei RR. Decreti riguardanti la delimitazione delle zone malariche della Venezia Giulia, la classificazione attuale di alcune linee ferroviarie attraversanti i territori stessi — stabilita dall'Ordine Generale n. 1/1934 — è modificata come risulta dall'unito Allegato A.

Ai provvedimenti di cui sopra — approvati col Decreto Ministeriale 14 maggio 1935-XIII, n. 3157 — è assegnata la decorrenza del 1° maggio c. a., agli effetti dell'art. 30 delle Disposizioni sulle competenze accessorie.

2. — In seguito all'apertura all'esercizio della deviazione della linea Campo Leone-Nettuno (O. S. numero 118/1934); della linea Motta S. Anastasia-Schettino (O. S. n. 201/1934); del tronco Ostiglia-Legnago — della linea Ostiglia-Treviso — (O. S. n. 203/1934), ed all'attivazione fino a Manfredonia Città della linea Foggia-Manfredonia (O. S. n. 135/1934), la classificazione malarica delle linee stesse è quella risultante dall'unito Allegato A, e ciò dalla data delle rispettive aperture all'esercizio, agli effetti del suddetto art. 30 D. C. A.

ALLEGATO A all'Appendice n. 2 all'Ordine Generale n. 1 - 1934-XII
 Elenco delle modificazioni da apportarsi alla classificazione delle località malariche di cui l'allegato A
 all'Ordine Generale n. 1 - 1934-XII

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche		Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e fermate	Casse cartoniere dalla alla	
Udine-Bivio Galleria. . . — 27 —	51+030	58+115	7+085	Ronchi dei Legionari Nord - M. n. falcone.	51+116	56+363 <i>liete</i>
Cervignano del Friuli - Grado - Pontile per Grado. — 29 —	60+854	63+705	2+851	Duino Timavo.	61+425	62+712 <i>liete</i>
	0+000	12+503	12+503	Terzo di Aquileia - Aquileia - Belvedere-Pontile per Grado.	—	— <i>liete</i>
Portogruaro - Bivio S. Polo. — 33 —	58+214	0+217	1+236	Portogruaro.	58+707	0+216 <i>liete</i>
	3+600	56+695	53+095	Fossalta di Portogruaro - Lati- sana - Palazzolo dello Stella - Muzzana del Turgnano - San Giorgio di Nogaro - Torre di Zuino - Cervignano del Friuli - Scodovacca - Villa Vicien- tina - Pieris Turriaco - Ronchi dei Legionari Sud.	4+601	55+742 <i>liete</i>
Udine - S. Giorgio di No- garo. — 34 bis —	19+574	29+307	9+733	Bagnaria Arsia.	19+737	28+316 <i>liete</i>

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche		Classificazione delle zone malariche	
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e fermate	Case cantoniere		
					dalla		alla
Palmanova - Cervignano del Friuli. — 34 ter —	4+500	10+335	5+835	Strassoldo	4+724	9+097 lieve	
Bologna-Padova — 35 —	47+990	52+100	4+110	Pontelagoscuro	49+264	51+175 lieve	
	53+440	69+794	16+354	S. Maria Maddalena - Paviole - Polesella.	53+447	69+135 lieve	
	81+705	85+500	3+795	—	85+459	lieve	
	87+304	88+524	1+220	—	87+563	lieve	
	103+971	107+017	3+046	Battaglia Terme	104+364	106+966 lieve	
Rovigo-Chioggia — 36 —	21+271	56+005	34+734	Adria - Cavanella Po - Loreo - Rosolina - Cavanella d'Adige - S. Anna di Chioggia - Bron-dolo - Chioggia.	21+344	55+407 lieve	
Dossobuono-Rovigo — 37 —	13+548	49+500	35+952	Castel d'Azzano - Vigasio - Isola della Scala - Bovolone - Cerea.	14+310	49+176 lieve	
	52+788	55+373	2+585	Legnugo	52+806	55+366 lieve	
	58+281	60+390	2+109	Villabartolomea	58+716	60+147 lieve	
	64+249	67+462	3+213	Castagnaro	64+564	66+994 lieve	
Ostiglia-Treviso — 39 —	5+650	11+150	5+500	Minerbe	6+726	9+918 lieve	
(Tronco Legnago-Poiana di Granfion).							
(Tronco Ostiglia-Legnago)	0+454	18+306	17+(93)	Casaleone - Aselogna	0+872	17+547 lieve	

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche		Stazioni e fermate	Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Casa dalla	Casa caioniere alla		
Bologna-Verona — 41 —	67+789	94+535	26+746	Ostiglia - Roncanova di Gazzo Veronese - Nogara - Pellegrina - Isola della Scala.	69+088	94+513	<i>lieve</i>
Campo Leone-Nettuno — 70 —	33+880 39+205	39+205 54+263	5+325 15+058	— Carroccio - Campo di Carne (Raddoppio) - Padiglione (Raddoppio).	34+043 39+453	37+883 51+594	<i>lieve</i> <i>grave</i>
Sicignano degli Alburni- Lagonegro. — 83 —	55+558 58+028	56+884 59+605	1+326 1+577	Anzio Nettuno	— —	— —	<i>lieve</i> <i>lieve</i>
Sicignano degli Alburni- Lagonegro. — 83 —	1+526 24+259	4+800 36+453	3+274 12+194	— Polla - Atena	2+395 25+138	4+303 36+327	<i>lieve</i> <i>lieve</i>
Foggia-Manfredonia Città — 89 —	0+732 10+661	10+661 36+096	9+929 25+435	Montesano Tortorella S. Giovanni Rotondo - Candelaro - Frattarolo - Manfredonia.	50+671 0+742 10+709	59+710 8+167 35+145	<i>lieve</i> <i>lieve</i> <i>grave</i>
Battipaglia-Reggio C. — 103 —	36+096 0+108 2+708	36+322 2+708 27+328	0+226 2+300 24+020	Manfredonia Città S. Nicola Varco - Albanella - Capaccio - Roccaudupole - Pac- stum - Ogliastro Calento.	— 0+421 8+765	— 2+433 27+316	<i>lieve</i> <i>lieve</i> <i>grave</i>

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti chilometro	Fabbricati compresi nelle zone malariche		Classificazione delle zone malariche	
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e fermate	Case cantoniere dalla alla		
Segue: Battipaglia - Reggio C.	27+328	33+000	5+672	Agropoli Castellabate	28+720	31+840	<i>lieve</i>
	44+764	49+451	4+687	Omignano	44+935	48+533	<i>lieve</i>

(Resta invariata la classificazione malarica della rimanente parte di linea, fino al Km. 353+082, come indicato nell'Allegato A all'O. G. n. 1 - 1934).

**Motta S. Anastasia -
Schettino.**
— 111 bis —
0+040 17+459 Ritornella - Agnelleria - Pa-
ternò - Schettino. 0+436 15+285 *lieve*

AVVERTENZA - Nell'allegato A all'Appendice n. 1 all'O. G. n. 1 - 1934, la linea Velletri-Terracina (n. 64) deve intendersi continuare invariata nella sua classificazione malarica, dal Km. 61+220 fino al Km. 81+573, come indicato nell'Allegato A all'O. G. n. 1 - 1934.

Ordine di servizio N. 99.

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Bologna
(Vedi Ordini di Servizio n. 2-1933 e n. 1-1934)

Allo scopo di far dipendere il tratto di linea Arqua-Rovigo dal Riparto di Rovigo anzichè da quello di Ferrara, a decorrere dal 1° luglio 1935, la circoscrizione dei due Riparti suddetti viene stabilita come appresso:

Riparto 7° - Ferrara con sede a Bologna:	}	Bologna (e) - Arqua Polesine (e);
		Bivio Agucchi (e) - Bivio Battiferro (e); Legnago (e) - Rovigo (e).
Riparto 8° - Rovigo con sede a Bologna:	}	Arqua Polesine (i) - Padova (e);
		Legnago (e) - Monselice (e); Rovigo (e) - Chioggia (i).

Ordine di servizio N. 100.

Nuovi tipi di biglietti a serie fissa per viaggi di doppia corsa e per viaggi di andata e ritorno per manifestazioni — Biglietti facoltativi per le agenzie all'estero.

PREMESSA. — Con l'andata in vigore al 1. gennaio di quest'anno delle nuove Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone, si è voluto distinguere i biglietti denominati di *doppia corsa* da quelli denominati di *andata-ritorno*, per tener conto delle differenti norme che ne regolano l'utilizzazione agli effetti della validità.

I biglietti a riduzione di andata e ritorno ordinari o per determinate manifestazioni hanno una validità normale non superiore di massima ai 10 giorni, entro la quale possono *complessivamente* aver luogo i viaggi di andata e ritorno con le soste intermedie e la permanenza nella località destinataria.

I biglietti a riduzione di doppia corsa hanno una validità complessiva superiore: ad esempio due mesi; e per evitare che vengano utilizzati per sostare prevalentemente

mente in località diverse da quella destinataria ammessa alla riduzione, viene per essi considerata, entro i termini della validità complessiva, una validità parziale agli effetti del compimento dei viaggi di andata e ritorno. E precisamente ognuno di questi viaggi deve essere compiuto nei limiti di validità e alle condizioni di un biglietto di corsa semplice. Il biglietto di doppia corsa sotto tale aspetto si può considerare come composto di due distinti biglietti di corsa semplice.

Con le norme appresso riportate si indicano quali sono le caratteristiche *formali* dei due tipi di biglietti suaccennati, nonchè del tipo speciale di biglietto per le Agenzie all'Estero. Per queste ultime si è ritenuto di adottare un tipo unico di biglietto per ragioni di semplificazione e perchè le norme dei biglietti emessi all'Estero si presentano più uniformi.

BIGLIETTI PER VIAGGI DI DOPPIA CORSA

Per i viaggi di doppia corsa di cui all'art. 21 delle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone*, per i quali sono attualmente in distribuzione soltanto i biglietti del tipo facoltativo mod. Ci. 197 e Ci. 197-A, è stato istituito, per i casi in cui si renda necessario, apposito biglietto a foglietto a serie fissa portante la denominazione di *mod. Ci. 197 speciale* e *Ci. 197-A speciale*, a seconda che trattasi di servizio interno o cumulativo italiano.

Tale biglietto sostituisce l'attuale mod. Ci. 202 speciale e, come quello, è stampato su carta di colore verde, bianco o rosso a seconda della classe. E' formato di due sezioni una per l'andata e l'altra per il ritorno.

Sostituisce altresì l'attuale biglietto a serie fissa di doppia corsa a tariffa ridotta del 70 % che si distribuisce in base al *Regolamento per i trasporti militari*.

Sul nuovo biglietto sono stampate le consuete indicazioni relative alla percorrenza, validità, fermate, forature di controllo, avvertenze, ecc.

BIGLIETTI PER VIAGGI DI ANDATA E RITORNO PER MANIFESTAZIONI

Per i viaggi di andata e ritorno per manifestazioni di cui al comma e) dell'art. 22 C. T. sono adottati due

nuovi tipi di biglietti a cartoncino a sezione unica, uno di formato normale per percorrenze fino a 200 km., e l'altro, di formato grande, per percorrenze oltre 200 km.

Tali biglietti sostituiscono quelli della stessa specie a tariffa ridotta del 30 e 50% sia a cartoncino che a foglietto. Oltre alle consuete indicazioni, portano sul recto due caselle **A.** e **B.** per la foratura, da praticarsi dagli agenti di servizio alle sale di accesso ai treni, all'inizio del viaggio di andata e di quello di ritorno. Tale foratura costituisce, per il viaggio di ritorno, la vidimazione prescritta dall'art. 25 paragrafo 1 delle C. T.

Nel verso dei biglietti è predisposto lo spazio per l'indicazione del cognome e nome del viaggiatore, della manifestazione che ha dato luogo al rilascio, nonchè per l'eventuale applicazione del bollo o marca del Comitato.

BIGLIETTI PER LE AGENZIE ALL'ESTERO

Per le Agenzie ed Uffici di viaggio situati all'estero sono stati istituiti due nuovi tipi di biglietti facoltativi denominati: «*Biglietti speciali per Agenzie all'estero Mod. Ci. 201-E*» e «*Biglietti speciali per Agenzie all'estero Mod. Ci. 202-E*».

I biglietti mod. Ci. 201 E sono stampati su carta di colore rosa, unico per le tre classi. Essi hanno lo stesso formato degli attuali biglietti mod. Ci. 201 ed hanno, come questi, la speciale sezione per lo «stacco a valore».

I biglietti mod. Ci. 201 E debbono essere rilasciati per viaggi di corsa semplice, individuali o collettivi, effettuati in base a qualunque tariffa, nonchè per i viaggi in comitiva di qualsiasi itinerario previsti dal Capo VIII delle C. T.

I biglietti mod. Ci. 202 E sono stampati su carta di colore verde, unico per le tre classi. Essi hanno, come gli attuali mod. Ci. 202, la speciale sezione per lo «stacco a valore» ed in più sono muniti di un «tagliando di controllo» che viene completato in ogni sua parte e timbrato a cura dell'Ufficio emittente per essere poi staccato e ritirato dal personale di controlleria, come è prescritto dalle norme più appresso indicate.

I biglietti mod. Ci. 202 E devono essere rilasciati per viaggi di doppia corsa e di andata e ritorno di qualsiasi

specie, individuali o collettivi, effettuati in base a qualunque tariffa.

* * *

Tanto i mod. Ci. 201 E, quanto i mod. Ci. 202 E, pur essendo timbrati con la data presumibile di utilizzazione in Italia, danno facoltà di iniziare il viaggio anche posteriormente a tale data, ma non mai prima della data stessa, giusta quanto è prescritto dalla Nota di applicazione n. 1 all'art. 5 paragrafo 4 delle C. T.

Ove peraltro i viaggiatori intendessero iniziare il viaggio anteriormente alla data risultante dal timbro dell'Ufficio emittente, le stazioni di confine sono autorizzate a modificarla in quella di effettivo inizio del viaggio in Italia. La modificazione deve essere convalidata col timbro e la firma del Capo stazione. Eccezionalmente, ad esempio quando per ragioni di dogana il viaggiatore non possa presentarsi alla stazione, la suddetta modificazione può essere effettuata dal personale di controlleria il quale è tenuto ad apporre sul biglietto la propria firma.

* * *

Il personale di controlleria nel provvedere al ritiro dei tagliandi di controllo dei biglietti Mod. Ci. 202 E, deve accertarsi che le indicazioni in essi riportate (località di partenza e di arrivo, numero dei viaggiatori, classe, prezzo ecc.) corrispondano a quelle dei relativi biglietti ed appone quindi la propria firma nell'apposito spazio risultante a tergo dei biglietti stessi.

Rilevandosi delle discrepanze fra le indicazioni dei biglietti e quelle dei tagliandi di controllo, il biglietto irregolare dovrà essere sostituito con mod. Ci. 204 e rimesso a parte con circostanziato rapporto al Controllo Viaggiatori di Firenze.

Alla fine di ciascun mese i tagliandi ritirati devono essere inviati al prefato Controllo, in piego raccomandato scortato da mod. G. 75.

A tale invio i controllori provvedono direttamente: gli agenti di grado inferiore versano, invece, giornalmente i tagliandi ritirati al Capo del rispettivo Deposito

di Personale Viaggiante che resta incaricato dell'ulteriore invio al Controllo suddetto.

La fornitura dei nuovi tipi di biglietti a serie fissa sarà eseguita gradatamente durante la ristampa generale in corso.

I nuovi biglietti mod. Ci. 201 E e Ci. 202 E, che sono in sostituzione dei mod. Ci. 201 e Ci. 202 attualmente in fornitura alle agenzie all'estero, vanno in vigore dal 1° giugno 1935.

Il presente Ordine di Servizio annulla quello n. 35/1926 e pertanto le stazioni di confine non debbono più procedere alla sostituzione dei biglietti collettivi del nuovo tipo istituito, rilasciati dalle agenzie all'estero.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 13 e 14.

Ordine di servizio N. 101.

Servizio cumulativo con la Ferrovia Grignasco - Coggiola (Vallesessera) applicazione di provvedimenti restrittivi.

A partire dal 16 giugno 1935 resta sospeso il servizio cumulativo viaggiatori e bagagli con la Ferrovia Grignasco-Coggiola ed il servizio cumulativo delle merci dovrà aver luogo soltanto alla assoluta condizione che i trasporti siano effettuati sempre in *porto assegnato* se in partenza dalle stazioni della Ferrovia Concessa ed in porto affrancato se in destinazione a stazioni di quest'ultima.

Inoltre, i trasporti destinati alla Ferrovia Grignasco-Coggiola non potranno essere gravati di *assegni* nè di spese anticipate anche se queste rappresentano porto anteriore.

Parte II - n. 24 - 13 giugno 1935-XIII.

E' ammesso peraltro che siano accettati dalle stazioni della Ferrovia Concessa in questione, in porto franco, i soli trasporti di cui tratta il paragrafo 1° dell'art. 28 delle vigenti « Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose ».

Il transito di Grignasco quindi dovrà rifiutare il proseguimento degli altri trasporti provenienti dalla Ferrovia Grignasco-Coggiola che, eseguiti dalla data sopra citata in poi, fossero stati accettati in porto franco, come pure non dovrà dar corso ai trasporti in destinazione di detta Ferrovia eseguiti in assegnato ovvero gravati di spesa anticipata o di assegno.

Per tali trasporti la stazione di Grignasco dovrà chiedere disposizioni alle stazioni mittenti per le opportune regolarizzazioni e contemporaneamente dovrà segnalare tali irregolarità al competente Controllo Merci Cumulativo Italiano di Firenze il quale provvederà agli opportuni richiami ed ai provvedimenti disciplinari del caso da adottare a carico degli agenti di questa Amministrazione responsabili delle irregolarità di cui si tratta.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Comunicati :

Risultato del concorso per l'abbellimento delle stazioni e di altri impianti ferroviari 1934-XII.

RELAZIONE DEL COMITATO

Continuando lo svolgimento del secondo ciclo di manifestazioni per l'adornamento floreale delle nostre stazioni ferroviarie, il Comitato ha organizzato la gara del 1934 nei Compartimenti di *Venezia, Firenze, Bari* e Delegazione di *Cagliari*, mentre ha proceduto alle revisioni delle categorie di merito nei Compartimenti di *Genova, Bologna, Ancona* e *Napoli*.

L'esito costante di queste manifestazioni, che nel corrente anno toccheranno il loro decennio di vita, dispensa il Comitato dalle consuete premesse sulla collaborazione sempre fervida del personale ferroviario, che va veramente affinando il gusto e la tecnica.

Esso si limita ad esporre, più in cifre che a parole, i nuovi risultati ottenuti nei singoli Compartimenti.

Nel Compartimento di *Venezia*, dove le difficoltà sono sempre notevoli per l'impianto e la manutenzione di una buona ornamentazione floreale, si sono avute, fra stazioni ed impianti speciali, 179 unità concorrenti giudicate tutte meritevoli di premio.

Sono state assegnate 20 medaglie d'oro, 41 di vermeil, 40 d'argento e 78 di bronzo.

Il Compartimento di *Firenze* ha dato al Concorso 157 unità, così suddivise come premi: 13 medaglie d'oro, 22 di vermeil, 37 d'argento e 85 di bronzo.

Un particolare notevole da rilevare è la premiazione oramai completa, per il Compartimento di Firenze, di tutte le stazioni appartenenti alla «Categoria Speciale». Anche la Categoria ordinaria, del resto, non ha più che poche eccezioni di stazioni non comprese nell'elenco di premiazione, stazioni, generalmente non suscettibili, per ragioni varie, di abbellimento floreale.

Si soggiunge subito che tale soddisfacente situazione, la quale dimostra come gli obiettivi di queste manifestazioni si vadano pienamente raggiungendo, si è verificata anche per il Compartimento di *Bari*. Questo ha presentato 68 unità concorrenti, tutte premiate e così suddivise: 12 medaglie d'oro, 16 di vermeil, 13 d'argento e 27 di bronzo.

Nella Delegazione di *Cagliari*, nonostante le note sfavorevoli condizioni climatiche della Sardegna, non è solo da quest'anno che si è raggiunta la quasi totalità delle stazioni abbellite, che sono andate sempre migliorando i propri impianti.

Sono stati assegnati 22 premi così suddivisi: 4 medaglie d'oro, 6 di vermeil, 5 d'argento e 7 di bronzo.

Sono, quindi, per il Concorso del 1934, 426 medaglie da distribuire con premi in denaro per L. 41.200.

Per l'annuale visita ad un gruppo di stazioni concorrenti, con l'intervento dei rappresentanti della stampa, il Comitato ha scelto lo scorso anno il Compartimento di Firenze e precisamente le linee: Firenze, Lucca, Pisa, La Spezia, Livorno, Campiglia, Piombino.

Come già l'anno precedente, anche in questa circostanza, ha voluto essere presente l'on. Bonardi, Commis-

sario reggente del Turismo, che ha avuto per tutti i ferrovieri parole di elogio e di incoraggiamento.

Mentre si svolgeva il Concorso, si procedeva altrove alle revisioni delle varie categorie e precisamente nei Compartimenti di *Genova, Bologna, Ancona e Napoli* che si stanno preparando al Concorso del 1935.

Anche questo lavoro, riguardante 459 stazioni ed impianti, ha dato notevoli risultati.

Nella « Categoria Speciale » 9 stazioni sono passate dal secondo al primo gruppo di merito e, nella Categoria che comprende tutte le altre stazioni e gli impianti della trazione e della elettrificazione, 59 unità sono passate dalla seconda alla prima categoria di merito e 78 nuove, e cioè non ancora classificate, hanno potuto essere iscritte per la prima volta fra le meritevoli di premio.

Si ricorda quanto si è verificato nel Compartimento di Genova, dove, fra le altre nuove classificate, 8 unità, presentatesi quest'anno per la prima volta al Concorso, sono state giudicate dalla Giuria meritevoli della iscrizione alla 1ª Categoria, senza passare dalla 2ª, come di solito avviene, per naturale progressione.

Nei sunnominati Compartimenti, oggetto di revisione, sono state assegnate, per incoraggiamento ed aiuto, gratificazioni per L. 40.150.

Si ricorda, infine, che per iniziativa del Comitato del Concorso, coi fondi posti a disposizione dal Ministero dei Lavori Pubblici, si è provveduto all'adornamento floreale delle stazioni della Direttissima Bologna-Firenze, in modo da presentarle, fin dal giorno della inaugurazione, con note vive di colore ad interrompere il biancore squalido dei vasti impianti.

Le 60.000 lire spese nel lavoro di primo impianto floreale nelle 8 stazioni di questa nuova linea danno una idea dell'entità del valore patrimoniale acquisito nell'adornamento già compiuto delle altre 1500 stazioni ed impianti vari di tutta la rete ed ottenuto, generalmente, senza alcuna spesa diretta, con la volenterosa collaborazione del personale ferroviario.

Unico compenso, per questo, un premio che giunge a lunghi intervalli, ma che è gradito ed apprezzato per il suo valore morale ed il suo significato di riconoscente compiacimento dell'Amministrazione ferroviaria e del Paese.

**Compartimenti di VENEZIA, FIRENZE, BARI
e Delegazione di CAGLIARI.**

GRADUATORIA GENERALE DI PREMIAZIONE

Categoria speciale.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

GIURIA COMPARTIMENTALE

Ghirotti Cav. Ing. Giovanni – *Presidente*

Membri:

**Filippi Cav. Eugenio – – Salvadori Cav. Mario
Crovato Francesco**

Medaglia d'oro e L. 300

**Merano: Sandella Michele
Conegliano: De Cicco Rag. Giuseppe
Dobbiaco: Trevisan Giuseppe
Venezia: Gallo Cav. Francesco**

Medaglia di vermeil e L. 200

**Pordenone: Valenzuela Cav. Matteo
Verona P. N.: Pavan Cav. Uff. Carlo
Treviso C.: Marzari Cav. Giuseppe
Casarsa: Peliizzari Arturo
Codroipo: Fuselli Ugo
Belluno: Gatto Vincenzo
S. Donà di Piave: Valli Ulisse**

Medaglia d'argento e L. 100

**Levico: Curotti Carlo
Colle Isarco: Cecon Marcello
Vipiteno: Milanese Luigi
Roncegno: Beccherle Massimiliano**

Parte II – n. 24 – 13 giugno 1935-XIII,

Medaglia di bronzo

S. Bonifacio: Ceraico Rodolfo
 Bressanone: Pecci Oreste
 Calalzo P. Cadore: Puccetti Cesare
 Fortezza: Rossi Alfredo
 Grisignano di Zocco: Cozza Antonio
 Rovereto: Forcellini Egidio
 Brennero: Armando Giuseppe
 Sacile: Valent Augusto
 Campo Tures: Achmüller Giuseppe
 S. Candido: Roberto Antonio
 Ortisei: Bertuol Angelo

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

GIURIA COMPARTIMENTALE

Carreras Cav. Uff. Dott. Leonetto – *Presidente*

Membri:

Tommasini Cav. Raffaele – Paolinelli Cav. Geom. Emilio
 Sarti Giovanni

Medaglia d'oro e L. 300

Poggibonsi: Carrara Pilade
 Montecatini Terme: Capezzuoli Cav. Giuseppe
 Pisa P. N.: Olivieri Geom. Silvio
 S. Vincenzo: Angioletti Carmelo
 S. Stefano Magra { *ex aequo*: Fazzini Antonio
 Cecina { Muzzoli Felice

Medaglia di vermeil e L. 200

Sarzana: Fagioli Ciro
 Livorno C.: Pucci Cav. Rag. Gino
 Seravezza: Scrivere Michele
 Pietrasanta: Marietti Alfredo
 Pontedera: De Cerce Giacomo

Aulla: Fazio Gaetano
 Siena: Monfrinotti Cav. Umberto
 Grosseto: Brinci Cav. Rodolfo
 Pistoia: Di Gioia Cav. Luciano
 Carrara Avenza: Pons Umberto
 Montepescali: Procelli Eugenio
 Viareggio: Meloni Cav. Dante
 Castiglioncello: Davini Alfredo
 Massa: Borghesi Cav. Lionello

Medaglia d'argento e L. 100

Bagni di S. Giuliano: Grimaldi Cav. Gerolamo
 Borgotaro: Francesconi Pietro
 Follonica: Carella Giovanni
 Fornovo: Morelli Ettore
 Ardenza: Papini Aurelio

Medaglia di bronzo

Arezzo Negroni Cav. Uff. Carlo
 La Spezia C.: Benini Cav. Paride
 Chiusi B. C.: Maiorano Settimio
 Pieve a Nievole M.: Albano Giuseppe
 Terontola: Bettini Ugo
 Antignano: Galeotti Alfio
 Bagni di Lucca: Volpe Cav. Vincenzo
 Pontremoli: Di Prete Ranieri
 Prato: Paradisi Arnaldo
 Lucca: Paziienza Cav. Oreste

COMPARTIMENTO DI BARI

GIURIA COMPARTIMENTALE

Nisi Cav. Uff. Avv. Salvatore – *Presidente*

Membri:

De Longis Cav. Uff. Ing. Domenico
 Civitaresse Cav. Uff. Ing. Filippo

Medaglia d'oro e L. 300

Trani: Conte Cav. Alfredo
 Fasano: Dell'Anna Giuseppe

Mola di Bari: Ridolfi Umberto
 Termoli: Greco Rag. Alfredo
 Monopoli: Serrano Romolo

Medaglia di vermeil e L. 200

Polignano a Mare: Carrata Domenico
 Bari S. Spirito: Guarini Achille
 Bisceglie: Altermi Luigi
 Trinitapoli: Corvasce Francesco
 Ostuni: Carrozzini Giacomo
 Giovinazzo: Brunetti Giuseppe
 S. Severo: Nuti Giuseppe
 Molfetta: Liddi Francesco

Medaglia d'argento e L. 100

Squinzano: Besozzi Giovanni
 S. Vito dei Normanni: Politi Emilio
 Brindisi M.ma: Vilani Luigi

Medaglia di bronzo

Potenza Inferiore: Trapassi Antonio
 Carovigno: Ferrara Manlio
 Foggia: De Lauro Manfredi Cav. Michele
 S. Pietro Vernotico: Nezi Alberto
 Brindisi Centrale: Medugno Cav. Giuseppe

DELEGAZIONE DI CAGLIARI

GIURIA COMPARTIMENTALE

Marras Cav. Dott. Saturnino — *Presidente*

Membri:

Bignami Cav. Geom. Antonio — Caruso Cav. Pietro

Medaglia d'oro e L. 300

Macomer: Laconi Francesco

Medaglia di vermeil e L. 200

Chilivani: Maggi Alessandro

Medaglia d'argento e L. 100

Cagliari	} <i>ex aequo</i> :	Scampuddu Umberto
Sassari		De Matteis Raffaele

**CATEGORIE DI MERITO DELLE ALTRE STAZIONI
ED IMPIANTI FERROVIARI**

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

I. Categoria.*Medaglia d'oro e L. 300*

Schio: Guarneri Carlo
 Castelfranco: Bufarale Beniamino
 Peri: Carozzi Gaetano
 Alano Fener: Marcolin Vittorio
 Bassano: Biondi Salvatore
 Montebelluna: Favero Silvio
 Fontaniva: Bellotti Alessandro
 Sedico Bribano: Sacchetto Silvio
 Cittadella: Ridolfi Ferruccio
 Caldonazzo: Saieva Vincenzo
 Borgo Valsugana: Fradella Cav. Giuseppe
 S. Vito al Tagliamento: Gabrielli Guglielmo
 Aviano: Checchin Alessandro
 Maia Bassa: Furlan Francesco

Medaglia di vermeil e L. 200

Carmignano di Brenta: Fazzana Luigi
 Budoia Polcenigo: Di Vincenzo Sebastiano
 Campo di Trens: Carloni Renato
 Mezzocorona: Fazzini Attilio
 Oderzo: Indri Cav. Pietro
 Pescantina: Faccioli Angelo
 Avio: Gozzi Giovanni
 Spilimbergo: Baldi Ezio
 Lana Postal: Magnelli Enzo

Cismon del Grappa: Vanti Cav. Arturo
 Ceraino: Torraca Angelo
 Castello di Godego: Rosatone Augusto
 Fanzolo: De Cecco Leone
 Mogliano: Paolini Cav. Duilio
 Ponte di Brenta: Balboni Leonardo
 Preganziol: Liverani Marcello
 Grigno: Balduzzo Chiliano
 Silandro: Bernardi Amilcare
 Solagna: Meneghetti Ernesto
 S. Martino Buonalbergo: Mauani Rag. Luigi
 S. Giustina Cesio: Coletti Mario
 Sottocastello Tai: Dall'Acqua Cristoforo
 Levada: Giuggiolini Dante
 Busche Lentini Mel: Michielin Luigi
 Monguelfo: Bagni Omero
 Longarone Zoldo: Lucin Luigi
 Borghetto all'Adige: Pompucci Spartaco
 Spondigna P. V.: Magli Enrico

IMPIANTI DI TRAZIONE

Medaglia d'oro e L. 300

Verona P. V. - Officine	} <i>ex aequo</i> :	Venegone Comm.
Vicenza - Officine		Ing. Oreste Breda Ing. Giovanni

Medaglia di vermeil e L. 200

Padova - Dep. locom.: Pozzo Alberto
 Treviso - Dep. locom.: Pavoni Cav. Uff. Ercole
 Treviso - Sq. riazio: Padovan Gaetano
 Trento - Dep. Traz. elettr.: Puletti Dante
 Verona P. V. - Dep. locom.: Baldasserini Carlo

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

I. Categoria.

Medaglia d'oro e L. 300

Vezzano: De Angelis Biagio
 Piombino: Ficini Cav. Francesco

Asciano: Mazzoni Ruffo
S. Miniato F.: Orsi Romeo

Medaglia di vermeil e L. 200

S. Romano M.: Ceccherelli Bonafede
Sieti: Righi Arrigo
Pescia: Piccardi Silvio
Cascina: Casarosa Armando
Marradi: Di Sacco Giuseppe
Firenze C. M.: Palmieri Cav. Rag. Guido
Vaglia: Arcangeli Ezio

IMPIANTI DI TRAZIONE

Medaglia d'oro e L. 300

Firenze S. M. N. - Dep. loc.	} <i>ex aequo</i> :	De Filippis Cav. Giovanni
Livorno - Dep. loc.		Gulli Cav. Do- menico

Medaglia di vermeil e L. 200

Pistoia - Dep. locom.: Lazzerini Sabatino
Pisa - Sq. rialzo: Perrone Angelo

IMPIANTI DI ELETTTRIFICAZIONE

Medaglia di vermeil e L. 200

Firenze Rifredi - Sottost. elettr.: Fiorini Antonio

COMPARTIMENTO DI BARI

I. Categoria.

Medaglia d'oro e L. 300

Acquaviva delle Fonti: Marino Antonio
Apricena: De Vincentis Nicola
Margherita di S. Ofantino: Paolillo Ettore
Ginosa: Tucci Emilio

Medaglia di vermeil e L. 200

Mesagne: De Virgilio Enrico
Potenza Superiore: Ciuffi Filippo

Nasisi: Liuzzi Vincenzo
 Grottaglie: Cassano Michele
 Gioia del Colle: Bernardini Ernesto
 Serranova: Gentile Pietro
 Grumo: Bucci Gaetano
 Oria: Toma Cav. Ernesto

IMPIANTI DI TRAZIONE

Medaglia d'oro e L. 300

Foggia – Dep. locom.: Bonfante Cav. Arturo

Medaglia di vermeil e L. 200

Taranto – Officine: De Longis Cav. Uff. Ing. Domenico
 Lecce – Sq. rialzo: Serafino Canciano

DELEGAZIONE DI CAGLIARI

I. Categoria.

Medaglia d'oro e L. 300

Iglesias	}	<i>ex aequo:</i>	Meloni Salvatore
Oristano			Mura Sebastiano

Medaglia di vermeil e L. 200

Porto Torres: Solinas Stanislao
 Siliqua: Porta Salvatore
 Bonorva: Terranova Aristide
 Decimo: Marini Giovanni

IMPIANTI DI TRAZIONE

Medaglia d'oro e L. 300

Cagliari – Dep. locom.: Lops Domenico

Medaglia di vermeil e L. 200

Sassari – Dep. locom.: Magnani Emilio

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

II. Categoria.

Medaglia d'argento e L. 100

Lerino: Galvan Tullio
Primolano: Ciprandi Gio. Batta
Chiusa V. G.: Ghilardi Luigi
Ponte all'Adige: Taddei Giovanni
Susegana: Santinelli Virgilio
Pinzano: Savio Isidoro
Paese: Bravetti Pietro
Verona-Parona: Bevilacqua Lazise Giuseppe
Domegliara: Migliorini Vittorio
Spresiano: Supino Manlio
Postioma: Pulliero Pietro
Pergine: Zadra Cesare
Trevignano Signoressa: Scarpa Mario
S. Michele del Quarto: Malvezzi Alessandro
Le Cave: Bonatta Ettore
Marano Vicentino: Crisafi Giuseppe
Mezzolombardo: Palaoro Vittorio
Vandoies: Mercatali Gabriele
Rio di Pusteria: D'Ettore Manfredo
Ponte Isarco: Moroni Ernesto
Moncucco: Candioli Ottorino
Egna Termeno: Coletti Ugo
Magrè Cortaccia: Bertossi Riccardo
Malè: Capozzi Giuseppe
Camposampiero: Mormile Carlo
Campodazzo: De Biasi Guglielmo
Campodarsego: Ranza Gaetano
Valdaora: Deanesi Luigi
Villabassa: Zanetti Vittorio
Brunico: Candelari Armando

Medaglia di bronzo

Salorno: Peruppo Alberto
Ora: Pedrotti Virgilio
Bronzolo: Riparbelli Gastone
Mattarello: Dante Giovanni
Meolo: Zaccarin Pietro
Mestrino: Zennari Angelo

Carpanè Valstagna: Endrizzi Francesco
Marlengo: Carelli Gennaro
Nervesa della Battaglia: Stefani Angelo
Pederobba Molinetto: Castagna Adolfo
Pianzano: Dorio Andrea
Pove Campese: Roda Eugenio
Terlano: Ottonini Gabriele
Tel: Petris Marino
Rosà: Gaiatto Olindo
Malles Venosta: De Leo Calogero
Senales: Fabbris Umberto
Treviso S. M.: Sacconi Cav. Carlo
Vopago: Redaelli Carlo
Prato all'Isarco: Cronisti Giovanni
S. Pietro in Gu: Mazzi Benvenuto
Quero Vas: Roat Luigi
Thiene: Mina Faustinelli Fortunato
Strigno: Cantoni Lughì Luigi
Istrana: Giulianelli Giacomo
Cornuda: Boscolo Alfredo
Caldiero: Nalini Guido
Basiliano: Romanelli Ugo
Albaredo: Brugnolo Roberto
Lonigo: Marchetti Marcello
Casteldarne: Genta Emilio
Ceramica: Turri Gio. Batta
Coldrano: Zanettini Enrico
Monteale: Turrini Anselmo
Ponte nelle Alpi-Polpet: De Simoni Giovanni
S. Pietro Val Gardena: Rocco Luigi
S. Sigismondo: Falugiani Gina
Treviso P. C.: Minerva Vincenzo
Castelnuovo Valsugana: Loy Umberto
S. Stino Livenza: Iori Rag. Federico
Perarolo: Santi Massimiliano
Laces: Ruol Orelìo
Feltre: Fiorenzato Romeo
Lasa: Giudice Benedetto
Narnano: Gibelli Antonio
Villazzano: De Pasquale Orazio
Novaledo: Libardini Achille
Paese Castagnole: Boiso Giuseppe
Ponte di Piave: Uzzelli Angelo

Povo: Facchini Giovanni
 Marco: Battisti Ida
 S. Martino Tagliamento: Trovò Eugenio
 Cavazzaie: Musolla Luigi
 Mori: Mendel Enrico
 Piombino Dese: Battistella Ercole
 Trento Torre Verde: Zeni Erminio
 Valeriano: Calabria Pasquale
 Aica: Valbusa Roberto
 Cornino: Mazzolin Pompilio
 Gargazzone: Massaini Gaddo
 S. Martino di Lupari: Dal Cerè Giuseppe
 Vilpiano Nalles: Varisco Attilio
 Faè-Fortogna: Gozzi Silvino
 Padova C. M.: Stacek Giuseppe
 Calceranica: Molinari Antonio

IMPIANTI DI TRAZIONE

Medaglia d'argento e L. 100

Venezia Mestre – Dep. locom.: Serra Giuseppe

Medaglia di bronzo

Fortezza – Dep. locom.: Claudi Balilla
 Trento – Dep. locom.: Puletti Dante
 Padova C. – Sq. rialzo: Mallamo Paolo

IMPIANTI DI ELETTRIFICAZIONE

Medaglia d'argento e L. 100

Varna – Sottost. elettr.: Stiaffini Adriano
 Vipiteno – Sottost. elettr.: Conti Emilio

Medaglia di bronzo

Chiusa – Sottost. elettr.: Ponsero Eugenio
 Le Cave – Sottost. elettr.: Stiaffini Adriano
 Bolzano – Sottost. elettr.: Baratta Orlando
 Campodazzo – Sottost. elettr.: Ponsero Eugenio

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

II. Categoria.

Medaglia d'argento e L. 100

Altopascio: Velani Silvio
Brisighella: Ferraresi Celso
Sinalunga: Fralleoni Ernesto
Monteamiata: Marcocci Alfredo
Montelupo C.: Ferri Guido
Montale Agliana: Biagi Giuseppe
Portovecchio: Dell'Omodarme Ovidio
Nozzano: Bugiani Livio
Toringo Parezzana: Valeriani Attilio
Borgo S. Lorenzo: Picotti Geom. Natale
Borgo a Buggiano: Nerucci Nevio
Berceto: Bini Bino
Villafranca Bagnone: Faivo Felice
Scorcioli: Logli Cesare
Filattiera: Scrivere Michele
Giuncarico: Boni Pietro
Castiglion Fiorentino: Domini Ettore
Certaldo: Meucci Romolo
Ponte a Moriano: Mazzoncini Averardo
Montevarchi: Foschini Arturo
S. Giovanni Valdarno: Fontanelli Cav. Arrigo
Figline Valdarno: Cammilli Ezio
Carrara Città: Tucci Domenico
Volterra: Biagini Gino
Serravalle Pistoiese: Niccolai Alfonso
Castagneto Carducci: Giannetti Oreste
Tassignano Capannori: Tedeschi Ferruccio

Medaglia di bronzo

S. Piero a Sieve: Girlando Giuseppe
S. Pietro a Vico: Maccari Orazio
Calenzano: Martelli Ovidio
Populonia: Badalassi Sandro
S. Ellero: Michi Giovanni
La Rotta: Cioli Gualtiero
Montorsoli: De Petri Giuseppe
Borgo a Mozzano: Gragnani Olinto

Rigoli: Baldaro Giuseppe
Indicatore: Luconi Luigi
Pontassieve: Chiarotti Gaetano
Colle di Compite: Lelli Dante
Rosignano: Mariscotti Carlo
Panicaglia: Carpeggiani Dante
Piaggione: Morelli Angelo
Arbia: Malossi Giovanni
Montecarlo S. Salvatore: Certopassi Rinaldo
Fiesole Caldine: Tronci Augusto
Arcola: Fontanelli Rino
Campiglia Marittima: Passetti Alberto
Bibbona Casale: Dal Canto Angelo
Casteiflorentino: Porciani Gino
Castellina in Chianti: Giannecchini Giuseppe
Incisa Valdarno: Guerrieri Aldo
Vignale Riotorto: Cappagli Carlo
Terrarossa Tresana: Bacci Antonio
Firenze Rifredi: Aiuti Cav. Virgilio
Quercianella: Donati Carlo
Rignano: Taccetti Carlo
Migliarino Pisano: Sivieri Carlo
Fivizzano Rometta Soliera: Rafanelli Riccardo
Fivizzano Gassano: Grassi Giuseppe
Rapolano: Pollini Rag. Gino
Ronta: Bramati Salvatore
Citerna Taro: Scomina Massimiliano
Felegara: Benini Mario
Borghetto Parmense: Ghezzi Guido
Carmignano: Valentino Costantino
Castelnuovo Garfagnana: Bucalossi Nello
Bucine: Fedi Augusto
Navacchio: Pellegrini Umberto
Ponte a Elsa: Boldrini Giuseppe
Porcari: Catalucci Manlio
Ripafratta: De Angelis Ofelio
S. Cassiano: Poso Paolo
S. Donnino Badia: Lagi Corrado
Sesto Fiorentino: Ardenghi Lorenzo
Selva del Bocchetto: Spella Abele
Solignano: Saccardi Luigi
Tombolo: Lupetti Dino
Castello: Luzi Cirino

Frassineto: Grossi Vincenzo
Livorno S. Marco: Petri Cav. Eugenio
Medesano: Quercioli Ferdinando
Boigheri: Lenzerini Carlo
Barga Gallicano: Paziienza Ugo
Castelnuovo Berardenga: Rossi Umberto
Gagnola: Taddei Giuseppe
Diecimo Pescaglia: Grossi Ilio
Massarosa: Valentini Giov. Gualberto
S. Frediano a Settimo: Ferri Francesco
S. Martino in Gattara: Belletti Francesco
Fantino: Bottari Ignazio
S. Angelo Cinigiano: Baidelli Primetto
Vico Pisano Bientina: Francolini Giulio

IMPIANTI DI TRAZIONE

Medaglia d'argento e L. 100

Siena - Dep. locom.: Cappellari Fortunato
Firenze - Offic. Mat. Rot.: De Giorgio Comm. Ing. Gius.

Medaglia di bronzo

Firenze C. M. - Sq. Rialzo: Blasi Samuele
Pontassieve - Offic. Mat. Fisso: Livi Cav. Uff. Ing. Dino
Pisa - Dep. locom.: Chiti Cav. Guido
La Spezia M. - Dep. locom.: Natalini Oreste

IMPIANTI DI ELETRIFICAZIONE

Medaglia d'argento e L. 100

Carrara Avenza - Sottost. elettr.: Quercia Mariano
Pistoia - Cab. elettr.: Del Monte Ugo.

Medaglia di bronzo

Livorno C. - Sottost. elettr.: Picchianti Numa
Montale Agliana - Posto G. I. E.: Del Monte Ugo
Pisa C. - Sottost. elettr.: Quadri Guido

COMPARTIMENTO DI BARI

II. Categoria.

Medaglia d'argento e L. 100

Manfredonia: Musti Giuseppe
Palagianello: De Chiara Luigi

S. Basilio Mottola: Perricci Francesco
 Massafra: Saggese Luca
 Palagiano Mottola: Berardi Alfredo
 Trivigno: Cagnazzi Giuseppe
 Margherita di Savoia: Castellano Antonio
 Tutturano: Gargiulo Giovanni

Medaglia di bronzo

Pisticci: De Maio Giuseppe
 Ferrandina P. M.: D'Onofrio Carlo
 Grassano: Brunetti Raffaele
 Gravina: Pizzi Giovanni
 Brindisi di Montagna: Santamaria Pasquale
 Bernalda: Conte Gaetano
 Barile: Gagliardi Saverio
 Cervaro: Montarulo Ettore
 Cisternino: Macrini Loreto
 Monteiasi: Capone Giacomo
 Ortona: Paghialonga Antonio
 Rionero: Danese Paolo
 S. Barbato: Bernabei Giovanni
 Spinazzola: Cozzella Giuseppe
 Santeramo: Parisi Cav. Giuseppe
 Modugno: Rocchi Luigi
 Ascoli Satriano: Borioli Romeo

IMPIANTI DI TRAZIONE

Medaglia d'argento e L. 100

Taranto - Dep. loc.: D'Antonio Salvatore
 Bari - Dep. loc.: Montella Giuseppe

Medaglia di bronzo

Barletta - Rim. locom.: Capezzuto Giovanni
 Bari - Sq. Rialzo: Moro Giuseppe
 Brindisi - Rim. locom.: Modugno Giuseppe
 Taranto - Sq. Rialzo: Lori Silvio

IMPIANTI DI ELETTRIFICAZIONE

Medaglia di bronzo

Foggia - Sottost. elettr.: Venturi Francesco

DELEGAZIONE DI CAGLIARI

II. Categoria.

Medaglia d'argento e L. 100

Ghilarza: Micheli Narciso
Torralba: Carta Luigi
Elmas: Deiana Emanuele

Medaglia di bronzo

Ploaghe: Biggio Aurelio
S. Gavino: Cortes Ulderico
Simaxis: Bargone Attilio
Villasor: Cappai Daniele
Sanluri: Piludu Luigi
Samassi: Biagi Renato
Monti: Bisoli Aurelio

**Revisione effettuata nei Compartimenti di GENOVA,
BOLOGNA, ANCONA e NAPOLI**

Categoria speciale.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

GIURIA COMPARTIMENTALE

Curotti Cav. Uff. Orazio — *Presidente*

Membri:

Marforio Prof. Carlo — Diamonti Cav. Pietro
Pozzi Giacomo

Gruppo a) *Fuori concorso* (per impossibilità di ornamentazione floreale):

Negativo

Gruppo b) *Abbellimento di 1° grado*. — Gratificazione di L. 200 a ciascuna stazione:

Alassio, Arenzano, Bordighera, Diano Marina, Genova Nervi, Genova Pegli, Genova S. P. d'Arena, Imperia P. M., Imperia O., Lavagna, Novi Ligure, Ospedaletti Lig., Rapallo, S. Margherita, S. Remo, Sestri L., Ventimiglia, Zoagli.

Gruppo c) *Abbellimento di 2° grado*. — Gratificazione di L. 100 a ciascuna stazione:

Celle, Chiavari, Finale (Marina), Genova Brignole, Genova P. P., Levanto, Loano, Ronco S., Spotorno, Varazze.

Gruppo d) *Abbellimento insufficiente o mancante*:

Negativo

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

GIURIA COMPARTIMENTALE

Pacetti Cav. Giuseppe — *Presidente*

Membri:

Gentili Cav. Carlo — Picinelli Alfredo
Sassi Dante

Gruppo a) *Fuori concorso* (per impossibilità di ornamentazione floreale):

Negativo

Gruppo b) *Abbellimento di 1° grado*. - Gratificazione di L. 200 a ciascuna stazione:

Abano Terme, Bologna C., Cervia, Cesenatico, Faenza, Forlì, Ostiglia, Parma, Porretta Terme, Rimini, S. Elena d'Este.

Gruppo c) *Abbellimento di 2° grado*. - Gratificazione di L. 100 a ciascuna stazione:

Ferrara, Fidenza, Modena, Monselice, Piacenza, Pracchia, Ravenna, Rovigo.

Gruppo d) *Abbellimento insufficiente o mancante*:
Mantova, Reggio Emilia.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

GIURIA COMPARTIMENTALE

Sturbini Cav. Uff. Carlo - *Presidente*

Membri:

Cavagnero Cav. Dott. Michele - Cesaretti Geom. Umberto
Pietrocola Cav. Rag. Achille

Gruppo a) *Fuori concorso* (per impossibilità di ornamentazione floreale):

Negativo

Gruppo b) *Abbellimento di 1° grado*. - Gratificazione di L. 200 a ciascuna stazione:

Assisi, Cattolica S. G., Chieti, Fabriano, Fano, Fossacesia, Fossato di Vico, Grottammare, Macerata, Ortona, Pesaro, Pescara C., Porto Civitanova, Porto S. Giorgio, Riccione, S. Benedetto del Tronto, Senigallia, Vasto.

Gruppo c) *Abbellimento di 2° grado*. - Gratificazione di L. 100 a ciascuna stazione:

Albacina, Aquila, Chiaravalle, Falconara Marittima, Foligno, Francavilla a M., Giulianova, Gualdo Tadino, Jesi, Loreto, Narni-Amelia, Nocera Umbra, Perugia,

Pescara P. N., Rieti, Spoleto, Teramo, Terni, Trevi, Urbino.

Gruppo d) *Abbellimento* insufficiente o mancante:
Ancona, Ancona Marittima, Ascoli Piceno.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

GIURIA COMPARTIMENTALE

D'Elia Geom. Dott. Guido — *Presidente*

Membri:

Chiomio Cav. Attio — Napolitano Ernesto
Giacumbi Cav. Giovanni

Gruppo a) *Fuori concorso* (per impossibilità di ornamentazione floreale):

Negativo

Gruppo b) *Abbellimento di 1° grado*. — Gratificazione di L. 200 a ciascuna stazione:

Aversa, Caserta, Campobasso, Napoli C., Torre Annunziata C.

Gruppo c) *Abbellimento di 2° grado*. — Gratificazione di L. 100 a ciascuna stazione:

Avellino, Battipaglia, Benevento, Castellammare di Stabia, Cava dei Tirreni, Minturno, Pompei, Pozzuoli Solfatara, Vietri sul Mare, Villa Literno.

Gruppo d) *Abbellimento* insufficiente o mancante:
Salerno.

STAZIONI E IMPIANTI SPECIALI

COMPARTIMENTO DI GENOVA

I. Categoria di merito.

Gratificazione di L. 100 a ciascuna stazione od impianto:

STAZIONI:

Bogliasco, Borgio Verezzi, Busalla, Finale L. (Varigotti), Framura, Genova Quinto, Pieve Ligure, S. Quirico, Taggia.

IMPIANTI DI TRAZIONE

Genova Briguele-Dep. locom., Genova Campasso-Dep. locom., Genova P. P.-Sq. Rialzo, Genova Rivarolo-Dep. locom., Genova Rivarolo-Off. Loc. Elettr., Genova S. P. d'Arena-Sq. Rialzo, Novi S. B.-Dep. locom., Novi S. B.-Sq. Rialzo, Ventimiglia-Dep. locom., Ventimiglia-Sq. Rialzo.

IMPIANTI DI ELETTRIFICAZIONE

Albenga-S. Staz. E., Arquata-S. Staz. E., Diano M.-S. Staz. E., Finale L. (Varigotti)-S. Staz. E., Campo Lig.-S. Staz. E., Ovada-S. Staz. E., Ronco Scr.-S. Staz. E., Sestri L.-S. Staz. E., Taggia-S. Staz. E., Ventimiglia-S. Staz. E.

II. Categoria di merito.

Gratificazione di L. 50 a ciascuna stazione od impianto:

STAZIONI:

Acquasanta, Acqui, Visone, Albenga, Aibissola, Andora, Arquata, Borgo Fornari, Borzoli, Camogli, Campo L., Cassano Spinola, Castelferro, Castellazzo, Cavi di Lavagna, Ceriale, Cervo S. Bartolomeo, Cogoleto, Deiva, Finale L. (Pia), Genova Bolzaneto, Genova Pontedecimo, Genova Pra, Genova Quarto, Genova Rivarolo, Genova S. Lario, Genova Sturla, Genova Voltri, Granara, Isola del Cantone, Laigueglia, Mele, Mignanego, Molare, Moneglia, Monterosso, Noli, Novi S. B., Pietra Ligure, Ovada, Ovada Nord, Pontetto, Prasco Cremolino, Predosa, Priaro, Recco, Riva S. Stefano, Roccagrimalda, Rossiglione, Serravalle Scrivia, S. Giacomo, S. Lorenzo al Mare, S. Michele di Pagano, Sori, Vado, Villalvernia.

IMPIANTI DI TRAZIONE

Genova S. P. d'Arena-Sq. Rialzo (Forni).

IMPIANTI DI ELETTRIFICAZIONE

Albissola-P. G. Elettr., Arenzano-P. G. Elettr., Cogoleto-P. G. Elettr., Genova Campasso-Cab. E., Genova

Pontedecimo-Cab. E., Genova S. P. d'Arena-S. Staz. E., Levanto-S. Staz. E., Novi Lig.-S. Staz. E., Rapallo-Cab. E., Recco-Cab. E., Varazze-Cab. E.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

I. Categoria di merito.

Gratificazione di L. 100 a ciascuna stazione od impianto:

STAZIONI:

Arquà, Bagnacavallo, Castelfranco E., Castel S. Pietro, Este, Fiorenzuola, Imola, Isola della Scaia, Lavezzola, Legnago, Nogara, Pellegrina, Rubiera, Russi, S. Ilario d'Enza, Savignano sul Rubicone, Stanghelia, Valdi-brana.

IMPIANTI DI TRAZIONE

Bologna-Dep. locom., Bologna-Officine, Rimini-Officine.

IMPIANTI DI ELETTRIFICAZIONE

Bologna-Cantiere Elett., Bologna S. Viola-S. Staz. E., Nogara-Cabine A e B App. Centrali, Porretta Terme-S. Staz. E., Pracchia-S. Staz. E., Vaioni-S. Staz. E.

II. Categoria di merito.

Gratificazione di L. 50 a ciascuna stazione od impianto:

STAZIONI:

Alseno, Argenta, Badia, Bologna-Smist., Bonferraro, Buttapietra, Cadeo, Cà di David, Carpi, Casalecchio di Reno, Castagnaro, Castelbolognese, Castel d'Ario, Castelguelfo, Castelmaggiore, Cerea, Chioggia, Classe, Conselice, Corbezzoli, Corticella, Forlimpopoli, Gambettola, Gazzo di Bigarello, Godo, Gonzaga Reggiolo, Lama, Lavino, Lendinara, Lugo, Marzabotto, Mezzano, Mirandola E., Mirandola Ozzano, Molino del Palione, Montagnana, Montegrotto, Motteggiana, Mozzecane, Parola, Paviole, Pioppe di Salvaro, Poggio Rusco, Polesella, Pontenure, Ponte Taro, Revere Scalo, Rimini-Bellaria, Rimini-

Viserba, Riola, Rolo-Novì, Romanore, Roncanova G. V., Roverbella E., S. Arcangelo Romagna, S. Biagio, S. Felice sul Panaro, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni Persiceto, S. Pietro in Casale, Saletto Samoggia, Sanguinetto, Sasso, Savio, Solarolo, Soliera Modenese, Suzzara, Tavernelle, Varignana, Vergato, Vigasio, Villa Cadè, Villafranca di Verona, Vil'aganzerla, Voltana.

IMPIANTI DI TRAZIONE

Bologna-Sq. Rialzo, Faenza-Sq. Rialzo, Ferrara-Rimessa locom., Mantova-Dep. locom., Parma-Dep. locom., Piacenza-Dep. locom., Piacenza-Sq. Rialzo, Rimini-Dep. locom.

IMPIANTI DI ELETTRIFICAZIONE

Fidenza-Cabine A e B Appar. Centrali, Pavana-Centr. Elettr., Piteccio-Cab. Elettr., Reggio Emilia-Cab. B Apparati Centrali, Riola-S. Staz. El., Sasso-S. Staz. El., Valdibrana-Posto di Guardia, Vergato-S. Staz. El.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

I. Categoria di merito.

Gratificazione di L. 100 a ciascuna stazione od impianto:

STAZIONI:

Atri Pineto, Cupramarittima, Genga Arcevia, Montesilvano, Pedaso, Perugia Ponte S. Giovanni, Popoli, Porto Recanati, S. Valentino-Caramanico, Varano.

IMPIANTI DI TRAZIONE

Ancona-Dep. locom., Falconara-Sq. Rialzo, Foligno-Officine locom., Pescara-Dep. locom.

II. Categoria di merito.

Gratificazione di L. 50 a ciascuna stazione od impianto:

STAZIONI:

• Antrodoco B. V., Baiano di Spoleto, Russi, Cagli, Cannara, Casalbordino, Castelpiano, Castel S. Angelo,

Fagnano Campana, Fermignano, Gaifana, Giuncano, Greccio, Manoppello, Mondolfo Marotta, Montenero Petacciato, Mosciano S. Angelo, Nera Montoro, Osimo-Castelfidardo, Paganica, Passignano sul Trasimeno, Pieve Fanonica, Potenza Picena, Pratola Peligna, Rocca di Corno, Rocca di Fondi, Roseto degli Abruzzi, S. Demetrio de' Vestini, S. Elpidio a Mare, S. Vito Lanciano, Scanzano Belfiore, Sella di Corno, Serra San Quirico, Spello, Tocco-Castiglione, Tollo-Canosa Sannita, Torino di Sangro, Torre de' Passeri, Tortoreto-Nereto-Controguerra, Vigliano di Abruzzo.

IMPIANTI DI TRAZIONE

Fabriano-Dep. locom., Foligno-Dep. locom., Terni-Dep. locom.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

I. Categoria di merito.

Gratificazione di L. 100 a ciascuna stazione od impianto:

STAZIONI:

Bovino Deliceto, Capua, Mercato S. Severino, Montoro Forino, Napoli Sperone, Ottaviano, Pellezzano, Portici-Ercolano, Sarno, S. Maria Capua Vetere.

IMPIANTI DI TRAZIONE

Benevento-Dep. locom., Caserta-Sq. Rialzo, Granili-Officina, Napoli C. Flegrei-Dep. locom., Napoli C.-Sq. Rialzo, Napoli Sperone-Sq. Rialzo, Napoli Sperone-Dep. locom., Pietrarsa-Officine, Torre Annunziata C.-Sq. Rialzo.

II. Categoria di merito.

Gratificazione di L. 50 a ciascuna stazione od impianto:

STAZIONI:

Acerra, Albanova, Amorosi, Apice S. Arcangelo, Bagnoli Agnano Terme, Baragiano, Baronissi, Boiano.

Caianello, Calitri Pescopagano, Cancellò, Cantalupo del Sannio, Casoria, Codola, Contursi, Corsano, Eboii, Fiscianno, Frasso Dugenta, Frattamaggiore Grumo, Fratte, Gragnano Gricignano Teverola, Larino, Marcianise, Mignano, Montecalvo Buonalbergo, Morcone, Napoli Porto, Napoli S. Giovanni Barra, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Palma S. Genuaro, Persano, Pianerottolo d'Ariano, Picerno, Pignataro Maggiore, Pontecagnano, Prata Pratola, Rocca d'Evandro-S. Vittore, S. Antimo-Atella, S. Giuseppe Vesuviano, S. Marcellino-Frignano, S. Martino in Pensilis, S. Lorenzo Maggiore, Sala Consilina, Salza Irpina, Savignano-Greci, Scafati, Solofra. Sparanise, Terzigno, Tora Presenzano, Torre del Greco, Ururi Rotello, Valle di Maddaloni, Vinchiaturò, Vitulano

IMPIANTI DI TRAZIONE

Campobasso-Dep. locom., Salerno-Dep. locom.

IMPIANTI DI ELETTTRIFICAZIONE

Apice S. Arcangelo-S. Staz. E., Caserta-S. Staz. E., Giugliano Qualiano-S. Staz. E., Pozzuoli-S. Staz. E., Telesè-S. Staz. E., Villa Literno-S. Staz. E., Savignano Greci-S. Staz. E.

Concorso per l'abbellimento delle Stazioni e di altri impianti ferroviari 1935-XIII.

Il Comitato organizzatore per i concorsi di abbellimento delle stazioni e di altri impianti ferroviari, continuando l'applicazione delle disposizioni del programma generale pubblicate nel 1932 ed intese ad ottenere il mantenimento ed il perfezionamento degli abbellimenti già effettuati, ha approvato il programma allegato, relativo alle manifestazioni che dovranno svolgersi durante il corrente anno.

Si richiama su di esso l'attenzione dei Capi Compartimento affinchè si interessino ad agevolare, come per il passato, l'organizzazione di queste manifestazioni, in modo che esse abbiano a svolgersi con regolarità e con risultati sempre più soddisfacenti.

Si rammenta, con l'occasione, che le spedizioni di materiali destinati ad abbellimenti degli impianti ferroviari possono in ogni tempo essere ammesse al trasporto in servizio, su domanda dei titolari interessati e con autorizzazione delle competenti Sezioni Commerciali e del Traffico.

Concorso abbellimento Stazioni ed altri impianti ferroviari, bandito dalla Direzione generale per il turismo, sotto gli auspici e col contributo delle Ferrovie dello Stato, dell'Ufficio Centrale del Dopolavoro ferroviario e del Touring Club Italiano.

Comitato organizzatore e segreteria - Via Vittorio Veneto, n. 56 Roma

Durante l'anno 1935 si svolgeranno le seguenti manifestazioni:

a) Concorso tra le stazioni della « Categoria speciale » dei Compartimenti di Genova, Bologna, Napoli ed Ancona.

Verranno assegnati premi in medaglie, denaro e diplomi alle stazioni già iscritte nei due gruppi di merito di dette categorie.

b) Concorso fra le altre stazioni dei suddetti Compartimenti risultate iscritte nella 1^a e 2^a categoria di merito in occasione della revisione del 1934.

c) Concorso fra gli impianti speciali della trazione e della elettrificazione dei medesimi Compartimenti pure iscritti nella 1^a e 2^a categoria di merito nella revisione del 1934.

Anche nei concorsi *b)* e *c)* verranno asseguati particolari premi in medaglie, denaro e diplomi.

d) Conferme delle classifiche di merito delle stazioni di « Categoria speciale » dei Compartimenti di Torino, Trieste e Reggio Calabria.


e) Revisione delle stazioni e degli impianti della trazione e della elettrificazione degli stessi Compartimenti nominati al punto *d)* agli effetti della iscrizione nella 1^a e 2^a categoria di merito.

Le conferme e le revisioni di cui ai punti *d)* e *e)* avranno luogo come preparazione per eventuali concorsi da svolgersi negli anni successivi e daranno luogo pure ad assegnazioni di gratificazioni in danaro, compatibilmente coi fondi a disposizione.

Ogni carteggio dovrà essere diretto alla Segreteria del Comitato organizzatore — Via Vittorio Veneto 56 — Roma.

Il Direttore Generale

VELANI



Ordine di servizio N. 102.

Soppressione del Deposito Locomotive di Grosseto

(Riferimento all'O.G. n. 5 dell'8-8-1929. VII)

A datare dal 1° luglio 1935-XIII, il deposito locomotive di Grosseto viene soppresso e trasformato in semplice rimessa.

Ordine di servizio N. 103.

Soppressione delle Casse Compartimentali e dei Riparti Controllo Cassa di Genova e Ancona.

I.

In dipendenza del Decreto Ministeriale n. 3139 del 7 maggio 1935-XIII, con cui è stata approvata la soppressione dal 1° luglio 1935-XIII delle Casse Compartimentali di Genova ed Ancona e dei corrispondenti Riparti Controllo Cassa, sono apportate, dalla data suddetta, le seguenti variazioni nella circoscrizione delle Casse Compartimentali

Il Compartimento di Genova è assegnato alla Cassa di Milano;

Il Compartimento di Ancona è assegnato alla Cassa di Roma.

La parte del Compartimento di Venezia, ora compresa nella circoscrizione della Cassa di Milano, viene assegnata alla Cassa di Trieste ed alla Cassa di Bologna, e precisamente il detto Compartimento resta ripartito fra queste due Casse come segue e secondo risulta allo allegato al presente ordine di servizio:

Alla Cassa di Trieste la linea TRENTO (esclusa) - BASSANO DEL GRAPPA - CASTELFRANCO VENEZIANO - VENEZIA MESTRE - VENEZIA S. LUCIA e le linee ad est di essa, più la stazione di S. MARTINO DI LUPARI della linea CASTELFRANCO-CITTADELLA

ed esclusa invece la Stazione di FANZÒLO della linea CASTELFRANCO-MONTEBELLUNA;

Alla Cassa di Bologna le linee ad ovest della linea anzidetta, più la stazione di FANZÒLO ed esclusa invece la stazione di S. MARTINO DI LUPARI.

II.

Le stazioni ed agenzie ora comprese nella circoscrizione delle cessanti Casse di Genova e di Ancona e quelle del Compartimento di Venezia, ora comprese nella circoscrizione della Cassa di Milano, effettueranno il versamento del giorno 30 giugno alla Cassa della vecchia circoscrizione; dal primo versamento del mese di luglio cominceranno invece a rimettere i versamenti alla Cassa della nuova circoscrizione, sotto l'osservanza delle disposizioni di dettaglio che saranno loro impartite dalle rispettive Sezioni Commerciali e del Traffico.

I ruoli paga e i mandati di pagamento pervenuti alle stazioni delle Casse della vecchia circoscrizione dovranno, anche in data posteriore al 1° luglio, essere inoltrati alle Casse stesse, formando oggetto di separati versamenti.

Le stazioni, che effettueranno tali separati versamenti, sul mod. R. 97 da inviare alla Cassa della nuova circoscrizione per il versamento immediatamente successivo dovranno apporre la seguente annotazione: « Mod. R. 97 N. trasmesso alla Cassa di , con separato versamento »; la Cassa che riceverà il separato versamento in questione, ne darà a sua volta comunicazione alla Cassa della nuova circoscrizione.

Nell'estratto di c/c mod. C. i 502 che dette stazioni trasmetteranno per il mese di luglio alla Sezione Contabilità Prodotti, i due versamenti saranno tenuti distinti. La restituzione alle Casse della vecchia circoscrizione, dei ruoli e mandati rimasti inestinti, dovrà essere improrogabilmente effettuata entro i termini prescritti dall'O. S. 206/1929, in modo che tali Casse non debbano, oltre il giorno 12 luglio, ricevere più alcun documento, sia pagato che da pagare.

I Mod. R. 136 seguiranno la sorte dei ruoli cui si riferiscono.

Le Agenzie aventi sede in Genova ed in Ancona,

che ora effettuano i loro versamenti allo sportello della Cassa rispettiva, li effettueranno invece, a cominciare dal 1° luglio, alla nuova Cassa, per il tramite della stazione locale nei modi prescritti

I versamenti delle stazioni ed Agenzie, riguardanti il 30 giugno dovranno essere verificati dalle Casse cessanti, sebbene pervengano loro nei giorni successivi.

I mod. R. 160 ora usati dagli Uffici Valori di Genova e di Ancona saranno adoperati rispettivamente dagli Uffici Valori delle Stazioni di Milano e di Roma.

Gli Uffici Valori di Trieste e di Bologna apporteranno ai moduli R. 160 da essi usati le opportune variazioni per poterci comprendere i versamenti delle nuove stazioni assegnate alla giurisdizione delle rispettive Casse locali.

III.

A partire dal giorno 28 giugno le Sedi contabili invieranno i mandati di pagamento ed i ruoli paga speciali, da esse emessi, ai Riparti Controllo Cassa delle nuove circoscrizioni.

I ruoli paga normali del mese di giugno dovranno invece essere tutti rimessi ai Riparti Controllo Cassa cessanti, anche se pagabili nei primi giorni di luglio e le rispettive Casse provvederanno alla trasmissione di essi alle stazioni alle date stabilite.

IV.

Gli ordini d'introito giacenti al 30 giugno presso le Casse di Genova e di Ancona, continueranno ad essere tenuti in attesa di estinzione fino al 15 luglio, dopo di che, quelli rimasti inestinti, saranno restituiti agli Uffici emittenti, previa comunicazione alla Sezione Contabilità Prodotti.

V.

I duplicati delle chiavi delle casseforti, custoditi presso le Casse cessanti di Genova e di Ancona, nonché presso la Cassa di Milano per la parte del Compartimento di Venezia, finora a questa assegnate saranno dalle Casse stesse trasmessi prontamente alla Cassa della nuova circoscrizione.

VI.

Le Casse di Genova e di Ancona, entro il giorno 15 luglio, completeranno le operazioni dipendenti dal ricevimento dei versamenti, in danaro e carte contabili, loro pervenuti dalle stazioni e dalle agenzie dopo il 30 giugno, e da pagamenti ed introiti, da esse direttamente effettuati oltre il giorno stesso.

Per la gestione di stralcio, da esse conseguentemente tenuta nel periodo dal 1° al 15 luglio, presenteranno un conto giudiziale suppletivo.

Ordine di servizio N. 104.

Linea FIRENZE C. MARTE - FIRENZE RIFREDI

Attivazione dell'esercizio a doppio binario della linea di raccordo fra le linee Firenze-Roma e Firenze-Bologna, fra le stazioni di Firenze Rifredi e Firenze C. Marte ed istituzione di un posto di movimento presso il Deposito Locomotive di Firenze S. M. N. (Romito).

Dal giorno 29 dicembre 1934 sono stati attivati l'esercizio a doppio binario ed il posto di Movimento «del Romito» fra le stazioni di Firenze Rifredi e Firenze C. Marte, sul raccordo fra le linee Firenze-Roma e Firenze-Bologna.

La linea a doppio binario, che insiste tutta sulla sede già esistente, ha una lunghezza complessiva, fra gli assi dei F.V. delle due stazioni predette, di km. 4+852,16 ed è tutta armata con armamento modello F.S. - P. 463.

La circolazione delle locomotive fra il Deposito Locomotive e le stazioni di Firenze-Rifredi e Firenze C. Marte non avviene più sul binario indipendente, ma su tale doppio binario che è stato allacciato col Deposito Locomotive in corrispondenza dell'anzidetto Posto di Movimento, di nuova istituzione, denominato «del Romito», ubicato al km. 24830.

Parte II - n. 25 - 29 giugno 1935-X111.

Detto posto di movimento è anche posto di blocco (distinto col n. 25-bis) che corrisponde con i posti di blocco N. 24 di Firenze Rifredi e N. 3 di Firenze C. Marte.

Con l'esercizio dell'anzidetto doppio binario sono stati attivati l'apparato centrale idrodinamico del Posto di Movimento del Romito e le opportune modificazioni agli impianti di sicurezza e di segnalamento nelle stazioni di Firenze Rifredi e Firenze C. Marte.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 nonché, limitatamente ai Compartimenti di Firenze, Roma e Bologna agli agenti delle classi 30, 31, 32, 33, 34, e limitatamente al Compartimento di Firenze anche agli agenti delle classi 10, 11, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54.

Ordine di servizio N. 105.

Disposizioni per il Servizio con Dirigente Unico - edizione 1935-XIII

Con Decreto 7 maggio 1935-XIII, n. 3138 sono state approvate da S. E. il Ministro le nuove « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » edizione 1935-XIII.

Tali disposizioni, dalla data che sarà stabilita con successivo Ordine di Servizio, dovranno essere osservate su tutte le linee esercitate con Dirigente Unico in sostituzione delle « Disposizioni per il servizio con D. U. » edizione 1928 (Decreto Ministeriale 29 agosto 1928) le quali dalla stessa data dovranno considerarsi abrogate unitamente agli Ordini di Servizio n. 24/1930, 41/1931, 80/1932 e 9/1934.

Le principali varianti introdotte nella nuova pubblicazione consistono nella semplificazione delle norme relative all'ingresso dei treni nelle stazioni d'incrocio e nella estensione delle attribuzioni degli Assuntori ai quali viene consentito:

a) di intervenire nella manovra degli scambi limitatamente al caso d'incrocio;

b) di trasmettere il giunto dei treni al D. U.;

c) di scritturare sul mod. M-55-c l'effettuazione dei treni straordinari.

Le nuove disposizioni devono essere distribuite a tutti gli agenti interessati i quali dovranno rilasciare ricevuta scritta al proprio Superiore immediato.

Tali ricevute saranno inviate alle Sezioni le quali le conserveranno nelle posizioni personali dei singoli agenti.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

Ordine di servizio N. 106.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sulla linea Napoli-Salerno.

Dalle ore 12 del giorno 25 giugno 1935-XIII sarà attivato sulla linea Napoli Centrale-Salerno il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale » di cui all'Ordine di Servizio n. 36-1931-IX.

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato in alcuni locali al piano ammezzato della stazione di Napoli Centrale. Negli stessi locali, dal 15 marzo c. a., si è trasferito il Dirigente Centrale della linea *Napoli-Formia*, già risiedente a Formia.

Il Dirigente Centrale della linea Napoli-Salerno, a mezzo del telefono selettivo, corrisponde coi seguenti posti, tutti provvisti di telefoni Western, con chiamata per ciascuno indipendente:

- Napoli Centrale - Dirigenti Movimento
- » Piazza Garibaldi - Dirigenti Movimento
- » Cabina A Apparato Centrale (Posto di blocco N. 1)

Napoli - Posto di Movimento B) - (Posto di blocco
N. 1 bis)

- » Capo Personale Viaggiante
- » Circolo Ripartizione
- » Sperone - Deposito Locomotive
- » » - Dirigenti Movimento
- » » - Bivio Sud
- » S. Giovanni - Barra

Pietrarsa

Portici

Torre del Greco

Villa Inglese

Torre Annunziata Città

Torre Annunziata Centrale

Pompei Scavi

Pompei

Scafati

Angri

Pagani

Nocera Inferiore

Nocera Superiore

Cava dei Tirreni

Vietri sul Mare

Salerno - Dirigenti Movimento

» - Deposito Locomotive

» - Capo Personale Viaggiante

Castellammare di Stabia

Gragnano

Codola

Col sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite delle apposite « *Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale* ».

La sorveglianza tecnica delle Sezioni di D. C. del centro di Napoli sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente e a mezzo dei Capi Riparto delle rispettive linee interessate. Al Capo del 1° Reparto Movimento di Napoli sono affidate la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Pertanto, a partire dalla data suddetta, la giurisd-

zione delle due Sezioni facenti capo a Napoli Centrale resta fissata come segue:

1ª Sezione - Linea Napoli Centrale (i) - Salerno (i) con antenne: Torre Annunziata Centrale - Castellammare di Stabia - Gragnano; Nocera Inferiore - Codola;

2ª Sezione - Linea Formia (e) - Aversa (i) - Napoli Centrale (i) con antenna Aversa - Gricignano e Tratto Villa Literno (i) - Pozzuoli (i) con antenna Pozzuoli - Napoli Mergellina.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Compartimento di Napoli.

Ordine di servizio N. 107.

Estensione del Servizio merci nella fermata di Corace.

Dal giorno 20 giugno 1935-XIII la fermata di Corace della linea S. Eufemia Biforcazione-Catanzaro Marina, attualmente abilitata al servizio merci a G. V. e P. V., limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno, verrà abilitata anche ai trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione.

Di conseguenza nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione 1° aprile 1929), a pagina 37, di contro al nome di Corace, nelle colonne 9 e 10, il richiamo (a) esistente di fianco alle lettere G e P dovrà essere modificato in « (e) ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Parte II - n. 25 - 20 giugno 1935-XIII.

Ordine di servizio N. 108.

Marchio nazionale - Esportazione pesche.

Con richiamo agli ordini di servizio N. 138/1933 e 146/1934, si porta a conoscenza che l'Istituto Nazionale Fascista per gli scambi con l'estero, ha concesso le seguenti altre autorizzazioni all'uso del marchio nazionale per l'esportazione delle pesche.

Autorizzazione N.

- 165 - Zerbone Nicolò - Genova
- 166 - Brasi De Zuliani - S. Donà di Piave
- 167 - Raimondo Vincenzo di Giobatta - Cisano sul Neva
- 168 - Foletti Amedeo - Massalombarda.

Pertanto, ricorrendo anche per le spedizioni effettuate dalle Ditte di cui sopra, come per quelle effettuate dalle Ditte elencate negli ordini di servizio sopra citati, l'applicazione delle norme di cui al Decreto Ministeriale 16 aprile 1934, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* numero 20/1934, si dispone che le stazioni interessate, in ottemperanza al disposto dell'ultimo capoverso dall'articolo 10 del citato decreto, rifiutino le spedizioni o rispeditizioni per l'estero di qualunque partita di pesche che non sia accompagnata dal certificato d'ispezione e di quelle per le quali manchi la precisa dichiarazione di qualifica della merce.

Ordine di servizio N. 109.

Plombatura carri.

Con riferimento a quanto prescritto dal paragrafo C del punto 3° dell'O.S. 68/1930 (B.U. 20 dello stesso anno), si chiarisce che qualora la stazione che riscontra dei guasti o difetti nel congegno di chiusura o nelle ribalte dei carri non sia sede di Verificatore, dovrà invece emet-

tere il modulo M 130 a scorta dei carri stessi, da inviarsi alla più vicina stazione sede di Squadra Rialzo, indicando su detto modulo il motivo dell'invio.

Pertanto il paragrafo *a*) a pagina 626 delle «Norme per l'esecuzione dei trasporti delle cose — edizione 1935-XIII» dovrà essere sostituito dal seguente:

« *a*) Se trattasi di carri delle Ferrovie dello Stato l'invio dei medesimi muniti di etichette di riparazione, (utilizzandoli — se del caso — con merci voluminose e di poco valore) alla più vicina stazione sede di Squadra Rialzo. Il carro dovrà invece essere scortato da M 130 qualora la stazione che riscontra il guasto non sia sede di Verificatore, nel qual caso su detto modulo deve essere indicato il motivo dell'invio ».

Distribuito agli Agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14 e 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 110.

Attivazione del prolungamento fino a Lucera Città della linea Foggia-Lucera - Istituzione della fermata impresenziata di Lucera Città.

A partire dal 1° luglio 1935-XIII sarà attivato il prolungamento fino a Lucera Città della linea Foggia-Lucera.

In relazione al Decreto Ministeriale n. 1355 del 14 novembre 1933-XII verrà attivata, dal giorno 1° luglio 1935-XIII, la fermata impresenziata di Lucera Città, situata al termine del prolungamento anzidetto.

DESCRIZIONE

Il prolungamento è costituito da un binario adatto solo per il servizio con automotrici leggere fra la stazione di Lucera e la fermata impresenziata di Lucera Città.

Detto binario, lungo m. 833,48, ha inizio al chilometro 19,150, cioè a m. 202 prima dell'asse del F.V. della stazione di Lucera, ed ha termine al km. 19 + 983,48.

ABILITAZIONI — DISTANZE

La fermata di Lucera Città non è presenziata ed espleta il servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all'Ordine di Servizio N. 105 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 26 giugno 1932-X.

Il servizio stesso è disimpegnato esclusivamente dalle automotrici.

Di conseguenza, nella parte 3^a del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929, si dovrà:

— a pag. 54, fra i nomi di Lucera e Lucignano inserire:

Lucera Città/Foggia-Lucera Città/Bari/Foggia/
/V(z)/B(z).

-- nella stessa pagina, di contro al nome di Lucera, nella colonna 2, modificare l'indicazione della linea

Foggia-Lucera in: Foggia-Lucera Città. La stessa modificazione dovrà farsi di contro ai nomi di Vaccarella e Pellegrini.

a pag. 11 dell'elenco delle stazioni con le indicazioni dei rispettivi Riparti Commerciale e Traffico e Movimento, allegato al Prontuario stesso, fra i nomi delle stazioni di Lucera e Lucignano, inserire Lucera Città/2° Foggia/1° Foggia.

a pag. 7, nell'elenco delle linee del Compartimento di Bari, modificare la dicitura di Foggia-Lucera in Foggia-Lucera Città.

Nella parte II del Prontuario suddetto si dovrà:

-- al quadro N. 2 dell'Indice grafico delle tabelle polimetriche, modificare il nome di Lucera in Lucera Città.

— a pag. 40, nella tabella polimetrica N. 133, dopo il nome di Lucera, aggiungere quello di Lucera Città con l'indicazione delle seguenti distanze per le altre stazioni della tabella:

Foggia	Km. 20
Vaccarella	» 13
Pellegrini	» 8
Lucera	» 1

— a pag. 67, nell'indice alfabetico, fra i nomi di Lucera e Lucignano inserire:

Lucera Città/133

Nella « Prefazione Generale all'Orario generale di servizio » (edizione novembre 1931-X), a pag. 12, fra i nomi di Lucera e Lucignano, si dovrà inserire:

Lucera Città/LB / Br/133

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di controllo si dovrà:

Nell'interno dei prontuari dopo la stazione di Lucera, aggiungere quella di Lucera Città con l'indicazione

della relativa distanza che sarà uguale a quella risultante per Lucera. Le stazioni di Pellegrini e di Lucera esporranno invece, rispettivamente, la distanza di Km. 8 e Km. 1. L'istradamento da indicare sarà quello risultante per Lucera.

Nell'indice alfabetico, fra i nomi delle stazioni di Lucera e Lucignano, inserire « Lucera Città » col numero della pagina e quello progressivo.

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate alle altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13 e limitatamente al Compartimento di Bari anche a quelli delle classi 30, 31, 32, 33, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54.

Ordine di servizio N. 111.

Soppressione della fermata di Pontebba Parco.

In relazione al Decreto n. 3368 in data 28 maggio 1935-XIII di S. E. il Ministro delle Comunicazioni, la fermata di Pontebba Parco, della linea Udine-Tarvisio Centrale, è stata chiusa all'esercizio.

Di conseguenza, nella parte prima del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » — edizione 1° aprile 1929, — a pagina 75, si dovrà depennare il nome di Pontebba Parco con le relative indicazioni. In calce alla pagina stessa depennare la nota (5) e modificare la nota (4) come segue:

« (4) In questa stazione si compiono le operazioni doganali italiane di entrata e di uscita, escluse quelle relative alle merci deperibili in entrata ed alle derrate in uscita che si eseguono a Tarvisio Centrale.

— A pagina 101, modificare come segue la nota (1):

« (1) Stazione con le Ferrovie Austriache. Vi hanno luogo le operazioni per la consegna delle merci e vi si compiono le operazioni doganali italiane per le merci in destinazione o in partenza dalle stazioni comprese fra Tarvisio Centrale e Pontebba o provenienti dalla Ju-

goslavia via Fusine Laghi, nonchè le operazioni doganali di entrata per le merci deperibili e di uscita per le derivate.

Le operazioni doganali di entrata e di uscita per le altre merci si compiono a Pontebba.

Gli Uffici contabili di transito risiedono ad Arnoldstein. Non sono ammesse le rispeditazioni dei trasporti merci destinati a Tarvisio Centrale ».

Nella parte seconda del suddetto prontuario, alle pagine 18 e 19 (tabelle 65-C e 65-D) ed a pagina 71 deperire il nome di Pontebba Parco e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti in uso presso le stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà cancellare il nome di Pontebba Parco sia nell'indice che nell'interno dei prontuari stessi.

Nella parte prima della Prefazione Generale all'Orario di Servizio, edizione novembre 1931, a pagina 15 si dovrà deperire il nome di Pontebba Parco e le relative annotazioni.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 112.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive.

Con il 1° luglio 1935-XIII andrà in vigore il nuovo « Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive » costituente l'Allegato N. 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, la cui pubblicazione avrà luogo in occasione della ristampa delle Condizioni e Tariffe medesime.

In attesa che venga distribuita la nuova Istruzione per l'applicazione del Regolamento di cui sopra, in corso di stampa, aggiornata in relazione alle modificazioni introdotte nel trasporto delle merci pericolose e nocive, si avverte il Personale che a datare dal 1° luglio, e fino a quando il nuovo testo dell'Istruzione in parola non sarà distribuito, continuerà a restare in vigore, per quanto ha

attinenza alla manipolazione e custodia delle merci, limitazioni e divieti di carico, distanziamento dei carri, treni d'inoltro ed in genere precauzioni da usare nell'esecuzione dei trasporti, l'attuale « Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive » — Edizione 1931.

Ai soli effetti dell'applicazione della vigente Istruzione che rimane transitoriamente in vigore, le merci pericolose e nocive, indipendentemente dalle indicazioni apposte dal mittente sulla lettera di vettura in relazione al nuovo Allegato 7, dovranno ritenersi come ascritte alle vecchie categorie e classi secondo quanto risulta dall'elenco inserito nell'Istruzione stessa.

Per tutte le prescrizioni di altra natura (imballaggio, peso, inoltro a grande ed a piccola velocità, etichette, uso dei carri, ecc.) il Personale dovrà invece attenersi al nuovo Allegato 7.

Ai fini di cui sopra, e per dare al Personale la possibilità di rapidamente orientarsi con le nuove disposizioni, si accenna qui appresso alle innovazioni di maggiore rilievo contenute nel nuovo Allegato 7 in confronto a quello attuale.

Tali innovazioni consistono nell'ammissione alla grande velocità di merci che, come gli esplosivi delle categorie 12, 13 e 14, venivano prima escluse da tale modo d'inoltro; nell'esclusione dall'Allegato 7 dei combustibili minerali solidi (categ. 3^a), delle sostanze grasse come la cera e degli olii minerali e vegetali (gruppo 1 della categoria 5^a), delle materie fermentescibili (gruppo 1 della categoria 7^a) e di diversi altri prodotti ascritti alle varie categorie; nell'elevamento da Kg. 50 a Kg. 300 del limite di peso per le spedizioni degli esplosivi delle categorie 12^a, 13^a e 14^a in piccole partite; nella soppressione per gli esplosivi a carro della prescrizione della limitazione del carico a soli due terzi della portata del carro utilizzato e nella suddivisione dell'attuale categoria 2^a (corrosivi e veleni) nelle due nuove categorie 2^a (corrosivi) e 3^a (veleni).

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15.

Ordine di servizio N. 113.

Variazioni al testo della nomenclatura dei conti.

(Vedi Ordine di Servizio n. 178-1932 — 129 e 182-1933 — 41 e 184-1934)

Neila nomenclatura dei conti vengono apportate le seguenti variazioni:

A) *Con effetto dal 1° luglio 1934:*

- Pag. 19 — Viene istituito, al paragrafo 4°, il conto 35 «Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione» col n. 99 di partitario e con l'annotazione «Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria».
- b) 20 — La dizione del sottoconto A-3 — partitario 124 del conto 46, viene così modificata: «Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio immobiliare e ricavi diversi».
- » 21 — Il sottoconto E col relativo partitario 131 viene soppresso.
- » 28 — Dopo la intestazione del Titolo VIII viene aggiunto quanto segue:

PATRIMONIO

Conto 87 — Somme prelevate dalle disponibilità patrimoniali per investimenti in beni immobili e mobili:

A) Istituti di educazione dell'Opera di Previdenza per orfani del personale — col n. 220 di partitario.

B) Colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'A.F.F. — col n. 221 di partitario.

C) Colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III — col n. 222 di partitario.

— *Gestione* — (che comprenderà gli attuali conti dell'88 al 96)

- Pag. 34 — Le dizioni del conto 155 e dei relativi sottoconti vengono così modificate:
- c/155 — Tasse erariali e di bollo sui trasporti:
- A) Tasse erariali-partitario 321
 - B) Tassa di bollo » 322
- » 42 — Dalla dizione del sottoconto *C-bis* partitario 447-bis - del conto 12 di spesa vengono tolte le parole « dirigenza e »
- » 65 — Dopo la intestazione del Titolo VIII, viene aggiunto quanto segue:

PATRIMONIO

Conto 125 — Spese per acquisti e costruzioni di immobili ed arredamenti:

- A) Istituti di educazione dell'Opera di Previdenza per orfani del personale - col n. 837 primo di partitario.
 - B) Colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'A.F.F. - col n. 837 secondo di partitario.
 - C) Colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III - col n. 837 terzo di partitario.
- *Gestione* — (che comprenderà gli attuali conti dal 126 al 133)
- » 72 — Le dizioni del conto 190 e dei relativi sottoconti vengono così modificate:
- C/190 — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti:
- A) Tasse erariali - part 936
 - B) Tassa di bollo » 937
- » 73 — Dall'annotazione apposta al partitario 948 vengono tolte le parole « Usato esclusivamente dal Servizio Personale ed Affari Generali ».
- » 77 — Dal conto 2 f.b. viene soppresso il sottoconto E - col relativo partitario 1162 ed annotazione.

Pag. 78 — Il conto 7 f. b. viene così modificato: « Fondi dell'Opera di Previdenza a favore del personale e gestioni annesse »:

A) Fondo dell'Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale - col n. 1167 di partitario.

B) Fondo per le Colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'A.F.F. - col n. 1167-bis di partitario.

C) Patrimonio della Fondazione Vittorio Emanuele III - col n. 1167-ter di partitario.

» 80 — Nel conto 19 f.b. vengono aggiunti i sottoconti:

« E-bis — Fondo per le colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'A.F.F. » - col n. 1196-bis di partitario.

« E-ter — Fondo di pertinenza della Fondazione Vittorio Emanuele III col n. 1196-ter di partitario.

» 81 — Nel conto 23 f.b. la dizione del sottoconte D col n. 1206 di partitario viene modificata in « Mutui dall'Opera di previdenza ». Viene istituito il conto:

28 « Opera di previdenza a favore del personale e gestioni annesse — Investimenti in beni immobili e mobili » con l'annotazione « Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria » e con i sottoconti:

A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale.

1 — Immobili - col n. 1212 di partitario

2 — Mobili - col n. 1213 di partitario.

B) Colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'A.F.F.:

1 — Immobili - col n. 1214 di partitario

2 — Mobili - col n. 1215 di partitario.

- Pag. 81 — C) « Fondazione Vittorio Emanuele III — Mobili » — col n. 1216 di partitario.
- » 86 — Vengono soppressi i sottoconti A e B coi partitari 1341 e 1342 del conto 114 f.b. il quale assume il numero 1341 di partitario.
- » 87 — Viene soppresso il conto f.b. 140 col relativo partitario 1372 ed annotazione.

B) *Con effetto dal 1° luglio 1935:*

- » 27 — Viene istituito il c/82-bis « Ricavi patrimoniali » col n. 216-bis di partitario ». L'annotazione « Bilancia coi conti 115 e 116 della Spesa » ora esistente per il c/82, va riferita anche a questo nuovo conto 82-bis.
- » 28 — La dizione del Titolo VIII viene così modificata « Opera di previdenza a favore del personale » (analoga variazione è da farsi alla pagina 3 dell'Indice).

Alle variazioni già apportate a questo Titolo con effetto dal 1° luglio 1934, si aggiungono le seguenti:

GESTIONE

- A) *Opera di previdenza per buonuscita e assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale* (comprende gli attuali conti dall'88 al 96).
- B) *Colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'A.F.F.:*
- c/97 — Contributo del personale iscritto all'A.F.F. — col n: 232 di partitario
- c/97-I — Rette per l'ammissione alle colonie col n. 232 primo di partitario
- c/97-II — Entrate diverse ed eventuali — col n. 232 secondo di partitario e con l'annotazione:
- « Comprende anche gli interessi sul patrimonio ».

- Pag. 28 — C) *Fondazione Vittorio Emanuele III* :
- c/97-III — Interessi sul patrimonio - col n. 232 terzo di partitario
 - c/97-IV — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria e dell'Opera di Previdenza - col n. 232 quarto di partitario
 - c/97-V — Rette per l'ammissione alle colonie - col n. 232 quinto di partitario
 - c/97-VI — Entrate diverse ed eventuali - col n. 232 sesto di partitario e con l'annotazione « Comprende anche gli eventuali lasciti e donazioni ».
- » 64 — L'annotazione posta fra i c/115 e 116 della spesa viene così modificata: « Bilanciano coi conti 82 e 82-bis di entrata ».
- » 65 e 66 — La dizione del Titolo VIII viene così modificata: « Opera di previdenza a favore del personale » (analoga variazione è da farsi alla pagina 4 dell'Indice).

Alle variazioni già apportate a questo Titolo con effetto dal 1° luglio 1934, si aggiungono le seguenti:

GESTIONE

- A) *Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale.* (Comprende gli attuali conti dal 126 al 133 che rimangono invariati ad eccezione del sottoconto C del conto 126 - partitario 839-bis la cui dizione viene così modificata: « Spese per ricovero in istituti di educazione di proprietà dell'Opera »).
- B) *Colonie marine e climatiche pei figli degli iscritti all'A.F.F.:*
- c/131-I — Spese diverse per il funzionamento delle colonie - col n. 846 primo di partitario

Pag. 65 e 66 — c/133-II — Spese di manutenzione degli immobili e del materiale — col n. 846 secondo di partitario

c/133-II — Avanzo di gestione — col n. 846 terzo di partitario.

C) *Fondazione Vittorio Emanuele III:*

c/133-IV — Spese diverse per il funzionamento delle colonie — col n. 846 quarto di partitario

c/133-V — Avanzo di gestione — col n. 836 quinto di partitario.

- » 82 — I sottoconti dei c/56 f.b. « Mandati di pagamento » vengono così variati:
- A) Esercizio 1933-34 e precedenti — part. 1247
 - B) Esercizio 1934-35 partitario 1248
 - C) Esercizio 1935-36 » 1249
- » 83 — Viene soppresso il c/68 f.b. con i relativi sottoconti A e B partitari 1275 e 1276.

Ordine di servizio N. 114.

Trasformazione in fermata presenziata della fermata impresenziata di Frassine.

Dalle ore 12 del giorno 10 maggio 1935-XIII la fermata impresenziata di Frassine, della linea Mantova-Monselice, è stata trasformata in fermata presenziata da assuntore ed abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli, nonchè ai trasporti di merci a grande ed a piccola velocità di peso fino a kg. 500, composti di colli non eccedenti il peso di kg. 50 ciascuno.

Per la tenuta della gestione valgono le norme in vigore; il versamento degli introiti deve farsi alla Cassa Compartimentale di Bologna con le modalità e prescrizioni previste dall'art. 25 delle « Disposizioni e Norme per il servizio dei valori », osservando la periodicità di

cui alla lettera E dell'O. S. 184/1913 e cioè ogni 5 giorni e l'ultimo del mese.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte 1^a del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » — edizione 1° aprile 1929 —, a pag. 44, di contro al nome di Frassine, nelle colonne 7 e 8, si dovrà cancellare il richiamo (Z) alle lettere V e B, e nelle colonne 9 e 10 dovranno essere espresse le indicazioni G (a) e P (a).

Nella parte 1^a della « Prefazione generale all'orario generale di servizio » — edizione novembre 1931 —, a pag. 11, di contro al nome di Frassine, modificare l'indicazione L B in « L P ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16.

Ordine di Servizio N. 115.

Cambiamento di nome della Stazione di Mercato S. Severino.

La stazione di Mercato S. Severino della linea Benevento-Cancello ha assunto la nuova denominazione di « San Severino Rota ».

Di conseguenza, nella parte 1^a del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (edizione 1. aprile 1929) si dovrà:

a pag. 91, tra i nomi di S. Severino Marche e di S. Severo, inserire quello di San Severino Rota con tutte le indicazioni esistenti a pagina 58 per Mercato San Severino.

A pagina 58 cancellare il nome di Mercato S. Severino con tutte le relative indicazioni.

Nella parte II del predetto Prontuario si dovrà:

a pag. 73, tra i nomi S. Severino Marche e S. Severo, inserire quello di « San Severino Rota » con le indicazioni esistenti a pagina 67 per Mercato S. Severino;

a pag. 67 cancellare il nome di Mercato S. Severino e le relative indicazioni.

Alle pagg. 39, 40, 44, rispettivamente, nelle tabelle polimetriche N. 129 B, 129 C e 146, sostituire il nome di Mercato S. Severino con quello di « San Severino Rota ».

Neila parte I della « Prefazione Generale all'orario generale di servizio » - (edizione novembre 1931-X) - a pag. 16, fra i nomi S. Severino Marche e S. Severo, inserire quello di San Severino Rota con le indicazioni esistenti di contro al nome di Mercato San Severino a pagina 13, cancellando poi il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

nell'indice alfabetico, fra i nomi di S. Severino Marche e S. Severo, inserire quello di « San Severino Rota » con le indicazioni esistenti per Mercato S. Severino, il quale nome e le relative indicazioni dovranno poi essere cancellati; nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di Mercato S. Severino in S. Severino Rota ».

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Mercato S. Severino.

Il Controllo Viaggiatori e bagagli provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, a tariffa intera e ridotta, di corsa semplice e di andata e ritorno, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però, queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno 1935, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di San Severino Rota.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Circolare N. 20.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di 1 carro serbatoio di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro coperto con botti in legno Mv 914041, di proprietà della S. A. Esportazione Agricola Italiana di Reggio Emilia.

Detto carro dovrà essere depennato a pag. 187 dell'elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930).

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Circolare N. 21.

Vigilanza sui ristoranti - Prelievo ed invio di campioni.

E' necessario che la sorveglianza sui ristoranti delle stazioni ferroviarie sia attiva e continua, ed integrata da frequenti analisi delle sostanze alimentari e delle bevande che vi si spacciano.

Allo scopo di agevolare il prelievo e l'invio di campioni di sostanze alimentari e bevande dai caffè-ristoranti delle stazioni ferroviarie sono state allestite delle bottiglie con i relativi astucci.

Le bottiglie hanno la capacità di 160 cme. circa e sono, quindi, sufficienti per l'invio di campioni di latte, di caffè latte, di infuso di caffè. Per il vino sarà necessario inviarne 2-3, indicando sempre che si tratta dello stesso campione.

Gli astucci da soli verranno utilizzati per l'invio dei pacchetti contenenti le sostanze solide (polvere di caffè, cioccolato, biscotti, ecc.).

In ogni astuccio, si dovrà mettere un biglietto in cui sia chiaramente indicato: il genere di sostanza o be-

vanda che si invia, il ristorante da cui proviene, la data e l'ora del prelievo ed il nome del funzionario che lo ha effettuato. *Tutte queste indicazioni sono assolutamente necessarie* e la loro mancanza può impedire la identificazione del campione o non garantirne la autenticità, rendendo in tal modo inutile il prelievo e l'invio.

La chiusura si fa infilando uno spago sottile in uno dei fori dell'astuccio, passandolo poi nei due fori dello specchio interno, per farlo riapparire all'esterno dall'altro foro dell'astuccio. Si passa lo spago nella gola esistente fra i due fori e si annodano i capi in corrispondenza dell'incavo per il sigillo, assicurandoli poi con ceralacca o meglio con un piombo.

L'indirizzo si trova già impresso sugli astucci stessi, sicchè questi, dopo l'applicazione del sigillo o del piombo, sono pronti per la spedizione.

Le quantità minime necessarie per le analisi sono di 100-110 cmc. per il latte, caffè-latte e caffè. Per il vino, come si è detto, si invieranno 2-3 bottiglie piene. Per la polvere di caffè sono necessari almeno 12-15 grammi. Per assicurare la conservazione del latte e del caffè-latte, si aggiungeranno alcuni centigrammi di sublimato corrosivo, grattandoli da una pastiglia, ed apponendo, in tal caso, sulla bottiglia un'etichetta con l'indicazione di veleno o col teschio.

Il prelievo dei campioni potrà essere fatto di sorpresa: sarà bene, in tal caso, a prelievo ultimato, informare il conduttore del ristorante.

Le spedizioni dei campioni devono essere scortate da mod. G. 75 ed il loro inoltro deve avvenire con mezzi rapidi, non esclusi i treni diretti e direttissimi a senso dell'articolo 97 delle « Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose ».

Qualora avvenga di dovere inviare all'analisi una bevanda od una sostanza alimentare formante oggetto di reclamo da parte di qualche viaggiatore, sarà opportuno, nei limiti del possibile, inviarla nel recipiente originale con le modalità finora seguite.

Comunicati:**Concorsi a posti di Medico di Riparto.**

Sono indetti concorsi per titoli ai seguenti posti di Medico di Riparto:

	Ispettorato Sanitario di Ancona			
Pesaro II				
Riccione	»	»	»	»
Loreto	»	»	»	»
Macerata II	»	»	»	»
Spoletto	»	»	»	»
Chiusi II	»	»	»	Firenze
Pistoia II	»	»	»	»
Prato II	»	»	»	»
Pontassieve I	»	»	»	»
Altopascio	»	»	»	»
Castelfiorentino	»	»	»	»
San Cassiano	»	»	»	»
Frassineto	»	»	»	»
Firenze IV	»	»	»	»
Firenze VIII	»	»	»	»
Firenze X	»	»	»	»
Taurasi	»	»	»	Foggia
Predosa	»	»	»	Genova
Genova Rivarolo II	»	»	»	»
Genova Rivarolo III	»	»	»	»
Diano Marina	»	»	»	»
Gallarate	»	»	»	Milano
Rovato	»	»	»	»
Treviglio	»	»	»	»
Lambrate	»	»	»	»
S. Zeno Folzano	»	»	»	Palermo
Palermo IV	»	»	»	»
Palermo VI	»	»	»	»
Porto Empedocle I	»	»	»	»
Castronovo	»	»	»	»
Carsoli	»	»	»	Roma
Castel di Sangro	»	»	»	»
Gallese	»	»	»	»
Roma I	»	»	»	»

Digitized by Google

Roma II		Ispettorato Sanitario di Roma			
Roma IV	»	»	»	»	»
Roma VI	»	«	»	»	»
Roma X	»	»	»	»	»
Roma XIII	»	»	»	»	»
Roma XVI	»	»	»	»	»
Tarquinia II	»	»	»	»	»
S. Antonino di Susa	»	»	»	Torino	»
Casale Monferrato II	»	»	»	»	»
Verona IV	»	»	»	Venezia	»
Venezia IV	»	»	»	»	»
Sambonifacio	»	»	»	»	»
Casarsa	»	»	»	»	»
Meolo	»	»	»	»	»
Venezia II	»	»	»	»	»

Le domande di ammissione dovranno, a cura degli interessati, pervenire, non oltre le ore 17 del 31 luglio 1935, ai rispettivi Ispettorati Sanitari, ai quali gli interessati medesimi dovranno pure rivolgersi per la conoscenza del regolamento, del capitolato di oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al concorso.

Riammissione alle gare.

Il Ministero dei Lavori Pubblici con atto del 14 maggio 1935, n. 4911 ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato l'Impresa Silvi Ugo fu Domenico domiciliato in Roma, via Lucania n. 13, che venne esclusa con precedente provvedimento del predetto Ministero in data 10 ottobre 1932 n. 8510, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 45 del 10 novembre 1932.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 116.

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Napoli.

(Vedi Ordine di Servizio N. 35 - 1933-XI)

A datare dal 1° luglio 1935/XIII, la sede del Riparto Lavori di Campobasso viene trasferita da Campobasso a Napoli.

Ordine di servizio N. 117.

Servizio cumulativo con la ferrovia Grignasco-Coggiola.

A datare dal 16 giugno 1935-XIII è stato sospeso il servizio cumulativo viaggiatori, bagagli e merci con la Ferrovia della Vallesesera (linea Grignasco-Coggiola).

In conseguenza di quanto sopra si dovranno praticare opportune annotazioni nel prospetto a pagina 77 del «Prontuario dei Servizi Cumulativi e di Corrispondenza» — Edizione 1°/12/1933; nel prospetto a pagina 118 del «Prontuario dei Servizi Cumulativi con le Ferrovie concesse — Trasporto dei viaggiatori» ed a pagina 11 del fascicolo «Istruzioni pel trasporto dei bagagli e giornali in servizio cumulativo».

Restano annullati i provvedimenti restrittivi adottati nei confronti della suddetta ferrovia di cui all'O. S. n. 101/1935.

Errata-corrige.

Bollettino n. 24 del 13 giugno 1935-XIII — parte seconda — nel Comunicato: « Risultato del concorso per l'abbellimento delle stazioni e di altri impianti ferroviari — 1934-XIII » — a pag. 284 — la Giuria del Compartimento di Napoli deve essere rettificata come segue:

Chiomio cav. Attilio — *Presidente*

Membri:

Giacumbi cav. Giovanni — D'Elia dott. Guido
Napolitano Ernesto

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 118.

Modificazioni al Regolamento per la circolazione dei treni, al Regolamento sui segnali ed alle Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale.

S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto 28 maggio 1935-XIII n. 3369 ha approvato alcune modificazioni agli articoli 34 (comma 4) del Regolamento per la circolazione dei treni, 46 (comma 2 e 5) e 52 (comma 8) del Regolamento segnali e 9 (comma 1) delle Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale.

Con le modificazioni apportate agli art. 34 R. C. T. e 46 (comma 5) e 52 (comma 8) R. S. viene ammesso che il segnale di protezione di una stazione su linea a doppio binario conservi, in determinati casi, il suo pieno significato per i treni che giungono nella stazione stessa percorrendo il binario illegale, sempre quando lo consentano i collegamenti eventualmente esistenti.

Le varianti agli art. 46 (comma 2) R. S. e 9 (comma 1) delle Disposizioni sul servizio con Dirigente Centrale consistono:

a) nell'abolizione dell'obbligo da parte del capo treno di un treno fermatosi ad un segnale di blocco automatico a via impedita di prender posto sulla locomotiva quando il treno stesso debba proseguire la marcia col segnale ancora disposto all'arresto;

b) nel prescrivere che il capotreno del treno fermato ad un segnale di blocco automatico disposto a via impedita su una linea esercitata col sistema del Dirigente Centrale si rechi subito all'apparecchio telefonico per informare il Dirigente Centrale e ricevere istruzioni anzichè attendere che siano trascorsi 3 minuti dalla fermata del treno.

Le modificazioni approvate sono le seguenti ed entreranno in vigore alle ore zero del 1° agosto p. v.

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

Articolo 34

— comma 4 — Quando l'interruzione di un binario è disposta con programma, questo dovrà prescrivere:

— ai treni pei quali il binario rimasto libero è legale fermata nella stazione estrema che li immette nel tratto di binario unico;

— ai treni pei quali il binario da percorrere è illegale precauzione e fermata in tutte le stazioni del tratto ridotto a binario unico.

Quando invece l'interruzione di un binario è accidentale tutti i treni debbono sempre entrare con precauzione e fermare in tutte le stazioni del tratto ridotto a binario unico.

Per tale circolazione anormale, se disposta con programma, verrà provveduto all'avviso ed alle prescrizioni ai treni interessati, a norma dell'art. 6, consegnando ai treni stessi copia del programma (1).

La stazione dove un treno ha stabilito l'ultima fermata normale prima di giungere a quella da cui ha inizio il tratto di binario interrotto deve accertarsi che il treno stesso sia regolarmente avvisato e darne conferma a quest'ultima.

Se invece l'interruzione è accidentale spetta ai dirigenti delle stazioni estreme del tratto ridotto a binario unico di provvedere per l'avviso ai treni che rispettivamente immettono nel tratto a binario unico e per la prescrizione di precauzione a tutti i treni e di fermata a quelli che già non l'avessero stabilita in orario (2).

Al primo treno che percorre il binario illegale sarà fatto esporre il prescritto segnale e gli verrà inoltre ordinato di viaggiare con precauzione quando manchi la

(1) *Fra..... e..... servizio binario unico come da programma che consegno; aggiungendo, per i treni che percorrono il binario illegale: Segnali di protezione della stazione..... non hanno significato.*

(2) a) ai treni che percorrono il binario illegale:

*Per interruzione binario pari (dispari) viaggiate da
a sul binario illegale entrando con precauzione a
Segnali di protezione di non hanno significato; ed occorrendo: segnale rosso alla base del fumaiolo o luce rossa ai fanali anteriori della locomotiva o precauzione per mancato arrivo corrente; fermate a*

b) ai treni che percorrono il binario legale:

*Binario pari (dispari) interrotto fra e
Sul tratto stesso servizio effettuato nei due sensi su binario unico percorrendo binario dei dispari (dei pari) ed entrando con precauzione a ed occorrendo: fermate a*

conferma che il personale di linea ricevette il necessario avviso con correntale o per telefono.

Quando prima di accordare il consenso telegrafico (comma 5) per un treno che percorre il binario illegale, non sia possibile di eseguire gli accertamenti di cui all'art. 11, il dirigente deve fare prescrivere al treno stesso di fermarsi prima di impegnare il deviatoio estremo; qualora però sia stato disposto con speciale prescrizione che i segnali di protezione abbiano valore per detto treno l'ingresso dovrà essere regolato con le norme comuni (3).

Se in linea i treni incontrassero di punta deviatoi non presenziati sarà prescritto, fino a che non si sia avuto avviso che fu provveduto al presenziamento, di fermarsi prima di impegnare i deviatoi stessi e di oltrepassarli con precauzione.

REGOLAMENTO SUI SEGNALE

Articolo 46.

— comma 2 — Quando al treno si presenta un segnale semaforico di 1^a categoria indicante **via impedita**, il macchinista deve **fermare il treno senza oltrepassare il semaforo** e non deve avanzare se non quando il segnale avrà cambiato l'indicazione di via impedita in quella di via libera e dopo ricevutone il prescritto ordine dal capo treno, salvo le eccezioni di cui ai seguenti comma 6, 7 ed 8.

Sulle linee esercitate col **sistema di blocco automatico**, poi, se il **segnale di 1^a categoria è contraddistinto con la lettera P**, il macchinista, dopo trascorsi 10 minuti dall'arresto ed in seguito al prescritto segnale di partenza del capotreno, deve tuttavia riprendere la corsa anche se il segnale suddetto permane nella posizione di via impedita, non superando però la velocità di 25 km all'ora e regolando la corsa in modo da potere prontamente fermare il treno ad un eventuale ostacolo od ingombro della sezione di blocco, e ciò fino alla successiva stazione abilitata. La velocità dovrà essere tanto più mo-

(3) *Rispettate segnali di protezione di che conservano loro significato.*

derata quanto più la visuale libera è limitata, sia per le condizioni locali, sia per le condizioni atmosferiche.

— comma 5 - I segnali di 1^a categoria e quelli di avviso non hanno significato per i treni che si allontanano dalla località da loro protetta, a meno che vengano ripetutamente manovrati come è detto all'articolo 38 comma 2.

I segnali stessi, sulle linee a doppio binario, non hanno significato neanche per i treni che giungessero alla stazione percorrendo il binario illegale, salvo prescrizioni in contrario.

Articolo 52

— comma 8 - I dischi non hanno significato per i treni che si allontanano dalla località protetta a meno che vengano ripetutamente manovrati come è detto all'art. 38 comma 2.

I segnali stessi non hanno neppure significato nelle linee a doppio binario per i treni che giungano alla stazione percorrendo il binario illegale, salvo prescrizioni in contrario.

DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO CON D. C.

Articolo 9

— comma 1 - Nel caso che un treno si sia fermato ad un segnale di blocco automatico disposto a via impedita, il capotreno si recherà subito all'apparecchio telefonico per informare il Dirigente Centrale e riceverne istruzioni.

Chi riceve il presente ordine di servizio rilascerà ricevuta scritta al proprio superiore immediato. Le ricevute dovranno essere inviate alle Sezioni Compartimentali da cui dipendono i singoli agenti, per essere conservate nelle posizioni personali dei medesimi.

Le Sezioni si assicureranno che i dipendenti agenti interessati siano stati forniti di un esemplare dell'ordine di servizio e che abbiano preso piena ed esatta conoscenza delle nuove disposizioni in esso contenute.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.

Ordine di servizio N. 119.

Prontuario delle Stazioni per il carico delle merci in collettame.

(Vedi Ordine di Servizio N. 33 - 1926)

E' stato provveduto alla ristampa del « Prontuario delle stazioni per il carico delle merci in collettame » di cui l'ordine di servizio N. 33-1926.

Detta pubblicazione comprende:

a) l'elenco alfabetico delle stazioni abilitate al servizio delle merci, appartenenti alle Ferrovie dello Stato, alle linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato, alle Ferrovie concesse, Tramvie e linee di navigazione lacuali e marittime ammesse al servizio cumulativo o di corrispondenza;

b) le suddette stazioni raggruppate per tratti di linea con l'indicazione della distanza in chilometri dalla stazione iniziale di ciascun tratto di linea (per le Ferrovie dello Stato) o da quella di transito (per le Ferrovie, Tramvie, ecc. ammesse al servizio cumulativo) o di scambio (per le Ferrovie, Tramvie, ecc. ammesse al servizio di corrispondenza);

c) tre carte ferroviarie di cui due con la numerazione dei tratti di linea ed una con l'indicazione della distanza che intercede fra le stazioni estreme di ciascun tratto di linea.

L'elenco delle stazioni appartenenti alle Ferrovie dello Stato raggruppate per tratti di linea è stato completato col raggruppamento degli scali di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Firenze, Roma e Napoli e con l'indicazione delle distanze in chilometri fra scalo e scalo della stessa località.

Le indicazioni contenute nel volume danno modo al personale delle stazioni e dei treni adibito all'esecuzione dei trasporti in collettame di conoscere prontamente le linee alle quali appartengono ed in quale punto di ciascuna linea si trovino le stazioni destinatarie dei trasporti ed avere quindi una norma sicura per il carico ed

il trasbordo delle merci nei carri misti o scorta di competenza, evitando disguidi od erronei istradamenti.

Il « Prontuario » verrà distribuito a cura delle Sezioni Movimento, agli Uffici, alle stazioni ed ai depositi del personale viaggiante, nel quantitativo di esemplari necessario e proporzionato all'importanza delle stazioni ed impianti.

I Capi stazione, Capi gestione e Capi personale viaggiante dovranno provvedere ed assicurarsi che la pubblicazione sia tenuta aggiornata con le modificazioni che saranno diramate con appositi Ordini di servizio ed Appendici.

Il volume deve considerarsi in dotazione alle stazioni, alle gestioni merci ed ai depositi del personale viaggiante e non ai singoli agenti; non dovrà quindi essere asportato nel caso di cambiamento dei titolari degli impianti o comunque degli assegnatari della pubblicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 6, 15 e ai dirigenti delle squadre con trasbordatori.

Ordine di servizio N. 120.

Abolizione del conto corrente per i trasporti di persone, di materiali da costruzioni e mezzi d'opera, per conto del Ministero dei Lavori Pubblici.

A partire dal 1 luglio 1935-XIII, i trasporti di persone, di materiali da costruzione e mezzi d'opera che vengono eseguiti dalla Direzione Generale delle Nuove Costruzioni Ferroviarie del Ministero dei Lavori Pubblici, saranno effettuati a pagamento diretto e non più in conto corrente.

I trasporti di cui si tratta dovranno essere perciò scritturati nei riassunti ordinari, e pertanto l'Ordine di Servizio N. 41/1925 ed il 10° capoverso della Circolare N. 57/1931 sono abrogati.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 18, 19, 20, 21, e 22.

Parte II - n. 28 - 11 luglio 1935-XIII.

Ordine di servizio N. 121.

Trasporti di cose e quadrupedi eseguiti, per motivi di servizio, dalla Milizia V. S. N.

A partire dal 1° luglio 1935-XIII le disposizioni dell'O. S. N. 50/1925 sono annullate e sostituite dalle seguenti:

Tutti i trasporti di cose e quadrupedi, effettuati per ragioni di servizio, dalla Milizia V. S. N. ordinaria, compresa la M. D. C. A. T. e da Cos., sono ammessi al conto corrente:

a) su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato (Continentali, Sicule e Sarde) e da esse esercitate.

b) da e per le stazioni delle ferrovie concesse all'industria privata che ammettono in servizio cumulativo l'applicazione del Regolamento per i trasporti militari.

Sono esclusi dal conto corrente i trasporti effettuati dalle altre specialità della Milizia non indicate sopra, e cioè quelli eseguiti per conto della Milizia Ferroviaria, Milizia Postelegrafonici, Milizia Portuaria, Milizia Stradale, Milizia Forestale e Milizia Confinaria.

Sono altresì escluse dal conto corrente le spedizioni effettuate dalla Milizia V. S. N. ordinaria, M. D. C. A. T. e da Cos alle altre specialità della Milizia sopra indicate e viceversa.

I trasporti ammessi al conto corrente dovranno essere scortati dalle lettere di vettura conformi al modello adottato per le spedizioni ordinarie del pubblico e dovranno essere presentate, a proprie spese, dall'Autorità che richiede il trasporto.

I trasporti potranno essere eseguiti a Grande ed a Piccola Velocità, ed a ciascun documento di trasporto si dovrà allegare la richiesta di spedizione mod. C ((bianca) — parte 3^a — stabilita dal suindicato Regolamento per i trasporti militari, rilasciata dai singoli Comandi della Milizia e sotto la loro diretta responsabilità.

Tale richiesta, sulla quale sarà impressa a stampiglia in modo ben appariscente la dizione «*Trasporti in*

conto corrente) verrà trattenuta dall'Amministrazione ferroviaria per la compilazione dei conti di debito.

Le spedizioni in servizio interno dovranno essere scritturate promiscuamente con gli altri trasporti in conto corrente, di cui alla Circ. N. 57/1931, e cioè sui registri mod. C¹-402 per quelle in partenza e sui mod. C¹-405 per quelle in arrivo.

I trasporti in servizio cumulativo dovranno essere scritturati, se in arrivo alle stazioni F. S. promiscuamente con i trasporti ordinari sui registri arrivi del servizio cumulativo ed in gruppo a parte nei rispettivi riassunti: quelli in partenza promiscuamente con i trasporti ordinari tanto sui registri quanto sui riassunti, facendo sempre risultare nelle colonne delle tasse che i trasporti furono eseguiti in conto corrente.

I trasporti in servizio cumulativo, contabilmente devono considerarsi in affrancato, se diretti a stazioni di ferrovie concesse o laghi, ed in assegnato se in provenienza dalle medesime. Avvertesi però, che mentre per i trasporti diretti o provenienti da Amministrazioni aderenti al Controllo Comune è sufficiente la presentazione di un solo documento, per i trasporti da e per le Amministrazioni non aderenti al Controllo Comune è sufficiente la presentazione di un solo documento, per i trasporti da e per le Amministrazioni non aderenti dovranno invece presentarsi tante lettere di vettura quante sono le Amministrazioni interessate al trasporto, considerando come componenti una sola Amministrazione le Ferrovie di Stato e quelle aderenti al ricordato Controllo.

I transiti in contatto con le Amministrazioni non aderenti al Controllo Comune devono trasmettere al Controllo merci cumulativo di Firenze la lettera di vettura che porta allegata la richiesta mod. C. (bianca).

I transiti stessi debbono inoltre stabilire ed esporre sui documenti di trasporto il credito spettante alle ferrovie concesse in base alle tariffe militari, tenendo presente le disposizioni del relativo regolamento, nonché le norme delle Convenzioni pel servizio cumulativo con le singole amministrazioni interessate.

Per tutto quanto riguarda il trasporto delle merci, materiali, vettovaglie, quadrupedi, ecc., valgono le disposizioni del R. T. M. — Parte seconda — Trasporti

di cose Ed. 15 maggio 1934-XII in quanto non siano contrarie a quelle sopraindicate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 122.

Estensione di servizio nella fermata di San Mommé.

Dal 10 luglio 1935-XIII la Fermata di San Mommé, della linea Bologna-Pistoia, verrà abilitata al servizio merci G. V. e P. V. limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500 per spedizione, composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ognuno

In conseguenza, nella parte 1^a del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete di Stato — edizione 1° aprile 1929 » — a pagina 93, di fronte al nome di S. Mommé, nelle colonne 9 e 10 dovranno essere esposte le indicazioni G (a) e P (a).

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio », parte 1^a, edizione novembre 1931, di contro al nome di San Mommé, a pagina 17, modificare l'indicazione « LB », in « LP ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Errata-corrige.

Bollettino n. 26 — parte II — nel Comunicato: Concorsi a posti di Medico di Riparto; a pag. 318: Il Riparto di S. Zeno Folzano deve essere indicato come dipendente dall'Ispettorato Sanitario di Milano, anziché da quello di Palermo.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 123.

Modificazioni al Regolamento per la circolazione dei treni, al Regolamento sui segnali ed alle Istruzioni per il servizio del personale di condotta delle locomotive.

Con Decreto Ministeriale 20 giugno 1935-XIII numero 3579 sono stati modificati come segue Part. 14 del Regolamento per la circolazione dei treni e l'articolo 54 del Regolamento sui segnali:

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

Art. 14.

Comma dall'1 al 4 invariati.

Comma 5. — Il personale di macchina ed il Capotreno, partendo da una stazione, devono assicurarsi del regolare istradamento del proprio treno, prestando attenzione ai segnali fissi di partenza che comandano l'istradamento stesso e, dove questi mancano o non sono distinti per ciascun binario, osservando oltre che la posizione dei deviatori incontrati di punta, anche quella dei segnali bassi (marmotte) e dei dischetti ed indicatori applicati agli scambi. Detti agenti ed i rimanenti del personale di scorta hanno pure l'obbligo di osservare se venisse fatto qualche segnale di arresto e se il segnale di protezione venisse ripetutamente manovrato.

Comma dal 6 al 20 — invariati.


REGOLAMENTO SUI SEGNALI

Art. 54.

Segnali bassi (Marmotte).

Comma 1. — Sono costituiti da fanali girevoli che hanno due faccie disposte ad angolo retto fra loro, dipinte una a strisce diagonali di colore bianco e violetto

alternate e l'altra in bianco con filettatura di colore nero.



A queste due faccie corrispondono, di notte, rispettivamente una luce violetta ed una luce bianca lattea.

Comma 2 - Le segnalazioni dei segnali bassi si riferiscono di regola alle manovre e sono le seguenti:

- a) *segnalazione di fermata;*
di giorno: faccia a strisce diagonali di colore bianco e violetto alternate;
di notte: una luce violetta.

Impone l'arresto

- b) *segnalazione di libero passaggio;*
di giorno: faccia bianca con filettatura di color nero;
di notte: una luce bianca lattea.

Autorizza il passaggio

Comma 3. - I segnali bassi devono essere rispettati anche dai treni in partenza.

In conseguenza delle modificazioni di cui sopra, viene pure modificato come segue il comma 6 dell'art. 27 dell'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive, edizione 1930:

ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE

Art. 27 (comma 6). - Il personale di macchina, partendo da una stazione, deve assicurarsi del regolare istra-

damento del proprio treno, prestando attenzione ai segnali fissi di partenza che comandano l'istradamento stesso e, dove questi mancano o non sono distinti per ciascun binario, osservando oltre che la posizione dei deviatori incontrati di punta, anche quella dei segnali bassi (marmotte) e dei dischetti ed indicatori applicati agli scambi. Detto personale ha pure l'obbligo di osservare se venisse fatto qualche segnale di arresto e se il segnale di protezione venisse ripetutamente manovrato.

Le disposizioni regolamentari sopra riportate entreranno in vigore alle ore zero del giorno 1° agosto p. v. Alla stessa data entrerà pure in vigore la variante all'art. 93 (comma 8) del Regolamento sui Segnali edizione 1928, di cui all'ordine di servizio 160/1932, variante che integralmente si riporta:

Art. 93 (comma 8). - E' aggiunto il seguente capoverso:

« Dalla parte opposta a quella a cui comandano, i segnali semaforici menzionati sopra, mostrano di giorno una o più ali dipinte in bianco con una striscia verticale nera e di notte una luce verde in corrispondenza all'ala superiore se questa è disposta orizzontalmente oppure luci bianche in corrispondenza all'ala o alle ali inclinate in alto.

Chi riceve il presente ordine di servizio rilascerà ricevuta scritta al proprio superiore immediato. Le ricevute dovranno essere inviate alle Sezioni Compartimentali da cui dipendono i singoli agenti, per essere conservate nelle posizioni personali dei medesimi.

Le Sezioni si assicureranno che i dipendenti agenti interessati siano stati forniti di un esemplare dell'ordine di servizio e che abbiano preso piena ed esatta conoscenza delle nuove disposizioni in esso contenute.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

Ordine di servizio N. 124.

Estensione di servizio nella fermata di Valleerosia.

Dal 1° luglio 1935-XIII, nella fermata di Valleerosia, della linea Genova-Ventimiglia, il servizio merci a G. V. e P. V., che era limitato ai trasporti in servizio interno in piccole partite non superanti il peso di kg. 100 ciascuno, è stato esteso ai trasporti in servizio interno in piccole partite di peso fino a kg. 1000, composti di colli non superanti il peso di kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza nella parte I del «Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato» edizione 1° aprile 1929-VII, la nota (1) posta in calce alla pagina 107 dovrà essere così modificata:

«Limitatamente ai trasporti, in solo servizio interno, di peso fino a kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di kg. 100 ciascuno».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Circolare N. 22.

20^a Appendice all'Elenco alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930-VIII).

In relazione alla Circolare n. 37/1930, si avvertono le stazioni della Rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'«Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. al 31 di-

Parte II - n. 29 - 18 luglio 1935-XIII.

cembre 1929 », che detto Elenco dovrà essere aggiornato, come segue, alla data del 31 maggio 1935-XIII:

1) *al Quadro A:*

a) aggiungere le seguenti Ditte ed i numeri di servizio rispettivamente assegnati ai loro carri:

Gangemi Giacomo & Figli - Aci-
reale da 977350 a 977499
Masturzo (Fratelli) - Napoli -
Via Nuova Poggioreale . . » 966350 » 966499
Oppicelli (Fratelli) - Genova -
Piazza Sarzano, 31 » 974300 » 974499

b) modificare l'indirizzo delle seguenti Ditte:

Consorzio Burro Gorgonzola Uova - da Chiasso - in
Lecco - presso il Sig. Giuseppe Modonesi - Via Marco
d'Oggiono, 5;

Nagel Francesco di Ludovico - Firenze - da Via
Jacopo da Diacceto 18, in Piazza della Signoria 5;

2) *ai Quadri A e B:*

c) cancellare le seguenti Ditte che non hanno più
carri iscritti nel parco veicoli F. S.:

Giurlani Gaetano - Lucca;
Miceli Ignazio - Palermo - Via Principe Scordia
n. 138;
Pilara (Fratelli) - Palermo - Piazzetta Porta Car-
bone, 7;

3) *al Quadro B:*

d) di fianco ai numeri di servizio dei carri sotto-
indicati aggiungere la scritta della ragione sociale:


da 966350 a 966499 Fratelli Masturzo - Napoli;
» 974300 » 974499 Fratelli Oppicelli - Genova;
» 977350 » 977499 Giacomo Gangemi e Figli - Aci-
reale;

e) modificare la ragione sociale della seguente
Ditta:

Consorzio Burro Gorgonzola Uova - Chiasso - in:
Consorzio Burro Gorgonzola Uova - Lecco.

*Distribuita agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30,
32, 36 e 37.*

Il Direttore Generale
VELANI



damento il N. 224 quando sia presa per base la stazione di Trento.

Le stazioni della linea Trento-Primolano-Venezia-Mestre rileveranno le corrispondenti distanze dalla tabella (63) ripristinata come sopra è detto.

Nell'indice alfabetico dei suaccennati prontuari, fra i nomi di Ronco e Ronta aggiungere quello di « Roncogno » con la indicazione del numero della pagina e di quello progressivo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 126.

Ripristino del binario d'incrocio nella fermata di Mongiove della linea Chivasso-Aosta.

Dalle ore 0 del giorno 1° agosto 1935-XIII verrà riattivato il binario d'incrocio nella fermata di *Mongiove* (km. 66 + 641,15) della linea Chivasso-Aosta. Dalla stessa ora e data la predetta fermata verrà trasformata di nuovo in stazione ed abilitata al servizio movimento che sarà disimpegnato dai militari del Reggimento Ferrovieri del Genio.

Il servizio delle merci, dei viaggiatori e dei bagagli continuerà ad essere gestito da assunto.

Detta località continuerà ad essere abilitata al servizio viaggiatori e bagagli senza limitazioni ed al servizio merci G. V. e P. V. con le restrizioni di cui alla lettera *b*) delle « Note Comuni » della 1° parte del Prontuario Generale delle distanze chilometriche, e cioè limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 1000, composti di colli non superanti il peso di chilogrammi 100 ciascuno.

In conseguenza di quanto sopra nella prefazione generale all'orario generale di servizio, parte 1° edizione

novembre 1931-X, a pag. 13, il nome di Mongiove dovrà considerarsi scritto in carattere minuscolo.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 nonchè, limitatamente al Compartimento di Torino, agli agenti delle classi 10, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54.

Ordine di servizio N. 127.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Unico sulla linea Faenza-Firenze S. M. N.

Dalle ore 0 del 1° agosto 1935-XIII sarà attivato sulla linea Firenze S.M.N.-Faenza il sistema di Esercizio con Dirigente Unico.

Il D. U. amministrativamente è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio Ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa; il suo Ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come posto distaccato, alla diretta dipendenza del Capo Riparto Movimento.

L'Ufficio del D. U. è situato nella stazione di Firenze S.M.N. ed è collegato a mezzo di telefono selettivo con i seguenti impianti:

Firenze S.M.N. (Dirigente Movimento)
Firenze S.M.N. (Capo Personale Viaggiante)
Firenze S.M.N. (Deposito Locomotive)
Firenze S.M.N. (Riparto Movimento)
Firenze Campo Marte
Fiesole Caldine
Montorsoli
Vaglia
CC Km. 25 + 895
S. Piero a Sieve
CC Km. 31 + 488
Borgo S. Lorenzo
Panicaglia
CC Km. 39 + 874

Ronta
 Fornello
 Crespino del Lamone
 Fantino
 Marradi
 S. Martino in Gattara
 CC Km. 73 + 801
 S. Cassiano
 CC Km. 79 + 074
 Fognano
 CC Km. 86 + 125
 Brisighella
 CC Km. 89 + 801 (Abitazione Assuntore P. L.
 Km. 90 + 238)
 Garetta Km. 90 + 230
 CC Km. 92 + 032
 CC Km. 95 + 184
 CC Km. 99 + 247
 Faenza

Le stazioni di Fiesole Caldine, Borgo S. Lorenzo, Marradi e Faenza continueranno ad essere rette da Dirigenti locali, le altre stazioni della linea saranno invece rette da Assuntori o da Agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle disposizioni per il « Servizio con Dirigente Unico » Edizione 1928-VI di cui FO. S. n. 146 in data 20 settembre 1928-VI, dalle norme particolari di cui la Circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928-VI, nonché dalle modificazioni di cui gli O. S. n. 24/1930-VIII, n. 49/1931-X, n. 80/1932-XI e n. 9/1934-XII.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non sieno modificati e sostituiti dalle suddette disposizioni per l'esercizio con D. U. oppure non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 37 del Compartimento di Firenze.

Ordine di servizio N. 128.

Modificazioni progressive chilometriche delle località della linea Noto-Pachino.

Le progressive chilometriche delle stazioni e fermate situate sulla nuova linea a scartamento normale Noto-Pachino, aperta all'esercizio il 28 aprile c. a. con l'O. S. n. 55 pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » n. 15 dell'11 aprile 1935 anno XIII, vengono rettificare come segue:

Stazione di Noto	km.	0 + 000
Fermata di Falconara Iblea	»	3 + 655,17
Stazione Noto Marina	»	5 + 858,11
Stazione Roveto Bimmisca	»	12 + 549,46
» S. Lorenzo Lo Vecchio	»	18 + 354,47
» Marzameni	»	23 + 955,92
» Pachino	»	27 + 107,16

In conseguenza il terzultimo capoverso dell'allegato A e l'allegato B al suddetto Ordine di Servizio dovranno essere sostituiti con quelli di cui agli allegati A e B del presente Ordine di Servizio.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli provvederà in tempo utile per la sostituzione, alle stazioni della linea suddetta, degli attuali biglietti a serie fissa, con altri portanti i prezzi computati in base alle nuove distanze.

Le stazioni ed agenzie che sono fornite di biglietti a Serie fissa in destinazione di località della ripetuta linea e che non ricevessero tempestivamente le nuove scorte, dovranno informare il predetto Controllo per i provvedimenti del caso.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché, limitatamente al Compartimento di Palermo, agli agenti delle classi 9, 11, 12, 13, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 e 54.

Allegato A all'Ordine di Servizio N. 128-1935-XIII

Il terzultimo capoverso dell'Allegato A all'O. S. n. 55, 1935 A. XIII, è sostituito dal seguente:

« Di contro a ciascuna stazione esporre la distanza che dovrà essere formata aggiungendo a quella risultante per Noto, km. 4 per Falconara Iblea, km. 6 per Noto Marina, km. 13 per Roveto-Bimmisca, km. 19 per S. Lorenzo Lo Vecchio, km. 24 per Marzameni, km. 28 per Pachino »).

Allegato B all'Ordine di Servizio N. 128 - 1935-XIII**(160-bis) Noto-Pachino****Noto**

4	Falconara Iblea				
6	3	Noto Marina			
13	9	7	Roveto Bimmisca		
19	15	13	6	S. Lorenzo Lo Vecchio	
24	21	19	12	6	Marzameni
28	24	22	15	9	4 Pachino

Ordine di servizio N. 129.**Trasformazione in fermata della stazione di Rlofredo.**

Dal giorno 26 giugno 1935-XIII la stazione di Rlofredo della linea Roma-Sulmona è stata trasformata in fermata gestita da Assuntore.

Detta località conserva tutte le precedenti abilitazioni ai servizi viaggiatori, bagagli, merci e telegrammi

di servizio. Viene disabilitata dal servizio telegrafico per conto del pubblico.

Di conseguenza nella parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete di Stato, edizione 1° aprile 1929, a pag. 81, di contro al nome di Riofreddo, nella colonna 13, dovrà essere cancellata l'indicazione P.

Nella parte prima della Prefazione generale all'orario generale di servizio (edizione novembre 1931-X, a pagina 15, il nome di Riofreddo dovrà scriversi in carattere corsivo.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16.

Ordine di Servizio N. 130.

Servizio cumulativo con la ferrovia Arezzo-Sinalunga. — Applicazione di provvedimenti restrittivi.

Col giorno 8 luglio 1935 è stato sospeso il servizio cumulativo viaggiatori e bagagli con la Ferrovia Arezzo-Sinalunga ed il servizio cumulativo delle merci deve aver luogo soltanto all'assoluta condizione che tutti i trasporti, compresi quelli previsti dal par. 1° Art. 28 delle Condizioni e Tariffe, siano effettuati in *porto assegnato*, se in partenza da stazioni della Ferrovia concessa sopra citata, ed in *porto franco* se destinati a stazioni di questa ultima.

Inoltre i trasporti destinati alla Ferrovia Arezzo-Sinalunga non possono essere gravati nè di assegni nè di spese anticipate anche se queste ultime rappresentano *porto anteriore*.

I transiti di Arezzo e di Sinalunga dovranno quindi rifiutare il proseguimento dei trasporti provenienti dalla Ferrovia Arezzo-Sinalunga che, eseguiti dalla data sopra citata in poi, fossero stati accettati in *porto franco* come pure non dovranno dar corso ai trasporti in destinazione di detta ferrovia eseguiti in *porto assegnato*, oppure gravati di assegno o di spesa anticipata.

Per tali trasporti le stazioni di Arczzo e di Sinalunga dovranno chiedere disposizioni alle stazioni mittenti per le opportune regolarizzazioni e contemporaneamente dovranno segnalare tali irregolarità al Controllo Merci Cumulativo Italiano di Firenze il quale provvederà agli opportuni richiami e ad adottare i provvedimenti disciplinari del caso, a carico degli agenti di questa Amministrazione responsabili delle irregolarità sopra accennate.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 15

Ordine di servizio N. 131.

Cambiamento di nome della stazione di Certosa.

La stazione di Certosa, della linea Milano-Novi, ha assunto la nuova denominazione di Certosa di Pavia.

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome di detta stazione, dovrà essere appertata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed agenzie interessate.

Peraltro, qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di luglio 1935, dovranno richiedere al Controllo suddetto la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di Certosa di Pavia.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 132.

Cambiamento di nome della stazione di Rocchetta S. Antonio.

La stazione di Rocchetta S. Antonio, della linea Avellino-Rocchetta S. Antonio, ha assunto la nuova denominazione di Rocchetta S. Antonio-Lacedonia.

Di conseguenza in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome della detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero la nuova fornitura entro il mese di luglio 1935 dovranno richiedere al Controllo suddetto la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Rocchetta S. Antonio-Lacedonia.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti nei modi d'uso al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 133.

Istituzione della fermata imprevista di Casa dei Coppi sulla linea Asti-Casale.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto 1355 del 14 novembre 1933, sarà attivata dal 1° agosto 1935-XIII la fermata di Casa dei Coppi in corrispondenza al casello N. 21 fra le stazioni di Asti e Portacomaro, dalle quali dista rispettivamente km. 6 + 893 e 1 + 250, alla progressiva km. 27 + 136 della linea Asti-Casale.

Detta fermata non è presenziata ed è abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolge con le

modalità di cui all'Ord. di Servizio N. 105, pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » N. 24 del 16 giugno 1932-X.

In conseguenza di quanto sopra, nella Parte I° del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1° aprile 1929 VII) a pagina 28, fra i nomi di Casacalenda Guardialfiera e Casalbordino, si dovrà inserire:

« Casa dei Coppi/Castagnole delle Lanze-Asti Mortara/Torino/2° Alessandria/6° Mortara/Alessandria /V⁽²⁾/B⁽²⁾/ ».

Neila parte II del Prontuario suddetto si dovrà:

a pagina 9 — tabella polimetrica 23 — fra i nomi di Asti e Portacomaro, inserire « Casa dei Coppi » con le seguenti distanze:

TABELLA: (23) Linee del Monferrato

Alessandria	km/42 ^(c)	Cavallermaggiore	km/ 72
Cantalupo	» 50 ^(c)	Costigliole	
Oviglio	» 50 *	(Motta di)	» 20
Carentino	» 46 *	Isola d'Asti	» 16
Bergamasco	» 44 *	Molini d'Isola	» 15
Bruno	» 41 *	S. Marzanotto	» 12
Castelnuovo Belbo	» 39 *	Asti	» 7
Incisa Scapaccino	» 36 *	Portacomaro	» 2
Nizza Monferrato	» 32 *	Castell'Alfero	» 5
Calamandrana	» 37 *	Tonco-Alfiano	» 8
Canelli	» 41 *	Penango	» 11
S. Stefano Belbo	» 39	Moncalvo	» 16
Calosso - Castiglione Tinella	» 36	Ponzano Monferr.	» 19
Costigliole d'Asti	» 33	Serralunga-Ceres.	» 23
Castagnole delle Lanze	» 28	Ozzano Monferr.	» 28
Neive	» 33	S. Giorgio Casale	» 32
Barbaresco	» 37	Casale Monferrato	» 39
Alba	» 42	Terranova Monf.	» 47
Mussotto -	» 44	Terrasa	» 50
Monticello d'Alba	» 48	Caudia Lomellina	» 53
S. Vittoria	» 52	Cozzo	» 55
Bra	» 59	Zeme	» 57
Madonna del Pil.	» 67	Castel d'Agogna	» 63
		Mortara	» 67

(c) Distanza computata per la via di Castello d'Annone (da considerarsi stampata in carattere grassetto).

— a pagina 62, fra i nomi di Casacalenda — Guardialfiera e Casalbordino, inserire: « Casa dei Coppi /23/ ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, nella linea: Mortara-Asti-Castagnole delle Lanze, fra i nomi di Portacomaro e S. Marzanotto, si dovrà inserire il nome di Casa dei Coppi e di centro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nella tabella N. 23 la distanza sarà quella indicata nel prospetto suddetto.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza per Casa dei Coppi dovrà essere formata aggiungendo km. 7 a quella indicata per Asti, km. 39 a quella indicata per Casale Monferrato, km. 67 a quella indicata per Mortara e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'indice alfabetico, nella sede opportuna inserire il nome di Casa dei Coppi con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio » parte I^a, a pagina 10 fra i nomi di Casacalenda Guardialfiera e Casalbordino si dovrà inserire:

« Casa dei Coppi LB/T/10 ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Comunicati:

Ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni.

Come è noto per il R. D. 16 dicembre 1927, N. 2210, sulle precedenze fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, i decorati di medaglia d'oro al valor militare, quando intervengono singolarmente a cerimonie, prendono posto nella categoria VI, Classe 3^a, e, quando intervengono in corpo, e cioè a mezzo del Consiglio Direttivo del Gruppo Medaglie d'oro, occupano il 18° posto nell'ordine previsto dall'art. 3 del R. D. succitato.

« Nell'opportunità che sia assicurato alle medaglie d'oro al valor militare il collocamento suaccennato, mentre si prega di provvedere che, avendo luogo funzioni e cerimonie di speciale importanza, siano invitati i Decorati predetti, si richiama l'attenzione sulle disposizioni relative al posto loro spettante affinché, a seconda che intervengano isolatamente od in gruppo, siano collocati in conformità delle disposizioni stesse ».

Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Marina con atto 22 giugno 1935, N. 16350, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la Ditta Pietro Argenti di Milano - Via Pacinetti, 11.

Il Direttore Generale
VELANI

Or
S
e
A
d

Vi
Tr
des

De
po
I
C
D
e
ta

Or
Ar
r

H
as
ag
L
C
S
T

T
v
r

Ordine di servizio N. 134.

Servizio cumulativo con la ferrovia Modena-Vignola esercitata dalla Società Emiliana di Ferrovie, Tramvie e Automobili (S. E. F. T. A.) - Nuova denominazione della stazione di Castelnuovo.

La stazione di Castelnuovo della Ferrovia Modena-Vignola esercitata dalla Società Emiliana di Ferrovie Tramvie ed Automobili (S.E.F.T.A.) ha modificato la denominazione in « Castelnuovo Rangone ».

Di conseguenza, opportune variazioni devono essere praticate nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » (Edizione 1° dicembre 1933-XII) Parte I (Testo) e Parte II (Carte), nella « Prefazione Generale all'orario generale di servizio » Parte prima (Edizione novembre 1931-X) e in tutte le altre pubblicazioni di servizio in cui è citata la stazione suddetta.

Ordine di servizio N. 135.

Ammissione alla circolazione di un carro privato frigorifero, iscritto nel parco delle Ferrovie francesi dell'Est

E' stato iscritto nel parco delle Ferrovie francesi dell'Est il carro frigorifero privato Est 519261 P. a due assi, munito di un impianto refrigerante ad ammoniaca, azionato da un motore Diesel da 10 HP alimentato da nafta. Il motore aziona pure una dinamo, la quale produce la corrente occorrente per gli apparecchi di regolazione o di sicurezza (funzionanti automaticamente) dell'impianto di raffreddamento o di riscaldamento.

Il carro soddisfa alle condizioni richieste per la circolazione sulle linee F. S., sulle quali viene pertanto ammesso.

L'ammissione e la circolazione del carro predetto, nei riguardi tecnici, sono regolate dalle stesse condizioni stabilite per il carro Hgz 962400 della Ditta Altek, in-

scritto nel parco F. S. e di cui l'Ordine di Servizio n. 95/1931, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 23 del 4 giugno 1931; ma trattandosi di carro privato estero vanno bene inteso applicate, nei riguardi del trasporto, giacenza, percorso a vuoto ed altro, le disposizioni relative al trattamento dei carri privati in servizio internazionale, di cui al punto 330 della Rivista delle Comunicazioni Ferroviarie n. 12 del 15 giugno 1930 e successive aggiunte di cui il punto 428 nel n. 15 del 1° agosto 1930 della detta Rivista, il punto II della Circolare verde n. 3 del 28 aprile 1932 ed il punto IV della Circolare verde n. 4 del 7 giugno 1932.

Le merci caricate in detto carro devono essere tassate con una maggiorazione del 10 % sull'ammontare delle tasse competenti ai trasporti ordinari.

Nei riguardi del punto a) del suddetto Ordine di Servizio si avverte che il carro porta due indicazioni relative alla tara: e cioè il peso complessivo del carro compreso quello del macchinario e, distintamente, il peso del solo macchinario.

Distribuito agli agenti delle clas i 2, 3, 5, 8, 9, 15, 30 (delle Squadre Rialzo), 32 (delle Squadre Rialzo), 36 e 37.

Comunicato:

Consiglio Provinciale dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea per la provincia di Roma.

BANDO DI CONCORSO:

- a) *per ricoveri antiaerei di nuova costruzione;*
- b) *per ricoveri antiaerei ricavati con adattamenti in costruzioni esistenti.*

Art. 1.

Il Consiglio provinciale dell'U. N. P. A. di Roma, allo scopo di promuovere realizzazioni di protezione antiaerea, bandisce due concorsi:

- a) *per ricoveri a. a. di nuova costruzione;*

b) per ricoveri a. a. ricavati con adattamenti in costruzioni esistenti.

Detti ricoveri dovranno risultare ultimati alla fine dell'anno 1936-XV. Essi dovranno sorgere nella città o nella provincia di Roma.

Art. 2.

Il concorso sarà irrevocabilmente chiuso il 31 dicembre 1936-XV alle ore 19.

Art. 3.

I concorrenti dovranno presentare domanda di partecipazione indicando la località precisa dove sorgerà il ricovero e fornendo dati sull'edificio e sulla zona. Dovranno preventivamente presentare il progetto al Consiglio provinciale di Roma dell'U. N. P. A., prima dell'inizio dei lavori dei ricoveri, per modo che sia possibile alla Commissione di dare una prima approvazione di massima ed al Consiglio di far seguire l'esecuzione dei lavori. I concorrenti dovranno far pervenire i progetti entro il 31 dicembre 1935-XIV alle ore 19 e dovranno improrogabilmente far pervenire per il 31 dicembre 1936-XV alle ore 19 una descrizione dei lavori eseguiti, corredata di tutti i documenti, calcoli e disegni, che valgano a chiaramente illustrare i lavori stessi.

Art. 4.

Per ogni ricovero dovrà risultare:

- a)* il proprietario;
- b)* l'ingegnere, l'architetto o l'ufficiale progettista;
- c)* il costruttore.

Dette qualifiche dovranno essere comprovate dai certificati consueti rilasciati dalle rispettive Organizzazioni sindacali o dall'Ente statale competente.

Art. 5.

Il ricovero deve offrire come protezione minima all'offesa dirompente, quella agli effetti causati dalla caduta di una bomba di 100 kg con velocità di arrivo di

250 m/s. Caratteristiche della bomba: 35 kg di carica interna di tritolo, diametro cm 26.

Il ricovero deve offrire anche protezione alle offese chimiche e incendiarie.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una commissione presieduta dal Presidente del Consiglio provinciale di Roma dell'U. N. P. A., o da chi per esso, e composta di rappresentanti dei Ministeri dell'Aeronautica, della Guerra e dei LL. PP., del Governatorato di Roma, del Comitato provinciale p. a. a. e di due membri scelti dal Presidente del Consiglio provinciale di Roma dell'U. N. P. A. possibilmente tra i professori del R. Istituto Superiore d'Ingegneria o di quello di Architettura di Roma. Il giudizio della Commissione è insindacabile. Essa, tenendo anche conto delle difficoltà superate, della spesa sostenuta in raffronto al grado di protezione raggiunto, della genialità delle soluzioni adattate, della rispondenza tra progetti ed esecuzioni, e di quanto altro crederà opportuno, sceglierà } i ricoveri a. a. di nuova costruzione
 } gli adattamenti a ricov. in costr. esistenti
 che riterrà migliori, graduandoli in ordine di merito.

Art. 7.

Sono stabiliti per ora i seguenti premi oltre a diplomi:

Confed. Fasc. Ind. Cemento, Calce, Gesso e manufatti di cemento — Rimborserà al 1° dell'uno e dell'altro concorso il 50 % del costo del cemento impiegato per la costruzione del ricovero, al secondo il 40 %; al terzo il 25 %.

Ass. Naz. Fasc. Ind. Metallurgici — Rimborserà il 50 % - 40 % - 25 % del costo del ferro impiegato rispettivamente nei tre ricoveri antiaerei giudicati i migliori. Eguale concessione viene fatta per i tre migliori adattamenti a ricovero nelle case esistenti.

Art. 8.

Agli ingegneri, che risultino progettisti del 1° - 2° - 3° dei: $\left\{ \begin{array}{l} \text{ricoveri a. a. di nuova costruzione;} \\ \text{ricoveri a. a. ricavati con adatt. in costr. esist.,} \end{array} \right.$ premiati, saranno rispettivamente distribuite:

una medaglia vermeil, una medaglia di argento, una medaglia di bronzo, — alla medaglia sarà aggiunto il diploma.

La Federazione dei Costruttori ha, inoltre, messo a disposizione una medaglia d'oro.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice dovrà procedere all'assegnazione dei premi di cui agli art. 7 e 8 e di quegli altri che eventualmente pervenissero da altri Enti prima della chiusura del Concorso.

Art. 10.

Il Consiglio provinciale di Roma dell'U. N. P. A. potrà senz'altro, su proposta della Commissione, far pubblicare i lavori premiati ed, eventualmente, anche altri dei lavori presentati che, pur non premiati, presentino particolari pregi.

Art. 11.

I concorrenti non premiati potranno ritirare i loro elaborati entro 15 giorni dal verdetto della Commissione Giudicatrice, sempre che gli elaborati stessi non siano trattenuti per la pubblicazione, come dal precedente articolo 10, ad insindacabile giudizio del Consiglio Provinciale di Roma dell'U. N. P. A.

Scadendo tale termine gli elaborati non ritirati verranno distrutti.

Art. 12.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Su ciò dovrà essere fatta esplicita dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Direttore Generale
VELANI



pe
n-
t:

Ordin

Imper
183

N

183

183

183

183

183

183

183

183

Circu

183

G

183

183

183

183

183

183

Ordine di servizio N. 136.

Importazione patate da semina - Campagna agraria 1935-1936.

Nel « Bollettino Ufficiale » n. 30 del 25 luglio c. a. è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 12 luglio 1935, col quale, in deroga al vigente divieto d'importazione di patate dall'estero, viene consentita l'importazione nel Regno, per la campagna agraria 1935-1936, delle patate esclusivamente destinate ad uso di semina.

Si richiama l'attenzione delle stazioni e degli Uffici interessati sulle norme stesse.

Circolare N. 23.

Trasporti di materiali di propaganda turistica.

(Riferimento alla circolare n. 8-1935).

Gli Uffici che possono effettuare spedizioni di materiale di propaganda turistica austriaco destinato alla diffusione nel Regno, sono, oltre quelli indicati nella circolare sopra citata, i seguenti:

Oesterreichisches Verkehrsbureau di Vienna, Brengenz, Graz, Innsbruck, Klangerfurt, Lienz e Salisburgo.

Comunicato:

Riammissione alle gare.

Il Ministero della Marina (Commissione Superiore per la vendita di materiali) con atto del 1° luglio 1935

ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato il Signor Bandini Probo di Domenico, residente a Taranto, in via Federico di Palma, n. 15.

Il Direttore Generale
VELANI

On

Tr
C

di

ag

de

se

se

di

si

vizi

nig

ver

si

bi

Pr

sz

si

bel

sz

di

nd

te

sz

sz

sz

sz

sz

sz

Ordine di servizio N. 137.

Trasformazione in fermata dei raddoppi Padiglione e Campo di Carne ed estensione di servizio.

In relazione al Decreto N. 394 del 24 luglio 1934-XII di S. E. il Ministro delle Comunicazioni dal giorno 20 agosto 1935 i raddoppi di « Campo di Carne » e di « Padiglione » della linea Campoleone-Nettuno saranno trasformati in Fermate rette da assuntori ed abilitate al servizio pubblico viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all'art. 31 delle « Norme per il servizio della gestione viaggiatori » ed all'art. 24 delle « Norme per il servizio della gestione bagagli » edizione 1° luglio 1929.

Restano invariate le attuali abilitazioni per quanto riguarda i trasporti a P. V. della Casa Torlonia.

Le suddette fermate eseguiranno giornalmente il versamento degli introiti alla stazione di Anzio, che resta incaricata della compilazione delle relative contabilità.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte 1^a del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » Edizione 1° aprile 1929, si dovrà:

— a pag. 25, di contro al nome di Campo di Carne, nella colonna 1^a, cancellare l'indicazione « Raddoppio » aggiungendo nelle colonne 7^a e 8^a, rispettivamente, le indicazioni V (i) e B (i);

— a pag. 69, di contro al nome di Padiglione, nella colonna 1^a, cancellare l'indicazione « Raddoppio » esponendo nelle colonne 7^a e 8^a, rispettivamente, le indicazioni V (i) e B (i).

Nella « Prefazione Generale all'orario generale di servizio » (Parte 1^a) edizione novembre 1931, a pagg. 9 e 14, dovrà essere cancellata l'indicazione « Raddoppio » ed il nome delle due località dovrà scriversi in carattere corsivo. Inoltre l'indicazione L. P-vbg dovrà cambiarsi in LP-g.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 138.

Estensione del servizio nella stazione di Catania Centrale.

Dal giorno 15 agosto 1935-XIII la stazione di Catania Centrale viene abilitata anche ai trasporti di bestiame a carro completo sia in arrivo che in partenza.

Di conseguenza, nella parte prima del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » — edizione 1° aprile 1929 — a pag. 32, di contro al nome di Catania Centrale, nella colonna 12, dovrà esporsi l'indicazione «B».

Nella parte prima della « Prefazione Generale all'orario generale di servizio » — edizione novembre 1931 — a pag. 10, l'esistente indicazione L-ve dovrà essere modificata in «L».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 139.

Limitazione di servizio nella fermata di Viadana Bresciana.

Essendo venuta a cessare la convenzione vigente con la Società Anonima Fabbrica Concimi la fermata di Viadana Bresciana è stata disabilitata dai trasporti a piccola velocità a carro completo in arrivo e partenza per conto della nominata Società. Di conseguenza, a pag. 109 della parte prima del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (edizione 1° aprile 1929), di contro al nome di Viadana Bresciana, nella colonna 10, si deve depennare la lettera P (5), nonchè l'annotazione (5) in calce alla pagina stessa.

Parte II - n. 33 - 15 agosto 1935-XIII.

Nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio », edizione novembre 1931, parte I, a pag. 18 di contro al nome di Viadana Bresciana, l'indicazione LP deve essere sostituita da quella LG.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di Servizio N. 140.

Eseguitamento in conto corrente dei trasporti dei detenuti ed internati in traduzione, del relativo personale di scorta, dei viaggi degli agenti di custodia e famiglie, delle spedizioni dei loro bagagli e delle masserizie.

In base ad una nuova convenzione stipulata col Ministero di Grazia e Giustizia (Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena) è ammessa la esecuzione in conto corrente dei trasporti in servizio interno delle Ferrovie dello Stato, appresso specificati:

a) trasporti di detenuti in traduzione ed internati o colpiti dalle misure amministrative di sicurezza detentive previste dal nuovo Codice penale, nonchè di minorenni indigenti da accompagnarsi a regi riformatori e altri istituti di assegnazione;

b) trasporti del personale di scorta (Reali Carabinieri, Agenti di P. S., Guardie di Finanza, Militi della Milizia V. S. N., della Milizia Nazionale Forestale, della Milizia Nazionale della Strada e Agenti di custodia, comprese le religiose vestite dell'abito dell'ordine cui appartengono e incaricate dell'accompagnamento delle minorenni traviate da ricoverarsi in istituti di emenda) comandato per lo scopo di cui al precedente comma;

c) viaggi dello stesso personale che ritorni in residenza dopo aver espletato il servizio di cui sopra;

d) viaggi degli agenti di custodia in servizio di pubblica sicurezza, per trasloco, per recarsi al domicilio eletto in seguito a cessazione dal servizio dovuto a collocamento a riposo o ad altro motivo, nonchè viaggi degli agenti medesimi effettuati per ragioni di salute o per re-

carsi al Consiglio di disciplina o per andare a subire la visita medica di riforma o per raggiungere la residenza assegnata in seguito a nuova nomina o riammissione in servizio;

e) viaggi delle famiglie degli agenti di custodia nei casi di trasferimento, domicilio eletto o residenza assegnata di cui al comma d) beninteso limitatamente alle persone da considerare come costituenti la famiglia a norma della Concessione speciale C;

f) spedizioni del bagaglio degli agenti di custodia e di quello delle rispettive famiglie, degli oggetti di pertinenza dei detenuti e corpi di reato, esclusi dalle carrozze per il loro peso e volume, ed in quanto ne sia possibile il carico in bagagliaio e nei limiti di peso stabiliti dal punto 8 della Concessione speciale B.

Per i soli corpi di reato è consentita la spedizione a grande velocità;

g) spedizioni delle masserizie appartenenti agli agenti di custodia sia nei casi di trasferimento di ufficio, sia per raggiungere il domicilio eletto in seguito a cessazione dal servizio per collocamento a riposo, sia infine per raggiungere la residenza assegnata in seguito a nuova nomina o riammissione in servizio.

I. — TRASPORTI DELLE PERSONE.

Per i trasporti delle persone dovrà essere presentata alla stazione di partenza la prescritta richiesta della Concessione speciale B o C o del Regolamento dei trasporti militari, secondo che ne ricorra l'applicazione, rilasciata dal prefato Ministero o dai dipendenti uffici a ciò autorizzati.

Tale richiesta dovrà essere completata in ogni sua parte, dovrà recare il bollo e la firma del funzionario dell'Ufficio emittente, nonchè un timbro sul margine superiore recante la dicitura:

« Trasporti in conto corrente del Ministero di Grazia e Giustizia ».

Per i trasporti che non consentono l'applicazione delle riduzioni speciali di cui sopra (viaggi di detenuti in 2^a classe, viaggi di detenuti dementi in compartimenti separati di 2^a classe, altri viaggi in classi o treni non am-

messi, ecc.) dovrà essere presentata apposita richiesta compilata come sopra, dalla quale risulti che i trasporti stessi si effettuano a tariffa ordinaria.

I viaggi in accompagnamento di detenuti ed internati si effettueranno di massima in vettura cellulare od in vettura di 3^a classe, salvo che, in via affatto eccezionale, per mancanza di compartimenti chiusi di 3^a classe, non debba essere messo a disposizione un compartimento di 2^a classe.

I viaggi che gli agenti di custodia effettuano secondo il disposto del comma *d*) dovranno eseguirsi in 3^a classe se trattasi di guardie semplici e guardie scelte mentre i sotto capi guardia, capi guardia e comandanti potranno valersi della 2^a classe.

Parimenti i viaggi che le famiglie degli agenti effettuano nei casi citati al comma *e*) avranno luogo in 3^a classe per le famiglie delle guardie semplici e guardie scelte, mentre per le famiglie dei sotto capiguardia, capiguardia e comandanti, potranno eseguirsi in 2^a classe.

All'atto della presentazione della richiesta — la quale potrà essere riasciata anche per più persone, con indicazione dei nomi e cognomi — la stazione di partenza emetterà un biglietto mod. Ci. 201 senza prezzo per la percorrenza e per il numero delle persone indicate sulla richiesta stessa, la quale verrà trattenuta dalla stazione per essere allegata, come di regola, alla matrice del biglietto emesso.

Neila sede opportuna di tale biglietto, oltre gli estremi della relativa richiesta dovrà essere riportata l'indicazione: « Viaggio in c/c ».

La scritturazione dei biglietti di cui trattasi dovrà essere fatta, con le modalità consuete, sul prospetto XV del riassunto mod. Ci. 213 A, esponendo nella colonna relativa ai prezzi le lettere CC. GG. (Conto Corrente Ministero Grazia e Giustizia).

Per quanto riguarda la durata della validità dei biglietti, le fermate intermedie e l'uso dei treni, sono applicabili per tali viaggi le singole disposizioni secondo la tariffa applicata, salvo le limitazioni ed esclusioni contemplate dall'Orario Ufficiale delle FF. SS. per alcune categorie di treni.

2. — TRASPORTI DEL BAGAGLIO.

Per il trasporto del bagaglio in conto corrente, nei casi di cui al comma *f*), dovrà essere presentata l'apposita richiesta della Concessione speciale B rilasciata dal Ministero di Grazia e Giustizia o dai dipendenti uffici a ciò autorizzati.

Tale richiesta dovrà essere compilata come quella per i trasporti delle persone di cui al punto 1.

La stazione di partenza, a presentazione di tale richiesta, rilascerà l'apposito scontrino a bagaglio senza esporre nè incassare alcuna tassa; riporterà nello spazio relativo di detto scontrino l'indicazione « C.C.G.G. (Conto Corrente Ministero Grazia e Giustizia). Analoga indicazione dovrà essere fatta sul riassunto mensile Mod. Ci. 265 A nella colonna relativa alle tasse.

La richiesta di cui sopra sarà trattenuta dalla stazione per essere allegata alla relativa contabilità.

Sulle richieste riguardanti i bagagli degli agenti di custodia saranno fatti risultare, a cura dell'Ufficio emittente, i limiti di peso entro i quali è consentito il trasporto in conto corrente a carico del Ministero di Grazia e Giustizia in relazione al numero dei componenti la famiglia. Nei casi di eccedenza di peso, le stazioni dovranno procedere alla tassazione delle eccedenze stesse nei modi indicati al punto 9 della Concessione speciale B, esponendo sull'apposito scontrino e sul riassunto mensile di cui è detto sopra, nonchè sulla relativa richiesta, l'importo riscosso dagli interessati.

3. — TRASPORTI A GRANDE ED A PICCOLA VELOCITA'.

Per i trasporti dei corpi di reato da eseguire soltanto a grande velocità dovrà pure presentarsi la prescritta richiesta della Concessione speciale B emessa e compilata come è detto al punto 1, mentre per i trasporti delle masserizie di cui al comma *g*), non previsti dalla Concessione speciale B, dovrà essere esibita apposita richiesta, anche essa emessa e compilata come è detto al punto 1, dalla quale risulti che i trasporti stessi si effettuano a tariffa ordinaria.

Tanto per i trasporti di corpi di reato quanto per quelli di masserizie dovrà essere presentata la normale

lettera di vettura recante la dicitura: « Trasporti in conto corrente del Ministero di Grazia e Giustizia » alla quale dovrà essere allegata la relativa richiesta.

Detti trasporti dovranno essere scritturati sull'apposito registro di cui la circolare N. 57 inserita nel *Bollettino Ufficiale* N. 51 del 17 dicembre 1931.

Sono escluse dal conto corrente le tasse accessorie e quelle di presa e consegna a domicilio le quali dovranno perciò essere corrisposte direttamente dagli interessati.

L'applicazione del conto corrente è limitata ai trasporti in *servizio interno* della Rete dello Stato comprese le linee ferroviarie della Sardegna esercitate dallo Stato.

Per il percorso sulle linee marittime, su quelle delle ferrovie secondarie e dei laghi gli interessati dovranno provvedere direttamente al pagamento del relativo biglietto di viaggio.

Per i trasporti delle cose a bagaglio, a grande ed a piccola velocità, nei casi suddetti, sarà provveduto allo svincolo ed alla spedizione a cura ed a spese dell'Autorità interessata.

Nei casi di viaggi e di trasporti di bagaglio da e per stazioni delle Ferrovie dello Stato della Sardegna dovrà emettersi un solo biglietto o documento di trasporto valevole per i due percorsi delle Ferrovie dello Stato (continentale ed insulare) da indicarsi distintamente sul biglietto o sulla bolletta di spedizione.

Restano abrogati gli O. S. 54 e 145 del 1926 e 71 del 1927.

Da distribuire agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 141.

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Bari.

(Vedi Ordine di servizio n. 90 - 1933-XI).

A decorrere dal 1° settembre 1935/XIII — la Sede del Riparto Lavori di Potenza (6°) viene trasferita da Potenza a Bari.

Parte II - n. 33 - 15 agosto 1935-XIII.

Comunicato:**Concorsi per titoli a posti di Medico di Riparto.**

Sono indetti concorsi per titoli ai seguenti posti di Medico di Riparto:

Pontelagoscuro	Ispettor. Sanit. Bologna	
Rovigo I.	» » »	
Savignano sul Rubicone	» » »	
Suzzara	» » »	
Tavernelle	» » »	
Torralba	» » Cagliari	
Grammicheie	» » Catania	
Nizza di Sicilia	» » »	
Noto	» » »	
Pachino	» » »	
Paternò	» » »	
Siracusa I	» » »	
Bonassola	» » Genova	
Cremona II	» » Milano	
Eboli II	» » Napoli	
Nocera Inferiore	» » »	
Padula	» » »	
S. Martino in Pensilis	» » »	
Solopaca	» » »	
Palermo VII	» » Palermo	
Campiglia Marittima	» » Pisa	
Collecchio	» » »	
Fauglia	» » »	
Gavorrano	» » »	
Acquappesa	» » Reggio C.	
Agropoli	» » »	
Celle di Bulgheria	» » »	
Praja d'Ajeta	» » »	
Ricadi	» » »	
Rosarno I	» » »	
Bastia Mondovì	» » Torino	
Gravellona Toce	» » »	
Mortara II	» » »	
Sessant	» » »	
Malles Venosta	» » Trento	
Prato all'Isarco	» » »	

Le domande di ammissione dovranno, a cura degli interessati, pervenire, non oltre le ore 17 del 30 settembre 1935, ai rispettivi Ispettorati Sanitari, ai quali gli interessati medesimi dovranno pure rivolgersi per la conoscenza del regolamento, del capitolato d'oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al concorso.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 142.

Estensione di servizio nella fermata di Castione Andevenno.

Dal giorno 1° settembre 1935-XIII la fermata di Castione Andevenno, della linea Sondrio-Colico, verrà abilitata al servizio dei trasporti delle merci a G. V. in solo servizio interno e limitatamente alle spedizioni in partenza ed in porto assegnato non eccedenti il peso di kg. 50 ciascuna, esclusi i trasporti di numerario ed oggetti preziosi, quelli gravati di spesa anticipata o di assegno e tutti gli altri la cui affrancazione sia obbligatoria a partenza per disposizioni di tariffa.

Di conseguenza a pag. 31 della parte 1ª del Prontuario generale delle distanze chilometriche tra le stazioni della Rete dello Stato, edizione 1° aprile 1929, di contro al nome di Castione Andevenno, nella colonna 9, si dovrà esporre l'indicazione G (2) ed in calce alla stessa pagina si dovrà aggiungere il seguente richiamo:

(2) In solo servizio interno e limitatamente alle spedizioni in partenza ed in porto assegnato non eccedenti il peso di kg. 50 ciascuna esclusi i trasporti di numerario ed oggetti preziosi, quelli gravati di spesa anticipata o di assegno e tutti gli altri la cui affrancazione sia obbligatoria a partenza per disposizioni di tariffa.

Nella Prefazione generale dell'Orario generale di servizio, edizione novembre 1931, parte 1ª, a pag. 10, di contro al nome di Castione Andevenno, l'indicazione L B dovrà essere **sostituita con L G.**

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 143.

Estensione di servizio merci nella stazione di Albizzate Solbiate Arno.

Dal giorno 1° settembre 1935-XIII la stazione di Albizzate Solbiate Arno, della linea Porto Ceresio-Milano, verrà abilitata al servizio dei trasporti del bestiame.

Di conseguenza, a pag. 12 della parte 1^a del Pronuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° aprile 1929) di contro al nome di Albizzate Solbiate Arno, nella colonna 12, si dovrà esporre l'indicazione B -.

Nella Prefazione generale dell'Orario generale di servizio, edizione novembre 1931, parte 1^a, a pag. 8, di contro al nome di Albizzate Solbiate Arno, l'indicazione P dovrà essere sostituita con Be - ve.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 144.

Istituzione della fermata di Villanova di Reggiolo sulla linea Modena - Verona

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 3219 del 14/5/1935-XIII, sarà attivata dal giorno 1935-XIII la fermata di *Villanova di Reggiolo* situata alla progressiva km. 31 + 035 della linea Modena-Verona, fra le stazioni di Rolo-Novì e di Gonzaga-Reggiolo, dalle quali dista rispettivamente km. 3 + 987 e km. 3 + 350.

La fermata stessa è dotata di:

una sala d'aspetto costituita da un vano a pianterreno della Casa Cantoniera, situata a sinistra rispetto alla marcia dei treni pari;

un fabbricattino cessi isolato, situato dalla stessa parte;

un marciapiede situato dalla stessa parte della casa cantoniera, lungo m. 100 e largo m. 2,50.

Detta fermata, sarà gestita con le norme in uso per le case cantoniere e sarà abilitata al servizio viaggiatori e bagagli per le stazioni della linea Modena-Mantova-Verona con le modalità di cui agli articoli 31 delle «Nor-

me per il servizio della gestione viaggiatori » ed art. 24 delle « Norme per il servizio della gestione Bagagli ».

Dipenderà contabilmente dalla stazione di Rolo Novi, alla quale eseguirà giornalmente il versamento degli introiti.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1 aprile 1929-VII) a pag. 111, fra i nomi di Villanova di Parenzo e Villanova Solaro, si dovrà inserire:

« Villanova di Reggiolo / Verona - Mantova - Modena (Casa Cantoniera)

Bologna / 1° Bologna / 5° Verona / Reggio d'Emilia / V (i) / B (i) / ».

Nella parte II del prontuario suddetto si dovrà:

— a pagina 15, tabella polimetrica 52, fra i nomi di Gonzaga-Reggiolo e Rolo-Novì, inserire: « Villanova di Reggiolo » con le seguenti distanze per le stazioni della linea Verona-Mantova-Modena:

Verona P. Nuova	Km. 67	Motteggiana	Km. 16
Dossobuono	» 60	Suzzara	» 12
Villafranca di Ve-		Palidano	» 9
rona	» 53	Gonzaga-Reggiolo	» 4
Mozzecane	» 48	Rolo-Novì	» 4
Roverbella	» 41	Carpi	» 16
S. Antonio Man-		Soliera Modenese	» 23
tovano	» 34	Villanova S. Pan-	
Mantova	» 31	crazio	» 27
Romanore	» 19	Modena	» 32
Borgoforte	» 18		

— a pagina 77 — fra i nomi di Villanova di Parenzo e Villanova Solaro, inserire:

« Villanova di Reggiolo ● / 52 ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— all'interno, linea Peri-Verona-Mantova-Modena, fra i nomi di Gonzaga-Reggiolo e Rolo-Novì, inserire il nome di Villanova di Reggiolo (casa cantoniera) e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Verona-Mantova-Modena la distanza sarà quella indicata nel prospetto suddetto. Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza per Villanova di Reggiolo dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Rolo-Novì, Km. 15 e quella indicata per Motteggiana e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso indicato per la stazione che ha servito di base nella formazione della distanza;

— all'indice alfabetico, nella sede opportuna, inserire « Villanova di Reggiolo (casa cantoniera) » con l'indicazione della pagina e del numero progressivo.

Nella « Prefazione Generale all'orario generale di servizio », Parte I, fra i nomi di Villanova di Parenzo e Villanova Solaro, inserire:

« Villanova di Reggiolo LB/B/75/ ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Ordine di servizio N. 145.

Istituzione della fermata impresenziata di Vaprio d'Agogna sulla linea Novara-Domodossola.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto Ministeriale n. 2626 del 20 marzo 1935-XIII sarà attivata dal giorno 1° settembre 1935-XIII la fermata di Vaprio d'Agogna in corrispondenza alla casa cantoniera N. 9 fra le stazioni di Momo e Suno, dalle quali dista rispettivamente km. 3 + 124 e 2 + 741, alla progressiva km. 17 + 822 della linea Novara-Domodossola.

Detta fermata non è presenziata ed è abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che svolge con le modalità di cui all'Ordine di Servizio n. 105 pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 24 del 16 giugno 1932-X.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte prima del Prontuario Generale delle distanze chilometriche (edizione 1° aprile 1929-VII) a pagina 107, fra i nomi di Vanzone Isolella e Varallo Pombia si dovrà inserire: « Vaprio d'Agogna / Novara-Domodossola / Torino / 3° Novara / 7° / Novara / V ^(z) / B ^(z) / ».

Nella parte II del Prontuario suddetto si dovrà, alle pagine 6 e 7, Tabelle Polimetriche 5 e 14, fra i nomi di Momo e Suno, inserire « Vaprio d'Agogna » con le seguenti distanze:

TABELLA N. 5

Novara km. 18	Stamperia . . . km. 36
Vignale » 15	Omegna Crusi-
Caltignaga . . . » 10	nallo » 38
Momo » 4	Gravellona Toce . » 42
Suno » 3	Ornavasso . . . » 46
Cressa-Fontaneto » 7	Cuzzago » 51
Borgomanero . . » 13	Premosello . . . » 55
Gozzano » 18	Vogogna » 57
Bolzano Novarese » 21	Pieve Vergonte . » 59
Corconio » 23	Piedimulera . . » 61
Orta-Miasino . . » 25	Pallanzeno . . . » 63
Pettenasco . . . » 29	Villadossola . . » 66
Omegna » 35	Domodossola . . » 72*

TABELLA N. 14

Novara km. 18	Omegnà km. 35
Vignale » 15	Stamperia . . . » 36
Caltignaga . . . » 10	Omegna-Crusi-
Momo » 4	nallo » 38
Suno » 3	Gravellona Toce . » 42
Cressa-Fontaneto . » 7	Ornavasso . . . » 46
Borgomanero . . » 13	Cuzzago » 51
Gozzano » 18	Premosello . . . » 55
Bolzano Novarese » 21	Vogogna-Ossola . » 58
Corconio » 23	Beura-Cardezza . » 65
Orta-Miasino . . » 25	Domodossola . . » 71*
Pettenasco . . . » 29	

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche si dovrà: nell'interno, linea: Novara-Domodossola, fra i nomi di Momo e Suno, inserire il nome di Vaprio d'Agogna e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nelle tabelle N. 5 e 14 la distanza sarà quella sopra indicata tenendo però presente che nel prontuario delle distanze della stazione di Domodossola valevole per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli la distanza per Vaprio d'Agogna dovrà essere di km. 72; mentre nel prontuario delle distanze valevoli per la tassazione dei trasporti merci, la distanza per la nuova fermata dovrà essere di km. 71.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza per Vaprio d'Agogna dovrà essere formata aggiungendo km. 15 a quella indicata per Vignale, km. 18 a quella indicata per Novara, km. 4 a quella indicata per Suno e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'indice alfabetico, nella sede opportuna, inserire il nome di Vaprio d'Agogna con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » Parte I fra i nomi di Vanzone Isoella e Vairallo Pombia, inserire:

« Vaprio d'Agogna LB/T/12 ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Ordine di Servizio N. 146.

Cambiamento di nome della stazione di Vado.

La stazione di Vado della linea Genova-Ventimiglia ha assunto la nuova denominazione di Vado Ligure.

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio

nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Peraltro, qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di agosto 1935-XIII dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di Vado Ligure.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15

Ordine di servizio N. 147.

Passaggio dei veicoli F. S. ed assimilati sulla linea Bolzano-Caldaro esercitata dalla Società per la Ferrovia Transatesina.

I veicoli F. S. ed assimilati ammessi al passaggio sulla linea Bolzano-Caldaro della Ferrovia Transatesina devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) massimo peso per asse tonnellate 13;
- 2) massima base per i veicoli ad assi rigidi m. 4,50 e base illimitata per i veicoli a carrelli o portanti il segno $\leftarrow \rightarrow$

Di conseguenza, l'annotazione risultante in calce al prospetto a **pagina 420** del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle co.e » - parte I - (edizione 1° dicembre 1933 - XII) deve essere modificata cose segue:

« Sulla tratta di linea a scartamento normale Bolzano-Caldaro è ammesso il passaggio dei carri delle F. S. ed assimilati che rispondono alle seguenti condizioni:

- « a) massimo peso per asse tonnellate 13;

« b) massima base per i veicoli ad assi rigidi
« m. 4,50 e base illimitata per i veicoli a carrelli o por-
« tanti il segno <○> ».

Circolare N. 24.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di 3 carri serbatoio di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri con serbatoio metallico Mo 976665, 976684 e 976685 di proprietà del Ministero della Guerra — Laboratorio Pirotecnico — Bologna.

Detti carri dovranno essere depennati a pag. 809 dell'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

Distribuita agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Circolare N. 25.

Indirizzi telegrafici convenuti.

Per la corrispondenza telegrafica diretta agli Uffici Monopoli per gli acquisti all'estero dei carboni e dei metalli di valore, dovranno essere usati i seguenti indirizzi telegrafici convenzionali:

MONOCARBO — ROMA (per l'Ufficio Monopolio Carboni)

MONOMETAL — ROMA (per l'Ufficio Monopolio Metalli).

Comunicato :

Graduatorie di merito relative agli esperimenti interni per il cambio di qualifica ad Aiutante operaio indetti coi comunicati pubblicati nei Bollettini ufficiali N. 36 del 6 settembre 1934 - XII e N. 6 del 7 febbraio 1935 - XIII

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE**COMPARTIMENTO DI TORINO***(Posti 34)*

- 1 — 278041 — BUFFA Francesco
- 2 — 291266 — CAVALLO Osvaldo
- 3 — 255109 — DEVOTI Carlo
- 4 — 218210 — BUSSI Giovanni
- 5 — 260515 — NEGRO Michele
- 6 — 218209 — BONO Francesco
- 7 — 260514 — CERVETTI Luigi
- 8 — 256170 — Pozzo Luigi
- 9 — 266386 — GIACOLETTI Giacomo
- 10 — 266426 — VALPREDA Giuseppe
- 11 — 265428 — DE GIORGI Pasquale
- 12 — 276561 — LORENZI Giuseppe
- 13 — 233899 — CAMIA Carlo
- 14 — 265369 — SANTHIA Guglielmo
- 15 — 187868 — RICHIARDI Pietro
- 16 — 231767 — FESTA Francesco
- 17 — 258076 — PONTA Roberto
- 18 — 276652 — ORCESE Luigi
- 19 — 144296 — VILLARAGGIA Martino
- 20 — 260526 — TAMINETTO Secondo
- 21 — 231085 — BARGERIO Felice
- 22 — 218193 — MIGLINO Giacomo
- 23 — 266379 — SEMPIO Giovanni
- 24 — 149125 — VAI Luigi
- 25 — 271615 — RAVIOLA Vittorio
- 26 — 267428 — PONZIO Francesco
- 27 — 260840 — PASTORINO Pasquale
- 28 — 267421 — DEBERNARDI Francesco

- 29 — 278832 — GRASSINO Giuseppe
- 30 — 210981 — ROBOTTI Giacomo
- 31 — 244961 — CANAVERO Giuseppe
- 32 — 224936 — BONATI Giuseppe
- 33 — 271616 — TAPIERO Francesco
- 34 — 265436 — TESTA Giovanni
- 35 — 226252 — SUTA Ferdinando
- 36 — 273116 — BERTAGNA Giovanni
- 37 — 186526 — PASTERO Alessandro
- 38 — 239273 — VACCINO Giovanni Battista
- 39 — 260531 — CAVIASSO Domenico
- 40 — 291264 — BARBARINO Tommaso
- 41 — 265364 — LERDA Gabriele
- 42 — 265388 — COLOMBOTTO Simone
- 43 — 252859 — RAINERO Enrico
- 44 — 239677 — GUIDO Francesco
- 45 — 217099 — PICCOTTI Pietro
- 46 — 265555 — NOVARESE Camillo

COMPARTIMENTO DI GENOVA

(Posti 15)

- 1 — 239848 — ANSELMO Fortunato
- 2 — 258950 — ANTONELLI Eustacchio
- 3 — 239852 — MARTINO Giovanni
- 4 — 276612 — FOSSATI Giovanni
- 5 — 244431 — MORCHIO Giuseppe
- 6 — 280698 — LEONE Michele
- 7 — 280703 — ORI Mario
- 8 — 234731 — DANTE Francesco
- 9 — 270184 — MURIALDO Luigi
- 10 — 183451 — SACCHI Adolfo
- 11 — 276054 — TRAVERSO Giovanni
- 12 — 184165 — DI BLASI Giuseppe
- 13 — 263137 — TIRO Filippo
- 14 — 276642 — POZZI Giovanni
- 15 — 239860 — MOLINARI Francesco
- 16 — 266372 — TESTA Gaetano
- 17 — 268043 — MARENZANA Cesare
- 18 — 271956 — BOVERO Giovanni
- 19 — 273684 — SAIBENE Vincenzo

- 20 — 294167 — BERGAGLIO Antonio
- 21 — 249007 — TRAVERSO Giuseppe
- 22 — 276646 — CAPRA Davide
- 23 — 270178 — CALCAGNO Pietro
- 24 — 252926 — BISIO Carlo
- 25 — 273629 — CAVALLI Delfino
- 26 — 277063 — ZUGNI Amedeo
- 27 — 148515 — PICOLLO Pietro
- 28 — 277476 — FOCO Giuseppe
- 29 — 211019 — PENNO Giuseppe
- 30 — 268075 — BOVONE Natale
- 31 — 290346 — REBORA Mario
- 32 — 258117 — AVVENENTE Luigi
- 33 — 266528 — LUCCHESI Pietro
- 34 — 273633 — PESCE Josafat B.
- 35 — 224198 — CAVIOLA Giacomo
- 36 — 280298 — TRAVASINO Giovanni Battista
- 37 — 253732 — PICCALUGA Mario
- 38 — 277561 — LUPI Mario
- 39 — 276626 — FERRANDO Francesco
- 40 — 270780 — COSENTINO Domenico
- 41 — 282930 — BERGERO Giuseppe
- 42 — 276058 — CASTELLI Pierino
- 43 — 258313 — DI BONITO Procolo
- 44 — 252921 — VITELLINO Enrico
- 45 — 247993 — GAMBAROTTA Giovanni Battista
- 46 — 295268 — DUSI Ermenegildo
- 47 — 257850 — TREFOLONI Vittorio
- 48 — 225894 — BISCHIETTI Giovanni
- 49 — 282205 — PESCE Leonardo
- 50 — 218929 — MAZZEI Virgilio
- 51 — 271918 — ZUCCOLI Luigi
- 52 — 197766 — CARPANETO Filippo

COMPARTIMENTO DI MILANO

(Posti 21)

- 1 — 254946 — PROVASOLI Francesco
- 2 — 206602 — BOLZONI Domenico
- 3 — 263661 — MALIGHETTI Fiorentino
- 4 — 186027 — NEBULONI Luigi

- 5 — 289249 — PASERO Giuseppe
- 6 — 214037 — COLOMBO Carlo
- 7 — 231143 — PROTI Angelo
- 8 — 294082 — SCHIAVINI Battista
- 9 — 226861 — TERRAGNI Paolo
- 10 — 254775 — MARASI Luigi
- 11 — 263662 — MAZZUCHELLI Antonio
- 12 — 221850 — BELSOLE Orlando
- 13 — 230506 — AIROLDI Giovanni
- 14 — 263766 — LANDONI Filippo
- 15 — 263747 — TETTAMANTI Giovanni
- 16 — 217290 — BOLDETTI Luigi
- 17 — 169429 — BECHIS Giovanni
- 18 — 176662 — MAINO Luigi
- 19 — 201738 — BARBIERI Emilio
- 20 — 294001 — VERDELLI Luigi
- 21 — 280257 — BREGA Felice
- 22 — 262612 — FIORI Ercole
- 23 — 264813 — ALBERICI Leonardo
- 24 — 257241 — CATTANEO Francesco
- 25 — 214293 — LIBERALI Mario
- 26 — 263660 — MAGGIONI Pietro
- 27 — 202517 — BOSSI Ambrogio
- 28 — 240950 — MAGNAGHI Emilio
- 29 — 222348 — MOLTENI Domenico
- 30 — 182304 — PIAZZOLLA Michele
- 31 — 227294 — CARENA Carlo
- 32 — 236415 — DI FELICE Tullio
- 33 — 184041 — BORGHETTI Paolo
- 34 — 274508 — GAMALERO Stefano
- 35 — 224109 — BANCIA Angelo
- 36 — 275280 — MORO Cristoforo
- 37 — 264805 — PILLON Ferdinando
- 38 — 263790 — RICCARDI Vittorio
- 39 — 262611 — ALBERGONZI Pietro
- 40 — 254792 — PATRUCCO Pietro
- 41 — 283358 — PALERMO Giuseppe
- 42 — 276639 — SIMINO Domenico
- 43 — 221849 — BALZARINI Giovanni
- 44 — 226850 — LOCARNO Carlo
- 45 — 209347 — ZUCCHI Primo
- 46 — 263658 — MALFIOLETTI Santo
- 47 — 206308 — MARCHETTI Angelo

- 48 — 224160 — NOVA Annibale
- 49 — 263776 — ROLLINI Luigi
- 50 — 280292 — ORLANDI Tomaso
- 51 — 262654 — GAVASCO Angelo
- 52 — 278117 — SVETLIC Augusto
- 53 — 180454 — BORDONE Luigi
- 54 — 241524 — BIANCHI Luigi
- 55 — 279528 — CONTARDI Carlo
- 56 — 275842 — MANTICA Arturo
- 57 — 179238 — ARRIGONI Mario
- 58 — 285579 — TRUDEN Domenico
- 59 — 255727 — LUONI Mario
- 60 — 276043 — BISIO Eugenio
- 61 — 285612 — FURLAN Francesco

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

(Posti 34)

- 1 — 291517 — SEGA Bruno
- 2 — 197747 — SALMASO Andrea
- 3 — 193183 — VETTORE Edoardo
- 4 — 294120 — DE MARZI Vito
- 5 — 264239 — SCODELLI Umberto
- 6 — 217408 — MUNERATI Efsio
- 7 — 273503 — ZEMIN Attilio
- 8 — 187249 — BRUNELLI Luigi
- 9 — 264204 — GARAVAGLIA Francesco
- 10 — 219277 — ZANCA Camillo
- 11 — 276655 — CARPANETO Francesco
- 12 — 198009 — FACCIO Enrico
- 13 — 269489 — CESTONARO Giuseppe
- 14 — 264473 — BIASI Adelino
- 15 — 228624 — DANESIN Giorgio
- 16 — 217301 — RIPAMONTI Felice
- 17 — 239751 — CARENA Carlo
- 18 — 291495 — MARCHESCHI Giovanni Paris
- 19 — 280971 — ZAMBALDI Agostino
- 20 — 293878 — RIGHETTI Guglielmo
- 21 — 251141 — ACCORONA Giuseppe
- 22 — 267883 — CARRARA Giuseppe
- 23 — 201749 — PERUSI Giovanni

- 24 — 230225 — TOMIZZOLI Mario
25 — 215649 — LONARDI Igino
26 — 209357 — BIASINI Antonio
27 — 199707 — PAROLINI Gino
28 — 276675 — GIOVO Luigi
29 — 246356 — STERZA Ugo
30 — 209366 — DAI PRE' Emilio
31 — 244445 — REPETTO Andrea
32 — 193169 — DANZI Attilio
33 — 237490 — MONTEMEZZO Felice
34 — 282187 — LO VERDE Pietro
35 — 226153 — ZANONI Oreste
36 — 193165 — TOSETTO Pilade
37 — 245831 — COMPRI Giulio
38 — 220156 — BOVO Antonio
39 — 266170 — GALLO Antonio
40 — 177269 — ZAMPIERI Mario
41 — 275935 — RIZZI Battista Francesco
42 — 294280 — BORTOLAN Gino
43 — 217430 — SELVA Emilio
44 — 231283 — ROSADINI Luigi
45 — 228348 — GIOVANNELLI Giuseppe
46 — 247212 — SIGISMONDI Arturo
47 — 225427 — RAPPO Luigi
48 — 240694 — ZANGRANDI Guglielmo
49 — 263056 — PASSERI Augusto
50 — 205397 — IACOVETTI Pietro
51 — 233929 — ZAMPIERIN Sebastiano
52 — 250034 — MERLO Giuseppe
53 — 242206 — MARON Augusto
54 — 196174 — CORSI Nello
55 — 291759 — REALINO D'ALESSANDRO Nunzio
56 — 293877 — GEMMA Giovanni
57 — 217870 — TROJANI Alfonso
58 — 249001 — SCAGGIANTE Vittorio
59 — 227785 — BIONDANI Umberto
60 — 216869 — ZANINI Carlo
61 — 261392 — MAHNIC Andrea
62 — 231884 — TELCH Romano
63 — 293981 — DALLA BONA Antonio
64 — 225086 — PEDROTTI Marcellino
65 — 271830 — CERPELLONI Silvio
66 — 243280 — ROCCARO Armando

- 67 — 245829 — VANZELLA Virginio
- 68 — 196000 — RANZATO Augusto
- 69 — 192558 — GALLO Pietro
- 70 — 185584 — TRANQUILLIN Ferruccio
- 71 — 242903 — MASIERO Gino
- 72 — 238381 — TOGNON Rodolfo
- 73 — 271842 — PENNA Francesco
- 74 — 271886 — PEROTTI Carlo
- 75 — 271747 — MONTRESOR Luigi
- 76 — 269167 — BERNARDOTTO Antonio
- 77 — 266171 — BENTIVOGLIO Francesco
- 78 — 271180 — BRAGGIO Edoardo
- 79 — 188985 — PIERANGELI Antonio
- 80 — 218273 — DEBIAGGI Carlo
- 81 — 263055 — ZENTI Albino
- 82 — 271825 — BENETTI Antonio
- 83 — 250112 — CINOTTI Florenzo
- 84 — 291515 — PONTIGLIO Francesco
- 85 — 265610 — MOSSO Dalmazzo
- 86 — 153480 — BIASI Pietro
- 87 — 214040 — FORCATO Gino
- 88 — 274987 — PANTUSO Michele
- 89 — 290732 — MENECHINI Emilio
- 90 — 210944 — BIANCARDI Enrico
- 91 — 267888 — RACCANELLI Angelo

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

(Posti 6)

- 1 — 241606 — PAULIN Francesco
- 2 — 262341 — ROMANO Antonio
- 3 — 280254 — TROLESE Arturo
- 4 — 277805 — VISENTINI Federico
- 5 — 214579 — GENCHI Tommaso
- 6 — 269456 — BASSI Giuseppe
- 7 — 275451 — BARDI Marcello
- 8 — 269446 — NOBILE Pio
- 9 — 187717 — GIORNI Gino
- 10 — 274356 — RONCO Pietro

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

(Posti 15)

- 1 — 205970 — CROCI Otello
- 2 — 258361 — MURATORI Ettore
- 3 — 261765 — GERMONDARI Armando
- 4 — 236743 — BOTTEGHI Emilio
- 5 — 255040 — SASSATELLI Alfredo
- 6 — 262204 — VACCARINI Olinto
- 7 — 275310 — FABBRI Cesare
- 8 — 212124 — AZZARONI Paolo
- 9 — 259153 — BADINI Agostino
- 10 — 226266 — ORLATI Luigi
- 11 — 250593 — CARLINI Federico
- 12 — 259239 — PARMA Luigi
- 13 — 201838 — PARI Lorenzo
- 14 — 230196 — CONTI Giuseppe
- 15 — 231788 — CISTERNA Anselmo
- 16 — 283136 — FIORI Augusto
- 17 — 264405 — CIACCIO Francesco
- 18 — 255771 — TONELLI Giacomo
- 19 — 184203 — MARCHESINI Leonildo
- 20 — 238080 — PINI Antonio
- 21 — 179061 — BELLUCCI Emilio
- 22 — 185724 — GAVIANI Giulio
- 23 — 277737 — SENSOLI Fedele
- 24 — 205954 — GIACOBAZZI Armando
- 25 — 245918 — LUPORINI Raffaele
- 26 — 209855 — TAMBURINI Cesare
- 27 — 258368 — BOCCHETTA Gennaro
- 28 — 293635 — BEZZI Gioacchino
- 29 — 267195 — PESARESI Luigi
- 30 — 192523 — MELDINI Giovanni
- 31 — 287731 — RONCATELLI Armando
- 32 — 256075 — CANANZI Giovanni
- 33 — 277738 — MAZZOTTI Francesco
- 34 — 254058 — CANE' Edoardo
- 35 — 270274 — BELLETTI Matteo
- 36 — 216542 — MARASSI Giuseppe
- 37 — 256946 — GAMBINI Alfredo

- 38 — 225733 — CHICCA Giuseppe
39 — 208141 — CHIARI Giovanni
40 — 198019 — CHINI Adelmo

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

(Posti 33)

- 1 — 204672 — MANENTI Angiolo
2 — 269263 — CARLI Dino
3 — 259330 — RINDI Federico
4 — 269258 — GALGANI Amedeo
5 — 273168 — NERI Alfredo
6 — 230585 — CEROTI Gino
7 — 268802 — MAIDA GIGLIOTTI Antonio
8 — 269228 — PALCHETTI Giuseppe
9 — 244547 — RANDOLFI Carmine
10 — 264922 — BALLI Brunetto
11 — 225058 — NARDI Giovanni
12 — 257480 — MORI Poliziano
13 — 259955 — STORTONI Abramo
14 — 205284 — GIANNETTI Torquato
15 — 217510 — PALANDRI Florindo
16 — 225055 — MENICATTI Angiolo
17 — 230853 — GIANNASI Armando
18 — 293743 — BARTALI Amedeo
19 — 255943 — MAINARDI Paris
20 — 225757 — COMPARINI Carlo
21 — 269244 — MANCINI Giovanni
22 — 253392 — FRANCALANCI Modesto
23 — 256207 — CECCARELLI Nello
24 — 256214 — VOLPI Orfeo
25 — 217522 — DEGLI INNOCENTI Settimo
26 — 211713 — BIAGIOTTI Nello
27 — 186557 — GESTRI Orazio
28 — 269245 — SUSINI Ottavio
29 — 230330 — LOMBARDI Amerigo
30 — 196242 — TOZZI Ettore
31 — 186287 — SALVAGNINI Lionello
32 — 258459 — BARTOLONI Faliero
33 — 256628 — CEI Anacleto
34 — 204673 — BURRONI Quintilio

- 35 — 196160 — BRUCHI Nello
36 — 215346 — PARENTI Fernando
37 — 270413 — LASTRUCCI Gino
38 — 241811 — CIPRIANI Ferdinando
39 — 186287 — SPADINI Ruggero
40 — 256211 — MAZZANTI Gino
41 — 186889 — CIATTI Giovanni
42 — 265825 — RICCI Otello
43 — 226730 — MANTOVANI Umberto
44 — 187707 — GORI Mazzino
45 — 255276 — GRECHI Ugo
46 — 196168 — MANETTI Renato
47 — 255234 — VETTORI Elio
48 — 199460 — LUPORINI Eugenio
49 — 215007 — VANNI Bruno
50 — 256251 — BARDAZZI Arnaldo
51 — 248916 — COLLINI Alessandro
52 — 205282 — GIANNONI Angiolo
53 — 207998 — NEBBIAI Giulio
54 — 250545 — DEL BIANCO Corindo
55 — 239239 — NERI Enefino
56 — 238069 — DEGLI INNOCENTI Alfredo
57 — 257447 — DELUCCHINI Francesco
58 — 200661 — FANCIULLACCI Siro
59 — 225230 — MEDICI Corrado
60 — 269233 — SACCARDI Armido
61 — 259682 — RISALITI Anchise
62 — 219508 — APPOLLONI Gino
63 — 257848 — CAPPELLI Nello
64 — 188475 — ZANOBINI Luigi
65 — 255251 — BARGAGNA Amedeo
66 — 255988 — RAGAZZINI Antonio
67 — 238684 — COLI Amedeo
68 — 259336 — CASPRINI Guido
69 — 228340 — NERI Arduino
70 — 193371 — RICCI Ricciotti
71 — 225054 — PECCHIOLI Giulio
72 — 272197 — RONCUCCI Amedeo
73 — 226468 — PIFRACCIONI Giovanni
74 — 275930 — VOPPLICHER Valentino
75 — 212785 — GROSSI Giuseppe
76 — 247298 — GUCCINI Pietro

- 77 — 272190 — BACCI Lisindo
78 — 197357 — SALVAGNINI Bruno
79 — 196125 — PAPINI Piero
80 — 221717 — ROSSI Egisto
81 — 260590 — BARABESI Giovanni
82 — 227049 — COZZANI Michele
83 — 276700 — CECCHI Gioacchino
84 — 220333 — PAOLI Adolfo
85 — 261281 — CINI Ugo
86 — 240140 — MORI Luigi
87 — 188463 — PUCCIANI Carlo
88 — 186563 — MATTEINI Alfio
89 — 259334 — PUCCIANI Giulio
90 — 259397 — GUZZONI Alfredo
91 — 215122 — PILRATTINI Mario
92 — 192641 — LUSINI Bruno
93 — 225050 — BARATTINI Achille
94 — 184700 — MARZUCCHI Franco
95 — 204668 — BOLOGNINI Cesare
96 — 256202 — BERTI Ermanno
97 — 242449 — CALIERI Emilio
98 — 271242 — NANNICINI Umberto
99 — 210470 — BRUSCHELLI Duilio
100 — 230845 — BINDI Gualtiero
101 — 219626 — MORI Luigi
102 — 217589 — GIORGI Giuseppe
103 — 260593 — BERTINI David
104 — 293742 — MAZZANTI Gino
105 — 276183 — BENEFORTI Sabatino
106 — 245919 — MANFREDINI Tesello
107 — 224052 — MICHELASSI Ermindo
108 — 217541 — SGUANCI Augusto

COMPARTIMENTO DI ANCONA

(Posti 11)

- 1 — 205318 — RAMBOTTI Nello
2 — 223265 — PAOLI Ezio
3 — 267136 — MENICHELLI Otello
4 — 272246 — GRAMPINI Alessandro
5 — 243692 — BALDONI Umberto

- 6 — 238825 — VITALI Decio
- 7 — 185821 — SARACCHINI Albino
- 8 — 218084 — MENGARELLI Marsilio
- 9 — 226657 — BOCCOLINI Giolivo
- 10 — 203661 — ROSI Alessandro
- 11 — 277123 — FUSILLI Giovanni
- 12 — 225630 — LA MACCHIA Camillo
- 13 — 214662 — VASELLI Anchise
- 14 — 293549 — CECAMORE Gaetano
- 15 — 247145 — PASQUALINI Enrico
- 16 — 237807 — SANTILLI Gino
- 17 — 205302 — CRIALESI Enrico
- 18 — 280266 — FUSO Pietro
- 19 — 179288 — DE MARCO Giuseppe
- 20 — 195292 — BALDONI David
- 21 — 239308 — CAMPAGNA Vincenzo
- 22 — 236486 — SERANI Antonio
- 23 — 225244 — CESARINI Gino
- 24 — 225631 — PINCINI Romolo
- 25 — 272243 — CLEMENTI Alessandro
- 26 — 203672 — CASCIOLA Giuseppe
- 27 — 240323 — ROSA Oscar
- 28 — 223238 — BERNARDINI Erino
- 29 — 205490 — FORTI Luigi
- 30 — 273183 — PIERANGELI Giovanni
- 31 — 219062 — DI SANTO Tommaso
- 32 — 221578 — PASQUALONI Attanasio
- 33 — 180256 — SERAFINI Antonio
- 34 — 230534 — CARPANO Umberto
- 35 — 236409 — ROSSI Giovanni
- 36 — 223411 — CHIUSAROLI Armando
- 37 — 280136 — COLIA Albino
- 38 — 238823 — PETRUCCI Vito

COMPARTIMENTO DI ROMA

(Posti 15)

- 1 — 216077 — LIBBIANI Romualdo
- 2 — 256880 — PISCOPO Biagio
- 3 — 216606 — DI GIORGIO Michele
- 4 — 244651 — PULCINELLI Giovanni

- 5 — 236482 — DE SANTIS Guido
- 6 — 275380 — FRACASSA Vittorio
- 7 — 294098 — DI FOLCO Tommaso
- 8 — 293357 — DI PIEFRANTONIO Silvestro
- 9 — 281206 — ZIGNANI Claudio
- 10 — 279008 — PAPINI Armando
- 11 — 283146 — BACOSI Giovanni
- 12 — 257584 — CATONI Luigi
- 13 — 234960 — BONANNI Francesco
- 14 — 274754 — FORCINA Nazzareno
- 15 — 292043 — BRUSA Pietro
- 16 — 203051 — BONTEMPI Vincenzo
- 17 — 281209 — MARSILI Tullio
- 18 — 257774 — BURRASCHI Domenico
- 19 — 275625 — MARIANI Galileo
- 20 — 210883 — CELONI Enrico
- 21 — 248928 — CUPPELLINI Rodolfo
- 22 — 214886 — CASTELLUCCI Giuseppe
- 23 — 282747 — DELLA MELINA Rodolfo
- 24 — 272413 — DONFRANCESCO Luigi
- 25 — 278013 — MORICONI Renato

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

(Posti 32)

- 1 — 192680 — DE MARTINO Venanzio
- 2 — 236619 — VELOITTO Vincenzo
- 3 — 270526 — SCOLESE Carlo
- 4 — 276349 — MADONNA Ciro
- 5 — 273907 — SCALA Catello
- 6 — 242784 — TROJER Angelo
- 7 — 276343 — RUSSO Vincenzo
- 8 — 215181 — BORRIELLO Salvatore
- 9 — 262510 — TROISE Bernardo
- 10 — 266894 — DE FRANCO Cosimo
- 11 — 229059 — GILIBERTI Giuseppe
- 12 — 198645 — CARRINO Pasquale
- 13 — 205367 — GUIDA Beniamino
- 14 — 251470 — GALANTE Michele
- 15 — 149861 — ACAMPORA Salvatore
- 16 — 206781 — LA CAMERA Ulderico

- 17 — 204773 — VITRONE Gennaro
18 — 217768 — DI DONATO Giovanni
19 — 206718 — D'ACUNZO Giovanni
20 — 277890 — LAMBIASE Giovanni
21 — 257860 — PIROZZI Giuseppe
22 — 151150 — VALLE Adolfo
23 — 257858 — TOSTOLA Pietro
24 — 208015 — SALESE Gaetano
25 — 293372 — PETRUZZELLI Alfredo
26 — 167224 — AVALLONE Alfredo
27 — 187417 — SOMMA Luigi
28 — 262540 — D'ANCHERA Giuseppe
29 — 196366 — PICCIRILLO Vincenzo
30 — 276347 — ANGRISANO Giuseppe
31 — 247437 — FALLARINO Pasquale
32 — 236595 — PICONE Carlo
33 — 215868 — PACILEO Pasquale
34 — 273960 — MADDALUNO Giovanni
35 — 263405 — BATTAGLIA Salvatore
36 — 214664 — VELLONE Eduardo
37 — 203747 — CANNAVACCILO Giovanni
38 — 248370 — ARMETTA Vincenzo
39 — 288156 — BORRELLI Sebastiano
40 — 231828 — MARCHETTI Francesco
41 — 151732 — LISTA Michele
42 — 272586 — PICARDI Vincenzo
43 — 217684 — SGUEGLIA Amedeo
44 — 225359 — D'AURIA Mario
45 — 193266 — RIVIECCIO Giuseppe
46 — 266935 — VERZURA Roberto
47 — 282738 — PONENTE Umberto
48 — 206065 — PERRONE Luigi
49 — 290933 — LISTA Carlo
50 — 277278 — CATAPANO Francesco
51 — 280390 — RIPABELLI Carlo
52 — 275067 — CALIENDO Salvatore
53 — 179988 — MONTESANO Giuseppe
54 — 257857 — PONE Francesco
55 — 215857 — TIPALDI Vincenzo
56 — 151144 — ANGRISANO Ciro
57 — 203749 — CARRANO Salvatore
58 — 217750 — RUSSO Giosuè
59 — 247429 — CEPPARULO Enrico

- 60 — 215867 — MONTELLA Vincenzo
- 61 — 276327 — STELLATO Saturnino
- 62 — 197520 — PARISI Giovanni
- 63 — 276796 — CASTELLITTO Gennaro
- 64 — 224057 — COZZOLINO Salvatore
- 65 — 266897 — MOTTOLA Antonio
- 66 — 229558 — PALILLO Giuseppe
- 67 — 276787 — PETRONE Andrea
- 68 — 256769 — RUSSO Francesco
- 69 — 292052 — LA TORRE Raffaele
- 70 — 201918 — BIASCO Giuseppe
- 71 — 226280 — BATTAGLIA Ciro
- 72 — 276795 — COSCO Domenico
- 73 — 234410 — MUROLO Luigi
- 74 — 221742 — ESPOSITO Vincenzo
- 75 — 233856 — FRAGLIASSO Giuseppe
- 76 — 273970 — MARAVIGLIA Vincenzo
- 77 — 272573 — CATAPANO Giovanni
- 78 — 278222 — DE RUGGIERO Armando

COMPARTIMENTO DI BARI

(Posti 17)

- 1 — 293338 — ROLLO Alberto
- 2 — 279695 — CARBOTTI Martino
- 3 — 186992 — GAUDIOSO Vincenzo
- 4 — 240545 — MORLINO Francesco
- 5 — 270666 — SERAFINO Paolo
- 6 — 237392 — PADALINO Alfredo
- 7 — 243889 — CIPRIANI Lorenzo
- 8 — 201928 — DAVIDE Raffaele
- 9 — 268765 — NOTARANGELO Vincenzo
- 10 — 231859 — TORTORELLA Felice
- 11 — 227914 — PANZUTO Antonio
- 12 — 245892 — DIPILATO Giovanni
- 13 — 268406 — SOLITO Giuseppe
- 14 — 237387 — MAMMAVOLA Oronzo
- 15 — 234315 — MINCHILLO Angelo
- 16 — 271339 — BONFRATE Nicola
- 17 — 281356 — CARDETTA Antonio
- 18 — 236639 — DE NICOLÒ Nicola

- 19 — 269454 — GALLINA Vincenzo
- 20 — 293667 — LONGO Michele
- 21 — 240708 — DE STEFANO Antonio
- 22 — 251198 — ZILLI Antonio
- 23 — 294040 — ORLANDO Salvatore
- 24 — 230484 — FRACASSI Ciro
- 25 — 185893 — CURCI Ciro
- 26 — 279693 — PICCININNO Antonio
- 27 — 245340 — LUZZI Nicola
- 28 — 223995 — VERDEROSA Vincenzo
- 29 — 200736 — GRAVINA Amedeo
- 30 — 281124 — TORNISIELLO Gerardo
- 31 — 239330 — MARZULLO Francesco
- 32 — 232574 — IUSCO Paolo
- 33 — 221671 — FIORELLA Vincenzo
- 34 — 288320 — MORELLINA Vincenzo
- 35 — 193782 — GENTILE Pasquale
- 36 — 180186 — AMOSCIA Giorgio
- 37 — 233098 — DEL VESCOVO Leonardo
- 38 — 252468 — DI LONARDO Donato
- 39 — 282570 — FERRARA Salvatore
- 40 — 293668 — RENDINELLA Giuseppe
- 41 — 215797 — PISCITELLI Francesco
- 42 — 292040 — AFFATATO Mario
- 43 — 243897 — SALATINO Arturo
- 44 — 288292 — BORGIA Donato
- 45 — 215063 — MESTO Alberto
- 46 — 281608 — FALEO Vincenzo
- 47 — 195353 — MARTORANO Cosimo
- 48 — 206727 — VIGILANTE Michele
- 49 — 223998 — MARINO Domenico
- 50 — 244982 — STELLA Arturo
- 51 — 240568 — BRATTO Giuseppe

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

(Posti 5)

- 1 — 215273 — STEFANELLO Francesco
- 2 — 225394 — FIORENTINO Giuseppe
- 3 — 218798 — DE GIROLAMO Letterio
- 4 — 245320 — RIZZO Antonio

- 5 — 197509 — PRATICÒ Giuseppe
- 6 — 224341 — CUGLIANDRO Umberto
- 7 — 270765 — MALAVENDA Consolato
- 8 — 208484 — MELLUSO Salvatore
- 9 — 281366 — LUCENTE Ernesto
- 10 — 236677 — LIOTTI Nicola
- 11 — 239173 — PRIMO Davide
- 12 — 279099 — PANGALLO Domenico
- 13 — 292112 — DE STEFANO Salvatore
- 14 — 187014 — SOFI Rocco
- 15 — 270715 — CALVELLI Oreste
- 16 — 252195 — PACENZA Salvatore

COMPARTIMENTO DI PALERMO

(Posti 10)

- 1 — 293374 — SIRACUSA Luigi
- 2 — 242813 — BARRILE Antonino
- 3 — 262299 — RUGGERI Antonino
- 4 — 293949 — SEGRETARIO Pietro
- 5 — 263590 — RONSISVALLE Francesco
- 6 — 248367 — D'ANTONE Giuseppe
- 7 — 293356 — ANTIOCO Placido
- 8 — 281426 — FERRINI Federico
- 9 — 278708 — CENTINEO Giovanni
- 10 — 162458 — RIZZO Luca
- 11 — 226144 — DI RIENZO Raffaele
- 12 — 244807 — RIZZO Giuseppe
- 13 — 279174 — LI GAMMARI Paolo
- 14 — 201955 — CAVALLARO Vincenzo
- 15 — 206567 — GIOVENCO Nicolò
- 16 — 281155 — SPINELLA Rosario
- 17 — 288217 — MAUGERI Antonino
- 18 — 201585 — CANCELLIERI Letterio
- 19 — 186618 — ONORATO Girolamo
- 20 — 262297 — GUERRIERA Vincenzo
- 21 — 233867 — LO PRESTI Salvatore
- 22 — 262302 — TUZZA Salvatore
- 23 — 274217 — SCIVOLETTO Vincenzo
- 24 — 242798 — TRANCHINA Carlo
- 25 — 254420 — DI MINICA Gioacchino

- 26 — 256143 — PICCIONE Antonino
- 27 — 289750 — BALISTRERI Pietro
- 28 — 266019 — VASSALLO Gaspare
- 29 — 225750 — MUNAÒ Giuseppe
- 30 — 262301 — SACCA Giovanni

DELEGAZIONE DI CAGLIARI

(Posti 2)

- 1 — 265342 — SERRA Mario
- 2 — 251567 — FONNESU Pietro
- 3 — 226690 — SERRA Salvatore
- 4 — 199595 — RUIU Antonio
- 5 — 275223 — MURTAS Mario
- 6 — 235674 — RIZZU Giovanni
- 7 — 256452 — SACCHI Ernesto
- 8 — 260710 — ORRÙ Angelo

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

RAMO SQUADRE PONTI IN FERRO

(Posti 5)

- 1 — 201851 — CANALI Pietro
- 2 — 166397 — FOGLIETTA Giuseppe
- 3 — 272402 — SCIARRA Americo
- 4 — 279057 — SERBANTI Ottavio
- 5 — 161265 — PAPANONE Giuseppe
- 6 — 157137 — CIOTTI Romeo
- 7 — 222282 — MINNITI Pietro
- 8 — 242513 — FASCIANI Giovanni
- 9 — 268838 — ZOLA Giuliano
- 10 — 213508 — TEDESCO Giuseppe

RAMO MATERIALE FISSO, MECCANISMI E SERVIZI D'ACQUA

(Posti 15)

- 1 — 226634 — FOCARDI Riccardo
- 2 — 279563 — QUADRI Artemisio

- 3 — 236365 — CORDONI Desio
- 4 — 238762 — FRANCINI Faustino
- 5 — 238692 — POLI Paolo
- 6 — 267249 — MARTELLA Antonio
- 7 — 272135 — PAGANO Ulisse
- 8 — 281806 — PERFETTI Attilio
- 9 — 280325 — MADDII Giovanni
- 10 — 255230 — PASQUINI Giuseppe
- 11 — 202899 — CARROZZI Rinaldo
- 12 — 244739 — BIONDI Antonio
- 13 — 249271 — PALOMBO Attilio
- 14 — 272031 — GHIGLIONE Natale
- 15 — 245069 — MORESSA Umberto
- 16 — 238400 — FERRARO Luigi
- 17 — 228395 — LAVACCHI Antonio
- 18 — 202563 — MIGLIORINI Ugo
- 19 — 272616 — FEDELE Vincenzo
- 20 — 283437 — BIANCALANA Agostino
- 21 — 219035 — BELLINI Edoardo
- 22 — 164788 — PALMIERI Vincenzo
- 23 — 242474 — VENTURINI Achille

LABORATORIO FOTOCIANOGRAFICO

(Posti 2)

- 1 — 242591 — PILOZZI Riccardo
- 2 — 252091 — PIZZUTI Umberto

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio N. 148.

- Chiusura all'esercizio della linea a scartamento ridotto Trieste Campo Marzio-Parenzo.
- Soppressione dei servizi viaggiatori e bagagli sulla linea Canfanaro-Rovigno d'Istria.
- Chiusura all'esercizio delle fermate di Sossi e Villa di Rovigno della linea Canfanaro-Rovigno d'Istria e disabilitazione della stazione di Rovigno d'Istria dai servizi viaggiatori e bagagli.

In relazione al Decreto 23 luglio 1935-XIII, N. 121, del Ministro delle Comunicazioni, dalle ore 0 del giorno 1° settembre 1935-XIII, verranno adottati i seguenti provvedimenti:

1) — La linea a scartamento ridotto Trieste Campo Marzio-Parenzo verrà chiusa all'esercizio;

2) — Sulla linea Canfanaro-Rovigno d'Istria verranno soppressi i servizi viaggiatori e bagagli;

3) — Le fermate di Sossi e Villa di Rovigno della linea Canfanaro-Rovigno d'Istria, verranno chiuse all'esercizio e la stazione di Rovigno d'Istria verrà disabilitata dai servizi viaggiatori e bagagli.

In sostituzione dei servizi ferroviari soppressi sulla linea Trieste Campo Marzio-Parenzo verranno istituite apposite relazioni su strada ordinaria a mezzo di autocorriere, sui percorsi:

Trieste-Portorose-Buie;
Trieste-Buie-Cittanova-Parenzo;
Trieste-Pinguente-Montona-Visinada-Parenzo;
Umago-Buie-Portole-Montona;

per il trasporto dei viaggiatori, bagagli e merci a collettame, ed a mezzo di autocarri sul percorso:

Trieste-Capodistria-Portorose-Buie-Montona-Visinada-Parenzo,

per il trasporto delle merci a collettame che non trovassero posto sulle autocorriere e per il trasporto delle merci a carro completo da e per le località già servite dalla ferrovia soppressa.

In sostituzione dei servizi ferroviari viaggiatori e bagagli soppressi sulla linea Canfanaro-Rovigno d'Istria, verrà istituito un servizio automobilistico sulla strada ordinaria allacciante i due centri anzidetti.

La stazione di Rovigno d'Istria, disabilitata dai servizi viaggiatori e bagagli, conserverà immutate le altre attuali abilitazioni alla G. V., P. V., veicoli, bestiame e telegrafo.

I servizi di cui sopra sono affidati, a termini degli art. 1 e 2 del R. D. L. 21 dicembre 1931, n. 1575, all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che vi provvede a mezzo dell'Istituto Nazionale Trasporti (I. N. T.) con programma che formerà oggetto di apposita pubblicazione.

La vigilanza ed il controllo dei servizi viene assegnata al Compartimento di Trieste nella cui giurisdizione territoriale cadono le suddette linee.

Il servizio postale sarà eseguito dall'I.N.T. con i propri mezzi; sulla linea Canfanaro-Rovigno d'Istria potranno essere utilizzate le relazioni che assicurano il servizio merci, anche per l'inoltro dei pacchi postali.

ORARIO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI

L'orario ed il numero delle corse automobilistiche saranno concordati fra l'I.N.T. e le Ferrovie dello Stato (Servizio Movimento) e verranno stabiliti in modo da assicurare, di massima, opportune coincidenze con i treni delle Ferrovie dello Stato nelle stazioni di Trieste e di Canfanaro.

SERVIZIO VIAGGIATORI, BAGAGLI E MERCI FRA LE STAZIONI DELLE FERROVIE DELLO STATO E LE LOCALITÀ SERVITE DA LINEE AUTOMOBILISTICHE

a) *Viaggiatori e bagagli.*

Non è ammesso il rilascio di biglietti nè l'accettazione di spedizioni a bagaglio in servizio diretto fra le stazioni delle Ferrovie dello Stato e le località servite dalle linee automobilistiche.

b) *Merci*

Il servizio dei trasporti merci si eseguirà con le modalità risultanti dal fascicolo relativo al servizio di collegamento pubblicato coll'O. S. N. 29/1933.

Per tale servizio saranno applicate le particolari tariffe risultanti nell'allegato N. 1 al presente O. S., dove sono anche riportati i nomi delle località ammesse delle linee automobilistiche, le distanze chilometriche dalla stazione di Trieste Centrale dove avverrà lo scambio delle merci fra l'Amministrazione e l'Istituto Nazionale Trasporti.

Con riferimento al punto 1° delle Condizioni particolari d'applicazione (All. 1), per domicilio della parte deve intendersi il punto più vicino accessibile agli autocarri.

Per le merci a collettame trasportate con le autocorriere, per domicilio s'intende il punto di concentramento stabilito per ciascuna località.

Le tasse di trasporto per il percorso dell'autolinea debbono essere sempre riscosse direttamente dall'I.N.T. e quindi la tassazione per il percorso ferroviario deve essere limitata a Trieste Centrale.

E' eccezionalmente ammessa l'accettazione in porto franco, per tutto il percorso, di spedizioni *esclusivamente a carvo completo* destinate a località dell'autolinea. In tal caso le stazioni della rete percepiranno dai mittenti un congruo deposito commisurato approssimativamente ai prezzi di tariffa previsti per l'autolinea dall'allegato N. 1 e facendo scortare il trasporto stesso fino a Trieste Centrale da nota di affrancazione.

Per lo scambio dei trasporti, la stazione di Trieste Centrale farà uso dei Mod. C.i 471 e C.i 472 bis e per il regolamento giornaliero dei conti istituirà apposito conto corrente Mod. C.i 476

Nulla è modificato per quanto riguarda l'accettazione e contabilizzazione dei trasporti merci diretti a Rovigno d'Istria o provenienti dalla stazione medesima i quali continueranno ad essere scortati per l'intero percorso dalla ordinaria lettera di vettura.

Le merci con resa accelerata potranno essere trasportate sul percorso Canfanaro-Rovigno d'Istria a mezzo della linea automobilistica.

Lo scambio delle singole spedizioni fra le stazioni di Canfanaro o Rovigno d'Istria e l'I.N.T. avverrà a mezzo di appositi elenchi.

Gli altri trasporti continueranno ad essere inoltrati a mezzo ferrovia.

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE, BIGLIETTI GRATUITI DI QUALSIASI SPECIE E BUONI BAGAGLIO.

Le carte di libera circolazione, i biglietti a libretto e le concessioni gratuite ed a riduzione di qualsiasi tipo e serie non sono validi sulle linee automobilistiche. E' fatta eccezione per le tessere personali degli On. Senatori e Deputati, le quali sole danno diritto al viaggio gratuito sulle linee suddette.

SERVIZIO INTERNO AUTOMOBILISTICO VIAGGIATORI, BAGAGLI E MERCI

Viaggiatori

1° - I prezzi dei biglietti di corsa semplice risultano dalle tabelle di cui l'Allegato N. 2 al presente O. S.

2° - Sono istituiti biglietti di A-R limitatamente alle relazioni fra ciascun capolinea e le singole località contrassegnate con dischetto nero sulle tabelle sopra indicate. I relativi prezzi corrispondono all'importo di due biglietti di corsa semplice ridotti del 20%.

La validità ordinaria dei biglietti A-R è di due giorni. Nella ricorrenza di giorni festivi si applicano le

proroghe di cui all'art. 23 delle Condizioni e Tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

3° - I ragazzi, che non superino un metro di altezza, sono trasportati gratuitamente purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta. Quelli che eccedono tale misura pagano il biglietto intero.

4° - I biglietti non danno diritto a fermate intermedie.

5° - I biglietti non sono cedibili, debbono essere esibiti ad ogni richiesta del personale e, al termine del viaggio, consegnati al fattorino. Sui biglietti di A-R saranno indicati il nome e il cognome del viaggiatore.

6° - Il passeggero, il quale è sorpreso mentre viaggia senza biglietto, incorre nella penale di L. 2 senza pregiudizio delle pene più gravi comminate dalle Leggi, dai decreti e dai regolamenti in vigore. Il passeggero è in ogni caso obbligato al pagamento del biglietto (Art. 2 R. D. 27 settembre 1923, n. 2446).

Bagagli:

1° - Sono normalmente ammesse al trasporto come bagaglio le cose di uso personale, i campionari, le biciclette sciolte ed i cani muniti di museruola e guinzaglio ed accompagnati dal viaggiatore.

Potranno essere anche ammesse tutte le altre cose che sulle Ferrovie dello Stato sono accettate per tal modo di inoltro e le merci in genere, nei limiti compatibili con le disponibilità dei mezzi automobilistici di esercizio. In tal caso la tassazione sarà fatta in base al peso, anche quando si tratta di cose che, sul percorso FF. SS., sono soggette a tassazione per capo e per macchina.

2° - Il viaggiatore potrà portar seco gratuitamente, nelle vetture, colli non eccedenti il complessivo peso di Kg. 10 ed il volume che può essere contenuto nello spazio messo a sua disposizione.

Pei colli che eccedessero tali limiti, il viaggiatore dovrà pagare le tasse stabilite sul peso eccedente. Ove si tratti di un collo indivisibile eccedente i limiti ammessi,

il viaggiatore perde il diritto al trasporto gratuito della parte di peso che rientra nella franchigia e deve pagare il prezzo ordinario di trasporto per l'intero collo.

3° - Saranno di regola trasportati con le autovetture solo i colli che non eccedono i Kg. 30 ciascuno e nei limiti compatibili col carico massimo stabilito per ogni vettura.

L'I.N.T. provvede con mezzi sussidiari al trasporto dei colli che, per ragione di spazio disponibile o di peso, non potessero essere caricati sugli imperiaii degli autobus. Altrettanto dicasi per le biciclette.

4° - La tariffa dei bagagli e delle altre cose ammesse al trasporto è stabilita in L. 0,30 per ogni 10 Kg. indivisibili e per ogni 10 Km. pure indivisibili con una tassa minima di L. 2. Peso minimo tassabile per spedizioni Kg. 20. I cani e le biciclette si tassano in base al peso fisso di Kg. 20 per capo e per macchina, con una tassa minima di L. 2, ferma restando la base di L. 0,30 per ogni 10 Km. indivisibili.

5° - Al viaggiatore verrà rilasciato uno scontrino indicante, con perforazioni, la data del trasporto, il numero della corsa con la quale viene eseguito ed il prezzo pagato, ed il viaggiatore dovrà accertare l'esattezza delle perforazioni. Lo scontrino sarà restituito al personale di servizio all'atto della riconsegna delle cose trasportate.

6° - Le operazioni relative all'accettazione ed alla riconsegna dei colli da trasportare sugli autobus e che non siano accompagnati dal viaggiatore saranno eseguite presso le Agenzie ed i Recapiti dell'I.N.T.

7° - I colli non ritirati entro le 24 ore dall'arrivo saranno soggetti ad un diritto di sosta di L. 1 per collo e per ogni 24 ore indivisibili. Una tassa di ugual misura si applica ai colli lasciati in deposito.

Per importi superiori a L. 1, e fino a L. 100, è dovuta la tassa di bollo di L. 0,10.

Merci:

Le stesse tariffe di cui all'allegato 1 valgono anche per tutti i trasporti che si effettuano in servizio interno

fra le località ammesse al servizio e non interessanti la stazione di scambio di Trieste.

Per i trasporti da e per Trieste loco i prezzi della tariffa comprendono per i carri completi la presa o la consegna al domicilio del mittente o del destinatario mentre per il collettame la presa o la consegna è limitata ai magazzini dell'Istituto Nazionale Trasporti.

Per domicilio della parte s'intende il punto più vicino accessibile agli automezzi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I biglietti di corsa semplice, di Andata e Ritorno e di doppia corsa, a tariffa ordinaria o comunque ridotta in corso di utilizzazione al 1° settembre 1935, saranno ritenuti valevoli fino alla loro normale scadenza, per effettuare coi nuovi servizi automobilistici i percorsi corrispondenti a quelli ferroviari soppressi.

I biglietti di abbonamento o di libera circolazione rilasciati anteriormente al 1° settembre e in corso di utilizzazione, di qualunque specie, che comprendono tutto o parte dei percorsi ferroviari soppressi, saranno ritenuti valevoli per il servizio automobilistico corrispondente fino alla loro normale scadenza, anche se a pagamento rateale.

I viaggiatori che in seguito alla soppressione dei servizi ferroviari intendessero rinunciare a servirsi dei biglietti già parzialmente utilizzati, potranno avanzare domanda di rimborso, cui sarà dato corso con le norme di cui al § 2, Art. 10 delle Condizioni e Tariffe.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà alla sostituzione dei biglietti di libera circolazione, zone I, II, III, e delle cartine contenenti i grafici dei biglietti di abbonamento intera rete e speciali delle serie I, VI, XII e XIX, nei cui itinerari sono comprese le linee suddette.

Le stazioni e agenzie che non ricevessero in tempo utile le nuove forniture dei biglietti e grafici di cui sopra, dovranno provvedere a depennare dagli stessi le indicazioni relative alle ripetute linee.

Nessuna modificazione sarà, per ora, da apportarsi ai prezzi di detti biglietti in conseguenza della abolizione del servizio sulle linee stesse.

NORME CONTABILI

La Sezione Commerciale e del Traffico di Trieste resta incaricata di provvedere alla verifica e restituzione delle scorte dei biglietti rimasti invenduti e dei bollettari per spedizioni e depositi bagagli rimasti inutilizzati alla data del 1° settembre 1935 presso le stazioni delle linee Trieste Campo Marzio-Parenzo e Canfanaro-Rovigno.

Le altre stazioni della rete dello Stato che hanno biglietti a serie fissa in destinazione di stazioni delle linee suddette, dovranno toglierli dalla vendita il 1° settembre 1935 ed effettuarne il versamento al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze con le modalità prescritte, facendo riferimento al presente Ordine di Servizio.

Così pure dovrà essere provveduto al versamento degli stampati e pubblicazioni in vendita da parte delle stazioni da chiudere all'esercizio.

La stazione di Rovigno d'Istria dovrà continuare a tenere in evidenza sul conto corrente le partite relative alle gestioni viaggiatori e bagagli, fino alla liquidazione delle partite medesime.

La stazione di Trieste C le rimane incaricata della liquidazione di tutte le partite in rimanenza al 31 agosto 1935 nelle stazioni della linea Trieste Campomarzio-Parenzo istituendo apposita gestione stralcio nella quale saranno contabilizzate anche le partite di debito e di credito inerenti ai trasporti eseguiti fino al 31 agosto 1935.

Su tutti i documenti, rilievi e titoli riferentisi a tale gestione dovrà essere praticata la dicitura « *Gestione stralcio Trieste-Parenzo* ».

MODIFICAZIONI DA APPORTARE
ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO

Per le modificazioni da apportare al Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato ed alle altre pubblicazioni di servizio vedasi allegato N. 3.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 nonchè, limitatamente al Compartimento di Trieste, a quelli delle classi 10, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 e 54.

ALLEGATO N. 1 ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 148-1935

AUTOSERVIZI DELL'ISTRIA OCCIDENTALE

Servizio di collegamento per trasporto di merci a collettame ed a carro completo da e per la stazione di Trieste Centrale effettuato dall'Istituto Nazionale Trasporti.

Elenco delle località ammesse al servizio e distanze chilometriche dalla stazione di scambio di Trieste Centrale

Albaro Vescovà	Km. 13	Parenzo	Km. 80
Ancarano	» 22	Piemonte	» 57
Antignana	» 82	Pirano-Portorose	» 40
Buie	» 46	Portole	» 64
Caidania	» 51	Portorose-Pirano	» 40
Capodistria	» 21	S. Domenica	» 70
Cittanova	» 61	S. Lucia Portorose	» 42
Daila	» 59	S. Stefano Terme	» 55
Fasana	» 123	Sicciole	» 47
Gimino	» 95	Sossici	» 104
Grisignana	» 53	Strugnano	» 35
Isola d'Istria	» 29	Umago	» 59
Lazzaretto	» 16	Valle d'Istria	» 114
Levade	» 60	Verteneglio	» 51
Montona	» 64	Villa Decani	» 17
Muggia	» 11	Visignano	» 71
Orsera	» 90	Visinada	» 63

TARIFFE

D I S T A N Z E	Per colli a tariffa G.V. n. 6 e n. 10	
	fino a kg. 20	da oltre kg. 20 a kg. 40
	Lire	Lire
Fino a km. 5	1,00	1,50
Da oltre km. 5 a 15	1,50	2,—
» » 15 a 25	2,—	2,50
» » 25 a 35	2,50	3,—
» » 35 a 60	4,—	5,—
» » 60	5,—	6,—

SPEDIZIONI A COLLETTAME (Fino a 50 quintali)

La tassazione viene eseguita sul peso minimo tassabile di 1 Q.le.

Tassa minima per spedizione L. 5

a) con percorso fino a 50 Km.

L. 0,15 per quintale indivisibile e per chilometro per i primi 10 Q.li

L. 0,05 per quintale indivisibile e per chilometro oltre i primi 10 Q.li

Diritto fisso di L. 0,25 per ogni Q.le indivisibile.

b) con percorso superiore a 50 Km.

L. 0,15 per quintale indivisibile e per chilometro per i primi 10 Q.li

L. 0,02 per quintale indivisibile e per chilometro oltre i primi 10 Q.li

SPEDIZIONI A CARRO COMPLETO

a) con percorso fino a 50 Km.

L. 0,15 per quintale indivisibile e per chilometro per i primi 10 Q.li

L. 0,05 per quintale indivisibile e per chilometro oltre i primi 10 Q.li

b) *con percorso superiore a 50 Km.*

L. 0,15 per quintale indivisibile e per chilometro per i primi 10 Q.li

L. 0,02 per quintale indivisibile e per chilometro oltre i primi 10 Q.li.

Per le spedizioni a carro completo di mobilio, damigiane vuote e colli indivisibili di peso superiore ai 150 Kg., aumento del 30% della tassa di trasporto.

Per tutte le spedizioni a carro completo deve applicarsi la tassa di trasbordo di L. 1 a tonnellata indivisibile.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI APPLICAZIONE

1) Tutti i trasporti vengono presi o riconsegnati a domicilio. Soltanto nelle località di difficile accesso agli automezzi le merci vengono prese e riconsegnate al posto di concentramento.

2) Tutti gli importi relativi al percorso sulle autolinee vengono riscossi direttamente dall'INT (o dal mittente o dal destinatario). È fatta eccezione per i soli carri completi in arrivo a Trieste C.le e destinati a proseguire sulle autolinee per i quali sia stato richiesto il porto franco fino a destino e siano regolarmente scortati da nota di affrancazione.

3) Sono escluse dal servizio di collegamento le spedizioni effettuate sotto il regime delle tariffe n. 1-3 e 4 G. V. e le spedizioni a P. V. composte di merci appartenenti alle categorie 1, 2, 3, 7, 12, 13 e 14 dell'allegato 7 alle C. e T. ed i colli indivisibili di peso uguale o superiore a Kg. 10.000 e quelli eccedenti la lunghezza di m. 7.

4) I trasporti si tassano con i prezzi riferentisi alle zone di percorrenza più convenienti alle parti.

Allegato n. 2 all'Ordine di Servizio N. 148-1935-XIII

Linea Umago-Buie-Montona

Tariffe viaggiatori (comprehensive della tassa di bollo).

Km.	Umago ●											
4	1 -	Petrovia ●										
7	1,60	0,90	Giurizzani									
9	2 -	1 20	0,70	B° Carsette								
13	2,80	2 -	1,40	1 -	Buie ●							
17	3,60	2,80	2,20	1,80	1 -	Tribano						
22	4,60	3,80	3,20	2,80	2 -	1,20	Gr signana ●					
27	5,60	4,80	4,20	3,80	3 -	2,20	2 -	Piemonte ●				
29	6,10	5,20	4 60	4,20	3,40	2,60	2,40	1 40	Sterna Filaria			
34	7,20	6,30	5,60	5,20	4,40	3,60	3,40	2,40	1 20	Portole ●		
41	8,60	7,80	7,20	6,70	5,90	5 -	4,80	3,80	2,60	1 60	Levade ●	
45	9,40	8 60	8 -	7,60	6,70	5,90	5,60	4,60	3,40	2,40	1 -	Montona ●

Allegato n. 2 all'Ordine di Servizio N. 148-1935-XIII

Linea Rovigno-Canfanaro.

Tariffe viaggiatori (comprehensive della tassa di bollo).

Km.	Rovigno ●			
8	2 —	Villa di Rov.		
13	2,90	1,50	Sossici	
16	3,50	2 —	1,50	Ocetti
19	4,50	2,60	2 —	1,10 Canfanaro

Allegato n. 3 all'Ordine di Servizio n. 148-1935-XIII.

Modificazioni da apportare alle pubblicazioni di servizio:

In conseguenza della chiusura di esercizio della linea Trieste Campo Marzio-Parenzo e della soppressione del servizio Viaggiatori e Bagagli sulla linea Canfanaro-Rovigno, dovranno essere apportate le modificazioni di cui appresso alle seguenti pubblicazioni di servizio;

1° — « Punto 791 B.C. 24-1934 » — Nella parte esplicativa del Capo primo, che richiama le norme tariffarie per le linee in particolari condizioni di esercizio, dovrà sopprimersi il comma a). I commi b) e c) dovranno essere rispettivamente contrassegnati con le lettere a) e b).

Nell'alea successivo all'attuale comma c) — che assumerà l'indicazione di comma b) in seguito alle presenti modificazioni — le parole del 2° rigo « comma a), b) c), » dovranno essere sostituite da quelle « comma a) e b) ». Dovrà inoltre essere cancellata la parola « Trieste » alla indicazione dei transiti e quelle « fra Trieste C. e Trieste C. M. o ».

Nell'alea « Per la tassazione dei viaggi relativi ai percorsi ecc » depennare le parole « o Trieste C.M. — Parenzo ».

Infine nel Capo 2) dell'allegato 4 « Trasporti a bagaglio interessanti linee in particolari condizioni di esercizio » dovrà esser tolta, ogni volta che ricorre, l'indicazione della linea Trieste C. M. - Parenzo.

2° — « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone Edizione 1/1/1935 ». Il secondo alinea dell'articolo 58, Capo XVIII, dovrà essere sostituito col seguente: « Ai trasporti sulla linea Chiusa Valgardena - Plan Valgardena si applicano integralmente le Condizioni e le Tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato ».

Nell'allegato B al predetto volume delle Condizioni e Tariffe (pagine 107 e 108) dovranno essere depennate le indicazioni delle linee Canfanaro - Rovigno e Parenzo - Trieste C. M.

3° — « Prontuario dei prezzi dei trasporti delle persone secondo le varie tariffe Ed. 1/1/1935 ». Nel 3° alinea, capo IX delle Avvertenze depennare le parole « e Trieste C. M. - Parenzo ».

A pagina 6, dopo il 1° alinea comma A) dello stesso Capo IX, cancellare le parole « sulla linea Trieste C. M. - Parenzo soltanto con vetture di II e III classe » e il comma b) « per la percorrenza sulla linea Trieste C. M. - Parenzo il prezzo di II classe ».

Sostituire l'indicazione del successivo comma c) con quella della lettera b).

4° — « Prontuario dei prezzi per i trasporti delle persone secondo le varie tariffe, delle differenze per passaggi in classe superiore e dei prezzi per i trasporti dei bagagli, formato tascabile Ed. 1/1/1935 ». Al Capo VIII delle Avvertenze Generali, eseguire nella sede corrispondente, le stesse soppressioni e modificazioni di cui al punto precedente.

Nella parte II « Bagagli », pagina 168, al Capo « Trasporti a bagaglio interessanti linee in particolari condizioni di esercizio », depennare l'indicazione della linea Trieste C. M. - Parenzo nel quinto rigo del primo alinea e nel secondo rigo del secondo alinea.

Sopprimere l'ultimo alinea del capo stesso a pagina 169.

5° — « Norme per la tassazione dei trasporti a bagaglio interessanti linee in particolari condizioni di esercizio ecc., Ed. 1/1/1935 ». Al Capo 1, pagina 3, depennare le indicazioni della linea Trieste C. M. - Parenzo nel sesto rigo del primo alinea e nel secondo rigo del secondo alinea.

Alla successiva pagina 4, ultima alinea del capo stesso, cancellare le parole « fra stazioni della rete principale e quelle della linea Trieste C. M. - Parenzo per il transito di Trieste C. e ».

6° — Dalla « Carta indicante i tratti di linea della rete dello Stato con servizio limitato di classi per tutti i treni Ed. 1/1/1935 » e dalla « Carta indicante a quale categoria sono iscritte le linee della rete agli effetti dell'applicazione dei prezzi per biglietti di abbonamento

Ed. 1/1/1935 » depennare il tracciato delle linee Trieste C. M. - Parenzo e Canfanaro - Rovigno.

7° — « Prontuario dei prezzi per biglietti di abbonamento, tessere di autorizzazione e biglietti di libera circolazione ». Al Capo V della parte I, « Linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia e della Venezia Giulia e Tridentina » depennare le parole « e Trieste C. M. - Parenzo », che figurano al termine del 1. alinea e nel secondo rigo del 2. alinea.

Sopprimere l'ultimo periodo dello stesso capo V.

8° — Parti I e II del « Prontuario generale delle distanze chilometriche (edizione 1/4/1929-VII) » e alla parte I della « Prefazione generale dell'Orario generale di servizio (edizione novembre 1931-X) »

Nella parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche » (edizione 1/4/1929 VII), si dovrà:

— a pagine 6 cancellare la nota *n*);

— a pagina 9 alle linee del Compartimento di Trieste cancellare l'indicazione della linea « Trieste Campomarzio - Parenzo »;

— a pagina 85 di contro al nome di Rovigno d'Istria esporre la nota (*y*); nelle colonne 7 e 8 depennare rispettivamente le indicazioni V, B;

a pagina 105, in calce, sostituire la nota (5) con la seguente:

« (5) Stazione di transito mare per il servizio cumulativo con la Compagnia Adriatica di Navigazione per i trasporti viaggiatori e bagagli da e per Zara. Però la consegna dei bagagli fra le Ferrovie dello Stato e la suddetta Compagnia avverrà alla Stazione marittima di Trieste Molo Bersaglieri »; inoltre dalla nota N. 6 depennare l'ultimo capoverso « Per quanto riguarda il servizio sulla linea Trieste Campomarzio - Parenzo ecc. ».

Di contro al nome di Trieste Campomarzio loco, cancellare il richiamo (8) nella colonna 17 e la corrispondente nota in calce alla pagina.

Nella nota (15) cancellare la dizione « escluso il servizio da e per le stazioni, fermate ecc. ecc. ».

Infine cancellare i seguenti nomi e le relative indicazioni, nonchè le rispettive note in calce alle pagine.

Albaro Vescovà	Portorose Pirano
Bagni S. Stefano Levade	Raccotole
Baldassi	S. Bortolo
Buie	S. Domenica Villa Sam-
Caldania	marco
Capodistria	S. Lucia di Portorose
Caroiha	Salvore
Castagna	Semedella
Grisignana	Sicciole
Isola d'Istria	Sossi
Lazzeretto Risano	Tribano
Madonna di Strugnano	Trieste Servola
Mazzoria	Villa Decani
Monte Castiglione	Villa di Rovigno
Montona	Villanova di Parenzo
Muggia	Visignano d'Istria
Parenzo	Visinada
Piemonte	Zaule Val Rosandra
Portole	

Nella parte II del prontuario suddetto, si dovrà:

— all'indice grafico, quadro N. 1, cancellare il tratto di linea Trieste Campomarzio - Parenzo; il nome di Parenzo e il N. 57;

— a pagina 21, tabelle polimetriche 75 e 78, cancellare i richiami (1) e (6) di contro al nome di Trieste Campomarzio loco e le relative note in calce alle tabelle stesse;

— a pagina 22, tabelle palimetriche 81 e 88, cancellare i richiami (2) e (4) di contro al nome di Trieste Centrale e le relative note in calce alle tabelle stesse;

— a pagina 57 annullare la tabella polimetrica 173 (Trieste Campomarzio - Parenzo) e le relative note;

— all'indice alfabetico, di contro ai nomi di Trieste Campomarzio loco e Trieste punto franco scalo legnami cancellare il N. 173; inoltre cancellare i seguenti nomi e le relative indicazioni:

Albaro Vescovà	Portorose Pirano
Bagni S. Stefano Levade	Raccotole
Baldassi	S. Bortolo
Buie	S. Domenica Villa Sam-
Caldania	marco
Capodistria	S. Lucia di Portorose
Caroiba	Salvore
Castagna	Semedella
Grisignana	Sicciole
Isola d'Istria	Sossi
Lazeretto Risano	Tribano
Madonna di Strugnano	Trieste Servola
Mazzoria	Villa Decani
Monte Castiglione	Villa di Rovigno
Montona	Vilianova di Parenzo
Muggia	Visignano d'Istria
Parenzo	Visinada
Piemonte	Zaule Val Rosandra
Portole	

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione novembre 1931-X) parte I si dovrà:

— all'indice grafico cancellare la linea Trieste Campomarzio - Parenzo;

— a pagina 7, di contro al N. 169, cancellare l'indicazione della linea Trieste Campomarzio - Parenzo;

— da pagina 8 a pagina 19 cancellare i seguenti nomi e le relative indicazioni:

Albaro Vescovà	Mazzoria
Bagni S. Stefano Levade	Monte Castiglione
Baldassi	Montona
Buie	Muggia
Caldania	Parenzo
Capodistria	Piemonte
Caroiba	Portole
Castagna	Portorose Pirano
Grisignana	Raccotole
Isola d'Istria	S. Bortolo
Lazeretto Risano	S. Domenica Villa Sam-
Madonna di Struziano	marco

S. Lucia di Portorose
 Salvore
 Semedella
 Sicciole
 Sossi
 Tribano
 Trieste Servola

Villa Decani
 Villa di Rovigno
 Vilianova di Parenzo
 Visignano d'Istria
 Visinada
 Zaule Val Rosandra

Inoltre di contro al nome di Rovigno d'Istria esporre il richiamo (9);

— a pagina 19 trascrivere la seguente nota :

« (9) Il servizio viaggiatori e bagagli viene eseguito a mezzo di linea automobilistica con le modalità e prezzi risultanti da apposite pubblicazioni ».

9° — « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza (edizione 1° dicembre 1933) ».

nell'indice a pag. 6, (parte I, testo) cancellare le parole « Ferrovia a scartamento ridotto Trieste Campomarzio - Parenzo. Esercitata dalle Ferrovie dello Stato » ed il riferimento alla pagina 429;

nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali (pag. 11 e seguenti) cancellare il nome e le indicazioni delle stazioni di Bagni S. Stefano Levade, Buie, Capodistria, Grisignana, Isola d'Istria, Montona, Parenzo, Piemonte (fermata), Portole (fermata), S. Domenica Villa Sammarco, S. Lucia di Portorose, Salvore (fermata), Sicciole, Villa Decani, Visignano d'Istria e Visinada, appartenenti alla linea suddetta :

nell'elenco alfabetico dei punti di scambio, a pagina 398, cancellare la indicazione: « Trieste Campomarzio - Ferrovia a scartamento ridotto Trieste Campomarzio - Parenzo (Esercitata dalle Ferrovie dello Stato) »;

sopprimere la pagina 429.

nella tavola I (parte II, carte), cancellare il dischetto azzurro col quale è contrassegnata la stazione di Trieste Campomarzio, nonchè il tracciato e i nomi delle stazioni della ferrovia a scartamento ridotto Trieste Campomarzio - Parenzo.

Ordine di servizio N. 149.

Viaggi inerenti agli scopi dell'Opera di Previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato.

Con richiamo alle disposizioni della Circolare N. 16 pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 23 del 7 giugno 1934, le quali vengono sostituite da quelle impartite con la presente circolare, si dispone quanto segue:

Per i viaggi dei figli dei ferrovieri ammessi alle colonie marine e montane organizzate dall'Opera di Previdenza per il personale ferroviario, iscritti all'Associazione Fascista Ferrovieri, od alla Fondazione Vittorio Emanuele III per i figli ed orfani degli agenti ed ex agenti, nonché per tutti gli altri viaggi inerenti agli scopi di detta Opera di Previdenza, debbono essere usati i moduli C¹ 201 o C¹ 202 (a seconda che sia richiesto il viaggio di corsa semplice o di andata e ritorno) senza prezzo.

Come documento per ottenere il biglietto senza prezzo, per tutti i viaggi di cui sopra, sia individuali che collettivi, la Segreteria dell'Opera di Previdenza od i Capi Compartimento forniranno gli interessati di apposita credenziale da presentare al capo della stazione emittente del biglietto.

Detta credenziale consiste o in una cartolina intestata a Fondazione Vittorio Emanuele III o, da usarsi per i viaggi inerenti alle colonie della Fondazione stessa, distinti in due tipi (Mod. P. 47 e Mod. P. 48) a seconda che trattisi di invia dei fanciulli in colonia o di ritiro dei medesimi al termine del periodo loro assegnato, eppure, per tutti gli altri casi, in uno stampato Mod. P. 49 su carta color rosa e Mod. P. 50 su carta color gialla, da servire rispettivamente per la sola andata o l'andata e ritorno.

Sia l'uno che l'altro tipo di credenziale porta un tagliando sul quale la stazione emittente del biglietto indica gli estremi del medesimo, vi appone il proprio bollo composto e lo consegna al viaggiatore a giustificazione del possesso del biglietto senza prezzo.

I Mod. P. 49 e P. 50 si prestano tanto per i viaggi individuali quanto per quelli collettivi, poichè essi portano sul frontespizio lo spazio per l'indicazione del nome di uno o più viaggiatori e a tergo apposite colonne per i nomi stessi in numero maggiore. Non risultando sufficienti dette colonne, l'elenco dei nomi deve essere proseguito su foglio da allegare al modulo di cui trattasi. Per i viaggi collettivi non deve mai mancare l'elenco dei nomi dei viaggiatori.

Tanto le cartoline Mod. P. 47 e P. 48, quanto gli stampati Mod. P. 49 e P. 50 sono numerati e riuniti in fascicoli con matrice. Detti fascicoli sono da 50 fogli per le cartoline e da 100 fogli per gli stampati.

Ai Sigg. Capi Compartimento verranno inviate scorte dei fascicoli di stampati Mod. P. 49 e P. 50.

La registrazione dei biglietti Mod. C¹ 201 o C¹ 202 dovrà farsi in ordine progressivo con gli altri della stessa specie negli appositi prospetti dei riassunti Mod. C¹ 213 A indicando nella colonna N. 6 riservata alla specie di trasporto, le iniziali « O. P. » (Opera Previdenza) a giustificazione della mancata esazione del prezzo.

Le matrici dei biglietti distribuiti, con allegate le richieste P. 47, P. 48 o gli altri documenti giustificativi saranno da inviare al Controllo Viaggiatori con la relativa contabilità mensile.

I viaggi collettivi dovranno, sempre che sia possibile, essere effettuati in 2^a classe. Quelli isolati dovranno essere effettuati nella classe competente alla qualifica del padre del fanciullo.

Per quanto riguarda i compartimenti e le carrozze da servire per il trasporto dei fanciulli ammessi alle colonie dell'Associazione Fascista Ferrovieri i Signori Capi Compartimento dovranno provvedere direttamente e d'accordo fra loro.

Ordine di servizio N. 150.

Servizio doganale - Pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Svezia, l'Italia e l'Ungheria, l'Italia e la Grecia, l'Italia e la Norvegia, l'Italia e l'Olanda.

Nella prima parte del presente Bollettino sono stati riprodotti i decreti ministeriali 27 giugno e 5 e 30 luglio 1935, contenenti le « norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia » da una parte e « la Svezia, l'Ungheria, la Grecia, la Norvegia e l'Olanda » dall'altra parte.

In applicazione delle disposizioni dei citati decreti chiunque intenda importare od esportare merci da e per la Svezia, l'Ungheria, la Grecia, la Norvegia e l'Olanda deve presentare, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia in triplice copia, compilata su appositi modelli forniti dall'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, e cioè:

1) per le merci in importazione, il mod. 2 imp. Svezia, il mod. 2 imp. Ungheria, il mod. 2 imp. Grecia, il mod. 2 imp. Norvegia, il mod. 2 imp. Olanda, a seconda del paese di origine o di provenienza della merce, contenente l'esplicito impegno, da parte dell'importatore o del suo legale rappresentante, di eseguire alla scadenza il pagamento della merce alla Banca d'Italia, quale Cassiere dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero;

2) per le merci in esportazione, il mod. Esportazione promiscuo per qualsiasi dei suddetti Paesi, compilato in ogni sua parte e corredato della copia della fattura firmata dal venditore.

Per le merci le cui operazioni doganali vengono eseguite a cura della Ferrovia, il primo di tali documenti (2 imp. . . .), quando dalla parte interessata non venga rimesso alla stazione che esegue le operazioni doganali, direttamente o allegato ai documenti di trasporto, potrà essere compilato a cura della stazione stessa (Agenzia doganale), quale legale rappresentante della parte di fronte alla dogana, mentre il secondo (Esportazione pro-

miscuo) dovrà dall'esportatore italiano essere presentato unitamente ad una copia della fattura, con gli altri documenti di scorta, all'atto della spedizione.

Nel caso in cui i detti documenti manchino o siano incompleti, il trasporto avrà ugualmente corso, ma rimarrà giacente alla stazione di confine a tutto rischio e pericolo delle parti interessate, non potendo la Ferrovia, ai sensi degli articoli 13 della C. I. M. e 27 delle C. e T., assumere responsabilità per mancanza od insufficienza dei documenti necessari per l'esegimento delle formalità doganali.

In tali casi però le stazioni di confine, uniformandosi alle vigenti disposizioni, opereranno nel miglior interesse delle parti per far cessare la giacenza.

In relazione a quanto suesposto, le agenzie doganali e stazioni, nell'eseguire le operazioni doganali, unitamente alla dichiarazione per importazione o per esportazione delle merci originarie o destinate nei suddetti Paesi, devono presentare alla dogana anche le prescritte denunce in tre esemplari, regolarmente compilate secondo le indicazioni richieste da tali stampati, e, col mod. Esportazione promiscuo, una copia della fattura.

Eseguite le operazioni doganali, le Agenzie e stazioni medesime ritireranno dalla dogana, con la bolletta di importazione, una copia debitamente vistata della denuncia mod. 2 imp. . . . , e, con la bolletta di esportazione, una copia vistata della denuncia mod. Esportazione promiscuo.

Tali copie, a cura dell'Agenzia doganale o stazione, saranno rimesse agli interessati nel modo seguente:

Il mod. 2 imp. . . . verrà, con la bolletta d'importazione, unito agli altri documenti di scorta al trasporto, per essere recapitato al destinatario; mentre il mod. Esportazione promiscuo, unitamente alla bolletta di esportazione, verrà rimesso allo speditore a mezzo piego valore, analogamente a quanto viene praticato per l'invio ai mittenti delle bollette di esportazione con restituzione di diritti (art. 144 delle « Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie »).

Riferibilmente alle merci importate nel Regno, originarie o provenienti dall'Ungheria e dalla Grecia, le presenti disposizioni sostituiscono quelle precedenti e di

cui agli Ordini di servizio N. 159 e N. 83 dei Bollettini Ufficiali N. 33/1932 e N. 20/1935 ed ai punti N. 548 e 483 dei Bollettini Commerciali N. 16/1932 e N. 10/1935.

Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni cessa l'obbligo agli esportatori italiani di merci destinate in Svezia, Ungheria, Grecia, Norvegia e Olanda, di presentare alle dogane il benestare bancario prescritto dal decreto 8-12-34 e di cui all' O. S. N. 6, pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 1/1935 e al punto 91 del Bollettino Commerciale N. 2/1935.

Per la custodia tanto del mod. 2 imp. . . . , quanto del mod. Esportazione promiscuo, dovranno essere applicate le apposite tasse di cui alla tariffa N. 7 h) del fascicolo « Corrispettivi e condizioni per l'esecuzione delle operazioni e formalità doganali sulle ferrovie » quando i detti documenti vengono inoltrati rispettivamente al destinatario e all'Agenzia doganale unitamente agli altri documenti scortanti il trasporto.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 151.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sulla linea Trieste Centrale - Portogruaro e sul triangolo Bivio Galleria - Aurisina - Bivio Aurisina.

Dalle ore 12 del 10 settembre 1935-XIII, sarà attivato sulla linea Trieste Centrale-Portogruaro e sul triangolo Bivio Galleria-Aurisina-Bivio Aurisina il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale », di cui l'Ordine di Servizio N. 36/1931.

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato in un locale superiore del fabbricato per le Regie Poste della stazione di Trieste Centrale.

L'Ufficio del Dirigente Centrale, a mezzo del telefono selettivo, corrisponde con i seguenti posti, tutti

provvisti di telefoni Western, con chiamate per ciascuno indipendente:

Trieste Centrale	–	Dirigente Movimento
»	»	– Deposito Personale Viaggiante
»	»	– Deposito Locomotive
»	»	– Dirigente Movimento Scalo

Grignano

Bivio Galleria

Bivio Viadotto

Aurisina

Bivio Aurisina

Duino Timavo

Monfalcone

Ronchi dei Legionari Sud

Pieris Turriaco

Villa Vicentina

Scodovacca

Cervignano del Friuli Grado –

Dirigente Movimento

Cervignano del Friuli Grado –

Deposito Personale Viaggiante

Palmanova (antenna)

Torre di Zuino

S. Giorgio di Nogaro

Muzzana del Turgnano

Palazzolo dello Stella

Latisana

Fossalta di Portogruaro

Portogruaro

Con il sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio in vigore nelle linee ad esercizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale ».

La sorveglianza tecnica sarà esercitata dalla Sezione Movimento, direttamente ed a mezzo del Capo Reparto, al quale resta affidata anche la sorveglianza dell'Ufficio e la dirigenza amministrativa del medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Compartimento di Trieste.

Ordine di servizio N. 152.

Computo delle tasse di nolo nei giorni festivi.

Con provvedimento del 6 agosto 1935, S. E. il Ministro ha disposto che, dal 1° stesso mese, agli effetti del termine utile per la restituzione dei carri da parte degli utenti concessioni speciali, sia esteso a tutti i giorni festivi riconosciuti dallo Stato il trattamento stabilito per le domeniche.

Conseguentemente, dal suddetto giorno 1° agosto 1935-XIII, per i binari di raccordo, dovranno osservarsi le seguenti norme:

1) Quando il termine utile per la restituzione dei carri previsto negli articoli 26 e 28 del Capitolato per i raccordi (Edizione 1933) scade nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato, e, per i carri contenenti spedizioni a grande velocità, nelle ore pomeridiane di tali giorni, detto termine deve essere protratto di 24 ore solari per i carri con spedizioni a P. V. e di 12 ore solari per quelli con spedizioni a G. V.

Questa disposizione non si applica ai carri contenenti spedizioni per le quali in base alle Condizioni e Tariffe è fatto obbligo alla parte di provvedere subito alla asportazione delle cose dalle stazioni.

2) Agli effetti dell'applicazione delle tasse di nolo non si deve tener conto dei giorni festivi riconosciuti dallo Stato che cadono tra la consegna e la restituzione dei carri, ammenochè si tratti di spedizioni che, a norma delle Condizioni e Tariffe, debbono essere ritirate dagli scali nei giorni suddetti festivi.

Circolare N. 26.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di 3 carri coperti con botti in legno di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri coperti con botti in legno Mv 914110, 914114, 914336, di proprietà della S. A. Esportazione Agricola Italiana di Reggio Emilia.

Detti carri dovranno essere depennati a pag. 189 dell'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Comunicato:

Esclusione dalle gare.

Il Ministro dei Lavori Pubblici con atto del 31 luglio 1935, n. 8467 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'Impresa Ruggiero Raffaele di Fedele, residente a Napoli - Corso Umberto I n. 35.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 34, 1935 - O. S. n. 144, a pag. 370, al terzo rigo, nello spazio punteggiato, indicare: «5 Settembre 1935-XIII».

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 153.

I. - Nuovi impianti di apparati centrali e di sicurezza e segnalamento - II. Modificazioni a impianti esistenti - III. Verifiche.

I. - NUOVI IMPIANTI

I progetti dei nuovi impianti:

- a) di apparati centrali per la manovra di deviatori e di segnali;
- b) di fermascambi e serrature di sicurezza;
- c) di segnalamento di stazione e di linea, blocco e simili dovranno essere redatti dagli Uffici I. E. S. (eventualmente dalle Sezioni Lavori se manca l'Ufficio I. E. S.) in base a programmi di esercizio formulati dalle Sezioni Movimento.

I progetti dovranno essere compilati in modo da permettere di controllare la loro esatta rispondenza ai programmi di esercizio formulati dalle Sezioni Movimento. In particolare dovranno essere ben precisate le tabelle dei collegamenti meccanici ed elettrici tra le leve ed i consensi di stazione e di blocco e le condizioni varie che devono essere realizzate con l'impianto. Il progetto dovrà comprendere anche uno schizzo planimetrico quotato dell'impianto con l'indicazione dell'ubicazione dei segnali e della loro ripetizione, della occupazione e della liberazione, della posizione dei pedali relativi e del modo di effettuarle (se col primo o coll'ultimo asse), dei circuiti di binario e relative singole funzioni, dell'ubicazione dei telefoni ecc.

Il progetto, quando sia stato definito in ogni suo particolare, dovrà essere sottoposto all'esame delle Sezioni Movimento, alle quali è fatto obbligo di accertare che esso risponda al programma di esercizio formulato e che i collegamenti previsti diano le necessarie garanzie di sicurezza. Il visto che la Sezione Movimento applicherà sul progetto significa il suo benestare all'esecuzione di esso e impegna la sua responsabilità per quanto riguarda la realizzazione del programma e delle condizioni di sicurezza necessarie.

Le varianti che eventualmente si rendessero necessarie prima dell'approvazione del progetto in Sede Superiore dovranno dar luogo al rifacimento del progetto, ad un nuovo esame e ad un nuovo visto da parte della Sezione Movimento.

Le varianti che si riconoscessero necessarie dopo l'approvazione dei lavori dovranno essere studiate e concretate con le stesse modalità, ma dovranno inoltre essere sottoposte all'esame dei Servizi Centrali Movimento e Lavori e non potranno essere realizzate senza esplicito benestare di questi.

Ultimati i lavori, l'Ufficio I. E. S. (o la Sezione Lavori) provvederà a mezzo di apposita Commissione composta di non meno di due Membri, ad una verifica completa dell'impianto, ed in particolare ad accertare che esso corrisponda esattamente al progetto approvato e che i collegamenti previsti tra le diverse leve siano sicuramente ed esattamente realizzati. Dei risultati di tale verifica dovrà essere dato atto con dettagliato verbale (firmato da tutti i Membri della Commissione), del quale dovrà far parte integrante copia autentica delle tabelle di collegamento approvate e realizzate.

In seguito al favorevole risultato di tale verifica e prima dell'attivazione, l'Ufficio I. E. S. (o Sezione Lavori) provvederà alla « consegna » dell'impianto al rappresentante della Sezione Movimento (Capo Riparto od altro Funzionario) incaricato di riceverla.

Dell'avvenuta consegna dovrà essere redatto verbale dai Funzionari incaricati della Sezione Movimento e dell'Ufficio I. E. S. (o Sezione Lavori). A tale verbale dovrà essere unita copia autentica del verbale di verifica di cui sopra e dei relativi allegati. Nel verbale dovranno inoltre essere indicati il giorno e l'ora della consegna, al fine di precisare il momento a partire dal quale la responsabilità dell'esercizio dell'impianto viene assunta dagli agenti del Movimento.

Prima che abbia luogo la consegna dell'impianto, dovranno essere redatte d'accordo fra l'Ufficio I. E. S. (o Sezione Lavori) e la Sezione Movimento le norme particolari per l'esercizio dell'impianto stesso, da includersi nel *Registro delle disposizioni di servizio* di ciascuna cabina o posto di manovra e nel *Registro delle dispo-*

sizioni di massima della stazione. Copia di queste deve essere allegata al verbale di consegna.

II. — MODIFICAZIONI AD IMPIANTI ESISTENTI

La procedura indicata nel punto precedente, relativamente allo studio e compilazione del progetto, dovrà seguirsi anche quando si debbono apportare modificazioni ad impianti già in esercizio.

L'Ufficio I. E. S. (o la Sezione Lavori) dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Sezione Movimento se, per l'esecuzione del lavoro, l'impianto dovrà essere messo fuori servizio in tutto o in parte, specificando in tale ultimo caso le condizioni di sicurezza che verranno a mancare.

La Sezione Movimento, in relazione alla comunicazione ricevuta, dovrà provvedere a quanto occorre per garantire la sicurezza dell'esercizio, confermando per iscritto all'Ufficio I. E. S.

Soltanto dopo lo scambio di tali comunicazioni i lavori potranno essere iniziati.

A lavori ultimati l'impianto potrà essere rimesso in esercizio solo dopo intervenuta una nuova consegna, seguendo la stessa procedura indicata agli ultimi capoversi del punto precedente.

III. — VERIFICHE PERIODICHE DI CONTROLLO AGLI IMPIANTI IN ESERCIZIO

Le verifiche di controllo si debbono effettuare soltanto per quegli impianti che non si trovino in località presenziata da personale specializzato nel ramo Apparecchi Centrali, con specifico incarico di accudire alla loro manutenzione.

Tali verifiche, da effettuarsi ad intervalli di tempo da due a tre anni, dovranno essere eseguite con l'intervento di Funzionari dell'Ufficio I. E. S. (o Sezione Lavori) e della Sezione Movimento. Visite speciali dovranno essere disposte per gli impianti di nuova attivazione e per quelli che hanno subito modificazioni entro un periodo non superiore a tre mesi dal giorno dell'attivazio-

ne o della modificazione e che si trovano in località non presenziate da personale specializzato nel ramo Apparati Centrali, come sopra detto.

Il Comitato di Esercizio stabilirà quali siano gli impianti da verificare, la periodicità delle verifiche ed il grado dei Funzionari che debbono effettuarle, in relazione all'importanza degli impianti, tenendo presente che gli impianti stessi possono dividersi in 3 categorie:

1^a) Apparati Centrali non presenziate dal personale della manutenzione, ma di notevole importanza per entità di impianto o per intensità di servizio, per i quali le visite dovranno essere eseguite da Funzionari dell'Ufficio I. E. S. (o Sezione Lavori) in contraddittorio con Funzionari della Sezione Movimento.

2^a) Apparati Centrali come sopra, ma meno importanti, per i quali le visite potranno essere eseguite da Segretari tecnici od Assistenti degli Uffici I. E. S. (o Sezione Lavori) o dagli Ispettori di Riparto Lavori, in contraddittorio cogli Ispettori di Riparto Movimento.

3^a) Impianti di semplice segnalamento, serrature centrali, ferma-deviatori ecc. per i quali le visite potranno essere eseguite dall'Ispettore di Riparto Lavori o anche, a seconda dell'importanza dell'impianto, dal Capo Tecnico o Capo Zona dell'Ufficio I. E. S. (o Sezione Lavori) in contraddittorio rispettivamente coll'Ispettore di Riparto Movimento e col Capo Stazione.

In occasione di tali verifiche:

a) il Rappresentante del Movimento dovrà:

1) riferire sul funzionamento generale dell'impianto dichiarando se ha dato luogo o meno ad irregolarità, e precisando le eventuali deficienze che fossero emerse durante l'esercizio;

2) confermare che l'impianto soddisfa sempre al voluto programma di esercizio oppure dare conto della eventuale necessità di migliorie o modificazioni;

3) provvedere a quanto occorre per garantire la sicurezza dell'esercizio in dipendenza delle prove e verifiche di cui al seguente comma b);

b) il Rappresentante dell'Ufficio I. E. S. (o Sezione Lavori) dovrà eseguire tutte le prove e verifiche che nel-

la sua competenza ed a suo giudizio riterrà di compiere, per accertarsi che l'impianto realizza sempre con piena efficienza le condizioni di sicurezza stabilite nel primitivo progetto e nelle eventuali successive varianti.

L'esito della verifica dovrà risultare dall'apposito modulo che dovrà essere sottoscritto dai Funzionari predetti.

Indipendentemente dalle verifiche periodiche di cui sopra i Funzionari competenti dovranno procedere di propria iniziativa a tutte quelle visite e verifiche che si renderanno necessarie sia per condizioni speciali degli impianti, sia per rimozione di guasti o difetti, sia per controllare lavori eseguiti e simili.

Le verifiche in parola non onerano chiunque concorra o sia interessato alla manovra degli apparecchi dall'obbligo di prontamente segnalare le constatate o sospettate anomalie di funzionamento degli apparecchi medesimi.

Dei guasti e difetti riscontrati nei meccanismi più sopra indicati dovrà essere prontamente dato avviso al personale al quale è affidata la loro manutenzione.

Il presente Ordine di Servizio annulla e sostituisce quelli n. 132/1929 e 32/1931, nonchè gli ultimi due capoversi dell' O. S. 149/1929.

Ordine di servizio N. 154.

Modificazione al Regolamento per la circolazione dei treni

Con Decreto Ministeriale 23 luglio 1935-XIII, n. 265 è stata approvata l'aggiunta del nuovo comma 10-bis all'art. 38 del Regolamento per la circolazione dei treni, come indicato in appresso.

Parte II - n. 36 - 5 settembre 1935-XIII.

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

Art. 38.

Comma 10 Bis. Nell'intervallo fra il passaggio del treno staffetta e di quello da esso preceduto può essere eccezionalmente ammesso in alcune grandi stazioni, che saranno designate dal Servizio Movimento, di ricevere o far partire qualche treno viaggiatori importante il cui istradamento attraversi o abbia in comune deviatori con quelli del treno staffetta.

In tal caso nell'orario del treno staffetta e di quello da esso preceduto la Sezione Movimento dovrà disporre che il Dirigente, personalmente o a mezzo di altro agente abilitato al movimento, ripeta, nell'intervallo fra il treno viaggiatori e quello preceduto da staffetta, tutti gli accertamenti e le visite prescritte dalle disposizioni regolamentari per il passaggio del treno staffetta limitatamente, s'intende, agli enti comuni ai due istradamenti.

L'esatta posizione dell'istradamento dovrà inoltre essere verificata da un funzionario del Movimento, appositamente designato.

Se il treno staffetta e quello da esso preceduto circolano come treno ordinario seguito dal supplementare la Sezione Movimento dovrà dare la disposizione di cui sopra con prescrizione a parte.

La disposizione sopra riportata entrerà in vigore dalle ore zero del giorno 1° ottobre 1935-XIII.

Le Sezioni Compartimentali provvederanno alla distribuzione del presente ordine di servizio agli agenti interessanti, assicurandosi che abbiano preso piena ed esatta conoscenza delle disposizioni in esso contenute.

Chi riceverà l'ordine di servizio dovrà rilasciare ricevuta scritta al proprio superiore immediato, che ne curerà l'invio alla Sezione da cui dipende per la conservazione nella pratica personale dei singoli agenti.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 50, 51, 52, 53, 54, 58.

Ordine di Servizio N. 155.

Modificazioni all'Istruzione per il servizio dei deviatori.

L'art. 23 dell'Istruzione per il servizio dei deviatori — 1^a Appendice (Disposizioni complementari per le linee della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina) è modificato come appresso.

Art. 23.

Nelle stazioni con impianti di sicurezza tipo austriaco e con blocco di stazione completo, cioè con consensi distinti per linea e bloccamento itinerari, il deviatore deve rimettere a via impedita il segnale appena il treno, pel quale lo aveva manovrato a via libera, lo abbia oltrepassato. Se esiste pedale di liberazione la manovra a via impedita deve farsi solo quando il treno abbia già impegnato il pedale stesso.

Invece per gli impianti che non si trovano nelle condizioni di sicurezza sopra indicate, perchè sprovvisti di blocco di stazione completo, il deviatore, quando abbia disposto a via libera un segnale, non deve rimmetterlo a via impedita se non dopo che il treno, per il quale lo aveva manovrato, abbia oltrepassato tutti i deviatori interessati, e ciò per evitare la intempestiva manovra di qualcuno dei deviatori che non fosse ancora stato liberato completamente dal treno.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 10, 11, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.

— a pagina 69, fra i nomi di Noto e Noto Marina inserire:

« Noto Bagni » /160 bis/ ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, nella linea Noto - Pachino, fra i nomi di Noto Marina e Roveto Bimmisca, si dovrà inserire il nome di Noto Bagni, e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Noto - Pachino le distanze saranno quelle risultanti dalla tabella 160 bis, già modificata come sopra è detto; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 2 a quella indicata per Noto Marina.

L'istradamento sarà quello stesso di Noto Marina.

Nella « Prefazione generale all'Orario generale di Servizio » (edizione Novembre 1931) nella sede opportuna si dovrà inserire:

« Noto Bagni LB/P/156/ ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Ordine di servizio N. 157.

Trasformazione in $\frac{1}{2}$ fermata $\frac{1}{2}$ della stazione di Morolo.

In relazione al Decreto Ministeriale N. 93 del 9 luglio 1935-XIII la stazione di Morolo della linea Roma-Cassino, dal 5 settembre 1935-XIII viene trasformata in fermata gestita da assunto.

Detta località conserva tutte le precedenti abilitazioni ai servizi viaggiatori, bagagli e merci; viene disabilitata dal servizio telegrafico, sia per conto della nostra Amministrazione che per conto del pubblico.

Di conseguenza nella parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della

Rete di Stato, edizione 1° aprile 1929, a pag. 64, di contro al nome di Morolo, nella colonna 13, dovrà essere cancellata l'indicazione S. P.

Nella parte prima della Prefazione all'orario generale di servizio, edizione novembre 1931 (X), a pag. 13, il nome di Morolo dovrà scriversi in carattere corsivo.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16.

Ordine di servizio N. 158.

Distribuzione biglietti in treno.

Al fine di facilitare l'acquisto di biglietti in treno, specialmente ai viaggiatori che intendono proseguire il viaggio o che partono da stazioni impresenziate, temporaneamente disabilitate o da case cantoniere, il personale addetto alla controlleria viene autorizzato a rilasciare le seguenti specie di biglietti osservando le modalità di cui appresso:

A -- Biglietti il cui rilascio in treno è ammesso in tutti casi.

1) Biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria differenziale e a tariffa vicinale ai viaggiatori comunque sprovvisti di biglietto, o per prosecuzione di viaggio;

2) Biglietti di regolarizzazione a tariffa ordinaria o ridotta per cambi di treno, di classe, per modificazione di percorso, per la riscossione dei supplementi treni rapidi od automotrici classificate dirette o rapide;

3) Biglietti per regolarizzazione in tutti i casi di irregolarità ed abusi previsti dalle « Condizioni e Tariffe »;

4) Biglietti a tariffa ridotta N. 5 per ragazzi di età compresa fra i 4 e i 10 anni;

Parte II - n. 36 - 5 settembre 1935-XIII.

5) Convalidazione e vidimazione dei biglietti gratuiti.

Per i viaggi di cui il presente punto A è dovuto il « diritto per esazioni in treno » di cui all'art. 8 paragrafo 10 C. T. fatta eccezione per le esazioni riferentesi ai supplementi per treni rapidi ed automotrici, nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'art. 19 C. T.

* * *

B — *Biglietti a tariffa ridotta il cui rilascio in treno è ammesso nei casi di prosecuzione del viaggio.*

1) Biglietti a tariffa ridotta (previo ritiro dei prescritti documenti di riduzione) nei casi di prosecuzione di viaggio di persone fruanti delle concessioni speciali seguenti:

C — Impiegati dello Stato;

D — Ricevitori Postali e Telegrafici;

E — Membri dei Direttori delle A-sociazioni: Mutilati ed Invalidi di Guerra; Madri, Vedove e Famiglie dei Caduti; Volontari di Guerra; Combattenti; Assistenza Mutilati ed Invalidi;

VIII — Maestri elementari;

Giornalisti (muniti di libretto personale).

2) Biglietti a tariffa ridotta per possessori di tessera di autorizzazione.

Anche per i viaggi di cui il presente punto B è dovuto il « diritto per esazioni in treno » di cui all'art. 8 paragrafo 10 C. T.

C — *Biglietti a tariffa ordinaria e ridotta il cui rilascio in treno è ammesso quando il viaggiatore parta da case cantoniere o da stazioni impresenziate o temporaneamente disabilitate.*

1) Biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria differenziale o a tariffa vicinale;

2) Biglietti di corsa semplice a tariffa ridotta per i possessori di tessere di autorizzazione;

- 3) Biglietti a tariffa n. 5 per i ragazzi dai 4 ai 10 anni;
- 4) Biglietti di andata e ritorno ordinari e festivi;
- 5) Biglietti a tariffa ridotta, previo esame e ritiro degli scontrini di riduzione, per le persone munite di libretto o delle prescritte richieste, viaggianti in base alle concessioni C, D, E, F, V, VII, VIII e Giornalisti;
- 6) Biglietti a tariffa ridotta, previo ritiro degli scontrini o delle prescritte richieste, per i militari viaggianti isolatamente e per le loro famiglie;
- 7) Biglietti a tariffa ridotta ai possessori di recapiti serie C e BC;
- 8) Convalidazione e vidimazione dei biglietti gratuiti.

I Biglietti rilasciati per i viaggi di cui al presente punto C sono esenti dal «diritto per esazioni in treno» di cui all'art. 8 paragrafo 10 C. T.

Per tutti i viaggi suddetti, compreso quindi anche i viaggi di andata e ritorno ordinari e festivi, debbono essere emessi i biglietti Mod. Ci 204, o, nei casi in cui il personale ne sia provvisto, i biglietti a serie fissa Mod. Ci 204 bis.

Sui biglietti Mod. Ci 204, rilasciati per viaggi di andata e ritorno ordinari e festivi, dovranno sempre riportarsi, oltre ai dati richiesti dai biglietti stessi (validità, prezzo, data di emissione, ecc.) le seguenti diciture: sul recto: «Andata e ritorno.....» (ordinario o festivo a seconda del caso) ed a tergo: «Non vale per il viaggio di ritorno se non vidimato prima di iniziare il viaggio stesso», richiamando, nel contempo, l'attenzione del viaggiatore sull'obbligo che ad esso incombe di eseguire tale formalità.

Infine sui biglietti rilasciati per viaggi di andata e ritorno festivi dovrà essere riportato a tergo anche il nome e cognome del viaggiatore.

* * *

Nel raccomandare al personale dei treni di porre la massima attenzione nel rilascio dei biglietti di cui trat-

tasi, si avverte che i documenti di riduzione (scontrini e richieste) ritirati ai viaggiatori dovranno essere allegati alle matrici dei biglietti emessi.

I Controllori rimangono particolarmente incaricati di sorvegliare la regolare emissione dei snaccennati biglietti e di rapportare alla competente Sezione Commerciale e del Traffico le eventuali anomalie riscontrate sia nel rilascio sia nell'utilizzazione dei biglietti Mod. Ci 204 emessi per viaggi di cui trattasi.

Distribuito agli agenti dei gradi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14.

Ordine di servizio N. 159.

Attivazione del sistema di Esercizio con Dirigente Unico sulla linea Cerignola Campagna-Cerignola.

Dalle ore 12 del 9 settembre 1935-XIII sarà attivato, sulla linea Cerignola Campagna-Cerignola, il sistema di esercizio con Dirigente Unico.

L'attribuzione di Dirigente Unico viene esercitata dal Dirigente locale di Cerignola Campagna.

L'Ufficio del Dirigente Unico è situato nello stesso locale adibito ad Ufficio Telegrafico di Cerignola Campagna ed è collegato mediante telefono comune a chiamate convenzionali con gli impianti seguenti:

PL. Km. 5+171

CC. » 2+840

Cerignola

La stazione di Cerignola Campagna continuerà ad essere retta dal Dirigente locale; l'Assuntoria di Cerignola continuerà ad essere retta da Assuntore.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle «Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico», edizione 1928-VI di cui O. S. n. 146 in data 20 settembre 1928-VI;

dalle Norme particolari di cui la circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928-VI, nonché dalle modificazioni di cui gli ordini di servizio n. 24/1930-VIII, n. 49/1931-IX, n. 80/1932-X e N. 9/1934-XII.


Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le Istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee ad esercizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette «Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Unico» ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 del Compartimento di Bari.

Il Direttore Generale
VELANI

10
di
IX.
ce
er-
or-
alle
ente
me

12.



Ordine di servizio N. 160.

**Servizio cumulativo con la ferrovia Arezzo-Sinalunga —
Revoca di provvedimenti restrittivi.**

A partire dal giorno 1° settembre 1935 il servizio cumulativo con la Ferrovia Arezzo-Sinalunga, che era stato sospeso per i trasporti viaggiatori e bagagli ed eseguito con particolari restrizioni per quanto concerne il trasporto delle merci, viene ripristinato alle condizioni normali.

Rimangono pertanto abrogate le precedenti disposizioni contenute nell'O. di S. N. 130/1935 che prevedevano limitazioni pel servizio cumulativo con la suddetta Ferrovia.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 161.

**Monopolio dei carboni e metalli di cui al R. D. L. 28
luglio 1935. n. 1375 - Vendite ai terzi.**

In seguito all'istituzione del Monopolio di acquisto all'estero del carbone e di alcuni metalli, di cui al R. D. Legge 28 luglio 1935 n. 1375, qualsiasi pagamento da parte degli acquirenti di materiali venduti dal Monopolio stesso deve essere effettuato presso le Stazioni o le Casse Compartimentali in base a ordini d'introito mod. R. 109 emessi dagli Uffici Centrali del Monopolio, con l'avvertenza che, in eccezione alle vigenti norme in materia, potranno appoggiarsi alle Stazioni gli ordini d'introito di importo anche superiore alle L. 3000 e fino a quello di L. 50.000.

L'estinzione degli ordini d'introito presso le Casse Compartimentali, per i quali nessun limite d'importo

viene stabilito, potrà effettuarsi indifferentemente con danaro o vaglia od assegni liberi della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, o con assegni circolari della Banca Nazionale del Lavoro e del Banco di S. Paolo di Torino, all'ordine della Ditta o Ente acquirente e con prima girata a favore del Cassiere Compartimentale di giurisdizione. L'estinzione degli ordini d'introito appoggiati alle stazioni, fino a L. 3000 potrà pure essere effettuata in contanti o in vaglia e assegni liberi degli Istituti anzidetti; per importi superiori e fino al suddetto limite di L. 50.000 dovrà invece esser fatta esclusivamente mediante vaglia o assegni liberi dei ripetuti Istituti.

I vaglia od assegni di cui trattasi dovranno essere d'importo arrotondato alle centinaia; la residuale frazione di 100 lire sarà corrisposta in contanti.

Gli Uffici Centrali del Monopolio, contemporaneamente all'emissione degli ordini d'introito, dovranno notificare alle ditte acquirenti l'impianto presso il quale deve essere eseguito il pagamento (Cassa Compartimentale o Stazione), e nei casi di versamento da effettuarsi in vaglia bancario dovranno altresì indicare il Cassiere di giurisdizione a cui i vaglia stessi debbono essere girati con la formula: « pagate al Cassiere Compartimentale delle FF. SS. in . . . » diffidandole che l'Amministrazione non risponde degli eventuali inconvenienti che possano derivare da pagamenti eseguiti con modalità diverse da quelle tassativamente indicate.

Degli ordini d'introito emessi, sulle Stazioni gli Uffici del Monopolio dovranno dare comunicazione alle competenti Sezioni Commerciali e del Traffico, nello stesso giorno dell'emissione e con le modalità stabilite dall'Ordine di Servizio 110 - 1930.

Per gli incassi superiori alle L. 3000 e fino a lire 50.000, da farsi dalle stazioni nel modo suddetto, le stazioni stesse dovranno indicare sulle ricevute mod. C.i 304 gli estremi dei vaglia od assegni introitati. Sulla base di dette indicazioni gli organi del Monopolio incaricati di provvedere alla consegna dei materiali, segnaleranno giornalmente alle Casse Compartimentali interessate le ricevute mod. C.i 304 loro esibite dagli acquirenti, mediante apposito elenco indicante: numero e importo del mod. C.i 304 e Stazioni che li hanno rilasciati, Ditta o

Ente versante, Banco emittente e numero e data del vaglia od assegno.

A loro volta le Stazioni, nel rimettere alla Cassa Compartimentale i vaglia od assegni suddetti, che comprenderanno beninteso nei propri versamenti e quindi nella distinta mod. R. 97, correderanno quest'ultima di apposito elenco in cui saranno parimenti indicati gli estremi dei vaglia od assegni incassati per conto del Monopolio, nonché quelli degli R. 109 a cui essi si riferiscono.

I versamenti relativi ad acquisti fatti da Amministrazioni pubbliche potranno essere effettuati o a mezzo vaglia o assegni della Banca d'Italia intestati o girati alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — Servizio Approvvigionamenti — o a mezzo vaglia del Tesoro intestati alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato e commutabili in quietanza di entrata a favore del conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria Centrale del Regno. Tali vaglia od assegni dovranno essere trasmessi direttamente agli Uffici Centrali del Monopolio.

Ordine di servizio N. 162.

Servizio doganale — Compensazioni in conto privato.

Nel *Bollettino Ufficiale* N. 16 1935 fu pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione.

In applicazione delle disposizioni contenute nel detto decreto è consentita, come è noto, l'importazione di merci, all'infuori dei contingenti fissati, contro esportazioni di un corrispondente valore di prodotti nazionali.

Lagevolazione, tenuto conto delle successive circolari emanate in proposito dal Ministero delle Finanze, è regolata attualmente dalle norme che qui di seguito si riassumono:

1° *Compensazioni private con Paesi con i quali vigono accordi di clearing.*

Di tali Paesi sono ammessi ora alle compensazioni private la *Bulgaria*, la *Ceco-Ioracchia*, la *Gran Bretagna*, la *Grecia*, la *Norvegia*, l'*Olanda*, la *Romania*, la *Svezia*, la *Turchia* e l'*Ungheria*.

Per l'importazione e l'esportazione di merci da e per detti Paesi occorre presentare alle Dogane, unitamente alle prescritte dichiarazioni, il mod. C. P. (compensazioni private) in luogo rispettivamente del mod. 1 Import. o 2 Import. e del modulo promiscuo, previsti dagli accordi di clearing.

Gli altri Paesi con i quali vigono accordi di Clearing (Germania, Jugoslavia e Uruguay) non sono ammessi a compensazioni private e pertanto, per le importazioni e le esportazioni da e per essi nulla è da ritenersi rinnovato.

2° *Compensazioni private con Paesi con i quali non vigono accordi di Clearing.*

a) *Importazioni:* occorre presentare alle Dogane un apposito permesso d'importazione, rilasciato dal Ministero delle Finanze su modello analogo a quello attualmente in uso ed il cui tagliando B dev'essere dalle Dogane restituito per lo scarico, al Ministero stesso, con l'indicazione delle bollette emesse. Su queste ultime deve essere poi, sempre a cura delle Dogane, annotato che trattasi di merci in compensazione privata e che perciò i documenti non possono servire per cessione di valuta.

b) *Esportazioni:* occorre presentare alle Dogane uno speciale benestare rilasciato dall'Istituto Nazionale Fascista per gli scambi con l'estero su apposito modulo, in sostituzione di quello rilasciato dalla Banca d'Italia, con l'avvertenza che la uscita delle merci in uscita, scortate dal detto documento, deve essere altrettanto accurata come quella per le merci ammesse alla restituzione di diritti.

In conseguenza delle sopraesposte disposizioni quando le operazioni doganali devono essere eseguite a cura della Ferrovia e specialmente per quelle da eseguire presso le Dogane di confine, gl'importatori e gli esportatori, nel loro interesse, sono tenuti a far perve-

nire tempestivamente all'Agenzia doganale di confine o alla stazione competente, come allegati alle lettere di vettura, i documenti sopra indicati.

In mancanza, le agenzie e stazioni suddette, accertato che il documento stesso non trovasi in dogana, fermeranno il trasporto e si rivolgeranno alle parti interessate, dando, nei modi prescritti, l'avviso della giacenza e chiedendo l'invio del documento necessario a farla cessare.

E' ovvio che per gli eventuali periodi di giacenza oltre i termini consentiti dalle disposizioni in vigore saranno applicate e percepite per intero le prescritte tasse di sosta.

E' anche inteso che per la custodia dei documenti di cui trattasi saranno applicabili le tasse previste dalla tariffa 7. h) del fascicolo « Corrispettivi e condizioni per l'eseguimento delle formalità doganali sulle ferrovie ».

In analogia poi a quanto già stabilito per le merci da esportare con il « Benestare della Banca d'Italia » (v. O. S. N. 6/1935 e punto 91 del Bollettino Commerciale N. 2/1935), si dispone che anche per le merci esportate in compensazione privata, le stazioni di partenza dei relativi trasporti per l'estero, richiedano ai mittenti o la presentazione del prescritto benestare rilasciato dall'Istituto Nazionale Fascista per gli scambi con l'estero o una dichiarazione sul documento di trasporto con la quale s'impegnino ad inviare tempestivamente il benestare stesso alla Dogana di uscita presso il transito di confine indicato sulla lettera di vettura.

Avuto poi presente che, come si è detto disopra, le Dogane di confine devono procedere ad una visita accurata delle merci esportate in compensazione privata e trattarle alla stessa stregua di quelle con restituzione di diritti, il che implica come è ovvio la verifica del peso, si dispone altresì che, ad evitare contestazioni da parte delle Dogane stesse, le stazioni di partenza o quelle cui i trasporti dovessero essere appoggiati per la pesatura, curino che la pesatura stessa *sia sempre eseguita* con la massima precisione e regolarità, specialmente quando trattasi di trasporti a carro destinati all'estero.

Circolare N. 27.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro coperto con botti in legno Mv 924872 dell'Unione Italiana Vini di Milano.

Detto carro dovrà essere cancellato a pag. 332 dell'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930) e quindi considerato come non più ammesso a circolare sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37

Circolare N. 28.

Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale delle linee e delle stazioni.

Con riferimento alla circolare N. 41 pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » N. 49 del 6/12/1934/XIII, si porta a conoscenza di tutti gli impianti interessati che il prezzo di ogni abito impermeabile da lavoro per il personale delle linee e delle stazioni, di fornitura della Soc. Anon. Consorzio Industriali Canapieri di Milano — in base alle ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Società stessa dal 1° luglio 1935 XIII al 31 dicembre 1935/XIV — resta fissato in L. 92,85 (lire novantadue e cent. ottantacinque) e partitamente:

- L. 52 (lire cinquantadue) per la giacca;
- L. 31,55 (lire trentuno e cent. cinquantacinque) per il pantalone;
- L. 9,30 (lire nove e cent. trenta) per il cappello.

Il Direttore Generale
VELANI

Dr
Tra
d
la
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Ordine di servizio N. 163.

Trasporti di materiali per conto dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi eseguiti in servizio cumulativo italiano.

I trasporti di materiali per la costruzione e manutenzione di linee telegrafiche e per l'esercizio degli Uffici Postali e Telegrafici, spediti direttamente dall'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, di cui tratta l'Ordine di Servizio n. 135 del 1932, vengono estesi a datare dal 1° di ottobre 1935 anche al servizio cumulativo italiano da o per le ferrovie concesse, le tramvie, i laghi e le linee di navigazione marittima ammesse a tale servizio. I trasporti di materiali di cui trattasi vengono altresì ammessi in servizio cumulativo ferroviario-marittimo fra le stazioni delle Ferrovie dello Stato (continentali e sicure) e la Sardegna (Stato, Complementari e Meridionali Sarde) ferme restando però le altre esclusioni di cui tratta l'art. 20 delle Condizioni e Tariffe per il servizio cumulativo con la Sardegna (Edizione 1° luglio 1930). Il servizio cumulativo ferroviario-marittimo fra le ferrovie concesse, tramvie e laghi del Continente e la Sardegna è limitato ai soli trasporti fruanti della tariffa n. 6 G. V.

Pertanto, i trasporti dei materiali di cui trattasi, se effettuati in servizio cumulativo, dovranno essere considerati, per quanto riguarda le tasse di porto afferenti al percorso delle Amministrazioni secondarie, in porto *assegnato* se in partenza da stazioni delle Ferrovie dello Stato ed in porto *affrancato* se in partenza da stazioni di una Amministrazione secondaria. Quest'ultima sarà così in grado di riscuotere direttamente le tasse di porto a tariffa ordinaria oppure a tariffa ridotta afferenti al proprio percorso, nel caso in cui essa non abbia l'obbligo, per effetto di convenzioni o di accordi speciali con l'Amministrazione delle P.P. e T.T., di eseguire il trasporto di materiali telegrafici in franchigia sulle proprie linee.

Anche per i trasporti in questione, eseguiti in servizio cumulativo, dovranno essere usate le ordinarie lettere di vettura valevoli per il pubblico corredate, ben s'intende, dell'apposita richiesta speciale rilasciata dall'Amministrazione delle P.P. e T.T. Di più, gli organi interessati

di detta Amministrazione dovranno praticare *sui documenti di trasporto, in modo ben chiaro*, una delle seguenti diciture:

« *In franchigia per l'intero percorso* » (nel caso che anche l'Amministrazione secondaria, mittente o destinataria del trasporto, ammetta la franchigia sulle proprie linee) *oppure*:

« *In franchigia sul percorso delle F.F. Stato; a tariffa ordinaria o ridotta del... sul percorso dell'Amministrazione secondaria* » (nel caso che quest'ultima, mittente o destinataria del trasporto, non ammetta la franchigia sulle proprie linee).

Per i trasporti da o per la Sardegna le stazioni non dovranno esporre alcuna quota per quanto riguarda il percorso marittimo, poichè dovrà provvedere il competente Controllo Merci Cumulativo Italiano di Firenze ad applicare, in sede di revisione di tali trasporti, il nolo marittimo a seconda delle particolari istruzioni che saranno allo stesso impartite al riguardo.

Qualora poi il trasporto vada da una ad altra Amministrazione secondaria, in transito cioè sulle Ferrovie dello Stato, dovrà essere indicato sulle lettere di vettura, *sempre da parte dell'Amministrazione delle P.P. e T.T.*, oltre alla franchigia che il trasporto gode sulle F.F. Stato, la eventuale concessione accordata da ogni singola Amministrazione interessata al trasporto, oppure se debba essere applicata la tariffa ordinaria.

Le tasse di porto, a tariffa ordinaria od a tariffa ridotta, e le tasse accessorie delle Amministrazioni secondarie interessate dovranno essere riscosse a cura della stazione dell'Amministrazione di partenza. Le conseguenti regolarizzazioni di dette tasse saranno effettuate dal competente Controllo Merci Cumulativo a mezzo delle normali contabilità del Controllo Comune, o mediante le contabilità di transito a seconda dei casi.

Per i trasporti effettuati da o per una Amministrazione secondaria *aderente al Controllo Comune*, in arrivo od in partenza dalle Ferrovie dello Stato, sarà sufficiente la presentazione di un solo esemplare della lettera di vettura, mentre per i trasporti effettuati da o per una Amministrazione secondaria *non aderente al Controllo Comune*, in arrivo od in partenza dalle Ferrovie dello Stato, dovranno essere presentati due esemplari.

Invece, per i trasporti che vadano eventualmente da una ad altra Amministrazione secondaria, transitanti cioè sulle linee dello Stato, dovranno essere presentati tanti esemplari della lettera di vettura quante sono le Amministrazioni interessate al trasporto, considerando però come una sola Amministrazione le Ferrovie dello Stato e la Ferrovia o le Ferrovie secondarie aderenti al Controllo Comune.

Le stazioni di transito delle F. S. a contatto con Ferrovie non aderenti al Controllo Comune, dovranno trattenere e trasmettere poi al Controllo Merci Cumulativo Italiano di Firenze, la lettera di vettura che porta allegata la speciale richiesta dell'Amministrazione delle PP. e TT.

Per quanto concerne le indicazioni che debbono essere praticate dagli organi della Direzione delle PP. e TT. sulle richieste speciali, le altre modalità, il pagamento delle *tasse accessorie* (ivi comprese le soprattasse di transito o di trasbordo, la tassa di stazione, di utilizzazione materiale ecc. ecc., quando trattasi di trasporti eseguiti in servizio cumulativo), valgono le disposizioni dell'O. di S. n. 135 del 1932.

Per ciò che riguarda invece l'accettazione, l'esecuzione, l'istradamento ecc. dei trasporti di cui si tratta, saranno da osservare le norme generali e quelle particolari di ogni singola Amministrazione di cui la Parte 1^a del Prontuario dei Servizi Cumulativi e di Corrispondenza (Edizione 1^o dicembre 1933), e per i trasporti da o per la Sardegna le relative « Condizioni e Tariffe » (Edizione 1^o luglio 1930).

I trasporti in servizio cumulativo, di cui tratta il presente O. S. dovranno essere scritturati promiscuamente con i trasporti ordinari sui registri spedizioni ed arrivi e sui riassunti delle spedizioni ed in gruppo a parte sui riassunti degli arrivi. (Vedasi Circolare N. 57 *Boll. Uff. FF. Stato* n. 51 dell'anno 1931).

Nell'Allegato A al presente Ordine di servizio si indicano le diverse concessioni accordate, per i trasporti eseguiti in servizio cumulativo, dalle singole ferrovie concesse, tramvie, laghi e linee di navigazione marittima, le quali sono state suddivise in *aderenti* e *non aderenti* al Controllo Comune.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 163 DEL 1935-XIII.

Trattamento dei trasporti di materiali telegrafici e postali, per quanto concerne il percorso sulle ferrovie concesse, tramvie, laghi e linee di navigazione marittima

F. FERROVIE ADERENTI AL CONTROLLO COMUNE

Ferrovia Monza-Molteno-Oggiono . . .
 Ferrovia Elettrica di Valle Brembana .
 Ferrovia di Valle Seriana

Franchigia. (Linea esercitata dallo Stato dal 1° luglio 1935).
 Riduzione del 50% sui prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
 Riduzione del 50% sui prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.

Società Nazionale di Ferrovie e Tramvie

Linea Orbetello-Porto } Franchigia per il trasporto dei materiali da impiegare lungo la detta linea. Riduzione del 50% sulle tariffe normali per gli altri materiali del genere destinati oltre la propria linea.
S. Stefano }

Franchigia per il trasporto dei materiali da impiegare lungo le proprie linee.

Altre linee sociali . } Per gli altri materiali del genere destinati oltre le proprie linee }
 } nessuna riduzione per i trasporti a carro
 } riffa 76 P. V. per i trasporti a collettame

Ferrovia Rezzato-Vobarno
 Ferrovia Elettrica Voghera-Varzi . . .
 Amministrazione Provinciale di Verona (Ferrovia Verona-Caprino-Garda e Tramvie Province Verona e Vicenza

Nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.

Nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.

Ferrovia Verona-Caprino-Garda. Nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.

Tramvie delle Province di Verona e Vicenza. Franchigia per il trasporto dei materiali occorrenti per i lavori alle linee aziendali. Riduzione del 50% per i trasporti non interessanti le linee Aziendali.

Segue: FERROVIE ADERENTI AL CONTROLLO COMUNE.

<p>Ferrovia Briano-Agordo</p> <p>Società Veneta per Costruzione ed Esercizio Ferrovie Secondarie Italiane</p> <p>Ferrovia Padova-Piazzola-Carmignano</p> <p>Ferrovia Castelbolognese-Riolo dei Bagni</p> <p>Ferrovia Adria-Ariano-Polesine</p> <p>Consorzio Cooperativo Ferrovie Reggio-Ciano e Reggio-Po</p> <p>Società Emiliana di Ferrovie, Tramvie ed Automobili</p> <p>Ferrovia Massalombarda-Imola-Castel del Rio</p> <p>Ferrovia Massa Marittima - Follonica Porto</p> <p>Ferrovia Siena-Buonconvento-Monte Antico</p> <p>Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa</p>	<p>Riduzione del 25% stabilita dalla Concessione B (Trasporti per conto dello Stato).</p> <p>Franchigia per il trasporto dei materiali destinati alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche poste lungo le Ferrovie Sociali. Per i materiali destinati oltre le linee sociali nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.</p> <p>Riduzione del 25% sui prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.</p> <p>Ferrovia chiusa provvisoriamente all'esercizio dal 1° gennaio 1934.</p> <p>Riduzione del 25% stabilita dalla Concessione B (Trasporti per conto dello Stato).</p> <p>Franchigia per il trasporto dei materiali da impiegare per la costruzione o manutenzione delle proprie linee. Per il trasporto dei materiali da impiegare oltre le proprie linee, riduzione del 50% sui prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.</p> <p>Franchigia per il trasporto dei materiali telegrafici destinati alle proprie linee. Per i materiali da impiegare oltre le proprie linee nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.</p> <p>Franchigia per il trasporto dei materiali da impiegare per la costruzione o manutenzione della propria linea. Negli altri casi nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.</p> <p>Franchigia per il trasporto dei materiali da impiegare per la costruzione o manutenzione della propria linea. Per i materiali da impiegare oltre la propria linea nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.</p> <p>Riduzione del 50% sui prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.</p> <p>Franchigia (Linea esercitata dallo Stato dal 1° maggio 1934).</p>
--	--

Segue: FERROVIE ADERENTI AL CONTROLLO COMUNE.

Ferrovia Arezzo-Sinalunga	Riduzione del 25% stabilita dalla Concessione B (Trasporti per conto dello Stato).
Ferrovia Centrale Umbra (Terni-Perugia P. S. Giovanni-Umbertide)	Franchigia per tutti i trasporti di materiali del genere.
Ferrovia Roma-Lido di Roma	Riduzione del 25% stabilita dalla Concessione B (Trasporti per conto dello Stato).
Ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo	Nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Ferrovia Aquila - Capitignano	Franchigia per i trasporti a <i>collettame</i> .
Ferrovia S. Severo-Rodi-Perchicci	Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore per i trasporti che richiedono l'uso di un carro.
Ferrovia Cancellone-Benevento	Nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Ferrovia S. Spirito-Bitonto	Franchigia per il trasporto dei materiali occorrenti alla manutenzione della propria linea. Altri trasporti del genere nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Ferrovie Complementari della Sardegna (Servizio cumulativo isolano e servizio cumulativo ferroviario-marittimo con il Continente e la Sicilia)	Nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Ferrovie Meridionali Sarde (Servizio cumulativo isolano e servizio cumulativo ferroviario-marittimo con il Continente e la Sicilia)	Franchigia se il materiale spedito serve per la manutenzione delle proprie linee. In tutti gli altri casi riduzione del 50% sui prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Tranvia Elettrica S. Severo-Torremaggiore	Riduzione del 50% sui prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Ferrovia Mantova-Peschiera	Riduzione del 30% sui prezzi delle proprie tariffe ordinarie in vigore.
	Riduzione del 50% sui prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.

Segue. FERROVIE ADERENTI AL CONTROLLO COMUNE.

Impresa, Sebina di Navigazione sul Lago d'Isco	Nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Tramvia Elettrica Torino-Rivoli	Nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Società di Navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra)	Riduzione del 30% sui noli del Servizio Cumulativo Ferr. Marittimo deperati delle tasse e spese portuali ai transiti.

FERROVIE NON ADERENTI AL CONTROLLO COMUNE.

Ferrovia Santhà-Biella	Franchigia per il trasporto dei materiali da impiegare lungo la propria linea. Per i materiali da impiegare oltre la propria linea riduzione del 50% sui prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Ferrovia Grignasco-Coggiola	Franchigia in base all'Art. 32 del R. D. 562 del 6 Ott. 1905 (so- speso provvisoriamente l'esercizio dal 16-6-1935).
Ferrovie Nord-Milano	Franchigia per il trasporto dei materiali occorrenti per la manu- tenzione ed aggiunta di nuovi fili alle linee telegrafiche della propria rete. In tutti gli altri casi nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Ferrovia Sondrio-Tirano	Franchigia per il trasporto dei materiali da servire per la manu- tenzione della linea posta lungo la propria ferrovia. Per il ma- teriale da impiegare oltre la propria linea riduzione del 50% sui prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Ferrovie di Reggio Emilia	Franchigia per il trasporto dei materiali destinati alla manutenzione delle linee telegrafiche poste lungo la propria rete. Per i mate- riali destinati oltre la propria rete riduzione del 25% sui prezzi delle tariffe ordinarie in vigore stabilita dalla Concessione spe- ciale B (Trasporti per conto dello Stato).

Segue: FERROVIE NON ADERENTI AL CONTROLLO COMUNE.

Ferrovia Suzzara - Ferrara	Franchigia per il trasporto dei materiali occorrenti per la manutenzione della propria linea. Per i materiali da impiegare oltre la propria linea riduzione del 50% sui prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Ferrovia Ferrara-Codigoro	Franchigia (Linea esercitata dallo Stato dal 30 maggio 1933).
Ferrovia Mandela-Subiaco	Nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Ferrovie del Sud Est	Franchigia per i trasporti dei materiali da impiegare sulle proprie linee. Per quelli da impiegare oltre le proprie linee riduzione del 50% sui prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Tramvia Intra - Pallanza - Omegna	Riduzione del 20 % sui prezzi delle proprie tariffe ordinarie in vigore.
Società di Navigazione sul Lago Maggiore	Nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Società « Lariana » per la Navigazione sul Lago di Como	Nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Società « Navigazione Toscana » (Servizio cumulativo ferroviario-marittimo fra il Continente e l'Arcipelago Toscano)	Nessuna riduzione. Prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Compagnia Adriatica di Navigazione (Servizio cumulativo ferroviario-marittimo con Zara)	Franchigia se trattati di trasporti di materiali occorrenti alla manutenzione ed esercizio degli impianti esistenti. Per l'aggiunta o costruzione di nuove linee la riduzione del 30 % sui prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.
Società Partenopea di Navigazione (Servizio cumulativo ferroviario-marittimo con le Isole Partenopee)	Riduzione del 30% sui prezzi delle tariffe ordinarie in vigore.

Ordine di Servizio N. 164.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sulla linea Bologna-Padova.

Dalle ore 12 del 16 ottobre 1935-XIII sarà attivato sulla linea Bologna-Padova il sistema di esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale » di cui all'Ordine di Servizio N.36/1931-XI e successive modificazioni (O. S. N.118/1935-XIII): la linea anzidetta costituirà la IV Sezione di D. C. del centro di Bologna.

L'Ufficio del Dirigente Centrale, comune a quello delle altre Sezioni, è situato in un locale superiore della stazione di Bologna Centrale ed a mezzo del telefono selettivo corrisponde con i seguenti posti:

- Bologna Centrale — Cabina A.
- Castelmaggiore — Cabina A.
- » — Dirigenti Movimento
- » — Cabina B.
- S. Giorgio di Piano
- S. Pietro in Casale
- Galliera
- Poggio Renatico
- Ferrara — Cabina A.
- » — Dirig. Canalino
- » — Cabina C.
- » Dirigenti Movimento
- » Rip. Mov. (Ascolto)
- Pontelagoscuro — Cabina A.
- » — Dirigenti Movimento
- » — Cabina B.
- S. Maria Maddalena — Dirigenti (Cabina A.)
- » » — Cabina B.
- Paviole
- Polesella

Arquà Polesine

Rovigo — Cabina A.

» — D. U.

» — Dirigenti Movimento

» — Cabina B.

Stanghella

S. Elena Este

Monselice — Cabina A.

» — Dirigenti Movimento

» — Cabina B.

Battaglia

Montegrotto

Abano

Padova C. M. — Cabina A.

» — Dirigenti Movimento

» — Cabina B.

Padova C. — Cabina A.

» — Dirigenti Movimento

» — Deposito Locomotive

» — Deposito Personale Viaggiante

» — Cabina B.

Con il sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio in vigore sulle linee ad esercizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale », e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D. C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento, direttamente e a mezzo del Capo del IV Reparto Movimento di Ferrara.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, e 14 del Compartimento di Bologna e di Venezia.

Ordine di servizio N. 165.

Cambiamento di nome della stazione di S. Lucia d'Isonzo.

La stazione di S. Lucia d'Isonzo della linea Piedicolle - Trieste C. M. ha assunto la nuova denominazione di « S. Lucia d'Isonzo - Tolmino ».

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Peraltro, qualora queste non ricevessero scorte entro il mese di Settembre 1935-XIII dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di « S. Lucia d'Isonzo - Tolmino ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 166.

Cambiamento di nome della stazione di Montegrotto.

La stazione di Montegrotto della linea Bologna-Padova ha assunto la nuova denominazione « Montegrotto Terme ».

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Peraltro, qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di settembre 1935-XIII dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di « Montegrotto Terme ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 167.

Estensione di servizio nella stazione di S. Basilio Pisticci.

Dal giorno 1° ottobre 1935-XIII la stazione di S. Basilio Pisticci della linea Metaponto-Reggio C., viene abilitata anche ai trasporti di veicoli.

Di conseguenza, a pag. 86 della Parte 1ª del « Pronuario Generale delle Distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » - edizione 1° aprile 1929 - di contro al nome della stazione di S. Basilio Pisticci, nella colonna 11 si dovrà esporre la indicazione «V».

Nella « Prefazione Generale dell'Orario Generale di servizio » - edizione 1° aprile 1931; a pag. 16, di contro al nome della stazione di S. Basilio Pisticci, la indicazione «Be - ve» dovrà essere depennata.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 168.

Estensione di servizio nella stazione di Ponzano Magra.

Dal giorno 1° ottobre 1935 la stazione di Ponzano Magra, della linea S. Stefano Magra - Sarzana, verrà abilitata al servizio delle merci a collettame sia a G. V. che a P. V., senza limitazioni di peso.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte prima del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », edizione 1° aprile 1929, a pagina 76, di contro al nome di Ponzano Magra, nella colonna 9, il richiamo (b) esistente a fianco della lettera «G» dovrà essere modificato in (c) ed in calce alla pagina stessa la nota (4) dovrà essere modificata come appresso:

Il servizio dei trasporti a carro è limitato alle spedizioni della Società Anonima Stabilimento Ceramica Ellena, sia in partenza che in arrivo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Circolare N. 29.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di 10 carri con serbatoio metallico di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i 10 carri con serbatoio metallico Mp 986019, Mo 986015, Mp 986050, Mp. 986072, Mp 986216, Mo 986227, Mp. 986234, Mo 986234, Mo 986235, Mo 986237 e Mo 986239, della Raffineria Triestina Olii Minerali di Trieste.

Detti carri debbono essere cancellati a pagg. 890, 892, 893, 895, 896, dell'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930), e quindi considerati come non più ammessi a circolare sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36, 37.

Circolare N. 30.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di due carri di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri coperti con botti in legno Mv 956902 e 956905, della Ditta Cesare Stefano Cavallotti di Milano.

Detti carri dovranno essere cancellati a Pag. 619 dell'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930), e quindi considerati come non più ammessi a circolare sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Circolare N. 31.

21^a Appendice all'elenco alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930-VIII).

In relazione alla Circolare n. 37/1930, si avvertono le stazioni della Rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'« Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929 », che detto Elenco deve essere aggiornato, come segue, alla data del 20 agosto 1935-XIII:

I - Al Quadro A:

a) aggiungere le seguenti Ditte ed i numeri di servizio rispettivamente assegnati ai loro carri:

Parte II - n. 38 - 19 settembre 1935-XIII.

SOCIETÀ NAZIONALE DELL'ALLUMINIO — MILANO — Via
Principe Umberto, 18 — da 981350 a 981499;

TENCHINI MATTEO — CHIARI — Via Stazione, 7 —
da 979350 a 979499;

ZALLIO VITTORIO — TORINO — Via Piffetti, 3 — da
983300 a 983499;

b) modificare l'indirizzo delle seguenti Ditte:

AMBROSOLI & VILLA (Soc. Anon.) — da Chiasso — in
Lecco — presso il Sig. Giuseppe Modonesi — Via
Marco D'Oggiono, 5;

Soc. Anon. GASLINI — Genova — da Via Meucci, 3 —
in Via Petrarca, 2.

II - *Ai Quadri A e B:*

c) cancellare le seguenti Ditte che non hanno più
carri iscritti nel parco veicoli F. S.:

GUIZZARDI PIETRO e F.LLI — Romano di Lombardia —
Via Bergamo, 9;

MEGHA RAFFAELE e ANGELO SIGILLO — Napoli — Corso
Vitt. Emanuele 633;

MINISTERO DELLA GUERRA — Laboratorio Pirotecnico —
Bologna;

Soc. Anon. COTONIFICIO LIGURE — Milano — Via Prin-
cipe Umberto, 21.

III - *Al Quadro B:*

d) di fianco ai numeri di servizio dei carri sotto-
indicati aggiungere la scritta della ragione sociale:

da 979350 a 979499: Matteo Tenchini — Chiari;

» 981350 » 981499: Soc. Nazionale dell'Alluminio —
Milano;

» 983300 » 983499: Vittorio Zallio — Torino.

c) modificare la ragione sociale delle seguenti Ditte:

Ambrosoli e Villa — Soc. Anon. Trasporti Internazionali — Chiasso — in Ambrosoli e Villa — Soc. Anon. — Lecco;

« ELIOS » Esportatori Liguri Industriali Olii e Saponi — Imperia O. — in « ELIOS » Esportatori Liguri Industriali Olii Sopraffini — Imperia II;

Società Ital. Prodotti Sintetici — Milano — in Soc. Ital. Prodotti Sintetici -- Villadossola.

Distribuita agli agenti delle classi: 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 168.

Modificazioni al Regolamento per la circolazione dei treni, al Regolamento sui segnali, all'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive, all'Istruzione per il servizio del personale di linea ed all'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni.

Con i Decreti Ministeriali 6 agosto 1935-XIII N. 276 e 10 settembre 1935-XIII N. 680, sono state approvate le seguenti modificazioni ed aggiunte agli articoli: 11, 14, 22, 27, 29 e 32 del Regolamento per la circolazione dei treni; all'art. 2 (comma 4) della Istruzione per la circolazione dei carrelli (Allegato 2° al Regolamento per la circolazione dei treni ed Allegato 1° all'Istruzione per il servizio del personale di linea); agli articoli 29, 31, 45, 48, 66, 71, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 104 del Regolamento sui segnali. Inoltre è stata approvata la soppressione degli articoli 105 e 106 di quest'ultimo Regolamento.

Le modificazioni di cui trattasi dovranno essere osservate a partire dalle ore zero del 28 ottobre 1935-XIII.

Dalla data stessa dovranno considerarsi abrogati gli ordini di servizio N. 54/1932 e 238/1934.

Le Sezioni Compartimentali provvederanno alla immediata distribuzione del pre-ente ordine di servizio a tutti gli agenti interessati, facendo obbligo ai Capi dei Reparti, Capi Stazione, Capi Deposito Locomotive, Capi Personale Viaggiante, Capi Tecnici, Sorveglianti della linea, ecc. di accertarsi, dandone esplicita conferma, che il personale dipendente abbia preso completa ed esatta conoscenza delle nuove disposizioni in parola.

Chi riceve l'ordine di servizio dovrà rilasciarne ricevuta scritta al proprio superiore immediato, che ne curerà l'invio alla Sezione da cui dipende per la conservazione nella pratica personale dei singoli agenti.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

ART. 11.

Accertamenti sul servizio dei deviatori

Comma 1. — Il dirigente durante il suo turno di servizio deve eseguire almeno una volta la visita dei deviatori e degli altri impianti che interessano la circolazione dei treni, accertandosi del buono stato di conservazione e del loro regolare funzionamento. Egli dovrà pure accertarsi che il personale si trovi al suo posto di servizio e sia vigilante.

Quando al dirigente sia affidata anche la manovra dell'apparato centrale, egli deve eseguire la visita di cui sopra sempre all'inizio del suo turno di servizio, provvedendo anche per gli accertamenti normalmente di spettanza dei deviatori. In via di eccezione il dirigente potrà, con annotazioni sull'orario di servizio del personale, essere autorizzato a valersi per gli accertamenti fuori cabina, all'inizio del turno, di un agente abilitato alla manovra degli apparati centrali, il quale dovrà comunicargli per iscritto il risultato della visita eseguita.

In tal caso resta fermo l'obbligo per il dirigente di eseguire almeno una volta la prescritta visita durante il suo turno di servizio.

Comma dal 2 al 9 invariati.

ART. 14.

Comma dall'1 al 5 invariati.

Comma 6. — Lungo il percorso e nell'avvicinarsi ad una stazione o ad un punto speciale protetto da segnali fissi spetta esclusivamente al personale di macchina di curare il rispetto dei segnali. Gli agenti di scorta debbono essere sempre vigilianti per rispondere prontamente agli ordini del macchinista e debbono prestare attenzione alle stazioni e lungo la linea per intervenire senza indugio ed efficacemente nel caso che anomalie o segnalazioni straordinarie lo richiedessero. Alla osservanza delle suddette disposizioni è tenuto anche il personale incaricato della controlleria dei biglietti nei treni viaggiatori

muniti di freno continuo quando non sia occupato in tali mansioni.

Il capotreno ha però anche l'obbligo di prestare attenzione ai segnali fissi a protezione dei bivi in piena linea, delle stazioni di incrocio, capotronco, di diramazione, di passaggio dal semplice al doppio binario, termine di corsa, nonchè ai segnali per rallentamenti prescritti.

Comma 7 soppresso.

Comma dall'8 al 14 invariati.

Comma 15. — Il dirigente deve fare avvisare da precedente stazione i treni che devono essere ricevuti su binario ingombro anche solamente per l'uscita, i treni che devono essere ricevuti su binario non destinato al transito e munito di tronchino di sicurezza o facente capo ad un binario tronco, i treni senza fermata che occorra arrestare ed i treni che occorra far entrare in stazione con speciale precauzione per un particolare motivo.

All'uopo adotterà il telegramma:

Formula 14: *Prescrivete tr fermata a per oppure, precauzione a per ingombro binario (o per ingombro uscita, per ricevimento in binario tronco all'uscita, per affluenza viaggiatori ecc.).*

La stazione che riceve l'ordine confermerà col telegramma:

Formula 15: *Al N tr sarà (fu) prescritta precauzione (fermata) a e provvederà per l'avviso al treno (1).*

Nel caso di ricevimento di un treno su binario ingombro si applicheranno inoltre le disposizioni di cui al comma 12/a dell'articolo 9, se l'ingombro è all'uscita; se l'ingombro si trova invece in precedenza al punto di normale fermata del treno.

(1) Precauzione a per (indicare motivo)
Fermate a per (indicare motivo).

questo dovrà inoltre essere ricevuto in stazione previa fermata al semaforo di protezione.

Per l'ingresso dei treni in binario con uscita, ingombra o tronco all'uscita non occorre la prescrizione di cui sopra:

— quando i treni siano ricevuti in stazione con un'ala bassa (o luce bassa) di 1^a categoria di un segnale a candeliere (Art. 48 e 100 R. S.) disposta a via libera e con l'ala di avviso ad essa accoppiata disposta orizzontalmente (o luce arancione) — *preavviso di via impedita* —;

— quando i treni aventi fermata debbano entrare con precauzione per il disposto del precedente comma 11, purchè ricevuti in stazioni di incrocio, capotronco o di diramazione, di passaggio dal doppio al semplice binario, estreme del foglio orario o termine di corsa, nelle quali i treni aventi fermata devono sempre considerare l'uscita ingombra o facente capo ad un binario tronco.

Nei casi in cui l'avviso occorra e non riesca possibile darlo o averne conferma, il treno dovrà essere ricevuto in stazione previa fermata al segnale di protezione. Inoltre, se si tratta di ricevimento in binario ingombro all'uscita, si applicheranno le norme dell'art. 9 comma 12/b o c; se si tratta di ricevimento in binario ingombro in precedenza al punto di normale fermata del treno si applicheranno le disposizioni dell'art. 32 comma 6 del Regolamento sui segnali.

Comma dal 16 al 20 invariati.

ART. 22.

Comma dall'1 al 10 invariati.

Comma 11. — Nel caso di spezzamento accidentale di un treno il personale addetto alla seconda parte o quello di linea, quando non riuscisse a prendere accordi col personale della prima parte, dovrà proteggere immediatamente i veicoli rimasti in linea, come prescritto dall'art. 29 del Regolamento sui segnali.

ART. 27.

Comma dall'1 al 5 invariati.

Comma 5 bis. — Quando una stazione debba modificare un ordine di incrocio dato dalla stazione medesima, essa deve usare, in luogo della formula di cui al richiamo (1), quella seguente:

«*Incrociate a anzichè a tr . . . , ed occorrendo: entrando in binario*».

In modo analogo deve essere compilato il mod. M. 1.

Comma dal 6 al 18 invariati.

ART. 29.

Comma 1 e 2 invariati.

Comma 3. — Iniziativa la domanda, coi segnali a mano o con apparato di corrispondenza di blocco o col segnale a campana oppure fatta la richiesta in iscritto o per telefono, ancorchè venisse in seguito a cessare il bisogno di soccorso, o per eccezionale anomalia sopraggiungesse un altro treno (o locomotiva isolata) col quale fosse possibile unirsi e proseguire, il treno che ha chiesto il soccorso *non deve più muoversi in nessuna direzione* prima dell'arrivo del soccorso stesso o di un ordine scritto o telefonico del dirigente la stazione a cui venne fatta la richiesta. Soltanto, per eccezione, è ammesso uno spostamento del treno quando occorra uscire da una galleria per evitare maggiori rischi al personale o disagi ai viaggiatori: durante tale spostamento il segnale che protegge il treno dalla parte verso la quale questo si sposta dovrà essere esposto a mille metri dal treno.

Comma 4 e 5 invariati.

ART. 32.

Comma dall'1 al 4 invariati.

Comma 5. — Quando la locomotiva non sia scortata da un agente del movimento, si deve farne cenno nel telegramma

di annuncio; inoltre le scritturazioni sul foglio di corsa e sul bollettino di trazione devono essere fatte dai dirigenti delle stazioni di fermata. Nel caso di circolazione ad orario libero la stazione di origine deve prescrivere la fermata in tutte le stazioni presenziate da dirigente. Il macchinista nelle stazioni di fermata deve arrestarsi possibilmente davanti all'ufficio movimento ed i dirigenti sono tenuti a recarsi alla locomotiva per segnare sul foglio di corsa e sul bollettino di trazione i dati necessari, nonchè le eventuali anomalie che il macchinista segnalasse loro.

Comma dal 6 al 9 invariati.

ISTRUZIONE PER LA CIRCOLAZIONE DEI CARRELLI

(Allegato 2 al Regolamento per la circolazione dei treni)
(Allegato 1 all'Istruzione per il servizio del personale di linea)

ART. 2.

Comma dall'1 al 3 invariati.

Comma 4. — Quando i carrelli dovessero percorrere a velocità tratti comprendenti più stazioni, la loro circolazione verrà regolata con le norme prescritte per le locomotive isolate ad orario libero. In tal caso dovranno essere scortati da capotreno o da agente che sia abilitato a sostituirlo nella scorta dei treni materiali.

Comma 4 bis. — E' ammesso tuttavia che la circolazione in tratti di linea comprendenti più stazioni possa farsi anche senza la scorta del conduttore capo o dell'agente abilitato a sostituirlo, quando si faccia circolare il carrello da stazione a stazione con le norme di cui al successivo articolo 4.

Comma dal 5 al 7 invariati.

REGOLAMENTO SUI SEGNALI

ART. 29.

Comma 1 invariato.


Comma 2 soppresso.


Comma 3 soppresso.

Comma 4. — Questo segnale dovrà essere *visibile a non meno di 300 metri*: se alla distanza sopra indicata tale visibilità non si avesse, si cercherà di conseguirla aumentando alquanto la distanza stessa e, in caso che non si possa ottenerla, oppure il segnale non venga presentato a mano (o non sia stabilmente fissato su sostegno), si dovrà sussidiare il segnale medesimo con petardi anche in condizioni atmosferiche normali con le modalità dell'art. 71 comma 8.

Comma 5 e 6 invariati.

Comma 7. — I segnali da esporsi a distanza dall'ostacolo, nel caso di fermata non notificata al personale, consisteranno generalmente in bandiere rosse e fanali a luce rossa, e dovranno essere presentati possibilmente a mano sussidiati con petardi nei casi previsti dal comma 4 del presente articolo.






Se non è disponibile sul posto che un solo agente, questo, appena avvedutosi dell'ostacolo, deve esporre il segnale d'arresto dalla parte del treno che è atteso per primo sussidiandolo con petardi, come prescritto dall'art. 71 comma 8, e correre subito dopo ad esporre analoghi segnali dalla parte opposta, limitandosi ai soli petardi in mancanza di segnali a mano; indi, se non deve allontanarsi per richieste di soccorso, deve ritornare dalla parte del treno atteso.

Comma 8. — Se un treno debba arrestarsi in piena linea per prescrizioni date al personale con disposizioni generali o con appositi ordini scritti, il segnale di arresto viene esposto soltanto nel posto ove la fermata deve eseguirsi. In precedenza a detto posto, e precisamente alla distanza prescritta dal precedente comma 1, per i segnali di arresto da esporsi in caso di fermata non notificata, si espone invece il segnale di rallentamento.

Comma 9 invariato nel testo. Le sole figure devono essere sostituite con quelle riportate alla pagina seguente.



Comma 10 e 11 invariati.

ART. 31.

Comma 1 invariato.

Comma 2. — La protezione viene fatta esponendo, non oltre 10 minuti dalla fermata, un segnale d'arresto a mano alla distanza di metri 200 dalla coda del treno e mantenendolo esposto fino a che l'agente, che ne ha l'incarico, sia richiamato al treno. Nel tornare al proprio posto, l'agente deve mantenere rivolto il segnale di arresto verso la direzione dalla quale può provenire altro treno.

Se il treno è scortato dal solo capotreno spetta a questi di provvedere di persona alla protezione. Se egli però deve allontanarsi per richiesta di soccorso, dovrà esporre prima sulla linea il segnale di arresto alla suddetta distanza e sussidiarlo con petardi come prescritto dall'art. 71, comma 8.

Comma 3. — La stessa protezione di cui al precedente comma 2 deve essere fatta per la parte del treno che in seguito a dimezzamento fosse lasciata sulla via (art. 21).

Comma 4. — La protezione della seconda parte di un treno spezzatosi in linea dovrà essere fatta immediatamente con le modalità ed alla distanza prescritte dall'art. 29, quando il personale di scorta della seconda parte o quello di linea non sia riuscito a prendere accordi con quello della prima parte.

Comma 5. — La protezione a distanza col segnale a mano può essere omessa quando il treno venga protetto, con efficienza almeno uguale, a mezzo di segnali fissi.

ART. 45.

Comma 1 e 2 invariati.

Comma 3. — Il segnale d'avviso precede un segnale di 1^a categoria.



Comma 4 invariato.

ART. 48.

Comma dall'1 al 3 invariati.

Comma 4. — Le ali con i relativi fanali possono anche essere disposte in ordine orizzontale su di un semaforo a candeliere.

Esse comandano a partire da sinistra e procedendo verso destra: la prima ai treni che si dirigono verso il primo istra-



damento, la seconda a quelli che si dirigono verso il secondo istradamento e così di seguito, contando gli istradamenti anch'essi da sinistra a destra.

Le ali e le relative luci possono essere tutte alla stessa altezza oppure una può essere più alta delle altre. L'ala più alta comanda sempre ed unicamente l'ingresso in un binario di tracciato corretto; le altre ali (basse) comandano sempre l'ingresso in un binario deviato.

Le ali di un semaforo se sono alla stessa altezza debbono considerarsi tutte « basse ».

L'ala bassa di un semaforo a candelieri disposta a via libera deve essere rispettata come un segnale di percorso su linea deviata (art. 46 comma 3) e quindi impone al macchinista di rallentare subito la corsa e di regolarla in modo da mettersi in grado di percorrere le curve di deviazione degli scambi a velocità non superiore a 30 km. ora, salvo prescrizioni in contrario.

I treni, ricevuti in stazione con un'ala bassa di 1^a categoria di un semaforo a candelieri disposta a via libera e con l'ala di avviso ad essa accoppiata in posizione orizzontale (pre-avviso di via impedita), devono sempre considerarsi immessi su binario con uscita ingombra da manovra o da materiale o facente capo ad un binario tronco.

I semafori a candelieri con ali di 1^a categoria sono preceduti da semafori di avviso che di regola sono pure a candelieri, con eguale disposizione e numero di ali. Se il semaforo di avviso è costituito da una sola ala isolata od accoppiata ad un'ala di 1^a categoria, l'ala di avviso si può disporre a via libera solo quando in tale posizione si trova l'ala di 1^a categoria del successivo semaforo a candelieri che si riferisce al percorso corretto.

Comma 5. — Le ali o taluna delle ali raggruppate sull'albero unico o sul semaforo a candelieri possono servire a regolare l'ingresso da un'unica linea a fasci di binari, anzichè a binari singoli, come pure un semaforo può comandare a treni provenienti non da una linea, ma da un fascio di binari, purchè convergenti ad un unico punto di partenza.

Alle ali di 1^a categoria possono essere accoppiate una o più ali secondo i dispositivi dei comma 1 e 2.

Figure invariate

Comma 6 soppresso.

Comma 7 ed 8 invariati.

ART. 66.

Comma 1. — Se un segnale fisso non funziona, la stazione od il posto di manovra deve provvedere perchè esso sia, possibilmente, disposto o mantenuto a via impedita e se ciò non è possibile, il segnale fisso deve essere sostituito sul posto con un segnale di arresto esposto a mano.

Se si tratta di un segnale fisso di 2ª categoria rimasto a via libera od incerta il segnale di arresto a mano deve anche essere ripetuto in precedenza alla distanza prescritta dall'art. 29 comma 1 e 4.

Comma dal 2 al 5 invariati.

Comma 6. — L'agente che ha in custodia un segnale o che è incaricato di manovrarlo, quando rilevi che questo è guasto o sia venuto a mancare, deve informare subito la prossima stazione od il posto di manovra del segnale e se il segnale mancasse o fosse rimasto con indicazione di via libera od incerta deve prima sostituirlo con un segnale a mano. Se si trattasse di segnale di 2ª categoria, il segnale di arresto a mano deve essere ripetuto alla distanza prescritta dall'articolo 29 comma 1 e 4.

ART. 71.

Comma 1. — *In caso di nebbia, di neve fitta o di altra perturbazione atmosferica che riduca la visibilità dei segnali si deve far uso di petardi davanti ed in sussidio dei seguenti segnali quando non sono chiaramente visibili alle distanze rispettivamente prescritte nei successivi comma 2, 3 e 4 per la posa del primo petardo:*


a) *segnali di avviso semplici od a candeliere e segnali di percorso su linea deviata, tutti anche se accoppiati a segnali di 1ª categoria, e tanto se disposti a via impedita quanto se disposti a via libera;*


b) *segnali di prima categoria non preceduti dal segnale d'avviso e situati fuori stazione; dischi girevoli e semafori di seconda categoria: dischi piccolo modello per la protezione di alcune fermate, di cui al comma 3 dell'art. 57, o per la protezione di alcuni passaggi a livello, di cui al comma 6 dell'art. 60. tutti tanto se disposti a via impedita quanto se disposti a via libera;*

c) *Segnali a mano di rallentamento fuori stazione, esclusi quelli esposti alle estremità del tratto da percorrersi con rallentamento quando sono preceduti da altro segnale di rallentamento; ed esclusi anche i segnali di rallentamento che precedono alcuni dischi di 2ª categoria (art. 52 comma 6).*


Fra i segnali di cui sopra sono da considerarsi anche le bandiere, le vele ed i fanali applicati stabilmente a paletti o sostegni, come dall'art. 26.

Comma 2. — I *petardi* da collocare sul binario davanti a ciascuno dei suddetti segnali sono *tre* e devono porre, salvo le eccezioni indicate ai comma seguenti, il primo *alla distanza di metri 350* dal semaforo se trattasi di segnale di percorso su linea deviata o *di metri 100* dal segnale per tutti gli altri, il secondo a 25 metri di distanza dal primo ed il terzo a 25 metri di distanza dal secondo, allontanandosi dal segnale dalla parte opposta a quella del punto protetto. Per i segnali fissi questi punti di posa dei *petardi* sono indicati da appositi picchetti infissi nel terreno.






Comma 3. — Per i segnali di prima categoria non preceduti da segnale d'avviso (art. 46, comma 4) e situati fuori stazione, la distanza alla quale deve essere posto il primo petardo è di metri 400, 600 ed 800 secondo le pendenze indicate all'art. 52 comma 6. La stessa disposizione vale anche per i dischi girevoli non oltrepassabili, di cui il comma 7 dell'art. 52.



Comma 4. — Per i dischi girevoli, per i semafori di seconda categoria e per i dischi di piccolo modello e per i segnali di protezione di alcune fermate (art. 57 comma 3) o di alcuni passi a livello (art. 60 comma 6), quando distano dal punto protetto (coda del treno, scambio estremo, passo a livello, ecc.) meno di 600, 1000, 1200 metri, secondo le succennate condizioni altimetriche della linea, il primo petardo, anziché a 100 metri dal segnale, si porrà ad una distanza rispettivamente di 700, 1100 o 1300 metri dal punto protetto. Nel caso di dubbio sulla pendenza della linea si adotterà la distanza maggiore.



Comma 5. — Dei petardi si deve fare uso in sussidio dei segnali di cui sopra anche in tempo ordinario, quando i segnali si trovano in galleria e l'esercizio è fatto con trazione a vapore. In tal caso i Servizi dell'Esercizio possono però disporre d'accordo di sussidiare i segnali in galleria con risuonatori (art. 73), anzichè con petardi, quando le condizioni di visibilità lo consentano.

Sono da considerarsi come segnali di galleria anche quelli che, quantunque all'aperto, per trovarsi prossimi allo sbocco di una galleria, non sono visibili alle distanze prescritte.

Comma 6. — L'uso dei petardi è prescritto nei casi di visibilità ridotta, di cui al comma 1, anche davanti ai segnali a mano d'arresto non notificati al personale, collocati fuori stazione; davanti al segnale esposto al deviatoio d'ingresso od a 500 metri dal fabbricato viaggiatori, nel caso previsto dall'art. 32 comma 5 e davanti a quello esposto in precedenza all'abbassamento archetti, di cui all'art. 79 comma 3.

Sono da considerarsi segnali a mano anche le bandiere, le vele ed i fanali applicati stabilmente a paletti o sostegni, come dall'art. 27.

Comma 7. — Dei petardi si deve pure fare uso nei casi previsti dall'art. 29 comma 4 e 7, dall'art. 31 comma 2 ed ogni qualvolta occorra fermare un treno e non si abbiano disponibili altri segnali.

Comma 8. — Nei casi previsti dai precedenti comma 6 e 7 i tre petardi debbono essere posti 100 metri prima del segnale che sussidiano o del punto nel quale dovrebbe esporsi il segnale, collocandoli sulla rotaia a **venti centimetri** l'uno dall'altro.

Comma 9. — Al primo scoppio di petardi il macchinista deve disporsi a fermare prontamente il treno; se però al primo scoppio ne succedono altri, questi gli indicano che si tratta di

petardi a sussidio di segnali fissi o di rallentamento, di cui al comma 1 precedente, e pertanto il macchinista dovrà procedere con circospezione per poter scorgere il segnale e rispettarlo. Qualora, malgrado la sua attenzione, non riuscisse a scorgere alcun segnale, dovrà fermare il treno e trovare il segnale per obbedire alla sua indicazione.

Se al primo scoppio non ne succedono altri il macchinista dovrà subito arrestare il treno e dopo breve fermata procedere lentamente e con la massima precauzione finchè veda un segnale alla indicazione del quale dovrà ubbidire, o incontri qualcuno del personale che gli dia istruzioni. Se nel percorso di almeno un chilometro non vede nè un segnale, nè alcuno del personale con istruzioni, potrà riprendere la velocità normale e proseguire il viaggio.

Comma 10. — I macchinisti, i capitrenò, i frenatori di coda, gli agenti della linea ed il personale che fosse dato in loro aiuto, nonchè il personale di manovra dei segnali fissi, devono essere provveduti di petardi per usarne in caso di bisogno, restando fermo il principio che *la posa dei petardi non dispensa dall'uso di tutti gli altri segnali prescritti, qualunque sia il grado presunto della loro visibilità ed efficacia.*

ART. 94.

I segnali fissi descritti ai punti dall'1 all'8 del precedente art. 93 devono essere sussidiati con petardi nelle circostanze e con le norme dell'art. 71, avvertendo che i segnali di cui ai punti 6 e 7 del detto art. 93 sono da assimilarsi a quelli di cui al comma 4 dell'art. 71.

CAPITOLO VII.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI PER I SEGNALI LUMINOSI

ART. 98.

Segnali luminosi

Comma 1. — I segnali luminosi hanno la caratteristica di dare le segnalazioni soltanto a mezzo di luci sia di giorno che di notte.

Essi proiettano verso i treni luci di colore rosso, verde o arancione a seconda delle segnalazioni che devono dare. Queste sono identiche alle segnalazioni notturne dei semafori e possono ottenersi o con fanali sempre accesi, variandone il colore, o con fanali di diverso colore, mantenendo acceso solo quello corrispondente alle indicazioni da dare.

Comma 2. — I segnali luminosi possono essere di avviso o di 1^a categoria. Quelli di 1^a categoria possono venire accoppiati a segnali di avviso.

Comma 3. — Dalla parte opposta a quella rivolta ai treni i segnali luminosi non proiettano luce.

Comma 4. — Sulle linee esercitate col sistema di blocco automatico il segnale luminoso di 1^a categoria è contraddistinto con la lettera P (permissivo) applicata allo stante.

ART. 99.

Significato e rispetto dei segnali luminosi ad una luce di avviso o di 1^a categoria

Comma 1. — *Segnale luminoso ad una luce d'avviso precede sempre ed esclusivamente un segnale di 1^a categoria.*

a) *Segnalazione di preavviso di via impedita.*



una luce arancione



Avverte che il successivo segnale di 1^a categoria è a via impedita e, se questo è a candeliera, che è a via impedita la luce relativa al tracciato corretto.

Il macchinista deve rallentare la corsa e regolarla poi in modo da essere in grado di fermarsi al successivo segnale di 1^a categoria se di posto a via impedita, senza oltrepassarlo.

b) *Segnalazione di preavviso di via libera:*



Avverte che il successivo segnale di 1^a categoria è a via libera e se questo è a candeliere che è a via libera la luce relativa al tracciato corretto.

Comma 2. — *Segnalazioni ad una luce di 1^a categoria.*

a) *Segnalazione di via impedita:*




Impone l'arresto assoluto. Il macchinista deve fermare il treno senza oltrepassare il segnale e non deve avanzare se non quando il segnale avrà cambiata l'indicazione di via impedita in quella di via libera e dopo ricevutone il prescritto ordine

dal capo treno, salvo le eccezioni di cui ai comma 6, 7 e 8 dell'articolo 46. Se trattasi di segnale luminoso contraddistinto dalla lettera P (linea esercitata col blocco automatico), il macchinista dovrà rispettarlo come è prescritto all'art. 46/2.

b) *Segnalazione di via libera:*



una luce verde




Autorizza la prosecuzione della corsa.

Comma 3. — *Segnali luminosi a tre indicazioni.*

a) *Segnalazione di via impedita:*



una luce rossa



Impone l'arresto assoluto.

Il macchinista deve *fermare il treno* senza oltrepassare il segnale e non deve avanzare se non quando il segnale avrà cambiato l'indicazione di via impedita in quella di via libera e dopo ricevitone il prescritto ordine dal capotreno, salvo le eccezioni di cui ai comma 6, 7 e 8 dell'art. 46.

Se trattasi di segnale luminoso contraddistinto dalla lettera P (linea esercitata col blocco automatico) il macchinista dovrà rispettarlo come è prescritto all'art. 46/2.

b) *Segnalazione di via libera con preavviso di via impedita:*



una luce arancione



Autorizza la prosecuzione della corsa ed avverte che il successivo segnale di 1^a categoria è a via impedita e se questo è a candelieri che è a via impedita la luce relativa al tracciato corretto: una delle luci di percorso deviato del candelieri può anche essere a via libera.

Il macchinista deve *rallentare la corsa* e regolarla poi in modo da essere in grado di fermarsi al successivo segnale di 1^a categoria, se disposto a via impedita, senza oltrepassarlo.

c) *Segnalazione di via libera con preavviso di via libera:*



una luce verde



Autorizza la prosecuzione della corsa e avverte che il successivo segnale di 1^a categoria è a via libera e se questo è a candelieri che è a via libera la luce relativa al tracciato corretto.

Art. 100.

Significato e rispetto dei segnali luminosi a candelieri

Comma 1. — Le luci di un segnale luminoso possono anche essere disposte in ordine orizzontale su sostegno a candelieri.

Esse comandano a partire da sinistra procedendo verso destra: la prima ai treni che si dirigono verso il primo istradamento, la seconda a quelli che si dirigono verso il secondo istradamento e così di seguito contando gli istradamenti anch'essi da sinistra a destra.

Le luci possono essere tutte alla stessa altezza oppure una può essere più alta delle altre. La luce più alta comanda sempre ed unicamente l'ingresso in un binario di tracciato corretto; le altre luci (basse) comandano sempre l'ingresso in un binario deviato.

Le luci di un segnale se sono alla stessa altezza debbono considerarsi tutte « basse ».

La luce bassa di un segnale a candelieri indicante via libera deve essere rispettata come un segnale di percorso su linea deviata (art. 46 comma 3) e quindi impone al macchinista di rallentare subito la corsa e di regolarla in modo da mettersi in grado di percorrere le curve di deviazione degli scambi a velocità non superiore a 30 km. ora, salvo prescrizioni in contrario.

I treni ricevuti in stazione con una luce bassa arancione di un segnale a candelieri di 1^a categoria (preavviso di via impedita) devono sempre considerarsi immessi su binario con uscita ingombra da manovra o da materiale o facente capo a binario tronco.

I segnali a candelieri con luci di 1^a categoria sono preceduti da segnali di avviso che di regola sono pure a candelieri, con eguale disposizione e numero di luci. Se però il segnale luminoso di avviso, per necessità d'impianto, viene a coincidere con un precedente segnale a luci di 1^a categoria, si ha invece del segnale luminoso a candelieri di avviso, una


sola luce d'avviso accoppiata ad altra di 1ª categoria in modo da formare un segnale a tre indicazioni.

In tal caso l'indicazione di via libera di detto segnale preavvisa la via libera soltanto della luce del successivo segnale di 1ª categoria che si riferisce al percorso corretto.

Comma 2. — Nei seguenti comma quando si parla della indicazione di via libera si intende riferirsi esclusivamente alla segnalazione delle luci che riguardano l'istadamento predisposto.

Comma 3. — I segnali luminosi a candelieri possono dare le seguenti segnalazioni:

I. Segnalazione di preavviso di via impedita:




Avverte che il successivo segnale di 1ª categoria indica via impedita.


Il macchinista deve *rallentare la corsa* e regolarla poi in modo da essere in grado di fermarsi al successivo segnale di 1ª categoria, se disposto a via impedita, senza oltrepassarlo.

II. Segnalazione di preavviso di via libera:

a) segnalazione di preavviso di via libera su percorso corretto:




la luce più alta verde




Avverte che il successivo segnale di 1^a categoria indica via libera su percorso corretto.

b) Segnalazione di preavviso di via libera su percorso deviato:




una luce bassa verde




Avverte che il successivo segnale di 1^a categoria è a via libera su percorso deviato. (Nel caso delle figure per la 1^a linea a sinistra).

III. Segnalazione di via impedita:



tutte le luci rosse




Impone l'arresto assoluto.


Il macchinista deve *arrestare il treno senza oltrepassare il segnale* e non deve avanzare se non quando il segnale avrà cambiata l'indicazione di via impedita in quella di via libera e dopo ricevutone il prescritto ordine dal capotreno, salvo le eccezioni di cui ai comma 6, 7 ed 8 dell'art. 46.

IV. Segnalazione di via libera con luci semplici:

a) *segnalazione di via libera su percorso corretto:*




luce più alta verde




Autorizza la prosecuzione della corsa senza speciali limitazioni di velocità.

b) *Segnalazione di via libera su percorso deviato con riduzione di velocità a 30 km. ora:*




una luce bassa verde




Autorizza la prosecuzione della corsa con limitazione di velocità a 30 km. ora nelle curve di deviazione degli scambi.

V. Segnalazione di via libera con segnali luminosi a 3 indicazioni:

a) *segnalazione di via libera su percorso corretto con preavviso di via impedita:*




la luce più alta arancione



Autorizza la prosecuzione della corsa senza speciali limitazioni di velocità ed avverte che il successivo segnale di 1^a categoria di percorso corretto è a via impedita; una delle luci di percorso deviato del successivo segnale può anche essere a via libera.


Il macchinista deve *rallentare la corsa* e regolarla poi in modo da essere in grado di fermarsi al successivo segnale di 1^a categoria, se disposto a via impedita, senza oltrepassarlo.

b) *Segnalazione di via libera su percorso corretto con preavviso di via libera pure su percorso corretto:*




Autorizza la prosecuzione della corsa senza speciali limitazioni di velocità ed avverte che il successivo segnale di 1^a categoria di percorso corretto è a via libera.

c) *Segnalazione di via libera su percorso deviato con riduzione di velocità a 30 km. ora con preavviso di via impedita.*




una luce arancione bassa




Autorizza la prosecuzione della corsa con riduzione di velocità a 30 km. ora sulle curve di deviazione degli scambi ed avverte che il successivo segnale di 1ª categoria di percorso corretto è a via impedita. Una delle luci di percorso deviato del successivo segnale può trovarsi a via libera. Il macchinista deve regolare la marcia come è prescritto dal comma 1 e mettersi in condizione di arrestare il treno prima di oltrepassare il successivo segnale di 1ª categoria.

d) Segnalazione di via libera su percorso deviato con riduzione di velocità a 30 km. ora con preavviso di via libera



una luce bassa verde




Autorizza la prosecuzione della corsa con limitazione di velocità a 30 km. ora sulle curve di deviazione degli scambi ed avverte che il successivo segnale di 1^a categoria di percorso corretto è a via libera.

ART. 101.

Segnali luminosi a più luci in ordine verticale

Con i segnali luminosi indicati nell'articolo 99 si realizzano anche raggruppamenti diversi per riprodurre le combinazioni dei semafori a più ali disposte in ordine verticale. Le indicazioni di questi segnali sono identiche a quelle notturne dei corrispondenti semafori.



ART. 102.

Sussidio dei segnali luminosi con petardi

I segnali luminosi debbono essere sussidiati con petardi nelle circostanze e con le norme stabilite dall'articolo 71 per i segnali semaforici.

ART. 103.

Segnali luminosi indicatori di arrivo e di partenza

I segnali luminosi indicatori di arrivo e di partenza forniscono sia di giorno che di notte indicazioni identiche a quelle notturne dei corrispondenti segnali semaforici di cui all'art. 55 e ad essi si applicano tutte le disposizioni prescritte dal citato articolo.

ART. 104.

Segnali bassi luminosi

I segnali bassi luminosi forniscono sia di giorno che di notte le stesse indicazioni notturne dei segnali bassi (marmotte) di cui all'articolo 54 e ad essi vanno applicate tutte le disposizioni dei comma 2 e 3 dell'articolo stesso.

Gli articoli 105 e 106 sono soppressi.

In relazione a quanto sopra vengono apportate le seguenti modificazioni all'*Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive*, all'*Istruzione per il servizio del personale di linea* ed all'*Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni*:

**ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE
DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE**

ART. 28.

Comma 9. — Lungo il percorso e nell'avvicinarsi ad una stazione o ad un punto protetto da segnali fissi, spetta esclusivamente al personale di macchina di curare il rispetto dei segnali. Gli agenti di scorta debbono essere sempre vigilanti per rispondere prontamente agli ordini del macchinista e debbono prestare attenzione alle stazioni e lungo la linea per intervenire senza indugio ed efficacemente nel caso che anomalie o segnalazioni straordinarie lo richiedessero.

ART. 48.

Comma 2. — Non occorre che le locomotive isolate siano scortate da un agente del movimento. Quando la locomotiva non sia scortata da un agente del Movimento, le scritturazioni sul foglio di corsa e sul bollettino di trazione devono esser fatte dai dirigenti delle stazioni di fermata; perciò in queste il macchinista deve fermare possibilmente davanti all'Ufficio movimento ed il Dirigente è tenuto a recarsi alla locomotiva per segnare sul foglio di corsa e sul bollettino di trazione i dati necessari, nonchè le eventuali anomalie che il macchinista gli segnalasse.

ART. 56.

Comma 2. — Sopprimere in fine le parole « qualunque siano le condizioni della linea ».

ISTRUZIONI PER IL SERVIZIO DEL
PERSONALE DI LINEA

ART. 54.

Comma 3. — Nel caso di spezzamento accidentale di un treno il personale di linea quando non riuscisse a prendere accordi col personale della prima parte del treno spezzato dovrà proteggere immediatamente i veicoli rimasti in linea, come prescritto dall'art. 29 del Regolamento Segnali.

ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE
DI SCORTA AI TRENI

ART. 9.

Comma 1. — Durante la corsa il personale di scorta deve esercitare continua sorveglianza su tutto ciò che può interessare la sicurezza ed il buon andamento del treno, osservare la strada percorsa ed essere sempre vigilante per rispondere prontamente agli ordini del macchinista ed obbedire ai segnali fatti eventualmente dal personale delle stazioni e della linea,

comportandosi come è prescritto dal Regolamento sui segnali.

All'osservanza delle suddette disposizioni è tenuto anche il personale incaricato della controlleria dei biglietti nei treni viaggiatori muniti di freno continuo, quando non sia occupato in tale mansione.

Comma dal 2 all'8 invariati.

ART. 23.

Comma 1 invariato.

Comma 2. — Il capotreno deve osservare con frequenza all'esterno per rilevare le condizioni della via, l'andamento del treno ed i segnali che eventualmente fossero esposti a mano dal personale della linea, dei posti di blocco delle stazioni e del treno stesso.

Comma 3. — Deve accertarsi in tempo debito della posizione dei segnali fissi a protezione dei bivi in piena linea e delle stazioni di incrocio, capotronco, di diramazione, di passaggio dal doppio al semplice binario, termine di corsa, nonché dei segnali per rallentamenti prescritti.

All'ingresso in tutte le stazioni ed approssimandosi alle biforcazioni deve inoltre osservare se il treno sia istradato sulla linea che gli è destinata, e se il binario sul quale viene ricevuto non sia ingombro, provvedendo, se occorre, all'arresto del treno.

In ogni caso deve tenersi pronto a richiamare l'attenzione del macchinista nel modo che riterrà più efficace, qualora fosse necessario.

Comma dal 4 al 6 invariati.

ALLEGATO 1.

ART. 1.

Foglio di corsa

Comma 1. — Il *foglio di corsa* è un documento che deve scortare ciascun treno. Il Capo treno deve accertarsi che le

annotazioni e le prescrizioni fatte dalle stazioni sul foglio di corsa e documenti annessi siano esatte, chiare e conformi ai regolamenti ed all'orario di servizio, che siano concordanti fra loro, con la composizione del treno e con le annotazioni sulle lavagne. In caso contrario prima di partire dovrà richiamare l'attenzione del dirigente.

Ogni scritturazione sul foglio di corsa deve di regola essere fatta con inchiostro; i capitreno che dovessero viaggiare nella garetta di un freno o sulle locomotive sono autorizzati a fare le scritturazioni con matita copiativa.

Comma 2 e 3 invariati.

Ordine di servizio N. 169.

Modificazioni nelle circoscrizioni delle Sezioni Lavori di Torino e di Genova.

SEZIONE LAVORI DI TORINO

(Vedi Ordini di Servizio n. 65 e 133 - 1933)

A datare dal 1° ottobre 1935-XIII il tratto di linea Ventimiglia-Piena-Confini Sud Francese, che fa parte attualmente della circoscrizione della Sezione Lavori di Genova, viene compreso in quella della Sezione Lavori di Torino ed aggregato al Riparto di Cuneo (12°), la cui circoscrizione resta pertanto così stabilita:

Sezione	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	Numero	Denominazione	Sede	
Torino	12°	Cuneo	Torino	Cuneo (i) - Confini Nord Francese; Cuneo (e) - Bastia (e); Ventimiglia (e) - Piena (i) - Confini Sud Francese

SEZIONE LAVORI DI GENOVA

(Vedi Ordine Generale n. 9-1929 ed Ordine di Servizio n. 59-1931).

A datare dal 1° ottobre 1935-XIII il tratto di linea Savona (e)-Vado (i), che in atto fa parte della circoscrizione della Sezione Lavori di Torino viene compreso in quella della Sezione Lavori di Genova ed aggregato al Riparto di Sestri Ponente (5°), la cui circoscrizione resta pertanto così stabilita:

Sezione	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	Numero	Denominazione	Sede	
Genova .	5°	Sestri Ponente	Genova	Genova Rivarolo e) - Genova Sampierdarena (i); Quadrivio Torbella (i) - Bivio Polcevera (e); Genova Sampierdarena (e) - S. Benigno (e); Bivio Cornigliano - Ufficio Movimento di Sampierdarena - Forni; Genova Sampierdarena (i) - Savona (e); Vado km. 41.828,23 (i) Loano km. 72.328 (i); Vado Ligure km. 0.000 (e) - Vado Porto km. 1.465 (i).

Ordine di servizio N. 171.

Ordinamento degli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento di Torino e Genova.

(Vedi Ordine di servizio n. 240-1934).

A datare dal 1° ottobre 1935-XIII, in dipendenza delle modificazioni apportate nelle circoscrizioni delle Sezioni Lavori di Torino e Genova, di cui all'Ordine di servizio N. 169, 1935-XIII, ed a parziale modificazione di quanto è stato disposto coll'Ordine di servizio N. 240-1934, la giurisdizione degli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento di Torino e Genova, per quanto riguarda le linee sottoindicate, resta così stabilita:

1°. *Linea Sampierdarena-Ventimiglia.*

Le stazioni di Savona, tanto per gli impianti di elettrificazione, quanto per gli impianti di sicurezza e di segnalamento, vengono assegnate all'Ufficio I.E.S. di Torino, esclusi i cavi telegrafonici a lungo percorso Genova-Savona e Savona-Ventimiglia, nella zona che insiste su dette stazioni, che resteranno all'Ufficio I.E.S. di Genova.

2°. *Linea Cuneo-Ventimiglia.*

Il tratto Piena-Ventimiglia della linea suddetta, sia per la parte riguardante l'elettrificazione, sia per gli impianti telegrafonici, di sicurezza e di segnalamento, passa alla dipendenza dell'Ufficio I.E.S. di Torino, esclusa la stazione di Ventimiglia, che resta all'Ufficio I.E.S. di Genova.

Ordine di servizio N. 172.

Riapertura all'esercizio della fermata di Balata.

Dal giorno 1° ottobre 1935-XIII verrà riaperta all'esercizio la fermata di Balata della linea a scartamento ridotto Lercara Bassa-Filaga-Cianciana-Magazzolo, per il solo servizio viaggiatori e bagagli che sarà svolto secondo le norme contenute nell'O. S. 105-1932-X e nel punto C dell'O. S. 158/1935, continuando detta fermata a rimanere impresenziata.

Restano ferme le disposizioni di cui l'ordine di servizio n. 209-1932-X per quanto riguarda i trasporti a carro.

Di conseguenza nella parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche (edizione 1° aprile 1929-VII), a pag. 16, di contro al nome di Balata, nelle colonne 7 ed 8 si dovranno inserire le lettere V⁽²⁾ B⁽²⁾.

Nella parte 1^a della prefazione generale all'orario generale di servizio (edizione novembre 1931), a pag. 8, di contro al nome di Balata modificare l'indicazione *LP-rb* in *LP*.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 173.

Istruzione per l'applicazione del regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive - Ediz. 1935-XIII

Con riferimento all'ordine di servizio N. 112-B.U. 26-1935 XIII, si dispone che la nuova Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive — edizione 1935-XIII abbia ad entrare in vigore il 10 ottobre 1935-XIII.

Detta pubblicazione si compone dell'Istruzione propriamente detta e di sei allegati; essa coordina le dispo-

sizioni dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive — edizione 1931 — opportunamente completate ed aggiornate secondo le modificazioni introdotte nell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose col D. M. del 27-11-1934.XIII N. 1527.

Nel punto 584 del supplemento N. 12 alla Rivista delle Comunicazioni ferroviarie sono state già indicate le principali variazioni introdotte nella nuova Istruzione, per quanto si riferisce alle prescrizioni contenute nel nuovo Regolamento costituente l'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe.

Si accenna ora alle principali modificazioni che andranno in vigore con la nuova Istruzione per la parte che interessa esclusivamente il personale ferroviario.

Esse riguardano:

a) le restrizioni circa il carico delle merci pericolose in un solo carro. Tali restrizioni sono state notevolmente diminuite rispetto a quelle precedentemente esistenti;

b) il distanziamento, nella composizione dei treni, dei carri carichi di merci pericolose dalla locomotiva e dalle carrozze con viaggiatori. Nessuna prescrizione è più da osservarsi circa il distanziamento dei carri misti coperti contenenti i corrosivi e i veleni, nonchè per i carri completi di corrosivi allo stato solido. E' stato ridotto da tre ad uno il numero dei carri con merci inerti o vuoti da interporre fra la locomotiva ed i carri contenenti materie della categoria 4^a e 6^a quando queste siano caricate, come spedizioni a carro o in piccole partite, in carri coperti. E' stato aumentato invece da uno a tre carri il distanziamento dei carri completi carichi di corrosivi in bottiglioni riposti in cesti ed imbottiti con paglia o simili materie facilmente infiammabili, ed inoltre i carri misti scoperti con copertone contenenti infiammabili della categoria 9^a sono stati equiparati, agli effetti di tale prescrizione, ai carri completi della stessa categoria;

c) le norme disciplinanti il travaso dei liquidi infiammabili. Sono state indicate le condizioni tecniche cui devono rispondere i carri serbatoi per permettere che le

operazioni di travaso si svolgano a ciclo chiuso, prescrizione questa che è stata mantenuta solo per gl'infiammabili della categoria 9^a;

d) Pinoltro degli esplosivi delle ultime tre categorie. Le modificazioni di cui al presente puuto riguardano:

— l'elevamento da 50 a 300 Kg. del peso massimo complessivo delle spedizioni in piccole partite che possono essere caricate in un sol carro;

— l'inoltro con treni misti, in mancanza di treni merci adatti, delle spedizioni in piccole partite delle merci delle categorie 12^a gruppo 1 e 13^o gruppo 1, in misura però non superiore ad un carro per treno;

— l'elevamento da 50 a 70 Kg. di peso lordo massimo complessivo per ogni treno delle merci delle categorie 12^o gruppo 2 e 13^o gruppo 2 a) che possono inoltrarsi in treni misti in mancanza di treni merci;

— la facoltà di inoltro, in uno stesso treno, di più di 3 carri di esplosivi e fino ad un massimo di 10 anche sulle linee con pendenze superiori al 15 per mille, subordinatamente però ad autorizzazione della Sezione Movimento;

— l'impiego della doppia trazione anche nei treni straordinari per esplosivi, quando con la semplice trazione non sia possibile trasportare almeno 10 carri di esplosivi.

e) Sono state infine introdotte nell'Istruzione le nuove prescrizioni di cui all'art. 7 dell'allegato 6 alle Condizioni e Tariffe in base alle quali tutte le spedizioni di merci comprese nelle categorie dalla 8^a alla 14^a, nonchè alcune altre comprese nelle categorie 3^a e 7^a non sono ammesse *negli scali* delle stazioni marittime, lacuali e fluviali se non per esservi imbarcati direttamente dal carro al natante. Pertanto le merci stesse destinate alle stazioni anzidette devono essere trattenute nelle stazioni omonime o contigue in attesa della notificazione da parte delle Autorità competenti della possibilità d'imbarco, notificazione da sollecitarsi d'ufficio dall'Amministrazione ferroviaria.

Formano oggetto dei sei allegati dell'Istruzione suddetta, le seguenti materie:

Allegato A: elenco delle merci soggette alle disposizioni dell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe con l'indicazione per ciascuna di esse della categoria e del gruppo cui appartiene e del suo stato fisico (liquido, solido o gassoso);

Allegato B: atto d'obbligo relativo al travaso dei liquidi di infiammabili della categoria 9^a;

Allegato C: elenco delle stazioni da e per le quali possono effettuarsi trasporti di liquidi infiammabili (categoria 9^a) in carri serbatoi per conto delle Ditte aventi impianti speciali di travaso a ciclo chiuso in sede ferroviaria o binari privati di raccordo;

Allegato D: cenno dei Decreti Ministeriali 12 settembre 1925, 22 luglio 1930 e 29 gennaio 1933 e successive modificazioni, riguardanti le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti e dichiarazione di regolarità e garanzia da presentarsi all'atto della loro spedizione;

Allegato E: elenco degli esplosivi;

Allegato F: modelli delle etichette.

La nuova pubblicazione sarà distribuita ai dirigenti il movimento, al personale addetto alle gestioni merci, agli agenti adibiti alla consegna e riconsegna delle merci, ai conduttori capi ed ai manovratori capi, e dovrà essere osservata in sostituzione di quella attuale, che dalla data stessa dovrà considerarsi abrogata.

L'agente che riceverà la nuova pubblicazione dovrà rilasciare al suo superiore immediato regolare ricevuta scritta, la quale dovrà poi inviarsi alla rispettiva Sezione Compartimentale per la conservazione nella posizione personale dell'agente stesso.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 51, 52, 53, 54, 55 e 58.

Ordine di servizio N. 174.

Servizio cumulativo con le Ferrovie Complementari della Sardegna.

Le Ferrovie Complementari della Sardegna hanno adottato, per i trasporti dei viaggiatori e dei bagagli, le tariffe in vigore rispettivamente sulle Ferrovie dello Stato dal 1°/1/1935 e dal 1°/12/1934.

In conseguenza di ciò, a partire dal 1 ottobre 1935 ai trasporti viaggiatori in servizio cumulativo dovranno applicarsi le tariffe risultanti dagli allegati A e B al presente ordine di servizio, i quali sostituiscono le pagine dal N. 92 al 103 del «Prontuario dei servizi cumulativi con le ferrovie concesse edizioni 1°/1/1930».

Inoltre il rilascio dei biglietti di andata e ritorno festivi, finora limitato alle località indicate nell'elenco costituente l'allegato al punto 452 del B.C. 9/1935 viene esteso a tutte le stazioni delle ferrovie medesime; epper tanto dovranno essere depennate dall'elenco stesso le seguenti località e relative indicazioni:

Alghero, Bono, Bosa, Isili, Mandas, Nuoro, Ozieri, Pattada, Seui, Sorgono, Tempio, Tresnuraghes.

Infine, con la stessa decorrenza 1° ottobre 1935 dovranno essere apportate le seguenti modificazioni al progressivo 8, allegato A, dell'«Istruzione e tariffe applicabili per il trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo edizione 1929»:

— nelle colonne 5 e 4 depennare l'attuale indicazione e riportare la dicitura: « Tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato, con l'aggiunta della tassa fissa di centesimi cinque per ogni spedizione »;

— nella colonna 5 sostituire l'attuale nota con la seguente: « L. 1,25 per quintale indivisibile per i trasporti in transito di Macomer e di Cagliari »;

— nelle colonne dal 6 all'11 depennare le indicazioni delle tasse minime.

ALLEGATO A all' O. S. n. 174-1935

SOCIETÀ PER LE FERROVIE COMPLEMENTARI DELLA SARDEGNA

Sede in Roma — Direzione dell'esercizio in Cagliari

Linee: 1) Bosa-Macomer-Nuoro e Tirso-Chilivani; 2) Cagliari-Mandas-Arbatax, Mandas-Sorgono, Gairo-Ierzu, Villacidro - Isili e Villamar-Ales; 3) Monti-Tempio; 4) Sassari-Alghero.

(Treni con carrozze di 1.a e 3.a classe)

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni sarde dello Stato per tutte quelle sottindicate, e viceversa, eccezione fatta, per gli ordinari biglietti di andata e ritorno il cui rilascio è limitato alle sole relazioni per le quali esistono in distribuzione biglietti a destinazione fissa.

È ammesso il servizio cumulativo fra le stazioni delle diverse linee delle Ferrovie Complementari della Sardegna in transito sulle linee della rete Sarda delle Ferrovie dello Stato.

I prezzi di tali trasporti sono da computarsi separatamente per ciascuna Amministrazione e per ciascuna linea delle Ferrovie Complementari della Sardegna, ogni qualvolta tali linee non stiano a contatto fra loro.

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	C O R S A S E M P L I C E								ANDATA E RITORNO di beatissime (Tariffa N. 2 rad/d.) e conduttori locomotive			
		Adulti (Tariffa N. 9)				Ragazzi dal 4 al 10 anni (Tariffa N. 5)				1° classe		2° classe	
		1° classe	2° classe	3° classe	4° classe	1° classe	2° classe	3° classe	4° classe	1° classe	2° classe	3° classe	4° classe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	

1) Linee: BOSA-MACOMER-NUORO e TIRSO-CHILIVANI

Anela	Chilivani Macomer	58	19,00	19,00	11,50	11,10	11,10	7,00	34,20	34,20	21,00	7,00
		48	15,90	15,90	9,70	9,40	9,40	5,90	28,00	28,00	17,90	5,90
Bara	Macomer	6	2,40	2,40	1,70	1,60	1,60	1,20	4,60	4,60	3,20	1,20
Benetutti-Nule	Chilivani Macomer	47	15,60	15,60	9,60	9,20	9,20	5,80	28,20	28,20	17,40	5,80
		59	19,30	19,30	11,70	11,30	11,30	7,10	34,80	34,80	21,40	7,10
Birori	Macomer	7	2,80	2,80	1,80	1,80	1,80	1,30	5,00	5,00	3,40	1,30
Bolotana	Macomer	22	7,90	7,90	5,10	4,90	4,90	2,50	14,40	14,40	9,40	2,50
Bono	Chilivani Macomer	63	20,50	20,50	12,40	12,00	12,00	7,50	37,00	37,00	22,60	7,50
		43	14,30	14,30	8,50	8,30	8,30	5,40	26,00	26,00	16,20	5,40
Bortigali	Macomer	9	3,40	3,40	2,20	2,20	2,20	1,50	6,20	6,20	4,20	1,50
Bosa	Macomer	49	16,20	16,20	9,90	9,60	9,60	6,00	29,20	29,20	18,00	6,00
Bosa Marina	Macomer	46	15,30	15,30	9,40	9,10	9,10	5,70	27,60	27,60	17,20	5,70
Bottida	Chilivani Macomer	67	22,00	22,00	13,20	12,70	12,70	7,90	39,20	39,20	24,00	7,90
		39	13,10	13,10	8,10	7,80	7,80	5,00	23,80	23,80	14,80	5,00
Buddusò	Chilivani Macomer	31	10,00	10,00	6,70	6,50	6,50	4,20	19,40	19,40	12,20	4,20
		75	24,50	24,50	14,60	14,10	14,10	8,70	44,00	44,00	29,40	8,70
Bultei	Chilivani Macomer	55	18,00	18,00	11,00	10,60	10,60	6,70	32,60	32,60	20,00	6,70
		51	16,80	16,80	10,30	9,90	9,90	6,30	30,40	30,40	18,80	6,30
Burgos-Esporiatu	Chilivani Macomer	69	22,50	22,50	13,50	13,00	13,00	8,10	41,00	41,00	24,00	8,10
		37	12,50	12,50	7,80	7,50	7,50	4,80	22,60	22,60	14,20	4,80
Ilorai	Chilivani Macomer	71	24,00	24,00	14,40	13,90	13,90	8,60	48,00	48,00	28,20	8,60
		32	11,00	11,00	6,90	6,60	6,60	4,30	19,80	19,80	12,60	4,30

Segue: ALLEGATO A all'O. S. n. 174-1935

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato		CORSA SEMPLICE										ANIATA E RITORNO (Tariffa N. 2 radd.)		Custodi di bestie e conduttori locomotive Tariffa N. 5			
	1	2	Chilometri	Adulti (Tariffa N. 9)		Ragazzi (Tariffa N. 5)					1° classe		2° classe			3° classe		
				1° classe	2° classe	3° classe	1° classe	2° classe	3° classe	1° classe	2° classe	3° classe	1° classe	2° classe		3° classe		
Isora			84	27,00	16,20	15,60	15,60	9,60	9,60	4,30	—	—	—	—	—	—	—	—
Ley			32	11,00	6,50	6,00	6,00	4,30	4,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Modolo			17	6,30	4,20	3,50	3,50	2,30	2,30	11,00	11,00	6,80	6,80	2,30	2,30	—	—	—
Nigolese			42	14,00	8,70	8,40	8,40	5,30	5,30	25,40	25,40	15,80	15,80	5,30	5,30	—	—	—
Nuoro			37	12,50	7,80	7,50	7,50	4,80	4,80	22,00	22,00	14,20	14,20	4,80	4,80	—	—	—
Orniferi			115	36,50	22,00	21,00	21,00	12,70	12,70	37,00	37,00	22,60	22,60	12,70	12,70	—	—	—
Orotelli			63	20,50	12,40	12,00	12,00	7,50	7,50	—	—	—	—	7,50	7,50	—	—	—
Ozieri			97	31,00	18,00	17,00	17,00	10,90	10,90	56,00	56,00	33,00	33,00	10,90	10,90	—	—	—
			45	15,00	9,20	8,80	8,80	5,60	5,60	27,00	27,00	16,80	16,80	5,60	5,60	—	—	—
Oziera			94	30,50	18,00	17,40	17,40	10,60	10,60	54,00	54,00	32,00	32,00	10,60	10,60	—	—	—
			41	13,70	8,50	8,20	8,20	5,20	5,20	24,90	24,90	15,40	15,40	5,20	5,20	—	—	—
Oziera			37	12,50	7,80	7,50	7,50	4,80	4,80	22,00	22,00	14,20	14,20	4,80	4,80	—	—	—
			66	22,50	13,50	13,00	13,00	8,10	8,10	41,00	41,00	24,00	24,00	8,10	8,10	—	—	—
Ozieri			10	4,20	2,40	2,30	2,30	1,40	1,40	6,90	6,90	4,40	4,40	1,40	1,40	—	—	—

Seguono Linee: Bosa-Macomer-Nuoro e Tirso-Chilivani

2) Linea: CAGLIARI-MANDAS-ARBATAX, MANDAS-SORGONO, GAIRO-IERZU, VILLACIDRO-ISILI e VILLAMAR-ALES

Pattada	Chilivani Macomer	24 62	8,50 26,50	8,50 26,50	5,40 16,40	5,40 15,30	5,30 15,30	3,00 9,40	15,40 46,00	75,40 46,00	10,00 28,90	3,00 9,40
Prato Sardo	Chilivani Macomer	109 57	85,00 18,70	85,00 18,70	21,00 11,40	20,00 11,00	20,00 6,50	12,10 6,50	39,60	39,60	20,60	12,10 6,90
Riformitore Tiroe	Chilivani Macomer	83 31	27,00 10,60	27,00 10,60	16,00 6,70	15,50 6,50	15,50 6,50	9,50 4,20	48,00 18,40	48,00 19,40	28,00 12,20	9,50 4,20
Sifanus	Macomer	14	5,40	5,40	9,10	8,00	8,00	2,00	10,00	10,00	5,80	2,00
Sindia	Macomer	14	5,40	5,40	3,10	3,00	3,00	2,00	10,00	10,00	5,80	2,00
Suni	Chilivani	25	8,80	8,80	5,60	5,40	5,40	3,10	16,00	16,00	10,20	9,10
Tiroe	Chilivani Macomer	79 27	25,50 9,40	25,50 9,40	15,30 6,00	14,80 5,80	14,80 5,80	9,10 3,30	46,00 17,20	46,00 17,20	27,80 11,40	9,10 3,30
Trenuraghee-Cuglieri	Macomer	29	10,00	10,00	6,20	6,10	6,10	3,30	18,20	18,20	11,60	3,30
Vigne	Chilivani	13	5,10	5,10	2,90	2,80	2,80	1,90	9,40	9,40	5,40	1,90
Ales	Cagliari Santuri Stato	147 44	46,50 14,70	46,50 14,70	28,70 9,00	26,50 8,70	26,50 8,70	15,30 5,30	—	26,40	16,40	15,90 5,30
Anulu (1)	Cagliari Santuri Stato	152 152	48,00 48,10	48,00 48,00	28,50 28,50	27,50 27,50	27,50 27,50	16,30 16,30	—	—	—	16,30 16,30
Arbatax	Cagliari Santuri Stato	229 229	72,00 72,00	72,00 72,00	42,50 42,50	40,00 40,00	40,00 40,00	24,00 24,00	—	—	—	24,00 24,00

(1) Per i soli trasporti in partenza dalle stazioni sarde delle Ferrovie dello Stato.

Segue: ALLEGATO A all' O. S. n. 174-1935

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	C O R S A S E M P L I C E										Custodi di bestiame e conduttori locomotive Tariffa N. 5					
		Adulti (Tariffa N. 9)					Ragazzi (Tariffa N. 5)						ANDATA E RITORNO (Tariffa N. 2 reid.)				
		1° cl. se	2° cl. se	3° cl. se	1° cl. se	2° cl. se	3° cl. se	1° cl. se	2° cl. se	3° cl. se	1° cl. se		2° cl. se	3° cl. se	1° cl. se	2° cl. se	3° cl. se
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		Chilometri															
Seguono Lines: Cagliari-Mandas-Arbatax, Mandas-Sorgono, Gairo-Ierzu, Villacidro-Issli e Villamar-Ales																	
Arbatax di Tortoli	Cagliari Santuri Stato	224	70,50	70,50	41,50	39,00	39,00	39,00	23,50	23,50	—	—	—	—	—	24,50	
		224	70,50	70,50	41,50	39,00	39,00	39,00	23,50	23,50	—	—	—	—	—	23,50	
Arzana	Cagliari Santuri Stato	183	57,50	57,50	34,00	33,00	33,00	33,00	19,60	19,60	—	—	—	—	—	19,60	
		184	58,00	58,00	34,50	33,00	33,00	33,00	19,70	19,70	—	—	—	—	—	19,70	
Baradili	Cagliari Santuri Stato	135	43,00	43,00	25,50	21,50	21,50	21,50	14,70	14,70	—	—	—	—	—	14,70	
		32	11,00	11,00	6,90	6,00	6,00	6,00	4,30	4,30	—	—	—	—	—	4,30	
Barrali-Pimentel	Cagliari Santuri Stato	44	14,70	14,70	9,00	8,70	8,70	8,70	5,50	5,50	—	—	—	—	—	5,50	
		95	30,30	30,50	18,20	17,50	17,50	17,50	10,70	10,70	—	—	—	—	—	10,70	
Barumini	Cagliari Santuri Stato	110	35,00	35,00	6,80	6,10	6,10	6,10	20,50	20,50	—	—	—	—	—	5,00	
		29	10,00	10,00	6,80	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	—	—	—	—	—	10,70	
Belvis-Arizzo	Cagliari Santuri Stato	145	46,00	46,00	27,50	26,50	26,50	26,50	15,70	15,70	—	—	—	—	—	15,70	
		110	35,00	35,00	21,00	20,50	20,50	20,50	12,50	12,50	—	—	—	—	—	12,50	
Betili (1)	Cagliari Santuri Stato	117	37,50	37,50	22,50	21,50	21,50	21,50	12,90	12,90	—	—	—	—	—	12,90	
		117	37,50	37,50	22,50	21,50	21,50	21,50	12,90	12,90	—	—	—	—	—	12,90	
Cignoni (1)	Cagliari Santuri Stato	99	32,00	32,00	18,90	18,20	18,20	18,20	11,10	11,10	—	—	—	—	—	11,10	
		63	30,50	30,50	12,40	12,00	12,00	12,00	7,30	7,30	—	—	—	—	—	7,50	

Caracaris	145 42	46,00 14,00	46,00 14,00	27,50 8,70	26,50 8,40	26,50 8,40	26,50 8,40	15,70 5,30	25,40	25,40	—	15,80	15,70 5,30
Desulo-Tonara-Fonni	150 114	47,50 36,50	47,50 36,50	26,50 22,00	27,00 21,00	27,00 21,00	27,00 21,00	16,20 12,60	—	—	—	—	16,20 12,60
Dolianova-Serdiana	24 115	8,50 36,50	8,50 36,50	5,40 22,00	5,30 21,00	5,30 21,00	5,30 21,00	8,00 12,70	15,40	15,40	10,00	—	8,00 12,70
Donori	35 105	11,90 33,50	11,90 33,50	7,40 20,00	7,20 19,30	7,20 19,30	7,20 19,30	4,60 11,70	21,60	21,60	13,60	—	4,60 11,70
Elimi-Illbono	198 199	62,50 62,50	62,50 62,50	37,00 37,00	35,50 35,50	35,50 35,50	35,50 35,50	21,50 21,50	—	—	—	—	21,50 21,50
Esterzili	123 124	39,00 39,50	39,00 39,50	23,50 23,50	22,50 23,00	22,50 23,00	22,50 23,00	13,50 13,00	—	—	—	—	13,50 13,00
Fontanamela	113 77	36,00 25,00	36,00 25,00	21,50 15,00	21,00 14,40	21,00 14,40	21,00 14,40	12,50 8,90	45,00	45,00	27,20	—	12,50 8,90
Furtei	127 12	40,50 4,80	40,50 4,80	24,00 2,50	23,50 2,70	23,50 2,70	23,50 2,70	13,60 1,90	8,90	8,90	5,00	—	13,60 1,90
Gairo Taquisara	167 167	52,50 52,50	52,50 52,50	31,50 31,50	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	18,00 18,00	—	—	—	—	18,00 18,00
Gesico-Seurgus	62 78	20,50 25,50	20,50 25,50	12,30 15,10	11,40 14,00	11,40 14,00	11,40 14,00	7,40 9,00	36,40 46,00	36,40 46,00	22,20 27,40	—	7,40 9,00
Cesturi	103 36	33,00 12,20	33,00 12,20	19,60 7,60	18,90 7,30	18,90 7,30	18,90 7,30	11,50 4,70	22,00	22,00	13,80	—	11,50 4,70
Connosò	140 37	44,50 12,50	44,50 12,50	26,50 7,80	25,50 7,50	25,50 7,50	25,50 7,50	15,20 4,80	22,00	22,00	14,20	—	15,20 4,80

(1) Per i soli trasporti in partenza dalle stazioni sanle delle Ferrovie dello Stato.

Segue: ALLEGATO A all'O S. n. 174 (1935)

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	C O R S A S E M P L I C E										Custodi di bestiame e conduttori locomotive Tariffa N. 5					
			A d u l t i (Tariffa N. 9)					R a z z a z i dai 4 ai 10 anni (Tariffa N. 5)						A N D A T A E R I T O R N O (Tariffa N. 2 redd.)				
			1° classe	2° classe	3° classe	4° classe	5° classe	1° classe	2° classe	3° classe	4° classe	5° classe		1° classe	2° classe	3° classe	4° classe	5° classe
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Terzu	Cagliari Santuri Stato	176	55,50 55,50	43,00 43,00	31,50 31,50	20,70 13,40	15,30 11,00	31,50 31,50	18,90 18,90	—	—	—	18,90 18,90					
Isili	Cagliari Santuri Stato	82 57	26,50 18,70	15,90 11,40	15,30 11,00	15,30 11,00	15,30 11,00	15,30 11,00	9,40 6,10	18,00 33,00	48,00 33,00	28,80 20,00	9,40 6,30					
Laconi	Cagliari Santuri Stato	107 71	34,50 23,00	20,70 13,40	19,00 13,40	19,00 13,40	19,00 13,40	19,00 13,40	11,40 8,30	42,00	42,00	25,20	11,40 8,30					
Lamusei	Cagliari Santuri Stato	195 195	61,50 61,50	36,50 36,50	35,00 35,00	35,00 35,00	35,00 35,00	35,00 35,00	21,00 21,00	—	—	—	21,00 21,00					
Laaplassas	Cagliari Santuri Stato	114 26	36,50 9,10	22,00 5,80	21,00 5,60	21,00 5,60	21,00 5,60	21,00 5,60	12,60 3,20	16,00	16,00	10,00	12,60 3,20					
Lunamatrona	Cagliari Santuri Stato	123 25	41,00 8,80	24,50 5,60	23,50 5,40	23,50 5,40	23,50 5,40	23,50 5,40	14,00 3,10	16,00	16,00	10,20	14,00 3,10					
Mandas	Cagliari Santuri Stato	69 70	22,50 23,00	13,50 13,70	13,00 13,20	13,00 13,20	13,00 13,20	13,00 13,20	8,10 5,20	41,00 41,00	41,00 41,00	24,00 14,80	8,10 5,20					

Seguono Linee: Cagliari-Mandas-Arbatax, Mandas-Sorrono, Galro-Ierzu, Villacidro-Isili
e Villamar-Ales

Meana Sardo	129	41,00	41,00	24,50	23,50	23,50	14,10	—	—	14,10
	94	30,50	30,50	18,00	17,40	17,40	10,00	54,00	32,00	10,00
Moncerrato-Pirri	6	2,40	2,40	1,70	1,60	1,60	1,20	4,60	3,20	1,20
	133	42,50	42,50	25,00	24,50	24,50	14,50	—	—	14,50
Nuragus	97	31,00	31,00	18,00	17,90	17,90	10,50	56,00	33,00	10,50
	42	14,00	14,00	7,70	8,40	8,40	5,50	25,40	15,80	5,50
Nurallao	92	23,50	26,50	17,70	17,00	17,00	10,40	53,00	32,00	10,40
	56	18,30	18,30	11,20	10,80	10,80	6,80	35,20	20,40	6,80
Nurri	94	30,50	30,50	18,00	17,40	17,40	10,30	54,00	32,00	10,30
	94	30,50	30,50	18,00	17,40	17,40	10,60	54,00	32,00	10,60
Orroli	89	28,50	28,50	17,10	16,50	16,50	10,10	52,00	31,00	10,10
	89	28,50	28,50	17,10	16,50	16,50	10,40	52,00	31,00	10,40
Ortuabis	117	37,50	37,50	22,50	21,50	21,50	12,00	—	—	12,00
	81	26,00	26,00	15,70	15,10	15,10	9,30	47,00	28,40	9,30
Osini-Ulaessai	173	54,50	54,50	32,50	31,00	31,00	18,00	—	—	18,00
	173	54,50	54,50	32,50	31,00	31,00	18,00	—	—	18,00
Sadali-Seuto	128	41,00	41,00	24,50	23,50	23,50	14,00	—	—	14,00
	128	41,00	41,00	24,50	23,50	23,50	14,00	—	—	14,00
Sanluri Complementari	133	42,50	42,50	25,00	24,50	24,50	14,50	—	—	14,50
	6	2,40	2,40	1,70	1,60	1,60	1,20	4,00	3,20	1,20
Sarcidano	87	28,00	28,00	16,80	16,20	16,20	9,00	51,70	30,40	9,00
	51	16,80	16,80	10,30	9,90	9,90	6,50	30,40	18,80	6,50
Sella Eleoci	210	66,00	66,00	39,00	37,50	37,50	22,50	—	—	22,50
	210	66,00	66,00	39,00	37,50	37,50	22,50	—	—	22,50

Segue: ALLEGATO A all'O. S. n. 174-1935

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	C O R S A S E M P L I C E										ANDATA E RITORNO (Tariffa N. 2 mod. 1.)		Custodi di bestiame e conduttori locomotive Tariffa N. 5			
			Adulti (Tariffa N. 9)					Ragazzi dai 4 ai 10 anni (Tariffa N. 5)					1° classe	2° classe		3° classe	4° classe	5° classe
			1° classe	2° classe	3° classe	1° classe	2° classe	3° classe	1° classe	2° classe	3° classe	4° classe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13					
Sgiono Linee: Cagliari-Arbatax, Mandas-Sorgono, Gairo-Ierzu, Villacidro-Isili e Villamar-Aies																		
Senorbi	Cagliari Santuri Stato	51 88	16,80 28,50	16,80 28,50	10,30 16,90	9,90 16,30	9,50 16,30	6,30 10,00	30,40 51,00	30,40 51,00	18,80 30,80	6,30 10,00						
Serri	Cagliari Santuri Stato	74 65	24,00 21,50	21,50	14,40 12,80	13,90 12,30	8,60 7,70	43,00 38,00	43,00 38,00	26,20 23,20	8,60 7,70							
Settimo S. Pietro	Cagliari Santuri Stato	12 127	4,80 40,50	4,80 40,50	2,80 24,00	2,70 23,50	1,80 13,50	8,80	8,80	5,00	1,80 13,50							
Seui	Cagliari Santuri Stato	141 141	44,50 44,50	44,50 44,50	28,50 25,50	25,50 25,50	15,30 15,30	—	—	—	—	15,30 15,30						
Soleminis	Cagliari Santuri Stato	21 118	7,60 37,50	7,60 37,50	4,90 22,50	4,70 21,50	2,70 21,50	13,80	13,80	9,00	2,70 13,00							
Sorgono	Cagliari Santuri Stato	166 136	12,50 41,50	12,50 41,50	9,00 24,50	9,00 24,00	17,00 14,20	—	—	—	—	17,00 14,20						
Sueli	Cagliari Santuri Stato	55 81	18,00 27,50	18,00 27,50	11,00 16,40	10,80 15,80	6,70 9,70	32,80 50,00	32,80 50,00	20,00 20,80	6,70 9,70							

Usaramanta	132 29	42,00 10,00	42,00 10,00	27,00 6,30	24,00 6,10	24,00 6,10	14,40 3,50	18,30	14,20	11,00	14,40 3,50
Usatesei	163 164	51,50 52,00	51,50 52,00	30,50 31,00	29,50 29,50	29,50 29,50	17,00 17,70	—	—	—	17,00 17,70
Villacidro	152 14	48,00 5,40	48,00 5,40	28,50 3,10	27,50 3,00	27,50 3,00	16,50 2,00	10,00	10,00	5,80	16,50 2,00
Villagrande	179 179	56,50 56,50	56,50 56,50	33,50 33,50	32,50 32,50	32,50 32,50	19,20 19,20	—	—	—	19,20 19,20
Vittamar	121 18	38,50 6,60	38,50 6,60	23,00 4,30	22,00 4,20	22,00 4,20	13,30 2,40	12,20	12,20	7,00	13,30 2,40
Villanovafranca	117 22	37,50 7,90	37,50 7,90	22,50 5,10	21,50 4,90	21,50 4,90	12,90 2,80	—	—	—	12,90 2,80
Villanovatulo	104 105	33,50 33,50	33,50 33,50	19,80 20,00	19,10 19,30	19,10 19,30	11,00 11,70	—	—	—	11,00 11,70

3) Linea: MONTI-TEMPIO

Calangianus	27	9,40	9,40	6,00	5,80	5,80	3,30	17,20	17,20	11,00	3,30
Limbara	33	11,30	11,30	7,00	6,80	6,80	4,40	20,40	20,40	12,80	4,40
Luras	29	10,00	10,00	6,30	6,10	6,10	3,50	18,20	18,20	11,60	3,50
Nuchis	31	10,80	10,80	6,70	6,50	6,50	4,20	19,40	19,40	12,20	4,20
Piras	7	2,80	2,80	1,90	1,80	1,80	1,30	5,00	5,00	3,40	1,30
Rifformitore	15	5,70	5,70	3,30	3,20	3,20	2,10	10,40	10,40	6,00	2,10

Segue: ALLEGATO A all'O. S. n. 174-1935

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	C O R S A S E M P L I C E										Custodi di bestiame o conduttori locomotive Tariffa N. 5					
			Adulti (Tariffa N. 9)					Ragazzi dai 4 ai 10 anni (Tariffa N. 5)						A N D A T A E R I T O R N O (Tariffa N. 2 radd.)				
			1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	1 ^a classe		2 ^a classe	3 ^a classe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						

Segue Linea: **Monti-Tempio**

Tetti	Monti	5	2,10	2,10	1,50	1,50	1,50	1,50	1,10	4,00	4,00	2,90	1,10
Tempio	id	40	13,40	13,40	8,50	8,00	8,00	8,00	5,10	24,20	24,20	15,20	5,10

4) Linea: **SASSARI-ALGHERO**

Alghero	Sassari	35	11,90	11,90	7,40	7,20	7,20	7,20	4,60	21,60	21,60	13,60	4,60
Mamuntanas	id	28	9,70	9,70	6,10	5,90	5,90	5,90	3,40	17,60	17,60	11,20	3,40
Mulafà	id	6	2,40	2,40	1,70	1,60	1,60	1,60	1,20	4,60	4,60	3,20	1,20
Olmedo	id	23	8,20	8,20	5,20	5,10	5,10	5,10	2,90	14,80	14,80	9,60	2,90
S. Giorgio	id	11	4,50	4,50	2,60	2,50	2,50	2,50	1,70	8,20	8,20	4,90	1,70

ALLEGATO B all' O. S. n. 174-1935

Segue SOCIETÀ PER LE FERROVIE COMPLEMENTARI DELLA SARDEGNA

Linee: 1) **Bosa-Macomer - Nuoro e Tirso-Chilivani;** 2) **Cagliari-Mandas-Arbatax, Mandas-Sor-gono, Gairo-Ierzu, Villacidro-Isili e Villamar-Ales;** 3) **Monti-Tempio;** 4) **Sassari-Alghero.**

TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

Restrizione del servizio. — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali e al Regolamento per i trasporti militari è ammesso da tutte le stazioni Sarde dello Stato per quelle sottoindicate, e viceversa.

È ammesso il servizio cumulativo fra le stazioni delle diverse linee delle Ferrovie Complementari della Sardegna in transito sulle linee della rete Sarda delle Ferrovie dello Stato.

I prezzi di tali trasporti sono da computarsi separatamente per ciascuna Amministrazione e per ciascuna linea delle Ferrovie Complementari della Sardegna, ogni qualvolta tali linee non siano in contatto fra loro. Il servizio cumulativo da tutte le stazioni Sarde dello Stato (comprese nel raggio di 250 Km. dalle stazioni di allacciamento con le Ferrovie Complementari della Sardegna) per quelle sottoindicate e viceversa è ammesso anche con biglietti di andata e ritorno festivi con l'applicazione, per conto della Ferrovia Secondaria dei prezzi raddoppiati della tariffa N. 5 (per viaggi individuali) e N. 7 (per viaggi collettivi) analogamente a quanto praticasi sulle Ferrovie dello Stato.

Ragazzi. — Per i viaggi dei ragazzi aventi titolo a riduzione si applicano le tariffe e le disposizioni di cui al punto IV delle avvertenze premesse al « Prontuario dei prezzi dei trasporti delle persone » delle Ferrovie dello Stato edizione 1° gennaio 1935 XIII).

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	TARIFFA N. 5 Ridotta 50%			TARIFFA N. 3 Ridotta 30%			TARIFFA N. 7 Ridotta 70%			Operai e braccianti in comitiva Conc. XI Tariffa N. 5 3 ^a classe
			1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1) Linee: BOSA - MACOMER - NUORO e TIRSO - CHILIVANI

Anela	58 48	Chilivani Macomer	11.10	11.10	7.00	15.10	15.10	9.30	7.10	7.10	4.60	7.00
			9.40	9.40	5.90	12.70	12.70	7.90	6.10	6.10	3.50	5.90
Sara	6	Macomer	1.00	1.60	1.20	2.10	2.10	1.40	1.20	1.20	1.00	1.20
Benetutti-Nule	47 59	Chilivani Macomer	9.20	9.20	5.80	12.50	12.50	7.70	6.00	6.00	3.00	5.80
			11.30	11.30	7.10	15.40	15.40	9.40	7.20	7.20	4.70	7.10
Birori	7	Macomer	1.80	1.80	1.30	2.30	2.30	1.60	1.30	1.30	1.00	1.30
Bolotana	22	Macomer	4.90	4.90	2.80	6.40	6.40	4.20	2.90	2.90	1.90	2.90
Bono	63 43	Chilivani Macomer	12.00	12.00	7.50	16.30	16.30	10.00	7.70	7.70	4.90	7.50
			8.30	8.30	5.40	11.50	11.50	7.20	5.00	5.00	3.20	5.40
Bortigali	9	Macomer	2.20	2.20	1.50	2.80	2.80	1.60	1.50	1.50	1.10	1.50
Bosa	49	Macomer	9.00	9.00	6.00	13.00	13.00	8.00	6.20	6.20	3.60	6.00
Bosa Marina	46	Macomer	9.10	9.10	5.70	12.20	12.20	7.60	5.90	5.90	3.40	5.70
Bottada	67 39	Chilivani Macomer	12.70	12.70	7.90	17.30	17.30	10.50	8.10	8.10	5.20	7.90
			7.80	7.80	5.00	10.50	10.50	6.60	5.20	5.20	3.00	5.00
Buddusò	31 75	Chilivani Macomer	6.50	6.50	4.20	8.60	8.60	5.50	4.30	4.30	2.50	4.20
			14.10	14.10	8.70	19.20	19.20	11.70	8.90	8.90	5.70	8.70
Suiti	55 51	Chilivani Macomer	10.60	10.60	6.70	14.40	14.40	8.90	6.90	6.90	4.50	6.70
			9.90	9.90	6.30	13.40	13.40	8.30	6.40	6.40	4.20	6.30
Burgos-Espriatu	69 37	Chilivani Macomer	13.00	13.00	8.10	17.80	17.80	10.90	8.30	8.30	5.30	8.10
			7.50	7.50	4.80	10.10	10.10	6.90	4.90	4.90	2.90	4.80

Segue: ALLEGATO B all' O. S. n. 174-1935

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	TARIFFA N. 5 Ridotta 50%						TARIFFA N. 3 Ridotta 30%						TARIFFA N. 7 Ridotta 70%						Operai e braccianti in comita- Conc. XI Tariffa N. 5 3° cl. se
			1° cl. se		2° cl. se		3° cl. se		1° cl. se		2° cl. se		3° cl. se		1° cl. se		2° cl. se		3° cl. se		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									

Seguono Linee: Bosa-Macomer-Nuoro e Tirso-Chilivani

Silvori	Chilivani Macomer	74 32	13,40 6,60	13,90 6,60	9,60 4,30	19,00 8,50	19,00 8,50	11,50 5,60	8,90 4,40	8,90 4,40	5,60 2,60	8,60 4,30
Iscra	Chilivani Macomer	84 32	15,60 6,60	15,60 6,60	9,00 4,30	21,50 8,80	21,50 8,80	12,90 5,60	9,80 4,40	9,80 4,40	6,20 2,60	9,60 4,30
Lay	Macomer	17	3,50	3,50	2,30	5,20	5,20	3,00	2,40	2,40	1,60	2,30
Modolo	Macomer	42	8,40	8,40	5,30	11,30	11,30	7,00	5,50	5,50	3,20	5,30
Nigolesu	Macomer	37	7,50	7,50	4,80	10,10	10,10	6,80	4,90	4,90	2,80	4,80
Nuoro	Chilivani Macomer	115 63	21,00 12,00	21,00 12,00	12,70 7,50	28,00 16,30	28,00 16,30	17,30 10,00	13,10 7,70	13,10 7,70	8,10 4,90	12,70 7,50
Omiferi	Chilivani Macomer	97 45	17,90 8,90	17,90 8,90	10,90 5,60	25,00 12,00	25,00 12,00	14,80 7,40	11,20 5,80	11,20 5,80	7,00 3,30	10,90 5,60
Orotelli	Chilivani Macomer	94 41	17,40 8,20	17,40 8,20	10,60 5,20	24,00 11,00	24,00 11,00	14,40 6,80	10,60 5,40	10,60 5,40	6,80 3,10	10,60 5,20
Ostoda	Chilivani Macomer	37 69	7,50 13,00	7,50 13,00	4,90 8,10	10,10 17,80	10,10 17,80	6,30 10,80	4,90 8,30	4,90 8,30	2,80 5,30	4,80 8,10

Ozieri	10	2,80	2,80	1,60	3,00	3,00	2,10	1,60	1,60	1,20	1,60
Pattada	24 82	5,90 15,30	5,30 15,30	3,00 3,40	6,90 21,00	6,90 21,00	4,20 12,70	3,10 9,60	8,10 9,60	2,10 6,10	3,00 9,40
Prato Sardo	109 57	20,00 11,00	20,00 11,00	12,10 6,90	27,50 14,90	27,50 14,90	16,60 9,10	12,40 7,00	12,40 7,00	7,70 4,60	12,10 6,90
Riformitore Tirso	83 31	15,50 6,50	15,50 6,50	9,50 4,20	21,50 8,60	21,50 8,60	12,90 5,50	9,70 4,30	9,70 4,50	6,20 2,50	9,50 4,20
Silanus	14	3,00	3,00	2,00	4,50	4,50	2,60	2,10	2,10	1,50	2,00
Sindia	14	3,00	3,00	2,00	4,50	4,50	2,60	2,10	2,10	1,50	2,00
Suni	25	5,40	5,40	3,10	7,10	7,10	4,60	3,20	3,20	2,10	3,10
Tirso	79 27	14,80 5,80	14,80 5,80	9,10 3,30	20,50 7,60	20,50 7,60	12,20 4,30	9,20 3,40	9,30 3,40	5,90 2,20	9,10 3,30
Treunuraghes-Cuglieri	29	6,10	6,10	3,50	8,10	8,10	5,20	4,10	4,10	2,40	3,50
Vigne	13	2,80	2,80	1,80	4,20	4,20	2,40	2,00	2,00	1,40	1,90

2) **Linee: CAGLIARI-MANDAS-ARBATAX, MANDAS-SORGONO, GAIRO-IERZU, VILLACIDRO-ISILLI e VILLAMAR-ALES**

Ales	147 44	26,50 8,70	26,50 8,70	15,90 5,50	37,00 11,70	37,00 11,70	22,00 7,30	16,40 5,70	16,40 5,70	10,10 3,30	15,90 5,50
Anulù (1)	152 152	27,50 27,50	27,50 27,50	16,50 16,50	38,00 38,00	38,00 38,00	22,50 22,50	16,50 16,90	16,50 16,90	10,40 10,40	16,50 16,50

(1) Per i soli trasporti in partenza dalle stazioni sarde delle Ferrovie dello Stato.

Segue: ALLEGATO B all' O. S. n. 174-1935

STAZIONI	TRANSMITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	TARIFFA N. 5 Ridotta 50%		TARIFFA N. 3 Ridotta 30%			TARIFFA N. 7 Ridotta 70%			Operai e braccianti in comitiva Conc. XI Tariffa N. 5	
			1° cl.se	2° cl.se	3° cl.se	1° cl.se	2° cl.se	3° cl.se	1° cl.se	2° cl.se		3° cl.se
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**Seguono Linee: Cagliari-Mandas-Arbatax, Mandas-Sorgono, Gairo-Ierzu, Villacidro-Isili
e Villamar-Ales**

Arbatax di Tortoli	224 224	Cagliari Santuri Stato	384,00 384,00	30,00 39,00	23,50 23,50	54,50 54,50	54,50 54,50	32,00 32,00	24,00 24,00	24,00 24,00	14,50 14,50	23,50 23,50
Arbatax	229 229	Cagliari Santuri Stato	40,00 40,00	40,00 40,00	24,00 24,00	55,50 55,50	55,50 55,50	33,00 33,00	24,50 24,50	24,50 24,50	14,80 14,80	24,00 24,00
Arzana	183 184	Cagliari Santuri Stato	33,00 33,00	33,00 33,00	19,60 19,70	45,50 46,00	45,50 46,00	27,00 27,00	20,50 20,50	20,50 20,50	12,30 12,30	19,60 19,70
Baradili	135 32	Cagliari Santuri Stato	24,50 6,60	24,50 6,60	14,70 4,30	34,00 8,90	34,00 8,90	20,50 5,00	15,10 4,40	15,10 4,40	9,90 2,00	14,70 4,30
Barrali-Pimonte	44 95	Cagliari Santuri Stato	8,70 17,50	8,70 17,50	5,50 10,70	11,70 24,50	11,70 24,50	7,30 14,50	5,70 11,00	5,70 11,00	8,30 6,90	5,70 10,70
Barumini	110 29	Cagliari Santuri Stato	20,50 6,10	20,50 6,10	12,20 3,50	28,00 8,10	28,00 8,10	16,40 5,20	12,50 4,10	12,50 4,10	7,90 2,40	12,30 3,50
Belvi Arizzo	145 110	Cagliari Santuri Stato	24,50 20,50	28,50 20,50	15,70 12,20	26,50 25,00	26,50 25,00	21,50 16,00	16,20 12,50	16,20 12,50	9,90 7,90	15,70 12,20

Setili (1)	117	21,50	21,50	12,00	29,50	29,50	17,00	13,30	13,30	8,20	12,90
	117	21,50	21,50	12,00	29,50	29,50	17,00	13,30	13,30	8,20	12,90
Cignoni (1)	99	18,20	18,20	11,10	25,50	25,50	15,10	11,40	11,40	7,10	11,10
	63	12,00	12,00	7,80	16,80	16,80	10,00	7,70	7,70	4,90	7,80
Curcuris	145	26,50	26,50	15,70	36,50	36,50	21,70	16,20	16,20	9,90	15,70
	42	8,40	8,40	5,30	11,30	11,30	7,00	5,50	5,50	3,20	5,80
Desulo-Tonara-Fonni	150	27,00	27,00	16,20	37,50	37,50	22,50	16,70	16,70	10,20	16,20
	114	21,00	21,00	12,60	29,00	29,00	17,20	13,00	13,00	8,10	12,60
Dolianova Sardiniana	24	5,30	5,30	3,00	6,90	6,90	4,20	3,10	3,10	2,10	3,00
	115	21,00	21,00	12,70	29,00	29,00	17,30	13,10	13,10	8,10	12,70
Donori	35	7,20	7,20	4,60	9,00	9,00	6,00	4,70	4,70	2,70	4,00
	105	19,30	19,30	11,70	26,50	26,50	15,80	12,00	12,00	7,50	11,70
Elini Ilibono	198	35,50	35,50	21,50	49,00	49,00	29,00	22,00	22,00	13,20	21,50
	199	35,50	35,50	21,50	49,50	49,50	29,50	22,00	22,00	13,20	21,50
Esterzili	123	22,50	22,50	13,50	31,00	31,00	18,10	13,90	13,90	8,60	13,50
	124	25,00	25,00	13,00	31,50	31,50	18,60	14,00	14,00	8,70	13,60
Fontanamela	113	21,00	21,00	12,50	28,50	28,50	17,00	12,50	12,50	8,00	12,50
	77	14,40	14,40	8,50	19,70	19,70	12,00	9,10	9,10	5,50	8,50
Furtei	127	23,50	23,50	13,50	32,00	32,00	19,00	14,30	14,30	9,40	13,90
	12	2,70	2,70	1,80	3,50	3,50	2,30	1,50	1,50	1,30	1,80
Gairo Taquisara	167	30,00	30,00	18,00	41,50	41,50	25,00	18,50	18,50	11,70	18,00
	167	30,00	30,00	18,00	41,50	41,50	25,00	18,50	18,50	11,30	18,00
Gastico-Seurgus	62	11,90	11,90	7,40	16,10	16,10	9,50	7,50	7,50	4,00	7,40
	78	14,00	14,00	9,00	20,00	20,00	12,10	9,20	9,20	5,10	9,00

(1) Per i soli trasporti in partenza dalle stazioni sarde delle Ferrovie dello Stato.

Segue: ALLEGATO B all' O. S. n. 174-1935

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	TARIFFA N. 5 Ridotta 50%			TARIFFA N. 8 Ridotta 30%			TARIFFA N. 7 Ridotta 70%			Operai e braccianti in comita Conc. XI Tariffa N. 5 3ª classe
			1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**Seguono Linee: Cagliari-Mandas-Arbatax, Mandas-Sorgono, Gairo-Ierzu, Villacidro-Issili
e Villamar-Ales**

Gesturi	Cagliari Santuri Stato	103 36	18,90 7,30	18,90 7,30	11,50 4,70	26,00 9,80	26,00 9,80	15,60 6,20	11,80 4,80	11,80 4,80	7,40 2,80	11,50 4,70
Consoenò	Cagliari Santuri Stato	140 37	25,50 7,50	25,50 7,50	15,20 4,50	35,00 10,10	35,00 10,10	21,00 6,30	15,70 4,90	15,70 4,90	9,60 2,90	15,20 4,80
Ierzu	Cagliari Santuri Stato	176 176	31,50 11,00	31,50 11,00	18,90 6,90	44,00 14,00	44,00 14,00	26,00 8,10	19,40 7,00	19,40 7,00	11,60 4,60	18,90 6,90
Issili	Cagliari Santuri Stato	82 57	15,30 11,00	15,30 11,00	9,40 6,90	21,00 14,00	21,00 14,00	12,70 8,10	9,60 7,00	9,60 7,00	6,10 4,60	9,40 6,90
Laceni	Cagliari Santuri Stato	107 71	19,60 13,40	19,60 13,40	11,90 8,50	27,00 18,30	27,00 18,30	16,20 11,10	12,20 8,50	12,20 8,50	7,60 5,40	11,90 8,30
Lanusei	Cagliari Santuri Stato	195 195	35,00 35,00	35,00 35,00	21,00 21,00	48,50 48,50	48,50 48,50	29,00 29,00	21,50 21,50	21,50 21,50	13,00 13,00	21,00 21,00
Lappincaa	Cagliari Santuri Stato	114 26	21,00 5,60	21,00 5,60	12,60 3,20	29,00 7,40	29,00 7,40	17,20 4,80	13,00 3,30	13,00 3,30	8,10 2,20	12,60 3,20

Lunamatrona	128	23,50	29,50	14,00	32,50	82,50	19,10	14,40	14,40	8,80	14,00
	25	6,40	5,40	3,10	7,10	7,10	4,60	3,20	3,20	2,10	3,10
Mandas	68	13,00	13,00	8,10	17,90	17,90	10,80	8,30	8,30	5,30	8,10
	70	12,20	13,20	8,20	18,00	18,00	11,60	8,40	8,40	5,40	8,20
Meana Sardo	129	29,50	23,50	14,10	32,50	32,50	19,30	14,50	14,50	9,00	14,10
	94	17,40	17,40	10,60	24,00	24,00	14,40	10,90	10,90	6,50	10,60
Monerrato Piri	6	1,60	1,60	1,20	2,10	2,10	1,40	1,20	1,20	1,00	1,20
	133	21,50	21,50	14,50	33,50	33,50	19,90	14,90	14,90	9,20	14,50
Nuragus	97	17,90	17,90	10,90	25,00	25,00	14,80	11,20	11,20	7,00	10,90
	42	8,40	8,40	5,30	11,30	11,30	7,00	5,50	5,50	3,20	6,30
Nurallao	92	17,00	17,00	10,70	23,50	23,50	14,10	10,70	10,70	6,70	10,40
	56	10,80	10,80	6,80	14,70	14,70	9,00	6,90	6,90	4,50	6,30
Nurri	94	17,40	17,40	10,60	24,00	24,00	14,40	10,90	10,90	6,80	10,60
	94	17,40	17,40	10,60	24,00	24,00	14,40	10,90	10,90	6,80	10,60
Orroli	89	16,50	16,50	10,10	23,00	23,00	13,60	10,40	10,40	6,50	10,10
	89	16,50	16,50	10,10	23,00	23,00	13,60	10,40	10,40	6,50	10,10
Ortuabie	117	21,50	21,50	12,90	29,50	29,50	17,60	13,90	13,90	8,20	12,90
	81	15,10	15,10	9,30	21,00	21,00	12,50	9,50	9,50	6,00	9,30
Osini-Ulssai	173	31,00	31,00	18,60	43,00	43,00	25,50	19,10	19,10	11,70	18,60
	173	31,00	31,00	18,60	43,00	43,00	25,50	19,10	19,10	11,70	18,60
Sadali-Seudo	128	23,50	23,50	14,00	32,50	32,50	19,10	14,40	14,40	8,90	14,00
	128	23,50	23,50	14,00	32,50	32,50	19,10	14,40	14,40	8,90	14,00
Sanluri Complementari	133	24,50	24,50	14,50	33,50	33,50	19,90	14,90	14,90	9,20	14,50
	6	1,60	1,60	1,20	2,10	2,10	1,40	1,20	1,20	1,00	1,20

Segue: ALLEGATO B all'O. S. n. 174-1935

STAZIONI	TRANSMITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	TARIEFFA N. 5 Ridotta 50%		TARIEFFA N. 3 Ridotta 30%		TARIEFFA N. 7 Ridotta 70%		Operai braccianti in comitiva Comp. XI Tariffa N. 5			
			1° classe	2° classe	3° classe	1° classe	2° classe	3° classe		1° classe	2° classe	3° classe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Seguono Linee: Cagliari-Mandas-Arbatax, Mandas-Sorgono, Gairo-lerzu, Villacidro-Isili e Villamar-Ales

Sarcidano	Cagliari Santuri Stato	87 51	16,20 9,80	16,20 9,80	9,90 6,30	22,50 13,40	22,50 13,40	13,40 8,30	10,10 6,40	10,10 6,40	6,40 4,20	9,90 6,30
Sella Elecci	Cagliari Santuri Stato	210 210	37,50 37,50	37,50 37,50	22,50 22,50	51,50 51,50	51,50 51,50	30,50 30,50	23,00 23,00	23,00 23,00	13,40 13,40	22,50 22,50
Senorbi	Cagliari Santuri Stato	51 88	9,90 16,30	9,90 16,30	6,50 10,00	13,40 22,50	13,40 22,50	8,30 13,50	6,40 10,30	6,40 10,30	4,20 6,70	6,30 10,00
Serri	Cagliari Santuri Stato	74 65	13,90 12,30	13,90 12,30	8,60 7,70	19,00 16,80	19,00 16,80	11,50 10,30	8,80 7,90	8,80 7,90	5,60 5,10	8,60 7,70
Settimo s. Pietro	Cagliari Santuri Stato	12 127	2,70 23,50	2,70 23,50	1,80 13,50	3,50 32,10	3,50 32,10	2,30 19,00	1,80 14,30	1,80 14,30	1,30 8,80	1,80 13,80
Seni	Cagliari Santuri Stato	141 141	25,50 25,50	25,50 25,50	15,30 15,30	35,50 35,50	35,50 35,50	21,00 21,00	15,80 15,80	15,80 15,80	9,70 9,70	15,30 15,30
Soleminis	Cagliari Santuri Stato	21 118	4,70 21,50	4,70 21,50	2,70 13,60	6,20 30,00	6,20 30,00	3,60 17,70	2,90 13,40	2,90 13,40	1,90 8,30	2,70 13,60

Sorgono	Cagliari Santuri Stato	166	30,00	30,00	17,50	41,50	41,50	24,70	18,40	18,40	11,20	17,80
		130	24,00	24,00	14,20	32,00	32,00	19,40	14,60	14,60	9,00	14,20
Suelli	Cagliari Santuri Stato	55	10,60	10,60	6,70	14,40	14,40	8,90	6,80	6,80	4,50	6,70
		85	15,80	15,80	9,70	22,00	22,00	13,10	9,90	9,90	6,80	9,70
Usaramanna	Cagliari Santuri Stato	132	24,00	24,00	14,40	33,00	33,00	19,70	14,50	14,50	9,20	14,40
		29	6,10	6,10	3,50	8,10	8,10	5,20	4,10	4,10	2,40	3,50
Usasai	Cagliari Santuri Stato	163	29,50	29,50	17,60	40,50	40,50	24,50	18,10	18,10	11,00	17,60
		164	29,50	29,50	17,70	41,00	41,00	24,50	18,20	18,20	11,10	17,70
Vittadro	Cagliari Santuri Stato	152	27,50	27,50	16,50	38,00	38,00	22,50	16,90	16,90	10,40	16,50
		14	3,00	3,00	2,00	4,50	4,50	2,80	2,10	2,10	1,50	2,00
Vittagrando	Cagliari Santuri Stato	179	32,50	32,50	19,20	44,50	44,50	26,50	19,70	19,70	12,00	19,20
		179	32,50	32,50	19,20	44,50	44,50	26,50	19,70	19,70	12,00	19,20
Villamar	Cagliari Santuri Stato	121	22,00	22,00	13,30	30,50	30,50	18,20	13,70	13,70	8,50	13,30
		18	4,20	4,20	2,40	5,50	5,50	3,10	2,50	2,50	1,70	2,40
Villanovatranca	Cagliari Santuri Stato	117	21,50	21,50	12,90	29,50	29,50	17,60	13,30	13,30	8,20	12,90
		22	4,90	4,90	2,80	6,40	6,40	4,20	2,90	2,90	1,90	2,80
Villanovatulo	Cagliari Santuri Stato	104	19,10	19,10	11,60	26,50	26,50	15,80	11,90	11,90	7,40	11,60
		105	19,30	19,30	11,70	26,50	26,50	15,80	12,00	12,00	7,50	11,70

3) Linea: MONTI-TEMPIO

Calangianus	Monti	27	5,80	5,80	3,30	7,00	7,00	4,80	3,40	3,40	2,20	3,50
Limbara	id	33	6,50	6,50	4,40	9,10	9,10	5,80	4,50	4,50	2,60	4,40
Luras	id	29	6,10	6,10	3,50	8,10	8,10	5,20	4,10	4,10	2,40	3,50

Segue: ALLEGATO B all' O. S. n. 174-1935

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	TARIFFA N. 5 Ridotta 50%			TARIFFA N. 3 Ridotta 30%			TARIFFA N. 7 Ridotta 70%			Operai e braccianti in comitiva C. me. XI Tariffa N. 5 3 ^a classe
			1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Segue Linea: Monti-Tempio

Nuchis	Monti	31	6,70	6,50	4,20	8,60	8,60	5,50	4,30	4,30	2,50	4,20
Piras	id	7	1,80	1,80	1,30	2,30	2,30	1,60	1,30	1,30	1,00	1,30
Riformitore	id	15	3,20	3,20	2,10	4,70	4,70	2,70	2,20	2,20	1,50	2,10
Telti	id	5	1,50	1,50	1,10	1,80	1,80	1,30	1,10	1,10	0,90	1,10
Tempio	id	40	8,00	8,00	5,10	10,80	10,80	6,70	5,90	5,30	3,00	5,10

4) - Linea: SASSARI - ALGERO

Alghero	Sassari	35	7,20	7,20	4,60	9,60	9,60	6,00	4,70	4,70	2,70	4,60
Mamuntanas	id	28	5,90	5,90	3,40	7,40	7,40	5,00	3,50	3,50	2,30	3,40
Mulata	id	6	1,00	1,60	1,20	2,10	2,10	1,40	1,20	1,20	1,00	1,20
Olmedo	id	23	5,10	5,10	2,80	6,70	6,70	4,30	3,00	3,00	2,00	2,90
S. Giorgio	id	11	2,50	2,50	1,70	3,30	3,30	2,20	1,70	1,70	1,30	1,70

Ordine di servizio N. 175.

Servizio viaggiatori e bagagli nella fermata di Versciaco.

Dal giorno 1 ottobre 1935-XIII, la casa cantoniera di Versciaco, della linea Fortezza-S. Candido, sarà ammessa alla distribuzione dei biglietti e alla registrazione dei bagagli limitatamente a quelli in servizio locale per la stazione di S. Candido.

In destinazione di Versciaco potranno essere distribuiti biglietti e registrati bagagli soltanto da parte della stazione di S. Candido.

Il servizio di cui sopra sarà disimpegnato dalla casa cantoniera di Versciaco secondo le modalità di cui all'art. 31 delle «Norme per il servizio viaggiatori» e all'art. 24 delle «Norme per la gestione bagagli».

Della contabilità relativa a tale servizio e del versamento dei corrispondenti introiti rimane incaricata la stazione di S. Candido.

In conseguenza di quanto sopra, nella 1ª parte del «Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato» edizione 1º aprile 1929 — la nota (4) in calce alla pagina 109 dovrà essere modificata come appresso:

«(4) Limitatamente alla distribuzione di biglietti e alla registrazione di bagagli per S. Candido; soltanto la stazione di S. Candido può rilasciare biglietti e registrare bagagli in destinazione di Versciaco».

Nella parte 2ª del prontuario, a pagina 17, tabella 59, depennare le distanze indicate di contro al nome di Versciaco per le stazioni da Dobbiaco a Fortezza e a fianco del nome di Versciaco esporre il richiamo (1) trascrivendo in calce alla tabella la seguente nota: «(1) Servizio limitato alla relazione da e per S. Candido».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e negli Uffici di Controllo dovrà essere depennato il nome di Versciaco eccezione fatta per il prontuario di S. Candido.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 176.

Modificazioni alle circoscrizioni della Sezione Materiale e Trazione di Trieste e del Riparto Materiale e Trazione di Udine.

Dal 1° ottobre 1935-XIII la stazione di Gorizia Centrale passa dalla diretta giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Trieste alla circoscrizione del Riparto Materiale e Trazione di Udine.

Ordine di servizio N. 177.

Servizio cumulativo con le Ferrovie di Reggio Emilia.

Dal 1° ottobre 1935-XIII l'esercizio delle linee Guastalla-Sassuolo e Bagnolo in Piano-Carpi della Società Anonima Ferrovie di Reggio Emilia viene assunta dal Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggio-Ciano e Reggio-Po.

Nei riguardi dell'esistente servizio cumulativo viaggiatori, bagagli e merci tra le FF. SS. e le suddette linee Guastalla-Sassuolo e Bagnolo in Piano-Carpi restano in vigore tutte le disposizioni in atto concordate col precedente esercente.

Anche per le suddette linee Guastalla-Sassuolo e Bagnolo in Piano-Carpi il prefato Consorzio parteciperà al Controllo Comune come per le altre linee che già esercita; pertanto dalla stessa data 1° ottobre 1935, restano soppresse le gestioni di transito nelle stazioni di Carpi e di Reggio Emilia.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le seguenti modificazioni nelle sottototate pubblicazioni di servizio:

1) Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza — Parte I testo — Edizione 1° dicembre 1933:

— nell'indice a pagina 4 cancellare l'indicazione: « Società Anonima per le Ferrovie di Reggio Emilia » ed

aggiungere le linee Guastalla-Sassuolo e Bagnolo in Piano-Carpi tra quelle esercitate dal Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggio-Ciano e Reggio-Po. Per dette linee resta inalterato il riferimento alla pagina 195;

-- nel prospetto a pagina 195, l'esistente intestazione dovrà essere sostituita dalla seguente:

*Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggio-Ciano
e Reggio-Po*

Sede in Reggio Emilia.

Esercizio delle Ferrovie di Reggio Emilia (linee Guastalla-Sassuolo e Bagnolo in Piano-Carpi).

Direzione dell'esercizio: Reggio Emilia.

Linee esercitate da Amministrazione aderente al Controllo Comune.

2) Prontuario dei servizi cumulativi con le ferrovie concesse. — Trasporto dei viaggiatori (Edizione 1° gennaio 1930):

— nell'elenco delle Amministrazioni di ferrovie concesse, ecc. a pagina 6 sopprimere il progressivo 8 e le relative indicazioni portando l'indicazione delle linee Guastalla-Sassuolo e Bagnolo in Piano-Carpi con i richiami alle pagine 104, 105, 181 fra quelle delle altre linee esercitate dal Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggio-Ciano e Reggio-Po;

— nel prospetto a pagina 104, l'esistente indicazione della Società esercente dovrà essere annullata e sostituita dalla seguente:

*Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggio-Ciano
e Reggio-Po*

Sede in Reggio Emilia — Direzione d'esercizio in Reggio Emilia.

E analoga modificazione dovrà essere altresì apporata nella prima riga del prospetto alla pagina 105.

3) Istruzioni e tariffe applicabili pel trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo italiano:

— nell'allegato A, a pagina 10, sopprimere il progressivo 9 e le relative indicazioni, portando tutte le indicazioni riferentisi alle linee Guastalla-Sassuolo e Bagnolo in Piano-Carpi fra quelle delle altre linee esercitate dal Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggio-Ciano e Reggio-Po;

— nell'Allegato B, a pagina 20, sopprimere il progressivo 14 e le relative indicazioni, portando tutte le indicazioni riferentisi alle linee Guastalla-Sassuolo e Bagnolo in Piano-Carpi fra quelle delle altre linee esercitate dal Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggio-Ciano e Reggio-Po.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di Servizio N. 178.

Norme sanitarie da applicarsi ad alcuni trasporti di bestiame circolanti nell'interno del Regno.

Nella prima parte del « Bollettino Ufficiale », n. 36 1935, è stato pubblicato il testo del Decreto Ministeriale in data 31 luglio c. a., il quale prescrive che il bestiame bovino, ovino, caprino e suino, comunque trasportato che non abbia diretta destinazione ai pubblici macelli, deve essere sottoposto in arrivo ad apposita visita veterinaria.

Al fine di assicurare la piena osservanza di tale disposizione, l'art. 2 del detto decreto fa obbligo a chi esegue il trasporto, e quindi anche alla Ferrovia, di non consentire lo scarico del detto bestiame se non in presenza del competente veterinario.

In conseguenza di quanto sopra, si dispone che le stazioni di arrivo dei trasporti di cui trattasi non ne consentano lo scarico se non sia intervenuto il detto veterinario, chiamato a cura ed eventualmente a spese delle parti interessate.

Con l'occasione si richiamano le disposizioni già impartite con gli Ordini di Servizio N. 97/1929; 98/1931 e 163/1931, pubblicati rispettivamente nei bollettini ufficiali n. 25 del 20 giugno 1929, n. 24 dell'11 giugno 1931 e n. 43 del 22 ottobre 1931 relativi ai decreti ministeriali 29 maggio 1929, 6 maggio e 11 ottobre 1931, le quali stabiliscono:

a) che i trasporti di ruminanti e suini provenienti dall'estero e destinati ai pubblici macelli o a locali di osservazione dovranno tassativamente raggiungere i luoghi di destinazione. — Le stazioni, qualora ricevessero disposizioni dai mittenti per cambi di destinazione dei detti trasporti, dovranno, in applicazione del disposto del paragrafo 5 dell'articolo 39 C. T. astenersi dal darvi corso e respingere il relativo piego per essere le disposizioni in esso contenute contrarie alle misure di polizia veterinaria di cui il decreto ministeriale 29 maggio 1929.

b) che il bestiame bovino, in importazione nel Regno deve subire ai transiti o porti di entrata apposita marcatura a fuoco, subito dopo eseguito il controllo veterinario.

In arrivo poi a destino le stazioni dovranno consentirne lo scarico e la riconsegna solo in presenza del veterinario del comune in cui trovasi la stazione di destinazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 15.

Circolare N. 32.

Prezzi degli impermeabili gommati neri con cappuccio per ferrovieri.

Con riferimento alla circolare N. 20, pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » N. 29 del 19 luglio 1934 XII, si porta a conoscenza del personale interessato che il prezzo di ogni impermeabile gommato nero con cappuccio, di fornitura della « Società Anonima Fabbriche Riunite In-

dustria Gomma di Torino», resta fissato in L. 148 (lire centoquarantotto) per tutte le richieste che risulteranno rilasciate alla Società predetta dal 1° luglio 1935 XIII al 31 dicembre 1935 XIV inclusi.

Comunicato:

Esclusione dalle gare.

Il Ministero dei Lavori Pubblici con atto del 30 agosto 1935 XIII, n. 9622, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato le sotto nominate Imprese:

Impresa Castaldi Ing. Mario da Civitavecchia — Via Buonarroti;

Impresa Di Cola Erminio da Civitavecchia — Via Aurelia Etrusca;

Impresa Gallo Ing. Michele da Napoli — Galleria Umberto I, n. 85;

Impresa Nutini Giovan Battista da Camporgiano (Lucca);

Impresa Organini Ing. Olindo da Roma — Via Quattro Fontane, n. 149;

Impresa Pierro Ing. Michele da Roma — Via Colonna Antonina, n. 52;

Impresa Scognamiglio Ing. Vincenzo da Napoli — Via Ventaglieri, n. 74;

Impresa Zei Umberto da Viterbo.

Errata-corrige.

Boll. Uff. n. 39, del 26/9/1935 XIII

L'O. di S. « Modificazioni al Regolamento per la circolazione dei treni, al Regolamento sui segnali, ecc. », che figura nella parte II — a pag. 463 — prende il n. 169 anzichè 168 come erroneamente è stato pubblicato.

L'O. di S. « Modificazioni nelle circoscrizioni delle Sezioni Lavori di Torino e Genova », che figura nella parte II — a pag. 494 — prende il n. 170 anzichè 169, come erroneamente è stato pubblicato.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 179.

Cambiamento di nome della stazione di La Salle.

La stazione di La Salle della linea Chivasso-Aosta-Pré S. Didier, ha assunto la nuova denominazione di Sala Dora.

Di conseguenza, nella parte 1^a del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (edizione 1^o aprile 1929) si dovrà:

— a pag. 92, tra i nomi di Sala Consilina e Salandra - Grottole, inserire quello di Sala Dora con tutte le indicazioni esistenti a pag. 52 per La Salle;

— a pag. 52 cancellare il nome di La Salle con tutte le relative indicazioni.

Nella parte II del predetto Prontuario si dovrà:

— a pag. 74, fra i nomi di Sala Consilina e Salandra - Grottole inserire quello di « Sala Dora » con le indicazioni esistenti a pag. 66 per La Salle.

— a pag. 66 cancellare il nome di La Salle e le relative indicazioni.

— alla pag. 5, nella tabella polimetrica 4-bis, sostituire il nome di La Salle con quello di Sala Dora.

Nella parte I della « Prefazione Generale all'orario Generale di servizio (edizione novembre 1931, X), a pag. 17, fra i nomi di Sala Consilina e Salandra Grottole, inserire quello di « Sala Dora » con le indicazioni esistenti di contro al nome di La Salle a pag. 12, cancellando poi il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— nell'indice alfabetico, fra i nomi di Sala Consilina e Salandra - Grottole, inserire quello di « Sala Dora » con le indicazioni esistenti per La Salle, il quale nome e le relative indicazioni dovranno poi essere cau-

cellati; nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di La Salle in « Sala Dora ».

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovansi indicato il nome di La Salle.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, a tariffa intera e ridotta, di corsa semplice e di andata e ritorno, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però, queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di ottobre 1935, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Sala Dora ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, e 15.

Ordine di servizio N. 180.

Servizio cumulativo merci con la ferrovia Roma-Lido di Roma

A datare dal 1° Ottobre 1935 la stazione di Torrino appartenente alla linea Roma-Lido di Roma è stata ammessa al servizio cumulativo merci per tutti indistintamente i trasporti a carro a P. V.

Di conseguenza nel prospetto a pagina 261 del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » — Edizione 1° dicembre 1933 si dovranno depennare il richiamo (1) posto nella colonna 5 di fronte al nome della stazione di Torrino e la corrispondente nota in calce al prospetto stesso.

Ordine di servizio N. 181.

Utilizzazione dei carri a sagoma inglese.

In aggiunta a quanto è stabilito con l'Ordine di Servizio n. 75/1935, si dispone che anche a favore dei trasporti di castagne per l'Inghilterra, eseguiti in carri a sagoma inglese durante la campagna in corso, sia ridotte del 50% il diritto speciale di cui al paragrafo 13, punti b) e d), dell'O. S. n. 228/1933.

Analogamente a quanto viene disposto per le patate e per i cavolfiori, tale riduzione non dovrà essere applicata ai trasporti eseguiti in base alla tariffa diretta Italia-Londra.

Di tribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 e 37.

Comunicato:

Esclusione dalle gare.

Il Ministro per le comunicazioni con decreto 1° ottobre 1935, n. 828, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la Ditta Iugg. Ivo e Leo *Ferri* residente a Bologna, Via Zamboni n. 18, appaltatrice per forniture e posa in opera di materiale e macchinario elettrico per montaggio di cabine di trasformazione e di luce elettrica ad alta e bassa tensione.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 182.

Trasformazione in rimessa del deposito locomotive di Orte.

A datare dal 28 ottobre 1935-XIV, il deposito locomotive di Orte viene soppresso e trasformato in semplice rimessa.

Ordine di servizio N. 183.

Modificazioni al Regolamento per la circolazione dei treni, all'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni ed all'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive.

S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 788 del 1° ottobre 1935/XIII ha approvato le seguenti modificazioni al comma 2 dell'art. 3 ed al comma 9 dell'art. 14 del Regolamento per la circolazione dei treni.

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

Art. 3.

Comma 2. — Nelle stazioni i treni debbono, di norma, essere ricevuti nel binario di più corretto tracciato e, quando vi abbiano fermata, in quello più adatto al loro servizio.

Nelle stazioni di linee a semplice binario, in caso di incrocio, ciascun treno deve essere ricevuto, di regola, nel binario di sinistra rispetto alla sua direzione di marcia.

Quando un treno debba essere ricevuto in binario deviato si applicano le norme stabilite dall'art. 14 comma 9.

Art. 14.

Comma 9. — Nell'orario sono indicate con segno convenzionale le stazioni e le località di servizio nelle

quali, per ragioni di tracciato, i treni debbono normalmente percorrere il ramo deviato od uno dei rami simmetrici di un deviatoio preso di punta o di calcio. Analogamente sono contrassegnati i livi in piena linea. In tali casi i treni debbono ridurre la velocità come è indicato nella Prefazione generale all'orario di servizio (articolo 18.)

Quando un treno debba essere ricevuto su binario deviato e la stazione sia sprovvista di segnali fissi che diano tale precisa indicazione o non esista in orario l'apposito segno convenzionale, dovrà esserne dato avviso al personale di macchina e al capotreno.

Le stazioni capotronco o di origine del treno, in base ad incarico delle stazioni interessate, provvederanno per il suddetto avviso, praticando prescrizione sul foglio di corsa e indicando sul mod. M. 3 le stazioni in cui il treno sarà ricevuto in binario deviato.

Se il ricevimento in binario deviato viene disposto dopo la partenza del treno dalla stazione di origine o capotronco, la stazione interessata dovrà fare avvisare il treno da altra stazione precedente di fermata.

La stazione che riceve l'incarico di provvedere all'avviso deve darne conferma una volta tanto o di volta in volta a seconda che il ricevimento in binario deviato sia normale od occasionale. Mancando la possibilità dell'avviso o la conferma, il treno dovrà essere ricevuto previa fermata al segnale di protezione (art. 12.).

Nelle stazioni in cui esiste un binario tronco che si dirama da quello di più corretto tracciato il relativo deviatoio, se incontrato di punta dai treni senza fermata, deve essere sempre munito di collegamento di sicurezza.

Venendo a mancare eccezionalmente il collegamento, dovrà essere prescritta al treno precauzione e limitazione di velocità a 30 km. ora.

Nelle stazioni tutti i deviatoi manovrati a mano, presi di punta ed inseriti sui binari di normale ricevimento dei treni viaggiatori, devono sempre essere muniti di fermascambio di sicurezza. Quando eccezionalmente i deviatoi di cui sopra non fossero assicurati come prescritto, il dirigente dovrà far preavvisare i treni interessati perchè sia osservata la limitazione di velocità stabilita dalla Prefazione Generale all'orario di servizio.

In relazione alle modificazioni di cui sopra, le stazioni sprovviste di segnali fissi che diano l'indicazione di deviata, o per le quali il ricevimento su binario deviato non risulti da apposito segno convenzionale nell'orario di servizio dovranno, ad ogni cambiamento di orario o modificazione del programma di servizio, dare tempestivamente incarico alla stazione capotronco o di origine di provvedere *fino a nuovo avviso* alla prescrizione ai treni che devono essere ricevuti in binario deviato in base al prospetto Mod. M. 53.

La stazione che riceve l'incarico deve confermare e provvedere ad avvisare giornalmente i treni con prescrizione al prospetto A del foglio di corsa e con avviso al macchinista con mod. M-3 (che all'uopo è stato opportunamente modificato come dall'unito fac-simile).

Nel Mod. M-3 le stazioni nelle quali il treno viene ricevuto in binario deviato devono essere indicate nell'apposita colonna in ordine progressivo rispetto alla marcia del treno stesso.

Se l'ingresso in binario deviato è eccezionale, perchè non previsto nel prospetto Mod. M. 53, la stazione interessata dovrà dare egualmente incarico alla stazione capotronco o di origine (che dovrà in tal caso confermare di volta in volta), di fare le necessarie prescrizioni al treno.

Gli avvisi al treno saranno dati con lo stesso Mod. M. 3 di cui si è detto.

Se poi il ricevimento in binario deviato venisse stabilito quando non è più possibile ricorrere tempestivamente per l'avviso alle stazioni capotronco o di origine, la stazione interessata si rivolgerà ad altra precedente stazione di fermata, la quale provvederà alla prescrizione al treno sul foglio di corsa ed all'avviso al macchinista mediante Mod. M. 40.

Restano poi modificati come segue l'art. XXIII dell'Allegato I all'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni e gli art. 22 (comma 2) e 31 (comma 7) dell'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive.

ISTRUZIONE PER SERVIZIO DEL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI

ALLEGATO I.

Art. XXIII.

Comma 1. — Il Modulo M. 3 serve per dare ai treni le prescrizioni di rallentamento e di ingresso in binario deviato.

Comma 2. — Ciascun bollettario dei mod. M. 3 consta di 150 carte di *colore giallo*, numerate due a due dall'1 al 75, costituenti quindi 75 moduli con sottoposta copia per ognuno.

Comma 3. — La copia deve essere completata col sistema calcografico contemporaneamente all'originale, che dovrà essere scritto con matita copiativa.

I vari rallentamenti, come pure le stazioni nelle quali il treno viene ricevuto in binario deviato, devono essere indicati sempre in ordine progressivo rispetto alla marcia del treno.

Comma 4. — L'originale viene consegnato al macchinista, che, in segno di ricevuta, firmerà la copia che resta alla stazione: il capo treno riceve analoga prescrizione sul prospetto A del foglio di corsa.

ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE

Art. 22.

Comma 2. — Nelle stazioni i treni debbono di norma essere ricevuti nel binario di più corretto tracciato e, quando vi abbiano fermata, in quello più adatto al loro servizio.

Nelle stazioni di linee a semplice binario, in caso di incrocio, ciascun treno deve essere ricevuto, di regola, nel binario di sinistra rispetto alla sua direzione di marcia.

Art. 31.

Comma 7. — Nell'orario sono indicate con segno convenzionale le stazioni e le località di servizio nelle

quali, per ragioni di tracciato, i treni devono normalmente percorrere il ramo deviato od uno dei rami simmetrici di un deviatoio preso di punta o di calcio. Analogamente sono contrassegnati i bivi in piena linea.

Quando un treno debba essere ricevuto su binario deviato e la stazione sia sprovvista di segnali fissi che diano tale precisa indicazione o non esista in orario l'apposito segno convenzionale, dovrà esserne dato avviso al macchinista. Mancando la possibilità dell'avviso il treno dovrà essere ricevuto previa fermata al segnale di protezione.

Nelle stazioni tutti i deviatoi manovrati a mano, presi di punta ed inseriti sui binari di normale ricevimento dei treni viaggiatori, devono sempre essere muniti di fermascambio di sicurezza. Quando eccezionalmente ne restassero privi, il macchinista sarà preavvisato.

Nelle stazioni in cui esiste un binario tronco che si dirama da quello di più corretto tracciato il relativo deviatoio, se incontrato di punta dai treni senza fermata, deve essere munito di collegamento di sicurezza. Venendo a mancare eccezionalmente il collegamento, sarà prescritta al treno precauzione e limitazione di velocità a 30 km. ora.

Le modificazioni di cui sopra entreranno in vigore dalle ore 0 del 1° dicembre 1935.

Le Sezioni Compartimentali provvederanno alla distribuzione del presente ordine di servizio agli agenti interessati, assicurandosi che abbiano presa piena ed esatta conoscenza delle disposizioni in esso contenute.

Chi riceve il presente ordine di servizio dovrà rilasciarne ricevuta scritta al proprio superiore immediato, che ne curerà l'invio alla Sezione da cui dipende per la conservazione nella pratica personale di ogni singolo agente.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54 e 58.

Ordine di servizio N. 184.

Servizio dei biglietti combinabili internazionali.

L'Ordine di servizio n. 26/1934 e la relativa istruzione sono annullati e sostituiti dal presente Ordine di servizio ed annessa istruzione.

Al servizio dei biglietti combinabili internazionali dell'*Unione internazionale per il rilascio dei biglietti e tagliandi combinabili*, istituito il 1° maggio 1922, hanno finora aderito le principali amministrazioni ferroviarie, lacuali e marittime appartenenti ai seguenti paesi:

Algeria, Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Italia (comprese le ferrovie coloniali della Cirenaica, Eritrea e Somalia), Lussemburgo, Marocco, Paesi Bassi, Portogallo, Rumania, Spagna, Svezia, Svizzera e Tunisia.

La tariffa dei biglietti combinabili internazionali prevede il rilascio di biglietti per:

- a) viaggi individuali a tariffa normale;
- b) viaggi individuali a tariffa ridotta;
- c) viaggi che comportano riduzioni speciali su alcuni percorsi;
- d) viaggi in comitiva.

Le disposizioni che regolano il servizio ed i prezzi da applicare sono contenute nell'apposita pubblicazione che viene distribuita agli uffici incaricati della vendita dei biglietti (Parte II, punto 17 dell'annessa istruzione).

Tale pubblicazione si compone della *Carta dei percorsi* e dei seguenti due fascicoli:

- 1) *Condizioni di trasporto, Nomenclatura alfabetica dei percorsi e prezzi di trasporto.*
- 2) *Prescrizioni di esecuzione, Nomenclatura numerica dei percorsi.*

La *Carta dei percorsi* ed il fascicolo « *Condizioni di trasporto, Nomenclatura alfabetica dei percorsi e prezzi di trasporto* » devono tenersi a disposizione del pubblico; il fascicolo « *Prescrizioni di esecuzione, Nomenclatura numerica dei*

percorsi » serve invece per uso esclusivo degli uffici di emissione.

Si riportano in appresso tutte le disposizioni di dettaglio da osservare per il servizio dei biglietti combinabili internazionali.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 e 14.

Istruzione per il servizio dei biglietti combinabili internazionali e norme per la contabilità dei prodotti relativi.

La tariffa prevede il rilascio dei biglietti a tagliandi combinabili internazionali per percorsi di qualsiasi lunghezza, da effettuarsi, salvo le eccezioni di cui appresso, sulle linee di almeno due Amministrazioni partecipanti al servizio dell'Unione e appartenenti a paesi differenti.

I biglietti possono essere rilasciati per:

- a) viaggi individuali a tariffa normale;
- b) viaggi individuali a prezzi ridotti;
- c) viaggi che comportano riduzioni speciali su alcuni percorsi;
- d) viaggi in comitiva.

PARTI I.

CONDIZIONI DI TRASPORTO

CAPO I.

VIAGGI INDIVIDUALI A TARIFFA NORMALE

1. — Amministrazioni e paesi.

Il rilascio dei biglietti individuali a tariffa normale è ammesso per percorsi da effettuarsi sulle linee delle principali Amministrazioni ferroviarie, lacuali e marittime appartenenti ai seguenti paesi: Algeria, Austria, Belgio, Cecoslo-

vacchia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Italia (comprese le ferrovie coloniali della Cirenaica, Eritrea e Somalia), Lussemburgo, Marocco, Paesi Bassi, Portogallo, Rumania, Spagna, Svezia, Svizzera e Tunisia.

2. — **Biglietti, itinerari e percorsi di congiunzione.**

I biglietti permettono di effettuare:

- sia viaggi di corsa semplice;
- sia viaggi circolari;
- sia viaggi di andata e ritorno;
- sia viaggi composti in parte di percorsi circolari e in parte di percorsi di andata e ritorno.

Gli itinerari dei viaggi possono comprendere alcune *interruzioni di percorso* (1) (*percorsi di congiunzione*) fra due punti qualsiasi situati sull'itinerario per il quale vengono rilasciati i tagliandi dei percorsi tassati.

Non si rilasciano tagliandi per i percorsi di congiunzione.

Eccezionalmente possono essere rilasciati da tutte le Amministrazioni partecipanti, biglietti combinabili valevoli esclusivamente sulle linee di una o dell'altra delle seguenti Ammi-

(1) *Esempio di itinerario di viaggio di corsa semplice con percorsi di congiunzione.*

Serie	P E R C O R S I	Lunghezza dei percorsi	
		a pagamento	di congiunzione
9202	Palermo-Napoli Marittima (v'a mare).	Km. 318	Km. —
—	Napoli Marittima-Napoli C.le	» —	» 7
8635	Napoli C.-Milano C.	» 914	» —
—	Milano C.-Torino P. N.	» —	» 150
8680	Torino P. N.-Modane confine	» 94	» —
5858	Modane confine-Modane	» 12	» —
—	Modane-Briançon.	» —	» 35
5352	Briançon-Grenoble	» 29	» —
	TOTALE	Km. 1552	

nistrazioni: Belghe, Britanniche, Cecoslovacche, Danesi (per percorsi di almeno 500 km.), Romene e della Svezia.

Possono egualmente essere rilasciati i biglietti valevoli esclusivamente sulle linee di una qualunque delle Amministrazioni partecipanti che non sono sopra menzionate, a condizione che tali biglietti si congiungano al punto di frontiera ad un titolo di trasporto qualsiasi emesso in congiunzione per percorsi da effettuare sulle linee di Amministrazioni di un altro paese e che inoltre siano muniti di un foglietto speciale che indichi la specie ed il numero di quest'ultimo titolo di trasporto.

Inoltre i biglietti possono essere rilasciati soltanto per percorsi gestiti dalle Amministrazioni francesi a condizione che tali percorsi comprendano dei tragitti da effettuarsi sulle linee delle seguenti Compagnie francesi di navigazione: «Compagnie des Messageries Maritimes, Compagnie Paquet, Compagnie Fraissinet». Tuttavia, nelle relazioni con la Corsica, l'Algeria ed il Marocco, l'emissione di tali biglietti è limitata ai percorsi di andata e ritorno e circolari.

3. — Prezzi ridotti per ragazzi.

I ragazzi di età fino ai quattro anni compiuti sono trasportati gratuitamente senza biglietto, quando non venga richiesta per essi l'occupazione di un apposito posto.

I ragazzi di età dai quattro fino ai dieci anni compiuti ed i ragazzi di età inferiore, per i quali sia richiesta l'occupazione di un posto, sono trasportati con riduzione del 50 % sui prezzi della tariffa normale, ad eccezione del Marocco, dove i ragazzi sono trasportati con i prezzi indicati nella nomenclatura dei percorsi.

4. — Durata di validità dei biglietti.

La durata di validità dei biglietti è fissata come segue. (1)

90 giorni, se la somma dei percorsi dei tagliandi è uguale o inferiore a 3.300 kilom.

120 giorni, se la somma dei percorsi dei tagliandi è superiore a 3.000 kil.

Non compresi i percorsi di congiunzione, né i percorsi per i quali sono previste in tariffa disposizioni speciali

(1) Eccezionalmente, i percorsi gestiti dall'Amministrazione delle Poste Svizzere non devono essere compresi nel calcolo della durata di validità dei biglietti.

Il primo giorno di validità dei biglietti è compreso nella durata di validità come giorno intero. Esso viene indicato dall'Ufficio di emissione, a mezzo del suo timbro perforatore a data, sulla copertina dei biglietti e sui tagliandi.

I periodi di validità sono calcolati da mezzanotte a mezzanotte e non possono essere prorogati.

CAPO II.

VIAGGI INDIVIDUALI A PREZZI RIDOTTI

5. — Amministrazioni e paesi.

Le riduzioni di prezzo sono concesse soltanto sulle linee delle principali Amministrazioni ferroviarie, lacuali e marittime dei seguenti paesi: Belgio (compresa la ferrovia « Prince Henri »), Cecoslovacchia, Francia (compresa l'Algeria ed il Marocco), Italia (comprese le ferrovie coloniali della Cirenaica, Eritrea e Somalia) e Svizzera.

6. — Biglietti, itinerari e percorsi di congiunzione.

I biglietti permettono di effettuare:

- sia viaggi circolari;
- sia viaggi di andata e ritorno;
- sia viaggi composti in parte di percorsi circolari e in parte di percorsi di andata e ritorno.

Il percorso internazionale tassato del biglietto di andata e ritorno o circolare a prezzo ridotto, deve essere di almeno 1000 km., compresi i percorsi per i quali non viene accordata alcuna riduzione.

Tuttavia i biglietti possono essere rilasciati soltanto per percorsi gestiti dalle Amministrazioni francesi a condizione:

— sia che tali percorsi comprendano dei tragitti da effettuarsi sulle linee delle seguenti Compagnie francesi di navigazione: « Compagnie des Messageries Maritimes », « Compagnie Paquet », nelle sole relazioni con l'Algeria ed il Marocco;

— sia che vengano presentati dei titoli di trasporto validi per dei percorsi non indicati in tariffa, da effettuarsi sulle linee delle Compagnie francesi di navigazione. Una in-

dicazione sarà fatta, a tale proposito, su un foglietto speciale da inserire nel biglietto.

Le interruzioni di percorso (percorsi di congiunzione) non sono ammesse sui percorsi delle Amministrazioni che accordano riduzioni di prezzi, ad eccezione di alcuni percorsi svizzeri indicati nella nomenclatura.

Tuttavia, non sono considerati come soluzione di continuità i percorsi da effettuare sulle linee dei paesi le cui amministrazioni non partecipano alla tariffa. In tale caso, il viaggiatore deve presentare, in appoggio alla sua domanda, i titoli di trasporto valevoli sui percorsi delle Amministrazioni non partecipanti. Una indicazione sarà fatta, a tale proposito, su un foglietto speciale inserito nel biglietto.

Quanto sopra vale anche per i porti, quando i viaggiatori sono muniti di biglietti per percorsi marittimi in provenienza o in destinazione di paesi le cui amministrazioni non partecipano alla tariffa.

7. — Prezzi ridotti per ragazzi

I ragazzi di età fino ai quattro anni compiuti sono trasportati gratuitamente senza biglietto, quando non venga richiesta per essi l'occupazione di un apposito posto.

I ragazzi di età dai quattro fino ai dieci anni compiuti ed i ragazzi di età inferiore, per i quali sia richiesta l'occupazione di un posto, sono trasportati con riduzione del 50 %:

— sui prezzi ridotti riscossi per gli adulti, nel Belgio (compresi i percorsi della ferrovia «Prince Henri»), in Svizzera ed in Italia;

— sui prezzi della tariffa normale senza riduzione negli altri paesi, ad eccezione del Marocco, dove i ragazzi sono trasportati con i prezzi indicati nella nomenclatura dei percorsi.

6. — Durata di validità dei biglietti.

La durata di validità dei biglietti è fissata come segue: (1)

90 giorni, se la somma dei percorsi dei tagliandi è uguale o inferiore a 3.000 kil.

120 giorni, se la somma dei tagliandi è superiore a 3.000 kil.

} Non compresi i percorsi di congiunzione né i percorsi per i quali sono previste in tariffa disposizioni speciali.

(1) Eccezionalmente, i percorsi gestiti dall'Amministrazione delle Poste Svizzere non devono essere compresi nel calcolo della durata di validità dei biglietti.

Il primo giorno di validità dei biglietti è compreso nella durata di validità come giorno intero. Esso viene indicato dall'Ufficio di emissione a mezzo del suo timbro perforatore a data, sulla copertina dei biglietti e sui tagliandi.

I periodi di validità sono calcolati da mezzanotte a mezzanotte e non possono essere prorogati.

CAPO III.

VIAGGI CHE COMPORTANO RIDUZIONI SPECIALI SU ALCUNI PERCORSI

§. — Condizioni.

In occasione di Fiere, Esposizioni o di altre manifestazioni di carattere internazionale, oppure in via permanente (soggiorno minimo stabilito), può essere consentito il rilascio di biglietti per viaggi di andata e ritorno, circolari o composti in parte di percorsi circolari e in parte di percorsi di andata e ritorno, i cui prezzi comportano riduzioni speciali su alcuni percorsi.

L'emissione di tali biglietti è regolata dalle condizioni che le Amministrazioni interessate indicheranno volta per volta.

Tali condizioni preciseranno:

- la natura e la durata della manifestazione o il motivo del rilascio dei biglietti;
- le relazioni per le quali i biglietti possono essere rilasciati e le riduzioni accordate;
- le condizioni che devono essere adempiute dal viaggiatore per ottenere tali riduzioni (presentazione di un documento di legittimazione, minimum del soggiorno in un paese, formalità per la bollatura dei biglietti da parte di un Comitato, etc.);
- la categoria dei biglietti da rilasciare per i viaggi isolati o in comitiva;
- la durata di validità, i periodi dell'emissione e dell'utilizzazione dei biglietti;
- le facilitazioni per le fermate nelle stazioni intermedie, quando esse sono autorizzate;

— i percorsi sui quali viene accordata ai ragazzi dai 4 ai 10 anni, la riduzione del 50 % sui prezzi normali o sui prezzi che vengono accordati ai viaggiatori adulti e i percorsi sui quali i ragazzi vengono assimilati ai viaggiatori adulti.

Le disposizioni particolari sono riprodotte su di un foglietto che viene intercalato nel biglietto.

Il viaggiatore che non osserverà le disposizioni particolari di trasporto, verrà, in ogni caso, considerato come viaggiatore sprovvisto di biglietto.

CAPO IV.

VIAGGI IN COMITIVA

10. — Amministrazioni e paesi.

I biglietti per i viaggi delle comitive, composte di almeno 15 persone adulte o paganti per tante, possono essere rilasciati soltanto per percorsi da effettuarsi sulle linee delle principali Amministrazioni ferroviarie, lacuali e marittime appartenenti ai paesi seguenti: Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Francia (compresa l'Algeria, la Tunisia ed il Marocco (1), Granducato di Lussemburgo, Italia (compresa la Cirenaica, l'Eritrea e la Somalia), Portogallo e Svizzera.

11. — Biglietti itinerari e percorsi di congiunzione.

I detti biglietti permettono di effettuare:

- viaggi di corsa semplice;
- viaggi circolari;
- viaggi di andata e ritorno;
- viaggi composti in parte di percorsi circolari e in parte di percorsi di andata e ritorno.

I viaggi possono comprendere alcune *interezioni di percorso* (percorsi di congiunzione) fra due punti qualsiasi situati sull'itinerario per il quale vengono rilasciati i tagliandi dei percorsi tassati. Non si rilasciano tagliandi per i percorsi di congiunzione.

(1) I prezzi applicabili alle comitive sui percorsi del Marocco, sono quelli indicati nella nomenclatura, senza riduzioni.

Le Amministrazioni dei paesi sopraindicati, possono rilasciare i biglietti combinabili per comitive valevoli esclusivamente sulle linee di uno solo dei seguenti paesi: Belgio, Cecoslovacchia.

Per quanto riguarda le Amministrazioni partecipanti non indicate qui sopra, possono egualmente essere rilasciati biglietti per percorsi da effettuare in un solo paese, alla condizione che tali biglietti siano emessi in congiunzione con qualunque altro titolo di trasporto valevole sulle linee di una Amministrazione di un altro paese e che inoltre siano muniti di un tagliando speciale che indichi la specie ed il numero di tali titoli di trasporto.

Inoltre i biglietti possono essere rilasciati per percorsi gestiti dalle Amministrazioni francesi a condizione:

— sia che tali percorsi comprendano dei tragitti da effettuarsi sulle linee delle seguenti Compagnie francesi di navigazione: « Compagnie des Messageries Maritimes, Compagnie Paquet, Compagnie Fraissinet ». Tuttavia, nelle relazioni con la Corsica, l'Algeria ed il Marocco, l'emissione di tali biglietti è limitata ai percorsi di andata e ritorno e circolari;

— sia che siano presentati dei titoli di trasporto valevoli per dei percorsi non indicati in tariffa, da effettuarsi sulle linee delle Compagnie francesi di navigazione. Una annotazione dovrà essere fatta, a tale proposito, su un foglietto speciale da inserire nel biglietto.

12. — Condizioni per l'applicazione della tariffa.

Il rilascio dei biglietti è ammesso in favore delle comitive di almeno 15 persone o paganti per tale numero, costituite da organizzatori accreditati, sia per il viaggio proposto, sia in modo permanente, presso l'Amministrazione di partenza a mezzo dell'apposita Lettera di accreditamento.

Nei viaggi di corsa semplice, i viaggiatori debbono effettuare in comitiva la totalità del percorso.

Nei viaggi di andata e ritorno, i viaggiatori debbono effettuare in comitiva il percorso di andata.

Nei viaggi circolari od in quelli composti in parte di percorsi circolari e in parte di percorsi di andata e ritorno, i viaggiatori possono effettuare in comitiva sulle linee delle Amministrazioni partecipanti, soltanto una parte del loro viaggio a condizione che il percorso fra la stazione di partenza e quella

di dislocazione della comitiva sia almeno eguale alla metà del percorso da effettuare sulle dette linee.

Una stessa comitiva può essere formata di viaggiatori di classi differenti.

13. — Conduttori.

Quando una comitiva è composta da 15 a 50 persone, una guida (conduttore) può essere trasportata gratuitamente su tutti i percorsi iscritti sui biglietti della comitiva, con esclusione di qualsiasi altro percorso.

Per le comitive superiori alle 50 persone, la gratuità del trasporto è consentita ai conduttori in ragione di un conduttore per ogni 50 persone o frazione di 50, con un massimo di 3 conduttori per comitiva.

Tuttavia sulle linee:

— della « Compagnie des Messageries Maritimes » e della « Compagnie Paquet » la gratuità del trasporto non è consentita che ad un solo conduttore, qualunque sia il numero dei viaggiatori della comitiva;

— della « Société Générale de Transports Maritimes à vapeur », della « Compagnie de Navigation Mixte », della « Compagnie Générale Transatlantique » i conduttori debbono pagare le stesse tasse di passaggio che pagano i viaggiatori in comitiva.

Per beneficiare delle disposizioni sopraindicate, l'organizzatore deve presentare la domanda contemporaneamente a quella del biglietto per la comitiva.

Nel caso in cui tutti i viaggiatori non siano trasportati nella stessa classe, al conduttore sarà concesso il trasporto gratuito per la classe occupata dalla maggioranza dei viaggiatori.

Se il numero dei viaggiatori di ciascuna classe è uguale, al conduttore può essere rilasciato il biglietto gratuito per la classe superiore occupata dai viaggiatori.

L'Amministrazione di partenza si riserva il diritto di subordinare il rilascio dei biglietti gratuiti alle garanzie che giudicherà conveniente di adottare. I conduttori debbono essere accreditati presso le Società di escursioni o di viaggi e debbono essere muniti di un documento che certifichi tale loro qualità.

L'ufficio di emissione deve apporre sulla copertina e su tutti i tagliandi del biglietto rilasciato al conduttore, il nome e la qualità del conduttore stesso, seguiti dall'annotazione: « *Guida che accompagna una comitiva di... viaggiatori* ».

La gratuità non è consentita che sul prezzo di trasporto. Di conseguenza, le tasse accessorie quali le spese di confezione dei biglietti, diritti di porto, soprattasse locali, spese per vitto sulle linee marittime, etc., debbono essere pagate dagli organizzatori.

14. — Diritto al trasporto.

Gli organizzatori debbono inviare all'Amministrazione di partenza la domanda dei biglietti nelle condizioni previste nel seguente punto 18, pag. 14.

Gli organizzatori debbono consegnare al capo o ad un membro della comitiva, un elenco eguale al modello prescritto dalle Amministrazioni (vedasi Allegato H, pag. XLV del fascicolo « Condizioni di trasporto, etc. ») indicante i nomi dei componenti la comitiva, i numeri ed il percorso dei biglietti rilasciati, nonchè le classi delle vetture ed i posti dei piroscafi da utilizzare.

Tale elenco deve essere firmato da un rappresentante degli organizzatori, portare il timbro dell'Agenzia o della Società organizzatrice e quello a data della stazione iniziale di partenza.

Ogni viaggiatore deve essere munito di un titolo speciale di trasporto.

Il portatore dell'elenco deve presentare tale documento ad ogni richiesta e consegnarlo agli agenti dell'Amministrazione interessata alla fine del viaggio collettivo.

In caso di comitiva numerosa o che impegni una o più carrozze, l'Ufficio di emissione dovrà nel modo più sollecito preavvisare la Sezione Commerciale e del Traffico della propria giurisdizione, precisando il numero dei viaggiatori distinti per classi, l'itinerario, le fermate, i giorni ed i treni richiesti per ogni singolo tratto del percorso. La Sezione Commerciale e del Traffico, presi gli opportuni eventuali accordi con la Sezione Movimento, impartirà all'Ufficio di emissione la necessaria autorizzazione.

15. — Ragazzi.

I ragazzi dai 4 ai 10 anni di età che viaggiano in base alle condizioni stabilite dalla tariffa per i viaggi in comitiva, sono considerati come viaggiatori adulti.

16. — Durata di validità dei biglietti.

La durata di validità dei biglietti è fissata come segue:

— 33 giorni, quando il percorso è inferiore o eguale a 3.000 km.;

— 45 giorni, quando il percorso è superiore a 3.000 km. senza oltrepassare i 5.000 km.;

— 60 giorni, quando il percorso è superiore a 5.000 km. senza oltrepassare i 10.000 km.

— 90 giorni per i percorsi superiori ai 10.000 km.

Il primo giorno di validità dei biglietti è compreso nella durata di validità come giorno intero. Esso viene indicato dall'Ufficio di emissione a mezzo del suo timbro perforatore a data, sulla copertina dei biglietti e sui tagliandi.

I periodi di validità sono calcolati da mezzanotte a mezzanotte e non possono essere prorogati.

PARTE II.**NORME PER IL RILASCIO
E PER L'USO DEI BIGLIETTI****17. — Uffici incaricati della preparazione e della vendita dei biglietti ed agenzie abilitate all'accettazione delle domande.**

In Italia la preparazione e la vendita dei biglietti è affidata ai sottoindicati uffici:

Bologna - Ufficio Compagnia Italiana Turismo. (C. I. T.) -
Piazza del Nettuno, 3-A.

Bologna - Agenzia F.lli Salvadori, via D'Azeglio, 8.

Bolzano - Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C. I. T.), 12,
Piazza Vittorio Emanuele III.

Catania - Agenzia La Duca e C., via Etnea, 63.

- FIRENZE - Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C. I. T.), via de' Cerretani, 5.
- GENOVA - Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C. I. T.), 237 rosso, via XX Settembre.
- LA SPEZIA - Ufficio Comitato Provinciale del Turismo, via Prione.
- MILANO - Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C. I. T.), Ottagono Galleria Vittorio Emanuele.
- MILANO - Agenzia Chiari-Sommariva, 7, via Dante.
- MILANO - Agenzia Wagons Lits/Cook, via Manzoni, 6.
- MILANO - Agenzia Cav. Stefano Ranieri, piazza Doria.
- MILANO - Agenzia Cesare Rinaldi, piazza S. Carlo, 2.
- MONTECATINI-TERME - Agenzia Società Italia, viale Verdi, 3.
- NAPOLI - Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C. I. T.), piazza Municipio, 72 (angolo via Depretis).
- NAPOLI - Agenzia Società Italia - Ufficio Informazioni e Turismo - Via Depretis, 4.
- NAPOLI - Agenzia Luigi Castiglia e Figli, Via S. Carlo, n. 14-15.
- PALERMO - Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C. I. T.), via Roma, 318-320.
- ROMA - Agenzia Chiari-Sommariva, 120, via Cesare Battisti (Piazza Venezia).
- ROMA - Agenzia Thos. Cook e Son, via Vittorio Veneto, n. 9-11.
- ROMA - Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C. I. T.), Piazza Colonna.
- ROMA - Agence des Compagnies Françaises de Navigation et de Chemin de Fer, 123, via del Tritone.
- ROMA - Agence des Chemins de Fer Federaux Suisse, Corso Umberto I, angolo via delle Convertite.
- SAN REMO - Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C. I. T.) 2, Via Vittorio Emanuele.
- TORINO - Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C. I. T.), Via XX Settembre, - Porta Nuova.
- TRIESTE - Ufficio centrale viaggi della Venezia Giulia, Piazza Unità, 5 (Ufficio C. I. T.).
- VENEZIA - Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C. I. T.), 49-50, Piazza S. Marco.
- VENEZIA - Agenzia Giuseppe Guetta, via S. Moisè, 1474.
- VIAREGGIO - Ufficio Società Italia - 33, Viale Regina Margherita.

Anche le Agenzie non comprese nel suddetto elenco, ma che siano autorizzate alla vendita dei biglietti di viaggio delle Ferrovie dello Stato, hanno la facoltà, se credono di prestarsi alle eventuali richieste dei viaggiatori, di accettare le domande di biglietti combinabili internazionali. Per tale prestazione le agenzie stesse non hanno però titolo ad alcun compenso, nè da parte dell'Amministrazione ferroviaria, nè da parte del viaggiatore e le pubblicazioni relative al servizio dei biglietti combinabili verranno fornite a tali Agenzie verso pagamento del prezzo di costo.

18. — Domande dei biglietti.

Le domande dei biglietti devono essere direttamente presentate agli uffici di emissione di cui al precedente punto 17.

Le domande devono essere compilate dal viaggiatore su apposito stampato (Mod. Ci 239) che viene rilasciato gratuitamente; esse devono contenere le seguenti indicazioni:

a) *Viaggi individuali:*

- a) cognome, nome, indirizzo e firma del richiedente;
- b) quantità dei biglietti (per adulti o per ragazzi);
- c) data di inizio del viaggio;
- d) stazione, agenzia o ufficio di emissione ove il biglietto deve essere ritirato;
- e) indicazione dell'itinerario, classe delle carrozze e posti nei piroscafi.

b) *Viaggi in comitiva:*

- a) cognome, nome o ragione sociale, indirizzo e firma dell'organizzatore;
- b) numero dei viaggiatori di ciascun gruppo per classe di vettura e posto di piroscavo, se necessario;
- c) stazione o ufficio di distribuzione dove il biglietto deve essere ritirato;
- d) indicazione dell'itinerario;
- e) data dell'inizio del viaggio;
- f) indicazione, per la parte del viaggio che deve essere effettuato in comitiva, delle stazioni di fermata se debbono essere previste e i treni che la comitiva desidera utilizzare.

Nel caso che la comitiva fosse composta di viaggiatori di classi differenti, si dovrà far uso di tanti moduli di domande

quante sono le classi utilizzate, ma sul primo di tali moduli dovrà essere indicato il numero totale dei biglietti.

In via eccezionale si può dare corso alle domande inviate per lettera, alla condizione che esse contengano le indicazioni di cui sopra e siano pure accompagnate dall'importo del diritto fisso di cui appresso.

19. — Diritto fisso.

a) *Viaggi individuali:*

Per ogni biglietto, rilasciato ad adulto o ragazzo, è dovuto il diritto fisso (frais de confection) di L. 8, quando la somma del prezzo dei tagliandi (percorsi italiani compresi) è eguale o superiore a 20 franchi oro; tale diritto fisso è ridotto a sole L. 4 quando la somma del prezzo dei detti tagliandi è inferiore ai 20 franchi oro.

b) *Viaggi in comitiva.*

Per i viaggi in comitiva, il diritto fisso è stabilito, per ogni biglietto, nella misura di un decimo di quello stabilito per i viaggi individuali.

In ogni caso, il diritto fisso deve essere pagato al momento della presentazione della domanda e non viene rimborsato anche se il viaggiatore non ritira il biglietto.

20. — Prezzi di trasporto.

1) Nel fascicolo « Condizioni di trasporto, Nomenclatura alfabetica dei percorsi e prezzi di trasporto » sono indicati per ordine alfabetico e per paese, i percorsi tassati per i quali vengono emessi i tagliandi.

2) I prezzi relativi ai percorsi tassati sono indicati nella moneta del paese in cui essi sono situati.

3) Sono previste due categorie di prezzi:

Categoria A: Prezzi a tariffa normale;

Categoria B: Prezzi ridotti.

4) Le tasse relative a ciascuna categoria di viaggi si ottengono come segue:

a) Viaggi individuali a tariffa normale in base alle condizioni del Capitolo II della tariffa (Capo I della presente Istruzione):

applicazione dei prezzi della Categoria A (tariffa normale);

b) Viaggi individuali a prezzi ridotti in base alle condizioni del Capitolo III della tariffa (Capo II della presente Istruzione):

applicazione dei prezzi della Categoria B (tariffa ridotta) per i percorsi sui quali vengono accordate delle riduzioni e dei prezzi della Categoria A (tariffa normale) per i percorsi sui quali non viene accordata alcuna riduzione;

c) Viaggi che comprendono delle riduzioni speciali su alcuni percorsi (Capitolo IV della tariffa e Capo III della presente Istruzione). La formazione dei prezzi dei biglietti viene indicata caso per caso.

d) Viaggi in comitiva in base alle condizioni del Capitolo V della tariffa (Capo IV della presente Istruzione):

applicazione delle percentuali di riduzione indicate in detto Capitolo V, sui prezzi della Categoria A (tariffa normale).

5) I prezzi totali si ottengono addizionando le tasse dei differenti tagliandi che compongono il biglietto; le tasse relative ai percorsi non appartenenti al paese di emissione del biglietto, debbono essere trasformate in franchi-oro, secondo il cambio medio che viene mensilmente comunicato dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze e che corrisponde alla media dei cambi quotati alla Borsa di Parigi (o su di un'altra Borsa in difetto di quotazione su tale mercato) dal 1° al 20 del mese precedente quello in cui viene emesso il biglietto.

6) Il prezzo totale da riscuotere deve essere calcolato in lire, previa trasformazione in quest'ultima moneta dei prezzi che sono stati trasformati in franchi-oro, come è detto al precedente punto 5.

21. — Consegna dei biglietti.

I biglietti devono essere rilasciati nelle ventiquattro ore successive al ricevimento della domanda quando questa è presentata direttamente ad uno degli Uffici di emissione di cui al precedente punto 17. Parte II della presente Istruzione.

Quando invece la domanda è inviata per lettera o viene presentata per il tramite di una delle agenzie, di cui è cenno al penultimo capoverso del detto punto 17, i biglietti sono inviati alla stazione che il viaggiatore ha indicata per il ritiro o alla detta agenzia, entro cinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

All'atto di ricevere il biglietto il viaggiatore deve assicurarsi che esso corrisponda esattamente alla sua domanda e che tutti i tagliandi si trovino disposti nell'ordine di continuità richiesto, poichè nessuna responsabilità viene assunta dopo dall'Amministrazione ferroviaria per eventuali errori. In ogni caso l'Amministrazione stessa, quando venga fatto presente tempe-

stivamente l'errore, è tenuta soltanto a rifare il biglietto e, ove il viaggiatore non intenda più valersene, a restituirgli il diritto fisso. Quest'ultima disposizione si applica anche in caso di ritardo nella consegna del biglietto e dato che, in conseguenza del ritardo, il viaggiatore non intenda più valersene.

Nel consegnare il biglietto le agenzie o stazioni devono curare che il viaggiatore apponga in inchiostro la propria firma sulla copertina.

Circa l'invio del biglietto da parte dell'ufficio emittente alla stazione od agenzia designata per il ritiro devono essere tenute presenti le norme indicate nella parte III (punto 42) della presente istruzione.

Il pagamento del prezzo del biglietto dev'essere effettuato all'atto della consegna al viaggiatore.

I biglietti vengono tenuti a disposizione di chi li ha richiesti, per un periodo di quindici giorni a decorrere dalla data in cui incomincia la validità dei biglietti stessi, dopodichè, se non vengono ritirati, devono essere rimessi al Controllo Viaggiatori e Bagagli e l'importo relativo deve essere preso a credito secondo quanto è previsto nella parte III (punto 45).

22. — Copertine e tagliandi.

Le copertine dei biglietti per le tre classi sono di colore turchino chiaro con una striscia verticale rossa sulla prima pagina; esse comportano un tagliando di controllo (I) predisposto per la compilazione a decalco, che deve essere allegato alla domanda Mod. C. 239 all'atto del rilascio del biglietto.

Esistono due tipi di copertine; una per i viaggi individuali sia a tariffa normale sia a tariffa ridotta, l'altra, contraddistinta da una stella rossa a cinque punte, per i viaggi in comitiva (vedasi allegato III A e III B del fascicolo « Prescriptions d'exécution » etc.).

La prima e la quarta pagina della copertina, che contengono gli estremi del biglietto, sono stampate in italiano, francese, inglese, olandese, tedesco e spagnolo; le altre due pagine, che contengono l'estratto delle condizioni di trasporto, sono stampate nella lingua del paese che rilascia il biglietto ed in francese.

Il tagliando di controllo, che contiene le stesse indicazioni

(1) Fino ad esaurimento, devono essere rilasciate le copertine attualmente in dotazione.

della 1ª pagina, viene stampato nella lingua del paese di emissione, e cioè, nel caso nostro, soltanto in italiano.

I tagliandi sono per percorsi *fissi* o *facoltativi* (passe-partout), secondo che portano stampate o manoscritte le indicazioni del numero di serie, della stazione iniziale e di quella terminale del percorso. Su di essi non viene indicato il prezzo relativo.

Sui tagliandi pei percorsi facoltativi, le indicazioni dei percorsi, degli itinerari, delle serie ecc. devono essere riportati a penna o dattilografate, conforme quelle indicate in tariffa, senza tradurre in italiano il nome delle stazioni.

Tali indicazioni devono essere riprodotte per intero sulla matrice. I tagliandi a serie fissa e quelli facoltativi sono del formato di mm. 100×140.

I tagliandi ad itinerario facoltativo, valevoli sulle linee di più Amministrazioni dello stesso paese o per percorsi semi-circolari italiani da un punto ad un altro di frontiera (semi-circolari a Sud delle Alpi), sono obbligatoriamente a percorso fisso; essi hanno un tagliando di controllo che serve per determinare la via seguita dal viaggiatore (vedasi allegato II A2 e II A3 del fascicolo «Prescriptions d'exécution, etc.»).

I tagliandi sono dei seguenti colori:

giallo per la 1ª classe delle ferrovie e vetture (in Danimarca per la 1ª classe delle vetture internazionali) e per la 1ª classe dei piroscafi marittimi;

verde per la 2ª classe delle ferrovie e vetture (in Danimarca per la 1ª classe ordinaria e per la 2ª classe delle vetture internazionali), per le vetture che portano una sola classe, per la 2ª classe dei piroscafi marittimi e per la 1ª classe dei piroscafi lacuali o fluviali;

bruno per la 3ª classe delle ferrovie e vetture (in Danimarca per la classe comune e per la 3ª classe delle vetture internazionali), per la 3ª classe dei piroscafi marittimi e per la 2ª classe dei piroscafi lacuali o fluviali.

I tagliandi per percorsi che possono essere effettuati facoltativamente in ferrovia od in piroscafo, sono del colore adottato per la classe delle ferrovie.

I tagliandi per percorsi da effettuare esclusivamente con piroscafi o con veicoli stradali, portano rispettivamente come distintivo il disegno di un piroscafo e l'indicazione «percorso in piroscafo» o il disegno di una vettura con l'indicazione «percorso in vettura».

Ad eccezione dei percorsi austriaci e svizzeri, un tagliando facoltativo (*passé-partout*) può comprendere più percorsi alla condizione però che essi appartengano ad una stessa Amministrazione e formino un viaggio continuativo. In tal caso sul tagliando si devono indicare tutti i numeri di serie dei singoli percorsi.

23. — Autenticazione dei biglietti.

Perchè la copertina e i tagliandi possano essere ritenuti validi, debbono portare il bollo a secco dell'Amministrazione emittente. Su ogni biglietto deve risultare la data di decorrenza, praticata col torchietto perforatore in modo da attraversare tanto la copertina quanto i tagliandi che vi sono inseriti.

Sulla copertina deve inoltre risultare la firma del viaggiatore.

24. — Composizione dei biglietti.

Sulle copertine dei biglietti che comprendono percorsi appartenenti a paesi che hanno aderito alla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C. I. V.), deve essere apposto, in alto a sinistra, a mezzo di un timbro, la sigla f (1).

Non devono essere pertanto timbrati con la f le copertine dei biglietti che contengono tagliandi di un solo Paese (Parte I, punto 2, quarto capoverso), nè quelle contenenti i tagliandi di linee alle quali non si applica la C. I. V. (ferrovie inglesi, algerine, marocchine, tunisine e coloniali italiane).

E' vietato includere nelle copertine tagliandi contenenti pubblicità o indicazioni non previste dalla tariffa.

I tagliandi debbono essere riuniti — a cura dell'Ufficio che rilascia il biglietto — nell'ordine indicato nella domanda e fissati poi alla copertina a mezzo di due occhielli o punti metallici.

Occorre tener presente che, nel formare i biglietti che comprendono nell'itinerario il transito di Modane, è obbligatorio di emettere l'apposito tagliando a serie fissa della P.L.M.

(1) I seguenti paesi hanno aderito alla C. I. V.: Austria, Belgio, Bulgaria, Cecoslovacchia, Danimarca, Città libera di Danzica, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Jugoslavia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

per il percorso di confine: serie 5858 Modane fr.-Modane, sempre quando il tagliando francese non abbia il prezzo stabilito da o per Modane confine.

Eguualmente dicasi per quanto riguarda i transiti di S. Dalmazzo di Tenda e di Piena rispetto a Breil.

Sulla copertina, negli spazi opportunamente disposti, debbono essere completate a mano e con inchiostro, nella lingua del paese di emissione, le indicazioni relative:

1° al quantitativo di giorni per cui è valido il biglietto;

2° alla data di scadenza della validità;

3° al prezzo del biglietto, espresso in lire italiane.

Per i ragazzi dai quattro ai dieci anni, viene rilasciato il biglietto eguale a quello per adulti, ma sull'angolo superiore destro della copertina e di tutti i tagliandi si deve apporre un timbro con la seguente dicitura:

Ragazzo	Enfant	Niño
Child	Kind	

Sui tagliandi che vengono rilasciati a prezzi ridotti, deve essere apposto un timbro con la seguente dicitura:

Prezzi ridotti	Prix réduit	... %
Ermässigte preise	Reduced fares	

Tale timbro deve essere completato a penna con l'indicazione del tasso di riduzione accordato (20 %, 30 % etc., secondo il caso).

Inoltre, sui tagliandi valevoli per i percorsi delle Amministrazioni che accordano riduzioni speciali, deve essere scritta a penna la natura della manifestazione (Piera di...; Esposizione di...; Soggiorno minimo, etc.).

Sui tagliandi rilasciati per viaggi in comitiva deve essere apposto un timbro con la seguente dicitura:

Comitiva	Groupes	Groep
Gruppo	Party	Gruppo

25. — Foglietti speciali.

In caso di rilascio di biglietti combinabili per percorsi da effettuare in uno solo di taluni paesi, in congiunzione con altri titoli di trasporto di altri paesi, si dovrà inserire fra la copertina ed il primo tagliando del biglietto combinabile, il foglietto speciale il cui modello è riprodotto nell'Allegato VI A, pag. XXVII del fascicolo «Prescriptions d'exécution, etc.».

Analogamente deve essere inserito rispettivamente uno degli appositi foglietti speciali, i cui modelli sono riprodotti negli Allegati VI B 1, VI B 2 e VI B 3, pagine XXVIII, XXIX e XXX del detto fascicolo della tariffa, in caso di rilascio di tagliandi a prezzi ridotti in occasione di manifestazioni o di soggiorno minimo in Italia, Svizzera o Austria (vedasi Capo II della presente Istruzione).

Tali foglietti che sono di color bianco e dello stesso formato dei tagliandi dei percorsi, devono essere completati secondo le indicazioni richieste dallo stampato dei fogli stessi.

26. — Classi delle vetture e posti sui piroscafi.

La tariffa indica le classi delle vetture o i posti sui piroscafi per i quali i tagliandi possono essere rilasciati ed indicano pure i casi in cui l'uso dei tagliandi è limitato a determinati periodi dell'anno.

Alcuni tagliandi sono validi facoltativamente per effettuare il viaggio o in ferrovia o sul piroscafo. Quando i piroscafi hanno soltanto due classi di posti, la prima classe del piroscafo corrisponde generalmente alla prima e seconda classe della ferrovia e la seconda classe del piroscafo alla terza classe della ferrovia.

In uno stesso biglietto possono essere riuniti tagliandi di classi differenti, tanto se relativi a percorsi ferroviari quanto se relativi a percorsi di navigazione. Tuttavia i tagliandi valevoli per la terza classe sui percorsi ferroviari-marittimi inglesi della « Southern Railway », via Calais-Douvres, via Boulogne-Folkestone e via Dunkerque-Folkestone, non possono essere rilasciati insieme a tagliandi valevoli per una classe superiore sui percorsi continentali, a meno che non si tratti di tagliandi per percorsi su linee continentali sulle quali non circolino vetture di terza classe.

Nel fascicolo « Prescriptions d'exécution, etc. » i numeri delle serie che sono sottolineati indicano i percorsi per i quali dev'essere assolutamente utilizzare tagliandi a percorso fisso.

I numeri delle serie preceduti da un asterisco indicano i percorsi per i quali devesi far uso di tagliandi facoltativi, ma per i quali, se le richieste da parte dei viaggiatori sono frequenti, si può domandare all'Amministrazione interessata di fornire tagliandi a percorso fisso.

Per tutti gli altri percorsi, i cui numeri di serie non hanno i suddetti contrassegni, devesi far uso di tagliandi facoltativi forniti dall'Amministrazione alla quale i percorsi appartengono.

Per i percorsi di tutte le Amministrazioni svizzere esiste una sola specie di tagliandi facoltativi, i quali portano l'indicazione « *Entreprises suisses de transport* ».

Nel solo caso in cui un Ufficio di emissione rimanga sprovvisto di tagliandi facoltativi di una qualsiasi Amministrazione, l'Ufficio può fare uso di tagliandi facoltativi dell'Amministrazione dalla quale dipende, purchè modifichi l'intestazione del tagliando che viene rilasciato al viaggiatore e quello di controllo, e ne faccia relativa annotazione sulla domanda del biglietto.

In tal caso l'Ufficio di emissione italiano deve comunicare quanto sopra al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, il quale, a sua volta, a mezzo del riassunto mensile, ne darà partecipazione all'Amministrazione interessata (Art. 8, punto 2 del fascicolo « *Prescriptions d'exécution, etc.* »).

27. — Accesso ai treni, piroscafi e veicoli stradali.

a) *Viaggi individuali.*

I tagliandi danno diritto a viaggiare con tutti i treni indicati negli orari ufficiali aventi vetture di pari classe e ad occupare il corrispondente posto sui piroscafi o veicoli stradali designati sui tagliandi, in quanto non ostino limitazioni risultanti dagli orari ufficiali o dagli stessi tagliandi.

Quando un tagliando è valido facoltativamente per un percorso in ferrovia o in piroscavo, il viaggiatore deve, per tutto il percorso indicato sul tagliando, servirsi esclusivamente dell'uno o dell'altro mezzo di trasporto, salvo disposizioni in contrario previste nel fascicolo « *Condizioni di trasporto, etc.* ».

I biglietti sono validi nelle carrozze a letto ed in quelle dei treni di lusso, dei treni rapidi e delle automotrici leggere alle condizioni previste per l'ammissione in tali vetture, previo pagamento dei relativi supplementi.

I viaggiatori devono provvedere essi stessi al trasporto proprio ed a quello dei propri bagagli sui percorsi per i quali non si rilasciano tagliandi (percorsi di congiunzione, tragitto fra due stazioni di una stessa località o fra una stazione ed il porto d'imbarco o viceversa, ecc.).

b) *Viaggi in comitiva.*

1. — Nei viaggi da effettuare in comitiva, i biglietti sono valevoli esclusivamente per i treni e piroscafi e nei giorni indicati in precedenza.

In Svizzera le comitive vengono trasportate soltanto in III classe sulle seguenti linee: Aigle-Leysin, Aigle-Ollon-Monthey, Aigle-Sépey-Diablerets, Biasca-Acquarossa, Locarno-Bignasco, Martigny-Orsières, Monthey-Champéry, Montreux o Territet-Glion-Rochers de Naye e Sierre-Montana-Vermala.

Sulla parte del viaggio che può essere effettuata individualmente, i viaggiatori sono ammessi in tutti i treni aventi vetture o posti della classe corrispondente a quella che è indicata sul loro biglietto, subordinatamente alle disposizioni restrittive previste dagli orari ufficiali o dalle tariffe delle Amministrazioni interessate.

2. — I portatori di biglietti valevoli in 1^a classe (e in 2^a e 3^a classe su alcuni percorsi) hanno la facoltà di utilizzare le carrozze con letti che circolano con alcuni treni ordinari, quando vi siano posti disponibili ed a condizione di pagare il supplemento per il posto a letto.

3. — I biglietti sono valevoli per le carrozze con letti o nelle vetture di lusso di tutte le classi, soltanto alle condizioni previste e portate a conoscenza del pubblico per l'ammissione in tali carrozze con letti o in tali vetture di lusso.

4. — Ogni Amministrazione può vietare l'accesso in alcuni treni, ai viaggiatori muniti di biglietti rilasciati in base alla tariffa delle comitive.

28. — *Utilizzazione dei biglietti.*

Il viaggio è da ritenersi cominciato quando il biglietto ha servito per la registrazione del bagaglio.

Nei biglietti circolari di andata-ritorno e in quelli composti in parte di percorsi circolari ed in parte di percorsi di andata-ritorno, il viaggiatore può iniziare e terminare il viaggio anche in una stazione intermedia del percorso riferentesi

al primo tagliando. In tal caso il biglietto deve essere preventivamente sottoposto al visto del capo-stazione di partenza, il quale deve apporre sul tagliando l'annotazione « *Viaggio incominciato a . . . in direzione di* ».

Il tagliando portante detta annotazione deve quindi essere lasciato attaccato al biglietto per essere poi ritirato a viaggio compiuto.

Dopo consegnato il biglietto non è ammesso di introdurvi nuovi tagliandi, nè di sostituire con altri quelli che già vi si trovano.

I tagliandi devono essere utilizzati nello stesso ordine nel quale sono inseriti nel biglietto. Però, nel caso di viaggio circolare, è ammesso che i tagliandi siano utilizzati anche in ordine inverso a quello di inserzione, purchè nell'itinerario del biglietto non siano compresi tagliandi valevoli per un solo senso. Se più percorsi circolari o di andata-ritorno o di diramazione irradiano da una stessa stazione, il viaggiatore è libero di compiere tali percorsi nell'ordine che preferisce.

Supposto che venga chiesto, per un viaggio avente origine da Roma, il seguente itinerario:

Roma - Napoli - Roma - Ancona - Roma - Modane confine - Modane - Belfort - Modane - Modane confine - Roma:

i tagliandi devono essere situati nel biglietto nell'ordine suaccennato in base alla richiesta del viaggiatore. Questi però può iniziare il viaggio per Ancona anzichè per Napoli e recarsi poi in questa seconda città per ritornare, a Roma, d'onde proseguire per Modane, ecc.

Supposto altresì il seguente itinerario; Milano - Torino - Alessandria - Mortara - Milano - Venezia - Bologna - Milano - Iselle confine - Vallorbe frontière - Parigi - Vallorbe frontière - Iselle confine - Milano;

il viaggiatore può modificare l'ordine dell'itinerario recandosi prima a Venezia passando per Bologna e ritornando a Milano per la via di Verona o viceversa, per poi recarsi a Torino passando per Novara e ritornando a Milano per la via di Alessandria o viceversa, e poi continuare il viaggio per Iselle, ecc.

Similmente un viaggiatore che provenga dall'estero munito di biglietto combinabile predisposto per il seguente itinerario: Strasburgo - Basilea - Chiasso - Milano - Verona - Venezia - Bologna - Milano - Genova - Firenze - Genova - Milano - Chiasso - Basilea

potrà, giunto a Milano, in luogo di recarsi a Venezia per la via di Verona secondo la disposizione dei tagliandi, seguire la via di Bologna e ritornare da Venezia per la via di Verona, oppure effettuare il viaggio di andata-ritorno Milano - Genova - Firenze prima del circolare Milano - Venezia - Bologna - Milano o viceversa.

29. — Ritiro dei tagliandi.

I tagliandi devono essere staccati dal biglietto soltanto dal personale dell'Amministrazione ferroviaria. *Il personale deve usare la massima attenzione nello staccare i tagliandi, per evitare di ritirare quelli concernenti percorsi non ancora effettuati, tenuto conto specialmente delle facoltà di inversione di itinerario di cui al precedente punto 28.*

Il viaggiatore è tuttavia tenuto ad assicurarsi che gli agenti delle Amministrazioni ritirino soltanto i tagliandi afferenti ai percorsi già effettuati.

I tagliandi presentati disgiunti dalla copertina sono considerati nulli e ritirati se il viaggiatore non può nello stesso tempo presentare la copertina del biglietto e gli altri tagliandi relativi ai percorsi non effettuati.

30. — Fermate nelle stazioni intermedie.

a) Viaggi individuali.

I viaggiatori hanno il diritto di fermarsi:

a) in Italia, in Svizzera e in Inghilterra, e in tutte le stazioni del percorso senza formalità;

b) nel Belgio, nelle stazioni indicate sui tagliandi, senza formalità e in tutte le altre stazioni del percorso dietro semplice visto del capo stazione o del suo delegato;

c) in Francia, in Algeria, in Tunisia, nel Marocco, nel Granducato di Lussemburgo, nei Paesi Bassi, nel Portogallo e nella Svezia, nelle stazioni estreme di ogni tagliando senza formalità e in tutte le altre stazioni del percorso, alla condizione di far timbrare il biglietto dalla stazione di fermata subito dopo l'arrivo e prima di uscire dalla stazione.

In alcuni casi viene riscossa una tassa supplementare per le fermate in Isvezia;

d) in Austria, in Cecoslovacchia e in Danimarca, nelle stazioni estreme di ogni tagliando e nelle stazioni indi

cate sui tagliandi; inoltre in Cecoslovacchia e in Danimarca una volta e quattro volte in Austria sul percorso indicato su ogni tagliando, a condizione di far timbrare il tagliando dalla stazione di fermata, subito dopo l'arrivo del treno e prima di uscire dalla stazione;

e) in Spagna: in tutte le stazioni del percorso, a condizione di far timbrare i biglietti alla stazione di fermata alla ripresa del viaggio.

La stazione di Madrid è considerata come stazione di fermata per ciò che riguarda la bollatura dei tagliandi.

f) in Rumania: nelle stazioni estreme di ogni percorso senza formalità e non più di quattro volte nelle altre stazioni del percorso, a condizione di far timbrare il tagliando dalla stazione di fermata, subito dopo l'arrivo del treno e prima di uscire dalla stazione.

Salvo le eccezioni indicate in tariffa, i percorsi in piroscavo o in vetture devono essere compiuti senza fermate.

La mancata osservanza delle formalità sopraindicate comporta la nullità del tagliando fino alla stazione terminale del tagliando stesso.

Quando il viaggiatore è munito di biglietto valevole per un solo itinerario, il viaggio interrotto può egualmente essere continuato in partenza da una stazione situata sulla stessa linea e più vicina alla stazione destinataria.

Il viaggiatore munito di un biglietto valevole per diversi itinerari facoltativi, che interrompa il suo viaggio in corso per effetto delle disposizioni sopraindicate, non può proseguire che dalla stazione dove l'abbia interrotto o da una stazione più vicina alla stazione destinataria e situata sull'itinerario scelto in partenza.

La durata dell'interruzione del viaggio è limitata soltanto dal periodo di validità del biglietto.

Non sono considerate come interruzioni di viaggio:

— la fermata prevista dall'orario per attendere il primo treno in coincidenza, anche se il viaggiatore sia obbligato, in conseguenza di tal fatto, di sostare per la notte;

— la fermata per passare da un treno che non fa servizio per la stazione destinataria o per la stazione di fermata del viaggiatore, nel primo treno in coincidenza che si ferma a quella stazione;

— la fermata per passare in un treno che permetta di effettuare il viaggio più presto o a prezzo più ridotto che non col treno utilizzato precedentemente.

Le formalità da seguire per l'effettuazione delle fermate nelle stazioni intermedie dei percorsi per i quali vengono accordate *speciali riduzioni* in occasione di Fiere, Esposizioni etc. (vedasi il Capo III della presente Istruzione), nonchè il numero delle fermate ammesse, vengono indicati di volta in volta.

b) *Viaggi in comitiva.*

Per i viaggi effettuati in comitiva, i viaggiatori possono fermarsi soltanto nelle stazioni indicate in precedenza sulla domanda dei biglietti ed indicate sui biglietti, alla condizione d'interrompere e di riprendere insieme il loro viaggio.

Sulla parte del viaggio che può essere effettuata individualmente, i biglietti danno ad ogni viaggiatore la facoltà di fermarsi nelle stesse condizioni di un portatore di un biglietto ordinario a tagliandi combinati, valevole per lo stesso percorso.

31. — Cambio di classe, di treno o di piroscavo.

Il viaggiatore che desidera occupare un posto di una classe superiore o passare in un treno o piroscavo di categoria superiore a quella che è indicata sul tagliando, deve pagare il supplemento previsto dai Regolamenti dell'Amministrazione interessata.

32. — Divieto di cessione dei biglietti.

Il biglietto è personale e non è quindi cedibile.

Il viaggiatore deve apporre la propria firma in inchiostro sulla copertina del biglietto prima di incominciare il viaggio ed è tenuto pure a ripetere la firma ad ogni richiesta del personale addetto alla controlleria. Se la firma manca nel biglietto, il personale deve invitare il viaggiatore a riparare immediatamente all'omissione.

Il biglietto utilizzato illecitamente viene ritirato ed il possessore considerato come sprovvisto di biglietto.

33. — Viaggiatore sprovvisto di biglietto regolare.

Il viaggiatore che non è provvisto di biglietto regolare, è tenuto al pagamento di una soprattassa, oltre al prezzo del viaggio per il percorso effettuato senza pregiudizio delle sanzioni penali. Questa soprattassa è applicata conformemente ai regolamenti dell'Amministrazione su cui è stata richiesta l'esibizione del biglietto.

I biglietti illecitamente modificati saranno ritirati dal personale di servizio come non valevoli.

Il viaggiatore che si rifiuta al pagamento immediato del prezzo del viaggio o della sopratassa, può essere escluso dal viaggio. Il viaggiatore escluso non può esigere che i suoi bagagli siano messi a sua disposizione ad una stazione diversa da quella destinataria.

34. — Rimborso del prezzo dei biglietti.

Per il rimborso del prezzo dei biglietti non utilizzati valgono le disposizioni dell'articolo 14 del fascicolo Condizioni di trasporto. In ogni caso, le domande di rimborso non possono essere prese in esame se ai tagliandi non è allegata la copertina del biglietto.

35. — Bagagli.

In base al proprio biglietto, il viaggiatore può fare spedire il bagaglio per relazioni comprese nell'itinerario del biglietto stesso, sia in servizio interno di ciascuna amministrazione, sia in servizio diretto internazionale, nei limiti in quest'ultimo caso, delle corrispondenze previste dalle tariffe relative ai singoli servizi diretti.

26. — Formalità prescritte dalle Autorità doganali, daziarie, fiscali di polizia e da altre Autorità amministrative.

Il viaggiatore deve attenersi alle prescrizioni delle Autorità doganali, daziarie, fiscali, di polizia e di altre Autorità amministrative, tanto per ciò che riguarda la sua persona quanto per ciò che riguarda la visita dei propri bagagli e colli a mano. Egli deve assistere a questa visita, salvo le eccezioni ammesse dai regolamenti. Le Amministrazioni non assumono alcuna responsabilità nei riguardi del viaggiatore, nel caso che egli non osservi queste obbligazioni.

37. — Condizioni generali.

Il trasporto dei viaggiatori, in quanto non sia diversamente stabilito dalle precedenti disposizioni, è regolato, su ogni territorio, dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti per il servizio interno di ogni Amministrazione.

PARTE III.

NORME CONTABILI PER VIAGGI SIA INDIVIDUALI,
SIA IN COMITIVA.**38. — Compilazione della domanda e computo del prezzo del biglietto.**

L'agente incaricato della tassazione del biglietto deve compilare la parte destra della domanda presentata dal viaggiatore (Mod. Ci 239), eseguendo le operazioni di cui appresso:

1) riportare corrispondentemente all'indicazione di ciascun percorso, il prezzo relativo, espresso nella valuta nazionale del paese cui si riferisce il percorso stesso, nelle separate colonne opportunamente predisposte e sommare i prezzi di ciascuna colonna;

2) convertire in franchi oro i totali di ciascuna colonna, ad eccezione delle lire, al cambio convenzionale fissato mensilmente dall'Amministrazione gerente sulla media dei corsi quotati alla Borsa di Parigi, e sommare poi i totali delle singole colonne;

3) convertire tale prezzo complessivo in valuta italiana al cambio ferroviario del franco-oro. I prezzi relativi ai percorsi italiani non devono essere convertiti in franchi-oro, ma sono da aggiungere a quelli dei percorsi esteri convertiti in lire.

39. — Compilazione delle copertine dei biglietti.

Le copertine dei biglietti per i viaggi individuali e per quelli in comitiva, comportano a destra della terza pagina un tagliando di controllo (souche) contenente le stesse indicazioni della prima pagina della copertina.

All'atto della compilazione del biglietto, il tagliando di controllo deve essere ripiegato sulla detta terza pagina e completato col sistema a decalco, per essere poi staccato dalla copertina ed allegato alla domanda del biglietto, come è detto al punto 22 della presente Istruzione.

40. — Contabilizzazione del diritto fisso.

All'atto del ricevimento della domanda gli uffici di emissione o le agenzie (punto 17, Parte II) devono incassare il di-

ritto fisso di lire 8 o di lire 4 o quello stabilito per i biglietti per le comitive (punto 19, Parte II), emettendo un biglietto speciale « Mod. Ci 203 ter » per i diritti fissi di L. 8 o di L. 4, o un Mod. Ci 203 per i diritti fissi dovuti per le comitive, con l'avvertenza di indicare a penna, in ambedue le sezioni del documento, che si riferisce a biglietto combinabile internazionale.

La sezione inferiore del biglietto « Mod. Ci 203 ter o il Mod. Ci 203 » devono essere allegati alla domanda.

Gli uffici di emissione dei biglietti combinabili, anche per quelli venduti da essi direttamente ai viaggiatori, devono regolarsi per quanto riguarda il diritto fisso, nello stesso modo delle agenzie richiedenti; dovranno emettere cioè il biglietto « Mod. Ci 203 ter o Mod. Ci 203 » da contabilizzare rispettivamente nei prospetti del servizio interno (Prospetto XXXV o V del Mod. Ci 213-A) indipendentemente dalla contabilizzazione del biglietto combinabile e dall'accreditamento del diritto fisso.

41. — **Trasmissione delle domande agli Uffici di emissione.**

Le domande ricevute dalle agenzie devono essere inoltrate, corredate dalla sezione inferiore del Mod. Ci 203 ter o del Mod. Ci 203 di cui al punto 40 al competente ufficio di emissione, col primo treno utile, mediante semplice corrispondenza in busta con l'indicazione esterna « Combinabili Internazionali », indirizzata al Capo Stazione di per la consegna all'Ufficio di emissione di

Le agenzie debbono registrare in un apposito fascicolo le domande ricevute ed inoltrate all'Ufficio di emissione della propria giurisdizione.

42. — **Invio dei biglietti alle stazioni od agenzie richiedenti o designate per la consegna.**

Gli uffici di emissione, accertato il regolare pagamento del diritto fisso, mediante la presenza del biglietto « Mod. Ci 203 ter o Mod. Ci 203 », come è detto al precedente punto 40 rimettono in piego raccomandato, alle stazioni od agenzie richiedenti o designate, i biglietti combinati preparati in conformità delle indicazioni contenute nella domanda.

L'invio dei biglietti dovrà essere eseguito in piego raccomandato con mod. G-75, pel tramite della stazione ove ha sede

l'Ufficio di emissione, scortato dal «Mod. Ci 247» da includere nel piego, nello stesso modo che si usa per i biglietti di abbonamento.

Il «Mod. Ci 247», col quale gli Uffici di emissione accompagnano il biglietto, deve portare le seguenti indicazioni:

- a) il numero della copertina;
- b) il nome e cognome del viaggiatore o dell'organizzatore, per i viaggi in comitiva;
- c) l'importo complessivo del biglietto in lire italiane, compreso l'aggio, ma escluso il diritto fisso di cui l'art. 39 già riscosso e contabilizzato come sopra è detto.

Il predetto Mod. Ci 247 deve essere compilato col sistema a decalco in tre esemplari, di cui uno da conservare in atti dall'Ufficio emittente, uno da inviare al Controllo quale allegato al Mod. 248 ed uno che deve scortare il biglietto.

Della copia che va alla stazione od alla agenzia richiedente o designata, il tagliando superiore rimane alla stazione od alla agenzia che riceve il biglietto; quello inferiore deve invece essere restituito immediatamente all'Ufficio di emissione, il quale, non ricevendolo entro cinque giorni, deve sollecitarne la restituzione, iniziando poi, se del caso, pronte indagini per conoscere la sorte toccata ai relativi biglietti.

43. — Riscossione dei prezzi, computo e contabilizzazione dell'aggio

Il pagamento dei biglietti deve essere effettuato interamente in valuta italiana; la differenza riscossa a titolo di aggio sulle quote relative ai percorsi esteri viene assunta a debito sul «Mod. Ci 303 bis».

I biglietti devono essere scritturati sul Mod. Ci 303 bis progressivamente, mano a mano che vengono consegnati ai viaggiatori o spediti alle stazioni o agenzie designate, senza obbligo di seguire la numerazione progressiva delle copertine.

Per i biglietti richiesti e compilati nell'ultimo giorno del mese, da consegnare ed utilizzare nel mese successivo, deve essere applicato il corso del cambio in vigore nel momento nel quale i biglietti vengono compilati e nel quale vengono contabilizzati, portandoli poi, se del caso, a fine mese, per l'importo complessivo, fra le partite in sospeso nei documenti contabili.

Quando il biglietto viene inviato, per la consegna ad una stazione od agenzia richiedente o designata, l'Ufficio di emis-

sione si addebita senz'altro, sul «Mod. Ci 303 bis», anche dell'aggio e la stazione o agenzia ricevente assume a debito l'intero importo.

44. — Contabilizzazione dei biglietti.

I tagliandi ricevuti in fornitura, distinti per Amministrazione fornitrice, devono essere assunti in carico sul registro Mod. Ci 237 sul quale si deve eseguire anche la registrazione complessiva di scarico dei tagliandi emessi in ciascun mese.

Per ciascuna domanda Mod. 239 i tagliandi emessi devono essere registrati sul libro Mod. Ci 238, riportandovi tutti gli estremi che si riferiscono alla domanda, nonchè ai tagliandi stessi ed alla copertina, omettendo però la indicazione delle località estreme della corrispondenza. E' pure da riportarvi l'indicazione dell'importo parziale e di quello totale nelle diverse valute, e del relativo ammontare convertito in lire ed in franchi-oro separatamente per i vari paesi.

Il totale delle colonne 8 e 9 del registro Mod. Ci 238 (ammontare dell'aggio riscosso e importo complessivo in lire) dovrà confrontare con quello assunto a debito durante il mese, risultante dal «Riepilogo» del Mod. Ci 250, nonchè dal Mod. Ci 303 bis.

Gli uffici di emissione devono contabilizzare nella valuta di tariffa e distintamente per classe tutti i tagliandi emessi su gli appositi riassunti «Mod. Ci 250 e 241», utilizzando il primo per i tagliandi italiani, il secondo per quelli esteri, tenendo questi ultimi distinti fra le diverse Amministrazioni (1). Il Mod. Ci 241 deve essere compilato mensilmente in duplice copia, a decalco.

I tagliandi rilasciati per i viaggi a prezzi ridotti e per le comitive, devono essere contabilizzati nelle apposite finche degli stessi Mod. Ci 250 e Ci 241.

(1) Per quanto riguarda le ferrovie svizzere i mod. Ci. 231 devono essere compilati separatamente per le serie che interessano le varie Amministrazioni svizzere affiliate, come dalle indicazioni risultanti nel fascicolo «Prescriptions d'execution» (pag. XXXV) riepilogando poi in un mod. Ci 241 unico, tutti quelli compilati per le diverse Amministrazioni. Similmente dev'essere praticato per le Amministrazioni rappresentate dalla Ferrovia Paris-Lyon-Méditerranée indicate in calce alla pagina XXXIII del fascicolo suddette.

Quando la vendita limitata lo consente, può essere utilizzato, sempre distintamente per Amministrazione, un solo Mod. Ci 241, contabilizzando prima i tagliandi di I classe, poi, separandoli con una linea, quelli di II classe ed infine quelli di III classe e riepilogando poi sullo stesso Mod. Ci 241, l'importo delle tre classi, come è richiesto dallo stampato.

Nel contabilizzare i tagliandi a serie fissa, tanto italiani (Mod. Ci 250) quanto esteri (Mod. Ci 241) non è necessario esporre la situazione di casellario quando non si effettui vendita, essendo tenuto conto dal Controllo, di ogni movimento, con apposite registrazioni.

I prezzi in franchi-oro, sono contabilmente considerati come se fossero lire italiane. La conversione delle diverse valute in « franchi-oro » deve esser fatta nei Mod. Ci 241, sugli importi complessivi di ciascuna amministrazione in base al corso di cambio stabilito per il mese. Sul riepilogo del Mod. Ci 250 deve essere riportato l'importo in franchi-oro relativo a ciascuna Amministrazione interessata.

Gli Uffici di emissione devono poi portare in conto l'importo complessivo dei biglietti combinabili risultante dal riepilogo fatto sul Mod. Ci 250, ivi compreso l'importo dell'aggio risultante dal Mod. Ci 303 *bis*, nell'ultima pagina del Riepilogo Generale Mod. Ci 212, sotto la voce, da intestare a penna: « g) BIGLIETTI COMBINABILI INTERNAZIONALI ».

Gli uffici di emissione prendono a debito l'importo di tutti i tagliandi emessi, e si accreditano poi sul riepilogo mod. Ci 302 dell'importo, compreso l'aggio, di quelli inviati alle stazioni, allegando a detto riepilogo, a giustificazione delle partite iscrittevi, tanti elenchi Mod. Ci 248, compilati in duplice copia col sistema a decalco, quante sono le stazioni alle quali sono stati inviati i biglietti, e corredati delle relative distinte Mod. Ci 247, facendone il riassunto in un elenco Mod. Ci 249.

Le stazioni e le agenzie che ricevono i biglietti devono restituire col primo treno utile all'ufficio di emissione il tagliando inferiore del Mod. Ci 247, trattenendo in atti il tagliando superiore.

Scrivaturano poi, di volta in volta e nella stessa giornata del ricevimento, sullo scartafaccio e sul Mod. C. 210, l'importo complessivo delle distinte Ci 247, facendo figurare i singoli importi, fino a che non siano incassati, in rimanenza fra i titoli da liquidare.

L'importo di tutti i biglietti ricevuti nel mese deve esse-

re assunto a debito sul prospetto XII del Mod. Ci 213, dopo la scritturazione dei biglietti circolari.

45. — Contabilità e versamenti.

I biglietti rifiutati e quelli annullati per qualsiasi causa durante il mese contabile sono da unire alla contabilità (Mod. Ci 241 o Ci 250), elencandoli nell'apposito quadro del Mod. Ci 250.

Quelli rifiutati, già contabilizzati nel mese precedente, e quelli non consegnati dalle stazioni od agenzie entro i 15 giorni dall'inizio della validità (vedi parte II, punto 21), devono essere annullati e allegati al mod. Ci 302, mediante il quale gli uffici di emissione e le stazioni od agenzie si riaccreditano del relativo importo.

Gli uffici di emissione con sede in Italia devono spedire gli elaborati contabili al Controllo Viaggiatori e Bagagli, non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di vendita, in pacco separato, su quale deve essere incollato l'apposito cartellino indicante: «Contabilità biglietti combinabili internazionali».

Gli Uffici aventi sede in territorio estero dovranno provvedere a detto invio, nello stesso modo sopraindicato, però entro il giorno 15 del mese successivo a quello di vendita.

Per quanto riguarda il versamento degli introiti, gli uffici con sede in Italia devono provvedervi unitamente agli altri prodotti nelle periodicità stabilite, mentre gli Uffici all'estero devono regolarsi nel modo seguente:

— entro la fine di ciascun mese, far pervenire alla Cassa Compartimentale P.F. SS. di Firenze, mediante assegno bancario, un acconto in lire rappresentante l'ammontare degli introiti conseguiti nella prima quindicina del mese stesso;

— entro la fine del mese successivo, far pervenire, sempre in lire, alla Cassa anzidetta, il relativo saldo, seguendo lo stesso sistema indicato per gli acconti.

46. — Compensi per gli Uffici di emissione.

Diritto di emissione. — L'importo che viene riscosso per ogni biglietto a titolo di diritto fisso o «spesa di compilazione» (punto 40), è dovuto per intero agli Uffici di emissione dei biglietti.

Gli Uffici stessi sono perciò autorizzati ad accreditarsi sul riepilogo generale Mod. Ci 250, nello spazio appositamente destinato « Deduzione » dell'importo relativo corrispondente al quantitativo delle copertine emesse durante il mese.

Provvigioni. — Nessuna provvigione spetta agli Uffici in Italia sui prodotti relativi ai tagliandi per i percorsi dell'Amministrazione delle F. S. intendendosi per questi compensata ogni prestazione coll'importo della « spesa di compilazione » per biglietto.

Nei riguardi invece dei tagliandi relativi ai percorsi delle Ferrovie secondarie ed a quelli di navigazione in Italia, nonchè dei percorsi esteri, viene corrisposto agli Uffici di emissione gestiti da privati la provvigione nella misura prevista per ciascuna Amministrazione partecipante e indicata nell'apposita tabella dell'Unione Internazionale Biglietti Combinabili.

La deduzione della provvigione deve essere fatta sui relativi Mod. Ci 241 (da compilare sempre in duplice copia) sul totale complessivo e nella valuta di tariffa.

L'importo delle provvigioni da trattenersi deve risultare da una apposita distinta indicante l'ammontare trattenuto per ciascuna Amministrazione in valuta di tariffa e, per la somma complessiva relativa alle Amministrazioni di ciascun paese, deve figurare la conversione in valuta oro.

L'ammontare complessivo in franchi-oro deve essere poi convertito in lire italiane in base al cambio ferroviario in vigore l'ultimo giorno del mese contabile, e quindi dedotto dalla somma del debito che figura sul riepilogo del Mod. Ci 250.

L'ammontare della provvigione potrà essere trattenuto anche dalla contabilità del mese successivo a quello cui si riferisce.

Le norme sopraindicate valgono anche per le provvigioni spettanti alle Agenzie per l'emissione dei biglietti combinabili a prezzi ridotti e per comitive.

47. — **Controlleria.**

Gli agenti delle stazioni e dei treni addetti alla controlleria si atterrano alle stesse norme in uso per le altre categorie di biglietti in quanto si tratti delle condizioni comuni, cioè: validità, percorrenza, irregolarità, ecc. e, per quanto riguarda i viaggi delle comitive, alle norme contenute nella parte II del presente Ordine di servizio.

Nelle perforazioni di controlleria sono da osservare le disposizioni seguenti:

All'inizio dell'uso di un tagliando gli agenti addetti al servizio delle sale ed eventualmente anche i controllori ed il personale viaggiante, devono forarlo nell'angolo superiore destro. Nelle successive controllerie i controllori e gli agenti addetti alla controlleria dei treni, devono praticare, nei tagliandi a serie fissa, le forature nelle caselle apposite sul nome della stazione oltrepassata, come segno di annullamento di percorso già compiuto. Nei tagliandi facoltativi la foratura deve essere fatta nelle caselle apposite sul numero dei chilometri che il viaggiatore ha già percorsi. Nessuna foratura deve essere praticata sul biglietto per le fermate intermedie.

Esempio: a) Eseguendosi la controlleria tra Firenze ed Arezzo ad un tagliando a serie fissa pel percorso Milano-Roma, la perforazione a cura del personale del treno, sarà praticata sul nome della stazione di Firenze già oltrepassata.

b) Eseguendosi invece, la controlleria tra Foggia e Barletta ad un tagliando facoltativo valevole per il percorso Bologna-Brindisi, la perforazione dovrà essere praticata alla casella indicante Km. 600.

Durante la controlleria in nessun caso si dovrà forare la copertina del biglietto.

48. — Ritiro dei tagliandi utilizzati.

I tagliandi devono essere ritirati al termine del percorso per il quale sono validi. Di massima il ritiro deve aver luogo a cura della stazione terminale.

Peraltro, quando il viaggiatore non si fermasse in detta stazione e proseguisse il viaggio utilizzando il tagliando successivo, il ritiro dei tagliandi relativi a percorsi compiuti, deve essere fatto sui treni a cura degli agenti incaricati della controlleria.

La matrice dei tagliandi deve essere lasciata sempre unita alla copertina.

I tagliandi ritirati dalle stazioni sono da inviare *in plico speciale* indirizzato al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze (Gruppo 7°).

I tagliandi ritirati sui treni devono essere consegnati per l'invio al detto Controllo:

a) dai Controllori, alla stazione nella quale effettuano il versamento giornaliero;

b) dagli altri agenti addetti alla controlleria, alla stazione nella quale ha termine il loro servizio.

Stante la facoltà concessa di utilizzare i tagliandi in senso inverso, ovvero di invertire l'ordine dei viaggi (Parte II, punto 28), si fa speciale raccomandazione di usare la massima attenzione nello staccare i tagliandi, per evitare il ritiro di quelli non ancora utilizzati.

49. — Ritiro della copertina.

Al compimento del viaggio deve essere ritirato l'ultimo tagliando insieme alla copertina.

50. — Ritiro dell'elenco indicante i nomi dei componenti la Comitiva.

Alla fine del viaggio da effettuare in Comitiva deve essere ritirato dal Capo Comitiva l'apposito « Elenco » ed inviato al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze (Gruppo 7°) unitamente ai tagliandi, come è detto al precedente punto 48.

51. — Rifornitura dei tagliandi.

La rifornitura dei tagliandi viene effettuata normalmente una sola volta all'anno. Gli uffici di emissione debbono quindi richiedere al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, mediante l'apposito bollettino di commissione da compilare in duplice copia per ciascuna Amministrazione, il fabbisogno presumibile per un anno. Tali richieste debbono pervenire al predetto Controllo entro il 20 febbraio di ciascun anno.

I N D I C E

PARTE I.

CONDIZIONI DI TRASPORTO

CAPO I.

VIAGGI INDIVIDUALI A TARIFFA NORMALE

1. — Amministrazioni e paesi	Pag.	544
2. — Biglietti, itinerari ed interruzioni di percorso	»	545
3. — Prezzi ridotti per ragazzi	»	546
4. — Durata di validità dei biglietti	»	ivi

CAPO II.

VIAGGI INDIVIDUALI A PREZZI RIDOTTI

5. — Amministrazioni e paesi	Pag.	547
6. — Biglietti, itinerari e percorsi di congiunzione	»	ivi
7. — Prezzi ridotti per ragazzi	»	548
8. — Durata di validità dei biglietti	»	ivi

CAPO III.

VIAGGI CHE COMPORTANO RIDUZIONI SPECIALI SU ALCUNI PERCORSI

9. — Condizioni	»	549
---------------------------	---	-----

CAPO IV.

VIAGGI IN COMITIVA

10. — Amministrazioni e paesi	Pag.	550
11. — Biglietti, itinerari e percorsi di congiunzione	»	ivi
12. — Condizioni per l'applicazione della tariffa	»	551
13. — Conduttori	»	552

14. — Diritto al trasporto	Pag.	553
15. — Ragazzi	»	554
16. — Durata di validità dei biglietti	»	ivi

PARTE II.

NORME PER IL RILASCIO E PER L'USO
DEI BIGLIETTI

17. — Uffici incaricati della preparazione e della vendita dei biglietti, ed agenzie abilitate all'accettazione delle domande	Pag.	554
18. — Domande dei biglietti	»	556
19. — Diritto fisso	»	557
20. — Prezzi di trasporto	»	ivi
21. — Consegna dei biglietti	»	558
22. — Copertine e tagliandi	»	559
23. — Autenticazione dei biglietti	»	561
24. — Composizione dei biglietti	»	ivi
25. — Foglietti speciali	»	563
26. — Classi delle vetture e posti sui piroscafi	»	ivi
27. — Accesso ai treni, piroscafi e veicoli stradali	»	564
28. — Utilizzazione dei biglietti	»	565
29. — Ritiro dei tagliandi	»	567
30. — Fermate nelle stazioni intermedie	»	ivi
31. — Cambio di classe, di treno o di piroscavo	»	569
32. — Divieto di cessione dei biglietti	»	ivi
33. — Viaggiatore sprovvisto di biglietto regolare	»	ivi
34. — Rimborso del prezzo dei biglietti	»	570
35. — Bagagli	»	ivi
36. — Formalità prescritte dalle autorità doganali, fiscali, di Polizia e da altre autorità amministrative	»	570
37. — Condizioni generali	»	ivi

PARTE III.

NORME CONTABILI PER VIAGGI SIA INDIVIDUALI,
SIA IN COMITIVA

38. — Compilazione della domanda e computo del prezzo del biglietto	Pag.	571
39. — Compilazione delle copertine dei biglietti	»	ivi
40. — Contabilizzazione del diritto fisso	»	ivi
41. — Trasmissione delle domande agli Uffici di emissione	»	572
42. — Invio dei biglietti alle stazioni ed agenzie richiedenti o designate per la consegna	»	ivi
43. — Riscossione dei prezzi, computo e contabilizzazione dell'aggio	»	573
44. — Contabilizzazione dei biglietti	»	574
45. — Contabilità e versamenti	»	576
46. — Compensi per gli Uffici di emissione	»	ivi
47. — Controlleria	»	577
48. — Ritiro dei tagliandi utilizzati	»	578
49. — Ritiro della copertina	»	579
50. — Ritiro dell'elenco indicante i nomi dei componenti la comitiva	»	ivi
51. — Rifornitura dei tagliandi	»	ivi

Ordine di servizio N. 185.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sui tratti di linea Portogruaro-Venezia Mestre e Venezia Mestre-Padova.

Alle ore 12 del 26 ottobre 1935-XIII sarà attivato sui tratti di linea Portogruaro-Venezia Mestre e Venezia Mestre-Padova il sistema di esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale » di cui l'ordine di Servizio n. 36-1931-XI e successive modificazioni. (O.S. n. 118. 1935-XIII).

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato in un locale del F. V. della stazione di Venezia Mestre e corrisponde a mezzo di telefono selettivo coi seguenti posti:

PORTOGRUARO - Dirigenti Movimento
 LISON
 S. STINO DI LIVENZA
 CEGGIA
 SEGNALE DI BLOCCO AUTOMATICO M 7
 S. DONA' DI PIAVE
 FOSSALTA DI PIAVE
 MEOLO
 SEGNALE DI BLOCCO AUTOMATICO M 5
 S. MICHELE DEL QUARTO
 SEGNALE DI BLOCCO AUTOMATICO M 3
 SEGNALE DI BLOCCO AUTOMATICO M 1
 QUADRIVIO GAZZERA
 VENEZIA MESTRE - 1° Posto Movimento
 » » - 2° Posto Movimento (eventuale)
 » » - Cabina E
 » » - Cabina B
 » » - Dirigenti Movimento
 » » - Cabina A
 » » - Deposito Locomotive
 » » - Personale Viaggiante
 MIRA MIRANO
 DOLO
 VIGONZA PIANIGA
 PONTE DI BRENTA

PADOVA C.	- Cabina E.
»	- Posto Mov. Km. 228
»	- Cabina C
»	- Cabina A
»	- Dirigente Mov.
»	- Capo Dep. Loc.
»	- Capo Pers. Viagg.
PADOVA C. M.	- Cabina A
»	- Dirig. Mov.

L'Ufficio del Dirigente Centrale è pure collegato mediante altro circuito telefonico con la stazione di Venezia S. Lucia.

Col sistema dell'esercizio del Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati tutti i regolamenti e le istruzioni di servizio vigenti sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale » e successive varianti.

La sorveglianza tecnica sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente od a mezzo del Capo del 1° Riparto Movimento, al quale sono affidate la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Compartimento di Venezia, di Trieste e Bologna.

Ordine di servizio N. 186.

Soppressione e modificazione di servizi in alcune fermate del Compartimento di Palermo.

In relazione al Decreto 23 agosto 1935, n. 600, di S. E. il Ministro delle Comunicazioni, a partire dal giorno 28 ottobre 1935 - XIII verranno chiuse all'esercizio pubblico le fermate impresenziate di Bandita, Censiti, Deli, Rampinzeri, Ridoeco, Rocca di Mendola, S. Luca, Scifitelli e Sosio.

Parte II - n. 42 - 17 ottobre 1935-XIII.

Dalla stessa data la fermata di Torre di Gaffe non sarà più presenziata dal personale e sarà pertanto disabilitata dai servizi merci cui è ammessa.

Nella detta fermata impresenziata, il servizio viaggiatori e bagagli sarà regolato secondo le disposizioni e norme contenute nell'O.S. 105/1933, integrate con quelle di cui all'O.S. 158/1935 punto C).

La fermata stessa dovrà versare, con le consuete modalità, al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, i biglietti e bollettari bagagli rimasti inutilizzati alla data del 28 ottobre 1935.

Modificazioni da apportare alle sotto indicate pubblicazioni ed alle altre interessate:

Nelle parti I e II del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato — Edizione 1° aprile 1929 — nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Edizione novembre 1931 — e nei prontuari manoscritti in uso presso le stazioni e negli Uffici di Controllo si dovranno cancellare i nomi e le indicazioni, relativi alle seguenti fermate:

Bandita, Censiti, Deli, Rampinzeri, Ridocco, Rocca di Mendola, S. Luca, Scifitelli e Sosio.

— A pag. 103 della parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche », di contro al nome di Torre di Gaffe, aggiungere il richiamo (Z) alle lettere V e B nelle colonne 7 ed 8, e depennare le indicazioni risultanti nelle colonne 10, 11, 12. .

— A pag. 18 della parte I della preazione generale all'Orario Generale dei Servizi — edizione novembre 1931 — a seguito del nome di Torre di Gaffe, aggiungere l'indicazione « LB ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, e 15.

Circolare N. 33.

Sigle convenzionali per veicoli che hanno eseguito o convalidato le revisioni e visite periodiche, le riparazioni e le verifiche di tara.

Sigle convenzionali da applicarsi sui veicoli per indicare le località che hanno eseguito o convalidato le revisioni e visite periodiche, le riparazioni e le verifiche di tara.

Nell'elenco allegato alla Circolare N. 37, pubblicata nel Bollettino Ufficiale N. 43 del 25 ottobre 1934-XII, deve essere aggiunta alle Officine dell'industria privata, del Compartimento di Venezia, la Ditta Officine e Fonderia Galtarossa-Verona, alla quale viene assegnata la sigla V (G. Vr.) ed a quella del Compartimento di Milano la Ditta Officine di Costa Mosnaga con la sigla M (C. M.).

Dallo stesso elenco devono essere depennate le Squadre Rialzo di Pescara C. e Sassari.

Distribuita agli agenti delle classi 11, 30, 31, 32, 36 e 37.

Circolare N. 34.

Modificazioni tasse di bollo.

Con R. D. Legge 26 settembre 1935 n. 1749, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 9 ottobre 1935 n. 236, sono state apportate varie modificazioni in materia di tasse sugli affari.

Si segnalano qui di seguito le disposizioni che possono interessare gli uffici dell'Amministrazione.

Parte II - n. 42 - 17 ottobre 1935-XIII.

TASSE DI BOLLO

Estratti e copie di conti — Lettere di addebitamento e di accreditamento in conto corrente

1) La tassa fissa di bollo per gli estratti e le copie di conti o computi metrici viene elevata da cent. 20 a cent. 50. Viene pure elevata nella medesima misura la tassa di bollo per le lettere o ricevute di accreditamento o di addebitamento di somme portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento.

Per l'applicazione della suaccennata tassa fissa è necessario che sussista fra le parti, anteriormente alla emissione del documento di addebitamento o di accreditamento, un rapporto di conto corrente il cui svolgimento risulti da apposito registro dei conti correnti.

E' pure necessario che le pagine di tale registro siano numerate e timbrate dall'Ufficio del Registro, il quale nell'ultima pagina dovrà dichiarare il numero dei fogli.

Si avverte che tale incombenza del Registro è gratuita.

Sulle dette lettere e ricevute di addebitamento o accreditamento, dovrà essere indicata la pagina del Registro « dei conti correnti » sulla quale è stata registrata l'operazione.

Nel caso in cui non sussistano le suesposte condizioni le lettere o ricevute di addebitamento o di accreditamento di somme sono soggette alla tassa ordinaria di bollo nella misura determinata dall'art. 3 dell'allegato D al decreto legge in questione e di cui si parla in seguito.

Le disposizioni e le condizioni precedentemente esposte, per quanto riguarda l'applicazione della tassa fissa di L. 0,50, valgono anche per i documenti provenienti dall'estero.

In tali casi l'esazione della tassa continuerà ad effettuarsi con il sistema indicato nella Istruzione n. 4 pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 34 del 24 agosto 1916.

Riccvute, quietanze, note, conti e fatture.

2) Le aliquote della tassa stabilita dall'art. 52 della tariffa all. A alla legge 30 dicembre 1923 n. 3268, rimangono modificate nel modo seguente:

quando la somma:

supera L. 1 e non L. 100, tassa fissa L. 0,20;
supera L. 100 e non L. 3000, tassa fissa L. 1;
supera L. 3000 e non L. 300.000, tassa proporzionale;
per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, L. 0,30.

Per le somme superiori a L. 300.000 è dovuta la tassa di bollo fissa di L. 90.

Resta ferma la disposizione in base alla quale quando l'importo complessivo della tassa presenta da ultimo una frazione di lira, questa dev'essere arrotondata a L. 1.

Nella medesima misura sono pure determinate le aliquote della tassa per le ricevute, quietanze, note, conti, fatture e documenti provenienti dall'estero.

3) E' abrogata la disposizione che fissa la tassa di bollo nella misura, massima di L. 1 per le forniture di generi alimentari di prima necessità, di combustibili (carbone, legna da ardere, petrolio, benzina, candele di sego, di paraffina o di stearina), saponi da bucato, liscive e simili, di acqua per irrigazione, per forza motrice e potabile.

Anche per le dette forniture come pure per le quietanze relative al pagamento dei noli per trasporti di carboni provenienti dall'estero è da applicarsi quindi la normale tassa di bollo indicata nel precedente punto.

4) Alle quietanze rilasciate dagli speditori per la riscossione degli assegni gravati sui trasporti è da applicarsi la tassa di bollo con le seguenti aliquote:

Quando la somma:

supera L. 1 e non L. 100, tassa fissa L. 0,20
supera L. 100 e non L. 1000, tassa fissa L. 1;
oltre L. 1000, tassa fissa L. 2.

E' da avvertire che per le spese anticipate percepite dai mittenti, all'atto della consegna di spedizioni e per le bollette dei depositi di bagagli sono da riscuotersi le normali tasse di bollo, indicate nel punto 2° della presente circolare.

5) Le ricevute per versamento e ritiro di depositi d'ogni specie, provvisori o definitivi, compresi i depositi doganali, sono soggette alle seguenti aliquote di tasse di bollo;

quando la somma :

supera L. 1 e non L. 100, tassa fissa L. 0,20;
 supera L. 100 e non L. 1000, tassa fissa L. 1;
 oltre L. 1000 e per valori indeterminati L. 4.

6) Rimangono immutate le disposizioni in vigore per le quietanze degli stipendi, premi, assegni, indennità e pensioni del personale.

7) Le disposizioni della Circolare n. 56 pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 45 — 8 novembre 1923 sono sostituite da quelle contenute nella presente.

Per quanto riguarda le tasse di bollo a cui debbono essere assoggettate le relazioni di collaudo, le situazioni di lavori e relativi benessere rimangono immutate le disposizioni di cui la circolare 29 dicembre 1934-XIII numero R. 40237/2°/4^a-III, salve le modificazioni apportate al sistema di riscossione con le successive circolari R. 24084 del 31/7/1935 e R. 29778/ del 4/10/1935.

8) Le disposizioni di cui la presente circolare hanno vigore dal 10 ottobre 1935-XIII.

Comunicato :

Borse di studio a favore di orfani e figli di agenti ed ex agenti delle Ferrovie dello Stato.

ANNO SCOLASTICO 1935-36

L'Opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato apre un concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 1935-36.

Al concorso sono ammessi:

a) *gli orfani di agenti* delle Ferrovie dello Stato *ed i figli di ex agenti* delle Ferrovie stesse (i quali agenti abbiano appartenuto all'Opera e cioè siano cessati dal servizio posterior

mente al 1. luglio 1912) purchè frequentino almeno la seconda classe elementare;

b) i figli di agenti in attività di servizio purchè frequentino scuole Medie Superiori (Liceo, Istituti Tecnici Superiori ecc.) o Università o Istituti Superiori del Regno o Corsi di perfezionamento dopo la laurea.

Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

da L. 400 a L. 800 per le scuole elementari;

da L. 700 a L. 1500 per le scuole medie inferiori, tecniche professionali od altre equivalenti;

da L. 1000 a L. 1800 per le scuole medie superiori, istituti tecnici industriali, commerciali, od altre equivalenti.

da L. 1500 a L. 4000 per le università od altri istituti di istruzione superiore, comprese le scuole o i corsi di perfezionamento dopo la laurea.

Per il conferimento delle borse di studio si richiede che i concorrenti non abbiano superato, al 1. ottobre 1935, i seguenti limiti di età, col progressivo aumento di un anno per ognuna delle successive classi del rispettivo corso:

10 anni per la 2^a classe elementare;

13 anni per la 1^a classe delle scuole medie inferiori od altre equivalenti;

16 anni per la 1^a classe delle scuole tecniche professionali, delle scuole magistrali per l'educazione materna, od altre equivalenti;

17 anni per la 1^a classe delle scuole medie superiori (liceo scientifico, istituto tecnico superiore, istituto magistrale superiore, istituto tecnico commerciale, istituto nautico) od altre equivalenti.

18 anni per la 1^a classe del liceo classico.

21 anni per il primo corso universitario o di altro istituto di istruzione superiore.

Per le borse universitarie o degli altri istituti di istruzione superiore, domandate da orfani o da figli di ex agenti che si iscrivono al 1° anno, viene inoltre richiesto che il concorrente abbia conseguito il titolo di studio, occorrente per la iscrizione all'Università, con una votazione non inferiore alla media di 7/10 negli esami complessivi.

Per i figli degli agenti in servizio l'ammissione al concorso è subordinata alle seguenti condizioni:

a) per le scuole medie superiori, che l'ammissione o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore ad 8/10;

b) per le università ed istituti superiori — ove si tratti di giovani iscritti al 1° anno di corso — che il titolo richiesto per la regolare iscrizione all'università sia stato conseguito nella sessione estiva con una votazione media non inferiore ad 8/10; e, ove si tratti di giovani iscritti ad anno di corso superiore al primo, che i medesimi abbiano superato, con la stessa media, tutti gli esami prescritti e consigliati per i corsi precedenti.

c) per le scuole o corsi di perfezionamento, che nell'esame di laurea abbiano riportato una votazione non inferiore agli 8/10.

Le domande per concorrere all'assegnamento delle borse di studio debbono essere compilate da chi eserciti la patria potestà o tutela sui concorrenti, oppure dal concorrente medesimo, ove abbia già superato il 21° anno di età.

Dette domande, indirizzate al Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza delle Ferrovie dello Stato, dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 1935 all'Ufficio ferroviario (Servizi, Sezioni o Uffici) da cui dipende o dipendeva il padre del concorrente.

Gli studenti universitari che dovessero sostenere esami nella sessione autunnale, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda e gli altri documenti entro il 31 ottobre, potranno riservarsi di trasmettere, appena possibile, ma non oltre il 10 dicembre, il certificato relativo agli esami da sostenere nella sessione anzidetta.

I giovani iscritti ai corsi Allievi Ufficiali Universitari di Complemento della Milizia, potranno presentare tale certificato non appena ultimati gli esami dell'apposita sessione straordinaria.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti in carta libera:

a) atto di nascita del concorrente;

b) stato di famiglia;

c) certificato del Direttore della scuola o dell'istituto dal quale risulti quale sia l'ultimo titolo di studio conseguito

dal concorrente, con espressa menzione dei punti ottenuti in ciascuna materia e con indicazione se egli abbia o no ripetuto la classe.

Per coloro che ottennero la borsa di studio negli anni scolastici precedenti non occorre l'atto di nascita.

Nella domanda dovrà essere indicato, oltre il preciso indirizzo della famiglia del concorrente:

a) se questi goda o abbia goduto di altra borsa di studio e quale;

b) la scuola e la classe che il concorrente frequenterà nell'anno scolastico 1935-36;

c) se sia iscritto alle organizzazioni giovanili fasciste.

Le dichiarazioni accertate non vere daranno motivo alla *revoca della borsa di studio*.

Se il concorrente trovasi iscritto ad un corso superiore al primo di una *università o di un istituto superiore*, deve unire un certificato rilasciato dalla Segreteria della scuola con l'indicazione degli esami superati durante gli anni accademici già percorsi, compreso il 1934-35 e del voto conseguito in ciascuna materia.

Il certificato dovrà inoltre essere completato dalla dichiarazione esplicita che il concorrente ha superato *tutti gli esami obbligatori consigliati dalla Facoltà agli aspiranti all'assegno sulla Cassa Scolastica* sia per l'anno 1934-35 che per quelli precedenti. *In mancanza di tale dichiarazione il certificato non sarà tenuto valido.*

L'assegnazione delle borse di studio sarà fatta insindacabilmente dal Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza, il quale fisserà l'importo di ogni borsa entro i limiti di minimo e di massimo previsti, in relazione alla disponibilità annua ed alle domande giudicate meritevoli di accoglimento e stabilirà il numero delle borse da concedere per le scuole elementari, per le scuole medie inferiori, per le scuole medie superiori e per le università.

La concessione delle borse importa l'obbligo di frequentare le lezioni in scuole comunali, governative o pareggiate; eccezionalmente potrà essere consentita la frequenza presso

istituti privati che diano completo affidamento di serietà di indirizzo e di perfetta disciplina scolastica. In questo ultimo caso dovranno essere tuttavia sostenuti presso scuole pubbliche gli esami obbligatori.

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato in due rate uguali scadenti il 31 gennaio ed il 31 maggio dell'anno scolastico, verso presentazione di certificati comprovanti la regolare frequenza alla scuola.

Di regola non potrà essere concessa nè rinnovata la borsa di studio al concorrente che non abbia ottenuto, alla fine dell'anno scolastico precedente, la promozione alla classe superiore. Lo stesso dicasi per gli studenti universitari che, al termine dell'anno accademico, non abbiano sostenuto con buon esito gli esami obbligatori consigliati dalla Facoltà.

AVVERTENZE

I documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'ultimo paragrafo dell'art. 3 del R. D. L. 7 febbraio 1926, n. 187.

I documenti rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile debbono essere legalizzati dalla competente Autorità giudiziaria, quelli scolastici debbono portare il timbro della scuola ed essere autenticati dalle Autorità scolastiche.

L'Opera di Previdenza — che ha sede in Roma, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — Piazza della Croce Rossa — comunicherà direttamente agli interessati entro il mese di gennaio 1936 l'esito del concorso.

Errata-corrige.

Nel *Bollettino Ufficiale* n. 39 del 26 settembre 1935, parte II, O. S. 169-1935, a pag. 468 (pag. 6 dell'Estratto), dopo il 2° periodo del « Comma 4 », Art. 2 dell'*Istruzione per la circolazione dei carrelli*, aggiungere la parola « **omissis** ».

Restano pertanto in vigore gli ultimi due capoversi del detto Comma 4.

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.


Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 187.**Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Napoli.**

(Vedi Ordini di servizio n. 85-1933-XI e n. 116-1935-XIII).

A datare dal 1° Novembre 1935-XIV la circoscrizione dei Riparti Lavori di Salerno (10) e di Avellino (13) viene stabilita come appresso:

Sezione	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	Num.	Denominazione	Sede	
Napoli . .	10	Salerno ...	Napoli ..	Torre Annunziata Centrale (e) - Battipaglia (i); Salerno (e) - S. Severino Rota (e); Salerno (e) - Salerno Porto (i)
	13	Avellino ..	•	Cancello (e) - Avellino (i) - Benevento (e); Codola (e) - Bivio Codola (e).

**Ordine di servizio N. 188.****Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Brennero-Ora della linea Brennero-Verona P. N.**

Alle ore 12 del 31 ottobre 1935-XIV sarà attivato sul tratto Brennero-Ora della linea Brennero-Verona P. N. il sistema di esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle «Disposizioni per il Servizio con Dirigente Centrale» di cui l'Ordine di servizio N. 36-1931-XI e successive modificazioni (O.S. N. 118-1935-XIII).

Parte II - n. 13 - 21 ottobre 1935-XIII.

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato in un locale al piano superiore del F.V. della stazione di Bolzano ed a mezzo del telefono selettivo corrisponde coi seguenti posti:

Brennero
 Terme di Brennero - Sottostazione Elettrica
 Moncucco
 Coile Isarco
 Vipiteno - Dirigenti movimento
 Vipiteno - Sottostazione Elettrica
 Campo di Trens
 Parco di Campo di Trens
 Le Cave - Dirigenti movimento
 Le Cave - Sottostazione Elettrica
 Fortezza - Dirigenti movimento
 Fortezza - Capo Deposito Locomotive
 Rio di Pusterla (Antenna)
 Pradisotto
 Varna - Sottostazione Elettrica
 Bressanone
 Funes
 Chiusi - Dirigenti movimento
 » - Sottostazione Elettrica
 Ponte All'Isarco
 Campodazzo - Dirigente movimento
 Campodazzo - Sottostazione Elettrica
 Prato all'Isarco
 Cardano
 Bolzano - Dirigenti movimento
 » - Capo Deposito Locomotive
 » - Capo Personale Viaggiante
 » - Sottostazione Elettrica
 » - Capo Riparto Movimento (Ascolte)
 Bisio Caldero
 Ponte Adige
 Lana Postal
 Maia Bassa
 Merano
 Bronzolo
 Ora

} Antenna

Col sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati i Re-

golamenti e le Istruzioni di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale » e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D. C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento, direttamente ed a mezzo del Capo del 5° Riparto Movimento, al quale sono affidate la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 e 14 del Compartimento di Venezia.

Ordine di servizio N. 189.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Unico sulla linea Santhià-Arona.

Dalle ore 12 dell'11 novembre 1935-XIV sarà attivato sulla linea Santhià-Arona il sistema di esercizio con « Dirigente Unico ».

Il Dirigente Unico amministrativamente è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa: il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo Riparto Movimento.

L'Ufficio del Dirigente Unico è situato nella stazione di Romagnano ed è collegato a mezzo del telefono selettivo con i seguenti impianti:

Santhià

P. L. km. 1+388

Curisio

P. L. km. 7+784

P. L. km. 9+810

P. L. km. 11+153

Buronzo

P. L. km. 16+163

P. L. km. 18+993

Rovasenda

P. L. km. 25+439
P. L. km. 29+506
Gattinara
P. L. km. 33+323
Romagnano
P. L. km. 38+721
P. L. km. 41+589
Cureggio
P. L. km. 45+980
Borgomanero
P. L. km. 50+630
P. L. km. 56+297
Comignago
P. L. km. 59+922
Arona - Dirigenti movimento
Arona - Deposito P. V.
Arona - Deposito Locomotive

Le stazioni di Santhià, Rovasenda, Romagnano, Borgomanero ed Arona continueranno ad essere rette da Dirigenti il movimento; le altre stazioni e fermate saranno invece normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle «Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico» edizione 1928-VI di cui l'ordine di servizio n. 146 del 20 settembre 1928-VI; dalle Norme particolari di cui la circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928-VI, nonché dalle modificazioni cui gli Ordini di servizio n. 24, 1930-VIII, n. 49, 1931-IX, n. 80, 1932-X e n. 9, 1934-XII.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette «Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Unico» ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 del Compartimento di Torino.

Ordine di Servizio N. 190.

Utilizzazione dei carri a sagoma inglese.

§ 1. — Dotazione.

1. — La «*Società dei Ferry-boats Riuniti*» con sede a Milano, via Manzoni 5, dispone dei seguenti 1184 carri chiusi a due sale, a sagoma inglese, marcati F. S., atti a circolare con qualsiasi treno merci rapido, tanto sulle Ferrovie continentali europee, quanto su quelle inglesi:

GRUPPO A

600 carri ordinari della serie Eb;
500 carri refrigeranti della serie Hgb,
aventi i numeri di servizio e le caratteristiche indicati nell'Allegato A;

GRUPPO B

40	carri ordinari con porte di testa n.	926.400 a 926.429
		» 926.667 a 926.676
30	» isotermici	» 926.601 a 926.610
		» 926.637 a 926.656
14	» refrigeranti	» 926.611 a 926.624

2. — Con l'osservanza delle speciali norme e condizioni appresso indicate, i 1184 carri in parola sono adibiti ai trasporti di merci a carro completo dall'Italia all'Inghilterra e viceversa, attraverso le linee dei Ferry-boats che fanno servizio fra Zeebrugge ed Harwick, fra Calais ed Harwick, e fra Dunkerque e Dover; (per quest'ultima linea, però, appena sarà aperta all'esercizio).

Ogni diversa utilizzazione dei carri del Gruppo A dev'essere preventivamente autorizzata dalle F. S.

§ 2. — Scritte.

1. — I carri del Gruppo A portano sulle pareti le seguenti indicazioni, oltre quelle previste per gli altri carri F.S.:

a) «*Società dei Ferry-boats Riuniti - Milano*», notando, però, che tale scritta viene gradatamente applicata sulle pareti

ti dei carri in sostituzione di quella preesistente «Noleggiato alla Società dei Ferry-boats per l'Inghilterra - Milano»;

b) il segno [P] e seguito del numero di servizio;

c) la stazione di residenza (Allegato B);

d) la merce ammessa al trasporto, e cioè:

«Prodotti agricoli» per i carri della serie Eb;

«Derrate alimentari» per i carri della serie Hgb;

e) le scritte particolari — applicate su targhe — richieste dalle Ferrovie Inglesi per il libero passaggio dei carri sulle loro linee.

Le stazioni consentiranno l'uso di questi carri della serie Eb — quantunque portino la scritta «Prodotti agricoli» — sia caricata qualsiasi merce che non li possa deteriorare. Sono però escluse, in ogni caso, salvo speciale autorizzazione delle F. S., le merci comprese nell'allegato 7 alle Tariffe interne italiane e quelle indicate nell'allegato 1 alla C. I. M.

2. — I carri del Gruppo B portano l'indicazione «Société Belgo-Anglaise des Ferry-boats - Milano» e tutte le altre scritte stabilite per i carri di proprietà privata.

§ 3. — Riparazione

1. — La manutenzione ordinaria e la riparazione dei guasti che si producono ai carri del Gruppo A e che non fossero imputabili alla Società dei Ferry-boats o a terzi, vengono eseguite dalle F. S., le quali provvedono anche alla fornitura dei pezzi di ricambio. Per gli avvisi alla Società dei Ferry-boats vedasi il § 8, punto 3.

Per le avarie avvenute sulle linee continentali europee valgono le comuni norme del R. I. V. previste per i carri di proprietà privata.

Sono invece a carico della Società dei Ferry-boats le avarie e le mancanze che si producono ai carri, come pure la perdita totale di essi durante la traversata marittima e durante la permanenza sul territorio inglese.

2. — Per la manutenzione ordinaria e la riparazione dei carri del Gruppo B valgono le comuni norme del «Regolamento per i carri di proprietà privata» (edizione 1923).

§ 4. — *Attribuzioni.*

1. — Alla ripartizione dei carri a sagoma inglese in oggetto, provvede la Società dei Ferry-boats Riuniti (Ufficio Ripartizione) che ha modo di ben coordinare l'impiego di tale speciale mezzo di trasporto, secondo le particolari esigenze dei vari rami del commercio di esportazione.

All'uopo la Società stessa fornisce a chiunque ne abbia interesse tutte le informazioni utili relative al percorso marittimo, a quello ferroviario inglese ed alle modalità che regolano i trasporti senza trasbordo dall'Italia all'Inghilterra e viceversa.

2. — Per rendere più sollecito il lavoro di ripartizione dei carri a sagoma inglese, i Circoli di Ripartizione di determinati Compartimenti potranno all'occorrenza essere delegati dalla Società dei Ferry-boats a provvedere alla fornitura dei carri medesimi alle stazioni da essi dipendenti.

A tale scopo il Servizio Movimento, previ accordi con la Società dei Ferry-boats, emanerà disposizioni di volta in volta.

3. — Alla sorveglianza sulla ripartizione dei carri e sull'andamento dei trasporti medesimi è designata la Sezione Movimento di Milano, alla quale le altre Sezioni Movimento — ed in casi d'urgenza anche le Stazioni — possono rivolgersi per avere chiarimenti o notizie che potessero loro necessitare su quanto si riferisce al presente Ordine di Servizio.

Spetta inoltre alla Sezione Movimento di Milano provvedere per la ricerca dei carri disguidati, d'accordo con le altre Sezioni interessate, e di controllare che vengano osservate dalle stazioni le norme di cui al seguente § 6, punto 4, circa la fornitura dei carri col freno completo, nei casi ivi indicati.

4. — Dell'arrivo della corrispondenza telegrafica ed epistolare, di cui è cenno ai seguenti §§ 6 e 8, la stazione di Milano C. deve dare avviso telefonico alla Società dei Ferry-boats (Telefono 87.223), la quale provvede a sua cura al ritiro della corrispondenza medesima, rilasciandone ricevuta.

Del pari la stazione di Milano C. ha l'obbligo di ricevere per telefono i telegrammi emessi dalla Società dei Ferry-boats (§ 6), i quali vengono confermati ogni sera per iscritto nel numero di copie necessario.

§ 5. — *Deposito per richiesta di carico.*

1. — La fornitura dei carri a sagoma inglese è *in ogni caso* subordinata al preventivo versamento di un deposito per richiesta di carico nella misura di L. 40 (quaranta) per carro — aumento percentuale compreso — indistintamente, qualunque sia il tipo del carro richiesto.

2. — Anche ai carri in parola debbono applicarsi, in quanto non modificate dal presente Ordine di Servizio, le norme di dettaglio che disciplinano la richiesta per fornitura di carri F. S., contenute nella Circolare color camoscio n. 5/1931.

§ 6. — *Fornitura dei carri.*

1. — Le domande per fornitura dei carri a sagoma inglese devono essere rivolte dagli interessati alla rispettiva stazione di carico — tempestivamente, ma non prima di 10 giorni — e di ciò la stazione stessa avverte subito la Società dei Ferry-boats con telegramma di servizio così compilato:

«C. S. Milano C. per Società Ferry-boats Riuniti.

« Ditta di
 « chiede (quantità in lettere)
 « carri sagoma inglese chiusi ordinari (oppure: isotermei;
 « refrigeranti) per spedizione (merce)
 « da a
 « giorno
 C. S. ».

Ricevuto il telegramma, la Società dei Ferry-boats dispone per la fornitura dei carri richiesti, facendoli all'occorrenza dislocare dalla più vicina stazione di residenza.

2. — La Società stessa può, inoltre, autorizzare le stazioni a fornire di iniziativa i carri eventualmente disponibili sul posto, agli speditori che ne facciano regolare domanda nei modi d'uso. In questo caso la stazione che provvede alla fornitura emette il seguente avviso telegrafico:

«C. S. Milano C. per Società Ferry-boats Riuniti.

« Forniti oggi Ditta (quantità)
 « carri sagoma inglese (numeri
 « di servizio) per spedizione (merce)
 « diretta
 C. S. ».

3. — Il dislocamento dei carri viene disposto dalla Società dei Ferry-boats a mezzo di telegrammi di servizio diretti alle stazioni interessate e firmati dal Capo stazione di Milano C., d'ordine della Società.

Quando però fra la richiesta e la data fissata per il carico vi sia il tempo necessario per il tempestivo dislocamento dei carri, le disposizioni da parte della Società dei Ferry-boats sono date per posta.

4. — Nell'assegnazione dei carri della serie Eb si dovrà curare che quelli destinati a trasportare *derrate* dirette in Inghilterra, siano provvisti del *freno automatico completo* e non soltanto della condotta del freno stesso, riservando ai trasporti di qualsiasi altra merce, i carri provvisti della sola condotta del freno automatico.

Ugualmente i carri della serie Hgb, muniti della sola condotta, si dovranno assegnare per ultimi.

5. — I carri inviati vuoti ad una stazione per prendere carico, oppure per concentramento in attesa che ne sia fatta richiesta, dagli speditori, nei modi d'uso, debbono rimanere sul posto — anche se non caricati entro gli otto giorni — fino a nuove disposizioni della Società dei Ferry-boats.

§ 7. — *Trattamento dei carri vuoti.*

1. — La spedizione dei carri vuoti fra stazioni F. S. si effettua unicamente col Mod. M.-130, mentre per l'invio in Inghilterra dei carri destinati a prendere carico, si emette la lettera di vettura internazionale della C. I. M. fino a Zeebrugge, Calais o Dunkerque.

L'invio a vuoto in Inghilterra dei carri del Gruppo A dev'essere preventivamente autorizzato dalle F. S.

2. — I carri vuoti giunti dall'estero devono dalle stazioni di confine essere inoltrati col primo mezzo utile alla località di residenza, che è indicata sulla lettera di vettura (ed anche sul carro), a meno che la Società dei Ferry-boats non abbia fatto pervenire in tempo una diversa disposizione, nel qual caso le stazioni suddette emettono il mod. M.-130 per il successivo percorso F. S. e, in pari tempo, trasmettono la lettera di vettura alla località di residenza, indicandovi che il carro ha proseguito per la nuova destinazione su richiesta della Società dei Ferry-boats.

3. — Per i carri giunti vuoti dall'estero, la cui lettera di vettura porti erroneamente una destinazione diversa da quella di residenza del carro — e qualora la Società dei Ferry-boats non abbia dato una contraria disposizione — il transito di confine deve inoltrare il carro con Mod. M. 130 alla rispettiva residenza e ritirare la lettera di vettura per inviarla alla stazione indicatavi come destinataria, informandola che il carro ha proseguito per la sua stazione di residenza.

4. — I carri ricevuti carichi dall'estero devono essere restituiti alla rispettiva stazione di residenza subito dopo lo scarico, scortati dal Mod. M.-130.

5. — Lo svincolo dei carri vuoti di ritorno nelle stazioni di Milano P. R., Milano P. V. e Milano Farini sarà fatto direttamente dalla Società dei Ferry-boats, mentre nelle altre stazioni verrà eseguito d'ufficio da quest'ultime, le quali passeranno gli importi relativi fra i titoli da liquidare e, a fine di ogni mese, emetteranno sulla stazione di Milano C. apposita rivalsa scortata da una distinta delle tasse a carico dei trasporti, allegandovi le relative lettere di vettura. La Società dei Ferry-boats curerà il sollecito svincolo delle rivalse.

6. — I carri vuoti rinvenuti in disguido in qualsiasi località della Rete devono inviarsi subito alla rispettiva stazione di residenza, informandone anche la Sezione Movimento di Milano, con riferimento al presente Ordine di Servizio.

§ 8. — *Segnalazioni.*

1. — Le Stazioni di Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso e l'Ufficio transito contabile di Innsbruck sono tenuti:

a) a segnalare in giornata alla Società dei Ferry-boats il passaggio dei carri (*Gruppi A e B*) carichi e vuoti.

A tal uopo la Società stessa fornisce alle Stazioni di Ventimiglia, Domodossola, Luino e Chiasso una scorta di apposite cartoline stampate e affrancate per essere riempite coi numeri di servizio dei carri transitati nelle 24 ore e quindi subito spedite per posta, mentre la stazione di Modane e l'Ufficio transito contabile di Innsbruck vengono forniti di una scorta di stampati Mod. M.-106, già tracciati, da inviarsi in busta al C. S. di Milano C. per la consegna alla Società dei Ferry-boats.

Le cartoline ed i Mod. M.-106 hanno la numerazione progressiva dall'1 in poi, in modo che, verificandosi lo smarrimento

mento di qualcuno, la Società dei Ferry-boats possa chiederne il duplicato alla stazione rispettiva. Le comunicazioni negative sono quindi da omettersi.

b) a segnalare in giornata alla Sezione Movimento di Milano il passaggio dei carri (*Gruppi A e B*), carichi e vuoti, a mezzo di apposito elenco nel quale devono anche figurare i depositi riscossi a garanzia dei diritti speciali e dei percorsi a vuoto per i trasporti deviati di cui al punto 1 del § 10;

c) ad inviare alla Sezione Movimento di Milano, nei primi cinque giorni di ciascun mese, un elenco in doppia copia dei carri del *Gruppo A*, transitati carichi nel mese precedente e dal quale risulti, distintamente in uscita ed in entrata:

- la data e il numero di transito;
- il numero del carro;
- la stazione di partenza e quella di destinazione;
- la natura e il peso della merce.

Una copia dell'elenco viene rimessa dalla Sezione Movimento a quella del Commerciale e del Traffico di Milano, per le verifiche di sua competenza;

d) ad inviare alla Sezione Movimento di Milano, nei primi cinque giorni di ciascun mese, un elenco in semplice copia dei carri del *Gruppo B* transitati carichi nel mese precedente e dal quale risulti, distintamente in entrata ed in uscita:

- la data ed il numero di transito;
- il numero del carro.

2. — Gli elenchi di cui ai sub b), c) e d) s'invisano per corrispondenza di servizio.

3. — Per i carri del *Gruppo A* le stazioni debbono inoltre comunicare alla citata Società dei Ferry-boats, affinchè ne abbia norma, l'avvenuto etichettamento dei guasti e la riconsegna all'esercizio dei riparati, compilando come segue il relativo telegramma epistolare:

« C. S. Milano C. per Società Ferry-boats Riuniti.

« Carri F. S. a sagoma inglese etichettati oggi per guasto (numeri di servizio)
 « »

oppure:

« Carri F. S. a sagoma inglese riconsegnati oggi riparati (numeri di servizio)
 « »

C. S. ».

§ 9. — *Tassazione dei trasporti.*

1. — Le tasse di trasporto da applicarsi alle spedizioni eseguite coi carri a sagoma inglese (*Gruppi A e B*) sono quelle dovute in caso di utilizzazione di un carro ordinario delle Ferrovie.

2. — Per l'uso dei carri in oggetto vengono inoltre applicati e riscossi direttamente dalla Società dei Ferry-boats, i seguenti *diritti speciali* sulle normali tasse di porto, compreso l'eventuale aumento percentuale, ed escluse le soprattasse per acceleramento, le tasse accessorie, ecc.:

Carri ordinari:

a) 5 % (cinque per cento) del prezzo di trasporto della Tariffa diretta Italia-Londra, quando questa trovi applicazione, e del prezzo di trasporto da Londra alla definitiva destinazione inglese in caso di rispedizione;

b) 7 % (sette per cento) del prezzo continentale da o fino a Zeebrugge, da o fino a Calais e da o fino a Dunkerque, per i trasporti eseguiti con rispedizione rispettivamente a Zeebrugge, a Calais od a Dunkerque.

Carri isothermici e refrigeranti:

c) 7 % (sette per cento) del prezzo di trasporto della Tariffa diretta Italia-Londra, quando questa trovi applicazione, e del prezzo di trasporto da Londra alla definitiva destinazione inglese in caso di rispedizione;

d) 10 % (dieci per cento) del prezzo continentale da o fino a Zeebrugge, da o fino a Calais e da o fino a Dunkerque, per i trasporti eseguiti con rispedizione rispettivamente a Zeebrugge, a Calais od a Dunkerque.

3. — I diritti speciali di cui alle lettere b) e d) si applicano anche a qualsiasi altro trasporto che, in seguito ad autorizzazione delle F. S., o per qualunque altra causa — comprese le indebite utilizzazioni — venisse eseguito su un percorso diverso da quello Italia-Inghilterra, o viceversa.

4. — I trasporti in partenza da stazioni non ammesse alla Tariffa diretta Italia-Londra ed appoggiati ad una stazione ammessa, oppure al transito di confine, per proseguire su Londra sotto il regime di detta Tariffa, sono soggetti, sul percorso dalla stazione di partenza a quella di appoggio, al pagamento del diritto speciale previsto ai sub a) e c).

5. — Le facilitazioni sui diritti speciali che venissero accordate in via temporanea a determinati traffici, formeranno oggetto di pubblicazioni a parte.

§ 10. — *Deviazione dei trasporti.*

1. — Quando un trasporto appoggiato al transito di confine italiano per la rispedizione sull'Inghilterra venga invece destinato a località del continente o fatto proseguire sull'Inghilterra per via diversa da quella dei Ferry-boats (Zeebrugge, Calais o Dunkerque), la stazione di transito deve far depositare al transitario una somma sufficiente a garantire sia il diritto speciale per tutto il percorso di utilizzazione del carro, sia le tasse che le Ferrovie estere applicheranno per il ritorno a vuoto del carro in Italia.

2. — Analogamente, se in corso di trasporto il mittente di una spedizione destinata in Inghilterra dispone per la consegna in località del continente, comprese quelle italiane, la stazione di origine del trasporto, all'atto di ricevere le disposizioni, deve far depositare al mittente stesso una somma sufficiente a garantire il diritto speciale per tutto il percorso di utilizzazione del carro, oltre le tasse che le Ferrovie estere applicheranno per il ritorno a vuoto del carro in Italia.

3. — Quando si tratti di trasporti dichiarati diretti in Inghilterra e pei quali il mittente, dopo caricato il carro a sagoma inglese, modifichi la destinazione per altra località estera od italiana, e non sia stata consegnata al mittente stesso il duplicato della lettera di vettura, la stazione deve ordinare il trasbordo della merce in un carro a sagoma normale, con la conseguente perdita della caparra di L. 40, a meno che il mittente non si assoggetti al versamento della somma sufficiente a garantire tanto il diritto speciale per tutto il percorso di utilizzazione del carro a sagoma inglese, quanto le tasse che le ferrovie estere applicheranno per il ritorno a vuoto del carro in Italia.

4. — Nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3 le F. S. si riservano il diritto di ordinare senz'altro, a mezzo del transito di confine o della stazione di partenza, il trasbordo della merce in un carro a sagoma normale; le spese occorse per tale operazione saranno gravate sulla rispedizione.

5. — Le somme riscosse a tale titolo — contro rilascio alla parte della ricevuta mod. Ci-304 — devono essere portate a debito e versate unitamente agli altri introiti. L'addebitamento deve aver luogo sul conto corrente, previa inserzione in un apposito mod. (Ci-463 (depositi incassati) da intestare: «*Per diritti speciali (carri a sagoma inglese)*»).

Le stazioni che incassano somme per depositi del genere devono informarne il Controllo merci di Torino per la liquidazione di sua competenza.

§ 11. — *Termine utile per il carico e lo scarico.*

1. — Il termine utile per il carico e per lo scarico dei carri in oggetto è quello fissato dalla tariffa interna per i trasporti eseguiti in carri ordinari delle Ferrovie.

2. — Quando il mittente, o il destinatario, non provvede in tempo utile al completo carico o scarico dei carri, si percepiscono le tasse di sosta di cui al n. 11 dell'alegato 1 alla Tariffa interna.

Dette tasse debbono essere pagate dallo speditore o dal destinatario italiano. Eccezionalmente, per le spedizioni eseguite in porto assegnato, è consentito al mittente di gravare sul trasporto le tasse di sosta maturate a partenza.

§ 12. — *Disposizioni generali.*

1. — Per quanto non è esplicitamente previsto nel presente Ordine di Servizio valgono, tanto per i carri a sagoma inglese, quanto per i trasporti con essi eseguiti, le norme e condizioni previste dai vigenti Regolamenti e Tariffe.

2. — Si rivolgono particolari raccomandazioni ai Capi Stazione ed ai Capi Gestione di voler prendere esatta conoscenza di quanto stabilisce il presente Ordine di Servizio e di curarne la precisa applicazione.

L'ordine di Servizio n. 228/1933 è abrogato e sostituito dal presente.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 e 37.

Allegato A all' O.S. n. 190-1935

CARATTERISTICHE DEI 1100 CARRI DEL GRUPPO A.

(Vedasi § 1, punto 1)

SERIE	Numeri di servizio		Quantità	CASSA			Volume mc.	Portata tonn.	Tara tonn.	Categorie di velocità	Freni	Riscaldamento a vapore
	dal	al		lunghezza interna	larghezza interna	altezza interna						
Eb (1)	973.400	973.499	100	7.92	2.18	2.10	37	15	12	2 ^a	(3)	(6)
	973.500	973.599	100	»	»	»	»	»	11.4	»	(4)	»
	973.600	973.649	50	»	»	»	»	»	12	»	(3)	»
	973.700	973.749	50	»	»	»	»	»	11.4	»	(4)	»
	991.200	991.299	100	»	»	»	»	»	12	1 ^a	(3)	(5)
	991.400	991.499	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	991.600	991.699	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Hgb (2)	932.400	932.499	100	6.57	2.10	1.88	27	13	16.5	2 ^a	(3)	(6)
	932.600	932.699	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	936.350	936.399	50	»	»	»	»	»	16	»	(4)	»
	936.400	936.499	100	»	»	»	»	»	16.5	»	(3)	»
	936.500	936.599	100	»	»	»	»	»	16	»	(4)	»
	936.600	936.649	50	»	»	»	»	»	16.5	»	(3)	»

(1) N. 600 *carrì ordinari*. — Pareti a doppia fodera con intercapedine d'aria; imperiale con isolante di sughero; porte laterali; 12 persiane di ventilazione a filo del pavimento e 2 finestre per lato in alto; dispositivi atti a ricevere una speciale attrezzatura interna per formare due piani di carico: cassa colorata in rosso; una fascia orizzontale bianca a metà dell'altezza delle pareti indica che il carro può viaggiare sulle linee delle Ferrovie Inglesi; una fascia bianca sulle porte in basso, indica che il carro è provvisto dei suddetti dispositivi atti a formare i due piani di carico.

(2) N. 599 *carrì refrigeranti*. — Pareti, imperiale e pavimento a doppia fodera con strato isolante di sughero; due casse per ghiaccio; installazione per introdurre e far azionare due gruppi elettro-ventilatori per eseguire il raffreddamento del carro e della merce prima della spedizione; dispositivi atti a ricevere una speciale attrezzatura interna per formare due piani di carico; cassa colorata in bianco; una fascia orizzontale rossa a metà dell'altezza delle pareti indica che il carro può viaggiare sulle linee delle Ferrovie Inglesi; una fascia rossa sulle porte, in basso, indica che il carro è provvisto dei suddetti dispositivi atti a formare i due piani di carico.

(3) a mano; a stanga manovrabile da terra; Westinghouse moderabile e automatico; a vuoto con accoppiamento tipo inglese.

(4) a stanga manovrabile da terra; sole condotte dei freni Westinghouse moderabile e automatico e del freno a vuoto.

(5) Condotta e accoppiamenti metallici fissi R. V.

(6) Solo condotta R. V. senza accoppiamenti metallici fissi e rubinetti; possono però applicarsi gli accoppiamenti metallici.

Allegato B all' O. S. n. 190-1935

RESIDENZE ASSEGNATE AI 1100 CARRI DEL GRUPPO A.

(Vedasi § 2, punto 1)

STAZIONI PER ORDINE ALFABETICO	QUANTITÀ DEI CARRI			TOTALE
	Serie Eb		Serie Hgb	
	1ª categ. velocità	2ª categ. ve ocità	3ª categ. velocità	
Albenga	—	—	5	5
Ancona	5	5	—	10
Aversa	—	—	8	8
Bologna Smistamento	50	50	147	247
Bolzano	5	5	—	10
Bussoleno	—	5	—	5
Cancello	25	25	—	50
Castel Bolognese	—	—	15	15
Catania	15	10	—	25
Faenza	—	—	15	15
Firenze C. Marte	10	10	—	20
Genova Sampierdarena	4	—	—	4
Messina C.	20	20	—	40
Milano Farini	30	30	33	93
Milano P. Romana	15	10	41	66
Milano P. Vittoria	10	10	16	36
Modena	10	10	40	60
Napoli C.	—	—	5	5
Novara	—	—	5	5
Padova C. Marie	—	—	15	15
Palermo	10	15	—	25
Pisa C.	—	5	—	5
Pontedera	10	5	—	15
Roma Tuscolana	10	10	—	20
Sacile	—	5	4	9
Torre Annunziata C.	15	15	—	30
Trento C.	10	5	8	23
Treviso C.	—	5	8	13
Trieste C. Matzior	6	—	—	6
Vado Ligure	—	—	5	5
Verona P. Nuova	20	25	70	115
Verona P. Vescovo	20	20	60	100
Totali	300	300	500	1100

Ordine di servizio N. 191.

Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose.

Con riferimento all'Ordine di servizio n. 37, 1935, avvertesi che è in corso di distribuzione la prima appendice alle « Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose » edizione 1935, aggiornata al primo novembre 1935-XIV.

Raccomandasi al personale interessato di aggiornare la pubblicazione in questione e di registrare nell'apposito quadro del volume stesso l'appendice, con riferimento al presente ordine di servizio.

Distribuito agli Agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12 e 15.

Ordine di servizio N. 192.

Cambiamento di nome della fermata di Valle Mercato S. Severino.

La fermata di Valle Mercato S. Severino ha assunto la nuova denominazione di Valle San Severino Rota.

In conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome di detta fermata, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffe intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Peraltro, qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di Ottobre 1935-XIII dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di Valle San Severino Rota.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, e 15.

Ordine di servizio N. 193.

Trasformazione in fermata del Raddoppio di Terria.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14-11-1933-XII il Raddoppio Terria, al km. 204+818 della linea Terni-Sulmona, dal giorno 28-X-1935-XIII sarà trasformato in fermata retta da Assuntore ed abilitata al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all'art. 31 delle norme per il Servizio della Gestione Viaggiatori, ed all'art. 24 delle Norme per il servizio della Gestione Bagagli, Edizione 1° Luglio 1929.

Della registrazione e della contabilità relativa a tali servizi, nonché del versamento degli introiti rimane incaricata la stazione di Contigliano.

La detta fermata dista km. 3+002 da Greccio e km. 2+931 da Contigliano, ed è assegnata al 2° riparto Traffico di Pescara ed al 3° riparto Movimento di Folligno.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte I° del **Prontuario Generale delle distanze chilometriche** fra le stazioni della rete dello Stato, Edizione 1-4-1929, a pagina 102 si dovrà inserire fra i nomi di Terrenove e di Terzino « Terria Ancona Terni - Sulmona - Ancona Rieti V (i) B (i) ».

Nella parte 2° del detto Prontuario, si dovrà, a pagina 36, tabella 126, inserire il nome di Terria fra le stazioni di Greccio e Contigliano con le seguenti distanze per le altre stazioni della linea:

Terni	km.	30	Rocca di Corno	km.	59
Stroncone	»	22	Sella di Corno	»	55
Marmore	»	15	Vigliano	»	60
Piediluco	»	12	Sassa Torn.	»	66
Greccio	»	4	Aquila degli A.	»	71
Contigliano	»	3	Paganica	»	82
Rieti	»	12	Fossa	»	87
Cittaducale	»	21	S. Demetrio V.	»	90
Castel S. A.	»	29	Villa S. Ang.	»	92
Antrodoco	»	35	Fagnano C.	»	96
Rocca di Fondi	»	44	Fontecchie	»	101

Beffi	km. 106	Tocco Cast.	km. 160
Acciano	» 111	Torre Passeri	» 164
Molina	» 116	S. Valentino C.	» 171
Raiano	» 124	Alanno	» 174
Pratola P. N.	» 130	Rosciano	» 177
Sulmona	» 135	Manoppello	» 179
Pratola Pel.	» 140	Casali-contrada	» 183
Roccacasale	» 142	Chieti	» 188
Corfino	» 145	Sambuceto	» 196
Popoli	» 150	Pescara P. N.	» 201
Bussi	» 153	Pescara C.	» 202

-- a pagina 75 fra i nomi di Terrenove e Terzigno inserire « Terria/126/ ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, alla linea Pescara - Rieti - Terni, fra i nomi di Greccio e Contigliano si dovrà inserire il nome di Terria e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso: Per i Prontuari delle stazioni situate sulla linea Terni - Sulmona - Pescara Centrale, la distanza dovrà rilevarsi dalla tabella polimetrica N. 126 di cui la parte 2^a del Prontuario Generale, già modificata come sopra. Per tutti gli altri prontuari, la distanza dovrà invece essere formata aggiungendo km. 3 a quella indicata per Greccio e km. 3 per quella indicata per Contigliano, esponendo sui prontuari la più breve.

L'istradamento sarà quello relativo alla stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico fra i nomi di Terrenove e Terzigno aggiungere Terria con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella Prefazione Generale all'orario generale di servizio (Edizione Novembre 1931), a pagina 18, di contro al nome di Terria, da scriversi in corsivo, si dovrà cancellare la parola Raddoppio ed esporre il segno **◆** e la indicazione LB.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Ordine di servizio N. 194.

Istituzione della fermata impresenziata di Pezza di Greco sulla linea Bari-Brindisi.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni col Decreto n. 272 del 6-8-1935-XIII sarà attivata dal giorno 28 ottobre 1935-XIII la fermata di «Pezza di Greco» sita al km. 707+506 della linea Bari-Brindisi fra le stazioni di Fasano e Cisternino, dalle quali dista, rispettivamente, km. 4+516 e km. 2+640.

Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che sarà svolto secondo le norme contenute nell'O. S. n. 105, 1932-X e nel punto C) dell'O. S. 158, 1935-XIII.

La fermata in parola dipenderà dal 1° Riparto Traffico di Taranto e dal 2° Riparto Movimento di Bari.

In conseguenza di quanto sopra nella Parte I del «Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato» (edizione 1-4-1929), a pagina 72, fra i nomi di Pettorane sul Gizio e Piacenza inserire:

«Pezza di Greco/Foggia - Lecce, Bari, 1° Taranto, 2° Bari/Brindisi, V (°), B (°)».

Nella Parte II del prontuario suddetto si dovrà:

-- a pagina 45, tabella polimetrica 151, fra i nomi di Fasano e Cisternino inserire il nome di Pezza di Greco con le seguenti distanze:

Foggia	km. 182	Barletta	km. 114
Incoronata	» 172	Barletta Marit-	
Ortanova	» 162	tima	» 118
Cerignola Cam-		Trani	» 101
pagna	» 148	Bisceglie	» 93
Candida	» 138	Molfetta	» 84
Frintapoli - S		Giovinazzo	» 78
Ferdinando di		Bari S. Spirito	» 71
Puglia	» 130	Bari Pallese	
Margherita di		Macchie	» 69
Savoia Ofan-		Bari Centrale	» 59
tino	» 126	Bari Marittima	» 64

Noicattaro . . . km.	48	Brindisi M. Sca-	
Mola di Bari . . . »	40	lo del Porto km.	55
Polignano a Ma-		Brindisi Marit-	
re »	26	tima Scalo	
Monopoli »	19	della banchi-	
Fasano »	5	na di levante »	56
Cisternino »	3	Tuturano »	62
Ostuni »	16	S. Pietro Ver-	
Carovigno »	25	notice »	70
Serranova »	33	Squinzano »	76
S. Vito dei Nor-		Trepuzzi »	80
manni »	41	Surbo »	84
Brindisi »	53	Lecce »	91

— a pagina 70, fra i nomi di Pettorano sulgizio e Piacenza inserire: « Pezza di Greco/151/ ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di controllo si dovrà:

— nell'interno, fra i nomi di Fasano e Cisternino, inserire « Pezza di Greco » e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo secondo quanto appresso: Per i prontuari delle stazioni comprese nella tabella 151 la distanza sarà quella sopra indicata di contro a ciascuna stazione; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà invece essere fermata aggiungendo km. 47 a quella indicata per Noicattaro, km. 3 a quella indicata per Cisternino e scegliendo poi la più breve. L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

— all'indice alfabetico, nella sede opportuna, trascrivere il nome di Pezza di Greco con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizi » (edizione novembre 1931-X) a pagina 12 fra i nomi di Pettorano sul Gizio e Piacenza inserire, in carattere corsivo: « Pezza di Greco LB/Br/132 ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Ordine di servizio N. 195.

Estensione di servizio nella fermata di S. Cassiano Valtellina.

Dal giorno 28-X-1935-XIII la fermata di S. Cassiano Valtellina, della linea Colico-Chiavenna, attualmente ammessa con limitazione al servizio viaggiatori e bagagli verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli con le modalità vigenti per le fermate aventi gestione propria.

Inoltre verrà abilitata al servizio dei trasporti di merci a G. V. e P. V. in piccole partite di peso non superiore a kg. 500 e composti di colli non eccedenti il peso di kg. 50 ciascuno.

La detta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Chiavenna ed effettuerà invece direttamente alla Cassa Compartimentale di Milano il versamento dei propri introiti, con le modalità prescritte dall'Art. 25 delle « Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori » pubblicate con l'O. S. 126, 1930, osservando la periodicità indicata alla lettera C dell'O. S. 181, 1913, e cioè ogni due giorni dispari ed ultimo del mese. Di conseguenza, nella parte 1° del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », Edizione 1° aprile 1929) a pag. 86, sotto il nome di S. Cassiano Valtellina dovrà essere depennata l'indicazione di « casa cantoniera » nelle colonne 7 ed 8 di contro al nome di detta fermata si dovrà depennare il richiamo (i) e nelle colonne 9 e 10 si dovranno apporre rispettivamente le indicazioni G (a) e P (a).

Nella parte II del Prontuario suddetto, a pag. 13, tabella 42 ed a pag. 72 di contro il nome di Cassiano Valtellina dovrà essere depennato il segno ●.

Nella I parte della Prefazione Generale all'Ordine di servizio, edizione novembre 1931, a pag. 16 di contro al nome di S. Cassiano Valtellina si dovrà depennare il segno ◆ e modificare l'indicazione LB in LP.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 15.

Parte II - n. 43 - 24 ottobre 1935-XIII.

Ordine di Servizio N. 196.

Estensione di servizio nella fermata di Madonna del Piano.

Dal giorno 28-X-1935-XIII la fermata di Madonna del Piano, della linea Orte-Civitavecchia, sarà abilitata al servizio merci a P. V. limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composte di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno.

Di conseguenza nella parte 1^a del « *Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato* » (Edizione 1^o Aprile 1929), a pag. 55, di contro al nome di Madonna del Piano, nella colonna 10 si dovrà esporre l'indicazione « P (a) ».

Nella parte 1^a della « *Prefazione generale all'orario generale di servizio* » (Edizione Novembre 1931), a pag. 13, di contro al nome di Madonna del Piano, l'indicazione « LG » dovrà esser mutata in « LP ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, e 15.

Circolare N. 35.

Indirizzi telegrafici convenuti.

Per la corrispondenza telegrafica diretta al Controllo Merci Interno ed Internazionale di Torino dovrà essere usato il seguente indirizzo telegrafico convenzionale: « Fercontrollo - Torino ».

Comunicato:

Esclusione dalle gare.

RETTIFICA

Con riferimento al comunicato pubblicato a pag. 531 del Bollettino Ufficiale, n. 40 del 3-10-1935 nel quale tra

le altre figura esclusa, con atto del Ministero dei LL. PP. n. 6922 del 30-8-1935 dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato l'Impresa Organini ing. Oliato di Roma, via Quattro Fontane, n. 149, deve si far presente che il nome della Impresa è *Arganini* e non Organini, giusta rettifica testè comunicataci dal Ministero delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato.

Errata-corrige.

Nel « Bollettino Ufficiale » n. 39 del 26 settembre 1935, parte II - O. S. 169/1935 a pag. 494 (pagina 32 dell'Estratto) dopo l'ultima riga del comma 1 dell'Art. 1 dell'Allegato 1 all'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni, aggiungere la parola « omissis ».

Restano pertanto in vigore gli ultimi due capoversi del detto comma 1.

Nel « Bollettino Ufficiale » n. 41 del 10 ottobre 1935, parte II - O. S. 180-1935 a pag. 534 nel secondo comma le parole: « si dovranno depernare il richiamo (1) posto nella colonna 5 di fronte al nome della stazione di Torrino e la corrispondente nota in calce al prospetto stesso » devono intendersi annullate e sostituite dalle seguenti: « si dovrà correggere la nota (1) in calce al prospetto della pagina stessa come segue: « limitatamente ai trasporti a carro completo ».

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 197.

Circonscrizione dei Riparti Commerciale e del Traffico del Compartimento di Trieste.

(Vedi P.O. G. n. 21 del Boll. Uff. n. 16 del 16 aprile 1931-IX)

Con decorrenza 1 novembre 1935-XIV, le linee Villa Opicina-Piedicolle e Prevacina Gradiscutta-Aidussina, attualmente dipendenti dal 2° Riparto con sede in Udine, passano a far parte del 1° Riparto sedente a Trieste.

La circonscrizione dei due Riparti rimane pertanto stabilita come segue:

Compartimento	Riparto	Circonscrizione
Trieste	1 Trieste	<p>Scali di Trieste: Trieste C. M. Trieste S. Saba. Trieste Centrale Monfalcone (e); Bivio d'Aurisina-Potomina Grande; S. Pietro del Carso-Fiume; Di- vaccia S. Canziano-Erpelle Co- sina; Trieste C. M.-Pola; Canfa- naro-Rovigno; Trieste C. M.-Pie- dicolle; Prevacina Gradiscutta- Aidussina.</p>
	2 Udine	<p>Udine-Monfalcone; Gorizia Centrale-Gorizia M.S. (e); Monfalcone-Porto Rosega; Udine-Tarvisio Centrale; Tarvisio Centrale-Fusine Laghi; Udine-Pontile per Grado; Palmanova-S. Giorgio di Nogaro-Porto Nogaro; Monfalcone-Porto-gruaro.</p>

Ordine di servizio N. 198.

Chiusura all'esercizio della vecchia stazione di Siena e del Raddoppio Montarioso. - Attivazione della nuova stazione di Siena.

A partire dalle ore 24 del giorno 28 ottobre 1935-XIII sono stati chiusi all'esercizio la vecchia stazione di Siena e il Raddoppio Montarioso, nonché il tronco di linea che allacciava detti impianti alla linea Empoli-Chiusi.

Alla stessa ora e data è stata aperta all'esercizio la nuova stazione di Siena la quale risulta ora passante per la linea Empoli-Chiusi ed ubicata in corrispondenza di un tratto della linea stessa lievemente spostato dalla vecchia sede.

L'asse del nuovo F. V. è alla progressiva km. 253+034,50.

Gli estremi del tratto di linea deviato risultano situati alle progressive km. 252+581 lato Chiusi e km. 254+475 lato Empoli.

In conseguenza di quanto sopra, l'asse del nuovo F. V. dista km. 9+706,30 da quello del F. V. di Arbia e km. 14+187,83 da quello del F. V. di Castellina in Chianti.

La nuova stazione è dotata dei seguenti fabbricati, impianti e meccanismi:

- 1 fabbricato viaggiatori situato alla progressiva sopra citata;
- 4 fabbricati accessori;
- 1 marciapiede in corrispondenza del F. V.;
- 1 marciapiede intermedio tra 2^a e 3^a linea collegato al F. V. a mezzo sottopassaggio;
- 1 piano caricatore con rampa d'accesso e dispositivo per il carico di testa, situato dal lato verso Chiusi del F. V.;
- 1 magazzino merci all'estremo del piano caricatore anzidetto;
- 1 stadera a ponte da 40 tonnellate;
- 1 sagoma-limite;
- 6 binari passanti di cui 3 per servizio viaggiatori e 3 per servizio merci;

- 2 binari di testa per servizio viaggiatori;
- vari binari di scalo per l'accosto al piano caricatore e per il carico e lo scarico diretto;
- 1 rimessa locomotive ed 1 piattaforma da m. 15, servite da vari binari e situate dalla parte opposta del F. V. verso Chiusi.

ABILITAZIONI

La nuova stazione è abilitata a tutti i servizi senza alcuna esclusione.

TRASPORTO VIAGGIATORI E BAGAGLI

In relazione alle nuove distanze tassabili risultanti da e per la stazione di Siena, il Controllo Viaggiatori e Bagagli ha provveduto alla sostituzione dei biglietti a serie fissa in fornitura alla stazione stessa e, limitatamente alle relazioni più importanti, alla sostituzione dei biglietti in distribuzione presso le altre stazioni e agenzie del Compartimento di Firenze.

Le biglietterie della rete, che alla data di ricevimento del presente ordine di servizio non sono ancora in possesso delle nuove scorte aventi il prezzo stampato in base alle nuove distanze, dovranno sospendere la distribuzione dei biglietti a destinazione fissa per Siena di cui sono fornite e provvedere con emissione di facoltativi, salvo a richiederne — ove del caso — la sostituzione direttamente al Controllo Viaggiatori.

Tutti i biglietti che per effetto del cambiamento di prezzo devono essere sostituiti saranno subito tolti dalla distribuzione e restituiti — nei modi d'uso — al prefato Controllo, facendo riferimento al presente O. S.

VARIAZIONI DA APPORTARE ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO

All'elenco delle deviazioni ammesse pel trasporto dei viaggiatori — Parte prima — Deviazioni di carattere esteso «dovranno essere apportate, con decorrenza dalla data suddetta, le variazioni risultanti dal prospetto allegato A. al presente O. S.

Nella parte II del «Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete (Edizione

1° aprile 1929-VII) » alle pagine 29 e 30 tabelle polimetriche 106 A., 106 B. sostituire le attuali distanze indicate per la stazione di Siena con quelle di cui al seguente prospetto.

Livorno marittima	km. 131	Barberino di Val d' Elsa	km. 31
Livorno S. Marco	» 129	Poggibonsi S. Gimignano	» 26
Bivio Calambrone	» 126	Staggia Senese	» 18
Tombolo	» 120	Castellina in Chianti	» 15
Pisa Centrale e P. Nuova	» 111	Arbia	» 10
Navacchio	» 103	Castelnuovo Berardenga	» 17
S. Frediano a Settimo	» 100	Asciano	» 32
Cascina	» 98	Rapolano	» 38
Pontedera Bagni di C.	» 91	Lucignano	» 51
La Rotta	» 86	Sinalunga	» 57
S. Romano Montopoli	» 79	Torrita di Siena	» 63
S. Miniato Fucecchio	» 73	Montepulciano	» 71
Empoli	» 63	Chianciano	» 80
Montelupo Capraia	» 70	Chiusi Bagni di C.	» 89
Carmignano	» 78	Montalceto	» 37
Signa	» 81	Trequanda	» 40
S. Donnino Badia	» 85	S. Giovanni d'Asso	» 45
Firenze Cascine	» 90	Torrenieri Montalcino	» 53
Firenze P.P.	» 94	Monte Amiata	» 66
Firenze Rifredi	» 94	S. Angelo Cini-giano	» 77
Firenze S.M.N.	» 97	Monte Antico	» 83
Ponte a Elsa	» 59	Civitella Pagagnico	» 92
Cranaiolo	» 53	Roccastarda	» 100
Castel Fiorentino	» 47	Sticciano	» 108
Certaldo	» 39	Monte Pescali	» 116

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, di contro al nome di Siena si dovrà esporre la nuova distanza — in sostituzione di quella esistente — che dovrà essere formata come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nelle tabelle polimetriche 106 A. e 106 B. la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto di cui sopra; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza per Siena dovrà essere formata aggiungendo km. 63 a quella indicata per la stazione di Empoli, km. 9 a quella indicata per Arbia e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, nonché, limitatamente al Compartimento di Firenze a quelli delle classi 14, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 e 54.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 198-1935-XIV

Modificazioni da apportare alla parte prima dell'Elenco delle deviazioni ammesse per il trasporto dei viaggiatori di cui all'Allegato C. del C. T. ed. 1-1-1935 ed al punto 231 della Rivista delle Comunicazioni N. 8, 1934-XII

Numero d'ordine	PERCORSI da	a	Via più breve Istradamento	Distanze	DEVIAZIONE	Chilometri maggior percorso
P A R T E P R I M A (M o d i f i c a z i o n i)						
193	Chiusi, Bagni Chianciano	Fidenza	Arezzo, Firenze S.M.N., Vernio, Bologna	360	Siena, Pisa, Sarzana, Noeto	17
194	Chiusi, Bagni, Chianciano	Firenze Rifred.	Arezzo	154	Siena Siena, Firenze S.M.N.	29 35 (1)
195	Chiusi, Bagni, Chianciano	Firenze S.M.N.	Arezzo	151	Siena	35
229	Domodossola	Roma T.ni	Piedimulera, Borgomanero, Novara, Alessandria, Genova P., Livorno Cle	734	3° itinerario Beura C. Arona, Milano Cle, Bologna, Pistoia, Firenze S.M.N., Siena, Chiusi, B. di Chianciano 4° itinerario Beura C. Arona, Milano Cle, Bologna, Vernio, Firenze S.M.N., Siena Chiusi B. di Chianciano	94 59
262	Fidenza	Roma T.ni	Noeto, Sarzana, Livorno Cle	514	2° itinerario Bologna, Pistoia, Firenze S.M.N., Siena, Chiusi B. di Chianciano 5° itinerario Bologna, Vernio, Firenze S.M.N., Siena, Chiusi, B. di Chianciano	82 47
296	Genova P. P.	Roma T.ni	Pisa, Livorno Cle	501	2° itinerario Pisa, Empoli, Siena, Chiusi B. di Chianciano	28
400	Pisa Centr.	Roma T.ni	Livorno Cle	336	Empoli, Siena, Chiusi, B. di Chianciano	28

Ordine di servizio N. 199.

Estensione di servizio nella fermata di Sesto Campano.

Dal giorno 5 novembre 1935-XIV la fermata di Sesto Campano, della linea Vairano-Caianello-Isernia, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, viene abilitata al servizio viaggiatori e bagagli senza alcuna limitazione e perciò è ammessa al rilascio dei normali biglietti ed alla registrazione dei bagagli con le modalità vigenti per le Fermate aventi gestione propria.

La detta Fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Isernia ed effettuerà invece direttamente alla Cassa Compartimentale di Roma il versamento dei propri introiti con le modalità prescritte dall'art. 25 delle « Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori » pubblicate con l'O. S. 126/1930, osservando la periodicità indicata alla lettera F dell'O. S. 184/1913, e cioè il 6-14-21 ed ultimo del mese. Di conseguenza, nella parte prima del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (Edizione 1. Aprile 1929), a pagina 96, sotto il nome di Sesto Campano dovrà essere depennata l'indicazione « Casa Cantoniera » e nelle colonne 7 e 8, di contro al nome di detta fermata, si dovrà depennare il richiamo (1). Nella parte seconda del Prontuario suddetto, a pagina 40, tabella 132 ed a pagina 74, di contro al nome di Sesto Campano, dovrà essere depennato il segno ●

Nella parte prima della Prefazione Generale dell'Orario Generale di Servizio (edizione novembre 1931), a pagina 17, di contro al nome di Sesto Campano si dovrà depennare il segno ● e modificare l'indicazione LB in B.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 200.

Trasporto di Malto.

A pagina 142 delle « Norme per il carico delle merci », in corrispondenza alla voce « Malto (orzo tallito) », sostituire l'indicazione di « copertone » con « coperto ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 5, 8, 15.

Ordine di servizio N. 201.

Modificazione alle Istruzioni per l'esercizio con sistemi di blocco parte I e II.

L'annotazione di cui al richiamo (2) dell'art. 20 comma 5 della « Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco - Parte I - Blocco elettromeccanico sistema Cardani », e dell'art. 11 comma 4 dell'« Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco - parte II - Blocco elettromeccanico con apparecchi a settori », - Istruzioni modificate con O. S. 58, 1932, è sostituita dalla seguente:

2) Il guardiablocco cancellerà quanto è indicato ai N. 1, 2 e 6 nelle due parti del mod. M. 40^b, esporrà al punto 4 la velocità che non deve essere superata dal treno e completerà la indicazione del punto 5.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 68.

Ordine di servizio N. 202.

Soppressione del servizio di corrispondenza con la tramvia Bologna-Imola.

In seguito alla cessazione dell'esercizio della tramvia Bologna-Imola, avvenuta il 24 settembre 1935, è stato soppresso il servizio di corrispondenza con la tramvia stessa.

Di conseguenza, devono essere apportate le seguenti modificazioni alle pubblicazioni di servizio:

« Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose ».

Parte I. — Testo.

— a pagina 6, parte V, fra le linee esercitate dalla Società Veneta sopprimere l'indicazione « Tramvia Bologna-Imola pagina 428 »;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali, alle pagine 13, 18, 24 e 29 sopprimere i nomi delle stazioni della tramvia suddetta e le relative indicazioni;

— nella quarta riga della nota (1) in calce alla pagina 392, sopprimere le parole « Bologna S. Vitale e »;

— a pagina 395 cancellare l'indicazione « Bologna S. Vitale (2) Tramvia Bologna-Imola » e la nota (2) a piè di pagina;

— annullare tutte le indicazioni della pagina 42 relative alla Tramvia Bologna-Imola.

Parte II Carte — del prontuario suddetto.

— cancellare nelle tavole I e VI il tracciato della tramvia Bologna-Imola e il dischetto azzurro della stazione di Bologna S. Vitale.

« Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » — Parte I (edizione 1° aprile 1929-VII)

Parte II - n. 44 - 31 ottobre 1935-XIII.

— nella nota (4) in calce alla pagina 19 annullare l'ultimo periodo: *Per il transito della stazione di Bologna S. Vitale ecc.*

«Prefazione generale all'orario generale di servizio». Parte prima (edizione novembre 1931-X).

— a pagina 20, fra le linee della Società Veneta sopprimere l'indicazione della tramvia Bologna-Imola;

— alle pagine 24, 26, 28 e 30 cancellare i nomi delle stazioni tranviarie e le relative indicazioni.

Parte seconda (edizione 15 settembre 1935-XIII).

— a pagina 56, fra le linee della Società Veneta cancellare l'indicazione « Bologna-Imola - 10 ».

«Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato» (edizione 1° luglio 1935-XIII).

— a pagina 424 (Elenco delle ferrovie, tramvie, ecc. ammesse al servizio di corrispondenza) cancellare l'indicazione della linea Bologna-Imola.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 203.

Ordinamento degli Uffici elettrificazione di Gorizia, Roma e Arezzo.

Con l'ultimazione dei lavori di elettrificazione delle linee Roma-Formia; Campoleone-Nettuno; Roma-Orte-Firenze; ed Udine-Tarvisio gli Uffici Elettrificazione di Roma, Arezzo e Gorizia, istituiti col Decreto Ministeriale n. 316 del 3 agosto 1932 per l'esecuzione dei lavori stessi, provvederanno in via provvisoria e fino al 31 dicembre 1935 all'esercizio delle linee da essi rispettivamente elettrificate.

Col 1. gennaio 1936 l'esercizio delle linee suddette verrà assunto dagli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento di Firenze, di Roma e dal costituendo Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Trieste; ciascuno in relazione alla propria giurisdizione compartimentale.

La gestione e le relative liquidazioni dei lavori rimane affidata agli Uffici Elettrificazione suddetti fino a quando verrà stabilita la loro soppressione.

Ordine di Servizio N. 204.

Ordinamento degli Uffici Impianti elettrici e di Segnalamento di Bologna e Firenze.

A decorrere dal 1° gennaio 1936/XIV il tratto di linea Pistoia (inclusa) - Firenze S. Maria Novella - Firenze Campo di Marte (inclusi), che fa parte del Compartimento di Firenze, passi, anche per quanto riguarda l'esercizio dell'elettrificazione, dall'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Bologna a quello di Firenze.

Ordine di Servizio N. 205.

TRASPORTI VIAGGIATORI BAGAGLI E COLLESPRES- SI IN SERVIZIO FERROVIARIO-MARITTIMO

CAPO I.

BIGLIETTI FACOLTATIVI

Con decorrenza dal 1° giugno c. a., per le biglietterie nel Regno, e dal 1° luglio u. s. per gli Uffici all'estero, i biglietti facoltativi dei quattro tipi:

- a) corsa semplice a tariffa ordinaria;
- b) corsa semplice per viaggi individuali a tariffa ridotta;
- c) corsa semplice per viaggi collettivi a tariffa ridotta;
- d) andata e ritorno individuali a tariffa ridotta;

attualmente in fornitura ad alcune stazioni ed agenzie della Rete, alle Biglietterie militari, agli Scali marittimi di Palermo, Napoli, Civitavecchia, Terranova P. I. B. e La Maddalena delle Società Tirrenia e Sarda di Navigazione, nonchè ai quattro Raggruppamenti di Agenzie all'estero, sono stati ritirati perchè soppressi e sostituiti coi biglietti del tipo facoltativo mod. Ci 205 A, che è valevole per ogni specie di viaggio, sia di corsa semplice che di andata e ritorno, a tariffa ordinaria ed a tariffa ridotta, individuale e collettivo.

Le caratteristiche particolari dei biglietti mod. Ci 205 A risultano dai fac-simile riprodotti nell'allegato A al presente Ordine di Servizio. Essi sono riuniti in fascicoli di 25 esemplari e portano una numerazione unica generale per le biglietterie ed agenzie dell'interno ed una numerazione progressiva da 1 a 99999 per ciascuna Organizzazione autorizzata all'esercizio di Agenzie all'estero.

Si rammenta che detti biglietti devono essere compilati con la massima chiarezza e precisione in ogni loro parte.

Sui tagliandi di navigazione non dovranno mai mancare il nome della stazione iniziale del viaggio e di quella

destinataria e, per i viaggi a tariffa ridotta, gli estremi della concessione applicata, il numero della richiesta, dello scontrino, ecc., nonchè, per tutti, l'importo riscosso per la traversata marittima.

I. — *Biglietti a destinazione fissa.*

Sono mantenuti in distribuzione i biglietti a destinazione fissa attualmente esistenti, opportunamente modificati in armonia alle vigenti disposizioni di tariffa per quanto riguarda il prezzo, la decorrenza della validità e le fermate intermedie.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze stabilisce per quali corrispondenze viene mantenuta la dotazione di tali specie di biglietti.

II. — *Biglietti a tagliandi.*

Rimangono pure in distribuzione i biglietti a tagliandi per la corrispondenza Civitavecchia-Terranova P. I. B., esistenti presso alcune Agenzie in Italia ed all'estero (vedi « Elenco dei biglietti a tagliandi ed. luglio 1934 »).

* * *

Con l'occasione si ritiene opportuno riassumere, qui appresso, tutte le norme che regolano il servizio ferroviario marittimo in atto.

CAPO II.

DISTINZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO MARITTIMO E TARIFFE DA APPLICARSI

SERVIZIO FERROVIARIO MARITTIMO CON LA SICILIA.

I. — *Servizio diretto.* — Il servizio diretto fra il continente e la Sicilia (via Napoli-Palermo) è ammesso da e per tutte le stazioni e si computano:

a) per i trasporti viaggiatori a tariffa ordinaria i prezzi dei percorsi ferroviari (continentale o continentale e siculo della Rete principale cumulati, quando del

caso) in base al « Prontuario dei prezzi per i trasporti delle persone secondo le varie tariffe ed. 1/1/1935/XIII », con l'aggiunta, per la traversata marittima, delle quote seguenti:

- L. 160,30 per la I classe
- L. 110,10 per la II classe
- L. 48,25 per la III classe

b) per i trasporti dei bagagli a tariffa ordinaria, i prezzi delle classi competenti per i percorsi ferroviari, stabiliti come sopra, in base al « Prontuario dei prezzi delle tariffe dei trasporti a bagaglio ed. 1/12/1934 », con l'aggiunta, per le traversate marittime, delle quote riportate nel seguente prospetto:

Prezzi da applicare per la navigazione ai trasporti dei bagagli a tariffa ordinaria in servizio diretto con la Sicilia.

Denominazione degli oggetti ammessi	Prezzi		Tasse minime
	per ogni 10 kg. indivisibili	per ogni macchina	
Bagagli (effetti d'uso personale e domestico) Campionari Pellicole cinematografiche	2.173 (1)	—	2.20 (1)
Bicicletto	—	17.60 (2)	17.60 (2)
Motociclette	—	61 — (2)	61 — (2)
Motociclette con carrozzino .	—	91.50 (2)	91.50 (2)

(1) Oltre al prezzo di trasporto formato come sopra devono riscuotersi le seguenti tasse di trasbordo:

Lire 10 per ogni quintale divisibile di 10 in 10 chilogrammi per il transito marittimo di Palermo;

Lire 5 per ogni quintale divisibile di 10 in 10 chilogrammi per il transito marittimo di Napoli;

col minimo di Lire 2 per ogni spedizione e per ogni transito.

(2) Detti prezzi comprendono le spese locali ai transiti marittimi (trasbordo).

Le tasse di trasbordo si applicano sul peso totale delle spedizioni senza tener conto della franchigia di cui in appresso.

Le tasse complessive (di nolo e di trasbordo) relative al percorso marittimo, dovranno essere soggette ad un unico arrotondamento, senza aggiunta della tassa addizionale pro-mutilati, da eseguirsi, indipendentemente da quello relativo alle tasse ferroviarie, in base all'Art. 67 delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, ed. 1/7/1935/XIII ».

Franchigia. — Sui piroscafi è concesso il trasporto gratuito del bagaglio personale nella misura di:

kg. 100 per i viaggiatori di I classe

kg. 70 per i viaggiatori di II e III classe.

Agli effetti di detta franchigia i campionari sono da intendersi compresi nel bagaglio dei viaggiatori di commercio fino al limite di Kg. 100, tanto per la I che per la II classe e di kg. 70 per la III classe.

La spedizione con franchigia del bagaglio, contenente cose d'uso personale e domestico, e dei campionari, è ammessa soltanto verso presentazione del biglietto di viaggio, sul quale la stazione o agenzia dovrà apporre il timbro « Bagaglio »; ciò per evitare di concedere il trasporto con franchigia sul mare a spedizioni non accompagnate dal viaggiatore, e non aventi perciò diritto alla franchigia stessa, e per evitare altresì che con uno stesso biglietto si possano eseguire successivamente più spedizioni

c) per i trasporti viaggiatori e bagagli a tariffa ridotta i prezzi dei percorsi ferroviari (continentale, o continentale e siculo delle rete principale cumulati, quando del caso), stabiliti rispettivamente in base al « Prontuario dei prezzi per i trasporti delle persone secondo le varie tariffe ed. 1/1/1935 » ed al « Prontuario dei prezzi delle tariffe dei trasporti a bagaglio ed. 1/12/1934 », con l'aggiunta delle quote marittime indicate negli allegati A. e B. dell' « Istruzione relativa al trasporto viaggiatori e bagagli a tariffa ridotta in servizio diretto ferroviario marittimo, ecc., ed. 1/8/1932 », modificata dalla I appendice pubblicata con l'Allegato 6 al punto 791 del B. C. 24/1934 e dal punto 267 al supplemento del B. C. 5/1935.

II. — *Facoltà speciali riguardanti il servizio ferroviario-marittimo fra le stazioni del continente e la Sicilia.*

a) *Modificazioni d'itinerario dei biglietti valevoli da e per la Sicilia.* — Per dar modo ai viaggiatori già muniti di biglietti dal continente per la Sicilia o viceversa, di seguire per il tratto Napoli-Palermo una via diversa da quella inizialmente prestabilita, e cioè la via marittima se il biglietto sia stato acquistato per la via terrestre, o viceversa, è consentita la facoltà del cambio dell'itinerario dei biglietti stessi.

Il possessore di qualsiasi specie di biglietto, sia di corsa semplice che di andata e ritorno o doppia corsa, a tariffa ordinaria come a tariffa ridotta, dovrà rivolgersi alla stazione di Napoli C. o all'agenzia della Società di Navigazione Tirrenia di Napoli Marittima, ovvero alla stazione di Palermo C. o all'agenzia della Società di Navigazione Tirrenia di Palermo, per il cambio di itinerario che verrà concesso previo pagamento dell'eventuale differenza fra il prezzo pagato in partenza ed il prezzo del nuovo biglietto, con la stessa tariffa, mantenendo la validità del biglietto originario.

Nessun rimborso sarà fatto al viaggiatore se il prezzo del biglietto modificato risulti inferiore a quello già pagato.

Le stazioni di Napoli C. o Palermo C. ritireranno il biglietto in possesso del viaggiatore, rilasciando in sua vece un biglietto mod. Ci 203 o Ci 201 — secondo che trattisi di tariffa intera o ridotta — per i viaggi di corsa semplice o di sola corsa di ritorno, ed un biglietto mod. Ci 202 o Ci 197 per i viaggi di andata-ritorno o di doppia corsa da effettuare via terra.

Per i viaggi che dovranno effettuarsi per la via di mare tanto le stazioni che le agenzie suddette ritireranno egualmente il biglietto in possesso del viaggiatore, rilasciando in sua vece un biglietto mod. C¹ 205 A, reso valevole, secondo i casi, per un viaggio di corsa semplice, o di andata e ritorno. Quando si tratti di biglietti di andata-ritorno o di doppia corsa per i quali si vuole effettuare un sol viaggio via mare, si rilascerà un biglietto mod. C¹ 205 A ed il tagliando della traversata marittima

del viaggio da effettuare via terra dovrà essere ritirato ed allegato, unitamente al biglietto iniziale, alla matrice del nuovo biglietto rilasciato.

Sui nuovi recapiti di viaggio, e, per quelli via mare, anche sui tagliandi di navigazione, il bigliettario praticherà, a giustificazione del loro rilascio, la seguente annotazione:

In sostituzione del biglietto n.
rilasciato il 193
dalla stazione valevole giorni ,
agenzia

Per le suddette regolarizzazioni, oltre l'eventuale differenza di prezzo, dovrà riscuotersi anche il diritto per le esazioni suppletive di cui il par. 10 dell'art. 8 delle C. e T. per i trasporti delle persone. (Vedasi gli esempi di regolarizzazione riportati nell'allegato B al presente Ordine di Servizio).

Le matrici dei biglietti mod. Ci 203, Ci 201, Ci 202, Ci 197 e dei biglietti del servizio diretto ferroviario-marittimo, nonchè il tagliando per la traversata marittima da ritirarsi dalle stazioni e agenzie nei casi di cui al 5° alinea, dovranno essere trasmessi mensilmente, come di uso, allegati alle rispettive contabilità.

Tanto le stazioni di Napoli C. e Palermo C. quanto le Agenzie di Navigazione segneranno poi mensilmente — con elenco da allegare agli elaborati contabili — le regolarizzazioni effettuate per i suddetti cambi di itinerario

* * *

Per quanto concerne i biglietti in servizio diretto internazionale, sia di corsa semplice sia di andata-ritorno, sia a tariffa intera sia a tariffa comunque ridotta, si dovranno seguire di massima le norme sopraindicate con l'avvertenza, però, che le modificazioni di itinerario potranno essere concesse soltanto dalle stazioni ferroviarie di Napoli C. e Palermo C.

Premesso che i biglietti diretti internazionali sono di regola rilasciati per via esclusivamente terrestre (attualmente soltanto l'Unione Internazionale dei Biglietti Combinabili prevede anche la via marittima), le dette stazio-

ni, agli effetti del cambio d'itinerario, conteggeranno in lire italiane il percorso terrestre italiano da o per la stazione italiana di confine in base alla tariffa competente al genere di trasporto (tariffa intera, ridotta del 20 %, 30 %, 50 %, ecc.). L'istradamento sarà quello segnato sul biglietto o, nel caso di più vie facoltative, quello più lungo figurante sul biglietto stesso.

Nel caso di biglietto a libretto, le stazioni di Napoli C. o di Palermo C. staccheranno, dal biglietto internazionale in possesso del viaggiatore, il tagliando o i tagliandi afferenti al percorso terrestre da sostituire. Se trattasi di biglietto a foglietto opereranno in maniera analoga. Nel caso però che non si possa staccare dal biglietto alcuna parte dovendo questo servire per proseguimento del viaggiatore in territorio estero (come, ad esempio, il caso di un biglietto a foglietto o a cartoncino di andata-ritorno senza tagliando di ritorno, presentato pel cambio di itinerario all'andata, ecc.) la stazione dovrà far redigere dall'interessato apposita domanda, da costui debitamente sottoscritta, sulla quale non dovrà trascurarsi di far figurare tutti gli estremi del biglietto (designazione del servizio internazionale in base al quale il biglietto è stato emesso, stazione e giorno di emissione, itinerario, specie del biglietto, numero del biglietto, ecc.), domanda da rimettere al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze con le norme della prima parte, ultimo capoverso, del presente comma a).

In tutti i casi la stazione dovrà effettuare sul biglietto del servizio interno italiano da essa rilasciato per il cambio di itinerario la seguente annotazione:

« Emissione e modificazione dell'itinerario del biglietto internazionale (itinerario) »

« rilasciato il dalla stazione di
agenzia »

« valevole giorni Il presente biglietto non è
« valevole se non presentato insieme al suddetto biglietto
« internazionale ».

b) *Facoltà alle Agenzie di Napoli, di rilasciare biglietti del servizio ferroviario-marittimo in partenza da Napoli Marittima.*

Le Agenzie di Napoli, fornite di biglietti mod. Ci 205 A, sono ammesse al rilascio di biglietti in servizio diretto ferroviario-marittimo per la Sicilia, valevoli da Napoli Marittima, via mare Palermo.

Su tali biglietti, rilasciati sia per viaggi di corsa semplice e di andata-ritorno, sia a tariffa ordinaria o ridotta, dovrà farsi risultare, nello spazio riservato alla indicazione della stazione di partenza, la denominazione di Napoli Marittima in luogo di Napoli Centrale.

E' peraltro vietato il rilascio di biglietti valevoli esclusivamente per il percorso marittimo Napoli-Palermo e ciò anche quando essi dovessero servire per il proseguimento di viaggi in congiunzione a biglietti ferroviari

SERVIZIO FERROVIARIO-MARITTIMO CON LA SARDEGNA.

III. — *Servizio diretto.* — Il servizio diretto fra il continente e la Sicilia da una parte e gli scali marittimi di Terranova P. I. B. e di La Maddalena dall'altra, a mezzo delle linee di navigazione Civitavecchia-Terranova P.I.B. e Terranova P.I.B. La Maddalena è ammesso da e per tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato; e si computano:

a) per i trasporti dei viaggiatori a tariffa ordinaria i prezzi dei percorsi ferroviari (continentale o continentale e siculo cumulati della rete principale dello Stato) risultanti dal già citato prontuario ed. 1/1/1935 e per le traversate marittime le quote seguenti:

Civitavecchia-Terranova P.I.B.	I classe L.	95,—
	II classe »	64,—
	III classe »	27,—
Civitavecchia-La Maddalena	I classe L.	112,10
	II classe »	76,75
	III classe »	33,85

A deroga di quanto sopra, per i viaggi dai suddetti scali della Sardegna alle sottoindicate stazioni del continente e viceversa (1) si debbono invece applicare i prezzi

(1) Alessandria, Ancona, Bari, Bologna C., Chieti, Cremona, Firenze S. M. N., Foggia, Genova P. P. o P. B., Livorno Cle, Milano C., Napoli C., Padova, Paola, Parma, Pisa C., Reggio C. C., Roma Termini, Torino P. N., Venezia S. L., Verona P. N. o P. V., Vicenza.

zi previsti per le relazioni stesse dall'all. N. 1 alle « Condizioni e Tariffe — Parte I — ed. 1/7/1930 », tenendo presente che per i viaggi da e per lo scalo di Terranova P. I. B. non compreso nel suddetto allegato I, sono da applicarsi i prezzi previsti per Terranova P. (stazione);

b) per il trasporto dei bagagli a tariffa ordinaria i prezzi dei percorsi ferroviari (continentale o continentale e siculo cumulati della rete principale dello Stato) risultanti dal già citato prontuario ed. 1/12/1934 e per le traversate marittime le quote riportate nel prospetto di cui appresso.

Per i trasporti dalle stazioni del continente indicate nella nota (1) del precedente comma a) agli scali

Prezzi da applicare per la navigazione ai trasporti dei bagagli a tariffa ordinaria in servizio diretto con la Sardegna.

Denominazione degli oggetti ammessi	Prezzi per ogni 10 kg. indivisibili.		Tasse minime
	Civitavecchia- Terranova P. I. B. e viceversa	Civitavecchia- La Maddalena e viceversa	
Bagagli (effetti d'uso personale e domestico)	2.173 (1)	2.173 (1)	2.20 (1)
Campionari			4 — (3)
Pellicole cinematografiche			4 — (3)
	Prezzi per macchina		
Biciclette } scelte o imballate	8.90 (2)	8.90 (2)	La tassa minima è quella indicata di contro per ogni macchina (3).
Biciclette } in cassa o gabbia	17.60 (2)	35 — (2)	
Motociclette	61 — (3)	87 — (3)	
Motociclette con carrozino .	91.50 (3)	131 -- (3)	

(1) All'importo risultante dal prezzo suddetto devono essere aggiunte le spese locali (trasbordo) al solo transito marittimo di Civitavecchia per i trasporti in destinazione di Terranova P. I. B., e ai trasporti marittimi di Civitavecchia e Terranova P. I. B. per i trasporti in destinazione di La Maddalena, nella misura di L. 0,17383 per ogni 10 kg. indivisibili col minimo di L. 0,90 per ogni spedizione.

(2) All'importo risultante dall'applicazione dei prezzi suddetti devono essere aggiunte le spese locali ai transiti marittimi (trasbordo) previsti dall'Allegato 3 alle « Condizioni e Tariffe Parte I - Trasporti viaggiatori e bagagli ed. 1-7-1930 ».

(3) Dette tasse minime comprendono le spese locali ai transiti marittimi (trasbordo).

della Sardegna e viceversa si debbono invece applicare i prezzi previsti per le relazioni stesse dall'allegato N. 4 alle « Condizioni e Tariffe parte I Ed. 1/7/1930 », tenendo conto che per quelli da e per lo scalo di Terranova P. I. B., non compreso nel suddetto allegato 4, sono da applicarsi i prezzi previsti per Terranova P. (stazione) sia per il nolo che per le spese locali (trasbordo).

Le tasse di trasbordo si applicano sul peso totale delle spedizioni, senza tener conto della franchigia di cui appresso.

Le tasse complessive (di nolo e trasbordo) relative al percorso marittimo dovranno essere soggette ad un unico arrotondamento, senza l'aggiunta della tassa addizionale pro mutilati, da eseguirsi indipendentemente da quello relativo alle tasse ferroviarie, in base all'Art. 67 delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle FF. SS. ».

Franchigia. — Sui piroscafi è concesso il trasporto gratuito del bagaglio personale nella misura di:

- kg. 100 per i viaggiatori di I classe;
- kg. 70 per i viaggiatori di II e III classe.

Agli effetti di detta franchigia i campionari sono da considerarsi compresi nel bagaglio dei viaggiatori di commercio fino al limite di kg. 100 tanto per la I che per la II classe, e di kg. 70 per la III classe. (Vedansi gli esempi di tassazione nell'allegato C al presente ordine di servizio).

La spedizione con franchigia del bagaglio contenente cose d'uso personale e domestico e dei campionari è ammessa soltanto verso presentazione del biglietto di viaggio, sul quale la stazione o agenzia dovrà apporre il timbro « Bagaglio »; ciò per evitare di concedere il trasporto con franchigia sul mare a spedizioni non accompagnate dal viaggiatore, e non aventi perciò diritto alla franchigia stessa, e per evitare altresì che con uno stesso biglietto si possano eseguire successivamente più spedizioni.

c) per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli a tariffa ridotta il servizio si effettua fra il continente e la Sicilia da una parte e la Sardegna dall'altra ed è ammesso da tutte le stazioni continentali ed insulari dello Stato e viceversa, col computo dei prezzi in base ai percorsi ferroviari cumulati, in analogia a quanto è indicato per il corrispondente servizio diretto con la Sicilia, con l'aggiunta delle quote marittime indicate negli allegati A e B dell'« Istruzione relativa al trasporto viaggiatori e bagagli a tariffa ridotta in servizio diretto ferroviario-marittimo, ecc., ed. 1/8/1932 ». (comma c) del precedente punto I).

A deroga di quanto è detto al precedente comma c), dalle stazioni delle ferrovie ex-secondarie Sarde (linee Bosa-Macomer-Nuovo e Tirso-Chilivani, Cagliari-Mandas Arbatax, Mandas-Sorgono, Gairo-Jerzu, Monti-Tempio, Sassari-Alghero), possono essere rilasciati biglietti in base alla concessione speciale B, valevoli esclusivamente per gli scali marittimi di Civitavecchia e di La Maddalena.

Nel senso inverso, e cioè in destinazione delle stazioni delle linee suddette, i biglietti in parola possono essere rilasciati solo dalle Agenzie marittime di Civitavecchia (Società Tirrenia) e di La Maddalena (Società Sarda di Navigazione).

Per detti trasporti la tassazione ha luogo sui percorsi separati delle Amministrazioni interessate, con l'applicazione delle competenti tariffe.

IV. — *Servizio cumulativo a tariffa ordinaria per viaggiatori e bagagli fra le stazioni del continente e quelle Sarde dello Stato, delle FF. Complementari della Sardegna e lo scalo di La Maddalena.*

Detto servizio si effettua alle condizioni e con l'applicazione dei prezzi risultanti per le sole relazioni ammesse dalle relative Condizioni e Tariffe, parte I, Trasporti viaggiatori e bagagli, ed 1/7/1930 (Vedansi gli esempi di tassazione bagagli nell'allegato A al presente Ordine di Servizio).

V. — *Colli espressi.* — Alle spedizioni dalla Sardegna al continente o viceversa, via Civitavecchia Terrano-

va P. I. B., si deve applicare, in aggiunta alla tassa normale computata per il chilometraggio complessivo in base alla tariffa N. 10 G. V. e a quella per la consegna a domicilio (Tariffe e Condizioni per i trasporti a domicilio delle merci e dei bagagli nelle stazioni della Rete dello Stato, ed. febbraio 1935 XIII), la quota di L. 10,20 per collo, comprendente il nolo per la traversata marittima e le spese portuali a Civitavecchia.

CAPO III.

I. — *Trasporti interessanti linee in particolari condizioni di esercizio.* — Si rammenta che in base alle norme di cui il Capo XVIII delle vigenti « Condizioni e Tariffe » che hanno unificati i criteri di tassazione dei trasporti interessanti le linee in particolari condizioni di esercizio, per i trasporti di cui ai punti I e II del precedente Capo II interessanti eventualmente le linee suddette, sono applicabili, per quanto concerne la tassazione dei trasporti viaggiatori, le norme di cui al punto IX delle Avvertenze premesse al « Prontuario dei prezzi fatti ed. 1/1/1935 » e per i bagagli quelle riportate al paragrafo 2 dell'Allegato 4 al punto 791 del B. C. 24/1934.

II. — *Tessere di autorizzazione.* — Ai possessori di tessere di autorizzazione che richiedono il passaggio tanto per la Sicilia (Napoli-Palermo) quanto per la Sardegna (Civitavecchia-Terranova P. I. B. o Civitavecchia-La Maddalena) si dovranno rilasciare i biglietti facoltativi mod. Ci. 205 A, computando le quote ferroviarie sui percorsi cumulati continentali, siciliani e sardi Stato in base alla tariffa N. 5 e le quote marittime indicate ai precedenti punti I a) e II a) del Capo II.

III. — *Viaggi dei ragazzi.* — Non è ammesso il servizio ferroviario marittimo per i viaggi dei ragazzi di età compresa fra i tre ed i dieci anni.

IV. — *Modificazioni alla tariffa.* — In conseguenza dell'andata in vigore delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone ed. 1/1/1935/XIII » si indicano

nell'allegato C al presente Ordine di Servizio le modificazioni da apportarsi alle « Condizioni e Tariffe Parte I, Trasporti di viaggiatori e Bagagli in servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna ed. 1/7/1930 ».

V. — *Norme contabili.* — Nulla è variato in merito alla contabilizzazione dei biglietti a destinazione fissa a tariffa ordinaria e dei biglietti a tagliandi.

Essendo unica e progressiva per tutte le biglietterie della rete la numerazione dei biglietti mod. Ci. 205 A, la loro contabilizzazione deve continuare ad eseguirsi nel prospetto XV del mod. Ci. 214a, qualunque sia la specie del viaggio e la tariffa applicata.

Qualora la vendita risulti negativa il mod. Ci. 214a non dovrà essere compilato e la relativa situazione di cassellario sarà riportata nell'apposito prospetto del mod. Ci. 213a.

CAPO IV.

I. — VIAGGI IN SERVIZIO FERROVIARIO-MARITTIMO CON LA SICILIA E LA SARDEGNA DA PARTE DI AGENTI MUNITI DI BIGLIETTO GRATUITO CHE PROVVEDANO A PROPRIE SPESE ALLA TRAVERSATA MARITTIMA

Per i viaggi del personale dipendente dalla nostra Amministrazione e per quelli delle rispettive famiglie è ammessa la facoltà di seguire la via marittima Napoli-Palermo (beninteso quando il titolare provveda a proprie spese alla traversata marittima) semprechè nel percorso *ferroviario* che il biglietto consente di seguire, siano comprese le località di Napoli e Palermo (vedansi paragrafi 83 e 87 delle « Norme per le concessioni di viaggio e di trasporto, ed. 1930 »).

Per i viaggi del personale di altre Amministrazioni nazionali ed estere in rapporti di scambio, è ammessa la stessa facoltà con le modalità di cui al par. 102 delle succitate Norme e cioè, nel caso di viaggio ferroviario e marittimo dal continente alla Sicilia e alla Sardegna o vice-

versa, con l'obbligo di indicare sul biglietto i due tratti ferroviari.

Peraltro, quando si tratti di personale di Amministrazioni italiane (par. 103 delle ripetute Norme) dovrà sempre verificarsi la circostanza che i due tratti segnati nel biglietto debbono essere compresi nella via ferroviaria più breve o in una deviazione ammessa, mentre trattandosi di personale di Amministrazioni estere (par. 104 delle stesse Norme) i due tratti ferroviari potranno comunque figurare sul biglietto, essendo ammesso a favore di detto personale il rilascio di biglietti con la percorrenza esposta a forma di itinerario e perciò senza l'obbligo di seguire la via più breve.

II. — VIAGGI IN SERVIZIO FERROVIARIO-MARITTIMO FRA IL CONTINENTE, LA SICILIA E LA SARDEGNA DA PARTE DI VIAGGIATORI GIÀ MUNITI DI BIGLIETTO GRATUITO O A PREZZO RIDOTTO VALEVOLE PER LA TRAVERSATA MARITTIMA.

Ai viaggiatori eventualmente già provvisti di recapito a pagamento o gratuito, valevole per la sola traversata marittima, che richiedessero il biglietto a tariffa ordinaria o ridotta per il solo percorso continentale e insulare, potranno essere rilasciati, a seconda della specie del viaggio, biglietti facoltativi mod. Ci. 201, Ci. 202, Ci. 203 o Ci. 197, col prezzo computato sui percorsi ferroviari cumulati continentali ed insulari, tenendo conto, agli effetti della validità e delle fermate, della distanza complessiva ferroviaria e marittima.

Quanto sopra dovrà esser fatto risultare con apposita annotazione da praticarsi sul biglietto.

III. — VIAGGI E TRASPORTI GRATUITI SULLA LINEA DI NAVIGAZIONE CIVITAVECCHIA-TERRANOVA P. I. B.

Le concessioni per i viaggi e trasporti gratuiti da Civitavecchia a Terranova P. I. B. sono disciplinati dalle seguenti norme:

a) la traversata gratuita ai possessori di carte di libera circolazione Serie A, Al. col bordo rosso e di biglietti a libretto Serie As, nonchè ai portatori di biglietti Serie Bs da Civitavecchia a Terranova P. I. B. e viceversa, per la classe corrispondente indicata nei biglietti suddetti;

b) la traversata gratuita, alle condizioni di cui al punto a), a tutti i ferrovieri in servizio od in pensione e loro famiglie, comprese le domestiche, che abbiano stabile dimora in Sardegna, dietro presentazione dei biglietti Serie B2, B4, B6 e Bd, e di apposita credenziale personale rilasciata dal Capo della Delegazione di Cagliari;

c) un quantitativo da stabilirsi di biglietti per un solo viaggio da rilasciarsi agli agenti e relative famiglie che per giustificati motivi abbiano la necessità di recarsi in Sardegna. (Le domande per tali concessioni dovranno essere trasmesse d'ufficio al Servizio Personale e Affari Generali — Ufficio I — Sezione II);

d) il trasporto di mobilia e masserizie del personale nei soli casi in cui venga accordata la concessione gratuita sulle Ferrovie dello Stato, e dei bagagli per ragioni esclusive di servizio, nonchè il trasporto di materiali effettuato per conto dei Servizi dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Si ritiene opportuno avvertire che la traversata gratuita dà diritto al letto per i viaggiatori di I e di II classe, ed al trasporto gratuito del bagaglio nella misura di kg. 100 per i viaggiatori di I classe e di kg. 70 per ciascun viaggiatore di II e di III classe.

Si chiarisce che le disposizioni contenute nel precedente comma d), circa la gratuità sul percorso marittimo (Civitavecchia-Terranova P. I. B. e viceversa — ammessa per le spedizioni a bagaglio che si effettuano fra il continente e la Sardegna (stazioni delle FF. SS.) dal personale ferroviario — valgono soltanto per i trasporti che si eseguono per ragioni di servizio riconosciute dalla Amministrazione Ferroviaria, poichè soltanto in questo caso l'Amministrazione stessa si assume il carico di rimborsare alla Società Tirrenia le tasse di trasbordo da questa pagate ai transiti marittimi per l'imbarco e lo

sbarco dei colli, e di pagare alla Società medesima le tasse di nolo dovute sul peso eventualmente eccedente i limiti della franchigia accordata sul percorso marittimo, come detto sopra, nella misura di kg. 100 per i viaggiatori di I classe e di kg. 70 per quelli di II e III classe.

In relazione a quanto precede le stazioni dovranno prestare la massima attenzione nell'accettazione delle spedizioni a bagaglio — con buoni di servizio — in servizio ferroviario marittimo fra il continente e la Sardegna (stazioni delle FF. SS.) e dovranno osservare all'uopo scrupolosamente le norme seguenti:

1) *Trasporti esenti da ogni pagamento.* — La spedizione gratuita del bagaglio in servizio ferroviario marittimo con la Sardegna (Ferrovie Stato) sarà da ammettersi soltanto quando vengano presentati i buoni di vecchio tipo, a foglietto semplice, senza serie e senza tagliandi per fermate intermedie, validi per una sola spedizione.

Anche i possessori di carte di libera circolazione con autorizzazione permanente al trasporto gratuito del bagaglio sulle linee delle Ferrovie dello Stato, che intendano effettuare direttamente, fra il continente e la Sardegna, la spedizione del loro bagaglio per ragioni di servizio, dovranno presentare i buoni di vecchio tipo di cui sopra.

In questi casi soltanto le stazioni eseguiranno le spedizioni senza riscuotere alcuna tassa.

2) *Trasporti soggetti al pagamento.*

a) *Spedizioni con buoni Bg2 a tagliandini per fermate intermedie, e con carte di libera circolazione.* — Le spedizioni di bagaglio in servizio ferroviario-marittimo con la Sardegna (Ferrovie Stato) per conto particolare del personale ferroviario, effettuate verso presentazione del buono Bg2, oppure verso presentazione permanente al trasporto gratuito del bagaglio, sono ammesse soltanto alla condizione che vengano pagate a partenza tutte le tasse dovute, sia per le spese locali di trasbordo ai transiti marittimi, e cioè:

Lire 0321 per ogni dieci kg. indivisibili di peso, con un minimo di Lire 5 per spedizione, per il transito di Civitavecchia;

Lire 0,25 per ogni 10 kg. indivisibili di peso, con un minimo di Lire 5 per spedizione, per il transito di Terranova P. I. B.

da applicarsi sul peso complessivo della spedizione, senza franchigia alcuna; sia per il nolo marittimo, da computarsi, quest'ultimo, in ragione di L. 3 per ogni 10 kg. indivisibili sul peso eventualmente eccedente la franchigia consentita di kg. 100 per i viaggiatori di I classe e di kg. 70 per quelli di II e III classe; non essendo valevoli all'uopo i buoni ferroviari.

Per i ragazzi inferiori ai 10 anni la franchigia è ridotta alla metà.

Si rammenta che in questi casi sono ammessi al trasporto bagaglio soltanto gli effetti di uso personale.

b) *Trasporti con buoni bagaglio rilasciati agli Onorevoli Senatori e Deputati, loro famiglie e loro persone di servizio.* — Le spedizioni di bagaglio in servizio ferroviario marittimo con la Sardegna (Ferrovie Stato) presentate per l'accettazione in appoggio ai buoni bagaglio degli Onorevoli Senatori e Deputati dovranno essere accettate alle condizioni ed ai prezzi indicati al precedente comma a).

Ogni buono dà diritto al trasporto di kg. 25. Per le spedizioni di peso superiore potranno essere presentati, per il percorso ferroviario, più buoni. I buoni stessi però non sono valevoli per il trasporto gratuito sul mare del peso eccedente i limiti della franchigia.

3) *Disposizioni contabili.* — Le tasse di trasbordo e di nolo marittimo, di cui al precedente punto 2), saranno applicate e riscosse dalla stazione che emette la bolletta a bagaglio per la tratta comprendente il percorso marittimo, e cioè dalla stazione di origine del trasporto, se la spedizione da e per la Sardegna viene effettuata senza fermate intermedie, o, in caso diverso, dall'ultima stazione di fermata prima della traversata marittima.

Il diritto fisso, invece, sarà applicato e riscosso sempre dalla stazione di origine del trasporto.

Le somme riscosse per tasse di trasbordo, nolo marittimo, e diritti fissi dovranno essere indicate, come di regola, sulle tre sezioni dei documenti di trasporto.

La contabilizzazione degli importi suddetti dovrà avvenire giornalmente con le stesse modalità previste per tutti gli altri introiti dei trasporti a bagaglio, ed a fine mese le spedizioni effettuate saranno da inscrivere, promiscuamente con le altre del servizio cumulativo, sui riassunti mod. Ci. 265a.

I buoni bagaglio presentati per la spedizione, o i tagliandi dei mod. Bg2, ritirati nei casi di spedizione con fermate intermedie, dovranno essere inviati dalle stazioni al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze a corredo dei riassunti mensili suddetti.

Dalla data di pubblicazione del presente Ordine di Servizio rimangono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 205-1985-XIV.
Mod. C1 205-4 (tipo generico per le stazioni e agenzie della Rete) (Recto)

<p>FERROVIE DELLO STATO Biglietto speciale C1 205 A N. 340008 * SERIE A Valido per il viaggio di (1) a (2) a tariffa (3) a</p> <p>Validità giorni Fermane N.º</p> <p>Concessione (1) Libretto N.º Scrittorio n.º Richiesta n.º Annotazioni</p> <table border="1"> <tr><th>POSTI</th><th>IMPORTO</th></tr> <tr><td>1. C. R. L.</td><td>1</td></tr> <tr><td>2. C. R. L.</td><td>2</td></tr> <tr><td>3. C. R. L.</td><td>3</td></tr> </table>	POSTI	IMPORTO	1. C. R. L.	1	2. C. R. L.	2	3. C. R. L.	3	<p>NAVIGAZIONE SERIE A Biglietto speciale C1 205 A N. 340008 * Valido per il viaggio di (1) a (2) a tariffa (3) a</p> <p>Tagliando di ANDATA per la traversata marittima da (4) a (5) a Sig. (6)</p> <p>Concessione (1) Libretto N.º Scrittorio n.º Richiesta n.º</p> <p>(1) Solo andata o andata e ritorno. (2) Ordinaria o ridotta. (3) Indicare se militare o concessione speciale (lettera o numerici) o concessione eccezionale (specie) NON CEDIBILE</p> <p>Spazio riservato a timbro, bolli, ecc. (quando richiesti)</p> <p>Timbro a data della stazione per il viaggio di Ritorno (Il viaggiatore è tenuto a cuocere le ammissioni l'apposizione prima di scendere dal treno)</p> <p>ANDATA FERMATE Per i viaggi che le ammissioni le ammissioni 3 1 1 3 2 1 1</p>	<p>FERROVIE DELLO STATO Biglietto speciale C1 205 A N. 340008 * SERIE A Valido per il viaggio di (1) a (2) a tariffa (3) a</p> <p>Validità giorni Fermane N.º</p> <p>Concessione (1) Libretto N.º Scrittorio n.º Richiesta n.º Annotazioni</p> <table border="1"> <tr><th>POSTI</th><th>IMPORTO</th></tr> <tr><td>1. C. R. L.</td><td>1</td></tr> <tr><td>2. C. R. L.</td><td>2</td></tr> <tr><td>3. C. R. L.</td><td>3</td></tr> </table>	POSTI	IMPORTO	1. C. R. L.	1	2. C. R. L.	2	3. C. R. L.	3	<p>SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO MARITTIMO</p> <p>Concessione (1) Libretto N.º Scrittorio n.º Richiesta n.º</p> <p>(1) Solo andata o andata e ritorno. (2) Ordinaria o ridotta. (3) Indicare se militare o concessione speciale (lettera o numerici) o concessione eccezionale (specie) NON CEDIBILE</p> <p>Spazio riservato a timbro, bolli, ecc. (quando richiesti)</p> <p>Timbro a data della stazione per il viaggio di Ritorno (Il viaggiatore è tenuto a cuocere le ammissioni l'apposizione prima di scendere dal treno)</p> <p>ANDATA FERMATE Per i viaggi che le ammissioni le ammissioni 3 1 1 3 2 1 1</p>	<p>SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO MARITTIMO</p> <p>Concessione (1) Libretto N.º Scrittorio n.º Richiesta n.º</p> <p>(1) Solo andata o andata e ritorno. (2) Ordinaria o ridotta. (3) Indicare se militare o concessione speciale (lettera o numerici) o concessione eccezionale (specie) NON CEDIBILE</p> <p>Spazio riservato a timbro, bolli, ecc. (quando richiesti)</p> <p>Timbro a data della stazione per il viaggio di Ritorno (Il viaggiatore è tenuto a cuocere le ammissioni l'apposizione prima di scendere dal treno)</p> <p>ANDATA FERMATE Per i viaggi che le ammissioni le ammissioni 3 1 1 3 2 1 1</p>
POSTI	IMPORTO																			
1. C. R. L.	1																			
2. C. R. L.	2																			
3. C. R. L.	3																			
POSTI	IMPORTO																			
1. C. R. L.	1																			
2. C. R. L.	2																			
3. C. R. L.	3																			

Segue ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 205 1085-XIV.
 Mod. C. 205-A (tipo generico per le stazioni e agenzie della Rete)
 (Verso - identico per i tre modelli compresi nel presente allegato)


Sezione di contabilità da trattarsi dalla Stazione od Agenzia di emissione del biglietto per essere allegata alla relativa contabilità insieme, quando del caso, al documento ritirato al viaggiatore

TAGLIANDO N. 2

Da compilarsi, anzitutto, alla sezione di contabilità, quando trattasi di viaggio di solidarietà. Quando trattasi di viaggio di andata e ritorno dovrà invece essere lasciato unito al biglietto per essere consegnato dal viaggiatore all'agente marittimo o al personale del proscosto per l'assegnazione della cabina.

Cabine N.
 Cucette N.
 Proscosto

Partenza
 tempo permettendolo



Chilometri

100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000
6100	6200	6300	6400	6500	6600	6700	6800	6900	7000
7100	7200	7300	7400	7500	7600	7700	7800	7900	8000
8100	8200	8300	8400	8500	8600	8700	8800	8900	9000
9100	9200	9300	9400	9500	9600	9700	9800	9900	10000

LINEE CONTINENTALI

Formatura di Controllo nel viaggio di Andata

LINEE SICULE

AVVERTENZE

- 1 - La durata di validità dei biglietti e il numero delle fermate sono stabilite nelle Tariffe e dalle altre pubblicazioni relative al servizio ferroviario-marittimo. In occasione di ritardazioni di carattere eccezionale potranno essere stabilite speciali formalità per l'uso delle fermate e limitati il numero e la durata delle medesime.
- 2 - Il viaggiatore deve, in ogni caso, presentarsi all'Agenzia di Navigazione dello scalo d'imbarco per la validazione del biglietto e l'assegnazione del posto in cabina.
- 3 - Nel prezzo del biglietto non è compreso il costo del vitto che è obbligatorio per le sole traversate di durata superiore alle 12 ore e deve pagarsi all'Agenzia di Navigazione dello scalo d'imbarco né le spese d'imbarco e sbarco nei porti dove i piroscafi non attraccano alla banchina. In tali località i viaggiatori debbono quindi provvedere per loro conto all'imbarco e sbarco.
- 4 - Non è ammesso il rilascio di questo biglietto per i ragazzi che pagano la metà del prezzo stabilito per gli adulti. Essi sono quindi trasportati con biglietti separati da acquistarsi rispettivamente alle stazioni ferroviarie ed alle agenzie marittime.

Chilometri

100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000
6100	6200	6300	6400	6500	6600	6700	6800	6900	7000
7100	7200	7300	7400	7500	7600	7700	7800	7900	8000
8100	8200	8300	8400	8500	8600	8700	8800	8900	9000
9100	9200	9300	9400	9500	9600	9700	9800	9900	10000

LINEE CONTINENTALI

Formatura di Controllo nel viaggio di Ritorno

LINEE SICULE

TAGLIANDO N. 1

Da consegnarsi all'agenzia marittima ed al personale del Proscosto per l'assegnazione della cabina.

Cabine N.
 Cucette N.
 Proscosto

Partenza
 (tempo permettendolo)



Segna ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO 205 1935-XIV

Mod. C: 205-A (per le Agenzie Marittime delle Società di Navigazione)

- Agenzia Marittima di Napoli
- di Palermo
- di Civitavecchia
- di Terranova P. I. R.
- di La Maddalena
- Società di Navigazione e Tirrenia
- Società Sarda di Navigazione

Napoli - Agenzia Marittima: Società Tirrenia

SEGRETERIA DI NAVIGAZIONE

(Ponte nave Floro-Citri e Ferrovie dello Stato)

Biglietto speciale C: 205 A N.000000 *

SERIE A Valido per il viaggio di (1) da a tariffa (2) a

Validità giorni Fermate N.º

Concessione (3) Libretto N. Scontroino a Richiesta a Sig. Annotazioni

POSTI	IMPORTO
1. C. N.	L
2. C. N.	»
3. C. N.	»

Totale L.

di cui per la traversata marittima / Libretto N. Scontroino a Richiesta a Sig. Annotazioni

Il Bigliettario

TIMBRO A DATA

(1) Solo andata o andata e ritorno (2) Ordinaria o ridotta. (3) Indicare se militare o concessione speciale (esenzione tasse) o concessione speciale (esenzione tasse) o concessione speciale (esenzione tasse)

Napoli - Agenzia Marittima: Società Tirrenia

SEGRETERIA DI NAVIGAZIONE

(Ponte nave Floro-Citri e Ferrovie dello Stato)

Biglietto speciale C: 205 A N.000000 *

SERIE A Valido per il viaggio di (1) da a tariffa (2) a

Validità giorni Fermate N.º

Concessione (3) Libretto N. Scontroino a Richiesta a Sig. Annotazioni

POSTI	IMPORTO
1. C. N.	L
2. C. N.	»
3. C. N.	»

Totale L.

di cui per la traversata marittima / Libretto N. Scontroino a Richiesta a Sig. Annotazioni

Il Bigliettario

TIMBRO A DATA

(1) Solo andata o andata e ritorno (2) Ordinaria o ridotta. (3) Indicare se militare o concessione speciale (esenzione tasse) o concessione speciale (esenzione tasse) o concessione speciale (esenzione tasse)

Napoli - Agenzia Marittima: Società Tirrenia

SEGRETERIA DI NAVIGAZIONE

(Ponte nave Floro-Citri e Ferrovie dello Stato)

Biglietto speciale C: 205 A N.000000 *

SERIE A Valido per il viaggio di (1) da a tariffa (2) a

Validità giorni Fermate N.º

Concessione (3) Libretto N. Scontroino a Richiesta a Sig. Annotazioni

POSTI	IMPORTO
1. C. N.	L
2. C. N.	»
3. C. N.	»

Totale L.

di cui per la traversata marittima / Libretto N. Scontroino a Richiesta a Sig. Annotazioni

Il Bigliettario

TIMBRO A DATA

(1) Solo andata o andata e ritorno (2) Ordinaria o ridotta. (3) Indicare se militare o concessione speciale (esenzione tasse) o concessione speciale (esenzione tasse) o concessione speciale (esenzione tasse)

Napoli - Agenzia Marittima: Società Tirrenia

SEGRETERIA DI NAVIGAZIONE

(Ponte nave Floro-Citri e Ferrovie dello Stato)

Biglietto speciale C: 205 A N.000000 *

SERIE A Valido per il viaggio di (1) da a tariffa (2) a

Validità giorni Fermate N.º

Concessione (3) Libretto N. Scontroino a Richiesta a Sig. Annotazioni

POSTI	IMPORTO
1. C. N.	L
2. C. N.	»
3. C. N.	»

Totale L.

di cui per la traversata marittima / Libretto N. Scontroino a Richiesta a Sig. Annotazioni

Il Bigliettario

TIMBRO A DATA

(1) Solo andata o andata e ritorno (2) Ordinaria o ridotta. (3) Indicare se militare o concessione speciale (esenzione tasse) o concessione speciale (esenzione tasse) o concessione speciale (esenzione tasse)

Napoli - Agenzia Marittima: Società Tirrenia

SEGRETERIA DI NAVIGAZIONE

(Ponte nave Floro-Citri e Ferrovie dello Stato)

Biglietto speciale C: 205 A N.000000 *

SERIE A Valido per il viaggio di (1) da a tariffa (2) a

Validità giorni Fermate N.º

Concessione (3) Libretto N. Scontroino a Richiesta a Sig. Annotazioni

POSTI	IMPORTO
1. C. N.	L
2. C. N.	»
3. C. N.	»

Totale L.

di cui per la traversata marittima / Libretto N. Scontroino a Richiesta a Sig. Annotazioni

Il Bigliettario

TIMBRO A DATA

(1) Solo andata o andata e ritorno (2) Ordinaria o ridotta. (3) Indicare se militare o concessione speciale (esenzione tasse) o concessione speciale (esenzione tasse) o concessione speciale (esenzione tasse)

Segue ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO 215 1935 XIV.
Mod. C. 205-A (per le Agenzie all'estero)

COMPAGNIA ITALIANA-TURISMO

C. I. T.

Mod. C. 205-A
FERROVIE DELLO STATO
Biglietto speciale per Uffici all'estero

SERIE A

Valido per il viaggio di⁽¹⁾

a tariffa⁽²⁾ da

via

Validità giorni

Fermate N.º

CONCESSIONE ⁽³⁾	LIBRETTO N.º	SCONTRINO	RICHIESTA	ANNOTAZIONI
1. U. M. L.	1. U. M. L.	2. U. M. L.	3. U. M. L.	
2. U. M. L.	2. U. M. L.	3. U. M. L.	4. U. M. L.	
3. U. M. L.	3. U. M. L.	4. U. M. L.	5. U. M. L.	

di cui per la traversata marittima

Il Biglietto-tariffa

POSTI	IMPORTO
1. U. M. L.	
2. U. M. L.	
3. U. M. L.	

TIMBRO A DATA dell'Ufficio di distribuzione

(1) Solo andata e andata e ritorno.
(2) Ordinaria o ridotta.
(3) Indicare se militare o concessione speciale (lettera o numero) o concessione (eccetto-
tione speciale).

COMPAGNIA ITALIANA-TURISMO

C. I. T.

Mod. C. 205-A
FERROVIE DELLO STATO
Biglietto speciale per Uffici all'estero

SERIE A

Valido per il viaggio di⁽¹⁾

a tariffa⁽²⁾ da

via

Validità giorni

Fermate N.º

CONCESSIONE ⁽³⁾	LIBRETTO N.º	SCONTRINO	RICHIESTA	ANNOTAZIONI
1. U. M. L.	1. U. M. L.	2. U. M. L.	3. U. M. L.	
2. U. M. L.	2. U. M. L.	3. U. M. L.	4. U. M. L.	
3. U. M. L.	3. U. M. L.	4. U. M. L.	5. U. M. L.	

di cui per la traversata marittima

Il Biglietto-tariffa

POSTI	IMPORTO
1. U. M. L.	
2. U. M. L.	
3. U. M. L.	

TIMBRO A DATA della stazione per il viaggio di ritorno

(1) Solo andata e andata e ritorno.
(2) Ordinaria o ridotta.
(3) Indicare se militare o concessione speciale (lettera o numero) o concessione (eccetto-
tione speciale).

Mod. C. 205-A
NAVIGAZIONE
UFFICI ALL'ESTERO

SERIE A

Valido per il viaggio

a tariffa⁽²⁾ da

via

Validità giorni

Fermate N.º

CONCESSIONE ⁽³⁾	LIBRETTO N.º	SCONTRINO	RICHIESTA	ANNOTAZIONI
1. U. M. L.	1. U. M. L.	2. U. M. L.	3. U. M. L.	
2. U. M. L.	2. U. M. L.	3. U. M. L.	4. U. M. L.	
3. U. M. L.	3. U. M. L.	4. U. M. L.	5. U. M. L.	

di cui per la traversata marittima

Il Biglietto-tariffa

POSTI	IMPORTO
1. U. M. L.	
2. U. M. L.	
3. U. M. L.	

TIMBRO A DATA dell'Ufficio di distribuzione

(1) Solo andata e andata e ritorno.
(2) Ordinaria o ridotta.
(3) Indicare se militare o concessione speciale (lettera o numero) o concessione (eccetto-
tione speciale).

SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO MARITTIMO

SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO MARITTIMO

SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO MARITTIMO

SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO MARITTIMO

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 205 1935-XIV.

Esempi di regolarizzazione dei biglietti valevoli dal continente alla Sicilia e viceversa, in possesso di viaggiatori che intendono seguire nel tratto Napoli-Palermo una via (traversata marittima o percorso ferroviario) diversa da quella inizialmente stabilita. (Capo II, punto I del testo).

Esempio 1° — Biglietto di corsa semplice di I classe a tariffa ordinaria da Milano Centrale a Palermo Centrale, via Bologna, Vernio, Siena, Roma, Villa Literno, Battipaglia, Villa S. Giovanni:

Km. 1536+52 (deviazione Bologna-Siena) = Km. 1588
Prezzo L. 446,00

Il viaggiatore giunto a Napoli, si presenta alla stazione o all'Agenzia della Società Tirrenia per ottenere che gli venga rilasciato un biglietto valevole per effettuare la traversata marittima Napoli-Palermo, anzichè proseguire il viaggio per la via ferroviaria.

L'Ufficio computerà il prezzo di un biglietto col seguente itinerario:

Milano Centrale-Napoli		
Marittima	km. 842	
Deviazione Bologna-Vernio-		
Siena	» 52	
	<hr/>	
	km. 894	
Traversata marittima		» 160,30
		<hr/>
		Totale L. 484,30

Ritirerà quindi al viaggiatore il biglietto di cui è in possesso e gli rilascerà un biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria del servizio ferroviario-marittimo con le norme di cui la parte relativa del Capo II punto I del presente Ordine di servizio, riscuotendo la differenza fra le due tasse (L. 484,30—446) in lire 38,30, più L. 3,90 per il diritto d'esazione previsto dal § 10 art. 8 C. T. Totale L. 42,20.

Esempio 2° — Biglietto di doppia corsa di I. Classe per la Primavera Siciliana da Pisa Centrale a Siracusa, via esclusivamente ferroviaria:

Pisa Centrale-Siracusa, via Roma, Villa Literno, Napoli, Villa S. Giovanni == km. 1201	Prezzo L. 191,00
Ritorno	» 191,00
<hr/>	
Totale L. 382,00	

Al viaggiatore che, giunto a Napoli, desidera per il viaggio di andata effettuare la traversata marittima Napoli-Palermo, dovrà essere ritirato il biglietto originario e rilasciato un biglietto di andata e ritorno del servizio ferroviario-marittimo Mod. C¹ 205 A, con la tassa computata in base alla seguente regolarizzazione:

Pisa Centrale-Napoli		
Marittima	km. 557	
Palermo Centrale-Siracusa	» 314	
	<hr/>	
	km. 871	Prezzo L. 161,00
Traversata marittima		» 123,50
		<hr/>
		Viaggio di andata L. 284,50
Siracusa-Pisa Centrale km. 1201		» 191,00
		<hr/>
Totale L. 475,50		

Dal viaggiatore dovrà quindi esigersi la differenza fra i due prezzi (L. 475,50 — 382,00) pari a L. 93,50 più il diritto d'esazione di L. 9,40. Totale L. 102,90.

Si tenga presente che nel caso di cui al secondo esempio il biglietto di andata e ritorno Mod. C¹ 205 A, che viene rilasciato in luogo di quello ritirato, contiene due tagliandi di navigazione. E poichè solo uno di essi, quello di andata, deve essere ritirato dallo scalo di Napoli all'atto in cui il viaggiatore accede al piroscalo, il tagliando di ritorno dovrà essere dall'Ufficio distributore staccato dal biglietto, ed allegato, insieme alla matrice del nuovo biglietto rilasciato, alla contabilità mensile, come prescrive il testo relativo.

Esempio 3° — Biglietto di doppia corsa militare di II. classe Milano Centrale-Trapani, via esclusivamente ferroviaria:

Milano Centrale-Trapani, via Bologna, Vernio, Firenze, Chiusi, Roma, Villa Literno, Napoli, Villa S. Giovanni, Messina, Palermo	km. 1731	
Deviazione Bologna-Vernio- Arezzo	» 11	
	<hr/>	
	km 1742	Prezzo L. 96,50
	Ritorno	» 96,50
		<hr/>
		Totale L. 193,00

Al viaggiatore che giunto a Napoli, intenda sostituire il biglietto di cui è in possesso con altro valevole per la via mista ferroviario-marittima, tanto per la corsa di andata, quanto per quella di ritorno, dovrà essere ritirato il biglietto e sostituito con altro di andata e ritorno Mod. C¹ 205 A con la tassa computata in base alla seguente regolarizzazione:

Milano C.-Napoli Marittima km.	842	
Deviazione Bologna-Vernio Arezzo	» 11	
Palermo C.-Trapani	» 195	
	<hr/>	
	km. 1048	
		Prezzo ridotto 70%
		cl. II. L. 73,00
		Traversata marittima » 81,05
		<hr/>
		L. 154,05
		Ritorno » 154,05
		<hr/>
		Totale L. 308,10

Pertanto il viaggiatore dovrà essere assoggettato al pagamento della differenza fra le due tasse (L. 308,10—

L. 193) pari a L. 115,10 + 10 (1) per diritto di esazione, in totale L. 125,10.

Esempio 4° — Biglietto di doppia corsa per 2 viaggiatori di 3^a classe fruienti della concessione speciale XX da Trapani a Roma, via mista ferroviaria-marittima.

Trapani-Palermo	km.	195			
Napoli M.-Roma	»	221			
				km. 416	Prezzo L. 15,90
					Ritorno » 15,90
				Traversate marittime »	59,30
					L. 91,10
				Per 2 viaggiatori	L. 182,20

Giunti a Palermo i viaggiatori si presentano alla stazione e chiedono di proseguire il viaggio, tanto nell'andata quanto nel ritorno, per la via ferroviaria.

La stazione ritirerà ai viaggiatori il biglietto del servizio ferroviario-marittimo di cui sono in possesso e rilascerà loro un biglietto mod. Ci 197, con la regolarizzazione computata nel modo seguente:

Trapani, Palermo, Messina, Villa S. Giovanni, Battipaglia, Napoli, Villa Literno, Roma Termini	km. 1110	Prezzo L. 29,50			
		Ritorno »	29,50		
					L. 59,00
				Per 2 viaggiatori	L. 118,00

In questo caso nessun rimborso è dovuto ai viaggiatori per la differenza di L. 64,20 in più pagata per il biglietto originario.

S'intende che tali regolarizzazioni sono possibili ogni qual volta al viaggiatore, per fatto dell'itinerario del biglietto di cui è in possesso, sia consentito di transitare da Napoli a Palermo.

(1) massimo consentito.

AVVERTENZE.

- 1° Il diritto di esazione previsto dal § 10, art. 8 delle C. e T. dovrà essere arrotondato, quando occorra, conforme è stabilito al § 5, lettera a) dell'art. 17 delle C. e T.
- 2° Sui nuovi biglietti emessi in sostituzione di quelli originari dovrà sempre risultare: il nuovo itinerario prescelto, la quantità dei viaggiatori, l'importo riscosso a titolo di regolarizzazione e la specie del trasporto. Tali dati dovranno essere ripetuti anche, quando del caso, sul tagliando o sui tagliandi di navigazione, con la indicazione, nell'apposito spazio, della quota relativa alla traversata marittima.
- 3° Ove dal computo del prezzo relativo al biglietto originario di viaggio risultasse un'eccedenza o una deficienza di tassa resta inteso che la regolarizzazione dovrà farsi, per ovvie ragioni, in base all'importo effettivamente pagato dal viaggiatore a partenza.

ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N.-205 1935-XIV.

Esempi di tassazione di trasporti di bagagli a tariffa ordinaria in servizio diretto ferroviario marittimo con la Sardegna. (Capo II, Punto II comma b del testo).

Esempio 1° — Kg. 220 di bagaglio (effetti d'uso personale e domestico) da Prato T. a Terranova P.I.B.

Viaggiatore di 2° classe (Kg. 70 di franchigia marittima).

Quota Ferrovie Stato da Prato a Civitavecchia (Km. 337) classe 1° L. $569,54 \times 22 =$. . . L. 125,29

1° arrotondamento (art. 67 delle C. e T.) » 0,01

L. 125,30

Addizionale pro-mutilati » 0,05

L. 125,35

2° arrotondamento (art. 67 C. e T.) . . . » 0,65

Totale tasse ferroviarie L. 126,—

Quota marittima da Civitavecchia a Terranova P.I.B. L. $2,173 \times 15 =$. . . L. 32,59

Spese locali al transito di Civitavecchia L. $0,17383 \times 22 =$. . . L. 3,82

L. 36,41

Arrotondamento (art. 67 delle Tariffe) . » 0,09

Totale tasse marittime L. 36,50

Prezzo complessivo del trasporto L. 162,50

Esempio 2° — Kg. 80 di bagaglio (cose d'uso personale e domestico) da Borgo Panigale a La Maddalena.

Viaggiatore di 3° classe (Kg. 70 di franchigia marittima).

Quota Ferrovie Stato da Borgo Panigale a Civitavecchia (Km.416) classe 1° prezzo fatto come da prontuario L. 54,— L. 54,—

Quota marittima da Civitavecchia a La Maddalena L. $2,173 \times 1 =$. . . L. 2,17

Tassa minima L. 2,20

Spese locali al transito di Civitavecchia L. $0,17383 \times 8 =$. . . » 1,39

Spese locali al transito di Terranova P.I.B L. $0,17383 \times 8 =$. . . » 1,39

L. 4,98

Arrotondamento (art. 67 C. e T.) . . . » 0,02

Totale tasse marittime L. 5,— L. 5,—

Prezzo complessivo del trasporto . . . L. 59,—

- (1) *Esempio 3°* — Kg. 190 di bagaglio (effetti d'uso personale e domestico) da Milano C. a Terranova P.I.B.

Viaggiatore di 1^a classe (Kg. 100 di franchigia marittima).

Quota Ferrovia Stato da Milano a Civitavecchia (via Noceto-Livorno) $L. 1,96 \times 19 =$ L. 37,24
 1^o arrotondamento (art. 67 C. e T.) .. » 0,06

L. 37,30
 Aumento 400% .. » 149,20
 Addizionale pro-mutilati .. » 0,05

L. 186,55
 2^o arrotondamento (art. 67 C. e T.) .. » 0,45

Totale tasse ferroviarie L. 187,— L. 187,—

Quota marittima da Civitavecchia a Terranova P.I.B. $L. 0,10 \times 9 =$.. » 0,90

Aumento 335% .. » 3,01

Spese locali al transito di Civitavecchia
 $L. 0,435 \times 19 =$.. » 8,26

Spese locali al transito di Terranova P.I.B.
 $L. 0,218 \times 19 =$.. » 4,14

L. 16,31
 Arrotondamento (art. 67 C. e T.) .. » 0,09

Totale tasse marittime L. 16,40 L. 16,40

Prezzo complessivo del trasporto .. L. 203,40

- (1) *Esempio 4°*. — Kg. 120 di bagaglio (effetti d'uso personale e domestico), più una bicicletta sciolta, da Reggio C.C. a La Maddalena.

Viaggiatore di 3^a classe (Kg. 70 di franchigia marittima per il bagaglio).

Quota Ferrovie Stato da Reggio C.C. a Civitavecchia $L. 2,33 \times 12 =$.. L. 27,96

Bicicletta .. » 11,30

L. 39,26
 1^o arrotondamento (art. 67 C. e T.) .. » 0,04

L. 39,30
 Aumento 400% .. » 157,20

Addizionale pro-mutilati .. » 0,05

da riportarsi L. 196,55

(1) Trattandosi di un trasporto interessante una delle stazioni citate alla nota (2) del testo, il procedimento usato per la tassazione è quello stabilito per i trasporti del servizio cumulativo ferroviario-marittimo, come è indicato nel comma b) del punto II.

	riporto L. 106,55	
2° arrotondamento (art. 67) C. e T.	» 0,45	
	<hr/>	
Totali tasse ferroviarie L. 197,—	L. 197,—	
<i>Quota marittima da Civitavecchia a La Maddalena</i> L. $0,10 \times 5 =$		
	L. 0,50	
Bicicletta	» 2,05	
	<hr/>	
	L. 2,55	
Aumento 335%	» 8,54	
Spese locali al transito di Civitavecchia (per il bagaglio) L. $0,435 \times 12 =$	» 5,22	
Spese locali al transito di Terranova P.I.B. (per il bagaglio) L. $0,218 \times 12 =$	» 2,61	
Spese locali al transito di La Maddalena (per il bagaglio) L. $0,435 \times 12 =$	» 5,22	
Spese locali al transito di Civitavecchia (per la bicicletta)	» 4,60	
Spese locali al transito di Terranova P.I.B. (per la bicicletta)	» 1,10	
Spese locali al transito di La Maddalena (per la bicicletta)	» 4,60	
	<hr/>	
	L. 34,44	
Arrotondamento (art. 67 C. T.)	» 0,06	
	<hr/>	
Totali tasse marittime L. 34,50	L. 34,50	
Prezzo complessivo del trasporto	L. 231,50	

ESEMPI DI TASSAZIONE DI TRASPORTI DI BAGAGLI A TARIFFA INTERA IN SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO MARITTIMO CON LA SARDEGNA.

(Capo II Punto III del testo).

Esempio 1° — Kg. 120 di bagaglio (robe d'uso personale) da Alessandria a Alghero (via Civitavecchia-Terranova P. I. B.). Viaggiatore di 2^a o 3^a e'asse (Kg. 70 di franchigia sul percorso marittimo).

<i>Quota Ferrovie Stato</i> da Alessandria a Sassari L. $2,06 \times 12 =$	L. 24,72
<i>Quota Ferrovie Complementari Sardegna</i> da Sassari ad Alghero L. $0,11 \times 12 =$	» 1,32
	<hr/>
	L. 26,04
1° arrotondamento (art. 67 delle Tariffe)	» 0,06

	<hr/>
	L. 26,10
Aumento 400%	» 104,40
Addizionale pro-mutilati	» 0,05

da riportarsi L. 130,55

	riporto	L. 130,55	
2° arrotondamento (art. 67 delle Tariffe)	»	0,45	
Totale tasse ferroviarie			L. 131,—
<i>Quota marittima da Civitavecchia a Terra-</i>			
nova P.I.B. L. $0,10 \times 5 =$	L.	0,50	
Aumento 335 %	L.	1,67	
	»	2,17	
<i>Tassa minima di navigazione</i>			
Spese locali al transito di Civitavecchia	L.	2,70	
L. $0,435 \times 12 =$	»	5,22	
Spese locali al transito di Terranova P.I.B.			
L. $0,218 \times 12 =$	»	2,61	
	L.	10,53	
Arrotondamento (art. 67 delle Tariffe)	»	0,07	
Totale tasse marittime			L. 10,60

Prezzo complessivo del trasporto . . . L. 141,60

Esempio 2° — Kg. 70 di pellicole da Bologna a Bosa (via Civitavecchia-Terranova P. I. B.).

<i>Quota Ferrovie Stato da Bologna a Macomer</i> (Km. 420 + 134 = 554) classe II, prezzo atto come da prontuario . . .				L. 113,00
<i>Quota Ferrovie Complementari Sarde</i> (Km. 49) classe II, $196,00 \times 70 =$. . .				L. 13,72
1° arrotondamento (art. 67 C. e T.)	»	0,08		
	L.	13,80		
<i>Spese locali al transito di Macomer</i>				
L. $0,25 \times 7 =$	»	1,75		
	L.	15,55		
2° Arrotondamento art. 67 C. e T.	»	0,05		
Totale tasse F.F. Complementari			» 15,60	
<i>Quota marittima da Civitavecchia a Terra-</i>				
nova P. I. B. L. $2,173 \times 7 =$	L.	15,21		
<i>Spese locali al transito di Civitavecchia</i>				
L. $0,17383 \times 7 =$	»	1,21		
<i>Spese locali al transito di Terranova P.I.B.</i>				
L. $0,17383 \times 7 =$	»	1,21		
	L.	17,63		
Arrotondamento art. 67 C. e T.	»	0,07		
Totale spese marittime			» 17,70	
Prezzo complessivo del trasporto			L. 146,30	

Esempio 3° — Kg. 170 di campionari al seguito del viaggiatore da Roma a Cagliari (via Civitavecchia-Terranova P. I. B.).
 Viaggiatore di 1^a o 2^a classe (Kg. 100 di franchigia sul percorso marittimo).

<i>Quota Ferrovie Stato</i> da Roma a Cagliari (Km. $81 + 287 = 368$) classe I lire $609,44 \times 170 =$	L. 103,604
1° arrotondamento (art. 67 C. e T.)	» 0,096
	<hr/>
Addizionale pro mutilati	» 103,700
	» 0,05
	<hr/>
2° arrotondamento (art. 67 C. e T.)	» 103,75
	» 0,25
	<hr/>
Tassa ferroviaria	L. 104,00
<i>Quota marittima</i> da Civitavecchia a Terranova P.I.B. L. $2,173 \times 7 =$	J. 15,21
Spese locali al transito di Civitavecchia L. $0,17383 \times 17 =$	» 2,95
Spese locali al transito da Terranova P.I.B. L. $0,17383 \times 17 =$	» 2,95
	<hr/>
Arrotondamento (art. 67 C. e T.)	» 21,11
	» 0,39
	<hr/>
Totale tasse marittime	L. 21,50
	<hr/>
Prezzo complessivo del trasporto	L. 125,50

Esempio 4° — Kg. 90 di campionari, all'atto della cui spedizione non è stato esibito il biglietto ferroviario, da Firenze S. M. N. a Bono (via Civitavecchia - Terranova P. I. B.).

<i>A. B.</i> — Applicazione dei prezzi della classe II sul percorso ferroviario ed esclusione di franchigia su quello marittimo.	
<i>Quota Ferrovie dello Stato</i> da Firenze a Chivari (Km. $319 + 74 = 393$) classe II, prezzo fatto come da prontuario	L. 117,00
<i>Quota Ferrovie Complementari Sarde</i> (Km. 63) classe II, L. $252,00 \times 90 =$	L. 22,68
1° arrotondamento (art. 67 C. e T.)	» 0,02
2° arrotondamento (art. 67 C. e T.)	» 0,30
	<hr/>
Tassa F.F. Complementari	» 23,00
<i>Quota marittima</i> da Civitavecchia a Terranova P. I. B. L. $2,173 \times 9 =$	» 19,55
Spese locali al transito di Civitavecchia L. $0,17383 \times 9 =$	» 1,56
	<hr/>
da riportarsi L. 21,11	» 140,00

riporto L. 21,11	»	140,00
Spese locali al transito di Terranova P.I.B.		
L. 0,17383 × 9 =	»	1,56
		22,67
Arrotondamento (art. 67 C. e I.)	»	0,33
Totale base marittima	»	23,00
		L. 163,00

Esempio 5° — Kg. 20 di bagaglio (robe d'uso personale) da Napoli a Ozieri (via Civitavecchia-Terranova P. I. B.).

Viaggiatore di 3^a classe (Kg. 70 di franchigia marittima).

Si richiama la particolare attenzione sul procedimento seguito per la tassazione di cui al presente esempio, nel quale le tasse afferenti allo Stato e alle Ferrovie Complementari Sarde non sono state addizionate agli effetti dell'aumento percentuale e degli arrotondamenti, come all'esempio E, e ciò per il fatto che per le Ferrovie predette ricorre l'applicazione della tassa minima.

Quota Ferrovie Stato da Napoli a Chilivani

L. 1,63 × 2 = L. 3,26

1° arrotondamento (art. 67 C. e T.) » 0,04

L. 3,30

Aumento 400 % » 13,20

Addizionale pro mutilati » 0,05

L. 16,55

2° arrotondamento (art. 67 C. e T.) » 0,05

Tassa ferroviaria Stato L. 16,60

Quota Ferrovie Complementari Sarde, lire

0,04 × 2 = L. 0,08

1° arrotondamento (art. 67 C. e T.) » 0,02

L. 0,10

Aumento 400 % » 0,40

Tassa inferiore alla minima L. 0,50

Si applica quindi la tassa minima » 5.—

Quota marittima da Civitavecchia a Terranova P. I. B. (franchigia)

L. —

Spese locali al transito di Civitavecchia

L. 0,435 × 2 = 0,87 (tassa minima) » 4,60

Spese locali di transito di Terranova P.I.B.

L. 0,218 × 2 = 0,43 (tassa minima) » 1,10

Totale tasse marittime » 5,70

Prezzo complessivo del trasporto L. 27,30

ALLEGATO D ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 205-1935-XIV.

Alle "Condizioni e Tariffe, Parte I, Trasporti Viaggiatori e Bagagli in servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna ed. 1-7-1930", dovranno essere apportate le seguenti modificazioni:

Alla parte dispositiva "Condizioni e Tariffe, Capo I Viaggiatori, art. 5" depennare le parole "successivo a quello" risultanti nel secondo rigo.

Dopo l'art. 9 del Capo II, Bagagli, aggiungere il nuovo art. 10, riportato in appresso, e spostare la numerazione dei successivi articoli, assegnando rispettivamente i numeri 11, 12, e 13 agli attuali 10, 11 e 12.

Art. 10. — « L'accettazione delle spedizioni a bagaglio per le cose d'uso personale e domestico e per i campionari, è subordinata, per i viaggiatori che intendano usufruire della speciale franchigia sul percorso marittimo, alla presentazione del biglietto di viaggio, sul quale l'ufficio speditore dovrà apporre il timbro « Bagaglio »; ciò per evitare di concedere il trasporto con franchigia sul mare a spedizioni non accompagnate dal viaggiatore e non aventi perciò diritto alla franchigia stessa, e per evitare altresì che con uno stesso biglietto si possano eseguire successivamente più spedizioni ».

Nella stessa parte "Condizioni e Tariffe, Capo II Bagagli" alla nota (1) a pag. 9, dopo le parole "2^a classe", ultime del periodo, aggiungere "e di Kg. 70 per la 3^a classe".

Nell'allegato N. 1 (biglietti di corsa semplice) modificare il numero delle fermate ammesse

da 3 in 4 e

da 2 in 1

per tutte le relazioni che hanno la validità rispettivamente di 9 e di 4 giorni.

Inoltre a pag. 34, per la relazione Foggia-Mandas modificare il numero delle fermate da 4 in 5.

Nell'allegato n. 3, « Prezzi pel trasporto dei bagagli e delle biciclette », sopprimere il punto 3 e riportare a pag. 158 il seguente capitolo, dopo l'ultimo alinea riguardante l'arrotondamento dei prezzi:

Trasporti di campionari e pellicole cinematografiche.

Alle spedizioni di campionari e di pellicole cinematografiche per le relazioni ammesse dal successivo allegato 4, sono da applicare, separatamente, per i percorsi ferroviari dello Stato cumulati

(Continente e Sardo), e per le Ferrovie Complementari della Sardegna, i prezzi della classe I per i campionari spediti al seguito del viaggiatore che abbia esibito all'atto della loro presentazione il biglietto di viaggio valevole per la stazione destinataria dei campionari stessi, ed i prezzi della classe II alle pellicole cinematografiche ed ai campionari per i quali non ricorra la condizione suddetta.

Per i percorsi marittimi Civitavecchia - Terranova P. I. B. e Civitavecchia - La Maddalena è da applicare, sia per i campionari che per le pellicole cinematografiche, il nolo di L. 2.173 (compresi gli aumenti) per ogni 10 kg. indivisibili, oltre le spese locali di L. 0,17383 per ciascun transito, pure da computarsi per ogni 10 kg. indivisibili, con la tassa minima di L. 4,00 per spedizione (aumenti e spese locali compresi).

Le tasse relative al percorso di ciascuna Amministrazione debbono essere arrotondate separatamente, con l'aggiunta della tassa addizionale pro-mutilati soltanto per le F.F. S.S.

Negli allegati N. 1 e 4 delle stesse Condizioni e Tariffe, alle pagine 25 e 65, il nome della stazione di Ghilarza dovrà essere sostituito con quello di Abbasanta.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14.

Ordine di Servizio N. 206.

Trasporti di materiali per conto dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi.

I trasporti di materiali postali e telegrafici eseguiti dall'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi in servizio cumulativo da e per le stazioni della Ferrovia Monza-Molteno-Oggiono, la quale è gestita in regime Governativo *per conto della Società concessionaria*, godranno, sul percorso della Ferrovia sopra citata, della riduzione del 25 % sui prezzi delle tariffe ordinarie in vigore, anziché della franchigia.

Nel senso sopra indicato dovrà essere fatta opportuna modificazione nell'Allegato A all'O. di S. n. 163 del 19 settembre 1935-XIII.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 207.

Norme per la consegna, la custodia e la vendita degli oggetti rinvenuti, dei bagagli non ritirati e delle merci eccedenti e giacenti per rifiuto od abbandono.

Al sesto capoverso dell'art. 1) dell'O. S. n. 1/1931 aggiungere la seguente disposizione:

« Gli oggetti ed i valori rinvenuti nelle carrozze della C. I. C. L. debbono essere consegnati dagli agenti della Compagnia stessa al Capo della stazione nella quale la carrozza termina la sua corsa o transita su altre Ferrovie ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14.

Errata-corrige.

Nel Bollettino Ufficiale N. 43/1935 - parte II - a pag. 614, all'O. S. 194 modificare la denominazione di Pezza di Greco in « Pezze di Greco ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di Servizio N. 208.

Estensione di servizio nella fermata di Tortoreto Spiaggia.

Dal giorno 20 novembre 1935 - XIV nella fermata di Tortoreto Spiaggia della linea Ancona-Foggia, che attualmente è ammessa al servizio merci a G. V. e P. V. limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, nonchè a quelli in piccole partite di peso fino a kg. 500, composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno, viene elevato a kg. 1000 il limite massimo di peso per ogni trasporto in piccole partite ed a kg. 100 quello di ciascuno dei colli componenti il trasporto stesso.

Di conseguenza, a pag. 104 della parte 1^a del Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato — edizione 1^o aprile 1929 — di contro al nome di Tortoreto Spiaggia, nelle colonne 9 e 10, dovrà sostituirsi il richiamo e) con quello f).

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Circolare N. 36.

Titoli ammessi a costituire depositi cauzionali.

Con riferimento alla Circolare n. 47 pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 34 del 1931, si comunica che ai titoli ammessi a costituire depositi cauzionali provvisori o definitivi sono da aggiungere i titoli del nuovo prestito "Rendita 5% 1935" in corso di sottoscrizione.

Sino a quando non sia possibile calcolarne il prezzo medio di borsa semestrale, a mente dell'Art. 199 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, i nuovi titoli debbono essere valutati a L. 85,50 per ogni 100 lire di capitale nominale e cioè al prezzo di emissione (L. 95) dedotto il 10 per cento.

Si avverte altresì che fino a quando non saranno emessi i titoli definitivi, possono essere accettati in cauzione, al corso di L. 85,50 per ogni cento lire nominali, i certificati provvisori al portatore rilasciati ai sottoscrittori del nuovo prestito, che abbiano eseguito il versamento dovuto in unica soluzione.

Inoltre possono essere ammessi a costituire *esclusivamente depositi provvisori* anche i certificati all'ordine che vengono rilasciati ai sottoscrittori con versamenti rateali.

Detti certificati all'ordine debbono accettarsi al nome dell'ordinario o giratario per il valore che essi rappresentano all'atto della consegna, cioè per l'importo versato in sottoscrizione risultante dai certificati medesimi.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 209.

Trasporti in servizio interno cumulativo italiano gravati di assegno da e per Chiasso locale.

Dal giorno 1° dicembre 1935 gli avvisi di incasso (tagliando D) degli assegni gravati su trasporti provenienti da Chiasso locale dovranno essere inviati dalle stazioni destinatarie con pieghi postali raccomandati (in franchigia) direttamente alla "Delegazione delle Ferrovie dello Stato" a Ponte di Chiasso.

Gli avvisi d'incasso (tagliandi D) degli assegni riscossi da Chiasso locale, a mezzo di pieghi postali raccomandati (in franchigia) ed in appoggio al mod. C.i 452 dovranno essere consegnati, per l'inoltro alle stazioni mittenti, dalla Delegazione anzidetta all'Ufficio Postale di Ponte di Chiasso.

Il 1° ed il 2° comma del punto 11 dell'Ordine di Servizio n. 28 dell'8 marzo 1923 (pag. 157), per quanto riguarda Chiasso locale debbono pertanto intendersi modificati come sopra.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5 e 8.

Ordine di servizio N. 210.

Premi per la buona utilizzazione del materiale da carico e la sollecita resa dei trasporti.

In conseguenza delle modificazioni apportate con il Decreto Ministeriale n. 1350 del 10 novembre 1934 ai premi spettanti al personale per la buona utilizzazione del materiale da carico e la sollecita resa dei trasporti ed alle semplificazioni introdotte dal Servizio Movimento nella liquidazione dei premi anzidetti è stato provveduto alla ristampa del fascicolo delle relative "Disposizioni" di cui all'Ordine di servizio n. 89-1932.

Il nuovo fascicolo oltre al Decreto Ministeriale 10 luglio 1926, N. 43, aggiornato con le modificazioni di cui ai Decreti ministeriali 18 novembre 1931, n. 988 e 10 novembre 1934, n. 1350, contiene le Istruzioni di dettaglio per la liquidazione dei premi di cui trattasi, aggiornate in conformità alle disposizioni emanate dal Servizio Movimento successivamente alla pubblicazione dell'Ordine di servizio 89-1932.

Di tale fascicolo (edizione 1935-XIV) viene spedito un congruo numero di esemplari a tutte le Sezioni Movimento che ne cureranno la distribuzione, nella quantità strettamente necessaria, alle stazioni e depositi personale viaggianti interessati.

I Capi stazione, i Capi gestione e i Capi personale viaggiante dovranno dare le istruzioni del caso al dipendente personale.

Le Sezioni Movimento, a mezzo dei propri funzionari e revisori dovranno assicurarsi che tutte le disposizioni contenute nel fascicolo vengano regolarmente applicate.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 15.

Ordine di servizio N. 211.**Importazione di patate dall'Estonia.**

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale 3 marzo 1927, ha consentito l'importazione dei tuberi di patate destinati all'alimentazione, prodotti nell'Estonia per un quantitativo annuo di quintali 30.000.

Tale importazione è consentita alle condizioni riprodotte nell'Ordine di Servizio N. 218/1934.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 212.**Modificazioni alla istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive (Edizione 1930).**

Art. 39 — *Ingresso nelle stazioni.* — Sono da aggiungere i due seguenti commi:

11 — Nelle stazioni di incrocio su linee esercitate con Dirigente Unico, il macchinista, trovando a via libera il segnale di protezione dovrà ridurre la velocità a 25 chilometri all'ora e mettersi in grado di fermare il treno prima di impegnare il deviativo di ingresso, qualora l'assuntore oppure il capo del treno già ricoverato non lo facciano proseguire fino alla stazione con segnali a mano.

Nelle stazioni sprovviste di segnali di protezione i treni prima di entrare in stazione dovranno fermarsi all'altezza del palo indicatore e proseguire soltanto in obbedienza ai segnali a mano dell'assuntore o del capo del treno già ricoverato.

I treni che terminano la loro corsa in una assuntoria devono osservare per l'ingresso in questa le norme stabilite per le stazioni di incrocio.

12. — Sulle linee esercitate con Dirigente Unico i treni in arrivo nelle località impresenziate debbono arrestarsi prima di impegnare i deviativi incontrati di punta ed il capotreno deve accertarsi della integrità e della regolare posizione di ogni deviativo e del relativo fermascambio prima di far proseguire il treno. Il macchinista non deve proseguire se tale accertamento non è stato fatto dal capotreno.

Dopo l'art. 65 è da aggiungere il seguente nuovo articolo 66.

Art. 66. — *Petardi.* — 1. — Ogni locomotiva in servizio deve avere in dotazione sei petardi.

2. — I petardi devono essere custoditi, col loro involucro, nello apposito astuccio di latta piombato. Questo deve essere conservato nella cassetta di legno fissata nella cassa attrezzi.

I petardi devono essere maneggiati con precauzione per evitare che subiscano urti anche lievi o riscaldamento che potrebbe essere causa di scoppi accidentali.

3. — Dopo trascorsi cinque anni dalla fabbricazione i petardi possono perdere la loro efficacia od onche divenire pericolosi; perciò il macchinista

che avesse petardi con data di fornitura anteriore di quattro anni e non prevedesse di consumarli entro l'anno, dovrà farseli sostituire.

Conseguentemente l'attuale art. 66 assume la numerazione di art. 67.

Art. 67. - *Casi imprevisti.* — 1. — Ogni agente, nei limiti delle sue attribuzioni, deve, nei casi non previsti dalla presente istruzione, provvedere con senno e ponderatezza in analogia, per quanto è possibile, alle prescrizioni relative ai casi previsti.

Le modificazioni di cui sopra entreranno in vigore dalla data che sarà indicata con successivo Ordine di Servizio.

Le Sezioni compartimentali provvederanno alla distribuzione del presente Ordine di Servizio agli agenti interessati, assicurandosi che abbiano preso tempestivamente piena ed esatta conoscenza delle disposizioni in esso contenute, e di ciò daranno conferma ai rispettivi Servizi.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 31, 33, 34 e 35.

Ordine di servizio N. 213.

Disposizioni e Norme riguardanti il servizio dei valori.

E' in corso di pubblicazione la 2^a appendice al fascicolo delle « Disposizioni e Norme riguardanti il servizio dei valori » (Edizione 1930-VIII).

Detta appendice contiene tutte le modificazioni da introdursi al predetto fascicolo.

Da distribuirsi a tutti gli agenti che sono in possesso delle « Disposizioni e Norme riguardanti il servizio dei valori » (Edizione 1930-VIII).

Ordine di servizio N. 214.

Attivazione del sistema con Dirigente Unico sulla linea Busca-Dronero.

Dalle ore 12 del 26 novembre 1935-XIV sarà attivato sulla linea Busca-Dronero il sistema di esercizio con « Dirigente Unico ».

Il servizio di Dirigente Unico sarà disimpegnato dal Dirigente locale di Busca il cui ufficio, nei rispetti della linea Busca-Dronero, deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo Riparto Movimento.

Il Dirigente locale di Busca è collegato a mezzo telefono comune a chiamate convenzionali con i seguenti impianti:

P. L. Km. 0+455
P. L. Km. 2+538
Castelletto Busca

Monastero Pratavecchia
P. L. Km. 10+811
Dronero

Conseguentemente la stazione di Busca continuerà ad essere retta da Dirigenti il Movimento; le altre stazioni e fermate saranno invece normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » edizione 1928/VI di cui l'Ordine di servizio n. 146 del 20 settembre 1928/VI; dalle Norme particolari di cui la circolare gialla n. 10 del 8 settembre 1928/VI, nonché dalle modificazioni apportate con gli Ordini di servizio n. 24/1930-VIII, n. 49/1931-IX, n. 80/1932-X e n. 9/1934-XII.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Unico » ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 del Compartimento di Torino.

Ordine di servizio N. 215.

Utilizzazione dei carri a sagoma inglese.

A seguito di quanto è stato disposto coll'Ordine di Servizio N. 181/1935, si avverte che anche a favore dei trasporti di *formaggio* per l'Inghilterra, eseguiti con carri a sagoma inglese durante il periodo dal 1° ottobre 1935 al 31 maggio 1936, i diritti speciali di cui al § 9, sub b) e d) dell'Ordine di Servizio N. 190/1935, sono ridotti del 50%.

Sono esclusi dalla riduzione i trasporti del genere eseguiti in base alla Tariffa diretta Italia-Londra.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 e 37.

Comunicati:

Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Marina con atto del 17 ottobre 1935-XIII, n. 22517 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta Ruspantini Edoardo, con sede in Napoli, Via Monte di Dio, n. 82.

Riammissione alle gare.

Il Ministero della Guerra con decreto del 20 ottobre 1935-XIII, n. 477, ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta Sacerdote Adolfo Giuseppe con sede in Torino, ora "Figli di Raffaele Sacerdote", precedentemente esclusa con decreto 22 agosto 1918, n. 550.

Errata-Corrige.

Nel Bollettino Ufficiale n. 45/1935, parte II, a pag. 652 all'Allegato B all'Ordine di Servizio n. 205/1935-XIV nel terzo capoverso dopo "Km. 894" aggiungere "Prezzo L. 324".

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Ordine di servizio N. 216.**Riapertura all'esercizio della fermata di Gagliole.**

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-X, dal giorno 1° dicembre 1935-XIV sarà riaperta all'esercizio la fermata di Gagliole al km. 65+060 della linea Porto Civitanova-Fabiano, fra le stazioni di Castelraimondo-Camerino e S. Severino Marche.

Detta fermata, impresenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. 105/1932-X e nel punto C) dell'O. S. 158, 1935-XIII.

La fermata in parola dipenderà dal 1° Riparto traffico e dal 1° Riparto Movimento aventi sede in Ancona.

In conseguenza di quanto sopra, nella Parte I del "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato" (edizione 1° aprile 1929-VII) a pagina 45, fra i nomi di Gaggio e Gaibanella, si dovrà inserire:

"Gagliole / Porto Civitanova-Macerata-Albacina / Ancona / 1° Ancona / 1° Ancona / Macerata / V (z) / B (z)".

Nella Parte II del prontuario suddetto si dovrà: a pagina 34 tabella polimetrica N. 120 — fra i nomi di S. Severino Marche e Castelraimondo-Camerino, inserire "Gagliole" con le seguenti distanze:

Porto Civitanova	km. 66	Tolentino	km. 20
Montecosaro	» 58	S. Severino Marche	» 10
Morrovalle-Monte S. Giusto	» 53	Castelraimondo C.	» 3
Corridonia	» 44	Matelica	» 10
Macerata	» 38	Cerreto d'Esi	» 18
Urbisaglia	» 31	Albacina	» 22
Pollenza	» 27		

— a pagina 65, prima del nome di Gaibanella inserire "Gagliole/120".

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, nella linea "Porto Civitanova - Macerata - Albacina", fra i nomi di S. Severino Marche e Castelraimondo-Camerino, si dovrà inserire il nome di Gagliole e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nella tabella polimetrica N. 120 la distanza sarà quella indicata nel prospetto suesposto; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza per Gagliole dovrà essere formata aggiungendo km. 10 a quella indicata per S. Severino Marche, km. 2 a quella indicata per Castelraimondo-Camerino e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'indice alfabetico, nella sede opportuna, inserire il nome di Gagliole con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella "Prefazione generale all'orario generale di servizio" Parte I, a pagina 11, fra i nomi di Gaggio e Gaibanella, inserire, in carattere corsivo, "Gagliole LB/A/106".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Ordine di Servizio N. 217.**Estensione di servizio nella fermata di Valle San Severino Rota.**

Dal giorno 1° dicembre 1935-XIV la fermata di Valle San Severino Rota, della linea Cancellò Avellino, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, viene ammessa al rilascio dei normali biglietti ed alla registrazione dei bagagli, con le modalità vigenti per le fermate aventi gestione propria.

La detta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di San Severino Rota ed effettuerà invece alla Cassa Compartimentale di Napoli il versamento dei propri introiti con le modalità prescritte dall'art. 25 delle "Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori pubblicate con ordine di servizio 26/1930, osservando la periodicità indicata alla categoria F e cioè il 6/14/21 ed ultimo del mese.

Di conseguenza nella parte prima del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1° aprile 1929), a pag. 107, di contro al nome di Valle San Severino Rota, dovrà depennarsi l'indicazione "Casa Cantoniera" e nelle colonne 7 ed 8, di contro al nome di detta fermata, si dovrà depennare il richiamo (i).

Nella parte II del Prontuario suddetto, nell'indice alfabetico a pag. 76 e nelle tabelle polimetriche 129 B, a pag. 39, e 129 C, a pag. 40, dovrà essere depennato il segno (●).

Nella parte prima della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (edizione novembre 1931) a pag. 18, di contro al nome di Valle San Severino Rota, depennare il segno ● e sostituire l'indicazione LB in B.

Distribuiti agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di Servizio N. 218.**Cambiamento di nome della stazione di Spaccaforno.**

La stazione di Spaccaforno, della linea Siracusa-Licata, ha assunto la nuova denominazione di *Ispica*.

Di conseguenza nella parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato — edizione 1° aprile 1929 — si dovrà:

— a pag. 51, fra i nomi di Isoletta S. Giovanni Incarico e Ispra, inserire quello di Ispica con tutte le indicazioni esistenti a pag. 98 per Spaccaforno;

— a pag. 98 cancellare il nome di Spaccaforno con tutte le relative indicazioni.

Nella parte II del predetto Prontuario si dovrà:

— a pag. 52, nella tabella polimetrica 160, sostituire il nome di Spaccaforno con quello di Ispica;

— a pag. 66, fra i nomi di Isoletta S. Giovanni Incarico e Ispra inserire quello di Ispica con l'indicazione esistente a pag. 75 per Spaccaforno;

— a pag. 75 cancellare il nome di Spaccaforno e l'indicazione relativa.

Nella parte I della "Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio (edizione novembre 1931-X), a pag. 12, fra i nomi di Isoletta S. Giovanni Incarico e Ispra inserire quello di Ispica con le indicazioni esistenti a pag. 17 di contro al nome di Spaccaforno, cancellando poi il nome di quest'ultima e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

Nell'indice alfabetico fra i nomi di Isoletta S. Giovanni Incarico ed Ispra inserire quello di Ispica con le indicazioni esistenti per Spaccaforno, il quale nome e le relative indicazioni dovranno poi essere cancellati; nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di Spaccaforno in Ispica.

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Spaccaforno.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, a tariffa intera e ridotta, di corsa semplice e di andata e ritorno, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però, queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre 1935 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Ispica".

I biglietti tolti dalla distribuzione dovranno essere restituiti, nei modi di uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Errata-Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 38/1935 - parte II, a pagina 459, nell'ultimo capoverso dell'O. S. n. 168 la dizione: Società Anonima Stabilimento Ceramica Ellena, deve modificarsi in "Società Anonima Ceramica Ligure".

Il Direttore Generale
VELANI

Or

Istr
di
r

ran

abr

pur

istr

este

le d

visi

war

per

ass

ron

di m

free

razzi

pano

har

ra

de

di

di

di

Ordine di servizio N. 219.

Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali, e norme per la esecuzione dei lavori di manutenzione in tutti gli impianti di segnalamento e di sicurezza della Rete.

1) A partire dalle ore zero del giorno 1° febbraio 1936-XIV entreranno in vigore le « Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali » di cui l'O.S. N. 192 del 29 dicembre 1932-X.

2) La Sezione 2^a del Libro I Edizione 1931 delle dette Istruzioni è abrogata e sostituita con quella Edizione 1935.

3) Alla data suddetta, le norme da seguirsi per disciplinare i rapporti fra il personale di stazione ed il personale operaio durante la manutenzione ed in caso di guasti, contenute nel Libro I Sezione 2^a delle dette Istruzioni, per l'esercizio degli apparati centrali (Edizione 1935) vengono estese a tutti gli impianti di segnalamento e di sicurezza, tenendo presente le disposizioni in appresso specificate.

4) Per le assuntorie sulle linee esercite con Dirigente Unico, gli Avvisi e le preserizioni inerenti ai lavori da effettuare devono essere compilati sempre secondo lo stampato dei diversi moduli e devono essere trasmessi per telefono dall'operaio al Dirigente Unico. Questi provvederà a dare agli assuntori le disposizioni che si rendessero necessarie in dipendenza dei lavori suddetti.

Nel caso di guasti al telefono selettivo che impedissero le comunicazioni di cui sopra col Dirigente Unico, dovranno osservarsi le norme di cui al successivo punto 5 c).

Avuto riguardo alla limitata importanza che possono assumere le operazioni di manutenzione nelle stazioni delle linee in questione gestite da assuntori, non è necessario che dette stazioni siano dotate di mod. M. 46 (barrato in giallo) essendo sufficienti in ogni eventualità accordi telefonici fra operai e Dirigente Unico.

5) Sulle linee non esercite con Dirigente Unico:

a) Per le assuntorie provviste di telefono e di telegrafo, lo scambio delle comunicazioni relative ai Mod. 44 (barrato in verde) M. 45 (barrato in rosso) ed M. 45^a (bianco), deve essere fatto telefonicamente fra l'operaio e il dirigente della stazione limitrofa abilitata che verrà stabilita dagli Uffici locali; tale dirigente provvederà per le eventuali preserizioni che si rendessero necessarie ai treni, in dipendenza dei lavori cui deve attendere l'operaio.

Non occorre che le assuntorie siano provviste di mod. 46 (barrato in giallo) per quanto indicato al precedente punto 4).

b) Per le assuntorie provviste di telegrafo e non di telefono, lo scambio delle comunicazioni relative ai Mod. M. 44 (barrato in verde), M. 45 (barrato in rosso) ed M. 45^a (bianco) deve essere fatto telegraficamente tra l'assuntoria ed il dirigente della stazione limitrofa che verrà stabilita dagli Uffici locali: all'uopo l'operaio compilerà come di consueto uno dei suddetti moduli e lo consegnerà all'assuntore: questi avrà l'obbligo di trasmettere telegraficamente il contenuto del modulo che ha ricevuto, ed il dirigente anzi indicato provvederà per le eventuali preserizioni che si rendessero necessarie ai treni, in dipendenza dei lavori cui deve attendere l'operaio.

Anche tali assuntorie non devono essere provviste di mod. M. 46 (barrato in giallo).

c) Per le assuntorie sprovviste di telefono e di telegrafo, e che fossero munite di impianti di segnalamento e di sicurezza, l'operaio dovrà rilasciare al dirigente della stazione limitrofa che verrà stabilita caso per

caso dagli Uffici locali, il mod. M. 44 (barrato in verde), nell'intesa che qualora dopo le constatazioni fatte sul posto, risultasse necessario eseguire riparazioni che comunque potessero pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, l'operaio avrà la facoltà di chiedere per iscritto all'assuntore, ove occorra, di disporre a via impedita i segnali di protezione dell'assuntoria o di proteggerli mediante segnali a mano.

Anche tali assuntorie non dovranno essere provviste del Mod. M. 46 (barrato in giallo).

6) Ogni cabina di apparati centrali nonchè ogni posto dotato di strumenti di consenso dovrà essere provvisto del Registro delle anomalie (Mod. M. 125^a) da compilarsi e trasmettersi secondo le norme contenute nelle « Istruzioni » richiamate ai precedenti punti 1 e 2, e non giornalmente come è indicato nell'O. S. 192/1932.

7) Le anomalie di funzionamento riguardanti il blocco si devono registrare secondo le modalità indicate nelle « istruzioni per l'esercizio coi sistemi di blocco ».

8) Per le spiombature e ripiombature degli apparecchi di sicurezza in genere e relative annotazioni, si richiamano le disposizioni di cui l'O. S. N. 130/1934.

9) Le stazioni dovranno continuare ad usare il Rapporto giornaliero L 178 omettendo le annotazioni relative agli « Apparecchi di blocco di consenso e di controllo » ed agli « Apparecchi centrali a trasmissione meccanica, idrodinamica, elettrica » annotazioni da praticarsi invece sui Mod. M. 125, M. 125-bis, M. 125-a, secondo quanto indicato ai precedenti punti 6) 7) 8).

Le annotazioni relative ai « Segnali » dovranno effettuarsi solo in quanto i segnali stessi non siano manovrati da apparati centrali; qualora invece siano manovrati da apparati centrali, le annotazioni dovranno essere praticate sul Mod. M. 125-a, secondo quanto indicato al precedente punto 6).

Le suddette modalità di compilazione del Mod. L. 178 dovranno essere seguite fino ad esaurimento della scorta del Modulo stesso, dopo di che verranno forniti altri moduli M. 127 opportunamente modificati in relazione a quanto sopra.

10) Gli Uffici dirigenti dovranno provvedere alla distribuzione della edizione 1935 della Sezione 2^a del Libro I delle Istruzioni, ritirando e facendo annullare l'edizione 1931, nonchè a dotare i rispettivi impianti dei fascicoli dei Moduli contemplati nella suddetta Sezione 2^a (1935).

Si richiama poi l'osservanza di tutto quanto altro è indicato nell'O.S. 192/1932.

11) A partire dalla data indicata al punto 1), l'O.S. N. 149/1929, che è rimasto per ora in parte in vigore come dall'ultimo capoverso dell'O.S. N. 153/1935, resta completamente abrogato.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 4, 5, 8, abilitati al movimento, nonché a quelli delle classi 10, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.

Ordine di servizio N. 220.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Crotona-Roccella J. della linea Metaponto - Reggio Calabria.

Dalle ore 12 del 20 dicembre 1935-XIV sarà attivato sul tratto Crotona-Roccella J. della linea Metaponto-Reggio C. il sistema di esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale di cui all'O.S. 36/1931-IX e successive modificazioni (O. S. 118-1935-XIII).

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato a Crotone in un locale superiore della palazzina di proprietà dell'Amministrazione Ferroviaria sita al Rione Margherita ed a mezzo del telefono selettivo corrisponde con i seguenti posti:

Cariati (Antenna)
 Crotone - Dirigente Movimento
 » - Personale Viaggiante
 » - Deposito Locomotive
 Km. 237 + 314
 CC. 237 + 324
 Isola Capo Rizzuto
 Km. 242 + 451
 Cutro
 S. Leonardo di Cutro
 Km. 261 + 966
 Km. 263 + 934
 Roccabernarda
 Km. 267 + 396
 Botricello
 Cropani
 Sellia
 CC. 279 + 520
 Km. 280 + 059
 CC. 280 + 686
 Km. 281 + 285
 Simmeri
 Km. 285 + 325
 Km. 292 + 913
 Km. 293 + 884
 Catanzaro Marina - Dirigenti Mov.
 Catanzaro Marina - Deposito Loc.

CC. 296 + 103
 Km. 296 + 359
 Squillace
 Km. 306 + 359
 P. G. 304 + 155
 Montauro
 Soverato
 Km. 314 + 686
 S. Sostene
 S. Andrea dell'Jonio
 Km. 321 + 661
 Badolato
 Guardavalle
 Monasterace
 S. Caterina Jonio
 Km. 343 + 083
 Riace
 Km. 350 + 180
 Km. 352 + 112
 CC. 350 + 108
 CC. 351 + 400
 Caulonia
 Km. 358 + 690
 Roccella J. - Dirigente Movimento
 Roccella J. - Personale Viaggiante
 Loeri (Antenna)

Dato che tutti i P. L. presenziati sono direttamente collegati col D. C. spetta a questi provvedere per gli avvisi ai P. L. stessi che, a norma delle citate disposizioni, dovrebbero essere dati dalle stazioni.

Con il sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale » e successive varianti.

La sorveglianza tecnica sarà esercitata dalla Sezione Movimento, direttamente ed a mezzo del Capo del IV. Riparto Movimento di Catanzaro Sala.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, e 14 del Compartimento di Reggio Calabria.

Ordine di servizio N. 221.

Apertura all'esercizio della fermata di "Tenuta Borghese".

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 1172 del 12 Novembre 1935-XIV è stata aperta all'esercizio la fermata di « Tenuta Borghese », in corrispondenza alla Casa Cantoniera Km. 11+444 della linea Attigliano Bomarzo-Viterbo fra le stazioni di Sipiceiano e Grotte S. Stefano, dalle quali dista rispettivamente m. 6068 e m. 4822.

Detta fermata non è presenziata, ed è abilitata al solo servizio Viaggiatori e Bagagli che si svolge con le modalità e norme contenute nell'Ordine di Servizio N. 105/1932-X e nel punto (C) dell'Ordine di Servizio N. 158-1935-XIII. La fermata in parola dipenderà dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico e dal 2° Riparto Movimento con sede a Roma.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (Edizione 1° Aprile 1929) a pagina 101, fra i nomi di Tenda e Teramo si dovrà inserire:

« Tenuta Borghese/Attigliano-Viterbo/Roma/2° Roma/2° Roma/Viterbo /V (z)/B (z)/ ».

Nella parte II del Prontuario suddetto si dovrà — a pagina 32, tabella polimetrica N. 114, fra i nomi di Grotte S. Stefano e Sipicciaro — inserire il nome di « Tenuta Borghese » con le seguenti distanze:

Roma Trastevere	115	Capranica Sutri	53
Roma S. Pietro	112	Vico Matrino	48
Roma Monte Mario	105	Vetralla	43
Ottavia	103	Tre Croci	40
La Storta-Formello	97	S. Martina al Cimino	33
Cesano di Roma	88	Viterbo P. Romana	30
Anguillara	85	Viterbo P. Fiorentina	28
Crocielchie	80	Montefiascone	16
Vigna di Valle	76	Celleno	9
Bracciano	72	Grotte S. Stefano	5
Manziaana-Canale Monterano	67	Sipicciaro	7
Oriolo	62	Attigliano Bomarzo	12
Bassano da Sutri	57		

A pagina 75, fra i nomi di Tenda e Teramo inserire: « Tenuta Borghese / 114 / ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, alla linea « Attigliano Bomarzo-Viterbo », fra i nomi di Sipicciaro e Grotte S. Stefano, inserire « Tenuta Borghese » e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nella tabella polimetrica N. 114 le distanze saranno quelle di cui al prospetto sopra indicato; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 5 a quella indicata per Grotte S. Stefano, Km. 12 a quella indicata per Attigliano Bomarzo e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza. All'indice alfabetico inserire nella sede opportuna, il nome di « Tenuta Borghese » con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella Prefazione Generale all'Orario generale di Servizio (Edizione novembre 1931-X) a pagina 17, fra i nomi di Tenda e Teramo, inserire in carattere corsivo « Tenuta Borghese » L. B./R. 113.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 222.

Servizio di corrispondenza delle merci con la tramvia Vicenza-Recoaro Terme e diramazione S. Vitale-Chiampo esercitate dalla Società Tramvie Vicentine.

A datare dal 16 dicembre 1935-XIV viene attivato il servizio di corrispondenza delle merci con la Tramvia Vicenza-Recoaro Terme e diramazione S. Vitale Chiampo per il transito di Vicenza restando contemporaneamente soppresso il servizio stesso per quello di Tavernelle.

In conseguenza di quanto sopra, devono essere apportate le seguenti aggiunte e modificazioni nelle sottoindicate pubblicazioni di servizio:

I. — Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose - Parte I (edizione 1° dicembre 1933-XII).

— a pagina 398 (elenco alfabetico dei punti di scambio) depennare il nome della stazione di Tavernelle Vicentina con le relative indicazioni e modificare come segue quelle risultanti di contro alla stazione di Vicenza:

« Tramvie Vicenza-Recoaro Terme con diramazione S. Vitale-Chiampo e Bassano-Vicenza-Montagnana (Altra stazione di scambio di quest'ultima linea è a Montagnana) . . .

— nella 3^a colonna del prospetto a pagina 424 sostituire l'indicazione della stazione di scambio di Tavernelle Vicentina con quella di Vicenza e riportarvi le sottoindicate distanze delle stazioni tramviarie dal nuovo transito di Vicenza:

Arzignano	km. 20	Ponte Alto	km. 3
Castelgomberto	" 22	Recoaro Terme	" 42
Chiampo	" 25	S. Quirico	" 37
Comedo	" 27	S. Vitale	" 14
Maglio di Sopra	" 35	Spagnago	" 28
Montecchio Maggiore	" 13	Trissino	" 20
		Valdagno	" 32

In calce al prospetto a pag. 424 inserire il seguente:

N. B. — I carri ammessi sui tratti Vicenza-Maglio di Sopra e S. Vitale-Chiampo devono soddisfare alle seguenti condizioni:

1) massimo peso per asse tonn. 15;

2) massima base per i veicoli ad assi rigidi metri 4,50 e base illimitata per veicoli a carrelli o portanti il segno <O>;

Sul tratto Maglio di Sopra-Recoaro Terme sono ammessi:

a) i veicoli a due sale con passo rigido non superiore a metri 4,50;

c) i veicoli a due sale, con sale radiali (cioè aventi il contrassegno <C>;

c) massimo peso per asse tonn. 15.

Ogni altro tipo di veicolo è assolutamente escluso dal tratto Maglio di Sopra-Recoaro Terme.

Per tutti i carri ammessi al passaggio è prescritta la sagoma normale di carico italiana con applicazione delle tabelle di riduzione in vigore in relazione alla lunghezza della cassa e del carico.

PARTE II DEL PRONTUARIO SUDETTO

— nelle tavole I e V segnare con inchiostro azzurro il tratto tramviario da Tavernelle a Vicenza e cancellare il dischetto azzurro dal cerchietto della stazione di Tavernelle.

II. — Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato. Parte I (edizione 1° Aprile 1929-VII).

— a pagina 101 depennare di contro al nome della stazione di Tavernelle Vicentina il richiamo (2) e sopprimere la corrispondente nota in calce alla pagina stessa;

— a pagina 109 sostituire la nota (9) con la seguente:

« Stazione di scambio per il servizio di corrispondenza delle merci e di transito per il servizio cumulativo dei viaggiatori e bagagli con la tranvia Vicenza-Recoaro Terme e diramazione S. Vitale-Chiampo, nonché di scambio per il servizio di corrispondenza delle merci con la Tramvia Bassano-Vicenza-Montagnana.

III. — Prefazione generale all'orario generale di servizio - Parte prima (edizione Novembre 1931-X).

— a pagina 21 sostituire le indicazioni delle linee della Società Tramvie Vicentine risultanti di contro al n. 532 con le seguenti:

Vicenza-Recoaro Terme con diramazione S. Vitale-Chiampo.

Parte seconda della Prefazione suddetta (ediz. 15 Settembre 1935-XIII).

— a pagina 56 (colonna 3^a) sostituire l'indicazione:

« Tavernelle-Maglio di Sopra e diramazione S. Vitale-Chiampo, con quella: *Vicenza-Maglio di Sopra e diramazione S. Vitale-Chiampo.*

Ordine di servizio n. 223.

Servizio di corrispondenza con le linee esercitate dalla Società Italiana di Ferrovie e Tramvie.

In seguito alla cessazione dell'esercizio delle tramvie Piacenza-Cremona e Grazzano-Rivergato il servizio di corrispondenza con le linee esercitate dalla Società Italiana di Ferrovie e Tramvie è ora limitato alla tranvia Piacenza-Pianello e alla ferrovia Piacenza-Bettola.

Di conseguenza, nel "Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose" (edizione 1° dicembre 1933-XII) devono essere praticate le seguenti modificazioni:

PARTE I. — *Testo.*

— a pag. 6 (parte V) sostituire le linee risultanti di contro all'indicazione "Società Italiana di Ferrovie e Tramvie" con le seguenti: *Ferrovia elettrica Piacenza-Bettola e tranvia Piacenza-Pianello;*

— nell'Elenco alfabetico delle stazioni e degli scali cancellare il nome delle stazioni delle tramvie Piacenza-Cremona e Grazzano-Rivergaro risultanti nel prospetto a pag. 430;

— nell'Elenco suddetto, alla sede opportuna, aggiungere i nomi delle stazioni di Albarola, Molino Croce, Recesio e Roncovero con l'indicazione della pagina 430 e del gruppo 3;

— a pagina 397 (Elenco alfabetico delle stazioni di scambio) modificare le indicazioni risultanti di contro alla stazione di Piacenza con le seguenti:
Ferrovia elettrica Piacenza-Bettola e tramvia Piacenza-Pianello;

— sostituire tutte le indicazioni della pagina 430 con quelle risultanti nell'allegato al presente Ordine di Servizio.

PARTE II. — *Carte*.

— nella tavola I cancellare il tracciato delle tramvie Piacenza-Cremona e Grazzano-Rivergaro, nonchè quello della Piacenza-Cremona nella tavola VI.

Nella "Prefazione generale all'orario generale di servizio" -- Parte prima (edizione novembre 1931-X):

— a pag. 21, le indicazioni delle linee della Società Italiana di Ferrovie e Tramvie devono essere annullate e sostituite dalle seguenti:

606	Piacenza-Pianello
608	Piacenza-Bettola

— Nell'"Elenco delle località delle ferrovie secondarie ecc." devono essere soppresse le indicazioni relative alle stazioni delle linee e tratti di linea Piacenza-Carpaneto-Lugagnano, Piacenza-Cremona, Grazzano-Rivergaro e Pianello-Nibbiano e aggiunte, alla sede opportuna, le stazioni di Albarola, Molino Croce, Recesio e Roncovero riportando di contro a ciascuna la lettera M e il N. 608.

Parte seconda (edizione 15 settembre 1935-XIII):

— a pag. 56, nell'Elenco delle ferrovie e tramvie esercitate dall'industria privata sulle quali è ammesso il passaggio dei carri F. S. e assimilati devesi aggiungere:

|| Piacenza-Bettola | 16 ||

Nel volume "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" (edizione 1° luglio 1935-XIII) a pagina 424 (Elenco delle ferrovie, tramvie ecc. ammesse al servizio di corrispondenza) devono essere cancellate la linea Piacenza-Cremona e la diramazione Grazzano-Rivergaro della linea Piacenza-Bettola.

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 223 1935-XIV.

SOCIETA' ITALIANA DI FERROVIE E TRAMVIE

ESERCIZIO DELLA FERRUVIA E TRAMVIA PIACENZA-BETTOLA

Direzione dell'Esercizio: PIACENZA

STAZIONI	LINEA alla quale appartengono	Distanze in km. dalla Stazione di Piacenza (allineata)	Servizi cui sono abilitate											
			Grande Velo-città	Piccola Velo-città	Vetoli	Postame	Transporto di materiale	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grati fissi in tonnellate	Bilanci a ponte in tonnellate	Sagoma limite		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Albarola (1)	Piacenza-Bettola	20	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Bettola		33	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Biana		45	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Gariga		49	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Grazzano Visconti		14	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Molino Croce (1)		25	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Podenzano		12	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Ponte dell'Olto		22	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Roceto		20	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Riva (1)		21	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Roncovero (1)		32	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
San Bonico		5	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Vigolzone		16	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Villo		18	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Borgonovo (*)	Piacenza-Pianello	25	—	—	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Castelnovo (*)		31	—	—	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Pianello (*)		37	—	—	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—

AVVERTENZE. — Sulla linea Piacenza-Bettola è ammesso il passaggio dei carri F. S. ed assimilati alle seguenti condizioni: a) massimo peso per asse: tonnellate 16 — b) massima base per veicoli ad assi rigidi: metri 4.50 e base illimitata per veicoli a carrelli o portanti il segno «—» — c) sagoma normale di carico italiana per il materiale mobile e per il carico dei carri, con applicazione delle vigenti tabelle di riduzione in relazione alla lunghezza della cassa e del carico.

(1) Limitatamente alle spedizioni non eccedenti il peso di kgr. 500 purché composto di merci non superanti il peso di kgr. 50 per collo.

(*) Il servizio di corrispondenza con la linea Piacenza-Pianello (non ammessa al passaggio dei carri F. S. ed assimilat) è ammesso soltanto con le stazioni oltre Castelnovo verso Broni. Dal servizio di corrispondenza con la linea suddetta sono quindi escluse: a) le spedizioni fra le stazioni della detta linea e quella di Piacenza F. S.; b) le spedizioni da o per stazioni della linea stessa del tratto Piacenza-Castelnovo (quest'ultima compresa); c) le spedizioni fra le stazioni del tratto C. S. Giovanni-Pianello e quelle delle F. S. oltre Piacenza verso Milano e verso Parma; d) le spedizioni da e per le stazioni tramviarie di Piacenza Barr. Genova (via Barriera Vittorio Emanuele II) e Barr. Torino (via Barr. Taverna); e) i colli indivisibili di peso superiore alle 5 tonnellate.

Ordine di servizio N. 224.**Estensione fino a Brescia dell'esercizio con Dirigente Unico dell'linea a S. Zeno Folzano-Parma.**

A parziale modificazione dell'Ordine di servizio n. 238 - 1933-XII, si comunica che in seguito all'avvenuto prolungamento fino a Brescia del circuito telefonico selettivo della linea a Dirigente Unico S. Zeno Folzano-Parma (nel quale sono stati inclusi il Dirigente Movimento, Capo Personale Viaggiante ed il Circolo Ripartizione di Brescia) l'Ufficio del Dirigente Unico di Piadena resta collegato a mezzo del telefono selettivo coi seguenti impianti:

Parma - Ufficio Dirigenti Movimento
 " - Capo Personale Viaggiante
 " - Capo Deposito Locomotive
 Bivio del Cristo P. L. km. 2+019
 Torrile S. Polo
 Colorno
 Mezzani Rondani
 Casalmaggiore
 Palvareto
 Piadena
 P. L. km. 40+616
 Cameto sull'Oglio
 Asola
 Remedello Sotto
 Remedello Sopra
 Visano;
 Calvisano;
 Viadana Bresciana.
 Ghedi
 Montirone;
 P. L. km. 84+244
 S. Zeno Folzano
 Brescia - Ufficio Dirigenti Movimento
 " - Capo Personale Viaggiante
 " - Circolo Ripartizione.

Le stazioni di Parma, Piadena, Casalmaggiore, Ghedi, S. Zeno Folzano e Brescia continueranno ad essere rette da Dirigente il movimento, le altre stazioni sono invece rette normalmente da Assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

Pertanto dalle ore zero del giorno 20 dicembre 1935-XIV il servizio con Dirigente Unico sulla tratta S. Zeno Folzano-Parma verrà esteso fino a Brescia, stazione che subentrerà dalla stessa data a quella di S. Zeno Folzano nel disimpegno di tutte le attribuzioni inerenti a tale sistema di esercizio.

La linea stessa dovrà considerarsi esercita col sistema del Dirigente Unico da Brescia a Parma, anziché da S. Zeno Folzano a Parma; la dirigenza del tratto S. Zeno Folzano-Brescia, comune alle due linee Parma-Brescia e Cremona-Brescia, verrà affidata al Dirigente Unico di Piadena.

Restano invariate tutte le altre disposizioni di cui il succitato O. S. n. 238 - 1933, XII.

Anche il circuito telefonico selettivo del D. U. della linea Cremona-S. Zeno Folzano è stato prolungato fino a Brescia con l'inclusione dei posti

Brescia-Ufficio Dirig. Mov.; Brescia-Personale Viaggiante e Brescia-Circolo di Ripartizione.

Resta invariata la giurisdizione del Dirigente Unico di Cremona, risultante all'ordine di servizio n. 210 - 1933.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 36 e 37 dei Compartimenti di Milano e Bologna ed agli Assuntori della linea Parma-Brescia.

Ordine di servizio N. 225.

Estensione di servizio nella stazione di Catania Centrale.

Dal giorno 20 dicembre 1935-XIV la stazione di Catania Centrale viene abilitata a tutti i trasporti a carro completo, escluse le spazzature, sia in arrivo che in partenza.

Di conseguenza l'annotazione (2) esistente in calce della pagina 32 del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato, parte I, edizione 1° aprile 1929-VII, dovrà essere modificata come segue: « Esclusi i trasporti di spazzature a carro o come tali considerati dall'Amministrazione sia in arrivo che in partenza. I trasporti stessi dovranno essere ritirati o consegnati esclusivamente alla stazione di Catania Acquicella ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 226.

Apertura all'esercizio in via permanente della fermata di Gatteo a Marc.

Dal giorno 20 dicembre 1935-XIV la fermata estiva di Gatteo a Mare della linea Ferrara-Rimini verrà aperta all'esercizio in via permanente.

La Fermata stessa, che conserva le abilitazioni ed attribuzioni risultanti dall'Ord. di Servizio n. 114 pubblicato nel B. U. n. 30/1930/VIII, continuerà a dipendere contabilmente dalla stazione di Cesenatico.

In conseguenza di quanto sopra, a pagina 46 della parte prima del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (Edizione 1° aprile 1929), si dovrà deppennare il richiamo (8) esistente di fianco all'indicazione di Gatteo a Mare e la relativa annotazione riportata in calce alla pagina stessa.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Ordine di Servizio N. 227.

Modificazioni alla tabella dell'orario normale per l'uso dell'illuminazione relativa alle linee della Delegazione di Cagliari.

(Allegato N. II° all'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni ed allegato N 3 all'Istruzione per il servizio del personale in linea)

La tabella dell'orario normale per l'uso dell'illuminazione, annessa all'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni (Allegato II) ed all'Istruzione per il servizio del personale di linea (Allegato III), è sostituita, per quanto riguarda le linee della Delegazione di Cagliari, da quella sottoindicata.

TABELLA DELL'ORARIO NORMALE PER L'USO DELL'ILLUMINAZIONE

M E S I	Quindicina	DELEGAZIONE DI CAGLIARI				ANNOZZAZIONI
		SEGNALI		STAZ. E TRENI		
		Spegn.	Accens.	Spegn.	Accens.	
Gennaio	1 ^a	7,40	17,20	7,10	17,45	Nelle giornate piovose e a cielo coperto si potrà ritardare alquanto lo spegnimento ed anticipare alquanto la accensione.
	2 ^a	7,35	17,35	7,05	18,00	
Febbraio	1 ^a	7,20	17,55	6,50	18,20	
	2 ^a	7,05	18,10	6,35	18,35	
Marzo	1 ^a	6,40	18,50	6,10	18,55	
	2 ^a	6,15	18,45	5,45	19,10	
Aprile	1 ^a	5,30	19,00	5,20	19,25	
	2 ^a	5,25	19,15	4,55	19,40	
Maggio	1 ^a	5,10	19,30	4,40	19,55	
	2 ^a	4,50	19,50	4,20	20,15	
Giugno	1 ^a	4,45	20,00	4,15	20,25	
	2 ^a	4,15	20,05	4,15	20,30	
Luglio	1 ^a	4,50	20,05	4,20	20,30	
	2 ^a	5,00	20,00	4,30	20,25	
Agosto	1 ^a	5,15	19,40	4,45	20,05	
	2 ^a	5,30	19,20	5,00	19,45	
Settembre	1 ^a	5,45	18,55	5,15	19,20	
	2 ^a	6,00	18,30	5,30	18,55	
Ottobre	1 ^a	6,15	18,05	5,45	18,30	
	2 ^a	6,35	17,10	6,05	18,05	
Novembre	1 ^a	6,50	17,20	6,20	17,45	
	2 ^a	7,10	17,05	6,40	17,30	
Dicembre	1 ^a	7,25	17,00	6,55	17,25	
	2 ^a	7,45	17,05	7,05	17,30	

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 di tutti i Compartimenti nonché agli agenti delle classi 10 e 11 della Delegazione di Cagliari.

Circolare N. 37.

Prezzi delle stoffe, fodere ed accessori ed indumenti confezionati a valere dal 1° ottobre 1935-XIII.

Si informano tutti gli Impianti ed Agenti interessati, che i prezzi delle stoffe, fodere, accessori, per vestiario uniforme, nonché i prezzi delle combinazioni e dei camiciotti confezionati, da valere per le forniture effettuate in base ad ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta Antonio Maziale S. A. di Roma, dal 1° ottobre c. a., al 31 marzo 1936-XIV, sono i seguenti:

	al ml. L.
Panno marengo per cappotti	56,05
Panno nero per cappotti	48 15
Stoffa grigio scuro per soprabiti	43,55
Stoffa drappé nera per stiftelius dei Capi Stazione	47,05
Stoffa nera pesante	40,35
Stoffa nera leggera	31,45
Stoffa grigio ferro pesante	42 15
Stoffa grigio ferro leggera	31,45
Fustagno nero di cotone per abiti	7,—
Mistone grigio di cotone per abiti	4,65
Tela turchina di cotone	4,35
Tela vasata bianca per personale delle navi traghetto	5,70
Piquets bianco per gilets dei Capi Stazione	8,25
Seta per risvolti degli stiftelius dei Capi Stazione	14,10
Flanella leggera per fodere	23,40
Glissade per fodere di maniche	8,30
Satino (silked) per fodere	4,90
Silesias nera per fodere	4,05
Silesias bianca per fodere	4,05
Silesias cenere per fodere	4,05
Baseuo grigio scuro per forzaglie	3,70
Zanella nera per fodere	8,—
Tela apprettata per rinforzi	5,30
	cad. L.
Camiciotti di mistone confez. in tre taglie lunghi	34,25
Camiciotti di mistone confez. in tre taglie corti	26,80
Combinazioni di mistone confezionate in due taglie	38,—
Camiciotti di tela turchina confez. in tre taglie	31,25
Combinazioni di tela turchina confez. in due taglie	33,15

Rimangono invariati per gli accessori (tela turchina per collo marinai, cotone bianco, fasce di satino nero, bottoni, monogrammi) i prezzi di cui alla circolare precedente N. 57 pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 52 del 29^o 12/1932 XI.

Circolare N. 38.**Tassa di bollo e tassa di scambio.**

Con riferimento al punto 2° della circolare N. 34 pubblicata nel Bollettino Ufficiale N. 42 del 17 ottobre corrente anno, si comunica, con la presente, il prontuario per l'applicazione della tassa di bollo per le quietanze ordinarie nei rapporti tra i terzi e l'Amministrazione, in relazione all'art. 3 all. D del R. D. L. 25 settembre 1935-XIII, N. 1749.

Con l'occasione si avverte che, in base all'art. 5 dell'allegato D dello stesso Decreto Legge, è da applicarsi la seguente tariffa speciale di tassa di bollo sui documenti relativi a pagamenti, la cui quietanza venga rilasciata separatamente dalla fattura o da altro equipollente documento, che abbia già scontato la tassa di scambio.

Quando la somma

supera L. 1	e non L. 100	—	tassa fissa L. 0,20
» » 100	e non » 1000	—	» » » 1,—
oltre » 1000		—	» » » 2,—

Poichè tale è il caso degli introiti, per vendite di merci, disposti dall'Ufficio del Monopolio Metalli il quale provvede ad effettuare il pagamento della tassa di scambio mediante versamento nel conto corrente dell'Ufficio del Registro di Roma, si avverte che sulle quietanze rilasciate per detti introiti sarà da applicarsi la suesposta tassa di bollo.

A cura del Servizio Approvvigionamenti sarà fatto risultare, con annotazione apposta sull'ordine di introito, l'avvenuto pagamento della tassa di scambio.

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 98 1935-XIV

P R O N T U A R I O

Tasse di bollo per le quietanze delle
competenze e pensioni del personale

Tasse di bollo per le quietanze ordinarie di terzi nei rapporti
con le pubbliche amministrazioni (in vigore dal 10 ottobre 1935-XIII)

SOMME LIBERATE		Bollo
Da L.	1.61 a L.	R. Decreto 14 dicembre 1928 n. 3298
Da L.	1.61 a L.	10
>	100.01 >	300
>	300.01 >	400
>	400.01 >	500
>	500.01 >	600
>	600.01 >	700
>	700.01 >	800
>	800.01 >	900
>	900.01 >	1000
>	1000.01 >	1100
>	1100.01 >	1200
>	1200.01 >	1300
>	1300.01 >	1400
>	1400.01 >	1500
>	1500.01 >	1600
>	1600.01 >	1700
>	1700.01 >	1800
>	1800.01 >	1900
>	1900.01 >	2000
>	2000.01 >	2100
>	2200.01 >	2300
>	2500.01 >	2600

SOMME LIBERATE		Bollo	SOMME LIBERATE		Bollo
Da L.	1.01 a L.	L.	Da L.	1.01 a L.	L.
					R. D. Legge 26 settem. 1935-XIII n. 1749
Da L.	1.01 a L.	100	Da L.	1.01 a L.	20
>	100.01 >	3000	>	100.01 >	1
>	3000.01 >	6000	>	3000.01 >	2
>	6000.01 >	10000	>	6000.01 >	3
>	10000.01 >	13000	>	10000.01 >	4
>	13000.01 >	16000	>	13000.01 >	5
>	16000.01 >	20000	>	16000.01 >	6
>	20000.01 >	23000	>	20000.01 >	7
>	23000.01 >	26000	>	23000.01 >	8
>	26000.01 >	30000	>	26000.01 >	9
>	30000.01 >	33000	>	30000.01 >	10
>	33000.01 >	36000	>	33000.01 >	11
>	36000.01 >	40000	>	36000.01 >	12
>	40000.01 >	43000	>	40000.01 >	13
>	43000.01 >	46000	>	43000.01 >	14
>	46000.01 >	50000	>	46000.01 >	15
>	50000.01 >	53000	>	50000.01 >	16
>	53000.01 >	56000	>	53000.01 >	17
>	56000.01 >	60000	>	56000.01 >	18
>	60000.01 >	63000	>	60000.01 >	19
>	63000.01 >	66000	>	63000.01 >	20
>	66000.01 >	70000	>	66000.01 >	21
>	70000.01 >	73000	>	70000.01 >	22
>	73000.01 >	76000	>	73000.01 >	23
>	76000.01 >	79000	>	76000.01 >	24
>	79000.01 >	82000	>	79000.01 >	25
>	82000.01 >	85000	>	82000.01 >	26
>	85000.01 >	88000	>	85000.01 >	27
>	88000.01 >	91000	>	88000.01 >	28
>	91000.01 >	94000	>	91000.01 >	29
>	94000.01 >	97000	>	94000.01 >	30
>	97000.01 >	100000	>	97000.01 >	31
>	100000.01 >	103000	>	100000.01 >	32
>	103000.01 >	106000	>	103000.01 >	33
>	106000.01 >	109000	>	106000.01 >	34
>	109000.01 >	112000	>	109000.01 >	35
>	112000.01 >	115000	>	112000.01 >	36
>	115000.01 >	118000	>	115000.01 >	37
>	118000.01 >	121000	>	118000.01 >	38
>	121000.01 >	124000	>	121000.01 >	39
>	124000.01 >	127000	>	124000.01 >	40
>	127000.01 >	130000	>	127000.01 >	41
>	130000.01 >	133000	>	130000.01 >	42
>	133000.01 >	136000	>	133000.01 >	43
>	136000.01 >	139000	>	136000.01 >	44
>	139000.01 >	142000	>	139000.01 >	45
>	142000.01 >	145000	>	142000.01 >	46
>	145000.01 >	148000	>	145000.01 >	47
>	148000.01 >	151000	>	148000.01 >	48
>	151000.01 >	154000	>	151000.01 >	49
>	154000.01 >	157000	>	154000.01 >	50
>	157000.01 >	160000	>	157000.01 >	51
>	160000.01 >	163000	>	160000.01 >	52
>	163000.01 >	166000	>	163000.01 >	53
>	166000.01 >	169000	>	166000.01 >	54
>	169000.01 >	172000	>	169000.01 >	55
>	172000.01 >	175000	>	172000.01 >	56
>	175000.01 >	178000	>	175000.01 >	57
>	178000.01 >	181000	>	178000.01 >	58
>	181000.01 >	184000	>	181000.01 >	59
>	184000.01 >	187000	>	184000.01 >	60
>	187000.01 >	190000	>	187000.01 >	61
>	190000.01 >	193000	>	190000.01 >	62
>	193000.01 >	196000	>	193000.01 >	63
>	196000.01 >	199000	>	196000.01 >	64
>	199000.01 >	202000	>	199000.01 >	65
>	202000.01 >	205000	>	202000.01 >	66
>	205000.01 >	208000	>	205000.01 >	67
>	208000.01 >	211000	>	208000.01 >	68
>	211000.01 >	214000	>	211000.01 >	69
>	214000.01 >	217000	>	214000.01 >	70
>	217000.01 >	220000	>	217000.01 >	71
>	220000.01 >	223000	>	220000.01 >	72
>	223000.01 >	226000	>	223000.01 >	73
>	226000.01 >	229000	>	226000.01 >	74
>	229000.01 >	232000	>	229000.01 >	75
>	232000.01 >	235000	>	232000.01 >	76
>	235000.01 >	238000	>	235000.01 >	77
>	238000.01 >	241000	>	238000.01 >	78
>	241000.01 >	244000	>	241000.01 >	79
>	244000.01 >	247000	>	244000.01 >	80
>	247000.01 >	250000	>	247000.01 >	81
>	250000.01 >	253000	>	250000.01 >	82
>	253000.01 >	256000	>	253000.01 >	83
>	256000.01 >	259000	>	256000.01 >	84
>	259000.01 >	262000	>	259000.01 >	85
>	262000.01 >	265000	>	262000.01 >	86
>	265000.01 >	268000	>	265000.01 >	87
>	268000.01 >	271000	>	268000.01 >	88
>	271000.01 >	274000	>	271000.01 >	89
>	274000.01 >	277000	>	274000.01 >	90
>	277000.01 >	280000	>	277000.01 >	91
>	280000.01 >	283000	>	280000.01 >	92
>	283000.01 >	286000	>	283000.01 >	93
>	286000.01 >	289000	>	286000.01 >	94
>	289000.01 >	292000	>	289000.01 >	95
>	292000.01 >	295000	>	292000.01 >	96
>	295000.01 >	298000	>	295000.01 >	97
>	298000.01 >	301000	>	298000.01 >	98
>	301000.01 >	304000	>	301000.01 >	99
>	304000.01 >	307000	>	304000.01 >	100

» 2200,01	» 2896	1	15	» 66000,01	» 70000	21	» 230000,01	» 233000	70
» 2300,01	» 2400	1	20	» 70000,01	» 73000	22	» 233000,01	» 236000	71
» 2400,01	» 2500	1	25	» 73000,01	» 76000	23	» 236000,01	» 240000	72
» 2500,01	» 2600	1	30	» 76000,01	» 80000	24	» 240000,01	» 243000	73
» 2600,01	» 2700	1	35	» 80000,01	» 83000	25	» 243000,01	» 246000	74
» 2700,01	» 2800	1	40	» 83000,01	» 86000	26	» 246000,01	» 250000	75
» 2800,01	» 2900	1	45	» 86000,01	» 90000	27	» 250000,01	» 253000	76
» 2900,01	» 3000	1	50	» 90000,01	» 93000	28	» 253000,01	» 256000	77
» 3000,01	» 3100	1	55	» 93000,01	» 96000	29	» 256000,01	» 260000	78
» 3100,01	» 3200	1	60	» 96000,01	» 100000	30	» 260000,01	» 263000	79
» 3200,01	» 3300	1	65	» 100000,01	» 103000	31	» 263000,01	» 266000	80
» 3300,01	» 3400	1	70	» 103000,01	» 106000	32	» 266000,01	» 270000	81
» 3400,01	» 3500	1	75	» 106000,01	» 110000	33	» 270000,01	» 273000	82
» 3500,01	» 3600	1	80	» 110000,01	» 113000	34	» 273000,01	» 276000	83
» 3600,01	» 3700	1	85	» 113000,01	» 116000	35	» 276000,01	» 280000	84
» 3700,01	» 3800	1	90	» 116000,01	» 120000	36	» 280000,01	» 283000	85
» 3800,01	» 3900	1	95	» 120000,01	» 123000	37	» 283000,01	» 286000	86
» 3900,01	» 4000	2	—	» 123000,01	» 126000	38	» 286000,01	» 290000	87
» 4000,01	» 4100	2	05	» 126000,01	» 130000	39	» 290000,01	» 293000	88
» 4100,01	» 4200	2	10	» 130000,01	» 133000	40	» 293000,01	» 296000	89
» 4200,01	» 4300	2	15	» 133000,01	» 136000	41	» 296000,01	» 300000	90
» 4300,01	» 4400	2	20	» 136000,01	» 140000	42			
» 4400,01	» 4500	2	25	» 140000,01	» 143000	43			
» 4500,01	» 4600	2	30	» 143000,01	» 146000	44			
» 4600,01	» 4700	2	35	» 146000,01	» 150000	45			
» 4700,01	» 4800	2	40	» 150000,01	» 153000	46			
» 4800,01	» 4900	2	45	» 153000,01	» 156000	47			
» 4900,01	» 5000	2	50	» 156000,01	» 160000	48			

Per qualunque somma superiore a L. 300000 su indicata, tassa fissa massima

N. B. — Le tasse di cui sopra sono comprensive di ogni ad Bizzionale.

Ordine di servizio N. 228.**Soppressione della Squadra Rialzo di Roma Tiburtina.**

Riferimento all'O. G. n. 5 dell'8 agosto 1929-VII.

A datare dal 25 novembre 1935-XIV, la Squadra Rialzo di Roma Tiburtina è stata soppressa.

Ordine di servizio N. 229.**Attivazione del doppio binario fra le stazioni di Genova Pegli e Genova Voltri della linea Genova-Ventimiglia**

Dal giorno 28 ottobre 1935-XIII è stato attivato il servizio a doppio binario fra le stazioni di Genova Pegli e Genova Voltri della linea Genova-Ventimiglia.

Nella stazione di Genova Voltri il passaggio dei treni dal semplice al doppio binario ha luogo a mezzo dello scambio estremo lato Ventimiglia che allaccia il primo binario di corsa (dei treni pari) col secondo binario di corsa (dei treni dispari).

Nella stazione di Genova Pegli il binario di corsa dei treni dispari è allacciato al secondo binario e quello dei treni pari al primo binario.

Ordine di servizio N. 230.**Importo massimo delle riscossioni che le stazioni possono effettuare per somme dovute all'Amministrazione per vendite di carbon fossile.**

A seguito delle disposizioni emanate con l'O. S. 161/1935 e in deroga alle norme stabilite dal 1° comma punto 1° dell'O. S. 207/1929 modificato col successivo O. S. 95/1935, l'importo massimo delle riscossioni che le Stazioni possono effettuare in base a ordini d'introito mod. R. 109 è elevato a L. 50.000 nel caso di somme dovute all'Amministrazione per vendite di carbone fossile all'industria privata. Le riscossioni anzidette devono effettuarsi con le modalità stabilite dal citato O. S. 161/1935.

Circolare n. 39.**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

È stato radiato dal nostro parco veicoli il carro coperto con botti in legno My 911248 della Ditta "S.A.N.A.S." (Società Anonima No'eggio Amministrazione Serbatoi) di Brescia. Detto carro dovrà essere cancellato nell'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930) e quindi considerato come non più ammesso a circolare sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Circolare n. 40.**22ª Appendice all'Elenco alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati
iscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1980-VIII).**

In relazione alla circolare n. 37/1930, si avvertono le stazioni della Rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'«Elenco alfabetico delle ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929», che detto elenco dovrà essere aggiornato, come segue, alla data del 15 novembre 1935-XIV:

I - AL QUADRO A:

- a) *aggiungere le seguenti ditte ed i numeri di servizio rispettivamente assegnati ai loro carri:*

SCARABOSIO GIUSEPPE - Giaveno	da	993350 a 993499
SOC. AN. RAVETTA LUIGI - Milano - Via Procaccini n. 23	da	984650 a 984799
SOC. AN. VINICOLA MAGISTRIS - Udine - Via Vascello n. 12	da	985350 a 985499

- b) *modificare l'indirizzo alle seguenti ditte:*

“Agip” Azienda Generale Italiana Petroli *da* Milano - Foro Bona-
parte 35 - *in* Roma - Via dei Maroniti 40;
“CLEUCA” - Milano - *da* Via Clerici 12 - *in* V.le Regina Margherita 57.

II - AI QUADRI A E B:

- e) *cancellare le seguenti ditte che non hanno più carri iscritti nel parco veicoli F. S.:*

CANTINA SOCIALE DI S. MARIA DELLA VERSA - Stradella.
MARENGHI GIUSEPPE - Via E. De Amicis, 51 - Milano.
SOCIETA' ITALIANA DELL'ALLUMINIO - Piazzale Stazione
Nord 1 - Milano.
TENCHINI ACHILLE - Viale Stazione - Chiari.

AL QUADRO B:

- d) *di fianco ai numeri di servizio sottoindicati aggiungere la scritta della ragione sociale:*

984650 al 984799 - S. A. Luigi Ravetta - Milano.
985350 al 985499 - Soc. An. Vinicola Magistris - Udine.
993350 al 993499 - Scarabosio Giuseppe - Giaveno.
988350 al 988499 - Serie assegnata alla ditta Soc. An. Gaslini di
Genova Bolzaneto.

- e) *modificare la ragione sociale delle seguenti ditte:*

Ai carri della R. Aeronautica, appartenenti alla serie dal 923200
al 923349 figura la seguente scritta di ragione sociale:
Ai carri dal 923216 al 923233 : R. Aeronautica - Ciampino;
Ai carri dal 923246 al 923248 : R. Aeronautica - Fornovo;
“Agip” Azienda Generale Italiana Petroli - *da* Milano - *in* Roma.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 231.**Circoscrizione del Riparti della Sezione Lavori di Trieste.**

(Vedi Ordini di Servizio N. 232/1932; N. 152/1933; N. 148/1935).

A datare dal 1° gennaio 1936-XIV la circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Trieste viene stabilita come segue:

SEZIONE LAVORI	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
1° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo: Trieste)				
Trieste	1	Trieste	Trieste	Trieste Centrale (I) - punta scambio estremo; Trieste Campo Marzio (I) - Punta scambio estremo Pic-diccole; Trieste Campo Marzio (e) - punta scambio estremo Erpelle; Trieste Campo Marzio Smistamento (I) - Barcola Smistamento (I); Trieste Campo Marzio Smistamento (e) - Trieste S. Sabba (I); Trieste S. Sabba (e) - Trieste Zaule (I).
	2	Opicina Campagna	Id.	Trieste Campo Marzio (e) - Pevacina (e). Trieste Campo Marzio (e) - Erpelle Cosina (e). Raccordo Villa Opicina (e) - Opicina Campagna (e); Prosecco (e) - S. Pietro del Carso (e); Divaccia S. Canziano (e) - Erpelle Cosina (e).
	3	Fiume	Flume	S. Pietro del Carso (e) - Flume (I) - Confine Jugoslavo; S. Pietro del Carso (I) - Postumia Grotte (I).
	4	Pola	Trieste	Trieste Campo Marzio (e) - Erpelle Cosina (e); Erpelle Cosina (I) - Pola (I); Canfanaro (e) - Rovigno (I).

2° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo: Trieste)

Trieste	5	Udine	Udine	Udine (e) - S. Giorgio di Nogaro (e); Udine (I) - Punta scambio estremo (Mestre); Udine (I) - Punta scambio estremo (Bivio Galleria); Udine (e) - Tarvisio C.le (I) - Confine Austriaco; Tarvisio C.le (e) - Confine Jugoslavo; Casarsa (e) - Genova (e).
-----------------	---	---------------	---------------	--

SEZIONE LAVORI	R I P A R T I			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
Trieste . . .	6	Gorizia Centrale	Trieste	Udine (e) - Bivio Galleria (e); Monfalcone (e) - Porto Ro- sega (i); Trieste Centrale (e) - Pro- secco (i); Bivio d'Aurisina (e) - Bivio Viadotto (e).
	7	Portogruaro . .	Id.	Portogruaro (i) - Punta scam- bio estremo (Mestre); Portogruaro (e) - Bivio San Polo (e); S. Giorgio di Nogaro (e) - Porto Nogaro (i); Udine (e) - S. Giorgio di No- garo (e); Palmanova (e) - Cervigna- no (e); Cervignano (e) - Pontile per Grado (i).
	8	Piedicolle . . .	Id.	Prevacina (i) - Piedicolle (i); Valvolciana (e) - Gorizia Cen- trale (e); Prevacina (e) - Aidussina (i); Gorizia S. Marco (e) - Gor- izia Montesanto (e).

Ordine di servizio n. 232.

Circoscrizione delle Sezioni Lavori di Torino e Genova.

Il tratto dal km. 0 + 350 al km. 0 + 867 lato Ventimiglia, della linea Confine Francese - Piena (i) - Ventimiglia (e), la quale con l'Ordine di Servizio N. 170 pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 39 del 26 settembre 1935, anno XIII, è passata dalla circoscrizione della Sezione Lavori di Genova a quella di Torino ed aggregata al Riparto di Cuneo, rimane assegnato alla Sezione di Genova.

Ordine di servizio N. 233.

Soppressione del servizio viaggiatori e bagagli sulla linea Gaeta-Formia.

In base a provvedimento preso da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto 10 Dicembre 1935-XIV, n. 1338, dalle ore 0 del giorno 1° Gennaio 1936-XIV, viene soppresso il servizio viaggiatori e bagagli sulla linea Gaeta-Formia.

Il servizio merci a grande e piccola velocità da e per Gaeta continuerà invece a svolgersi per ferrovia.

Agli effetti del servizio amministrativo e contabile la stazione di Gaeta continuerà ad avere gestione merci come in atto.

La stazione di Gaeta verserà al Controllo Viaggiatori e Bagagli, con le modalità stabilite, i biglietti e bollettari bagagli rimasti inutilizzati alla data del 1° Gennaio 1936-XIV.

Le stazioni che hanno in distribuzione biglietti a serie fissa per Gaeta dovranno ugualmente effettuare il versamento al detto Controllo.

Nella parte 1^a del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (Edizione Aprile 1929-VII) a pagina 45, di contro al nome di Gaeta, nelle colonne 7 e 8, si dovranno depennare le indicazioni V e B.

Nella Prefazione Generale dell'Orario Generale di servizio, Edizione Novembre 1931 - parte 1^a - a pagina 11, di seguito al nome di Gaeta aggiungere l'indicazione B_G - v. b.

Nei prontuari manoscritti valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli depennare il nome della stazione di Gaeta nell'indice alfabetico e nell'interno dei prontuari stessi.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, nonché limitatamente al Compartimento di Roma, in quelli delle classi 10, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 e 54.

Ordine di servizio N. 234.

Trasporti di viaggiatori e bagagli e colli espressi in servizio ferroviario marittimo.

In conseguenza delle nuove quote stabilite dal punto 955 del B. C. 21/1935-XIV per la traversata marittima Napoli-Palermo in occasione dei viaggi che avranno luogo per la Primavera Siciliana 1936-XIV, nell'allegato B all'O. S. 205-1935 ed al punto 994 del B. C. 22/1935, e precisamente nell'esempio 2, la parte relativa del 2° e 3° alinea dovrà essere modificata come segue:

Prezzo	L.	161,00
Traversata marittima . . .	»	118,10
Viaggio di andata . . .	L.	279,10
Siracusa-Pisa C. Km. 1201	»	191,00
Totale	L.	470,10

Dal viaggiatore dovrà quindi esigersi la differenza fra i due prezzi (L. 470,10 — 382,00) pari a L. 88,10, più il diritto di esazione di L. 8,90. Totale L. 97,00 ».

Ordine di servizio N. 235.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Unico sulla linea Cuneo - Bastia Mondovì.

Dalle ore 12 del 7 gennaio 1936-XIV sarà attivato sulla linea Cuneo-Bastia Mondovì il sistema di esercizio con « Dirigente Unico ».

Il Dirigente Unico amministrativamente è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa: il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo Riparto Movimento.

L'Ufficio del Dirigente Unico è situato nella nuova stazione di Cuneo ed è collegato a mezzo del telefono selettivo con i seguenti impianti:

	CUNEO (nuova stazione sull'Altipiano)	Dirigenti Movimento
	(attuale stazione)	Dirigenti Movimento
»	(»)	Deposito Personale Viaggiante
»	(»)	Deposito Locomotive
P.L.	Km. 2+344	
»	» 4+075	
»	» 5+476	
	BEINETTE	
	MARGARITA	
P.L.	Km. 12+515	
	PIANFÈI	
P.L.	Km. 15+218	
	POGLIOLA	
	ROCCADEBALDI	
	MONDOVÌ	
	MONDOVÌ BREO	
P.L.	Km. 7+172	
»	» 4+847	
»	» 1+573	
	BASTIA MONDOVÌ.	

Le stazioni di Cuneo, Mondovì e Bastia Mondovì continueranno ad essere rette da dirigenti il movimento; le altre stazioni e fermate saranno invece normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » edizione 1928-VI di cui l'ordine di servizio n. 146 del 20 settembre 1928-VI; dalle Norme particolari di cui la circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928-VI, nonché dalle modificazioni cui gli ordini di servizio n. 24/1930-VIII, n. 49/1931-IX, n. 80/1932-X e n. 9/1934-XII.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per l'esercizio con « Dirigente Unico » ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 del Compartimento di Torino.

Ordine di servizio N. 236.

Cambiamento di nome della Stazione di Francavilla Angitola.

La stazione di Francavilla Angitola della linea Battipaglia-Reggio di Calabria ha assunto la nuova denominazione di « Francavilla Angitola - Filadelfia ».

— Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali risulta il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

— Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

— Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di gennaio 1936 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Francavilla Angitola - Filadelfia.

— I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Comunicato :

Opera di Previdenza a favore del personale.

(Legge 19 Giugno 1913, n. 641 modificata dal Decreto Legge Luogotenenziale 1. Agosto 1918 n. 1197, dalla Legge 7 Aprile 1921 n. 370, dal R. Decreto 31 Dicembre 1923 n. 3157, dal R. Decreto Legge 23 Marzo 1924 n. 499, dal R. Decreto Legge 7 Febbraio 1926 n. 187, dalla Legge 22 Dicembre 1927 n. 2685 e dal R. Decreto Legge 28 Agosto 1930 n. 1314).

Dopo la comunicazione fattasi nel bollettino n. 16 del 18 aprile 1935-XIII la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, a tutto il 30 giugno 1935-XIII, le seguenti liquidazioni:

LIQUIDAZIONI	INDENNITA DI BRONSCITA (Art. 1 n. 1 della legge)		Sussidi temporanei ad ortani (Art. 1 n. 2 della legge)		ASSEGNI alimentari vitalizi (Art. 1 n. 3 della legge)		ASSEGNI finali		Sussidi in caso di morte dopo l'esonero		Rimborso di ritenute ad agenti			
	ad agenti		a famiglie											
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo		
Approvate dal 1° luglio 1934 a tutto il 31 marzo 1935	3064	12.076.096,34	386	1.386.906,09	554	377.907	97	131.550	1060	530.000	206	146.841,31	4	6.825
Aggiungendo quelle approvate dal 1° aprile 1935 al 30 giug. 1935	763	3.288.855,08	161	585.451,64	233	148.512	17	23.250	519	259.500	92	61.048,54	2	3.058
Si ha un totale nell'esercizio 1934-1935	3827	15.364.941,42	547	1.982.357,73	787	526.419	114	154.800	1579	789.500	298	207.889,85	6	9.883

Inoltre nel primo trimestre dell'esercizio finanziario 1935-36 sono state approvate le seguenti liquidazioni:

591	2.965.421,46	111	390.091,86	163	114.756	22	28.050	271	135.500	81	52.744,47	1	1.753
-----	--------------	-----	------------	-----	---------	----	--------	-----	---------	----	-----------	---	-------

Sulla disponibilità dell'Opera di Previdenza furono approvate dal Comitato, dopo il 30 giugno 1935-XIII, le seguenti concessioni:

Sussidi temporanei a figli di ex agenti:	Assegni alimentari a congiunti di ex agenti:	Assegni alimentari ad ex agenti:	Ricovero di orfani in istituti di educazione e di istruzione	Ricovero di orfani e di figli di agenti in luoghi di cura			
8	7.392	45	45.600	3	3.900	N. 75	N. 2

SUSSIDI STRAORDINARI

Giusta l'articolo 5 del R. D. L. 7 febbraio 1926 n. 187 il Comitato dell'Opera di Previdenza, prese in esame le istanze pervenute da ex agenti e da congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, ha accordato in casi riconosciuti di grave ed eccezionale bisogno n. 459 sussidi straordinari per complessive L. 47.700.

DONAZIONI PERVENUTE ALLA SEGRETERIA DELL'OPERA DI PREVIDENZA

Dal Personale della stazione ferroviaria di Foligno e Perugia per onorare la memoria della signorina Gori Ama, figlia del Comandante di Stazione di Foligno: L. 105. — Dal cav. rag. Piccinini Tullio, ex ispettore di 1ª classe: L. 450 — Dal personale della Segreteria dell'Opera di Previdenza per onorare la memoria della madre del Segretario P.le Del Vecchio cav. Ludovico: L. 100 — Inoltre da Funzionari dell'Amministrazione Ferroviaria e da vari Enti sono pervenute n. 75 donazioni da destinarsi al fondo per la gestione della colonia per i figli ed orfani di Ferrovieri iscritti all'A. F. F. per un importo complessivo di L. 24.276.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 1^v.

Carta di libera circolazione, marchette di convalidazione, biglietti di viaggio, ecc. per l'anno 1935

Per l'anno 1935 rimangono invariati i tipi attualmente in vigore di carte di libera circolazione, di biglietti per l'uso di carrozze salone e di compartimento riservato, di biglietti a libretto, di tessere per il libero ingresso nelle stazioni, di permessi di libero transito pedonale, di biglietti per un solo viaggio gratuiti e a prezzo ridotto, e di buoni bagaglio.

Con richiamo alla circolare 36, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 41 dell'11 ottobre c. a. si rammenta che per le concessioni di viaggio del 1935 le tessere di riconoscimento per gli agenti di grado inferiore al 6°, sia in servizio che a riposo, sono tutte in cuoio Saipa nero e debbono portare il timbro a secco oltre quello ad umido dell'ufficio emittente. Le tessere di tela marrone, per familiari, debbono portare soltanto il timbro ad umido. Si le une che le altre si distinguono da quelle vecchio tipo per una cornice impressa sulle due facciate esterne.

La copertina e gli annessi scontrini costituenti il fascicolo interno della tessera dei giornalisti hanno il fondo color giallo e portano in alto, stampato in nero, l'indicazione del millesimo 1935 (A. XIII-XIV).

Si rammenta che, in dipendenza del Regolamento in applicazione della Legge 9 aprile 1931, n. 406, gli scontrini rilasciati ai giornalisti italiani e i biglietti per un solo viaggio serie D rilasciati ai giornalisti esteri con la riduzione del 70%, nonchè i biglietti a metà prezzo serie C rilasciati alle famiglie dei giornalisti, possono essere utilizzati sino alla data fissa improrogabile del 31 marzo dell'anno successivo a quello di emissione.

I biglietti di compartimento riservato per un solo viaggio (Serie Rl) hanno l'indicazione a stampa del millesimo 1935.

Anche per l'anno 1935 le carte di libera circolazione serie Al, quelle serie At con validità annuale (portanti due righe parallele trasversali celesti o due fasci di dette parallele incrociantsi) nonchè i biglietti permanenti di

compartimento riservato, debbono portare impresso il millesimo 1935 mediante foratura che viene praticata dal Servizio Personale e Affari Generali (Sezione Biglietti). In conseguenza le carte di circolazione serie A1 e quelle At con validità annuale, non possono essere rilasciate con scadenza posteriore al 31 dicembre dell'anno di emissione.

Le marchette di convalidazione per il 1935 delle carte di libera circolazione serie A, di quelle serie At con validità novennale e dei biglietti di libero ingresso nelle stazioni e di transito pedonale portano l'indicazione a stampa del millesimo ed hanno i seguenti colori:

- giallo-arancio — per le carte serie A;
- verde — per le carte serie At;
- rosso — per le tessere di libero ingresso nelle stazioni;
- azzurro — per i biglietti di libero transito pedonale.

Si fa viva raccomandazione al personale di servizio all'ingresso delle stazioni e di controlleria ai treni di accertare che i suindicati tipi di documenti portino effettivamente applicata la marchetta di convalidazione per l'anno 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 e 13.

Circolare N. 1v.

Carrozze e bagagliai specializzati per determinate linee e servizi.

Perchè se ne abbia norma nella loro utilizzazione, si indicano, nell'allegato prospetto, la serie, i numeri di servizio, la località di residenza, i servizi, i treni o le linee per i quali sono specializzati determinati gruppi di carrozze e bagagliai.

I veicoli in questione portano scritte sulla cassa o sui longaroni la località di residenza o l'indicazione dei servizi, treni o linee per i quali sono specializzati.

Le Officine e le Squadre di Rialzo devono aver cura di conservare alle carrozze e bagagliai tali scritte, rinforzandole o rifacendole quando la loro lettura non risulti chiara.

Salvo deroghe autorizzate dal Servizio Movimento (Ufficio Circolazione Veicoli), le carrozze e i bagagliai non possono essere utilizzati per servizi diversi da quelli per i quali sono stati specializzati.

Le stazioni che, eventualmente, ricevessero in disguido carrozze o bagagliai specializzati dovranno inoltrarli subito alla residenza segnata sul veicolo, o in difetto, chiedere telegrafiche istruzioni all'Ufficio Circolazione Veicoli.

La presente Circolare annulla e sostituisce quella n. 2v pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » n. 6 del 9 febbraio 1933-XI.

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 11, 15, 30, 32, 36 e 37.

Serie	NUMERI		Iscrizioni poste sui veicoli	Annotazioni
	dal	al		
AB ^v _z	50100	50119		Per i servizi internazionali
ABz	50120	50159		
•	50500	50649		
C ^v _z	30000	30019		
Cz	30020	30079		
D ^v _z	80000	80019		
Az	10092-10096		Residenza Torino	Per treni rapidi
•	11006	11011		
Bz	21005	21007		
•	21012	21013		
ABz	50353-50366			
Az	10027-10053-10062		Residenza Milano C.	
•	10091			
•	11000	11005		
•	11900			
Bz	21000			
•	21002	21004		
•	21014	21019		
•	21071			
ABz	50332-50340			
•	50347-50348			

Serie	NUMERI		Iscrizioni poste sui veicoli	<i>Annotazioni</i>
	dal	al		
DUz	94040-94059		Residenza Milano C.	
•	94092-94098			
»	94223-94224			
•	94225-94226			
•	94228-94230			
•	94243-94257			
Az	11022	11024	Residenza Venezia S.L.	Per treni rapidi
Bz	21047	21049		
Az	11012	11021	Residenza Roma Termini	
Bz	21065	21070		
•	21072	21074		
DUz	94053-94055 94063			
•	94067-94070-94074			
•	94080-94212-94216			
•	94247-94249-94251			
DI	86004-022-032-054			Per treni merci rapidi colletta- me percorrenti le linee elettri- ficate (sono mu- niti di stufa).
•	86094-208-219-227			
•	86241-252-273-292			
•	86295-408-412-433			
•	86441-447-472-476			
•	86477-483-486-643			
•	86646-658-671-680			
•	86682-694-699-818			
•	86825-843			

Serie	NUMERI		Iscrizioni poste sui veicoli	Annotazioni
	dal	al		
Cz	36000	36849		<p>Specializzate per viagg. sup- posti infetti. Sono contradd- distinte da un quadrato rosso attravers. diago- nalmente da una striscia gialla. Possono rice- vere l'applicaz. di cassette mo- bili per la rac- colta delle ma- terie di scarico delle ritirate.</p>
•	41200	41409		
•	41700	41771		
•	41800	41894		
ABz	54332	54399		
•	58902	58972		
Bz	29800	29801	Per la linea Aosta-Pré St. Didier	
BCz	62900	62901		
Cz	41100	41104		
e C1z	300	342		Per le linee Varesine
e AC1z	650	666		
e DU1z	900	905		
RCz	41150	41169	Residenza Milano P. N.	
RABCz	62448	62449	Per la linea Colico- Chiavenna	
RBCz	62450	62454		
DU ^{CR}	96050-96096-96204-96273			

Serie	NUMERI		Iscrizioni poste sui veicoli	Annotazioni
	dal	al		
D ^v _z	78050		Residenza Trieste	Per le linee del- le Tre Venezie
•	78068	78070	id. id.	
•	78072		id. id.	
•	78269		id. id.	
DU ^v _z	78310	78311	id. id.	
	79001	79003	id. Bolzano	
BT	72220-72673		Residenza Merano	Per la linea Me- rano Malles
CDUZ	64904-64905-64908		Per la linea Saline di Volterra- Volterra	
ABz	54342-54343-54387		Residenza Roma	Roma-Cosenza e Napoli · Co- senza via Pao- la
•	54388-54389-54390			
•	54391-54392-54393			
•	54478-58918-59186			
•	59189-59191			
ABI ^{CR} _y	58616-58617-58618		Residenza Roma	Per servizi di- retti Roma { Aquila Teramo Porto-Civi- tanova Campobasso Ascoli P.
•	58619-58620-58621			
•	58622-58623-58626			
•	58629-58630-58631			
•	58633-58634-58635			
•	58636-58638-58641			
•	58 42-58645-58646			
•	58647-58649-58650			
•	58653-58654-58655			

Serie	NUMERI		Iscrizioni poste sui veicoli	Annotazioni
	dal	al		
Dm	99900	99905	Residenza Roma Per la linea Roma Cam- poleone	
CT ^{CR}	43019-43038		Residenza Roma	
•	43063			
•	46000 46009			
ABT ^{CR}	59681-59689			
•	59692-59694			
BCDT	62200	62209		
Bz	29347		Per la linea Roma- Viterbo	
Cz	44022-44203			
•	44314-44331			
ABz	54534-58536			
•	59196-59488			
CDz	69014-69041			
CT ^{CR}	43260-43423-43445		Per linee del Compar- timento di Ancona	
•	43629-43642			
BCz	66004	66008	Per linee del Compar- timento di Napoli	
•	66010	66028		
•	66080			

Serie	NUMERI		Iscrizioni poste sui veicoli	Annotazioni	
	dal	al			
ABI ^{CR} Y	58640-58651-58652		Residenza Napoli C.	Per servizi di- retti Napoli- Sulmona	
CI ^{CR} » » »	42000-42002-42003 42005-42007-42009 42011-42013 42015-42018		Per la linea elettrica Na- poli-Pozzu- oli-Solfatara		
CT ^{CR} » » »	43434-43447-43459 43607-43609-43611 43618-43626-43628 43635-43640				
BCz » » » »	66041 66060 66065 66068 66075-66077	66057 66063		Per le linee del Comparti- mento di Bari	
BCz » » ABT ^{CR} »	66081-66083 66088 66094-66097 59856-59858 59860-59861				Per le linee del Comparti- mento di Bari


Serie	NUMERI		Iscrizioni poste sui veicoli	Annotazioni
	dal	al		
ABT ^{CR}	59865	59869	Per le linee del Comparti- mento di Bari	
•	59876			
•	59879			
Bz	24700	24704	Residenza Paola	Per la linea Paola-Cosenza
Cz	41500	41509		
CDUz	64900	64903		
•	64906	64907		
•	64909	64910		
Az	19403-19408		Per le linee Sicule	
BI ^{CR}	28422-28425-28427			
Bz	29484-29491-29493			
•	29496-29497-29499			
CI ^{CR}	42004			
ABz	58001-58002			
ABI ^{CR}	58206-58210			
•	58219-58253			
Az	14000	14009		
ABz	54300	54329		
Bz	24200	24269		
Cz	36300	36449		

COMUNICAZIONI :**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture**


LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di pulizia del materiale viaggiatori e dei servizi accessori presso la stazione di Trieste Centrale.	L. P.	Ore 18 del 18-1-1935	990.000 (tre anni)	Sezione Materiale e Trazione di Trieste.
Appalto dei servizi di manipolazione combustibili e rifornimento carbone alle locomotive a Catania e Catania Acicella.	L. P.	Ore 18 del 18-1-1935	300.000 (tre anni)	Sezione Materiale e Trazione Palermo.
N° 1 Gru elettrica a ponte scorrevole della portata di Tonn. 3 destinata al deposito locomotive di Firenze (officina riparazione automotrici leggere).	Appalto-concorso	10-1-1935	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° Sezione 5° Firenze.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Opere metalliche per copertura e serramenti per la nuova Rimessa Elettrotreni nel Deposito Locomotive di Bologna.	L. P.	Ore 15 del 9-1-1935	341.000	Sez. Lavori Bologna
Costruzione cunicolo praticabile per cavi telefonici in stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 16 del 10-1-1935	116.000	Sez. Lavori Roma
Costruzione ricovero autoscala nella stazione di Napoli Sperone.	L. P.	Ore 16 del 12-1-1935	40.000	Ufficio IES. Napoli
Costruzione Rimessa Elettrotreni nella stazione di Bologna.	L. P.	Ore 15 del 12-1-1935	327.000	Sez. Lavori Bologna

LAVORI e FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori di terra, murari e cemento armato per sostituzione volti calcavia a 2 luci al km. 82 + 883 della linea Roma-Chiusi con impalcature di travi di ferro incorporate nel calcestruzzo.	L. P.	Ore 16 del 12-1-1935	87.100	Sez. Lavori Roma
Sistemazione della stazione di Tivoli in dipendenza della elettrificazione.	L. P.	Ore 16 del 14-1-1935	88.800	Sez. Lavori Roma
Pavimentazione del salone biglietti del nuovo F. V. di Firenze S. M. Novella, con serpentino alpino e la brodorite nazion.	A. C.	Ore 15 del 16-1-1935	—	Sez. Spec. Lavori Firenze
Manutenzione totalitaria della linea Moretta - Saluzzo-Cuneo.	L. P.	Ore 15 del 18-1-1935	125.000	Sez. Lavori Torino
Impianto e manutenzione orologi elettrici per la nuova stazione di Firenze S. M. N.	A. C.	Ore 16 del 18-1-1935	190.000	Ufficio IES. Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Apparecchiature in ferro per T. E.	L. P.	8. 1. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a -A
—	—	Apparecchiature e morsetterie in bronzo.	L. P.	8. 1. 1935	Id. Sezione 8 ^a -A
N.	22.700	Chiavi in ferro zincato . . .	L. P.	15. 1. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Commutatori di tipi diversi .	L. P.	15. 1. 1935	Id. Sezione 8 ^a -A
N.	200	Fermacarri tipo Max Judel .	L. P.	15. 1. 1935	Id. Sezione 6 ^a
N.	80	Apparecchi microtelefonici .	L. P.	22. 1. 1935	Id. Sezione 8 ^a -A
N.	100	Piattaforme Decauville . . .	L. P.	29. 1. 1935	Id. Sezione 6 ^a
—	—	Accessori in acciaio fuso per carrelli da cantoniere.	L. P.	29. 1. 1935	Id. Sezione 6 ^a
N.	650	Coltelli e N. 400 forbici per elettricisti	T. P.	30. 1. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	500.000	Elettrodi di forza per saldature.	L. P.	26. 2. 1935	Id. Sezione 8 ^a
Kg.	10.000	Verde vagone . 	L. P.	26. 3. 1935	Id. Sezione 5 ^a -A

Il Direttore Generale
VELANI



COM

L

Mastr
Gospe
P. 12

Mastr
P. 12

De to
P. 12

De to
P. 12

De to
P. 12

De to
P. 12

De to
P. 12

De to
P. 12

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Macchinari e mezzi d'opera occorrenti per le Officine Ferroviarie della Colonia Eritrea.	A. C.	15. 2. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio III - Sezione 9 ^a - Firenze.
Quattro torni paralleli di precisione per tornire e filettare: d. p. mm. 1500 a. p. mm. 200	.	.	—	.
Un tornio parallelo di precisione per tornire e filettare: d. p. mm. 1500 a. p. mm. 250	.	.	—	.
Un tornio parallelo di precisione per tornire e filettare: d. p. mm. 3000 a. p. mm. 350	.	.	—	.
Tre limatrici di precisione corsa utensili mm. 500.	.	.	—	.
Due trapani sensitivi a colonna per fori fino a mm. 13.	.	.	—	.
Tre trapani veloci a colonna per fori fino a mm. 50.	.	.	—	.
Due macchine ad affilare con ruota di smeriglio di mm. 400 x 60.	.	.	—	.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Tre seghe a freddo alternative per metalli per segare sino al d° di mm. 175.	A. C.	15.2.1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio III - Sezione 9° - Firenze.
Una pulitrice doppia per metalli azionata da motore elettrico.	•	•	—	•
Una pressa a frizione per eseguire teste di viti, bulloni, chiodi	•	•	—	•
Una fresatrice universale di precisione monopuleggia.	•	•	—	•
Una punzonatrice con cesoia a gola profonda e cesoia per profilati.	•	•	—	•
Un apparecchio a vite per il sollevamento di locomotive. azionamento a mano - portata 36 T.	•	•	—	•
Due motoriduttori coassiali - albero lento - 600 giri - con motore da HP. 8.	•	•	—	•
Un motoriduttore coassiale - albero lento - 600 giri - con motore da HP. 4,5.	•	•	—	•
Forno completo per fusione ghisa, produzione kg. 2000.	•	•	—	•
Forno a nafta rovesciabile per fusione bronzo con elettroventilatore - capacità kg. 300.	•	•	—	•

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Molazza rigeneratrice per lavorazione terra da fonderia d° vasca mm 1250, con motore elettrico.	A. C.	15. 2. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio III - Sezione 9 ^a - Firenze.
Disintegratore centrifugo per terre da fonderia con motore elettrico - produzione oraria m ³ 5.	•	•	-	•
Setaccio meccanico per terre con motore elettrico - produzione oraria m ³ 4.	•	•	-	•
Stufa per essiccazione anime per fonderia.	•	•	-	•
Macchina formatrice per riproduzioni in serie, compressione a mano per staffe da mm. 400 × 600.	•	•	-	•
Macchina per confezionare anime cilindriche.	•	•	-	•
Buratto per sbavatura getti con motore elettrico.	•	•	-	•
N. 32 secchie di colata a mano.	•	•	-	•
N. 4 caldaie di colata.	•	•	-	•
N. 12 carriole in ferro per trasporto terra.	•	•	-	•

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rafforzamento travate metalliche sui ponti Mignone, Marta ed Arrone.	T. P.	Ore 12 del 15. 1. 1935	132.430	Sezione Lavori Roma
Armaamento binari e deviatori in stazione di Roma Tiburtina per transito sagoma T.E. in corrispondenza cavalcavia al km. 4 + 158.	L. P.	Ore 16 del 17. 1. 1935	117.100	Sezione Lavori Roma
Difesa dal mare del muro di sostegno del piazzale interno della stazione di Taormina-Giardini.	L. P.	Ore 11 del 17. 1. 1935	50.000	Sezione Lavori Palermo
Consolidamento fondazione ponti sul Varatello.		Ore 11,30 del 17. 1. 1935	108 000	Sezione Lavori Genova
Fornitura e posa in opera di nuove travate metalliche in sostituzione di quelle esistenti al ponte doppio binario a tre luci sul torrente Mugnone al km. 311 + 413 della linea Firenze-Chiusi.	L. P.	Ore 15 del 18. 1. 1935	144.000	Sezione Speciale Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Riparazione, miglioramento e sistemazione fabbricati ed altri impianti del Deposito Locomotive di Roma S. Lorenzo e costruzione fabbricato ad uso Deposito olii nello stesso Deposito in dipendenza della elettrificazione delle linee Firenze-Roma-Napoli.	L. P.	Ore 16 d.l 18.1.1935	715.500	Sezione Lavori Roma
Sistemazione a dormitorio di parte del fabbricato dei servizi accessori in stazione di Asciano.	L. P.	Ore 15,30 del 18.1.1935	40 000	Sezione Lavori Firenze
Impianto centralina elettrica carica e riserva in stazione di Firenze S. M. N.	L. P.	Ore 16 del 23.1.1935	—	Ufficio IES. Firenze
Impianti riscaldamento e sanitari nel fabbricato servizi accessori in stazione di Venezia S. Lucia.	A. C.	Ore 16 del 21.1.1935	—	Sezione Lavori Venezia
Nuovo impianto di lavabi nelle Officine di Verona P. V.	A. C.	Ore 15,30 del 21.1.1935	—	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione e chiusura del piazzale adiacente al piano caricatore militare in stazione di Brindisi Centrale.	L. P.	Ore 16 del 22.1.1935	130.000	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura in opera di infissi interni in legno per il palazzo Postale al Quartiere Appio in Roma.	L. P.	Ore 12 del 21. 1. 1935	56.000	Sezione Lavori Roma
Ampliamento della stazione di Bra.	L. P.	Ore 15 del 22. 1. 1935	163.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura di 7.000 tonnellate di massi naturali da scogliera.	L. P.	Ore 11 del 22. 1. 1935	—	Sezione Lavori Ancona
Prolungamento binario incrocio della stazione di S. Lucido Marina.	L. P.	Ore 10 del 25. 1. 1935	67.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Impianto posta pneumatica nella stazione di Firenze S. M. N.	L. P.	Ore 18 del 28. 1. 1935	120.000	Ufficio IES. Firenze
Un maglio con mazza battente da Kg. 35 circa direttamente accoppiato con motore elettrico (per la Squadra Rialzo di Savona).	T. P.	21. 1. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione Sezione 7 ^a - Firenze
Un elettroventilatore centrifugo per tre fuochi (per la Squadra Rialzo di Savona).	T. P.	21. 1. 1935	—	Id. come sopra.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	200	Leve di legno ferrate . . .	T. P.	18. 1. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a -A
-	-	Parti di ricambio per controller.	L. P.	22. 1. 1935	Id. Sezione 7 ^a
Kg.	80.000	Bullette di Francia . . .	L. P.	22. 1. 1935	Id. Sezione 8 ^a
Ml.	100.000	Trefolo di guardia . . .	L. P.	22. 1. 1935	Id. Sezione 8 ^a
-	-	Rubinetti di presa vapore, livello e chiocciole per valvole.	L. P.	29. 1. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	300	Pompe excelsior.	L. P.	29. 1. 1935	Id. Sezione 6 ^a
N.	500	Morsetti diversi	T. P.	30. 1. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	7000	Riflettori in lamiera di ferro smaltato.	L. P.	19. 2. 1935	Id. Sezione 8 ^a -A
Kg.	300	Cordoncino di lana color rosso.	T. P.	4. 3. 1935	Id. Sezione 5 ^a -A

Errata-corrige.

Boll. Uff. n. 49 - 1934-XIII.

Sostituire l'intestazione dell'allegato N. 6 alla Circolare N. 12 v - 1934 (pag. 327) con la seguente:

Carri specializzati per trasporti a G. V. con treni accelerati fra la Lombardia e l'Eugadina e l'Alta Valtellina.

Il Direttore Generale

VELANI

Circolare N. 2v.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° febbraio 1935, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il vecchio carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annuncio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte e coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali e coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime.

qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 *febbraio* 1935 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Bz	21.019 (1)	Cz	31.053 (1)	Cz	36.513	Cz	36.740 (2)
»	» 020 (1)	»	» 054 (1)	»	» 514	»	» 742 (2)
»	» 021 (1)	»	» 089 (1)	»	» 515	»	» 743 (2)
»	» 022 (1)	»	» 090 (1)	»	» 516	»	» 748 (2)
»	» 023 (1)	»	» 091 (1)	»	» 519	»	» 830 (2)
»	» 024 (1)	»	» 130 (1)	»	» 593	»	» 831 (2)
»	» 075 (1)	»	» 131 (1)	»	» 594	»	» 832 (2)
»	» 076 (1)	»	» 132 (1)	»	» 595	»	» 833 (2)
»	» 077 (1)	»	» 133 (1)	»	» 596	C	40.375 (4)
»	» 078 (1)	»	» 134 (1)	»	» 597	Cz	41.705 (3)
»	» 079 (1)	»	» 135 (1)	»	» 634 (4)	»	» 437 (4)
»	» 080 (1)	»	» 136 (1)	»	» 640	»	» 485 (4)
»	» 081 (1)	»	» 137 (1)	»	» 641	»	42.400 (3)
»	» 082 (1)	»	» 138 (1)	»	» 642	»	» 967 (3)
»	28.924 (3)	»	36.458 (4)	»	» 643	»	» 981 (3)
»	29.057 (3)	»	» 470	»	» 644	»	44.321 (3)
»	» 361 (3)	»	» 471	»	» 645	CT	46.000
Cz	31.000 (1)	»	» 472	»	» 646	»	» 001
»	» 001 (1)	»	» 473	»	» 647	»	» 002
»	» 045 (4)	»	» 474	»	» 648	»	» 003
»	» 050 (1)	»	» 475	»	» 649	CDy	67.038
»	» 051 (1)	»	» 476	»	» 734 (2)	»	» 039
»	» 052 (1)	»	» 512	»	» 737 (2)	»	» 040

CDy	67.041	FI	143.698 (3)	P	645.231 (3)	P	645.964 (3)
»	» 042	»	» 699 (3)	»	» 232 (3)	»	» 650.961 (4)
»	» 043	»	» 802 (3)	»	» 233 (3)	E	1.015.650 (4)
»	» 044	»	» 803 (3)	»	» 234 (3)	»	1.021.508 (5)
»	» 045	»	» 804 (3)	»	» 235 (3)	»	» 509 (5)
»	» 046	»	» 805 (3)	»	» 236 (3)	»	» 510 (5)
»	» 048	»	» 806 (3)	»	» 238 (3)	»	» 511 (5)
»	» 245	»	» 807 (3)	»	» 242 (3)	»	» 512 (5)
»	» 246	»	» 808 (3)	»	» 244 (3)	»	» 513 (5)
»	» 247	»	» 812 (3)	»	» 245 (3)	»	» 514 (5)
»	» 248	»	» 817 (3)	»	» 786 (3)	»	» 515 (5)
»	» 249	»	» 821 (3)	»	» 788 (3)	»	» 516 (5)
»	» 400	»	» 822 (3)	»	» 789 (3)	»	» 517 (5)
»	» 401	»	» 823 (3)	»	» 792 (3)	»	1.023.262 (5)
»	» 403	»	» 824 (3)	»	» 793 (3)	»	» 263 (5)
C	74.214 (4)	»	» 825 (3)	»	» 794 (3)	»	» 264 (5)
DI	82.305 (4)	»	» 828 (3)	»	» 796 (3)	»	» 265 (5)
D	83.838 (4)	»	» 829 (3)	»	» 901 (3)	»	» 266 (5)
DI	92.056	»	» 830 (3)	»	» 902 (3)	»	» 267 (5)
»	» 057	»	» 831 (3)	»	» 904 (3)	»	» 268 (5)
»	» 058	»	» 832 (3)	»	» 906 (3)	»	» 269 (5)
»	» 059	»	» 836 (3)	»	» 908 (3)	»	» 270 (5)
»	» 060	»	» 839 (3)	»	» 909 (3)	»	1.024.686 (3)
»	» 061	»	» 840 (3)	»	» 910 (3)	»	» 697 (3)
»	» 062	»	» 841 (3)	»	» 911 (3)	»	» 801 (3)
»	» 063	»	» 852 (3)	»	» 913 (3)	»	» 804 (3)
»	» 186	»	» 853 (3)	»	» 914 (3)	»	» 808 (3)
»	» 187	»	» 855 (3)	»	» 915 (3)	»	» 809 (3)
»	» 188	FDIz	149.059 (3)	»	» 916 (3)	»	» 811 (3)
»	» 189	»	» 060 (3)	»	» 917 (3)	»	» 815 (3)
»	» 190	»	» 061 (3)	»	» 918 (3)	»	» 816 (3)
»	» 191	»	» 064 (3)	»	» 919 (3)	»	» 827 (3)
»	» 192	»	» 076 (3)	»	» 921 (3)	»	» 832 (3)
»	» 193	H	350.260 (4)	»	» 924 (3)	»	» 836 (3)
Fz	010.001 (4)	»	» 281 (4)	»	» 928 (3)	»	» 837 (3)
GG	020.005 (4)	»	» 429 (4)	»	» 929 (3)	»	» 838 (3)
»	» 402 (4)	»	» 592 (4)	»	» 931 (3)	»	» 839 (3)
FI	143.665 (3)	»	» 711 (4)	»	» 932 (3)	»	1.025.140 (5)
»	» 666 (3)	»	351.123 (4)	»	» 933 (3)	»	» 141 (5)
»	» 667 (3)	»	» 737 (4)	»	» 937 (3)	»	» 142 (5)
»	» 668 (3)	»	» 910 (4)	»	» 938 (3)	»	» 143 (5)
»	» 669 (3)	P	645.209 (3)	»	» 939 (3)	»	» 144 (5)
»	» 670 (3)	»	» 214 (3)	»	» 946 (3)	»	» 145 (5)
»	» 671 (3)	»	» 217 (3)	»	» 948 (3)	»	» 146 (5)
»	» 672 (3)	»	» 218 (3)	»	» 949 (3)	»	» 147 (5)
»	» 676 (3)	»	» 219 (3)	»	» 951 (3)	»	1.027.354 (4)
»	» 680 (3)	»	» 222 (3)	»	» 952 (3)	»	1.029.154 (3)
»	» 681 (3)	»	» 223 (3)	»	» 953 (3)	»	» 155 (3)
»	» 683 (3)	»	» 224 (3)	»	» 954 (3)	»	» 156 (3)
»	» 684 (3)	»	» 225 (3)	»	» 959 (3)	»	» 157 (3)
»	» 685 (3)	»	» 226 (3)	»	» 960 (3)	»	» 158 (3)
»	» 686 (3)	»	» 227 (3)	»	» 962 (3)	»	» 163 (3)
»	» 689 (3)	»	» 230 (3)	»	» 963 (3)	»	» 164 (3)

E 1.029.166 (3)	E 1.030.025 (3)	E 1.030.043 (3)	E 1.030.084 (3)
» » 167 (3)	» » 026 (3)	» » 044 (3)	» » 087 (3)
» » 168 (3)	» » 027 (3)	» » 045 (3)	» » 088 (3)
» » 187 (3)	» » 028 (3)	» » 046 (3)	Fz. 7.103.738 (4)
» » 188 (3)	» » 031 (3)	» » 047 (3)	FF. 7.104.890 (4)
» » 193 (3)	» » 032 (3)	» » 048 (3)	» 7.106.262 (4)
» » 194 (3)	» » 036 (3)	» » 076 (3)	Fz. 7.108.125 (4)
» » 195 (3)	» » 037 (3)	» » 077 (3)	GG 7.202.406 (4)
» » 196 (3)	» » 038 (3)	» » 078 (3)	Mp 7.500.830 (4)
» » 199 (3)	» » 039 (3)	» » 079 (3)	
» » 311 (3)	» » 040 (3)	» » 083 (3)	

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Voghera.

(2) » » » » » di Foggia.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934 (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di cadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(5) Devono essere inviati alla più vicina Officina F. S., per esservi trattenuti a disposizione del Servizio Materiale e Trazione — Sezione II — e non per scadenza del periodo di garanzia. Le stazioni o gli impianti che rintracciano un carro di cui la presente annotazione devono comunicare direttamente al predetto Servizio, facendo riferimento alla presente circolare, l'Officina alla quale il carro viene inoltrato e gli estremi d'inoltro.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.

COMUNICAZIONI :**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione strumenti metrici del Compartimento di Roma (1° lotto).	L. P.	Ore 16 del 22. 1. 1935	25. 780,50 annue	Ufficio IES. Roma
Manutenzione strumenti metrici del Compartimento di Roma (2° lotto).	L. P.	Ore 16 del 22-1-1935	17. 228,50 annue	Ufficio IES. Roma
Impianti Deposito Locomotive per ricovero automotrici leggere in stazione di Bari Cent.	L. P.	Ore 16 del 23. 1. 1935	170. 000	Sezione Lavori Bari
Adattamento locali ex-Officina Veicoli di Palermo Lolli per Deposito stampati e cancelleria del Magazzino Approvvigionamenti.	L. P.	Ore 11 del 25.1. 1935	85. 000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura di mc. 50.000 di pietrisco.	L. P.	Ore 15 del 25. 1. 1935	—	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione ponte della luce di m. 20 sul Rio Galera al km.23 + 017,78 della linea Roma-Grosseto.	L. P.	Ore 16 del 25. 1. 1935	340.840	Sezione Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione totalitaria della linea Taranto-Termitosa e Bari-Taranto.	L. P.	Ore 16 del 25.1.1935	182.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura marmo bianco tinta calda soffittatura navate laterali salone biglietti della nuova stazione di Firenze S.M.N.	A. C.	Ore 15 del 25.1.1935	—	Sezione Lavori Speciale - Firenze
Prolungamento dei binari d'incrocio della stazione di Valle d'Olmo.	L. P.	Ore 11 del 26.1.1935	55.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura marmo fior di pesco, carnico per rivestimento facciate esterne del Padiglione Reale nuovo F.V. di Firenze S.M.N.	A. C.	Ore 11 del 26.1.1935	—	Sezione Lavori Speciale - Firenze
Sistemazione del cavaleavia in stazione di Alba.	L. P.	Ore 15 del 26.1.1935	115 000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione scoscendimento e cunetta e costruzione cunette al km. 204 della linea Potenza-Metaponto.	L. P.	Ore 16 del 26.1.1935	63.350	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione scoffalature nuovo Capannone e per prolungare tettoia formata con rotaie fuori uso al Magazzino Approvigionamento di Bologna.	L. P.	Ore 15 del 26. 1. 1935	71. 000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di due linee telefoniche Ceprano-Fondi e Ceprano Sezze per il servizio delle primarie Ceprano-Fondi e Ceprano-Sezze e per la trasmissione a distanza delle misure da Ceprano.	L. P.	Ore 16 del 26. 1. 1935	380. 000	Sezione 20 ^a del Servizio Lavori e Costruzioni
Rafforzamento, rinnovamento e sistemazione massicciata tra le stazioni di Torchiara e Rutino.	L. P.	Ore 10 del 26. 1. 1935	135 000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Ricostruzione muro contenitore del Fiume Dittaino.	L. P.	Ore 11 del 28. 1. 1935	63 000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura diorite per soglie e gradini del corpo centrale e Padiglione Reale della nuova stazione di Firenze S. M. N.	A. C.	Ore 15 del 28. 1. 1935	—	Sezione Lavori Speciale - Firenze
Fornitura marmo bianco tinta calda per Padiglione Reale della nuova stazione di Firenze S. M. N.	A. C.	Ore 15 del 29. 1. 1935	—	Sezione Lavori Speciale - Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rivestimento pilastri con marmo verde Alpi per la nuova stazione di Firenze S. M. N.	A. C.	Ore 15 del 30. 1. 1935	—	Sezione Lavori Speciale - Firenze
Opere difesa delle spalle del ponte in ferro sul torrente Rustico al km. 73+608 della linea Roma-Chiusi.	L. P.	Ore 16 del 31. 1. 1935	35. 200	Sezione Lavori Roma
Costruzione delle condutture di contatto e di alimentazione occorrenti per l'elettrificazione con corrente continua a 3 K.V. della linea Villa Literno-Napoli Centrale.	L. P.	Ore 16 del 31. 1. 1935	1. 500. 000	Sezione 20 ^a del Servizio Lavori e Costruzioni
Costruzione delle condutture di contratto e di alimentazione occorrenti per l'elettrificazione con corrente continua a 3 K. V. della linea Prenestina-Mandela.	L. P.	Ore 17 del 31. 1. 1935	800. 000	Sezione 20 ^a del Servizio Lavori e Costruzioni
Lavori di terra e murari per prolungare il binario d'incrocio della stazione di Grisolia Cipollina.	L. P.	Ore 10 del 1. 2. 1935	61. 280	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione generale della stazione di Firenze Rifredi in relazione al quadruplamento dei binari della stazione di Firenze S. M. N.	L. P.	Ore 15 del 2. 2. 1935	156. 100	Sezione Lavori Speciale - Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di alcuni servizi di manutenzione presso il deposito locomotive di Messina.	L. P.	Ore 18 del 13. 2. 1935	144.000 (tre anni)	Sezione Materiale e Trazione di Palermo.
Una gru a ponte scorrevole della portata di 1. tonn. ad azionamento elettrico, comando a pulsanti; scartamento del ponte ml. 4.800.	A. C.	25. 2 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio III - Sezione 9 ^a - Firenze.
Una gru a ponte scorrevole della portata di 3 tonn. ad azionamento elettrico e comando con catenelle; scartamento del ponte ml. 16.900 destinate alla Officina locomotive elettriche di Genova Rivarolo.	A. C.	25. 2. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio III - Sezione 9 ^a - Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	45000	Pezzi in fibra per giunti isolanti.	L. P.	22 1. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6 ^a
Kg.	1500	Micafoglio flessibile a freddo spessore mm. 0,20.	L. P.	22. 1 1935	Id. Sezione 8 ^{a-A}
N.	50000	Carrucole universali semplici per trasmissione flessibili per manovre segnali.	L. P.	22. 1. 1935	Id. Sezione 6 ^{a-A}
N.	10	Barelle con arcolaio per svolgere filo.	T. P.	26. 1. 1935	Id. Sezione 8 ^a
Kg.	10000	Lana crine per boccole di locomotive.	L. P.	29. 1. 1935	Id. Sezione 5 ^{a-A}
—	—	Interruttori automatici invertitori per locomotive elettriche trifasi.	L. P.	29. 1. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	400	Morsetti di acciaio e n. 400 pinze a becchi lunghi piatti.	T. P.	7. 2. 1935	Id. Sezione 8 ^a
Kg.	5000	Amianto in fogli.	T. P.	28. 2. 1935	Id. Sezione 8 ^{a-A}
—	—	Tubi metallici flessibili.	L. P.	12. 3. 1935	Id. Sezione 8 ^a

Il Direttore Generale
VELANI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ONE

LAV

14
21
22
23
24
25

26
27
28

29
30
31
32

33
34
35
36

37
38
39

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 4 gruppi di conversione completi di quadro di regolazione e comando per i depositi di Udine, Roma S.L., e Napoli Sperone.	A. C.	16.2.1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio II - Sezione 8 ^a - Firenze
Apparecchi vari di misura per i depositi di Udine e Trieste C.	A. C.	2.2.1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio II - Sezione 8 ^a - Firenze
N. 2 torni per sale montate dei veicoli, con motore elettrico direttamente accoppiato, per le Sq. Rialzo di Milano Centr. e Mestre.	A. C.	11.2.1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Sezione 7 ^a - Firenze
N. 1 trapano a colonna per metalli per fori sino a 30 m/m di diametro per la Squadra Rialzo di Pisa.	A. C.	11.2.1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Sezione 7 ^a - Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 2 limatrici per metalli per le Squadre Rialzo di Firenze C. M. e Bologna.	A. C.	11. 2. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Sezione 7 ^a - Firenze
N. 1. piallatrici a spessore per legno per la Squadra Rialzo di Roma P. M.	A. C.	11. 2. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Sezione 7 ^a - Firenze
N. 1 maglio pneumatico con mazza battente da Kg. 35, con motore accoppiato direttamente, per la Squadra Rialzo di Reggio Calabria.	A. C.	11. 2. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Sezione 7 ^a - Firenze
Due limatrici monopuleggia con corsa di mm. 650 destinate alla Off. di Napoli Pietrarsa.	A. C.	20. 2. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3 ^o - Sez. 9 ^a - Firenze
N. 7 trapani radiali di precisione per fori fino a mm. 70, sporgenza massima mm. 1000, destinati a Officine diverse.	A. C.	1. 3. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3 ^o - Sez. 9 ^a - Firenze
N. 3 impianti per prova tensione per i depositi di Udine e Trieste C.le.	A. C.	9. 2. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2 ^o - Sez. 8 ^a - Firenze


LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ricostruzione ponte fra Mimiani S. Cataldo e Caltanissetta.	L. P.	Ore 11 del 29. 1. 1935	58. 000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura marmo tipo rosso Castel di Poggio per il salone Reale nella nuova stazione di Firenze S. M. N.	A. C.	Ore 15 del 31. 1. 1935	—	Sezione Lavori Speciale - Firenze
Pavimentazione vestiboli del padiglione Reale con marmo rosso Levanto nella nuova stazione di Firenze S. M. N.	A. C.	Ore 15 del 1. 2. 1935	—	Sezione Lavori Speciale - Firenze
Ampliamento locali cabina elettrica di trasformazione e decorazione del fabbricato in cui ha sede la cabina stessa a Firenze.	L. P.	Ore 16 del 1. 2. 1935	195. 870	Sezione Lavori Speciale - Firenze
Fornitura e posa in opera trave metallica sul torrente Soltito fra Mimiani S. Cataldo e Caltanissetta Xirbi.	L. P.	Ore 11 del 1. 2. 1935	101. 000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione gallerie Roccapupa Sarapo e Velia fra le stazioni di Rutino ed Ascea.	L. P.	Ore 10 del 8. 2. 1935	184. 300	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto riscaldamento termofone palazzo Postale di Taranto.	A. C.	Ore 16 del 9.2. 1935	—	Sezione Lavori Bari
Opere di difesa per difendere dalle mareggiate il ponte in ferro sul torrente Vardano fra Fiumefreddo Bruzio e Longobardi.	L. P.	Ore 10 del 12-2 1935	136.0.0	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	18850	Piantanine in ferro per semafori.	L. P.	29. 1. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6 ^a
-	-	Cilindri cavi per fascie elastiche.	L. P.	29. 1. 1935	Id. Sezione 7 ^a
-	-	Elementi di resistenza per L. E.	L. P.	5. 2. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	350	Staffe per salire sui pali.	T. P.	10. 2. 1935	Id. Sezione 8 ^a
-	-	Pompe oliatrici «Michalk».	L. P.	12. 2. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	550	Taglie.	T. P.	16. 2. 1935	Id. Sezione 7 ^a
-	-	Perni di manovella.	L. P.	19. 2. 1935	Id. Sezione 7 ^a
Ml.	130000	Nastro di cotone gommato.	T. P.	2. 3. 1935	Id. Sezione 8 ^a -A
N.	100000	Guancialetti felpati.	L. P.	5. 3. 1935	Id. Sezione 7 ^a

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Tubi metallici flessibili.	L. P.	12.3.1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a
N.	4000	Utensili per tornitura cerchi.	L. P.	26.3.1935	Id. Sezione 8 ^a
Ml.	10000	Tela olonetta.	L. P.	26.3.1935	Id. Sezione 5 ^a -A
Ml.	6000	Velluto di lana rosso.	L. P.	16.4.1935	Id. Sezione 5 ^a -A

Il Direttore Generale
VELANI



CO.

For
at
ti
le
me

St
se
m
L
P

Im
to
A
n

Pro
L
N

Le
T

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture


LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura e posa in opera di un secondo lotto di serramenti in ferro per il nuovo palazzo postale al quartiere Nomentano in Roma.	L. P.	Ore 16 del 4. 2. 1935	303. 000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione delle strutture in cemento armato delle due Rimesse circolari del Deposito Locomotive di Roma S. Lorenzo.	L. P.	Ore 16 del 8. 2. 1935	460. 000	Sezione Lavori Roma
Incamicciamento di due serbatoi presso il fabbricato Servizi Accessori nella nuova stazione di Firenze S.M.N.	L. P.	Ore 15 del 8. 2. 1935	77. 950	Sezione Lavori Speciale - Firenze
Fornitura di mobili comuni per il nuovo palazzo postale di Novara.	L. P.	Ore 15 del 9. 2. 1935	72. 800	Sezione Lavori Torino
Lavori d'armamento per l'ampliamento e sistemazione della stazione di Barcellona.	L. P.	Ore 11 del 12. 2. 1935	45. 320	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione totalitaria della linea Cuneo-Mondovì-Bastia.	L. P.	Ore 15 del 13. 2. 1935	162. 000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione totalitaria della linea Bivio Boscoreale-Carpinone.	L. P.	Ore 16 del 13. 2. 1935	273. 500	Sezione Lavori Napoli
Pavimentazione del Deposito Locomotive di Milano Smistamento.	L. P.	Ore 11 del 15. 2. 1935	152. 000	Sezione Lavori Milano
Opere di difesa dal fiume Ofanto della sede ferroviaria fra i km. 115 e 115/210 della linea Avellino-Rocchetta S. Antonio.	L. P.	Ore 16 del 15. 2. 1935	82. 800	Sezione Lavori Napoli
Fornitura e posa in opera di una nuova travata metallica per il ponte obliquo di m. 25 sul torrente Scilotraco di Schipani al km. 278+ 300,22 fra la stazione di Cropani e la fermata di Sellia.	L. P.	Ore 10 del 16. 2. 1935	146. 000	Sezione Lavori Reggio Calabria
N° 3 forni per riscaldamento di materiali elettrici per i depositi di Udine, Trieste e Napoli Sp.	A. C.	16. 2. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2° - Sez. 8° Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 2 Stozzatrici per metalli.	A. C.	16. 2. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio II - Sezione 8 ^a - Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	600	Grappafili e N. 400 piegafili.	T. P.	23. 2. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a
—	—	Materiali di medicazione ...	L. P.	26. 2. 1935	Id. Sezione 5 ^a -A
—	—	Mute di sale montate per L.E.	L. P.	26. 2. 1935	Id. Sezione 7 ^a
Kg.	10 000	Cartone di pesto	T. P.	12. 3. 1935	Id. Sezione 8 ^a -A
Kg.	8000	Tela di filo di acciaio	L. P.	12. 2. 1935	Id. Sezione 8 ^a

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	6300	Tubi di rame	L. P.	12. 2. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
Mc.	1020	Legname larice in tavole ..	L. P.	12. 2. 1935	Id. Sezione 6ª
N.	100	Semafori tipo F. S.	L. P.	12. 2. 1935	Id. Sezione 6ª
—	—	Ingranature di ghisa	L. P.	12. 2. 1935	Id. Sezione 7ª
—	50	Morse di ferro per tubi	T. P.	14. 2. 1935	Id. Sezione 8ª
Kg.	1500	Tela di filo di acciaio nera ..	T. P.	16. 2. 1935	Id. Sezione 6ª
—	—	Iniettori completi	L. P.	19. 2. 1935	Id. Sezione 7ª
—	—	Staffe per molle di sospensione.	L. P.	19. 2. 1935	Id. Sezione 7ª



Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattat- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo a approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione cabine apparati centrali a Mortara.	L. P.	Ore 15 del 14. 2. 1935	150.000	Ufficio IES. Torino
Fornitura infissi in ferro occorrenti per il palazzo postale in Roma al quartiere Appio.	L. P.	Ore 16 del 14. 2. 1935	323.000	Sezione Lavori Roma
Ampliamento Magazzino Viveri "Provvida" a Torino Smitamento.	L. P.	Ore 15 del 15. 2. 1935	120.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione totalitaria tratto linea Grisignano di Zocco-Legnago.	L. P.	Ore 15 del 15. 2. 1935	600.000	Sezione Lavori Bologna
Riparazioni e ripulitura di fabbricati e dipendenze esistenti nelle stazioni di Maccarese e Palo Cerveteri linea Roma-Grosseto.	L. P.	Ore 16 del 16. 2. 1935	95.000	Sezione Lavori Roma
Raddoppio binario Milano San Cristoforo - Bivio Naviglio Grande.	L. P.	Ore 11 del 18. 2. 1935	38.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione diga frangionde a difesa del rilevato ferroviario fra i km. 273+276 e 273+505 linea Ancona-Pescara.	L. P.	Ore 16 del 19.2.1935	84.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura e posa in opera infissi in legno per il palazzo postale in Roma al quartiere Nomentano.	L. P.	Ore 16 del 19.2.1935	59.000	Sezione Lavori Roma
Impianto riscaldamento fabbricati alloggi, viaggiatori e cessi della stazione di Reggio Emilia.	A. C.	Ore 15 del 20.2.1935	—	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione attraversamento torrente Scilofraico di Schipani fra Cropani e Sellia.	L. P.	Ore 10 del 22.2.1935	242.500	Sezione Lavori Reggio Calabria
N. 1 muta di cavalletti per sollevamento elettrotreni destinata al deposito di Bologna.	A. C.	15.2.1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2° - Sez. 3° Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Piani di scorrimento per una gru da 6 Tonn. nel deposito di Trieste.	A. C.	16. 2. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2° - Sez. 8ª Firenze
N. 2 moto-alesatori elettrici, destinati: 1 al deposito locomotive di Pescara ed 1 a quello di Salerno.	A. C.	20. 2. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2° - Sez. 5ª - Firenze
N. 1 motoventilatore soffiante per fuochi a tre fuochi destinato al deposito locomotive di Verona.	A. C.	20. 2. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2° - Sez. 5ª - Firenze
Per la Squadra Rialzo di Torino P. N.: N. 1 paranco elettrico da Tonn. 1,5.	T. P.	18. 2. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Sezione 7ª - Firenze
Per la Squadra Rialzo di Torino P. N.: N. 1 motore elettrico da HP. 1,5 con riduttore coassiale di velocità.	T. P.	18. 2. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Sezione 7ª - Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Parti di ricambio per trolley.	L. P.	19. 2. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 ^a
—	—	Piastre per involucri caldaie.	L. P.	19. 2. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Accessori per cassette introduzione cavi.	L. P.	19. 2. 1935	Id. Sezione 7 ^a
Kg.	175000	Bronzo titolo B in lingotti.	L. P.	19. 2. 1935	Id. Sezione 8 ^a
Mc.	3.100	Legname abete rosso in tavole.	L. P.	19. 2. 1935	Id. Sezione 6 ^a
—	—	Isolatori di porcellana per L.F.	T. P.	25. 2. 1935	Id. Sezione 8 ^a . 4
N.	150	Rotelle metriche a nastro.	T. P.	25. 2. 1935	Id. Sezione 8 ^a
Kg.	600	Amianto in corda.	T. P.	15. 3. 1935	Id. Sezione 8 ^a -A

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 3.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° marzo 1935, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il vecchio carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti dei veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte e coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte

queste etichette speciali e coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 marzo 1935 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

DI	82.305 (1)	GG	020.102 (1)	FI	143.864 (2)	FDIz	149.069 (2)
D	82.486 (2)	Fo	134.600 (1)	»	» 867 (2)	»	» 071 (2)
»	83.838 (1)	»	» 605 (1)	»	» 868 (2)	»	» 074 (2)
DI	87.650 (2)	»	» 614 (1)	»	» 869 (2)	»	» 077 (2)
»	92.064	»	» 621 (1)	»	» 870 (2)	H _{27P}	300.618 (2)
»	» 065	»	» 629 (1)	»	» 871 (2)	»	» 620 (2)
»	» 066	FI	143.834 (2)	»	» 872 (2)	»	» 621 (2)
»	» 067	»	» 843 (2)	»	» 873 (2)	»	» 622 (2)
»	» 068	»	» 844 (2)	»	» 877 (2)	»	» 624 (2)
»	» 069	»	» 845 (2)	»	» 880 (2)	»	» 625 (2)
»	» 070	»	» 846 (2)	»	» 881 (2)	»	» 627 (2)
»	» 071	»	» 847 (2)	»	» 882 (2)	»	» 628 (2)
»	» 194	»	» 848 (2)	»	» 883 (2)	»	» 630 (2)
»	» 195	»	» 819 (2)	»	» 885 (2)	»	» 631 (2)
»	» 196	»	» 850 (2)	»	» 886 (2)	»	» 632 (2)
»	» 197	»	» 857 (2)	»	144.002 (2)	»	» 633 (2)
»	» 198	»	» 858 (2)	»	» 003 (2)	»	» 634 (2)
»	» 199	»	» 859 (2)	»	» 013 (2)	H	350.260 (1)
Fz	010.001 (1)	»	» 862 (2)	»	» 017 (2)	»	» 592 (1)
GG	020.005 (1)	»	» 863 (2)	FDIz	149.067 (2)	»	» 711 (1)

H	351.123	(1)	E	1.024.822	(2)	E	1.030.060	(2)	E	1.030.226	(2)				
L	487.163	(1)	»	»	823	(2)	»	»	063	(2)	»	»	227	(2)	
M	550.848	(1)	»	»	824	(2)	»	»	064	(2)	»	»	228	(2)	
P	645.968	(2)	»	»	825	(2)	»	»	065	(2)	»	»	229	(2)	
»	»	969	(2)	»	»	826	(2)	»	»	070	(2)	»	»	233	(2)
»	»	970	(2)	»	»	831	(2)	»	»	072	(2)	»	»	234	(2)
»	»	971	(2)	»	»	833	(2)	»	»	073	(2)	»	»	235	(2)
»	»	972	(2)	»	»	842	(2)	»	»	089	(2)	»	»	236	(2)
»	»	975	(2)	»	»	844	(2)	»	»	090	(2)	»	»	237	(2)
»	»	976	(2)	»	»	845	(2)	»	»	091	(2)	»	»	240	(2)
»	»	977	(2)	»	»	846	(2)	»	»	092	(2)	»	»	241	(2)
»	»	978	(2)	»	»	858	(2)	»	»	093	(2)	»	»	242	(2)
»	»	983	(2)	»	»	859	(2)	»	»	094	(2)	»	»	258	(2)
»	»	984	(2)	»	»	860	(2)	»	»	095	(2)	»	»	259	(2)
»	»	985	(2)	»	»	862	(2)	»	»	096	(2)	»	»	260	(2)
»	»	986	(2)	»	»	867	(2)	»	»	200	(2)	»	»	264	(2)
»	»	987	(2)	»	»	869	(2)	»	»	201	(2)	»	»	265	(2)
»	»	988	(2)	»	»	870	(2)	»	»	202	(2)	»	»	266	(2)
»	»	989	(2)	»	»	876	(2)	»	»	205	(2)	»	»	269	(2)
»	»	994	(2)	»	»	1.030.020	(2)	»	»	206	(2)	»	»	270	(2)
»	»	996	(2)	»	»	021	(2)	»	»	211	(2)	»	»	274	(2)
»	»	997	(2)	»	»	022	(2)	»	»	212	(2)	»	»	275	(2)
»	»	998	(2)	»	»	023	(2)	»	»	213	(2)	»	»	276	(2)
»	646.100	(2)	»	»	»	049	(2)	»	»	214	(2)	Fz	7.103.738	(1)	
»	650.961	(1)	»	»	»	050	(2)	»	»	215	(2)	FF	7.106.262	(1)	
Poz	695.092	(1)	»	»	»	051	(2)	»	»	216	(2)	Fz	7.108.125	(1)	
E	1.024.800	(2)	»	»	»	057	(2)	»	»	217	(2)	GG	7.202.406	(1)	
»	»	812	(2)	»	»	058	(2)	»	»	218	(2)	Mp	7.500.830	(1)	
»	»	818	(2)	»	»	059	(2)	»	»	219	(2)	»	»	»	

(1) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di cadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(2) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.

COMUNICAZIONI :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura di mc. 45.000 di pietrisco dalla cava di Poggio Imperiale.	L. P.	Ore 16 del 20. 2. 1935	450.000	Sezione Lavori Bari
Posa in opera di riduttori di corrente e tensione, di cavi, isolatori, conduttori, morsetti e accessori vari forniti dall'Amministrazione ferroviaria, nonché per la fornitura in opera di materiali vari nella sottostazione all'aperto di Minturno.	L. P.	Ore 16.30 del 21. 2. 1935	44.000	Servizio Lavori Sezione 20 ^a
Posa in opera di cavi, isolatori, conduttori morsetti ed accessori vari forniti dall'Amministrazione ferroviaria nonché per la fornitura in opera di materiali vari nelle sottostazioni all'aperto di Campoleone Sezze e Fondi Sperlonga.	L. P.	Ore 16 del 21. 2. 1935	92.000	Servizio Lavori Sezione 20 ^a
Impianto del 2° binario d'incrocio e ricostruzione F. V. e F. C. della stazione di Patizzi.	L. P.	Ore 10 del 25. 2. 1935	365.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto cappe con intelaiatura in ferro ricoperte di lastre di ardesia artificiale per aspirazione fumo nella Rimessa A. del Deposito Locomotive di Roma S. Lorenzo.	L. P.	Ore 17 del 25.2.1935	133.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione impianti Segnalamento in stazione di Rignano.	L. P.	Ore 16 del 25.2.1935	90.000	Ufficio IES. Firenze
Copertura metallica dei Capannoni delle Officine Locomotive di Verona Porta Vesovo.	L. P.	Ore 15,30 del 25.2.1935	512.233	Sezione Lavori Venezia
Difesa rilevato ferroviario e fabbricato impianto pompatura dal fiume Volturno al km. 172 + 359.	L. P.	Ore 16 del 26.2.1935	320.000	Sezione Lavori Napoli
Opere murarie per la sistemazione del ponte sul Fella al km. 56 + 893 della linea Udine-Tarvisio.	L. P.	Ore 16 del 26.2.1935	49.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione marciapiedi sbalzo in stazione di Laigueglia	L. P.	Ore 11,30 del 27.2.1935	43.600	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione gallerie fra Finmicelle e Caprioli e fra stazioni di Ascea e S. Mauro La Bruca.	L. P.	Ore 10 del 27.2.1935	254.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione impianti luce e forza motrice stazioni Compiobbi, Sieci e Pontassieve.	L. P.	Ore 15 del 2.3.1935	120.000	Ufficio IES. Firenze
Sistemazione impianti luce e forza motrice stazioni Figline, Incisa, Rignano e S. Ellero.	L. P.	Ore 15 del 2.3.1935	120.000	Ufficio IES. Firenze
Sistemazione impianti luce e forza motrice stazioni S. Giovanni, Montevarechi, Bucine, Laterina, Ponticino, Indicatore ed Arezzo.	L. P.	Ore 15 del 4.3.1935	350.000	Ufficio IES. Firenze
Sistemazione impianti luce e forza motrice stazioni Olmo, Frassineto, Castiglion Fiorentino, Cortona, Terontola, Castiglion del Lago, Panicale e Chiusi.	L. P.	Ore 15 del 4.3.1935	400.000	Ufficio IES. Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Viti con chiocciola	L. P.	26. 2. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 ^a
—	—	Molle a balestra	L. P.	26. 2. 1935	Id. Sezione 7 ^a
Q.li	1.300	Olio fluido per motori	L. P.	26. 2. 1935	Id. Sezione 4 ^a
—	—	Slitte e spessori mobili	L. P.	26. 2. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	25	Tavolette per telegrafia e per motori fonici	L. P.	26. 2. 1935	Id. Sezione 8 ^a
Q.li	300	Olio denso per motori	L. P.	5. 3. 1935	Id. Sezione 4 ^a
—	—	Molle a bovolo e ad elica	L. P.	5. 3. 1935	Id. Sezione 7 ^a
Kg.	15.000	Tripolo in polvere	T. P.	5. 3. 1935	Id. Sezione 8 ^a
Kg.	10.000	Grafite in polvere	T. P.	10. 3. 1935	Id. Sezione 8 ^a

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Ml.	6000	Tela di canapa.	T. P.	19. 3. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 5 ^a .A
—	—	Valvole fusibili, commutatori, ecc.	L. P.	19. 3. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	280000	Tubi di vetro per lumi a petrolio.	L. P.	26. 3. 1935	Id. Sezione 5 ^a

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Tornio a revolver per lavorazioni di barre diametro fino a m/m 30, funzionamento a comando diretto da motore elettrico adatto per corrente trifase volt 260 periodi 45, destinato al deposito locomotive di Foggia.	A. C.	15.3.1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2° - Sez. 5ª Firenze
Opere di terra e murarie per la costruzione di n. 27 cabine per luce, forza ed apparati centrali nelle stazioni elettrificate della linea Orte-Firenze.	L. P.	Ore 16 del 26.2.1935	1° lotto 240.000 2° lotto 260.000 3° lotto 230.000	Servizio Lavori Sezione 20ª
Opere metalliche occorrenti per la costruzione di n. 27 cabine per luce, forza ed apparati centrali nelle stazioni elettrificate della linea Orte-Firenze.	L. P.	Ore 17 del 26.2.1935	158.000	Servizio Lavori Sezione 20ª
Ampliamento Magazzino Riparto Navigazione a Messina.	L. P.	Ore 11 del 27.2.1935	170.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione cavalcavia al km. 282+821 e 283+747 della linea Chiusi-Firenze.	L. P.	Ore 15,30 del 27.2.1935	40.000	Sezione Lavori Firenze
Consolidamento rilevato fra le stazioni di Roccapalumba e Lercara Bassa.	L. P.	Ore 11 del 1.3.1935	56.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto asta di manovra nella stazione di Imola.	L. P.	Ore 15 del 1.3.1935	71.900	Sezione Lavori Bologna
Ampliamento locali del Dopolavoro Ferroviario di Chiusi Bagni di Chianciano.	L. P.	Ore 15,30 del 2.3.1935	47.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori d'armamento per l'ampliamento della stazione di Bra.	L. P.	Ore 15 del 2.3.1935	78.000	Sezione Lavori Torino
Sostituzione del manufatto con tombafione al km. 16+099 della linea Fossano-Ceva.	L. P.	Ore 15 del 4.3.1935	64.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione orologi linee Compartimento di Trieste (2.0 lotto Udine).	L. P.	Ore 16 del 5. 3. 1935	2. 862 annue	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione orologi linee Compartimento di Trieste (1.0 lotto Trieste).	L. P.	Ore 16 del 5. 3. 1935	5. 850 annue	Sezione Lavori Trieste
Risanamento binari stazione di Seregno.	L. P.	Ore 11 del 6. 3. 1935	56.000	Sezione Lavori Milano
Posa binari corsa secondaria e deviatori in stazione di Albenga.	L. P.	Ore 11,30 del 7. 3. 1935	79.000	Sezione Lavori Genova
Consolidamento piattaforma stradale fra Cervo S. Bartolomeo e Diano Marina.	L. P.	Ore 11,30 del 7. 3. 1935	42.000	Sezione Lavori , Genova
Lavori d'armamento per l'impianto del nuovo Deposito Locomotive nella stazione di Reggio Calabria Centrale e lavori di demolizione binari e scambi esistenti nell'attuale Deposito Locomotive.	L. P.	Ore 10 del 7. 3. 1935	140.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata P. T. Tratta- tiva privata A. C. Ap- palto concorsu	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ricostruzione saltuaria con maggiore grossezza rivestimento aurario in calotta fra i km. 269+74,30 e 208+900 e 208+928 della galleria Posillipo fra le stazioni di Napoli Campi Flegrei e Mergellina.	L. P.	Ore 16 del 7.3.1935	125.338	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione piattaforma stradale e costruzione cunette fra i km. 14+100/14+400 e 14+400/14+800 fra le stazioni di Montefalciano e Monteiletto.	L. P.	Ore 16 del 9.3.1935	111.850	Sezione Lavori Napoli
Vendita di porzione dell'ex Cantiere Elettromeccanico sito in prossimità della stazione Ferroviaria di Padova Campo Marte.	A. P.	Ore 17 de' 11.3.1935	Prezzo base 100.000	Sezione Lavori Venezia
N. 3 motori elettrici da 2 - 6 - 18 HP per la Squadra Rialzo di Pisa.	T. P.	11.3.1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Se- zione 7 ^a . Firenze
N. 1 motore elettrico da 18 HP per la Squadra Rialzo di Novara.	T. P.	11.3.1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Se- zione 7 ^a . Firenze
N. 1 motore elettrico da 3 HP per la Squadra Rialzo di Napoli.	T. P.	11.3.1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Se- zione 7 ^a . Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
-	-	Guarnizioni di piombo per T. E.	T. P.	2.3.1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a -A
-	-	Parti di ricambio cassoni reostati L. E.	L. P.	5.3.1935	Id. Sezione 7 ^a
-	-	Pulegge conduttrici e differenziali	L. P.	5.3.1935	Id. Sezione 8 ^a -A
N.	200	Sematori tipo F. S.	L. P.	5.3.1935	Id. Sezione 6 ^a
-	-	Bobine e barre di ricambio per statori e motori L. E.	L. P.	5.3.1935	Id. Sezione 7 ^a
-	-	Apparati accessori e pezzi di ricambio Baudot.	L. P.	5.3.1935	Id. Sezione 8 ^a -A
-	-	Materiali per illuminazione elettr. carrozze	L. P.	12.3.1935	Id. Sezione 7 ^a
-	-	Corde isolate per I. E. C.	L. P.	12.3.1935	Id. Sezione 8 ^a -A

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Tentativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Appoggi delle molle per respingenti	L. P.	12. 3. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 ^a
N.	12500	Rocchetti di cotone per cucire	T. P.	9 4. 1935	Id. Sezione 5 ^a

Il Direttore Generale
VELANI

...
...
...

Servizi
provvisori
d'Amministrazione

Sezioni

...

...

COMU

LA

1920
1921
1922

1923
1924

1925
1926

1927
1928

1929
1930

COMUNICAZIONI :**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture**


LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto di riscaldamento nel nuovo palazzo Postale di Agrigento.	A. C.	Ore 16 del 4.3.1935	90.000	Servizio Lavori e Costruzioni Roma
Sistemazione Bivio Tanaro della linea Torino-Genova.	L. P.	Ore 15 del 7.3.1935	30.000	Sezione Lavori Torino
Rinnovamento ml. 18.877 di binario e N. 5 deviatori della linea Pistoia-Pisa.	L. P.	Ore 15,30 del 7.3.1935	350.000	Sezione Lavori Firenze
Risanamento sede binario in galleria Belbo della linea Savona-Carmagnola.	L. P.	Ore 15 del 8.3.1935	70.000	Sezione Lavori Torino
Ampliamento della sottostazione elettrica per corrente continua di Rifredi.	L. P.	Ore 16 del 9.3.1935	430.000	Servizio Lavori e Costruzioni Sezione 20 ^a Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattat- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Opere metalliche nella nuova Squadra Rialzo di Roma Termini.	L. P.	Ore 16 del 9. 3. 1935	268.000	Sezione Lavori Roma
Lavori d'armamento in dipendenza della trasformazione degli attuali impianti di elettrificazione in stazione di Mandela.	L. P.	Ore 16 del 11. 3. 1935	82.400	Sezione Lavori Roma
Impianto secondo binario d'incrocio nel raddoppio di Gabbella Grande.	L. P.	Ore 10 del 12. 3. 1935	90.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Impianto servizio acqua nel nuovo Deposito Locomotive di Reggio Calabria Centrale.	L. P.	Ore 10 del 13. 3. 1935	45.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione di una linea telefonica Terni-Orte per il servizio della primaria centrale di Galleto-Sottostazione di Orte.	L. P.	Ore 16 del 13. 3. 1935	75.000	Servizio Lavori e Costruzioni Sezione 20 ^a Roma
Lavori di terra, murari ed armamento per la rettifica del tracciato binari di corsa a Portogruaro.	L. P.	Ore 16 del 14. 3. 1935	88.000	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione galleria Fortino e Acquafredda Prima fra le stazioni di Vibonati e Acquafredda.	L. P.	Ore 10 del 15. 3. 1935	110.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Impianto di riscaldamento nella nuova stazione di Siena.	A. C.	Ore 12 del 16. 3. 1935	180.000	Servizio Lavori e Costruzioni Roma
Spostamento cavi fra Loano ed Albenga in dipendenza del raddoppio.	L. P.	Ore 15 del 12. 3. 1935	50.000	Ufficio I.E.S. Genova
Sistemazione apparanti centrali in stazione di Postumia Grotte.	L. P.	Ore 16 del 15. 3. 1935	60.000	Ufficio I.E.S. Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Morsetti giuntatreceia per T. E.	L. P.	12.3.1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a .A
N.	50.000	Sacchi di canapa senza cuciture	L. P.	19.3.1935	Id. Sezione 5 ^a .A
Ml.	105 000	Calza piana per lumi	T. P.	29.3.1935	Id. Sezione 5 ^a .A
N.	500	Archetti per seghe da metalli	T. P.	1 4.1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Otturatori di feltro per boccole dei veicoli	L. P.	2.4.1935	Id. Sezione 7 ^a

Il Direttore Generale
VELANI



COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione cabine raccordo cavi telegrafici e telefonici; due a Udine, una a Treviso.	L. P.	Ore 16 del 18. 3. 1935	61.200	Sezione Lavori Trieste
Lavori di terra e murari per sistemazione impianti stazione Pontecagnano.	L. P.	Ore 12 del 21. 3. 1935	109.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura mc. 3000 di ghiaia vagliata occorrente raddoppio binario bivio Naviglio Grande-S. Cristoforo.	L. P.	Ore 11 del 21. 3. 1935	—	Sezione Lavori Milano
Sistemazione del piazzale esterno della stazione di Rosarno.	L. P.	Ore 10 del 21. 3. 1935	78.450	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura mc. 1800 pietrisco e 1200 mc. ghiaia per ampliamento stazione Moretta.	L. P.	Ore 15 del 16. 3. 1935	60.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura in opera quadri collegamenti per nuova officina carica accumulatori Venezia S. Lucia.	L. P.	Ore 16 del 30.3.1935	80.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Fornitura in opera di tre gruppi convertitori per la nuova officina carica accumulatori di Venezia S. Lucia.	L. P.	Ore 16 del 30.3.1935	42.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Costruzione condutture contatto alimentazione corrente continua Firenze Rifredi portali Firenze C. M.	L. P.	Ore 10 del 14.3.1935	250.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Riordino materiali nei Magazzini di Bologna.	L. P.	Ore 9 del 11.3.1935	200.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Costruzione e posa in opera copertura e serramenti rimessa Locomotive nuova staz. Siena.	L. P.	Ore 16 del 12.3.1935	78.000	Sezione Lavori Firenze
Pavimentazione marmo calcata giallo e marmo rosso Amiata per nuova stazione Firenze S.M.N.	A. C.	Ore 15 del 14.3.1935	-	Sezione Lavori Speciale - Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione e messa in opera pannello centrale quadro generale comandi per nuova officina carica accumulatori Firenze.	L. P.	Ore 10 del 18. 3. 1935	12.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Fornitura e montaggio in opera intelaiature per soffittature e velari vetrine esposizione corpo centrale e padiglione reale nuova stazione Firenze S.M.N.	A. C.	Ore 15 del 20. 3. 1935	--	Sezione Lavori Speciale - Firenze
Appalto del servizio di manipolazione combustibili e rifornimento carbone a Palermo C.le.	L. P.	27. 3. 1935	375.000 per 3 anni	Sezione Materiale e Trazione di Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
-	-	Parti di ricambio per contattori e combinatori L. E.	L. P.	12.3.1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 ^a
Ml.	200.000	Trefolo di guardia	L. P.	12.3.1935	Id. Sezione 8 ^a
-	-	Apparecchiature in ferro ed acciaio zincati.	L. P.	12.3.1935	Id. Sezione 8 ^a
-	-	Morse a piede e parailele da banco.	T. P.	13.3.1935	Id. Sezione 8 ^a
-	-	Pezzi di ricambio in acciaio ed ottone per L. E.	L. P.	19.3.1935	Id. Sezione 7 ^a
-	-	Coperehietti per beccucci delle boccole.	T. P.	21.3.1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	4.000	Collari a nodo di treccia per isolatori W 25.	T. P.	22.3.1935	Id. Sezione 8 ^a

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione fabbricato raccordo e quello R. Poste alla comunicazione fra nuovo fabbricato e quello interno, nonché gradinata esterna cunicoli e fogni nuova stazione Firenze S. M. Novella.	L. P.	Ore 15 del 18. 3. 1935	970.000	Sezione Lavori Speciale - Firenze
Lavori d'armamento per la sistemazione degli impianti servizio viaggiatori in stazione di Foggia.	L. P.	Ore 16 del 20. 3. 1935	225.400	Sezione Lavori Bari
Revisione generale dell'armamento di ml. 25.000 di binario della linea Roma-Grosseto.	L. P.	Ore 16 del 20. 3. 1935	167.000	Sezione Lavori Roma
Revisione generale dell'armamento di ml. 3000 di binario e ripassatura ml. 15.466 di binario della linea Roma-Chiusi.	L. P.	Ore 17 del 20. 3. 1935	57.345	Sezione Lavori Roma
Impianto Centralina per Apparatì Centrali in stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 17 del 20. 3. 1935	150.000	Ufficio I.E.S. Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori recinzione piazzale della stazione di Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 16 del 21.3.1935	38.100	Sezione Lavori Roma
Sistemazione servizi gestioni stazione Pistoia.	L. P.	Ore 16 del 21.3.1935	40.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura di mc. 6300 circa di pietrisco occorrente per l'ampliamento della stazione di Airasca.	L. P.	Ore 15 del 22.3.1935	—	Sezione Lavori Torino
Fornitura in opera di n. 11 torri per sostegno fari illuminazione piazzali Udine, Pontebba C. e Tarvisio.	L. P.	Ore 16 del 22.3.1935	155.000	Sezione Lavori Trieste
Impianto illuminazione elettrica e forza motrice in stazione di Villa Literno.	L. P.	Ore 16 del 23.3.1935	80.000	Ufficio I.E.S. Napoli
Sistemazione della sottocentrale e sottostazione della Chiappella.	L. P.	Ore 15 del 23.3.1935	805.697	Ufficio I.E.S. Genova
Costruzione fabbricato servizi Postali sul piazzale esterno della stazione di Taranto.	L. P.	Ore 16 del 25.3.1935	278.000	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione cavalcavia al km. 63+261 della linea Roma-Maria.	L. P.	Ore 16 del 25.3.1935	37.225	Sezione Lavori Roma
Manutenzione orologi degli impianti sulle linee Battipaglia-S. Eufemia Bif.; Metaponto - Cirò; Paola-Cosenza e Sibari-Cosenza (1.º lotto).	L. P.	Ore 10 del 25.3.1935	3.469 annue	Sezione Lavori Reggio Calabria
Vendita di una zona di terreno della superficie di mq. 148 sita in Comune di Genova (Delegazione di Rivarolo Ligure).	A. P.	Ore 10 del 25.3.1935	Prezzo base 28.500	Sezione Lavori Genova
Costruzione di due locali per ricovero sciatori nella stazione di Roccaraso.	L. P.	Ore 16 del 25.3.1935	84.000	Sezione Lavori Roma
Impianto di due cabine di trasformazione illuminazione e forza motrice di Udine.	A. C.	Ore 16 del 26.3.1935	—	Ufficio I.E.S. Trieste
Impianto ascensori e montacarichi nei nuovi palazzi Postali di Roma.	A. C.	Ore 16 del 26.3.1935	—	Ufficio I.E.S. Roma
Impianto posto incrocio fra Villarosa ed Enna.	L. P.	Ore 11 del 26.3.1935	650.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Difesa dal fiume Ofanto della sede ferroviaria fra le fermate di Fisciano e Rocchetta S. A.	L. P.	Ore 16 del 26. 3. 1935	65.000	Sezione Lavori Napoli
Completamento e sistemazione della galleria S. Cataldo fra le stazioni di Celle Bulgheria e Torre Orsaia.	L. P.	Ore 10 del 29. 3. 1935	391.700	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori d'armamento per la sistemazione degli impianti della stazione di Milano Porta Nuova.	L. P.	Ore 11 del 29. 3. 1935	45.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione del piano caricatore bestiame della stazione di Spinetta Marengo.	L. P.	Ore 11 del 1. 4. 1935	73.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione della massicciata della linea Piacenza-Rogoredo fra le stazioni di Tavazzano e Rogoredo.	L. P.	Ore 11 del 3. 4. 1935	270.000	Sezione Lavori Milano
Prolungamento del binario d'incrocio della stazione di Longobardi.	L. P.	Ore 10 del 4. 4. 1935	70.300	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione della stazione di Curinga.	L. P.	Ore 10 del 5. 4. 1935	43.300	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Prolungamento del binario d'incrocio della stazione di Parghelia.	L. P.	Ore 10 del 11. 4. 1935	80.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Prolungamento del binario d'incrocio della stazione di Centola.	L. P.	Ore 10 del 12-4-1935	301.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Un maglio pneumatico da kg. 150, azionato direttamente con motore elettrico, destinato alla Off. di Cagliari.	A. C.	5. 4. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9ª - Firenze
Un maglio pneumatico da kg. 500, azionato direttamente da motore elettrico, destinato alla Off. di Roma.	A. C.	5. 4. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9ª - Firenze
Due presse idrauliche da 400 tonni, per montare e smontare sale, con pompa, destinate alla Off. di Torino e Firenze.	A. C.	5. 4. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sezione 9ª - Firenze
Sega alternativa a freddo per metalli tipo da m/m 250, destinata alla Off. di Firenze.	A. C.	5. 4. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9ª - Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Tornio verticale per fornire l'interno dei cerchi da veicoli, azionato direttamente da motore elettrico, destinato alla Off. di Bologna.	A. C.	5. 4. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9ª - Firenze
Tornio parallelo monopuleggia per filettare, d. p. m/m 2000, a. p. m/m 320, destinato alla Off. di Firenze.	A. C.	5. 4. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9ª - Firenze
Cesola a coltelli circolari per lamiera da m/m 3, azionata direttamente da motore elettrico, destinata alla Officina di Taranto.	A. C.	5. 4. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9ª - Firenze
1 trapano sensitivo per fori fino a m/m 15.	A. C.	5. 4. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9ª - Firenze
1 trapano veloce a colonna per fori fino a m/m 50, destinati alla Officina di Torino.	A. C.	5. 4. 1935	—	Sezione Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9ª - Firenze
Mortesatrice verticale per regnami, destinata alla Officina di Napoli Granili.	A. C.	5. 4. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9ª - Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di pulizia carrozze e servizi accessori nella stazione di Rimini.	L. P.	Ore 18 del 25. 3. 1935	162.000 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione - Bologna
Manipolazione combustibili a Parma.	L. P.	Ore 18 del 25. 3. 1935	306.000 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione - Bologna
Appalto del servizio di pulizia carrozze e servizi accessori presso la stazione di Trieste Centrale (1).	L. P.	Ore 18 del 26. 3. 1935	1.008.000 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione - Trieste C.

(1) Annulla e sostituisce l'avviso inserito sul Bollettino Ufficiale FF. SS. N. 1 del 3 gennaio 1935.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
T.	300	Lamiere di acciaio dolce . . .	L. P.	19. 3. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a
T.	650	Acciaio comune superiore al rame	L. P.	19. 3. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Morsetteria ed appar. in bronzo e rame per T. E.	L. P.	19. 3. 1935	Id. Sezione 8 ^a .A
—	—	Ruote dentate per automotrici	L. P.	26. 3. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	50	Isolatori di porcellana a colonna	L. P.	26. 3. 1935	Id. Sezione 8 ^a .A
Kg.	115.000	Cuscinetti di bronzo per bielle	L. P.	2. 4. 1935	Id. Sezione 7 ^a
Q.li	392	Carta assorbente	L. P.	30. 4. 1935	Id. Sezione 5 ^a
—	—	Materiali per illuminazione elettrica	T. P.	10. 4. 1935	Id. Sezione 8 ^a .A
—	—	Pezzi di ricambio per F. W.	L. P.	2. 4. 1935	Id. Sezione 7 ^a

Il Direttore Generale

Circolare N. 4^v.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° aprile 1935, estendendole ai veicoli in composizione ai treni a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il vecchio carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno

essere tolte e coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali e coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 aprile 1935 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Bz	259.056 (1)	FI	143.893 (2)	FI	144.031 (2)	Hgp	300.641 (2)
Cz	36.458 (1)	»	» 894 (2)	»	» 032 (2)	»	» 642 (2)
»	41.437 (1)	»	» 895 (2)	»	» 033 (2)	»	» 643 (2)
DI	82.305 (1)	»	» 896 (2)	»	» 039 (2)	»	» 644 (2)
»	92.072	»	» 897 (2)	»	» 040 (2)	»	» 645 (2)
»	» 073	»	» 898 (2)	»	» 043 (2)	»	» 646 (2)
»	» 074	»	144.004 (2)	»	» 044 (2)	»	» 647 (2)
»	» 075	»	» 007 (2)	»	» 059 (2)	»	» 648 (2)
»	» 076	»	» 008 (2)	»	» 064 (2)	»	» 649 (2)
»	» 077	»	» 009 (2)	»	» 069 (2)	»	» 650 (2)
»	» 078	»	» 010 (2)	»	» 072 (2)	»	» 651 (2)
»	» 079	»	» 011 (2)	FDIz	149.068 (2)	»	» 652 (2)
Fz	010.150 (1)	»	» 012 (2)	»	» 070 (2)	»	» 653 (2)
GG	020.005 (1)	»	» 014 (2)	»	» 072 (2)	»	» 654 (2)
»	» 402 (1)	»	» 018 (2)	Hgp	300.635 (2)	»	» 655 (2)
FI	143.878 (2)	»	» 026 (2)	»	» 636 (2)	»	» 656 (2)
»	» 879 (2)	»	» 027 (2)	»	» 637 (2)	»	» 657 (2)
»	» 884 (2)	»	» 028 (2)	»	» 638 (2)	»	» 658 (2)
»	» 891 (2)	»	» 029 (2)	»	» 639 (2)	»	» 659 (2)
»	» 892 (2)	»	» 030 (2)	»	» 640 (2)	»	» 661 (2)

Hgp	300.662 (2)	P	645.250 (2)	E	1.029.173 (2)	E	1.030.415 (2)
»	» 663 (2)	»	» 251 (2)	»	» 174 (2)	»	» 418 (2)
»	» 664 (2)	»	» 252 (2)	»	» 175 (2)	»	» 419 (2)
»	» 665 (2)	»	» 253 (2)	»	» 176 (2)	»	» 420 (2)
»	» 800 (3)	»	» 254 (2)	»	» 177 (2)	»	» 424 (2)
»	» 802 (3)	»	» 255 (2)	»	» 178 (2)	»	» 425 (2)
»	» 803 (3)	»	» 256 (2)	»	» 179 (2)	»	» 426 (2)
»	» 804 (3)	»	» 259 (2)	»	» 180 (2)	»	» 427 (2)
»	» 805 (3)	»	» 265 (2)	»	» 181 (2)	»	» 428 (2)
»	» 841 (3)	»	» 266 (2)	»	» 313 (2)	»	» 431 (2)
»	» 842 (3)	»	» 278 (2)	»	» 314 (2)	»	» 432 (2)
»	» 843 (3)	»	» 279 (2)	»	» 315 (2)	»	» 433 (2)
»	» 844 (3)	»	» 282 (2)	»	1.030.052 (2)	»	» 438 (2)
»	» 845 (3)	»	648.359 (2)	»	» 053 (2)	»	» 439 (2)
»	» 846 (3)	»	» 360 (2)	»	» 054 (2)	»	» 440 (2)
»	» 847 (3)	»	» 365 (2)	»	» 247 (2)	»	» 441 (2)
»	» 848 (3)	»	» 366 (2)	»	» 250 (2)	»	» 442 (2)
»	» 849 (3)	»	» 369 (2)	»	» 251 (2)	»	» 443 (2)
»	» 850 (3)	»	» 371 (2)	»	» 252 (2)	»	» 448 (2)
»	301.031 (3)	»	650.961 (1)	»	» 253 (2)	»	» 451 (2)
»	» 032 (3)	»	695.092 (1)	»	» 254 (2)	»	» 452 (2)
»	» 033 (3)	E	1.024.848 (2)	»	» 277 (2)	»	1.031.001 (2)
»	» 034 (3)	»	» 849 (2)	»	» 278 (2)	»	» 002 (2)
»	» 035 (3)	»	» 850 (2)	»	» 279 (2)	»	» 003 (2)
»	» 036 (3)	»	» 851 (2)	»	» 280 (2)	»	» 004 (2)
»	» 037 (3)	»	» 854 (2)	»	» 284 (2)	»	» 007 (2)
»	» 038 (3)	»	» 855 (2)	»	» 285 (2)	»	» 008 (2)
»	» 039 (3)	»	» 863 (2)	»	» 287 (2)	»	» 009 (2)
»	» 040 (3)	»	» 864 (2)	»	» 288 (2)	»	» 013 (2)
»	» 200 (2)	»	» 866 (2)	»	» 289 (2)	»	» 014 (2)
»	» 204 (2)	»	» 868 (2)	»	» 290 (2)	»	» 015 (2)
»	» 205 (2)	»	» 871 (2)	»	» 293 (2)	»	» 220 (2)
»	» 206 (2)	»	» 872 (2)	»	» 294 (2)	»	» 221 (2)
»	» 211 (2)	»	» 875 (2)	»	» 295 (2)	»	» 222 (2)
»	» 213 (2)	»	» 877 (2)	»	» 297 (2)	»	» 223 (2)
»	» 221 (2)	»	» 880 (2)	»	» 298 (2)	»	» 228 (2)
»	» 224 (2)	»	» 881 (2)	»	» 299 (2)	»	» 229 (2)
H	350.260 (1)	»	1.029.159 (2)	»	» 400 (2)	»	» 230 (2)
»	» 592 (1)	»	» 161 (2)	»	» 404 (2)	»	» 233 (2)
»	» 711 (1)	»	» 162 (2)	»	» 405 (2)	FF	7.106.262 (1)
»	351.123 (1)	»	» 165 (2)	»	» 406 (2)	Fz	7.108.125 (1)
LL	448.501 (2)	»	» 169 (2)	»	» 409 (2)	GG	7.202.406 (1)
»	» 593 (2)	»	» 170 (2)	»	» 410 (2)	Mp	7.500.830 (1)
L	487.163 (1)	»	» 171 (2)	»	» 413 (2)		
M	550.848 (1)	»	» 172 (2)	»	» 414 (2)		

(1) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(2) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934. (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(3) Devono essere inviati alla più vicina Officina F. S. per esservi trattenuti a disposizione del Servizio Materiale e Trazione — Sezione II — e non per scadenza del periodo di garanzia. Le stazioni o gli impianti che rintracciano un carro di cui la presente annotazione devono comunicare direttamente al predetto Servizio, facendo riferimento alla presente circolare, l'Officina alla quale il carro viene inoltrato e gli estremi d'inoltro.

Distribuito agli agenti delle classi 5. 9. 11. 30, 32, 36, 37, e 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattat- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato della pratiche
Fornitura vetro resistenza per rivestimento pensiline e pavimentazione pareti e soffitti del F. V. della nuova stazione di Siena.	L. P.	Ore 15,45 del 26. 3. 1935	635. 000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione ponte in cemento armato sul fiume Foro al km. 363 + 055 della linea Ancona-Foggia.	L. P.	Ore 16 del 27. 3. 1935	650. 000	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione viabilità cittadina in dipendenza impianto nuovo binario raccordo col porto mercantile di La Spezia.	L. P.	Ore 16 del 27. 3. 1935	710. 000	Sezione Lavori Firenze
Rinnovamento ml. 3090 di binario fra le stazioni di Solofra e Serino.	L. P.	Ore 16 del 28. 3. 1935	40. 000	Sezione Lavori Napoli
Riverniciatura di opere metalliche del Compartimento di Torino.	L. P.	Ore 15 del 28. 3. 1935	123. 705	Sezione Lavori Torino
Ricostruzione ponte fra Mimiani S. Cataldo e Caltanissetta Xirbi.	L. P.	Ore 11 del 29. 3. 1935	65. 000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rinnovamento ml. 4700 di binario e 14 scambi semplici e 2 doppi nelle stazioni della linea Portocivitanova - Albacina.	L. P.	Ore 16 del 29. 3. 1935	54. 000	Sezione Lavori Ancona
Impianto linee per telefoni automatici, orologi e suonerie elettriche nella nuova stazione di Firenze S.M.N.	L. P.	Ore 16 del 30. 3. 1935	140. 000	Ufficio I.E.S. Firenze
Elettificazione linea e stazioni tratto Genova-Pegli e Genova-Voltri in dipendenza dal raddoppio.	L. P.	Ore 15 del 30. 3. 1935	100. 000	Ufficio I.E.S. Genova
Ricostruzione spalla sinistra ponte travata metallica sul torrente Nafò fra Capo d'Orlando e Brolo.	L. P.	Ore 11 del 1. 4. 1935	149. 000	Sezione Lavori Palermo
Ampliamento Rimessa del treno Reale.	L. P.	Ore 15 del 1. 4. 1935	50. 000	Sezione Lavori Torino
Costruzione Capannone ricovero tubi bollitori della officina locomotive di Mestre.	L. P.	Ore 15.80 del 1. 4. 1935	55. 600	Sezione Lavori Venezia
Apertura nuova luce m. 20 per tre travate metalliche in prolungamento ponte a travata metallica luce m. 64 sul fiume Pescara km. 350 + 891,93 linea Ancona-Foggia.	L. P.	Ore 16 del 2. 4. 1935	744. 378	Sezione Lavori Ancona

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata P. T. Tratta- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appa.t.)	Ufficio incaricato delle pratiche
Verniciatura opere metalliche della linea Bologna-Rimini.	L. P.	Ore 15 del 2. 4. 1935	111. 310	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione totalitaria tronco Acquaviva-Caldare della linea Palermo-Porto Empedocle.	L. P.	Ore 11 del 3. 4. 1935	236. 000	Sezione Lavori Palermo
Rinnovamento ml. 8190 di bi- nario fra i km. 392 + 064 e 396 + 831 e fra i km. 435 + 446 e 438 + 869 della linea An- cona-Termini.	L. P.	Ore 16 del 3. 4. 1935	80. 000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione orologi dei tre lotti del Compartimento di Firenze.	L. P.	Ore 15 del 3. 4. 1935	1° lotto 1528 ann. 2° lotto 3853 ann. 3° lotto 6718 ann.	Ufficio I.E.S. Firenze
Sistemazione massicciata fra le stazioni di Chiari e Calcio.	L. P.	Ore 10,30 del 10. 4. 1935	120 000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione massicciata fra le stazioni di P. S. Marco e De- senzano.	L. P.	Ore 11 del 10. 4. 1935	215. 000	Sezione Lavori Milano
Prolungamento binari di incro- cio in stazione di Capaccio Roccadaspide.	L. P.	Ore 10 del 17. 4. 1935	50. 800	Sezione Lavori Reggio Calabria
Prolungamento binario d'incro- cio ed impianto 3ª linea in stazione di Maratea.	L. P.	Ore 10 del 18. 4. 1935	1.428.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	497	Garitte in cemento per postì telefonici.	L. P.	26.3.1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6 ^a
Q.li	250	Olio chimico emulsionabile .	L. P.	26.3.1935	Id. Sezione 4 ^a
HL.	670	Olio per trasformatori . .	L. P.	26.3.1935	Id. Sezione 4 ^a
N.	798	Valvole per servizio acqua .	L. P.	26.3.1935	Id. Sezione 6 ^a
ml.	500.000	Corda metallica	L. P.	26.3.1935	Id. Sezione 8 ^a
mc.	400	Legname larice in tavoloni .	L. P.	2.4.1935	Id. Sezione 6 ^a
Q.li	1133	Carta bianca da scrivere . .	L. P.	2.4.1935	Id. Sezione 5 ^a
—	—	Ruote sciolte per locomotive	L. P.	2.4.1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	130.000	Fogli di carta vetrata e 220 mila di te'a smerigliata.	T. P.	23.4.1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	3500	Dozzine di lame per seghe da metalli.	T. P.	27.4.1935	Id. Sezione 8 ^a

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI :**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di manipolazione e carico carbone sulle locomotive a Livorno C.	L. P.	Ore 18 del 13. 4. 1935	486.000 pel triennio	Sezione Materiale e Trazione - Firenze
Impianto luce e forza piazzale fabbricato uffici rimessa locomotive e Magazzino Merci della nuova Stazione di Siena.	L. P.	Ore 15 del 2. 4. 1935	130.000	Sezione Lavori Firenze
Sopraelevazione parte contrale dell'edificio dell'Istituto Sperimentale RR. PP. al Viale del Re.	L. P.	Ore 15 del 2. 4. 1935	444.000	Sezione Lavori Roma
Costruzioni travate metalliche sottovia Milite Ignoto e Andrea Doria e Vincenzo Gioberti a Genova Sampierdarena.	L. P.	Ore 11 del 3. 4. 1935	490.000	Sezione Lavori Genova
Revisione generale e ricarico massiccata alcuni tratti binari fra Mattagello e Bolzano.	L. P.	Ore 15 del 4. 4. 1935	36.000	Sezione Lavori Bolzano
Sopraelevazione muro controripa fra i Km. 29+240 e 29+343 direttissima Firenze-Bologna.	L. P.	Ore 15 del 5. 4. 1935	71.200	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura e carico su carri ferroviari di mc. 200.000 pietrisco siliceo per massicciata da prelevarsi dalla nuova cava di Castel Rotondo.	L. P.	Ore 16 del 5. 4. 1935	—	Sezione Lavori Roma
Manutenzione totalitaria della linea Noto-Pachino.	L. P.	Ore 11 del 5. 4. 1935	210.000	Sezione Lavori Palermo
Sostituzione di travate metalliche ed alcuni ponticelli sulla linea Roma-Cassino con impalcature sostituite da travi di ferro incorporate nel calcestruzzo di cemento.	L. P.	Ore 16 del 5. 4. 1935	119.250	Sezione Lavori Roma
Sostituzione attuali travate metalliche dei ponticelli di luce m. 4,70 e m. 5,23 ai Km. 124+727 e 137+668 della linea Roma-Cassino.	L. P.	Ore 17 del 5. 4. 1935	57.000	Sezione Lavori Roma
Armamento raddoppio binario tra Pegli e Voltri.	L. P.	Ore 11.30 del 6 4. 1935	105.000	Sezione Lavori Genova
Consolidamento rilevato Km. 127+800 e 127+844 fra Caltanissetta Xirbi e Caltanissetta C.le.	L. P.	Ore 11 del 6. 4. 1935	39.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Pavimentazione e rivestimento pareti e soffitti fabbricati viaggiatori ed alloggi a Reggio Emilia.	L. P.	Ore 15 del 8. 4. 1935	155.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura mano d'opera per lavori di armamento sulla linea Bologna-Piacenza.	L. P.	Ore 15 del 10. 4. 1935	1.000.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione locali caffè ristorante Stazione Pinerolo.	L. P.	Ore 15 del 10. 4. 1935	33.000	Sezione Lavori Torino
Appalto del servizio di pulizia carrozze e dei servizi accessori nella stazione di Catania C.le.	L. P.	Ore 18 del 16. 4. 1935	273.600 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione - Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Micarta e micanite	T. P.	5. 4. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a A
—	—	Nastro di mica seta	T. P.	6. 4. 1935	Id. Sezione 8 ^a A
—	—	Rostri spartineve	L. P.	9. 4. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Manovelle e contrappesi di acciaio	L. P.	9. 4. 1935	Id. Sezione 7 ^a
Kg.	30.000	Corda di bronzo fosforoso	L. P.	9. 4. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Molle a balestra	L. P.	16. 4. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	400	Forbici per stagnai	T. P.	25. 4. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Apparecchi elettrici di misura	L. P.	7. 5. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	172.000	Elettrodi di media resistenza	L. P.	21. 5. 1935	Id. Sezione 8 ^a A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto trazione nuova stazione Siena.	L. P.	Ore 16 del 5. 4. 1935	400.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura mano d'opera per ripassatura livello binari tratto Chiusi-Laterina.	L. P.	Ore 16 del 8. 4. 1935	400.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura mano d'opera per ripassatura livello binari tratto Laterina-Firenze S.M.N.	L. P.	Ore 16 del 10. 4. 1935	315.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori per sistemazione piazzale esterno stazione Potenza Inferiore.	L. P.	Ore 16 del 11. 4. 1935	54.000	Sezione Lavori Bari
Posa binario sul molo Levante del porto di Licata.	L. P.	Ore 11 del 11. 4. 1935	59.000	Sezione Lavori Palermo
Opere murarie per sistemazione ponte Tanaro Km. 101/710/58, linea Ovada-Acqui-Asti.	L. P.	Ore 15 del 12. 4. 1935	35.000	Sezione Lavori Torino
Lavori armamento seconda fase sistemazione generale stazione Firenze Rifredi.	L. P.	Ore 15 del 15. 4. 1935	150.400	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ampliamento stazione Torre del Greco.	L. P.	Ore 16 del 16.4.1935	32.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura mano d'opera occorrente linea Bologna-Rimini, per lavori armamento.	L. P.	Ore 15 del 16.4.1935	260.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione orologi 2° lotto Compartimento Palermo.	L. P.	Ore 11 del 16.4.1935	2.200	Sezione Lavori Palermo
Fornitura mano d'opera occorrente linea Bologna-Padova per lavori armamento.	L. P.	Ore 15 del 17.4.1935	250.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura mano d'opera occorrente linea Bologna-Verona per lavori armamento.	L. P.	Ore 15 del 19.4.1935	160.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura e posa in opera nuove travate metalliche sostituzione esistenti su 7 ponti e sottovia luce n. 10-15 linea Battipaglia-Reggio C.	L. P.	Ore 10 del 23.4.1935	637.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura mc. 12.000 pietrisco dato carico carri ferroviari stazione Reggio C. Catona.	L. P.	Ore 10 del 24.4.1935	156.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il Deposito locomotive di Cremona.	L. P.	Ore 18 del 16.4.1935	151.200 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione - Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	24	Banchi per carica e deposito batterie accumulatori.	L. P.	9. 4. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a A
T.	700	Tubi bollitori di acciaio con canotto.	L. P.	9. 4. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Piastre speciali per P. L. ...	L. P.	16. 4. 1935	Id. Sezione 6 ^a
—	—	Materiali in ghisa per deviatori.	L. P.	16. 4. 1935	Id. Sezione 6 ^a
N.	400	Deviatoi per armamento. ...	L. P.	23. 4. 1935	Id. Sezione 6 ^a
—	—	Parasale, perni, ecc.	L. P.	23. 4. 1935	Id. Sezione 7 ^a

Il Direttore Generale
VELANI

COM

L

Appetit
Panz
stille
brist

tere
flanz

Postu
sout
ml

Am
L
L
L

L
L
L
L

L
L

L
L
L
L

COMUNICAZIONI:**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di manipolazione e carico carbone sulle locomotive presso il deposito di Paola.	L. P.	Ore 18 del 29. 4. 1935	L. 79.000 per il biennio	Sezione Materiale e Trazione Reggio Calabria.
Opere di finimento fabbricato viaggiatori di Littoria.	L. P.	Ore 17 del 12. 4. 1935	135.480	Sezione Lavori Roma
Costruzione ricovero materiali sondaggi stazione Roma Tuscolana.	L. P.	Ore 16 del 12. 4. 1935	88.500	Sezione Lavori Roma
Lavori di armamento impianto fascio cinque binari ed arredamento ferroviario pontile porto di Napoli.	L. P.	Ore 16 del 13. 4. 1935	102.500	Sezione Lavori Napoli
Vendita di una zona di terreno della superficie di mq. 148 sita in comune di Genova (Delegazione di Rivarolo Ligure).	A. P.	Ore 10 del 15. 4. 1935	30.450 Prezzo base	Sezione Lavori Genova
Revisione generale armamento linea Alessandria-Arona.	L. P.	Ore 15 del 16. 4. 1935	50.000	Sezione Lavori Torino
Revisione generale armamento linea Torino-Genova.	L. P.	Ore 15,30 del 16. 4. 1935	70.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione generale armamento linea Torino-Milano.	L. P.	Ore 16 del 16. 4. 1935	45.500	Sezione Lavori Torino
Fornitura in opera marmi per decorazione locali nuovo Palazzo Postale Taranto.	L. P.	Ore 16 del 17. 4. 1935	160.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione Magazzino Merci Stazione Maccarese.	L. P.	Ore 17 del 17. 4. 1935	59.500	Sezione Lavori Roma
Costruzione padiglione nella Colonia Piano di Doccia.	L. P.	Ore 15 del 17. 4. 1935	156.800	Sezione Lavori Firenze
Lavori per sostituzione prospetti in muratura con parapetti in ferro vari e opere d'arte linea Sulmona-Isernia.	L. P.	Ore 16 del 17. 4. 1935	46.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione fabbricato Uffici Agenzia Marittima Venezia Porto Marghera.	L. P.	Ore 15,30 del 17. 4. 1935	137.000	Sezione Lavori Venezia
Consolidamento tratto rilevato e completamento e recinzione sede ferroviaria fra sottovia km. 312/770 e 313/116 linea Firenze-Chiusi.	L. P.	Ore 15 del 17. 4. 1935	50.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori terra e muratura ampliamento a monte sede ferroviaria fra km. 10/547 e 10/792 prolungamento sottovia km. 10/614 e costruzione muretti chiusura in prossimità stazione Torre del Greco.	L. P.	Ore 16 del 19.4.1935	40.000	Sezione Lavori Napoli
Pavimentazione Magazzino merci e ponte coperto nuova stazione Siena.	L. P.	Ore 15 del 20.4.1935	100.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione orologi linee terzo lotto.	L. P.	Ore 10 del 22.4.1935	3658 annue	Sezione Lavori Bologna
Fornitura mc. 4000 chiaia per impianto nuovo binario raccordo Spezia porto.	L. P.	Ore 15 del 23.4.1935	60.000	Sezione Lavori Firenze
Prolungamento binario incrocio stazione Pan del Melo.	L. P.	Ore 11 del 23.4.1935	64.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori armamento inerenti modificazione transito binari Stazione Genova.	L. P.	Ore 11,30 del 24.4.1935	—	Sezione Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	15.000	Pali di conifere.	L. P.	16.4.1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6 ^a
N.	500	Ciature di sicurezza e N. 500 staffe.	L. P.	23.4.1935	Id. Sezione 8 ^a A
—	—	Leve del contrappeso e tiranti.	L. P.	23.4.1935	Id. Sezione 6 ^a
N.	75.000	Zinchi per pila italiana.	L. P.	23.4.1935	Id. Sezione 8 ^a A
—	—	Piastre speciali.	L. P.	23.4.1935	Id. Sezione 6 ^a
—	—	Bielle per locomotive.	L. P.	23.4.1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Teste crociate per locom.	L. P.	30.4.1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	10.000	Coppe a tulipano per lampade I. E. C.	L. P.	14.5.1935	Id. Sezione 5 ^a
Kg.	3.000	Spilli per appuntare.	T. P.	15.5.1935	Id. Sezione 5 ^a
—	—	Madreviti, giramaschi e maschi.	L. P.	28.5.1935	Id. Sezione 8 ^a

Il Direttore Generale
VELANI



Circolare N. 5v.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° maggio 1935, estendendole ai veicoli in composizione ai treni a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il vecchio carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno

essere tolte e coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali e coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 maggio 1935 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Az	11.005 (1)	DI	92.080	JFI	144.048 (5)	Hgp	300.667 (5)
Bz	20.048 (4)	»	» 081	»	» 049 (5)	»	» 668 (5)
»	» 060 (4)	»	» 082	»	» 050 (5)	»	» 669 (5)
Bz	21.015 (2)	»	» 083	»	» 051 (5)	»	» 806 (6)
»	» 100 (2)	»	» 084	»	» 055 (5)	»	» 807 (6)
Cz	31.020 (2)	»	» 085	»	» 056 (5)	»	» 808 (6)
»	» 098 (2)	»	» 086	»	» 058 (5)	»	» 809 (6)
»	» 148 (2)	»	» 087	»	» 066 (5)	»	» 811 (6)
»	36.492	FF	010.401 (4)	»	» 068 (5)	»	» 812 (6)
»	» 537	GG	020.001 (4)	»	» 073 (5)	»	» 813 (6)
»	» 685 (3)	»	» 005 (4)	»	» 074 (5)	»	» 814 (6)
»	» 764 (3)	»	» 402 (4)	»	» 077 (5)	»	» 815 (6)
»	» 848 (3)	»	» 403 (4)	»	» 081 (5)	»	» 816 (6)
»	41.437 (4)	Fo	134.629 (4)	»	» 082 (5)	»	» 818 (6)
B'z	60.000 (4)	FI	144.005 (5)	»	» 090 (5)	»	» 819 (6)
»	» 001 (4)	»	» 006 (5)	»	» 091 (5)	»	» 822 (6)
C Dy	67.421 (4)	»	» 019 (5)	»	» 092 (5)	»	» 827 (6)
»	» 426	»	» 021 (5)	EE	190.451 (4)	»	» 828 (6)
»	» 434	»	» 022 (5)	Hgp	300.660 (5)	»	» 833 (6)
DI	82.305 (4)	»	» 047 (5)	»	» 666 (5)	»	» 834 (6)

Hgp)	301.201	(5)	L	487.163	(4)	P	645.495	(5)	E	1.024.886	(5)
»	» 202	(5)	M	550.848	(4)	»	» 497	(5)	»	» 889	(5)
»	» 203	(5)	P	645.267	(5)	»	» 498	(5)	»	» 890	(5)
»	» 207	(5)	»	» 268	(5)	»	» 600	(5)	»	» 891	(5)
»	» 212	(5)	»	» 269	(5)	»	» 603	(5)	»	1.029.182	(5)
»	» 215	(5)	»	» 273	(5)	»	» 605	(5)	»	» 316	(5)
»	» 216	(5)	»	» 277	(5)	»	» 608	(5)	»	» 317	(5)
»	» 218	(5)	»	» 280	(5)	»	» 611	(5)	»	» 318	(5)
»	» 222	(5)	»	» 283	(5)	»	» 616	(5)	»	» 319	(5)
»	» 223	(5)	»	» 284	(5)	»	» 617	(5)	»	» 320	(5)
»	» 226	(5)	»	» 285	(5)	»	» 619	(5)	»	» 321	(5)
»	» 228	(5)	»	» 286	(5)	»	» 622	(5)	»	» 322	(5)
»	» 229	(5)	»	» 287	(5)	»	» 625	(5)	»	» 323	(5)
»	» 232	(5)	»	» 289	(5)	»	» 627	(5)	»	» 324	(5)
»	» 234	(5)	»	» 291	(5)	»	» 628	(5)	»	» 327	(5)
»	» 235	(5)	»	» 293	(5)	»	» 629	(5)	»	» 329	(5)
»	» 236	(5)	»	» 296	(5)	»	» 630	(5)	»	» 331	(5)
»	» 239	(5)	»	» 403	(5)	»	» 631	(5)	»	» 332	(5)
»	» 240	(5)	»	» 404	(5)	»	» 632	(5)	»	» 333	(5)
»	» 241	(5)	»	» 407	(5)	»	» 634	(5)	»	1.030.436	(5)
»	» 245	(5)	»	» 408	(5)	»	» 635	(5)	»	» 447	(5)
»	» 251	(5)	»	» 413	(5)	»	» 637	(5)	»	» 449	(5)
»	» 252	(5)	»	» 417	(5)	»	» 640	(5)	»	» 454	(5)
»	» 253	(5)	»	» 421	(5)	»	» 642	(5)	»	» 455	(5)
»	» 258	(5)	»	» 424	(5)	»	» 643	(5)	»	» 456	(5)
»	» 259	(5)	»	» 425	(5)	»	» 645	(5)	»	1.031.016	(5)
»	» 260	(5)	»	» 426	(5)	»	» 646	(5)	»	» 017	(5)
»	» 262	(5)	»	» 427	(5)	»	» 654	(5)	»	» 020	(5)
»	» 263	(5)	»	» 429	(5)	»	» 658	(5)	»	» 022	(5)
»	» 269	(5)	»	» 434	(5)	»	648.352	(5)	»	» 025	(5)
»	» 270	(5)	»	» 435	(5)	»	» 353	(5)	»	» 026	(5)
»	» 271	(5)	»	» 437	(5)	»	» 357	(5)	»	» 027	(5)
»	» 272	(5)	»	» 442	(5)	»	» 362	(5)	»	» 031	(5)
»	» 273	(5)	»	» 444	(5)	»	» 367	(5)	»	» 033	(5)
»	» 274	(5)	»	» 447	(5)	»	» 373	(5)	»	» 034	(5)
»	» 278	(5)	»	» 450	(5)	»	» 374	(5)	»	» 037	(5)
»	» 279	(5)	»	» 452	(5)	»	» 376	(5)	»	» 038	(5)
H	350.260	(4)	»	» 453	(5)	»	» 377	(5)	»	» 039	(5)
»	» 592	(4)	»	» 455	(5)	»	» 378	(5)	»	» 043	(5)
»	» 711	(4)	»	» 456	(5)	»	» 381	(5)	»	» 046	(5)
»	351.123	(4)	»	» 457	(5)	»	» 382	(5)	»	» 047	(5)
LL	448.151	(5)	»	» 460	(5)	»	» 384	(5)	»	» 050	(5)
»	» 500	(5)	»	» 461	(5)	»	» 385	(5)	»	» 051	(5)
»	» 502	(5)	»	» 463	(5)	»	» 386	(5)	»	» 052	(5)
»	» 505	(5)	»	» 464	(5)	»	» 387	(5)	»	» 055	(5)
»	» 506	(5)	»	» 468	(5)	»	» 390	(5)	»	» 058	(5)
»	» 508	(5)	»	» 471	(5)	»	» 391	(5)	»	» 059	(5)
»	» 510	(5)	»	» 476	(5)	»	650.961	(4)	»	» 060	(5)
»	» 512	(5)	»	» 477	(5)	Poz	695.092	(4)	»	» 063	(5)
»	» 513	(5)	»	» 481	(5)	E	1.007.537	(4)	»	» 064	(5)
»	» 514	(5)	»	» 482	(5)	»	1.024.878	(5)	»	» 067	(5)
»	» 515	(5)	»	» 488	(5)	»	» 879	(5)	»	» 069	(5)
»	» 517	(5)	»	» 489	(5)	»	» 884	(5)	»	» 070	(5)
L	479.819	(4)	»	» 492	(5)	»	» 885	(5)	»	» 073	(5)

E	1.031.074 (5)	E	1.031.239 (5)	E	1.031.254 (5)	FF	7.104.460 (4)
»	» 076 (5)	»	» 240 (5)	»	» 255 (5)	»	7.105.858 (4)
»	» 079 (5)	»	» 241 (5)	»	» 258 (5)	»	7.105.894 (4)
»	» 080 (5)	»	» 242 (5)	»	» 260 (5)	»	7.106.062 (4)
»	» 226 (5)	»	» 249 (5)	»	» 264 (5)	»	7.106.262 (4)
»	» 235 (5)	»	» 250 (5)	»	» 265 (5)	»	7.150.000 (4)
»	» 236 (5)	»	» 251 (5)	»	» 266 (5)	GG	7.201.407 (4)
»	» 237 (5)	»	» 252 (5)	»	» 268 (5)	»	7.202.406 (4)
»	» 238 (5)	»	» 253 (5)	FF	7.101.019 (4)	M ₁	7.500.830 (4)

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Roma Trastevere

(2) » » » Voghera

(3) » » » Foggia

(4) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934. (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.


(6) Devono essere inviati alla più vicina Officina F. S., per esservi trattenuti a disposizione del Servizio Materiale e Trazione — Sezione II — e non per scadenza del periodo di garanzia. Le stazioni o gli impianti che rintracciano un carro di cui la presente annotazione devono comunicare direttamente al predetto Servizio, facendo riferimento alla presente circolare, l'Officina alla quale il carro viene inoltrato e gli estremi d'inoltrato.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37, e 38.

COMUNICAZIONI :**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture**

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione Privata T. P. - Trattativa Privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Carta tipo bachelite e tubetti di cartone	T. P.	22. 4. 1935	Servizio Approvvigio- namenti Sezione 8 ^a A
—	—	Cartone isolante	T. P.	23. 4. 1935	Id. Sezione 8 ^a
Kg.	250.000	Rame puro in tubi	L. P.	23. 4. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	22	Catene per ancore	L. P.	23. 4. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Fibra vulcanizzata	T. P.	25. 4. 1935	Id. Sezione 8 ^a A
N.	5000	Leve di acciaio	T. P.	27. 4. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	300	Termometri per determinare giuochi rotaie	T. P.	29. 4. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Dadi grezzi da filettare	L. P.	30. 4. 1935	Id. Sezione 6 ^a
Kg.	18.000	Tela di filo di acciaio zincato	L. P.	30. 4. 1935	Id. Sezione 8 ^a

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Materiali diversi in acciaio per deviatori	L. P.	30. 4. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6 ^a .
—	—	Staffe di unione per travi di locomotive	L. P.	30. 4. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	46. 450	Dadi grezzi da filettare ecc.	T. P.	2. 5. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	3. 000	Lame per seghe da rotaie	T. P.	15. 5. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	500	Livelli a bolla d'aria	T. P.	18. 5. 1935	Id. Sezione 8 ^a
ml.	55. 000	Mistone grigio di cotone per abiti	L. P.	11. 6. 1935	Id. Sezione 7 ^a A
ml.	6. 000	Zanella nera	T. P.	22. 6. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Spazzole di carbone e di bronzo carbone	L. P.	19. 11. 1935	Id. Sezione 8 ^a A



Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 2'.

Concessioni di viaggio e di trasporto a favore degli Onorevoli Senatori del Regno e Deputati al Parlamento per il 2° anno della XXIX Legislatura.

I biglietti serie B° rilasciati per i viaggi delle famiglie degli on.li Senatori del Regno dei Deputati al Parlamento ed i relativi buoni bagaglio emessi per il 1° anno della XXIX Legislatura, dovranno essere tenuti validi soltanto fino alla mezzanotte del giorno 27 aprile 1935 - A. XIII.

Però, in base al § 15 delle Norme per le concessioni di viaggio e di trasporto emanate con l'Ordine di servizio N. 31 del 13 marzo 1930-VIII, se il viaggiatore munito di biglietto serie B° si trovi in viaggio dopo tale ora, o lo inizi non oltre l'ora stessa, ha diritto di utilizzare il biglietto fino alla stazione per la quale venne vidimato o per quella dove eventualmente egli intenda di effettuare una fermata.

Per il 2° anno della XXIX Legislatura verranno emessi biglietti serie B° e buoni bagaglio da tenersi validi con i treni in partenza dopo la mezzanotte del 27 aprile 1935-XIII e che avranno la scadenza alla mezzanotte del 27 aprile 1936-XIV, o, nel caso di nuove elezioni generali, alla mezzanotte del giorno precedente a quello della prima convocazione del Parlamento.

I nuovi biglietti serie B° e buoni bagaglio si distinguono da quelli del 1° anno della XXIX Legislatura perchè portano l'indicazione sul fondo «anno secondo della Legislatura XXIX scade alla mezzanotte del 27 aprile 1936-XIV».

Per quanto riguarda le persone che possono fruire di tali biglietti, si richiama l'art. 12 del R. Decreto-Legge 3 gennaio 1926, n. 188 ed i §§ 122 e 123 delle relative Norme.

I buoni bagaglio possono essere fruiti sia dal Parlamento che dalle citate persone.

Per quanto concerne la compiazione, validità ed utilizzazione dei biglietti di cui trattasi, si avverte che

dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei §§ 124, 126 e 127 delle Norme suddette.

Nei casi di irregolarità od abusi, il personale dovrà attenersi a quanto è stabilito dal § 148 delle sopra citate Norme.

Con riferimento poi all'Ordine di Servizio n. 153 del 18 dicembre 1924, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 51 (1924), si avverte che le due marchette comprovanti il pagamento del diritto fisso, dovranno essere applicate nel retro dei biglietti medesimi, nella casella riservata alla prima vidimazione ed entrambe le dette marchette dovranno essere annullate con il Bollo a compostore della stazione od Agenzia che le emette.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 16.

COMUNICAZIONI:**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di pulizia del materiale viaggiatori e dei servizi accessori presso la stazione di Trieste Campomarzio.	L. P.	Ore 18 del 14-5-1935	180.000 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Trieste
Fornitura in opera di: N. 5 Apparecchi per la rifornimento accelerata della sabbia alle locomotive destinati ciascuno ai depositi di Mestre, Civitavecchia, Palermo, Messina e Catania.	A. C.	20-5-1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2° - Sezione 5ª - Firenze
Posa binari e deviatori fra Stazione Loano ed Albenga.	L. P.	Ore 11,30 del 30.4.1935	116.000	Sezione Lavori Genova
Impianto apparecchi telegrafici e telefonici linea Monfalcone Tarvisio.	L. P.	Ore 16 del 30.4.1935	130.000	Sezione Lavori Trieste
Deviazione a monte linea Napoli-Potenza fra Stazioni Salerno e Pontecagnano e sistemazione raccordo al porto.	L. P.	Ore 16 del 30.4.1935	2 970.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura mano d'opera Cantiere Mestre.	L. P.	Ore 16 del 2-5-1935	140.000	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione nuovi locali annessi pianterreno fabbricato medesimo per sistemazione Ufficio.	L. P.	Ore 16 del 2 5. 1935	275.000	Sezione Lavori Napoli
Rafforzamento, rinnovamento e sistemazione massicciata tratto binario corsa compresa tra stazioni Battipaglia esclusa e Torechiara inclusa.	L. P.	Ore 10 del 3. 5. 1935	950.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura scaffali ed armadi in ferro per archi ed uffici vari nuovo edificio Postale Napoli.	L. P.	Ore 16 del 3. 5. 1935	601.185	Sezione Lavori Napoli
Rafforzamento rinnovamento e sistemazione massicciata binario fra Stazioni Greca e Pisciotta inclusa.	L. P.	Ore 10 del 4. 5. 1935	190.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione scalo accesso dal piazzale inferiore a quello superiore stazione Napoli.	L. P.	Ore 16 del 4. 5. 1935	74.000	Sezione Lavori Napoli
Rafforzamento rinnovamento e sistemazione massicciata binari corsa compresa fra stazioni Pisciotta esclusa e S. Mauro La Bruca.	L. P.	Ore 10 del 8. 5. 1935	200.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Rafforzamento rinnovamento e sistemazione massicciata binario corsa fra le Stazioni S. Mauro La Bruca inclusa e Centola.	L. P.	Ore 10 del 9. 5. 1935	125.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rafforzamento e sistemazione massicciata binario corsa fra la stazione Centola e Celle Bulgheria.	L. P.	Ore 10 del 13. 5. 1935	120.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Rafforzamento e sistemazione massicciata binario corsa fra Stazione Celle Bulgheria esel. e Torre Orsaia eselusa.	L. P.	Ore 10 del 14. 5. 1935	225.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Consolidamento frana fra le stazioni di Sciarda e Cerda linea Palermo Bicocca.	L. P.	Ore 11 del 29. 4. 1935	196.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura pie' d'opera granito lavorato per sealini ripiani gradinata esterna verso Via Allamanni Galleria Testa nel F. V. Nuova Stazione Firenze S. M. N.	L. P.	Ore 15 del 30. 4. 1935	40.700	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione argine ferroviario presso Stazione Favarotta linea Canicattì-Siracusa.	L. P.	Ore 11,30 del 30. 4. 1935	278.000	Sezione Lavori Palermo
Sostituzione delle travate metalliche di cinque ponticelli tratto Buonfornello-Campofelice.	L. P.	Ore 11 del 1. 5. 1935	38.500	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione impianti luce e forza motrice stazione Firenze C. M.	L. P.	Ore 15 del 2. 5. 1935	235.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto illuminazione elettrica piazzali Stazioni da Reana Roiale a Tarvisio.	L. P.	Ore 16 del 6. 5. 1935	250.000	Sezione Lavori Trieste
Impianto illuminazione piazzali Udine.	L. P.	Ore 16,30 del 6. 5. 1935	260.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione ponte sul Volano linea Bologna-Padova.	L. P.	Ore 15 del 7. 5. 1935	980.000	Sezione Lavori Bologna
Sostituzione pavimento Magazzino Merci stazione Domodossola.	L. P.	Ore 11 del 9. 5. 1935	60.400	Sezione Lavori Milano
Sistemazione galleria Rocciacupa Sarapo e Velia tra Stazioni Rutino e Ascea.	L. P.	Ore 10 del 10. 5. 1935	218.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Impianto di riscaldamento nella nuova stazione di Viareggio.	A. C.	Ore 12 del 11. 5. 1935	120.000	Sezione Lavori Roma
Rafforzamento e sistemazione massicciata binario corsa stazione Torre Orsaia e Acquafredda.	L. P.	Ore 10 del 17. 5. 1935	400.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Rafforzamento rinnovamento e sistemazione massicciata binario corsa fra stazioni Acquafredda e Maratea.	L. P.	Ore 10 del 18. 5. 1935	185.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Tratta- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Consolidamento scarpata a Sn. rilevato fra i Km. 90+342 e 90+370 fra Cammarata ed Acquaviva.	L. P.	Ore 11.30 del 1.5.1935	56.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura mobili comuni arredamento nuovo, edificio postale Città di Napoli.	L. P.	Ore 16 del 9.5.1935	391.500	Sezione Lavori Napoli
Impianto nuovo binario raccordo Spezia Migliarina - Spezia Porto.	L. P.	Ore 15 del 29.4.1935	28.000	Sezione Lavori Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	100	Trapani a cricco.	T. P.	2 5. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a .
N.	800	Raschietti di legno per neve.	T. P.	4. 5. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Parti di ricambio per ventilatori, motopompe ecc.	L. P.	7. 5. 1935	Id. Sezione 7 ^a
ml.	70.000	Cavo isolato.	L. P.	7 5. 1935	Id. Sezione 8A
—	—	Materiali vari per trazione veicoli.	L. P.	7. 5. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Materiali vari isolati per L. E.	T. P.	9. 5. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	1.000	Roncole.	T. P.	19. 5. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	1.000	Punte per trapani.	T. P.	20. 5. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	2.700	Bocchette inchiostro rosso per bolli di gomma.	T. P.	23. 5. 1935	Id. Sezione 5 ^a
N.	300.000	Fogli di carta asciugante.	L. P.	11. 6. 1935	Id. Sezione 5 ^a

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 Compressore d'aria della portata di circa 12 metri al l' destinato al deposito di Reggio Calabria.	A. C.	20. 5. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2° - Sez. 8° - Firenze
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il deposito locomotive a Novara.	L. P.	Ore 18 del 17. 5. 1935	151.200 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione - Torino
Fornitura e posa in opera vetri e cristalli per infissi Palazzo Postale al Quartiere Milvio in Roma.	L. P.	Ore 17 del 6. 5. 1935	61.300	Sezione Lavori Roma
Fornitura e posa in opera vetri e cristalli per infissi Palazzo Postale al Quartiere Aventino in Roma.	L. P.	Ore 16 del 6. 5. 1935	97.500	Sezione Lavori Roma
Fornitura e posa in opera vetri e cristalli per infissi Palazzo Postale al Quartiere Nomentano in Roma.	L. P.	Ore 16 de 8 5. 1935	75.300	Sezione Lavori Roma
Fornitura e posa in opera vetri e cristalli per infissi Palazzo Postale al Quartiere Appio in Roma.	L. P.	Ore 17 del 8 5. 1935	73.000	Sezione Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori posa cavi di collegamento fra cabine trasformazione Firenze S. M. N.	L. P.	Ore 11 del 8. 5. 1935	75.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzioni piani scorrimento per gru a ponte da installare nelle officine M. M. Messina.	L. P.	Ore 11 del 9. 5. 1935	44. 000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura armadietti spogliatoio in ferro nuovo edificio Postale Napoli.	L. P.	Ore 16 del 11. 5. 1935	88.830	Sezione Lavori Napoli
Costruzione Magazzino gestioni « La Provvida » nella stazione di Genova Brignole.	L. P.	Ore 11,30 del 15. 5. 1935	890.000	Sezione Lavori Genova
Sistemazione piattaforma stradale e costruzione cunette fra stazione Morra Irpina e Conza Andretta, progressive Km. 75+840 e 76+000.	L. P.	Ore 16 del 15. 5. 1935	32 200	Sezione Lavori Napoli
Impianto illuminazione elettrica nuovo Palazzo Postale e Telegrafico Imperia.	L. P.	Ore 10 del 15. 5. 1935	60. 000	Sezione Lavori Genova
Primo gruppo lavoro terra, murari armamento per sistemazione impianti merci sinistro torrente Calopinare stazione Reggio Calabria C.le.	L. P.	Ore 10 del 15. 5. 1935	1. 110. 000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione piattaforme stradale e costruzione cunette fra Morra Irpina e Conza Andretta linea Avellino-Rocchetta progressiva chilometri 75 + 070 e 76 + 370.	L. P.	Ore 16 del 18.5.1935	54.000	Sezione Lavori Napoli
Rafforzamento e sistemazione massicciata binari corsa tra stazione Maratea e Praia Aieta.	L. P.	Ore 10 del 22.5.1935	305.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Rafforzamento rinnovamento e sistemazione binario corsa fra stazione Praia Aieta e Capo Bonifati.	L. P.	Ore 10 del 23.5.1935	590.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione galleria Maurella Emiugardo fra Stazioni Centola e Torre Orsaia.	L. P.	Ore 10 del 24.5.1935	251.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori armamento Pisa Centrale dipendenza nuovo raccordo per Livorno.	L. P.	Ore 15 del 6.5.1935	90.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione e posa in opera due travate metalliche per nuova luce retta di m. 20 da aprirsi in prolungamento all'attuale ponte sul fiume Pescara Km. 350/891 linea Ancona-Foggia.	L. P.	Ore 16 del 17-5-1935	222.000	Sezione Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	50	Staffe per trapani.	T. P.	10 5. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a .
N.	60	Bilance da Kg. 20 e 10.	T. P.	13. 5. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Tubi normali e speciali per C. A.	L. P.	14. 5. 1935	Id. Sezione 6 ^a
—	—	Fontanelle di ghisa.	L. P.	14. 5. 1935	Id. Sezione 6 ^a
N.	4. 500	Occhiali di sicurezza.	T. P.	25. 5. 1935	Id. Sezione 8 ^a

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 3^v.

Attivazione del nuovo Orario generale 15 maggio 1935-XIII

Col 15 maggio 1935 sarà attivato sulla Rete un nuovo orario generale col quale si miglioreranno alcune comunicazioni sia internazionali che interne.

COMUNICAZIONI INTERNAZIONALI

Il treno P R, Parigi-Modane-Roma, partendo permanentemente alle 22 da Parigi giungerà a Roma alle ore 19,05 durante il periodo estivo ed alle 20,05 durante il periodo invernale.

Il treno 8 (nuovo 108) verrà ritardato dalle 15,15 alle 15,40 in partenza da Torino, arrivando a Parigi all'ora attuale.

La comunicazione Ventimiglia-Chiasso ed oltre, attualmente costituita dai treni 133-166, verrà costituita dai treni 139-84 in partenza da Ventimiglia alle ore 11,10 ed in arrivo a Chiasso alle 17,57, con un acceleramento di circa 2 ore rispetto alla comunicazione attuale.

I treni 222 e 225 della linea Torino-Cuneo-Breil-Ventimiglia verranno accelerati di circa venti minuti in seguito alla elettrificazione del tratto S. Dalmazzo-Breil-Piena.

I treni di lusso S O ed O S (Simplon-Orient Express) verranno accelerati di mezz'ora fra Milano e Venezia.

Il diretto 64 Bologna-Brennero-Monaco verrà anticipato alle ore 18,59 in arrivo a Monaco per collegarlo con una nuova comunicazione Monaco-Olanda.

Il treno 2120 Fortezza-S. Candido, durante il periodo in cui non si effettua il diretto estivo 540 sarà collegato a S. Candido con un nuovo treno per Lienz e Villaco.

La comunicazione Trieste-Piedicolle ed oltre, attualmente costituita dai treni 627-604 partirà tutto l'anno da Trieste alle ore 7 col vantaggio di giungere a Monaco alle ore 19,15 anziché alle 22, come avveniva in estate, e prendere così la coincidenza col treno per Colonia e l'Olanda.

I treni A 914 ed A 915 fra Trieste e Fiume saranno collegati rispettivamente coi treni 303-A e 304-A delle Ferrovie jugoslave.

COMUNICAZIONI INTERNE

Verrà istituito un nuovo diretto 102 da Genova (p. 6.07) a Torino (a. 9.15). Detto treno da Alessandria a Torino sostituirà l'attuale 124.

Il treno rapido R 81 Genova-Milano verrà ritardato di oltre due ore per collegarlo a Genova col treno 139 proveniente da Ventimiglia e sarà fatto proseguire fino a Chiasso come direttissimo in sostituzione dell'attuale 166.

L'attuale rapido R 84 Genova-Milano sarà sostituito da un treno direttissimo (nuovo 166) in partenza da Genova alle ore 11.50 con arrivo a Milano alle ore 14.

Il treno 178 Genova-Milano verrà soppresso.

Il treno rapido R 83 Milano-Genova verrà anticipato alle ore 8.03 in partenza da Milano con arrivo a Genova alle ore 10.

L'attuale treno accelerato 1224 Milano-Torino verrà trasformato in diretto (nuovo 188 con partenza da Milano alle ore 8.50 ed arrivo a Torino alle 11.50).

Il diretto 192 Milano-Torino sarà ritardato di un quarto d'ora.

Il treno rapido R 91 Milano-Venezia sarà sostituito da un nuovo direttissimo 183, in partenza alle ore 11.15 da Milano con arrivo a Venezia alle ore 18.38. Detto treno troverà a Milano le immediate coincidenze col rapido R 93 da Torino, col direttissimo 166 da Genova e col direttissimo 173 dal Gottardo; a Verona sarà in coincidenza col rapido R 67 proveniente dal Brennero ed a Venezia-Mestre col direttissimo 506 per Tarvisio e Vienna.

L'attuale diretto 414 Verona-Milano avrà origine da Venezia S.L., partendone alle ore 7.25 con arrivo a Milano alle 11.45 in coincidenza col rapido R 90 per Torino, col diretto 169 per Genova e col diretto 176 per Gottardo.

Il treno 2114 Bologna-Brennero sarà ritardato dalle 8.55 alle 9.25 in partenza da Bologna, per metterlo in

coincidenza col diretto 110 da Firenze e col treno estivo 160 proveniente da Ancona.

Verrà istituito un nuovo treno 626 Portogruaro-Trieste in coincidenza col direttissimo 506 proveniente da Venezia.

Il treno 719 Livorno-Empoli-Firenze verrà anticipato di 15 minuti per collegarlo a Rifredi col diretto 112 verso Bologna.

Verrà istituito un nuovo diretto 726 Firenze-Empoli-Livorno collegato a Pisa col diretto 10 per Genova e Torino, sopprimendo l'attuale 728 in partenza da Firenze alle 17.58.

I treni 1091 e 1093 Torino-Cuneo-Ventimiglia verranno accelerati di circa trenta minuti.

Il treno 1111 Torino-Savona verrà posticipato dalle ore 5.45 alle 6.07 in partenza da Torino con arrivo a Savona alle 9.28 anziché alle 9.21.

Verrà istituita una nuova coppia di treni fra Bergamo e Treviglio in partenza da Bergamo alle ore 6.28 ed arrivo a Bergamo alle 20.59 in coincidenza a Treviglio coi treni 1464 e 3397 per e da Milano.

Il diretto 567 in partenza da Calalzo per Padova e Venezia verrà anticipato dalle ore 11.25 alle 10, allo scopo di migliorare le comunicazioni del Cadore con Milano e Roma. Durante il periodo estivo detto treno verrà sussidiato da un nuovo diretto in partenza da Calalzo alle ore 9.22 con arrivo a Padova alle 13.36.

Il servizio con automotrici leggere verrà esteso alle linee Terontola-Foligno, Urbino-Fabriano e Portocivitanova-Fabriano.

Provvedimenti riguardanti il passaggio dal cessante al nuovo Orario.

Per il passaggio dall'attuale al nuovo orario si osserveranno le seguenti norme:

Nel giorno 14 maggio si dovranno evitare quei treni straordinari che per orario o per prevedibile ritardo non possano giungere a destinazione o terminare la loro corsa in una stazione capolinea prima della mezzanotte.

La effettuazione di ogni treno straordinario nella notte dal 14 al 15 maggio sarà subordinata alle disposi-

zioni che le Sezioni Movimento riterranno opportuno d'impartire per regolare la circolazione dei treni.

Sarà cura delle Sezioni stesse di dare tutte le disposizioni riguardanti il passaggio dal cessante al nuovo orario per i treni merci senza viaggiatori, nonché per quei treni viaggiatori non indicati, il cui orario non cambia oppure non subisce che lievi modificazioni.

Dovranno poi diramare le occorrenti disposizioni di dettaglio per attivare quelle di cui in appresso:

Linea BRENNERO-BOLOGNA

Il treno 2119 assumerà il nuovo orario in partenza da Trento.

Linea MILANO-BOLOGNA-ROMA

Il direttissimo 40 assumerà il nuovo orario in partenza da Firenze S. M. N.

Linea TRIESTE-VENEZIA-BOLOGNA

Il diretto 619 assumerà il nuovo orario in partenza da Trieste la sera del 14 maggio.

Linea ROMA-FORMIA-NAPOLI-REGGIO C.

Il direttissimo 89 assumerà il nuovo orario in partenza da Supri.

Il diretto 87 assumerà il nuovo orario in partenza da Castelnuovo Vallo.

Il direttissimo 95 assumerà il nuovo orario in partenza da Napoli C.

Il direttissimo 81 assumerà il nuovo orario in partenza da Napoli C.

Il diretto 86 assumerà il nuovo orario in partenza da Castelnuovo Vallo.

Il diretto 80 assumerà il nuovo orario in partenza da Belvedere M.

Il diretto 82 assumerà il nuovo orario in partenza da Paola.

Il direttissimo 94 assumerà il nuovo orario in partenza da Villa S. Giovanni.

Linea ANCONA-ROMA

Il diretto 76 assumerà il nuovo orario ed il nuovo numero 78 in partenza da Nera Montoro.

Linea NAPOLI-BRINDISI

Il diretto 802 assumerà il nuovo orario in partenza da Grassano.

Linea METAPONTO-REGGIO C.

Il diretto 893 assumerà il nuovo orario in partenza da Rossano.

Il diretto 898 assumerà il nuovo orario in partenza da Roccella.

Linea PESCARA-ROMA

Il diretto 778 assumerà il nuovo orario in partenza da Monte Celio.

Linea TERONTOLA-FOLIGNO

Il treno AT 279 si effettuerà per la prima volta in partenza da Terontola la sera del 14 maggio in sostituzione del leggero A 275.

Linea MALLES-BOLZANO

Il diretto 539 assumerà il nuovo orario in partenza da Lana Postal.

TRENI MERCI ACCELERATI

La rete dei treni merci accelerati è rimasta pressochè invariata.

E' stato soppresso il treno straordinario 1962 M Civitavecchia-Pisa e previsto in sua vece il treno 4 A Roma-Torino.

Lo straordinario 1967-M è stato soppresso da Imperia Oneglia a Genova S. P. e previsto in sua vece il treno GGP Imperia Oneglia-Domodossola via Genova-Milano.

Anche gli straordinari 1994-M Trieste-Postumia, 155 A Bologna-Foggia ed S14 A Foggia-Napoli sono stati soppressi.

TRENI DERRATE

Non sono state apportate sensibili variazioni nella rete dei treni derrate.

Solo il treno GGS è stato ritardato in partenza da Milano per assicurare le coincidenze con i treni provenienti dalla Liguria e dall'Emilia e di conseguenza ne è stato ritardato l'arrivo a Domodossola, fermo restando la coincidenza con l'estero.

Lo straordinario RRV è stato previsto originario da Rimini ed il GGF seguirà la via Genova anzichè quella di Fornovo.

TRENI MERCI

La rete dei treni merci ordinari è stata mantenuta anche col nuovo orario nei limiti dello stretto indispensabile, tenendo particolarmente presente la necessità di accelerare quanto più possibile la resa dei trasporti.

I treni merci rapidi e diretti a lungo percorso, che formano da tempo importanti ed apprezzate comunicazioni interne ed internazionali, sono stati mantenuti ed impostati seguendo il criterio di celerità sopra accennato, tanto più che i treni stessi servono importanti correnti di traffico ed i maggiori centri industriali e commerciali.

Tanto le coincidenze dei treni merci nei transiti principali, quanto quelle nei transiti secondari, sono state regolate in modo da ridurvi al minimo le soste, e ciò allo scopo di migliorare sempre più l'andamento dei trasporti e particolarmente di quelli a breve distanza o che per effetto del loro istradamento devono percorrere linee di scarso traffico. Su alcune linee, maggiormente influenzate dalla concorrenza camionistica, sono state mantenute anche col presente orario due coppie di treni merci, onde rendere possibile una sempre più sollecita resa dei trasporti.

Si citano in appresso i più importanti provvedimenti che andranno in vigore col nuovo orario:

— Il treno merci rapido 5761/6278 Milano Smist.-Postumia è stato accelerato di 30' nella tratta Milano Smist.-Cervignano, di modo che il treno stesso impiegherà ore 13.5' anzichè 13.35' a percorrere la tratta medesima;

— Con opportuni adattamenti di orario e di composizione dei treni merci esistenti è stata resa originaria da Tarvisio la condotta rapida 6231/5752 Udine-Milano Smist., per rendere sempre più celere l'inoltro dei carri in arrivo a quel transito internazionale e diretti Milano ed oltre.

— Il treno merci rapido 6283/5762 Postumia Milano Smist. è stato accelerato di oltre 2 ore, impiegando così ore 17.10' anzichè 19.12' a percorrere l'intera tratta.

— L'orario dei treni merci diretti 6309 e 6303 Postumia-Trieste è stato opportunamente variato in relazione ad analoghe modificazioni avvenute nel corrispondente percorso estero. Pertanto è stato possibile accelerare rispettivamente di 18 e 12 ore le comunicazioni dalla Cecoslovacchia, Austria e Jugoslavia per i porti di Trieste e Fiume.

— Con opportuni adattamenti di orario la condotta internazionale 6140 Trieste-Piedicolle potrà assicurare l'inoltro di un maggior quantitativo di carri diretti in Cecoslovacchia, i quali si avvantaggeranno pertanto di circa 24 ore rispetto al precedente itinerario.

— E' stata istituita un'apposita condotta specializzata per Torino e Genova Camp., adattando l'orario ed il programma di lavoro degli esistenti treni merci 5247 Torino-Alessandria e 5211 Alessandria-Genova Sampierdarena. Tale disposizione permetterà di assicurare l'inoltro dei carri da Torino e Genova nello spazio di 16 ore.

— Il treno merci diretto 5253 Alessandria-Pisa-Livorno è stato accelerato di circa 1 ora in arrivo a Pisa P.N. allo scopo di assicurare meglio il proseguimento da questa stazione, con lo stesso treno, dei carri diretti a Livorno loco e transiti.

— E' stato accelerato di circa 1 ora il treno merci diretto 5450 Savona Let-Torino, specializzato per l'invio di derrate provenienti dalla riviera ligure e dei carri caricati al porto di Savona. E' stata istituita la condotta sussidiaria 5451 Savona L.-Torino, che impiega poco più di 6 ore a percorrere la tratta Savona-Torino Smist.

— I treni merci rapidi 5509 e 5511 Milano Smist.-Venezia Mestre sono stati accelerati di 30' e 45'. Pertanto i due treni impiegheranno rispettivamente ore 8.45 e 7.55, anzichè ore 9.15 e 8.41, a percorrere la linea Milano-Mestre.

— Il treno merci diretto 6079 Milano Smist.-Bologna Smist., che precedentemente aveva funzioni di omnibus da Parma a Bologna, è stato accelerato di oltre 6 ore per rendere più sollecita la resa dei trasporti diretti Bologna loco e migliorare l'andamento di quelli in transito, potendo con tale provvedimento migliorare a Bologna Smist le coincidenze coi treni merci in partenza per le rimanenti linee.

— Il treno merci diretto 6271 Venezia Mestre-Foggia è stato accelerato di circa 7 ore tra Mestre e Rimini, avendo potuto ridurre sensibilmente la sosta preesistente in quest'ultima stazione, con notevole vantaggio per le coincidenze a Venezia Mestre.

— E' stato anche possibile accelerare di oltre 2 ore il treno merci diretto 6293 Trieste C.M.-Venezia Mestre, impiegando così ore 8.30, anzichè 10.40, a compiere l'intero percorso.

— Fra Bologna Smist., Firenze, Pisa e Livorno e viceversa, via direttissima, è stata istituita una coppia di treni merci specializzati, che permetterà di inoltrare i carri, interessanti i transiti di cui sopra in ore 10 fra Bologna e Livorno ed in ore 15 nel senso inverso.

— E' stata ritardato di 4 ore la partenza da Roma-Tiburina del treno merci diretto 6957 Roma Tib.-Napoli per metterlo in coincidenza in quella stazione col 6071 e 6101 in arrivo da Bologna.

— Sono state migliorate le comunicazioni fra Brindisi e Napoli via Taranto Potenza mediante opportune modificazioni d'orario dei treni merci esistenti.

Hanno inoltre formato oggetto di particolare cura i treni adibiti all'inoltro delle spedizioni in piccole partite e specialmente i treni rapidi collettame, ai cui orari sono stati apportati i ritocchi ed adattamenti necessari, in relazione alle esigenze dei servizi di carico, scarico e trasbordo, senza tuttavia aumentare nel complesso i tempi di percorso.

Con l'orario 23 aprile 1934-XII i treni rapidi collettame avevano una percorrenza complessiva di Km. 8620, che coprivano in ore 487 alla velocità commerciale di Km. 17.7 all'ora.

Successivamente furono estesi alle linee Ancona-Foggia, Foggia-Bari, Torino-Savona, Parma-Sarzana, Novara-Alessandria, Chiasso-Milano, Domodossola-Milano e Modane-Torino e con l'orario 15 maggio c. a. circoleranno anche sulle linee Foggia-Napoli e Napoli-Battipaglia, compiendo un percorso giornaliero di Km. 11360 in ore 632, alla velocità commerciale di Km. 18 all'ora.

COMUNICAZIONI:**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto manipolazione e carico carbone sulle locomotive presso il deposito di Grosseto.	L. P.	Ore 18 del 16. 5. 1935	159.300 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Firenze
Un tornio parallelo per filettare a. p. mm. 400 d. p. mm. 3000 destinate alla Officina di Taranto.	A. C.	20. 5. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9ª - Firenze
Un tornio parallelo come sopra destinato alla Officina di Foligno.	A. C.	20. 5. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9ª - Firenze
Due apparecchi portatili per sabbiare, destinati all'Officina di Messina.	A. C.	20. 5. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9ª - Firenze
Due motoriduttori ad albero lento passante da HP-12 giri 1350-160 destinati alla Officina di Roma.	A. C.	20. 5. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2° - Sez. 9ª - Firenze
Una affilatrice per punte cilindriche destinata alla Officina di Firenze.	A. C.	20. 5. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9ª - Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura mc. 5500 di pietrisco per sistemazione stazione di Pisa C.le in dipendenza nuovo raccordo per Livorno.	L. P.	Ore 15 del 10.5.1935	—	Sezione Lavori Firenze
Costruzione 18 fabbricati per centraline accumulatori sulla linea Tavasio-Udine.	L. P.	Ore 16 del 11.5.1935	112.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura mc. 4.000 di ghiaia per raccordo Spezia-Porto.	L. P.	Ore 15 del 13.5.1935	—	Sezione Lavori Firenze
Consolidamento frana fra le stazioni di Montemaggiore e Roccapalumba.	L. P.	Ore 11 del 14.5.1935	170.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato nel D. L. di Udine ad uso cabina energia elettrica.	L. P.	Ore 16 del 15.5.1935	60.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione di una fognatura per smaltimento acque del piazzale stazione di Formia.	L. P.	Ore 16 del 15.5.1935	33.400	Sezione Lavori Roma
Difesa dalle mareggiate in prossimità Km. 150 + 157 fra Piraino S. Angelo e Gioiosa Marea.	L. P.	Ore 15 del 15.5.1935	85.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione binari e sede stradale sul tratto Roma-Aversa-Napoli.	L. P.	Ore 16 del 16.5.1935	150.000	Sezione Lavori Napoli


LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Arredamento sale d'aspetto 1 ^a e 2 ^a Classe nuovo F. V. Firenze S. M. N.lla.	L. P.	Ore 15 del 16. 5. 1935	40.000	Sezione Lavori Speciale - Firenze
Impianti illuminazione e forza motrice, suonerie elettriche linee orologi elettrici e telefoni nuova stazione Venezia S. Lucia.	L. P.	Ore 16 del 20. 5. 1935	160.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Fornitura di mc. 1.500 di ghiaia vagliata per sistemazione impianti Milano P. N.	L. P.	Ore 11 del 18. 5. 1935	—	Sezione Lavori Milano
Revisione ml. 16.000 armamento linea Grosseto-Pisa.	L. P.	Ore 15 del 20. 5. 1935	80.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori per ricavare locali nello scantinato del palazzo postelegrafico di Novara.	L. P.	Ore 15 del 20. 5. 1935	67.000	Sezione Lavori Torino
Impianti elettrici nei fabbricati viaggiatori et alloggi Stazione di Reggio Calabria.	L. P.	Ore 10 del 21. 5. 1935	68.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Impianti orologi elettrici nel nuovo palazzo RR. PP. Taranto.	A. C.	Ore 16 del 21. 5. 1935	—	Sezione Lavori Bari
Manutenzione totalitaria binari e sede stradale fra le Stazioni di Falciano Moudragone (c) ed Aversa (c).	L. P.	Ore 16 del 21. 5. 1935	140 000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione ml. 12.000 d'armamento sulla linea Firenze P. Faenza.	L. P.	Ore 15 del 22. 5. 1935	59.000	Sezione Lavori Firenze
Revisione ml. 5000 d'armamento sulla linea Pistoia-Pisa.	L. P.	Ore 15 del 23. 5. 1935	20.900	Sezione Lavori Firenze
Posa dei binari di corsa secondari e deviatori nella stazione di Albenga.	L. P.	Ore 17 del 23. 5. 1935	79.000	Servizio Lavori e Costruzioni Uff. 2° Sez. 4ª - Roma
Costruzione di una linea elettrica primaria a due palificazioni alla tensione di 60 K. V. dalla Sottostazione di Battipaglia alla Sottostazione di Sealea (1° lotto).	L. P.	Ore 16 del 28. 5. 1935	11.500.000	Servizio Lavori e Costruzioni Sezione 20ª Roma
Impianto porta sicurezza nel palazzo postale di Pola.	A. C.	Ore 16,30 del 28. 5. 1935	—	Sezione Lavori Trieste
Costruzione di una linea elettrica primaria a due palificazioni alla tensione di 60 K. V. dalla Sottostazione di Sealea a quella di Sambiasse (2° lotto).	L. P.	Ore 16 del 31. 5. 1935	9.500.000	Servizio Lavori e Costruzioni Sezione 20ª Roma
Costruzione di una linea elettrica primaria a due palificazioni alla tensione di 60 K. V. dalla Sottostazione di Sambiasse a quella di Reggio C. Gallico (3° lotto).	L. P.	Ore 16 del 3. 6. 1935	11.000.000	Servizio Lavori e Costruzioni Sezione 20ª Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione trincea stazione Monteverde e fermata Pircioli sulla linea Avellino-Rocchetta S. Antonio.	L. P.	Ore 16 del 23. 5. 1935	41. 800	Sezione Lavori Napoli
Costruzione nella città di Rieti di un fabbricato di dieci alloggi per il personale postale telegrafico.	L. P.	Ore 16 del 25. 5. 1935	322. 000	Sezione Lavori Ancona
Impianto linee per orologi elettrici e sistemazione linee telefoniche del D. L. di Roma S. Lorenzo.	L. P.	Ore 17 del 20. 5. 1935	55. 000	Ufficio I.E.S. Roma
Lavori di terra, murari e cemento armato per l'ampliamento della stazione di Vibo Valentia.	L. P.	Ore 10 del 29. 5. 1935	156. 000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Prolungamento binario di incrocio nella stazione di Ogliastra.	L. P.	Ore 16 del 6. 6. 1935	117. 700	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Tubi di gomma e tela per accopp. acqua.	L. P.	21.5.1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 ^a .
—	—	Tubi per protez. condutture elettriche.	L. P.	21.5.1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Ferramenta per locomotive e tender.	L. P.	21.5.1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	1.500	Martelli a punta speccata.	T. P.	25.5.1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	2.000	Seghe a telaio.	T. P.	31.5.1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	45.000	Spugne di mare a mezzane.	L. P.	4.6.1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Tubi di gomma e tela per accoppiamenti.	L. P.	18.6.1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	100.000	Matasse di cordicella speciale per suggellature.	L. P.	25.6.1935	Id. Sezione 5 ^a -A

Il Direttore Generale
VELANI



Circolare N. 6^a.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° giugno 1935, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quei esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il vecchio carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annuncio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno

essere tolte e coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali e coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendone riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 giugno 1935 comunicano all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Az	11.015 (1)	DI	92.001	FI	144.094 (5)	FI	144.253 (5)
Bz	20.060 (4)	»	» 088	»	» 095 (5)	»	» 256 (5)
»	21.049 (2)	»	» 089	»	» 096 (5)	»	» 257 (5)
»	» 109 (2)	»	» 090	»	» 099 (5)	»	» 258 (5)
»	31.028 (2)	»	» 091	»	» 200 (5)	»	» 259 (5)
»	» 070 (2)	»	» 092	»	» 201 (5)	»	» 261 (5)
»	36.497	»	» 093	»	» 202 (5)	»	» 262 (5)
»	» 545	»	» 094	»	» 203 (5)	»	» 263 (5)
»	» 701 (3)	»	» 095	»	» 205 (5)	»	» 266 (5)
»	» 782 (3)	»	» 160	»	» 227 (5)	»	» 268 (5)
»	44.475 (4)	FF	010.401 (4)	»	» 228 (5)	»	» 272 (5)
»	» 482 (4)	GG	020.005 (4)	»	» 234 (5)	»	» 275 (5)
»	» 487 (4)	»	» 402 (4)	»	» 237 (5)	»	» 276 (5)
»	60.000 (4)	»	» 403 (4)	»	» 241 (5)	»	» 277 (5)
»	» 001 (4)	FI	144.084 (5)	»	» 242 (5)	»	» 278 (5)
CDy	67.428	»	» 085 (5)	»	» 243 (5)	»	» 279 (5)
»	67.438	»	» 086 (5)	»	» 244 (5)	»	» 299 (5)
DI	82.305 (4)	»	» 087 (5)	»	» 247 (5)	»	» 400 (5)
»	92.000	»	» 093 (5)	»	» 249 (5)	»	» 403 (5)

FI	144.410 (5)	LL	448.516 (5)	P	645.815 (5)	Hg	932.262 (4)
»	» 416 (5)	L	475.981 (4)	»	» 818 (5)	E	1.007.537 (4)
»	» 421 (5)	»	478.232 (4)	»	» 819 (5)	E	1.008.335 (4)
»	» 424 (5)	»	479.819 (4)	»	» 822 (5)	»	1.024.401 (5)
»	» 430 (5)	»	484.987 (4)	»	» 823 (5)	»	» 402 (5)
Hgp	301.282 (5)	»	487.163 (4)	»	» 828 (5)	»	» 403 (5)
»	» 283 (5)	»	490.453 (4)	»	» 829 (5)	»	» 893 (5)
»	» 284 (5)	»	494.958 (4)	»	» 830 (5)	»	» 894 (5)
»	» 285 (5)	M	550.848 (4)	»	» 831 (5)	»	» 897 (5)
»	» 286 (5)	P	645.175 (4)	»	» 832 (5)	»	1.029.326 (5)
»	» 292 (5)	»	» 189 (4)	»	» 833 (5)	»	» 328 (5)
»	» 293 (5)	»	» 195 (4)	»	» 834 (5)	»	» 330 (5)
»	» 294 (5)	»	» 311 (4)	»	» 838 (5)	»	» 334 (5)
»	» 407 (5)	»	» 327 (4)	»	» 839 (5)	»	» 335 (5)
»	» 408 (5)	»	» 412 (5)	»	» 840 (5)	»	1.031.081 (5)
»	» 409 (5)	»	» 462 (5)	»	» 844 (5)	»	» 084 (5)
»	» 410 (5)	»	» 473 (5)	»	» 845 (5)	»	» 085 (5)
»	» 419 (5)	»	» 493 (5)	»	» 846 (5)	»	» 086 (5)
»	» 422 (5)	»	» 623 (5)	»	» 847 (5)	»	» 087 (5)
»	» 423 (5)	»	» 624 (5)	»	» 852 (5)	»	» 088 (5)
»	» 424 (5)	»	» 626 (5)	»	» 853 (5)	»	» 091 (5)
»	» 428 (5)	»	» 633 (5)	»	648.392 (5)	»	» 092 (5)
»	» 429 (5)	»	» 639 (5)	»	» 394 (5)	»	» 093 (5)
»	» 430 (5)	»	» 647 (5)	»	» 395 (5)	»	» 097 (5)
»	» 434 (5)	»	» 656 (5)	»	» 397 (5)	»	» 098 (5)
»	» 439 (5)	»	» 659 (5)	»	» 502 (5)	»	» 200 (5)
»	» 440 (5)	»	» 662 (5)	»	» 503 (5)	»	» 201 (5)
»	» 441 (5)	»	» 666 (5)	»	» 504 (5)	»	» 202 (5)
»	» 442 (5)	»	» 672 (5)	»	» 505 (5)	»	» 203 (5)
»	» 445 (5)	»	» 675 (5)	»	» 506 (5)	»	» 206 (5)
»	» 446 (5)	»	» 679 (5)	»	» 507 (5)	»	» 211 (5)
»	» 447 (5)	»	» 682 (5)	»	» 508 (5)	»	» 212 (5)
Hg	304.037 (4)	»	» 683 (5)	»	» 509 (5)	»	» 213 (5)
»	» 232 (4)	»	» 684 (5)	»	» 512 (5)	»	» 214 (5)
»	» 469 (4)	»	» 687 (5)	»	» 513 (5)	»	» 219 (5)
»	» 646 (4)	»	» 688 (5)	»	» 514 (5)	»	» 270 (5)
»	» 680 (4)	»	» 689 (5)	»	» 515 (5)	»	» 271 (5)
»	» 807 (4)	»	» 690 (5)	»	» 518 (5)	»	» 272 (5)
»	» 807 (4)	»	» 691 (5)	»	» 521 (5)	»	» 273 (5)
LL	448.154 (5)	»	» 692 (5)	»	» 522 (5)	»	» 726 (5)
»	» 155 (5)	»	» 698 (5)	»	» 525 (5)	»	» 278 (5)
»	» 156 (5)	»	» 699 (5)	»	» 526 (5)	»	» 279 (5)
»	» 161 (5)	»	» 800 (5)	»	» 527 (5)	FF	7.101.019 (4)
»	» 162 (5)	»	» 804 (5)	»	» 530 (5)	»	7.104.460 (4)
»	» 163 (5)	»	» 806 (5)	»	650.961 (4)	»	7.105.858 (4)
»	» 164 (5)	»	» 807 (5)	»	651.262 (4)	»	» 894 (4)
»	» 165 (5)	»	» 808 (5)	»	» 456 (4)	»	7.106.062 (4)
»	» 300 (5)	»	» 810 (5)	»	» 946 (4)	»	» 262 (4)
»	» 301 (1)	»	» 811 (5)	»	654.907 (4)	GG	7.201.407 (4)
»	» 305 (5)	»	» 812 (5)	»	661.877 (4)	»	7.202.406 (4)
»	» 308 (5)	»	» 813 (5)	»	692.008 (4)	Mp	7.500.830 (4)
»	» 310 (5)	»	» 814 (5)	Poz	695.092 (4)	»	»

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Roma Trastevere

(2) » » » Voghera

(3) » » » Foggia

(4) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, ne' qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934. (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. I Impianto distribuzione aria compressa e gas acetilene destinato al deposito locomotive di Reggio Calabria.	A. C.	25. 5. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2° - Sez. 8° - Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Spessori e guide per la sospensione veicoli.	L. P.	28 5. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 ^a .
—	—	Elementi di accumulatori stazionari.	L. P.	28. 5. 1935	Id. Sezione 8 ^a -A
N.	65 500	Pezzi in fibra per giunti isolanti.	L. P.	28. 5. 1935	Id. Sezione 6 ^a
Q.li	176	Carta per copie multiple.	L. P.	28. 5. 1935	Id. Sezione 5 ^a
N.	35. 000	Punte elicoidali.	T. P.	3. 6. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	12. 000	Chiavi doppie per dadi.	T. P.	8. 6. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	1. 500	Lampade elettriche portatili e 300 gabbiette.	L. P.	18. 6. 1935	Id. Sezione 8 ^a -A
Kg.	60. 000	Minio di piombo in polvere.	L. P.	25. 6. 1935	Id. Sezione 8 ^a -A

Il Direttore Generale
VELANI

(10)

Gar

COMUNICAZIONI:**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Riverniciatura opere metalliche esercizio finanziario 1935-36.	L. P.	Ore 15.30 del 27.5.1935	51.450	Sezione Lavori Venezia
Consolidamento scarpata a monte fra Km. 41 + 749 e 41 + 840 linea Termoli-Foggia.	L. P.	Ore 16 del 27.5.1935	44.000	Sezione Lavori Bari
Rialzo piano ferro tra Bivio Sangone e Trofarello linea Torino-Genova.	L. P.	Ore 15 del 27.5.1935	210.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione orologi primo lotto Compartimento Palermo.	L. P.	Ore 11 del 28.5.1935	4.171	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione impianti idroelettrici Bardonecchia.	L. P.	Ore 16 del 28.5.1935	150.000	Sezione Lavori Torino
Impianto montacarichi nel nuovo Palazzo Postale di Taranto.	A. C.	Ore 16 del 28.5.1935	—	Sezione Lavori Bari
Sistemazione e consolidamento trincea fra Km. 19 + 975,50 e Km. 20-0 linea Rocchetta-Gioia.	L. P.	Ore 16 del 29.5.1935	55.000	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura complessi.	T. P.	Ore 18 del 29. 5. 1935	75.000	Sezione Lavori Torino
Lavori terra muratura ed armamento per prolungare binario incrocio ed impiantare terza linea stazione Ogliastro Cilento.	L. P.	Ore 10 del 6. 6. 1935	116.800	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura mc. 20.000 pietrisco in stazione Bagheria.	L. P.	Ore 11 del 31. 5. 1935	66.522	Sezione Lavori Palermo
Prolungamento binario incrocio stazione Aiello Calabro.	L. P.	Ore 10 del 7. 6. 1935	95.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Montaggio sottostazione all'aperto di Redipuglia ed Opicina.	L. P.	Ore 15 del 11. 6. 1935	97.000	Ufficio Elettrificazione Gorizia
Costruzione cabina smistamento raccordo linea aerea e cavi sotterranei Napoli Poggio Reale.	L. P.	Ore 16 del 28. 5. 1935	60.000	Ufficio I.E.S. Napoli
Fornitura mobili Palazzo RR. PP. Imperia.	L. P.	Ore 11,30 del 28. 5. 1935	72.000	Sezione Lavori Genova
Appalto del servizio di manipolazione combustibili presso la rimessa locomotive di Gorizia Monte S.	L. P.	Ore 18 del 11. 6. 1935	970.800 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Trieste

LAVORI E FORNITURE	<p>G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso</p>	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
<p>N. 1 gru da 2 tonn. con ponte scorrevole, scartamento metri 5,26, azionamento elettrico per sollevamento del carico, azionamento a mano per la traslazione del ponte e del carrello (per la Squadra Rialzo di Mestre).</p>	T. P.	3.6.1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Sezione 7 ^a -Firenze
<p>Lavori armamento per sistemazione impianti stazioni di Spazia, dipendenza raccordo porto mercantile.</p>	L. P.	Ore 15 del 28.5.1935	88.000	Sezione Lavori Firenze
<p>Riverniciatura opere metalliche.</p>	L. P.	Ore 16 del 29.5.1935	69.315	Sezione Lavori Trieste
<p>Primo gruppo lavori terra muratura cemento armato ed armamento binari per ampliamento e sistemazione generale stazione Villa S. Giovanni.</p>	L. P.	Ore 10,30 del 29.5.1935	1.160.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
<p>Fornitura e posa in opera serramenti legname finestre padiglione Reale nuovo F. V. Firenze S. M. N.</p>	L. P.	Ore 15 del 31.5.1935	101.158	Sezione Lavori Firenze
<p>Rinnovamento e risanamento m. 24856 binario e 23 scambi linea Termoli-Foggia.</p>	L. P.	Ore 16 del 31.5.1935	356.000	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata P. T. Trattat- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori murari e vari comple- tamento cabina trasforma- zione Lardero-Illo.	L. P.	Ore 16 del 1.6.1935	138.500	Uff. Elettificazione Arezzo
Rinnovamento binario di cor- sa piena linea fra Km. 25 + 185 e 31 + 313 della li- nea Chiusa-Plan.	L. P.	Ore 16 del 1.6.1935	60.000	Sezione Lavori Bolzano
Riverniciatura capriate metal- liche Officine materiale ro- tabile Torino.	L. P.	Ore 15 del 3.6.1935	135.830	Sezione Lavori Torino
Forniture mc. 16500 pietrisco per sistemazione massiccia- ta Barletta-Cerignola Cam- pagna.	L. P.	Ore 16 del 3.6.1935	198.000	Sezione Lavori Bari
Verniciatura travate metal- liche pensiline nonché ri- parazioni alcune pensiline metalliche linee Comparti- mento Napoli.	L. P.	Ore 16 del 4.6.1935	85.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione cabina raccordo linee telegrafiche e telefo- niche aeree e cavi sotterra- nei pressi stazione Cagliari.	L. P.	Ore 17 del 4.6.1935	33.200	Sezione Lavori Cagliari
Risanamento piattaforma bi- nario tra Dirillo e Gela del- la linea Siracusa-Licata.	L. P.	Ore 11 del 4.6.1935	50.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura e posa in opera apparecchi igienici e sanitari funzionamento Albergo diurno nuova Stazione Firenze S. M. N.	A. C.	Ore 16 del 4. 6. 1935	—	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione impianti segnalamento telefonici ed illuminazione stazione Orte.	L. P.	Ore 17 del 5. 6. 1935	300.000	Sezione Lavori Roma
Restauro e ricoloritura facciata F. V. Torino Porta nuova	L. P.	Ore 15 del 7. 6. 1935	130.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione cabina per raccordo linee telegrafiche e telefoniche a Terni.	L. P.	Ore 16 del 8. 6. 1935	31.200	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione galleria Sorbo tra stazione Diamante e Belvedere.	L. P.	Ore 10 del 13. 6. 1935	45.500	Sezione Lavori Reggio Calabria
Ricostruzione pile e sistemazione spalle dei due viadotti sulla Piazza di Praia d'Aieta e sulla piazza di Belvedere Marittimo.	L. P.	Ore 10 del 14. 6. 1935	39.500	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	3.500	Verrine ad elica.	T. P.	31 5. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a .
N.	6.000	Pale per massiciata	T. P.	3. 6. 1935	Id. Sezione 8 ^a .
N.	600	Dozzine di lame per seghetti	T. P.	4. 6. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	3.500	Morsetti giuntatreccia	L. P.	4. 6. 1935	Id. Sezione 8 ^a . A
Q.li	3.800	Carbonella dolce	L. P.	4. 6. 1935	Id. Sezione 4 ^a
Hl.	560	Olio per trasformatori	L. P.	4. 6. 1935	Id. Sezione 4 ^a
—	—	Capicorda di ottone	T. P.	10. 6. 1935	Id. Sezione 8 ^a . A
N.	47.000	Gabbiette di sostegno portaguancialetti	L. P.	11. 6. 1935	Id. Sezione 7 ^a
Kg.	2.000	Stoppino di cotone	T. P.	24. 6. 1935	Id. Sezione 5 ^a . A
Kg.	100.000	Bianco di zinco	L. P.	2. 7. 1935	Id. Sezione 5 ^a . A

Il Direttore Generale
VELANI

(CO)

Gare

S. 1
17
de
ab

Lavo
del
Ca

Cap.
17
18
19
20

Fig.
17
18
19

17
18
19

17
18
19

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 Impianto incastellatura trasmissioni per la torneria del deposito di Reggio Calabria.	A. C.	15.6.35	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2° - Sez. 8 ^a - Firenze
Lavori restauro dei fabbricati del Deposito Locomotive di Cassino.	L. P.	Ore 16 del 3.6.1935	44.000	Sezione Lavori Roma
Consolidamento frana tra i Km. 70.836 e 71-101 fra Roccapalumba e Lercara Bassa.	L. P.	Ore 11 del 3.6.1935	304.500	Sezione Lavori Palermo
Fornitura elementi vetri e tessine ceramica per pavimentazioni, rivestimenti ecc. nuovo F. V. Trento.	L. P.	Ore 16 del 3.6.1935	565.500	Sezione Lavori Bolzano
Consolidamento frana Km. 145.062/142 fra Villaroza ed Enna, linea Palermo-Bicocca.	L. P.	Ore 11,30 del 4.6.1935	482.000	Sezione Lavori Palermo
Consolidamento trincea Km. 136.535 fra Imera e Villaroza linea Palermo-Bicocca.	L. P.	Ore 11 del 5.6.1935	108.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione generale armamento e risanamento massicciata binario di corsa linea S. Pietro Carso-Fiume.	L. P.	Ore 16 del 7.6.1935	58.000	Sezione Lavori Trieste
Impianto platea lavaggio carri in stazione Catania Acquicel'a.	L. P.	Ore 11 del 7.6.1935	43.500	Sezione Lavori Palermo
Impianto posta pneumatica nel nuovo Palazzo Postale Tarranto.	A. C.	Ore 16 del 18.6.1935	—	Sezione Lavori Bari
Costruzione fabbricato ricovero personale addetto pulizia carrozze Stazione Trento.	L. P.	Ore 16 del 18.6.1935	13.500	Sezione Lavori Bolzano
Lavori impianto parco deposito carri stazione Foggia.	L. P.	Ore 16 del 10.6.1935	115.000	Sezione Lavori Bari
Impianto nuova cabina apparato centrale Prestane.	L. P.	Ore 16 del 10.6.1935	60.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione idraulica nel bacino torrente Limentra.	L. P.	Ore 16 del 10-6-1935	160.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori sistemazione galleria Sorbo.	L. P.	Ore 10 del 13.6.1935	—	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura e posa in opera montacarichi elettrico portata Kg. 200 senza accompagnamento persone Palazzo Postale Perugia.	L. P.	Ore 16 del 18.6.1935	—	Sezione Lavori Ancona

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto lavori terra muratura ampliamento stazione Vibonati.	L. P.	Ore 10 del 19. 6. 1935	82.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori impianti igienici nuovo D. L. Reggio C.	L. P.	Ore 10 del 6. 6. 1935	-	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura armadietti spogliatoi ferro nuovo palazzo R. P. Napoli.	L. P.	Ore 16 del 6. 6. 1935	88 830	Sezione Lavori Napoli
Fornitura mc. 8000 di ghiaia sistemazione impianti La Spezia Valdellora-Migliarina e Marittima.	L. P.	Ore 15 del 18. 6. 1935	-	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione porticelli fra Km. 56 e 65 linea Roma-Grosseto.	L. P.	Ore 17 del 14. 6. 1935	65 130	Sezione Lavori Roma
Ricostruzione pile e sistemazione appoggi e muri paraghiaia viadotti Piazza Baia e Belvedere.	L. P.	Ore 16 del 14. 6. 1935	-	Sezione Lavori Reggio Calabria
Riverniciatura opere metalliche linea Roccasecca - Avezzano; Roma - Formia; Avezzano - Sulmona e pensiline interne Roma Tr.	L. P.	Ore 16 del 14. 6. 1935	52.300	Sezione Lavori Roma
Impianto 3° binario stazione Acquappesa.	L. P.	Ore 10 del 26. 6. 1935	-	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Griglie complete e piani per pavimenti ritirate carrozze	L. P.	18 6. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 ^a .
—	—	Pialle, pialletti e trapani	L. P.	2. 7. 1935	Id. Sezione 8 ^a .
—	—	Strumenti elettrici di misura	L. P.	16. 7. 1935	Id. Sezione 8 ^a .

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori consolidamento rilevato km. 144+327 linea Palermo-Bicocca.	L. P.	Ore 11 del 8. 6. 1935	186.500	Sezione Lavori Palermo
Fornitura scalfature ed armadi in ferro per nuovo Palazzo Postale di Napoli.	L. P.	Ore 16 del 11. 6. 1935	585.460	Sezione Lavori Napoli
Sopraelevazione fabbricato dormitorio personale macchina stazione di Ostiglia.	L. P.	Ore 15.30 del 12. 6. 1935	63.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura mc. 8000 ghiaia per sistemazione staz. Pisa C. in dipendenza nuovo raccordo per Livorno.	L. P.	Ore 15 del 13. 6. 1935	—	Sezione Lavori Firenze
Lavori terra e murari per impianto servizio acqua nuova stazione di Siena.	L. P.	Ore 15 del 15. 6. 1935	120.000	Sezione Lavori Firenze
Impianto pali telefonici Savona-Ceva.	L. P.	Ore 16 del 15. 6. 1935	800.000	Sezione Lavori Torino
Impianto illuminazione elettrica e forza motrice stazione di Littoria.	L. P.	Ore 17 del 15. 6. 1935	50.000	Sezione Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto montacarichi elettrico Palazzo Postale di Viterbo.	A. C.	Ore 17 del 15. 6. 1935	—	Sezione Lavori Roma
Impianti igienico-sanitari in alcuni locali del D.L. di Roma S. Lorenzo.	L. P.	Ore 16 del 15. 6. 1935	98. 000	Sezione Lavori Roma
Pavimentazione in cubetti di porfido per nuovo F. V. stazione di Trento e marciapiedi sottopassaggio ecc.	L. P.	Ore 16 del 15. 6. 1935	141. 500	Sezione Lavori Bolzano
Correzione tracciato curve linea Sacile-Pinzano.	L. P.	Ore 15,30 del 17. 6. 1935	60. 000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione stadera a ponte e strumenti metrici linee Compartimentali Trieste.	L. P.	Ore 16 del 17. 6. 1935	8953,60 annue	Sezione Lavori Trieste
Impianto riscaldamento nuova ala partenza stazione Venezia S. L.	A. C.	Ore 16 del 17. 6. 1935	—	Sezione Lavori Venezia
Fornitura serramenti in ferro per completamento fabbrica nuova ala partenza stazione Venezia S. L.	L. P.	Ore 16,30 del 17. 6. 1935	255. 000	Sezione Lavori Venezia
Lavori terra murari e simili inerenti sistemazione ponte in ferro torrente Orba e due ponti torrente Caramagna.	L. P.	Ore 11,30 del 18. 6. 1935	56. 070	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori armamento impianto fascio cinque binari ed arredamento ferroviario pontile Bausan porto di Napoli.	L. P.	Ore 16 del 18.6.1935	123.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura ed assistenza alla posa in opera pietra da taglio e marmi occorrenti per costruzione nuovo F. V. stazione Trento.	L. P.	Ore 17 del 19.6.1935	861.900	Sezione Lavori Bolzano
Prolungamento binari incrocio stazione Amantea.	L. P.	Ore 11 del 19.6.1935	93.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione galleria Fortino tra le stazioni di Vibonati e Sapri.	L. P.	Ore 11 del 26.6.1935	57.460	Sezione Lavori Reggio Calabria
Ampliamento stazione di Belmonte Calabro.	L. P.	Ore 10 del 27.6.1935	309.400	Sezione Lavori Reggio Calabria
Appalto del servizio manipolazione combustibili presso i depositi di Bari e S. Giorgio.	L. P.	Ore 18 del 18.6.1935	143.000 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Bari
Un paranco elettrico della portata di kg. 6000 - alzata ml. 5 - con motore elettrico per corrente continua 250 Volta - destinato alla Officina locomotive di Rimini.	A. C.	30.6.1935	-	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9ª - Firenze
Appalto manipolazione combustibili presso il deposito locomotive di Pisa.	L. P.	Ore 18 del 18.6.1935	109.500 per triennio	Sezione Materiale e Trazione - Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	50.000	Carrucole universali semplici.	L. P.	11. 6. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6 ^a .
N.	7	Squadre di acciaio a battente.	T. P.	17. 6. 1935	Id. Sezione 8 ^a .
—	—	Trolley a pantografo	L. P.	18. 6. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Portaguancialetti lubrificanti per motori.	L. P.	18. 6. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Bulloni, ghiera e perni per zoccoli.	L. P.	18. 6. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Estintori da incendio e ca- riche.	T. P.	1. 7. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	16.000	Punte elicoidali da trapani.	L. P.	16. 7. 1935	Id. Sezione 8 ^a

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:


Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Arredamento saletta Reale riservata e saletta Ministri padiglione Reale nuova stazione Firenze S. M. N.	L. P.	Ore 15 del 6. 6. 1935	56 000	Sezione Lavori Firenze
Consolidamento rilevamento Km. 136+960 fra Imera e Villarosa.	L. P.	Ore 11 del 14. 6. 1935	102.300	Sezione Lavori Palermo
Fornitura e montaggio opera due cancelli bronzo per chiusura portico onore padiglione Reale nuova stazione Firenze S. M. N.	L. P.	Ore 15 del 18. 6. 1935	32.300	Sezione Lavori Firenze
Fornitura mc. 16.500 pi-trisco per sistemazione n.assicciata Barletta-Bari.	L. P.	Ore 16 del 19. 6. 1935	198.000	Sezione Lavori Bari
Impianti illuminazione delle stazioni da Settebagni a Città della Pieve.	L. P.	Ore 17 del 21. 6. 1935	280.000	Sezione Lavori Roma
Impianto riscaldamento F. V. stazione Fortezza.	A. C.	21. 6. 1935	—	Sezione Lavori Bolzano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Consolidamento galleria delle Vigne Km. 172 linea Potenza-Metaponto.	L. P.	Ore 16 del 22. 6. 1935	746.000	Sezione Lavori Bari
Lavori nuovo fabbricato I. E. S. Bolzano.	L. P.	Ore 16 del 24. 6. 1935	202 000	Ufficio I.E.S. Venezia
Prolungamento binario incrocio stazione S. Pietro a Maida.	L. P.	Ore 10 del 24. 6. 1935	34.500	Sezione Lavori Reggio Calabria
Rafforzamento ml. 31115 binari fra Salerno e Battipaglia.	L. P.	Ore 16 del 25. 6. 1935	475 0 0	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione impianti telegrafici linee Roma-Formia e Complesone-Nettuno.	L. P.	Ore 17 del 25. 6. 1935	170.000	Sezione Lavori Roma
Aumento spessore massicciata fra Km. 103 e 115+160 linea Torino-Genova.	L. P.	Ore 11,30 del 25. 6. 1935	235.000	Sezione Lavori Genova
Riduzione scartamento e riduzione ari tra Carmagnola e Savigliano.	L. P.	Ore 15 del 25. 6. 1935	135 000	Sezione Lavori Torino
Appalto del servizio di pulizia materiale viaggiatori presso la stazione di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 6. 7. 1935	1.692.000 Triennio	Sezione Materiale e Trazione - Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Apparecchiatura in ferro per T. E.	L. P.	18. 6. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a .
—	—	Guancialetti felpati.	L. P.	18. 6. 1935	Id. Sezione 7 ^a .
—	—	Puleggie conduttrici.	L. P.	25. 6. 1935	Id. Sezione 8 ^a -A
—	—	Tiranti puntoni e riparelle.	L. P.	25. 6. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Ferramenta varia per carrozze.	L. P.	25. 6. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Ferramenta varia per locomotive e veicoli.	L. P.	25. 6. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	5.000	Picconi d'assodamento.	T. P.	27. 6. 1935	Id. Sezione 8 ^a

Il Direttore Generale
VELANI



Circolare N. 7'.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° luglio 1935, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno

essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 luglio 1935 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Az	11.023 (1)	DI	92.007	FI	144.216 (5)	FI	144.431 (5)
Bz	20.060 (4)	»	» 608	»	» 217 (5)	H ₂₇	301.290 (5)
»	» 21.052 (2)	»	» 096	»	» 219 (5)	»	» 291 (5)
»	» 112 (2)	»	» 097	»	» 220 (5)	»	» 296 (5)
»	» 31.030 (2)	»	» 098	»	» 226 (5)	»	» 297 (5)
»	» 36.547	»	» 099	»	» 231 (5)	»	» 401 (5)
»	» 36.705 (3)	»	» 100	»	» 232 (5)	»	» 402 (5)
»	» 782 (3)	»	» 101	»	» 280 (5)	»	» 403 (5)
Cz	44.475 (4)	»	» 102	»	» 281 (5)	»	» 404 (5)
»	» 482 (4)	»	» 103	»	» 282 (5)	»	» 414 (5)
»	» 487 (4)	GG	020.005 (4)	»	» 285 (5)	»	» 415 (5)
BCz	60.000 (4)	»	» 402 (4)	»	» 286 (5)	»	» 418 (5)
CDy	67.442	»	» 403 (4)	»	» 288 (5)	»	» 433 (5)
DI	82.305 (4)	FI	144.206 (5)	»	» 289 (5)	»	» 436 (5)
»	» 92.002	»	» 207 (5)	»	» 291 (5)	»	» 443 (5)
»	» 003	»	» 208 (5)	»	» 292 (5)	»	» 448 (5)
»	» 004	»	» 209 (5)	»	» 402 (5)	H ₂₇	304.037 (4)
»	» 005	»	» 212 (5)	»	» 404 (5)	»	» 232 (4)
»	» 006	»	» 215 (5)	»	» 408 (5)	»	» 469 (4)

Hg	304.646 (4)	P	645.861 (5)	P	646.055 (5)	E	1.008.335 (4)
Hgbp	316.039 (4)	»	» 862 (5)	»	» 057 (5)	»	1.020.512 (4)
»	» 206 (4)	»	» 866 (5)	»	» 959 (5)	»	1.025.405 (5)
II	350.260 (4)	»	» 867 (5)	»	» 062 (5)	»	» 406 (5)
»	» 592 (4)	»	» 868 (5)	»	» 063 (5)	»	» 497 (5)
»	» 711 (4)	»	» 869 (5)	»	» 064 (5)	»	» 410 (5)
»	351.123 (4)	»	» 872 (5)	»	» 065 (5)	»	» 411 (5)
LL	448.102 (4)	»	» 873 (5)	»	» 066 (5)	»	» 412 (5)
»	» 196 (4)	»	» 877 (5)	»	» 067 (5)	»	» 414 (5)
»	» 114 (4)	»	» 878 (5)	»	» 071 (5)	»	1.029.325 (5)
»	» 120 (4)	»	» 879 (5)	»	» 075 (5)	»	» 336 (5)
»	» 167 (5)	»	» 880 (5)	»	» 080 (5)	»	» 337 (5)
»	» 304 (5)	»	» 885 (5)	»	» 082 (5)	»	» 338 (5)
»	» 306 (5)	»	» 886 (5)	»	648.532 (5)	»	» 339 (5)
»	» 309 (5)	»	» 889 (5)	»	» 533 (5)	»	» 340 (5)
»	» 351 (5)	»	» 890 (5)	»	» 534 (5)	»	» 341 (5)
»	» 352 (5)	»	» 891 (5)	»	» 535 (5)	»	» 342 (5)
»	» 353 (5)	»	» 892 (5)	»	» 539 (5)	»	» 343 (5)
»	» 356 (5)	»	» 895 (5)	»	» 541 (5)	»	» 344 (5)
»	» 360 (5)	»	» 896 (5)	»	» 542 (5)	»	» 345 (5)
»	» 362 (5)	»	646.900 (5)	»	» 543 (5)	»	» 346 (5)
»	» 366 (5)	»	» 901 (5)	»	» 547 (5)	»	» 347 (5)
L	475.981 (4)	»	» 002 (5)	»	» 549 (5)	»	» 348 (5)
»	478.232 (4)	»	» 003 (5)	»	» 559 (5)	»	» 349 (5)
»	479.819 (4)	»	» 004 (5)	»	» 554 (5)	»	1.030.056 (5)
»	487.163 (4)	»	» 005 (5)	»	650.961 (4)	E	1.031.289 (5)
»	494.958 (4)	»	» 007 (5)	»	651.262 (4)	»	» 281 (5)
M	550.848 (4)	»	» 008 (5)	»	» 356 (4)	»	» 282 (5)
P	645.175 (4)	»	» 015 (5)	»	» 946 (4)	»	» 283 (5)
»	» 189 (4)	»	» 016 (5)	»	654.907 (4)	»	» 287 (5)
»	» 195 (4)	»	» 017 (5)	»	661.877 (4)	»	» 290 (5)
»	» 311 (4)	»	» 018 (5)	PP	685.102 (4)	»	» 294 (5)
»	» 327 (4)	»	» 020 (5)	»	» 111 (4)	»	» 298 (5)
»	» 636 (5)	»	» 022 (5)	»	» 132 (4)	»	» 299 (5)
»	» 668 (5)	»	» 025 (5)	»	» 142 (4)	»	» 401 (5)
»	» 841 (5)	»	» 026 (5)	»	» 148 (4)	»	» 402 (5)
»	» 843 (5)	»	» 029 (5)	»	» 162 (4)	»	» 404 (5)
»	» 849 (5)	»	» 034 (5)	»	» 305 (4)	FF	7.104.460 (4)
»	» 850 (5)	»	» 035 (5)	»	» 325 (4)	»	7.105.858
»	» 851 (5)	»	» 036 (5)	»	» 330 (4)	»	7.105.894
»	» 856 (5)	»	» 041 (5)	»	» 337 (4)	»	7.106.062 (4)
»	» 857 (5)	»	» 043 (5)	P	692.008 (4)	GG	7.202.406 (4)
»	» 858 (5)	»	» 047 (5)	Poz	695.092 (4)	Mp	7.500.830 (4)
»	» 859 (5)	»	» 051 (5)	Hgbp	932.262 (4)	»	»
»	» 860 (5)	»	» 052 (5)	E	1.007.537 (4)	»	»

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Roma Trastevere

(2) » » » Voghera

(3) » » » Foggia

(4) Devono essere tratti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno

rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattat- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di pulizia carrozze e servizi accessori presso la stazione di Ber- gamo.	L. P.	Ore 18 del 25.6.1935	266.400 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Milano
Fornitura serramenti in le- gno per fabbricato ala parten- ze nuova stazione Venezia S. L.	L. P.	Ore 15,30 del 21.6.1935	60.000	Sezione Lavori Venezia
Riverniciatura opere metal- liche primo gruppo lavori Se- zione Lavori Milano	L. P.	Ore 11 del 26.6.1935	58.000	Sezione Lavori Milano
Impianto riscaldamento F. V. stazione Fortezza (1)	A. C.	27.6.1935	—	Sezione Lavori Bolzano
Impianto riscaldamento F. V. Stazione Brunico	A. C.	28.6.1935	—	Sezione Lavori Bolzano
Demolizione esistente ri- messa locomotive di Villa O- picina e ricostruzione medesi- sima con struttura diversa per ricovero una locomotiva	L. P.	Ore 16,30 del 1.7.1935	47.800	Sezione Lavori Trieste

(1) Prorogata dal 21-6 al 27-6-1935.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Locazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto di lavori	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato della pratiche
Pavimentazioni bili Palazzo Reale Agrigento	L. P.	Ore 11 del 26. 6. 1935	103.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori serramenti ferro nuovo stazione Siena	L. P.	Ore 15,30 del 26. 6. 1935	317. 6. 0	Sezione Lavori Firenze
Fornitura assistenza e posa in opera serramenti nuovo P. V. stazione Trento	L. P.	Ore 16 del 26. 6. 1935	385.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura in opera apparecchi speciali illuminazione nuova stazione Siena	A. C.	Ore 15 del 26. 6. 1935	—	Ufficio I.E.S. Firenze
Prolungamento binario incrocio stazione Galati	L. P.	Ore 11 del 27. 6. 1935	78.900	Sezione Lavori Palermo
Completamento della sistemazione e riparazione F. V. stazione Crotona	L. P.	Ore 10 del 1. 7. 1935	66.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sostituzione pensiline stazione Trofarello	L. P.	Ore 15 del 2. 7. 1935	44.000	Sezione Lavori Torino
Impianti illuminazione elettrica stazioni da Reana a Tarvisio	L. P.	Ore 16,30 del 2. 7. 1935	190.000	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori terra e muratura per ampliamento stazione Falerna	L. P.	Ore 10 del 3.7.1935	74.300	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori terra, muratura, legno e cemento armato per ampliamento stazione Fiumetreddo Euzio	L. P.	Ore 10 del 4.7.1935	250.582	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione della stazione di Torchiarà	L. P.	Ore 10 del 5.7.1935	707.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione magazzino materiale stazione Troviglio	L. P.	Ore 11 del 5.7.1935	107.000	Sezione Lavori Milano
Lavori terra muratura e cemento armato per prolungare binari stazione Praia Aieta Tortora	L. P.	Ore 10 del 11.7.1935	195.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione gallerie Grotta Torre Giuda e Scalea	L. P.	Ore 10 del 12.7.1935	42.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Impianto quadri avvisatori treni stazione Firenze S.M.N.	L. P.	Ore 15 del 27.6.1935	70.000	Sezione Lavori Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	2.120	Sbarre tubolari in acciaio per P. L.	L. P.	25.6.1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6 ^a
—	—	Isolatori di porcellana per T. E.	L. P.	25.6.1935	Id. Sezione 8 ^a A
—	—	Apparecchio in bronzo, ra- me ecc. per T. E.	L. P.	25.6.1935	Id. Sezione 8 ^a A
—	5.000	Palotti di legno per la neve	T. P.	1.7.1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Bracci di ferro zincati e chiavardine	L. P.	2.7.1935	Id. Sezione 8 ^a A
—	300	Forbici sagomate per lam- pisti	T. P.	20.7.1935	Id. Sezione 8 ^a
Ml.	20.000	Tela rada di juta	L. P.	6.8.1935	Id. Sezione 5 ^a A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattat- tiva privata A. C. App- alto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approsi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 Impianto di forni elet- trici per fusione metallo bianco destinato al deposito loc. di Reggio Calabria	A. C.	15.7 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Uf- ficio 2° - Sez. 8^a - Firenze
N. 2 impianti completi di fucine per i depositi loc. di Regio Calabria a Trieste.	A. C.	15.7.1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Uf- ficio 2° - Sez. 8^a - Firenze
N. 1 impianto per la produ- zione dell'acetilene pel depo- sito di Reggio Calabria.	A. C.	15.7.1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Uf- ficio 2° - Sez. 8^a - Firenze
Lavori armamento impianto parco deposito carri stazione Foggia.	Cottimo	Ore 16 del 1.7.1935	70.000	Sezione Lavori Bari
Allungamento carrello tra- sbordatore Deposito Locomotive Firenze.	L. P.	Ore 16 del 1.7.1935	100.570	Sezione Lavori Firenze
Fornitura manovalanza linea Bologna-Prato per lavori arma- mento e sede stradale per un totale di ore 320.000.	L. P.	Ore 15 del 1.7.1935	720.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura e montaggio opera cinque serramenti bronzo e mezzi cristalli porte e passaggio portico onore padiglione Reale nuova stazione Firenze S.M.N.	L. P.	Ore 16 del 2.7. 1935	68.500	Sezione Lavori Firenze
Impianto riscaldamento F. V. Stazione Dobbiaco.	A. C.	Ore 16 del 2.7. 1935	—	Sezione Lavori Bolzano
Consolidamento linea fino al Km. 134/950 fra Imera e Villarsosa.	L. P.	Ore 11 del 3.7. 1935	89.600	Sezione Lavori Palermo
Costruzione cantoniera Km. 285+050 linea Cecina-Volterra.	L. P.	Ore 15,30 del 4.7. 1935	25.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione apparati centrali stazioni Genova, Pra, Pegli, Voltri.	L. P.	Ore 10 del 5.7. 1935	95.000	Sezione Lavori Genova
Consolidamento rilevato fra Km. 162+230 e 162+270 fra Cameatti e Delia.	L. P.	Ore 10 del 5.7. 1935	135.500	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione primo lotto 15 ponti in ferro fra stazioni Primolano e Borgo Valsugana.	Cottimo	Ore 15,30 del 8.7. 1935	90.700	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione secondo lotto 9 ponti in ferro fra stazioni Borgo Valsugana e Calceramica.	Cottimo	Ore 15,45 del 8.7. 1935	77.350	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione 3° lotto 4 ponti in ferro fra Stazioni Calceramisa e Roncogno.	Cottimo	Ore 16 del 8. 7. 1935	81.200	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione quarto lotto 4 ponti in ferro fra stazioni Roncogno e Trento.	Cottimo	Ore 16,15 del 8. 7. 1935	72.130	Sezione Lavori Venezia
Rettifica curve binario corsa linea Bologna-Piacenza.	L. P.	Ore 15,30 del 9. 7. 1935	105.000	Sezione Lavori Bologna
Posa in opera sbarre chiusura P. L. sulle linee Bivio S. Polo, Gorizia, Udine, Tarvisio, Fusina Laghi, Gorizia C., Gorizia Montesanto e Aidussina — Lotto 1°.	L. P.	Ore 16,30 del 16. 7. 1935	160.000	Sezione Lavori Trieste
Posa in opera sbarre chiusura P. L. lungo linee Udine-San Giorgio Nogaro e Palmanova Belvedere — Lotto 2°.	L. P.	Ore 16,30 del 18. 7. 1935	110.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori terra muratura cemento armato per ampliamento stazione Scalca.	L. P.	Ore 10 del 19. 7. 1935	498.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Posa in opera sbarre chiusura P. L. lungo linea Trieste-Potumia, S. Pietro del Carso e Fiume — lotto 3°.	L. P.	Ore 16,30 del 20. 7. 1935	80.000	Sezione Lavori Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	18.000	Rame puro in lamiera	L. P.	2. 7. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a .
Kg.	5.500	Rame in nastro ricotto	L. P.	2. 7. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	20.000	Isolatori sospesi per T. E.	T. P.	8. 7. 1935	Id. Sezione 8 ^a .A
—	—	Colonne idrauliche ed accessori	L. P.	9. 7. 1935	Id. Sezione 6 ^a
Kg.	50.000	Sverniciatore	L. P.	9. 7. 1935	Id. Sezione 5 ^a .A
N.	100	Stanghe di legno per leve ferrate	T. P.	10. 7. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	26	Sale sciolte lavorate a gomito	L. P.	16. 7. 1935	Id. Sezione 7 ^a

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Tratta- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori completamento nuova stazione Siena.	L. P.	Ore 15,30 del 6.7.1935	112.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura serramenti padiglio- ne Reale nuova stazione Fi- renze S. M. N.	A. C.	Ore 16 del 9.7.1935	—	Sezione Lavori Firenze
Consolidamento frana fra i Km. 68+603/690 fra Mon- temaggiore e Roccapalumba.	L. P.	Ore 11 del 10.7.1935	322.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione cunicolo galleria Zango fra stazioni Casalbuo- no e Lagonegro.	L. P.	Ore 16 del 11.7.1935	70.000	Sezione Lavori Napoli
Impianto riscaldamento a ter- mosifone nel F. V. della sta- zione di Sassari.	A. C.	Ore 17 del 11.7.1935	—	Sezione Lavori Cagliari
Ricostruzione volta ponte sul Rio Cervino linea Alessan- dria Acqui.	L. P.	Ore 15 del 12.7.1935	61.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Riverniciatura opere metalliche compartimento di Genova.	L. P.	Ore 11,30 del 12.7.1935	58.158	Sezione Lavori Genova
Sistemazione locali stazione radiotelegrafica S. Vincenzo Radio Napoli.	L. P.	Ore 16 del 12.7.1935	35.800	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione orologi 4 lotto Compartimentale Palermo.	L. P.	Ore 11 del 12.7.1935	2.131	Sezione Lavori Palermo
Lavori risanamento e carico massicciata binari tratto Verona-P. Nuova-Mattarello.	L. P.	Ore 16 del 12.7.1935	85.000	Sezione Lavori Bolzano
Sostituzione cavalcavia Km. 42,140 linea Novara-Varallo.	L. P.	Ore 15 del 13.7.1935	31.000	Sezione Lavori Torino
Risanamento e ricarico massicciata binario fra Mattarello Ora e Lavis-Bolzano.	L. P.	Ore 16 del 13.7.1935	85.000	Sezione Lavori Bolzano
Riverniciatura opere metalliche compartimento Firenze, esercizio 1935-36.	L. P.	Ore 15,30 del 13.7.1935	138.300	Sezione Lavori Firenze
Revisione generale risanamento e ricarico massicciata binari tratto Fortezza Brennero e revisione binario unico tratto Fortezza S. Candido.	L. P.	Ore 15,30 del 15.7.1935	276.500	Sezione Lavori Bolzano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori revisione generale e ricarica massicciata binari tratto Cardano Fortezza e binario unico tratto Fortezza - S. Candido.	L. P.	Ore 16 del 15.7.1935	184.000	Sezione Lavori Bolzano
Sostituzione travate sottovia Milite Ignoto Andrea Doria e Vincenzo Gioberti a Genova Sampierdarena.	L. P.	Ore 11,30 del 17.7.1935	166.340	Sezione Lavori Genova
Fornitura mano d'opera per rafforzamento binari e risanamento massicciata fra Torre Annunziata, C.le e Salerno.	L. P.	Ore 16 del 18.7.1935	450.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori terra murari e legnami occorrenti per sistemazione stazione Ioppolo.	L. P.	Ore 10 del 18.7.1935	40.800	Sezione Lavori Reggio Calabria
Posa in opera sbarre chiusura P. L. lungo linea Trieste, C. Marzio, Erpelle, Cosina, Divaccia S. C., Pola.	L. P.	Ore 16,30 del 23.7.1935	160.000	Sezione Lavori Trieste
Impianto apparato centrale stazione di Lesece Auremiano.	L. P.	Ore 16,30 del 25.7.1935	50.000	Sezione Lavori Trieste
Consolidamento frana fra Km. 68/300/340 fra Montemaggiore e Roccapalumba.	L. P.	Ore 11 del 11.7.1935	70.500	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	2.000	Attacchi ad orbita per catena calibrata	T. P.	12. 7. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a .A
N.	173.500	Zoecoli di ghisa per freni	L. P.	16. 7. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	300	Segoni	T. P.	20. 7. 1935	Id. Sezione 8 ^a
-	-	Amianto in fogli	T. P.	26. 7. 1935	Id. Sezione 8 ^a .A
-	-	Amianto in corda	T. P.	28. 7. 1935	Id. Sezione 8 ^a .A
-	-	Amianto in corda ricoperta	T. P.	30. 7. 1935	Id. Sezione 8 ^a .A
-	-	Nastro di cotone gommato	T. P.	16. 8. 1935	Id. Sezione 8 ^a .A
-	2.000	Zainetti di tela di canapa per la M. F.	L. P.	3. 9. 1935	Id. Sezione 5 ^a .A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.


LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto della pulizia carrozze e servizi accessori presso la stazione di Verona P. N.	L. P.	Ore 18 del 24.7.1935	496.800 Triennio	Sezione Materiale e Trazione di Venezia
Consolidamento rilevato al km. 149 fra Villarosa ed Enna.	L. P.	Ore 11 del 12.7.1935	104.100	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fossa copertadeposito materiale infiammabile fabbricato mesticheria delle Officine materiale mobile di Bologna.	L. P.	Ore 15,30 del 15.7.1935	44.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura mano d'opera lavori armamento tratto Roma Orte cadente provincia di Roma.	L. P.	Ore 17 del 15.7.1935	149.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura mano d'opera lavori armamento tratto Roma Orte cadente nella provincia di Viterbo.	L. P.	Ore 17,30 del 15.7.1935	59.200	Sezione Lavori Roma
Consolidamento frana fra Sciara e Montemaggiore.	L. P.	Ore 11 del 16.7.1935	193.860	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione binario risanamento e ricarico massicciata tratti binario di corsa lungo linee Fortezza S. Candido Confine Austriaco e Brunico Campo Tures.	L. P.	Ore 16 del 17.7.1935	170.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura mobili arredamento salone Reale anticamera e vestibolo padiglione Reale nuovo fabbricato Firenze S. M. N.	L. P.	Ore 15 del 18.7.1935	26.360	Sezione Lavori Firenze
Opere terre e murari prima fase lavori consolidamento galleria Casadonna fra i km. 61/768 e 61/934 della linea Sulmona Isernia.	L. P.	Ore 17 del 18.7.1935	85.500	Sezione Lavori Roma
Sostituzione travata metallica binari dispari sottovia km. 44-261 fra Borghetto sull'Adige e Peri.	L. P.	Ore 16 del 19.7.1935	24.530	Sezione Lavori Bolzano
Rinnovamento mL 3090 binario fra Solofra Serino linea Cancellò Avellino.	L. P.	Ore 16 del 25.7.1935	75.000	Sezione Lavori Napoli
Manipolazione legnami iniettati e da iniettare con antisettici e prestazione varia manovalanza presso Cantiere iniezione legnami Reggio C.	L. P.	Ore 10 del 26.7.1935	350.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori per sostituire copertura a tetto e soffitti a 22 cassette uso alloggio personale ferroviario borgata Giardino a Crotone.	L. P.	Ore 10 del 27.7.1935	273.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Impianto due serbatoi cemento armato nuova stazione Siena.	A. C.	Ore 15,30 del 19.7.1935	--	Sezione Lavori Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Contrappesi per catene di sospensione.	L. P.	16 7. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a A
ml	900.000	Trefolo di guardia di acciaio.	L. P.	23 7. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Punte per trapani.	T. P.	3. 8. 1935	Id. Sezione 8 ^a

Il Direttore Generale
VELANI



Circolare N. 8'.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° agosto 1935, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno

essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 agosto 1935 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Az	11.045 (1) DI	92.021	FI	144.225 (4) G	208.352 (3)
Bz	20.060 (3) »	» 022	»	» 228 (4) »	» 587 (3)
Cz	36.560 »	» 023	»	» 293 (4) »	209.387 (3)
»	36.718 (2) »	» 104	»	» 298 (4) »	220.480 (3)
»	» 792 (2) »	» 105	»	» 407 (4) »	» 619 (3)
BC ^z	60.000 (3) »	» 106	»	» 413 (1) »	» 745 (3)
DI	82.305 (3) »	» 107	»	» 414 (4) II _r	304.037 (3)
»	92.009 »	» 108	»	» 419 (4) »	» 232 (3)
»	» 010 »	» 109	»	» 420 (4) »	» 646 (3)
»	» 011 »	» 110	»	» 423 (4) II	205.562 (3)
»	» 012 »	» 111	»	» 426 (4) II _g bp	310.059 (3)
»	» 013 »	» 112	»	» 429 (4) »	» 206 (3)
»	» 014 GG	020.005 (3) »	»	» 433 (4) H	350.592 (3)
»	» 015 »	» 402 (3) »	»	» 434 (4) »	» 711 (3)
»	» 016 »	» 403 (3) »	»	» 435 (4) »	» 351.123 (3)
»	» 017 F	120.358 (3) »	»	» 437 (4) »	420.445 (3)
»	» 018 »	» 535 (3) G	»	206.388 (3) L	» 919 (3)
»	» 019 »	» 712 (3) »	»	207.353 (3) »	» 919 (3)
»	» 020 FI	144.224 (4) »	»	208.340 (3) »	429.193 (3)

LL	448.106 (3)	P	646.231 (4)	P	648.567 (4)	E	1.029.510 (4)
»	» 114 (3)	»	» 232 (4)	»	» 569 (4)	»	» 513 (4)
»	» 355 (4)	»	» 235 (4)	»	» 571 (4)	»	» 514 (4)
»	» 358 (4)	»	» 236 (4)	»	650.961 (3)	»	» 516 (4)
»	» 361 (4)	»	» 239 (4)	»	651.262 (3)	»	» 518 (4)
»	» 363 (4)	»	» 241 (4)	»	» 456 (3)	»	» 523 (4)
»	» 365 (4)	»	» 243 (4)	»	» 946 (3)	»	» 524 (4)
L	475.981 (3)	»	» 244 (4)	»	654.907 (3)	»	» 531 (4)
»	478.232 (3)	»	» 245 (4)	»	661.877 (3)	»	» 533 (4)
»	487.163 (3)	»	» 246 (4)	PP	685.111 (3)	»	» 539 (4)
»	494.958 (3)	»	» 249 (4)	»	» 132 (3)	»	1.030.445 (4)
Mb	570.003 (3)	»	» 251 (4)	»	» 142 (3)	»	» 457 (4)
»	» 302 (3)	»	» 252 (4)	»	» 148 (3)	»	» 458 (4)
P	602.951 (3)	»	» 254 (4)	»	» 162 (3)	»	1.031.284 (4)
»	603.374 (3)	»	» 255 (4)	»	» 305 (3)	»	» 288 (4)
»	680.101 (3)	»	» 258 (4)	»	» 325 (3)	»	» 295 (4)
P	645.175 (3)	»	» 260 (4)	»	» 330 (3)	»	» 406 (4)
»	» 195 (3)	»	» 263 (4)	»	» 337 (3)	»	» 407 (4)
»	» 311 (3)	»	» 264 (4)	»	692.008 (3)	»	» 408 (4)
»	» 327 (3)	»	» 265 (4)	Poz	695.092 (3)	»	» 409 (4)
»	» 648 (4)	»	» 266 (4)	Hebb	932.262 (3)	»	» 410 (4)
»	» 649 (4)	»	» 272 (4)	E	1.007.537 (3)	»	» 411 (4)
»	» 650 (4)	»	» 273 (4)	»	1.008.335 (3)	»	» 412 (4)
»	» 864 (4)	»	» 274 (4)	»	1.020.512 (3)	»	» 413 (4)
»	» 874 (4)	»	» 279 (4)	»	1.025.416 (4)	»	» 416 (4)
»	646.048 (4)	»	» 281 (4)	»	» 417 (4)	»	» 419 (4)
»	» 053 (4)	»	» 284 (4)	»	» 420 (4)	»	» 420 (4)
»	» 070 (4)	»	» 285 (4)	»	» 421 (4)	»	» 425 (4)
»	» 076 (4)	»	» 286 (4)	»	» 424 (4)	»	» 429 (4)
»	» 078 (4)	»	» 287 (4)	»	» 426 (4)	»	» 432 (4)
»	» 083 (4)	»	» 289 (4)	»	1.029.350 (4)	»	» 432 (4)
»	» 086 (4)	»	» 290 (4)	»	» 351 (4)	L	4.400.694 (3)
»	» 087 (4)	»	» 292 (4)	»	» 352 (4)	»	4.401.056 (3)
»	» 089 (4)	»	» 293 (4)	»	» 353 (4)	»	» 355 (3)
»	» 091 (4)	»	» 297 (4)	»	» 354 (4)	»	4.402.409 (3)
»	» 093 (4)	»	» 402 (4)	»	» 355 (4)	»	» 850 (3)
»	» 094 (4)	»	» 403 (4)	»	» 356 (4)	»	» 943 (3)
»	» 096 (4)	»	» 406 (4)	»	» 357 (4)	»	4.403.235 (3)
»	» 097 (4)	»	» 409 (4)	»	» 358 (4)	»	» 356 (3)
»	» 099 (4)	»	» 412 (4)	»	» 359 (4)	»	» 391 (3)
»	» 200 (4)	»	» 414 (4)	»	» 385 (4)	»	» 527 (3)
»	» 204 (4)	»	» 416 (4)	»	» 386 (4)	»	» 717 (3)
»	» 205 (4)	»	» 420 (4)	»	» 387 (4)	»	» 942 (3)
»	» 206 (4)	»	» 423 (4)	»	» 390 (4)	»	4.404.959 (3)
»	» 211 (4)	»	» 428 (4)	»	» 391 (4)	»	4.405.771 (3)
»	» 214 (4)	»	» 431 (4)	»	» 394 (4)	»	» 784 (3)
»	» 215 (4)	»	648.552 (4)	»	» 395 (4)	»	» 996 (3)
»	» 216 (4)	»	» 554 (4)	»	» 396 (4)	»	4.406.534 (3)
»	» 217 (4)	»	» 555 (4)	»	» 397 (4)	»	7.104.460 (3)
»	» 220 (4)	»	» 557 (4)	»	» 398 (4)	FF	7.105.858 (3)
»	» 224 (4)	»	» 558 (4)	»	» 502 (4)	»	7.105.804 (3)
»	» 225 (4)	»	» 562 (4)	»	» 503 (4)	»	7.106.062 (3)
»	» 229 (4)	»	» 563 (4)	»	» 505 (4)	»	
»	» 230 (4)	»	» 566 (4)	»	» 507 (4)	»	

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Roma Trastevere

(2) » » » Foggia

(3) Devono essere trattieneuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(4) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.

COMUNICAZIONI:
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Consolidamento con iniezioni cemento alcune pile e tratto briglie a protezione platea ponte sul Vomano Km. 324-858 linea Ancona Termoli.	L. P.	Ore 16 del 20. 7. 1935	45 000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura mano d'opera tratto binario linea Orte Chiusi.	L. P.	Ore 17 del 22. 7. 1935	35. 900	Sezione Lavori Roma
Forniture e montaggio opera vetrine e guide sportellerie biglietti nuova stazione Firenze S.M.N.	A. C.	Ore 15,30 del 22. 7. 1935	—	Sezione Lavori Firenze
Impianti idraulici e sanitari fabbricato nuova ala partenze stazione Venezia S.L.	A. C.	Ore 15,30 del 22. 7. 1935	95. 000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione pensiline in ferro fabbricato postale Napoli Ferrovia.	L. P.	Ore 16 del 23. 7. 1935	34. 000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione massiciata e rialzo binario pari e dispari ml. 24930 fra le stazioni di Basci e Ficulle linea Roma Chiusi.	L. P.	Ore 17 del 23. 7. 1935	577. 000	Sezione Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione falda montana sovrastante ferrovia sbocco lato Trieste galleria di Barcola e sistemazione scarpata corrispondenza Km. 2 + 107 linea Trieste C. Postumia Gr.	L. P.	Ore 17 del 25. 7. 1935	127.600	Sezione Lavori Trieste
Consolidamento frana contrada Comuni fra i Km. 17 e 18 acquedotto Madonie.	L. P.	Ore 11 del 27. 7. 1935	463. 800	Sezione Lavori Palermo
Fornitura mc. 8000 pietrisco massiccata occorrente linea S. Pietro Carso Fiume, San Pietro Carso Postumia.	L. P.	Ore 16,30 del 27. 7. 1935	80.000	Sezione Lavori Trieste
Impianto cavo telegrafonico Carrito Cocullo.	L. P.	Ore 17 del 27. 7. 1935	282.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura mc. 6000 pietrisco massiccata occorrente stazione Trieste C.e Trieste C.M. e linea Trieste C. Trieste S. Sabba, Trieste Zaule.	L. P.	Ore 16,30 del 29. 7. 1935	70.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura mano d'opera per rafforzamento binari e risanamento massiccata fra Torre Annunziata C. e Salerno.	L. P.	Ore 16 del 30. 7. 1935	450.000	Sezione Lavori Napoli
Revisione generale armamento ml. 7400 binario pari e dispari linea Trieste C. Postumia Grotte.	L. P.	Ore 16,30 del 31. 7. 1935	40.000	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori terra muratura legno e cemento armato per prolungare binario incrocio stazione Francavilla Angitola.	L. P.	Ore 16 del 2 8. 1935	172.300	Sezione Lavori Reggio Calabria
Risanamento ed alzamento sede stradale fra Tortona e Pontenure.	L. P.	Ore 11 del 2.8. 1935	315.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura mano d'opera lavori armamento tratto Roma-Orte cadente Prov. di Roma. (1)	L. P.	Ore 17 del 20.7.1935	149.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura mano d'opera lavori armamento tratto Roma-Orte cadente nella Prov. di Viterbo. (1)	L. P.	Ore 17,30 del 20.7.1935	59.200	Sezione Lavori Roma

(1) Proroga della gara precedentemente indetta.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	19.000	Tela olona	L. P.	30. 7. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 5 ^a .A
Q.li	200	Grasso per untura	L. P.	30. 7. 1935	Id. Sezione 4 ^a
N.	8.000.000	Buste da lettere	L. P.	6. 8. 1935	Id. Sezione 5 ^a
N.	370	Contatori d'acqua	T. P.	6. 8. 1935	Id. Sezione 6 ^a
—	—	Pattini e contropattini per carrelli	T. P.	6. 8. 1935	Id. Sezione 7 ^a
Kg.	50.000	Pomice naturale in polvere	T. P.	10. 8. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	9.000	Metri di legno e di acciaio	T. P.	10. 8. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	600	Grosse di matite copiative	T. P.	20. 8. 1935	Id. Sezione 5 ^a
N.	600	Rotoli di tela lucida	L. P.	27. 8. 1935	Id. Sezione 5 ^a
Q.li	847	Carta da involgere	L. P.	3. 9. 1935	Id. Sezione 5 ^a

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Ml.	20.000	Tela juta per imballaggio	T. P.	3.9.1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 5 ^a A
Ml.	12 000	Velluto di lana bigio	L. P.	17.9.1935	Id. Sezione 5 ^a A
Ml.	4.000	Pegamoide con rovescio di stoffa	L. P.	24.9.1935	Id. Sezione 5 ^a A

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 4^v.

(Vedi Ordine di servizio N. 4v-1934)

Sussidi di istruzione per l'anno scolastico 1935-36.

In relazione alla convenzione 25 marzo 1924 col Municipio di Veroli per disciplinare l'ammissione in quel Collegio-convitto comunale dei figli di agenti delle ferrovie dello Stato, ai quali l'Amministrazione accorda un sussidio sotto forma di concorso nel pagamento della retta dovuta dalle famiglie dei convittori, si avverte che anche per l'anno scolastico 1935-36 si concederanno dei sussidi di istruzione allo scopo di facilitare la istruzione dei figli di agenti che risiedono lungo le linee o in località lontane dai centri di popolazione e di studio.

Le disposizioni che regolano la concessione di tali sussidi si riportano annesse al presente ordine di servizio, avvertendo che i convittori ammessi sono soggetti a tutti i regolamenti e norme interne del convitto, e che è obbligo degli agenti, i quali hanno ottenuto il sussidio per i propri figli, di curare che da parte di questi ultimi si osservino esattamente tali regolamenti e tali norme, e si apporti il maggiore impegno e la maggiore diligenza per trar profitto del beneficio ottenuto.

Oltre la quota di retta mensile a carico dell'agente, padre del convittore, di cui all'art. 9, resta a carico di quest'ultimo anche la spesa per gli oggetti di cancelleria, per il sapone d'uso personale, per lucido da scarpe e affini.

Disposizioni che regolano la concessione dei sussidi d'istruzione per l'anno 1935-36.

Art. 1.

I sussidi d'istruzione, di cui al presente ordine di servizio, sono istituiti per mantenere agli studi presso il Collegio-convitto comunale di Veroli i figli maschi di agenti stabili e in attività di servizio rivestiti delle sotto

indicate qualifiche e residenti per ragioni di nifco, nelle località specificate nell'elenco allegato A:

Capi stazione — Capi deposito — Capi gestione — Assistenti lavori — Disegnatori — Sotto capi — Alunni d'ordine — Macchinisti — Capi verificatori — Sorveglianti della linea — Verificatori — Fuochisti (che siano autorizzati a funzionare da macchinisti) — Conduttori capi — Conduttori principali.

In via eccezionale, e sempre senza alcun impegno da parte dell'Amministrazione, potranno essere prese in esame anche le domande per l'ammissione al Convitto comunale di Veroli di figli di agenti ferroviari rivestiti di una qualifica di grado 11° o superiore non compresa fra le suindicate.

Per le località che fossero provviste di scuole elementari complete od offrissero la possibilità agli agenti in esse residenti di fruire di permanenti per recarsi in località che ne sono provviste, l'ammissione a concorrere ai sussidi d'istruzione sarà limitata a coloro che aspirano a frequentare un corso di ginnasio o di scuola complementare o magistrale.

Art. 2.

La concessione dei sussidi d'istruzione è assolutamente facoltativa, di guisa che non implica verun impegno continuativo per l'avvenire.

E parimenti, il fatto d'aver compiuto gli studi col beneficio del sussidio d'istruzione, non costituisce alcun titolo di preferenza su altri candidati che aspirassero ad un impiego ferroviario, attesochè i sussidi sono istituiti unicamente per porre i figli degli agenti nella possibilità di ricevere un'istruzione adeguata.

Art. 3.

Il numero dei sussidi conferibili per l'anno scolastico 1935-36 non potrà essere superiore a 100, come negli anni precedenti.

Il sussidio non potrà essere conferito contemporaneamente a più di due figli di uno stesso agente; e l'aggiudicazione dei sussidi a due figli d'uno stesso agente sarà

considerata per uno di essi quale *concessione eccezionale*, e, come tale, sarà ammesso solamente quando, dopo l'aggiudicazione completa dei sussidi agli aspiranti in condizioni normali, residuino dei posti disponibili.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'agente presenti, per via gerarchica, regolare domanda alla Sezione compartimentale da cui dipende, corredandola dei documenti qui appresso specificati e designandovi chiaramente il corso (elementare, ginnasiale, magistrale o di avviamento al lavoro) e la classe cui intende far ammettere il giovane, la qualifica propria e la residenza (stazione, fermata, ecc.).

I documenti da allegarsi alla domanda sono i seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita del giovane, in carta da bollo legalizzato dal Presidente del Tribunale;

b) attestato degli studi fatti, comprovante l'idoneità alla classe cui il giovane aspira;

c) attestato di vaccinazione o di sofferto vaiolo; attestato di rivaccinazione se il giovane ha superato gli undici anni;

d) dichiarazione medica da cui risultino le condizioni fisiche del giovane e in ogni modo l'assoluta di lui immunità da qualsiasi malattia contagiosa;

e) dichiarazione firmata dall'agente, e redatta conforme il modello allegato B, con cui il medesimo:

1° si abbliga di provvedere alla somministrazione del corredo prescritto per il giovane, nel caso ottenesse il sussidio d'istruzione, nonchè alle successive sostituzioni dei capi di esso corredo logorati dall'uso;

2° autorizza l'Amministrazione a praticare sulle sue competenze la ritenuta mensile prevista dall'art. 9;

3° certifica di possedere completa ed esatta conoscenza delle condizioni tutte risultanti dal presente ordine di servizio, che disciplinano l'ammissione del beneficio di cui trattasi tanto rispetto ai rapporti ed agli impegni che viene a contrarre con l'Amministrazione ferroviaria, quanto nei riguardi dei doveri e dei diritti che viene ad avere verso l'Istituto d'istruzione e si obbliga a soddisfare alle condizioni stesse, senza veruna restrizione.

Il certificato di cui alla lettera *c*), in carta libera, dovrà essere vidimato dal Podestà del Comune in cui risiede il ricorrente ed autenticato dal Prefetto, a sensi dell'art. 13, comma 3° del regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari approvato con Regio decreto 13 ottobre 1904, n. 598.

La dichiarazione medica di cui alla lettera *d*), dovrà essere rilasciata dal sanitario dell'Amministrazione addetto al riparto ove risiede l'agente.

Per gli agenti che, continuando a trovarsi nelle condizioni volute, aspirassero alla rinnovazione del sussidio fruito durante l'anno scolastico 1934-35, basterà che l'istanza sia corredata dal certificato medico e dalla dichiarazione di cui al punto *c*), se il giovane ha superato gli anni 11.

Se l'agente chiede il sussidio per due figli, dovrà presentare due distinte domande, ciascuna corredata dai prescritti documenti, indicando quale di esse debba ritenersi normale e quale eccezionale.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato al 20 agosto 1935.

Art. 5.

Spirato il termine per la presentazione di dette domande, ciascuna Sezione compartimentale interessata, previa diligente revisione di esse per accertare la regolarità della loro documentazione e l'esattezza delle circostanze addottevi, le trasmetterà d'urgenza alla Direzione Generale, Servizio Personale ed affari generali, mediante apposita accompagnatoria in cui dovrà esprimere il suo parere per ogni singola domanda, nonchè esporre tutte quelle osservazioni che possono influire sulla scelta degli ammittendi al beneficio del sussidio, quali ad esempio, i titoli di benemerenzza per anzianità e precedenti di servizio del richiedente; le condizioni di famiglia, avendo speciale riguardo al numero dei figli cui il richiedente deve provvedere, le condizioni igieniche della località in cui risiede il richiedente, le previsioni di una lunga permanenza nella località stessa, oppure di un prossimo trasloco, ecc.

Le domande completate come sopra, dovranno per-

venire al Servizio Personale ed affari generali non più tardi del 1° settembre 1935.

I sussidi verranno aggiudicati dalla Direzione Generale che comunicherà in tempo utile alla Sezione compartimentale l'elenco degli aspiranti prescelti.

Art. 6.

Per il conferimento del sussidio d'istruzione si richiede che i giovani si trovino nei seguenti limiti di età:

a) non meno di 6 anni e non più di 8, per la prima classe del corso elementare;

b) non più di 13 per la prima classe dei corsi ginnasiale, magistrale o scuola di avviamento al lavoro (già complementare) con annesso corso di integrazione (con un progressivo aumento di un anno sui detti termini per ognuna delle successive classi del rispettivo corso).

Art. 7.

I giovani ammessi al beneficio del sussidio di istruzione presso il Colleggio convitto comunale di Veroli vi frequenteranno, a seconda dei loro studi, o le scuole elementari comunali, o il Regio ginnasio o l'Istituto magistrale superiore o inferiore o la scuola di avviamento al lavoro (già complementare).

I suddetti giovani in quanto avessero studiato precedentemente in istituti privati o sotto la vigilanza paterna, dovranno subire, per l'ammissione alla classe a cui aspirano, una prova di esame nell'Istituto, ove non ostino le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici, e, non superando tale prova, potranno essere assegnati a quella classe inferiore dello stesso corso per la quale saranno riconosciuti idonei, quando non vi ostino le loro condizioni di età e sempre quando le famiglie, da preavvisarsi all'uopo, vi siano consenzienti.

I giovani provenienti dalle scuole regie o pareggiate saranno iscritti senz'altro esame alla classe cui furono promossi nei detti istituti.

Art. 8.

I figli di agenti che siano stati ammessi al Colleggio di Veroli potranno godere delle concessioni di biglietti

previste dal § 74 delle Norme per le concessioni di viaggio emanate in data 3 gennaio 1926.

In seguito ad accordi intervenuti fra la Direzione del Collegio e la Ditta esercente il servizio automobilistico Frosinone Stazione-Veroli, la tariffa per il trasporto degli alunni sulla detta linea viene ridotta da 6 a L. 4.

Art. 9.

La retta mensile dovuta al Collegio per ogni alunno ammesso al beneficio è di L. 162, delle quali L. 65 sono a carico dell'agente, padre dell'alunno, e L. 97 stanno a carico dell'Amministrazione e rappresentano il sussidio di istruzione da essa accordato all'agente a favore di ciascun figlio.

L'ammontare delle integrali rette mensili di L. 162 per alunno viene corrisposto all'Istituto direttamente dall'Amministrazione ferroviaria, la quale pertanto si rimborsa dell'importo della quota parte di retta che deve stare a carico dell'agente (L. 65 mensili) praticando la corrispondente ritenuta sulle di lui competenze.

Il pagamento di tali corrispettivi si fa dall'Amministrazione all'Istituto in quattro rate trimestrali *anticipate* di cui la prima al 1° ottobre, la seconda al 1° gennaio, la terza al 1° aprile e la quarta al 1° luglio. Per contro la trattenuta di cui sopra a carico dell'agente si pratica *di mese in mese anticipatamente*.

Ne consegue che tali trattenute mensili di L. 65 devono applicarsi *per periodi indivisibili di tre mesi l'uno*, decorribili dalle competenze di ottobre e ciò fino a totale recupero della corrispondente rata trimestrale anticipatamente pagata dall'Amministrazione, di guisa che, per ognuna di queste rate trimestrali, si praticeranno tre trattenute mensili di L. 65 l'una.

Art. 10.

Salvo i casi previsti al successivo articolo 11, il pagamento della integrale retta di L. 162 si intende dovuto al Collegio per l'intero periodo di 12 mesi, decorribili dalla data dell'apertura dell'anno scolastico (1° ottobre), compresi quindi il periodo delle vacanze scolastiche finai.

Durante le dette vacanze, però, sarà in facoltà della famiglia dell'alunno di lasciare il medesimo nel Collegio; e viceversa, sarà escluso ogni diritto a riduzione di retta per quel qualunque periodo delle vacanze stesse durante il quale la famiglia, nei limiti concessi dalle norme disciplinari vigenti in materia nel Collegio, credesse di richiamare pre-so di sè l'alunno.

Anche nel caso in cui la famiglia, appena ultimato l'anno scolastico ed iniziate le vacanze finali, intendesse di richiamare presso di sè definitivamente l'alunno, non si farà luogo ad alcuna rifusione nè totale, nè parziale della IV rata trimestrale pagata anticipatamente dalla Amministrazione, la quale quindi continuerà a praticare la ritenuta mensile di L. 65 a carico dell'agente.

Art. 11.

Se nel corso dell'anno scolastico, per il quale fu concesso il sussidio, l'alunno fosse espulso dal Collegio o venisse a morire, ovvero l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per essere avvenuto un trasferimento del padre in località non ammesse al beneficio del sussidio od il trasferimento ad una categoria di personale esclusa dal beneficio stesso, o la di lui destituzione, o la di lui morte, o qualsiasi altra circostanza, trovasse di far luogo alla soppressione definitiva del sussidio di istruzione prima della fine dell'anno scolastico, il pagamento della retta di L. 162 si intenderebbe solamente dovuto a tutto il trimestre la cui rata anticipata fosse già stata pagata, e le ritenute mensili verrebbero quindi praticate solamente fino al totale ricupero della quota parte di detta retta trimestrale facente carico all'agente.

Parimenti, nel caso in cui la famiglia ritirasse definitivamente presso di sè l'alunno, si intenderà dovuto il pagamento della retta mensile di L. 162, e si faranno le corrispondenti ritenute all'agente per solo trimestre la cui rata anticipata già venne a maturarsi, quando tale richiamo si verificasse nel corso dei primi otto mesi dell'anno scolastico (dal 1° ottobre al 31 maggio). Qualora invece il richiamo avesse luogo posteriormente, e cioè dal 1° giugno al 30 settembre, si intenderà dovuta (e si faranno le corrispondenti tratte all'agente), oltre che

il pagamento della rata riferentesi al terzo trimestre, anche quella riguardante il quarto.

Art. 12.

Oltre la quota di retta mensile di cui all'art. 9, stanno a totale carico dell'agente padre dell'alunno, le spese per il pagamento delle tasse scolastiche a norma dei regolamenti scolastici in vigore per le scuole secondarie classiche e di avviamento al lavoro (già complementari) governative. Quanto alla istruzione elementare, intesa come gratuita, resta a carico dell'agente il pagamento della eventuale tassa che fosse stabilita da disposizioni legislative o regolamentari.

Devono pure rimanere a carico dell'agente le spese accessorie sostenute per i seguenti titoli:

- 1° per acquisto di libri di testo;
- 2° per acquisto di medicinali;
- 3° per risarcimento dei danni eventualmente arrecati dall'alunno (indipendentemente dall'uso ragionevole degli oggetti affidatigli) al mobilio, ai locali, alle suppellettili ed alla proprietà in genere dell'Istituto.

A tale scopo l'agente dovrà tenere un deposito a conto corrente di L. 50, da rinnovarsi quando ve ne sarà bisogno.

Per il rimborso delle spese accessorie sopra specificate il Collegio terrà un conto corrente per ogni alunno, onde poter regolare le corrispondenti partite direttamente con la famiglia, giacchè l'Amministrazione ferroviaria, per tutto quanto si riferisce alle tasse scolastiche ed altre spese accessorie, non si assume alcuna ingerenza, non intendendo essa di accordare alle famiglie altro concorso finanziario all'infuori di quello costituito dal sussidio di istruzione pari a L. 97 mensili per ogni alunno.

Art. 13.

Rimangono invece a carico del Convitto le spese accessorie da sostenersi per i seguenti titoli: per la manutenzione ordinaria (lavatura, stiratura e rammendatura dei capi di corredo, biancheria, personale e da letto, maglie ed abiti) — per assistenza medica e per speciale

- regime dietetico (esclusi i medicinali, prescritti in caso di malattia), — per il lume ed il servizio.

Il Collegio provvederà inoltre a proprio carico a fornire ed a mantenere ad ognuno dei convittori ammessi una lettiera in ferro con un pagliericcio, un materasso con crine vegetale, un guanciale di bambagia, nonchè il mobilio necessario e cioè un comodino completo, un armadietto o cassettono, due seggiole ed un attaccapanni.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato vi concorre con la somma fissa annua di L. 3000.

Art. 14.

Gli effetti di corredo di cui debbono esser provvisti i convittori sono quelli indicati nell'unito elenco (allegato C).

Quanto al corredo si avvertono i concorrenti che è loro obbligo non solo di fornirlo al completo ed in buono stato conforme è prescritto, ma altresì di provvedere alle successive sostituzioni degli oggetti logorati dall'uso essendo che al Collegio incombe solamente l'obbligo della *manutenzione ordinaria* e non della rinnovazione dei capi di corredo.

Ogni alunno verrà poi fornito dal Collegio, a spese della famiglia, di due tuniche.

Per la fornitura di queste, come per le due uniformi di cui al citato allegato C, le famiglie dovranno prendere gli opportuni accordi direttamente col Collegio.

Si rammenta poi in modo speciale che ogni singolo alunno deve essere fornito, com'è prescritto, di pettini e spazzole esclusivamente per uso personale, da non prestarsi mai ad altri.

Si previene pure ad ogni buon fine, che chi si presentasse al Collegio non provvisto al completo del prescritto corredo, potrebbe essere escluso dal beneficio del sussidio d'istruzione.

Art. 15.

Il trattamento dietetico cui avranno diritto gli alunni ammessi al collegio di Veroli col beneficio del sussidio

di istruzione, conterà di *tre* pasti al giorno, così costituiti:

1. — *Colazione*: Caffè-latte e pane;
2. — *Pranzo*: Minestra, pietanza con contorno, frutta, pane a volontà.
3. — *Cena*: Pietanza con contorno, insalata o frutta, pane a volontà.

La somministrazione del vino è regolata dal disposto dell'art. 23 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277.

Il Collegio non applicherà per punizione alcuna diminuzione di cibo (esclusi sempre ogni diminuzione di minestra e pane) se non nei casi contemplati dal regolamento disciplinare del Collegio.

Art. 16.

Indipendentemente dalla visita che ogni alunno prima dell'ammissione al Collegio deve subire da parte del sanitario dell'Amministrazione addetto al reparto dove ha sede la sua famiglia, per il rilascio del certificato, di cui alla lettera *d*) dell'articolo 4, rimane prescritto che tutti indistintamente gli alunni, sia all'atto del loro primo ingresso nel Collegio, sia ogni qualvolta vi tornino dopo essere stati, anche per poco tempo, presso la loro famiglia per malattia, ovvero per vacanze lungo l'anno o durante l'autunno, dovranno subire una visita sanitaria da parte del medico del Collegio.

Art. 17.

Il sussidio d'istruzione può essere *temporaneamente sospeso o definitivamente sospeso* a seconda dei casi.

Alla temporanea sospensione del sussidio si può far luogo su proposta della Direzione dell'Istituto e per periodi di breve durata nel corso dell'anno scolastico, in confronto degli alunni che si rendano demeritevoli per cattiva condotta, o poco studio, o che incorrano nella misura punitiva della sospensione temporanea dalla scuola, ovvero per altri seri motivi.

Durante la sospensione del sussidio d'istruzione da qualunque causa provocata, compresa quella della sospensione temporanea dalla scuola, l'alunno continuerà a rimanere nel Collegio come convittore senza veruna riduzione della retta mensile, e il pagamento di questa retta sarà a totale carico della famiglia, proporzionalmente alla durata della sospensione del sussidio.

Si fa luogo alla sospensione definitiva del sussidio nei seguenti casi:

1° quando l'alunno, per demeriti disciplinari, di studio o di qualsiasi altro genere, incorra nella *espulsione* dalla scuola o dal Collegio;

2° di massima quando l'alunno non abbia conseguito nelle sessioni di luglio e di ottobre la promozione alla classe superiore e sempre, in ogni modo, ove si tratti di alunno ripetente;

3° quando l'agente fruente del sussidio, sia trasferito in località non ammessa al beneficio o passi ad una categoria di personale che ne è esclusa, o venga collocato a riposo, o sia destituito o muoia.

La soppressione del sussidio ha effetto, non solo per tutto l'anno scolastico in corso, ma anche oltre l'anno stesso.

Di massima però, nei casi previsti al n. 3, sarà continuato il sussidio d'istruzione fino al compimento dell'anno scolastico in corso, subordinatamente però alla condizione, nei casi di quiescenza, di destituzione e di morte, che l'agente e la famiglia del giovane offrano valida garanzia per il pagamento delle rimanenti rate.

In caso di sospensione o privazione del sussidio, la Amministrazione ferroviaria informerà tosto i parenti del giovane.

Art. 18.

A maggiore incremento della disciplina degli studi l'Amministrazione ferroviaria concederà, come nei decorosi anni, alcuni premi speciali agli alunni che si saranno maggiormente distinti per buona condotta, diligenza e profitto.

Un primo premio di L. 150 ed un secondo premio di L. 100, intestati al nome dell'alunno Fulvio Innamorati morto il 10 giugno 1919 nel Convitto di Veroli, verranno inoltre concessi anche quest'anno ai due migliori alunni che frequenteranno la scuola ginnasiale o la scuola complementare.

N. B. — Si avverte, per norma, che le riduzioni di retta concesse dal Convitto a più fratelli (in base all'articolo 35 del suo regolamento organico) non sono applicabili agli alunni sussidiati.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 4-V - 1935-XIII

Elenco delle località in cui agenti delle categorie prestabilite possano concorrere al conseguimento dei sussidi d'istruzione per l'ammissione nel Collegio di Veroli.

Linea Pisa-Roma

Rosignano — Vada — Cecina — Bibbona — Casale — Bolgheri — Castagneto Carducci — S. Vincenzo — Campiglia Marittima — Vignale Riotorto — Follonica — Searlino — Gavorrano — Giuncarico — Montepescaie — Rispeia — Alberese — Talamone — Albenga — Orbetello — Capalbio — Chiarone — Montalto di Castro — Tarquinia — S. Marinella — S. Severa — Furbara — Palo Cerveteri — Palidoro — Maccarese — Fregene — Ponte Galera.

Linea Pisa-Cecina-Volterra.

Colle Salvetti Fauglia — Orciano — Santa Luce — Castellina Marittima — Cecina — Riparbella — Casino di Terra — Ponte Ginori.

Linea Ponte Galera-Fiumicino.

Fiumicino P. Canale.

Linea Campiglia-Piombino

Poggio all'Agnello — Porto Vecchio di Piombino — Piombino.

Linea Empoli-Chiusi.

Poggibonsi — S. Giarigiano — Asciano — Rapolano — Lucignano — Sinalunga — Torrita di Siena — Chianciano.

Linea Asciano-Grosseto.

S. Giovanni d'Asso — Torrenieri Montaleino — Monte Amiata — S. Angelo Cinigiano — Monte Antico — Civitella Paganico — Roccastrada — Sticciano.

Linea Aulla-Monzone.

Aulla — Fivizzano Rometta Soliera — Gragnola — Monzone
— Monte dei Bianchi — Isolaro.

Linea Attigliano-Viterbo

Sipicciano — Grotte S. Stefano — Montefiascone.

Linea Viterbo-Capranica Sutri-Roma.

S. Martino al Cimino — Tre Croci — Vetralla — Barbarano
Romano — Capranica Sutri — Bassano di Sutri — Oriolo Veiano
— Manziana — Canale Monterano — Bracciano — Vigna di Valle
— Croicchie — Anguillara — Cesano — La Storta — Formello.

Linea Ronciglione-Capranica Sutri.

Ronciglione — Madonna del Piano.

Linea Orte-Terni.

Nera Montoro — Narni — Amelia.

Linea Roma-Chiusi.

Settebagni — Monte Rotondo — Mentana — Fara Sabina —
Poggio Mirteto — Stimigliano — Civitacastellana — Magliano —
Gallese Teverina — Orte — Bassano in Teverina — Attigliano Bo-
marzo — Alviano — Castiglione in Teverina — Baschi — Allerona
— Ficulle Fabro — Città della Pieve — Chiusi-Bagni di Chianciano.

Linea Roma-Cassino-Napoli.

Ciampino — Montecompati Colonna — Zagarolo — Palestrina
— Labico — Valmontone — Segni Paliano — Anagni — Sgurgola —
Morolo — Ferentino Supino — Ceccano — Castro Pofi Vallecorsa
— Ceprano Falvaterra — Isoletta S. Giovanni Incarico — Rocca-
secca — Aquino **Castrocielo** Pontecorvo — Rocca d'Evandro S.
Vittore — Mignano — Tora Presenzano — Vairano Caianello —
Riardo Pietramelara — Pignataro Maggiore.

Linea Roma-Formia-Napoli.

Sezze R. — Priverno Fossanova — Formia — Minturno Scauri
 — Sessa Aurunca — Roccamonfina — Falciano Mondragone —
 Cancellò Arnone — Villa Literno — Albanova — S. Marcellino
 Frignano — Giugliano Qualiano.

Linea Roma-Terracina.

Pavona — Cecchina — Lanuvio — Giulianello Roccamassima
 — Cori Torretta Corana — Norma Ninfa — Sermoneta Bassiano
 — Riano — Priverno — Sonnino — Frasso — Terracina.

Linea Roma-Albano Laziale

Marino Laziale — Villini Castel Gandolfo — Albano Laziale.

Linea Campoleone-Nettuno.

Carroceto — Anzio — Nettuno.

Linea Roccasecca-Avezzano.

Arce — Fontana Liri — Arpino — Isola Liri — Balsorano
 — San Vincenzo Valle Roveto — Civita d'Antino Morino — Civi-
 tella Roveto — Capistrello.

Linea Sparanise-Gaeta.

Maiorisi — Carinola — Cascano Sessa Superiore — Celiole —
 Fasanj — Castelforte — Suio Terme.

Linea Velletri-Segni-Palzano.

Lariano — Artena Valmontone.

Linea Caianello-Isernia.

Prezanzano — Sesto Campano — Capriati a Volturno — Vena-
 fro — Rocca Ravindola — Monteroduni Macchia — S. Agapito
 Longano.

Linea Cancellò-Benevento.

Montoro-Forino — Solofra — Serino.

Linea Rocchetta S. Antonio Lacedonia-Avellino.

Rocchetta S. Antonio — Pisciole — Monteverde — Aquilonia — Monticchio — Rapone Ruvo — Calitri Pesco Pagano Cairano — Conza Andretta — Morra Irpino — Lioni — S. Angelo dei Lombardi — Nusco Bagnoli Irpino — Montella — Cassano Irpino — Monte Marano — Castelfranci — Paternopoli — Luogosano S. Mango — Taurasi — Lapio — Montemiletto — Montefalcione — Parolise Candida — Salza Irpina.

Linea Napoli-Brindisi.

Montecorvino — Eboli-Campagna — Persano — Contursi — Sicignano — Buccino S. Gregorio Magno — Ponte S. Cono — Romagnano Vietri-Salvitelle — Balvano Ricigliano — Bella Muro — Baragiano — Picerno — Tito-Vaglio Lucano — Brindisi Montagna — Trivigno — Albano di Lucania — Campomaggiore P. — Calcinai — Grassano Garaguso — Tricarico — Salandra Grottole — Ferrandina P. M. Pistisci — Bernaida — Ginosa — Chiatona — Monteiasi M. — Grottaglie — Oria — Latiano — Mesagne.

Linea Salerno-San Severino Rota.

Fratte — Pellezzano — Baronissi — Fisciano.

Linea Battipaglia-Reggio di C.

Battipaglia — S. Nicola Varco — Albanella — Capaccia R. — Paestum — Ogliastro Cilento — Agropoli — Torchiara — Rutino Omignano — Castelnuovo Vallo — Casai Velino — Asca — Pisciotta — S. Mauro L. — Centola — Celle di Bulgheria R. — Torre Orsaia — Policastro di G. — Capitello — Vibonati — Sapri — Acquafredda Maratea — Marina di Maratea — Praia-Aieta-Tortora — S. Nicola Arcella — Scalea — Verbicaro O. — Grisolia C. — Cirrella M. — Diamante — Belvedere M. — Capo Bonifati — Cetraro — Acquappesa — Guardia Piemontese Terme — Fuscaldo — Paola — S. Lucido Marina — Fiumefreddo B. — Longobardi — Belmonte C. — Amantea — Aiello C. — Nocera T. Falena — S. Eufemia M. — S. Eufemia B. — S. Pietro a Maida M. — Curinga — Francavilla Angitola — Pizzo — Vibo Valentia — Briatico — Parghelia — Tropea — Ricadi — Ioppolo — Nicotera — Rosarno — Gioia T. — Palmi — Bagnara — Favazzina — Scilla — Villa S. Giovanni Cannitello — Villa S. Giovanni — Reggio di Calabria Catona — Reggio di Calabria Gallico — Reggio di Calabria Archi.

Linea S. Eufemia-Catanzaro.

S. Biase — Nicastro — Feroletto A. P. — Marcellinara — Settingiano — Corace.

Linea Sicignano-Lagonegro.

Galdo — Petina — Auletta — Polla — Atena — Sala Consilina — Sassano Teggiano — Padula — Montesano — Casalbuono — Lagonegro.

Linea Metaponto-Reggio di C.

Metaponto — S. Basilio Pisticeci — Montalbano Jonico — Tursi — Policoro — Nova Siri Rotondella — Rocca Imperiale — M. Giordano — Roseto C. S. — Amendolara O. — Trebisacce — Torre Cerchiara Villapiana — Sibari — Corigliano C. — Rossano — Mirto Crosia Calopezzati — Campana — Cariati Crucoli — Cirò — Torre — Melissa — Strongoli — Crotene — Iscla Capo Rizzuto — Cutro — S. Leonardo di Cutro — Rocca Bernarda — Botriello — Cropani — Scilla — Simmeri e Crici — Catanzaro Marina — Squillace — Montauro — Soverato — S. Sostene — S. Andrea del J. — Badolato — Santa Caterina Jonica — Guardavalle — Monasterace — Riace Caulonia — Rocella J. — Gioiosa Jonica — Siderno — Locrì — Santo Ilario del J. — Ardore — Bovalino — Bianco-novo — Brancaleone Palizzi — Bova — Condofuri — Melito P. S. — Saline R. — Motta S. Giovanni — Lazzaro Reggio di Calabria Pellarò — Reggio di Calabria S. Gregorio.

Linea Sibari-Cosenza.

Cassano all'Jonio — Spezzano Albanese — Tarsia — S. Marco Roggiano — Mongrassano Cervicati — Torano Iattarico — Acri Bisignano Luzzi — Montalto Rose — Castiglion Cosentino.

Linea Cosenza-Paola.

Rende — S. Fili — **Falconara Albanese** — S. Lucido.

Linea Bologna-Foggia-Brindisi-Gallipoli.

Cattolica S. G. — Mondolfo Marotta — Montemarciano — Vignano — Osimo — Castelfidardo — Loreto — Porto Recanati — Potenza Picena Montelupone — Porto Civitanova — S. Elpidio a

Mare — Porto S. Giorgio — Pedaso — Cupramarittima — Grottamare — San Benedetto del Tronto — Porto d'Ascoli — Tortoreto Nereto C. — Giulianova — Roseto degli Abruzzi — Atri Piceno — Silvi — Montesilvano — Pescara Centrale — Pescara Porta Nuova — Francavilla a Mare — Tolla Canosa Sannita — Ortona — S. Vito Lanciano — Fossacesia — Torino di Sangro — Casalbordino — Lebbia — Vasto — S. Salvo — Montenero Petacciato — Termoli — Campomarino — Chieti Serracapriola — Ripalta — Lesina — Poggio Imperiale — Apricena — Rignano Garganico — Arpi — Incoronata — Ortanova — Sturnara — Cerignola — Candida — Trinitapoli — Margherita di Savoia Ofantino — Margherita di Savoia — Bari S. Spirito Bitonto — Noicattaro — Cisternino — Ostuni — Crovigno — Sernova — S. Vito dei Normanni — Tuturano — San Pietro Vernotico — Squinzano — Trepuzzi — Surbo — S. Cesare — S. Donato — Galugnano — Sternatia — Zollino — Soleto — Galatone — Nardò Centrale — San Nicola Alezio.

Linea S. Benedetto-Ascoli Piceno

Offida Castel di Lama.

Linea Giulianova-Teramo.

Castellalto Canzano.

Linea Pescara C.-Sulmona.

Manoppello — Alanno — San Valentino Caramanico — Torre dei Passeri — Tocco Castiglione — Bussi — Popoli — Pratola Peligna.

Linea Sulmona-Terni.

Raiano — Molina — Beffi — Fontecchio — Fognano Campano — S. Demetrio de' Vestini — Paganica — Sassa Tornimparte — Vigliano d'Abruzzo — Sella di Corno — Rocca di Fondi — Antronocò B. V. — Castel S. Angelo — Cittaducale — Contigliano — Greccio — Piediluco — Marmore.

Linea Zollino-Otranto.

Corigliano d'O. — Bagnolo — Otranto.

Linea Foggia-Potenza.

Ordona — Ascoli Satriano — Candela — S. Agata di Puglia
— Rocchetta S. Antonio — Forenza — Castel Lagopesole — Pietragalla — Avigliano Lucania.

Linea Rocchetta-Spinazzola.

S. Nicola di Melfi — Rapolla Ravello — Venosa Maschito —
Palazzo San Gervasio M. — Spinazzola.

Linea Sulmona-Isernia.

Carpinone — Pettoranello — Sessano Civitanova — Pescolan-
ciano — Chiauci — Carovilli Roccasicura — Vastogirardi — S.
Pietro Avellana — Castel di Sangro — Montenero Valcoeciara —
Alfedena Scontrone — S. Ilari Sangro — Roccaraso — Rivisondoli
Pescocostanzo — Palena — Campo di Giove — Cansano — Petto-
rano sul Gizio.

Linea Isernia-Campobasso.

Guardiaregia — **Campochiaro** — S. Polo Matese — Boiano —
San Massimo — Cantalupo S. — S. Angelo in Grotte.

Linea Spinazzola-Gioia del Colle.

Poggio Orsini G. — Casale d'Altamura — Santeramo.

Linea Foggia-Manfredonia.

S. Giovanni Rotondo — Candelaro.

Linea Bari-Taranto.

Modugno — Bitetto P. C. — Grumo A. — S. Basilio Mottola
— Castellaneta — Palagianello — Palagiano Mottola — Massafra.

Linea Barletta-Spinazzola.

Canne — Minervino — Acquafredda.

Linea Napoli-Benevento-Foggia.

Gricigliano T. — Frasso T. Dugenta — Amorosi — Teleso — Solopaca — San Lorenzo Maggiore — Ponte Casalduni — Vitulano — Paduli sul C. — Apice S. Arcangelo — Raddoppio Corsano — Montecalvo B. — Ariano P. — Pianerottolo d'Ariano — Savignano Greci — Montaguto Panni — Orsara di Puglia — Bovino — Cervaro.

Linea Benevento-Campobasso-Teroli.

Pietralcina — Pescolamazza — Fragneto Monforte — Campolattaro — Pontelandolfo — Morcone — Santa Croce del Sannio — Sepino — San Giuliano del Sannio — Vinchiaturò — Baranello — Ripalimosani — Matrice Montagnano S. G. — Campolieto Monacilioni — Ripabottoni San Elia — Bonefro Santa Croce — Casacalenda G. — Ururi Rotello — San Martino in Pensilis — Guglionesi Portacannone.

Linea Camicatti-Licata.

Delia — Campobello R. — Favarotta — S. Oliva.

Linea Siracusa-Noto-Licata.

Falconara — Butera — Dirillo — Biscari — Donnafugata — Sampieri.

Linea Valsavoia-Caltagirone.

Leone — Fildidonna — Militello — Mineo — Vizzini L.

Linea Termini Imerese-Messina.

Pollina — S. Mauro — Casterverde — Tusa — San Stefano di Camastra — Caronia — S. Fratello Acquedolci — S. Agata di Militello — S. Marco d'Aluzio T. — Zappula — Capo d'Orlando Naso — Brolo Ficarra — Piraino S. A. — Gioiosa M. — S. Giorgio — Olivieri T. — Falcione Castoreale N. F. — Castoreale Bagui.

Linea Palermo-Porto Empedocle.

Sciara A. — Causo — Montemaggiore B. — Roccapalumba
A. — Lercara B. — Castronovo S. — Cammarata — Acquaviva C.
— Sutera — Camoofranco — Comitini — Aragona Caldare.

Linea Roccapalumba-Caltanissetta Xirbi.

Marcatobianco — Valle d'Olmo — Vallelunga — Villalbo —
Marianopoli — Mimiani S. C.

Linea Caltanissetta Xirbi-P. Empedocle.

Castrofilippo — Racalmuto — Grotte — Comitini Z.

Linea Palermo-Marsala-Trapani.

Trappeto — Balestrate Gibellina — S. Ninfa.

Linea Caltanissetta-Xirbi-Catania.

Imera — Villarosa — Leonforte — Assoro — Raddusa A. —
Saraceni — Catenanuova C. — Muglia — Sferro — Gerbini —
Portiere Stelle — Simeto.

Linea Cagliari-Golfo Aranci.

Elmas — Assemini — Decimomanna — Villasor — Serraman-
na M. — Samassi S. — Sanluri Stato — S. Gavino — Pabillonis —
Uras M. — Terralba-Mussolinia — Simaxis — Solarussa — Milis —
Paulilatino — Abbasanta — Borore — Campeda — Bonorva —
Giave — Toralba — Mores — Chilivani — Frigas — Osehiri —
Berchidda — Monti — Enas.

Linea Decimomanna-Iglesias.

Siliqua — Villamassargia D.

Linea Chilivani-Portotorres.

Ardara — Ploaghe — Scala di Giocca — Tissi Usini — Cani-
ga — Sant'Orsola — San Giorgio — San Giovanni.

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 4-V - 1935-XIII

Io sottoscritto (1)
residente a.....
riferendomi alla mia istanza del..... diretta ad ottenere
l'ammissione di mio figlio (2)..... al Collegio di Ve-
roli col beneficio del sussidio d'istruzione, rilascio, a corredo della
istanza stessa ed a termini dell'art. 4 dell'ordine di servizio n. 4.v
1935, la presente dichiarazione colla quale intendo:

1° Di formalmente obbligarmi a provvedere alla sommini-
strazione del corredo prescritto pel giovane nel caso in cui il mede-
simo ottenga l'ammissione: nonchè di provvedere alle successive so-
stituzioni dei capi del corredo stesso che fossero logorate dall'uso;

2° Di formalmente autorizzare l'Amministrazione ferroviaria
da cui dipendo a praticare sulle mie competenze una ritenuta men-
sile di L. 65, pari all'importo della quota parte della retta che deve
stare a mio carico e per l'intero periodo di 12 mesi decorribili dal
1° ottobre;

3° Di formalmente certificare che posseggo completa ed esat-
ta conoscenza delle condizioni tutte risultanti dal succitato ordine
di servizio che disciplinano l'ammissione al beneficio del sussidio
d'istruzione, tanto rispetto ai rapporti e agli impegni, che, otte-
nendolo, verrò a contrarre con l'Amministrazione ferroviaria, quan-
to nei riguardi dei doveri e dei diritti che verrò ad avere verso il
Collegio di Veroli e di obbligarmi a soddisfare alle condizioni stes-
se, senza veruna restrizione.

(DATA E FIRMA)

(1) Qualifica, nome e cognome.

(2) Nome.

ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 4-v - 1935-XIII

Elenco degli effetti di corredo di cui debbono essere provvisti a cura e spesa delle rispettive famiglie i giovani ammittendi al collegio convitto di Veroli col beneficio del sussidio di istruzione.

N. 4 Lenzuola,

- » 2 Sovracoperte bianche.
- » 3 Foderette.
- » 7 Camicie bianche di cui 5 per il giorno e 2 per la notte.
- » 5 Paia di mutande.
- » 2 Camicie di flanella o maglie.
- » 8 Paia di calze.
- » 6 Fazzoletti bianchi.
- » 6 Fazzoletti colorati.
- » 6 Solini.
- » 4 Asciugamani.
- » 2 Asciugamani a spugna.
- » 4 Tovaglioli.
- » 3 Paia di scarpe.
- » 2 Uniformi.
- » 1 Cappotto.
- » 1 Posata di Pakfond.

Coperte secondo stagione.

Pettini e spazzole per esclusivo uso personale.


COMUNICAZIONI:**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Terzo gruppo seconda fase lavori nuova stazione Venezia S. Lucia	L. P.	Ore 15,30 del 29. 7. 1935	2. 751500	Sezione Lavori Venezia
Fornitura 12 carrelli elettrici trattori portanti 15 rimorchi e carrello sollevamento e trasporto accumulatori	A. C.	Ore 12 del 30. 7. 1935	225. 000	Ufficio I.E.S. Firenze
Consolidamento rilevato Km. 264 + 876 linea Bicocca Siracusa fra Agnone e Brucoli	L. P.	Ore 11 del 30. 7. 1935	78. 000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura mano d'opera lavori armamento in sussidio alle squadre cantoniere sulla Roma-Formia fra le stazioni di Roma Termini e Cisterna	L. P.	Ore 17 del 31. 7. 1935	128. 600	Sezione Lavori Roma
Fornitura mc. 10.000 pietrisco massiccata carico su carri ferroviari.	L. P.	Ore 17 del 31. 7. 1935	—	Sezione Lavori Trieste
Fornitura mc. 22.000 pietrisco su carri ferroviari.	L. P.	Ore 17,30 del 31. 7. 1935	—	Sezione Lavori Trieste
Fornitura pietrisco e detriti cava occorrenti per lavori risanamento galleria Martini	L. P.	Ore 15,30 del 1. 8. 1935	—	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione impianto sicurezza stazione Milano S. Cristoforo	L. P.	Ore 15 del 2. 8. 1935	50.000	Ufficio I.E.S. Milano
Risanamento piattaforma stradale in galleria Martini	L. P.	Ore 15,30 del 2. 8. 1935	27.700	Sezione Lavori Firenze
Revisione generale armamento ml. 7000 e risanamento massicciata ml. 1300 binario corsa S. Pietro Carso-Fiume	L. P.	Ore 16,30 del 3. 8. 1935	48.000	Sezione Lavori Trieste
Applicazione manovra elettrica segnali protezione stazione Varzo	L. P.	Ore 15 del 5. 8. 1935	40.000	Ufficio I.E.S. Milano
Sopraelevazione muro d'ala imbocco galleria Toca Cerbaia linea direttissima Firenze-Bologna	L. P.	Ore 16 del 6. 8. 1935	30.000	Sezione Lavori Bologna
Rinnovamento binari e deviatori stazioni Genova Brignole e S. Margherita	L. P.	Ore 11,30 del 7. 8. 1935	16.500	Sezione Lavori Genova
Completamento alcune parti del rustico ed opere di finimento vari nel nuovo edificio Postale e Telegrafico di Viterbo	L. P.	Ore 17 del 7. 8. 1935	436.024	Sezione Lavori Roma
Ripassatura ml. 30.000 binario linea riparto lavori Brescia	L. P.	Ore 11 del 9. 8. 1935	60.000	Sezione Lavori Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	140.000	Piombo in lamiera	L. P.	30.7.1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
N.	400	Saldatoi	T. P.	16.8.1935	Id. Sezione 8ª
N.	600	Trasformatori monofasi	T. P.	7.9.1935	Id. Sezione 7ª
Ml.	6.000	Tela di canapa nera impermeabile	L. P.	10.9.1935	Id. Sezione 5ª-A
N.	25.000	Rotoli di carta per zone tachimetriche	L. P.	10.9.1935	Id. Sezione 5ª
Q.li	770	Carta a strisce per riceventi Wheatstone	L. P.	10.9.1935	Id. Sezione 5ª
Q.li	360	Carta a strisce gommata per app. Hughes e Baudot	L. P.	1.10.1935	Id. Sezione 5ª
Q.li	1120	Carta a strisce per macchine Morse	L. P.	8.10.1935	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI



Ordine di servizio N. 5-^v.

Campagna saccarifera 1935.

§ 1. — SPECIALIZZAZIONE DEI CARRI.

Alle Società esercenti fabbriche di zucchero, indicate nell'Allegato, si concede l'uso di carri F. S. a sponde alte, all'uopo specializzati, per l'effettuazione dei trasporti di cui al seguente paragrafo 3.

§ 2. — MARCATURA E CONSEGNA DEI CARRI.

1. — I gruppi di carri da specializzare vengono indicati dalle Sezioni Movimento a quelle Materiale e Trazione, perchè quest'ultime possano provvedere in tempo utile al riordino ed alla marcatura.

Le scritte di specializzazione da applicare sulle pareti dei carri ed indicate nell'Allegato, devono essere eseguite con caratteri del tipo 9 (disegno n. 313.318), con lettere maiuscole solo per le iniziali.

2. — La consegna dei carri agli zuccherifici, da effettuarsi coll'intervento dell'agente tecnico nelle stazioni e nei giorni con essi convenuti dalle Sezioni Movimento, si fa risultare da verbale mod. M. 181, redatto dalla stazione in quattro esemplari a firma del Capo stazione e del rappresentante lo zuccherificio.

Un esemplare rimane alla stazione ed uno allo zuccherificio ricevente; gli altri due vengono spediti in piego raccomandato, e nella giornata stessa della consegna, alla competente Sezione Movimento, la quale ne invia uno alla Sezione Materiale e Trazione.

Nella 4^a colonna del verbale deve figurare la portata dei carri e per quelli sui quali siano indicati la portata normale ed il limite di carico, che corrisponde alla massima tolleranza ammissibile, vi dovranno figurare entrambe tali indicazioni.

3. — Qualora gli zuccherifici non prendessero in consegna i carri pronti alla data prestabilita, questa deve

egualmente farsi figurare sul verbale, perchè da essa decorre il pagamento della tassa di cui al § 15.

§ 3. — UTILIZZAZIONE DEI CARRI.

1. — Coi carri specializzati possono trasportarsi esclusivamente per percorrenze non superiori a 200 chilometri;

a) barbabietole, dalle stazioni di carico ammesse alle Fabbriche cui i carri sono assegnati in uso promiscuo, oppure alla Fabbrica indicata sulle pareti di ciascun carro;

b) fettucce e calci di defecazione residue dalla lavorazione, dalle Fabbriche alle singole stazioni di carico delle barbabietole.

A questa regola fanno eccezione i trasporti di bietole provenienti da Littoria e diretti alla Fabbrica di Rieti.

Una diversa utilizzazione dei carri dà luogo alla tassazione del relativo percorso a vuoto, nel viaggio di ritorno, in base alla tariffa in vigore per i veicoli viaggianti sulle proprie ruote.

Le stazioni devono impedire le infrazioni a queste norme, riferendone alla propria Sezione Movimento.

2. — I carri che hanno sulle pareti una delle scritte seguenti sono ammessi all'uso promiscuo fra le Fabbriche a fianco di ciascuna indicate nell'Allegato, purchè i trasporti che ne conseguono non oltrepassino la suddetta distanza massima di 200 chilometri;

- « Bietole 1935 Eridania »;
- « Bietole 1935 Lombarda »;
- « Bietole 1935 Veneta »;
- « Bietole 1935 Italiana ».

3. — Previa autorizzazione delle Sezioni Movimento, gli zuccherifici possono inviare i carri anche su linee di altre Ferrovie o Tramvie italiane per prendervi e portarvi carico.

In questi casi le stazioni di transito debbono eseguire la registrazione d'uso, allo scopo di assicurare la riscossione dei noli dovuti dalle Ferrovie medesime e delle altre tasse di passaggio, di manovra, ecc., stabilite per Convenzione con ciascuna Ferrovia o Tramvia.

4. — Le stazioni di partenza debbono curare che sui carri non si formino cumuli eccessivi con pericolo di caduta delle barbabietole e che i carri che hanno trasportato fettucce siano diligentemente ripuliti dai destinatari.

§ 4. — SPEDIZIONE DEI CARRI VUOTI.

1. — La spedizione dei carri vuoti sulle linee F. S., dalla stazione allacciata alla fabbrica ad un'altra di quelle convenute pel carico, è gratuita. Per percorsi a vuoto non compensati da corrispondenti percorsi a carico, è però dovuta alle F. S. la tassa di L. 1,50 per carro-km., in essa compresi gli aumenti in vigore.

2. — Per le spedizioni a vuoto di uno o più carri diretti al medesimo destinatario in una stessa stazione ammessa al carico, le fabbriche raccordate a stazioni F. S. dovranno far uso del mod. Ci-112 *bis* e, quelle allacciate ad altre ferrovie, del corrispondente modulo da queste istituito.

Il modulo Ci-112 *bis* e gli analoghi di altre ferrovie devono essere scritturati, anche se concernenti trasporti in servizio cumulativo, nei registri delle spedizioni e degli arrivi dei trasporti in servizio e relativi riassunti.

3. — I carri giunti vuoti in una stazione ammessa al carico e che per disposizione dello zuccherificio fossero rispediti vuoti a quella mittente o ad altra pure ammessa al carico, debbono essere scortati dalla ordinaria lettera di vettura ed al nuovo trasporto si applica la suddetta tassa di L. 1,50 per carro-km. sulla distanza reale, più una tassa fissa di L. 20 per carro, escluso ogni altro diritto accessorio od aumento percentuale. Qualora però il trasporto a vuoto risultasse coperto da corrispondente percorso a carico, su domanda dello zuccherificio, si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa chilometrica.

4. — Nel caso che, a campagna ultimata, un carro da restituire alle F. S. sia stato rispedito vuoto alla località sede della fabbrica, anzichè a quella stabilita per la riconsegna, su domanda della fabbrica si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa fissa di L. 20.

§ 5. — SPEDIZIONE DEI CARRI CARICHI.

1. — Per i trasporti di barbabietole l'eventuale dichiarazione del peso a partenza non ha efficacia agli effetti della tassazione, ma vale quello riconosciuto in arrivo ed in conseguenza non si applica la sopratassa di cui all'art. 50, paragrafo 1 a) e b) delle Condizioni e Tariffe.

In caso invece di eccedenza di carico, sono dovute le sopratasse di cui al paragrafo 3, parte prima, del citato art. 50, sempre quando non ricorrano le circostanze di cui all'art. 51 delle Condizioni stesse.

2. — La pesatura sarà eseguita di massima sulla bilancia a ponte della fabbrica allacciata, con l'assistenza di un agente ferroviario e con la scorta dei documenti di trasporto, a meno che per condizioni locali o per altre ragioni, come ad esempio la quantità minima degli arrivi, le F. S., ritengano opportuno eseguirla sempre, od in alcuni giorni soltanto, sui propri bilici. Per le suddette operazioni è dovuto alle F. S. il compenso di L. 3 per carro, aumento percentuale compreso, ma non è dovuta la tassa di pesatura prevista dalle Tariffe, neanche quando sia constatata eccedenza di carico.

Per le spedizioni in servizio cumulativo, ammesse per stazioni di altre Ferrovie italiane, valgono pure le norme suddette.

3. — Per le fettucce residue dalla lavorazione delle barbabietole è ammessa la tolleranza del cinque per cento agli effetti dell'applicazione degli articoli 21 e 50, paragrafo 1 a) e b), delle Condizioni e Tariffe, eccezione fatta per i carri sui quali è indicato il limite di carico.

4. — I trasporti coi carri specializzati si eseguono in base alle Condizioni e Tariffe in vigore; le spedizioni di barbabietole debbono però essere, effettuate in porto assegnato in destinazione di uno zuccherificio, fermo restando il diritto speciale di cui all'art. 28 delle Condizioni stesse.

Sulle lettere di vettura deve figurare in carattere ben visibile la dicitura: « *Convenzione speciale — Campagna saccarifera* ».

5. — Per distinguere la provenienza delle barbabietole, la concessionaria può applicare ai carri ad essa assegnati, delle etichette di carta colorata, ma queste non devono coprire alcuna delle altre etichette od indicazioni esistenti sui carri.

§ 6. — SOSTE DEI CARRI VUOTI.

1. — Non sono dovute tasse di sosta per la giacenza di carri vuoti specializzati.

2. — Verificandosi la giacenza di carri per un periodo di 72 ore, la stazione deve segnalarla per telegrafo alla propria Sezione Movimento, che può disporre di restituirli alla circolazione ordinaria, previ accordi con quella Materiale e Trazione per la conseguente smarcatura.

§ 7. — SOSTE DEI CARRI CARICHI.

1. — Non sono dovute tasse di sosta per le giacenze dei carri specializzati carichi negli zuccherifici.

2. — Le stazioni devono invece riscuotere le normali tasse di sosta:

a) per ritardo, imputabile al mittente, nel completare il carico delle barbabietole;

b) per ritardo, imputabile allo zuccherificio destinatario, nel ricevimento dei carri al raccordo, ritardo che decorre dal momento in cui i carri sono pronti per la consegna, purchè siano trascorse quattro ore dall'arrivo, fino al momento del ricevimento. Se il ritardo concerne più spedizioni arrivate contemporaneamente, le tasse dovute sono ridotte del cinquanta per cento;

c) per giacenze, imputabili allo zuccherificio destinatario, di carri tratti in precedenti stazioni, dal momento in cui è sorto l'impedimento all'infrotto, fino a quello della prosecuzione. Per il computo di queste soste la stazione destinataria, sede di zuccherificio, dovrà avere da quelle di giacenza i dati occorrenti. Le stazioni di

giacenza debbono inoltre indicare sul documento di trasporto, per ciascun carro, le date, le ore ed i treni di arrivo e di proseguimento.

3. — La stazione sede di zuccherificio deve registrare i carri di cui ai capoversi *b)* e *c)*, in apposito modulo M-538 da presentarsi, non appena si determina la giacenza, al rappresentante della fabbrica interessata, perchè convalidi la contestazione di tali soste, con la dichiarazione che i carri non possono essere ricevuti.

Se il rappresentante non rilascia tale dichiarazione, il Capo stazione ne prende nota sul modulo stesso, come prova dell'impedimento opposto dalla fabbrica al ricevimento dei carri.

§ 8. — INOLTRO DEI CARRI CARICHI E VUOTI.

1. — Agli effetti del computo del peso dei treni i carri carichi di barbabietole, il cui peso non viene riconosciuto a partenza, si considerano caricati per 9/10 della rispettiva portata.

2. — Le Sezioni Movimento fissano i treni da utilizzarsi in modo che i carri carichi partano possibilmente dalla stazione mittente nella stessa giornata del carico o nella notte successiva.

3. — In quanto lo consente la disponibilità di forza di trazione, per l'inoltro dei carri carichi e vuoti si utilizzano i treni merci ordinari. Dev'essere ricorrendo alla effettuazione di appositi treni merci straordinari, solo quando i treni merci ordinari risultino completi o l'orario di questi ultimi non risponda alle esigenze d'inoltro dei trasporti in parola.

Pei trasporti di fettucce diretti a stazioni di produzione di barbabietole, si debbono utilizzare i treni destinati all'inoltro del materiale vuoto.

L'orario dei treni prescelti deve essere comunicato agli zuccherifici.

§ 9. — DEPOSITO DI BARBABIETOLE NELLE STAZIONI.

Le Sezioni Movimento possono consentire il deposito di barbabietole in attesa del carico nei piazzali delle stazioni, senza pagamento di tasse, ma senza alcuna responsabilità per le F. S.

§ 10. — ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA DEI CANCELLI NEGLI SCALI.

Nelle stazioni di spedizione e di arrivo delle barba-bietole si potrà, a giudizio delle Sezioni Movimento, convenientemente anticipare l'orario di apertura e posticipare quello di chiusura dei cancelli ed attuare il servizio notturno, per facilitare il carico ed il sollecito inoltro dei trasporti.

§ 11. — CARRI INTRODOTTI NEI BINARI DI RACCORDO.

1. — E' inteso che per i carri introdotti negli stabilimenti raccordati si applicano le tasse di esercizio e di tradotta previste dalle singole Convenzioni.

2. — A parziale deroga delle norme di cui all'O. S. n. 63-1922, le stazioni sono autorizzate a sopprimere pei trasporti di cui si tratta, la lettera di avviso mod. M-540 e l'avviso di restituzione M-541. Debbono però istituire un apposito registro mod. M-538 per i soli carri in entrata nel raccordo di ciascuno zuccherificio, completandovi le finche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 e compilare apposito estratto mod. M-539, limitatamente pure alle finche sopradette, da inviarsi giornalmente alla propria Sezione.

3. — Costatandosi l'abusiva utilizzazione o la giacenza dei carri nell'interno dello zuccherificio, oltre il tempo necessario per eseguire lo scarico ed il ricarico, le stazioni ne riferiranno alla Sezione Movimento.

§ 12. — RESPONSABILITÀ.

1. — I trasporti vengono accettati a tutto rischio e pericolo degli speditori. L'Amministrazione ferroviaria non risponde delle avarie alle merci trasportate con carri specializzati, a meno che siano imputabili a colpa del proprio personale; del pari non ha responsabilità alcuna per i cali e per i danni provenienti da trasbordi, qualunque ne sia la causa, nonchè per avarie alla merce causate da ritardata resa, ovvero dal fatto che i trasporti non siano stati riconsegnati in ordine cronologico rispetto al loro arrivo.

2. — Debbono però sempre farsi nei modi prescritti, tanto nelle stazioni, quanto negli Stabilimenti allacciati,

gli accertamenti relativi alle avarie, agli ammanchi e ad altre eventuali irregolarità nei trasporti, avendo speciale cura di far risultare la causa dell'anormalità e che il trasporto è stato effettuato in base a convenzione speciale.

§ 13. — RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEI CARRI.

1. — Le Società concessionarie sono responsabili dei danni causati ai carri. Perciò, all'atto delle consegne e riconsegne dei carri destinati o provenienti dai raccordi, le stazioni debbono procedere in contraddittorio, col rappresentante dello zuccherificio e col concorso del personale di verifica, alla constatazione delle eventuali avarie, da riportarsi sul mod. M-538.

Le Sezioni Materiale e Trazione provvedono con le modalità d'uso all'addebito agli zuccherifici delle spese per le riparazioni dei guasti ad essi imputati.

2. — Dovendosi togliere dalla circolazione per guasti carri carichi o vuoti, i verificatori debbono applicare le etichette prescritte e darne immediato avviso al Capo stazione, a mezzo dell'apposito tagliando annesso alla matrice delle etichette stesse, ritirandone firma di ricevuta.

Se le avarie sono prontamente riparabili coi mezzi disponibili sul posto, vi si deve provvedere senz'altro. Se invece è necessario inviare il carro in Officina o Squadra di Rialzo, il Capo stazione ne dà avviso telegrafico alla propria Sezione Movimento ed alla stazione sede dello zuccherificio. D'intesa fra quest'ultimo e la Sezione stessa, si procederà alla riconsegna ed alla smarcatura del carro avariato, ed alla consegna allo zuccherificio (se da questo richiesta) di altro carro, previa applicazione della scritta di specializzazione.

3. — Tanto per la restituzione alle F. S. del carro guasto, quanto per la eventuale consegna dell'altro allo zuccherificio, le stazioni debbono compilare i verbali mod. M-181 e 181-a, come indicato ai §§ 2 e 14.

§ 14. — RESTITUZIONE E SMARCATURA DEI CARRI.

1. — La restituzione anche parziale dei carri dalle fabbriche di zucchero alle F. S. deve effettuarsi, previa ripulitura, nella stazione dove avvenne la consegna.

Col concorso del personale di verifica, le stazioni debbono redigere il verbale di riconsegna mod. M. 181-*a* in quattro esemplari da usarsi come si disse per quelli di consegna (§ 2), facendovi risultare gli eventuali guasti e mancanze constatati ai carri ed apponendovi, quando del caso, l'annotazione « *Accertata regolare smarcatura* ». La smarcatura può essere fatta anche negli zuccherifici.

Quando, per guasto, un veicolo non potesse inoltrarsi alla stazione di riconsegna, quella di giacenza lo ritira dalla circolazione e provvede alla compilazione del verbale mod. M. 181-*a*, che rimette in giornata, per l'ulteriore corso, alla stazione ove ha sede lo zuccherificio assegnatario del carro.

2. — Per affrettare il ritorno dei carri alla circolazione normale, le Sezioni Movimento e quelle Materiale e Trazione formeranno d'intesa gruppi di stazioni sedi di zuccherificio facenti capo ciascuno ad una Squadra di Rialzo. Durante il periodo delle riconsegne dei carri, in ciascuna di dette Squadre appositi agenti vengono incaricati della smarcatura. Di mano in mano che i carri giungono nelle località fissate, il Capo stazione ne informa la locale Squadra di Rialzo (che vi invia prontamente uno di detti incaricati), oltre che la Sezione Movimento e quella Materiale e Trazione per i loro incumbenti.

3. — Trascorsi 60 giorni dalla consegna dei carri le Sezioni Movimento inviteranno gli zuccherifici a restituire sollecitamente quei carri per i quali non risulti redatto il verbale mod. M. 181-*a*.

§ 15. — TASSA PER L'USO DEI CARRI.

1. — I conti della tassa giornaliera spettante alle F. S. per l'uso dei carri specializzati, concessi alle Società non aderenti al Consorzio Nazionale Produttori Zucchero di Genova, vengono trasmessi dalle Sezioni Movimento ai Capi delle stazioni a contatto con le fabbriche di zucchero, i quali curano la riscossione degli importi e li versano in giornata alla Cassa nei modi prescritti.

2. — Trascorsi dieci giorni dalla presentazione del conto, senza che la fabbrica lo abbia liquidato, il Capo stazione avverte telegraficamente la propria Sezione.

§ 16. — TRASPORTI DI BARBABIETOLE CON CARRI NON SPECIALIZZATI.

1. — A questi trasporti si estendono le disposizioni riguardanti la pesatura (§ 5), in quanto questa sia eseguita nell'interno della fabbrica, e ciò sia fatto risultare da apposita annotazione sulla lettera di vettura.

2. — Nei riguardi della graduatoria di precedenza nella fornitura dei carri, i trasporti medesimi vanno considerati come ascritti al numero 1 dell'art. 138 delle « Norme per l'esegimento dei trasporti delle cose » (edizione 1935).

3. — Per quanto concerne il deposito per richiesta di carri, devono osservarsi le disposizioni di cui, agli articoli 136, 142 e 143 delle suddette « Norme ».

§ 17. — STATISTICA DEI TRASPORTI.

1. — Le stazioni sedi di zuccherifici debbono compilare ogni decade i seguenti prospetti:

Modello 1: per i trasporti di barbabietole in arrivo a ciascuno zuccherificio, tenendo distinti i trasporti dalle singole provenienze, come è indicato dallo stampato. Debbono compilarsi separati moduli per i trasporti eseguiti in « *Carri specializzati* » e per quelli effettuati in « *Carri non specializzati* ».

Modello 2: per i trasporti di fettucce e di calci di defecazione in partenza da ciascuno zuccherificio, tenendo distinti i trasporti per le singole destinazioni. Debbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in « *Carri specializzati* » e per quelli effettuati in « *Carri non specializzati* ».

Nei prospetti modello 1 e 2 debbono comprendersi soltanto i trasporti eseguiti in carri F. S.; però, a fine campagna, la stazione deve indicare, per ciascuno zuccherificio, il quantitativo complessivo dei trasporti effettuati con carri di altre ferrovie.

2. — Alla fine di ogni decade i prospetti modello 1 e 2 debbono essere trasmessi alle Sezioni Movimento che ne riassumeranno i dati nei prospetti modello 3 e 4 da

trasmettersi, a campagna ultimata, al Servizio Movimento, insieme ad una relazione corredata da un riepilogo generale e particolareggiato dei trasporti effettuati. In tale relazione, oltre all'andamento della campagna, dovranno indicarsi, per ciascuno zuccherificio, la quantità dei carri specializzati - divisi per portata - la quantità dei carri non specializzati, oltre che l'importo delle tasse riscosse (§ 15).

3. — La fornitura dei modelli 1, 2, 3, e 4 alle singole Sezioni, viene fatta dal Servizio Movimento.

§ 18. — DISPOSIZIONI GENERALI.

1. — In quanto non è esplicitamente previsto nel presente Ordine di Servizio, valgono le norme e condizioni stabilite per gli altri trasporti.

2. — Si fa viva raccomandazione ai Capi delle stazioni allacciate agli zuccherifici di evitare ritardi nella esecuzione delle manovre per innettervi o prendervi carri carichi e vuoti.

I capi stazione stessi ed i Capi Gestione eseguiranno accertamenti anche nell'interno degli Stabilimenti per rilevarvi la situazione del materiale e sollecitare il carico e lo scarico. Di ogni anormalità informeranno la propria Sezione Movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 11, 15, 30, 32, 36, 37 dei Compartimenti di Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Ancona, ed affissa copia negli Uffici delle stazioni e gestioni merci.

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 5-v-1935-XIII.

Campagna saccarifera 1935 — Specializzazione dei carri per le Fabbriche di Zucchero.

Società esercenti	Sede delle fabbriche di zucchero	Scritte di specializzazione dei carri
« Eridania » Zuccherifici Nazionale - Genova	Cologna Veneta, Mantova, Ostiglia, Ferrara (Eridania), Massalombarda, Mezzano, Pontelagoseuro (Eridania), S. Biagio, Granarolo, Classe, Forlì	« Bietole 1935 Eridania »
Società Saccarifera Lombarda - Milano	Polesella, Molinella	« Bietole 1935 Lombardo »
Società Veneta per l'Industria degli zuccheri - Padova	Este, Pontelongo, Cavarzere	« Bietole 1935 Veneta »
Società Italiana per l'Industria degli zuccheri - Genova	Bologna, Bazzano, Badia, Cesena, Costa, Legnago, Lendinara, Rovigo, Stanghella Granaiolo Rieti	« Bietole 1935 Italiana » « Bietole 1935 Granaioolo » « Bietola 1935 Rieti »
Zuccherificio e Raffineria Bonora - Ferrara	Ferrara (Bonora)	« Bietole 1935 Ferrara Bonora »
Società Distillerie Italiane - Milano	Pontelagoseuro (Distillerie Italiane)	« Bietole 1935 Pontelagoseuro Distillerie »
Società Italo-Belga - Foligno	Foligno	« Bietole 1935 Foligno »
Société Générale de Sucreries - Spinetta Marengo	Spinetta Marengo	« Bietole 1935 Spinetta »

N. B. — Le suddette Società sono tutte aderenti al « Consorzio Nazionale Produttori Zucchero », con sede a Genova.

COMUNICAZIONI:**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di manipolazione combustibili presso i depositi di Taranto e Nasisi.	L. P.	Ore 18 del 19. 8. 1935	171.900 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Bari
Fornitura mobili arredamento Palazzo Postale di Taranto.	L. P.	Ore 16 del 5. 8. 1935	67.000	Sezione Lavori Bari
Opere completamento stazione Siena.	L. P.	Ore 15,30 del 5. 8. 1935	59.300	Sezione Lavori Firenze
Fornitura mobili arredamento Uffici Pastali stazione Taranto.	L. P.	Ore 16 del 6. 8. 1935	19.400	Sezione Lavori Bari
Arredamento sale ristorante terza classe, Ufficio accettazione telegrammi, locale CIT nuovo F. V. stazione Firenze S. M. N.	L. P.	Ore 16 del 6. 8. 1935	45.440	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione orologi esistenti negli impianti compresi sulle linee 2° lotto.	L. P.	Ore 16 del 9. 8. 1935	3.648	Sezione Lavori Bari
Sistemazione carico e scarico materiali magazzino Sez. Lavori Bologna.	L. P.	Ore 15,30 del 9. 8. 1935	90.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori ampliamento e sistemazione stazione di Paola.	L. P.	Ore 10 del 10. 8. 1935	468.200	Sezione Lavori Reggio Calabria
Rinnovamento ml. 3800 binario fra Cassine e Km. 25 linea Alessandria Acqui.	L. P.	Ore 15 del 13. 8. 1935	32.000	Sezione Lavori Torino
Revisione generale armamento ml. 8000 e risanamento massicciata ml. 2600 binario per linea Trieste C.-Postumia Gr.	L. P.	Ore 17 del 13. 8. 1935	50.000	Servizio Lavori Trieste
Revisione generale armamento ml. 33.000 e risanamento massicciata ml. 12.000 binario corsa linea Udine-Tarvisio.	L. P.	Ore 16,30 del 13. 8. 1935	251.000	Sezione Lavori Trieste
Rialzamento ml. 15.200 piano ferro e revisione generale binario corsa treni pari fra Bivio S. Polo e Bivio Galleria.	L. P.	Ore 17,30 del 13. 8. 1935	153.000	Sezione Lavori Trieste
Impianto riscaldamento locali F. V. stazione S. Candido.	A. C.	Ore 16 del 14. 8. 1935	—	Sezione Lavori Bolzano
Sistemazione massicciata fra Km. 114/555 e 117/695 linea Milano-Venezia.	L. P.	Ore 11 del 21. 8. 1935	167.000	Servizio Lavori Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1.000.000	Barre triple di ghisa per gruelle delle locomotive.	L. P.	6 8. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 ^a .
—	—	Chiavi tipo F. S. per fermascambi e serrature.	L. P.	6 8. 1935	Id. Sezione 6 ^a
N.	39	Batterie di accumulatori per carrelli trattori.	A. C.	9. 8. 1935	Id. Sezione 8 ^a A
—	—	Cassette, bocchette, forcelle e coltelli per trasformatori servizi ausiliari locom. elettriche.	L. P.	20. 8. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	630	Staffe per molle a balestra.	L. P.	20. 8. 1935	Id. Sezione 7 ^a
Kg.	900.000	Clorato di sodio greggio e Kg. 600.000 miscela di clorato di sodio-cloruro di calcio.	L. P.	20. 8. 1935	Id. Sezione 5 ^a A
N.	2.500	Cacciachiodi e cacciapilli.	T. P.	20. 8. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Calendari per l'anno 1936.	T. P.	26 8. 1935	Id. Sezione 5 ^a
Q.li	600	Carbone dolce.	T. P.	27. 8. 1935	Id. Sezione 4 ^a
N.	4.500	Chiavi doppie per dadi sistema UNI.	T. P.	28. 8. 1935	Id. Sezione 8 ^a

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Arredamento artistico locali F. V. nuova stazione Siena.	A. C.	Ore 15,30 del 13. 8. 1935	—	Sezione Lavori Firenze
Costruzione galleria artificiale Km. 178 + 748 e 178 + 868 linea Cagliari-Terranova.	L. P.	Ore 17 del 14. 8. 1935	453.800	Sezione Lavori Cagliari
Fornitura in opera serramenti in legno e struttura mista nuovo Palazzo Poste Vicenza	L. P.	Ore 16 del 16. 8. 1935	50.000	Sezione Lavori Venezia
Fornitura e posa in opera due gruppi convertitori motore dinamo potenza Kw. 25 ciascuno.	A. C.	Ore 10 de 16 8. 1935	26.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Fornitura pietrisco mc. 17.000 per massicciata linea Udine-Tarvisio.	L. P.	Ore 16.30 del 19. 8. 1935	—	Sezione Lavori Trieste
Rialzamento piano ferro per Km. 20 doppio binario fra Castelmaggiore e Poggio Renatico linea Bologna-Padova.	L. P.	Ore 15.30 del 20. 8. 1935	320.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Arredamento ferroviario ed allacciamento provvisorio calata Ovest e calata fondo Darsena Bacino Mussolini.	L. P.	Ore 11,30 del 21. 8. 1935	100.000	Sezione Lavori Genova
Fornitura cancelli e serramentata in ferro per F. V. e F. A. nuova stazione Viareggio.	L. P.	Ore 15,30 del 16. 8. 1935	145.000	Sezione Lavori Firenze
Esecuzione unico'lo esplorazione frana Guvano.	L. P.	Ore 11,30 del 23. 8. 1935	75.000	Sezione Lavori Genova
Lavori ampliamento Villa San Giovanni Cannitello.	L. P.	Ore 10 del 22. 8. 1935	150.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	3.000	Tubi prismatici di contatto	T. P.	13.8.1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 ^a
Kg.	9.000	Bullette sellerine	T. P.	26.8.1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Cavo telegrafico	L. P.	27.8.1935	Id. Sezione 8 ^a A
N.	5.000	Scaricatori con elettrodi nel vuoto	L. P.	27.8.1935	Id. Sezione 8 ^a -A
N.	100.000	Grosse di viti mordenti	L. P.	3.9.1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	30	Autocarrelli tipo F. S. Ballilla	L. P.	3.9.1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Nastro di amianto e cotone tessuto	L. P.	10.9.1935	Id. Sezione 8 ^a -A

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 6°.

Campagna vendemmiale 1935.

1. *Validità.* — Durante il periodo dal 1° settembre al 30 novembre, nel quale si presentano più intensi i trasporti di prodotti vendemmiali, debbono applicarsi le disposizioni del presente Ordine di servizio.

2. *Accettazione dei recipienti vuoti - Indirizzi - Marche.* — I recipienti destinati al trasporto delle uve, del vino e del mosto dovranno essere in buona condizione e muniti di marche, costituite di almeno due lettere e di un numero progressivo, ed indirizzi.

Le marche ed i numeri dovranno essere riportati con tutta precisione sui documenti di trasporto, sui quali dovrà essere altresì specificata la vera qualità dei recipienti, cioè se botti, barili, tinozzi, tini, bigonce, ceste, cestoni, casse, ecc., esclusa quindi ogni indicazione generica.

I recipienti vuoti saranno accettati soltanto in porto affrancato.

3. *Condizionatura delle botti e dei barili contenenti mosto, vino od uva pigiata.* — Le botti, i barili e gli altri recipienti contenenti mosto, vino od uva pigiata con mosto non dovranno essere scoperchiati.

Le botti ed i barili con mosto od uva pigiata non dovranno essere interamente riempiti e completamente tappati, ma muniti di un cannello sporgente ovvero di altri apparecchi atti a dare sfogo ai gas derivanti dalla fermentazione. Tale modo di condizionatura dovrà essere fatto risultare dal mittente nello apposito spazio della lettera di vettura, come è indicato al punto seguente.

4. *Responsabilità - Dichiarazione di garanzia.* — Ai sensi dell'art. 53 delle Condizioni e Tariffe, non potranno essere attribuiti a colpa dell'Amministrazione i danni che possano derivare alla merce in dipendenza delle condizioni in cui la medesima si trova all'atto della spedizione o del modo coi quale è stata caricata; epperò nei casi di condizioni anormali della merce o del carico, le sta-

zioni dovranno esigere dallo speditore il rilascio delle prescritte dichiarazioni di garanzia, così formulate:

« *Il sottoscritto dichiara di aver consegnata la spedizione nelle seguenti condizioni: « Fusti non completamente tappati » ovvero « Fusti caricati anormalmente » ovvero « Fusti non completamente tappati e caricati anormalmente » ovvero « Merce bagnata di acqua piovana o in condizioni di troppa maturanza o di appassimento » ovvero in quelle altre condizioni anormali che risultassero all'atto della spedizione.*

5. *Domande e forniture dei carri.* — Le domande di carri dovranno essere limitate al quantitativo occorrente per il carico di un giorno; nè dovranno accettarsi, per uno stesso giorno, richieste dagli speditori per una quantità di carri superiore alla potenzialità dei binari di carico.

Non si dovrà esigere il deposito anticipato (caparra) per la richiesta dei carri, ma resterà fermo il diritto dell'Amministrazione di esigerne il pagamento, quando gli speditori non osservino le disposizioni vigenti circa la regolare e tempestiva utilizzazione dei carri di cui la circolare gialla N. 5 - 1931.

I trasporti inerenti alla vendemmia saranno da considerarsi nell'ordine di precedenza per la fornitura dei carri, di cui all'art. 138 delle « Norme riguardanti l'esecuzione dei trasporti delle cose » (edizione 1935).

Il mosto con uva o l'uva pigiata con mosto, in botti, tini, bigonce o navasse, vanno caricati in carri scoperti con copertone.

Per i trasporti di mosti comuni in carri chiusi vedasi il punto II della circolare gialla N. 16 - 1930.

6. *Uso dei carri-serbatoio privati - Tasse di sosta.* Per l'uso dei carri-serbatoio privati, italiani ed esteri, le stazioni si atterranno alle disposizioni del Regolamento per i carri privati (edizione 1923), del capo XVII dell'Istruzione allegata all'Ordine di Servizio n. 242 - 1934 ed alle prescrizioni di cui ai punti 330 e 428, contenuti rispettivamente nei N. 12 e 15/1930 della « Rivista delle Comunicazioni Ferroviarie », nonchè a quelle di cui al punto II della Circolare camoscio n. 4 - 1928.

Esse cureranno inoltre, per le spedizioni di mosto intero con feccia, di uve pigiate e di mosto sfecciato, che

il riempimento dei serbatoi sia limitato in modo da lasciare uno spazio libero rispettivamente del 10, del 12 e del 5% della loro capacità.

Qualora il carico iniziato non venga ultimato entro il termine stabilito, oppure quando, ultimato il carico, i serbatoi sostino per motivi attribuibili alle Ditte spediatrici, saranno dovuti i diritti di sosta stabiliti dalle vigenti Condizioni e Tariffe.

Se l'operazione di carico non viene iniziata entro il termine prescritto, la stazione toglierà il veicolo dal binario di carico, a meno che lo speditore chieda che il serbatoio sia lasciato a sua disposizione sul detto binario ed al soddisfacimento della richiesta non ostino difficoltà di servizio; ma in tal caso, per tutto il periodo dalla scadenza del termine concesso per il carico fino all'ultimazione del medesimo, saranno dovuti i diritti di sosta a termini di tariffa.

Qualora, dopo essere stato tolto dal binario di carico, un serbatoio venga, a richiesta dello speditore, posto nuovamente sul detto binario, lo speditore avrà diritto ad un nuovo termine di carico e, per la nuova manovra, dovrà pagare una tassa fissa di lire tre.

Per le giacenze dei serbatoi carichi nelle stazioni destinatarie, si applicheranno le tasse di sosta, a norma di tariffa.

7. *Cartellini, etichette, listini e documenti di scorta dei carri.* — I trasporti a carro di uva o di mosto ed i serbatoi carichi devono essere contrassegnati con etichette o cartellini nei modi prescritti dal relativo « Elenco », edizione 1933, per le merci deperibili o deperibilissime.

Ai carri di mosto ed ai serbatoi carichi dovrà inoltre essere applicata, su ogni lato, l'etichetta mod. M-249 recante la dicitura: « vietate manovre a spinta ».

Sul margine superiore destro dei documenti di trasporto o di scorta si dovranno applicare i listini mod. M-272c.

Le stazioni, che si trovassero ad avere eccedente un carro, dovranno inoltrarlo a destinazione scortato da richiesta in servizio mod. CI-126, in base alle indicazioni risultanti dalle etichette o dai cartellini applicati al carro medesimo, avvertendone telegraficamente la stazione mittente perchè questa possa provvedere all'immediato invio

di un duplicato dei documenti di trasporto direttamente a quella destinataria.

Il foglio itinerario M-167 dovrà essere emesso soltanto a scorta dei carri di uva da tavola, mentre per gli altri carri carichi di prodotti vendemmiali deve emettersi il foglio di scorta mod. M-145.

8. *Inoltro dei copertoni privati.* — In analogia a quanto è detto al punto 296, pag. 445, del « Bollettino Commerciale » n. 9-1931, si rammenta che le stazioni hanno facoltà di accettare a bagaglio spedizioni di copertoni privati, che venissero eseguite da qualsiasi Ditta.

Tutto sullo scontrino quanto sul foglio di via e relativa matrice, le stazioni dovranno sempre praticare l'indicazione che trattasi di « copertone privato » ed assicurarsi che su ciascun collo, oltre la stazione destinataria, siano chiaramente indicati il nome, cognome ed indirizzo del destinatario.

9. *Assicurazione dei fusti.* — Per assicurare i fusti contenenti mosto, vino, uva fresca o pigiata con mosto, spediti in piccole partite, le stazioni dovranno impiegare i comuni cunei di legno.

L'assicurazione dei fusti spediti a carro viene fatta a cura degli speditori.

10. *Esportazione uva dai Comuni fillosserati.* — Rammentasi che le uve da vendemmia non sono comprese nei divieti di esportazione dai territori fillosserati o sospetti di infezione fillosserica e possono liberamente esportarsi da detti territori, purchè prive di tralci, di foglie e monde di terra.

11. *Trasporti di uva fresca in porto assegnato.* — Con le cautele di cui al punto 615 del « Bollettino commerciale » N. 16-1933, potranno essere accettate in porto assegnato le spedizioni di uva fresca a G. V. ed a P. V., tanto in servizio interno e cumulativo italiano quanto in servizio internazionale.

12. *Trasporti di uve in ceste e casse a carro.* — Per facilitare i trasporti dell'uva in ceste e casse ricolme e coperte con tela o con fronde, si concede che i mittenti, valendosi di cavalletti di legno od altri attrezzi, dispongano le ceste e le casse a più piani nei carri.

Il mittente dovrà rilasciare dichiarazione di garanzia così concepita: « *Il sottoscritto dichiara di aver consegnato la spedizione nelle seguenti condizioni:*

« *Ceste o casse caricate in modo anormale* ».

La tassa sarà computata sul peso complessivo dell'uva e degli attrezzi, in base alle tariffe ordinarie od eccezionali vigenti per l'uva fresca.

Sui documenti di trasporto si dovranno sempre riportare in modo chiaro e preciso la qualità e quantità degli attrezzi di carico di cui sopra, nonchè dei copertoni, delle tele e tende e degli altri oggetti di proprietà dei mittenti, destinati a coprire e ad assicurare il carico.

I destinatari, all'arrivo dell'uva, dovranno ritirare gli attrezzi e potranno effettuare le spedizioni di ritorno gratuitamente, a sensi ed alle condizioni dell'art. 36 delle Tariffe.

13. *Manovre.* — Richiamasi l'attenzione delle stazioni sulla necessità che le manovre, e specialmente quelle a gravità, se ammesse, siano eseguite con ogni cautela, allo scopo di evitare avarie di fusti e dispersioni di merce. Ricordasi inoltre il divieto assoluto di effettuare manovre a spinta quando trattasi di carri contenenti fusti pieni.

14. *Trasporti di vinaccia.* — Le disposizioni contenute nel presente Ordine di servizio si applicano anche alle spedizioni di vinaccia (ammasso di vinaccioli, grappi e bucce dell'uva spremuta), agli effetti dell'ordine di precedenza nella fornitura dei carri e dell'inoltro dei trasporti, nonchè per l'invio, come bagaglio, dei copertoni di proprietà privata, che gli interessati intendessero eventualmente spedire ai luoghi di carico della vinaccia.

15. *Anormalità nei trasporti.* — Qualora in arrivo sorgano contestazioni per avaria dipendente da ritardo o da altra causa, le stazioni destinatarie dovranno computare i termini di resa, tenendo conto degli aumenti in vigore, per accertare se sussista effettivamente il ritardo; quindi, siavi o no ritardo, dovranno sempre compilare il verbale di accertamento con l'intervento di periti abili dai quali, in seguito ad apposita interpellanza, si dovrà

fare stabilire, ove non esista sulla lettera di vettura dichiarazione di garanzia, se l'uva presenti *segni di malattia (peronospora), di troppa maturanza, di bagnamento precedente al carico o di appassimento per essere stata vendemmiata troppo tempo prima della spedizione*. Il perito od i periti saranno anche chiamati a stabilire la data in cui l'avaria ebbe inizio e la susseguente sua progressività, la influenza che le circostanze e cause suaccennate possono avere avuto sull'avaria e se il ritardo, dato che sussista, senza il concorso di quelle cause, avrebbe da solo potuto determinare l'avaria constatata e, in un caso o nell'altro, in quale misura.

Qualora a destinazione si constatino avarie alle uve, spandimento di liquido per spostamento del carico (siano casse, ceste o fusti), si dovrà far dichiarare dai periti se lo spostamento avvenne per insufficienza dei mezzi adoperati per assicurare il carico, per il modo irregolare con cui fu eseguito il carico stesso, per il naturale scuotimento del carro, per le pendenze della linea, per le inevitabili scosse ed urti cui vanno soggetti i carri nelle molteplici manovre; fatti tutti inevitabili e inerenti al modo di trasporto e dei quali la Ferrovia non può nè deve rispondere.

Soltanto degli urti straordinari e colposi può essere chiamata a rispondere la Ferrovia. Quindi, qualora dalle parti si vogliano attribuire le avarie ad urti, si dovrà fare specificare o constatare dal perito se esistono dati speciali di fatto e tali da dimostrare che gli urti stessi o le scosse escano da quelli ordinari e inevitabili.

16. *Trasporti per l'Estero*. — Le stazioni dovranno curare l'assoluta nettezza, sia esterna che interna, non solo di tutti i carri da adibirsi al carico di uva, mosto e vino diretti all'Estero, ma anche dei recipienti contenenti la merce e specialmente dei fusti, in modo che nessuna particella di foglie, di terra e di altre sostanze imbrattanti rimanga aderente ai recipienti e alle pareti dei carri, perchè, in caso diverso, le Dogane di confine potrebbero respingere i trasporti, giusta le disposizioni relative ai provvedimenti contro la fillossera (D. L. 23 agosto 1917, n. 1474).

17. *Spedizioni per e dagli scali di Milano P. Romana e Milano Farini*. — Le stazioni di Milano P. Romana e

Milano Farini, per i trasporti di uva fresca, uva pigiata; vino e mosto durante la campagna vendemmiale, sono ammesse a ricevere ed eseguire anche i trasporti a G.V.O. a carro e in collettame.

18 *Servizio a G. V. a Genova P. Brignole.* — Il servizio a G. V. a carro completo per le uve, vini e mosti (escluse le uve da tavola) in arrivo a Genova Piazza Brignole dovrà essere disimpegnato allo scalo P. V. di Terralba, anzichè allo scalo Grande Velocità.

19. *Servizio cumulativo con la Nord-Milano - Esclusione di Milano transito. La Libreria dei trasporti a G.V.* — Si richiama l'attenzione delle stazioni su quanto risulta a pag. 88 (Istradamento trasporti) del Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per trasporti delle cose (ediz. 1° dicembre 1933) circa la esclusione di *Milano transito La Libreria dai trasporti a G.V.* e si fa perciò loro assoluto divieto di accettare per questi trasporti domanda d'istradamento pel transito predetto.

Sui documenti di trasporto le stazioni dovranno esporre sempre, ed in caratteri ben chiari, il transito che le spedizioni devono seguire per passare sulle linee della Nord-Milano.

20. *Classificazione dei trasporti.* — I trasporti di uva, vino e mosto in partenza dalle stazioni dei Compartimenti di Bari, Ancona e Bologna vengono classificati, in relazione alla loro destinazione, nei seguenti gruppi:

- 1° gruppo — a) carri per oltre Foggia fino Rimini;
— b) carri per oltre Rimini fino Bologna;
— c) carri per oltre Bologna verso Porretta e per oltre Bologna verso Prato (Direttissima);
— d) carri per oltre Bologna fino Ferrara (e);
— e) carri per oltre Bologna fino Verona (esclusa);
— f) carri per Verona ed oltre verso Brennero;

- 2° gruppo — carri per oltre Rimini verso Ferrara;
- 3° gruppo — a) carri per oltre Bologna fino Piacenza (e) ed esclusi i carri di cui ai punti sub *b*), *c*), *d*), *e*);
 — *b*) carri per Modena ed oltre verso Mantova;
 — *c*) carri per Parma ed oltre verso La Spezia;
 — *d*) carri per oltre Parma verso Brescia ed oltre fino Bergamo (e);
 — *e*) carri per Piacenza ed oltre verso Voghera;
- 4° gruppo — a) carri per oltre Piacenza fino Milano Rogorodo;
 — *b*) carri per Milano P. R., Milano P. G. Milano S. C. ed oltre verso Mortara;
 — *c*) carri per Milano P. V., Milano Lambrate, Milano Centrale (Magazzini Raccordati), Milano Farini (compresi i carri per la Nord-Milano transito La Libreria);
 — *d*) carri per Milano Sm. ed oltre verso Chiasso (escluse le diramazioni di Monza, Seregno e Albate C.);
 — *e*) carri per oltre Milano Sm. verso Gallarate e verso Novara;
- 5° gruppo — carri per oltre Fidenza fino Treviglio ed oltre,
 verso Milano fino Pioitello L.,
 verso Brescia fino Rovato (e),
 e carri diretti a stazioni delle linee
 Treviglio (e)-Bergamo-Lecco-Colico-
 Sondrio-Chiavenna;
 Monza (e)-Lecco;
 Seregno (e)-Bergamo;
 Albate C. (e)-Lecco.

(Salvo esplicita esclusione, le diramazioni intermedie di ciascuna linea s'intendono comprese nelle singole linee).

Le stazioni mittenti dei trasporti dei tre Compartimenti anzidetti e quelle di transito con le Ferrovie secondarie dovranno applicare a ciascun lato del carro e sulle apposite tabelle una etichetta col numero in cifre arabe del gruppo assegnato al carro in relazione alla sua destinazione, valendosi dell'apposito libretto «Elenco delle stazioni alle quali possono esser diretti i carri vendemmiali », edizione 1934.

Queste etichette dovranno essere incollate solidamente, essendo della massima importanza che esse non abbiano a distaccarsi, ad evitare che, per effetto della loro mancanza, i carri debbano essere scartati ai transiti.

Le stazioni di Foggia e Rimini dovranno applicare le etichette eventualmente mancanti e farne rapporto alla propria Sezione Movimento.

21. *Trasporti da e per le stazioni al Sud di Foggia.* — Per il concentramento a Foggia dei carri in provenienza dal Sud, la Sezione di Bari predisporrà apposito programma, stabilendo i treni d'inoltro.

22. *Condotte.* — Per le linee sulle quali si addensano in maggiore quantità i trasporti vendemmiali, vengono previste speciali condotte i cui itinerari risultano dall'allegato A al presente Ordine di servizio.

Sino a quando l'entità dei trasporti vendemmiali per le diverse direzioni sarà tale da poter essere smaltita con treni ordinari, le Sezioni Movimento regoleranno l'inoltro dei trasporti stessi secondo i criteri di composizione per la formazione delle condotte scegliendo i treni ordinari, compresi i rapidi, che, per la loro specializzazione, meglio si prestano allo scopo.

Nel periodo della campagna vendemmiale le stazioni potranno utilizzare i treni delle condotte per l'inoltro di altri trasporti, avvisando le stazioni capitrone e le rispettive Sezioni Movimento.

23. *Condotte ascendenti da Foggia.* — In partenza da Foggia vengono previste le condotte seguenti:

Condotte n. 60, 62, 64, 66 per Rimini.

Queste condotte dovranno essere composte senza tener conto dei raggruppamenti previsti al punto 20.

I carri di prodotti vendemmiali destinati a stazioni dello stradale fino Rimini dovranno però essere ubicati ai treni seguendo l'ordine geografico delle stazioni.

Quelli in arrivo a Pescara Centrale dalle stazioni al Nord di Foggia e dalla linea di Sulmona dovranno da Pescara Centrale essere inoltrati con i treni merci ordinari ed anche con le condotte stabilite utilizzando le disponibilità di prestazione.

Comunque tutti i carri di prodotti vendemmiali inoltrati con treni merci ordinari o straordinari, dovranno assolutamente giungere a Rimini in un solo gruppo in testa al treno.

24. *Condotte ascendenti da Rimini.* — Per i carri di trasporti vendemmiali in partenza ed in transito, vengono previste in partenza da Rimini le seguenti condotte, composte in modo che i carri si trovino raggruppati regolarmente nei gruppi e sottogruppi indicati al punto 20.

Il riordino dei carri per ordine geografico di stazioni sarà fatto dalle stazioni di diramazione dove la condotta lascia i singoli sottogruppi.

Il raggruppamento per ordine geografico dei carri del gruppo 5° sarà fatto da Fidenza per i carri destinati fino Bergamo (e) e da Bergamo per quelli diretti oltre quest'ultima località.

Condotte n. 68, 70, 72 per Milano Smistamento (carri del gruppo 4°, distinti nei cinque sottogruppi).

I carri destinati a Milano P. Romana, Milano P. Genova, Milano S. Cristoforo ed oltre verso Mortara, costituenti il sottogruppo b) del 4° gruppo, potranno essere trattenuti a Milano Rogoredo ed inoltrati a Milano P. Romana con le tradotte coincidenti qualora ciò riesca utile agli effetti della resa dei trasporti;

Condotta n. 74 per Bergamo, via Fidenza-Cremona-Treviglio (carri del gruppo 5°);

Condotta n. 76 per Piacenza (carri del gruppo 3°, distinti nei cinque sottogruppi).

Difettando il materiale per la formazione delle singole condotte, queste potranno anche essere abbinate, effettuando da Rimini opportuni treni straordinari, sempre però rispettando i raggruppamenti stabiliti ed avvisando i transiti interessati.

25. *Trasporti in partenza da stazioni intermedie di maggior carico, che si trovano sul percorso delle condotte vendemmiali.* — Questi carri devono inoltrarsi o con i treni ordinari più adatti o con le condotte di passaggio utilizzando la prestazione disponibile ed ubicando i carri nei rispettivi gruppi o sottogruppi.

26. *Materiale vuoto.* — Per l'invio verso le zone vinicole dei carri e serbatoi vuoti, nonché del materiale carico di recipienti vuoti destinati a prender carico di uve e mosto si potranno effettuare le speciali condotte già previste per il carico delle derrate.

27. *Trasporti vendemmiali dal Piemonte.* — Per regolare l'andamento dei trasporti vendemmiali sulle linee Alessandria-Bra, Asti-Casale, Novi-Tortona-Castel S. Giovanni, le Sezioni Movimento interessate, previ accordi fra loro e con le Sezioni Materiale e Trazione, dirameranno alle dipendenti stazioni le necessarie istruzioni di dettaglio.

I trasporti provenienti dalle stazioni di Calamandrana, Canelli, S. Stefano Belbo, Costigliole d'Asti, Castagnole Lanze, Neive e diretti a Torino ed oltre seguiranno la via di Bra, anziché quella di Asti.

Quelli provenienti da Asti loco e transito e diretti a Cavallermaggiore ed oltre verso Cuneo seguiranno la via di Trofareilo-Carmagnola, anziché quella di Castagnole-Bra.

Quelli provenienti da stazioni del tronco Strevi-Cantalupo e diretti alle stazioni della linea Novi-Sampierdarena ed oltre dovranno seguire la via di Alessandria.

Quelli provenienti da Casteggio e da S. Giuletta e diretti a Pavia ed oltre dovranno seguire la via di Voghera, anzichè quella di Broni-Bressana Bottarone.

28. *Trasporti vendemmiali per Udine ed oltre.* — La Sezione Movimento di Bologna provvederà perchè i carri di trasporto vendemmiali in transito da Rimini, Lavezzola e Ferrara per Udine ed oltre vengano opportunamente raggruppati a Ferrara ed inoltrati con unico treno.

29. *Tenuta in evidenza del movimento dei trasporti vendemmiali.* — Per tutto il periodo della vendemmia, le stazioni dovranno tenere costantemente in evidenza l'esatto movimento dei carri di uva e mosto e di recipienti vuoti, in partenza, in arrivo ed in transito, ed accertarsi, in fine di ogni giornata, che nessun trasporto vi si trovi in ritardo.

Qualora qualche carro risultasse in ritardo, le stazioni dovranno aver cura di inoltrarlo coi treni merci più rapidi e, occorrendo, anche coi treni viaggiatori, utilizzando la prestazione disponibile.

30. *Statistica dei trasporti vendemmiali.* — Per poter seguire l'andamento dei trasporti vendemmiali, le stazioni dovranno compilare la *statistica giornaliera dei carri caricati* e ne comunicheranno i dati alle Sezioni utilizzando il quadro « informazioni varie », inscritto a tergo del mod. M-141. In tal quadro dovranno giornalmente indicarsi i seguenti dati:

Carri caricati di uva (compresa l'uva da tavola) mosto, vino, vinacce ed uva pigiata: carri serbatoio n.
Coperti n.; Scoperti n.; Totale n.;

Carri caricati di recipienti vuoti: Coperti n.
Scoperti n.; Totale n.

Nei giorni in cui non saranno effettuati trasporti sarà praticata l'annotazione: « *Statistica trasporti vendemmiali negativa* ».

I Circoli riassumeranno tali dati, inviando apposito prospetto alle rispettive Sezioni e le Sezioni riporteranno

i dati stessi su riepilogo riassuntivo, da spedirsi giornalmente al Servizio Movimento.

I carri ricevuti da altre Ferrovie o consegnati ad altre Ferrovie dovranno essere compresi nella statistica delle stazioni FF. SS. a contatto, le quali li considereranno come carico o scarico locale. I carri in transito sulle linee FF. SS. non dovranno esser compresi nella statistica.

La statistica dovrà essere compilata per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre da tutte le stazioni dei Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

A campagna ultimata, le Sezioni Movimento invieranno al proprio Servizio una relazione particolareggiata sullo svolgimento dei trasporti vendemmiali, con una statistica complessiva sulle stesse basi delle segnalazioni ricevute dalle stazioni come sopra si è detto.

31. *Deviazioni dei trasporti nei casi di interruzione di linee.* — Per regolare l'inoltro dei trasporti vendemmiali in caso di interruzione di linee, si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

CASO 1°. — *Interruzione al Sud di Foggia.* — La Sezione Movimento di Bari, a seconda del punto in cui si determinerà l'interruzione, provvederà a riportare i trasporti a Foggia seguendo gli istradamenti di: Taranto-Bari ovvero Taranto-Gioia del Colle-Spinazzola-Barletta, ovvero Taranto-Gioia del Colle-Spinazzola-Rocchetta-Foggia ovvero Taranto-Metaponto-Potenza-Rocchetta-Foggia.

La Sezione di Bari, ove lo ritenga opportuno e possibile, potrà però istradare sulla Potenza-Salerno-Napoli-Formia sino a tre treni composti di carri appartenenti ai gruppi 4 e 5.

Detti carri verranno inoltrati su Pisa P. N., in analogia a quanto previsto al caso 2°.

CASO 2° — *Interruzione tra Foggia e Falconara Marittima.* — Dalla Sezione di Bari i carri di trasporti vendemmiali verranno istradati su Roma per la via di

Foggia-Benevento-Caserta, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo 1° sub. a), che dovranno essere inoltrati per la via più breve rimasta libera.

Da Roma i carri del gruppo 1° sub b), c), d), e), f) e quelli del gruppo 3° verranno istradati per la via di Firenze-Bologna, mentre quelli del gruppo 2° per la via di Orte-Terni-Falconara M.-Rimini.

Quelli dei gruppi 4° e 5° verranno istradati da Roma su Pisa P. N. che provvederà al successivo inoltro verso il Nord con i treni merci specializzati a lungo percorso o con straordinari appositi.

CASO 3° — Interruzione tra Falconara M. e Rimini.

— I carri di prodotti vendemmiali seguiranno gl'istradamenti previsti al caso 2°, eccettuati quelli appartenenti al 2° gruppo, i quali, anzichè per la via di Roma-Terni-Falconara M., dovranno essere pure istradati per la via di Orte-Chiusi-Firenze.

CASO 4° — Interruzione contemporanea fra Brindisi e Foggia e tra Foggia e Rimini. — La Sezione di Bari devierà i trasporti vendemmiali da Roma per la via di Brindisi-Metaponto-Potenza-Salerno-Napoli-Formia fino ad un massimo di 1.350 tonnellate.

I rimanenti trasporti dovranno essere riportati alla stazione di Foggia per le vie rimaste disponibili, come previsto nel caso 1°.

Resta inteso che nei casi 2° e 3° il raggruppamento previsto nel punto 20 dovrà essere eseguito a cura della stazione di Foggia.

Nei casi in cui le condotte pervengano a Bologna Smistamento anzichè a Rimini, per effetto di queste deviazioni, sarà cura della Sezione di Bologna di provvedere che la ricomposizione di queste condotte venga eseguita a Bologna Smistamento con le stesse norme di cui al punto 24 del presente Ordine di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 e 15.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 6-v - 1935

Itinerario normale delle condotte

Condotte ascendenti da Foggia

STAZIONI	Numero delle condotte			
	60	62	64	66
Foggia.	7502	7526	7540	7544
	0.12	12.43	19.40	21.40
Termoli	3.58	16.16	22.44	0.43
	7504	—	—	7546
	5.35	16.33	23.35	2.35
Pescara Centrale.	9.15	20.15	2.46	6 —
	—	7528	—	—
	9.59	21.32	4 —	7.08
Acona	16.11	4.56	10.42	14.21
	9776	9738	9758	9772
	<u>9778</u>		<u>9760</u>	
	17.15	5.51	11.51	16.03
Rimini.	20.52	8.52	15.28	19.04

Condotte ascendenti da Rimini.

STAZIONI	Numero delle condotte				
	68	70	74	72	76
Rimini	9748 12. 20	6074 22. 20	9790 0. 56	9792 1. 32	9798 3. 20
Faenza	14. 16 — 14. 26	0. 03 — 0. 08	2. 52 9792 3. 38	3. 28 9796 4. 50	5. 16 — 5. 26
Bologna Sm.to . .	16. 05 9044 16. 35	1. 30 Bologna C. 1. 45	5. 17 9016 8. 11	6. 29 9022 9. 59	7. 05 9026 11. 11
Modena	17. 24 9046 18. 10	— — 2. 37	9. — — 9. 10	10. 48 — 10. 58	12. — 9030 13. 22
Reggio d'Emilia .	18. 42 9048 19. 26	— — 3. 12	9. 42 9018 10. 26	11. 30 9026 12. 50	13. 54 9032 14. 38
Parma	20. 03 — 20. 18	3. 52 — 4. 29	11. 03 9020 11. 54	13. 27 — 13. 42	15. 15 — 15. 30
Fidenza	20. 47 — 20. 57	— — 5. 02	12. 23 8672 15. 05	14. 11 — 14. 21	15. 59 9038 17. 57
Piacenza	21. 44 9048 22. 53	5. 55 9000 8. 18	↓ ↓ ↓	15. 08 9034 18. 25	18. 44 — —

(segue)

Seguito **Condotte ascendenti da Rimini.**

STAZIONI	Numero delle condotte			
	68	70	74	72
Milano Rogoredo	0.45	10.21	↓ ↓ ↓	20.28
	390 L	468 L		554 L
	1.08	10.40		20.39
Milano Smistamento	1.33	11.04		21.03
	—	—		—
Cremona	—	—	16.36	—
			8672	
			17.46	
Treviglio	—	—	20.50	—
			8857	
			21.44	
Bergamo	—	—	23.13	—
			—	

Circolare N. 9'.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° settembre 1935, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno

essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 settembre 1935, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Cz	36,564	DI	92,119	G	206,388 (3)	L	475,981 (2)
»	» 722 (1)	»	» 161	»	207,353 (3)	»	478,232 (2)
»	» 799 (1)	DUz	94,097 (2)	»	208,340 (3)	»	494,958 (2)
Bcz	60,000 (2)	»	» 098 (2)	»	» 352 (3)	Mb	570,302 (2)
DI	82,305 (2)	»	» 099 (2)	»	» 587 (3)	P	602,951 (3)
»	92,024	WG	020,005 (2)	»	209,387 (3)	»	603,374 (3)
»	» 025	»	» 402 (2)	»	220,480 (3)	»	645,175 (2)
»	» 026	P	120,358 (3)	»	» 619 (3)	»	» 195 (2)
»	» 027	»	» 535 (3)	»	» 745 (3)	»	» 311 (2)
»	» 028	»	» 712 (3)	Hg	304,232 (2)	»	616,009 (4)
»	» 029	FFI	146,276 (4)	»	» 646 (2)	»	» 033 (4)
»	» 030	»	» 277 (4)	H	305,562 (3)	»	» 042 (4)
»	» 031	»	» 278 (4)	Hghp	310,059 (2)	»	» 050 (4)
»	» 113	»	» 279 (4)	Hg	347,646 (2)	»	» 054 (4)
»	» 114	»	» 280 (4)	H	350,592 (2)	»	» 295 (4)
»	» 115	»	» 284 (4)	»	» 741 (2)	»	» 408 (4)
»	» 116	»	» 285 (4)	»	351,123 (2)	»	» 411 (4)
»	» 117	»	» 286 (4)	L	420,445 (3)	»	» 418 (4)
»	» 118	»	» 288 (4)	»	» 949 (3)	»	» 419 (4)
»	» 118	»	» 289 (4)	»	429,193 (3)	»	» 419 (4)

P	646.421 (4)	P	648.581 (4)	E	1.029.374 (4)	E	1.031.434 (4)
»	» 424 (4)	»	» 582 (4)	«	« 375 (4)	»	« 435 (4)
»	» 425 (4)	»	» 583 (4)	»	» 376 (4)	»	» 436 (4)
»	» 426 (4)	»	» 584 (4)	»	» 377 (4)	»	» 441 (4)
»	» 432 (4)	»	» 587 (4)	»	» 378 (4)	»	» 442 (4)
»	» 433 (4)	»	» 588 (4)	»	» 379 (4)	»	» 444 (4)
»	» 434 (4)	»	» 590 (4)	»	» 380 (4)	»	» 447 (4)
»	» 437 (4)	»	650.961 (2)	»	» 381 (4)	»	» 448 (4)
»	» 441 (4)	»	651.262 (2)	»	» 382 (4)	»	» 451 (4)
»	» 443 (4)	»	» 456 (2)	»	» 383 (4)	»	» 452 (4)
»	» 445 (4)	»	» 946 (2)	»	» 384 (4)	»	» 456 (4)
»	» 446 (4)	»	654.907 (2)	»	» 526 (4)	»	» 457 (4)
»	» 447 (4)	»	661.877 (2)	»	» 527 (4)	»	» 461 (4)
»	» 450 (4)	»	680.101 (3)	»	» 528 (4)	»	» 462 (4)
»	» 452 (4)	»	692.008 (2)	»	» 529 (4)	»	» 464 (4)
»	» 455 (4)	Poz	695.092 (2)	»	» 530 (4)	»	» 466 (4)
»	» 457 (4)	Hgbb	932.262 (2)	»	» 535 (4)	»	» 467 (4)
»	» 458 (4)	E	1.008.335 (2)	»	» 538 (4)	L	4.400.694 (3)
»	» 459 (4)	»	1.020.512 (2)	»	» 543 (4)	»	4.401.056 (3)
»	» 460 (4)	»	1.025.127 (4)	»	» 544 (4)	»	» 355 (3)
»	» 462 (4)	»	» 428 (4)	»	» 545 (4)	»	4.402.850 (3)
»	» 463 (4)	»	» 431 (4)	»	» 546 (4)	»	» 943 (3)
»	» 464 (4)	»	» 432 (4)	»	» 547 (4)	»	4.403.235 (3)
»	» 469 (4)	»	» 433 (4)	»	» 548 (4)	»	» 356 (3)
»	» 471 (4)	»	1.029.360 (4)	»	» 551 (4)	»	» 391 (3)
»	» 475 (4)	»	» 361 (4)	»	» 552 (4)	»	» 527 (3)
»	» 476 (4)	»	» 362 (4)	»	» 553 (4)	»	» 717 (3)
»	» 477 (4)	»	» 363 (4)	»	» 555 (4)	»	» 942 (3)
»	» 480 (4)	»	» 364 (4)	»	» 558 (4)	»	4.404.959 (3)
»	» 484 (4)	»	» 365 (4)	»	» 575 (4)	»	4.405.771 (3)
»	» 485 (4)	»	» 366 (4)	»	» 580 (4)	»	» 784 (3)
»	» 486 (4)	»	» 367 (4)	»	» 581 (4)	»	» 996 (3)
»	» 488 (4)	»	» 368 (4)	»	1.030.460 (4)	»	4.406.534 (3)
»	648.572 (4)	»	» 369 (4)	»	» 461 (4)	FF	7.104.460 (2)
»	» 573 (4)	»	» 370 (4)	»	» 462 (4)	»	7.105.858 (2)
»	» 574 (4)	»	» 371 (4)	»	1.031.424 (4)	»	» 894 (2)
»	» 575 (4)	»	» 372 (4)	»	» 426 (4)	»	7.106.062 (2)
»	» 577 (4)	»	» 373 (4)	»	» 433 (4)	»	

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Foggia.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(3) Sono carri di tipo antiquato che devono essere inviati alla più vicina Officina F. S. muniti di etichetta con l'indicazione: « a disposizione del Servizio Materiale e Trazione ». L'Officina che riceve uno di questi carri è tenuta a darne immediato avviso al Servizio Materiale e Trazione facendo riferimento alla lettera T. V. 414/28/20/41/29 del 6-6-35.

(4) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, ne' qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Per l'appalto della pulizia piazzali e servizi accessori presso il Deposito locomotive di Verona P.V.	L. P.	Ore 18 del 16 9. 1935	126. 000 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Venezia
N. 4 fresatrici di grande produzione con albero orizzontale e con possibilità di applicazione di una testa per fresare verticalmente.	A. C.	10. 9. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9° - Firenze
Un forno ad olio pesante per masselli con camera di m/m. 1000 X 800 X 600 destinato alla Officina di Firenze.	A. C.	10. 9. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9° - Firenze
Due forni ad olio pesante per scaldare staffe di molle, con camera di m/m. 500 X 450 X 350 destinati alle Officine di Firenze e Roma.	A. C.	2. 9. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9° - Firenze
Due forni ad olio pesante per pezzi da fucinare con camera di m/m. 500 X 600 X 350 destinati alla Officina di Roma.	A. C.	2. 9. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9° - Firenze
Un forno ad olio pesante per scaldare le estremità delle foglie di molle, destinato alla Officina di Roma.	A. C.	2 9. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 3° - Sez. 9° - Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura mc. 5500 pietrisco per sistemazione Pisa C.le dipendenza nuovo raccordo per Livorno.	L. P.	Ore 15,30 del 19. 8. 1935	—	Sezione Lavori Firenze
Opera metalliche di copertura e dei serramenti in ferro per la nuova rimessa automotrici nella stazione di Sulmona.	L. P.	Ore 17,30 del 19. 8. 1935	39.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura 1° lotto mobili comuni legno nuovo palazzo postale di Vicenza.	A. C.	Ore 15,30 del 19. 8. 1935	59.400	Sezione Lavori Venezia
Fornitura 2° lotto mobili comuni legno nuovo palazzo postale di Vicenza.	A. C.	Ore 16 del 19. 8. 1935	43.000	Sezione Lavori Venezia
Completamento binari piazzale squadra rialzo Firenze S. M. N.	L. P.	Ore 16 del 20. 8. 1935	66.500	Sezione Lavori Firenze
Abbassamento tratti saltuari condotta e costruzione drenaggi zona franosa contrada Pidoocchio acquedotto Madonie.	L. P.	Ore 11 del 22. 8. 1935	68.500	Sezione Lavori Palermo
Arredamento mobili comuni nuovo palazzo Postale Napoli.	A. C.	Ore 16 del 22. 8. 1935	—	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Tratta- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sostituzione vecchie travate sot- tovia Milite Ignoto, Andrea Doria e Vincenzo Gioberti a Genova Sampierdarena.	L. P.	Ore 11,30 del 23. 8. 1935	188.000	Sezione Lavori Genova
Ricostruzione alcuni tratti mu- ratura galleria Borlasca.	L. P.	Ore 11,30 del 23. 8. 1935	120.000	Sezione Lavori Genova
Impianti di sicurezza e segna- lamento nella nuova stazione di Siena.	L. P.	Ore 16 del 26. 8. 1935	42.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Fornitura mc. 10.000 pietrisco, mc. 1500 detrito e mc. 500 pietrame dalla cava di Caia- nello.	L. P.	Ore 16 del 26. 8. 1935	120.000	Sezione Lavori Napoli
Sostituzione travata metallica di luce m. 40 al fiume Osa al km. 162 + 355 della linea Roma-Grosseto in sostituzio- ne di quello in muratura di metri 10,10 di luce.	L. P.	Ore 17 del 26. 8. 1935	470.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura di mano d'opera in sussidio alle squadre canto- nieri fra il km. 47/142 e la stazione di Formia (Prov. Littoria).	L. P.	Ore 17 del 27. 8. 1935	258.800	Sezione Lavori Roma
Fornitura mc. 25.000 pietrisco.	L. P.	Ore 15 del 28. 8. 1935	—	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Consolidamento viadotto a luci sei di m. 7,60 ciascuno al km. 11 + 189 presso stazione Torre del Greco.	L. P.	Ore 16 del 28. 8. 1935	137.855	Sezione Lavori Napoli
Lavori da eseguirsi stazione Aurisina per ricavare franchi minimi per sagomate.	L. P.	Ore 16,30 del 29. 8. 1935	39.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione cabine per A. C. stazione Piacenza.	L. P.	Ore 16 del 30. 8. 1935	145 000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura in opera sulla linea Trento-Bolzano di portali in ferro a traliccio per romeggio della linea di contatto.	L. P.	Ore 16 del 10.9. 1935	90.000	Ufficio I.E.S. Venezia

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	112.000	Lime assortite	L. P.	27. 8. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a
N.	40	Bilancie con cassetta da chilogrammi 20	T. P.	31. 8. 1935	Id. Sezione 8 ^a
Me.	10.000	Legname abete rosso e bianco	L. P.	5. 9. 1935	Id. Sezione 6 ^a
Kg.	5000	Lana - crine per boccole	L. P.	24. 9. 1935	Id. Sezione 5 ^a . A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura piante abellimento stazione Siena	L. P.	Ore 15,30 del 26. 8. 1935	25.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione impianti illuminazione Mergellina Pozzuoli Giuliano Qualiano	L. P.	Ore 16 del 27. 8. 1935	100.000	Ufficio I.E.S. Napoli
Costruzione cabina per apparati centrali, in stazione di Brennero	L. P.	Ore 16 del 27. 8. 1935	250.000	Sezione Lavori Bolzano
Impianti lavabi doccie e bagni Officine Locomotive Folligno	A. C.	Ore 16 del 29. 8. 1935	—	Sezione Lavori Ancona
Fornitura mobili artistici nuovo palazzo RR. PP. Napoli	A. C.	Ore 16 del 29. 8. 1935	—	Sezione Lavori Napoli
Ricostruzione murature e protezione contro stillicidi gallerie versante Nord linea Cuneo Ventimiglia	L. P.	Ore 15 del 29. 8. 1935	182.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura mc. 10.000 pietrisco per massicciata	L. P.	Ore 15 del 30. 8. 1935	—	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori canale di scarico bacini Rochemolles	L. P.	Ore 15 del 30. 8. 1935	86.000	Sezione Lavori Torino
Revisione generale armamento risanamento e ricarico massicciata sul 6300 vari tratti discontinui di binari secondari e scambi stazione di Napoli C.le e scalo della stazione di Napoli Sperone	L. P.	Ore 16 del 30. 8. 1935	70.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura mc. 17.000 pietrisco per massicciata	L. P.	Ore 15 del 2. 9. 1935	—	Sezione Lavori Torino
Impianti segnalamento e sicurezza stazione Tivoli	L. P.	Ore 17 del 2. 9. 1935	110.000	Ufficio I.E.S. Roma
Deviazione tratto di linea fra stazione di Silandro e Lasa	L. P.	Ore 16 del 3. 9. 1935	282.000	Sezione Lavori Bolzano
Ampliamento F. V. stazione Valdaora	L. P.	Ore 17 del 3. 9. 1935	30.600	Sezione Lavori Bolzano
Costruzione fabbricato alloggi stazione Sulmona	L. P.	Ore 17 del 3. 9. 1935	440.000	Sezione Lavori Roma
Prolungamento pensiline metalliche stazione Salerno	L. P.	Ore 16 del 3. 9. 1935	146.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento linea Rovigo-Chioggia	L. P.	Ore 15,30 del 14. 9. 1935	500.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione due ricoveri anti-aerei nel fabbricato case economiche ferroviari di Taranto	L. P.	Ore 16 del 4 9. 1935	99.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura mano d'opera lavori arriamento e ripassatura binari tra Formia esclusa e Falciano incluso	L. P.	Ore 16 del 5 9 1935	150.000	Sezione Lavori Napoli
Appalto della pulizia carrozze e servizi accessori presso la stazione di Ventimiglia	L. P.	Ore 18 del 13 9. 1935	748.000 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Genova

Il Direttore Generale
VELANI

COM

Gare

Fen
Vo
ce

App
Ar

Pa
zi

La
a
B
p
i

P
e
r

Se

P
e

P
e

P
e

P
e

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura mobili artistici nuovo Palazzo Postale di Vicenza.	A. C.	Ore 15,30 del 2. 9. 1935	62.000	Sezione Lavori Venezia
Appalto igienici e sanitari nuova stazione Viareggio.	L. P.	Ore 15,30 del 2. 9. 1935	30.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura mobili artistici stazione Siena.	A. C.	Ore 15,30 del 3. 9. 1935	—	Sezione Lavori Firenze
Lavori terra murari cemento armato ed armamento per ampliamento stazione Battipaglia in dipendenza elettrificazione Salerno-R. Calabria.	L. P.	Ore 16 del 4. 9. 1935	1.000.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione fabbricato ad use economiche ferroviari nella città di Bolzano.	L. P.	Ore 16 del 5. 9. 1935	821.200	Sezione Lavori Bolzano
Segnali luminosi stazione Orte.	L. P.	Ore 17 del 5. 9. 1935	260.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura mano d'opera lavori armamento e ripassatura binari tratti Falciano Aversa Napoli C. e Villa Literno Napoli Mergellina.	L. P.	Ore 16 del 6. 9. 1935	259.000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattat- tiva privata A. C. Appa- lito concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura mc. 50.000 pietrisco natura silicea per massicciata binari linea Milano Verona.	L. P.	Ore 11 del 6.9.1935	—	Sezione Lavori Milano
Sistemazione frana fra i Km. 71/208 e 71/355 presso via- dotto S. Caterina tra fermata Caprioli e stazione S. Mauro Labruca.	L. P.	Ore 10 del 7.9.1935	342.800	Sezione Lavori Reggio
Sistemazione tratto parete Ro Miosa pericolante fra Km. 124 + 901 e 124 + 941 fra stazioni Perarolo e Sottoca- stello.	L. P.	Ore 15,30 del 9.9.1935	43.640	Sezione Lavori Venezia
Prolungamento binario incrocio in stazione di S. Filippo S. Lucia.	L. P.	Ore 11 del 9.9.1935	35.400	Sezione Lavori Palermo
Fornitura Mc. 16.000 pietrisco per massicciata binari.	L. P.	Ore 11 del 9.9.1935	—	Sezione Lavori Milano
Sistemazione massicciata e revisione binari tra Villanova e Villafranca linea Torino-Ge- nova.	L. P.	Ore 15 del 9.9.1935	174.000	Sezione Lavori Torino
Ampliamento piazzale stazione Salerno e deviazione linea la- to Battipaglia.	L. P.	Ore 16 del 10.9.1935	1.600.000	Sezione Lavori Napoli
Rafforzamento ml. 12.550 bina- rio corsa linea Cuneo Mon- dovi.	L. P.	Ore 15 del 11.9.1935	83.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione totalitaria armamento linea Avellino Rocchetta.	L. P.	Ore 16 del 12.9.1935	1.680.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura montaggio e messa in funzione apparecchiature, quadri, materiali conduttori per impianto tre cabine di trasformazione per distribuzione energia elettrica per luce e forza motrice nuova stazione Venezia S. Lucia.	A. C.	Ore 16 del 16.9.1935	—	Ufficio I.E.S. Venezia
Fornitura ed assistenza posa in opera serramenti nuovo F. V. stazione Trento.	L. P.	Ore 16 del 11.9.1935	385.000	Sezione Lavori Bolzano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Falsi accoppiamenti per F. W.	L. P.	3 9. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 ^a .
Kg.	60.000	Chiodi di acciaio extra dolce da ribadire	L. P.	3. 9. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	120.000	Morsetti giuntatreccia per T. E.	L. P.	3. 9. 1935	Id. Sezione 8 ^a A
N.	60 000	Filagne e 70.000 passoni di castagno per stecconato rustico	L. P.	10. 9. 1935	Id. Sezione 6 ^a
T.	3.200	Acciaio in verghe	L. P.	10. 9. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	500.000	Rotoli di carta igienica per ritirate delle carrozze	L. P.	24. 9. 1935	Id. Sezione 5 ^a
N.	250	Serie di punzoni di acciaio	T. P.	28. 9. 1935	Id. Sezione 8 ^a
Kg.	4009	Ottone erudo in lamiera.	L. P.	10. 9. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Pezzi di ricambio Hughes tipo italiano.	L. P.	10. 9. 1935	Id. Sezione 8 ^a A
—	—	Pulegge conduttrici differenziali e relative staffe.	L. P.	10. 9. 1935	Id. Sezione 8 ^a A
N.	184	Binde della portata di tonnellate 10.	T. P.	30. 9. 1935	Id. Sezione 8 ^a

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P.- Licitazione privata T.P.- Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	100.000	Petardi con bandella.	L. P.	8.10.1935	Servizi Approvvigionamenti Sezione 5 ^a
N.	3.500	Lucchetti di acciaio a nottolino.	L. P.	8.10.1935	Id. Sezione 5 ^a
—	—	Nastri per macchine da scrivere.	L. P.	9.10.1935	Id. Sezione 5 ^a
N.	80.000	Punte elicoidali cilindriche e Morse.	L. P.	22.10.1935	Id. Sezione 8 ^a
Ml.	8.000	Velluto di lana rosso.	L. P.	29.10.1935	Id. Sezione 5 ^a A
N.	900.000	Camicie nere con cravatta (senza fascia) per la M. F.	L. P.	12.11.1935	Id. Sezione 5 ^a A

Il Direttore Generale
VELANI

CO

6a

S

O

L

E

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione fognature bianche e nere case economiche ferroviari Venezia.	L. P.	Ore 16 del 9. 9. 1935	48.300	Sezione Lavori Venezia
Opere completamento nuova stazione di Viareggio.	L. P.	Ore 15,30 del 9. 9. 1935	580.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori sottopassaggio km. 119 + 683 linea Pisa La Spezia.	L. P.	Ore 15,30 del 11. 9. 1935	570.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura mano d'opera rafforzamento massicciata tra stazione Scafati inclusa e Salerno inclusa.	L. P.	Ore 16 del 11. 9. 1935	450.000	Sezione Lavori Napoli
Trattativa annuale manutenzione ordinaria impianti; apparati centrali blocco segnalamento sicurezza esercizio 1935-1936.	T. P.	Ore 16 del 12. 9. 1935	—	Sezione Lavori Bari
Lavori terra muratura e cemento armato per prolungare binario incrocio stazione Rutino.	L. P.	Ore 10 del 12. 9. 1935	161.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Prolungamento ponte sul fiume Erno.	L. P.	Ore 16 del 13. 9. 1935	852.000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Trattativa annuale esercizio 1935-36 manutenzione ordinaria impianti elettrici, luce, suoneria, forza motrice.	T. P.	Ore 16 del 13.9.1935	—	Sezione Lavori Bari
Sistemazione massicciata binari pari e dispari linea Verona - Trento dal km. 4 + 085 al km. 6 + 597.	L. P.	Ore 16,30 del 16.9.1935	50.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione massicciata e revisione generale binari pari e dispari linea Bologna - Padova dal km. 119 + 093 al km. 122 — 500.	L. P.	Ore 17 del 16.9.1935	68.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione massicciata binario dispari linea Mestre Portogruaro dal km. 33 + 183 al km. 58 + 214.	L. P.	Ore 15,30 del 16.9.1935	190.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione massicciata binari pari e dispari linea Mestre-Udine fra stazione Basigliano e Udine.	L. P.	Ore 16 del 16.9.1935	155.000	Sezione Lavori Venezia
Sopraelevazione palazzo Postale Terni.	L. P.	Ore 16 del 17.9.1935	165.315	Sezione Lavori Ancona
Revisione generale ml. 10.800 binario fra Treviso e Udine.	L. P.	Ore 16 del 18.9.1935	39.400	Sezione Lavori Venezia
Revisione generale ml. 53.400 binario fra Verona e Venezia Mestre.	L. P.	Ore 15,30 del 18.9.1935	194.000	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rinnovamento ml. 3277 linea Genova - La Spezia.	L. P.	Ore 11,30 del 18. 9. 1935	47. 500	Sezione Lavori Genova
Fornitura pietrisco cava S. Lucia linea Napoli - Potenza.	L. P.	Ore 16 del 18. 9. 1935	1. 020. 000	Sezione Lavori Napoli
Lavori relativi alle condutture di contatto e di alimentazione occorrente alla elettrificazione della linea Battipaglia Reggio C. - Gallico. Tratto Battipaglia (e) Scalea (i). 1° Lotto.	L. P.	Ore 16 del 18. 9. 1935	2. 650. 000	Servizio Lavori Sezione 20 ^a Roma
Lavori relativi alle condutture di contatto e di alimentazione occorrenti alla elettrificazione della linea Battipaglia - Reggio C. - Gallico. Tratto Scalea (e) Vibo Valentia (e). 2° Lotto.	L. P.	Ore 16 del 20. 9. 1935	2. 800. 000	Servizio Lavori Sezione 20 ^a Roma
Costruzione due fosse visita in corrispondenza binari sosta elettro treni stazione Napoli - C. Flegrei.	L. P.	Ore 16 del 20. 9. 1935	61. 137	Sezione Lavori Napoli
Lavori relativi alle condutture di contatto e di alimentazione occorrenti alla elettrificazione della linea Battipaglia - Reggio C. - Gallico. Tratto Vibo Valentia (i) Villa S. Giovanni (e). 3° Lotto.	L. P.	Ore 16 del 23. 9. 1935	1. 800. 000	Servizio Lavori Sezione 20 ^a Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	10.000	Zinco in lamiera.	L. P.	10 9. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a .
N.	7.500	Sportelli per casellari all'americana.	L. P.	17. 9. 1935	Id. Sezione 7 ^a
Kg.	50.000	Stracci di cotone per pulizia apparecchi telegrafici.	L. P.	17. 9. 1935	Id. Sezione 5 ^a A
N.	6.000	Pale per massiciata.	T. P.	21. 9. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Segmenti per contrappesi T. E.	L. P.	24. 9. 1935	Id. Sezione 8 ^a -A
N.	264	Rampe per la rimessa in bi- nario di rotabili.	L. P.	24. 9. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Portacenere in bronzo per corridori, carrozze.	L. P.	24. 9. 1935	Id. Sezione 7 ^a .
—	—	Perni di manovella.	L. P.	24. 9. 1935	Id. Sezione 7 ^a
Kg.	300.000	Bulloni di acciaio grezzi.	L. P.	8. 10. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	650	Mazze per fucinatori.	T. P.	14. 10. 1935	Id. Sezione 8 ^a

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P. - Ilicitazione privata T.P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	35.000	Lucchetti di acciaio a nottolino. (1)	L. P.	8.10.1935	Servizi Approvvigionamenti Sezione 5 ^a
—	—	Nastri per macchine da scrivere. (1)	T. P.	9.10.1935	Id. Sezione 5 ^a
N.	15.000	Camicie nere con cravatta (senza fascia) per la M. F. (1).	L. P.	12.11.1935	Id. Sezione 5 ^a A

(1) In sostituzione della precedente comunicazione pubblicata sul Boll. n. 35-1935.

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 10'.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° ottobre 1935, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra

Ad ogni veicolo rintracciato (eccettuati quelli che, da apposita annotazione, risultano ricercati per altre cause) le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno

essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 ottobre 1935, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Cz	36.567	DI	92.126	G	208.352 (3)	P	602.951 (3)
»	36.728 (1)	»	» 127	»	» 587 (3)	»	603.374 (3)
B ^{1/2}	60.000 (2)	»	» 162	»	209.387 (3)	»	645.175 (2)
DI	82.305 (2)	»	» 163	»	220.480 (3)	»	» 195 (2)
»	92.032	»	» 164	»	» 619 (3)	»	» 311 (2)
»	» 033	»	» 165	»	» 745 (3)	»	» 327 (2)
»	» 034	»	» 166	H _g	304.232 (2)	»	650.961 (2)
»	» 035	»	» 167	»	» 646 (2)	»	651.262 (2)
»	» 036	DU _z	94.097 (2)	H	305.562 (3)	»	» 456 (2)
»	» 037	»	» 099 (2)	H _g	347.346 (2)	»	» 946 (2)
»	» 038	GG	020.005 (2)	H	350.592 (2)	»	654.907 (2)
»	» 039	»	» 402 (2)	»	» 711 (2)	»	661.877 (2)
»	» 120	F	120.358 (3)	»	351.123 (2)	»	680.101 (3)
»	» 121	»	» 535 (3)	L	420.445 (3)	»	692.008 (2)
»	» 122	»	» 712 (3)	»	» 919 (3)	Poz	695.092 (2)
»	» 123	G	206.388 (3)	»	429.193 (3)	Q	751.357 (2)
»	» 124	»	207.353 (3)	»	494.958 (2)	H _g b	932.262 (2)
»	» 125	»	208.340 (3)	Mb	570.302 (2)	E	1.008.335 (2)

L	4.400.694 (3)	L	4.403.235 (3)	L	4.403.942 (3)	L	4.406.534 (3)
»	4.401.056 (3)	»	» 356 (3)	»	4.404.959 (3)	FF	7.104.460 (2)
»	4.401.355 (3)	»	» 391 (3)	»	4.405.771 (3)	»	7.105.858 (2)
»	4.402.850 (3)	»	» 527 (3)	»	» 784 (3)	»	7.105.894 (2)
»	» 943 (3)	»	» 717 (3)	»	» 996 (3)	»	7.106.062 (2)

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Foggia.

(2) Devono essere trattieneuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricreati per cause varie.

(3) Sono carri di tipo antiquato che devono essere inviati alla più vicina Officina F. S. muniti di etichetta con l'indicazione: « a disposizione del Servizio Materiale a Trazione ». L'Officina che riceve uno di questi carri è tenuta a darne immediato avviso al Servizio Materiale e Trazione facendo riferimento alla lettera T. V. 414/2S/20341/29 del 6.6-35.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Arredamenti ferroviari delle banchine sopraelevate davanti Dogana e magazzini generali porto Messina.	L. P.	Ore 11 del 17. 9. 1935	119.000	Sezione Lavori Palermo
Rinnovamento ml. 3090 binario fra Solofra e Serino, linea Cancello Avellino.	L. P.	Ore 16 del 17. 9. 1935	100.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione sottopassaggio stazione Imperia - Oneglia.	L. P.	Ore 11,30 del 18. 9. 1935	105.000	Sezione Lavori Genova
Sistemazione impianti stazione Spezia Migliarina e marittima dipendenza nuovo raccordo Porto mercantile.	I. A. P.	Ore 15,30 del 19. 9. 1935	135.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione platee parco lavaggio vetture uso Compagnia P. L. M. stazione Ventimiglia.	L. P.	Ore 11,30 del 20. 9. 1935	85.000	Sezione Lavori Genova
Lavori armamento e massicciata relativi sistemazione stazione Paola.	L. P.	Ore 10 del 20. 9. 1935	43.700	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori terra e muratura per ampliamento stazione Nicotera.	L. P.	Ore 10 del 21. 9. 1935	90.900	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione sottostazione di Battipaglia e 2 fabbricati alloggi di cui 1 a Salerno ed 1 a Battipaglia. (I Lotto).	L. P.	Ore 16 del 23.9.1935	1.330.000	Servizio Lavori Sezione 20 ^a Roma
Opere suppletive impianto posto incrocio fra Enna e Pirato.	L. P.	Ore 11 del 23.9.1935	260.000	Sezione Lavori Palermo
Esercizio Cava Porretta Terme fino al 30-6-936.	L. P.	Ore 15,30 del 23.9.1935	159.000	Sezione Lavori Bologna
Ampliamento e sistemazione capannone esistente staz. Ancona per impiantarvi magazzino compartimentale gestione speciale viveri.	L. P.	Ore 16 del 24.9.1935	400.420	Sezione Lavori Ancona
Costruzione sottostazioni di Omignano, Policastro, e Scalea e n. 6 fabbricati alloggi di cui 1 ad Omignano, 1 a Policastro, 2 a Sapri, e 2 a Scalea. (II Lotto).	L. P.	Ore 16 del 25.9.1935	4.000.000	Servizio Lavori Sezione 20 ^a Roma
Costruzione delle sottostazioni di Cetraro, Amantea e Sambiasi ed 8 fabbricati alloggi di cui 2 a Cetraro, 2 a Paola, 2 ad Amantea e 2 a Sambiasi. (III Lotto).	L. P.	Ore 16 del 27.9.1935	4.950.000	Servizio Lavori Sezione 20 ^a Roma
Lavori terra muratura, cemento armato e servizio acqua per ampliare e sistemare stazioni Sapri.	L. P.	Ore 10 del 30.9.1935	484.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine uti e per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione delle sottostazioni di Vibo Valentia, Nicotera, Palmi e Reggio C. - Gallico. (IV Lotto).	L. P.	Ore 16 del 30.9.1935	5.700.000	Servizio Lavori Sezione 20 ^a Roma
Lavori terra muratura e cemento armato per sistemare stazione Rosarno.	L. P.	Ore 10 del 1.10.1935	173.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione pubblica T. P. - Termini privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
-	-	Botti di ferro su carretto.	T. P.	20 9. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a .
-	-	Apparecchiature in ferro e acciaio per T. E.	L. P.	24. 9. 1935	Id. Sezione 8 ^a . A
ml.	600.000	Corda metallica.	L. P.	24. 9. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	15.000	Carrucole universali doppie.	L. P.	24 9. 1935	Id. Sezione 6 ^a
-	-	Vendite limatura e tornitura di acciaio e ferro.	L. P.	24. 9. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	550	Ali per semafori.	L. P.	24. 9. 1935	Id. Sezione 6 ^a
N.	600	Estintori da incendio e N. 1200 cariche.	T. P.	30. 9. 1935	Id. Sezione 8 ^a
-	-	Apparecchi e morsetterie in bronzo, rame.	L. P.	1. 10. 1935	Id. Sezione 8 ^a . A
-	-	Pezzi di ricambio per compressori elettrici.	L. P.	1. 10. 1935	Id. Sezione 7 ^a
-	-	Manovelle ed accessori sospensione motori.	L. P.	1. 10. 1935	Id. Sezione 7 ^a

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Bracci, chiavarde, chiavardine.	L. P.	1. 10. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 A
—	—	Alveoli con enseinetti sferici.	L. P.	1. 10. 1935	Id. Sezione 7
—	—	Tiranti di collegamento delle bielle.	L. P.	1. 10. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Flangie per condotta del freno.	L. P.	1. 10. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Isolatori di porcellana.	L. P.	8. 10. 1935	Id. Sezione 8 A
—	—	Tubi di gomma e tela per aria compressa.	L. P.	22. 10. 1935	Id. Sezione 7 ^a
mq.	100.000	Carta per preparazione cianografica ed eliografica.	L. P.	22. 10. 1935	Id. Sezione 5 ^a
N.	1.830000	Mattoni refrattari.	L. P.	12. 11. 1935	Id. Sezione 8 ^a

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura e posa in opera N. 58 vasche da bagno in ghisa porcellanate per le case economiche Postelegatronici in Via G. Benzoni.	L. P.	Ore 12 del 23. 9. 1935	40.800	Sezione Lavori Roma
Fornitura di mano d'opera ripassatura generale livello binario treni dispari linee Firenze-Prato.	L. P.	Ore 15,30 del 24. 9. 1935	38.250	Sezione Lavori Firenze
Rifacimento manto di asfalto della copertura rimessa locomotive Messina.	L. P.	Ore 11 del 24. 9. 1935	40.000	Sezione Lavori Palermo
Ricostruzione pavimenti capannoni officine materiale rotabile Firenze P. P.	L. P.	Ore 15,30 del 25. 9. 1935	45.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione muro difesa del Torrente S. Pietro fra Spina ed Acquaviva.	L. P.	Ore 11 del 26. 9. 1935	193.800	Sezione Lavori Palermo
Appalto opere metalliche per rimessa autotreni veloci Torino Smistamento.	L. P.	Ore 15 del 26. 9. 1935	344.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione e posa in opera travate metalliche sofovia Garibaldi staz. Genova Pegli.	L. P.	Ore 11,30 del 27. 9. 1935	80.000	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori sottominazione alcuni tratti costa rocciosa fra staz. di Albese e Bressanone e sistemazione tratto falda montana soprastante.	L. P.	Ore 16 del 27.9.1935	55.700	Sezione Lavori Bolzano
Costruzione fabbricato nuovo Palazzo Postale Ragusa.	L. P.	Ore 11 del 28.9.1935	1.890.000	Sezione Lavori Palermo
Impianti telegrafonici Trieste-Cervignano, Trieste-Postumii e S. Pietro Carso-Fiume.	L. P.	Ore 16 del 30.9.1935	220.000	Sezione Lavori Trieste
Rinnovamento tratti saltuari e risanamento massicciata alcuni tratti da rinnovare linea Termoli-Campobasso.	L. P.	Ore 16 del 1.10.1935	170.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione totalitaria cantone Voghera.	L. P.	Ore 11 del 3.10.1935	670.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione magazzino economato presso Palazzo Postale di Como.	L. P.	Ore 11 del 10.10.1935	180.000	Sezione Lavori Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche.
ml.	2.000	Cordoni a 7 conduttori	L. P.	1. 10. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 A
—	—	Tubi di ferro per cond. idrodinamiche	L. P.	1. 10. 1935	Id. Sezione 6'
—	—	Tubi di rame per cond. idrodinamiche	L. P.	1. 10. 1935	Id. Sezione 6 ^a
N.	1.000	Bilancie da 500 gr.	L. P.	8. 10. 1935	Id. Sezione 6 ^a
—	—	Corpi per distributori cilindrici	L. P.	8. 10. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	30.000	Listelli di larice per cancellate	L. P.	8. 10. 1935	Id. Sezione 6 ^a
—	—	Guancialetti felpati	L. P.	15. 10. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Tubi di gomma per accoppiamenti R.V.C.	L. P.	5. 11. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Bastoni isolanti per trolley	L. P.	12. 11. 1935	Id. Sezione 7 ^a
Kg.	44.500	Cordicella di canapa	L. P.	26. 11. 1935	Id. Sezione 5 ^a . A

Il Direttore Generale
VELANI

(O

Gar

COMUNICAZIONI:


Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattat- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ri-ammamento e ricarico massicciata binari tratto Verona P. N. Mattarello.	L. P.	Ore 16 del 30. 9. 1935	102.000	Sezione Lavori Bolzano
Ricostruzione acquedotti Leseece Auresiano.	L. P.	Ore 15,30 del 1. 10. 1935	900 000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione totalitaria armamento e sede stradale linea Cancellò Torre Ann. Centr.	L. P.	Ore 12 del 3. 10. 1935	441.200	Sezione Lavori Napoli
Lavori terra e murari per costruzione Rimessa autotreni veloci, Torino Smis.	L. P.	Ore 15 del 3 10. 1935	312.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione platee in muratura sette ponticelli di luce minore al Km. 240+593, 241+520, 241+679, 242+752, 243+203, 243+877, 244+062 fra Bicoeca e Valsavoia.	L. P.	Ore 11 del 4. 10 1935	36.800	Sezione Lavori Palermo
Costruzione due fabbricati uso ufficio ed alloggi a Paola e Sapri.	L. P.	Ore 16 del 7. 10. 1935	400.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura 7000 tonn massi naturali da scogliera.	L. P.	Ore 16 del 8 10. 1935	—	Sezione Lavori Ancona

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione casa cantoniera doppia km. 6 + 525 linea Sampierdarena Confine Francese.	L. P.	Ore 11,30 del 9. 10. 1935	85 780	Sezione Lavori Genova
Costruzione a Rieti fabbricato 10 alloggi personale Postelegrafico.	L. P.	Ore 16 del 11. 10. 1935	322.000	Sezione Lavori Ancona
Sostituzione travate metalliche 17 ponticelli tratto Battipaglia Paola mediante impalcature travi ferro incorporate calcestruzzo e cemento.	L. P.	Ore 10 del 11. 10. 1935	258.500	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori per aumentare altezza libera cavalcavia Km. 248/700 e 349/602 R 70 presso stazione Gioia Tauro.	L. P.	Ore 10 del 12. 10. 1935	65.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Impianto riscaldamento treni e distribuzione acqua staz. Venezia S. L.	A. C.	Ore 16 del 14. 10. 1935	—	Sezione Lavori Venezia
Costruzione sottovia fra Bronzolo e Bolzano.	L. P.	Ore 16 del 1. 10. 1935	96.400	Sezione Lavori Bolzano
Correzione tracciato curve fra staz. Brolo e Messina.	L. P.	Ore 11 del 8. 10. 1935	144.000	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	15 000	Rame elettrolitico ricotto in piattina	L. P.	1.10.1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8"
—	—	Contatori per L. E.	L. P.	1.10.1935	Id. Sezione 7
ml.	800.000	Trefolo di guardia	L. P.	8.10.1935	Id. Sezione 8
T.	645	Lamiere di acciaio	L. P.	8.10.1935	Id. Sezione 8
—	—	Sbarre manovrabili ed arganelli	L. P.	8.10.1935	Id. Sezione 6
—	—	Carta igienica	T. P.	11.10.1935	Id. Sezione 8
—	—	Riparelle di acciaio	T. P.	21.10.1935	Id. Sezione 8
ml	17.800	Corda metallica di filo di acciaio	L. P.	22.10.1935	Id. Sezione 8
Kg.	2 000	Canapa pettinata	T. P.	26.10.1935	Id. Sezione 5

Il Direttore Generale
VELANI



COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione generale armamento linea Roma-Grosseto, ml. 37 mila 350 circa.	L. P.	Ore 16,30 del 8. 10. 1935	210.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione acquedotto in servizio della stazione di Campoleone linea Roma-Napoli.	L. P.	Ore 17 del 8. 10. 1935	36.400	Sezione Lavori Roma
Costruzione due colonne con emblemi Fascio Littorio estremità ponte sul Po a Piacenza.	L. P.	Ore 15,30 del 18. 10. 1935	17.000	Sezione Lavori Bologna
Riverniciatura opere metalliche linee Cagliari-Golo Aranci e Chilivani-Porto Torres.	L. P.	Ore 17 del 8. 10. 1935	54.000	Sezione Lavori Cagliari
Manutenzione armamento tratto Legnago-Rovigo.	L. P.	Ore 15,30 del 9. 10. 1935	412.500	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione totalitaria dal Km. 344 + 004 al Km. 355 + 515 della linea Siracusa-Licata.	L. P.	Ore 11 del 10. 10. 1935	311.143	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione totalitaria linea Barletta-Spinazzola dal Km. 1-621 al Km. 62-199.	L. P.	Ore 16 del 14. 10. 1935	184.000	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Tratta- tiva privata A. C. Appa- lato concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approsi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Pulificazione e sistemazione stazione Pisa Centrale.	L. P.	Ore 16 del 14.10.1935	50.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Manutenzione totalitaria linea Foggia-Manfredonia dal Km. 0,727 al Km. 36-322.	L. P.	Ore 16 del 15.10.1935	126.000	Sezione Lavori Bari
Manutenzione totalitaria del- l'armamento dal Km. 68 + 448/62 al Km. 95 + 113/05 della linea Palermo Bicoeca.	L. P.	Ore 11 del 15.10.1935	390.756	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione totalitaria linea Metaponto Potenza dal Km. 25 + 683 al Km. 43 + 733 e Metaponto Potenza dal Km. 270 + 620 al Km. 271 + 166.	L. P.	Ore 16 del 16.10.1935	100.000	Sezione Lavori Bari
Manutenzione totalitaria linea Foggia Lucera dal Km. 0,837 al Km. 10 + 983.	L. P.	Ore 16 del 17.10.1935	76.000	Sezione Lavori Bari
Manutenzione totalitaria linea Brindisi-Lecce dal Km. 760 + 310 al Km. 797 + 495.	L. P.	Ore 16 del 18.10.1935	200.000	Sezione Lavori Bari
Sistemazione trincea e risana- mento piattaforma stradale fra km. 88 + 145 e 88 + 464 e consolidamento rilevato km. 88 + 487 e 88 + 919 fra Persano e Contursi linea Na- poli - Potenza.	L. P.	Ore 16 del 16.10.1935	137.000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Recintare e sistemare piazzale nuovo Deposito Locomotive Udine e chiudere tettoia per deposito rottami.	L. P.	Ore 16 del 17. 10. 1935	145. 000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione totalitaria armamento dal Km. 69 + 405 al Km. 96 + 992 linea Roccapalumba-Caldare.	L. P.	Ore 11 del 16. 10. 1935	297. 970	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P. - Licitazione privata T.P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	—	Attacchi corda portante e serrafilii.	L. P.	8.10.1935	Servizio Approv. giunamenti Sezione 8 ^a
—	—	Apparecchiature in ferro per T. E.	L. P.	8.10.1935	Id. Sezione 8 ^a .A
—	—	Guarnizioni di piombo per isolatori.	L. P.	8.10.1935	Id. Sezione 8 ^a .A
—	15.000	Tubi prismatici per trolley	L. P.	8.10.1935	Id. Sezione 8 ^a .A
N.	560	Olio per trasformatori.	L. P.	15.10.1935	Id. Sezione 7 ^a
Hl.	50.000	Acciaio di qualità in tubo.	L. P.	15.10.1935	Id. Sezione 4 ^a
Kg.	360	Bobine per indotti.	L. P.	17.10.1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	—	Gruppi motoventilatori.	L. P.	22.10.1935	Id. Sezione 7 ^a
—	5.000	Sacchetti di tela olona per versamenti.	T. P.	23.11.1935	Id. Sezione 5 ^a .A
ml	220.000	Battentino di lana.	L. P.	26.11.1935	Id. Sezione 5 ^a .A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manipolazione e carico carbone sulle locomotive a Roccapalumba.	L. P.	Ore 18 del 15. 10. 1935	108.600 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Palermo
Completamento e finimento impianti in stazione di Sulmona in dipendenza della elettrificazione linea Roma-Sulmona.	L. P.	Ore 16 del 15. 10. 1935	280.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione fabbricato uso case economiche ferrovieri a Bolzano.	L. P.	Ore 16 del 15. 10. 1935	1.120.000	Sezione Lavori Bolzano
Pavimentazione capannone caldaeria Officine M. R., Firenze P. P.	L. P.	Ore 15 del 16. 10. 1935	100.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori terra murari e cemento armato per prolungare binario incrocio stazione Omignano.	L. P.	Ore 10 d-l 18. 10. 1935	—	Sezione Lavori Reggio Calabria
Rifacimento e riparazione pavimenti alcuni magazzini merci scalo Firenze P. P.	L. P.	Ore 15 del 18. 10. 1935	40.000	Sezione Lavori Firenze
Sostituzione apparato centrale doppio filo cabina (A) a staz. Tarvisio C.le.	L. P.	Ore 16 del 18. 10. 1935	50.000	Ufficio I.E.S. Trieste

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata P. T. Trattat- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione due serbatoi ce- mento armato da mc. 200 stazione Pisa C.le.	A. C.	Ore 15,30 del 18. 10. 1935	—	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione stazione Pisciotta.	L. P.	Ore 10 del 19. 10. 1935	561.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione totalitaria staz. Milano Certosa.	L. P.	Ore 11 del 21. 10. 1935	255.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura mobili al palazzo Postale di Belluno.	L. P.	Ore 15,30 del 21. 10. 1935	103 650	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione impianti illumina- zione, distribuzione energia e F. M. occorrenti Offi- cina Locomotive Verona P. Vescovo.	L. P.	Ore 16 de' 21. 10. 1935	60 000	Ufficio I.E.S. Venezia
Impianto riscaldamento rimes- sa autotreni veloci a Torino Smistamento.	A. C.	Ore 15 del 22. 10. 1935	—	Sezione Lavori Torino
Revisione generale armamento linee riparto di Brescia. E- sercizio 1935/36.	L. P.	Ore 10,30 del 22. 10. 1935	125.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armamento linee riparto Voghera. Eser- cizio 1935/36.	L. P.	Ore 11 del 22. 10. 1935	265.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione generale armamento linee riparto Pavia. Esercizio 1935/36.	L. P.	Ore 10,30 del 23. 10. 1935	188.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armamento linee riparto Gallarate. Esercizio 1935/36.	L. P.	Ore 11 del 23. 10. 1935	110.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armamento linee riparto Domodossola. Esercizio 1935/36.	L. P.	Ore 10,30 del 25. 10. 1935	170.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armamento linee riparto Como. Esercizio 1935-36.	L. P.	Ore 11 del 25. 10. 1935	7.000	Sezione Lavori Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	25	Bilance con cassetta di legno da kg. 10 con serie di pesi.	T. P.	13.10.1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a
N.	95.000	Isolatori di porcellana per T. E.	L. P.	15.10.1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	14.000.000	Cavicchi di legno	L. P.	22.10.1935	Id. Sezione 6 ^a
—	—	Accessori e pezzi di ricambio Baudot.	L. P.	22.10.1935	Id. Sezione 8 ^a A
N.	70.000	Pile elettriche semisecche.	L. P.	22.10.1935	Id. Sezione 8 ^a -A
N.	200	Pale da rosticci lunghe ml. 1,90 e n. 200 lunghe ml. 2,30	T. P.	26.10.1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Cinghie di cuoio per trasmissioni.	L. P.	12.11.1935	Id. Sezione 5 ^a -A

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 11'.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1^o novembre 1935, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato (eccettuati quelli che, da apposita annotazione, risultano ricercati per altre cause) le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle nor-

mali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 novembre 1935, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenerne a disposizione per cause varie.

Bz	259.066 (2)	DI	92.132	F	120.712 (3)	FDIz	149.090 (1)
Cz	36.575	»	» 133	FI	141.691 (1)	»	» 091 (1)
BCz	60.000 (2)	»	» 134	»	» 692 (1)	»	» 092 (1)
BCDT	66.201	»	» 135	»	» 693 (1)	»	» 096 (1)
	202	»	» 168	»	» 694 (1)	»	» 097 (1)
DI	82.305 (2)	»	» 169	»	» 698 (1)	»	» 098 (1)
»	92.040	»	» 170	»	» 699 (1)	»	» 099 (1)
»	» 041	»	» 171	»	» 800 (1)	»	» 200 (1)
»	» 042	»	» 172	»	» 801 (1)	G	206.388 (3)
»	» 043	»	» 173	»	» 802 (1)	»	207.353 (3)
»	» 044	»	» 174	»	» 803 (1)	»	208.340 (3)
»	» 045	»	» 175	»	» 805 (1)	»	208.352 (3)
»	» 046	DUz	91.097 (2)	»	» 809 (1)	»	208.587 (3)
»	» 047	»	» 099 (2)	»	» 810 (1)	»	209.387 (3)
»	» 128	GG	020.005 (2)	»	» 811 (1)	»	220.480 (3)
»	» 129	»	» 102 (2)	»	» 814 (1)	»	» 619 (3)
»	» 130	F	120.358 (3)	FDIz	149.082 (1)	»	» 745 (3)
»	» 131	»	» 535 (3)	»	» 089 (1)	GF	270.000 (1)

GF	270.001 (1) P	646.116 (1) P	646.315 (1) P	646.633 (1)
»	» 002 (1) »	» 117 (1) »	» 317 (1) »	» 637 (1)
»	» 003 (1) »	» 118 (1) »	» 318 (1) »	» 638 (1)
»	» 004 (1) »	» 119 (1) »	» 319 (1) »	» 639 (1)
»	» 005 (1) »	» 120 (1) »	» 321 (1) »	» 640 (1)
»	» 006 (1) »	» 121 (1) »	» 324 (1) »	» 641 (1)
»	» 007 (1) »	» 125 (1) »	» 325 (1) »	» 642 (1)
»	» 008 (1) »	» 126 (1) »	» 326 (1) »	» 643 (1)
»	» 009 (1) »	» 128 (1) »	» 327 (1) »	» 644 (1)
»	» 010 (1) »	» 129 (1) »	» 331 (1) »	» 646 (1)
»	» 011 (1) »	» 130 (1) »	» 332 (2) »	648.585 (1)
»	» 012 (1) »	» 133 (1) »	» 333 (1) »	» 594 (1)
»	» 013 (1) »	» 140 (1) »	» 334 (1) »	» 596 (1)
»	» 014 (1) »	» 141 (1) »	» 337 (1) »	» 597 (1)
»	» 015 (1) »	» 142 (1) »	» 340 (1) »	» 598 (1)
»	» 016 (1) »	» 143 (1) »	» 344 (1) »	» 599 (1)
»	» 017 (1) »	» 144 (1) »	» 347 (1) »	» 706 (1)
»	» 018 (1) »	» 145 (1) »	» 348 (1) »	» 706 (1)
»	» 019 (1) »	» 146 (1) »	» 350 (1) »	» 707 (1)
»	» 020 (1) »	» 147 (1) »	» 352 (1) »	» 708 (1)
»	» 021 (1) »	» 151 (1) »	» 356 (1) »	» 709 (1)
»	» 022 (1) »	» 152 (1) »	» 360 (1) »	» 710 (1)
»	» 023 (1) »	» 153 (1) »	» 363 (1) »	» 711 (1)
»	» 024 (1) »	» 155 (1) »	» 365 (1) »	» 712 (1)
II _r	304.232 (2) »	» 162 (1) »	» 370 (1) »	» 713 (1)
»	» 646 (2) »	» 164 (1) »	» 374 (1) »	» 714 (1)
»	305.562 (2) »	» 168 (1) »	» 381 (1) »	» 715 (1)
»	347.346 (3) »	» 170 (1) »	» 436 (1) »	» 716 (1)
»	350.592 (2) »	» 171 (1) »	» 461 (1) »	» 717 (1)
»	» 711 (2) »	» 176 (1) »	» 490 (1) »	» 722 (1)
»	351.123 (2) »	» 178 (1) »	» 491 (1) »	» 723 (1)
»	420.445 (3) »	» 179 (1) »	» 492 (1) »	» 724 (1)
»	» 919 (3) »	» 180 (1) »	» 493 (1) »	» 728 (1)
»	429.193 (3) »	» 181 (1) »	» 498 (1) »	» 729 (1)
»	494.958 (2) »	» 182 (1) »	» 500 (1) »	» 731 (1)
MI _b	570.302 (2) »	» 184 (1) »	601 (1) P	650.961 (2)
P	602.951 (3) »	» 185 (1) »	602 (1) »	651.254 (2)
»	603.374 (3) »	» 188 (1) »	603 (1) »	» 262 (2)
»	625.336 (2) »	» 190 (1) »	604 (1) »	» 456 (2)
»	645.175 (2) »	» 193 (1) »	605 (1) »	» 946 (2)
»	» 195 (2) »	» 194 (1) »	607 (1) »	654.907 (2)
»	» 311 (2) »	» 197 (1) »	608 (1) »	661.877 (2)
»	» 327 (2) »	» 198 (1) »	611 (1) »	680.101 (2)
»	646.101 (1) »	» 199 (1) »	613 (1) »	692.008 (2)
»	» 102 (1) »	» 301 (1) »	615 (1) O	751.357 (2)
»	» 103 (1) »	» 302 (1) »	616 (1) II _r gb _p	932.262 (2)
»	» 106 (1) »	» 303 (1) »	620 (1) E	1.008.335 (2)
»	» 107 (1) »	» 304 (1) »	621 (1) »	1.025.434 (1)
»	» 108 (1) »	» 306 (1) »	622 (1) »	» 435 (1)
»	» 109 (1) »	» 307 (1) »	623 (1) »	» 436 (1)
»	» 110 (1) »	» 310 (1) »	625 (1) »	» 437 (1)
»	» 112 (1) »	» 311 (1) »	627 (1) »	1.029.560 (1)
»	» 113 (1) »	» 312 (1) »	632 (1) »	» 561 (1)

E	1.029.562 (1)	E	1.029.719 (1)	E	1.031.710 (1)	E	1.031.622 (1)
»	> 596 (1)	»	> 729 (1)	»	> 481 (1)	»	> 623 (1)
»	> 597 (1)	»	> 721 (1)	»	> 482 (1)	»	> 624 (1)
»	> 570 (1)	»	> 722 (1)	»	> 483 (1)	»	> 629 (1)
»	> 572 (1)	»	> 723 (1)	»	> 484 (1)	»	> 632 (1)
»	> 573 (1)	»	> 724 (1)	»	> 486 (1)	»	> 633 (1)
»	> 576 (1)	»	> 725 (1)	»	> 487 (1)	»	> 636 (1)
»	> 582 (1)	»	> 726 (1)	»	> 488 (1)	»	> 639 (1)
»	> 585 (1)	»	> 730 (1)	»	> 489 (1)	L	4.100.694 (3)
»	> 586 (1)	»	> 732 (1)	»	> 494 (1)	»	4.101.056 (3)
»	> 587 (1)	»	> 739 (1)	»	> 495 (1)	»	> 355 (3)
»	> 591 (1)	»	> 743 (1)	»	> 496 (1)	»	4.402.850 (3)
»	> 592 (1)	»	> 744 (1)	»	> 497 (1)	»	> 943 (3)
»	> 593 (1)	1.031.713 (1)	> 745 (1)	»	> 498 (1)	»	4.403.235 (3)
»	> 594 (1)	»	> 436 (1)	»	> 499 (1)	»	> 356 (3)
»	> 594 (1)	»	> 437 (1)	»	> 600 (1)	»	> 391 (3)
»	> 598 (1)	»	> 441 (1)	»	> 601 (1)	»	> 527 (3)
»	> 599 (1)	»	> 472 (1)	»	> 602 (1)	»	> 717 (3)
»	> 701 (1)	1.031.437 (1)	»	> 603 (1)	»	> 942 (3)	
»	> 705 (1)	»	> 449 (1)	»	> 604 (1)	»	4.404.959 (3)
»	> 706 (1)	»	> 451 (1)	»	> 606 (1)	»	4.405.771 (3)
»	> 707 (1)	»	> 455 (1)	»	> 607 (1)	L	4.405.784 (3)
»	> 708 (1)	»	> 468 (1)	»	> 608 (1)	»	> 996 (3)
»	> 709 (1)	»	> 669 (1)	»	> 609 (1)	»	4.406.534 (3)
»	> 710 (1)	»	> 470 (1)	»	> 612 (1)	MF	7.104.460 (2)
»	> 711 (1)	»	> 472 (1)	»	> 613 (1)	»	> 894 (2)
»	> 712 (1)	»	> 473 (1)	»	> 614 (1)	»	7.105.858 (2)
»	> 715 (1)	»	> 476 (1)	»	> 619 (1)	»	> 894 (2)
»	> 716 (1)	»	> 477 (1)	»	> 621 (1)	»	7.106.062 (2)

(1) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale rivernizione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi non contino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/2 n. del 15 settembre 1914, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(2) Devono essere tratti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(3) Sono carri di tipo antiquato che devono essere inviati alla più vicina Officina F. S. muniti di etichetta con l'indicazione: « a disposizione del Servizio Materiale a Trazione ». L'Officina che riceve uno di questi carri è tenuta a darne immediato avviso al Servizio Materiale e Trazione facendo riferimento alla lettera T. V. 414/28/20311/29 del 6.6.35.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il deposito locomotive di Parma.	L. P.	Ore 18 del 23. 10. 1935	111.600 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione Bologna
Appalto del servizio di manipolazione e carico carbone sulle locomotive presso in deposito di Rimini.	L. P.	Ore 18 del 23. 10. 1935	297.000 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione Bologna
Lavori terra murari e cemento armato per il completamento impianti nuova stazione Viareggio. (Linea Pisa-La Spezia).	L. P.	Ore 16 del 23. 10. 1935	1.580.000	Servizio Lavori Ufficio 2° Roma
Risanamento e ricarica massicciata tratti binari fra Mattarello Ora e Lavis Bolzano.	L. P.	Ore 16 del 23. 10. 1935	102.000	Sezione Lavori Bolzano
Sistemazione pila spalla lato Ancona ponte sul Misa km. 177 + 938 linea Rimini-Ancona.	L. P.	Ore 16 del 23. 10. 1935	118.700	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione totalitaria e sede stradale linea Siegnang Lagonegro.	L. P.	Ore 16 del 25. 10. 1935	998.000	Sezione Lavori Napoli
Pavimentazione capanne scario Torino S. Paolo.	L. P.	Ore 15 del 29 10. 1935	40.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata P. T. Trattat- tiva privata A. C. Appa- lto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione sede Dopolavoro Ferroviario di Torino.	L. P.	Ore 15 del 30. 10. 1935	109. 000	Sezione Lavori Torino
Fornitura mc. 10.000 pietrisco, 500 detrito e 100 pietrame da prelevarsi dalla cava di S. Giuliano del Sannio.	L. P.	Ore 16 del 30. 10. 1935	150. 000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione totalitaria arma- mento e sede stradale linea Salerno S. Severino Rota tra Km. 0 + 346 e 17 + 295.	L. P.	Ore 16 del 31. 10. 1935	201. 000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura mc. 7500 ghiaia per impianti binario raccordo Boschetti Vallegrande.	L. P.	Ore 15 del 29. 10. 1935	—	Sezione Lavori Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Sale sciolte grezze per locomotive	L. P.	22 10. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 ^a .
Kg.	4.500	Amiantite	L. P.	22. 10. 1935	Id. Sezione 8 ^a .A
—	—	Maniglie perni per rubinetti di allarme	L. P.	22. 10. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Traverse e viti con testa e dado	L. P.	29. 10. 1935	Id. Sezione 8 ^a .A
Kg.	163.000	Filo di ferro zincato	L. P.	29. 10. 1935	Id. Sezione 8 ^a .A
Q li	864	Carta bianca da scrivere	L. P.	29. 10. 1935	Id. Sezione 5 ^a
—	—	Valvole multiple e coperechi	L. P.	29. 10. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	4.440	Molle a balestra	L. P.	29. 10. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	13.306	Scaricatori con elettrodi nel vuoto	L. P.	29. 10. 1935	Id. Sezione 8 ^a .A
mc.	500	Legname quercia in tavoloni	L. P.	29. 10. 1935	Id. Sezione 6 ^a
—	—	Valvole di lega fusibile	T. P.	31. 10. 1935	Id. Sezione 7 ^a

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Materiali di medicazione diversi	L. P.	5.11.1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 5 ^a A
—	—	Valvole tipo Coale	L. P.	5.11.1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Stantuffi per cilindri anelli ed aste	L. P.	5.11.1935	Id. Sezione 7
—	—	Fili, piattine, cordoncini	L. P.	5.11.1935	Id. Sezione 8 ^a A
—	—	Parti di ricambio R.V.C.	L. P.	5.11.1935	Id. Sezione 7 ^a
Kg.	20.000	Sale ammoniaco in polvere	L. P.	5.11.1935	Id. Sezione 5 ^a A
—	—	Mezzi ripari di ghisa per forni locomotive	L. P.	5.11.1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Nastro di amianto e cotone tessuto	L. P.	12.11.1935	Id. Sezione 8 ^a A
N.	8.000	Pale da carbone per locomotive	L. P.	12.11.1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Micanite e micarta	L. P.	19.11.1935	Id. Sezione 8 ^a A
—	—	Mica chiara e mica sfogliata	L. P.	19.11.1935	Id. Sezione 8 ^a A
N.	11.000	Foderine impermeabili per i berretti della M. F.	T. P.	18.12.1935	Id. Sezione 5 ^a A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI :**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture**


LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Tratta- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 Gru a cavalletto mobile con tutti i movimenti elettrici, della portata di Tonnelate 5, destinata al deposito locomotive di Torino Smistamento (reparto automotrici).	A. C.	12. 11. 1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2° - Sez. 5ª - Firenze
Lavori opere difesa massi e valanghe lungo la falda a monte del fabbricato alloggi e mensa refettorio stazione di Brennero.	L. P.	Ore 16 del 30. 10. 1935	58.870	Sezione Lavori Bolzano
Impianti illuminazione stazione Carroceto.	L. P.	Ore 17 del 31. 10. 1935	33.000	Ufficio I.E.S. Roma
Lavori spostamento laterale curve fra Bicoeca e Siracusa.	L. P.	Ore 11 del 6. 11. 1935	140.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori armamento e massicciata per ampliamento e sistemazione stazione Sapri.	L. P.	Ore 10 del 6. 11. 1935	186.300	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori terra muratura e cemento armato per impiantare binario indipendente fra stazioni Reggio Calabria Succursale e Reggio Calabria Centrale.	L. P.	Ore 10 del 7. 11. 1935	169.500	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manipolazione e carico carbone sulle locomotive a Pavia.	L. P.	O e 18 del 23. 10. 1935	104.400 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
1 fucina fissa ad un fuoco con bacino quadrato di m. 1×1, altezza da terra del piano del fuoco m. 0,600. 1 fucina fissa ad un fuoco con bacino semicircolare del diametro di m/m. 915. 1 gruppo motoventilatore centrifugo aspirante e soffiante. 1 tubazione soffiante per la distribuzione dell'aria alle due fucine.	T. P.	Ore 18 del 2.11.1935	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2° - Sez. 5° - Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Motori di trazione, completi per locom. ecc.	L. P.	29.10.1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 ^a .
—	—	Carta isolante tipo Leatheroid.	L. P.	29.10.1935	Id. Sezione 8 ^a .A
N.	50	Binde a doppio ingranaggio.	T. P.	5.11.1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Rubinetti, guarnizioni per F. W.	L. P.	5.11.1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Rubinetteria in genere.	L. P.	5.11.1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Piastre per involucri caldaia.	L. P.	5.11.1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Manovre idrodinamiche.	L. P.	5.11.1935	Id. Sezione 6 ^a
N.	3.000	Pinze da taglio.	L. P.	12.11.1935	Id. Sezione 8 ^a .A
—	—	Cilindri cavi di ghisa.	L. P.	12.11.1935	Id. Sezione 7 ^a
mc	400	Legname gattice in tavoloni.	L. P.	12.11.1935	Id. Sezione 6 ^a
—	—	Materiali di ricambio per contattori relais.	L. P.	12.11.1935	Id. Sezione 7 ^a
mc.	300	Legname olmo in tavoloni.	L. P.	19.11.1935	Id. Sezione 6 ^a

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	400.000	Nastro di cotone diagonale sterlingato.	L. P.	3 12. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 ^a A
—	—	Complessi di misura.	L. P.	3. 12. 1935	Id. Sezione 5 ^a A
N.	225	Morse parallele da banco.	L. P.	10. 12. 1935	Id. Sezione 8 ^a .
ml.	10.000	Stoffa di crine bigia e marrone a righe.	L. P.	17. 12. 1935	Id. Sezione 5 ^a A

Il Direttore Generale
VELANI



COMUNICAZIONI:**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione binari tronchi per Deposito automotrici ed autotreni Trieste Centrale.	L. P.	Ore 16 del 2. 11. 1935	42.600	Sezione Lavori Trieste
Riverniciatura opere metalliche capannoni Squadra Rialzo Roma Porta Maggiore.	L. P.	Ore 16,30 del 6. 11. 1935	31.436	Sezione Lavori Roma
Sistemazione cortili e strade interne fabbricati case Ferroviari in Roma Via Etruria, Pomezia, Astura e Ceneda.	L. P.	Ore 16 del 6. 11. 1935	42.330	Sezione Lavori Roma
Fornitura mano d'opera per sgombero neve e ghiaccio invernata 1935-36 prima e secondo cantone stazione di Milano Centrale sul fabbricato Viaggiatori e su tettoie stazione medesima.	L. P.	Ore 11 del 6. 11. 1935	40.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura mano d'opera occorrente invernata 1935-36 sgombero neve e ghiaccio terzo, quarto e quinto cantone stazione Milano Centrale.	L. P.	Ore 11,30 del 6. 11. 1935	40.000	Servizio Lavori Milano
Sostituzione volta sottovia Km. 12 + 768,25 linea Firenze-Bologna.	L. P.	Ore 15,30 del 7. 11. 1935	43.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione uso alloggi fabbricato ex cabina trasformazione Ca di Landino linea direttissima Firenze-Bologna.	L. P.	Ore 15 del 7. 11. 1935	117.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori murari accorciamento binario stazione Siracusa-Marittima.	L. P.	Ore 11 del 8. 11. 1935	41.400	Sezione Lavori Palermo
Impianti segnalamento e sicurezza stazione Tivoli.	L. P.	O e 17 del 12. 11. 1935	110.000	Ufficio I.E.S. Roma
Impianto controllo elettrico stazione Roma Termini.	L. P.	Ore 17 del 15. 11. 1935	50.000	Ufficio I.E.S. Roma
Fornitura in opera di portali in ferro a traliccio per ormeggio linea di contatto sulla Trento-Bolzano.	L. P.	Ore 16 del 16. 11. 1935	110.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Consolidamento rilevato progressiva Km. 143/908 e 143/963 fra Baragiano e Picerno.	L. P.	Ore 16 del 13. 11. 1935	98.200	Sezione Lavori Napoli
Appalto revisione generale armamento linea Torino-Milano.	L. P.	Ore 15 del 13. 11. 1935	245.000	Sezione Lavori Torino
Lavori muratura e cemento armato occorrente sistemazione stazione Palmi.	L. P.	Ore 10 del 15. 11. 1935	83.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori armamento e massiciatura relativi sistemazione stazione Paola.	L. P.	Ore 10 del 16. 11. 1935	48.070	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Carta tipo bachelite	L. P.	5. 11. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 ^a A
—	—	Isolatori di porcellana per L. E.	L. P.	12. 11. 1935	Id. Sezione 8 ^a A
N.	66	Bassele orizzontali	T. P.	15. 11. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	130	Regoli da 10 bobine termiche	T. P.	18. 11. 1935	Id. Sezione 8 ^a
mc.	600	Legname larice in tavole	L. P.	26. 11. 1935	Id. Sezione 6 ^a
N.	3.000	Cinture di sicurezza per guardafiumi e paia 3000 staffe in ferro per salire sui pali di legno	L. P.	26. 11. 1935	Id. Sezione 8 ^a A

Il Direttore Generale
VELANI

CO

Ge

For

1

Sis

z

M

Rev

ri

li

Rev

ri

li

Cost

Ja

Revi

me

Pa

Cons

la

la

tay

Part

COMUNICAZIONI:


Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura manovalanza per sgombrare neve durante l'inverno 1935-36 nella stazione di Bologna.	L. P.	Ore 15,30 del 12. 11. 1935	250.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione impianti e demolizione alcuni capannoni nel Magazzino di Approvvigionamenti di Verona P. V.	L. P.	Ore 15,30 del 18. 11. 1935	106.600	Sezione Lavori Venezia
Revisione generale armamento e risanamento massicciata sulla linea Foggia-Trinitapoli.	L. P.	Ore 16 del 18. 11. 1935	55.000	Sezione Lavori Bari
Revisione generale armamento e risanamento massicciata sulla linea Trinitapoli-Bari.	L. P.	Ore 16 del 19. 11. 1935	55.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione case ferroviari nella stazione di Fornovo.	L. P.	Ore 15 del 19. 11. 1935	435.000	Sezione Lavori Firenze
Revisione armamento e risanamento massicciata sulla linea Potenza-Metaponto.	L. P.	Ore 16 del 20. 11. 1935	55.000	Sezione Lavori Bari
Consolidamento del corpo stradale fra le stazioni di Antella e Civitella Cesi sulla Civitavecchia-Orte.	L. P.	Ore 16 del 20. 11. 1935	326.700	Sezione Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori murari per impianto cavo telefonico nelle gallerie Rutino e Lustra fra Torchiarà e Omignano.	L. P.	Ore 10 del 20. 11. 1935	55.350	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori murari per impianto cavo telegrafico nelle gallerie Acquafredda, Marizzo, Malocanale e Castrocuccio sulla linea Battipaglia-Reggio Cal.	L. P.	Ore 10 del 21. 11. 1935	119.300	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori di terra, muratura e cemento per sistemazione della stazione di Ricadi sulla linea Battipaglia-Reggio Cal.	L. P.	Ore 10 del 22. 11. 1935	143.200	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione trincea Km. 0+860 — 1+090 fra Avellino e Salza Irpina.	L. P.	Ore 16 del 15. 11. 1935	124.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento e sede stradale linea Terranova Pausania-Terranova Isoia Bianca.	L. P.	Ore 17 del 20. 11. 1935	596.750	Sezione Lavori Cagliari
Manutenzione armamento e sede stradale linea Cagliari-Golfo Aranci.	L. P.	Ore 17 del 22. 11. 1935	312.600	Sezione Lavori Cagliari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato dalle pratiche
—	—	Tubi bollitori	L. P.	12.11.1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 ^a .
—	—	Accessori per caldaie	L. P.	19.11.1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	10.000	Sostegni per porte scorrevoli carri.	L. P.	19.11.1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Pezzi di ricambio per L. E.	E. P.	19.11.1935	Id. Sezione 7 ^a
ml	50.000	Cavo isolato	E. P.	19.11.1935	Id. Sezione 8-A
—	—	Materiali vari in ferro per A. C.	E. P.	19.11.1935	Id. Sezione 6 ^a
Kg.	1.600.000	Carburo di calcio.	E. P.	26.11.1935	Id. Sezione 5 A

Il Direttore Generale
VELANI



Circolare N. 12' .**Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.**

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° dicembre 1935, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato (eccettuati quelli che, da apposita annotazione, risultano ricercati per altre cause) le stazione sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed il Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 dicembre 1935, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenerne a disposizione per cause varie.

Cz	36.580	FDIz	149.084 (1)	P	646.362 (1)	E	1.029.771 (1)
»	» 582	»	» 085 (1)	»	» 366 (1)	»	» 775 (1)
Bz	259.066 (2)	»	» 086 (1)	»	» 372 (1)	»	» 776 (1)
BCz	60.000 (2)	»	» 088 (1)	»	» 373 (1)	»	» 777 (1)
ACTz	62.250 (2)	G	206.388 (3)	»	» 375 (1)	»	» 798 (1)
BCDT	66.200	»	207.353 (3)	»	» 377 (1)	»	1.031.630 (1)
»	» 208	»	208.340 (3)	»	» 382 (1)	»	» 631 (1)
DI	82.305 (2)	»	» 352 (3)	»	» 384 (1)	»	» 634 (1)
»	» 92.048	»	» 587 (3)	»	» 386 (1)	»	» 635 (1)
»	» 179	G	209.387 (3)	»	» 387 (1)	»	» 640 (1)
DUz	94.097 (2)	»	220.480 (3)	»	» 390 (1)	»	» 641 (1)
»	» 099 (2)	»	» 619 (3)	»	» 391 (1)	»	» 642 (1)
GG	020.005 (2)	»	» 745 (3)	»	» 398 (1)	»	» 613 (1)
»	» 402 (2)	GF	270.025 (1)	»	648.099 (1)	»	» 644 (1)
F	120.358 (3)	»	» 026 (1)	»	» 200 (1)	»	» 645 (1)
»	» 535 (3)	»	» 027 (1)	»	» 204 (1)	»	» 646 (1)
»	» 712 (3)	»	» 028 (1)	»	650.961 (2)	»	» 651 (1)
FI	144.815 (1)	»	» 029 (1)	»	651.254 (2)	»	» 652 (1)
»	» 816 (1)	»	» 030 (1)	»	» 262 (2)	»	» 653 (1)
»	» 817 (1)	»	» 031 (1)	»	» 456 (2)	»	» 654 (1)
»	» 820 (1)	»	» 032 (1)	»	» 946 (2)	»	» 658 (1)
»	» 823 (1)	»	» 033 (1)	»	654.907 (2)	»	» 662 (1)
»	» 824 (1)	»	» 034 (1)	»	661.877 (2)	»	» 664 (1)
»	» 825 (1)	»	» 035 (1)	»	680.101 (3)	»	» 664 (1)
»	» 826 (1)	»	» 036 (1)	PP	685.370 (1)	L	4.400.694 (3)
»	» 830 (1)	»	» 037 (1)	»	» 371 (1)	»	4.401.056 (3)
»	» 831 (1)	»	» 038 (1)	»	» 372 (1)	»	» 355 (3)
»	» 833 (1)	Hg	» 039 (1)	»	» 374 (1)	»	4.402.850 (3)
»	» 834 (1)	H	304.646 (2)	»	» 375 (1)	»	» 943 (3)
»	» 835 (1)	Hg	305.562 (3)	»	» 379 (1)	»	4.403.235 (3)
»	» 836 (1)	H	347.646 (2)	»	» 380 (1)	»	» 356 (3)
»	» 839 (1)	»	350.592 (2)	P	692.008 (2)	»	» 391 (3)
»	» 840 (1)	»	» 711 (2)	Cz	751.357 (2)	»	» 527 (3)
»	» 841 (1)	»	351.123 (2)	Hgbp	932.262 (2)	»	» 942 (3)
»	» 842 (1)	L	420.445 (3)	E	1.008.335 (2)	»	4.404.959 (3)
»	» 846 (1)	»	» 919 (3)	»	1.029.727 (1)	»	4.405.771 (3)
»	» 847 (1)	»	429.193 (3)	»	» 741 (1)	»	» 784 (3)
»	» 849 (1)	LL	448.368 (1)	»	» 742 (1)	»	» 996 (3)
»	» 850 (1)	»	» 369 (1)	»	» 745 (1)	»	4.406.534 (3)
»	» 853 (1)	»	» 370 (1)	»	» 746 (1)	Mt	5.470.258 (1)
»	» 854 (1)	L	» 374 (1)	»	» 748 (1)	»	» 268 (1)
»	» 855 (1)	Mb	494.958 (2)	»	» 750 (1)	»	» 275 (1)
»	» 858 (1)	P	570.302 (2)	»	» 751 (1)	»	» 291 (1)
»	» 859 (1)	»	602.951 (3)	»	» 752 (1)	»	» 293 (1)
»	» 860 (1)	»	603.374 (3)	»	» 753 (1)	»	» 400 (1)
»	» 863 (1)	»	625.336 (2)	»	» 754 (1)	»	» 403 (1)
»	» 864 (1)	»	645.175 (3)	»	» 755 (1)	FF	7.104.460 (2)
»	» 866 (1)	»	» 195 (3)	»	» 756 (1)	»	7.105.858 (2)
»	» 864 (1)	»	646.336 (1)	»	» 764 (1)	»	» 894 (2)
FDIz	149.078 (1)	»	» 346 (1)	»	» 765 (1)	»	7.106.062 (2)
»	» 081 (1)	»	» 353 (1)	»	» 768 (1)	»	» 894 (2)

(1) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annottazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(3) Sono carri di tipo antiquato che devono essere inviati alla più vicina Officina F. S. muniti di etichetta con l'indicazione: "a disposizione del Servizio Materiale a Trazione". L'Officina che riceve uno di questi carri è tenuta a darne immediato avviso al Servizio Materiale e Trazione facendo riferimento alla lettera T. V. 414/28/20341/29 del 6-6-35.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattat- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto apparati centrali e- lettrici vecchia e nuova staz- ione Viareggio.	L. P.	Ore 16 del 18. 11. 1935	800.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Costruzione impianto illumina- zione elettrica nuova staz- ione Viareggio.	L. P.	Ore 15 del 22. 11. 1935	100.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Manutenzione armamento can- tone di Rogoredo.	L. P.	Ore 11 del 22. 11. 1935	605.000	Sezione Lavori Milano
Lavori adattamento rimessa lo- comotive Palermo C. e rimes- sa automotrici.	L. P.	Ore 11 del 21. 11. 1935	59.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori armamento per riordino fascio merci lato Milano in stazione Novara.	L. P.	Ore 15 del 26. 11. 1935	140.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione muro difesa dal torrente S. Pietro tra Spina ed Acquaviva.	L. P.	Ore 16 del 26. 11. 1935	193.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto riscaldamento Dopo- lavoro Ferr. Torino.	A. C.	Ore 15 del 27. 11. 1935	—	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Iniziazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Morsetti diversi in ghisa.	L. P.	19. 11. 1935	Servizio Approvvigio- namenti Sezione 8 ^a .A
—	—	Cornici metalliche per fi- nestre e carrozze.	L. P.	19. 11. 1935	Id Sezione 7 ^a
N.	50	Morse per tubi.	T. P.	25. 11. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Accessori per catene di iso- latori.	L. P.	26. 11. 1935	Id. Sezione 8 ^a .A
—	—	Perni, manicotti, ecc., per trazione.	L. P.	26. 11. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Pezzi di ricambio per trol- ley.	L. P.	26. 11. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Pezzi di ricambio per L. E.	L. P.	26. 11. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Respingenti, piatti per det- ti, ecc.	L. P.	3. 12. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Porta striscianti per trolley.	L. P.	3. 12. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Rubinetti di spurgo e coni per iniettori.	L. P.	10. 12. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	1.500	Borse di pelle nera per la M. F.	L. P.	17. 12. 1935	Id. Sezione 5 ^a .A
—	—	Biancheria per vetture sa- lone.	T. P.	26. 12. 1935	Id. Sezione 5 ^a .A

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Porta etichette per carri.	L. P.	31. 12. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 ^a .
N.	1.500	Canteri di terraglia.	L. P.	7. 1. 1936	Id. Sezione 7 ^a

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattat- tiva privata A. C. Appa- lto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ampiamento colonia marina per figli ferroviari a Porto San Giorgio.	L. P.	Ore 16 del 26. 11. 1935	290.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura manovalanza per sgom- bro neve inverno 1935-36 tratto Fortezza-S. Candido.	L. P.	Ore 16 del 26. 11. 1935	70.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura manovalanza per sgom- bro neve inverno 1935-36 tratto Cardano - Brennero e Chiusa Pian.	L. P.	Ore 16,30 del 26. 11. 1935	100.000	Sezione Lavori Bolzano
Appalto posa binari e deviatori staz. Loano.	L. P.	Ore 15 del 27. 11. 1935	105.000	Sezione Lavori Genova
Fornitura mc. 21.000 pietrisco	L. P.	Ore 15,30 del 28. 11. 1935	—	Sezione Lavori Bologna
Costruzione capannone ricovero automotrici stazione Cagliari.	L. P.	Ore 17 del 28. 11. 1935	442.000	Sezione Lavori Cagliari
Lavori consolidamento ponte sul torrente Salinello linea Ancona- Pesera.	L. P.	Ore 16 del 29. 11. 1935	179.060	Sezione Lavori Ancona
Copertura metallica e serramenti capannone ricovero automotrici stazione Cagliari.	L. P.	Ore 17 del 30. 11. 1935	155.800	Sezione Lavori Cagliari
Sistemazione scarpata stazione Pontremoli.	L. P.	Ore 16,30 del 2. 12. 1935	37.000	Sezione Lavori Firenze
Spostamento conduttura elettrica primaria Monza-Rogoredo in corrispondenza nuovo aeroporto e idroscalo Milano.	L. P.	Ore 15 del 3. 12. 1935	678.000	Ufficio I.E.S. Milano
Fornitura in opera pronto a fun- zionare, di un carro trasborda- tore a fossa per carrelli delle automotrici, a comando elettrico, portata T. 15, destinato al deposito locomotive di Torino Spostamento (reparto automo- trici.	A. C.	—	5. 12. 1935	Servizio Materiale e Trazione, Ufficio 2°, Sezione 5°, Viale P. Marghe- rita n. 52-A - Fi- renze.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	300	Sbarre tubolari per P. L.	L. P.	26. 11. 1935	Servizi Approvvigionamenti, Sezione 6 ^a .
T.	250	Acciaio dolce in lamiere (trasform.)	L. P.	26. 11. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	500	Grappatili	T. P.	30. 11. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Pezzi di ricambio per compressori elettrici	T. P.	30. 11. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	300	Tagliafili e bulloni	T. P.	30. 11. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Maschi per filettare	L. P.	3. 12. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	60	Morse parallele da banco	T. P.	7. 12. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Pezzi di ricambio per compressori meccanici	T. P.	10. 12. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	60 000	Volvole per portine	T. P.	10. 12. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Macchine ed accessori Morse	T. P.	10. 12. 1935	Id. Sezione 8 ^a A
—	—	Parti di ricambio per trolley	T. P.	10. 12. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	3.150	Pinze diverse	T. P.	14. 12. 1935	Id. Sezione 8 ^a
Kg.	45.000	Cresolo saponato	L. P.	17. 12. 1935	Id. Sezione 5 ^a A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Tratta- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approsi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Campoleone-Nettuno.	L. P.	Ore 15,30 del 2. 12. 1935	355.000	Sezione Lavori Roma
Manutenzione armamento tronco 54 linea Sulmona-Isernia.	L. P.	Ore 16 del 2. 12. 1935	300.000	Sezione Lavori Roma
Rifacimento due volti viadotto km. 67 + 576 linea Pistoia-B. ^o Lavino.	L. P.	Ore 13,30 del 5. 12. 1935	14.700	Sezione Lavori Bologna
Lavori murari per impianto cavo telegrafico Gallerie Malopasso, S. Eita Janculla, S. Sebastiano, Torre Bagnara ecc.	L. P.	Ore 10 del 6. 12. 1935	128.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione totalitaria stazione Ancona e scali.	L. P.	Ore 14 del 6. 12. 1935	560.500	Sezione Lavori Ancona
Lavori terra murari ampliamento e sistemazione stazione S. Eu- femia.	L. P.	Ore 10 del 7. 12. 1935	587.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Recinzione e sistemazione cortili case econ. ferroviari a Parma.	L. P.	Ore 10 del 10. 12. 1935	74.000	Sezione Lavori Bologna
Gara sgombrò neve inverno 1935- 1936 stazione Torino P. N.	L. P.	Ore 14,30 del 11. 12. 1935	41.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento tronco Campana-Cirò.	L. P.	Ore 10 del 11. 12. 1935	280.400	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento tronco Cirò-Crotone.	L. P.	Ore 11 del 11. 12. 1935	264.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento tronco Condofuri-Ferruzzano.	L. P.	Ore 11 del 12. 12. 1935	243.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento tronco Crotone-Roccabernarda.	L. P.	Ore 10 del- 12. 12. 1935	345.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto costruzione case economiche impiegati postelegrafonici a Cagliari.	L. P.	Ore 15 del 12. 12. 1935	717.500	Sezione Lavori Cagliari
Lavori per completamento curve metodo Ha'lade linea Battipaglia-Reggio Calabria.	L. P.	Ore 10 del 14. 12. 1935	145.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori terra murari per ampliamento stazione Pizzo Cal.	L. P.	Ore 10 del 13. 12. 1935	120.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Lampadine per segnali	L. P.	5. 12. 1935	Servizio Approvigionamenti. Sezione 3 ^a A
—	—	Pezzi di ricambio per trolley a pantografo	L. P.	5. 12. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	3000	Calzatoie fermacarri	L. P.	10. 12. 1935	Id. Sezione 8 ^a
N.	950	Manometri completi tipo Bourdan	L. P.	10. 12. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Sopraboccole per ruote locomotive	L. P.	17. 12. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	4000	Chiavi a rullino	L. P.	17. 12. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Viti con chiodicciola	L. P.	17. 12. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Ingranature per camere di distribuzione	L. P.	17. 12. 1935	Id. Sezione 7 ^a
—	—	Materiale isolante per L. E.	L. P.	17. 12. 1935	Id. Sezione 7 ^a

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	60.000	Pomice in polvere	T. P.	20. 12. 1935	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 8 ^a
N	60.000	Spugne di mare mezzane	L. P.	31. 12. 1935	Id. Sezione 8 ^a
-	-	Cenci di cotone bianchi e colorati	L. P.	31. 12. 1935	Id. Sezione 5 ^a A
-	-	Parti di ricambio per I.E.C.	L. P.	7. 1. 1936	Id. Sezione 7 ^a
N	6000	Pala di guanti di pelle nera	L. P.	7. 1. 1936	Id. Sezione 5 ^a A
-	-	Nastri di mica seta, etc.	L. P.	7. 1. 1936	Id. Sezione 8 ^a A
-	-	Elettrodi di forza per saldature	L. P.	21. 1. 1936	Id. Sezione 8 ^a
N	5 900	Berretti per la Milizia Ferroviaria	L. P.	28. 1. 1936	Id. Sezione 5 ^a A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:


Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Posa tratti linee aeree con filo aereo 3000 W. linea Vi. la Literno-Napoli.	L. P.	Ore 13 del 10.12.1935	1.050.000	Ufficio I.E.S. Napoli
Smontaggio pensilina metallica Venezia S. L. e montaggio stazione Battipaglia.	L. P.	Ore 14 del 10.12.1935	80.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione fabbricati adibiti Co. lonia Marina Figli Ferrovieri in località Pozzano di Castellammare di Stabia.	L. P.	Ore 14 del 12.12.1935	178.000	Sezione Lavori Napoli
Formazione scogliera fra Ceriale e Albenga.	L. P.	Ore 11,30 del 12.12.1935	131.400	Sezione Lavori Genova
Fornitura mc. 9000 ghiaia vagliata per massicciata binari proveniente dal torrente Trebbia.	L. P.	Ore 16,30 del 12.12.1935	67.500	Sezione Lavori Milano
Sistemazione scarpate trincea lineea Santhià-Arona.	L. P.	Ore 14,30 del 13.12.1935	93.000	Sezione Lavori Torino
Lavori in terra e murari per prolungamento 3° binario stazione di Vasto.	L. P.	Ore 14 del 17.12.1935	63.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione totalitaria stazione di Torino Smistamento.	L. P.	Ore 14,30 del 17.12.1935	650.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento tronco Paola-Castiglione Cosentino.	L. P.	Ore 11 del 18.12.1935	238.800	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento tronco Condofuri-Reggio Cal.-Pellaro.	L. P.	Ore 10 del 18.12.1935	213.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento tronco Metaponto-Montegiordano.	L. P.	Ore 10 del 19.12.1935	369.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori armamento per rettifica binari stazione Milano S.to.	L. P.	Ore 16,30 del 19.12.1935	341.200	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori terra murari e metallici per rettifica binari stazione Milano S.to.	L. P.	Ore 16,30 del 19.12.1935	179.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura mc. 6000 ghiaia vaghiata per massicciata binari proveniente da cava vicino Milano.	L. P.	Ore 16,30 del 26.12.1935	—	Sezione Lavori Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
-	-	Fanali e parti di ricambio	L. P.	17.12.1935	Servizio Approvvigionamenti, Sezione 5 ^a .A
N	2-0	Lampade a benzina per saldature	T. P.	30.12.1935	Id. Sezione 8 ^a
Kg.	5.000	Stoppino di cotone per lumi	L. P.	7.1.1936	Id. Sezione 5 ^a .A
kg.	115.000	Acciaio in filo per saldature	L. P.	11.2.1936	Id. Sezione 8 ^a

Il Direttore Generale
VELANI.



COMUNICAZIONI:**Concorso abbellimento stazioni ed altri impianti.**

Il Comitato organizzatore per i concorsi di abbellimento delle stazioni e di altri impianti ferroviari ha deliberato di versare all'Erario, in nome dei vincitori del concorso del 1934, le medaglie in oro, vermeil, argento e di bronzo, che dovevano essere loro rimesse unitamente ai relativi diplomi.

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione dieci fabbricati stazioni, fermate e posti blocco linea Trieste-Cervignano e cabina muratura posto blocco N. 38.	L. P.	Ore 14,30 del 18.12.1935	52.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione piattaforma stradale e costruzione cunette ai Km. 75 + 0,70 e 75 + 370 fra le stazioni di Morra Irpino e Conza Andreaea.	L. P.	Ore 14 del 19.12.1935	54.000	Sezione Lavori Napoli
Revisione generale armamento binario pari fra Castelrosso e BIANZE sulla linea Torino-Milano	L. P.	Ore 14,30 del 19.12.1935	120.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura mc. 6000 pietrisco in stazione di Bolzano.	L. P.	Ore 15 del 19.12.1935	120.000	Sezione Lavori Bolzano
Sostituzione con impalcature travi incorporate calcestruzzo travate metalliche cinque ponti fra Guardia Piemontese e Vibo Valentia.	L. P.	Ore 11 del 27.12.1935	121.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	136000	Morsetti giuntatreccia per T. E.	L. P.	17. 12. 1935	Servizio Approvigionamenti, Sezione 8 ^a -A
—	—	Appar. e morsetteria in ferro ecc. per T. E.	L. P.	31. 12. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Lampadine per impianti in serie	L. P.	31. 12. 1935	Id. Sezione 8 ^a
—	—	Apparecchi per carico e scarica, casse mobili	L. P.	31. 12. 1935	Id. Sezione 7 ^a
N.	3000	Lanterne ad acetilene per guardiani	L. P.	31. 12. 1935	Id. Sezione 5 ^a A
—	—	Carta vetrata e tela smerigliata	L. P.	21. 1. 1936	Id. Sezione 8 ^a

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 13^v.**Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.**

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 2 gennaio 1936, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato (eccezzuati quelli che, da apposita annotazione, risultano ricercati per altre cause) le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annuncio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 gennaio 1936, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Cz	86.585	GF	270.252 (1)	P	646.545 (1)	E	1.029.785 (1)
»	» 590	»	» 253 (1)	»	» 547 (1)	»	» 791 (1)
DI	82.305 (2)	»	» 254 (1)	»	» 558 (1)	»	» 792 (1)
»	» 92.145	»	» 255 (1)	»	» 561 (1)	»	» 795 (1)
»	» 185	»	» 256 (1)	»	» 582 (1)	»	» 900 (1)
DUZ	94.097 (2)	»	» 257 (1)	»	648.098 (1)	»	» 991 (1)
»	» 999 (2)	»	» 258 (1)	»	» 205 (1)	»	1.031.661 (1)
»	» 102 (2)	Hg	394.616 (2)	»	» 211 (1)	»	» 665 (1)
GG	020.005 (2)	»	» 259 (1)	»	» 212 (1)	»	» 666 (1)
»	» 102 (2)	»	317.616 (2)	»	» 214 (1)	»	» 667 (1)
FI	144.865 (1)	H	350.592 (2)	»	» 215 (1)	»	» 668 (1)
»	» 866 (1)	»	» 711 (2)	»	» 221 (1)	»	» 669 (1)
»	» 868 (1)	»	» 711 (2)	»	» 223 (1)	»	» 672 (1)
»	» 869 (1)	»	351.125 (2)	»	» 223 (1)	»	» 673 (1)
»	» 875 (1)	LL	418.168 (1)	»	650.961 (2)	»	» 673 (1)
»	» 878 (1)	»	» 169 (1)	»	651.254 (2)	»	» 674 (1)
»	» 880 (1)	»	» 170 (1)	»	» 262 (2)	»	» 675 (1)
»	» 882 (1)	»	» 171 (1)	»	» 456 (2)	»	» 678 (1)
»	» 885 (1)	»	» 172 (1)	»	» 916 (2)	»	» 680 (1)
»	» 886 (1)	»	» 373 (1)	»	654.907 (2)	»	» 681 (1)
»	» 892 (1)	P	625.336 (2)	»	661.877 (2)	»	» 682 (1)
»	» 893 (1)	PP	685.378 (1)	»	» 381 (1)	»	» 683 (1)
FIDiz	149.203 (1)	»	645.175 (2)	»	» 382 (1)	»	» 684 (1)
»	» 204 (1)	»	» 195 (2)	»	» 383 (1)	»	» 689 (1)
»	» 205 (1)	P	646.389 (1)	»	» 384 (1)	»	» 690 (1)
»	» 206 (1)	»	» 392 (1)	»	» 389 (1)	»	» 692 (1)
»	» 209 (1)	»	» 396 (1)	»	» 391 (1)	»	» 693 (1)
»	» 209 (1)	»	» 399 (1)	P	692.008 (2)	»	» 694 (1)
F	189.899 (2)	»	» 503 (1)	Q	751.357 (2)	»	» 695 (1)
GF	279.040 (1)	»	» 504 (1)	Hgpb	932.262 (2)	»	» 697 (1)
»	» 041 (1)	»	» 506 (1)	E	1.008.335 (2)	»	» 697 (1)
»	» 042 (1)	»	» 508 (1)	»	1.029.761 (1)	Mt	5.170.281 (1)
»	» 043 (1)	»	» 510 (1)	»	» 762 (1)	»	» 289 (1)
»	» 044 (1)	»	» 511 (1)	»	» 771 (1)	»	» 402 (1)
»	» 045 (1)	»	» 512 (1)	»	» 779 (1)	FP	7.104.460 (2)
»	» 046 (1)	»	» 518 (1)	»	» 780 (1)	»	7.105.894 (2)
»	» 047 (1)	»	» 520 (1)	»	» 781 (1)	»	
»	» 048 (1)	»	» 521 (1)	»	» 783 (1)	»	
»	» 049 (1)	»	» 520 (1)	»	» 784 (1)	»	
»	» 050 (1)	»	» 534 (1)	»	» 788 (1)	»	
»	» 051 (1)	»		»		»	

(1) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di add-bito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934. (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno entracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ritenuti per cause varie.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori o forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di alcuni servizi di manutenzione presso il deposito di Milano C.le.	L. P.	Ore 16 del 26.12.1935	L. 900.000 (triennio)	Sezione Materiali e Trazione di Milano
Fornitura mc. 17.000 piastine metalliche Udine-Tarvisio.	L. P.	Ore 14,30 del 18.12.1935	-	Sezione Lavori Trieste
Rinnovalo mc. 25.500 linee Roma-Chiusi.	L. P.	Ore 12 del 20.12.1935	46.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura gocciolatoi metallici per usiline nuovo F. V. Trento.	L. P.	Ore 14,30 del 20.12.1935	26.000	Sezione Lavori Bolzano
Demolizione vecchie stazioni Siena e Montarisono.	L. P.	Ore 16 del 23.12.1935	40.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori in opera di mc. 4.800 binario e 11 deviazioni raccordo Boscheti a Volterre.	L. P.	Ore 16 del 26.12.1935	85.000	Sezione Lavori Firenze
Impianto illuminazione stazione Carrara.	L. P.	Ore 10 del 27.12.1935	20.000	Ufficio I.E.S. Roma
Lavori armamento e massicciata relativi ampliamento stazione di Sapri.	L. P.	Ore 10 del 27.12.1935	200.204	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori terra e murari piattaforma mc. 20 a S. Agata Militello.	L. P.	Ore 11 del 27.12.1935	79.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione impianti apparecchi centrali stazione Milano e scali.	L. P.	Ore 14 del 27.12.1935	600.000	Ufficio I.E.S. Milano
Revisione generale armamento linea Torino-Modane.	L. P.	Ore 11 del 27.12.1935	215.000	Sezione Lavori Torino
Revisione generale armamento fra Torino-Dora e Brandizzo linea Torino-Milano.	L. P.	Ore 14,30 del 27.12.1935	95.000	Sezione Lavori Torino

Costruzione serbatoio monolitico da mc. 100 nuova stazione Viareggio.	A. C.	Ore 16 del 27.12.1935	—	Sezione Lavori Firenze
Revisione generale armamento ml. 15.291 binario dispari linea Roma-Grosseto.	L. P.	Ore 16 del 27.12.1935	110.000	Sezione Lavori Roma
Sostituzione travate metalliche 17 Ponticelli tratto Battipaglia-Paola mediante impalcature travi ferro incorporate calcestruzzo cemento.	L. P.	Ore 10 del 28.12.1935	281.350	Sezione Lavori Reggio Calabria
Ampliamento F. V. stazione Vercegli.	L. P.	Ore 11 del 30.12.1935	200.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura e posa in opera infissi in ferro nel nuovo palazzo postale di Viterbo.	L. P.	Ore 16 del 2.1.1936	66.535	Sezione Lavori Roma
Revisione generale armamento linea Fossano-Mondovì-Ceva.	L. P.	Ore 11 del 3.1.1936	40.000	Sezione Lavori Torino
Appalto manipolazione e carico carbone sulle locomotive presso il deposito di Mantova.	L. P.	Ore 16 del 26. 12. 1935	121.500 (triennio)	Sezione Materiali e Trazione di Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Custodie per respingenti e bochette.	L. P.	31. 12. 1935	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 ^a
—	—	Apparecchiature e morsetteria per T. E.	L. P.	31. 12. 1935	Sezione 8 ^a A
N.	300	Pedali idroelettrici tipo Cardani	L. P.	7. 1. 1936	Sezione 6 ^a
N.	800	Borse di pelle per operai	L. P.	7. 1. 1936	Sezione 5 ^a A
—	—	Cuscinetti di bronzo per boccole	L. P.	7. 1. 1936	Sezione 7 ^a
Kg.	40.000	Cordicella comune	L. P.	4. 2. 1936	Sezione 5 ^a

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di alcuni servizi di manutenzione presso il deposito locomotive di Catanzaro.	L. P.	Ore 16 del 15.1.1936	151.200 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Reggio Calabria.
Impianti illuminazione elettrica e forza motrice D. L. Trieste.	L. P.	Ore 11,30 del 28.12.1935	240.000	Sezione Lavori Trieste
Difesa da Mare tratto muro sostegno stazione Levante.	L. P.	Ore 16 del 2.1.1936	121.300	Sezione Lavori Genova
Consolidamento burrone Sorgitore e Rio Secco Acquedotto Madonie.	L. P.	Ore 11 del 3.1.1936	90.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricati centralini elettrici linea Battiaglia-Paola	L. P.	3.1.1936	—	Ufficio I.E.S. Reggio Calabria
Impianto doppio segnalamento stazioni Cuzzago - Premosello - Vogogna.	L. P.	Ore 14 del 3.1.1936	86.000	Ufficio I.E.S. Milano
Illuminazione elettrica D. L. Reggio Calabria.	L. P.	9.1.1936	—	Ufficio I.E.S. Reggio Calabria
Forniture materie sabbiose per alzamento sede stradale linea Tortona-Pontecurone.	L. P.	Ore 16 del 10.1.1936	247.000	Sezione Lavori Milano
Impianto segnali luminosi stazioni linea Trieste C.le.Cervignano.	L. P.	Ore 14,30 del 30.12.1935	1.110.000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione totalitaria armamento e sede stradale linea Salerno-S. Severino Rota.	L. P.	Ore 14 del 3.1.1936	171.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura due gruppi convertitori motore asincrono dinamo 12 Kw. resi per una nuova officina carica accumulatori a Bolzano.	L. P.	Ore 15 del 7.1.1936	11.000	Ufficio I.E.S. Venezia

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori armamento e massicciata ampliamento e sistemazione stazione S. Eufemia Bif.	L. P.	Ore 10 del 9.1.1936	281.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazioni delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
-	-	Spazzone per macchine elettriche	T. P.	4.1.1936	Servizio Approvvigionamenti, Sezione 8 ^a
Q.li	500	Olio per trasformatori	L. P.	14.1.1936	Id. Sezione 4 ^a
-	-	Casse di manovre elettriche	L. P.	14.1.1936	Id. Sezione 6 ^a
-	-	Bielle, alveoli ecc. per compressori L. E.	L. P.	4.1.1936	Id. Sezione 7 ^a

Il Direttore Generale
VELANI





